REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCO

SENTENZA

(artt. 544 e segg. C.P.P.)

Innanzi al Tribunale di LECCO – Sez. 2^ penale composto da:

1) Dott. Paolo SALVATORE — Presidente est.

2) Dott. Andrea AUSILI — Giudice est.

3) Dott. Massimiliano MAGLIACANI — Giudice est.

alla pubblica udienza del **19 MARZO 2009** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) ALCARO Luigi, nato a Borgia (CZ) il 10.10.53, res. Galbiate via del Selvetto n. 6 LIBERO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Paolo CAMPORINI del Foro di Como via XXV Aprile n. 62

2) BUBBA Rodolfo, nato ad Andali (CZ) il 10.12.35, res. Lecco via Mattia Rusconi n. 4 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Monza DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Roberto BRAMBILLA del Foro di Milano viale Majno n. 5

N. **66/09** SENTENZA

N 510/07 R.G. Mod. 16

N. 14603/07 R.G. P.M. Milar

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 16 GIU. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - p.e. CT

(Narcisa Tonoli)

SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE

Il .....

N. .....Reg. Esec

N. .....campione penale

REDATTA SCHEDA

Il .....

IL CANCELLIERE

.....

3) BUBBO Antonio, nato a Lecco il 22.5.76, res. Galbiate via Lecco n. 51 – elett. dom.to in Galbiate Piazza Manzoni n. 10 – detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Vigevano
DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Francesco STILO del Foro di Latina con studio in Lamezia Terme via XX Settembre e dall'avv. Mario SAPORITO del Foro di Crotone con studio in Petilia Policastro via Difesa n. 70

4) BUBBO Filippo, nato a Petronà (CZ) il 22.9.54, res. Petronà via Acquavona n. 23 Piano 3 int. B - detenuto presso la Casa di Reclusione di Vigevano dal 12.12.06
DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Paola STILO del Foro di Catanzaro con studio in Lamezia Terme via XX Settembre n. 3

5) CALIGIURI Salvatore, nato a Lecco il 19.10.75, res. Calolziocorte via F.lli Cervi n. 3 - detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Monza
DETENUTO PRESNTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Tiziana BETTEGA del Foro di Lecco via Cavour n. 26

6) CALLIKU Dashamir, nato a Shijak (Albania) il 19.3.71, res. Reggio Emilia via Guasco n. 23
LATITANTE

Assistito e difeso di ufficio dall'avv. Francesca VARONE del Foro di Milano Corso di Porta Vittoria n. 51

7) CAPPA Alfredo, nato a Catanzaro il g. 1.4.78, res. Garbagnate Monastero via Enrico Fermi n. 9 – elett. dom.to presso lo studio dell'avv. Elda LEONARDI del Foro di Lecco via Azzone Visconti n. 56
LIBERO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Elda LEONARDI del Foro di Lecco via Azzone Fisconti n. 56 e dall'avv. Marta MAURI del Foro di Lecco via A. Visconti n. 56

8) COSTA Massimiliano, nato a Lecco il 4.12.75, res. Calolziocorte via Don A. Bolis n. 13 – dom.to in Calolziocorte Corso Europa n. 74 LIBERO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marilena GUGLIELMANA del Foro di Lecco Via Cavour n. 41

9) FALZETTA Vincenzo, nato a Marcedusa (CZ) il 7.10.61, res. Bollate via Galileo Ferraris n. 3 – detenuto presso Casa Reclusione Milano-Opera dal 12.12.06 - scarcerato il 19.3.09
DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pasquale PANTANO del Foro di Milano via Fontana n. 1 e dall'avv. Stefano BORELLA del Foro di Milano via Fontana n. 1

10) FOLINO Alessandro, nato a Lecco il 6.7.75, res. Calolziocorte via G. di Vittorio n. 16
LIBERO NON PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Federico BIER del Foro di Milano Corso di Porta Romana n. 46 e dall'avv. Federico DI BLASI del Foro di Milano viale Montenero n. 84

11) FORIGLIO Giuseppe, nato a Lecco il 15.10.60, res. Calolziocorte via Don A. Bolis n. 31 – detenuto presso la Casa Circondariale di Vigevano dal 12.12.06

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Francesco LARATTA del Foro di Crotone via Firenze n. 52

12) GHILARDI Francesco, nato a Caprino Bergamasco il 14.12.56, res, Cisano Bergamasco via Torchio n. 21 – elett. dom.to presso lo studio degli avv,ti Patrizia e Marilena GUGLIELMANA del Foro di Lecco via Cavour n. 41

LIBERO CONTUMACE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Patrizia GUGLIELMANA del Foro di Lecco via Cavour n. 41 e dall'avv. Marilena GUGLIELMANA del Foro di Lecco via Cavour n. 41

13) GIGLIOTTI Giuseppe, nato a Petronà (CZ) il 22.11.55, res. Borghetto Santo Spirito (SV) Piazza Libertà n. 5 – elett. dom.to in Galbiate via Cavour n. 26

LIBERO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Stefano PELIZZARI del Foro di Lecco via Carlo Cattaneo n. 7

14) LEROSE Armando, nato a Mesoraca (KR) il 5.11.64, res. Busto Arsizio via Roma n. 10 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Pavia

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Francesca CRAMIS del Foro di Busto Arsizio via Volturno n. 6/E

15) MANSAKU Endrit, nato a Tirana (Albania) il g. 1.3.76, res. Montopoli in Val d'Arno (PI) via S. Stefano sn.

LATITANTE

Assistito e difeso di Ufficio dall'avv. Francesca VARONE del Foro di Milano Corso di Porta Vittoria n. 51

16) MANTIA Francesco, nato a Mesoraca (KR) il 3.9.68, res. ivi via Togliatti n. 18 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Tolmezzo

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Michele D'AGOSTINO del Foro di Milano Viale Regina Margherita n. 33

17) MARCHIO Pierino, nato a Cerva (CZ) il 13.1.57, res. Calolziocorte via Ortigara n. 3 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Pavia

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna Galleria del Toro n. 3

18) MAZZEI Carlo, nato a Petronà (CZ) il 22.1.62, res. Calolziocorte via Serio n. 4 – elett. dom.to presso lo studio dell'avv. Claudio REA del Foro di Lecco via Cavour n. 51

LIBERO NON COMPARSO

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Claudio REA del Foro di Lecco via Cavour n. 51 e dall'avv. Elda LEONARDI del Foro di Lecco via Azzone Visconti n. 56

19) MECAJ Pashko, nato Albania il 5.7.67, res. Bevera di Sirtori via Santuario n. 7

LATITANTE

Assistito e difeso di Ufficio dall'avv. Francesca VARONE del Foro di Milano Corso di Porta Vittoria n. 51

20) MORO Vito Leonardo, nato ad Ostuni (BR) il 25.3.65, res. Molteno via De Gasperi n. 25 – elett. dom.to presso lo studio dell'avv. Angelo COLUCCI del Foro di Milano viale Regina Margherita n. 1

LIBERO CONTUMACE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Angelo COLUCCI del Foro di Milano viale Regina Margherita n. 1 e dall'avv. Michela ANDRESANO del Foro di Milano viale Regina Margherita n. 1

21) ONOFRIO Felice, nato a Marcedusa (CZ) il 25.2.49, res. ivi via Progresso n. 17 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa di Reclusione Milano-Opera

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di Ufficio dall'avv. Cristina COLOMBO del Foro di Lecco con studio in Merate via De Gasperi n. 22

22) PANZERI Sergio, nato a Bergamo il 25.9.62, res. Cisano Bergamasco via Volpana n. 24/A

LIBERO NON COMPARSO

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Roberto BRUNI del Foro di Bergamo via Locatelli n. 20/A

23) PRESTIA Francesco, nato a Milano il 28.9.72, res. Lecco via Gradisca n. 20 – detenuto per altro presso la Casa di Reclusione Milano-Opera DETENUTO PER ALTRO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pasquale PANTANO del Foro di Milano via Fontana n. 1

24) RIGILLO Palmerino, nato a Petronà (CZ) il g. 8.9.74, res. Marcedusa via Papa Giovanni XXIII n. 5 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Catanzaro

DETENUTO PRESNTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pietro PITARI del Foro di Catanzaro con studio in Botricello (CZ) via Nazionale n. 282

25) RIZZUTI Giovanni, nato a Petronà (CZ) il g. 8.Larino Monza DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pietro PITARI del Foro di Catanzaro con studio in Botricello (CZ) via Nazionale n. 282 e dall'avv. Eleonora VERGANI del Foro di Monza via Missori n. 10

26) SCALZI Raffaele, nato a Catanzaro il 9.6.58, res. Cerva via A. Daniele n. 269

LIBERO NON COMPARSO

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Mario SAPORITO del Foro di Crotone con studio in Petilia Policastro via Difesa n. 70

27) SCALZI Tommaso, nato a Cerva (CZ) il 15.6.69, res. Cerva via Del Sole n. 51, detenuto dal 12.12.06 presso la Casa Circondariale di Piacenza DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Roberta SUCCI del Foro di Milano Piazza Cinque Giornate n. 6

28) SCHILLACI Paolo, nato ad Agrigento il 23.5.67, res. Sumirago via degli Ulivi n. 2 – dom.to in Cavallasca via Roccolo n. 12 – detenuto dal 12.12.06 - agli arresti domiciliari dal 19.1.09 – scarcerato il 19.3.09 DETENUTO AGLI A.D. PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marcello PERILLO del Foro di Lecco via Visconti n. 56

29) SIRIANNI Angelo, nato a Petronà (CZ) il 19.5.55, res. Calolziocorte via Brembo n. 1 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa di Reclusione Milano-Opera DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Tiziana BETTEGA del Foro di Lecco via Cavour n. 26 e avv. Franco GANDOLFI del Foro di Monza .....

30) SIRIANNI Carmine, nato a Lecco il 15.2.77, res. ed elett. dom.to in Calolziocorte via Portichetti n. 12 presso la madre DE PASQUALE Maria LIBERO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Tiziana BETTEGA del Foro di Lecco via Cavour n. 26

31) SURIANO Giovanni, nato a Crotone il 21.12.78, res. Petronà Contrada Fra' Paolo – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa di Reclusione Milano-Opera DETENUTO ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Ivan COLCIAGO del Foro di Milano Corso di Porta Vittoria n. 28 e avv. Michele D'AGOSTINO del Foro di Milano viale Regina Margherita n. 33

32) ELIA Giuseppe, nato a Cerva (CZ) il 14.4.51, res. ed elett. dom.to in Calolziocorte via Mandamentale n. 4 LIBERO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marcello PERILLO del Foro di Lecco via Azzone Visconti n. 56

33) MALUGANI Marco,, nato a Lecco il g. 8.5.73, res. Vigevano via Gravellona n. 240 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa di Reclusione Milano-Opera DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Roberto BRAMBILLA del Foro di Milano viale Majno n. 5 e dall'avv. Pasquale PANTANO del Foro di Milano via Fontana n. 1

34) PETTINATO Federico, nato ad Andali (CZ) il 4.9.64, res. Galbiate via Como n. 16 – detenuto dal 12.12.06. presso la Casa Circondariale di Vigevano DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Francesco STILO del Foro di Latina con studio in Lamezia Terme via XX Settembre snc. e dall'avv. Francesco LARATTA del Foro di Crotone via Firenze n. 52

35) TROVATO Emiliano, nato a Lecco il 27.4.70, res. ivi via Bovara n. 39 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa di Reclusione Milano-Opera

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Roberto BRAMBILLA del Foro di Milano viale Majno n. 5 e dall'avv. Mauro ANETRINI del Foro di Torino via XX Settembre n. 65

36) TROVATO Giacomo, nato a Lecco il g. 1.2.73, res. ivi via Lungo Lario Cadorna n. 23 – detenuto dal 12.12.06 presso la Casa di Reclusione Milano-Opera

DETENUTO PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marcello PERILLO del Foro di Lecco via Azzone Visconti n. 56 e dall'avv. Mauro ANETRINI del Foro di Torino via XX Settembre n. 65

IMPUTATI

BUBBA Rodolfo, MARCHIO Pierino, SIRIANNI Angelo, BUBBO Filippo, MAZZEI Carlo, PRESTIA Francesco, CALIGIURI Salvatore, COSTA Massimiliano, FORIGLIO Giuseppe, SIRIANNI Carmine, RIGILLO Palmerino, FALZETTA Vincenzo, MAIUOLO Francesco, BUBBO Antonio, SCALZI Tommaso, SCALZI Raffaele, GIGLIOTTI Giuseppe, ELIA Giuseppe, PETTINATO Federico, MALUGANI Marco, TROVATO Emiliano, TROVATO Giacomo

A) delitto p. e p. dall'art. 416 bis, 1°, 2°, 3° e 4° comma, c.p. **per avere**, BUBBA Rodolfo, MARCHIO Pierino, SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico, FORIGLIO Giuseppe, TROVATO Emiliano, RIGILLO Palmerino, FALZETTA Vincenzo, MAIUOLO Francesco, SCALZI Tommaso, SCALZI Raffaele e GIGLIOTTI Giuseppe, con funzioni e ruoli appresso specificati, **unitamente a** TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, FOSCHINI Vittorio, MARINARO Giovanni, MARINARO Salvatore, MUSOLINO Vincenzo, NANIA Alessandro ed altri, **nei confronti dei quali** si è già proceduto con sentenza di condanna 26.4.97, irrevocabile l'1.2.2002, **fatto parte dell'associazione di tipo mafioso** di origine calabrese nota come NDRANGHETA, in particolare di un' articolazione lombarda di tale organizzazione **facente capo** al predetto Franco TROVATO, **collegata** alle famiglie "DE STEFANO - TEGANO" di Reggio Calabria e "ARENA - COLACCHIO" di Isola Capo Rizzuto, **in quanto si avvalevano** della **forza di intimidazione** del vincolo associativo e della **condizione di assoggettamento** e di **omertà** che ne derivava per commettere delitti contro il patrimonio, relativi a traffici di stupefacenti, di armi, omicidi, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, la proprietà di beni mobili ed immobili e per procurare profitti ingiusti a se stessi o ai propri familiari, **sodalizio che successivamente alla suindicata sentenza**, con la quale venivano interrotte le condotte poste in essere dalle persone condannate sopraindicate, **continuava ad operare** con la partecipazione di ELIA Giuseppe, BUBBO Filippo, MAZZEI Francesco, PRESTIA Francesco, CALIGIURI Salvatore, COSTA Massimiliano, MALUGANI Marco, BUBBO Antonio, TROVATO Giacomo e SIRIANNI Carmine, **sempre avvalendosi** per l'attuazione del predetto programma criminoso della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava, ciascuno con i seguenti ruoli:

BUBBA Rodolfo, affiliato con grado elevato di "**vangelo**" o "**capo bastone**", quale persona incaricata di officiare a tutte le cerimonie di "battesimo" dei nuovi affiliati all'organizzazione, di istruire questi ultimi sulle regole della "società", di custodire armi, di dirimere le controversie tra gli affiliati;

SIRIANNI Angelo, ELIA Giuseppe, MAZZEI Carlo e MARCHIO Pierino svolgendo, quali membri della "Maggiore", compiti di direzione consistenti nella approvazione delle proposte di nuove "affiliazioni" o delle proposte di "promozione" degli affiliati, nella decisione delle attività delinquenziali più importanti quali il compimento di attentati e di gravi fatti di sangue, nella ricezione dei proventi delle attività delinquenziali poste in essere dalla "minore", nella distribuzione delle somme percepite a titolo di mantenimento dei detenuti, nella gestione e nel controllo in genere delle attività economiche del territorio;

TROVATO Emiliano occupandosi - quale "affiliato" con il grado di "picciotto onorato" a seguito di cerimonia ufficiata da BUBBA Rodolfo - di ricevere il denaro spettante alla "famiglia TROVATO" per importi complessivi pari a circa 700 milioni di lire, provento delle attività illecite dell'organizzazione ed in particole del traffico di droga ed armi, delle estorsioni e del denaro derivante dalla gestione di attività commerciali lecite compartecipate dall'organizzazione; occupandosi inoltre di impartire agli affiliati gli ordini ricevuti dal padre, controllando ed autorizzando l'apertura di nuove attività commerciali ed impegnandosi attivamente nel traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e nel mantenimento dei detenuti;

PRESTIA Francesco e CALIGIURI Salvatore, entrambi "affiliati" con il grado di "capo giovani" (il CALIGIURI succedendo a PRESTIA, arrestato il 26.9.2001), quali incaricati di valutare ed osservare i giovani meritevoli di essere proposti per l'affiliazione, reclutarli, istruirli sulle regole della consorteria, prepararli alla cerimonia del "battesimo", nonché incaricati di organizzare le attività delinquenziali degli affiliati con il grado di "picciotto" e dirigere gli stessi nell'attuazione di tali attività quali il traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, minacce, incendi, intimidazioni, raccolta dei "contributi" destinati al mantenimento dei detenuti ed infine di fungere da "punto di giunzione" tra la base dell'organizzazione criminale e i vertici della stessa ai quali riferivano;

COSTA Massimiliano, "affiliato" con il grado di "picciotto di giornata", incaricato dal "Capo Giovani" di compiere estorsioni, raccolta di "contributi" destinati al mantenimento dei detenuti, attentati incendiari, aggressioni, minacce, rapine, nonché di spacciare cocaina per conto dell'organizzazione ed eseguire in generale tutte le attività delinquenziali commissionategli;

MALUGANI Marco, "affiliato", membro della "Minore", coadiuvando SIRIANNI Angelo ed eseguendo gli ordini del "Capo Giovani" in carica, mettendosi "a disposizione" per la commissione di qualsiasi tipo di delitto, raccogliendo i "contributi" destinati al mantenimento dei detenuti, spacciando cocaina per conto dell'organizzazione;

PETTINATO Federico, "affiliato", braccio destro di SIRIANNI, coadiuvando quest'ultimo nel traffico di stupefacenti, nel porto, nella detenzione, nell'acquisto e nella cessione di armi, provvedendo al mantenimento dei detenuti affiliati, al reimpiego dei proventi del traffico di stupefacenti ed armi;

BUBBO Filippo coadiuvando SIRIANNI Angelo nelle attività illecite poste in essere e partecipando ad attentati e al traffico di stupefacenti;

BUBBO Antonio, affiliato col grado di "camorrista", rendendosi disponibile ad azioni esecutive, coadiuvando altri associati nell'attività di "recupero crediti", nelle estorsioni e nel reperimento di sostanza stupefacente;

(MAIUOLO Francesco, affiliato, occupandosi della gestione e del controllo dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici di Lecco e Sondrio per conto del sodalizio, mantenendo i contatti con appartenenti alla 'ndrangheta residenti in Svizzera);

SCALZI Tommaso, affiliato con il grado di "picciotto onorato", quale addetto alla sicurezza di Franco TROVATO, Carmine DE STEFANO ed Emiliano TROVATO, coadiuvando RIGILLO Palmerino e GIGLIOTTI Giuseppe nella consegna e nel traffico di quantitativi di sostanza stupefacente, occupandosi di estorsioni, recupero crediti, dell'acquisto e della vendita di armi, svolgendo il ruolo di persona di fiducia dei vertici dell'associazione;

SCALZI Raffaele, affiliato con il grado di "picciotto onorato", svolgendo un ruolo di guarda spalle di Angelo SIRIANNI;

GIGLIOTTI Giuseppe eseguendo le direttive di TROVATO Franco, gestendo in suo nome lo spaccio di sostanze stupefacenti unitamente a SCALZI Tommaso, coadiuvando PETTINATO Federico nelle attività di recupero crediti, ricevendo il provento delle attività estorsive;

SIRIANNI Carmine, affiliato con il grado di "picciotto", occupandosi del traffico di stupefacenti unitamente a CALIGIURI Salvatore;

FORIGLIO Giuseppe, quale gestore del bar Manzoni di Calolziocorte, mettendo a disposizione i locali del predetto esercizio per incontri fra gli associati e per veri e propri summit, nonché per lo spaccio di stupefacenti;

TROVATO Giacomo occupandosi di raccogliere somme di denaro necessarie al mantenimento dei detenuti, sovrintendendo alle nuove affiliazioni, intervenendo presso affiliati per comporre dissidi ed evitare gravi fatti di sangue, partecipando all'attività del sodalizio e provvedendo unitamente al cugino Emiliano TROVATO ed altri all'acquisto e alla successiva cessione di importanti quantitativi di cocaina, fornendo informazioni e svolgendo funzioni di collegamento;

RIGILLO Palmerino, affiliato, ricoprendo dopo il 1992 per volere di Franco TROVATO il ruolo di responsabile dello spaccio nella zona di Lecco, del deposito centrale di Lecco e della custodia delle armi, occupandosi della gestione dei rapporti con il gruppo di SIRIANNI e delle forniture di stupefacente alle "famiglie" del sud, assumendo con FALZETTA Vincenzo la gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di locali milanesi (Le Monde e After Dark) nonché, a seguito della detenzione di Franco TROVATO, Antonio SCHETTINI e Vittorio FOSCHINI, il ruolo di reggente operativo, a fianco di Emiliano TROVATO, della parte di organizzazione sopravvissuta all'offensiva giudiziaria iniziata nel 1993, svolgendo compiti di direzione e organizzazione, di collegamento ed orientamento, di componimento delle controversie fra personaggi dediti allo spaccio di stupefacenti in provincia di Lecco e territori limitrofi;

FALZETTA Vincenzo, affiliato con battesimo celebrato dalla locale di Petilia Policastro, controllata dall'oganizzazione facente capo a Franco TROVATO, occupandosi, unitamente a Palmerino, della organizzazione e della distribuzione dello stupefacente all'interno dei locali milanesi After Dark e Le Monde, della gestione di detti locali e del Madison, acquisiti con denaro proveniente dall'organizzazione, della gestione con RIGILLO Palmerino di altre iniziative

economiche (Bio Solaire, Cafè Solaire, il locale aperto nel 2005 a Soverato) e del mantenimeno dei detenuti e dei loro familiari;

(DI BELLA Giuseppe occupandosi del recupero dei crediti derivanti da prestiti usurai su incarico di Franco TROVATO, che tratteneva il 50% dell'importo recuperato, e dal quale riceveva una somma forfettaria mensile oscillante tra le 500 mila e il milione di lire).

Con le aggravanti dell'essere l'associazione armata.

In Lecco, in provincia di Lecco, in Milano ed altrove dai primi anni '90 e da epoca antecedente per BUBBA Rodolfo, MARCHIO Pierino, SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico, FORIGLIO Giuseppe, TROVATO Emiliano, RIGILLO Palmerino, FALZETTA Vincenzo, (MAIUOLO Francesco), SCALZI Tommaso, SCALZI Raffaele e GIGLIOTTI Giuseppe, da epoca antecedente e prossima al 2000 per ELIA, BUBBO Filippo, MAZZEI, PRESTIA, CALIGIURI, COSTA, MALUGANI, BUBBO Antonio,TROVATO Giacomo e SIRIANNI Carmine (dal 1977 per Giuseppe DI BELLA).

MALUGANI Marco

A.1) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. , 10, 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato un mitra ed una **pistola cal. 38**, rispettivamente arma da guerra e arma comune da sparo di marca e tipo non potuti accertare.
In Calolziocorte, in data antecedente al 2.4.2000

CALIGIURI Salvatore e MALUGANI Marco

A.2) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 10 e 12 L. 14 ottobre 1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato dei **mitra in numero, marca e tipo non potuti accertare,** nonché diversi fucili mitragliatori del tipo Kalashnikov con relativo munizionamento, il tutto da considerarsi armi da guerra.
In provincia di Lecco, in data antecedente al 6.4.2000

CALIGIURI Salvatore

A.3) delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497, per avere illegalmente detenuto **un revolver cal. 38** a cinque colpi, di marca imprecisata, con relativo munizionamento, il tutto da considerarsi arma comune da sparo.
In Rossino di Calolziocorte (LC) nell'anno 2000/2001.

CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio

A.4) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 628, commi 1° e 3° nn. 1 e 3, c.p. perché, in concorso tra loro e con un terzo complice non identificato, tendendo un agguato all'imprenditore MARCELIA Giancarlo, titolare dell'impresa di pulizia A.C.S. Service srl con sede operativa in Malgrate, con minaccia, consistita nel puntare una pistola contro il predetto, e con violenza, consistita nello spintonarlo e nello strappargli di mano la borsa, si impossessavano della suddetta borsa e della somma contante pari a 60 milioni circa di lire ivi contenuta sottraendola al legittimo proprietario, picchiando successivamente il predetto MARCELIA, colpendolo con calci e pugni, esplodendo almeno due colpi di pistola e dandosi alla fuga a bordo della autovettura rubata Lancia Thema tg. Roma 42849W. ultima

Con l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, con l'uso di armi e da persone facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.
In Malgrate (LC) in data 20.07.2001.

CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio
A.5) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 582 cpv., 585, in relazione agli artt. 576, comma 1 nr. 1, e 61 nr. 2 c.p. perché, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato di rapina di cui al capo che precede, e con le modalità nello stesso indicate, volontariamente cagionavano a MARCELIA Giancarlo lesioni personali.
In Malgrate (LC) in data 20.07.2001.

CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio
A.6) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 648 C.P. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di rapina di cui al capo A.4) che precede ed al fine di profitto, ricevevano e/o acquistavano da ignoti l' autovettura Lancia Thema tg. Roma 42849W, provento del delitto di furto commesso in data 4.7.2001 in Bellusco ai danni di VECCHIO Antonio, denunciato in pari data dallo stesso ai Carabinieri di Bellusco.
In luogo imprecisato ed in epoca ricompresa tra il 4 ed il 20 luglio 2001.

CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio
A.7) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 110 C.P., 10, 12 e 14 L. 4.10.1974 n. 497, perché, agendo in concorso tra di loro e con un terzo ignoto, al fine di commettere la rapina di cui al capo A.4) che precede, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico **una pistola cal. 7,65** di marca imprecisata con relativo munizionamento che utilizzavano per esplodere almeno due colpi in occasione della suddetta rapina.
In Malgrate (LC) in data 20.07.2001.

SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino
A.8) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 56 e 610, comma I e II C.P., in relazione all'art. 339 comma 1 C.P., perché, in concorso fra loro, minacciando DI BELLA Rosario di morte, di bruciagli il bar dei Tigli da lui gestito e la di lui abitazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere DI BELLA Giuseppe ad omettere di rendere dichiarazioni accusatorie contro i componenti delle "famiglie" TROVATO, SIRIANNI e MARINARO e comunque per costringerlo ad interrompere la collaborazione con la giustizia, non verificandosi l'evento per causa indipendente dalla loro volontà. BAR DEI TIGLI
Con l'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed in ogni caso per agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.
Con l'aggravante della recidiva.
In Lecco negli ultimi mesi dell'anno 2002.

SIRIANNI Angelo, MARCHIO Pierino, RIGILLO Palmerino e FALZETTA Vincenzo, PETTINATO Federico
A.9) delitto di cui agli artt. 75 legge 22.12.1975 n. 685, per i fatti commessi fino all'entrata in vigore della nuova normativa, e 74, commi 1°, 2°, 3° e 4°, DPR 9 ottobre 1990 n. 309, per essersi associati con TROVATO Franco, FOSCHINI Vittorio, NANIA Alessandro, SCANDALE Enzo (già giudicati per tale reato) ed altri, in numero superiore a dieci persone, predisponendo i necessari mezzi per l'esecuzione del programma delittuoso e con articolata divisione dei ruoli, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall' art. 73 stesso decreto, ed in particolare allo scopo di acquistare, importare, detenere, vendere o comunque cedere a terzi sostanza stupefacente del tipo eroina compresa nella tabella I e II di cui all'art. 14 del citato decreto.

X

SIRIANNI e PETTINATO quali responsabili della vendita in Calolziocorte ed altri Comuni della Provincia di Lecco, acquirenti stabili di ingenti quantitativi di stupefacente dalla organizzazione facente capo a TROVATO Franco pari a 6-10 kg di eroina al mese, organizzatori dell'attività di spaccio della medesima sostanza nella zona da loro controllata.

MARCHIO coadiuvando SIRIANNI nell'attività di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.

RIGILLO Palmerino agli inizi del 1990 acquistando stabilmente dalla predetta organizzazione cocaina al prezzo di 50 milioni di lire al kg., sostanza stupefacente che cedeva al cugino FALZETTA Vincenzo per la successiva rivendita in Firenze ed in provincia di Milano, organizzando con FALZETTA la vendita di stupefacenti all'interno della discoteca AFTER DARK e LE MONDE di piazzale Diocleziano, dal 1992 ricoprendo per volere di Franco TROVATO la carica di responsabile della distribuzione e vendita di stupefacenti nella zona di Lecco, di responsabile del deposito centrale di Lecco e delle armi, di organizzatore di trasporti di ingenti quantitativi di sostanza, 30 - 40 kg al mese, dal Nord al Sud per rifornire i "locali" e le "famiglie calabresi della costa ionica (Cirò, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro e Cutro) e del reggino (Archi), provvedendo altresì al ritiro dei corrispettivi delle forniture ed alla consegna del denaro a Franco TROVATO e, dopo il suo arresto, a TROVATO Mario e MUSOLINO Angelo.

FALZETTA acquistando stabilmente dal gruppo TROVATO, tramite il cugino RIGILLO Palmerino, sostanza stupefacente che rivendeva in Firenze ed in provincia di Milano, successivamente organizzando e gestendo con RIGILLO Palmerino lo spaccio sistematico di sostanze stupefacenti all'interno della discoteca After Dark e all'interno del locale Le Monde di Piazzale Diocleziano, locali entrambi acquisiti dalla predetta organizzazione.

Con l'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed in ogni caso per agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

In Lecco, Calolziocorte ed altri luoghi nel periodo 1989/90 - 17 aprile 1994 (data dell'arresto di FOSCHINI Vittorio) ed in epoca successiva.

RIGILLO Palmerino

A.9bis) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 81 cpv C.P. e 71, I comma, e 74, II e IV comma, L. 22.12.1975 n.685, per i fatti fino all'entrata in vigore della nuova normativa, nonché art. 73, commi 1 e 1bis, e 80, II comma, D.P.R. 9/10/90 n°309, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, cedeva stabilmente nel periodo 1990-1994 ed in epoca successiva al cugino FALZETTA Vincenzo per la rivendita in Firenze, in provincia di Milano ed in Milano, all'interno dei locali After Dark e Le Monde, quantitativi consistenti di cocaina, nel periodo successivo al 1992, quale responsabile della distribuzione e vendita di stupefacenti nella zona di Lecco e di responsabile del deposito centrale di Lecco, detenuto, trasportato e ceduto ingenti quantitativi di cocaina, 30 - 40 kg al mese, alle "famiglie" ndranghetiste calabresi della costa ionica (Cirò, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro e Cutro) e del reggino (Archi).

Con l'aggravante dell'ingente quantitativo, nonché con l'ulteriore aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e in ogni caso per agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

In Lecco, Milano ed altrove nei periodi sopraindicati.

FALZETTA Vincenzo

A.9ter) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 81 cpv C.P. e 71, I comma, e 74, II e IV comma, L. 22.12.1975 n°685, per i fatti fino all'entrata in vigore della nuova normativa, nonché art. 73, comma 1°, e 80, 2° comma, D.P.R. 9/10/90 n°309, perché, con più azioni esecutive del medesimo

disegno criminoso ed in tempi diversi, acquistava stabilmente nel periodo 1990-1994 ed in epoca successiva dal cugino RIGILLO Palmerino, per la rivendita in Firenze, in provincia di Milano ed in Milano, all'interno dei locali After Dark e Le Monde, quantitativi consistenti di cocaina, **nonché per avere nel periodo 1995-1996, con altre persone non identificate, concorso a vendere all'interno del locale Madison di Milano, di cui era gestore e direttore, quantitativi di 10, 20 grammi di cocaina ed in una occasione concorso ad acquistare un quantitativo, suddiviso in due pacchetti, di circa 5kg di cocaina. Cessione avvenuta sempre all'interno del Madison, ed in particolare all'interno dell'ufficio riservato al direttore. (contestazione suppletiva del 23.10.08).**
Con l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e in ogni caso per agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.
In Lecco, Milano ed altrove nel periodo sopraindicato.

FALZETTA Vincenzo
A.9quater) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 commi 1 e 1 bis D.P.R. 309/90, per avere, in tempi diversi e con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a fine di spaccio:
-in data 25.5.2001 ricevuto da CARVELLI Vincenzo ("si alle 10 si mangia") sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare;
-in data 1.6.2001 ricevuto da CARVELLI Vincenzo ("stasera ci vediamo noi che mangiamo") un quantitativo imprecisato di cocaina,
-in data 22-23.7.2001 detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (indicata come "magliette") in quantità non potuta accertare,
-in data 28/8/01 ricevuto da CARVELLI Vincenzo (tramite tale Peppino) sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare.
In Milano nelle date sopraindicate

SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico
A.10) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 81 cpv C.P. e 71, I comma, e 74, II e IV comma, L. 22.12.1975 n°685, per i fatti fino all'entrata in vigore della nuova normativa, nonché art. 73, commi 1 e 1bis, e 80, II comma, D.P.R. 9/10/90 n°309, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso con TROVATO Franco, FOSCHINI Vittorio, NANIA Alessandro, SCANDALE Enzo (già giudicati per tale reato) ed altri, **acquistava** stabilmente dall'organizzazione del boss TROVATO Franco (anche successivamente all'arresto di quest'ultimo) per il tramite di FOSCHINI Vittorio, **ingenti quantitativi di eroina pari a circa 6-10 kg a settimana che venivano consegnati da NANIA Alessandro e SCANDALE Enzo e prelevati da depositi collocati in provincia di Lecco e Milano**; sostanza stupefacente che successivamente **rivendeva,** tramite terzi spacciatori alle loro dipendenze nelle zone da loro controllate, nonché **esportava** in Svizzera, consegnando in pagamento a FOSCHINI Vittorio somme di denaro contante pari a centinaia di milioni di lire per volta.
Con l'aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente commerciato, nonché con l'ulteriore aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e in ogni caso per agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.
Con l'aggravante ulteriore della recidiva specifica ed infraquinquennale per SIRIANNI.
In Lecco, Calolziocorte, nelle province di Lecco e Milano, dal 1989-90 fino al 17 aprile 1994 (data dell'arresto di FOSCHINI Vittorio) ed in epoca successiva.

SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico

A.11) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 81 cpv cp, 9, 10 e 12 L. 14.10.1974 n. 497, 23, comma 4^, (in relaz. all'art. 11) L. 18.4.1975 n. 110 (e succ. modif.), perché, in concorso con PETTINATO Federico, con piú azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava, deteneva, portava in luogo pubblico, offriva in vendita a terzi tra cui DI BELLA Giuseppe ed in genere commerciava bombe a mano, pistole e fucili mitragliatori, armi da guerra e non con relativo munizionamento tra le quali le seguenti:

- 5 mitragliatori marca Kalashnikov
- 3 mitragliatori UZI
- 3 pistole marca Sig Sauer

che riceveva da FOSCHINI Vittorio, come dotazione iniziale per difendere il territorio della loro organizzazione; il tutto da considerarsi ordigni esplosivi, armi da guerra, comuni da sparo e clandestine ai sensi di legge con relativo munizionamento, nonché successivamente procurava e cedeva una **bomba a mano,** una **pistola** ed **un mitragliatore** Kalashnikov a FOSCHINI Vittorio, armi ed esplosivi questi che venivano destinate alla realizzazione del progetto di evasione dal carcere elvetico di Lugano del detenuto LEANDRI Pietro, evasione poi non verificatasi a seguito dell'intervento della Polizia Elvetica, che il 3.10.1992 ingaggiava un conflitto a fuoco nel corso del quale decedevano il LEANDRI medesimo, nonché un ulteriore detenuto e la guardia carceraria corrotta.

Con l'aggravante della recidiva infraquinquennale, nonché con l'ulteriore aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

In Lecco, Calolziocorte ed altri luoghi a partire dall'anno 1990 fino ai primi mesi del 1993.

RIGILLO Palmerino

A.12) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 C.P., 9, 10 e 12 L. 497/74, 10, 12 e 14 l. 497/74, 23, comma 4^, (in relaz. all'art. 11) L. 18.4.1975 n. 110 (e succ. modif.), per avere, quale responsabile della custodia delle armi dell'organizzazione, con piú azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in violazione di diverse disposizioni di legge, detenuto e portato in luogo pubblico **5 mitragliatori marca Kalashnikov, 3 mitragliatori UZI, 3 pistole marca Sig Sauer,** armi che venivano cedute a SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico e destinate alla difesa del territorio controllato dall'organizzazione di questi ultimi, nonché per aver detenuto una **bomba a mano,** una **pistola** ed **un mitragliatore** Kalashnikov, armi ed esplosivi destinate alla realizzazione del progetto di evasione dal carcere elvetico di Lugano del detenuto LEANDRI Pietro, evasione poi non verificatasi a seguito dell'intervento della Polizia Elvetica che il 3.10.1992 ingaggiava un conflitto a fuoco nel corso del quale decedevano il LEANDRI medesimo nonché un ulteriore detenuto e la guardia carceraria corrotta.

Con l'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla L. 12.7.1991 n. 203, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

In Lecco, Calolziocorte nel periodo 1990 primi mesi del 1993.

CALIGIURI Salvatore

A.13) delitto p. e p. dagli art. 110, 81 cpv C.P. e 73, comma 1 e 1 bis, d.p.r. 9.10.1990, nr. 309, perché, agendo in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della stessa legge, **illecitamente acquistava dai cugini TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo** quantitativi non accertati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che in almeno una occasione gli veniva consegnata in Lecco, nel giugno 2003, **per un quantitativo di 2 ettogrammi** da ESPOSITO Danny su incarico di TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano.

In Calolziocorte, Lecco ed altri luoghi dall'anno 2001 fino al mese di maggio dell'anno 2004.

CALIGIURI Salvatore

A.13bis) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. e 73, comma 1 e 1 bis d.p.r. 9.10.1990, nr. 309, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della stessa legge, **illecitamente cedeva a COSTA Massimiliano ed altri** quantitativi non accertati di cocaina.

In Calolziocorte, Lecco ed altri luoghi nel periodo 2001-2004 .

COSTA Massimiliano

A.14) delitto p e p dagli art. 99, 110, 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1 bis, d.p.r. 9.10.1990 nr. 309 perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, **illecitamente acquistava o comunque riceveva a fine di spaccio da CALIGIURI Salvatore** significativi ed **imprecisati quantitativi di cocaina** che **deteneva ("a me 2+2"**, di cui alla conv. n. 206 del 14.5.2004, intercettata sull'ut. 0341641631) ad evidente fine di spaccio e **successivamente rivendeva** sulla piazza di Calolziocorte e ad **ESPOSITO Danny.**

Con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In Calolziocorte, Lecco ed altri luoghi dall'anno 2001 fino al mese di luglio-agosto dell'anno 2004.

TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo

A.15) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110 c.p., 73, comma 1 e 1 bis, e 80, comma II, D.P.R. 309/90 perché, in concorso fra loro, **acquistavano** a fine di spaccio da SCHILLACI Paolo **5 chilogrammi di cocaina** importati da quest'ultimo dal Sud America in Italia, via Spagna, per il tramite di un italiano latitante in Brasile ed affiliato alla famiglia del boss Trovato Franco.

Con l'aggravante dell'ingente quantitativo e della recidiva infraquinquennale.

In Lecco, Olginate ed altri luoghi in epoca antecedente e prossima al giugno 2003.

TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo

A.16) delitto p. e p. dagli art. 99, 81 cpv, 110 C.P. e 73, comma 1 e 1 bis, e 6°, d.p.r. 9.10.1990 nr. 309 perché, in concorso tra loro e con ESPOSITO Danny, **cedevano** in più riprese a CALIGIURI Salvatore (affiliato) cospicui quantitativi di cocaina tra i quali, nel giugno 2003, in una singola occasione, **almeno 2 etti di cocaina provenienti dalla partita di 5 chili** acquistata da SCHILLACI Paolo.

Con l'aggravante della recidiva reiterata e del numero delle persone.

In Lecco, Maggianico ed altri luoghi nell'anno 2003 e comunque in epoca antecedente al 15 ottobre 2003 (data di arresto di Emiliano TROVATO).

SCHILLACI Paolo

A.17) delitto p. e p. dagli artt. 99, 81 C.P. 73, comma 1 e 1 bis, e 80, comma II, D.P.R. 309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, **importava** dal Sud America in Italia, via Spagna, per il tramite di un italiano latitante in Brasile affiliato alla famiglia del boss Trovato Franco, e dalla Spagna **ingenti quantitativi di cocaina** pari, **in un caso, a 50 chilogrammi** di detta sostanza, **5 dei quali rivendeva** a TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, nonché commerciava in genere ingenti quantitativi di cocaina che vendeva in più riprese a TROVATO Giacomo.

Con l'aggravante dell'ingente quantitativo e della recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In Lecco, Olginate ed altri luoghi nell'anno 2003.

SCHILLACI Paolo

A.18) delitto p. e p. dagli art. 99, 110, 81 cpv C.P. e 73, comma 1 e 1 bis, e 80, comma II, del D.P.R. 9.10.1990, nr. 309, perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della stessa legge,

illecitamente **procurava, acquistava, deteneva, cedeva** in vendita a terzi e faceva da intermediario nella compra-vendita di significativi quantitativi di cocaina.
Con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
In Montano Lucino, Ello ed altri luoghi dal febbraio 2004 fino all'aprile 2004.

MARCHIO Pierino
A.21) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 110 c.p. 9, 10, 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 per avere, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con SIRIANNI Angelo nei confronti del quale si procede con le contestazioni di cui al capo A.11), detenuto e portato illegalmente **pistole e bombe a mano**.
In Lecco, Calolziocorte ed altri luoghi nel 1992.

BUBBO Filippo
A.22) delitto p.e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis, del DPR 309/90 per avere venduto a SCHIPANI Giancarlo **gr.100 di cocaina** al prezzo di dieci milioni di (vecchie) lire, sostanza stupefacente di cui il BUBBO nei giorni 10.05.01 e seguenti ne chiedeva il pagamento.
In Lecco, in epoca antecedente e prossima al 10.5.2001.

PRESTIA Francesco e TROVATO Giacomo
A.24) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625, 1° comma n.7, e 61 n.7 c.p. perché, in concorso fra loro e con FOLINO Michele, si impossessavano dell'autovettura Ferrari F 131 ABM (360 Modena), targata BM318HZ, sottraendola alla società FIGESTIM Spa che la deteneva.
In Oggiono (LC) il 16/01/2001.

FORIGLIO Giuseppe
A.25) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 73, comma 1 e 1bis, e 80, 1° comma lett.a), D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ceduto a DI BELLA Giuseppe alcuni grammi di cocaina nonché a persona minorenne una bustina della medesima sostanza.
Con l'aggravante della vendita a minori degli anni 18.
Fatti commessi in Calolziocorte (LC) presso l'esercizio pubblico denominato "BAR MANZONI" nell'anno '97.

FORIGLIO Giuseppe
A.26) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per avere, in concorso con MARINARO Gianni, ceduto a DI BELLA Giuseppe tre dosi di cocaina, nonché il solo MARINARO un etto della medesima sostanza.
Fatti commessi in Calolziocorte (LC) presso l'esercizio pubblico denominato "BAR MANZONI" in epoca antecedente e prossima al giugno 1993.

FORIGLIO Giuseppe
A.27) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per avere, in concorso con MARINARO Gianni e SALA Luigi, acquistato, trasportato e detenuto un quantitativo non potuto accertare di cocaina, sostanza stupefacente acquistata a Milano e tagliata all'interno del bar di FORIGLIO.
Fatti commessi in Milano e Calolziocorte (LC) presso l'esercizio pubblico denominato "BAR MANZONI" in epoca antecedente e prossima al giugno 1993.

TROVATO Emiliano (e MAZZEI Francesco)
A.28) delitto p. e p. dagli 10, 12 e 14 l. n. 497/74 per avere, in concorso fra loro, detenuto e portato **un revolver cal. 38** con relativo munizionamento, arma comune da sparo.

In Olginate (LC) nel periodo 2002-2003

TROVATO Emiliano

A.29) delitto p. e p. dagli art. 81 cpv. e 73, comma 1 e 1 bis, DPR 309/90 perché, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cedeva CILENTE Antonio quantitativi di cocaina pari a gr.10-20 ogni volta.
In Olginate (LC) ed altri luoghi nel periodo 2000 - 21.11.2001

TROVATO Giacomo

A.30) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 628, 1° e 3° comma nn. 1 e 3, c.p., perché, agendo in concorso con ESPOSITO Danny, travisati, con il volto coperto da maschere di carnevale, entravano nell'atrio del cinema CAPITOL e minacciando la cassiera con armi, **una pistola cal. 22** ed un coltello a lama seghettata ed a punta, si impossessavano della somma di Euro 900 che sottraevano alla predetta cassiera.
Con l'aggravante del fatto commesso in più persone riunite, travisate, con l'uso di armi e da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416bis c.p.
In Lecco, il 17.02.2002.

TROVATO Giacomo

A.31) delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 cp, 10, 12 e 14 L. n.497/74, 4 l. n.110/75 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato **una pistola cal. 22**, di piccole dimensioni, di colore argento ed un coltello a lama seghettata ed a punta.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che precede.
In Lecco, il 17.02.2002.

TROVATO Giacomo

A.32) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 628, 1° e 3° comma nn.1 e 3, c.p. perché, in concorso con ESPOSITO Danny, quest'ultimo travisato con una maschera di carnevale e TROVATO attendendo in macchina, con la minaccia di una pistola ed esplodendo un colpo in terra a scopo intimidatorio, si impossessavano di un marsupio sottraendolo a PINTO Massimo che lo deteneva.
Con le aggravanti del fatto commesso da più persone riunite, travisate, con l'uso di armi e da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416bis c.p.
In Cormano tra la fine del 2001 e il febbraio 2002.

TROVATO Giacomo

A.33) delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2 cp, 10, 12 e 14 L. n.497/74 per avere, in concorso con ESPOSITO Danny, illegalmente detenuto e portato **una pistola cal. 22**.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che precede.
In Cormano tra la fine del 2001 e il febbraio 2002

TROVATO Giacomo (e SCHIPANI Giancarlo)

A.34) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 628, 1° e 3° comma n. 1 e 3, c.p., perché, in concorso fra loro, travisati e con la minaccia di una pistola cal.22 e di un coltello, si impossessavano dell'incasso del supermercato LD, incasso quantificato in circa 19 milioni di lire, del marsupio della cassiera contenente, oltre ai documenti e al cellulare, circa un milione di vecchie lire.
Con le aggravanti del fatto commesso da più persone riunite, travisate, con l'uso di armi e da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416bis c.p.
In Lecco 5 giugno 1999.

TROVATO Giacomo (e SCHIPANI Giancarlo)

A.35) delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv. cp, 10, 12 e 14 L. n.497/74 e 4 l. n. 110 /75 per avere, in concorso fra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato **una pistola cal. 22 ed un coltello**.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che precede.
In Lecco 5 giugno 1999.

SCALZI Tommaso
A.45) delitto p. e p. dagli artt. 73, comma 1 e 1bis, d.p.r. 309/90 per avere illecitamente ceduto a CRIVARO Francesco kg. 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In Eupilio nel 1998

LEROSE Armando, MANTIA Francesco, RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni, (RUSSO Paolo e SCALZI Vincenzo – per i quali si procede separatamente)
A.54) delitto previsto e punito dall'art. 74, 1°, 2° e 4° comma, del DPR 309/90 per essersi associati stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. citato, **LEROSE Armando** svolgendo un ruolo di direzione ed organizzazione, **MANTIA Francesco**, quale uomo di fiducia di LEROSE, coadiuvando quest'ultimo nell'attività di compravendità di stupefacenti e nei contatti con gli altri partecipi, **RIZZUTI Giovanni,** (SCALZI Vincenzo), **SURIANO Giovanni** occupandosi dell'acquisto e distribuzione della cocaina nella provincia di Lecco.
Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata.
In Mandello del Lario (LC), Abbadia Lariana, Busto Arsizio, Legnano, Castellanza, Monza, Lissone, Montano Lucino ed altri luoghi, dal mese di marzo 2004, condotta perdurante.

LE ROSE Armando
A.55) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:
- in data **09.06.04** acquistato, a fine di cederla a terzi, da RIZZUTI Giovanni sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come "**gomma di scorta**") (cfr. tel. 348 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **21.08.04** detenuto, al fine di cederla a terzi, un imprecisato quantitativo di stupefacente del tipo cocaina (indicato come "macchina": *" ti ricordi per la sistemazione della* **macchina** *lì?... eh, vedi che è già arrivata, hai capito?.. se...eri...hai capito?)* (cfr. tel. 18 sull'utenza 347/0736132 RIT 2957/04);
- in data **21.08.04** detenuto, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come: *"ascolta c'era qualcosina in più di quello che ti avevo detto comunque, capito?" e FRANCO: " uhm! Ma io adesso* **vengo a vedere il prezzo poi domani, ti porto la macchina**, *hai capito?")* (cfr. tel. 22 sull'utenza 347/0736132 RIT 2957/04);
- in data **12.09.04** detenuto, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantittà non precisata (indicata come: *"macchina"*, **devono prendere ognuno una macchina"**) (cfr. tel. 320 sull'utenza 347/0736132 RIT 2957/04);
- in data **09.12.04** detenuto, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari quantomeno a 50 grammi (indicata come: "**una cinquantina di strumenti musicali**" *e* "**una cinquantina di quegli annaffiatori** *che avevi tu")* (cfr. 2498 tel. utenza 340/1714826 RIT. 2957/04);
- in data **17.12.04** acquistato ed importato, previ accordi presi in data **14.11, 27.11 e 06.12.2004** con MARINO Domenico detto "Mico" (residente in Svizzera) e con il concorso di LEROSE Francesco, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come: "**Comunque com'è?... è come ti ho detto io?** ... **era buona perché era buono,** "**sì, va**

benissimo, va bene, va bene... " (cfr. tel. 1538, 2032, 2387, 2414, 2867, 2869, 2888, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2897, 2899, 2899, 2902);

- in data **19.12.04** detenuto, in concorso con persona non identificata, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina da cedere a sua nipote tramite Amelio FULCINITI (indicata come **"due taglie L**") (cfr. 3053 tel. utenza 340/1714826 RIT. 2957/04);
- in data **22.12.04** acquistato, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata. (indicata come: "*per quello*... **quelle due polo**... "). (cfr. tel. 3239 utenza 340/1714826 RIT. 2957/04);
- in data **31.12.04** acquistato, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare (indicata come "... *me ne servivano un paio*... **un paio** , *DUE !!!!* **... due pacco***?!! ... quelle,* **le signorine**, *hai capito ?...* **due banane** *mi servivano ... no,* **le macchine mi servno**" (cfr. 3535 tel. utenza 340/1714826 RIT. 2957/04);

In provincia di Lecco e in provincia di Varese, nel periodo giugno-dicembre 2004

MANTIA Francesco

A.56) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:

- in data **18.05.04** acquistato da SCALZI Vincenzo, a fine di cederla a terzi, cocaina in quantità non precisata (indicata come **"fari della macchina"**) (cfr. tel. 254 ut. 333/8370769 RIT. 1626/04);
- in data **25.06.04** ceduto a persona non identificata stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come **"camicie")** (cfr. tel. 979 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **27.06.04** acquistato, a fine di cederla a terzi, stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come: **"ho preso la fidanzata mia")** (cfr. tel. 1101, 1107, 1108 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **28.06.04** detenuto, a fine di spaccio, cocaina in quantità imprecisata (indicata come **"la fidanzata** ***come sta ? ...Sta bene")*** (cfr. tel. 1137 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **29.06.04** detenuto, a fine di spaccio, cocaina in quantità imprecisata (indicata come **" la fidanzata** ***come sta ? ...Sta bene")*** (cfr. tel. 1176 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **29.06.04** ceduto, in concorso con FULCINITI Amelio, a persona non identificata un quantitativo imprecisato di cocaina, stupefacente in ordine al quale erano sorte questioni relative al peso (***"quella "Gomma" che gli abbiamo prestato ... la ruota di scorta... mi ha detto di* andarmela a prendere *eh, perché,* non va bene che è più piccola".** (cfr. 1179 tel. utenza 347/4223746 RIT. 2033/04);
- in data **09.07.04** detenuto, in concorso con FULCINITI Amelio, un imprecisato quantitativo di cocaina (indicato come: "**gli devo fare dare delle cose ad uno**" (cfr. 1619 tel. utenza 347/4223746 RIT. 2033/04);
- in data **11.07.04** detenuto, a fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come: **"camicia", "camicie", "polo nera", "maglia**") (cfr. 1732. 1733, 1734 tel. utenza 347/4223746 RIT. 2033/04);
- in data **27.07.04** ceduto a FULCINITI Amelio sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a **gr. 16,5** (testuale: ***"porta la fresca... si te ne do quanta ne vuoi, stasera... sedici e mezzo,*** sedici e mezzo fate"). (cfr. 2465, 2469 tel. utenza 347/4223746 RIT. 2033/04);
- in data **28.07.04** detenuto, a fine di cederla a terzi, una imprecisata quantità di stupefacente (indicata come: "**quelle bottiglie**") (cfr. tel. 2486 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **01.08.04** detenuto, a fine di cederla a terzi, un quantitativo imprecisato di sosrtanza stupefacente (indicato come **"camicie"**) (cfr. 2716 tel. utenza 347/4223746 RIT. 2033/04).

In Lecco, in provincia di Lecco e in provincia di Milano, nel periodo maggio-agosto 2004

RIZZUTI Giovanni

A.57) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:

- in data **14.11.02** acquistato da TROVATO Giacomo e ESPOSITO Danny un quantitativo pari a **gr. 300 di cocaina**;
- nel periodo **maggio-giugno 2003** acquistato da TROVATO Giacomo e ESPOSITO Danny un quantitativo pari a **kg. 1** di cocaina;
- in data **25.02.04** acquistato da persona non identificata, a fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo **eroina pari al controvalore di € 200** (cfr. tel. 214 ut. 0341/730415 RIT 445/04);
- in data **28.3.04** ceduto a SURIANO Giovanni, in concorso con SCALZI Vincenzo, un quantitativo imprecisato di cocaina *(indicato come* **"un rotolo di tappeti e due camicie***")* (cfr. tel. 2396 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **01.4.04** acquistato e detenuto a fine di spaccio un imprecisato quantitativo di cocaina *(*indicato come "**giubbetti per l'acqua***")* (cfr. tel. 2780-2793 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **27.05.04** acquistato a fine di cederla a terzi sostanza stupefacente del tip cocaina in quantità imprecisata *(indicata come* **"tappeti***")* (cfr. tel. 561 ut. 339/3888489 RIT 1841/04);
- in data **09.06.04** venduto a LE ROSE Armando sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come "**gomma di scorta**") (cfr. tel. 348 sull'utenza 347/4223746 RIT 2033/04);
- in data **01.08.2004** acquistato, in concorso con SCALZI Vincenzo, da ANDOLINA Giuseppe un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente (indicato come **"libretti", "permessi"**), stupefacente ritirato materialmente da SCALZI. (cfr. tel nr. 5753, 5754 utenza 339/3888489 cui RIT 1841/04; tel nr. 1762, 1765 utenza 333/8370769 cui RIT 1626/04; tel nr. 5757 utenza 339/3888489 cui RIT 1841/04);
- in data **22.8.04** ceduto a SURIANO Giovanni sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo pari a 4 confezioni *(indicato come* **"CD"***)* (cfr. tel. 7363 ut. 339/3888489 RIT 1841/04);
- in data **28.08.04** acquistato a fine di cederla a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina (indicata come "**due pacchetti di sigarette**") (cfr. tel. 7660 ut. 339/3888489 RIT 1841/04);
- in epoca antecente e prossima al **06.09.04** ceduto a SCALZI Vincenzo sostanza stupefacente in quantità imprecisata ("**un'altra di quella là**") ed in data **06.09.04**, ceduto sostanza stupefacente dello stesso tipo pari a dieci confezioni ("**mi servono dieci**") (cfr. tel. 8046 ut. 339/3888489 RIT 1841/04);
- in data **17.09.2004** venduto, in concorso con SCALZI Vincenzo, ad ANDOLINA Giuseppe sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata (indicata come: la "**macchinuccia**" tua la dobbiamo portare a Pino") (cfr. tel. nr 8782, 8797, 8826, 8827, 8840 utenza 393888489 in uso a RIZZUTI Giovanni cui RIT 1841/04);
- in data **29.9.04** acquistato da PAGLIARO Luigi, in concorso con SCALZI Vincenzo, a fine di cederla a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (indicato come: "Punto TD" del '99) per un controvalore di 3700 euro (stupefacente di cui circa 450 gr venivano sequestrati allo SCALZI in data 01.10.2004 dalla Squadra Mobile di Lecco;
- in data **30.09.04** ceduto, in concorso con SCALZI Vincenzo, a IERARDI Vincenzo sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo di **gr. 17.5** (sostanza sequestrata in seguito a controllo della Polizia Stradale di Lecco, predisposto dalla Squadra Mobile di Lecco);
- in epoca antecedente e prossima al **18.10.04**, ceduto a POERIO Francesco un quantitativo imprecisato di cocaina (indicato come "**camicie e macchine**"). (cfr. tel. 10953 ut. 339/3888489 RIT 1841/04);

- in data **21.10.04** detenuto a fine i cederla a terzi un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (FALBO: "**ma quella macchina è pronta**?... ". (cfr. tel. 2827, 2832 sull'utenza 349/7910549 RIT 2957/04)

In Lecco e provincia nel periodo novembre 2002 ottobre 2004

TROVATO Giacomo

A.57)bis delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso con ESPOSITO Danny, ceduto a RIZZUTI Giovanni a **gr. 300** di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In provincia di Lecco il 14.11.02

TROVATO Giacomo

A.57)ter delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso con ESPOSITO Danny, ceduto a RIZZUTI Giovanni un quantitativo pari a **kg. 1 di cocaina**.

In provincia di Lecco nel periodo maggio-giuno 2003

SURIANO Giovanni

A.59) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:

- nel **giugno 2000**, ceduto a FARES Imad Mohamad **gr. 3 di cocaina** per un controvalore di lire 300.000;
- in epoca antecedente e prossima al **11.01.01**, in più occasioni, acquistato da MORO Vito Leonardo a fine di cederla a terzi, **3 etti di cocaina** e un quantitativo pari al controvalore di lire 27.000.000, acquisti a garanzia dei quali consegnava un assegno di lire 15.000.000 a firma di DE BATISTA Edoardo;
- in data **29.02.04** ceduto un imprecisato quantitativo di cocaina *(indicato come* "**giubbotti**") a persona non potuta identificare (cfr. tel. 389 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **04.03.04** acquistato a fine di spaccio un imprecisato quantitativo di cocaina (indicato come "**dvd**") (cfr. tel. 704 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **12.3.04** ricevuto a fine di spaccio un imprecisato quantitativo di cocaina *(indicato come* "**pacchi**") (cfr. tel. 1309-1320-1478 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **28.3.04** ricevuto a fine di spaccio da RIZZUTI Giovanni e SCALZI Vincenzo un quantitativo imprecisato di cocaina *(indicato come* "**un rotolo di tappeti e due camicie**") (cfr. tel. 2396 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **01.4.04** acquistato e detenuto a fine di spaccio un imprecisato quantitativo di cocaina *(gergale* "**giubbetti per l'acqua**") (cfr. tel. 2780-2793 ut. 339/3888489 RIT 700/04);
- in data **07.4.04** ricevuto a fine di spaccio cocaina in quantità imprecisata (**indicata in 2000 euri**) (cfr. tel. 384-389-409-414-415 Imei 351512007855170 RIT 1269/04);
- in data **20.4.04** detenuto un imprecisato quantitativo di cocaina parte della quale cedeva a RUSSO Paolo (*"...***ah prepara come ieri***")* (cfr. tel. 1971 ut. 347/6145846 RIT 1237/04);
- in data **22.4.04** detenuto e ceduto un imprecisato quantitativo a persona non identificata *(***"non posso lasciarlo a piedi sto ragazzo***")* (cfr. tel. 1355 Imei 351512007855170 RIT 1269/04);
- in data **23.4.04** detenuto a fine di spaccio un imprecisato quantitativo di cocaina destinato a RUSSO Paolo (cfr. tel. 2314 ut. 347/6145846 RIT 1237/04);
- in data **14.5.04** ceduto gr. **98 di cocaina** a RUSSO Paolo (cfr. tel. 3510 -3532 ut. 347/6145846 RIT 1237/04);

- in epoca antecente e prossima al **31.7.04** ceduto a SCALZI Vincenzo sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare (**" la fatica gliel'ho data buona, non gli ho dato una fatica di merda** ") (cfr. tel. 5542 ut. 339/3888489 RIT 1841/04);
- in data **22.8.04** acquistato da RIZZUTI Giovanni sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo pari a 4 confezioni *(gergale* **"CD")** (cfr. tel. 7363 ut. 339/3888489 RIT 1841/04).

In Lecco, in provincia di Lecco e in provincia di Milano nel periodo giugno 2000- agosto 2004

MORO Vito Leonardo

A.60) del delitto p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 309/90 per avere ceduto a SURIANO Giovanni la sostanza stupefacente di cui al capo che precede.

Fatti commessi in Molteno e in Bosisio Parini, in epoca antecedente e prossima all'11.11.01.

SURIANO Giovanni

A.62) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 l. n. 497/74 per avere, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto due pistole di marca e tipo non potute accertare (**"ne ho due pistole al collo, no una, due ne ho",** di cui alla conv. n.1455 dell'8.6.04 utenza 339/3888489) .

In Desio, da epoca antecedente e prossima all'8.6.04

MANTIA Francesco

A.63) delitto p. e p. dagli artt. 10, 12 e 14 l. n. 497/74 c.p. per avere illecitamente detenuto e portato una pistola (*"lui è venuto con una* **pistola in mano")** di marca e tipo non potuti accertare, di cui alla conv. n.388 intercetata il 15.6.04 sull'utenza 339/4572126.

In Desio, da epoca antecedente e prossima al 15.6.04

MANTIA Francesco

A.64) delitto p. e p. dagli artt. 10, 12 e 14 l. n. 497/74 c.p. per avere illecitamente detenuto e portato un'arma da sparo semiautomatica (**"sentila, sentila come canta")** di marca e tipo non potute accertare (di cui alla conv. n.3373 del 2412.04, utenza n. 340/1714826.

In Busto Arsizio, il 24.12.04

MANTIA Francesco

A.65) delitto p. e p. dagli artt. 10, 12 e 14 l. n. 497/74 c.p. per avere illecitamente detenuto una pistola di marca e tipo non potuti accertare di cui alla conv. n. 475 del 12.6.04 ("M: **il Ciuccio ce l'ho io!** F: **eh, che vengo e me lo prendo domani mattina")** intercettata sull'utenza 347/4223746.

In Crotone, il 12.06.04

LE ROSE Armando

A.67) delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 10, 12 e 14 l. n. 497/74 per avere, incitando tale Domenico a portarsi un'arma in occasione di una spedizione punitiva (<< **portati al "CIUCCIU" D: sì, sì. L: e salatelo!**>>), di cui alla conv, n. 2999 del 7.8.04, utenza 347/4223746), concorso nel porto di una pistola di marca e tipo non potuti accertare.

In Calabria, in epoca successiva al 7.8.04

MECAJ Pashko (e MECAJ Gjok, MAZZEI Giuseppe, SCHIPANI Giancarlo, RAMAJ Asim – per i quali si procede separatamente)
B) del delitto p. e p. dall'art. 74, 1°, 2° e 4° comma, D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per essersi associati stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. citato, MAZZEI e MECAJ G. svolgendo un ruolo di direzione e organizzazione, SCHIPANI Gianfranco coadiuvando i predetti nell'acquisto e nella distribuzione della sostanza stupefacente, MECAJ Pashko occupandosi della custodia e della preparazione per la vendita della cocaina, RAMAJ provvedendo al sistematico rifornimento dell'organizzazione.
Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata.
In Lecco e altrove dal gennaio 2001.

MANSAKU Endrit

B.2) del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per aver ceduto a MECAJ Gjok e FOLINO Alessandro sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare e comunque pari al controvalore di lire 1.750.000.
Fatti commessi in Anzano del Parco il 22.2.01.

FOLINO Alessandro (e MECAJ Gjok - per il quale si procede separatamente)
B.3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso fra loro e con DEDJA Ilir, acquistato da MANSAKU Indrit, a fine di spaccio, il quantitativo di sostanza stupefacente di cui al capo che precede.
Fatti commessi in Anzano del Parco il 22.2.01.

FOLINO Alessandro
B.6) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto a fine di spaccio a persona non potuta identificare 250 grammi di stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Lecco il 22.2.01.

MANSAKU Endrit

B.8) del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver detenuto a fine di spaccio n. 40 dosi di stupefacente del tipo cocaina.
Fatti accertati in Lecco il 09.03.01.

MANSAKU Endrit

B.10) del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto a persona non identificata, mediante l'intermediazione di MECAJ Gjok, un quantitativo (indicato come "una birra non due") non potuto accertare di cocaina.
Fatti accertati in Lecco il 10.03.01.

MANSAKU Endrit
B.12) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso con DEDJA Ilir, ceduto a MECAJ Giok un quantitativo non potuto accertare (indicato in "due birre"), di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In Lecco il 13.03.01.

MANSAKU Endrit

B.14) del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver venduto a MECAJ un quantitativo non potuto accertare (indicato come una "una birra") di cocaina.
Fatti accertati in Lecco il 14.03.01

FOLINO Alessandro (SCHIPANI Giancarlo e MECAJ Gjok – per i quali si procede separatamente)
B.48) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso tra loro, venduto 50 grammi (47 gr. netti) di stupefacente del tipo cocaina a SCHIPANI Rosario e LEUENBERGER Marco Bruno.
In Erba il 31.5.01

MORO Vito Leonardo, , CAPPA Alfredo, ONOFRIO Felice, PANZERI Sergio, GHILARDI Francesco, ALCARO Luigi (DELUCA Bruno, DI PINTO Luigi) **TROVATO Emiliano, TROVATO Giacomo**
C) del delitto p. e p. dall'art. 74, 1°, 2° e 4° comma, D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per essersi associati stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. citato, DELUCA, MORO e TROVATO Emiliano svolgendo un ruolo di direzione e organizzazione, DI PINTO, CAPPA, ONOFRIO, TROVATO Giacomo, PANZERI, GHILARDI ed ALCARO coadiuvando i predetti nelle attività di reperimento, acquisto e vendita della sostanza stupefacente.
Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata.
In Lecco ed altrove dal gennaio 2001 e sino per DE LUCA, MORO e PINTO al 21.11.2001, per GHILARDI Francesco al 21.2.2002 e per TROVATO Emiliano al 15.10.2003.

GHILARDI Francesco detto "Franz"
C.2) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per aver acquistato ai fini di spaccio grammi 20 di cocaina da DELUCA Bruno.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 10.09.2001.

TROVATO Emiliano
C.13) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistato da DELUCA Bruno a fini di spaccio la sostanza stupefacente del tipo cocaina indicata al capo che precede.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 25 e 26.10.2001.

MORO Vito Leonardo
C.4) delitto p. e p. dagli art. 110 c.p. e 73 , comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per aver acquistato ai fini di spaccio da DELUCA Bruno sostanza stupefacente tipo cocaina in quantità pari a 30 grammi (due involucri da 15 grammi).
Fatti commessi in Molteno (LC) l'11.09.2001

MORO Vito Leonardo (e DELUCA Bruno – per il quale si procede separatamente)
C.20) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv cp. e 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto a fine di spaccio in una occasione 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed in altra gr. 460 della medesima sostanza.

Fatti commessi in Molteno ed in altri luoghi (LC) il 29.10.2001 ed in epoca antecedente e prossima.

MORO Vito Leonardo (e DELUCA Bruno – per il quale si procede separatamente)
C.22) delitto p. e p. daagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis, D.P.R. 309/90 per avere, in concorso fra loro, detenuto ai fini di spaccio 2 etti di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno ed in altri luoghi (LC) in epoca antecedente al 29.10.2001.

MORO Vito Leonardo
C.29) delitto p. e p. dall'art 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare e comunque pari al controvalore di lire 25.000.0000
Fatti commessi in Molteno (LC) il 30.10.01.

GHILARDI Francesco
C.40) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere acquistato a fine di spaccio da DELUCA Bruno grammi 50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 2.11.01.

TROVATO Emiliano
C.44) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver acquistato ai fini di spaccio da DELUCA Bruno grammi 50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 2.11.01.

GHILARDI Francesco detto "Franz" e PANZERI Sergio detto "Danilo"
C.50) delitto p. e p. dagli art. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver acquistato ai fini di spaccio da DELUCA Bruno un etto di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 3.11.01.
MORO Vito Leonardo
C.52) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver detenuto a fine di spaccio gr. 50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 3.11.01.

ONOFRIO Felice (e DELUCA Bruno – per il quale si procede separatamente)
C.60) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso fra loro, ceduto a TALLARICO Luigi grammi 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 08.11.2001.

ONOFRIO Felice (e DELUCA Bruno – per il quale si procede separatamente)
C.62) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, in concorso fra loro, ceduto a persone rimaste ignote "8 pezzi" di sostanza stupefacente del tipo cocaina .
Fatti commessi in Molteno (LC) il 08.11.2001.

ONOFRIO Felice (e DI PINTO Luigi, DELUCA Bruno – per i quali si procede separatamente)
C.65) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto, in concorso tra loro, a persona non identificata grammi 15 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 09.11.2001.

ONOFRIO Felice (e DELUCA Bruno – per il quale si procede separatamente)

C.66) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto, in concorso tra loro, a due persone rimaste ignote grammi 5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 09.11.2001.

ONOFRIO Felice (e DELUCA Bruno – per il quale si procede separatamente)
C.67) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto, in concorso tra loro, a tale MERONI sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità pari al controvalore di lire 300.000
Fatti commessi in Molteno (LC) il 09.11.2001.

MORO Vito
C.74) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto in più circostanze a persona non potuta identificare grammi 300 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in epoca antecedente il 11.11.2001.

MORO Vito
C.75) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto a persona non potuta identificare grammi 100 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi il 11.11.2001.

MORO Vito
C.76) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto a persona rimasta ignota (amico di Walter) grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi il 09.11.2001.

MORO Vito
C.77) delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per aver ceduto a tale Alessio sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità non potuta accertare.
Fatti commessi nel mese di ottobre 2001.

MORO Vito
C.78) delitto p. e p. dagli artt. 10 e 14 L. 497/1974 per aver detenuto illegalmente una pistola, arma comune da sparo, di marca e tipo non potuti accertare.
Fatti commessi in Bosisio Parini (LC) nel mese di novembre in epoca antecedente il 11.11.01.

MORO Vito
C.82) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73, comma 1 e 1bis,D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ceduto in più circostanze, e per circa un mese, a persona rimasta ignota, gr. 5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Fatti commessi in epoca antecedente il 14.11.2001.

TROVATO Emiliano
C.88) delitto p. e p. dagli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974 per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di marca e tipo non potuti accertare.
Fatti commessi in Molteno (LC) il 15.11.01.

CALLIKU Dashanir, ONOFRIO Felice Andrea, (KUBEJH Besnik e LANATA' Fedele Salvatore – per i quali si procede separatamente)
C.97) del delitto previsto e punito dagli artt. 99, 110 C.P. e 73, comma 1, 1 bis e 6°, d.p.r. 9.10.1990, nr. 309, perché, in concorso fra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della stessa egge, illecitamente procuravano, detenevano, trasportavano e cedevano in vendita, a fine di

successivo spaccio, a DE LUCA Bruno, in cambio della somma di lire 44.900.000, **gr. 750 lordi circa di cocaina**, sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 della legge medesima.
Con l'aggravante del numero delle persone.
In Molteno (LC) in data 19 novembre 2001.

Con la:
recidiva per MANTIA Francesco, RIGILLO Palmerino, SCALZI Raffaele,
recidiva reiterata per BUBBA Rodolfo, FALZETTA Vincenzo, GIGLIOTTI Giuseppe, MARCHIO Pierino, MAZZEI Carlo,
recidiva specifica per FORIGLIO Giuseppe e SIRIANNI Angelo
recidiva reiterata e specifica per LE ROSE Armando
reiterata e infraquinquennale per MALUGANI Marco, COSTA Massimiliano, ONOFRIO Felice, SCALZI Tommaso, SCHILLACI Paolo e SIRIANNI Carmine
reiterata, specifica e infraquinquennale per ALCARO Luigi, FOLINO Alessandro, GHILARDI Francesco, MORO Leonardo, PANZERI Sergio, SURIANO Giovanni
recidiva per PETTINATO Federico e TROVATO Giacomo,
recidiva reiterata per ELIA Giuseppe e TROVATO Emiliano

****

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero:
x ALCARO Luigi: x capo C): anni 10 di reclusione.
x BUBBA Rodolfo: x capo A): anni 10 di reclusione.
x BUBBO Antonio: xcapo A): anni 10 di reclusione – x i restanti capi: assoluzione per non aver commesso il fatto.
x BUBBO Filippo: x capi A) e A22): continuazione – anni 12 di reclusione.
x CALIGIURI Salvatore: x capi A), A2), A3), A4), A13), A13 bis): continuazione – anni 14 di reclusione.
x CALLIKU Dashamir: x capoC97): anni 7 di reclusione ed € 30.000,00 di multa.
x CAPPA Alfredo: x capo C): anni 10 di reclusione.
x COSTA Massimiliano: x capi A) e A14): continuazione – anni 10 di reclusione.
x ELIA Giuseppe: x capo A): anni 14 di reclusione.
x FALZETTA Vincenzo: x capi A), A9), A9ter), A9 quater): continuazione – anni 15 di reclusione.
x FOLINO Alessandro: x capi B3), B6) e B48): continuazione – anni 6 di reclusione ed € 30.000,00 di multa.
x FORIGLIO Giuseppe: x capi A), A25), A26) e A27): continuazione – anni 12 di reclusione.
x GHILARDI Francesco: x capi C), C2), C40) e C50): continuazione – anni 12 di reclusione.
x GIGLIOTTI Giuseppe: x capo A): anni 10 di reclusione.
x LEROSE Armando: x capi A54), A55) e A67): continuazione – anni 14 di reclusione.
x MALUGANI Marco: x capi A), A1) e A2): continuazione – anni 12 di reclusione.
x MANSAKU Endrit: x capi B2), B8), B10), B12) e B14): continuazione – anni 5 di reclusione ex € 30.000,00 di multa.
x MANTIA Francesco: x capi A54), A56), A63), A64) e A65): continuazione – anni 11 di reclusione.

x MARCHIO Pierino: x capo A): anni 14 di rclusione –x i restanti capi: assoluzione per non aver commesso il fatto.
x MAZZEI Carlo: x capo A): anni 14 di reclusione.
x MECAJ Pashko: x capo B): anni 10 di reclusione.
x MORO Vito Leonardo: x capi A60), C), C4), C20), C22),C29), C52), C74), C75), C76), C77), C78) e C82): continuazione – anni 14 di reclusione.
x ONOFRIO Felice: x capi C), C60), C62), C65), C66), C67), C97): continuazione – anni 10 di reclusione.
x PANZERI Sergio: x capi C) e C50): continuazione – anni 11 di reclusione.
x PETTINATO Federico: x capi A), A9), A10) e A11): continuazione – anni 15 di reclusione.
x PRESTIA Francesco: x capi A) e A24): continuazione – anni 12 di reclusione.
x RIGILLO Palmerino: x capi A), A9), A9bis) e A12): continuazione – anni 15 di reclusione.
x RIZZUTI Giovanni: x capi A54)e A57): continuazione – anni 12 di reclusione.
X SCALZI Raffaele: assoluzione per non aver commesso il fatto.
x SCALZI Tommaso: x capi A) e A45): continuazione – anni 11 di reclusione.
x SCHILLACI Paolo: x capi A17) e A18): continuazione – anni 10 reclusione ed € 40.000,00 di multa.
x SIRIANNI Angelo: x capi A), A9), A10) e A11): continuazione – anni 15 di reclusione – x le restanti imputazioni: assoluzione per non aver commesso il fatto.
x SIRIANNI Carmine: x capo A): anni 9 di reclusione.
x SURIANO Giovanni: x capi A54), A59) e A62): continuazione – anni 12 di reclusione.
x TROVATO Emiliano: x capi A), A15), A16), C), C13), C44) e C88): continuazione – anni 15 di reclusione –x le restanti imputazioni: assoluzione per non aver commesso il fatto.
x TROVATO Giacomo: x capi A), A15), A16), A24), A57bis), A57ter) e C): anni 15 di reclusione – x le restanti imputazioni: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato SCHILLACI Paolo: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato ELIA Giuseppe: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato TROVATO Giacomo: assoluzione per non aver commesso il fatto per tutti i capi di imputazione contestati nella richiesta di rinvio a giudizio – in subordine: minimo della pena.

Il difensore dell'imputato SURIANO Giovanni: assoluzione, quantomeno a sensi dell'art. 530, 2° co. C.P.P.

Il difensore dell'imputato MANTIA Francesco: assoluzione.

Il difensore dell'imputato CAPPA Alfredo: in via principale: assoluzione perché il fatto non sussiste e/o per non aver commesso il fatto e/o perché il fatto non costituisce reato ex art. 530, comma 1° C.P.P. – in via subordinata: assoluzione per mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della prova ex art. 530 comma 2° C.P.P. – in estremo subordine: minino della pena – concessione delle attenuanti generiche.

Il difensore dell'imputato MAZZEI Claudio: in via principale: assoluzione perché il fatto non sussiste e/o per non aver commesso il fatto e/o perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 comma 1° C.P.P. – in via subordinata: assoluzione per mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della prova ex art. 530 2° comma C.P.P. – in estremo subordine: minimo della pena – concessione delle attenuanti generiche.

Il difensore dell'imputato ONOFRIO Felice: assoluzione.

Il difensore dell'imputato GIGLIOTTI Giuseppe: assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2° C.P.P. perchè il fatto non sussiste o con la formula ritenuta più corretta.

Il difensore dell'imputato CALLIKU Dashamir: assoluzione.

Il difensore dell'imputato MANSAKU Endrit: assoluzione.

Il difensore dell'imputato MECAJ Pashko: assoluzione.

Il difensore dell'imputato COSTA Massimiliano: assoluzione.

Il difensore dell'imputato GHILARDI Francesco: assoluzione ne bis in idem, essendo i fatti di cui all'odierna imputazione oggetto di altro identico processo penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. Tribunale di Bergamo il 24.6.04 (irrevocabile il 16.10.04) con la quale il Ghilardi veniva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed € 4.800,00 di multa oltre spese processuali e di mantenimento in Carcere.

Il difensore dell'imputato FALZETTA Vincenzo: assoluzione.

Il difensore dell'imputato MORO Vito Leonardo: x capo C): in principalità: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso – in subordine: ove ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, esclusa nei confronti dell'imputato Moro la fattispecie di cui al 1° comma di detto articolo e l'aggravante di cui al 4° comma, contenere la pena nei limiti edittali e applicare le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
x capi A60), C4), C20), C22), C29), C52), C74), C75), C76), C77), C78), C82): in principalità: assoluzione da tutti i reati fine contestati per essere lo stesso già stato giudicato dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecco e quindi ex art. 649 C.P.P.; comunque assoluzione da tutti i reati fine contestati ex art. 530 C.P.P. – in subordine: contenere la pena nei minimi edittali con concessione delle attenuanti generiche – in ogni caso, riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza irrevocabile n. 225/02, emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Lecco il 26.11.2002, quantificare la pena nel minimo, escludendo la contestata recidiva.

Il difensore dell'imputato FOLINO Alessandro: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato SCALZI Raffaele: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato ALCARO Luigi: assoluzione per non aver commesso il fatto – in subordine: assoluzione ex art. 530, 2° co. C.P.P. per mancanza di prova.

Il difensore dell'imputato BUBBA Rodolfo: x capo A) dal 1992 alla data dell'arresto: assoluzione perché il fatto non sussiste – per il periodo fino al 1992: assoluzione perché il fatto non sussiste – in subordine: riqualificare il reato nel 1° co. dell'art. 416 bis C.P. – attenuanti generiche anche equivalenti - non doversi procedere per prescrizione.

Il difensore dell'imputato TROVATO Emiliano: per capi A15), A16), A28 e A29): assoluzione perché il fatto non sussiste.
x capo C): assoluzione perché il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento soggettivo –in subordine: minimo della pena.

x capi C44) e C13): derubricare il reato in art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90.
x capo C88): assoluzione perché il fatto non sussiste.
x capo A), per il periodo fino al 1992: assoluzione perchè il fatto non sussiste – per il fatto successivo al 1992: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto – in subordine: riqualificare l'imputazione ex art. 416 C.P., indicandolo come mero partecipe.

Il difensore dell'imputato MALUGANI Marco: x reato associativo: assoluzione.
x reati fine: non doversi procedere per prescrizione.
x reato di furto della Ferrari: non doversi procedere per prescrizione, esclusa la sussistenza della recidiva.

Il difensore dell'imputato PANZERI Sergio: x capo C): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o il fatto non costituisce reato.
x capo C50): assoluzione perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso – in subordine: attenuanti generiche – minimo della pena – esclusione della recidiva.

Il difensore dell'imputato PRESTIA Francesco: x reato associativo: assoluzione.
x reati fine: non doversi procedere per prescrizione.
x reato di furto della Ferrari: non doversi procedere per prescrizione, esclusa la sussistenza della recidiva.

Il difensore dell'imputato BUBBO Antonio: assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto – in subordine: attenuanti generiche anche in forma prevalente sulle aggravanti.

Il difensore dell'imputato BUBBO Filippo: assoluzione con formula piena – in subordine: in caso di condanna, chiede la concessione delle attenuanti generiche anche in forma prevalente sulle contestate aggravanti, in quanto incensurato.

Il difensore dell'imputato PETTINATO Federico: assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, ed essendo incensurato, in caso di condanna, chiede la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e chiede la revoca del decreto di sequestro dei beni.

Il difensore dell'imputato RIGILLO Palmerino: assoluzione.

Il difensore dell'imputato RIZZUTI Giovanni: assoluzione:

Il difensore dell'imputato CALIGIURI Salvatore: x capo A): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o quanto meno ex art. 530, 2° co. C.P.P. – in subordine: derubricare il reato di cui al capo A) in art. 416 C.P. – escludersi l'aggravante dell'associazione armata - attenuanti generiche e contenere la pena nei limiti edittali con il minimo aumento per la continuazione.

Il difensore dell'imputato SIRIANNI Carmine: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato LEROSE Armando: x tutti i capi: assoluzione con la formula che il Tribunale riterrà opportuna.

Il difensore dell'imputato MARCHIO Pierino: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Il difensore dell'imputato FORIGLIO Giuseppe: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Il difensore dell'imputato SIRIANNI Angelo: x capo A): assoluzione perché il fatto non sussiste. x tutti gli altri capi: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato SCALZI Tommaso: assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto nr.2520/07 RG GIP in data 9.7.2007 il G.U.P. presso il Tribunale di Milano, competente funzionalmente ai sensi dell'art.328, comma 1 bis, c.p.p. (così come interpretato dall'art.4bis del D.L.7.4.2000 nr.82, convertito nella L.144/2000), disponeva il rinvio a giudizio degli imputati ALCARO Luigi, BUBBA Rodolfo, BUBBO Antonio, BUBBO Filippo, CALIGIURI Salvatore, CALLIKU Dashamir, CAPPA Alfredo, COSTA Massimiliano, FALZETTA Vincenzo, FOLINO Alessandro, FORIGLIO Giuseppe, GHILARDI Francesco, GIGLIOTTI Giuseppe, LEROSE Armando, MANSAKU Endrit, MANTIA Francesco, MARCHIO Pierino, MAZZEI Carlo, MECAJ Pashko, MORO Vito Leonardo, ONOFRIO Felice, PANZERI Sergio, PRESTIA Francesco, RIGILLO Palmerino, RIZZUTI Giovanni, SCALZI Raffaele, SCALZI Tommaso, SCHILLACI Paolo, SIRIANNI Angelo, SIRIANNI Carmine e SURIANO Giovanni, chiamati a rispondere dei delitti di cui all'imputazione, tra cui, per l'appunto, figurano alcune fattispecie contemplate all'art.51, comma 3bis, c.p.p..

All'udienza dell'8.11.2007, il Tribunale, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, rinviava il processo all'udienza del 29.11.2007 da celebrarsi presso l'aula bunker nr.3 di via Ucelli di Nemi a Milano, in grado di ospitare, a differenza dell'aula delle udienze collegiali di Lecco, un processo a carico di numerosi imputati detenuti (in tutto diciassette dei trentuno rinviati a giudizio).

All'udienza del 29.11.2007 era chiamato anche il processo a carico di ELIA Giuseppe, MALUGANI Marco, PETTINATO Federico, TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano, rinviati a giudizio dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano (con decreto nr.4405+4409/07 RG GIP), in relazione, tra l'altro, alla fattispecie p. e p. dall'art.416bis c.p., in ipotesi commessa in concorso con numerosi degli imputati sopra citati. Preliminarmente il Tribunale, a seguito di istanza del pubblico ministero, sentite le altre parti, disponeva, ai sensi degli artt.17 e 19c.p.p., la riunione dei procedimenti di cui ai citati decreti del ripetuto G.U.P. "distrettuale" (procedimenti comunque originati dal medesimo fascicolo 146013/07 R.G.N.R. della Procura di Milano). Era quindi data la parola alle difese per la trattazione di tutte le questioni preliminari. Il processo era poi rinviato all'udienza del 13.12.2007 per raccogliere le osservazioni del pubblico ministero in ordine alle eccezioni sollevate dalle difese.

All'udienza in parola, quindi, sentito il pubblico ministero, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per decidere su tutte le questioni di cui all'art.491c.p.p.. Questioni

in ordine alle quali statuiva con ordinanza di rigetto, di cui era data lettura. Il processo era quindi rinviato al 18.12.2007.

All'udienza del 18.12.2007, il Tribunale, sentite le parti, procedeva alla correzione di alcuni errori materiali dell'ordinanza, di cui era stata data lettura alla precedente udienza. Era quindi dichiarato aperto il dibattimento. Pubblico ministero e difese avanzavano le rispettive istanze di prova. Il pubblico ministero chiedeva, in particolare, procedersi nelle forme della perizia alla trascrizione di conversazioni, captate nel corso di intercettazioni telefoniche ed ambientali, elencate in un'apposita nota. Depositava inoltre i decreti autorizzativi relativi alle dette intercettazioni.

Contestualmente alle richieste di prova, il pubblico ministero avanzava anche istanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304, commi 2 e 3, c.p.p..

La difesa di SURIANO Giovanni depositava a sua volta un elenco relativo alle conversazioni telefoniche intercettate di cui chiedeva la trascrizione.

Diverse difese eccepivano l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche delle quali il p.m. aveva chiesto la trascrizione.

Era quindi nuovamente data la parola al pubblico ministero affinché potesse pronunciarsi su alcune nuove istanze probatorie delle difese ed affinché potesse chiarire a che titolo fosse richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di verbali di interrogatorio resi dal collaboratore di giustizia ZAGARI e precisasse i presupposti, ai sensi dell'art.238, comma 2bis, c.p.p., su cui fondava la richiesta di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti da FOSCHINI Vittorio, SCHETTINI Antonio e PARISI Antonino. Il tribunale si ritirava quindi in camera di consiglio per adottare l'ordinanza di cui all'art.495, comma 1, c.p.p..

All'esito della detta camera di consiglio il Tribunale dava lettura della menzionata ordinanza, con la quale, innanzitutto, rigettando (anche facendo rinvio alle analoghe statuizioni già assunte in ordine alle cosiddette questioni preliminari) le eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalle difese, ammetteva la trascrizione a mezzo di perizia di tutte le conversazioni indicate dal pubblico ministero e dalla difesa SURIANO, ivi comprese, sussistendo i requisiti di cui all'art.270, comma 1, c.p., quelle disposte nell'ambito di altro procedimento (il nr.1536/96 R.G.N.R. della Procura di Lecco), salve in questo caso diverse determinazioni all'esito delle eventuali eccezioni sollevate dalle parti, una volta che il p.m. avrebbe depositato i relativi decreti autorizzativi ancora non disponibili.

Oltre a tutte le prove orali erano poi ammesse le seguenti prove documentali:

1. estratto cronologico del PRA relativo all'autovettura targata MI7W1437 ed alla sua intestazione, tra gli altri, in capo a FALZETTA Vincenzo, stampa della banca dati del Ministero dell'Interno relativa al controllo in data 27.5.93 di GIORDANO Francesco e FORMISANO Nicola, trovati a bordo della predetta vettura, otto assegni bancari in fotocopia emessi da FALZETTA Vincenzo nell'aprile e maggio del 1993, sentenze di primo e secondo grado relative al processo "Wall Street", sentenze di primo e secondo grado relative al processo "Count Down", sentenza emessa nel procedimento 1047/97, sentenza emessa nel procedimento 1883/99 cosiddetto "Storia Infinita", sentenza emessa nel procedimento 11309/2000 a carico di AGOSTA più altri, sentenza emessa nel procedimento 12602/92 nei confronti di ANACONDIA più altri, sentenza nr.28/05 nei confronti di CARVELLI più altri, sentenza del Tribunale di Crotone nr.149 del 7.7.1996 emessa nei confronti di MAESANO più altri, sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro nr.15 del 28.6.99, emessa nei confronti di CIRILLO Giuseppe e di altri 176 imputati, sentenza della I^ Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro nr.502 del 5.3.1994, emessa nei confronti di CIAMPA' Gaetano e di altri tredici imputati, sentenza del G.U.P. di Catanzaro nr.95/05 del 20.8.2005, emessa nei confronti di GRANO Giuseppe più altri, sentenza della Corte delle Assisi Criminali di Lugano nei confronti di ANDALI Fortunato, sentenza relativa al processo "Terra Bruciata", sentenza 91/05 del Tribunale di Catanzaro, sentenza 5/03 del Tribunale di Catanzaro (cosiddetto processo "Eclissi"), sentenza in data 27.4.2005 del G.U.P. di Lecco nel procedimento 2639/04 a carico di IERARDI e SCALZI, sentenza in data 26.11.2002 del G.U.P. di Lecco nel procedimento 2776/01 R.G. GIP a carico di DE LUCA più altri, documenti tutti prodotti dal pubblico ministero;
2. dichiarazioni dei redditi per gli anni da 2000 a 2007 presentate da PETTINATO Federico, contratto di mutuo ipotecario tra BANCA INTESA ed EUROCOSTRUZIONI s.r.l. in data 9.12.2004, modelli 740 e UNICO presentati da PETTINATO Federico negli anni tra il 1991 ed il 1999, e bilanci relativi agli anni dal 1990 al 31.5.1999 della EDILNOVANTA di PETTINATO Federico, contratto in data 15.12.2003 di apertura di credito in conto corrente tra CREDITO VALTELLINESE ed EUROCOSTRUZIONI s.r.l., atto pubblico di

compravendita in data 9.7.1996 tra Antonio Aldeghi e Massimo Aldeghi, venditori, e PETTINATO Federico ed altri, quali compratori, contratto di mutuo in data 27.3.98 tra CARIPLO e PETTINATO Federico, contratto di mutuo in data 30.3.2000 tra CARIPLO ed EUROCOSTRUZIONI s.r.l., dichiarazione dei redditi in data 18.7.2000 per EUROCOSTRUZIONI s.r.l., contratti di appalto tra IMECO s.p.a. ed EUROCOSTRUZIONI s.r.l., contratti di appalto tra EUROCOSTRUZIONI s.r.l. e l'impresa individuale GIGLIOTTI GIUSEPPE, contratto di appalto tra EUROCOSTRUZIONI s.r.l. e l'impresa individuale MAIUOLO Francesco, contratto di appalto tra IMMOBILIARE S.DOMINO ed EUROCOSTRUZIONI s.r.l., contratti di appalto tra VAMA IMMOBILIARE s.r.l. ed EUROCOSTRUZIONI s.r.l., buste paga di PETTINATO Federico relative agli anni 1989 e 1990, documenti tutti prodotti dalla difesa PETTINATO;

3. fotocopia di biglietto da visita della TETTAMANTI AUTO con appunto manoscritto relativo ad autovettura A.R.164, targata AG 423 VJ, "ritirata il 10.2.2001 a mezzo Rizzuti Giovanni", prodotto dalla difesa ALCARO;
4. visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 28.11.2007 relativa a GIGLIOTTI Giuseppe, denuncia di detenzione armi presentata il 23.11.2002 da GIGLIOTTI Giuseppe ai carabinieri di Olginate, copia di tessera della sezione di Como del Tiro a Segno Nazionale, copia di carta di riconoscimento porto d'armi rilasciata dalla Prefettura di Como a GIGLIOTTI Giuseppe, tessera di riconoscimento del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Ponte San Pietro, copia di licenza di porto di pistola e di licenza di porto di fucile rilasciate a GIGLIOTTI Giuseppe, documenti tutti prodotti dalla difesa GIGLIOTTI;
5. documentazione bancaria relativa alla E.G. EDIL di ELIA Giuseppe, ricorsi per decreto ingiuntivo promossi da ELIA Giuseppe contro Marsetti, documentazione relativa al recupero del credito di ELIA Giuseppe nei confronti di Marsetti, fatture emesse negli anni 2004-2006 dalla E.G. EDIL di ELIA Giuseppe, documentazione relativa ai veicoli della famiglia ELIA, denuncia presentata in data 21.7.1997 ai carabinieri di Brivio da Maria Elia, modello UNICO 2001 presentato da ELIA Giuseppe, verbali di perquisizione e sequestro in data 12.12.2006 a carico di ELIA Giuseppe, documenti tutti prodotti dalla difesa ELIA;

6. stato di famiglia, atto di cessione d'azienda in data 24.4.98 tra Scalzi Giuseppina e Sciumbata Virginia, certificato di iscrizione al registro degli esercenti il commercio di Sciumbata Virginia, documentazione relativa all'accesso della famiglia di TROVATO Giacomo al "Fondo Regionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni", atto di cessione d'azienda in data 12.10.2005 tra Veornika Koiv e 046 S.N.C. DI TROVATO GIACOMO & C., atto costitutivo, atto di cessione quote e certificato storico di iscrizione alla Camera di Commercio relativi alla predetta società, contratto di locazione ad uso commerciale tra Macconi Francesca e 046 s.n.c., dichiarazione notarile relativa al rogito di atto di cessione di azienda tra Maria Musolino, titolare dell'impresa individuale LA PERLA NERA, ed il RISTORANTE BAR PIZZERIA SPLUGA DI COCO FAUSTINA E TRISCARI ANTONINO s.n.c., preliminare di cessione bar tra Sciumbata Virginia e Manfreda Rosaria, atto di cessione quote tra Perillo Luigi e Brigli Silvio e TROVATO Giacomo, atto relativo allo scioglimento della società 5 MARZO s.a.s. di BRIGLI SILVIO, contratto di locazione tra Paola Penotti e Sciumbata Virginia e TROVATO Giacomo, contatto di finanziamento sottoscritto da TROVATO Giacomo e tabulati recanti i movimenti bancari di TROVATO Giacomo nel periodo giugno-dicembre 2006, documenti tutti prodotti dalla difesa di TROVATO Giacomo;

3/2/1971

7. sentenza nr.225/2002 del G.U.P. presso il Tribunale di Lecco e sentenza della Corte d'Appello di Milano a seguito di impugnazione, tra gli altri di MORO Vito Leonardo avverso la detta sentenza di primo grado, nonché ordine di esecuzione della Procura di Lecco relativa alla pena irrogata con la menzionata sentenza d'appello, ordine di esecuzione pena in data 21.3.2005 della Procura di Como e provvedimento di cumulo di pene concorrenti della Procura di Como in data 24.10.2005, atti tutti prodotti dalla difesa MORO;
8. certificazione del responsabile della Segreteria della Procura Distrettuale Antimafia di Milano relativa all'assenza di iscrizioni a carico di TROVATO Emiliano nel periodo 1994-2001, prodotta dalla difesa di TROVATO Emiliano;
9. quattro fotocopie a colori di fotografie ritraenti l'esercizio pubblico BAR MANZONI, richiesta di cancellazione della società HAPPY VIDEO s.n.c. dal registro delle imprese, richiesta di volturazione di licenze dalla società BAR MANZONI s.n.c. di MERCURI MARIA PASQUALINA & C. a FORIGLIO

Giuseppe e autorizzazione sanitaria rilasciata per l'esercizio di bar tavola fredda a FORGILIO Giuseppe, documentazione tutta prodotta dalla difesa FORIGLIO;

10. fotocopie della copertina dei cd "Misuraca" e "Pasquala u diunu" del cantante Totò Marino e certificazione relativa a terreni siti in località Cugno Lungo della frazione Arietta del comune d Petronà, documenti prodotti dalla difesa MANTIA;
11. dichiarazione modello UNICO 2006 presentata da SIRIANNI Carmine e visura della banca dati della Camera di Commercio relativa alla società EDILSYSTEM s.a.s. di MARASCO PIETRO SIMONE & C., documenti prodotti dalla difesa SIRIANNI Carmine;
12. visure della banca dati della Camera di Commercio relative alle imprese SIRIANNI ANGELO ed EDILSIRIA DI SIRIANNI ANGELO, certificato storico di iscrizione alla Camera di Commercio relativo alla EDILSIRIA s.r.l., documentazione afferente al servizio nella Polizia di Stato di LO COCO Santino, documentazione relativa all'attività combattentistica di LO COCO Vincenzo ed alle onorificenze alla stessa relative conferite allo stesso LO COCO, richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Brescia nel procedimento nr.1396/04, documenti tutti prodotti dalla difesa SIRIANNI Angelo;
13. dichiarazione modello UNICO 2005 presentata da MARCHIO Pierino, visura della banca dati della Camera di Commercio relativa all'impresa artigiana MARCHIO PIERINO, certificato di cessata attività relativo alla predetta impresa, richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Brescia nel procedimento nr.1396/04, documenti tutti prodotti dalla difesa MARCHIO;
14. dichiarazioni modello UNICO 2005 e 2006 presentate da CALIGIURI Salvatore, fattura emessa dall'agenzia SACCHI & BAGAGLI relativa ad un viaggio aereo andata e ritorno da Linate a Lamezia Terme (andata 4.7.2001, ritorno 26.7.2001) di CALIGIURI Salvatore e di GONZALES MONGE Jeanette, documenti tutti prodotti dalla difesa CALIGIURI;
15. buste paga tra il 10.7.2001 ed il 10.12.2001 relative al lavoro di CAPPA Alfredo alle dipendenze de LA TARTARUGA s.n.c. di DE LUCA C. & C., nota a firma dr. Pasquale Borello relativo alle spettanze per retribuzioni e t.f.r. di CAPPA Alfredo quale dipendente della predetta società in custodia giudiziaria

e copia del libretto di lavoro di CAPPA Alfredo, documenti tutti prodotti dalla difesa CAPPA;

16. certificazione del responsabile della Segreteria della Procura Distrettuale Antimafia di Milano relativa all'assenza di iscrizioni a carico di BUBBA Rodolfo nel periodo 1994-2000 e certificazione proveniente dal medesimo p.u. relativa all'assenza di iscrizioni a carico del medesimo imputato nell'ambito dei procedimenti 12602/92 e 7225/94 della Procura di Milano, documenti prodotti dalla difesa BUBBA.

Erano invece rigettate l'istanza del pubblico ministero diretta ad ottenere l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti i verbali di interrogatorio resi dal collaboratore di giustizia ZAGARI Antonio per morte del dichiarante, dal momento che, trattandosi di un'irripetibilità sopravvenuta, il pubblico ministero avrebbe dovuto inserire il detto dichiarante in lista testi ed instare successivamente ai sensi dell'art.512c.p.p., e l'istanza della difesa SIRIANNI Angelo relativa all'acquisizione della denuncia querela presentata da Sirianni Mario, in quanto atto relativo ad altro procedimento non rientrante tra quelli di cui all'art.238c.p.p.. Quanto all'istanza del p.m. volta all'acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni dibattimentali rese in altri procedimenti da FOSCHINI Vittorio, SCHETTINI Antonio e PARISI Antonino, ammetteva la detta produzione, salvo riservare all'esito della documentazione da parte dello stesso pubblico ministero della partecipazione agli esami dei detti dichiaranti dei difensori degli odierni imputati la statuizione in ordine all'utilizzabilità delle dette prove ai sensi dell'art.238, comma 2 bis, c.p.p..

La decisione sull'istanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare era poi riservata all'esito della nomina dei periti, incaricati della trascrizione delle intercettazioni, allorquando sarebbe divenuto (una volta avuta richiesta di termine per l'espletamento della perizia) più facilmente valutabile il requisito della particolare complessità del processo.

All'udienza del 20.12.2007 il Tribunale conferiva incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni ambientali e telefoniche indicate dal pubblico ministero e dalle difese (oltre che dalla difesa SURIANO, che aveva già formalizzato la relativa istanza entro il termine di cui all'art.495, comma 1, c.p.p., anche dalle difese SIRIANNI Angelo, CAPPA Alfredo, MANTIA Francesco e TROVATO Emiliano) ai periti Riccardo Papini, Gabriele Zenga ed Alessandro Favarato, concedendo agli stessi un termine pari a

novanta giorni, con inizio delle operazioni fissato l'8.1.2008. Il Tribunale, poi, avuto il quadro definitivo in ordine alla portata dell'attività istruttoria da svolgere (ivi compresa quella relativa alle trascrizioni di numerosissime conversazioni telefoniche ed ambientali), si ritirava in camera di consiglio per decidere in ordine all'istanza di sospensione dei termini di custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero. All'esito della detta camera di consiglio, il Tribunale pronunciava in udienza ordinanza, con la quale, ai sensi dell'art.304, comma 2, c.p.p., era, per l'appunto, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati sottoposti a misura cautelare per reati oggetto del presente procedimento durante tutto il periodo di celebrazione delle udienze dibattimentali. Il processo era poi rinviato all'udienza del 14.1.2008.

Alla detta udienza il Tribunale, innanzitutto, si pronunciava, sentiti difensore e pubblico ministero, sulla richiesta di rimessione in termini, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato, avanzata personalmente dall'imputato ONOFRIO Felice, con istanza depositata in cancelleria il 5.1.2008. Il Tribunale rigettava l'istanza, sulla base del rilievo, ricavabile dal tenore stesso dell'istanza, della mancata osservanza del termine di decadenza di dieci giorni di cui all'art.175, comma 1, c.p.p. . Era quindi esaminato il teste a carico Fabio Mondora, già dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecco. Erano poi raccolte le spontanee dichiarazioni degli imputati LEROSE Armando e SCHILLACI Paolo. Infine, il pubblico ministero procedeva all'esame diretto del proprio teste Dante Russo, ispettore in forza alla Squadra Mobile di Lecco. Il processo era quindi rinviato al 17.1.2008 per procedere, tra l'altro, all'ulteriore esame diretto (ad opera delle difese che, come il pubblico ministero, avevano indicato Dante Russo nella propria lista testimoniale) ed al controesame del detto testimone.

All'udienza del 17.1.2008 era innanzitutto esaminato il teste a carico Alessandro Fasanella, altro appartenente alla Squadra Mobile di Lecco. Era quindi nuovamente introdotto il teste Dante Russo, esaminato e "controesaminato" dalle difese e, poi, a norma dell'art.498, comma 3, c.p.p., "riesaminato" dal pubblico ministero e dalla difesa di SIRIANNI Angelo (che lo aveva indicato nella propria lista testi). Aveva quindi inizio l'esame dell'ulteriore teste a carico Marco di Prinzio, ispettore in forza alla squadra Mobile della Questura di Lecco. Il processo era quindi rinviato al 24.1.2008, tra l'altro, per la prosecuzione dell'esame, per il controesame e l'esaurimento della deposizione del detto teste di p.g. (interrotta a causa dell'ora tarda).

All'udienza del 24.1.2008 erano esaminati i testi a carico Pierangelo Orrù, Mario

Scarmato, Mariano Annovazzi e Fulvio Burini, tutti appartenenti alla Questura di Lecco. All'esito dell'esame del teste Burini il Tribunale, su istanza della difesa PETTINATO, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di copia dei modelli 101 relativi ai redditi da lavoro dipendente percepiti da BUBBA Rodolfo alle dipendenze di PETTINATO Federico.

Era poi esaminato il teste Gianfranco Tettamanti, socio della TETTAMANTI AUTO dei F.LLI TETTAMANTI s.n.c., società operante nel settore della riparazione e della vendita di auto, presso la cui sede di Oggiono, il 16.1.2001, era sottratta l'autovettura FERRARI 360 MODENA, targata BM 318 HZ, di proprietà della FIGESTIM s.p.a., che l'aveva concessa in locazione finanziaria a Luca Frigerio (capo di imputazione A24). Nel corso dell'esame condotto dal pubblico ministero, sull'accordo delle parti, era acquisito al fascicolo del dibattimento il verbale in data 20.1.20001 di riconsegna della detta autovettura ad opera di personale della Questura di Milano. All'esito della deposizione del Tettamanti, poi, sempre sull'accordo delle parti, era acquisita copia integrale del fascicolo della TETTAMANTI AUTO relativo alla vendita in data 22.12.2001 dell'autovettura ALFA 164, targata AG 423 VJ, ad ESPOSITO Danny (collaboratore di giustizia, poi esaminato nel corso del presente procedimento). Documentazione tra cui figuravano le cambiali emesse dall'Esposito in favore della F.LLI TETTAMANTI, le comunicazioni della filiale di Oggiono della BANCA INTESA, relative al protesto per mancato pagamento dei detti titoli, e prospetto recante l'intestazione ESPOSITO Danny, recante l'elenco dei detti insoluti per complessivi 4352,84 € e l'indicazione "a mezzo rizzuti cell.339-3888489, bar 0341-730415". Su istanza della difesa PRESTIA e del pubblico ministero ai sensi dell'art.195c.p.p., era inoltre ammessa la citazione dei testi diretti (cui si era riferito il Tettamanti) mar. Ombrosi e brig. Steri della Stazione Carabinieri di Oggiono. Era quindi nuovamente introdotto il teste Marco di Prinzio. Dopo la conclusione dell'esame diretto da parte del pubblico ministero era dato spazio a dichiarazioni spontanee degli imputati MANTIA e CALIGIURI. Proseguiva quindi l'esame diretto ad opera, questa volta, della difesa CALIGIURI (che aveva indicato il teste Di Prinzio nella lista depositata ai sensi dell'art.468c.p.p.), con il successivo controesame ad opera di tutte le altre parti. Era infine esaminato l'ulteriore teste del pubblico ministero Giuseppe Carullo, altro appartenente alla Squadra Mobile di Lecco. Il processo era quindi rinviato al 28.1.2008.

All'udienza del 28.1.2008 era esaminato il teste Antonio Vecchio, persona offesa

della ricettazione contestata al capo A6). Aveva poi luogo la deposizione testimoniale di Salvatore Marletta, luogotenente del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monza, esaminato dal pubblico ministero con particolare riguardo alle indagini condotte nell'ambito del procedimento denominato "Costa dei Monaci", relativo ad un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti nella zona di Quarto Oggiaro ed ai suoi contatti con alcuni degli odierni imputati, tra cui TROVATO Emiliano, TROVATO Giacomo, CALIGIURI, PRESTIA e MALUGANI. Era poi esaminato l'ulteriore teste a carico Agostino Mazzola, maresciallo dei carabinieri, già comandante della Stazione di Valmadrera, che in tale veste aveva svolto i primi accertamenti in ordine alla rapina contestata al capo A4). Aveva quindi luogo l'esame dell'appuntato Luigi Dell'Oro della Stazione Carabinieri di Oggiono, che il 16.1.2001, libero dal servizio aveva modo di rilevare una parte del codice alfanumerico delle targhe di una FERRARI (codice che conduceva all'autovettura di cui al capo A24) e di una LANCIA K (codice in parte corrispondente a quello di mezzo intestato a PRESTIA) notate sulla superstrada 36 con direzione Milano nell'atto di sfrecciare a velocità elevatissima pur se in prossimità di un restringimento di carreggiata. Erano poi esaminati i testi di p.g. Antonio Steri e Nicolino Ombrosi, come detto introdotti ai sensi dell'art.195c.p.p. con riguardo agli accertamenti compiuti in ordine al furto contestato al capo A24) ed ai contatti avuti con il denunciante Tettamanti. Era infine esaminato il teste Salvatore Alessandro Tuminelli, ispettore della Squadra Mobile- Sezione Criminalità Organizzata, introdotto dal pubblico ministero in particolare per riferire in ordine all'attività investigativa relativa, oltre che al ripetuto capo A24), più in generale alla ricerca di riscontri alle dichiarazioni rese in indagini dal citato collaboratore di giustizia Danny Esposito.

Dopo l'espletamento della descritta istruttoria orale, sull'accordo delle parti, erano acquisiti al fascicolo del dibattimento il verbale di rinvenimento della ripetuta FERRARI, targata BM 318 HZ, il certificato cronologico relativo all'autovettura LANCIA K, targata AW 161 NE, intestata, tra gli altri, a PRESTIA Francesco (tra il 28.12.2000 ed il 12.9.2001) e nota della FIAT AUTO relativa al colore del detto mezzo. Prima di rinviare il processo all'udienza del 31.1.2008, il Tribunale, infine, avuta dal pubblico ministero la precisazione in ordine al fatto che nessuno degli odierni imputati avesse la medesima veste anche nei procedimenti nel cui ambito avevano deposto i collaboratori di giustizia FOSCHINI Vittorio, SCHETTINI Antonio e PARISI Antonino e, quindi, non fosse rappresentato da un proprio difensore in occasione delle deposizioni

dei detti "testimoni" nell'ambito di quei procedimenti, rigettava la richiesta di produzione avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art.238c.p.p., sul presupposto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse ai sensi dell'art.238, comma 2bis, c.p.p..

All'udienza del 31.1.2008, dopo la risoluzione con apposita ordinanza della questione posta in via preventiva dalle difese FORIGLIO e PETTINATO in ordine alla delimitazione del *thema probandum* con riguardo all'esame dibattimentale dei collaboratori di giustizia, aveva luogo l'esame diretto da parte del pubblico ministero di Giuseppe DI BELLA, per l'appunto collaboratore di giustizia. Lo stesso era esaminato nelle forme dell'art.210c.p.p., in quanto coimputato del delitto di cui al capo A), la cui posizione era stata stralciata e definita in primo grado con sentenza, pronunciata nell'ambito di giudizio abbreviato, non ancora passata in giudicato. All'esito dell'esame diretto del pubblico ministero erano poi acquisiti al fascicolo del dibattimento gli album fotografici 1, 2 e C, utilizzati nel corso dell'esame medesimo, mediante sottoposizione delle singole fotografie al dichiarante ai fini di un eventuale riconoscimento. Stante l'impossibilità di procedere nel corso della medesima udienza anche al controesame delle difese, il processo era rinviato al 7.2.2008, in particolare, al fine di completare l'escussione del detto collaboratore di giustizia.

All'udienza del 7.2.2008, era, innanzitutto, esaminato il teste a carico Giancarlo Marcelia, persona offesa del delitto di rapina contestato *sub* A4). Dopo spontanee dichiarazioni rese dall'imputato BUBBO Antonio, era poi esaminato il teste a carico Massimo Valori, maresciallo dei carabinieri esaminato, in particolare, in ordine alle indagini esperite nell'ambito del procedimento denominato "Costa dei Monaci". All'esito del detto esame, su richiesta del pubblico ministero, erano acquisite al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art.238bis c.p.p., le sentenze (recanti l'attestazione del passaggio in giudicato) pronunciate dal G.U.P. di Milano nei confronti, tra gli altri, di CALIGIURI Salvatore, MALUGANI Marco, PRESTIA Francesco e TROVATO Emiliano (di non luogo a procedere) e nei confronti, tra gli altri, di PRESTIA Francesco e TROVATO Emiliano (di applicazione pena con "patteggiamento allargato") all'esito dell'udienza preliminare del procedimento denominato "Costa dei Monaci". Aveva quindi luogo il controesame di DI BELLA Giuseppe. A seguito delle domande poste dal presidente era poi data di nuovo la parola alle parti e la deposizione del collaboratore si chiudeva con il "riesame" conclusivo da parte del pubblico ministero. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 21.2.2008.

Alla detta udienza si procedeva all'esame a distanza (ai sensi dell'art.147bis, comma 3 lett.a, disp.att.c.p.p.) del collaboratore di giustizia Danny Esposito. Lo stesso, in quanto coimputato (con posizione stralciata in udienza preliminare a seguito di ammissione al giudizio abbreviato) dei delitti contestati ai capi A16), A30), A32), A33), A57bis) ed A57ter), era esaminato ai sensi dell'art.210c.p.p.. Nel corso dell'esame del pubblico ministero, su istanza dello stesso, era disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'album fotografico H, composto da sedici fotografie e completo di legenda; album le cui fotografie, così come quelle degli album 1, 2 e C (già acquisiti al fascicolo del dibattimento), erano esibite dal pubblico ministero al ripetuto dichiarante.

Nel corso dell'udienza del 21.2.2008 la difesa di LE ROSE Armando chiedeva fosse sentito ai sensi dell'art.195c.p.p. LAUDARI Vincenzo, indicato dall'Esposito come soggetto che avrebbe acquistato una pistola da "Armando" e che gli avrebbe riferito che lo stesso "Armando" sarebbe stato un "personaggio di grande spessore criminale". Il Tribunale rigettava la detta istanza, rilevando come, rispetto alla generica attribuzione di un elevato calibro criminale, facesse difetto il requisito della rilevanza e, come, quanto all'altra circostanza, la citazione del Laudari avrebbe finito per divenire assimilabile a quella di un indagato chiamato a riferire proprio in ordine alla propria responsabilità, con la conseguente inapplicabilità dell'invocato art.195c.p.p.. Il processo era quindi rinviato al 28.2.2008 per la prosecuzione dell'esame di Danny Esposito.

All'udienza del 28.2.2008 rendevano spontanee dichiarazioni gli imputati LEROSE, SCHILLACI e CALIGIURI. All'esito delle dichiarazioni rese dal primo era acquisito al fascicolo del dibattimento foglio, in parte dattiloscritto ed in parte vergato a mano, contenente l'elenco dei datori di lavoro, alle cui dipendenze asseritamente aveva lavorato, anche "in nero", il LEROSE, il quale oltre ad attribuirsi la paternità del detto documento, indicava nel libretto di lavoro la fonte da cui aveva tratto l'indicazione relativa ai lavori ufficiali.

Riprendeva poi l'esame diretto da parte del pubblico ministero dell'imputato di procedimento connesso Esposito, cui seguiva il controesame di alcune delle difese. Dopo una breve interruzione dell'udienza, aveva luogo l'esame dei testi di p.g., indicati dal pubblico ministero, Maurizio Bianchini e Rinaldo Rossi, quest'ultimo, in particolare, esaminato in ordine all'attività di indagine svolta a riscontro delle dichiarazioni di Danny Esposito. Ultimato l'esame dei detti testi, era nuovamente attivato il collegamento in videoconferenza col sito ove si trovava lo stesso Esposito, che era controesaminato

da altre difese. Su istanza della difesa di TROVATO Giacomo erano poi acquisite al fascicolo del dibattimento copie delle lettere recanti date tra il 15 ed il 21 ottobre 2003 scritte all'interno del carcere da Esposito ed indirizzate alla fidanzata ed al fratello. Lettere che, in alcuni passaggi, il difensore del menzionato imputato aveva "contestato" al detto dichiarante. Su istanza della medesima difesa e, stante la non opposizione del pubblico ministero, era inoltre acquisita copia di un decreto di perquisizione in data 10.10.2003, emesso dalla Procura di Lecco nei confronti di Danny Esposito. Il processo era quindi rinviato al 6.3.2008 per completare l'esame del ripetuto collaboratore di giustizia.

All'udienza del 6.3.2008 era in effetti completata l'escussione di Danny Esposito. Nel corso della detta deposizione erano altresì acquisti al fascicolo del dibattimento l'elenco delle segnalazioni a carico del medesimo Esposito estrapolate dalla banca dati SDI (documento prodotto dalla difesa di TROVATO Giacomo, senza l'opposizione del pubblico ministero), lo stato di famiglia originario di Giuseppe BUBBO, padre dell'imputato BUBBO Filippo, documento prodotto dalla difesa di quest'ultimo, copia del libro matricola relativo all'impresa PETTINATO FEDERICO, poi trasformata in EURCOSTRUZIONI s.r.l., e fotocopia della lettera sequestrata presso l'abitazione di Danny Esposito apparentemente indirizzata a TROVATO Mario, padre di TROVATO Giacomo, all'epoca (come si ricava dal tenore della missiva) detenuto presso la Casa Circondariale di Sulmona (documenti prodotti dalla difesa PETTINATO). Era poi introdotto l'imputato di procedimento collegato sotto il profilo probatorio (ai sensi dell'art.371, comma 2 lett.b, c.p.p.) a quello in trattazione, Paolo Fortunato Cusumano, che, avvertito della facoltà di cui all'art.210, comma 4, c.p.p., dichiarava di non voler sottoporsi ad esame.

Sul presupposto che la detta scelta fosse la conseguenza di condotte intimidatorie, il pubblico ministero avanzava istanza ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., producendo, a corredo della stessa, decreti autorizzativi di intercettazioni tra presenti, relativi alle conversazioni tra Cusumano e le persone ammesse ai colloqui con lo stesso presso l'apposita sala della Casa Circondariale di Monza, trascrizioni delle medesime conversazioni ed informative a cura della p.g.. Il Tribunale, concedeva termine alle difese per poter esaminare i detti atti, rinviando all'udienza dell'11.3.2008 per l'ulteriore corso e ad un'udienza ancora successiva per raccogliere le osservazioni delle difese sull'istanza del p.m. e per decidere sulla stessa.

All'udienza dell'11.3.2008 aveva inizio l'esame diretto ad opera del pubblico ministero del collaboratore di giustizia MECAJ Gjock. Esame condotto ai sensi dell'art.210c.p.p. in ragione della condizione di coimputato (con posizione stralciata in udienza preliminare, a seguito di ammissione a giudizio abbreviato) dei delitti contestati ai capi B), B3) e B48) del medesimo dichiarante. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 13.3.2008 per la prosecuzione dell'esame in parola.

Alla predetta udienza, dopo l'esame di uno dei periti trascrittori, cui erano consegnati alcuni plichi contenenti registrazioni, era nuovamente introdotto il collaboratore di giustizia MECAJ Jock. Il pubblico ministero proseguiva pertanto il suo esame diretto, che tuttavia doveva essere interrotto a causa di un malore del dichiarante. Il Tribunale dava quindi spazio alle difese affinché si pronunciassero sull'istanza avanzata il 6.3.2008 ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., dal pubblico ministero. Il Tribunale riservava tuttavia la decisione all'esito dell'esibizione a cura delle parti di alcuni atti, che indicava in modo specifico, rinviando all'udienza del 18.3.2008 per l'ulteriore corso.

Alla detta udienza erano esaminati i testi carico Mohamad Fares Imad, già noleggiatore di apparecchiature videopoker, indicato al capo A59) come acquirente di sostanza stupefacente dall'imputato SURIANO Giovanni, ed Edoardo De Battista, persona residente ad Abbadia Lariana, che, in un'occasione, si era prestata a rilasciare al medesimo SURIANO un proprio assegno, tratto per l'importo di 15.000.000 di Lire, asseritamente utilizzato dall'imputato come garanzia per l'effettuazione di riparazioni alla sua autovettura. Nel corso dei predetti esami, ai testi era esibita una fotocopia di fotografia effigiante il predetto imputato, documento che, su istanza del pubblico ministero, era poi acquisito al fascicolo del dibattimento. Era quindi esaminato il teste di p.g. Fabio Legnari, già in servizio presso la Squadra Mobile di Milano, escusso, in particolare, in ordine alle indagini svolte a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Danny Esposito. Erano poi esaminati gli ulteriori testi di p.g. Luciana Iannini ed Andrea Radus, entrambi appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Lecco.

Avuti in visione gli atti indicati all'udienza del 13.3.2008, il Tribunale adottava poi ordinanza ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., disponendo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali relativi agli interrogatori resi dall'imputato di procedimento connesso Paolo Fortunato Cusumano (la cui decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere era da ricollegare ad intimidazioni poste in essere in suo danno) in data 28.5.2007, 11.6.2007 e 30.7.2007. Il processo era quindi rinviato all'udienza del

20.3.2008, in occasione della quale era tuttavia disposto un immediato nuovo rinvio al 27.3.2008 a causa dell'impedimento di un difensore.

All'udienza del 27.3.2008 proseguiva l'esame in videoconferenza del collaboratore di giustizia MECAJ Gjock. Nel corso dell'esame del pubblico ministero, su eccezione di alcune difese, il Tribunale dichiarava l'inutilizzabilità ai fini delle contestazioni del verbale relativo all'interrogatorio reso dallo stesso collaboratore in data 7.9.2007. Verbale che, stando agli elementi messi a disposizione del Tribunale, risultava depositato in udienza preliminare, come indagine suppletiva ai sensi dell'art.419, comma 3, c.p.p., nell'ambito del procedimento (poi confluito, a seguito della menzionata ordinanza di riunione, in quello ora in trattazione) a carico degli imputati ELIA, MALUGANI, PETTINATO, TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, ma non formalmente depositato, ai sensi dell'art.430c.p.p. nell'ambito del procedimento a carico di tutti gli altri imputati, già rinviati a giudizio in data 9.7.2007. Inutilizzabilità che, pertanto, era dichiarata solo con riferimento a queste ultime posizioni. Il pubblico ministero, quindi, senza l'opposizione di alcuna delle altre parti, dopo aver formalmente dato atto in udienza del deposito del ripetuto verbale di interrogatorio, chiedeva il rinvio dell'esame del collaboratore ad altra udienza, con la possibilità, quindi, in quella sede, a deposito effettuato (e con tutte le parti in grado di conoscere il contenuto del verbale di interrogatorio in parola), di ricorrere anche all'eventuale utilizzazione (nei conforti di tutti gli imputati) per le contestazioni del verbale di interrogatorio reso da MECAJ il 7.9.2007. Il Tribunale, in accoglimento della detta istanza, rinviava il processo all'1.4.2008, fissando per la successiva udienza dell'8.4.2008 la prosecuzione dell'esame del ripetuto collaboratore.

All'udienza dell'1.4.2008 erano esaminati i testi di p.g. Giuseppe Maggioni, ispettore della Polizia di Stato, sentito in particolare in ordine agli accertamenti volti a riscontrare la presenza contemporanea presso un albergo di Sulmona, in data 12.6.2003 e 15.7.2003, di Danny Esposito e TROVATO Giacomo, Ivano Milillo, assistente della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Lecco, e Luigi Maci, maresciallo dei carabinieri, in forza alla Sezione Antidroga del Nucleo Investigativo di Milano, che riferiva su indagini relative allo spaccio di stupefacenti, specie nella zona di Quarto Oggiaro, svolte tra il 2001 e l'inizio del 2002 nei confronti, tra gli altri, di SCANDALE Vincenzo, IERARDI Luigi (soprannominato "Gino il biondo") e CARVELLI Vincenzo, nonché sui contatti tra quest'ultimo e FALZETTA Vincenzo. Dopo una breve spontanea

dichiarazione dell'imputato SCHILLACI, era esaminato l'altro teste di p.g. Michele Vanzillotta, sentito in ordine alla medesima attività investigativa oggetto della deposizione del mar. Maci. Ultimata la detta attività istruttoria, il pubblico ministero esibiva fascicolo relativo al deposito di attività integrativa di indagini in data 22.10.2007, fascicolo contenente tra l'altro l'interrogatorio reso da MECAJ Gjock in data 7.9.2007, formalizzando richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva dichiarato, all'udienza del 27.3.2008, l'inutilizzabilità del detto interrogatorio. Il processo era quindi rinviato all'udienza dell'8.4.2008, anche al fine di consentire alle difese di interloquire sulla detta istanza di revoca.

All'udienza dell'8.4.2008, il Tribunale, sentite le parti, revocava l'ordinanza emessa all'udienza del 27.3.2008, con la quale era stata dichiarata l'inutilizzabilità dell'interrogatorio di MECAJ Gjock in data 7.9.2007 utilizzato nel corso di quell'udienza per le contestazioni; declaratoria di inutilizzabilità che, in effetti sulla base di quanto documentato dal pubblico ministero alla successiva udienza dell'1.4.2008, era da ritenere fondata sull'erroneo presupposto dell'omesso deposito del detto verbale (deposito, nelle forme dell'art.430c.p.p., in realtà effettuato il 22.10.2007, così come documentato dal pubblico ministero). Era poi attivato il collegamento in videoconferenza per proseguire l'esame del collaboratore di giustizia in parola. Ultimato l'esame diretto da parte del pubblico ministero, avevano luogo i controesami di alcune delle difese. Il processo era poi rinviato al 10.4.2008 per l'ulteriore corso dei controesami.

All'udienza del 10.4.2008 il pubblico ministero formulava istanza di ammissione di perizia per la trascrizione di tredici conversazioni intercettate all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Monza tra Paolo Fortunato Cusumano e le persone ammesse ai colloqui con lo stesso. Intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento (per l'appunto quello a carico, tra gli altri, di Cusumano), già invocate dal pubblico ministero nel contesto della citata istanza, avanzata ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p.. Il Tribunale riservava la decisione in merito, all'esito delle osservazioni delle difese, cui era concesso termine per l'esame della documentazione depositata dal pubblico ministero a supporto dell'istanza. Era quindi nuovamente attivato il collegamento in videoconferenza con il sito ove si trovava il collaboratore MECAJ ed avevano luogo i controesami a cura di altre difese. Nel corso della detta deposizione, su istanza di uno dei difensori di TROVATO Giacomo, era acquisito al fascicolo del dibattimento docu-

mento dattiloscritto recante la firma apparente del collaboratore di giustizia MECAJ, cui il detto documento era stato esibito. Il processo era quindi rinviato al 15.4.2008 per proseguire negli ulteriori controesami.

All'udienza del 15.4.2008 erano ultimati i controesami di MECAJ Gjock. Dopo l'esame ad opera del Tribunale e le "nuove domande" poste dal pubblico e dalla difesa FALZETTA (che aveva indicato il ripetuto collaboratore nella propria lista testi) erano acquisiti al fascicolo del dibattimento gli album fotografici "Alfa", "Bravo", "Charlie" e "Delta" (completi delle legende) esibiti a MECAJ in corso di esame.

Aveva quindi luogo l'esame dei testi a carico Tiziana Giudici, Raffaele Straniero e Maria Mondani, persone (tra loro coniugate e conviventi le prime due) residenti in Oggiono, sentite in ordine ad un'insolita visita ricevuta nella serata di un sabato di novembre 1993 da due uomini che lamentavano di essere rimasti coinvolti in una sparatoria. Nel corso dell'esame dei testi Giudici e Straniero il pubblico ministero esibiva un album fotografico, gia esibito in corso di indagini preliminari al fine di addivenire all'identificazione dei due uomini in parola. Documento del quale il Tribunale, su istanza del pubblico ministero, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, unitamente al fascicolo relativo ai rilievi fotografici eseguiti il 3.10.1996 dal R.O.N.O. Carabinieri di Lecco in Oggiono, lungo la strada Dolzago-Ello ed in frazione Trescano con la collaborazione di Alfredo Covelli, identificato come uno dei ripetuti due uomini che avevano lamentato il coinvolgimento in una sparatoria.

Il Tribunale rinviava, poi, per il prosieguo dell'istruttoria al 17.4.2008, concedendo anche termine sino a tale udienza al pubblico ministero affinché potesse pronunciarsi sull'istanza di produzione di una serie di documenti relativi a MECAJ Gjock avanzata dal difensore degli imputati SIRIANNI Angelo, SIRIANNI Carmine, MARCHIO Pierino e CALIGIURI Salvatore.

All'udienza del 17.4.2008, acquisito il parere del p.m. in ordine alla menzionata istanza di produzione, il Tribunale disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei documenti di cui all'indice predisposto dall'avv. Tiziana Bettega, difensore istante. Documenti tra i quali, in particolare, figuravano il decreto in data 25.9.2006, con cui il questore di Lecco rigettava l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno avanzata da Gjok Mecaj, nota dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco in data 25.9.2006 recante la cronistoria delle vicende amministrative relative al soggiorno dello stesso Mecaj nel territorio dello Stato ed ai procedimenti penali a carico dello stesso, incidenti

sulla regolarizzazione del soggiorno medesimo, copia di sentenze di proscioglimento pronunciate dai Tribunali di Prato e Pistoia nei confronti di Mecaj, note indirizzate da vari uffici di Polizia all'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco con riferimento a Mecaj, elenco dei precedenti dattiloscopici a carico di quest'ultimo e istanze di rilascio di permesso di soggiorno avanzate dal medesimo collaboratore di giustizia alla Questura di Lecco in data 10.12.1998 e 19.6.2002, con la documentazione inerente al luogo di residenza ed all'occupazione lavorativa alle medesime allegata.

Erano poi introdotti gli imputati di procedimento connesso, indicati dal pubblico ministero nella propria lista, PARISI Antonino e SCHETTINI Antonio, ma gli stessi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Era poi introdotto il teste a carico Vito Talliente, già collaboratore di giustizia, che era esaminato ai sensi dell'art.197bis c.p.p., avendo già definito la propria posizione (nell'ambito di procedimento probatoriamente collegato a quello ora in trattazione) con sentenza definitiva ed avendo altresì già reso dichiarazioni con gli avvertimenti di cui all'art.64, comma 3 lett.c, c.p.p.. Lo stesso era in particolare sentito con riguardo all'attività di spaccio di stupefacenti nella zona di Quarto Oggiaro sino a metà degli anni 90. Nel corso del detto esame al teste era anche esibito l'album fotografico contrassegnato dal nr.1, già acquisito al fascicolo del dibattimento.

Era quindi esaminato, sempre nelle forme dell'art.197bis c.p.p. (in virtù del collegamento probatorio tra un procedimento, peraltro definito con sentenza passata in giudicato, a carico del teste e quello ora in trattazione), il teste assistito Alfio Garozzo, in particolare sentito con riferimento alla sua frequentazione del locale denominato MADISON di Milano, nel periodo della sua latitanza tra il 1995 ed il 1996 ed all'osservazione dell'attività di spaccio ivi svolta. Nel corso del detto esame al teste era esibito l'album fotografico denominato "Petilia", già esibitogli in corso di indagini; documento che era prodotto all'esito dell'esame medesimo.

Dopo una breve spontanea dichiarazione dell'imputato MANTIA, era infine esaminato il teste di p.g. Paolo Siervo, già in forza alla Squadra Mobile di Lecco. Il processo era quindi rinviato al 22.4.2008 per la prosecuzione dell'istruttoria.

All'udienza del 22.4.2008 il Tribunale, sentite le difese in ordine all'istanza di trascrizione in forma di perizia delle registrazioni relative a tredici conversazioni intercettate presso la Casa Circondariale di Monza nell'ambito di altro procedimento, a carico, tra gli altri di Paolo Fortunato Cusumano, avanzata dal pubblico ministero all'udienza

del 10.4.2008, adottava ordinanza (inserita nel verbale trascritto nelle forme di cui all'art.139, comma 4, c.p.p.) con la quale rigettava l'istanza del pubblico ministero nella parte relativa alle conversazioni intercettate nell'ambito del subprocedimento R.I.60/07 (in ragione della mancanza di motivazione nel decreto autorizzativo del G.I.P.) e disponeva, con riguardo alle ulteriori conversazioni (di cui al R.I.103/07) che il pubblico ministero procedesse preventivamente al deposito di verbali e registrazioni ai sensi dell'art.270, comma 2, c.p.p..

Era quindi introdotto il teste assistito Riccardo Pellegrino (condannato con sentenza definitiva nell'ambito di procedimenti collegati sotto il profilo probatorio a quello in trattazione, in particolare nel cosiddetto procedimento "Count Down").

In vista poi dell'esame del collaboratore di giustizia FOSCHINI Vittorio il difensore degli imputati BUBBO Antonio, BUBBO Filippo e PETTINATO Federico eccepiva l'inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi dal detto collaboratore oltre il termine di centoottanta giorni dall'inizio della collaborazione, con l'ulteriore richiesta di procedere alla trascrizione in forma integrale dei verbali redatti solo in forma riassuntiva. Il Tribunale rigettava la detta istanza con ordinanza inserita nel verbale stenotipico, rinviando per il prosieguo all'udienza del 24.4.2008.

Alla detta udienza, dopo l'esame del teste di p.g. isp. Maurizio Gatti, già in forza alla squadra mobile della Questura di Milano, il Tribunale, avuta notizia del fatto che alcune delle conversazioni intercettate di cui era stata disposta la trascrizione fossero in dialetto calabrese ed in lingua albanese, procedeva al conferimento di incarico a due ulteriori periti, conoscitori dei detti idiomi. Era poi rinviata ad altra udienza la nomina di altro perito incaricato della trascrizione di conversazioni in lingua croata emerse nel corso delle operazioni peritali.

Era successivamente introdotto l'altro teste a carico Giuseppe Buonopane, maresciallo aiutante del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, sentito in specie con riguardo ai sopralluoghi esperiti congiuntamente al collaboratore di giustizia Vittorio Foschini ed ad un servizio di o.c.p. eseguito il 6.9.2005 in Merate.

Era poi esaminato il teste Pasquale De Robertis, ufficiale di p.g. appartenente al G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano, indicato dal pubblico ministero in particolare con riferimento ad accertamenti relativi ai locali pubblici "After Dark" e "Le Monde" e con riguardo ad un servizio di o.c.p. esperito in Lecco il 29.9.2005. All'esito del detto esame il pubblico ministero chiedeva di poter produrre documentazione relativa ai

detti accertamenti ed all'attività di o.c.p. e svolta dai marescialli Buonopane e De Robertis ed il Tribunale rinviava al 29.4.2008 anche per consentire alle difese di esaminare la detta documentazione.

All'udienza del 29.4.2008, per l'appunto, il Tribunale, sentite le difese, pronunciava ordinanza (inserita nel verbale redatto nelle forme di cui all'art.139, comma 4, c.p.p.) con la quale statuiva in ordine all'istanza di produzione documentale avanzata dal pubblico ministero in data 24.4.2008. Erano in tal modo acquisiti al fascicolo del dibattimento atti relativi alla società AFTER DARK s.a.s. di Paoli Francesco ed al locale pubblico sito in Milano, viale Certosa, gestito dalla detta società, verbale redatto in data 5 maggio 2007 da ufficiali di p.g. del G.I.C.O. Guardia di Finanza di Milano e della Squadra Mobile della Questura di Lecco in occasione del sopralluogo svolto alla presenza di Vittorio Foschini e le cinque fotografie (due nella prima occasione e tre nella seconda) scattate da personale del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano durante i servizi di o.c.p. approntati in Merate ed in Lecco il 6 ed il 29 settembre 2005. Era quindi esaminato il teste indicato dal pubblico ministero Michele Angelo Lo Russo, già ufficiale addetto alla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Milano. Era poi introdotto il teste a carico Giuseppe Romano, luogotenente dei carabinieri in forza al detto reparto, in particolare escusso in ordine al servizio di o.c.p. esperito il 25.11.2003 tra l'aeroporto di Malpensa e Milano.

Erano poi esaminati gli altri testi a carico Alberto Aricò e Luigi De Angelis, ufficiali di p.g. in forza al R.O.S. Carabinieri di Milano. Aveva luogo infine l'esame dell'ulteriore teste a carico Antonio Perri, altro ufficiale di p.g. in forza al ripetuto reparto di Milano, sentito in particolare sulla menzionata attività di o.c.p. svolta il 25.11.2003. Il processo era quindi rinviato al 6.5.2008.

All'udienza del 6.5.2008, dopo il rigetto di un'istanza di separazione avanzata personalmente dall'imputato SCHILLACI, aveva luogo l'esame del teste del pubblico ministero Michele Esposito, ufficiale della Guardia di Finanza già in forza al G.I.C.O. di Milano. L'esame verteva in particolare sugli accertamenti di natura contabile e fiscale in ordine all'impresa ED di Esposito Danny. Il Tribunale procedeva poi alla nomina dei periti Marcello Scarcella, Luigi Pirillo (conoscitori del dialetto calabrese) e Milica Polignano (conoscitrice della lingua croata), incaricati della trascrizione, congiuntamente agli altri periti già nominati, delle conversazioni intercettate, indicate nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.495, comma 1, c.p.p..

Erano poi esaminati gli ulteriori testi a carico Rosario Costa, Salvatore Rauccio, Piero Baldinu e Francesco Alessandria, tutti ufficiali di p.g. appartenenti (o già appartenenti) al G.I.C.O. di Milano. Il processo era quindi rinviato all'8.5.2008.

All'udienza dell'8.5.2008 era esaminato, nelle forme di cui all'art.197bis c.p.p. (in virtù di un collegamento probatorio tra i procedimenti pendenti a carico del dichiarante e quello in trattazione, dichiarante comunque già interrogato con gli avvertimenti di cui all'art.64, comma 3 lett.c., c.p.p.), il collaboratore di giustizia Felice Ferrazzo.

Erano poi esaminati i testi di p.g. Michele Cappuccini, Giuseppe Napoli ed Enrico Squillaro, tutti già appartenenti al G.I.C.O. di Milano. Ai primi due, in particolare, erano rivolte, rispettivamente, domande relative ad un servizio di o.c.p. svolto il 7.2.2005 in Milano, nei pressi del ristorante "Bio Solair" ed alla titolarità di un villaggio turistico sito in Botricello. Il processo era quindi rinviato al 13.5.2008.

All'udienza del 13.5.2008 era stilato un calendario per la prosecuzione del processo nei mesi di luglio e settembre ed erano raccolte le rinunce di alcuni difensori alla sospensione dei termini nel periodo feriale (in specie in vista della celebrazione delle udienze messe in calendario per la seconda settimana di settembre); il processo era poi rinviato al 20.5.2008.

All'udienza del 20.5.2008 era innanzitutto raccolta la rinuncia di altro difensore alla sospensione dei termini in periodo feriale; erano poi acquisite al fascicolo del dibattimento, su istanza della difesa ALCARO, le sentenze 37/03 (all'esito di giudizio abbreviato) e 114/04 (di applicazione pena in continuazione su quella di cui alla sentenza 37/03, come modificata dalla Corte d'Appello di Milano a seguito della procedura di cui all'art.599, comma 4, c.p.p.), munite dell'attestazione del passaggio in giudicato, pronunciate dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecco in relazione a fattispecie pp. e pp. dall'art.73D.P.R.309/90 commesse in Lecco, Galbiate e zone limitrofe dal 31.8.2002 al 14.12.2002.

Aveva quindi inizio l'esame, a cura del pubblico ministero, del collaboratore di giustizia Vittorio Foschini, esaminato nelle forme di cui all'art.197bis c.p.p., in quanto condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il delitto p. e p. dall'art.416bis c.p.p., in relazione ad un'associazione di stampo mafioso, alla quale, in ipotesi, avrebbero concorso anche gli imputati di questo procedimento cui è contestato il capo A) di imputazione.

Il processo era quindi rinviato all'udienza del 22.5.2008, mentre il teste assistito Fo-

schini era invitato a comparire alla successiva udienza del 27.5.2008 per la prosecuzione del suo esame.

All'udienza del 22.5.2008 era raccolta la rinuncia di altri difensori ai sensi dell'art.2, comma 1, L.742/69. Era poi introdotto il teste del pubblico ministero Francesco Fonti, già collaboratore di giustizia, in particolare esaminato con riguardo all'organizzazione interna dell'associazione denominata 'ndrangheta.

Era poi esaminato Alfredo Covelli, altro teste a carico, sentito in particolare con riferimento ad un attentato con armi da fuoco di cui sarebbe rimasto vittima in Oggiono nel novembre del 1993. Il detto esame era tuttavia interrotto ai sensi dell'art.63, comma 1, c.p.p., a seguito delle dichiarazioni con le quali il detto teste, udite le contestazioni del pubblico ministero fondate su sue dichiarazioni accusatorie predibattimentali, di fatto si autoaccusava di calunnia ("...ho fatto questa denuncia, ma è tutto fantasia...").

Era poi esaminato il teste di p.g. Gennaro Matarese, in particolare sentito in ordine al sopralluogo effettuato nel 1996, allorquando prestata servizio presso il N.O.R.M. Carabinieri di Lecco, in Oggiono, al fine di individuare, con la collaborazione del denunciante Alfredo Covelli, il sito nel quale quest'ultimo, tre anni prima, era rimasto vittima di un attentato con colpi di arma da fuoco.

Era poi escusso il teste Rosario Di Bella, fratello del menzionato collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella, sentito in particolare quale p.o. del delitto contestato al capo A8).

Aveva poi luogo l'esame del consulente Laura Pesce, incaricato dal pubblico ministero di ricostruire le modalità di acquisto da parte di FALZETTA Vincenzo delle quote della TRON s.r.l. a lui intestate, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la provenienza delle disponibilità utilizzate dalla predetta società per pagare il corrispettivo di lavori eseguiti dallo stesso FALZETTA o da società a lui riferibili.

All'esito del detto esame il Tribunale disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della relazione a cura del menzionato c.t., di cui il pubblico ministero riservava la produzione alla successiva udienza. Era inoltre accolta l'istanza avanzata ai sensi dell'art.195c.p.p. dal pubblico ministero, finalizzata ad introdurre come testimone il maresciallo Roberto Chiandotto, più volte indicato dal teste Matarese come soggetto depositario delle conoscenze relative alle indagini eseguite con riferimento all'attentato di cui sarebbe rimasto vittima in Oggiono Alfredo Covelli. Il Tribunale rinviava quindi all'udienza del 27 maggio, disponendo altresì che la citazione del teste Chiandotto, di

cui era segnalata la condizione di indagato, fosse fatta ai sensi dell'art.210c.p.p..

All'udienza del 27.5.2008, anche i difensori dell'imputato FOLINO formalizzavano rinuncia alla sospensione dei termini in periodo feriale. Su istanza della difesa PETTINATO era poi disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della stampa di pagine web estrapolate da giornali on line recanti notizie in data 17 e 18 agosto 2005 in ordine agli omicidi di Felice Onofrio e Maurizio Ferraro, cui avevano fatto riferimento testi di p.g. nel corso di precedenti udienze.

Era poi nuovamente introdotto il collaboratore di giustizia Foschini ed il pubblico ministero procedeva al suo esame diretto. Aveva quindi luogo il controesame ad opera di alcune delle difese. Nel corso dell'esame del pubblico ministero era disposta l'acquisizione la fascicolo del dibattimento degli album fotografici (completi di legende) denominati F) e GICO, le cui fotografie erano state esibite al collaboratore. Il processo era poi rinviato per l'ultimazione dei controesami all'udienza del 29.5.2008.

All'udienza del 29.5.2008, a causa di un legittimo impedimento documentato, non compariva il collaboratore di giustizia Vittorio Foschini. Erano quindi introdotti i testi Davide Vesentini e Mauro Petrozziello, entrambi appartenenti alla Polizia Stradale di Lecco, escussi dal pubblico ministero in ordine ad una perquisizione e ad un arresto effettuati nel febbraio e nel settembre 2004 nel corso di operazioni mirate svolte in ausilio alla Squadra Mobile della Questura di Lecco. Era poi esaminato l'altro teste a carico Armando Sozzi, sostituto commissario in forza alla Squadra Mobile della Questura di Milano. Il processo era quindi rinviato al 3.6.2008.

All'udienza del 3.6.2008 era esaminato il teste a carico Vincenzo Pasquale, ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile della Questura di Lecco. Aveva poi luogo l'esame di Paolo Chiandotto, già maresciallo comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Lecco, introdotto a seguito della menzionata ordinanza emessa ai sensi dell'art.195, comma 1, c.p.p., all'udienza del 22.5.2008.

Aveva quindi luogo l'esame della teste del pubblico ministero Ivana Gambaro, assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Lecco. La detta testimone era sentita, in particolare, con riguardo al servizio di o.c.p. effettuato il 22.2.2004 in occasione del battesimo della figlia di SIRIANNI Angelo. Nel corso dell'esame in parola il pubblico ministero esibiva alla teste fotografie scattate in occasione dei matrimoni tra TROVATO Emiliano e Simona Poerio e tra Antonio Pronesti e Stefania Casati. Documenti, completi di didascalie o di legenda con i nominativi delle

persone ritratte che, all'esito del ripetuto esame testimoniale, erano acquisiti al fascicolo del dibattimento. Il processo era quindi rinviato al 5.6.2008.

All'udienza del 5.6.2008 proseguiva il controesame delle difese nei confronti del collaboratore di giustizia Vittorio Foschini. Il processo era tuttavia rinviato al 12.6.2008 per completare l'audizione del detto teste assistito.

All'udienza del 12.6.2008 era effettivamente ultimato il controesame del collaboratore di giustizia Foschini a cura di tutte le difese ed il pubblico ministero poneva allo steso dichiarante "nuove domande" ai sensi dell'art.498, comma 3, c.p.p.. All'esito del detto esame la difesa RIGILLO ed il pubblico ministero si accordavano, ai sensi dell'art.493, comma 3, c.p.p., per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di alcune parti di un interrogatorio (la prima pagina recante l'intestazione dell'atto e le generalità dell'indagato, l'ultima pagina recante le sottoscrizioni ed una pagina intermedia con dichiarazioni relative al RIGILLO) reso da FOSCHINI alla D.D.A. di Milano il 31.1.2006. Gli imputati PETTINATO e SCHILLACI erano poi ammessi a rendere spontanee dichiarazioni. All'esito delle dichiarazioni del proprio assistito, il difensore di PETTINATO era ammesso a produrre i verbali di due denunce presentate dal medesimo imputato ai carabinieri di Olginate il 18.11.2005 ed il 5.12.2006. Il processo era quindi rinviato al 17.6.2008.

All'udienza del 17.6.2008 era nuovamente introdotto ai sensi dell'art.210c.p.p., con l'assistenza di un difensore, Alfredo Covelli, il cui esame testimoniale era stato interrotto all'udienza del 22.5.2008, a seguito di dichiarazioni autoindizianti rese dallo stesso. Il Covelli, avvertito pertanto, in primo luogo, della facoltà di non rispondere (in ragione della connessione probatoria, ai sensi dell'art.371, comma 2 lett.b, c.p.p., tra il procedimento relativo all'ipotesi di calunnia, conseguente alle dette dichiarazioni testimoniali, e quello in trattazione), dichiarava di volersi avvalere della segnalata facoltà.

Era poi esaminato il teste a carico Rosario Uccello, agente di p.g. già appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Lecco, escusso in particolare in ordine ad un servizio di appostamento svolto nei pressi del "Bar Manzoni" di Caloziocorte il 29.11.2003.

Era infine esaminato l'altro teste a carico Ernesto Perrino, maresciallo della Guardia di Finanza, già appartenente al GICO di Milano, sentito, in particolare, riguardo ai servizi di o.c.p. svolti il 7.2.2005 in Milano, nei pressi del ristorante BIO SOLAIRE, ed il 2.2.2005 in Galbiate, nei pressi degli uffici di PETTINATO. Il processo era quindi rinviato al 19.6.2008.

All'udienza del 19.6.2008 aveva inizio l'esame in videoconferenza, ai sensi dell'art.147bis, comma 3 lett.a, disp.att. c.p.p., del collaboratore di giustizia Pietro Corti.

L'esame avveniva poi nelle forme dell'art.210c.p.p., in ragione della condizione del Corti di imputato (in concorso con PETTINATO) in procedimento connesso. Dopo l'esame a cura del pubblico ministero, nel corso del quale al dichiarante erano esibite foto degli album 1, 2 e Charlie, già acquisiti al fascicolo del dibattimento, aveva luogo il controesame a cura di alcune delle difese. In particolare, nel corso del controesame a cura della difesa PETTINATO, al Corti era esibita una lettera proveniente dallo stesso, indirizzata al predetto imputato. Documento che, dopo essere stato riconosciuto da Corti come proprio, era, su istanza della difesa di PETTINATO, acquisito al fascicolo del dibattimento. Il processo era quindi rinviato al 24.6.2008 per completare, tra l'altro, il controesame del ripetuto collaboratore di giustizia.

All'udienza del 24.6.2008 il pubblico ministero depositava tuttavia certificato medico relativo a Pietro Corti, fatto pervenire al suo ufficio dal Servizio Centrale di Protezione. La prosecuzione della deposizione del detto collaboratore era quindi rinviata ad altra data. Il pubblico ministero nel corso della medesima udienza formalizzava inoltre istanza ai sensi dell'art.512c.p.p. con riguardo ai verbali delle dichiarazioni rese in corso di indagini preliminari dal teste Carmine Scarpino, ciò in ragione dell'asserita irripetibilità sopravvenuta dell'esame dello stesso, colpito da grave malattia psichiatrica. Il Tribunale, in conformità anche con istanza avanzata da alcune delle difese, disponeva procedersi nelle forme della perizia al fine dell'accertamento, da un lato, delle condizioni in cui versava Scarpino nel momento in cui ebbe a rendere le dichiarazioni predibattimentali e, dall'altro, delle attuali condizioni dello stesso teste e della loro incidenza sulla capacità dello stesso di rendere testimonianza (nella prospettiva, quindi, di apprezzare, non solo il requisito della irripetibilità, ma anche, con particolare riguardo al primo accertamento, anche quello dell'imprevedibilità della stessa). Il processo era quindi rinviato per il conferimento dell'incarico peritale e per l'inizio dell'assunzione delle prove a discarico (sulla base del consenso già espresso dalle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove) all'udienza del 26.6.2008.

All'udienza del 26.6.2008, per l'appunto, si procedeva al conferimento di incarico peritale collegiale, avente ad oggetto i sopra indicati accertamenti, al dr. Stefano Zago, psicologo, ed al dr. Luciano Magotti, psichiatra. A disposizione dei periti, incaricati tra l'altro della somministrazione di test al periziando Scarpino e della sottoposizione dello

stesso a visita psichiatrica, erano messi gli atti esibiti dal pubblico ministero a supporto della propria istanza, tra cui, in specie, i verbali di interrogatorio resi dallo stesso Scarpino il 30.1.2001, il 14.3.2001 ed il 26.6.2001 e la certificazione medica proveniente dai Centri di Igiene Mentale di Trieste e Catanzaro Lido. Aveva poi inizio l'esame dei testi a discarico. Erano quindi introdotti i testi indicati dalla difesa ELIA, Daniele Pizzagalli, Tiziano Pizzagalli e Lidjana Salaj. All'esito dei detti esami, la difesa ELIA rinunciava, con il consenso del pubblico ministero e delle altre parti, ai residui testi di cui alla lista depositata ed il Tribunale, pertanto, revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva della prova.

Il pubblico ministero avanzava, poi, ai sensi dell'art.493, comma 2, c.p.p., istanza di ammissione dell'esame del collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, non potuto indicare in lista testi, trattandosi di collaboratore il cui verbale illustrativo era stato redatto da altra Procura ed il cui primo interrogatorio, relativo a fatti oggetto del presente procedimento, avveniva solo il 23 giugno 2008, a termini di cui all'art.468, comma 1, c.p.p., ampiamente spirati. Il Tribunale riservava la decisione all'esito del deposito del verbale di cui all'art.16quater L.82/91, sollecitata ai sensi dell'art.16sexies della predetta legge da alcune difese. Dopo brevi spontanee dichiarazioni rese dagli imputati SCHILLACI e LE ROSE, il processo era quindi rinviato all'1.7.2008.

All'udienza dell'1.7.2008 era completato il controesame del collaboratore di giustizia Pietro Corti. All'esito del controesame per le posizioni MARCHIO e SIRIANNI Angelo, la difesa dei predetti imputati chiedeva di poter produrre l'album denominato A) (completo di legenda con omissis) esibito al collaboratore nel corso del controesame medesimo. Il Tribunale, sentite le parti, pronunciava poi ordinanza con la quale ammetteva l'istanza avanzata dal pubblico ministero all'udienza del 26.6.2008. Il processo era quindi rinviato al 3.7.2008, tra l'altro, per l'esame di Angelo Salvatore Cortese.

All'udienza del 3.7.2008 si procedeva in effetti all'esame in videoconferenza del collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, sentito come teste assistito (a seguito dell'avviso ai sensi dell'art.64, comma 3, lett.c, c.p.p. avuto in sede di interrogatorio) in ragione della connessione probatoria tra i procedimenti pendenti a suo carico e quello in trattazione. Nel corso del detto esame, al teste erano esibite le fotografie di cui agli album 1, 2 e C), già acquisiti al fascicolo del dibattimento. Dopo brevi spontanee dichiarazioni rese dagli imputati LE ROSE e RIZZUTI, sempre in forza di accordo tra le parti nel senso dell'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, erano escussi alcuni dei

testi a discarico indicati dalla difesa dello stesso LE ROSE (Antonio Cammarota, Gianfranco Lavigna, Vittorio Mantia, Giuseppe Capparelli, Francesco Lerose e Barbara Planet Palomino). All'esito della deposizione del teste Capparelli, su istanza della difesa LE ROSE, erano acquisti in copia al fascicolo del dibattimento una fattura in data 24.6.2004 ed un documento di trasporto in data 16.6.2004, emessi dall'impresa LEPORINI ANGELO nei confronti della CARROZZERIA LEROCAR DI LEROSE ARMANDO. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 15.7.2008 per la prosecuzione dell'istruttoria.

All'udienza del 15.7.2008 il processo era rinviato al 17.7.2008 a causa di un legittimo impedimento dell'imputato ONOFRIO.

All'udienza del 17.7.2008 era esaminato in videoconferenza il collaboratore di giustizia Emilio Di Giovine, teste (assistito ai sensi dell'art.197bis, comma 1, c.p.p.) indicato dal pubblico ministero. Sempre in forza del ricordato accordo tra le parti sull'inversione dell'ordine di assunzione delle prove erano poi esaminati i testi a discarico Antonio Aiello (difesa LEROSE), Antonio Corti e Pietro Capelli (difesa TROVATO Giacomo). All'esito dell'esame dei testi Corti e Capelli, la difesa di TROVATO Giacomo rinunciava, con il consenso del pubblico ministero, ai propri residui testi, ad eccezione dei coimputati DE LUCA e DI PINTO e della teste Rosaria Manfreda, ed il Tribunale revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva della prova. Analoga rinuncia manifestavano le difese BUBBA e TROVATO Emiliano, che manifestavano perdurante interesse all'esame dei soli "testi" DE LUCA Bruno e Marco Maria Alma. Il pubblico ministero acconsentiva alla detta rinuncia, chiedendo contestualmente la revoca dell'ordinanza adottata dal Tribunale ai sensi dell'art.495, comma 1, c.p.p., anche nella parte relativa al teste Marco Maria Alma, pubblico ministero, incompatibile con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art.197 lett.c) c.p.p.. Il Tribunale con due ordinanze motivate, revocava il provvedimento ammissivo della prova nella parte relativa ai testi oggetto di rinuncia da parte delle difese BUBBA e TROVATO Emiliano e nella parte relativa al teste Alma, per l'appunto ritenuto, sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattimento (in specie l'utilizzo per le contestazioni di verbali redatti dallo stesso in qualità di pubblico ministero), incompatibile con l'ufficio di testimone. Il processo era quindi, dopo le spontanee dichiarazioni che l'imputato SCHILLACI era ammesso a rendere, rinviato al 21.7.2008.

All'udienza del 21.7.2008, sempre in forza del ripetuto accordo sull'inversione

dell'ordine di assunzione delle prove, erano introdotti i testi a discarico Ferdinando Caimi (difesa MARCHIO), Mirko Papini e Franca Colangela (difesa SCALZI Tommaso). Aveva poi luogo l'esame in videoconferenza dei collaboratori di giustizia Salvatore Pace, Leonardo Cassaniello ed Alfio Privitera, indicati nella lista testi di SIRIANNI Angelo. Gli stessi erano poi escussi ai sensi dell'art.197bis c.p.p., in ragione, innanzitutto, del passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate a loro carico nell'ambito di procedimenti collegati a quello in trattazione sotto il profilo probatorio (in particolare il processo cosiddetto COUNT DOWN).

Aveva poi luogo l'esame dell'imputato in procedimento connesso AGRATI Maurizio, indicato dalle difese SIRIANNI Angelo e MARCHIO. La posizione del dichiarante, a seguito degli avvertimenti dati ai sensi dell'art.210, comma 6, c.p.p., diveniva poi quella di teste assistito.

All'esito del detto esame, su istanza delle cennate difese, era acquisita al fascicolo del dibattimento copia della sentenza, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, tra gli altri, nei confronti dello stesso AGRATI, imputato (poi assolto) per l'omicidio di Agostino Rusconi. Sentenza nella quale i giudici avevano sottoposto a vaglio le dichiarazioni, tra gli altri, di DI BELLA Giuseppe e di CORTI Pietro.

Erano poi esaminati gli ulteriori testi a discarico Caterina Orio, Franco Denti (difese SIRIANNI Angelo e MARCHIO), Antonina Maira (difesa MARCHIO), Santino Lococo e Pietro Sirianni (difesa SIRIANNI Angelo) e Gonzalez Monge (difesa CALIGIURI). Il processo era quindi rinviato al 22.7.2008.

All'udienza del 22.7.2008, i coimputati (del delitto di cui al capo C, in relazione al quale erano giudicati in udienza preliminare con rito abbreviato) DE LUCA Bruno e DI PINTO Luigi, introdotti quali testi a discarico, dichiaravano di volersi avvalere delle facoltà di non rispondere. Erano poi escussi i testi a discarico Matteo Gigliotti, Luigi Tamini, Quinto Ferrari, Carlo Airoldi (difesa PETTINATO), Graziano Tisi, Gianfranco Sestito (difesa ALCARO), Maria Paradiso, Domenico Paradiso, Nicola Paradiso ed Antonio Falzetta (difesa FALZETTA). Il processo era quindi rinviato al 23.7.2008.

All'udienza del 23.7.2008 comparivano i periti trascrittori Papini e Favarato, citati al fine di risolvere, nel contraddittorio tra le parti, problematiche afferenti l'individuazione delle conversazioni da trascrivere nell'ambito delle registrazioni messe a disposizione dalla Procura. Prima di dare inizio, sempre in forza di accordo

sull'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, all'escussione di testi a discarico, il Tribunale, a seguito di rinuncia della difesa CAPPA e del consenso espresso dalle altre parti, revocava l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa ai testi Claudio De Luca, Claudio Cocuzzo, Giancarlo Paleari e Palmerino De Luca. Aveva quindi luogo l'esame in videoconferenza del teste collaboratore di giustizia Fabio Saia, indicato dalla difesa FALZETTA.

Erano poi esaminati gli ulteriori testi a discarico indicati dalla predetta difesa, Roberto Manucci, maresciallo dei carabinieri, a partire dall'agosto 2004 in forza alla Stazione di Peschiera Borromeo, e Graziano Moretto e Salvatore Coppolecchia, già soci della TRON, società che gestiva la discoteca MADISON. Il processo era quindi rinviato al 24.7.2008.

All'udienza del 24.7.2008, su concorde richiesta del pubblico ministero e della difesa FALZETTA, era acquisita al fascicolo del dibattimento denuncia contro ignoti presentata l'11.11.2005 da FALZETTA Vincenzo alla Questura di Milano, relativa al rinvenimento di microspie all'interno della sua autovettura PORSCHE CAYENNE, a dire del denunciante installate da due persone sconosciute nel febbraio 2005 presso la PORSCHE HOUSE di Milano, ove l'auto era stata portata su richiesta del responsabile dell'officina, che segnalava problemi alla centralina. Era inoltre acquisita documentazione prodotta dalla difesa SURIANO (visura relativa alla EDILSEBA s.r.l., costituita il 15.1.2004 anche dall'imputato SURIANO in qualità di socio, documentazione in data 24.8.2004, relativa ad un cantiere presso il quale operava in Mariano Comense la detta società, CUD 2004, denuncia nominativa INAIL dell'1.8.2003 e buste paga da settembre 2003 a marzo 2004 relative al ripetuto imputato, nonché album fotografico effigiante un cantiere edile e, in alcuni casi, il SURIANO in abbigliamento da muratore).

Sempre in forza di accordo tra le parti sull'inversione dell'ordine di assunzione della prova, era esaminato poi il teste a discarico Luca Antonio Tartaglia, titolare di un istituto di vigilanza ed investigazioni, indicato dalla difesa FALZETTA. Era quindi esaminato il teste a discarico, indicato dalla difesa SURIANO, Nazzareno Mesiano. La detta difesa, poi, con il consenso delle altre parti, rinunciava ai propri residui testi ed il Tribunale revocava *in parte qua* l'ordinanza di cui all'art.495, comma 1, c.p.p..

Aveva poi luogo l'esame dell'ultimo teste a carico Giampiero Giuele, maresciallo in forza alla Sezione Anticrimine dei carabinieri di Milano.

Erano quindi esaminati i testi a discarico indicati dalla difesa MANTIA, Oreste Guz-

zetti, Santo Angiletti, Antonio Marino.

Era poi introdotto l'imputato di procedimento connesso RUSSO Paolo (già giudicato in giudizio abbreviato con riguardo all'imputazione *sub* A54), il quale dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Erano poi esaminati i testi a discarico indicati dalla difesa FALZETTA, Daniele Rovini, contitolare, insieme al citato teste Tartaglia, di un'attività di investigazione e vigilanza, e Francesco Colombo e Stefano Anania, già impegnati nell'attività di sicurezza all'interno della discoteca MADISON. Quanto a Roberto Burini, indicato sempre nella lista testimoniale della difesa FALZETTA, il Tribunale, appreso della condizione di persona sottoposta ad indagini del detto "teste" nell'ambito di procedimento collegato sotto il profilo probatorio a quello in trattazione, invitava lo stesso BURINI a comparire nuovamente l'8.9.2008 accompagnato da difensore per essere sentito nelle forme dell'art.210c.p.p.. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 25.7.2008.

Alla predetta udienza erano innanzitutto esaminati i testi a discarico, indicati dalla difesa SIRIANNI Angelo, Giorgio Mameli, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, e Claudio Acquistapace. Era poi introdotto il teste Roberto Manzoni, indicato dalla difesa FALZETTA, già socio della SPECIAL EVENT MACHINE, che gestiva, tra le altre, la discoteca CAFFE' SOLAIRE. Nel corso del detto esame erano acquisite quattro fotocopie di fotografie ritraenti il citato locale pubblico. Era poi esaminato ai sensi dell'art.210c.p.p. (a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito di procedimento collegato a quello in trattazione sotto il profilo probatorio) Vincenzo Scandale, indicato dalle difese MARCHIO e SIRIANNI Angelo.

Il Tribunale conferiva poi incarico peritale per la trascrizione in particolare delle conversazioni telefoniche ed ambientali in dialetto calabrese ai periti Valeria Costanzo e Giovanni Monte, affiancati, nella prospettiva di abbreviare i tempi di espletamento della perizia trascrittiva, ai periti già nominati.

Era quindi esaminato il teste delle difese MARCHIO e SIRIANNI Angelo, Ferruccio Malinverno, socio della società proprietaria dell'immobile sede della discoteca di Lavello e gestore del locale medesimo. Francesco Sacco, indicato dalle medesime difese, in quanto persona sottoposta ad indagini nell'ambito di procedimento collegato sotto il profilo probatorio a quello in trattazione, era avvertito della facoltà di non rispondere e decideva, pertanto, di avvalersi della facoltà medesima. Erano poi sentiti il teste a di-

scarico indicato dalla difesa MARCHIO, Giancarlo Orlandi e, nelle forme dell'art.210c.p.p. (in quanto indagato in procedimento connesso), Mario Sirianni, indicato dalla difesa SIRIANNI Angelo. Erano poi esaminati i testi indicati dalla difesa FALZETTA, Francesco Paoli, già socio della società che gestiva la discoteca AFTER DARK, Roberto Becchetti, impiegato presso la discoteca CAFFE' SOLAIRE, e Daniele Beretta, architetto che aveva collaborato con l'impresa DUE EFFE dei fratelli FALZETTA. Dopo una breve spontanea dichiarazione dell'imputato SCHILLACI, il processo, sulla base della rinuncia manifestata da tutte le difese e da tutti gli imputati ai sensi dell'art.2L.742/69, era rinviato all'8.9.2008.

All'udienza dell'8.9.2008 era esaminata la teste a discarico, indicata dalla difesa CAPPA, Natalina Trovato. All'esito del detto esame la ripetuta difesa, con il consenso delle altre parti, rinunciava al proprio residuo teste Elisabetta De Luca, così come la difesa di TROVATO Giacomo, sempre con il consenso delle altre parti, rinunciava al teste Rosario Manfreda ed il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa alle dette testimonianze.

Erano quindi introdotti, con le forme di cui all'art.210c.p.p., Roberto Burini e Walter Donati, persone sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimento collegato sotto il profilo probatorio a quello in trattazione, indicate nella lista testi della difesa FALZETTA. I detti "imputati in procedimento connesso" si avvalevano tuttavia della facoltà di non rispondere. Erano poi esaminati i testi a discarico indicati dalla difesa LEROSE, Leonardo Ruggiero e Susanna Saccardi. Su istanza della difesa, poi, era ammesso, ai sensi dell'art.195c.p.p., l'esame anche di Giampiero Mattuzzi, indicato dalla Saccardi come persona che aveva avuto contatti telefonici con LEROSE Armando in ordine alla riparazione di un'autovettura. Mattuzzi, marito della Saccardi immediatamente reperibile, era subito sentito. All'esito dei detti esami, la difesa LEROSE rinunciava ai propri residui testi Petronzi e Fulciniti e chiedeva altresì di poter produrre copia di fattura emessa il 30.9.2004 da AUTOFORNITURE RAMPA nei confronti di AUTOCARROZZERIA LEROSE, preventivo della predetta carrozzeria per la riparazione di PEUGEOT 206 di Susanna Saccardi e fotografie relative al detto mezzo in riparazione. Il Tribunale, sentite le altre parti ed acquisito, in particolare, il consenso del pubblico ministero in ordine alla detta rinuncia, revocava *in parte qua* l'ordinanza di cui all'art.495, comma 1, c.p.p. e disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei descritti documenti.

Si procedeva, poi, all'esame del teste a discarico, indicato dalla difesa SIRIANNI Angelo, Alfonso D'Angelo, maresciallo dei carabinieri, già comandante interinale del Nucleo Operativo di Seregno, che il 17.2.2005 procedeva a perquisizione domiciliare nei conforti dello stesso SIRIANNI, nell'occasione destinatario di una misura cautelare custodiale per il delitto di rapina, in concorso, tra gli altri, con MAZZEI Carlo. Gli imputati di procedimento connesso BUCCHERI Filippo e BONGARZONE Claudio, indicati dalla predetta difesa nella propria lista testi, dichiaravano poi di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Dopo l'esame del teste indicato dalla difesa FALZETTA, Walter Salsi, comandante della Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo, aveva luogo l'esame dei testi a discarico indicati dalle difese SIRIANNI Angelo e MARCHIO, Sebastiano Angeli, Luciano Mapelli, Matteo Colombo, Salvatore Lamanna, Giuseppe Lamanna ed Alessandra Carsana. All'esito dei detti esami le difese di SIRIANNI Angelo, MARCHIO e CALIGIURI dichiaravano, con il consenso del pubblico ministero, di rinunciare a tutti i propri residui testi, ad eccezione di Osvaldo Colombo, di Donatella Coco, del direttore dell'Ispettorato Sinistri della NUOVA MAA-MILANO ASSCIURAZIONI e del titolare del pub "Mesa del Diablo", ed il Tribunale revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva della prova.

Erano quindi introdotti i testi della difesa SCHILLACI Vanessa Beretta, Stefano Morali, Massimo Malvestio, Arnaldo Menini e Massimo Guffanti. Tra la deposizione del teste Morali e del teste Malvestio l'imputato SCHILLACI rendeva spontanee dichiarazioni. Il Tribunale rinviava all'udienza dell'11.9.2008 anche al fine di raccogliere il parere del pubblico ministero in ordine alle ulteriori istanze ai sensi dell'art.195c.p.p., avanzate da alcune difese.

All'udienza dell'11.9.2008 era esaminato il teste a discarico indicato dalla difesa FALZETTA, Antonluca Dall'Aglio, già presidente di un'associazione che gestiva il club ubicato in via Mac Mahon a Milano, denominato "Le Monde".

All'esito del detto esame, sentito il pubblico ministero in ordine alle istanze ai sensi dell'art.195c.p.p. avanzate da alcune difese e sull'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni esperite dai periti asseritamente in assenza di avviso al consulente di parte "della proroga delle operazioni", il Tribunale adottava ordinanza con cui, oltre a rigettare la detta eccezione e a rigettare tutte le altre richieste avanzate ai sensi dell'art.195c.p.p., disponeva, in accoglimento dell'istanza della difesa FALZETTA, la citazione in qualità di teste di tale Cristian, cantante solito esibirsi in

locali milanesi, indicato da MECAJ Jock come proprietario di un bungalow presso il campeggio "Quattro Stagioni" di Oggiono e, soprattutto, come persona dalla quale aveva appreso che il CAFFE' SOLAIR fosse di proprietà di COCO TROVATO Franco. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 25.9.2008, per l'esame del detto teste, per l'esame dei residui testi a discarico, da citare, così come il primo, a cura della p.g., e per l'esame del perito Riccardo Papini, da sentire in particolare in ordine allo stato delle trascrizioni.

All'udienza del 25.9.2008, la difesa CALIGIURI formalizzava rinuncia all'esame del teste Carla Frigerio, indicato in lista testi come direttore dell'Ufficio Sinistri della MILANO-NUOVA MAA ASSICURAZIONI, chiedendo al contempo di poter produrre copia del CID relativo ad un supposto incidente in data 25.1.2001 tra ciclomotore condotto da ESPOSITO Danny ed un'autovettura condotta dallo stesso CALIGIURI e copia della quietanza di pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti in quel sinistro, di lire 8.700.000 all'ESPOSITO da parte della NUOVA MAA ASSICURAZIONI. Il pubblico ministero non si opponeva alla detta produzione, ma, allo stato, non acconsentiva alla cennata rinuncia. Il Tribunale disponeva quindi l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei descritti documenti.

All'esito, poi, dell'esame di uno dei periti trascrittori, il Tribunale, al fine di ovviare ad una difficoltà pratica degli stessi periti nell'identificazione (sui supporti) di alcune delle conversazioni da trascrivere, autorizzava i periti medesimi a noleggiare apparecchiatura idonea alla detta identificazione.

Il processo era quindi rinviato al 2.10.2008, tra l'altro, al fine di procedere all'esame dei periti Magotti e Zago, nominati all'udienza del 26.6.2008 affinché accertassero, da un lato, le condizioni in cui versava il collaboratore di giustizia Carmine Scarpino, indicato nella lista testi del p.m., nel momento in cui ebbe a rendere le dichiarazioni predibattimentali e, dall'altro, le "attuali" condizioni dello stesso "teste" e la loro incidenza sulla capacità del medesimo di rendere testimonianza nel presente processo.

All'udienza del 2.10.2008, il pubblico ministero acconsentiva alla rinuncia al teste Frigerio, formalizzata dalla difesa CALIGIURI all'udienza del 25.9.2008 ed il Tribunale, pertanto, revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva della prova. Il Tribunale, poi, preso atto dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art.270, comma 2, c.p.p., delle registrazioni e dei verbali relativi alle intercettazioni tra presenti disposte presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Monza in occasione degli incontri tra Paolo Fortunato Cu-

sumano ed i suoi familiari, disponeva procedersi alla trascrizione nelle forme della perizia delle nove conversazioni di cui al R.I.T.103/07 già indicate nell'ordinanza adottata all'udienza del 22.4.2008 prima del detto deposito, provvedendo altresì alla nomina di Alessandro Favarato quale perito trascrittore.

Era poi introdotta la teste Donatella Coco, ammessa ai sensi dell'art.195c.p.p. a seguito di istanza delle difese SIRIANNI Angelo e Marchio, ma la stessa, in quanto prossima congiunta dell'imputato ELIA, dichiarava di avvalersi della facoltà di astensione dal rendere testimonianza. Era quindi esaminato il teste, Cristiano Antico, ammesso, sempre nelle forme di cui all'art.195c.p.p., in accoglimento di istanza della difesa FALZETTA, a seguito delle dichiarazioni di MECAJ Jock, come detto relative a quanto appreso da un cantante a lui noto come Cristian in ordine alla proprietà del locale CAFFE' SOLAIRE.

Aveva quindi luogo l'esame dell'imputato SCHILLACI, all'esito del quale, infine, era introdotto il teste a discarico indicato dalla difesa CALIGIURI, Osvaldo Colombo, già gestore del night club "Il Rubino" di Monticello Brianza. Il processo era quindi rinviato al 16.10.2008, al fine tra l'altro, di procedere all'esame dei periti Magotti e Zago.

All'udienza del 16.10.2008 erano effettivamente esaminati i detti periti, ma il Tribunale rinviava alla successiva udienza la decisione in ordine all'istanza di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del collaboratore Scarpino, all'esito della produzione di documentazione (in specie relativa alla data di inizio della collaborazione dello Scarpino ed alla rinnovazione ai sensi dell'art.26, comma 2, L.63/2001 degli interrogatori resi dallo stesso) che il pubblico ministero, a seguito di eccezione della difesa di BUBBO Filippo, aveva per l'appunto riservato alla successiva udienza. Analogo rinvio era deciso in ordine alle istanze formulate ai sensi dell'art.195c.p.p. ed a controprova (rispetto alle dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano acquisite nelle forme dell'art.500, comma 4, c.p.p.) dalle difese.

Dopo brevi spontanee dichiarazioni alle quali erano ammessi gli imputati SCHILLACI e MANTIA, il pubblico ministero avanzava istanza ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., intesa ad ottenere l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della denuncia presentata l'11.3.1994 da Alfredo Covelli ai carabinieri di Petronà e delle s.i.t. rese alle Procure di Catanzaro e Lecco dallo stesso Covelli, il quale, come detto, nel presente processo, a seguito dell'interruzione del suo esame ai sensi dell'art.63, comma 1, c.p.p., si era poi, una volta reintrodotto nelle forme dell'art.210c.p.p., avvalso della

facoltà di non rispondere. Il Tribunale, sentite le altre parti, pronunciava ordinanza con la quale accoglieva la detta istanza. Era invece rigettata, sempre con ordinanza, l'istanza di ammissione di testi a "controprova" avanzata dalle difese RIGILLO e RIZZUTI sulla base delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FOSCHINI e dei risultati delle intercettazioni, emersi a seguito di trascrizione. Era invece accolta l'istanza di produzione documentale avanzata dalle medesime difese avente ad oggetto: certificato di iscrizione alla camera di commercio relativo alla società BAR BELLAVISTA s.n.c. di RIZZUTI G. E TALARICO M., lettera di assunzione in data 9.5.95 alle dipendenze della ORTOFRUTTICOLA MBT s.r.l. relativa al lavoratore RIZZUTI Giovanni, buste paga da gennaio ad ottobre 2000 relative al predetto rapporto di lavoro, libretto di lavoro di RIGILLO Palmerino, estratto conto assicurativo INPS, buste paga e modelli 101 relativi al medesimo imputato. Il processo era quindi rinviato al 23.10.2008.

All'udienza del 23.10.2008, dopo l'esame del perito trascrittore Papini, in specie in ordine allo stato dell'attività peritale, il Tribunale, presa visione della documentazione esibita dal pubblico ministero a confutazione delle eccezioni delle difese sull'istanza di acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni predibattimentali del collaboratore di giustizia Carmine SCARPINO e raccolto il parere della medesima parte pubblica in ordine alle istanze avanzate alla precedente udienza, ai sensi degli artt.195 e 495, comma 2, c.p.p., dalle difese SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino, pronunciava ordinanza, con la quale disponeva, ai sensi dell'art.512c.p.p., la lettura dei verbali di interrogatorio resi dallo SCARPINO in data 30 gennaio, 14 marzo e 26 giugno 2001, sul presupposto della sopravvenuta irripetibilità dell'esame del detto dichiarante affetto (così come ben evidenziato dai periti Magotti e Zago) da malattia psichiatrica tale da compromettere la sua capacità di evocare i ricordi, specie in un contesto come quello processuale, ed ammetteva altresì la testimonianza di Pietro Gatto, Vanessa Burini, Vincenzo Stoto e Sergio Bonati, invocata dalle predette difese.

A seguito poi di una contestazione suppletiva formulata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.517c.p.p., nei confronti dell'imputato FALZETTA Vincenzo, presente in aula, il Tribunale, avvertito il medesimo imputato dei diritti di cui all'art.519c.p.p., a seguito di istanza di termine a difesa avanzata dai difensori dello stesso, sospendeva il processo, rinviandolo al 17.11.2008, anche per l'esame dei menzionati testi a discarico.

All'udienza del 17.11.2008 comparivano tutti i componenti del collegio dei periti tra-

scrittori, che tuttavia, alcuni giorni prima, avevano fatto pervenire in cancelleria istanze di proroga del termine per il deposito delle trascrizioni. All'esito dell'esame dei periti, il pubblico ministero, esibendo elaborati trascrittivi a cura dei propri consulenti, chiedeva che fosse disposto il riascolto a cura dei periti di alcuni dei nastri relativi ad intercettazioni ambientali e telefoniche. Il Tribunale, sentite le altre parti, anche in considerazione delle esigenza di concedere comunque al collegio peritale una proroga per il deposito delle trascrizioni ancora non ultimate, disponeva altresì, con ordinanza motivata, che i periti procedessero al riascolto delle registrazioni relative alle intercettazioni indicate dal pubblico ministero e che, nei congrui casi, redigessero una nuova trascrizione.

Erano poi esaminati i testi Pietro Gatto, titolare del bar "Splendid" di Calolziocorte, Vanessa Burini, gestrice del "Circolo Lavoratori" di Foppenico, e Sergio Bonati - tradotto all'udienza dalla Polizia Penitenziaria in quanto detenuto - conoscente del collaboratore MECAJ Jock e degli imputati MARCHIO e SIRIANNI Angelo. Era poi sentito nelle forme dell'art.210c.p.p., in quanto imputato in procedimento connesso, Vincenzo Stoto, ispettore della Polizia Penitenziaria. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 27.11.2008.

Alla detta udienza, dopo l'esame del perito trascrittore Papini, sentito in specie in ordine allo stato delle trascrizioni, il pubblico ministero avanzava nuovamente istanza intesa a che i periti fossero incaricati di procedere ad un ulteriore ascolto delle registrazioni relative ad intercettazioni le cui trascrizioni erano da ritenersi incomplete. A supporto di tale istanza il p.m. esibiva gli elaborati predisposti dai propri consulenti. Erano quindi sentite le altre parti e la difesa di TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano, in particolare, avanzava istanza di separazione nell'interesse dei predetti imputati, cui asseritamente non sarebbero state riferibili le cause del differimento del processo in conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'istanza del pubblico ministero. Il Tribunale, con ordinanza che riproduceva le ragioni già poste a base di quella adottata all'udienza del 17.11.2008, disponeva un nuovo ascolto delle registrazioni relative alle intercettazioni indicate dal pubblico ministero, prorogando il termine, non ancora scaduto, per il deposito di tutti gli elaborati peritali sino al 2.1.2009. Al contempo, argomentando dall'erroneo richiamo dell'art.304, comma 5, c.p.p., il Tribunale, non ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art.18c.p.p., rigettava l'istanza di separazione avanzata nell'interesse dei due menzionati imputati, rinviando all'udienza del 18.12.2008.

Alla predetta udienza, sentito uno dei periti in ordine allo stato delle trascrizioni, il

pubblico ministero avanzava altra istanza di riascolto e nuova trascrizione analoga a quelle proposte alle due precedenti udienze. Il Tribunale, sentite le difese, per le medesime ragioni poste a base delle analoghe statuizioni assunte alle udienze del 17 e del 27 novembre precedenti, accoglieva l'istanza del pubblico ministero, prorogando il termine finale per il deposito degli elaborati, ancora non scaduto, sino al 6.1.2009. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 9.1.2009.

All'udienza del 9.1.2009, sentiti (vista l'assenza per impedimento di Papini, Costanzo e Baldo) i periti trascrittori Vlasha, Zenga, Favarato e Monte, il Tribunale, dopo aver rigettato con ordinanza motivata la nuova istanza con la quale il pubblico ministero chiedeva un ulteriore ascolto ed una nuova trascrizione delle registrazioni relative a due intercettazioni ambientali già trascritte dai periti, su istanza dello stesso collegio peritale disponeva la proroga sino al 23.1.2009 del termine finale per il deposito degli elaborati peritali, relativi anche a conversazioni captate nel corso di un'intercettazione ambientale, delle quali, benché ricomprese nell'originario incarico peritale, i periti non avevano, per errore, curato la trascrizione. Il processo era quindi rinviato al 29.1.2009 per l'esame di tutti i periti e per l'esame dell'ultimo teste a discarico, indicato dalla difesa SCHILLACI.

All'udienza del 29.1.2009 era effettivamente esaminato l'ultimo teste a discarico, Emilio Beretta, per l'appunto indicato dalla difesa SCHILLACI. Il Tribunale, poi, preso atto dell'assenza per impedimento di due dei periti trascrittori e della mancata ultimazione dell'attività agli stessi demandata, fissava come termine ultimo per il deposito di tutte le trascrizioni il 3.2.2009 alle ore 9.00. Prima di formalizzare il rinvio all'udienza del 4.2.2009 per l'esame degli imputati, il Tribunale, sentite le altre parti, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, dell'elaborato di consulenza tecnica redatto dal c.t. del pubblico ministero rag. Laura Pesce, esaminato il 22.5.2008, dell'album fotografico ZETA esibito al collaboratore MECAJ nel corso dell'udienza dell'8.4.2008 e dell'album A, composto da dieci fotografie ritraenti luoghi, e dell'album composto da fotocopie di fotografie suddivise in tredici allegati, esibiti al collaboratore di giustizia FOSCHINI all'udienza del 20.5.2008. Era quindi formalizzato il rinvio all'udienza del 4.2.2009, con la contestuale fissazione dell'udienza del 6.2.2009 per la comparizione dei periti.

All'udienza del 4.2.2009, come detto fissata per l'esame di tutti gli imputati (ad eccezione dell'imputato SCHILLACI, già esaminato, e degli imputati FORIGLIO,

PETTINATO, RIGILLO e RIZZUTI, il cui esame era stato fissato per il 6.4.2009), il pubblico ministero chiedeva di procedere all'esame degli imputati ALCARO, BUBBO Antonio, CAPPA Alfredo, FOLINO, GHILARDI, MANSAKU, MARCHIO, MAZZEI, MECAJ, MORO, ONOFRIO, PANZERI, PRESTIA, ELIA, MALUGANI e TROVATO Emiliano, incombente che non poteva aver luogo per la mancata comparizione, l'assenza, la contumacia o la latitanza dei detti imputati. Gli imputati presenti BUBBA, BUBBO Filippo, CALIGIURI, COSTA, FALZETTA, GIGLIOTTI, LEROSE, MANTIA, SCALZI Raffaele, SIRIANNI Angelo, SIRIANNI Carmine, SURIANO Giovanni e TROVATO Giacomo dichiaravano, poi, di non intendere sottoporsi ad esame. Pubblico ministero e difesa chiedevano, quindi, concordemente che l'esame dell'imputato SCALZI Tommaso, pure presente, fosse posticipato all'udienza del 6.2.2009, già fissata per l'esame dei residui imputati FORIGLIO, PETTINATO, RIGILLO e RIZZUTI.

Gli imputati CALIGIURI, SCALZI Raffaele e TROVATO Giacomo rendevano spontanee dichiarazioni, mentre l'imputato SIRIANNI Angelo depositava uno scritto a propria firma. Lo stesso SCALZI Raffaele, poi, produceva fotocopia a colori della propria carta d'identità, fotocopia della scheda di p.g. relativa a SCALZI Raffaele recante nella pagina iniziale una fotografia di soggetto di sesso maschile, documentazione anagrafica, visura della camera di commercio e pronuncia di riabilitazione del Tribunale di Catanzaro. La detta documentazione, sentiti il difensore dell'imputato ed il pubblico ministero, era acquisita al fascicolo del dibattimento.

Era poi disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione, completa di indice, prodotta dalla difesa SURIANO, relativa all'attività lavorativa svolta dall'imputato e dalla EDILSEBA s.r.l. - di cui era anche prodotta visura della Camera di Commercio, da cui emerge la qualità di socio del medesimo imputato – tra il 1998 ed il 2004. Era, infine, prima del rinvio al 6.4.2009 per i menzionati incombenti, disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione prodotta dalle difese BUBBA (fotocopia di articolo relativo a Luigi Malafarina, segnalato come "esperto giornalista" che "si distinse nell'analizzare il fenomeno della 'ndrangheta", scheda di valutazione relativa alla frequentazione del Centro Permanente di Educazione degli Adulti" e "certificato di parentela" del comune di Andali attestante il legame parentale tra BUBBA Rodolfo e BUBBO Saveria) e MALUGANI (decreto di archiviazione per difetto dell'elemento soggettivo pronunciato dal G.I.P. presso il Tribunale di Lodi nel proce-

dimento a carico di MALUGANI per l'ipotesi di favoreggiamento nei confronti di SCHETTINI Antonio). Il processo era quindi rinviato al 6.2.2009.

All'udienza del 6.2.2009 aveva quindi luogo l'esame di tutti i periti trascrittori. All'esito del detto esame il pubblico ministero chiedeva che anche i consulenti da lui nominati fossero sottoposti ad esame, con l'acquisizione degli elaborati di trascrizione dagli stessi redatti. Le difese si opponevano all'esame dei consulenti del pubblico ministero, facendo istanza, solo in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della richiesta del pubblico ministero, di esame anche dei propri consulenti e formulando, comunque, in via principale, richiesta di acquisizione dei verbali redatti dai periti recanti le osservazioni e riserve formulate dal consulente dr. Cicala. Il Tribunale con ordinanza motivata rigettava la richiesta di esame avanzata dal pubblico ministero, disponendo tuttavia l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, sia pur ai limitati fini espressamente indicati, dei verbali recanti le osservazioni e riserve del consulente delle difese e, ove il pubblico ministero ne avesse formalizzato espressa richiesta, anche degli elaborati redatti dai c.t. del pubblico ministero (di cui in effetti la detta parte pubblica aveva chiesto l'acquisizione solo all'esito dell'esame, come detto non ammesso). Il pubblico ministero formalizzava allora istanza in tal senso ed il Tribunale, su richiesta delle difese, rinviava l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei detti elaborati all'esito dello spirare di un congruo termine assegnato alle altre parti per l'esame della documentazione stessa. Con la medesima ordinanza era inoltre rigettata l'istanza avanzata dalla difesa TROVATO Giacomo, intesa a che fosse disposto un nuovo ascolto delle registrazioni relative alle intercettazioni ambientali del 15.10, 30.10 e 12.11.2004 presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, già oggetto dell'integrazione di perizia disposta all'udienza del 17.11.2007.

Il pubblico ministero chiedeva, poi, procedersi all'esame degli imputati FORIGLIO e PETTINATO, i quali tuttavia si avvalevano della facoltà di non rispondere, limitandosi a rendere spontanee dichiarazioni. Su istanza della difesa PETTINATO era poi acquisita al fascicolo del dibattimento la documentazione (in specie relativa all'attività imprenditoriale svolta dall'imputato a partire dai primi anni novanta ed ai redditi dalla stessa prodotti) analiticamente descritta dal predetto imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni. Era egualmente acquisita al fascicolo del dibattimento anche la documentazione, in specie fiscale, completa di indice, prodotta dalla difesa FALZETTA.

Aveva quindi luogo l'esame dell'imputato SCALZI Tommaso, mentre era rinviato al

9.2.2009 l'eventuale esame dei due residui imputati RIGILLO e RIZZUTI.

All'udienza del 9.2.2009 tuttavia l'imputato RIZZUTI rinunciava a comparire, mentre l'imputato RIGILLO dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Su istanza delle difese BUBBA e PETTINATO, sentito il pubblico ministero, erano acquisiti al fascicolo del dibattimento nota di trasmissione in data 2.5.95 di materiale, tra cui, libro intitolato "La 'ndrangheta", una busta da lettera ed una cartolina provenienti da NANIA Alessandro ed una fotografia raffigurante lo stesso NANIA in compagnia di BUBBA, e fotocopia della copertina del detto libro, nonché esposto a firma di PETTINATO Salvatore, con allegate fotocopie di articoli di giornale relativi all'esposto medesimo. Sull'accordo delle parti era poi stabilito che le produzioni documentali potessero essere formalizzate anche in udienze successive, pur dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria e la formalizzazione di eventuali istanze ai sensi dell'art.507c.p.p. Era quindi data la parola al pubblico ministero ed alle difese proprio per la formulazione di istanze per l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi della detta disposizione codicistica. Era quindi adottata ordinanza ai sensi dell'art.507c.p.p., in forza della quale era disposto, come da richiesta del pubblico ministero, l'esame testimoniale degli ispettori Marco Di Prinzio e Vincenzo Pasquale e dei marescialli Salvatore Marletta, Rosario Costa e Luigi Magi, chiamati a riferire in ordine all'identificazione degli intestatari e degli utilizzatori delle utenze intercettate e, soprattutto, delle ulteriori utenze in contatto con le stesse in occasione delle singole captazioni, nonché con riferimento all'indicazione se la chiamata intercettata fosse in entrata od in uscita, tutti dati essenziali non emersi all'esito dell'istruttoria e, in particolare, della perizia trascrittiva. La testimonianza dell'ispettore Pasquale era ammessa anche con riferimento agli accertamenti dallo stesso svolti in ordine all'eventuale vendita nell'estate del 2003 da parte della concessionaria PAOLO SCOLA di un'autovettura MERCEDES C SPORTCOUPE' 220 CDI, in ipotesi costituente parte del corrispettivo della vendita della partita di cocaina di cui ai capi A15) ed A17). Erano inoltre ammessi, sempre su istanza del pubblico ministero, l'esame di Paolo Scola, in ordine alla detta autovettura, di Roberto Bono, locatore dell'immobile, in ipotesi adibito da DE LUCA Bruno all'attività di spaccio di cui ai capi C) e seguenti, e di Antonio Cilente, in ipotesi acquirente nell'ambito delle transazioni aventi ad oggetto cocaina contestate a TROVATO Emiliano al capo A29). Su istanza della difesa SIRIANNI Angelo era poi ammessa la testimonianza del comandante della Stazione Carabinieri di Calolziocorte, chiamato a

riferire in ordine all'eventuale stato di latitanza dello stesso a cavallo tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta. Su istanza della difesa PETTINATO era infine ammessa la testimonianza del tenente colonnello Antonio Gorgoglione e del maresciallo Giuseppe Bonopane del G.I.C.O. di Milano, chiamati a riferire in ordine agli accertamenti bancari esperiti allo scopo di verificare l'eventuale passaggio di assegni tra il collaboratore di giustizia CORTI Pietro (che aveva deposto in tal senso) e lo stesso PETTINATO. Su istanza del pubblico ministero e delle difese TROVATO Giacomo e SIRIANNI Angelo era poi disposta l'acquisizione dei verbali in data 14.11.2003 a cura di un agente di p.g. della Questura di Lecco relativi al rinvenimento all'interno dell'autovettura di ESPOSITO Danny, sottoposta a sequestro il 15.10.2003, di una carta prepagata PAGOBANCOMAT rilasciata dal CREDITO VALTELLINESE e di un foglio manoscritto recante "Piazza Europa, Montano Lucino 031-470250" e dei predetti corpi di reato, del certificato penale relativo allo stesso ESPOSITO e dei fogli del registro presenze del pubblico che ebbe accesso alle udienze del processo WALL STREET in primo grado.

Non assolutamente necessarie erano ritenute poi le deposizioni testimoniali richieste dal pubblico ministero in ordine a supposte attività illecite degli imputati MORO, CALIGIURI e BUBBO Filippo non costituenti oggetto di specifiche imputazioni. Così come non assolutamente necessario, in ragione dei plurimi elementi che già deponevano per il rapporto di frequentazione tra il collaboratore di giustizia e l'imputato, era ritenuto l'esame del consulente tecnico grafologico incaricato dal pubblico ministero di verificare la provenienza da TROVATO Giacomo del menzionato appunto rinvenuto nell'autovettura di ESPOSITO Danny.

Prive dei requisiti di cui all'art.507c.p.p. erano poi ritenute tutte le istanze formulate nell'interesse di RIZZUTI Giovanni; istanze tese, per lo più, ad introdurre nel processo la versione dei soggetti indicati dallo stesso istante come i protagonisti, insieme al RIZZUTI, delle conversazioni telefoniche intercettate su utenze in uso allo stesso imputato. Soggetti in molti casi imputati in questo procedimento o in procedimenti stralciati, che quindi ben avrebbero potuto avvalersi della facoltà di non rispondere e che, comunque, sarebbero stati eventualmente esaminati senza assumere l'impegno testimoniale. In ogni caso, poi, la detta attività istruttoria avrebbe avuto ad oggetto il contenuto di singole conversazioni, il cui effettivo significato, non suscettibile di ragionevoli interpretazioni alternative, appare ricavabile, come meglio si dirà *infra* nell'analizzare le imputa-

zioni *sub* A54) e seguenti, dal complessivo compendio probatorio. Egualmente non necessarie erano ritenute le deposizioni aventi ad oggetto l'attività di vendita di autovetture svolta dal RIZZUTI, da ritenersi già provata *aliunde*.

Il difetto dei requisiti di cui all'art.507c.p.p. era poi evidente anche con riguardo alle istanze avanzate dalla difesa RIGILLO. La deposizione di parenti dell'imputato appartenenti alle Forze dell'Ordine, di soggetti titolari di cariche pubbliche in seno al comune di Marcedusa o di rapporti di lavoro alle dipendenze della medesima amministrazione locale e, infine, di un ex datore di lavoro dell'imputato, appaiono, infatti, alla luce di alcuni chiari contributi testimoniali già acquisti al processo non necessarie ai fini del decidere. L'avere parenti nelle forze dell'ordine o l'aver ricoperto cariche pubbliche o svolto attività lavorativa in Calabria nel periodo di cui alle imputazioni, proprio alla luce delle risultanze probatorie già acquisite (si vedano, per tutte, la deposizione del collaboratore di giustizia Francesco Fonti e le trascrizioni di intercettazioni telefoniche sulle utenze del ristorante "Il Portico" e del ristorante "Wall Street", su cui meglio *infra*) non costituiscono infatti prove liberatorie.

Quanto alle istanze avanzate nell'interesse dell'imputato PETTINATO, si trattava a ben vedere della riproposizione delle richieste formulate all'udienza del 9.9.2008, ai sensi degli artt.195 e 495, comma 2, c.p.p., e già rigettate con ordinanza adottata l'11.9.2008. Laddove il rigetto è stato motivato anche in punto di rilevanza (si veda la richiesta di esame testimoniale del direttore del carcere di Vigevano e del comandante della Polizia Penitenziaria in servizio presso il medesimo istituto) si fa rinvio alla motivazione della detta ordinanza. Con riguardo alle ulteriori istanze si evidenziano le seguenti circostanze, che depongono per **l'assenza delle condizioni di cui all'art.507c.p.p.**. L'esame di CARPINO Salvatore e dei parenti di COVELLI Alfredo sul tema di prova, affrontato in istruttoria, relativo alla commissione, alla fine di novembre del 93, ad opera, tra gli altri, di PETTINATO, BUBBO Filippo e MAZZEI, di un attentato con esplosione di colpi di pistola all'indirizzo del CARPINO e del COVELLI, appaiono, infatti, da un lato, superflui e, dall'altro, irrilevanti. E' da ritenersi già acquisita al processo la circostanza che vuole il CARPINO disconoscere la verificazione del detto attentato, mentre le testimonianze dei parenti dell'altra vittima, non presenti ai fatti, avrebbe introdotto, anche alla luce delle complessive risultanze istruttorie, elementi di certo non decisivi. L'acquisizione, in alternativa, dei verbali relativi alle s.i.t. rese dai detti soggetti, pure proposta dalla detta difesa, appare, poi, all'evidenza, contra-

ria alle regole processuali in punto di produzione degli atti delle indagini preliminari.

Analoghe considerazioni, sempre sul medesimo tema di prova, devono poi valere anche per il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere l'esame testimoniale di alcuni dipendenti di PETTINATO a nome CARPINO, asseritamente legati da rapporti di parentela con il menzionato CARPINO Salvatore. Da un lato, infatti, anche ammesso che sussista l'invocato rapporto di parentela, nulla consente di affermare che i detti soggetti fossero in qualche modo coinvolti nella "faida" tra le famiglie BUBBO e CARPINO di Petronà, faida il cui inizio è stato peraltro collocato con cognizione di causa dai testi di p.g. (su cui meglio *infra*) tra l'agosto 1992 ed il 1993, in epoca successiva quindi al detto rapporto di lavoro dipendente.

Egualmente **non necessarie** sono state ritenute le deposizioni di Salvatore Andolina, dell'imputato SURIANO Giovanni e del proprietario del campeggio di Oggiono, che avrebbero dovuto riferire in ordine alla commissione di attentati incendiari, dei quali, secondo quanto riferito *de relato* dal collaboratore di giustizia MECAJ, mandante sarebbe stato PETTINATO Federico. Le dichiarazioni del collaboratore sono, infatti, *in parte qua* non sufficientemente puntuali, oltre che non strettamente pertinenti alle imputazioni mosse al predetto imputato, di talché non può ritenersi assolutamente necessaria l'attività istruttoria di ricerca di un riscontro o di un mancato riscontro alle stesse.

Analoghe considerazioni, in punto di **difetto del requisito dell'assoluta necessità**, valgono per la reiterazione (dopo la richiamata istanza ai sensi dell'art.195c.p.p., rigettata, come detto, l'11.9.2008) dell'istanza di ammissione dell'esame di Michele Turrisi, Roberto Turrisi e tale Nardelli, che sarebbero chiamati a riferire, per giunta nella necessaria veste di indagati in procedimento connesso e, quindi, con le garanzie di cui all'art.210c.p.p. e senza assumere l'impegno testimoniale, sui loro rapporti con PETTINATO, descritti da MECAJ Jock come afferenti ad attività illecite.

E stata poi reiterata e di nuovo rigettata, sempre per **difetto delle condizioni di cui all'art.507c.p.p.**, l'istanza relativa all'esame testimoniale del cittadino albanese, compagno di cella di MECAJ Jock, e di SCHIPANI Giancarlo. L'ulteriore esplorazione del tema di prova, più volte toccato in sede di controesame, relativo al fatto che il collaboratore di giustizia MECAJ avesse avuto a disposizione per lungo tempo copia dell'ordinanza cautelare relativa, oltre che a lui, agli imputati di questo processo, non può infatti ritenersi assolutamente necessaria, anche alla luce del tenore complessivo delle dichiarazioni del detto collaboratore e delle risposte dallo stesso offerte sul punto.

Da ultimo, con riguardo alle istanze della difesa PETTINATO, non può certo ritenersi assolutamente necessaria l'acquisizione di documentazione contabile e fiscale, relativa alla società ICEM s.r.l., nella quale il predetto imputato avrebbe avuto una compartecipazione ed una carica amministrativa tra il 1993 ed il 1994. Quello delle attività economiche e della capacità di reddito di PETTINATO è tema di prova certamente rilevante e, infatti, già esplorato in istruttoria specie con produzioni documentali, ma **non è certo tema di prova assolutamente necessario**, specie ove si consideri che non è dato capire a cosa alludesse la difesa istante nell'affermare in modo assai generico "*al contrario di quanto sono le dichiarazioni dei vari pentiti, dopo il Pettinato Federico nel 1993 ha prodotto anche del reddito*".

Con riferimento alle istanze avanzate dalla difesa SIRIANNI Angelo, il **difetto delle condizioni di cui all'art.507c.p.p.** , alla base della menzionata ordinanza di rigetto, appare oltremodo evidente quanto all'acquisizione delle "posizioni giuridiche" relative a Franco COCO TROVATO Franco e Vittorio FOSCHINI. La relativa istanza rivestiva, infatti, carattere evidentemente esplorativo, ciò che si pone in contrasto con il requisito dell'assoluta necessità, atteso che la difesa in parola si è limitata ad affermare che alcune propalazioni dei collaboratori DI BELLA (nella parte relativa al coinvolgimento di Franco COCO TROVATO) e FOSCHINI, quanto alla collocazione temporale dei fatti narrati (peraltro, si badi, mai precisissima, anche in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dai fatti medesimi), avrebbero potuto trovare smentita nello stato di detenzione dei protagonisti degli episodi narrati.

Non assolutamente necessario è poi stato ritenuto l'esame del precedente (rispetto al collaboratore MECAJ) gestore del bar del campeggio "Quattro Stagioni" di Oggiono e di Massimo Lamonica, titolare di un'attività di fornitura di caffè. Il primo avrebbe dovuto riferire in ordine alla presenza presso il suo locale di videopoker installati da SIRIANNI, ciò che non costituisce l'oggetto di reale rilevanza delle propalazioni del collaboratore MECAJ, che ha sostenuto di essere stato egli stesso obbligato a mantenere in esercizio le dette "macchinette", senza far riferimento a condotte illecite in danno del proprio predecessore. Costrizione attribuita dallo stesso MECAJ al comportamento di un emissario di SIRIANNI, verosimilmente da identificare in Massimo La Monica, la cui deposizione sarebbe dovuta avvenire con l'assunzione della veste di indagato di reato connesso.

Priva dei requisiti di cui all'art.507c.p.p. è stata ritenuta anche l'istanza di ammis-

sione dell'esame testimoniale di tale Attilio Marchesi, indicato dall'istante come il gestore del locale di Oggiono chiamato "Eden", locale, il cui gestore, a dire di MECAJ Jock, sarebbe stato vittima di taglieggiamenti da parte di Sirianni. Il collaboratore ha infatti indicato un nominativo (Mirko) completamente diverso della vittima dell'asserita estorsione, ciò che all'evidenza, in assenza di elementi certi in ordine al ruolo effettivamente assunto dal predetto Marchesi nel ripetuto locale, non consentiva di apprezzare, prima ancora della assoluta necessità, la rilevanza della richiesta escussione testimoniale.

Da ultimo, quanto alle istanze della difesa SIRIANNI Angelo, **priva delle condizioni di cui all'art.507c.p.p.** era all'evidenza anche la richiesta di esame di tale Manuela Sesana Trezzi, probabilmente identificabile come una ex "fidanzata" di MECAJ Jock, che avrebbe dovuto riferire riguardo ai locali presso cui MECAJ avrebbe svolto attività di "buttafuori", tema di prova già ampiamente esplorato in istruttoria, sul quale, peraltro, tutt'altro che scontato appare ed appariva un anche solo utile contributo della detta "teste".

Infine, **non assolutamente necessaria** è l'acquisizione degli esiti degli accertamenti sulla presenza di residui dello sparo esperiti sulle persone di due soggetti (tali Marino Maffi ed Antonino Sanò) nell'ambito delle prime indagini svolte in ordine all'esplosione di colpi di pistola all'indirizzo dell'autovettura dell'allora fidanzata di CUSUMANO Paolo Fortunato, soggetto le cui dichiarazioni predibattimentali, come detto, sono state acquisite ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.. Il detto accertamento, i cui esiti non potrebbero comunque mai assumere una valenza decisiva, avrebbe attenuto, infatti, non già ad un tema di prova trattato nel processo, ma al procedimento incidentale di cui alla citata norma processuale; procedimento concluso, come si ricava dalla motivazione dell'ordinanza con cui era disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli interrogatori resi da Paolo Fortunato CUSUMANO, con un più che tranquillante accertamento in ordine all'effettiva commissione di una condotta illecita in danno del detto dichiarante, che, in conseguenza della stessa, non deponeva nel presente processo.

Il processo era quindi rinviato all'udienza del 10.2.2009 per l'esame di alcuni dei testi ammessi ai sensi dell'art.507c.p.p..

All'udienza del 10.2.2009 aveva effettivamente luogo l'esame dei testi Di Prinzio e Pasquale. Durante l'escussione ad opera del pubblico ministero dell'isp. Di Prinzio le

parti si accordavano per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'informativa recante gli accertamenti in ordine all'intestazione delle utenze intercettate e di quelle in contatto con le stesse, all'identificazione dei loro utilizzatori ed all'individuazione delle celle agganciate dal telefono intercettato, redatta dal medesimo testimone, unitamente all'isp. Pasquale (documento materialmente prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009). All'esito dell'esame di quest'ultimo teste, come detto relativo anche agli accertamenti svolti in ordine all'eventuale vendita da parte della concessionaria PAOLO SCOLA di un'autovettura MERCEDES C SPORT COUPE' 220 CDI nell'estate del 2003, erano acquisite al fascicolo del dibattimento copie di documenti relativi all'acquisto ad opera della predetta concessionaria di un'autovettura di quella marca e modello ed alla sua successiva cessione a FIUMANO' Giuseppe, soggetto colpito da ordine di carcerazione, risultato irreperibile all'atto della sua notifica in data 20.12.2008, come da ordine di esecuzione e verbale di vane ricerche egualmente prodotti dal pubblico ministero. Su istanza del pubblico ministero, erano egualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento copia del verbale di sequestro in data 15.6.87 a carico di SCHILLACI Vito relativo a quindici pezzetti di sostanza solida di colore marrone di verosimile natura stupefacente, asseritamente proveniente dal figlio SCHILLACI Paolo, e verbale di deposito in data 17.6.87 del detto corpo di reato, indicato come "15 dosi di hashish pari ad un peso di 5,2 grammi". Su istanza della difesa SURIANO erano inoltre acquisite fotocopie di planimetrie e fotografie relative al cantiere di Mariano Comense, cui facevano riferimento già le produzioni della medesima difesa formalizzate all'udienza del 24.7.2008. Paolo Scola, la cui deposizione (in virtù della pendenza a suo carico, segnalata dal pubblico ministero, di un procedimento relativo al delitto p. e p. dall'art.416bis c.p.p., commesso, in ipotesi, in concorso con gli odierni imputati) era introdotta ai sensi dell'art.210c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere. Il processo era quindi rinviato all'udienza dell'11.2.2009 per l'ulteriore corso dell'istruttoria disposta ai sensi dell'art.507c.p.p..

All'udienza dell'11.2.2009 erano in effetti esaminati i testi Rosario Costa, Salvatore Marletta e Luigi Maci, come detto ammessi per riferire in ordine all'intestazione od all'identificazione dell'utilizzatore delle utenze telefoniche intercettate o di quelle con le stesse in contatto, con l'ulteriore precisazione in ordine al fatto che le chiamate intercettate fossero in entrata od in uscita. Pubblico ministero e difese, subito dopo l'inizio dell'esame del primo teste, si accordavano, poi, nel senso dell'acquisizione al fascicolo

del dibattimento dell'informativa in data 5.2.2009, redatta dal medesimo ed avente ad oggetto i detti accertamenti.

Antonio Cilente, introdotto nelle forme di cui all'art.210c.p.p. (in virtù della pendenza a suo carico, segnalata dal pubblico ministero, di iscrizione relativa al delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, in ipotesi in concorso con alcuni degli odierni imputati), si avvaleva della facoltà di non rispondere. Erano poi introdotti i testi Marra e Bonopane, ammessi su istanza delle difese SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico. All'esito dell'esame del mar. Bonopane e dell'acquisizione sull'accordo delle parti della tabella, recante l'individuazione (con riferimento al numero, all'intestatario ed eventualmente ai soggetti delegati) dei conti correnti esaminati in occasione degli accertamenti bancari svolti, era revocata l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.507c.p.p. nella parte relativa al ten. Col. Antonio Gorgoglione, a quel punto chiamato a riferire su circostanze già esaurientemente trattate nel corso della predetta deposizione. Gli imputati RIZZUTI e SCHILLACI erano poi ammessi a rendere spontanee dichiarazioni. All'esito delle sue dichiarazioni RIZZUTI depositava, poi, un memoriale a sua firma. Sentiti il difensore ed il pubblico ministero erano poi acquisiti al fascicolo del dibattimento ulteriori documenti offerti in produzione dallo stesso imputato (fotocopia di copertina di CD musicale, recante "sponsorizzato da EUROCAR F.lli RIZZUTI", copia di ricevuta fiscale con allegata copia di libretto di circolazione, copie di due certificati cronologici relativi ad autovetture e fotocopia di appunto su carta intestata EUROSERVICE con cifre, importi in euro, misure lineari e la dicitura "rotoli Silvio"). Erano inoltre acquisite, su istanza della difesa SIRIANNI Angelo, sentito il pubblico ministero, copie delle sentenze e copia del prospetto dei periodi di carcerazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'indice predisposto dalla medesima difesa. Difesa che rinunciava invece a produrre copia non integrale di altra sentenza indicata al punto cinque del detto indice. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 13.2.2009, in particolare, per l'esame dell'ultimo teste ammesso ai sensi dell'art.507c.p.p., di cui, sulla base della documentazione prodotta dal pubblico ministero, era disposto l'accompagnamento coattivo.

All'udienza del 13.2.2009 era quindi esaminato il teste Roberto Bono. Il pubblico ministero, poi, produceva, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., i verbali relativi agli interrogatori resi da ALCARO, BUBBA, BUBBO Antonio, BUBBO Filippo, CALIGIURI Salvatore, CAPPA Alfredo, COSTA Massimiliano, FALZETTA Vincenzo, FOLINO Alessandro, FORIGLIO Giuseppe, GHILARDI Francesco, GIGLIOTTI Giu-

seppe, LEROSE Armando, MANTIA Francesco, MARCHIO Pierino, MAZZEI Carlo, MORO Vito Leonardo, ONOFRIO Felice, PANZERI Sergio, PRESTIA Francesco, RIGILLO Palmerino, RIZZUTI Giovanni, SCALZI Raffaele, SIRIANNI Angelo, SIRIANNI Carmine, SURIANO Giovanni, ELIA Giuseppe, MALUGANI Marco, PETTINATO Federico, TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, imputati assenti, contumaci o che, comunque, avevano rifiutato di sottoporsi all'esame richiesto dallo stesso p.m.. Erano inoltre acquisiti al fascicolo del dibattimento, sempre su istanza del pubblico ministero e sentite le altre parti, gli atti irripetibili di cui all'indice predisposto dallo stesso p.m.

La difesa PETTINATO esibiva poi al pubblico ministero documentazione fiscale relativa alla moglie del medesimo imputato; sentite le parti, il Tribunale riservava alla successiva udienza la decisione in ordine all'acquisizione al fascicolo del dibattimento della detta documentazione, all'esito del suo esame da parte del pubblico ministero.

Il processo era quindi rinviato al 17.2.2009.

Alla detta udienza, fissata per la formalizzazione delle ultime produzioni documentali, il Tribunale, sentite le parti disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, oltre che delle pagine mancanti di un verbale di interrogatorio reso da FALZETTA Vincenzo e di un verbale di arresto relativo a DE LUCA Bruno e DI PINTO Luigi, documenti già prodotti in forma incompleta alla precedente udienza, di :

1) fotocopia di pagina de "L'Eco di Bergamo" recante articolo relativo ad un ricorso presentato dall'amministratore del BINGO di Stezzano e stampa di pagina internet della medesima testata, recante articolo sullo stesso tema, documenti prodotti dalla difesa PETTINATO;
2) atto costitutivo della società BAR AGRATI DI AGRATI D & c. s.a.s. e certificato di iscrizione alla camera di commercio relativo alla predetta impresa, documenti prodotti dalla difesa SCALZI Tommaso;
3) ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco a carico di MORO Vito Leonardo relativo alla sentenza in data 26.11.2002, riformata in data 6.11.2003 con sentenza della Corte d'Appello di Milano, e copia delle predette sentenze, documenti prodotti, unitamente ad altro ordine di esecuzione della Procura di Como, relativo a pena messa in continuazione con quella di cui al primo ordine, dalla difesa MORO;
4) dichiarazioni dei redditi ed atti di compravendita immobiliare, di cui all'indice

predisposto dalla difesa PETTINATO;

5) magliette con logo del locale CAFFE' SOLAIRE e con una lettera M, asseritamente riferibile al locale MADISON, prodotte dalla difesa FALZETTA;

6) attestazioni del passaggio in giudicato delle sentenze prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007;

7) atti irripetibili, sentenze, atto d'appello del pubblico ministero, decreto di scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa, prospetti delle persone ammesse ai colloqui con i detenuti Franco e Mario TROVATO presso le case circondariali di Ascoli Piceno e Livorno, documentazione anagrafica, documentazione bancaria, atto costitutivo della EDILCINQUE, album fotografico ed avviso di conclusione indagini preliminari, di cui agli indici predisposti dal pubblico ministero.

Erano inoltre acquisiti, sia pur ai limitati fini delineati nell'ordinanza adottata in data 6.2.2009, gli elaborati a cura dei consulenti trascrittori nominati dal pubblico ministero.

Il processo, dopo le spontanee dichiarazioni rese da FALZETTA Vincenzo, era quindi rinviato al 20.2.2009 per la discussione.

All'udienza del 20.2.2009 aveva inizio la requisitoria del pubblico ministero, della quale il Tribunale, su istanza concorde delle parti, disponeva, così come per le arringhe delle difese, la fonoregistrazione. La requisitoria proseguiva, poi, anche alle udienze dell 24 e del 26 febbraio 2009. Alla detta ultima udienza il pubblico ministero depositava anche conclusioni scritte. Nel corso della medesima udienza era poi data la parola all'avv. Marcello Perillo del Foro di Lecco, che concludeva per i propri assistiti ELIA Giuseppe, SCHILLACI Paolo e TROVATO Giacomo, depositando anche memorie nell'interesse degli stessi imputati. Il processo era quindi rinviato al 27.2.2009 per la prosecuzione della discussione.

Alla predetta udienza formulavano le proprie conclusioni gli avvocati D'Agostino del Foro di Milano, per SURIANO e MANTIA, Leonardi e Mauri del Foro di Lecco, per CAPPA, Rea del Foro di Lecco, per MAZZEI, Colombo del Foro di Lecco, per ONOFRIO, e Pelizzari del Foro di Lecco per GIGLIOTTI. Erano inoltre depositate memorie nell'interesse degli imputati CAPPA, MAZZEI, GIGLIOTTI ed ONOFRIO. Il processo era quindi rinviato al 2.3.2009 per la prosecuzione della discussione.

All'udienza del 2.3.2009 formulava le proprie conclusioni l'avv. Marilena Guglielmana del Foro di Lecco per le posizioni COSTA e GHILARDI. All'esito dei detti inter-

venti il predetto difensore depositava memorie nell'interesse dei menzionati imputati, allegando alle stesse anche documentazione (dichiarazioni dei redditi e visura camerale relativa all'omonima impresa individuale, quanto a COSTA, e sentenza di applicazione pena nr.472/04 pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo nei confronti di GHILARDI Francesco, quanto al medesimo imputato), che era acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti. Formulavano poi le conclusioni relative alla posizione FALZETTA gli avvocati Pantano e Borella del Foro di Milano. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 3.3.2009.

Alla predetta udienza concludeva l'avv. Andresano del Foro di Milano per la posizione MORO, depositando anche memoria scritta. Era poi la volta degli avvocati Bier e Di Blasi del Foro di Milano per il loro assistito FOLINO. Concludeva quindi l'avv. Pelizzari quale sostituto, ai sensi dell'art.97, comma 4, c.p.p., del difensore di fiducia di SCALZI Rafafele. Prima del rinvio all'udienza del 4.3.2009, era data la parola all'avv. Camporini del Foro di Como, che rassegnava le conclusioni in ordine alla posizione ALCARO.

All'udienza del 4.3.2009 gli avvocati Bettega del Foro di Lecco e Gandolfi del Foro di Monza concludevano nell'interesse del proprio assistito SIRIANNI Angelo. L'avv. Bettega depositava anche memoria scritta. Concludevano poi gli avvocati Colciago e Succi del Foro di Milano nell'interesse dei propri assititi, SURIANO e SCALZI Tommaso. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 5.3.2009.

Alla predetta udienza formulava le proprie conclusioni, nell'interesse di BUBBA, MALUGANI e TROVATO Emiliano, l'avv. Brambilla del Foro di Milano. Concludevano, inoltre, l'avv. Bruni del Foro di Bergamo, per PANZERI, e l'avv. Pantano del Foro di Milano, per MALUGANI e PRESTIA. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 6.3.2009.

Alla predetta udienza formulava le proprie conclusioni l'avv. Francesco Stilo del Foro di Latina, nell'interesse dei propri assistiti BUBBO Antonio e PETTINATO e, quale sostituto dell'avv. Paola Stilo del Foro di Catanzaro, nell'interesse anche di BUBBO Filippo. Nell'interesse di BUBBO Antonio era anche depositata memoria scritta. Prendeva poi la parola l'avv. Pitari del Foro di Catanzaro, che concludeva per i propri assistiti RIGILLO e RIZZUTI. Prima del rinvio all'udienza del 13.3.2009, l'avv. Bettega del Foro di Lecco formulava le proprie conclusioni nell'interesse dei propri assistiti CALIGIURI e SIRIANNI Carmine, depositando altresì memorie scritte.

All'udienza del 13.3.2009 l'avv. Anetrini del Foro di Torino concludeva nell'intersse dei propri assistiti TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo. Concludevano, poi, l'avv. Cramis del Foro di Busto Arsizio, nell'interesse di LEROSE Armando, l'avv. Bruzzese del Foro di Bologna, nell'interesse di MARCHIO, e l'avv. Laratta del Foro di Crotone, nell'interesse di FORIGLIO e di PETTINATO. Il predetto difensore, quale sostituto dell'avv. Saporito del Foro di Crotone, depositava memorie scritte nell'interesse di BUBBO Antonio e SCALZI Raffaele. Anche l'avv. Bruzzese depositava memoria scritta nell'interesse del proprio assistito MARCHIO. Il processo era quindi rinviato al 16.3.2009 per le repliche del pubblico minsitero e le eventuali controrepliche delle difese.

Infine, alla predetta udienza, era, per l'appunto, dato spazio alle repliche del pubblico ministero ed alle controrepliche delle difese, all'esito delle quali il Tribunale - dopo aver altresì acquisito al fascicolo del dibattimento sull'accordo di tutte le parti, la sentenza irrevocabile nr.1885/07, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano, nei confronti tra gli altri, di Vittorio FOSCHINI, con in allegato i provvedimenti di cumulo emessi dalle Procure di Milano e di Brescia nei confronti del predetto condannato, e la sentenza 13/01 della Corte d'Assise d'appello di Bari, recante, tra l'altro, la valutazione di attendibilità in ordine a dichiarazioni rese dal predetto collaboratore di giustizia - si ritirava in camera di consiglio, per poi uscirne il successivo 19.3.2009, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa.

Prima di addentrarsi nella valutazione della responsabilità degli imputati per ciascuna delle fattispecie delittuose loro contestate, l'imponente mole del materiale probatorio utilizzabile ed il numero degli imputati e delle imputazioni impongono una sorta di premessa metodologica, che possa agevolare nella lettura della motivazione.

Motivazione che, allora, prenderà le mosse da un'analisi a carattere generale delle principali fonti di prova, per poi passare, nella trattazione di ogni singola imputazione (secondo l'ordine seguito nei due decreti di cui all'art.429c.p.p., salva qualche deroga giustificata dalla più evidente connessione tra le fattispecie associative di cui ai capi A, A9, A54, B e C e singoli "reati fine") e di ogni singola posizione, ad una più puntuale disamina dell'incidenza delle fonti di prova medesime sull'accertamento di responsabilità.

Le fonti di prova potranno allora essere suddivise secondo la seguente classificazione: 1) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 2) sentenze passate in giudicato; 3) intercettazioni telefoniche ed ambientali; 4) testimonianze degli ufficiali e degli agenti di p.g.; 5) altre deposizioni testimoniali; 6) dichiarazioni predibattimentali acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi degli artt.500, comma 4, o 512c.p.p.; 7) altre fonti di prova.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esaminati (ad eccezione di Francesco Fonti, su cui meglio *infra* al capitolo 5) a dibattimento nelle forme dell'art.210 o dell'art.197bisc.p.p., nella parte introduttiva in parola saranno, poi, valutate alla stregua della regola di giudizio fissata dall'articolo 192, comma 3, c.p.p., perlomeno - in linea con l'ormai stabile giurisprudenza di legittimità - quanto al profilo preliminare della credibilità generale del dichiarante, con qualche digressione in ordine all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni ed ai cosiddetti riscontri a carattere estrinseco; la puntuale disamina (salvo che per delineare i criteri che presidiano alla valutazione dell'attendibilità del narrato e per inquadrare la fondamentale nozione di riscontro a carattere individualizzante) delle due fasi successive del descritto procedimento di valutazione "tipico" sarà riservata, infatti, alla fase della trattazione di ciascuna delle imputazioni cui le dichiarazioni dei coimputati o dei testi assistiti ineriscano.

Anche nel capitolo 2, dedicato alle sentenze passate in giudicato, sarà fatta una breve premessa in punto di applicazione della ricordata regola di giudizio (art.192, comma 3,

c.p.p.), espressamente richiamata all'art.238bis c.p.p., per poi passare in rassegna, con i limiti propri di un ragionamento introduttivo, le pronunce più rilevanti (prima fra tutte quella emessa nell'ambito del procedimento cosiddetto WALL STREET, espressamente richiamata al capo A di imputazione) ai fini della presente decisione.

Nei capitoletti dal 3 al 7, dedicati all'inquadramento generale delle ulteriori fonti di prova, non sussistendo problematiche analoghe a quelle testé accennate relative all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dai "collaboratori di giustizia" o delle sentenze irrevocabili alla stregua di una regola di giudizio tipica, non sarà poi fatta una disamina altrettanto analitica di quella che ci si accinge a fare subito *infra* ai capitoli 1 (soprattutto) e 2. Volta a volta, rispetto ad ogni singola categoria, ci si limiterà ad affrontare questioni di carattere generale, che abbiano incidenza su tutte le singole fonti della categoria presa in considerazione, o ad esaminare specificatamente la singola conversazione intercettata, la singola deposizione testimoniale od il singolo documento che presenti profili di maggior pregnanza; il tutto senza dimenticare che la più puntuale disamina sarà sempre riservata ai passaggi della motivazione relativi all'accertamento di responsabilità.

1. Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

In ossequio ad una sequenza il più possibile legata alla cronologia del narrato, di seguito si opererà una valutazione preliminare in ordine alle chiamate in correità od in reità di Giuseppe DI BELLA, Vittorio FOSCHINI, Riccardo PELLEGRINO, Fabio SAIA, Salvatore PACE, Leonardo CASSANIELLO, Alfio PRIVITERA, Emilio DI GIOVINE, Vito TALLIENTE, Felice FERRAZZO, Angelo Salvatore CORTESE, Alfio GAROZZO, Pietro CORTI, Gjok MECAJ e Danny ESPOSITO.

Le sezioni dedicate ai collaboratori DI BELLA, FOSCHINI, MECAJ ed ESPOSITO, in considerazione della maggiore portata del contributo dagli stessi offerto, tale da andare a toccare un gran numero di imputazioni, ivi comprese quelle a carattere associativo, saranno poi necessariamente più articolate, con più frequenti digressioni in punto di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e di individuazione di riscontri a carattere estrinseco alle stesse.

In via preliminare rispetto alla trattazione relativa al primo dei detti dichiaranti, mette conto ora evidenziare, innanzitutto, il procedimento che sarà seguito nell'applicazione della indicata regola di giudizio. Procedimento che passerà, come anticipato, attraverso tre fasi successive, la prima e la seconda delle quali da ritenersi propedeutiche a quelle loro successive, di talché non sarà possibile addentrarsi, in specie, nella fase della ricer-

ca del riscontro, allorquando il contenuto della narrazione sia risultato privo degli adeguati requisiti di consistenza ed attendibilità intrinseche. Benché, come detto, anche la prima fase, attinente all'apprezzamento della credibilità del dichiarante, sia propedeutica al passaggio alla seconda, va subito precisato, come in nessuno dei casi che ci si accinge ad esaminare, il giudizio sulla personalità del dichiarante, sulla sua storia personale, sui suoi rapporti con il "chiamato" od i "chiamati", sulla genesi della sua risoluzione alla "collaborazione" conduca ad esiti ostativi al passaggio alla fase successiva di valutazione del narrato. Fase presidiata, oltre che dagli ormai consolidati criteri della "spontaneità", dell'"autonomia", della "costanza", della "precisione", della "completezza" e della "coerenza", anche da quello della cosiddetta valutazione "frazionata" del narrato, alla cui stregua sarà possibile passare alla terza fase del procedimento valutativo rispetto ad alcune sole delle dichiarazioni del "collaboratore", che, a differenza di altre, abbiano superato il vaglio di attendibilità intrinseca. Il potere-dovere del giudice di valutare tutto il materiale probatorio utilizzabile, che, nel caso del materiale composito promanante da una medesima fonte dichiarativa, si traduce per l'appunto nell'obbligo di sottoporre a scrutinio tutte le dichiarazioni di un collaboratore, anche quando parte di esse non abbia resistito al vaglio di attendibilità intrinseca, conosce tuttavia un limite di natura, prima di tutto, logica; evidentemente, la mancata resistenza di una parte del narrato al ripetuto vaglio di credibilità intrinseca finirà per travolgere anche quei diversi passaggi, che, ancorché in astratto non affetti dai medesimi indicatori di "sospetto", si pongano con la narrazione non attendibile in rapporto di intima correlazione fattuale e logica. Così, volendo fare un esempio, salvo poi dedicare alla questione una più chiara e puntuale esposizione nella sezione relativa al collaboratore FOSCHINI e nella trattazione del delitto contestato al capo A9), con particolare riferimento alle chiamate in correità dello stesso collaboratore nei confronti di SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico, indicati come il capo della "minore" ed il suo luogotenente, cui era assegnata la gestione della "piazza" di Lecco per l'attività di spaccio, l'impossibilità, all'esito dell'apprezzamento delle dette dichiarazioni accusatorie, specie alla stregua dei criteri della spontaneità, della costanza e della precisione, di assegnare alle stesse un tranquillante grado di affidabilità, non consentirà di formulare un giudizio diverso per quelle, pure più puntuali e non affette (almeno con riferimento alla parte relativa alla fornitura di armi per il controllo del territorio) da analogo deficit sotto il profilo della "costanza", relative alla condotta contestata al capo A11). E' evidente, infatti, che se al racconto di FOSCHINI non

ci si può affidare quanto alla ricostruzione del ruolo dei menzionati imputati in seno all'associazione mafiosa e, soprattutto, al sodalizio criminale vocato al narcotraffico, nemmeno si potrà pretendere di assegnare credibilità ad una porzione del narrato che attinga gli stessi SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico (riforniti da FOSCHINI di armi per il controllo del territorio) proprio in quanto titolari delle cariche associative e, quindi, in diretta connessione logico-fattuale con le ripetute dichiarazioni non attendibili relative al ruolo loro assegnato. Il principio della "frazionabilità" della valutazione di attendibilità intrinseca conosce poi un ulteriore limite, in tutte quelle ipotesi in cui il deficit di credibilità del racconto sia talmente macroscopico o sia attinto da così clamorose sconfessioni a carattere estrinseco da mettere in crisi la stessa credibilità generale della fonte. Ciò che tuttavia riconduce al primo stadio del procedimento applicativo della regola di giudizio di cui all'art.192, comma 3, c.p.p.. Ma, come anticipato, nessuno dei contributi dichiarativi, da valutare ai sensi della ripetuta disposizione processuale, introdotti nel presente processo è da ritenere carente sotto il profilo della credibilità generale del dichiarante.

Resta ora da analizzare la terza fase del procedimento applicativo della regola di giudizio in esame, quello relativo all'aspetto estrinseco, nel senso di non riconducibile allo stesso dichiarante ed al patrimonio delle sue dichiarazioni. Dichiarazioni che per l'appunto potranno fungere da prova in ordine ai fatti che ne costituiscano oggetto, in quanto riscontrate da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Elementi che, oltre a dover essere estrinseci ("altri" nell'accezione sopra delineata), onde scongiurare il rischio di un vero e proprio circolo vizioso, rappresentato dalla "chiamata" che, in modo autoreferenziale, riscontra sé stessa, dovranno essere anche "individualizzanti", nel senso di essere idonei a dimostrare un collegamento tra il "chiamato" ed il fatto a lui addebitato. In quanto semplici "elementi" i cosiddetti "riscontri" non dovranno, poi, avere dignità di prova autonoma (ciò che d'altronde priverebbe la regola di giudizio di qualsivoglia utilità pratica e la "chiamata" di quel valore di *semiplena probatio* che pure gli è formalmente attribuito) e potranno atteggiarsi nelle forme più diverse, sino a poter essere integrati anche da meri assunti logici. Volendo, ancora una volta, a mo' di chiarimento, fare un'anticipazione della concreta applicazione dei detti principi al materiale probatorio acquisito nel presente processo, si potrà, ad esempio, evidenziare come, rispetto alle accuse di detenzione e porto illegale di una pistola calibro 38 mosse dal collaboratore di giustizia Danny ESPOSITO nei confronti di TROVATO Emiliano

(si veda il capo A28, sulla cui insussistenza sotto il profilo probatorio, meglio *infra*) l'asserito riscontro rappresentato dal verbale di sequestro in data 1.2.2001 a carico dello stesso collaboratore (atto irripetibile prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009) nella cui disponibilità era rinvenuto, tra l'altro, munizionamento del predetto calibro, asseritamente proveniente dal medesimo "chiamato", è estrinseco solo all'apparenza. E' evidente, infatti, come sia, ancora una volta, secondo il descritto "circolo vizioso", il dichiarato del collaboratore la fonte da cui ricavare la provenienza delle dette cartucce da TROVATO Emiliano. Le munizioni in sé, pur essendo all'evidenza altro dalle dichiarazioni di ESPOSITO, prescindendo dalle dichiarazioni medesime, perdono, infatti, qualsivoglia efficacia rappresentativa di un collegamento tra TROVATO Emiliano ed il reato allo stesso addebitato. Non così, per rimanere sempre alle dichiarazioni del medesimo collaboratore, questa volta relative alle imputazioni di cui ai capi A15) ed A17), relative all'acquisito ad opera dei cugini TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo di una partita di cinque chili di cocaina proveniente da tale Paolo di Como, uomo di origine siciliana da identificarsi, a seguito di ricognizione fotografica, in SCHILLACI Paolo, le risultanze dell'agenda del telefono cellulare dell'ESPOSITO, sequestrato allo stesso in occasione dell'esecuzione a suo carico, in data 15.10.2003, di un'ordinanza di custodia cautelare. Dalla memoria del detto cellulare, così come riferito all'udienza del 24.1.2008 dal teste di p.g. Marco Di Prinzio e come emerso anche nel corso dell'esame dibattimentale del collaboratore (cui era esibito un verbale, recante anche la sua sottoscrizione, redatto dalla p.g. proprio sulla base delle risultanze dell'agenda del cellulare sequestratogli), erano estrapolati due numeri di telefono cellulare riferibili a SCHILLACI Paolo. All'evidenza un elemento come quello in parola, rappresentato dalla disponibilità in capo al "chiamante", di un numero di telefono cellulare riferibile al "chiamato" costituisce certamente un riscontro a carattere estrinseco, dal momento che un dato "sensibile" come quello in parola non proviene di certo da ESPOSITO, che può averlo annotato sulla memoria del proprio telefono solo attraverso un contributo di terzi e, quindi, a carattere estrinseco. Altro, poi, per rimanere alla definizione di ciò che può valere a far assurgere la "chiamata" (in correità, nel caso in esame, dal momento che, come si vedrà allorquando saranno trattati i menzionati capi di imputazione, ESPOSITO si è ritagliato un ruolo nella descritta vicenda illecita) alla valenza di prova piena, è il riscontro "individualizzante", oltre che estrinseco. Il dato nudo e crudo rappresentato dalla disponibilità in capo ad un coadiutore degli acquirenti

di una grossa fornitura di droga dei numeri di telefono cellulare del presunto fornitore, se vale a confermare *ab extrinseco* un rapporto di conoscenza tra il "chiamante" ed il "chiamato" o, perlomeno, tra il primo e qualcuno che con il "chiamato" abbia un qualche legame, non ha, di per sé solo, quella richiesta capacità dimostrativa di un collegamento tra il medesimo soggetto accusato ed il fatto illecito a lui addebitato. Una tale capacità dimostrativa tuttavia l'elemento in parola la potrà acquisire, allorquando, come si ricava dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche su una delle due utenze in parola, emerga come SCHILLACI Paolo abbia utilizzato, qualche mese dopo rispetto alla contestata fornitura, l'utenza cellulare medesima per svolgere attività illecita (come meglio si dirà *infra*, nell'analizzare anche gli ulteriori, ancor più probanti riscontri alla chiamata in correità in parola), di certo non circoscritta all'ambito delle "confessate" attività di vendita di merce provento di truffa (si vedano l'esame dibattimentale di SCHILLACI e le spontanee dichiarazioni dallo stesso rese in più occasioni).

Quand'anche poi il descritto procedimento applicativo della regola di giudizio in parola non giunga, per effetto del mancato superamento del vaglio di attendibilità intrinseca, alla fase ora descritta della ricerca del riscontro a carattere estrinseco ed individualizzante, non dovrà perciò stesso essere relegato nel dimenticatoio il contributo dichiarativo non sufficientemente affidabile offerto dal collaboratore. In ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di rapporti tra il disposto del terzo e del secondo comma dell'art.192c.p.p. (si veda sentenza Cass. Sez.V nr.4888 del 18.1.2000), lo scrivente giudice collegiale ha ritenuto, infatti, di dover comunque sottoporre alcune dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia, pur se prive del requisito dell'attendibilità intrinseca, ad una valutazione di sintesi unitamente ad altri convergenti elementi indiziari, facendo quindi applicazione del diverso procedimento di valutazione probatoria di cui all'art.192, comma 2, c.p.. Così facendo, si badi, il giudice non contravviene in alcun modo alla regola di giudizio fissata dall'art.192, comma 3, c.p., dal momento che, persistendo quelle ragioni di sospetto che il legislatore ha inteso ascrivere in modo automatico alle dichiarazioni dei "chiamanti" in correità, la dichiarazione sospetta cessa di avere valore di prova diretta dei fatti in essa affermati, per divenire, di fatto, solo una prova "indiretta", che non richiede più soltanto un riscontro - che ancorché individualizzante, potrà ben non attingere in modo diretto il *thema probandum*, collegando, ad esempio, solo a livello logico il chiamato al fatto illecito di cui è accusato - ma che impone una valutazione, per l'appunto d'insieme, unitamente ad altri

indizi, da apprezzarsi, oltre che nel grado della loro capacità rappresentativa del fatto oggetto di prova, nella loro precisione, riferita per l'appunto allo specifico *thema probandum*, e nella convergenza sullo stesso.

La concreta applicazione in via sussidiaria della detta ultima regola di giudizio, come meglio si vedrà, nell'affrontare l'accertamento di responsabilità di SIRIANNI Angelo, da una parte, e di FALZETTA Vincenzo e RIGILLO Palmerino, dall'altra, condurrà in concreto, proprio in ragione del difetto di ulteriori elementi, con valenza di veri e propri indizi gravi, precisi e concordanti con le dichiarazioni intrinsecamente non attendibili di Vittorio FOSCHINI, ad esiti opposti.

1.1. Giuseppe DI BELLA.

Giuseppe DI BELLA è stato esaminato, alle udienze del 31.1.2008 e del 7.2.2008, nelle forme dell'art.210c.p.p., in quanto coimputato (così come si ricava dalla stessa imputazione, che indica DI BELLA Giuseppe tra i concorrenti, nei cui confronti si procede separatamente) del delitto di associazione mafiosa contestato al capo A); fattispecie in relazione alla quale, così come emerso dalle precisazioni fornite dalle parti prima dell'inizio dell'esame, proprio al fine di consentire al Tribunale di assegnare al dichiarante la corretta veste processuale, era giudicato in udienza preliminare, nell'ambito di rito abbreviato definito con sentenza (perlomeno alla data dell'esame) non ancora passata in giudicato. Sulla base di quanto riferito dallo stesso DI BELLA nel corso del suo esame ed anche dal teste di p.g. isp. Dante Russo (si veda deposizione resa all'udienza del 17.1.2008), lo stesso "coimputato" assumeva lo *status* di collaboratore di giustizia alla fine dell'anno 2002 (in particolare, stando a quanto riferito dal predetto u.p.g., in epoca successiva al suo arresto in data 11.10.2002, per reati in materia di stupefacenti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare).

La credibilità del collaboratore di giustizia in parola dovrà allora, come premesso, essere apprezzata alla luce della sua personalità, della sua "storia", dei suoi rapporti con i "chiamati" in "reità" od in "correità" e della genesi della sua risoluzione alla "collaborazione" ed a rendere, quindi, dichiarazioni etero ed autoaccusatorie.

Una tale ricostruzione deve muovere necessariamente dal racconto del collaboratore, che ha abbracciato all'incirca un trentennio di attività illecite, svolte in un contesto contiguo a quello dell'associazione di stampo mafioso giudicata nell'ambito del procedimento cosiddetto WALL STREET, con la sentenza riportata al capo A) dell'imputazione (su cui ci si soffermerà nell'ambito della trattazione del delitto associa-

tivo contestato al medesimo capo - per l'appunto, quale naturale continuazione dell'associazione originaria - e prima ancora al successivo capitolo 2).

In particolare, DI BELLA ha riferito di essere nato in Sicilia nel 1951 e di essersi trasferito, ancora bambino (tra gli otto ed i nove anni) a Lecco, ove ben presto (sin dall'epoca della frequentazione dell'oratorio) aveva modo di conoscere Franco COCO TROVATO, più grande di lui solo di qualche anno; Franco COCO TROVATO da considerare, in forza della cennata sentenza, passata in giudicato l'1.2.2002, come uno degli organizzatori dell'associazione di tipo mafioso denominata "FLACHI-TROVATO-SCHETTINI". I rapporti di frequentazione giovanili con uno dei capi del detto sodalizio criminoso garantivano a DI BELLA, da un lato, un certo qual atteggiamento benevolo del detto capo mafia e, dall'altro, frequentazioni di matrice illecita con soggetti legati a quell'organizzazione criminale. In particolare, il collaboratore ha riferito di avere, tramite "Sandrino", indicato come autista di Franco COCO TROVATO e riconosciuto in fotografia in NANIA Alessandro (in effetti partecipe della ripetuta associazione in forza della menzionata sentenza definitiva), conosciuto Agostino RUSCONI (soggetto ucciso in Calolziocorte il 18.8.98, come si ricava dalla sentenza – su cui subito *infra* - della Corte d'Assise d'Appello di Brescia in data 9.3.2007, prodotta dalla difesa SIRIANNI Angelo all'udienza del 21.7.2008), insieme al quale intraprendeva, tra i primi anni 70 ed il 1997, un attività "completamente illecita" di recupero crediti su commissione di soggetti riconducibili all'organizzazione di Franco COCO TROVATO. Tra questi, in particolare, Francesco COCO, indicato come cugino di Franco COCO TROVATO (che a dire del collaboratore chiamava "zia" la madre del cugino, gestrice di una trattoria sita in via Valsugana a Lecco, a lungo ritrovo dei membri dell'organizzazione) e fratello di Donatella, donna alla quale Di Bella era stato poi legato sentimentalmente. Gli incarichi per la riscossione coattiva dei crediti arrivavano, poi, anche da Vincenzo MUSOLINO, indicato come titolare di una finanziaria e come cognato di Franco COCO TROVATO (che, in effetti, risulta coniugato con MUSOLINO Eustina, sorella di Vincenzo, come precisato a pagina 146 della sentenza di primo grado del processo WALL STREET) ed a sua volta condannato come partecipe del ripetuto sodalizio criminoso all'esito del processo WALL STREET.

DI BELLA ha poi riferito di avere, sin dalla fine degli anni 80, operato anche nel settore del traffico di stupefacenti, intessendo rapporti illeciti anche con i fratelli MARINARO ed in particolare con "Gianni"; fratelli MARINARO - a loro volta con-

dannati con sentenza definitiva nel processo WALL STREET, sia per associazione di tipo mafioso, che per il delitto ora punito ai sensi dell'art.74D.P.R.309/90 - indicati come i responsabili dell'attività di spaccio nella zona di Calolziocorte, ove esercitavano una sorta di monopolio. DI BELLA ha riferito, in specie, di un acquisto di una certa consistenza, indicato a dibattimento in mezzo chilogrammo di cocaina, da lui fatto da Gianni MARINARO attorno all'anno 1989.

La detta situazione di contiguità con l'organizzazione criminale dominante nell'area lecchese, consentiva, da un lato, a DI BELLA di instaurare un rapporto confidenziale con molti degli affiliati, che si lasciavano andare anche ad alcune confidenze nei suoi confronti, e, dall'altro, lo portava a frequentare i medesimi luoghi di ritrovo (1) dell'organizzazione, presso i quali (in specie la trattoria della madre di Donatella Coco, prima, ed il bar cosiddetto "Della Lupara", sito a ridosso del ristorante WALL STREET, da cui prese il nome il ripetuto procedimento penale, ed il "Bar Manzoni" di Calolziocorte, poi) aveva modo di vedere (in un'occasione) alcuni affiliati percepire una sorta di (2) stipendio da Franco COCO TROVATO o di vedere dei membri del medesimo sodalizio nell'atto di riunirsi. Il rapporto di contiguità lo portava, infine, anche a ricevere da Mario TROVATO, fratello di Franco (e padre dell'odierno imputato TROVATO Giacomo), e da Gianni MARINARO un'offerta di affiliazione, alla quale tuttavia non intendeva ade- (3) rire, in considerazione delle sue origini siciliane, che mal si sarebbero conciliate, secondo la sua prospettiva, con l'ingresso in un'organizzazione criminale di matrice calabrese.

A seguito della caduta in disgrazia di Agostino Rusconi (come detto soggetto per il cui tramite gli arrivavano gli incarichi di recupero crediti dall'organizzazione) presso la ripetuta organizzazione criminale (in conseguenza del mancato pagamento di un credito per la cessione di droga vantato da Angelo Falbo, soggetto più volte menzionato nel corso delle intercettazioni ambientali sulle autovetture in uso a PETTINATO Federico e SIRIANNI Angelo) Di Bella, in epoca successiva all'arresto di Franco COCO TROVATO, intraprendeva con l'amico un'autonoma attività di recupero crediti, che tuttavia si poneva talvolta in rotta di collisione con gli interessi dell'organizzazione medesima; organizzazione che "non perdonava più nulla" a Rusconi, a tutela del quale era talvolta dovuto intervenire lo stesso DI BELLA. Una delle operazioni di recupero tentate dalla coppia Di Bella-Rusconi, interdetta dall'associazione, avveniva presso Bruno DE LUCA (già imputato in questo procedimento per il delitto contestato al capo C, la

dal '92 Rusconi cade in disgrazia

cui posizione era stralciata in udienza preliminare), che Di Bella all'epoca non sapeva essere il cognato di Franco COCO TROVATO. Dopo il detto episodio, attorno all'anno 2001, Di Bella intraprendeva tuttavia un rapporto di frequentazione con lo stesso DE LUCA, legato al comune interesse per il traffico di cocaina. Ed era proprio nel corso dell'attività di monitoraggio dell'abitazione di Molteno, adibita da DE LUCA e dai suo sodali (ma sul punto si veda meglio la sezione dedicata al capo C) a vera e propria raffineria e centrale dello spaccio, che Di Bella era identificato come uno degli acquirenti di DE LUCA (si vedano le deposizioni rese dai testi di p.g. Mondora, già dirigente della Squadra Mobile di Lecco, esaminato il 14.1.2008, e Pasquale, ispettore in forza al menzionato servizio di p.g., sentito all'udienza del 3.6.2008). Identificazione cui seguiva la sottoposizione ad intercettazione di un'utenza telefonica intestata alla figlia di Di Bella (si veda deposizione Mondora) grazie alla quale erano attivate nuove indagini, che portavano anche all'arresto, tra gli altri, di ALCARO Luigi. Come detto le menzionate indagini portavano anche all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dello stesso DI BELLA per il delitto p. e p. dall'art.73D.P.R.309/90, collaboratore che era tratto in arresto in esecuzione dello stesso provvedimento custodiale l'11.10.2002.

L'arco temporale abbracciato dalle propalazioni del collaboratore è proprio quello che va dai primi anni 70, sino a ridosso della data del detto arresto, poco dopo il quale, come anticipato, aveva inizio la collaborazione. La storia del collaboratore va, quindi, letta come una lunga serie di vicende personali, tutte fortemente compenetrate dall'ambiente criminale stabilmente frequentato dallo stesso Di Bella. Di Bella che svolgeva anche attività lecite, come la gestione di esercizi pubblici, quali il BAR K2 ed il BAR SAN CARLO o, comunque, intraprendeva operazioni commerciali nel medesimo settore, come quella finalizzata a rilevare il bar discoteca CALCHERIN, attività che in alcuni casi finivano per andare a confliggere con la finalità tipica perseguita dall'associazione facente capo a Franco COCO TROVATO e dai suoi membri, consistente nell'acquisizione, in modo diretto od indiretto, della gestione o del controllo di attività economiche, evidentemente ritenute strategiche.

Si tratta di una storia personale che non denota, al di là della naturale intraneità nell'ambiente criminale, alcun effettivo indicatore di sospetto in ordine alla credibilità del DI BELLA. Anche la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia prodotta dalla difesa SIRIANNI Angelo, nell'affrontare la problematica della credibilità del DI BELLA e delle dichiarazioni dallo stesso rese in ordine all'omicidio di Agostino Rusco-

ni, ha finito per circoscrivere la propria valutazione al piano dell'assenza di riscontri (in considerazione della mancata convergenza tra le dichiarazioni del DI BELLA e quelle di Antonino Parisi, già collaboratore di giustizia, a sua volta compulsato nel dibattimento di primo grado di quel processo) o, comunque, a quello dell'attendibilità intrinseca, messa in crisi dal difetto di costanza e di precisione del racconto. Problematiche, afferenti alla seconda fase del sopra descritto procedimento applicativo della regola di giudizio fissata dall'art.192, comma 3, c.p.p., che si sono talora affacciate anche nel presente procedimento, come subito si dirà e come, più nel dettaglio, si metterà in evidenza allorquando si passerà alla trattazione del singole imputazioni, rispetto alle quali le dichiarazioni del DI BELLA costituiscano fonte di prova.

La credibilità del collaboratore di giustizia in parola non esce scalfita, poi, nemmeno dal controesame di una delle difese (si vedano pagine 112 e ss. delle trascrizioni relative all'udienza del 7.2.2008) nel corso del quale si è tentato di accreditare, per la verità invocando un dato non tranquillante quale quello rappresentato dai "precedenti di polizia", il fatto che DI BELLA fosse gravato da precedenti per reati, quali la violenza sessuale o l'induzione alla prostituzione, ritenuti nell'ambiente della criminalità organizzata "infamanti" e, quindi, ostativi ad un'affiliazione. Il collaboratore, nel ribadire con fermezza, la propria estraneità rispetto a simili addebiti, ha poi confermato di aver ricevuto da soggetti di grado elevato in seno all'organizzazione criminale la menzionata proposta di affiliazione, come detto rifiutata per le ragioni sopra esposte. Ma la migliore garanzia, sul punto, della credibilità del DI BELLA è rappresentata dal fatto che lo stesso, proprio in virtù delle sue dichiarazioni, sia stato attinto, al di là dell'assenza di una sua formale adesione al sodalizio criminale, dall'esercizio dell'azione penale con riferimento proprio all'imputazione di essere un partecipe della ripetuta associazione 'ndranghetista, per conto della quale, come detto, svolgeva il compito di riscossione coattiva dei crediti nascenti da attività illecite dell'associazione medesima. Anche rispetto al tema di prova dell'illecita attività di cessione di stupefacenti le dichiarazioni di DI BELLA sono "auto", oltre che, "eteroaccusatorie", il ché, una volta di più, elimina i possibili dubbi in ordine all'affidabilità del ripetuto "chiamante".

La credibilità del collaboratore in parola va poi apprezzata anche alla stregua dell'originalità del suo contributo, che, è bene sottolinearlo (come emerso dalla deposizione resa dall'ispettore Russo all'udienza del 14.1.2008), è stato alla base dell'attivazione di intercettazioni telefoniche e, soprattutto, ambientali nei confronti di

SIRIANNI Angelo, per l'appunto sottoposto, a seguito delle dichiarazioni di DI BELLA, in particolare alla captazione delle conversazioni aventi luogo all'interno dell'abitacolo della sua autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD; mezzo di ricerca della prova, che, come emerso dalle trascrizioni dei periti e come meglio si dirà *infra*, ha consentito di acquisire al processo una serie di conversazioni costituenti prova della partecipazione di SIRIANNI Angelo e di altri imputati all'associazione di cui al capo A), oltre a delineare alcune dinamiche interne al sodalizio criminale medesimo.

Anche passando all'analisi dei rapporti con i "chiamati", la credibilità del ripetuto "chiamante" non appare minimamente messa in discussione. La "chiamata" di Di Bella si è concentrata, oltre che su SIRIANNI Angelo, anche su MARCHIO Pierino, ELIA Giuseppe (indicato come "Pepè"), SCALZI Tommaso (indicato come "Masino", e come genero di AGRATI Maurizio, imputato nel procedimento per l'omicidio di Agostino Rusconi), GIGLIOTTI Giuseppe (indicato come "Giuseppe di Galbiate"), FORIGLIO Giuseppe, BUBBA Rodolfo, TROVATO Emiliano, MORO Vito Leonardo (indicato come "Vito" e come il proprietario dell'appartamento adibito da DE LUCA Bruno a centrale dello spaccio), GHILARDI Francesco (indicato come "Franz di Cisano Bergamasco"), ALCARO Luigi (indicato come il cognato di DE LUCA Bruno), TROVATO Giacomo (indicato come il figlio più grande di Mario TROVATO, più giovane di un paio d'anni rispetto ad Emiliano, al quale lo aveva visto accompagnarsi in una delle due occasioni in cui lo stesso Emiliano era andato ad acquistare cocaina da Franca Curinga). I rapporti di stretta conoscenza tra il collaboratore in parola ed alcuni degli odierni imputati hanno, infatti, trovato conferma nelle risultanze di altre fonti di prova. Così, per rimanere alla cennata intercettazione ambientale attivata all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo, quest'ultimo (si veda conversazione di cui alla traccia 3248 delle ore 14.50 del 14.2.2004) nel parlare con tale "Pè", da identificarsi in ELIA Giuseppe, di Danny Esposito e nel valutare i rischi connessi alle sue propalazioni, affiancava al detto collaboratore anche "Di Bella". Lo stesso accadeva poi durante il colloquio intercettato all'interno della Casa Circondariale di Livorno l'11.2.2005, nel corso del quale TROVATO Giacomo, trattando con il padre detenuto Mario (significativamente attinto, così come il figlio odierno imputato, dalle dichiarazioni del DI BELLA) e con lo zio RIGILLO Palmerino l'indiscrezione relativa ad una nuova indagine giudiziaria, costituente una sorta di prosecuzione di quella da cui era nato il processo WALL STREET nei confronti dell'associazione "FLACHI-TROVATO-SCHETTINI", si concentrava

sull'individuazione dei collaboratori su cui si sarebbe potuta reggere l'indagine, inserendovi anche DI BELLA, significativamente indicato come "Pippo Di Bella". Persona, all'evidenza, ben nota sia a lui che al padre Mario, se è vero come è vero che alla domanda lasciata in sospeso da RIGILLO ("Sto Di Bella...?"), prima, Mario TROVATO rispondeva "...siciliano è, messinese..." e, subito dopo, Giacomo si affrettava a precisare "di Caronia" (erroneamente indicato in "Carolina" nella trascrizione). Evidentemente, allora, il detto rapporto di conoscenza, confermato anche dalla deposizione resa da Pietro SIRIANNI, fratello di Angelo, all'udienza del 21.7.2008, è ulteriore conferma in ordine alla credibilità del DI BELLA, nel momento in cui ha concentrato le sue propalazioni su un ambito a lui familiare.

Allo stesso modo, nel corso dell'istruttoria non è emerso elemento alcuno da cui far discendere il sospetto che le propalazioni del collaboratore possano aver trovato alimento in particolari ragioni di malanimo nei confronti dei chiamati. Nemmeno gli episodi, rispetto ai quali Di Bella o persone a lui vicine sarebbero rimasti vittima di condotte illecite di membri dell'associazione criminale facente capo a Franco COCO TROVATO, appaiono suggerire una concreta valenza in tal senso. Da un lato, infatti, è stato lo stesso DI BELLA ad indicare un atteggiamento sostanzialmente benevolo nei suoi confronti da parte del detto "capo" e, dall'altro, gli ultimi sviluppi della carriera criminale dello stesso collaboratore, venuto di nuovo in contatto di DE LUCA Bruno, ALCARO Luigi e TROVATO Emiliano (rispettivamente cognati, per averne sposato due sorelle, e figlio di Franco COCO TROVATO) nel settore degli stupefacenti sono una riprova dell'assenza di qualsivoglia reale ragione di contrapposizione.

Sulla genesi della risoluzione ad accedere alla scelta collaborativa gli spunti offerti dall'istruttoria dibattimentale non sono stati molti, ma, in ogni caso, nessuna difesa ha avanzato specifiche ragioni di sospetto, se non quella in qualche modo adombrata, legata alla diretta correlazione tra l'arresto dell'11.10.2002 e la stessa. Che tuttavia non sia richiesta un'assoluta spontaneità della scelta ed un'effettiva resipiscenza è dato certamente acquisito, così come ugualmente acquista è la circostanza che vuole la stragrande maggioranza delle collaborazioni nascere in conseguenza di un'esperienza carceraria. Esperienza nel caso di DI BELLA intervenuta in età non più verde (oltre la soglia dei cinquant'anni) ed in presenza di condizioni di salute precarie (ciò che è emerso, oltre che dalle dichiarazioni del collaboratore, che ha riferito di un intervento al cuore, anche da quelle del di lui fratello Rosario Di Bella, su cui subito *infra*). Elementi tutti che ben

possono valere a giustificare una credibile scelta collaborativa. Scelta peraltro palesemente osteggiata nell'ambito familiare, così come confermato anche dalla deposizione resa in data 22.5.2008 dal fratello Rosario Di Bella, che non è stato tuttavia in grado di fornire una ragione chiara e plausibile della sua contrarietà alla scelta del fratello (si vedano, in particolare, le pagine 43 e 44 delle trascrizioni, relative all'esame condotto dal presidente), in particolare allo stesso manifestata in occasione della visita fattagli presso la struttura sanitaria penitenziaria ove era ricoverato. Proprio nella volontà di tutelare il fratello di fronte all'inattendibilità del suo racconto relativo alle ragioni effettive della divergenza di vedute sulla scelta collaborativa, è possibile invece cogliere la causa dell'unica contraddizione tra le dichiarazioni dibattimentali rese da DI BELLA e quelle predibattimentali oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero, realmente da ascrivere ad un'effettiva insincerità. E' parso chiaro, infatti, il tentativo di Giuseppe DI BELLA, ben consapevole del fatto che il fratello, se chiamato a deporre, mai avrebbe confermato di essersi opposto alla sua scelta di collaborare per il timore di ritorsioni da parte di SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino, di tenere indenne il congiunto dal rischio di una denuncia per falsa testimonianza e, soprattutto, dal rischio di effettive ritorsioni. Tale ultima preoccupazione può all'evidenza valere anche a giustificare la ritrattazione fatta dallo stesso collaboratore con riferimento alle accuse mosse nel corso delle indagini (così come si ricava dalle contestazioni del pubblico ministero) nei confronti di SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino (proprio coloro i quali, secondo la versione predibattimentale, avevano fatto visita al fratello minacciandolo gravemente : "*...ribadisco di aver appreso da mio fratello Rosario, in occasione dell'unico colloquio avuto con lo stesso, che sarebbero venuti nel suo bar di viale Turati Sirianni Angelo ed il di lui braccio destro Pierino, per avvisarlo del fatto che se io avessi collaborato con la magistratura facendo i loro nomi o quelli di appartenenti alla famiglia Marinaro, avrebbero bruciato il suo locale di viale Turati nonché la sua abitazione di Pescarenico. Nell'occasione il Di Bella Rosario mi disse di essere stato minacciato di morte qualora io avessi collaborato e mi invitò a togliermi di mezzo uccidendomi...*", passaggio dell'interrogatorio del 03.01.2003, oggetto della contestazione riportata a pagina 34 delle trascrizioni dell'udienza del 31.1.2008) con riferimento alla partecipazione all'attività di traffico di stupefacenti, che, come noto a chi frequenti le aule giudiziarie, è quella cui è riservato il trattamento sanzionatorio più severo. Una tale motivazione alla base della modifica di dichiarazioni predibattimentali da ritenersi genuine, se, da un lato non può

giustificare il "ripescaggio" delle stesse, in assenza di istanza di parte ai sensi dell'art.500, commi 4 e 5 , c.p.p., non può valere nemmeno ad inficiare la credibilità del dichiarante, all'evidenza mosso dall'intenzione di preservare un congiunto da gravi rappresaglie.

A dire il vero, la deposizione di DI BELLA è stata punteggiata da numerosissime contestazioni, all'esito delle quali sono residuate alcune contraddizioni con le dichiarazioni predibattimentali ed alcune imprecisioni; ciò che tuttavia deve trovare giustificazione, oltre che nell'amplissimo arco temporale oggetto delle propalazioni, nel basso livello culturale del dichiarante e nelle sue limitate capacità mnestiche, di cui si è avuta prova lampante, anche nel corso della deposizione del 31.1.2008, allorquando, dopo aver narrato più episodi illeciti attribuiti a "Masino", ha riconosciuto il medesimo soggetto in due fotografie dello stesso album nr.2 (acquisito al fascicolo del dibattimento nel corso della medesima udienza) effettivamente effigianti SCALZI Tommaso, senza tuttavia essere in grado di indicarlo con il soprannome attribuitogli poco prima.

Ma tutto questo troverà più puntuale trattazione nelle sezioni riservate alle singole fattispecie delittuose ed alla responsabilità dei singoli imputati in ordine alle stesse, laddove sarà valutata la credibilità intrinseca del narrato di DI BELLA incidente sui detti temi di prova.

1.2. Vittorio FOSCHINI.

La valutazione della credibilità di Vittorio FOSCHINI, esaminato nelle forme dell'art.210 c.p.p. (in virtù della pendenza a carico dello stesso - in conseguenza delle sue stesse dichiarazioni, secondo quanto precisato, da ultimo, dal pubblico ministero all'udienza del 16.3.2009 - di un procedimento per omicidio, in ipotesi commesso in concorso con alcuni degli odierni imputati) alle udienze del 20 e 27 maggio e del 5 e 12 giugno 2008, deve necessariamente passare attraverso la storia giudiziaria della sua collaborazione. Sono, infatti, proprio le sentenze definitive prodotte dal pubblico ministero a contenere una puntuale ricostruzione della storia criminale di Vittorio Foschini e delle vicende che hanno condotto lo stesso alla scelta collaborativa, nonché, soprattutto, dei riflessi che le sue dichiarazioni, rese nell'ambito della detta collaborazione, hanno avuto sulla formazione del convincimento di diversi giudici.

Si veda, in particolare, ai sopra delineati fini, la convincente ed approfondita ricostruzione di cui alla sentenza 18/97 della Corte d'Assise di Milano nel procedimento cosiddetto WALL STREET:

*"La collaborazione di **Vittorio Foschini** è maturata nel corso di questo dibattimento, essendo costui un imputato che assurse a livelli di vertice nell'ambito delle associazioni criminali qui giudicate e ha manifestato la propria decisione all'esito delle acquisizioni probatorie compiute nei suoi confronti nel corso del processo.*

Prima di affrontare le questioni relative all'attendibilità generale del collaboratore, deve sottolinearsi l'estrema rilevanza che nella dinamica di questo processo hanno assunto le dichiarazioni da costui rese. Foschini, dalla prospettiva di vertice raggiunta nelle organizzazioni di appartenenza, ha riferito circostanze coinvolgenti tutti i capi delle stesse associazioni, fornendo chiarimenti importanti sulla dinamica di gravi episodi delittuosi a cui aveva personalmente partecipato e svelando notizie decisive per delineare i rapporti di alleanza intercorrenti tra i gruppi criminali operanti in Lombardia. Questa premessa serve per chiarire che la collaborazione di Foschini non è paragonabile a quella di altri imputati, al punto che nei suoi confronti si sono manifestati i risentimenti più profondi delle persone chiamate in causa per i fatti descritti.

Come per tutti i collaboratori, in questa parte della motivazione, si affrontano le questioni di carattere generale che consentono di attribuire alle dichiarazioni accusatorie piena attendibilità intrinseca.

*Foschini, **all'udienza dell'8.2.96, pagg. 168 e ss.,** ha descritto la propria "carriera" criminale, riferendo gli arresti subiti dal 1979 in avanti, nonché il suo coinvolgimento in attività delittuose compiute da gruppi criminali legati alla 'ndrangheta calabrese.*

Le carcerazioni subite dal collaboratore fino al 1994 furono molto limitate, venendo arrestato e condannato per alcuni reati militari (scontando pochi mesi di carcerazione), per porto di documenti falsi, per un traffico di stupefacenti e anche per essere sospettato di omicidio, senza peraltro trascorrere in carcere più di qualche mese. Nell'aprile 1994 fu arrestato nell'ambito di questo procedimento dopo molti mesi di latitanza e da quella data è sempre stato detenuto.

*Vi è da notare che, nonostante l'esiguità dei periodi di detenzione, Foschini ha ammesso che sin dal 1981 era coinvolto in traffici di stupefacenti ad alto livello con rapporti organici con gruppi associativi nei quali assunse anche funzioni di rilievo. Per ricostruire sinteticamente il percorso criminale del collaboratore possono richiamarsi le sue dichiarazioni (**u. 8.2.96, pagg. 190**) relative ai rapporti con il gruppo di Rocco Papalia, Franco Molluso e Diego Rechichi, con il quale, nel 1981, lavorò per qualche mese, acquistando complessivamente 2 chili di eroina (ceduta a tale Domenico Gualtieri di Firenze); ai rapporti con Enzo Pellegrino, Riccardo Gilardoni, Andrea De Curtis, con i quali continuò l'attività di spacciatore e commise alcune rapine; all'inserimento di quel gruppo nell'ambito dell'organizzazione facente capo a Biagio Crisafulli, per trafficare in stupefacenti nelle zone di Giambellino e Quarto Oggiaro (dal 1986 in avanti). Durante quella militanza nel gruppo Crisafulli, Foschini attivò i contatti con il gruppo di Pepè Flachi, in quanto tra i due sodalizi vi erano rapporti di buon vicinato; nel 1988-1989 i capi delle organizzazioni criminali calabresi operanti in Lombardia (in particolare Antonio Papalia) decisero che Foschini doveva passare al gruppo di Flachi e Trovato, per cui da quella data i rapporti con l'organizzazione di cui al capo 34 divennero organici.*

Nel corso dell'esame Foschini ha riferito la propria partecipazione a tutte le attività riferibili all'organizzazione di appartenenza, dal traffico di stupefacenti agli omicidi.

In questa parte della motivazione non si entra nel merito delle dichiarazioni rese dal collaboratore che verranno analizzate quando si tratteranno le posizioni dei singoli imputati, ma occorre verificare il livello di affidabilità della collaborazione sulla base dei criteri esposti nella parte introduttiva di questo capitolo.

Inquadrata la figura criminale del collaboratore, il primo profilo di rilievo è rappresentato dalla genesi della collaborazione, come descritta dallo stesso Foschini nel corso dell'udienza più volte richiamata; l'incisività delle espressioni utilizzate dal collaboratore induce a riportarne testualmente il contenuto:

"Vuole ricordare, Foschini, alla Corte quando ha iniziato a collaborare, come ha maturato la Sua decisione di collaborare?

I. - Io ho iniziato a collaborare il 23 novembre.

P.M. - Cos'è avvenuto il 23 novembre?

I. - Ma era già da prima che ci pensavo di collaborare, allora poi chiamavo... feci chiamare a Lei e iniziò la mia collaborazione.

P.M. - Senta, Lei ha anche avuto modo di descrivere al Pubblico Ministero anche un episodio che si è verificato anche in quest'aula, all'uscita di quest'aula, che L'ha anche spinta sulla strada della collaborazione? Fece una discussione con...

I. - Con Franco Coco.

P.M. - Vuole descrivere la ragione di questa discussione, cosa avvenne?

I. - Allora, Franco Coco mi diceva nel pullman dei Carabinieri che dovevo fare uccidere delle persone, e io... non ci stavo poco (sic)... non ci sta... non mi stava bene, lui dice che se non l'avrei fa... se l'avevo fatto, mi faceva uccidere pure a me. Allora, a questo punto, dico, non mi interessava più neanche, diciamo, da dargli retta, dottore. Anzi, già perché poi... io già avevo deciso di collaborare, come ha ordinato di uccidere pure l'ispettore Vitiello del carcere di San Vittore, responsabile del 41-bis.

P.M. - L'ispettore Vitiello attualmente responsabile del...

I. - 41-bis.

I. - ... della Sezione di San Vittore. Vuol dirci perché Franco Coco voleva fare uccidere l'ispettore Vitiello?

I. - Perché lui riteneva che siccome io ero al terzo piano e suo fratello al terzo piano, voleva che noi salivamo su. Invece l'ispettore Vitiello, siccome come... processualmente indagini ci divide... ci dividevano sempre, anche perché noi abbiamo il processo anche "Countdown". Allora dice, l'ispettore Vitiello dice, perché lui in quel raggio comandava lui e sapeva lui quello che doveva fare, e a lui non gli stava bene e litigavano sempre, diciamo, l'attaccavano sempre. Con me posso dire che questo uomo qui era educato come ero educato anch'io, "Buongiorno" e "Buonasera", non di più.

P.M. - Senta, avremo modo di parlare delle ragioni per cui Franco Coco poteva ordinare a Lei di fare uccidere una persona, e quindi descriveremo andando avanti, in dettaglio, i Suoi rapporti con Franco Coco e con altri imputati. Lei ha detto che "stavo già iniziando da tempo a pensare a collaborare", riesce più o meno a dirci da quando stava pensando a collaborare?

I. - Ma anche del... inizio di "Countdown".

P.M. - Del...

I. - Dei preliminari di "Countdown".

P.M. - Dell'udienza preliminare "Countdown".

I. - Sì, sì, sì.

P.M. - Senta, Foschini, durante la udienza preliminare del processo "Countdown", Lei ricorderà che molti imputati - no "molti", ritiro l'indicazione - alcuni imputati hanno ammesso alcuni reati, hanno ammesso, per esempio, di aver partecipato a questo o a quell'omicidio, e in particolare, per quanto riguarda Lei, alcuni imputati, come Schettini e come Modesto Giuseppe, pur ammettendo di aver avuto responsabilità l'uno organizzative e l'altro più o meno dello stesso tipo, hanno poi escluso che fosse vero che Lei aveva materialmente partecipato all'omicidio. Allora io Le chiedo, intanto, di precisare se Lei ha partecipato all'omicidio di Roberto Clemente.

I. - Certo, come autista.

P.M. - Ha partecipato come autista dell'autovettura.

I. - Sì.

P.M. - Chi erano gli altri partecipi dell'omicidio?

I. - Luigi Di Modica e Maccarrone.

P.M. - Questi come autori materiali.

I. - Sì.

P.M. - Parleremo poi di qualche altra circostanza di contorno. Vuol dire alla Corte per quale ragione alcuni imputati, nel processo "Countdown", nel confessare alcune responsabilità, effettuarono questo tentativo di depistaggio, e se questo tentativo di depistaggio riguardava solo Lei o anche altri imputati?

I. - No, riguardava me, riguardava Salvatore Pace, riguardava Raffaele Ascione, riguardava Franco Coco, che poi era impossibile anche per lui salvare, riguardava Antonio Papalia.

P.M. - Allora dica in che cosa era consistito questo tentativo di...

I. - Allora, Antonio Schettini, siccome processualmente, come si diceva in aula, era il più rovinato di tutti, diciamo, come reati, lui si assumeva la responsabilità di prendersi tutte le responsabilità e salvare tutti 'sti personaggi qua, anche perché in carcere mancavano a venire i soldi ai carcerati, e l'organizzazione stava cominciando a andare male. Uscendo qualcuno di noi responsabile, l'organizzazione ritornava tutto com'era.

P.M. - Quindi si pensava di poter determinare la Sua scarcerazione, Foschini?

I. - Certo, e poi si pensava pure di andare a prendere a Tonino Schettini, se qualcuno era uscito, di preparare un piano di fuga.

P.M. - Senta, Lei sa spiegare com'è che è nato questo piano di depistaggio? Lei ha sentito chi ha ideato questo piano?

I. - Certo, furono Jimmy Miano, Franco Coco, Raffaele Ascione, Antonio Papalia, Salvatore Pace, Tonino Schettini e c'era pure Bruno Cesare, era più di tutti quelli che insisteva Bruno Cesare, perché Raffaele Ascione, come diceva lui, aveva contatti in Cassazione per buttare giù il processo, parlo di "Wall Street".

P.M. - Di questo processo.
*I. - Certo." **(u. 8.2.96, pag. 176)***

In queste dichiarazioni emerge il ruolo che Franco Coco-Trovato aveva assunto nei confronti di tutti gli imputati di questo processo, ma anche l'insofferenza di alcuni di essi (le motivazioni addotte da Foschini sono analoghe a quelle riferite da Giuseppe Modesto) rispetto a questa condizione. Foschini, come altri, era da molto tempo incerto sulla permanenza dei vincoli criminali che per più di dieci anni lo aveva legato alle associazioni qui giudicate e che avevano determinato in qualche modo la sua vita e i suoi rapporti famigliari, ma aveva la consapevolezza che nessun distacco poteva avvenire con quel mondo se non con una scelta netta e irrevocabile; l'episodio riferito, che coinvolse Franco Coco-Trovato, ha rappresentato la spinta decisiva all'assunzione di una decisione di collaborazione.

Anche per Foschini, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare, l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Foschini la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Le dichiarazioni di Foschini possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.

Sotto il profilo della spontaneità e autonomia del contributo fornito da Foschini si ribadisce che costui ha reso informazioni su episodi delittuosi fino a quel momento sconosciuti a questa Corte, precisando il ruolo da egli stesso assunto in molti omicidi (si pensi alla ricostruzione degli omicidi di Rosalinda Traditi e di Iseo Massari, oltre al tentato omicidio di Antonio Colia). La collocazione al vertice nell'associazione di appartenenza gli ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica decisionale interna al proprio gruppo e i rapporti di alleanza con gli altri gruppi. In definitiva, per la quantità e la qualità di informazioni fornite, Foschini può essere considerato, nella categoria dei collaboratori che hanno attuato tale scelta nel corso del dibattimento, colui che ha offerto il contributo più prezioso all'accertamento dei fatti delittuosi (associativi e omicidiari) qui contestati.

Sotto altro profilo le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e logicamente coerenti. Ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese e sono sempre state precisate le circostanze apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle a lui riferite da altri e tutti i dubbi legati ai ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Foschini ha riferito al dibattimento una messe di circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più stretti rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.

Nel corso dell'esame dibattimentale Foschini ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Foschini sono estremamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Foschini e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è

stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, i testi ***Paolo Chiandotto (u. 15.4.96) e Antonio Scorpaniti (u. 12.7.96)*** *hanno riferito su alcuni riscontri specifici alle dichiarazioni di Foschini, acquisiti a seguito delle indagini compiute su incarico della DDA milanese; in particolare:*

- presso l'abitazione di Rodolfo Bubba (indicato da Foschini come appartenente alla 'ndrangheta lecchese) sono state rinvenute armi e materiale esplosivo (si veda anche il verbale di sequestro del 29.4.95, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 15.5.96);

- il collaboratore ha condotto la polizia giudiziaria presso il laghetto "Gudo Park", ove sarebbe stato gettato il cadavere di Francesco Batti; il 12.5.92, presso quel laghetto, era stato rinvenuto un cadavere di persona non identificata (documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 12.12.95;

-Foschini ha proceduto nella sua attività di collaborazione anche dinanzi ad altre autorità giudiziarie e in alcuni processi è stato oggetto di minacce e aggressioni da parte di imputati chiamati in causa e degli stessi suoi parenti.

In definitiva, le dichiarazioni di Foschini devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati."(si vedano pagine da 128 a 132 della ripetuta sentenza 18/97 della Corte d'Assise di Milano, inserita nel faldone 18 delle produzioni del pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007).

Le dichiarazioni *erga se* ed *erga alios* di Foschini sono, poi, in vari passaggi della motivazione della sentenza in parola, poste a base delle statuizioni di condanna, nei confronti del medesimo collaboratore e di numerosi suoi coimputati, per molti gravi delitti, tra cui alcuni omicidi. Sentenza, poi, sostanzialmente confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, la cui pronuncia diveniva irrevocabile l'1.2.2002 (si veda attestazione del passaggio in giudicato contenuta nel faldone 19 delle produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 18.12.2007).

Analoghe considerazioni in ordine alla credibilità di FOSCHINI ed all'affidabilità della sua scelta collaborativa possono essere ricavate dalle sentenze di condanna di primo e secondo grado pronunciate, tra gli altri, nei confronti dello stesso, dalla Corte d'Assise e dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nell'ambito del procedimento noto come "Count down" (si vedano documenti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007, di cui ai faldoni 20, 21 e 22, contenente quest'ultimo anche l'attestazione del passaggio in giudicato) relativo ad ulteriori episodi omicidiari, oltre che alla partecipazione di altri soggetti, tra cui Alfio PRIVITERA e Leonardo CASSANIELLO (sui quali *infra*) all'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" dedita al traffico di stupefacenti, già giudicata nel processo WALL STREET.

Considerazioni dello stesso tenore sono poi contenute anche nella sentenza nr.1883/99 pronunciata dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento 774/97 R.G.Trib., meglio noto come "Storia infinita". Ancora una volta alle dichiarazioni di

FOSCHINI è riconosciuto il pregio dell'autonomia e della spontaneità (*"la dichiarazioni di questo imputato...trascendono ampiamente il contenuto delle contestazioni a lui mosse..."*, si legge a pagina 10 della sentenza in parola, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007, faldone 23) ed una volta di più è confermato il "giudizio di piena attendibilità" del medesimo collaboratore. Giudizio, si badi, ancor più rilevante ai presenti fini, in considerazione del fatto che, tra gli imputati del predetto procedimento, essenzialmente relativo alle attività di spaccio in Quarto Oggiaro e nella zona del Cimitero Monumentale di Milano, figurava anche FALZETTA Vincenzo, assolto dalle imputazioni a lui mosse, relative all'acquisto con carattere di "periodicità", nel periodo 1994/95, di quantitativi di eroina da Vincenzo CARVELLI (su cui meglio *infra*, allorquando si tratterà dei capi A, A9 ed A9*quater*), componente dell'associazione dedita al narcotraffico nelle zone sopra indicate, contestata al capo 1) della medesima sentenza, ed alla detenzione di cocaina presso la propria abitazione nel medesimo periodo. La statuizione assolutoria prende, infatti, le mosse dalla mancata convergenza tra le chiamate in reità ed in correità mosse al FALZETTA, oltre che da FOSCHINI, anche da Vito TALLIENTE e da Alfio GAROZZO (sui quali *infra*). La pronuncia assolutoria in parola non è pertanto elemento in grado, di per sé, di compromettere l'attendibilità delle narrazioni di FOSCHINI relative al FALZETTA, né, tanto meno, di mettere in crisi l'attendibilità generale del medesimo collaboratore. Come si accennerà subito e come meglio si dirà nell'affrontare l'imputazione di cui al capo A9) nei riguardi del FALZETTA, sono altri gli elementi che non consentono di fare sicuro affidamento sul racconto di FOSCHINI con specifico riferimento alla responsabilità del predetto "chiamato" nell'attività associativa a lui contestata al menzionato capo.

Rimanendo per un attimo alla sentenza in parola, va poi precisato come nemmeno l'assoluzione di tutti gli imputati dall'accusa di aver costituito un'associazione, oltre che del tipo di quella sanzionata all'art.74D.P.R.309/90, anche di "tipo mafioso", abbia una qualche idoneità ad inficiare la credibilità di FOSCHINI ed anche, come meglio si dirà nell'affrontare la disamina dell'imputazione di cui al capo A), l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni relative ad un'affiliazione di FALZETTA (peraltro, non imputato del reato associativo nel processo STORIA INFINITA) e, comunque, all'adesione del medesimo odierno imputato all'organizzazione criminale 'ndranghetista. La motivazione della statuizione assolutoria non risiede, infatti, come parrebbero alludere le argomentazioni spese in sede di discussione dalla difesa FALZETTA, nel fatto che i "petili-

ni" (in particolare CARVELLI Vincenzo, SCANDALE Vincenzo, GIORDANO Francesco, CARVELLI Angelo, IERARDI Luigi ed altri soggetti originari di Petilia Policastro dediti al narcotraffico nelle ricordate zone di Milano) non fossero affiliati alla 'ndrangheta, ma nella ben diversa circostanza dell'assenza di prova in ordine al fatto che tra gli stessi e l'associazione 'ndranghetista "Flachi-Trovato-Schettini" si fosse stretto un patto federativo, da cui fosse nata un'autonoma associazione ("*...Tali elementi complessivamente valutati non consentono tuttavia di identificare una duplicità di associazioni sovrapposte in cui, accanto al patto finalizzato al traffico di stupefacenti, vi sia il progressivo sovrapporsi della struttura e dei collegamenti mafiosi, tanto da configurare in Milano una diramazione della 'ndrangheta di Petilia Policastro che abbia dato vita ad un'autonoma struttura associativa di tipo mafioso...*", come si legge a pagina 110 della sentenza).

Ulteriore conferma della credibilità di FOSCHINI la si ricava dalla sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano nel procedimento 6256/02 a carico di AGOSTA Marcello più altri, tra cui il medesimo collaboratore. Sentenza che, ancora una volta, valorizzando l'assoluta affidabilità, tra le altre, delle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di FOSCHINI, statuiva la condanna del medesimo collaboratore e di altri imputati per alcuni gravi delitti, tra cui degli omicidi (si veda faldone 24 delle produzioni del pubblico ministero fatte all'udienza del 18.12.2007).

La valutazione positiva sulla credibilità di FOSCHINI, più volte espressa in sentenze passate di giudicato, deve allora trovare conferma anche in questa sede, laddove l'istruttoria non ha fatto emergere elementi nuovi di segno contrario. Tale non può ritenersi nemmeno la sentenza nr.13/01 della Corte d'Assise d'Appello di Bari, acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 16.3.2009. Il detto giudice d'appello assolveva, infatti, con sentenza, poi divenuta irrevocabile, l'imputato LI BERGOLIS Francesco dal delitto p. e p. dall'art.416c.p., imputato condannato dal G.U.P. nel precedente grado di giudizio, tra l'altro, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia in parola. A fondamento della riforma della statuizione di condanna stava proprio una diversa valutazione delle dichiarazioni di FOSCHINI, ritenute dal giudice del gravame non attendibili in quanto contraddette dalla circostanza rappresentata dallo stato di carcerazione del "chiamato" nel periodo in cui FOSCHINI, a suo dire, in costanza della propria latitanza, trascorsa nella zona del Gargano, sarebbe venuto in contatto con lo stesso. La Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto che la detta sconfessione non fosse suscettibile di

essere superata, così come fatto dal giudice di prime cure, sulla base di una possibile diversa collocazione nel tempo del rapporto di conoscenza tra FOSCHINI ed il "chiamato", ipotesi ritenuta fondata dallo stesso G.U.P. in considerazione della lunga carriera criminale di FOSCHINI, possibile fonte di errori in punto di collocazione nel tempo degli episodi e delle conoscenze in ambiente malavitoso, e del fatto che, comunque, il collaboratore avesse dato mostra di conoscere le dinamiche della contrapposizione tra due organizzazioni criminali, da cui in ipotesi era nato un omicidio (fattispecie delittuosa che radicava la competenza del ripetuto giudice d'appello) addebitato a due componenti di una delle stesse, per l'appunto diretta dal LI BERGOLIS, riconoscendo tra l'altro quest'ultimo in fotografia. La confutazione delle dette argomentazioni ad opera della Corte d'Assise d'Appello non può in ogni caso valere ad inficiare la credibilità di FOSCHINI, imponendo, casomai, in presenza di dichiarazioni relative a fatti datati, una più approfondita verifica in punto di credibilità intrinseca, prima, e di ricerca del riscontro, poi.

L'esame dibattimentale di FOSCHINI, lasciando fermi gli elementi così ben evidenziati dalla sentenza WALL STREET in merito alla ricostruzione della storia criminale dell'imputato (salvo una peraltro non decisiva discrepanza, in ordine alla datazione del momento del passaggio dall'organizzazione di Biagio CRISAFULLI all'associazione 'ndranghetista "Flachi-Trovato-Schettini", fatta coincidere in questo processo, anziché con il periodo 88/89, con la formale affiliazione alla 'ndrangheta, collocata, come già nel processo WALL STREET, circa due mesi dopo l'omicidio Angri dell'aprile del 1990, affiliazione comunque preceduta, in ragione della pregressa alleanza tra le due organizzazioni, dal compimento di attività illecite anche nell'interesse del gruppo di matrice calabrese, come il tentato omicidio Colia del dicembre 89) ed alla più che tranquillante origine della sua risoluzione alla collaborazione, ha, infatti, evidenziato solo problematiche relative alla costanza del narrato, alla sua precisione ed alla sua spontaneità. Problematiche certamente legate alla difficoltà di rievocare in modo nitido il ricordo relativo a fatti collocati nell'ambito di una lunghissima carriera criminale ed oggetto di dichiarazioni collaborative, a loro volta spalmate su un arco temporale molto ampio (tra l'inizio della collaborazione di FOSCHINI, risalente al 23.11.1995, ed il suo esame dibattimentale sono intercorsi quasi tredici anni) e non a motivazioni diverse, quali, ad esempio, la condiscendenza, anche involontaria, rispetto all'interrogante, tali da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. A conferma del detto assunto può

essere citato il caso realmente paradigmatico, segnalato dal pubblico ministero nella sua requisitoria, accaduto all'udienza del 20.5.2008 (si vedano pagine 152 e 153 delle trascrizioni), allorquando FOSCHINI, nel riferire di un incontro presso l'abitazione di Archi dei Di Stefano (famiglia della 'ndrangheta reggina legata a Franco COCO TROVATO, in specie dopo il matrimonio tra Carmine Di Stefano ed una figlia del detto capo; famiglia i cui rappresentanti, in particolare lo stesso Carmine ed il fratello Giuseppe, dopo l'arresto di Franco COCO TROVATO erano assurti ad un ruolo di primissimo piano in seno all'organizzazione criminale di cui al capo A), fatto per decidere le sorti di Nino Lombardo, un membro dell'organizzazione, che si era macchiato di una grave colpa, ha escluso la presenza di RIGILLO Palmerino, pure inserito tra i partecipanti alla della detta riunione in occasione di una deposizione dibattimentale resa il 2.3.1998, fatta oggetto di specifica contestazione da parte del pubblico ministero. Anche all'esito della contestazione FOSCHINI ha confermato la mancata partecipazione di RIGILLO a quell'incontro, di certo non neutro sotto il profilo della valutazione della capacità criminale dei partecipanti (che, in sostanza, avrebbero dovuto decidere le sorti di un sodale responsabile di una grave mancanza).

Le segnalate criticità troveranno allora la loro naturale collocazione in sede di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle singole propalazioni. Propalazioni che hanno toccato fatti risalenti al periodo compreso tra l'affiliazione di FOSCHINI alla 'ndrangheta ed il suo arresto del 17.4.1994 e che hanno attinto molti degli odierni imputati e, in particolare: BUBBA Rodolfo, indicato come colui che ebbe ad officiare il rituale di affiliazione dello stesso collabratore; TROVATO Emiliano, figlio di FRANCO, segnalato come presente alla detta cerimonia ed a sua volta "battezzato" lo stesso giorno; SCALZI Tommaso e PRESTIA Francesco, riconosciuti in fotografia, cosi come Palmerino SACCO, condannato nel processo WALL STREET, come soggetti "battezzati" e come "finti camerieri" con mansioni di sicurezza, in particolare, all'interno del ristorante "Il Portico"; SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico, indicati come il capo ed vice capo della "minore" (articolazione interna all'organizzazione che riuniva gli associati di grado meno elevato), con compiti di gestione della "piazza" di Lecco quanto all'attività di spaccio; MARCHIO Pierino, MALUGANI, BUBBO Filippo, come soggetti affiliati che talora vedeva in compagnia di SIRIANNI; FORIGLIO indicato come il gestore del bar frequentato dal gruppo; RIGILLO Palmerino e FALZETTA Vincenzo, indicati come il cognato di Franco COCO TROVATO e come il cugino del predetto

affine del capo, assurti, dopo l'*imprimatur* dello stesso capofamiglia e, ancor più (nel caso di RIGILLO) dopo l'arresto del medesimo, a ruoli di responsabilità, rispettivamente, nella gestione di tutta la zona di Lecco e dei locali milanesi adibiti dall'organizzazione a luoghi di spaccio, e nella gestione, con una connotazione più operativa, dello spaccio nei medesimi locali.

L'applicazione della sopra ricordata, consolidata regola, di matrice giurisprudenziale, della frazionabilità della valutazione sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore porterà, allora, nel caso in esame, come meglio si dirà nelle sezioni riservate alle singole imputazioni, a risultati tra loro diversificati.

In particolare, un insanabile deficit di costanza e spontaneità varrà a mettere in crisi l'attendibilità delle dichiarazioni relative al ruolo assunto da FALZETTA Vincenzo nell'ambito dell'attività di gestione dei locali adibiti allo spaccio. Ciò che, in virtù del segnalato meccanismo dell'effetto caducatorio che si estende anche alle dichiarazioni avvinte da un evidente nesso logico-fattuale con quelle ritenute non attendibili, ridonderà i propri effetti anche sulle dichiarazioni accusatorie che hanno attinto RIGILLO Palmerino con riferimento alla medesima attività illecita (sul punto meglio *infra* nella trattazione del capo A9). Proprio in ragione della perdurante credibilità di FOSCHINI, poi, sorte diversa dovrà essere riservata alle ulteriori, costanti e spontanee propalazioni accusatorie che hanno attinto RIGILLO Palmerino con riguardo alla sua appartenenza all'associazione 'ndranghetista.

Una serie di indicatori di elementi di sospetto si sono poi addensati sulla chiamata in correità, mossa per la prima volta, come emerso, in particolare, durante i controesami delle difese, nel corso di un interrogatorio del febbraio 2005, nei confronti di SIRIANNI e PETTINATO. Soggetti mai citati in nessun interrogatorio precedente, nemmeno (come avrebbe dovuto accadere se a non essere ricordati fossero solo i nominativi) con riferimento ai loro ruoli in seno alla "minore". Soggetti poi coinvolti, a partire dal 2005, in specifici episodi delittuosi come l'evasione da un carcere svizzero di Pierino Leandri (soggetto legato all'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini", come si ricava dalla sentenza WALL STREET, pronunciata dopo la sua morte) e la progettata evasione di Franco COCO TROVATO in occasione di un'udienza che si sarebbe dovuta tenere a Foggia, episodi dei quali tuttavia, come emerso all'esito delle contestazioni, FOSCHINI aveva già riferito anche in sede di interrogatorio, senza fare alcun cenno alla presenza di soggetti rispondenti all'"identikit" dei due imputati in parola. Così come le reticenze o

le incertezze più volte mostrate da FOSCHINI con riguardo alla conoscenza dell'attività di spaccio nel lecchese, valgono, anche all'esito delle giustificazioni fornite dal medesimo collaboratore a non diradare i detti elementi di sospetto. Ciò che, come si è in qualche modo già anticipato, non impedirà (sul punto e per una più approfondita valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di SIRIANNI Angelo e PETTINATO, si veda la sezione riservata al capo A9) di sottoporre, per lo meno con riguardo alla posizione di SIRIANNI (sulla quale convergono molteplici altri indizi), ad un accurato vaglio, alla stregua dell'art.192, comma 2, c.p.p., la chiamata in correità di FOSCHINI (il quale, come documentato dal pubblico ministero con la sentenza di applicazione pena del G.U.P. presso il Tribunale di Milano nr.1885/07 del 24.9.2007, prodotta, in accordo con le difese, il 16.3.2009, risulta avere patteggiato una pena per l'attività di cessione di stupefacenti, descritta, nella diversa prospettiva degli acquirenti, al capo A10).

Piena attendibilità intrinseca, come meglio si dirà nella sezione dedicata al capo A), dovrà invece essere riconosciuta alle dichiarazioni accusatorie rivolte a tutti gli altri imputati sopra ricordati, ivi compreso FORIGLIO Giuseppe, indicato da FOSCHINI come il gestore del bar, abituale ritrovo degli associati di Lecco. La circostanza, in qualche modo emersa all'esito dell'irrituale (con la lettura del verbale predibattimentale non preceduta dalla reiterazione della domanda posta in una precedente udienza dal pubblico ministero e, comunque, senza porre il collaboratore in condizione di rilevare l'asserita divergenza e di fornire un'eventuale giustificazione) contestazione fatta dalla difesa del predetto imputato, rappresentata dal fatto che il riconoscimento fotografico fatto a dibattimento sarebbe stato preceduto da una corrispondente individuazione fotografica predibattimentale in occasione di un interrogatorio del 6.10.2005, ma anche da un'individuazione con esito negativo all'interrogatorio del 2.2.2005, non è tale, in questo caso, da inficiare l'attendibilità del riconoscimento dibattimentale e delle propalazioni conseguenti allo stesso. Non consta, infatti, che foto di FORIGLIO fossero state esibite prima del 2005, né che prima di tale data fosse stata affrontata la questione relativa ai luoghi di ritrovo degli affiliati di Lecco. Può ben allora ammettersi che il mancato riconoscimento in prima battuta sia da ricollegare alla difficoltà di mettere a fuoco il ricordo. Ma sul punto si tornerà in maniera più approfondita nell'affrontare il tema delle prove della responsabilità di FORIGLIO in ordine al delitto associativo di cui al capo A).

Da ultimo, un cenno alle dichiarazioni inerenti la formale affiliazione di TROVATO Emiliano all'organizzazione criminale di cui al capo A) ed al ruolo da "supervisore" e da collettore degli introiti delle attività criminali e delle provvidenze destinate al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie, assunto dopo l'arresto del padre.

La contestazione mossa dalla difesa con riferimento alla cerimonia di affiliazione di TROVATO Emiliano non ha tuttavia colto nel segno. Ad essere contestato è un verbale relativo alla deposizione dibattimentale resa da FOSCHINI nel processo WALL STREET il 9.2.1996 (si veda pagina 16 delle trascrizioni dell'udienza del 12.5.2008). Il passaggio delle precedenti dichiarazioni di cui è stata data lettura, relativo alla formale affiliazione presso l'abitazione di Sandrino NANIA (autista e guardia del corpo di Franco COCO TROVATO, condannato nel processo WALL STREET) del figlio di Pasquale NICOSCIA, non si pone infatti in alcun modo in contraddizione con le dichiarazioni rese da FOSCHINI nel presente procedimento; dichiarazioni che hanno riguardato anche l'affiliazione di un "finto cameriere" indicato (erroneamente, ma sulle possibili spiegazioni del detto errore si tornerà nella sezione dedicata a PRESTIA Francesco) come il figlio di Pasquale NICOSCIA (soggetto condannato nel processo WALL STREET, su cui meglio *infra*, in particolare nella parte relativa alla responsabilità di RIGILLO Palmerino in ordine al delitto *sub* A) e riconosciuto in una fotografia effigiante PRESTIA Francesco, affiliazione mai messa in alternativa, nemmeno nell'ambito delle dichiarazioni oggetto di contestazione, con quella di TROVATO Emiliano. La contestazione in parola, così come quelle relative al ruolo assunto da TROVATO Emiliano in seno all'organizzazione dopo l'arresto del padre, hanno poi l'evidente limite rappresentato dal fatto che, il più delle volte, si siano fondate su precedenti dichiarazioni rese nel processo WALL STREET, nel quale l'imputato in parola non figurava tra i soggetti a processo.

FOSCHINI, comunque, sul fatto di non aver fatto menzione, in occasione della ripetuta deposizione dibattimentale del 9.2.1996, di TROVATO Emiliano, accanto a Carmine DI STEFANO e Giuseppe DI STEFANO, come soggetto a cui doveva riferire, ha fornito una più che plausibile giustificazione, dal momento che il passaggio della dichiarazione contestata faceva specifico riferimento alle comunicazioni preventive relative a fatti di sangue; attività criminosa quest'ultima che non vedeva alcun coinvolgimento di TROVATO Emiliano. TROVATO Emiliano che, d'altro canto, non era, come detto in alcun modo imputato in quel processo o (come ad esempio i fratelli Carmine e Giuseppe

DI STEFANO, imputati nell'ambito del processo COUNT DOWN) in qualche altro procedimento coevo. Elemento questo che può certamente aver orientato la delimitazione dell'ambito soggettivo delle propalazioni di FOSCHINI ai suoi coimputati (in quello od in altro processo). Meccanismo questo talora anche apertamente indotto nel dichiarante, come emerso nel corso della medesima udienza del 12.5.2008 (si veda pagina 135), allorquando all'esito di contestazione di un verbale dibattimentale del 5.3.98, FOSCHINI ha confermato di essere stato "bloccato" dal pubblico ministero nel momento in cui aveva fatto menzione di RIGILLO Palmerino, non imputato in quel processo.

Per tornare poi al tema introdotto dalle contestazioni della difesa di TROVATO Emiliano, relativo alla mancata citazione dello stesso imputato nel novero dei soggetti cui FOSCHINI doveva render conto del proprio operato dopo l'arresto del di lui padre, ancora una volta la lettura del passaggio di un interrogatorio del 31.1.96 non coglie nel segno. Le dichiarazioni predibattimentali in parola (si veda pagina 14 delle trascrizioni del 12.5.2008) rappresentano infatti una risposta a domanda del p.m. evidentemente relativa alla persona di Carmine DI STEFANO, sul quale evidentemente in quel momento si stavano concentrando le indagini. In ogni caso, anche alla detta contestazione, FOSCHINI ha fornito una giustificazione plausibile, ancora una volta relativa al ruolo più circoscritto assunto da TROVATO Emiliano, con il quale in modo diretto od indiretto (tramite altri affiliati) si relazionava essenzialmente con riferimento all'incasso degli introiti dell'attività criminale.

Gli elementi sopra descritti valgono a confermare come le dichiarazioni in parola non siano minimamente scalfite sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca. Diverse sono le considerazioni in punto di presenza di riscontri estrinseci ed individualizzanti. Riscontri plurimi che, come meglio si vedrà nell'affrontare il tema della responsabilità di TROVATO Emiliano in ordine al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, a livello logico depongono per l'assunzione di una specifica funzione associativa sin dall'arresto del genitore e proprio in ragione del detto rapporto di parentela. Riscontri a tal segno pregnanti, da depotenziare il dato rappresentato dalle dissonanti dichiarazioni sul punto (su cui subito *infra* nel paragrafo dedicato al collaboratore in parola e, più nel dettaglio, nella sezione dedicata alla responsabilità di TROVATO Emiliano in ordine al delitto *sub* A), rese da Riccardo PELLEGRINO in questo processo (si veda pagina 30 del verbale del 22.4.2008).

Pellegrino che ha riferito anche di vanterie di Foschini, che, in un certo periodo, nel parlare con lui, si attribuiva la responsabilità di tutti gli omicidi che avvenivano a Milano; vanterie di cui Pellegrino aveva avuto contezza allorquando erano state emesse a carico di altri le ordinanze di custodia cautelare in ordine a quei delitti, ma altresì vanterie del tutto neutre ai presenti fini, in quanto evidentemente rimaste circoscritte al contesto dei rapporti amicali.

1.3 Riccardo PELLEGRINO.

La storia criminale del collaboratore di giustizia in parola, per certi versi, si fonde con quella di FOSCHINI Vittorio. I percorsi delinquenziali dei due collaboratori sono, infatti, in larga misura comuni, così come fortemente collegati sono i ruoli assunti dai due nell'ambito dell'attività di spaccio nella zona di Quarto Oggiaro ed in altre zone di Milano alla fine degli anni 80 e la formale affiliazione alla 'ndrangheta nel 1990 (con il battesimo di PELLEGRINO che segue di poco quello di FOSCHINI). A deporre in tal senso sono le dichiarazioni rese nel presente procedimento da PELLEGRINO, esaminato nelle forme dell'ar.197bis c.p.p. (in virtù del passaggio in giudicato nei sui confronti di sentenze di condanna relative a delitti associativi, in ipotesi commessi in concorso con alcuni degli odierni imputati) all'udienza del 22.4.2008 ("*...tenga conto che eravamo quasi sempre assieme io, Vittorio Foschini e Saia Fabio in quel periodo...tenga conto che io ero legato a Foschini da un'amicizia strettissima...*", pagine 35 ed 81 delle trascrizioni).

In particolare, PELLEGRINO ha riferito di essere stato affiliato al gruppo 'ndranghetista di Franco COCO TROVATO presso il ristorante "Il Portico" nel 1990 e di essere poi stato promosso di grado, insieme e FOSCHINI, in una successiva riunione a Cirò.

Era stato affiliato perché aveva commesso un omicidio per l'organizzazione. Aveva comunque sino a quel momento operato nel traffico di droga a Quarto Oggiaro, Piazza Prealpi e sotto i portici, dove c'erano i calabresi. Trafficava in hashish e cocaina insieme al fratello Francesco e al gruppo di FOSCHINI (composto da Fabio SAIA, Fausto MELE ed altri) e le capacità acquisite in ordine al reperimento di importanti fonti di approvvigionamento dei detti stupefacenti avevano di certo avuto un peso nella sua ascesa all'interno della cennata organizzazione criminale.

Ha riferito inoltre che, anche prima di divenire organico al gruppo di Franco COCO TROVATO, doveva comunque dar conto del proprio operato allo stesso Franco ed ai "petilini" (tra i quali Franco GIORDANO ed Enzo CARVELLI con il ruolo di respon-

sabili, affiancati da altri).

La sopra svolta, sintetica ricostruzione era contenuta già nella sentenza STORIA INFINITA (si vedano pagine 19 e ss. della sentenza 1883/99, inserita nel faldone 23 delle produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 18.12.97), che proprio movendo dalla "storia" del collaboratore e dagli elementi dalla stessa ricavabili in ordine ad un "coinvolgimento a pieno titolo, sia nei fatti concernenti l'attività associativa legata al traffico di stupefacenti, sia nell'attività mafiosa" concludevano per un giudizio di piena attendibilità. Anche le origini della scelta collaborativa, maturata l'11.4.96 nel corso del processo COUNT DOWN (come si legge nella sentenza del G.I.P. di Milano, emessa nel procedimento 6256/02 a carico di AGOSTA più altri, inserita dal p.m. nel faldone 24 delle sue produzioni) non sono tali da destare dubbi in ordine alla serietà della stessa e, conseguentemente, all'affidabilità del dichiarante. Dichiarante che, nell'ambito del medesimo processo, rendeva dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie in ordine a due episodi di omicidio, ritenute attendibili in sentenza (si veda sentenza 8/98, inserita nei faldoni 20 e 21 delle produzioni fatte dal p.m. all'udienza del 18.12.2007, in particolare alle pagine 1591 e ss. ed alle pagine 2050).

Meritano invece di essere valutati alcuni fatti sopravvenuti rispetto all'assunzione dello *status* di collaboratore, in particolare emersi nel corso del controesame svolto dalla difesa FALZETTA.

Già durante l'esame del pubblico ministero era per la verità emerso come in occasione della sua deposizione dibattimentale del 18.12.1997 nel processo cosiddetto STORIA INFINITA, che, come anticipato, annoverava tra gli imputati anche FALZETTA Vincenzo, avesse riconosciuto in fotografia l'imputato in parola, limitandosi tuttavia a riportarne il soprannome "Banana" e a riferire come svolgesse l'attività di muratore e come, in tale veste, insieme al fratello, avesse svolto presso la sua abitazione lavori di rifacimento del giardino, per concludere escludendo qualsiasi coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita. Ciò che si pone in contrasto con le dichiarazioni rese nel presente dibattimento, allorquando Pellegrino ha riferito di aver ceduto in un paio di occasioni cocaina per circa cento grammi a FALZETTA presso la sua abitazione e di aver notato lo stesso all'interno del locale sito in viale Certosa a Milano, ove i "petilini" e con loro lo stesso FALZETTA si occupavano dello spaccio. Dichiarazioni, si badi, non perfettamente coerenti nemmeno con quelle rese (come emerso dalle contestazioni del p.m., riportate a pagina 31 delle trascrizioni) nel corso dell'interrogatorio del 19.11.2005. Le

giustificazioni offerte dal collaboratore hanno, in qualche modo, toccato la portata iniziale della scelta collaborativa. Da un lato, infatti, Pellegrino si è giustificato, precisando che aveva interpretato la sua collaborazione come, almeno nella fase iniziale, relativa agli episodi delittuosi più gravi, tra i quali certamente non dovevano a suo dire rientrare quelli relativi a cessioni di stupefacente per importi modesti, rispetto agli ingenti quantitativi che era solito movimentare. In secondo luogo, il fatto che il fratello di FALZETTA, Raffaele, fosse cresciuto nello stesso quartiere suo e della sua allora moglie (circostanza implicitamente confermata anche dall'episodio dei lavori di muratura), la quale, dopo un iniziale trasferimento sotto protezione in un luogo segreto, era tornata a vivere nel vecchio quartiere, lo aveva indotto a non muovere accuse nei confronti dello stesso FALZETTA, che, a differenza degli altri imputati, era libero ed avrebbe potuto risalire ai suoi familiari. Durante lo stesso controesame Pellegrino ha, inoltre, aggiunto di avere meditato sui fatti coinvolgenti FALZETTA nel tempo intercorso dalla precedente udienza (in cui era effettivamente comparso senza tuttavia essere sottoposto ad esame), allorquando aveva avuto, a suo dire, occasione di incrociare all'interno delle gabbie il detto imputato. Le dette giustificazioni, pur non prive di una qualche plausibilità, sono comunque tali d far residuare quell'alone di sospetto sulle dichiarazioni relative al coinvolgimento di FALZETTA nel traffico di stupefacenti, tale da non consentire alle stesse il superamento di un tranquillante vaglio di attendibilità intrinseca. Solo su tale piano possono tuttavia ridondare effetti i descritti segnali di incostanza e di difetto di spontaneità. Nessun dubbio può nascere, infatti, riguardo alla credibilità del collaboratore in parola, che, per rimanere a FALZETTA, ha, ad esempio riferito, a differenza di Foschini, di non essere a conoscenza di una sua affiliazione alla 'ndrangheta.

Ciò che si impone è, quindi, un attento vaglio di tutte le dichiarazioni di Pellegrino in punto di attendibilità intrinseca. Pellegrino che ha riferito di essersi visto revocare tutti i benefici connessi allo *status* di collaboratore, ivi compreso quella della protezione, in conseguenza della commissione di due reati (un'evasione e la detenzione di una pistola), ma che, ciò nonostante (dalla poco tranquillizzante posizione di detenuto all'interno di una "sezione normale" del carcere), ha reso una deposizione completa e, quanto, alle restanti dichiarazioni, immune da qualsivoglia sintomo di inattendibilità intrinseca.

In particolare, la credibilità di Pellegrino deve essere argomentata anche dall'evidente autonomia del suo contributo dichiarativo, anche rispetto a quello offerto da Foschini, pure nel passato a lui così vicino. Il collaboratore in parola, oltre a riferire di non aver

più, a far data dalla scelta collaborativa di Foschini, avuto contatti con lo stesso, sino a quel momento incontrato qualche volta dopo gli arresti (di entrambi) nel 94 in aule processuali (si veda pagina 69 delle trascrizioni), ha reso una deposizione completamente priva di elementi accusatori connotati da una sospetta, precisa coincidenza con quelli dell'ex sodale. L'autonomia delle propalazioni di Pellegrino si è spinta, come già anticipato (si veda *supra* il paragrafo relativo a Foschini) sino al punto di negare, peraltro in contrasto con quanto dichiarato nella fase predibattimentale, la condizione di affiliato di TROVATO Emiliano, affermazione la cui efficacia peraltro esce in qualche modo ridimensionata dall'inciso "...che io sappia, poi non so se...al tempo in cui io ero in quartiere..." (si veda pagina 29 delle trascrizioni).

L'autonomia del contributo di Pellegrino è, poi, particolarmente evidente nella narrazione che attinge RIGILLO Palmerino, cui Pellegrino, a differenza di Foschini, non è stato in grado di attribuire un preciso ruolo associativo nella fase della "successione" a Franco COCO TROVATO. Pellegrino che si è limitato ad una narrazione piuttosto anodina relativa ad una riunione avvenuta presso l'abitazione del predetto imputato, ad un incontro avvenuto, dopo l'arresto di Franco COCO TROVATO e con la partecipazione anche di Foschini e di Vincenzo MUSOLINO, in un parcheggio di un ristorante sito in corrispondenza di uno svincolo stradale nella zona di Lecco, ed ancora ad un incontro occasionale con lo stesso RIGILLO in via Negrotto insieme a FALZETTA.

Autonomia, vieppiù confermata dall'assenza di qualsivoglia riferimento nel suo narrato ai membri della "minore" di Lecco, responsabili dello spaccio nel territorio lecchese, che, in una con il radicamento di Pellegrino nel contesto criminale attinto dalle sue propalazioni, per lo più (salve le eccezioni sopra ricordate, comunque da risolvere sul piano della verifica di intrinseca attendibilità) precise e costanti, depongono per un sicuro giudizio di credibilità generale.

1.4. Fabio SAIA.

Si tratta di collaboratore di giustizia, introdotto come teste a discarico dalla difesa FALZETTA, il cui contributo si è limitato a far emergere elementi a carattere estrinseco dissonanti rispetto alle dichiarazioni di Foschini e Pellegrino nei confronti dello stesso FALZETTA. In particolare, Saia, autista di Foschini nel periodo compreso tra il 1990 e l'inizio del 1993 (momento a partire dal quale recideva i legami con l'organizzazione criminale dedita al narcotraffico con la quale aveva sino a quel momento cooperato) ha riferito di non essersi mai recato nei locali notturni denominati "After Dark", "Le Mon-

de" e "Madison" e di non essere a conoscenza di un coinvolgimento di FALZETTA (persona a lui nota in quanto sua vicina di casa) nel traffico di stupefacenti (si vedano pagine da 9 a 20 delle trascrizioni del 23.7.2008). Circostanze che si risolvono, in parte (salvo quanto si dirà con riferimento alle dichiarazioni di Foschini su FALZETTA non relative all'attività di spaccio nei locali), in riscontri negativi alle dichiarazioni di Foschini e Pellegrino relative all'attività di spaccio di FALZETTA, dichiarazioni, peraltro, già valutate dal Tribunale, nei precedenti paragrafi, sia pur entro i limiti negli stessi tracciati, come intrinsecamente non attendibili. Ciò che esclude pertanto un onere di più puntuale motivazione in punto di credibilità generale del collaboratore in parola, le cui dichiarazioni non hanno comunque fatto emergere alcun indicatore di sospetto.

1.5. Salvatore PACE.

Collaboratore a far data dal 15.12.1995, esaminato all'udienza del 21.7.2008, quale teste a discarico (introdotto dalla difesa SIRIANNI Angelo) ai sensi dell'art.197bis c.p.p., in virtù delle condanne definitive, riportate anche per i delitti associativi pp. e pp. dagli artt.74D.P.R.309/90 e 416*bis* c.p., di cui sono chiamati a rispondere come concorrenti alcuni degli odierni imputati, nell'ambito, tra gli altri, dei citati processi WALL STREET e COUNT DOWN. Proprio la sentenza di primo grado del processo WALL STREET contiene una puntuale ricostruzione della "storia criminale" di Salvatore PACE e della genesi della sua scelta collaborativa, che, ai presenti fini, è opportuno riportare integralmente:

*"**Salvatore Pace** è personaggio di grande rilievo in questo processo, avendo assunto un ruolo di vertice nell'organizzazione criminosa delineata al capo 34 e, conseguentemente, rivestito, nella sua posizione di collaboratore, particolare importanza nel definire la struttura, le attività e i personaggi coinvolti nel citato sodalizio.*

Pace è stato inserito per molti anni nella criminalità organizzata milanese, in origine nell'attività di truffatore e rapinatore ad alto livello (arresto del 1979), successivamente come persona chiamata in causa nel processo Epaminonda per le truffe commesse tramite l'autosalone di Bizzozzero (arresto del 1987 dopo due anni di latitanza); infine nell'attività di trafficante di stupefacenti nell'ambito di questo procedimento (arresto del 10 giugno 1993). Gli arresti subiti da Pace non esauriscono la molteplicità di attività delittuose da costui realizzate in quegli anni, atteso che oltre alle rapine e alle truffe, sin dal 1984 aveva iniziato a trafficare in stupefacenti ritirati dal gruppo di Pepè Flachi (in particolare da Di Donato).

L'acquisto dello stupefacente proseguì anche durante la latitanza e nel 1988 (quando Pace uscì in semilibertà) le forniture furono fatte dal nuovo gruppo costituitosi dalla fusione di Pepè Flachi e Franco Coco; da quel momento Pace fu interno all'organizzazione, pur gestendo un suo gruppo che operava nella zona di Limbiate e Varedo.

Durante l'esame il collaboratore ha ammesso le responsabilità per tutti i reati ascrittigli, fornendo ulteriori elementi di prova su altri episodi criminosi; ha, in particolare ammesso la sua partecipazione a molti omicidi.

La descritta collocazione criminale di Pace è significativa della rilevanza delle notizie dallo stesso riferite in questo dibattimento, avendo indicato i rapporti criminali tra i gruppi operanti in Lombardia e la struttura-alleanza già descritta da altri collaboratori.

Deve, quindi, procedersi alla verifica dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Pace.
Sotto un primo profilo va richiamata la genesi della scelta di collaborazione compiuta, utilizzando, anche in questo caso, le espressioni del collaboratore:

"Senta, Pace, vuole spiegare alla Corte esattamente quando è iniziata la Sua collaborazione? E faccia riferimento anche alle ragioni che L'hanno indotta a questa scelta.
I. - Dunque, ho cominciato la mia collaborazione il 15 dicembre 1995. La scelta della collaborazione in quanto mi sono visto perso, che non avevo alternative: o collaboravo o finivo la mia vita in carcere. E a questo punto, visto che erano venuti a cadere certi ideali che io credevo, ho deciso di collaborare.
P.M. - Pace, Lei ha iniziato a collaborare il 15 dicembre del '95, però è stato trasferito in circuito carcerario per collaboratori solo fino al 26 febbraio '96.
I. - Esattamente.
P.M. - Vuole spiegare alla Corte se è Lei che ha richiesto di rimanere nel circuito ordinario...
I. - Sì, sono stato io.
P.M. - ... e per quale ragione?
I. - Sono stato io a richiedere questo tipo di trattamento in quanto dovevo sistemare la mia famiglia e per ragioni di sicurezza non volevo che fosse tutto all'improvviso, per preparare i miei figli e mia moglie.
P.M. - E quindi la data del 26 febbraio, che Lei è stato sottratto al circuito ordinario, è una data che Lei ha concordato con l'Autorità Giudiziaria in relazione alle Sue esigenze di sicurezza.
I. - E' stato un piacere che m'hanno fatto l'Autorità Giudiziaria a me personalmente." (u. 12.3.96, pag. 7).

Le motivazioni addotte da Pace sono significative della sua personalità, perché questi è apparso alla Corte (e ciò risulta dall'insieme delle dichiarazioni rese) persona poco incline a prospettare le ragioni più personali determinanti le proprie scelte (anche se non è escluso che abbiano contribuito alla decisione esigenze legate a riqualificare i rapporti con i propri famigliari), per cui ha chiaramente indicato la ragione più direttamente riconducibile a ciò che la legge riconosce ai collaboratori. La situazione processuale che alla fine del 1995 si prospettava a carico di Pace era tale da precludergli la possibilità di uscire in vita dal carcere, e la scelta operata assume i caratteri di utilitarietà previsti dalla legge.
Anche per Pace, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Pace la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.
Le dichiarazioni di Pace possiedono tutti i requisiti indicati in via generale dalla Corte per valutare l'attendibilità intrinseca delle stesse.
Sotto il profilo della spontaneità e autonomia del contributo fornito da Pace si osserva che costui ha riferito episodi solo in parte già noti alla Corte, ricostruendo con estrema precisione le circostanze della partecipazione propria e altrui ai fatti descritti.
Sotto altro profilo le indicazioni rese sono estremamente precise, circostanziate e coerenti nella logica interna; ogni ricostruzione dei fatti compiuta dal collaboratore delinea le responsabilità di ciascuno dei chiamati, con puntuale manifestazione della certezza o del dubbio delle affermazioni rese; Pace ha sempre precisato le circostanze che apprese direttamente per aver partecipato agli episodi descritti, da quelle riferitegli da altri e tutti i dubbi legati a ricordi sfumati su determinati episodi sono stati esplicitati dinanzi alla Corte.
La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Pace ha riferito al dibattimento molteplici circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità riguardanti le persone con cui aveva intensi rapporti affettivi; ha coinvolto i suoi amici più intimi, che con lui avevano trascorso molti anni non solo a delinquere ma ad intrattenere significativi rapporti personali; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale

descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite.
Nel corso dell'esame dibattimentale Pace ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Pace sono estremamente affidabili.
Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Pace e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare le singole posizioni processuali, ma può qui anticiparsi che rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.
Infine, i testi ***Filippo Ninni (u. 12.7.96) e Giuseppe Mondello (u. 9.5.96)*** *hanno fornito riscontri confermativi dell'attività di collaborazione di Pace, sviluppatasi anche dinanzi ad altre autorità giudiziarie*
In definitiva, le dichiarazioni di Pace devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati." (si vedano pagine da 288 a 290 della sentenza, inserita nel faldone 18 delle produzioni del p.m. in data 18.12.2007).

La deposizione resa nel presente dibattimento, nonostante i comprensibili limiti legati all'estensione dell'escussione testimoniale, circoscritta essenzialmente ai temi toccati in esame diretto dalla menzionata difesa, ha confermato il quadro sopra delineato. Il collaboratore ha ben evidenziato le ragioni del suo inserimento organico, ma al tempo stesso con margini di autonomia, all'interno di un'organizzazione di stampo 'ndranghetista, cui non era formalmente affiliato. Ha, in particolare, sul punto evidenziato i suoi rapporti di stretta amicizia con la famiglia Papalia, in posizione di primissimo piano (così come indicato anche da Foschini) nel panorama della 'ndrangheta in Lombardia, e con i due capi dell'associazione Flachi-Trovato (si vedano sul punto ancora le convergenti dichiarazioni di Foschini). Rapporti amicali con Franco COCO TROVATO che tuttavia erano andati allentandosi tra la metà del 1991 e l'inizio del 1992, allorquando, disapprovando la gestione del detto capo, sempre più improntata a metodi ingiustificatamente violenti ed aggressivi (sino alla progettata uccisione di Dino Cassaniello, componente del cosiddetto "gruppo Pace"), Pace aveva aumentato l'autonomia del proprio gruppo dall'organizzazione.

Ciò da cui è possibile far discendere, specie quanto al periodo in cui i legami erano più stretti, tutta quella rete di relazioni da cui si origina una collaborazione affidabile in punto di credibilità generale.

Agli elementi in parola va aggiunto poi quell'ulteriore indicatore di genuinità del narrato insito nell'autonomia del contributo del singolo collaboratore rispetto a quello degli

altri compulsati nello stesso processo. Innegabili sul punto sono le sfumature tra le dichiarazioni di Pace e quelle di Foschini, non tanto con riferimento ad un ruolo di Foschini nell'attività di spaccio a Lecco, del tutto escluso (peraltro essenzialmente in linea con quanto dichiarato dallo stesso Foschini) sino al momento dell'arresto di Franco, quanto con riguardo alla caratura criminale di Vittorio Foschini "non all'altezza del ruolo che svolgeva" (si veda pagina 25 delle trascrizioni, in cui si legge anche :"*...un'altra volta è successo che dovevano ammazzare un'altra persona, era andato lui e non ha combinato niente e sono dovuto andare io e Pepè Flachi ad ammazzare questa persona...*"). Lo stesso può dirsi con riferimento alla progettata evasione di Franco Coco Trovato in occasione di un'udienza dinnanzi al Tribunale di Foggia. Progetto che Pace ha rammentato, precisando tuttavia di averlo subito bollato come una "stronzata" e di non avergli comunque dato alcun peso, essendo convinto che anche Foschini, ben conscio di non essere in grado di organizzare una simile attività, avrebbe desistito.

Ciò che vale a confermare il giudizio positivo in tema di credibilità generale già formulato da altri giudici rispetto al collaboratore in parola.

Collaboratore il cui contributo si è esteso anche all'indicazione dei soggetti del gruppo operanti nel territorio di Lecco, tra i quali ha inserito anche i "due figli di Franco", uno dei quali poi deceduto, e, con riferimento al periodo successivo all'arresto di Franco COCO TROVATO, Enzo "Maglione" (da identificarsi in Vincenzo SCANDALE), assurto ad un ruolo di responsabilità sulla zona di Lecco, con la supervisione di Carmine Di Stefano. Ma l'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni ed i loro rapporti di possibile convergenza o divergenza con gli altri contributi dichiarativi sarà puntualmente analizzata in sede di trattazione delle responsabilità degli imputati riguardo alle singole imputazioni.

1.6. Leonardo Cassaniello.

Collaboratore di giustizia a far data dal 22.11.1995 (come si ricava dalla citata sentenza, emessa dal G.I.P. di Milano nel procedimento 6256/02 a carico di AGOSTA più altri, inserita nel faldone 24 delle produzioni del pubblico ministero del 18.12.1997) è stato esaminato come teste a discarico (introdotto dalla difesa SIRIANNI Angelo) nelle forme dell'art.197*bis* c.p.p. all'udienza del 21.7.2008. Per Leonardo Cassaniello, membro del "Gruppo Pace", processato e condannato nel processo cosiddetto COUNT DOWN, tra l'altro quale membro dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" dedita al traffico di stupefacenti, appare ancora una volta opportuno riportarsi integralmente alle considera-

zioni spese dai giudici del processo WALL STREET (nel quale, pur non essendo Cassaniello imputato, sulle sue dichiarazioni si erano comunque fondati vari passaggi motivazionali) per apprezzare la sua credibilità generale:

*"**Leonardo Cassaniello** non è imputato in questo processo, ancorché nel corso del dibattimento sia emerso il suo ruolo nell'ambito dell'associazione delineata al capo 34 dell'imputazione (per la cui partecipazione Cassaniello è imputato nel processo in corso dinanzi alla quinta Corte d'Assise di Milano) e in particolare nel gruppo facente capo a Salvatore Pace; il suo contributo è, comunque, importante per le informazioni fornite in ordine alla struttura criminale dell'organizzazione, ai rapporti con altri sodalizi e alla dinamica di alcuni episodi delittuosi qui giudicati.*

Come per tutti i collaboratori, deve inquadrarsi la figura criminale di Cassaniello al fine di valutare i rapporti intercorsi con i chiamati in causa e, in generale, l'affidabilità delle sue dichiarazioni.

Il collaboratore ha descritto i suoi precedenti penali, con particolare riferimento ai periodi di detenzione; fu arrestato da minorenne per un furto, poi nel 1983 per rapina e porto illegale di armi (episodio per cui fu condannato alla pena di 4 anni di reclusione, ma per cui trascorse in carcere solo 8 mesi); nel 1987 fu arrestato ancora per armi e rapina e rimase detenuto fino al marzo 1989 (anche se la condanna ammontava ad una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione); fu arrestato ancora il 17 agosto 1994 per scontare un definitivo e in carcere fu raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Count down".

Cassaniello ha ammesso la propria attività di rapinatore dal 1981 al 1990, nonché la sua partecipazione al gruppo facente capo a Salvatore Pace e a molti episodi di sangue collegati a tale appartenenza (omicidi di Leone Filippo e Silvana Guerrieri, Angri Alessandro, Miriadi, Roberto Cutolo, Di Bisceglie, Lunardi).

Così descritta la collocazione criminale del collaboratore devono valutarsi i criteri stabiliti in via generale da questa Corte, primo fra tutti la genesi della scelta collaborativa attuata da Cassaniello; anche nel caso di quest'ultimo si reputa opportuno riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese:

"Può dire alla Corte quando ha iniziato a collaborare processualmente, qual è stata la ragione, come dire?, scatenante della Sua scelta?

I.R.C. - Sì. Allora, io voglio dare un'importanza a un confronto che ho fatto il 13/10/95 con Pinuccio Modesto.

P.M. - Che aveva scelto di collaborare.

I.R.C. - Che sì... che aveva scelto di collaborare, dove mi disse che... che in carcere pensavano di... di ammazzarmi.

P.M. - Le fu detto perché?

I.R.C. - Perché avevo fatto delle confidenze a Luigi Di Modica. Dopodiché rientrai in carcere, travagliai questa mia scelta e decisi di collaborare.

P.M. - Ho capito.

I.R.C. - Se non erro, il... il 22 novembre.

P.M. - 22 novembre '95 è, in effetti, la data del Suo primo verbale. Quindi, diciamo, ha avuto per Lei importanza apprendere che...

I.R.C. - Apprendere molto...

P.M. - ... persone che avevano con Lei fatto reati pensavano di ucciderLa.

I.R.C. - Sì, pensavano di uccidermi.

P.M. - Può dirci di quali persone si trattava, almeno a detta del Modesto?

I.R.C. - Sì. Allora, detto dal Modesto, si trattava di Salvatore Pace, di Schiattini (sic) Antonio e di Franco Coco Trovato.

P.M. - Franco Coco. Senta, fermandoci anche per un momento, ancora per un momento, a questa vicenda, Lei immagino avrà saputo, perché poi è stato rinviato a giudizio per l'omicidio del Cutolo, di Roberto Cutolo, che durante la udienza preliminare del processo "Countdown" - sto prendendo anch'io il cattivo vizio di chiamarlo in questa maniera, chiamiamolo il processo 7225 - alcuni imputati hanno, come dire?, tentato una manovra inquinante, una manovra sviatoria rispetto all'accertamento della verità. Può dirci cosa ha saputo di questo fatto, cosa Le risulta?

I.R.C. - Allora... Sì, io a quell'epoca ho rinunciato a fare l'udienza preliminare in quanto mi trovavo in stato di salute malissimo ed ero ricoverato al Fatebenefratelli, per cui non ho incontrato mai nessuno dei coimputati. Mi fu solo riferito dall'avvocato, allora, che avevo, avvocato Lepre, che appunto lo Schiattini (sic) dava... dava per scontato che l'omicidio Cutolo... a dei falsi napoletani, con un suo ap-

poggio, così scagionando me, il Privitera e il Celeste. Però io non... non ho visto mai nessuno perché sono stato in diversi carceri, ma non ho mai incontrato nessuno.

P.M. - Ecco. Quind,i diciamo, Lei ha ricevuto una giusta e doverosa cronaca di quello avveniva nel processo durate l'udienza preliminare, senza che Lei abbia non solo partecipato all'udienza preliminare...

I.R.C. - Sì.

P.M. - ... ma neppure Lei ha partecipato alla ideazione di questo piano.

I.R.C. - Eh no.

P.M. - La sorprese apprendere questa circostanza?

I.R.C. - Certo, mi sorprese in quanto mi stavano scagionando e...

P.M. - Mentre l'omicidio Cutolo lo ha commesso?

I.R.C. - Sì, io l'ho commesso, lo sto dichiarando, l'ho dichiarato.

P.M. - Allora, ancora una domanda prima di addentrarci nella materia specifica che riguarda questo processo. Lei ha detto prima di avere appreso da Modesto che il progetto di sopprimerLa, l'idea di sopprimerLa, era dovuta alle confidenze che Lei aveva fatto a Luigi Di Modica.

I.R.C. - Sì.

P.M. - Lei aveva fatto effettivamente delle confidenze a Luigi Di Modica?

I.R.C. - Sì, lo ammetto.

P.M. - E' al corrente, immagino, per aver quantomeno visionato il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 3 ottobre '94 del G.I.P., di quale tipo di dichiarazione il Di Modica abbia reso su questi fatti del processo? Sì?

*I.R.C. - Sì." **(u. 20.2.96, pag. 62)***

In queste dichiarazioni è interessante sottolineare il ruolo che assunse la decisione di Giuseppe Modesto di collaborare nell'analoga scelta di Cassaniello, le cui ragioni furono determinate essenzialmente dal rapporto che si era instaurato con i capi dell'associazione. Nel momento in cui Franco Coco, Schettini e Pace (cioè i due capi assoluti dell'organizzazione e il capo del gruppo di cui Cassaniello faceva parte) decisero di uccidere Cassaniello per le confidenze che aveva fatto a Di Modica (diventato un anno prima collaboratore), la consapevolezza di essere sottoposto all'autorità assoluta di quelle persone fu determinante per indurre il collaboratore ad attuare tale scelta. A ben vedere, le ragioni descritte sono abbastanza specifiche, soprattutto se si tiene conto che non è il singolo episodio ad aver determinato la decisione di interrompere i rapporti con le organizzazioni criminali di appartenenza, ma un complesso di circostanze, situazioni materiali o psicologiche dell'imputato, nel cui contesto l'episodio riferito assunse valenza scatenante della decisione.

Anche per Cassaniello, devono svolgersi alcune considerazioni generali sull'interesse sotteso alla scelta collaborativa, rilevanti per valutare i profili della spontaneità e autonomia della decisione. Non può ignorarsi che il collaboratore aveva un interesse personale e concreto a modificare la sua posizione processuale, ma come si è già osservato, l'introduzione della normativa premiale di cui alla legge del 1991 ha istituzionalizzato l'interesse alla collaborazione, fornendo agli appartenenti ad organizzazioni criminali uno strumento finalizzato a favorire la loro scelta di recidere i legami con il mondo criminale. Nella valutazione della spontaneità della scelta di collaborare l'interesse a godere dei benefici è, per così dire, un dato acquisito, che, in quanto riconosciuto legislativamente, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore. Nel caso di Cassaniello la scelta è stata determinata proprio dalla volontà di interrompere i rapporti criminali e in questi termini sono state riferite alla Corte le ragioni della collaborazione, ma nessun elemento è emerso, dalle dichiarazioni dell'imputato o da altre fonti di prova, che configuri un diverso interesse alla scelta di collaborazione.

Sempre sotto questo profilo si osserva che Cassaniello ha fornito indicazioni preziose anche in questo dibattimento, dove non è imputato. Egli, infatti, è stato il primo collaboratore appartenente al gruppo di Salvatore Pace e ha descritto con precisione la struttura di quel sodalizio, indicandone gli appartenenti e gli episodi di sangue dagli stessi compiuti; dopo Cassaniello altri membri dello stesso gruppo hanno attuato la scelta di collaborare (Pace e Marelli), ma l'originalità del contributo fornito dallo stesso è indice sicuro di affidabilità delle dichiarazioni rese.

Sotto altro profilo va rilevata la precisione con cui il collaboratore ha riferito gli episodi delittuosi a lui noti, fornendo un racconto circostanziato della loro dinamica e precisando i fatti appresi direttamente per avervi avuto parte da quelli riferitigli da altri.

La decisione del collaboratore di recidere i legami con gli ambienti criminali di provenienza appare essere stata netta e irrevocabile. Cassaniello ha riferito al dibattimento molte circostanze relative ad episodi criminosi di assoluta gravità, riguardanti le persone a lui più care; ha coinvolto i suoi amici più

intimi, che con lui avevano trascorso lunghi anni non solo a delinquere ma ad intrattenere rapporti personali molto intensi; è evidente che, dopo oltre 10 anni vissuti nell'ambiente criminale descritto, le persone con cui il collaboratore aveva i più intensi rapporti affettivi erano proprio i suoi complici nelle attività illecite, tutti coinvolti nei fatti riferiti.

Nel corso dell'esame dibattimentale Cassaniello ha risposto a tutte le domande postegli dalle parti, precisando in fase di controesame molte circostanze sugli episodi riferiti e "subendo" contestazioni limitatissime rispetto a quanto riferito al pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale ultima circostanza è meno significativa se valutata con riferimento a questo collaboratore (così come a tutti quelli che hanno reso l'esame dibattimentale a distanza di pochi mesi dall'inizio della scelta di collaborazione) rispetto ad altri collaboratori le cui dichiarazioni erano state rese molti anni prima della verifica dibattimentale; comunque, anche sotto il profilo della costanza e della reiterazione delle accuse mosse, le dichiarazioni di Cassaniello sono estremamente affidabili.

Va, ancora, rilevato che non sono emerse al dibattimento ragioni di contrasto specifiche tra Cassaniello e tutti gli imputati dallo stesso accusati in questo processo, ad eccezione di quella denunciata da Scarabaggio. Su tale aspetto dell'attendibilità sarà necessario soffermarsi nel trattare la singola posizione processuale, ma può qui anticiparsi che, a parte ciò, rarissima è stata la prospettazione, da parte di imputati o difensori, di un intento calunniatorio del collaboratore nei confronti dei chiamati.

Infine, il teste ***Filippo Ninni (u. 12.7.96)*** *ha confermato l'atteggiamento di collaborazione processuale tenuto da Cassaniello anche in altri procedimenti, rilevante per confermare le considerazioni di affidabilità fin qui espresse.*

In definitiva, le dichiarazioni di Cassaniello devono essere valutate in generale pienamente attendibili sotto il profilo intrinseco, salva la verifica sia di tale profilo, sia dei riscontri esterni alle stesse dichiarazioni, con riferimento agli specifici episodi narrati e alle posizioni processuali dei singoli imputati." (Si vedano pagine da 264 a 267 della sentenza inserita nel ripetuto faldone 18).

Le motivazioni alla base della detta scelta collaborativa sono state ribadite dal Cassaniello nel corso della citata udienza dibattimentale, unitamente ad alcuni passaggi della sua carriera criminale, come l'appartenenza al "Gruppo Pace", la conoscenza di Vittorio Foschini, anche in corrispondenza della fase di passaggio dello stesso dal gruppo facente capo a Biagio Crisafulli a quello di Franco Coco Trovato (Foschini che, attraverso questo passaggio, non faceva altro che portare la "piazza"da lui gestita per lo spaccio, dall'una all'altra associazione), e l'attività svolta nell'interesse dell'associazione di Franco Coco Trovato, che lo portava, specie nel periodo della guerra con il gruppo Batti (su cu si veda sentenza WALL STREET) a recarsi periodicamente presso il ristorante del predetto capo.

Le dette frequentazioni e le ragioni alla base della scelta collaborativa devono allora considerarsi elementi idonei a giustificare la conferma del giudizio positivo in punto di credibilità generale più volte espresso da altri giudici.

In ogni caso il contributo testimoniale di Cassaniello si è limitato all'indicazione del ruolo assunto da Foschini in seno all'organizzazione, perlomeno in una certa fase della vita associativa ed al riconoscimento fotografico di alcuni componenti dell'area lecchese dell'organizzazione, peraltro già giudicati in altri procedimenti.

1.7. Alfio PRIVITERA.

Alfio Privitera, collaboratore di giustizia a far data dal novembre del1996 (come si ricava dalla citata sentenza, emessa dal G.I.P. di Milano nel procedimento 6256/02 a carico di AGOSTA più altri, inserita nel faldone 24 delle produzioni del pubblico ministero del 18.12.1997) è stato esaminato, così come Leonardo Cassaniello, in qualità di teste a discarico (introdotto dalla difesa SIRIANNI Angelo) nelle forme dell'art.197*bis* c.p.p. all'udienza del 21.7.2008. Anche Privitera, come Cassaniello, risulta essere stato processato e condannato con sentenza definiva nell'ambito del procedimento COUNT DOWN.

In questa sede debbono essere confermate le valutazioni espresse in punto di credibilità del collaboratore in parola espresse dai giudici di quest'ultimo processo e del processo a carico di AGOSTA più altri (si vedano, rispettivamente, alle pagine 357 e ss. e 37, le relative sentenze contenute nei faldoni 20 e 21 e 24 delle produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 18.12.2007).

Le dichiarazioni rese nel presente procedimento, per molti versi sovrapponibili a quelle dell'ex sodale Cassaniello, sono poi ancora una volta da ritenere indicative della sussistenza di un rapporto assai stretto con l'organizzazione criminale facente capo Franco COCO TROVATO; ciò da cui deve ricavarsi un ulteriore elemento di conferma del giudizio di piena credibilità già espresso dai giudici delle menzionate sentenze.

1.8. Emilio DI GIOVINE.

Collaboratore di giustizia esaminato all'udienza del 17.7.2008 nelle forme di cui all'art.197*bis* c.p.p., in virtù della pronuncia nei suoi confronti di sentenze definitive, in particolare, per i delitti pp. e pp. dagli artt.416*bis* e 575c.p., in relazione al ruolo svolto in seno ad un'associazione 'ndranghetista operante in particolare in Milano e nella Lombardia; associazione che, a dire dello stesso collaboratore, aveva avuto rapporti con quella capeggiata da Franco COCO TROVATO, soggetto che Di Giovine aveva avuto modo di conoscere già a ridosso del rientro in Italia nel 1983 dagli Stati Uniti, paese dal quale era stato estradato.

Dalla deposizione di Emilio Di Giovine si possono ricavare elementi sufficienti a ricostruire la sua storia criminale e, conseguentemente, a trarre utili spunti per la valutazione relativa alla sua credibilità generale.

Di Giovine si è attribuito, in tal senso invocando sentenze definitive a proprio carico, il ruolo di capo indiscusso della "famiglia" 'ndranghetista "Di Giovine-Serraino", operante in tutto il territorio nazionale, ma con le sue roccaforti, in specie per il controllo

del traffico di stupefacenti, in piazza Prealpi, in via Padova, presso il Parco Lambro, a Milano, ed in Rho, Rozzano e Bollate, dove risiedeva. Per il controllo delle sue zone Di Giovine si era anche giovato del supporto di giovani "emergenti" della malavita organizzata reggina, all'uopo inviati dalle famiglie a lui alleate.

I contatti con l'organizzazione facente capo a Franco COCO TROVATO avevano tratto origine dalla volontà dei due clan di raggiungere un accordo di buon vicinato per la ripartizione delle zone di influenza. Proprio in tale contesto si inscrivevano i contatti tra Di Giovine e Vittorio Foschini, indicato dal collaboratore in parola come l'emissario dell'organizzazione di Franco Trovato, che sin dalla fine degli anni ottanta si giovava di una solida alleanza con le famiglie Libri, De Stefano e Tegano e, sulle "piazze" di Milano, operava congiuntamente al gruppo di Biagio Crisafulli, detto "Dentino". Le zone controllate da Franco COCO TROVATO erano, in virtù del legame con Peppe Flachi, Bruzzano, la Comasina, Bresso e Cusano Milanino, e, tramite l'appoggio di altri, Quarto Oggiaro e via Emilio Bianchi.

Nell'ambito dei cennati rapporti di buon vicinato, che avevano consentito alle due organizzazioni, benché inserite in circuiti criminali contrapposti nell'ambito della guerra di 'ndrangheta scoppiata in Calabria, di firmare un patto di non belligeranza nelle zone di Milano, Di Giovine ha descritto alcuni incontri avuti con Foschini. Il primo dei quali collocato nel 1987 presso la clinica "Città di Parma", a Parma, ove, in quel momento, Di Giovine si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Finalità di quell'incontro era quella di indurre Di Giovine a far ritirare il fratello dalla zona di via Emilio Bianchi, divenuta zona di influenza dell'organizzazione facente capo a Franco COCO TROVATO. Di Giovine ha riferito di aver acconsentito, in considerazione del fatto che si trattava di una zona non ritenuta da lui strategica. La narrazione è proseguita con il richiamo meno puntuale ad altri incontri, in occasione dei quali Foschini, volta a volta, lamentava sconfinamenti, invocava pagamenti di forniture in favore di "Dentino" (creditore nei confronti del fratello di Di Giovine) o intimava di non intralciare l'attività di spaccio di uomini del gruppo di Franco COCO TROVATO all'interno di alcuni locali (il "Le Monde", l'"After Dark" ed il "Madison"). Locali, tra cui il collaboratore in parola è stato in grado di indicarne con grande precisione uno sito in via Mac Mahon, con l'ingresso molto vicino a quello dell'abitazione di sua sorella, ubicata nella stessa via, al civico 40 o 42. In un'occasione, poi, Di Giovine ha riferito di un contatto telefonico avuto con Foschini, che si era recato presso l'abitazione di sua madre, dalla quale appunto era stato messo in

contatto con lui, che in quel momento si trovava in Spagna, ove organizzava l'importazione dal Marocco di grosse partite di stupefacente.

Questa, nei suoi elementi essenziali, la storia criminale di Di Giovine, con i suoi numerosi momenti di collegamento con l'associazione facente capo a Franco COCO TROVATO, della quale molti degli odierni imputati sono accusati di essere i continuatori (sulla fondatezza della detta imputazione si veda *infra* nella sezione dedicata al capo A). La storia del collaboratore, nel corso del controesame, si è poi arricchita anche del riferimento alle esperienze carcerarie. Di Giovine risulta ininterrottamente in stato di detenzione a far data dall'arresto avvenuto in Portogallo il 21.7.1992, con la successiva consegna, risalente al 1997, da parte delle autorità portoghesi, nell'ambito della procedura estradizionale attivata dall'Italia. Dopo un lungo periodo trascorso al cosiddetto "regime del 41bis", Di Giovine ha riferito di essere stato collocato in detenzione domiciliare. Anche prima del 1992 le esperienze carcerarie del collaboratore erano state molteplici. Nel 1975 era evaso dal carcere di San Vittore. Nel febbraio 1977 era stato arrestato in Spagna ed associato al carcere di Barcellona, da cui era evaso il 7 luglio dello stesso anno. Aveva poi patito un'ulteriore carcerazione in Italia tra il 77 ed il 78. Dopo aver commesso un omicidio si era trasferito, prima in Svizzera, poi in Israele ed infine negli Stati Uniti d'America, ove era arrestato e, come detto, estradato in Italia nel giugno del 1983. Da quel momento rimaneva in stato di detenzione (ivi compresi gli arresti domiciliari presso la detta clinica) sino al giugno 88, per poi essere nuovamente arrestato il 21.4.91. Il 21.6.1991 dava vita ad un'altra evasione, questa volta dall'Ospedale Fatebenefratelli. Da quel momento iniziava la latitanza in Spagna e Portogallo, che si chiudeva con il detto arresto del luglio 1992 nel paese lusitano.

Anche la ricostruzione di queste ultime vicende di vita del collaboratore non vale, vista anche l'assenza di rilievi di sorta da parte delle difese, a mettere in dubbio la serietà della scelta collaborativa. Al contrario, gli elementi in parola, valgono vieppiù, oltre a confermare i solidi legami con l'ambiente criminale dei "chiamati" (tra cui, si badi, possono essere annoverati, pur se con le doverose precisazioni, che saranno spese nella sezione dedicata all'accertamento della loro responsabilità, solo RIGILLO e FALZETTA) o, perlomeno, nel quale i chiamati, stando all'accusa (sulla cui fondatezza meglio *infra*), si sarebbero da un certo momento inseriti, anche ad evidenziare l'autonomia dell'odierna chiamata rispetto a quella di Foschini; collaboratore con il quale si deve ritenere che Di Giovine abbia interrotto i contatti a far data dal 1992.

Contatti che invece Di Giovine ha riferito di aver mantenuto con Franco COCO TROVATO, insieme al quale avrebbe addirittura, durante un comune periodo di detenzione a Cuneo (da collocare in epoca successiva al 1997, anno di estradizione in Italia del collaboratore in parola), nella sezione riservata ai sottoposti al regime del "41*bis*", pianificato l'evasione in elicottero dello stesso COCO TROVATO.

I momenti molto diversi di maturazione della scelta collaborativa di Di Giovine e Foschini sono poi adeguata garanzia dell'affidabilità della convergenza del loro narrato. Convergenza che, come ha svelato lo stesso Di Giovine, egli stesso (evidentemente prima della collaborazione) aveva inteso scongiurare, contraddicendo in un processo Foschini riguardo all'episodio dell'incontro all'interno della clinica "Città di Parma" (si veda pagina 11 delle trascrizioni della citata udienza del 17.7.2008).

La conclusione non può, pertanto, che essere nel senso della piena credibilità del collaboratore Emilio Di Giovine.

1.9. Vito TALLIENTE.

Esaminato all'udienza del 17.4.2008, allorquando non era più sottoposto a programma di protezione (pur, così come precisato dal suo difensore nel corso dell'esame, continuando a beneficiare dell'accompagnamento a mezzo di una scorta in occasione delle deposizioni dibattimentali e pur mantenendo l'obbligo d comunicare il suo domicilio al Servizio Centrale di Protezione), nelle forme dell'art.197bis *c.p.p.*, in virtù della condanna definitiva riportata nell'ambito del processo cosiddetto STORIA INFINITA, con possibili profili di connessione con il presente procedimento.

Proprio le vicende criminali legate al detto processo, come già precisato, relativo al traffico di stupefacenti in Quarto Oggiaro, danno la misura del grado di inserimento di Vito Talliente nel contesto delittuoso in cui operava anche l'organizzazione di Franco COCO TROVATO. Talliente ha riferito, infatti, di aver assunto già all'inizio degli anni 80 un ruolo di primo piano nell'attività di spaccio nella zona dei portici di via Capuana. In particolare gestiva la piazza per conto di Biagio Crisafulli, avvalendosi della collaborazione di soggetti di origine calabrese, tra cui Francesco GIORDANO, detto "Don Nicola", ed i fratelli CARVELLI, Enzo ed Angelo. Dopo un periodo di allontanamento dalla detta zona, al ritorno (collocato genericamente in un momento precedente al suo arresto del 1994) Talliente aveva trovato una situazione diversa, che vedeva di fatto i "calabresi" aver assunto il controllo di quella piazza. A capo degli stessi Talliente ha collocato Vittorio Foschini, responsabile della zona di via Capuana e di altre piazze per

conto di Crisafulli e, seguendo la linea gerarchica verso l'alto, anche di Pepè FLACHI e Franco TROVATO.

Le dette vicende personali, in relazione alle quali Talliente ha anche riportato, come detto, condanne defintive per delitti in materia di stupefacenti, sono adeguata garanzia, in specie sotto il ripetuto profilo dei rapporti con i "chiamati", di credibilità del medesimo "collaboratore". "Collaboratore" che, tuttavia, anche nel presente procedimento, ha manifestato quel deficit di precisione già rilevato e, in modo condivisibile, giustificato dai giudici del processo STORIA INFINITA, nella naturale sede del giudizio di credibilità generale. Nel presente giudizio si sono poi manifestate criticità anche in punto di costanza del narrato, con la proposizione in forma reiterata di contestazioni, al cui esito Talliente non sempre ha assunto una posizione chiara.

Il fatto, tuttavia, che al momento della deposizione nel presente procedimento Talliente non fosse più sottoposto ad un programma di protezione, può in qualche modo spiegare le titubanze e le incertezze, talora spinte sino a lasciare l'impressione di una sorta di memoria intermittente. La detta mancanza di costanza dovrà allora essere ascritta, non già ad un atteggiamento volutamente ondivago, per ciò stesso tale da compromettere l'affidabilità del dichiarante, ma ai comprensibili timori, acuiti anche dall'aver reso l'esame in aula e senza alcun tipo di cautela che potesse preservare il dichiarante dagli sguardi dei potenziali accusati.

La conferma della credibilità di Talliente non esonererà all'evidenza dall'esercitare, proprio in ragione delle segnalate criticità, in modo ancor più stringente il vaglio di credibilità intrinseca in ordine alle singole propalazioni.

Ed allora il giudizio di affidabilità della fonte potrà estendersi anche alle propalazioni dalla stessa provenienti, ad esempio, con riferimento al rapporto di conoscenza con un soggetto legato ai fratelli Carvelli, che aveva visto alla guida di un grosso camion per il trasporto terra e che aveva a lungo creduto chiamarsi Tommaso ed essere parente degli stessi Carvelli, soggetto poi riconosciuto con sicurezza in una fotografia dell'album, esibitogli dal pubblico ministero in udienza, effigiante FALZETTA Vincenzo; non così tuttavia con riferimento alle imprecise ed incostanti dichiarazioni relative alle attività illecite nel settore degli stupefacenti svolte dal medesimo soggetto.

Volendo poi fare solo una piccola digressione in punto di riscontri (salvo apprezzarne nel dettaglio la valenza nella trattazione dei profili di responsabilità penale di FALZETTA Vincenzo), sugli elementi identificativi di FALZETTA ed in particolare

sull'attribuzione allo stesso dell'attività lecita del trasporto terra convergono le dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di interrogatorio (si veda verbale in data 19.3.2007 dell'interrogatorio reso dinnanzi al pubblico ministero, prodotto all'udienza del 13.2.2009 ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p.) e di spontanee dichiarazioni dell'udienza del 17.2.2009.

Intrinsecamente attendibili ed anche riscontrate (come meglio si dirà nel affrontare la trattazione dei capi A ed A9) sono poi le dichiarazioni relative al ruolo di FOSCHINI ed all'investimento di danaro per l'acquisto di una discoteca da parte di Francesco GIORDANO e dei fratelli CARVELLI.

1.10 Felice FERRAZZO.

All'udienza dell'8.5.2008 è stato esaminato nelle forme dell'art.197bis c.p.p. (in ragione della pendenza a suo carico di alcuni procedimenti, anche per il delitto p. e p. dall'art.416*bis* c.p., legati da possibili profili di connessione con quello in trattazione) Felice Ferrazzo, collaboratore di giustizia a far data dall'ottobre del 2000.

Quanto alla carriera criminale del collaboratore in parola, va precisato, come si ricava dalla sua deposizione e dalle sentenze prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.97 (si vedano, in particolare, la sentenza del G.U.P. di Catanzaro nr.95/2005, inserita nel faldone 66, e le sentenze 91/05 del G.U.P. di Catanzaro e 5/03 della Corte d'Assise di Catanzaro - che, pur recando statuizione assolutoria, la prima, in ragione della mancanza di prova della partecipazione dei due imputati al "locale" di Mesoraca, e la seconda in ragione della mancanza di prova in ordine all'esistenza di "un'associazione di secondo grado", rispetto a vari "locali", tra cui quello di Mesoraca, hanno accertato l'esistenza di quest'ultima articolazione territoriale della 'ndrangheta – inserite nel faldone 93), come lo stesso sia stato, tra il 90 ed il 93, "capo società" della 'ndrina di Mesoraca, legata al "locale" di Cirò, retto da Cataldo Marincola e dai fratelli Giuseppe e Silvio Farao. Della detta 'ndrina facevano parte anche Mario Donato FERRAZZO, detto "Topolino", e Giuseppe GRANO, detto "Giannarera", divenuto contabile al posto di Tommaso CAVARRETTA, ucciso dagli altri componenti del gruppo criminale. Ferrazzo ha poi descritto la geografia ed i vertici delle organizzazioni 'ndranghetiste della sua zona, con particolare riferimento a Petilia Policastro, dove c'era Vincenzo COMBARIATI, a Belcastro, dove operavano i fratelli GEMELLI, e ad Isola Capo Rizzuto, ove vi era una contrapposizione tra gli ARENA e Pasquale NICOSCIA. Ha riferito poi di un omicidio, maturato all'interno della 'ndrina di Petilia Policastro ed in

particolare commesso da Vincenzo COMBARIATI e da Pasquale LIOTTI (secondo la ricostruzione fatta dal collaboratore, che prima dell'omicidio aveva tentato di convincere Comberiati, che gli aveva manifestato i suoi propositi omicidiari, a desistere dagli stessi), ai danni di Mario Scalise, che aveva avuto il torto di compiere rapine insieme a Vincenzo SCANDALE (sul quale si veda anche la citata sentenza STORIA INFINITA), detto "Magghiune" ed a tale Mannarino, detto "O negoriuddu", senza versare una percentuale dei proventi a "Tommolone" (soprannome di Vincenzo COMBARIATI). L'omicidio Scalise risaliva al 1989. Ferrazzo ha inoltre precisato, che, a tre anni di distanza dallo stesso, in occasione di una riunione in montagna, cui avevano partecipato, insieme a lui, Giuseppe GRANO, Vincenzo COMBARIATI, Pasquale LIOTTI, Salvatore COMBARIATI, Franco COCO (indicato come il capo della 'ndrangheta calabrese, che, pur stando a Milano, era riconosciuto come tale da quelli di Mesoraca, Petilia, Isola Capo Rizzuto e Cirò) ed il cognato dello stesso di nome Palmerino, era stato fatto un cenno a quel fatto di sangue. In particolare, Tommolone, alludendo al ritrovamento del cadavere di Scalise ad opera di un abitante di Marcedusa, aveva detto a Palmerino, per l'appunto marcedusano, che se non fosse stato per il suo "paesano" l'omicidio non sarebbe stato scoperto.

Ha riferito inoltre del ruolo svolto da Palmerino - per quanto a sua conoscenza non "rimpiazzato" (nel senso di affiliato, secondo il gergo 'ndranghetista, su cui si veda anche la deposizione del collaboratore di giustizia Francesco Fonti) perlomeno sino al 1992 (anno successivamente al quale non aveva più avuto contatti con lo stesso) allorquando a Marcedusa come esponente della 'ndrangheta c'era Pasquale PRESTIA – in virtù di una non meglio specificata funzione che rivestiva all'interno del comune di Marcedusa, nel pilotare gli appalti in favore delle "ditte boschive". I corrispettivi degli appalti percepiti dalle imprese di Mesoraca favorite, andavano in percentuale alla 'ndrina ivi operante. La situazione, secondo il racconto del collaboratore, era poi cambiata dopo l'arresto di Franco COCO TROVATO, al quale, in quel periodo (allorquando evidentemente le finanze dell'organizzazione, colpita da vari provvedimenti giurisdizionali, erano meno floride), andava una percentuale tramite il cognato Palmerino (percentuale, alla quale, in precedenza, TROVATO evidentemente poteva agevolmente rinunciare).

Ferrazzo ha poi riferito della sua partecipazione, insieme a Sergio IAZZOLINO, ad un attentato ai danni di Giuseppe CALIGIURI, che tuttavia nell'occasione non rimaneva

ucciso. CALIGIURI non scampava al successivo agguato, a cui prendevano parte lo stesso IAZZOLINO, Giuseppe GRANO e Vincenzo SCANDALE. A causa del detto omicidio IAZZOLINO aveva dovuto cercare protezione per mettersi al riparo dai propositi di vendetta manifestati da Franco COCO TROVATO. IAZZOLINO aveva ottenuto la protezione di Cataldo Marincola, ma, in ogni caso, si era difeso, fornendo una giustificazione consistente nell'aver comunque cercato preventivamente il consenso di Franco COCO TROVATO, che, per quanto a lui noto, avrebbe dovuto essere informato dagli ARENA.

Dell'organizzazione di Franco COCO, il collaboratore ha poi riferito di aver conosciuto un napoletano soprannominato "Lo scugnizzo" ed un altro componente di Crotone, di nome Vittorio. Con quest'ultimo Ferrazzo ha ricordato di avere avuto due incontri a Petilia ed a Mesoraca, a cui avevano preso parte gli esponenti delle 'ndrine locali.

Il collaboratore ha poi riferito delle attività di spaccio della sua associazione, svolte in particolare da GRANO, che tramite SCANDALE, cui era legato da rapporti di amicizia, si riforniva di droga. Droga che portava anche in Svizzera, ove aveva come referente Fortunato ANDALI. ANDALI che aveva dato supporto a IAZZOLINO durante la sua latitanza in Svizzera.

Dalla deposizione è emersa poi la frattura che, dopo il suo primo arresto risalente al settembre 1993, si era consumata all'interno della 'ndrina di Mesoraca, ciò che aveva determinato la perdita, in favore del cugino Mario Donato FERRAZZO, detto "Topolino", del ruolo di capo società da parte di Felice Ferrazzo ed il suo allontanamento dal gruppo. La carcerazione era durata sino al febbraio del 1996, dopo di che era stato nuovamente arrestato nel gennaio del 97, per rimanere in stato di detenzione sino al 2000. Era poi nella successiva fase di libertà, fuori dall'ambiente carcerario, che Ferrazzo, nel mese di ottobre dello stesso anno 2000, maturava la scelta della collaborazione con la giustizia.

Sulla base degli elementi in parola ed in assenza di rilievi di sorta delle difese, non è lecito sollevare alcun dubbio in ordine alla serietà della detta scelta. A ciò si aggiunga che la descritta storia criminale ha evidenziato molteplici elementi di collegamento tra il dichiarante in parola e gli odierni imputati, così da accrescere la credibilità generale dello stesso collaboratore. I detti rapporti di conoscenza appaiono poi confermati da molteplici elementi convergenti con il dichiarato di Ferrazzo, elementi che meglio saranno analizzati nelle sezioni dedicate alle singole imputazioni ed all'accertamento di respon-

sabilità in ordine alle stesse a carico degli imputati, ma che meritano anche in questa sede una prima menzione. Così, ad esempio, la sentenza 149/96 del Tribunale di Crotone, irrevocabile il 14.10.97, con la quale erano condannati tra gli altri Pasquale NICOSCIA e Carmine ARENA per il delitto p. e p. dall'art.416bis c.p., in relazione alla costituzione di un associazione 'ndranghetsita in Isola Capo Rizzuto, e Franco TROVATO quale concorrente esterno dell'associazione medesima (si veda faldone 66 delle produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 18.12.2007). Od ancora la più volte citata sentenza pronunciata nel processo STORIA INFINITA, che, ancorché - sia pur con le motivazioni già ricordate - assolutoria nella parte relativa all'esistenza di un'associazione mafiosa che riuniva, tra gli altri, alcuni soggetti di Petilia Policastro ed il gruppo di Franco COCO TROVATO, ha confermato le relazioni di matrice illecita tra quest'ultima organizzazione e Pasquale LIOTTI e Vincenzo SCANDALE. Od ancora si veda la citata sentenza 5/03 della Corte d'Assise di Catanzaro (inserita, come detto, nel faldone 93 delle produzioni del p.m., con l'attestazione del passaggio in giudicato, prodotta dallo stesso pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), che, come detto, pur addivenendo a statuizioni assolutorie con riferimento ad imputazioni associative, nate dall'ipotesi di patti federativi tra più associazioni 'ndranghetiste, ha confermato i rapporti tra Franco COCO TROVATO e molti dei soggetti indicati da Ferrazzo come esponenti di vertice della 'ndrangheta nella sua zona. O si pensi alle dichiarazioni per molti aspetti convergenti, sia in punto di geografia delle organizzazioni 'ndranghetiste, che di equilibri di forza e rapporti personali in seno alle stesse, rese da Angelo Salvatore CORTESE e Salvatore SCARPINO, su cui meglio, rispettivamente, al successivo paragrafo 1.11 ed al capitolo 5. Od ancora si vedano le intercettazioni ambientali all'interno delle case circondariali di Ascoli Piceno e Livorno, ove molteplici sono, specie allorquando tra i colloquianti figuri RIGILLO Palmerino, le citazioni (talora, come si dirà, anche assai significative dal punto di vista probatorio) dei soggetti indicati da Ferrazzo come esponenti di primo piano dei menzionati gruppi 'ndranghetisici. Tra le dette captazioni merita sin d'ora un più puntuale richiamo quella relativa al colloquio avvenuto l'11.2.2005 presso la Casa Circondariale di Livorno tra Mario TROVATO, padre di TROVATO Giacomo, detenuto in espiazione pena per la condanna definiva riportata nel processo WALL STREET, ed i visitatori RIGILLO Palmerino, RIGILLO Domenico (figlio di Palmerino) e, per l'appunto, TROVATO Giacomo (per la ricostruzione delle presenze e, in parte, per l'identificazione dei colloquianti si vedano la copia del registro

delle presenze della detta casa circondariale, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009 e la deposizione del mar. Napoli all'udienza dell'8.5.2008). In particolare dalla trascrizione dei periti (si veda pagina 58 dell'elaborato "revisionato", depositato all'esito del secondo ascolto) si ricava come TROVATO Giacomo e RIGILLO Palmerino (rispettivamente indicati nell'elaborato, come si ricava dal tenore complessivo della trascrizione, come V.M.2 e V.M.1) discutano di dove siano reperibili alcuni collaboratori di giustizia (riferendo anche di un avvistamento di Foschini all'ospedale Sacco), chiamati con un gergale "chiop chiop", valutando anche l'opportunità di assumere tramite rappresentanti infedeli delle Forze di Polizia informazioni in merito all'ubicazione dei domicili dei collaboratori medesimi. Collaboratori tra i quali, significativamente, è citato "quello di Mesoraca, Felice", poi chiamato proprio "Felice Ferrazzo", soggetto delle cui propalazioni evidentemente avevano motivo di preoccuparsi. Od infine si pensi ai plurimi contatti, documentati dai servizi di o.c.p. del G.I.C.O. di Milano (si vedano le deposizioni del 29.4.2008 dei testi di p.g. Lo Russo e Romano) o dalle intercettazioni telefoniche (si vedano telefonate nn.65, 275, 553 e 597, intercettate tra il 6 ed il 25 agosto del 2003 sull'utenza 335/464633 intestata alla società DUE EFFE s.r.l. e la deposizione del 29.4.2008 del teste Aricò che ha proceduto a riconoscimento vocale di GRANO e IAZZOLINO in contatto con FALZETTA, socio della DUE EFFE) tra FALZETTA e GRANO Giuseppe, ANDALI Fortunato, IAZZOLINO Sergio, FERRAZZO Mario Donato.

La conclusione, anche in considerazione della piena autonomia delle propalazioni in parola, rispetto, ad esempio a quelle di FOSCHINI (a differenza del quale, per fare solo un esempio, Ferrazzo non indica RIGILLO tra i soggetti affiliati), non può che essere nel senso di un giudizio di piena attendibilità nei confronti di Felice Ferrazzo.

1.11. Angelo Salvatore CORTESE.

Collaboratore di giustizia a far data dal 17.2.2008 (come da lui stesso dichiarato e come emerso dalla documentazione esibita dal pubblico ministero a supporto della sua istanza di esame ai sensi dell'art.493, comma 2, c.p.) è stato esaminato all'udienza del 3.7.2008 nelle forme dell'art.197bis c.p.p., in ragione di una possibile connessione tra procedimenti pendenti a suo carico e quello in trattazione (e tenuto conto degli avvertimenti dallo stesso ricevuti, ai sensi dell'art.64, comma 3, c.p.p, in occasione degli interrogatori resi dopo l'inizio della collaborazione).

Per dar conto delle ragioni che inducono il Tribunale a riconoscere piena credibilità al dichiarante in parola, mette conto riportarsi alle sue vicende personali, così come descritte dallo stesso, vicende che hanno intersecato, in venticinque anni di malavita, quelle di alcuni degli odierni imputati.

Cortese ha riferito di essere stato affiliato, da ultimo con la "dote" di crimine, per l'appunto per venticinque anni, al locale di Cutro capeggiato da GRANDE ARACRI Nicolino, detto "Manu e gomma".

Inizialmente e sino al 1990, secondo il racconto del collaboratore, a Cutro c'era un'unica organizzazione, di cui facevano parte Antonio DRAGONE, ucciso nel 2004 in un agguato (episodio di cui parla RIGILLO Palmerino, nel corso del colloquio del 30.10.2004 presso la Casa Circondariale di Livorno, su cui meglio *infra* al capitolo 3 e nella sezione dedicata al capo A) e la famiglia Ciampà. Il "battesimo" CORTESE lo ebbe nel 1985, con la dote di picciotto. La "copiata" (in gergo 'ndranghetista il lotto degli affiliati presenti alla cerimonia) era composta da Salvatore Dragone, figlio di Antonio, da Francesco Ruggero e Salvatore Mirelli. La seconda affiliazione, con la dote di camorrista, gliela diede Antonio Giampà di Cutro. La "copiata" era completata da Domenico Megna di Papanice, Pietro Scerbo di San Leonardo di Cutro e da Carmine Arena di Isola Capo Rizzuto.

Cortese si è poi soffermato sull'indicazione dei clan alleati a quello di Cutro. Tra cui, in particolare, quello di Petilia Policastro capeggiato da "Tumbulune" (Vincenzo Combariati), quello di Mesoraca, capeggiato da "Topolino" (Mario Ferrazzo), quello di Isola Capo Rizzutto, con a capo "Macchietta" (Pasquale Nicoscia).

Ha poi precisato come l'unico locale attivo della provincia di Crotone (sulla definizione di locale attivo, si veda la citata deposizione del collaboratore di giustizia Francesco Fonti), che porta conto anche al locale di San Luca di Antonio Pelle, sia quello di Cirò.

Nel proseguire nella descrizione della geografia delle organizzazioni criminali calabresi, Cortese ha fatto riferimento a Petronà, ove ha indicato BUBBO Filippo, da anni in guerra con la famiglia SCARPINO, detta "tratraculo", come capo locale.

Ha poi fatto riferimento a Franco COCO TROVATO come responsabile per la 'ndrangheta di tutta la provincia di Milano e di Lecco e, in questa veste, come colui il quale, nel 1992, gli aveva fornito supporto per un omicidio da commettere a Cremona. Il

supporto materialmente gli era stato fornito da FOSCHINI e da SCANDALE, *alias* "Magghiune", indicati come luogotenenti dello stesso COCO.

Franco COCO aveva un potere assoluto anche in Calabria, tanto che ambiva a ricomporre la faida tra NICOSCIA e la famiglia ARENA ad Isola Capo Rizzuto. Franco COCO, sempre nel racconto del collaboratore, aveva avuto un ruolo, in quanto parigrado, per la zona del "crotonese", di Antonio Pelle, anche per far accreditare il locale di Cutro a San Luca (così da ottenere il riconoscimento da parte della 'ndrangheta reggina). A seguito del detto accreditamento (significativamente riferito anche da FOSCHINI) CORTESE andò in rappresentanza di GRANDE ARACRI al matrimonio di un figlio di Pelle, a cui partecipò anche Cecè Cordo, membro dell'organizzazione di Nicoscia.

Il racconto di Cortese ha toccato poi la posizione di RIGILLO Palmerino, indicato come il rappresentante dell'organizzazione del cognato Franco COCO TROVATO in Calabria, con il compito anche di portare ambasciate per conto dell'affine, quando non si trovava al 41bis. Cortese ha inoltre riferito di un pranzo a Mesoraca presso l'abitazione di Mario Ferrazzo, a cui partecipava Palmerino (sui rapporti tra il detto capolocale di Mesoraca e l'organizzazione di Franco COCO si veda anche la deposizione di Felice Ferrazzo). Altri commensali erano, oltre a Cortese, GRANDE ARACRI, Salvatore DE LUCA, Mario FERRAZZO, Giuseppe GRANO (detto Gennarera) e Pino LOPRETE.

Palmerino si recava anche a casa di GRANDE ARACRI Nicolino.

Le ambasciate di cui si faceva latore avevano anche ad oggetto questioni attinenti all'organizzazione. Quando RIGILLO portava ambasciate a GRANDE ARACRI Nicolino i due si appartavano, cosicché in una sola occasione Cortese, tra il 90 ed il 93, aveva modo di udire il contenuto del messaggio, che era relativo alla pace che COCO voleva fosse fatta tra gli ARENA e NICOSCIA.

Cortese non ha saputo dire se tra il 90 ed il 93 RIGILLO abitasse al nord. Ha riferito di averlo incontrato spesso in Calabria; in ogni caso ha aggiunto che COCO al nord aveva un impero, cosicché sarebbe stato ben possibile che RIGILLO avesse un'abitazione al nord. Persone di Marcedusa in qualche occasione gli avevano comunque riferito che RIGILLO era "andato su" a fare colloqui.

Cortese ha poi confrontato i ruoli dei membri dell'organizzazione di Franco COCO TROVATO, con cui era venuto in contatto. Il ruolo di PALMERINO, in particolare, era

di collegamento, mentre FOSCHINI e SCANDALE avevano ruoli operativi (ciò che converge con le dichiarazioni dello stesso FOSCHINI).

Cortese è poi tornato sulla faida con i "Tratraculo", dalla quale BUBBO Filippo sarebbe, a suo dire, uscito sostanzialmente vincitore grazie al sostegno di Pasquale NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto. BUBBO, che, durante la detenzione di "Macchietta", si recava spesso a fare visita ai fratelli dello stesso, Salvatore e Domenico Nicoscia. Cortese ha riferito anche di un pranzo al ristorante del villaggio "Le Castella", a cui aveva partecipato insieme a BUBBO ed a rappresentanti della famiglia Nicoscia. BUBBO, che pur essendo di Petronà, si era trasferito a Lecco dopo l'operazione "scacco matto" che aveva portato all'arresto di componenti della famiglia di GRANDE ARACRI, nonché di Pasquale NICOSCIA e di componenti della sua famiglia. Secondo Cortese il trasferimento era stato una sorta di scelta strategica per riorganizzarsi, dopo l'arresto dell'alleato, così da poter continuare la faida con la famiglia rivale, trasferimento che, sempre stando a Cortese, non aveva compromesso il ruolo di capo a Petronà di BUBBO Filippo.

Cortese ha poi fatto riferimento al periodo durante il quale aveva abitato a San Giorgio sul Legnano, così da frequentare la zona di Legnano e Busto Arsizio.

Tra l'80 ed il 90 aveva avuto modo di incontrare e frequentare in quelle zone LE ROSE Armando di Mesoraca, persona, a suo dire, molto capace e rispettata nella 'ndrangheta, affiliata alla famiglia di Mario FERRAZZO. Con lo stesso tuttavia CORTESE aveva avuto uno scontro, a seguito di un litigio con il fratello Giovanni, che fa il pompiere. A seguito di una discussione con Giovanni Le Rose, CORTESE, accompagnato dal fratello Federico e da Vincenzo Rispoli, nipote di Giuseppe e Silvio Farao, del clan Farao-Marincola di Cirò, si era recato presso l'abitazione dello stesso in Canegrate, sfondando la porta. Era poi sopraggiunto LE ROSE Armando; ne era conseguito un alterco, durante il quale tutti avevano estratto le pistole, che, fortunatamente, poi erano state riposte. Il dissidio fu ricomposto per volontà delle famiglie della 'ndrangheta cui appartenevano i due contendenti, in particolare per volontà di "Topolino" e di "Manu e Gomma". Sino al 90, sia LE ROSE che CORTESE trafficavano in cocaina, avendo modo di scambiarsene piccoli quantitativi, dell'ordine dei 20, 30 grammi (in specie tra l'87 ed il 90).

L'attività principale di LE ROSE era una carrozzeria. Analoga attività svolgeva il fratello, Francesco Lerose, a Mesoraca. L'attività di LEROSE Armando si svolgeva invece

in provincia di Varese (in un paese di cui CORTESE non ha saputo ricordare il nome) e, ad aiutarlo, erano due nipoti.

Nell'agosto 2006 (dopo il 20, verso la fine del mese) CORTESE aveva modo di incontrare LEROSE a Mesoraca, dove si trovano la carrozzeria e l'abitazione del fratello Francesco. LEROSE all'epoca aveva una MERCEDES 270 grigia. Dopo il saluto, i due si erano appartati insieme ed un compaesano di CORTESE, tale Pietro Villirillo, che lo aveva accompagnato. Il discorso si era tenuto all'aperto per evitare il rischio di intercettazioni ed aveva avuto ad oggetto una possibile fornitura di quattro chili di cocaina, di cui CORTESE aveva bisogno. LEROSE aveva confermato la disponibilità, ma aveva detto che l'approvvigionamento sarebbe dovuto avvenire nel nord Italia. Il prezzo sarebbe stato 47.000 € al chilo. L'affare non era andato in porto perché CORTESE poteva contare su altri canali di fornitura più vantaggiosi. La visita CORTESE l'aveva fatta di proposito, avendo saputo da una persona di Mesoraca che LEROSE era in paese. Cortese ha poi fornito precisi dettagli in ordine all'ubicazione della casa del fratello di LE ROSE.

Dieci giorni prima del detto abboccamento, CORTESE aveva avuto modo di incontrare tale Vincenzo Mantia, al quale aveva chiesto cocaina, sentendosi rispondere che era a secco. Era stato lo stesso Mantia a dirgli nell'occasione che LEROSE era e Mesoraca ed aveva disponibilità di cocaina di qualità, senza aggiungere altro sull'esito delle trattative tra lui e LEROSE.

A conferma dell'effettiva sussistenza dei rapporti così ben descritti con BUBBO Filippo, LEROSE e RIGILLO, Cortese ha poi riconosciuto i detti imputati in fotografia.

Rapporti che sono adeguata garanzia della credibilità del dichiarante, confermata anche dalle ragioni alla base della scelta collaborativa dallo stesso indicate ("*ho collaborato per uscire dal fango in cui sono stato per oltre venticinque anni; la 'ndrangheta è un male incurabile e per cambiare vita, per farmi una nuova vita nella legalità e nel rispetto...*", si veda pagina 4 delle trascrizioni dell'udienza del 3.7.2008). Scelta intrapresa a circa due mesi di distanza dalla carcerazione scontata a partire dal dicembre 2007, sulla cui serietà non sono state avanzate obiezioni di un qualche pregio. Tali non possono infatti essere ritenute quelle proposte dalla difesa LE ROSE. Le spontanee dichiarazioni rese alla stessa udienza del 3.7.2008 da LE ROSE Armando, nel dare conferma dell'episodio della lite che aveva contrapposto lo stesso imputato, insieme al fratello, a Cortese, hanno avvalorato vieppiù la credibilità del collaboratore, evidenziando altresì

come gli strascichi della lite medesima potessero tutt'al più aver lasciato scorie nello stesso LE ROSE ("...dopo quello che ha fatto a mio fratello meritava solo...") e non certo aver svolto un ruolo di movente per una presunta calunnia da parte del ripetuto collaboratore. Collaboratore sulla cui affidabilità non possono valere a sollevare dubbi nemmeno le affermazioni sulla sua supposta tossicomania fatte dalla medesima difesa.

1.12. Alfio GAROZZO

Collaboratore di giustizia esaminato all'udienza del 17.4.2008 nelle forme dell'art.197*bis* c.p.p., in ragione della possibile connessione tra episodi delittuosi, in specie relativi allo spaccio di stupefacenti, oggetto di condanne definitive a suo carico, e le imputazioni del presente procedimento.

Come si ricava dalla più volte citata sentenza del processo STORIA INFINITA, Alfio GAROZZO risulta già essere stato esaminato in quella sede con riferimento alla posizione di FALZETTA Vincenzo (come detto, assolto dalle due specifiche imputazioni a lui mosse, rispetto alle quali tuttavia le dichiarazioni di GAROZZO, sovrapponibili a quelle rese in questo processo, relative ad un rapporto di amicizia e società in affari con SCANDALE, si presentavano come alquanto "eccentriche"). Riportandosi, quindi, al giudizio espresso dai giudici della ripetuta sentenza, che non hanno dubitato dell'attendibilità di Garozzo e delle sue dichiarazioni, semplicemente, come detto, limitandosi a rilevare come il contributo dichiarativo dello stesso (relativo ai rapporti d'affari tra SCANDALE Vincenzo e FALZETTA nella gestione della discoteca MADISON) fosse "eccentrico" rispetto al tenore delle contestazioni, come detto relative a specifici episodi di acquisto di eroina da membri dell'associazione giudicata in quello stesso processo ed alla detenzione illecita di cocaina presso la sua abitazione, in questa sede non resta che enucleare gli elementi ricavabili dalla deposizione resa in questo processo, tutti di valenza convergente con il ripetuto giudizio.

Innanzitutto, come in qualche modo anticipato, la narrazione di Garozzo ha il pregio della costanza. Pur se a quasi dieci anni dalla precedente deposizione dibattimentale (riportata nella motivazione della sentenza) e dall'interrogatorio del 31.5.1999, utilizzato dal pubblico ministero per alcune contestazioni, il collaboratore ha ribadito nel loro nucleo essenziale i fatti già oggetto delle precedenti dichiarazioni. Ha, in particolare, riconosciuto nella fotografia nr.12 (effigiante Vincenzo SCANDALE) dell'album "Petilia" esibitogli dal pubblico ministero (ed acquisito al fascicolo del dibattimento nel corso della medesima udienza) "Enzo di Quarto Oggiaro", descritto come colui il quale,

all'interno della discoteca MADISON di Milano, aveva il compito di rappresentare l'organizzazione criminale di Franco TROVATO, che aveva investito soldi in quel locale. Ha poi riconosciuto nel medesimo album le foto nn.3, 10 e 16 (effigianti Vincenzo CARVELLI, Luigi IERARDI ed Angelo CARVELLI), come quelle di soggetti del gruppo di "Enzo di Quarto Oggiaro". Ha inoltre fatto riferimento ad un altro Enzo, legato a quello di Quarto Oggiaro (con il quale lo aveva anche sentito parlare di affari dell'organizzazione criminale), che al MADISON fungeva da direttore o, comunque, da gestore. A seguito di contestazione relativa al riconoscimento, in occasione del menzionato interrogatorio, anche di questo soggetto (individuato nella foto nr.18 del menzionato album, ritraente FALZETTA Vincenzo), Garozzo ha dato conferma delle precedenti dichiarazioni, oggetto di contestazione anche quanto ad una più precisa individuazione dei ruoli di "Enzo di Quarto Oggiaro" e dei suoi collaboratori. La detta "contestazione", peraltro semplicemente mirata a suscitare il ricordo, non deve poi essere ritenuta come indicativa di un deficit di costanza delle dichiarazioni. Oltre, infatti, al dato obiettivo della conferma delle dichiarazioni precedenti, va evidenziato come Garozzo abbia riferito in ordine a rapporti di conoscenza, durati circa due mesi, risalenti al periodo a cavallo tra il 1995 ed il 1996; ciò che all'evidenza deve giustificare la difficoltà nel rievocare il ricordo, in specie relativo alle fattezze di un volto; volto che, peraltro, come ancora una volta si ricava dalla sentenza STORIA INFINITA, era già stato riconosciuto nel corso di quel processo (si veda pagina 377 della motivazione).

Della narrazione di Garozzo va ancora evidenziato il riferimento fatto ai discorsi, cui prendevano parte i due soggetti a nome Enzo, relativi all'investimento di proventi illeciti nell'acquisto di locali, con l'assegnazione di quote ai singoli investitori (si veda in particolare pagina 91 delle trascrizioni dell'udienza del 17.4.2008). Il detto passaggio vale, infatti, a radicare la narrazione del collaboratore nell'ambito di fatti sicuramente in stretto collegamento con alcuni degli odierni imputati. E non solamente in virtù della documentata (si vedano deposizioni dei testi a discarico Coppolecchia e Moretto e del c.t. del p.m. Pesce) partecipazione di FALZETTA alla società TRON s.r.l., proprietaria del locale MADISON, ma anche e soprattutto alla luce delle risultanze delle trascrizioni relative al colloquio avvenuto il 30.10.2004 all'interno della Casa Circondariale di Livorno tra Mario TROVATO, TROVATO Giacomo, RIGILLO Palmerino ed il di lui figlio Domenico. Dal menzionato elaborato peritale (su cui meglio *infra* al capitolo 2 e, soprattutto, nelle sezioni dedicate al capo A ed al capo A9) e, in specie, dalle pagine da

35 a 39 si ricava come Mario TROVATO e RIGILLO (V.M. e V.M.1), con qualche intervento anche di TROVATO Giacomo (V.M.2), facciano riferimento a pagamenti dell'ordine di 2000 € al mese percepiti da "Magghiuni" (come detto soprannome di SCANDALE) in virtù di una quota (tra l'1 ed il 9 %) in una società, che a dire di RIGILLO non sarebbe più esistente. Società, nella quale, da quello che si ricava nella prosecuzione del colloquio, sarebbe coinvolto anche tale "Nicola" ed i cui introiti si fonderebbero su degli "incassi", sui quali SCANDALE, in stato di detenzione (e per tale motivo, si comprende, venuto in contatto con Mario TROVATO nel precedente mese di febbraio), eserciterebbe un controllo tramite un emissario. I pagamenti, poi, sempre seguendo il non agevole filo logico del discorso, parrebbero essere effettuati da "Cenzu", successivamente, per maggiore chiarezza (dopo che Mario ha ripetuto con tono interrogativo il nome "Cenzu") indicato da RIGILLO in "Banana" (da identificarsi pacificamente, come anche da spontanee dichiarazioni rese a dibattimento, in FALZETTA Vincenzo). Banana che avrebbe scritto una lettera nella quale sarebbe stata confermata l'insussistenza della detta società. Dal tenore complessivo dell'animata conversazione si comprende inoltre come qualcuno avesse messo in giro al voce che anche Franco TROVATO avesse avuto una violenta discussione riguardante il detto tema.

Quanto sopra non può allora far altro che confermare la piena credibilità di Alfio Garozzo, il cui contributo dichiarativo ha, altresì, il pregio dell'autonomia rispetto a quello degli altri collaboratori. Garozzo, originario di Catania e legato a malavita di stampo mafioso e non 'ndranghetista, non risulta avere rapporti di conoscenza con alcuno degli altri collaboratori esaminati in questo processo e risulta essere venuto in contatto con il descritto contesto criminale in un periodo limitato di tempo, in occasione di un suo stato di latitanza, che coincideva anche con la sua caduta in disgrazia presso le organizzazioni criminali catanesi, che lo sospettavano di un omicidio eccellente ai danni di un loro componente. Periodo di latitanza durante il quale veniva in contatto, in ragione di comuni interessi nel settore dello spaccio ed attraverso entrature, già acquisite negli anni precedenti, nell'ambiente milanese del traffico di stupefacenti, con Vincenzo SCANDALE e con le persone e le zone (prima fra tutte Quarto Oggiaro) dallo stesso frequentate.

Il detto giudizio di piena credibilità non esonererà all'evidenza dall'obbligo di ancor più puntuale, in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti, verifica di attendibilità intrinseca sulle singole propalazioni. Verifica che, lo si anticipa (e sul punto meglio nella

trattazione del capo A9*ter*), condurrà, quanto agli specifici episodi oggetto di contestazione suppletiva del pubblico ministero a carico di FALZETTA, ad esiti negativi in ragione di una carenza in punto di precisione del narrato, da ritenersi legata proprio alla considerevole distanza nel tempo dei fatti oggetto di rievocazione.

1.13. Pietro CORTI.

Collaboratore di giustizia esaminato alle udienze del 19 giugno e del 1° luglio 2008 nelle forme dell'art.210c.p., in ragione della pendenza a suo carico (così come emerso dalle precisazioni avute nel contraddittorio delle parti prima dell'inizio della deposizione) di procedimenti relativi a delitti in ipotesi commessi in concorso con imputati del presente procedimento.

Ancora una volta, per operare una corretta valutazione di credibilità generale del collaboratore in argomento, mette conto muovere dalle sue vicende personali, specie quelle maturate all'interno dell'ambiente criminale, così da potere ricostruire la sussistenza di eventuali legami con i soggetti attinti dalle sue "chiamate" in reità ed in correità.

La deposizione di Pietro Corti ha fornito sotto questo profilo molteplici spunti, il più delle volte dotati di rilevanti convergenze con altre risultanze istruttorie, così da poter sin d'ora – ciò che si farà con meri cenni introduttivi, che varranno, per l'appunto, solo come anticipazioni rispetto alla più puntuale trattazione che sarà fatta nelle sezioni dedicate alle specifiche imputazioni – aggiungere a considerazioni relative alla credibilità generale, anche qualche cenno alla sussistenza di rilevanti elementi di riscontro a carattere estrinseco.

Corti ha riferito di aver svolto per alcuni anni, così come tutti i componenti della sua famiglia, attività di commerciante nel settore ortofrutticolo, sino ad una dichiarazione di fallimento risalente al 1982. La sua stabile occupazione diveniva poi quella di truffatore, attività cui ha riferito di essersi dedicato per più di vent'anni. I rapporti di conoscenza con la famiglia TROVATO e, in particolare, con i fratelli Franco, Mario, Pino e Sarino erano nati in virtù della vicinanza tra l'abitazione del collaboratore sita in Galbiate e la pizzeria "Tartaruga Junior" di proprietà della detta famiglia (ed in particolare di Pino TROVATO, come riferito dall'altro collaboratore di giustizia MECAJ, su cui *infra*, e dal mar. Squillaro, teste escusso all'udienza dell'8.5.2008). Quando ancora operava nel settore del commercio di frutta e verdura Corti era stato anche fornitore delle attività di ristorazione della famiglia TROVATO ed in particolare di Mario, ma, come capitava

anche agli altri fornitori, si era dovuto rassegnare a non ricevere mai i pagamenti, badando anche a non sollecitarli per evitare il rischio di essere addirittura picchiato.

Quando aveva iniziato a dedicarsi alle attività illecite il suo *trait d'union* con l'organizzazione criminale facente capo ai TROVATO era Filippo BUCCHERI (soggetto, avvalsosi della facoltà di non rispondere nel presente processo, che, significativamente, è stato indicato anche da DI BELLA come un uomo di Franco COCO TROVATO, che si occupava, in specie, di prestare danaro ad usura ai giocatori d'azzardo e che è stato nominato da Mario Trovato e da TROVATO Giacomo, con particolare riferimento alle sue vicissitudini giudiziarie, in occasione del colloquio intercettato l'11.12.2004 presso la casa circondariale di Livorno), poi divenuto suo coimputato in diversi processi. Della sua attività truffaldina doveva poi rendere conto alla medesima organizzazione criminale, versando una percentuale dei profitti illeciti. Talora aveva anche ceduto a Mario ed a Pino TROVATO merce ricettata a prezzi irrisori (anche sugli acquisti di beni provento di delitto da parte dell'organizzazione si vedano le dichiarazioni di DI BELLA a pagina 101 delle trascrizioni dell'udienza del 7.2.2008).

Aveva inoltre avuto modo di conoscere anche i figli di Franco e Mario TROVATO, tra i quali figuravano, rispettivamente, TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo. Del primo, Corti ha riferito in ordine al ruolo svolto, insieme a Ciro Schettini (soggetto riconosciuto in fotografia da FOSCHINI nel corso dell'udienza del 20.5.2008 ed indicato come il fratello di Antonio SCHETTINI, uno dei capi del clan, e come guardaspalle di Franco COCO TROVATO) ed allo zio Pino TROVATO nell'attività di raccolta del danaro destinato ai detenuti. Ruolo che, dopo l'arresto di Ciro Schettini, TROVATO Emiliano aveva svolto in modo anche più assiduo. Corti ha poi riferito di consegne di danaro all'interno della pizzeria "La Perla Nera" di Olginate (significativamente indicato anche dal collaboratore ESPOSITO Danny come luogo presso il quale era avvenuto il pagamento ad Emiliano di una somma a titolo di "protezione", ma sul punto meglio *infra* nella trattazione del capo A d'imputazione); in un caso a ricevere la busta contenente il danaro era stata la madre di Emiliano.

Le dichiarazioni in parola sono indicative di un rapporto di conoscenza tra Corti ed alcuni componenti della famiglia TROVATO, tra cui, in particolare, ciò che più rileva ai presenti fini, TROVATO Emiliano. La conferma dei detti legami arriva poi da ulteriori acquisizioni processuali, di autonoma valenza probatoria, ma anche importante elemento di conferma della credibilità di CORTI. Così, per rimanere all'imputato in parola, può

essere citata la conversazione telefonica nr.111, intercettata il 25.2.2000 sull'utenza 328/4719611 intesta ad Enzo VISCIGLIA, "condannato" insieme a TROVATO Emiliano nell'abito del procedimento cosiddetto "Costa dei Monaci (si veda sentenza di "patteggiamento allargato" prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7.2.2008). Il detto intestatario, nell'occasione, parla con Gianluca FALBO (si veda in tal senso la deposizione del teste Marletta in data 11.2.2009) degli incassi delle "macchinette" (videopoker) andati ad Emiliano nell'interesse del padre detenuto. I due colloquianti, visto l'interesse diretto di Falbo, a sua volta figlio di un detenuto, si soffermano poi sulle spartizioni tra le famiglie dei detenuti del danaro destinato al mantenimento, di competenza di TROVATO Emiliano.

Sul ruolo analogo svolto da Pino TROVATO può essere citata la conversazione nr.6375 del 13.8.2005, captata all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, di PETTINATO Federico. PETTINATO che, alla fine della conversazione, consegna a Pino i "soldi per Franco", indicati in "250". Che il Pino insieme a PETTINATO fosse proprio il Pino Trovato, indicato da Corti come collettore d danaro per il mantenimento dei detenuti, lo si ricava, oltre che dal tenore della conversazione, che depone per l'esistenza di un legame familiare tra Pino ed il destinatario del pagamento, anche dalla conversazione nr.570 dell'11.2.2005, intercettata all'interno dell'abitacolo dell'autovettura BMW, targata BK 326 MG, in suo a TROVATO Giacomo; quest'ultimo (V.M.1 come si ricava dal tenore della conversazione) nella circostanza si lamenta con il suo interlocutore del fatto che lo "zio Pino", nel consegnargli il danaro che Federico aveva versato per suo padre, come a dubitare della sua correttezza, si sia raccomandato di farlo effettivamente arrivare al genitore. Pino Trovato che risulta, infine, presente anche (si vedano i citati registri delle presenze presso la sala colloqui, prodotti dal p.m. all'udienza del 17.2.2009) in occasione del colloquio del 16.12.2004 presso la casa Circondariale di Ascoli, durante il quale Franco COCO TROVATO è informato del fatto che Federico abbia versato 500 €, 300 dei quali per lui (si vedano pagine 56 e 57 della seconda trascrizione, fatta dai periti all'esito del riascolto del supporto, ove tuttavia la detta frase è attribuita erroneamente, a differenza di quanto fatto dal teste Mar. Squillaro, esaminato all'udienza dell'8.5.2008, a Giovanni Rigillo).

Sul fatto che poi anche Eustina MUSOLINO, moglie di Franco COCO TROVATO e madre di TROVATO Emiliano (sul punto si vedano, ad esempio, i registri relativi alle presenze presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, ove sono

annotate anche le relazioni di parentela tra il detenuto ed i visitatori, tra i quali figura, per l'appunto, Eustina MUSOLINO, indicata come moglie) avesse un ruolo nella raccolta del danaro destinato al mantenimento dei detenuti può essere richiamata l'intercettazione ambientale all'interno della sala colloqui del carcere di Livorno del 30.10.2004, durante la quale Mario TROVATO, RIGILLO Palmerino e TROVATO Giacomo commentano le ingenti spese sostenute dai familiari di Franco COCO TROVATO e valutano la possibilità di non far arrivare più direttamente soldi a "Faustina" (soprannome più volte attribuito alla moglie del congiunto), cui è attribuito anche un atteggiamento arrogante nei confronti degli altri parenti di detenuti, evidentemente dalla stessa ritenuti titolari di minori diritti in materia di mantenimento (""*guarda che ora Faustina fa questioni... se ne è venuta e teneva il muso, pare che solo il marito è in galera eh!*" dice V.M.2 da identificarsi in TROVATO Giacomo a pagina 55 della trascrizione fatta all'esito del secondo ascolto).

Corti ha poi attribuito a TROVATO Emiliano un ruolo anche nella riscossione della percentuale dei proventi delle attività truffaldine. In tale attività, a dire del Corti, TROVATO Emiliano era affiancato anche da SCALZI Tommaso, detto "Masino". Ai due, Corti ha attribuito un preciso ruolo in quella che ha definito una vera e propria prepotenza, consistita nel presentarsi presso la sede di un'impresa costituita in Ceriale (SV) per commettere delle truffe, accampando il diritto a riscuotere una percentuale più alta dei profitti illeciti rispetto a quella pattuita. Quella truffa, a detta di Corti, era stata finanziata dallo stesso SCALZI; il collaboratore tuttavia, pur di non soggiacere a quel sopruso, che riteneva intollerabile, si era trasferito a Pavia con alcuni correi per intraprendere un'altra truffa. La mancata restituzione della somma finanziata da SCALZI era poi costata a Corti una dura rappresaglia ad opera dello stesso "Masino" e del di lui suocero, AGRATI Maurizio. A seguito delle lesioni subite per l'aggressione dell'AGRATI e di SCALZI, Corti presentava anche una denuncia nel marzo del 1997, alcuni passaggi della quale sono stati fatti oggetto di contestazione al collaboratore medesimo nel corso del controesame della difesa SCALZI.

I riferimenti all'imputato SCALZI Tommaso come ad un soggetto legato alla famiglia TROVATO e ad Emiliano in particolare sono pienamente riscontrati dalle risultanze della banca dati SDI riferite dall'ispettore Rinaldo Rossi all'udienza del 28.2.2008; risultanze da cui si ricavano, anche a ridosso del periodo della detta truffa a Ceriale (risalente al 1996), plurimi controlli di polizia in occasione dei quali SCALZI Tommaso

era in compagnia di TROVATO Emiliano (ma sul punto si veda meglio *infra*, nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità di SCALZI Tommaso in ordine al delitto *sub* A).

Che il collaboratore avesse poi un rapporto di conoscenza con SCALZI Tommaso è confermato, oltre che dalla ripetuta denuncia, anche dalle dichiarazioni rese dal predetto imputato in sede di esame e dal fatto che Corti sia stato in grado di indicare con precisione le attività lecite dallo stesso svolte (la gestione del bar del bowling di Calolziocorte e di un bar vicino alla stazione di Airuno).

A SCALZI, Corti ha, poi, attribuito (così come fatto da DI BELLA) anche un'attività di spaccio di stupefacenti ed una serie di attività estorsive, svolte anche in concorso con il suocero AGRATI Maurizio.

Anche nel riferire in ordine al deteriorarsi dei rapporti tra SCALZI ed AGRATI ed in genere tra AGRATI e l'organizzazione criminale facente capo alla famiglia TROVATO, ancora una volta, Corti ha dato ampia dimostrazione dei suoi stretti legami con l'ambiente delinquenziale di cui ha riferito. Della contrapposizione tra l'organizzazione nel suo complesso ed il suocero di SCALZI ha infatti riferito (come meglio si dirà nella sezione 1.14) anche il collaboratore MECAJ Jock, nel riportare il messaggio di TROVATO Emiliano, di cui, su incarico dello stesso, si era fatto latore in occasione della propria detenzione presso la medesima casa circondariale, ove era ristretto anche l'AGRATI, dietro al cui accoltellamento all'interno del carcere di Como vi sarebbe stato proprio lo stesso TROVATO Emiliano. Dei rapporti difficili tra l'associazione ed AGRATI si parla poi all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo (si veda in particolare la trascrizione relativa alla traccia audio 3494, relativa alla conversazione delle ore 22.22 del 3.3.2004, tra SIRIANNI e "Pe'", da indentificarsi in ELIA Giuseppe, che in specie fanno riferimento ad una contrapposizione tra "Pierino", da identificarsi in MARCHIO, e Maurizio Agrati, cui pure Corti ha fatto cenno); lo stesso argomento è trattato nell'abitacolo dell'autovettura A.R., targata CO 922403, in uso a MILESI Ettore (come riferito dall'isp. Marletta all'udienza del 28.1.2008) nel corso delle conversazioni nn.627 e 642 intercettate l'1.4.2000 (si vedano pagine 51 e ss. e 78 e ss. delle trascrizioni). Così come nel corso della medesima attività di intercettazione, il 2.4.2000 (si veda pagina 111 delle trascrizioni realtive alla conversazione di cui alla traccia audio 719) ed il 5.4.2000 (si veda pagina 101 delle trascrizioni di cui alla traccia audio 817), i medesimi interlocutori fanno riferimento ai rapporti com-

promessi tra SCALZI Tommaso ed il detto affine, con l'odierno imputato a cui è attribuita la volontà di "tirare giù...Maurizio...suo suocero" o di "mettere il suocero in una buca" (sull'identificazione in MALUGANI Marco del soggetto impegnato nella conversazione con MILESI, a sua volta legato ai membri dell'organizzazione di cui al capo A, ci si soffermerà nel dettaglio nella sezione dedicata al capo A ed allo stesso MALUGANI, in particolare). Situazione di tensione alla quale ha dato conferma lo stesso SCALZI Tommaso nel corso dell'esame reso all'udienza del 6.2.2009, parlando di "disguidi con il padre della madre delle sue figlie" (si veda pagina 137 delle trascrizioni dell'udienza del 6.2.2009).

La deposizione di Corti si è poi concentrata su PETTINATO Federico e GIGLIOTTI Giuseppe, soggetti come lui residenti a Galbiate, a suo dire, legati alla "famiglia" TROVATO.

I rapporti di conoscenza con GIGLIOTTI, a dire del Corti, risalivano agli anni in cui l'imputato in parola e lo stesso collaboratore operavano nel medesimo settore del commercio di frutta e verdura.

PETTINATO, poi, abitava vicino alla sorella di Corti, che con il predetto imputato, per lo più con l'intermediazione di GIGLIOTTI, che ne era un po' il "galoppino", aveva avuto diverse specie di rapporti illeciti. In particolare, PETTINATO gli aveva finanziato (nel periodo tra il 2000 ed il 2004, eccetto un lasso di tempo, su cui meglio *infra*, durante il quale Corti era stato detenuto) delle truffe, gli aveva scontato assegni in qualche modo collegati all'attività truffaldina e si era, infine, fatto procurare fatture per operazioni inesistenti.

Alcuni degli assegni dati a PETTINATO per lo sconto, anziché essere depositati sui conti correnti delle società del detto imputato - che aveva proprio manifestato l'esigenza di effettuare il versamento di assegni in banca per bilanciare la mole di contante di provenienza illecita, egualmente versato sui conti correnti – erano poi dallo stesso, magari preoccupato dai titoli più scottanti o da quelli provenienti da soggetti che a lui potessero essere collegati (Corti ha fatto l'esempio della "testa di legno" di una società costituita in Caorso per commettere truffe, tale Robertino Vacante, vicino di casa di PETTINATO) girati a MARCHIO Pierino. Quest'ultimo, insieme a SIRIANNI Angelo, faceva parte, come PETTINATO, della medesima organizzazione criminale identificata come "famiglia" TROVATO. MARCHIO e SIRIANNI che erano tra gli artefici delle entrate illegali gestite da PETTINATO.

Corti ha riferito di avere conosciuto SIRIANNI nel 1995, nel corso di un comune periodo di detenzione presso il carcere di Monza. SIRIANNI a lui noto, così come MARCHIO, come soggetto pericoloso, legato ad esponenti di spicco dell'organizzazione di Franco COCO TROVATO.

PETTINATO per le riscossioni coattive dei propri crediti o in genere per azioni violente, commesse anche con il ricorso ad armi, si avvaleva, oltre che di GIGLIOTTI, soprattutto di "Tonino" e "Gianni", persone che BUCCHERI gli aveva segnalato come pericolose ed appartenenti alla "famiglia" COCO TROVATO. Corti ha poi riconosciuto "Tonino" e "Gianni", soggetti che vedeva spesso insieme e che aveva visto anche intenti a chiacchierare con SIRIANNI e MARCHIO, rispettivamente, nelle foto 7 ed 8 dell'album "1", prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 31.1.2008; foto effigianti, rispettivamente, BUBBO Antonio e BUBBO Filippo, che Corti ha mostrato di ben conoscere attribuendo al primo, nel periodo 2003-2004, il possesso di una MERCEDES 270 (si veda deposizione dell'ispettore Maggioni in data 1.4.2008, con il riferimento ad un appostamento del 30.6.2004, nel corso del quale BUBBO Antonio era notato su una MERCEDES a lui intestata) ed al secondo il domicilio presso un'abitazione di PETTINATO, sita in piazza Don Gnocchi a Galbiate (si vedano i verbali di interrogatorio di BUBBO Filippo in data 14.12.2006 e 23.4.2007, prodotti dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p. il 13.2.2009, nei quali si dà atto dell'indicazione da parte dell'imputato del luogo di dimora in Galbiate, piazza Don Gnocchi 4). Il rapporto di conoscenza tra Corti ed i predetti "chiamati" trova poi ulteriore conferma nel riferimento fatto alle relazioni di amicizia tra i figli di "Gianni", operanti nel settore edile, e "Tonino". BUBBO Antonio che, come da risultanze SDI (si veda deposizione del 18.3.2008 dell'agente Andrea Radus), risulta essere stato controllato insieme a BUBBO Giuseppe (figlio di BUBBO Filippo, come si ricava dalla deposizione resa dal teste Annovazzi all'udienza del 24.1.2008), socio della B.M. COSTRUZIONI DI BUBBO GIUSEPPE & C. s.n.c. (come si ricava dall'informativa prot.4856 del G.I.C.O. di Milano, acquisita sull'accordo delle parti al fine dell'identificazione degli intestatari e degli utilizzatori delle utenze telefoniche intercettate, tra le quali figurava per l'appunto quella della predetta società, utilizzata da "Giuseppe" in occasione dei contatti con MAIUOLO Francesco, imputato del delitto *sub* A, la cui posizione era stralciata all'udienza preliminare).

Sui rapporti di conoscenza tra il collaboratore in parola e gli imputati dallo stesso chiamati in reità od in correità non è pertanto lecito sollevare dubbi di sorta. Ciò che in modo ancor più convincente lo si ricava dai riconoscimenti fotografici di PETTINATO, GIGLIOTTI, SCALZI Tommaso, SIRIANNI Angelo e MARCHIO fatti senza titubanze dal Corti all'udienza del 19.6.2008. Né sul punto, le incertezze sul riconoscimento di SIRIANNI che Corti avrebbe manifestato nel corso di un interrogatorio oggetto di contestazione ad opera della difesa (si vedano pagine 17 e 18 delle trascrizioni dell'udienza dell'1.7.2008), possono valere a mettere in dubbio la conoscenza tra il detto collaboratore e l'imputato in parola, come detto nata nel corso di un comune periodo di detenzione (sullo stato di detenzione di SIRIANNI nell'anno 1995 si vedano le produzioni difensive dell'11.2.2009). Anche il riferimento fatto da Corti ad un figlio di SIRIANNI, che risulta invece avere solo figlie femmine, non appare decisivo sul punto, atteso che Corti, il quale, tra l'altro, a dibattimento ha riconosciuto, sia pur in modo dubitativo, nella foto relativa a PRESTIA Francesco, il figlio di SIRIANNI, può ben aver erroneamente attribuito rapporti di parentela a soggetti comunque tra loro vicini nell'ambito dell'organizzazione criminale.

Per completare il quadro delle vicende personali di Corti è, infine, opportuno riportarsi al *curriculum* delinquenziale, completo delle esperienze carcerarie, dallo stesso descritto (si vedano pagine 90 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 19.6.2008). Il primo arresto Corti, accanito giocatore d'azzardo e, come detto truffatore già dai primi anni ottanta, lo subiva nel 1995 per una concussione in concorso con un appartenente alla Guardia di Finanza. Dopo un'iniziale detenzione in carcere, era rimasto agli arresti domiciliari, per poi beneficiare della sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g.. Era poi stato nuovamente arrestato in esecuzione di un provvedimento di cumulo, per effetto del quale aveva subito carcerazione tra il 2001 ed il 28.10.2002. Era nuovamente arrestato il 7 dicembre del 2004, per poi essere collocato agli arresti domiciliari. Il 17 dicembre, infine, era raggiunto da un nuovo ordine di esecuzione per un totale di pena detentiva cumulata pari a sei anni. La sua collaborazione iniziava il 2 febbraio 2006, allorquando era detenuto nel carcere di Busto Arsizio, dal quale, verso la fine di febbraio era trasferito a Monza, dove proseguiva l'isolamento sino allo scadere dei 180 giorni dall'inizio della collaborazione medesima. Ciò che costituisce un'ulteriore garanzia dell'autonomia delle "chiamate" di Corti, non

legato ad alcuno degli altri collaboratori di giustizia escussi in questo procedimento (ivi compreso Giuseppe Di Bella, a lui noto solo di vista).

La credibilità generale di Corti trova, allora, piena conferma nelle sue vicende personali e nel loro intersecarsi con quelle dei "chiamati"; così come a deporre nello stesso senso sono le ragioni alla base della sua scelta collaborativa, come detto maturata in ambiente carcerario, con una pena non breve da scontare, ma anche con la fondata aspettativa, cui ha fatto cenno il collaboratore, dell'imminente approvazione di un provvedimento clemenziale (poi puntualmente intervenuto). A convincere sono proprio le parole di Corti, cui sembra opportuno riportarsi testualmente : "*ho deciso di collaborare perché, anche se avessi dovuto usufruire di domiciliari, avrei dovuto sempre subire le vessazioni della solita banda, della solita famiglia COCO TROVATO, lavorare sempre per loro...*" (si veda pagina 12 delle trascrizioni dell'udienza dell'1.7.2008).

Ipotizzare, poi, come pure è stato fatto, che alla base di alcune "chiamate" vi fossero ragioni di risentimento verso gli accusati, non pare seriamente sostenibile. La richiesta di un aiuto economico rivolta dal carcere a PETTINATO (come documentato dalla produzione della relativa lettera, riconosciuta da Corti come propria, fatta dalla difesa del detto imputato all'udienza del 19.6.2008) ed a GIGLIOTTI (come è emerso in particolare nel corso dei controesami), aiuto, per stessa ammissione del Corti, negato, può casomai da un lato aver accresciuto la situazione di isolamento del detto dichiarante dall'ambiente di provenienza, fungendo da molla al definitivo taglio dei ponti con il passato, ma non certo aver agito da spinta a condotte calunniose. Le lettere in parola sono, infatti, a ben vedere la riprova che PETTINATO e GIGLIOTTI fossero intranei a quel contesto delinquenziale dal quale Corti stava per allontanarsi. Corti che, si badi, nell'accusare di specifici episodi delittuosi i due imputati in parola, ha attribuito responsabilità anche a sé stesso.

Anche i supposti motivi di rancore verso SCALZI Tommaso, si rivelano, proprio all'esito del controesame svolto dalla detta difesa, privi di fondamento. SCALZI nei cui confronti Corti non aveva nemmeno, a differenza di quanto fatto per l'AGRATI (così come, per l'appunto, fatto emergere dalla difesa SCALZI nel corso del controesame), proposto formali istanze punitive nell'ambito della ricordata denuncia.

Ancora, priva di effetti ai fini del giudizio di credibilità sopra formulato deve essere considerata la citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia nel processo per l'omicidio di Agostino Rusconi, prodotta dalla difesa di SIRIANNI Angelo all'udienza

del 21.7.2008. Il duro giudizio espresso dai giudici della detta sentenza, è tutto fondato, infatti, su profili afferenti alla credibilità intrinseca del narrato (costituito da notizie apprese *de relato*) asseritamente frutto di "personalissima rielaborazione", ed in particolare sul suo deficit di costanza (emerso all'esito delle contestazioni) e di intima coerenza. L'analisi rigorosa dei detti profili il Tribunale, quanto alle dichiarazioni accusatorie rese in questo processo, la riserva tuttavia, salva qualche doverosa anticipazione (su cui subito appresso), alla naturale fase del giudizio di credibilità intrinseca delle singole propalazioni.

Il tema dell'illogicità delle accuse di Corti è stato in particolare introdotto nel corso del controesame condotto dalla difesa PETTINATO. Non appaiono tuttavia convincenti i rilievi mossi sul punto. Non è illogica, innanzitutto, l'esigenza che PETTINATO avrebbe prospettato a Corti di bilanciare le entrate in contanti sui suoi conti con versamenti di assegni (ad un'operazione di "cambio" di un assegno PETTINATO mostra chiaramente di prestarsi nel corso della telefonata nr.6843, intercettata il 30.7.2004 sulla sua utenza 335/6006469). Non è illogico che le conseguenti operazioni di sconto fossero pagate da Corti con il 10% dell'importo degli assegni; Corti che, infatti, a sua volta riusciva a monetizzare titoli di credito, che non avrebbe potuto immettere nel circuito bancario a causa della sua condizione di protestato. Non è poi nemmeno illogico che PETTINATO soddisfacesse il suo fabbisogno di assegni rivolgendosi ad un truffatore come Corti, dal momento che questi, come precisato nel corso dell'esame, disponeva di assegni di molte diverse provenienze, tra cui quella di prestanome di ricettatori, tale da dare sufficienti garanzie in ordine all'assenza di rischi sulla stabilità del relativo incasso. Ciò che, in realtà, ha fatto difetto nelle dette dichiarazioni accusatorie sono state, casomai, la costanza e la precisione nell'indicare gli assegni dati a PETTINATO per lo sconto; ciò che, a livello pratico, si traduce sempre in un profilo di inattendibilità intrinseca, che preclude il passaggio alla terza fase della ricerca del riscontro. Fase su cui si è, comunque, a maggior garanzia dell'imputato, concentrata l'attività istruttoria disposta ai sensi dell'art.507c.p.p., con l'esame del teste mar. Bonopane e con l'acquisizione dei prospetti relativi agli accertamenti bancari esperiti per riscontrare le dette operazioni di sconto (si vedano trascrizioni e produzioni relative all'udienza dell'11.2.2009). Il risultato della detta attività istruttoria si è, quindi, in conclusione tradotto, anziché in un riscontro negativo, nella presa d'atto di non potere aver adeguata conferma ad accuse prive dei necessari requisiti di precisione e costanza.

Il difetto di precisione e di costanza (come emerso all'esito delle contestazioni) nella narrazione di alcuni episodi specifici, come, ad esempio, le estorsioni che Corti avrebbe subito ad opera di SCALZI ed AGRATI, da una parte, e ad opera di "Tonino" (BUBBO Antonio) dall'altra, è un motivo piuttosto ricorrente nella deposizione del collaboratore in parola, ma ancora una volta ciò si dovrà tradurre nel mancato superamento, quanto alle singole dichiarazioni accusatorie, della seconda fase del descritto procedimento applicativo del meccanismo processuale di cui all'art.192, comma 3, c.p.p.. D'altronde, quando le dichiarazioni riguardino particolari minuti di un'intensa vita criminale, come la precisa individuazione degli assegni maneggiati o la precisa collocazione temporale di un incontro (si pensi a quello tra Gabriele Orio e SIRIANNI e MARCHIO, presso la pizzeria del primo, che Corti ha collocato nel 97/98, allorquando si era rifugiato presso l'abitazione dello stesso Orio per sfuggire ad AGRATI, ma che non ha escluso potersi essere verificato anche in epoca successiva, allorquando abitava in un albergo sito nello stesso comune di residenza di Orio) è naturale che simili criticità vengano alla luce. Criticità che, comunque, ancorché comprensibili, non esimono dal procedere al più volte descritto rigoroso vaglio di attendibilità intrinseca.

Da ultimo le sconfessioni del racconto di Corti arrivate dalle deposizioni di alcuni testi a discarico. Deposizioni a ben vedere, in quanto non pienamente convincenti, prive di reale efficacia demolitoria del narrato del collaboratore. Così la deposizione resa il 21.7.2008 da Ferdinando Caimmi, indicato da Corti come un accanito giocatore d'azzardo e come un ricettatore, che si avvaleva della protezione (a pagamento) di MARCHIO, in specie invocata allorquando si era trovato a mal partito con Maurizio AGRATI. Il detto teste ha negato di conoscere MARCHIO e SIRIANNI Angelo, ma ha ammesso il vizio del gioco ed anche di aver sempre vissuto nell'illegalità (facendo il contrabbandiere). Nell'ammettere poi i rapporti di conoscenza con Corti, ha sostenuto come lo stesso, chiamandolo in causa nella presente vicenda processuale, avesse inteso - in tal modo mantenendo fede ad una precisa minaccia rivoltagli - di fargli pagare il fatto di aver convinto Gabriele Orio (su cui subito *infra*) a non prestargli più danaro. Non si vede tuttavia come poter dar credito ad una simile macchinazione, nella quale, in ultima analisi, il callido macchinatore avrebbe finito per attribuire al bersaglio della propria malevolenza il mero ruolo di vittima di altrui condotte illecite.

Considerazioni del medesimo tenore valgono anche per le testimonianze di Caterina Orio e Franco Denti, rispettivamente, cugina e cugino acquisito, per essere coniugato

con la Orio, di Gabriele Orio, a loro volta esaminati il 21.7.2008. I detti soggetti ed in specie la donna, stando al racconto di Corti, a sua volta venutone a conoscenza tramite Gabriele Orio, sarebbero stati vittima di usura da parte di SIRIANNI Angelo e MARCHIO. Orio Caterina si sarebbe poi prestata anche a spacciare per loro. Orio che nella sua deposizione ha ammesso di conoscere MARCHIO Pierino, in quanto ex dipendente del marito (per la verità l'unico che era in grado di ricordare tra tutti coloro che avevano lavorato alle dipendenze del coniuge) e, "vagamente", di conoscere anche SIRIANNI. Ha riferito poi di essere cugina di Gabriele Orio, che aveva lavorato alle sue dipendenze presso il distributore FINA da lei gestito. Ha poi negato di essere mai stata vittima di usura ad opera di MARCHIO e SIRIANNI o di chicchessia, salvo poi riferire di aver dovuto chiudere il distributore per una non meglio specificata vertenza con la FINA, che le muoveva alcuni addebiti. Vicenda che difficilmente può non aver tratto spunto da problematiche nel pagamento delle forniture alla società petrolifera; ciò che in qualche modo darebbe conferma di problemi di liquidità, spesso all'origine di presiti usurari.

Il marito Denti ha invece addirittura risposto alla domanda relativa ad un suo rapporto di conoscenza con Gabriele Orio, come detto cugino e dipendente di sua moglie, con un : "è morto, l'ho sentito nominare...". Ciò che conferma un atteggiamento dei predetti testimoni di non sicura affidabilità, tale da non poter valere in alcun modo a compromettere la credibilità di Corti.

1.14. Gjok MECAJ.

Collaboratore di giustizia a fare data dal 6.6.2007, è stato esaminato nelle forme dell'art.210c.p.p., in quanto imputato in concorso con alcuni degli odierni imputati delle fattispecie contestate ai capi B), B3, e B48) (in relazione alle quali riportava condanna di primo grado nell'ambito del giudizio abbreviato celebrato in uno stralcio dell'udienza preliminare del presente procedimento), alle udienze dell'11.3.2008, 13.3.2008, 27.3.2008, 8.4.2008, 10.4.2008 e 15.4.2008.

La valutazione di credibilità generale relativa a Gjok Mecaj deve prendere le mosse proprio dalle imputazioni mossegli nell'ambito del presente procedimento; prima tra tutte quella associativa (art.74D.P.R.309/90) contestata al capo B). In particolare, al collaboratore in parola è addebitata la costituzione di un'associazione dedita al narcotraffico, in concorso, tra gli altri, con MAZZEI Giuseppe e SCHIPANI Giancarlo. Il primo, così come riferito dal teste Pasquale all'udienza del 3.6.2008, cugino di

TROVATO Emiliano per il tramite della madre di quest'ultimo, Eustina MUSOLINO. Il secondo soggetto legato a TROVATO Giacomo, così come riferito da Danny ESPOSITO (su cui meglio al paragrafo 1.15) e da Paolo Fortunato CUSUMANO (si veda *infra* al capitolo 6), e così come si ricava, oltre che dall'imputazione in concorso della fattispecie *sub* A34) (mossa sulla base sempre delle dichiarazioni di ESPOSITO), anche dalle risultanze SDI su cui ha riferito il teste Rinaldo Rossi (si vedano deposizione resa all'udienza del 28.2.2008, relativa, tra l'altro, a due controlli di polizia del 1999, in occasione dei quali TROVATO Giacomo e Giancarlo SCHIPANI si trovavano insieme) e dalle indagini svolte a carico degli stessi per un'ipotesi di danneggiamento seguito da incendio ai danni di Luca Frigerio (in ordine alla quale meglio *infra* nella sezione dedicata al capo A24), su cui ha riferito il teste Tuminelli all'udienza del 28.1.2008. Danny Esposito ha poi riferito di vere e proprie relazioni illecite, nel settore dello spaccio, tra Mecaj e TROVATO Emiliano e della frequentazione da parte del collaboratore in parola del BAR SMILE, nella titolarità di TROVATO Giacomo.

Anche nell'ambito del cosiddetto processo MALAVIS (si veda sentenza di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, del G.U.P. presso il Tribunale di Lecco in data 20.7.2004, prodotta dal pubblico ministero il 18.12.2007 ed inserita nel faldone 66 delle sue produzioni documentali) Mecaj risulta avere intersecato con il proprio percorso delinquenziale (ed in particolare con l'attività di spaccio di stupefacenti) quello di alcuni degli odierni imputati, tra cui TROVATO Emiliano, a sua volta condannato con la stessa sentenza, ed ALCARO Luigi, la cui posizione invece era stralciata.

Già gli elementi in parola valgono a collocare MECAJ in una posizione certamente contigua a quella dei chiamati ed ancor più strettamente collegata con quella di soggetti (SCHIPANI e MAZZEI Giuseppe, tra tutti), a loro volta intimamente legati ai chiamati medesimi, soggetti sovente indicati dal medesimo collaboratore come le fonti da cui aveva modo di apprendere notizie relative, in specie, all'associazione criminale di cui al capo A.

Ma vi è molto di più. Numerose sono, infatti, le ulteriori risultanze processuali, con valore talora anche di riscontro o, persino, di prova autonoma, che depongono per l'esistenza di rapporti tra Mecaj ed i soggetti attinti dalle sue chiamate in reità od in correità.

Le dichiarazioni del collaboratore sono state certamente ad ampio spettro, così da attingere un gran numero degli odierni imputati; ciò che peraltro trova giustificazione in

almeno tre anni di frenetica operatività di Mecaj nel settore del commercio di cocaina, con entrature in ambienti criminali di livello elevato. L'attività delinquenziale del collaboratore, almeno nell'ultima fase che qui più interessa (quella degli anni compresi tra il 1999 ed il 2002, durante i quali risiedeva in provincia di Lecco), si era poi estesa anche al territorio di Milano e ciò, in particolare, in ragione dell'ulteriore attività, in qualità di "buttafuori", che svolgeva, per conto di un'agenzia di Seregno, presso vari locali notturni, tra cui il CAFFE' SOLAIRE di Milano (gestito, anche tramite il controllo - indiretto, come meglio si dirà nella sezione dedicata al capo A d'imputazione – della SPECIAL EVENT MACHINE s.r.l., da FALZETTA Vincenzo). Attività che lo poneva anche in conflitto con soggetti, operanti nello stesso settore, abituati a giovarsi di una situazione di monopolio. In particolare, richiami all'ordine gli venivano da TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, che non volevano cedesse a loro clienti od operasse nelle loro zone o che (TROVATO Emiliano) esigevano il pagamento di una percentuale sugli introiti della sua attività illecita. Anche FALZETTA Vincenzo gli aveva rivolto, direttamente, lamentele per l'attività di spaccio che svolgeva all'esterno del CAFFE' SOLAIRE, attività che si poneva in concorrenza con quella analoga svolta all'interno ed organizzata, a dire di Mecaj, dallo stesso FALZETTA. Per la concorrenza al CAFFE' SOLAIRE e per una situazione di tensione creata una sera all'interno del locale dai suoi due sodali SCHIPANI e MAZZEI (entrati armati per risolvere una contesa con degli altri "calabresi") Mecaj aveva poi ricevuto avvertimenti dal responsabile del servizio di sicurezza del locale, tale "Giorgione" (riconosciuto in fotografia all'udienza del 27.3.2008 in BONACINA Giorgio Stefano), che gli aveva detto che, se la sua attività fosse giunta alle orecchie di "Angelino di Calolziocorte", sarebbero stati "cazzi suoi". "Angelino" che Mecaj identificava agevolmente in SIRIANNI Angelo, a lui già noto come persona molto rispettata, insieme a MARCHIO Pierino, nella malavita a Calolziocorte e dintorni. SIRIANNI che si diceva avesse il suo tornaconto nel locale CAFFE' SOLAIRE, che peraltro, in base a quanto riferitogli da SCHIPANI e MAZZEI, era riconducibile alla famiglia TROVATO. E proprio TROVATO Giacomo era colui davanti al quale (presso il BAR SMILE) Mecaj ed i suoi due "soci" erano convocati da Giorgione dopo l'episodio della pistola portata all'interno del locale. Nell'occasione TROVATO Giacomo invitava i tre a non creare problemi, facendo anche cenno all'indebita attività di cessione di stupefacenti da loro svolta.

Con SIRIANNI, Mecaj ha riferito di aver avuto a che fare anche prima delle minacce di Giorgione; in particolare, lo stesso sarebbe stato tra i mandanti di un attentato che Mecaj aveva subito nei pressi della discoteca Canyon di Calolziocorte. Ad aggredirlo, armati di coltello, dopo che Mecaj era stato attirato in un vero e proprio tranello da due suoi "amici", Manuela ed INZILLO (da identificarsi in Vincenzo INZILLO, processato e condannato insieme a Mecaj e TROVATO Emiliano nel cennato processo MALAVIS) erano stati cinque giovani, indicati come i nipoti di MARCHIO e SIRIANNI, tra i quali Mecaj identificava SIRIANNI Carmine (riconosciuto in fotografia all'udienza dell'8.4.2008). Uscito fortunosamente indenne dall'attentato, Mecaj era stato frenato nei suoi propositi di vendetta dallo stesso INZILLO e da tale "Sergino" (riconosciuto in fotografia all'udienza dell'8.4.2008 in BONATI Sergio, esaminato come teste di riferimento, su istanza della difesa SIRIANNI Angelo, all'udienza del 17.11.2008), che lo avevano messo in guardia dalla pericolosità dei MARCHIO e dei SIRIANNI. Sergino si era fatto poi promotore di un incontro di riappacificazione, al quale aveva presenziato con il ruolo di mediatore CALIGIURI Salvatore (riconosciuto in fotografia all'udienza del 27.3.2008). CALIGIURI che, tuttavia, dopo la risoluzione della controversia, aveva incaricato Mecaj di farsi latore di un messaggio gravemente minatorio nei confronti di MAZZEI. Tra i motivi dell'aggressione subita, Mecaj ha indicato anche l'attività di spaccio da lui svolta insieme a MAZZEI Giuseppe.

Gran parte dei temi di prova sin qui accennati, come anticipato, trovano importanti conferme nelle risultanze di ulteriori mezzi di prova e, in particolare, delle intercettazioni ambientali. Anche gli episodi attribuiti a SIRIANNI Angelo - che Mecaj (all'udienza del 27.3.2008) non ha riconosciuto in fotografia, confondendolo con ELIA Giuseppe (che, tuttavia, significativamente, come meglio si dirà *infra* nella trattazione delle posizioni degli imputati in parola in relazione al capo A, è soggetto assai vicino a SIRIANNI Angelo) - sulla base proprio di quanto detto dallo stesso nel corso di una conversazione intercettata all'interno della sua autovettura, sembrano fondatamente trarre spunto da un diretto venire in contatto tra Mecaj, da una parte, e l'imputato in parola e la sua "fama" dall'altra (nel senso di carica intimidatoria autonoma, legata già alla pronuncia del suo nome, ciò che costituisce, come meglio si dirà, uno degli elementi costitutivi del delitto di associazione mafiosa). Nella conversazione 3248, intercettata il 14.2.2004 all'interno della sua autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, SIRIANNI, infatti, mostra di conoscere MECAJ, che lui e "Pè" (da identificarsi in ELIA Giuseppe) inseriscono tra i

pentiti (il 14.2.2004, data della conversazione, MECAJ non è ancora collaboratore, ma è detenuto e, come lo stesso ha precisato, è già sospettato di essere un "infame") e che SIRIANNI indica come l'albanese "del bar" " quello di Oggiono" (nella trascrizione erroneamente riportato come "Ociono"). Anche lo specifico riferimento all'attività di gestore di bar ed al comune di Oggiono, ove effettivamente aveva sede l'esercizio pubblico gestito da Mecaj, valgono vieppiù a confermare il detto rapporto di conoscenza, e ciò anche con riguardo alle ulteriori propalazioni che hanno riguardato l'imposizione subita dal collaboratore, dopo che aveva interrotto l'attività delinquenziale, per l'installazione delle macchinette (videopoker) di SIRIANNI e per la fornitura di caffè (di marca Maya) tramite tale Massimo emissario dello stesso SIRIANNI (ad ingenti crediti da forniture di caffè ed al nome Massimo, gli stessi SIRIANNI ed ELIA fanno riferimento nelle conversazioni 2363 e 2624, intercettate il 16.12.2003 ed il 2.1.2004 sulla predetta autovettura).

Sui temi inerenti l'indebita concorrenza nel settore dello spaccio, la "mazzetta" pretesa da TROVATO Emiliano, la frequentazione del CAFFE' SOLAIRE, con le problematiche ad essa connesse, e la proprietà del detto locale sono le conversazioni captate all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728, in uso a MAZZEI a fornire importanti elementi di riscontro. Si veda, innanzitutto, la trascrizione della conversazione del 19.6.2001 tra Pino (da identificarsi nell'utilizzatore dell'auto MAZZEI Giuseppe) "Luciano" (soprannome di MECAJ Gjok, come riferito, tra gli altri, dallo stesso e da Danny Esposito) e tale Vittò, non identificato, ma certamente da ritenere un acquirente di sostanza stupefacente. Dal tenore della conversazione emerge chiaramente il timore di Mecaj di vedere scoperta l'attività di spaccio svolta in concorrenza con l'organizzazione dominante. Il collaboratore, dopo avere fatto riferimento, insieme a Pino, a Calolziocorte ed al gruppo ivi operante ed a qualcuno dei suoi componenti ("*...si quello duro...*", "*...Franco PRESTIA, Filippo...*"), nonché ad una critica, sia pur a mo' di battuta, mossa da "Emiliano" allo stesso Pino ("*...perché qui ci sono gli albanesi a lavorare, così, colì, io ho fatto società con gli albanesi...*") per la scelta dei soci nel malaffare, manifesta preoccupazioni per la propria attività illecita ("*con la compagnia che c'è, se sanno che faccio qualcosa...*"). Poi i due soci, insieme al terzo soggetto, valutano che tipo di notizie possano essere giunte al detto gruppo criminale in ordine all'attività di "Luciano" ("*...così lui dice no, eh, quando gli dici Antonio, così e così, no, no, no, sono a posto, no, così no,* ***non gli dice che me l'ha data Luciano*** *così...*").

Terzo soggetto che poi, come a rassicurare Mecaj, dice, testualmente, : "*no qualcuno è venuto a sapere...lui ha saputo che io prendo la roba da Pino, non da te, a te non ti conoscono Lucià...*" (si vedano pagine 41, 42, 43 e 49 della trascrizione della citata conversazione del 19.6.2001, "ore 01:36 + 02:04").

Si veda inoltre la conversazione del 5.7.2001 tra Pino e Luciano.

Pino, dopo avere fatto un conteggio sugli incassi settimanali della vendita di droga, quantificati in dieci milioni, dice a Luciano : "*cinque devo dargli a Emiliano, perché è lui e cinque sono nostri, però Luciano ogni settimana...buona buonina...*" (si veda pagina 32 delle trascrizioni "integrazioni Dat 51 e 27 conversazioni intercettate sull'autovettura BMW, targata CO A90728, in uso a MAZZEI Giuseppe"). Ciò che dà puntualissimo riscontro (oltre ad avere un'autonoma valenza probatoria) alla precisa chiamata in reità nei confronti di TROVATO Emiliano, che, per l'appunto, secondo Mecaj, pretendeva una percentuale sui profitti illeciti nello spaccio, quantificatagli da MAZZEI proprio in cinque milioni a settimana (ma, sul punto, si veda meglio la sezione dedicata a TROVATO Emiliano nella trattazione del capo A).

Dalla conversazione intercettata il 23.6.2001, tra le ore 0.51 e le ore 4.13 all'interno della predetta autovettura, conversazione a cui prendono parte Pino, Luciano e Giancarlo (da identificarsi in SCHIPANI Giancarlo) si traggono poi plurimi elementi di conferma in ordine alla presenza di MECAJ, in qualità di "buttafuori" presso il CAFFE' SOLAIRE (chiamato "Caffè Solero") nonché con riferimento ad un legame tra "Giacomo" (da identificarsi in TROVATO Giacomo) nome più volte citato nel corso di tutte le intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in parola, e "Banana" (come detto, da identificarsi in FALZETTA Vincenzo), legame relativo anche alla presenza di "roba" all'interno della discoteca (a pagina 107 delle trascrizioni Giancarlo dice "*Non la pensa così, **Banana** secondo te pensa a **Giacomo** che è così, che qua e che là, basta, loro pensano magari che ti dico io, **che io adesso con la roba di...quando vengo mi diverto, no...faccio, entro, esco**, ti dico non è che...*"). Alle pagine da 86 ad 88 della trascrizione della medesima conversazione ambientale si ha, inoltre, un preciso resoconto della lite all'interno del locale, in occasione della quale i "soci" di Mecaj avevano utilizzato anche una pistola, arma che Mecaj, secondo quanto dichiarato a dibattimento, aveva fatto nascondere ad un'amica all'interno di una borsetta. Ciò che, una volta di più, trova precisa rispondenza nelle risultanze della captazione ("*...gli ho detto a Daniela sono arrivati gli sbirri, a Daniela, andate vicino a Giancarlo, se casomai qualcosa prendi subito*

la pistola che ce l'ha addosso, m fa Antonella perché? Eh, così", Luciano a pagina 88 della ripetuta trascrizione).

Con riferimento, infine, alle indicazioni avute dai suoi "soci" in ordine alla proprietà del CAFFE' SOLAIRE, può essere citata la conversazione intercettata alle ore 1.36 del 18.6.2001 all'interno della ripetuta autovettura. Allorquando, ancora una volta facendo riferimento al predetto locale (individuato anche a mezzo della citazione dei buttafuori, "Giorgione" e Roberto - da identificarsi in Roberto Burini, teste indicato dalla difesa FALZETTA, che tuttavia, in quanto indagato in procedimento connesso si avvaleva della facoltà di non rispondere - che operavano all'interno dello stesso), Pino, dopo aver citato FALZETTA (chiamandolo "Vincenzo Banana" e "Cenzo Banana"), dice, alludendo al locale, che non è sua la proprietà, aggiungendo anche "*ne hanno un altro a Quarto Oggiaro...invernale, il MADISON...*" (si veda pagina 7 della trascrizione in parola).

Nelle sue propalazioni, poi, Mecaj ha fatto riferimento a FOLINO Alessandro, al proprio fratello MECAJ Pashko ed a MANSAKU Endrit. Soggetti le cui relazione illecite, nel settore degli stupefacenti, con il collaboratore in parola sono confermate dal tenore delle intercettazioni, in ordine alle quali tuttavia è opportuno fare rinvio alle sezioni dedicate agli specifici capi di imputazione agli stessi addebitati. In questa sede mette conto solo precisare come il collaboratore, pur movendo da premesse apparentemente indicative della volontà di riservare un occhio di riguardo al proprio congiunto, ha finito per attribuire allo stesso una serie di condotte materiali (quali la custodia ed in confezionamento dello stupefacente) certamente idonee, sotto il profilo oggettivo, a disegnare in capo allo stesso una tipica condotta associativa. Sul difetto tuttavia di prova in punto di elemento soggettivo ancora una volta appare opportuno fare rinvio alla trattazione del capo B).

Anche in ordine ai rapporti tra il "chiamato" BUBBO Filippo e Gjok Mecaj sono, una volta di più, le intercettazioni a fornire puntuale conferma. E non solo il contatto diretto tra i due, di cui all'intercettazione telefonica nr. 9793 sull'apparecchio in uso a Mecaj, identificato a mezzo di codice IMEI 520257192786560 (laddove il Filippo in contatto con Luciano, sulla base del tenore della conversazione e del riferimento a SCHIPANI Giancarlo, pare da identificarsi proprio in BUBBO Filippo), ma anche e soprattutto le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a SCHIPANI Giancarlo e le ripetute captazioni ambientali nell'abitacolo dell'autovettura di MAZZEI Giuseppe. I

risultati di queste ultime intercettazioni, telefoniche ed ambientali, avendo valore, per certi versi, di prova piena in ordine alla responsabilità di BUBBO per il delitto contestatogli al capo A22), trovano tuttavia la loro naturale collocazione nell'ambito della trattazione del detto capo di imputazione. Di BUBBO Filippo, Mecaj ha parlato, soprattutto, con riferimento all'attività di cessione di stupefacenti, associandogli nella stessa, sulla base di quanto appreso da altri soggetti, PETTINATO Federico, indicato come il "nipote" di BUBBO e come soggetto in una posizione di preminenza rispetto al congiunto. Ora, il fatto che il legame tra BUBBO Filippo e PETTINATO Federico sia, come emerso a dibattimento, non già di parentela, ma di affinità (PETTINATO risulta avere sposato Saveria BUBBO, sorella di Filippo) ed anche la descrizione non certo calzante fornita da Mecaj in ordine alle caratteristiche fisiche di PETTINATO (con un altezza indicata tra il metro e settanta ed il metro e settantacinque e rotondità evidenti) portano a ritenere, nonostante il riconoscimento fotografico fatto a dibattimento, dubbia la conoscenza diretta tra il collaboratore ed il "chiamato" in parola. Ciò che in questa sede appare maggiormente plausibile è che Mecaj possa, quanto ai limitati contatti diretti riferiti, aver confuso PETTINATO con altro soggetto, salvo aver recepito nell'ambiente criminoso echi della "fama" di "Federico di Galbiate". In ogni caso, mette conto subito precisare come, con riferimento alle specifiche condotte delittuose, attribuite da Mecaj a PETTINATO *de relato* e senza il necessario grado di precisione, lo scrivente Tribunale, ritenendo la detta piattaforma dichiarativa non sufficientemente tranquillante, non si addentrerà nemmeno nella fase della ricerca del riscontro.

Le propalazioni relative a BUBBO hanno poi intersecato un altro filone delle "chiamate" di Mecaj e, in particolare, quello relativo ad alcuni dei soggetti imputati del delitto associativo di cui al capo A54). Il collaboratore ha evidenziato, in particolare, problematiche nei rapporti tra Giovanni "Cavallo" (riconosciuto all'udienza dell'8.4.2008 in una fotografia effigiante SURIANO Giovanni, soprannominato per l'appunto "Cavallo" o "Cavallo pazzo") e BUBBO Filippo, analoghe a quelle insorte tra quest'ultimo e SCHIPANI Giancarlo. BUBBO, come era solito fare, aveva ceduto cocaina di pessima qualità a Cavallo, che, poi, aveva avuto difficoltà nel piazzarla e, conseguentemente, nel pagare il detto fornitore. "Cavallo" aveva inoltre avuto problemi anche con CALIGIURI Salvatore, sempre inerenti affari di droga, tanto da subire un pestaggio ad opera di Paolo CUSUMANO, per l'appunto mandato da CALIGIURI. Mecaj ha poi indicato in "Ominicchio" (soprannome di RIZZUTI Giovanni, come emerso a dibattimento) un socio di

SURIANO, significativamente (dal momento che si tratta dello stesso nomignolo - che trae spunto dalla titolarità del "Bar Bellavista" a Mandello del Lario - utilizzato da RUSSO Paolo, altro imputato dell'associazione *sub* A54, nella conversazione 73, intercettata il 7.5.2004 sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo) indicato come "Giovanni Bellavista" all'atto del riconoscimento fotografico fattone all'udienza dell'8.4.2008. Dell'associazione di cui al capo A54) poi, addirittura, Mecaj è stato in grado di disegnare buona parte dell'organigramma, inserendovi anche "SCALZI" e "Paolo RUSSO" (si veda pagina 62 delle trascrizioni dell'udienza dell'8.4.2008) e precisando come le forniture arrivassero al gruppo da TROVATO Giacomo; forniture tuttavia di qualità non soddisfacente, tanto che "Ominicchio" e "Cavallo" avevano sondato anche la sua disponibilità a rifornirli, ma la cosa non era andata in porto, anche per la diffida di TROVATO Giacomo.

Tramite SURIANO, poi, Mecaj era venuto in contatto anche con "Armando" (riconosciuto all'udienza del 27.3.2008 in una fotografia effigiante LE ROSE Armando). Cavallo aveva organizzato un incontro presso un esercizio pubblico, prima del quale aveva fatto sapere a Mecaj che "compare Armando" era un personaggio importante dell'ambiente della droga. Tra il collaboratore e quest'ultimo non vi era stato tuttavia nulla più di un abboccamento, lasciato peraltro cadere da Mecaj, non interessato ad avvalersi delle forniture offerte dall'"amico" di Cavallo.

Le propalazioni di Mecaj hanno poi attinto anche BUBBA Rodolfo e GIGLIOTTI Giuseppe, riconosciuti in fotografia all'udienza del 27.3.2008. Gli stessi, in particolare, secondo il racconto del collaboratore, si rendevano protagonisti di condotte minatorie nei suoi confronti all'interno del carcere di Monza nel dicembre 2006, dopo che SIRIANNI Carmine, a sua volta arrivato presso quella casa circondariale, aveva messo in giro la voce che Mecaj fosse un "infame".

Alla medesima udienza del 27.3.2008 Mecaj ha inoltre riconosciuto in fotografia FORIGLIO Giuseppe, indicato come il proprietario del BAR MANZONI, locale frequentato da gente importante della malavita.

All'udienza dell'8.4.2008 Mecaj ha poi riconosciuto in fotografia ALCARO Luigi, indicato come zio di TROVATO Emiliano e di TROVATO Giacomo e soggetto molto attivo e considerato nell'ambiente dello spaccio, e SCHILLACI Paolo, indicato come Paolo di Como, con il quale aveva avuto modo di incontrarsi in occasione di qualche serata presso locali pubblici, trascorsa, insieme ad amici comuni, all'insegna del consu-

mo di cocaina e delle vanterie sui legami con le più importanti fonti di approvvigionamento del detto stupefacente. Nel corso della medesima udienza, visionando la fotografia ritraente MORO Vito Leonardo, Mecaj ha inoltre riconosciuto Vito, titolare della pizzeria "la Fortezza" di Bosisio Parini, socio di DE LUCA Bruno (a sua volta riconosciuto in fotografia) nel traffico di stupefacenti.

Infine, sempre all'udienza dell'8.4.2008, Mecaj ha effettuato un riconoscimento fotografico anche riguardo all'imputato PRESTIA Francesco, indicato con nome e cognome e segnalato come coinvolto, nell'estate del 2001, nel sequestro di una cittadina albanese (ciò che trova conferma, da ultimo, nella sentenza definitiva di condanna, pronunciata dal Tribunale di Milano tra gli altri, nei confronti di PRESTIA Francesco e MALUGANI Marco, prodotta dal pubblico ministero, unitamente alla sentenza della Corte d'Appello ed all'attestazione di irrevocabilità, all'udienza del 17.2.2009).

La detta sommaria ricostruzione del narrato del collaboratore, con i suoi riferimenti anche alla storia criminale dello stesso (peraltro meglio enucleabile dalle imputazioni elevategli nell'ambito del presente procedimento e dalla ricordata sentenza del processo MALAVIS) e soprattutto ai rapporti con i "chiamati", come evidenziato, ampiamente "riscontrati" dalle ulteriori risultanze processuali pure richiamate, sono elementi certamente idonei a concludere per la credibilità dello stesso collaboratore.

Credibilità che non può essere di certo messa in crisi dagli ulteriori trascorsi criminali di Mecaj, pure emersi durante i controesami, a partire dai suoi espatri clandestini dall'Albania per svolgere attività di contrabbando dal Montenegro, sino ad arrivare alle prime esperienze giudiziarie italiane, dinnanzi a Tribunali della Toscana, regione nella quale aveva inizialmente fissato la sua residenza (peraltro conclusesi con le due citate pronunce assolutorie dei Tribunali di Prato e Pistoia, come detto prodotte dalla difesa di SIRIANNI Angelo all'udienza del 17.4.2008). Così come irrilevanti ai presenti fini debbono considerarsi anche le vicende amministrative attinenti al soggiorno del cittadino albanese Mecaj nel territorio italiano (si vedano ancora le produzioni difensive del 17.4.2008), anche laddove lascino trapelare l'allegazione, specie in punto di prova dell'esistenza di un'occupazione lavorativa, di documentazione ideologicamente falsa. Quella di Mecaj, d'altronde, è una tipica storia di soggetto che, dai margini della legalità si è sempre più profondamente addentrato nel mondo dell'illegalità ed in ambienti criminali via, via più pericolosi.

Di maggior pregio sono state sicuramente le obiezioni incentrate sulla data di insorgenza della scelta collaborativa, come detto risalente al giugno del 2007, quando già da sette mesi Mecaj e molti degli odierni imputati erano sottoposti, nell'ambito di questo stesso procedimento, alla misura della custodia cautelare in carcere, con la conseguente possibilità di disporre di tutti gli atti di indagine posti a base della stessa. Il fatto, tuttavia, che i contenuti della collaborazione di Mecaj abbiano tratto spunto dal suo vissuto e non dalla lettura di atti è dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, proprio dalle risultanze, in parte ricordate, delle intercettazioni telefoniche e, soprattutto, ambientali, a cui il collaboratore ed i suoi due "soci" SCHIPANI Giancarlo e MAZZEI Giuseppe erano sottoposti, in particolare, nell'anno 2001. La precisa coerenza tra alcune propalazioni di Mecaj e gli attimi di vita vissuta colti dalle dette captazioni è sul punto illuminante (si pensi al ricordato episodio dell'occultamento della pistola, portata da uno dei suoi "soci" al CAFFE' SOLAIRE, all'interno della borsetta di un'amica). Ciò che si riscontra ad una lettura attenta, in specie, delle trascrizioni relative alla ripetuta intercettazione ambientale è il fatto che Mecaj fosse effettivamente sottoposto da MAZZEI e SCHIPANI ad un bombardamento di informazioni relative a soggetti gravitanti nel loro ambiente criminale, informazioni solo in parte trattenute dal collaboratore. Emblematiche sul punto le dichiarazioni rese con riguardo a RIGILLO Palmerino, coimputato di Mecaj sino alla fase dell'udienza preliminare, che il collaboratore, nell'osservarne la fotografia all'udienza del 27.3.2008, si è limitato a definire persona "che conosco, ma non ricordo chi sia". O ancor più rilevante ai presenti fini l'atteggiamento serbato da Mecaj al fuoco di fila delle domande del pubblico ministero relative a tale Palmerino, nome che, in maniera oltremodo spontanea e probante (come subito si dirà), il collaboratore ha associato alla famiglia di GIGLIOTTI Giuseppe. Collaboratore che, si badi, era presente all'interno dell'autovettura di MAZZEI il 2.7.2001 attorno alle due di notte (si vedano pagine 6 e 7 della trascrizione della conversazione "DAT 24 del 2.7.2001, ore 1.51"), allorquando il detto correo stava riportando a SCHIPANI un episodio nel quale erano coinvolti Cenzo e "Palmierino" (nome con il quale, significativamente, è spesso chiamato nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali RIGILLO Palmerino) ed il figlio di quest'ultimo, indicato come "amico e cugino di "Emiliano" (TROVATO Emiliano, figlio di TROVATO Franco, fratello di TROVATO Rosetta, coniugata con RIGILLO Palmerino).

Come detto, l'unico Palmerino su cui Mecaj è stato in grado di concentrare il proprio ricordo è un fratello di GIGLIOTTI Giuseppe, che, come riferito dall'ispettore Legnari all'udienza del 18.3.2008, ha due fratelli, uno di nome Luigi ed un altro, effettivamente, a nome Palmerino. Ciò che vale vieppiù a confermare il rapporto di conoscenza, da cui ha tratto valido alimento, in punto di credibilità generale, la "chiamata" formulata da Mecaj anche nei confronti di GIGLIOTTI.

La spontaneità di Mecaj è emersa chiaramente in diverse altre circostanze. Ad esempio, allorquando, all'udienza del 27.3.2008, dopo aver riconosciuto nella fotografia di BUBBO Antonio una persona nota, nemmeno all'esito della contestazione del pubblico ministero, l'ha collocata nell'ambiente dello spaccio. Od ancora si pensi alle dichiarazioni relative a FORIGLIO, indicato come soggetto insieme al quale aveva in più occasioni consumato cocaina, con al contempo la precisazione di non ricordare se fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Anche le ragioni alla base della sua scelta collaborativa, espressamente indicate all'udienza dell'8.3.2008, non sono tali da far sorgere dubbi in ordine alla serietà della collaborazione di Mecaj. Mecaj che, a specifica domanda, ha risposto: "*ho capito che ho combinato un sacco di cavolate inutili stando nel giro della droga e delle cose che in questo momento non mi appartengono più e per il futuro sarà così...*". E d'altronde, altrettanto convincenti sono le ragioni che Mecaj ha posto a base della scelta maturata, a suo dire già alla fine del 2002, di non dedicarsi più ad un'attività come quella dello spaccio che lo esponeva a rischi, sia sul fronte delle Forze di Polizia, che su quello dell'organizzazione criminale dominante. Scelta, a ben vedere, agevolmente collocabile alla base della convinzione, evidentemente diffusa nell'ambiente criminale già all'inizio del 2004 (sul punto si veda la citata intercettazione ambientale nr.3248 all'interno dell'autovettura di SIRIANNI) ben prima quindi del giugno del 2007 (data di effettivo inizio della collaborazione), che Mecaj fosse un "pentito".

L'affidabilità del collaboratore può essere vieppiù apprezzata anche alla luce dell'originalità del suo contributo, emersa ad esempio allorquando Mecaj, primo tra tutti in questo procedimento, ha riportato l'episodio del pestaggio di Suriano ad opera di CUSUMANO. CUSUMANO che, nei suoi interrogatori resi tra il 28 maggio ed il 30 luglio 2007 (come detto, acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p. all'udienza del 18.3.2008), il cui contenuto evidentemente non poteva essere noto a Mecaj (detenuto in forza di ordinanza del dicembre 2006), ha fornito una

versione dell'episodio in parola in larga misura convergente con quella del ripetuto collaboratore. Mecaj, come CUSUMANO, ha collocato l'episodio nei pressi del locale WILDWOOD, ed ha riferito che l'aggressore avrebbe agito su mandato di CALIGIURI e si sarebbe trovato in compagnia di tale Massimo, ciò che, una volta di più, trova conferma nel dichiarato di CUSUMANO, il quale ha collocato l'episodio nel periodo in cui frequentava Massimiliano MARCHIO (da lui chiamato "Massimo"), segnalato come soggetto che, come lui, eseguiva gli ordini di CALIGIURI. Nessun rilevanza deve poi essere assegnata alle incertezze manifestate da Mecaj in ordine all'orario di verificazione dell'episodio, che, lo si ribadisce, per le ragioni già esplicitate, poteva essere noto solo a chi ne avesse avuta diretta contezza.

1.15.Danny ESPOSITO.

Collaboratore di giustizia a far data dall'ottobre 2003, è stato esaminato nelle forme dell'art.210c.p.p. (in quanto imputato, in concorso con alcuni degli odierni imputati, di delitti oggetto del presente procedimento) alle udienze del 21e 28 febbraio e del 6 marzo del 2008.

Anche con riguardo a Danny Esposito, così come fatto nel caso di MECAJ, mette conto effettuare la valutazione di credibilità generale, partendo proprio dalle imputazioni di cui lo stesso collaboratore è stato chiamato a rispondere nell'ambito di uno stralcio del presente procedimento, definito con sentenza di condanna a suo carico all'esito di giudizio abbreviato. Si pensi alle imputazioni di cui ai capi A16), A57bis), A57*ter*), A30), A32 ed A33), capi d'accusa tutti nati proprio (si vedano sul punto le "fonti di prova" indicate nel decreto che dispone il giudizio) dalle propalazioni di Esposito, che, pertanto, ha accusato, prima di tutto, sé stesso di gravi fatti delittuosi sino ad allora sconosciuti o, comunque, addebitati a soggetti ignoti. Le dette propalazioni hanno, infatti, riguardato due rapine aggravate (si vedano i capi A30 ed A32) e, soprattutto, episodi di cessione di rilevanti partite di cocaina (rispettivamente i due etti ed i tre ettogrammi ed il chilogrammo ceduti a CALIGIURI ed a RIZZUTI, contestati ai capi A16 ed A57*bis* e *ter*) provenienti da una fornitura di ancora più rilevante entità (si vedano i capi A15 ed A17, contestati, rispettivamente, a TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, da una parte, ed a SCHILLACI Paolo, dall'altra) sino a quel momento sconosciuta. Le dette chiamate in correità sono poi anche il primo rilevante dato da cui ricavare quell'intreccio tra le esperienze criminali del chiamante e dei chiamati, da cui trae linfa la credibilità generale del chiamante medesimo.

Il detto intreccio era comunque già emerso, anche quanto ad Esposito, nell'ambito del citato procedimento MALAVIS, ove anche il collaboratore in parola (come si ricava dalla motivazione della citata sentenza di condanna del G.U.P. presso il Tribunale di Lecco in data 20.7.2004, come detto prodotta dal pubblico ministero il 18.12.2007 ed inserita nel faldone 66 delle sue produzioni documentali) era stato imputato (definendo, anche in quel caso, la propria posizione con una condanna all'esito di giudizio abbreviato) insieme, tra gli altri, agli odierni imputati ALCARO Luigi e TROVATO Emiliano.

La più approfondita ricostruzione delle vicende personali del collaboratore e del loro intersecarsi con quelle degli odierni imputati deve a questo punto passare attraverso le sue dichiarazioni dibattimentali, di cui, in questa sede, pare opportuno limitarsi ad un florilegio, talora accompagnato dall'enucleazione, dal resto del materiale istruttorio, di alcuni degli importantissimi riscontri al narrato in parola emersi. La grandissima pregnanza del contributo di Esposito impone, già in questa sede, scelte "sistematiche", cosicché per assicurare una ripartizione il più possibile organica delle argomentazioni a sostegno della presente motivazione, in questa sede ci si limiterà a riportare i più rilevanti elementi estrinseci di conferma alla narrazione del collaboratore, in specie, relativi ai suoi rapporti con gli imputati; non saranno invece trattati, riservandone l'analitica disamina alla naturale sede dell'accertamento di responsabilità in ordine alle singole imputazioni, i riscontri di tipo individualizzante, muniti cioè, come si è anticipato, di quella capacità dimostrativa di un collegamento tra la persona dell'imputato ed il fatto illecito allo stesso addebitato.

Esposito ha riferito di aver conosciuto già nel 1999 TROVATO Giacomo per il tramite del comune amico LAUDARI Vincenzo (sul quale subito *infra*), ma di averne iniziato la frequentazione assidua all'incirca all'inizio del 2002, frequentazione poi protrattasi sino al giorno in cui (15.10.2003) il collaboratore, in esecuzione di ordinanza cautelare emessa nel procedimento MALAVIS, non era tratto in arresto. I più stretti rapporti con TROVATO Giacomo erano iniziati poi in corrispondenza con la rottura di quelli, sino a poco prima, altrettanto stretti, intrattenuti con CALIGIURI Salvatore, che Esposito aveva iniziato a frequentare nell'anno 2000. Nel corso del periodo in cui intratteneva assidue relazioni con CALIGIURI, il collaboratore aveva modo di frequentare il BAR MANZONI di Calolziocorte, nella titolarità di FORIGLIO Giuseppe, ed altri luoghi, quali la stazione di Calolziocorte ed il circolo di Foppenico (luogo questo frequentato solo dai "giovani" del gruppo, mentre SIRIANNI Angelo, ELIA Giuseppe, TROVATO

Emiliano, TROVATO Giacomo e lo stesso CALIGIURI frequentavano anche il "Bar della Lupara" dei fratelli Bongarzone) tutti abituali ritrovi di CALIGIURI e degli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo, che, così come gli aveva riferito quest'ultimo imputato, ivi si riunivano anche per parlare dei propri affari illeciti. Sempre nel medesimo periodo, in specie presso il BAR MANZONI, Esposito aveva conosciuto SIRIANNI Angelo noto anche con il soprannome "bucce lunghe" (in modo assai significativo, lo stesso riportato nella sentenza WALL STREET, su cui meglio, *in parte qua*, nelle sezioni riservate al capo A e, soprattutto, al capo A9), alle cui dipendenze aveva svolto attività lavorativa. Così come aveva fatto anche alle dipendenze di MARCHIO Pierino e di SIRIANNI Carmine. CALIGIURI in seno al gruppo criminale aveva il grado di "puntatiolo" (grado della gerarchia 'ndragnhetista significativamente già censito nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, ormai rientranti nel novero del patrimonio comune di conoscenze in ordine al fenomeno 'ndrangheta) ed in quel gruppo aveva in animo di far entrare anche Esposito, attraverso i rito del "battesimo". La formale affiliazione, secondo quanto riferitogli da CALIGIURI, avrebbe comportato l'assunzione di gravosi impegni, sino al punto di dover rinnegare parenti sino alla settima generazione, per privilegiare gli altri affiliati, anche in caso di conflitti di questi con un familiare del nuovo affiliato. Al rito del battesimo di Esposito avrebbero dovuto prendere parte, in ossequio alle regole dell'organizzazione, il "caposocietà", il "capogiovani", chi lo avrebbe portato in "società", lo stesso Esposito ed una quinta persona. Il capo giovani era in quel periodo PRESTIA Francesco (che, tuttavia, a seguito di un arresto insieme a MALUGANI per un reato ritenuto "infamante" – su cui, a riscontro, si veda la citata sentenza di condanna prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009 – perdeva la qualifica in favore di CALIGIURI), mentre a presentare ESPOSITO sarebbe stato CALIGIURI, che avrebbe dovuto svolgere anche un ruolo di garante per alcuni mesi.

La detta affiliazione non aveva avuto tuttavia luogo per una divergenza di vedute tra Esposito e CALIGIURI, che non si erano accordati sulla spartizione dell'indennizzo di un incidente stradale che avevano simulato tra due mezzi loro intestati (si veda a riscontro il CID in data 25.1.2001, prodotto dalla difesa CALIGIURI all'udienza del 25.9.2008). Prima di ciò e prima, in particolare, che i detti attriti sfociassero in vere e proprie liti all'interno di un cantiere dell'impresa di MARCHIO Pierino (sul punto si veda, ad esempio, la deposizione di Antonina Maira, moglie di MARCHIO, che, esami-

nata il 21.7.2008, ha riferito di litigi di ESPOSITO presso i cantieri del marito) e davanti ad un negozio di barbiere con CUSUMANO, mandato da CALIGIURI (sul punto si vedano, a parziale conferma, gli interrogatori resi dallo stesso CUSUMANO ed acquisiti ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., all'udienza del 13.3.2008, nei quali l'imputato di procedimento connesso ha riferito di liti tra uomini legati a CALIGIURI ed Esposito, relative al versamento di percentuali sulle attività illecite), Esposito aveva avuto modo di frequentare tutto il gruppo dei soggetti affiliati all'organizzazione criminosa, che operavano, in specie nello spaccio (così come aveva fatto anche Esposito), insieme a CALIGIURI. Tra questi, in particolare, COSTA Massimiliano (dal quale, talvolta, anche ESPOSITO aveva acquistato stupefacente) e Salvatore Nania. Nel corso del periodo di frequentazione del BAR MANZONI, Esposito aveva inoltre conosciuto anche BUBBO Antonio (probabilmente, a detta del collaboratore, nipote di BUBBO Filippo, sul quale subito *infra*), affiliato con il grado di "camorrista", e legato a CALIGIURI, con il quale aveva commesso anche una rapina (si vedano capi A4, A5, A6, A7, cui ci si dedicherà nelle sezioni agli stessi riservati), alla quale pure lo stesso Esposito avrebbe dovuto prendere parte. Come detto, nello stesso periodo Esposito conosceva anche SIRIANNI Carmine, a sua volta affiliato con il grado di "picciotto".

Durante il periodo di frequentazione di TROVATO Giacomo, presso il BAR SMILE nella titolarità dello stesso, Esposito aveva avuto modo di conoscere BUBBA Rodolfo, che Giacomo gli segnalava essere, per volontà dello zio Franco TROVATO, "caposocietà" a Lecco. BUBBA che Esposito aveva già notato al BAR MANZONI (probabilmente nel 2001) e della cui importanza nell'organizzazione criminale era già stato messo a parte da MARCHIO Pierino. In particolare, quest'ultimo (che TROVATO Giacomo, gli aveva indicato come soggetto sul quale suo zio gli aveva detto di poter fare affidamento) di ritorno da un cantiere si era recato presso l'abitazione di BUBBA, ove in quel momento era tuttavia presente solo la moglie. Nella circostanza, peraltro, MARCHIO gli precisava che BUBBA aveva un grado più alto del suo, pure elevato, all'interno dell'organizzazione criminale.

Gli organigrammi della stessa gli erano poi delineati con maggiore precisione da TROVATO Giacomo, che gli indicava in SIRIANNI Angelo, MARCHIO Pierino, MAZZEI Carlo, ELIA Giuseppe, PRESTIA Franco, CALIGIURI Salvatore, COSTA Massimiliano, Massimo Marchio, MALUGANI Marco e SIRIANNI Carmine i membri del "locale" di Calolziocorte. Il "caposocietà", sempre stando al racconto di TROVATO

Giacomo (ma sul punto si vedano le precise risultanze delle citate intercettazioni ambientali all'interno dell'abitacolo dell'autovettura di SIRIANNI Angelo), era ELIA Giuseppe, detto anche "Pepè da Nitta" (in merito al detto soprannome si vedano le convergenti indicazioni fornite da CUSUMANO), ma del gruppo dirigente facevano parte anche SIRIANNI Angelo, MARCHIO e MAZZEI Carlo.

TROVATO Giacomo gli aveva anche parlato di un "locale" a Galbiate del quale facevano parte PETTINATO Federico, BUBBO Filippo e GIGLIOTTI Giuseppe, che era stato tuttavia affiliato a Canzo, nel locale capeggiato da AVONA Luigi (certamente da identificarsi nel VONA, di cui si parla nel corso del colloquio intercettato il 12.11.2004 all'interno della Casa Circondariale di Livorno). Esposito non è stato in grado di indicare con sicurezza che il nome di PETTINATO (peraltro riconosciuto in fotografia) fosse Federico, ma ha comunque precisato come lo stesso fosse a capo del predetto locale per volere di Franco TROVATO, al quale si dovevano anche le sue fortune imprenditoriali (il ruolo di creatore delle altrui ricchezze è lo stesso Franco TROVATO ad attribuirselo durante uno sfogo nel corso del colloquio intercettato presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno il 19.5.2005: "*...io ho fatto bene a tutto il mondo e vedi se si ricorda qualcuno di me! I cristiani si sono fatti i miliardi sulle mie spalle, tutti...*" pagina 49 della trascrizione depositata il 30.12.2008). Sempre sulla base di quanto appreso da Giacomo, Esposito ha riferito, inoltre, di rapporti non buoni tra PETTINATO e BUBBO Filippo, circostanza puntualmente riscontrata nel corso del colloquio intercettato il 16.12.2004 presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, allorquando il nipote Giovanni RIGILLO informa Franco TROVATO della pace fatta tra Filippo e Federico, del quale lo stesso Franco aveva parlato poco prima a proposito di una casa da compare a Galbiate (si vedano pagine 31, 32 e 33 della trascrizione depositata il 30.12.2008). Presso l'abitazione di PETTINATO, a Galbiate, Esposito si era recato per accompagnare TROVATO Giacomo, che durante il viaggio di ritorno gli aveva riferito di aver fatto quella visita per verificare la disponibilità di PETTINATO ad assumere, in vista di una possibile scarcerazione, suo zio ALCARO Luigi, in quel momento detenuto. Al colloquio infatti Esposito non aveva assistito, così come gli era capitato altre volte, quando, ad esempio, TROVATO Giacomo si era appartato con tale Banana (riconosciuto in fotografia in FALZETTA Vincenzo), gestore del "Caffè Solaire" e del "Madison", e con Paolo SCOLA (pure riconosciuto in fotografia), insieme al quale Giacomo svolgeva un'attività di vendita di autovetture. FALZETTA, Esposito lo aveva visto, oltre che

nell'occasione, aveva effettivamente ceduto quell'arma, svolgeva nel suo paese attività di carrozziere e conosceva TROVATO Giacomo, che era stato quello che lo aveva messo in contatto con LAUDARI. Esposito, pur avendo fornito elementi idonei a ricondurre il detto Armando alla persona dell'odierno imputato LE ROSE, non ha riconosciuto quest'ultimo in fotografia; LE ROSE che tuttavia, nel corso delle conversazioni intercettate sulla sua utenza e su quella di suoi sodali nell'ambito del delitto *sub* A54), ha dato mostra di conoscere TROVATO Giacomo (ma sul punto si vedano le sezioni dedicate ai capi A ed A54).

Esposito, infine, ha fatto riferimento anche ad uno zio di Giacomo ed Emiliano (non associato tuttavia con sicurezza al nominativo RIGILLO Palmerino) che svolgeva, nell'ambito dell'organizzazione criminale, mansioni di reggente a Marcedusa. Soggetto che Esposito aveva incontrato l'estate del 2003 in una chiesa a Marcedusa in occasione della messa a suffragio del fratello di Emiliano, precocemente morto, nell'anniversario della sua scomparsa.

Il rapporto tra Esposito e TROVATO Giacomo era arrivato poi a livelli di tale assiduità e profondità (Giacomo aveva definito l'odierno collaboratore "il fratello che non aveva mai avuto", evidentemente non alludendo al fatto di non avere fratelli, peraltro circostanza non vera, ma per l'appunto alla profondità del legame che li univa, del tipo di quello che avrebbe voluto avere, ma che, evidentemente, non aveva, con un fratello) da giustificare il fatto che fosse proprio Esposito ad accompagnarlo a Sulmona, in occasione dei viaggi che Giacomo faceva alla volta della casa circondariale, ove era allora detenuto il padre. Ciò che ha trovato puntuale riscontro nella deposizione resa dall'isp. Maggioni all'udienza dell'1.4.2008. Il detto teste di p.g. ha riferito, infatti, di aver ricostruito attraverso le schede obbligatoriamente compilate dalle strutture recettive, come TROVATO Giacomo e Danny Esposito avessero pernottato presso l'albergo EUROPA GEST di Sulmona il 12.6.2003 (occupando le camere nn.332 e 328) ed il 15.7.2003. Una visita a Sulmona, nel ricordo di Esposito, sarebbe avvenuta, poi, anche in occasione del viaggio alla volta della Calabria, dove, come anticipato, i due (e la fidanzata di Esposito) avrebbero trascorso un periodo di vacanza.

Ad ulteriore conferma della sussistenza dei descritti legami, sicuramente tali da giustificare le molteplici confidenze avute dal collaboratore (che era stato nuovamente in predicato di fare formale ingresso nell'associazione criminale, salvo dover attendere la scarcerazione di Mario TROVATO, che, a dire di Giacomo, avrebbe posto fine alla

prassi ormai invalsa ed a lui sgradita di affiliare in maniera non selettiva), può essere fatto richiamo anche alla carta di credito prepagata rinvenuta all'interno dell'autovettura del collaboratore sottoposta a sequestro il 15.10.2003 (si veda annotazione di p.g. in data 14.11.2003, relativa al rinvenimento della detta carta, acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 9.2.2009). Dagli accertamenti svolti dalla p.g. in ordine alla stessa carta di pagamento (si vedano deposizione del teste Pasquale dell'udienza del 3.6.2008 e la documentazione bancaria prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) è emerso infatti come la stessa fosse stata emessa lo stesso giorno (il 21.7.2003, con numeri seriali successivi 281297 e 281298) di altra carta intestata a TROVATO Giacomo, dal Credito Valtellinese, agenzia di Lecco, piazza Garibaldi.

Anche con TROVATO Emiliano si era instaurato un legame di frequentazione piuttosto assiduo (d'altronde il collaboratore ha precisato come i due cugini spacciassero insieme) e, evidentemente, un rapporto anche in questo caso di tipo fiduciario. Esposito ha riferito, infatti, di essersi prestato in un'occasione ad accompagnare TROVATO Emiliano e la di lui madre ad Ascoli Piceno, ove era detenuto Franco TROVATO.

Tornando al più volte citato viaggio in Calabria dell'estate del 2003, era proprio in coincidenza con lo stesso che Esposito era messo al corrente di una serie di fatti, di particolare rilevanza, inerenti l'organizzazione o, comunque, soggetti con la stessa in qualche modo collegati.

In tale contesto si inseriscono le propalazioni relative all'omicidio COVELLI (nelle trascrizioni per errore "COBELLI", ma da identificarsi, come subito si dirà, in Gaetano COVELLI, condannato nel processo WALL STREET), in base al racconto di Esposito, sempre legato alle confidenze di TROVATO Giacomo, avvenuto nel corso di quella stessa estate 2003 in Calabria; COVELLI che sarebbe stato "sparato e bruciato" mentre si trovava su una OPEL ASTRA con targa tedesca, dopo aver avuto, alcuni giorni prima, una discussione con lo zio di GIACOMO a Marcedusa. La lite sarebbe avvenuta perché Covelli, ubriaco, avrebbe detto allo zio di GIACOMO (come detto "reggente" a Marcedusa) di riconoscere l'autorità di Franco TROVATO, ma non la sua. Giacomo aveva riferito inoltre ad Esposito, subito dopo il litigio (avvenuto nel periodo in cui lo stesso Esposito era in Calabria), che COVELLI sarebbe finito male; un tale epilogo era evidentemente temuto anche dalla moglie di Covelli, la quale, sempre nel racconto di Giacomo, aveva fatto visita a TROVATO Emiliano affinché insieme allo stesso Giacomo intercedesse a tutela del coniuge presso IAZZOLINO Sergio (sul quale si veda, oltre

a quanto riportato *supra* nel paragrafo relativo a Felice Ferrazzo, la sentenza nr.95/05 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, che, ancorché emessa dopo la morte di IAZZOLINO, risalente al 5.3.2004, come riferito dall'Isp. Tuminelli all'udienza del 28.1.2008, ha valutato il coinvolgimento dello stesso in due episodi di omicidio, tra cui quello ai danni di Giuseppe CALIGIURI, di cui pure ha riferito Ferrazzo nel presente processo, addebitati a Giuseppe GRANO, poi condannato per il delitto p. e p. dall'art.416bis c.p.p., ma assolto dalle dette ulteriori imputazioni). Sia TROVATO Giacomo, che TROVATO Emiliano avevano tuttavia riferito ad Esposito di "essersene lavate le mani". Di IAZZOLINO, TROVATO Giacomo aveva riferito ad Esposito, oltre alla circostanza relativa ai pagamenti che riceveva da FALZETTA, anche il fatto che avesse ucciso una persona a sangue freddo nella piazza di un paese, nonché che fosse stato l'autore di un attentato incendiario alla JAGUAR di Catanzaro. Giacomo aveva accompagnato inoltre il collaboratore, sia sul luogo ove era avvenuto il detto attentato, sia su quello ove era stato ucciso il padre di CALIGIURI.

Da TROVATO Giacomo aveva sentito inoltre parlare di altri capi 'ndrangheta della zona, tra i quali "Topolino" a Mesoraca e "Tombolone" a Petilia (si vedano *supra* Cortese e Ferrazzo) ed anche tale "Manu e Gomma" (su cui ancora Cortese).

Sempre da TROVATO Giacomo, Esposito aveva saputo dell'omicidio Gentile, avvenuto sempre quell'esate, mentre la vittima stava andando a prendere l'acqua. Vittima che aveva anche risposto al fuoco, ferendo l'attentatore appartenente alla famiglia dei "Ciacciagulo".

Ai riscontri qua e là richiamati in forma di digressione se ne aggiungono altri, specie ricavabili dalle deposizioni dei testi di p.g. e dalle risultanze di intercettazioni, sui quali, in ragione della particolare pregnanza, appare opportuno cimentarsi in modo diretto.

Per rimanere alle propalazioni da ultimo ricordate, relative agli episodi omicidiari avvenuti in Calabria nell'estate del 2003, va, innanzitutto, fatta menzione agli accertamenti svolti dall'isp. Tuminelli, che ne ha riferito nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 28.1.2008. Il detto teste di p.g., sulla base degli atti di indagine compulsati, previa autorizzazione della competente Procura della Repubblica, ha precisato come, effettivamente, GENTILE Eugenio risulti essere stato ucciso il 2.7.2003 a Marina di Catanzaro attorno alle ore 18.40. Gentile che, con la sua autobotte, stava andando a prendere acqua alla sorgente. La vittima era fatta scendere dall'autobotte ed attinta da colpi di arma da fuoco. Vicino al luogo dell'attentato era poi identificato tale ROCCA

Giuseppe (nato a Lecco e residente tra Lecco e Petronà, nonché ritenuto legato ai "Tratraculo") con ferite da arma da fuoco, Rocca che era quindi sottoposto a fermo in quanto ritenuto uno dei sicari. L'omicidio era ricondotto alla faida BUBBO-CARPINO (Tratraculo). La detta ricostruzione, in molti particolari, sovrapponibile a quella necessariamente più scarna resa dal collaboratore, è tanto più rilevante come elemento di riscontro al narrato di Esposito (ed all'intraneità della sua "fonte" all'ambito criminale nel quale si inscriveva quell'episodio delittuoso), solo che si abbia riguardo al fatto che gli atti visionati dalla p.g. risultavano ancora coperti dal "segreto istruttorio" (si veda, sul punto, la deposizione resa dal teste Legnari all'udienza del 18.3.2008).

Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'omicidio di Gaetano COVELLI; anche in questo caso l'esame di atti di indagine ancora secretati consentiva ai testi di p.g. Tuminelli e Legnari di accertare come lo stesso fosse stato ucciso il 13.8.2003 in San Giovanni in Fiore (CS) e come il suo cadavere fosse stato trovato all'interno di un'autovettura, OPEL ASTRA con targa tedesca, data alle fiamme.

Il racconto di Esposito in questo caso, in quanto mutuato da una sorta di cronaca in diretta avuta dai cugini TROVATO in ordine ai fatti che avevano preceduto l'omicidio (come detto, avvenuto proprio in costanza del periodo di permanenza di Esposito in Calabria), conteneva anche alcuni particolari relativi ad un possibile movente (la lite tra la vittima e lo zio di Marcedusa di Giacomo ed Emiliano), che, se non ha trovato conferma negli accertamenti di p.g., ne ha avuto un riscontro ben più probante (perlomeno, ai presenti fini, per ribadire la genuinità del racconto del collaboratore, evidentemente frutto di notizie apprese di prima mano) nell'intercettazione della conversazione avvenuta il 30.10.2004 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno. Mario TROVATO (V.M.) e RIGILLO Palmerino (V.M.1), nel parlare di fatti di sangue e del tentativo dei familiari di una vittima di accertare le responsabilità, toccano l'argomento relativo a "Gaetaneddu" ("*ma quello Gaetaneddu che c'entrava?*", si legge a pagina 115 della trascrizione da ultimo depositata). Nell'occasione è, poi, proprio RIGILLO a riportare quello che parrebbe essere un antefatto della morte di "Gaetaneddu" con numerosi e significativi punti di contatto con la lite descritta da Esposito ("*...eravamo io Rolando e Gigino, ma io gli ho risposto perché...ma mio cognato ha bisogno di te, glielo dovevo dire? ohi scemo!... se ne era andato di testa!... io glielo dicevo "Gaetanè, stai zitto, non parlare così", eh.. secondo te io nessuno...* " si vedano pagine 115 e 116 della detta trascrizione).

Per rimanere ai fatti appresi durante la vacanza calabrese dell'estate 2003, anche l'attentato alla concessionaria JAGUAR di Catanzaro ha trovato conferma. L'isp. Tuminelli, in particolare, ha anche riferito come le indagini relative si fossero concentrate proprio su Sergio IAZZOLINO. IAZZOLINO da ritenere, ancora una volta a conferma del narrato di Esposito, effettivamente legato a FALZETTA Vincenzo, come si ricava, oltre che dai già citati (su cui si veda il paragrafo dedicato al collaboratore Ferrazzo) contatti telefonici tra i due, anche dalle ripetute presenze dello stesso sul natante dell'imputato in parola nell'estate del 2003 o dagli incontri tra i due (si veda in particolare quello del 25.11.2003, di cui ad un apposito servizio di o.c.p. nell'ambito dell'indagine denominata DIRTY MONEY, su cui meglio nella trattazione della responsabilità di FALZETTA in ordine al delitto *sub* A) su cui hanno riferito i testi di p.g. Romano e Lo Russo all'udienza del 29.4.2008. IAZZOLINO che risultava inoltre essere genero di PANE Rodolfo (indicato da Carmine SCARPINO, su cui si veda il successivo capitolo 6, come 'ndranhetista operante in Sersale), allo stesso modo di Felice ONOFRIO (omonimo dell'odierno imputato) Maurizio FERRARO e Sergio PISANI (tutti uccisi in Calabria, nell'estate del 2005, come meglio si dirà *infra*) che avevano sposato altre figlie dello stesso PANE; generi di PANE tutti in qualche modo legati a FALZETTA, che li aveva come abituali ospiti sulla sua barca o presso lo stabilimento balneare aperto a Soverato (si vedano ancora le citate deposizioni Lo Russo e Romano) o che, nel caso di PISANI, avevano legami familiari con persone in strettissimo contatto con il medesimo odierno imputato, che si era recato negli Stati Uniti a far visita a Nicola e Rocco PISANI, fratelli di Sergio (si veda ancora deposizione Lo Russo), e che era in rapporti egualmente stretti con Pasqualino Pisani, altro fratello di Sergio, sposato con Maria Rosa Rigillo, figlia di RIGILLO Palmerino "cugino" di FALZETTA (o, comunque, secondo quanto riferito dal medesimo imputato in sede di spontanee dichiarazioni, "come un padre" per lui).

A confermare, infine - per chiudere con i riscontri relativi al soggiorno calabrese di Esposito - , la presenza in Calabria del collaboratore nell'estate del 2003 in compagnia di TROVATO Giacomo, vi è poi proprio FALZETTA nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 21.10.2003 alle ore 12.50 sulla sua utenza 335/464633 (intestata alla 2 EFFE s.r.l., di cui era socio insieme al fratello), che nell'occasione contattava altra utenza cellulare in uso a "Rosetta" (da identificarsi in Rosetta TROVATO, come detto moglie di RIGILLO Palmerino) ed a "Palmierino" (da identificarsi in RIGILLO Palme-

rino). La telefonata interviene a ridosso dell'operazione MALAVIS, che, come detto, aveva portato all'arresto il precedente 15.10.2003 di TROVATO Emiliano e dello stesso Danny Esposito. FALZETTA, a domanda di RIGILLO, dice di essersi informato sulle cause dell'arresto di Emiliano presso "zio Rolando" (da identificarsi in Rolando COCO, fratello di Franco COCO TROVATO, processato ed assolto nel WALL STREET) e di aver appreso che le accuse vertevano sui rapporti con "zio Gino" (da identificarsi in ALCARO Luigi, come anticipato, effettivamente coinvolto in quell'indagine, anche se arrestato in un'occasione precedente). FALZETTA, poi, nel comunicare a RIGILLO il mancato coinvolgimento nell'indagine di "Giacomo" aggiunge subito : "*eh, ma a lui non l'hanno preso. Hanno preso quel ragazzo che è venuto st'estate con...con...che è venuto con lui, ma a lui no eh, vabboh...*" (si vedano trascrizioni relative alle intercettazioni telefoniche sulla detta utenza 335/464633).

Per quanto attiene ai rapporti con gli associati, in particolare, operanti a Calolziocorte, fondamentale elemento di riscontro sono i risultati di altra attività di intercettazione, in specie, relativa alle conversazioni avvenute all'interno dell'abitacolo dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo. Si veda, in particolare, la già citata (si veda paragrafo relativo a Mecaj) conversazione nr.3248 delle ore 14.50 del 14.2.2004, nel corso della quale (si veda la relativa trascrizione) SIRIANNI Angelo ed ELIA stanno valutando i rischi connessi alle dichiarazioni dei pentiti già noti e dei soggetti ritenuti a rischio pentimento. Quanto a "Danny", apprezzano, in particolare, il pericolo relativo alle confidenze avute dal "figlio di Mario", da "Emiliano" e da "Salvatore". Quanto a quest'ultimo (certamente da identificarsi in CALIGIURI Salvatore), ELIA chiede a SIRIANNI se si sia informato su cosa possa aver detto ad Esposito, con il quale era "culo e camicia". Esposito che SIRIANNI, come tornerà a fare nella successiva conversazione nr.3250, intercettata sempre il 14.2.2004, alle successive ore 15.11, indica come persona che aveva preso a lavorare con sé e come figlio di un amico, a cui aveva anche prestato il proprio camioncino.

Con riguardo ai rapporti con CALIGIURI ugualmente munito di riscontro è l'episodio dell'incontro con il "figlio del boss Papalia" che Esposito ha attribuito al detto imputato nel periodo della loro frequentazione. CALIGIURI, risulta, infatti, coinvolto (benché poi prosciolto in udienza preliminare dall'imputazione di cui all'rt.74D.P.R.309/90, come si ricava dalla relativa sentenza prodotta all'udienza del 7.2.2008), insieme a TROVATO Emiliano, PRESTIA e MALUGANI, nell'indagine

cosiddetta "Costa dei Monaci", durante la quale, oltre a contatti tra lo stesso ed i detti coindagati, era verificata la presenza nel gennaio 2000 presso un albergo di Garlate di Girolamo PAPALIA, segnalato come appartenente alla famiglia MAMMOLITI (si veda deposizione del teste Marletta dell'udienza del 28.1.2008).

Inoltre, tornando ai rapporti con TROVATO Giacomo, importantissimi riscontri sono stati acquisiti in ordine all'operatività dell'impresa ED di Esposito Danny, che il collaboratore ha riferito essergli stata fatta aprire dal detto imputato per svolgere essenzialmente attività di "cartiera", con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, remunerate dagli utilizzatori, tra cui in particolare la società EDILCOMPANY di Gallarate, con la corresponsione di una somma pari all'IVA indicata sul documento fiscale ideologicamente falso. Il teste Michele Esposito, esaminato all'udienza del 6.5.2008, oltre a dare conferma dei rapporti tra la ED e la EDIL COMPANY, anche relativamente alle modalità di incasso delle fatture, effettivamente avvenuto, come indicato dal collaboratore, presso agenzie bancarie di Gallarate, ove la società "cliente" era correntista, ha riferito anche di aver accertato, a seguito di segnalazione fatta dalla stessa banca per "operazioni sospette", come la ED avesse emesso fatture anche nei confronti della NISCAR e della RETTIFICA COLOMBO - società seguite, così come la ED, dal commercialista Luigi Perillo, indicato dal collaboratore come il regista delle operazioni – con i pagamenti che, anche in questo caso, risultavano fatti presso le banche correntiste delle imprese "clienti", ma (ciò che integra gli estremi dell'operazione sospetta) con il riaccredito della somma, dedotto l'importo dell'IVA, su conti correnti sociali o (nel caso della NISCAR) personali dell'amministatore.

Da ultimo, altro riscontro di notevole pregnanza può essere tratto dalle risultanze delle intercettazioni sull'utenza 0341/283853 in uso a TROVATO Giacomo e, in particolare, dalla conversazione nr.842 del 28.2.2005 alle ore 18.26 con Mario TROVATO, che effettua la chiamata dalla Casa Circondariale di Livorno, presso la quale si trova detenuto. Tra le persone con le quali Mario TROVATO parla figura, infatti, oltre al figlio Giacomo, anche tale Paolo, di cui gli stessi Mario e Giacomo TROVATO avevano parlato anche in occasione della conversazione nr.662, intercettata durante un precedente contatto tra le due medesime utenze. Paolo da identificarsi fondatamente in Paolo SCOLA, sui cui rapporti stretti con TROVATO Giacomo si era per l'appunto soffermato Esposito, aggiungendo anche come lo stesso fosse stato il soggetto grazie al quale, per

l'appunto, aveva potuto mettersi in contatto telefonico con Mario TROVATO in stato di detenzione.

I plurimi riscontri sopra evidenziati confermano pertanto l'esistenza di rapporti tra il collaboratore e molti dei soggetti "chiamati", oltre a provare quel legame particolarmente intenso che legava lo stesso Esposito a qualcuno di loro. Ciò che vale a delineare una base oltremodo sicura da cui poter apprezzare l'elevatissima credibilità generale dell'Esposito.

Anche il percorso che lo ha condotto alla collaborazione appare egualmente tranquillante, non potendosi ricavare elementi di segno contrario dal dato, pure emerso in sede di controesame, che ha visto Esposito abbracciare la scelta collaborativa immediatamente dopo l'arresto del 15.10.2003, od ancora dal fatto, egualmente evidenziato dai controesami, che il medesimo collaboratore avesse manifestato nelle lettere alla fidanzata ed al fratello, ancora una volta a ridosso dell'arresto, la convinzione di aver trovato il modo per riottenere la libertà.

Non è infatti circostanza sospetta quella legata all'incidenza della carcerazione sulla scelta collaborativa e ciò, in particolare, allorquando la privazione della libertà personale abbia colpito una persona, che pur già gravata da numerose pendenze (si vedano sul punto le risultanze della banca dati SDI, acquisite all'udienza del 6.3.2008), sia di giovanissima età (Esposito al momento dell'arresto aveva poco più di vent'anni) e non abbia precedenti significative esperienze carcerarie (Esposito ha riferito di una brevissima detenzione presso il carcere Bassone). D'altronde Esposito, in modo convincente, ha riferito di avere immediatamente maturato questa scelta nell'interesse proprio e della propria fidanzata, alla quale, con le lettere "contestategli" durante i controesami, aveva inteso trasmettere speranza.

Sono poi anche la spontaneità e l'autonomia dei contenuti della collaborazione di Esposito a confermarne vieppiù l'affidabilità. Esposito che, da un lato, ad esempio, ha riferito di non aver avuto rapporti di natura illecita con SIRIANNI Angelo, MARCHIO Pierino o FORIGLIO Giuseppe, e, dall'altro, come chiarito dal teste Di Prinzio all'udienza del 17.1.2008, ha reso dichiarazioni dalle quali nascevano le indagini sull'associazione di cui al capo A54).

Una così solida credibilità non può, infine, essere messa in dubbio, nemmeno argomentando dalla supposta imprecisione del collaboratore nella collocazione temporale dei fatti. Collaboratore che, se da un lato ha ammesso di avere problemi con le date

("...io coi numeri..."), ha però fornito precisi elementi di fatto ancor più idonei a fungere da spartiacque tra le varie fasi della sua "carriera criminale". Così, ad esempio, nel caso dell'indennizzo per l'incidente simulato con CALIGIURI, riscosso (come da quietanza prodotta dalla difesa CALIGIURI all'udienza del 25.9.2008) il 18.12.2001, data che, per l'appunto, può ben essere eletta a momento di formale rottura dei rapporti con lo stesso CALIGIURI e ad avvio di una nuova fase, con la nascita del legame, ancor più stretto, a partire proprio dall'inizio del 2002, con TROVATO Giacomo, tramite il quale, anche in virtù del suo calibro criminale in seno all'organizzazione, anche i problemi con CALIGIURI erano superati (ciò che smonta anche l'ultima possibile ragione di sospetto, adombrata in capo ad Esposito, che non si può ragionevolmente immaginare, nell'ottobre del 2003, animato da un sentimento di rivalsa nei confronti di CALIGIURI, con il quale, come detto i rapporti si erano ricomposti d'imperio, e che, comunque, nella disputa relativa alla spartizione dell'indennizzo del finto sinistro, era rimasto parte soccombente, non percependo alcunché degli 8.700.000 Lire di cui alla quietanza, cosicché unico soggetto ancora animato da uno spirito di rivalsa poteva tutt'al più essere proprio lo stesso CALIGIURI).

Ulteriori profili delle dichiarazioni di ESPOSITO, fatti oggetto di censura da parte di alcune difese in specie in sede di discussione, saranno più opportunamente analizzati, alla stregua dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca, nella sede riservata alla trattazione delle singole imputazioni cui ineriscano.

2. Sentenze passate in giudicato.

Come anticipato, anche l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili passa attraverso l'applicazione della regola di giudizio tipica di cui all'art.192, comma 3, c.p.p., espressamente richiamata all'art.238bis c.p.p.. Ciò sempre che, tuttavia, l'utilizzo consista nel porre a base della decisione del procedimento *ad quem* un accertamento di fatto che rientri tra quelli coperti dalla *re iudicata*. Una tale situazione si verifica di norma quando tra il giudizio in corso e quello *a quo* vi sia una parziale sovrapposizione della regiudicanda. Tipico il caso dell'associazione a delinquere, giudicata e ritenuta sussistente, con particolare riferimento alla partecipazione alla stessa di alcuni soggetti, nel processo già culminato nella sentenza definitiva, che, nel processo in corso, si assuma costituita anche da altri partecipi, per l'appunto, chiamati, nello stesso processo, a rispondere di tale partecipazione in veste di imputati. In simili casi, il legislatore ha inteso contempe-

rare i principi di non dispersione della prova e della formazione della stessa nel contraddittorio delle parti, per l'appunto onerando il giudice, che a tale utilizzo intenda ricorrere, di andare alla ricerca di elementi di conferma a carattere esterno della sussistenza del fatto coperto dal giudicato. Elementi che, così come evidenziato nella premessa sull'art.192, comma 3, c.p.p., inserita nel paragrafo introduttivo del capitolo relativo ai collaboratori di giustizia, anche in questo caso potranno essere della più svariata natura, sino a corrispondere ad ulteriori sentenze definitive (questa volta utlizzate secondo un diverso procedimento, cui si farà cenno nella parte conclusiva di questo capitolo) o a dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Nel presente procedimento, come più volte evidenziato, è confluita (si vedano i faldoni 18 e 19 delle produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 18.12.2007) la sentenza del cosiddetto processo WALL STREET, per l'appunto divenuta irrevocabile a far data dall'1.2.2002; sentenza che accertava, tra l'altro, l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, operante in Milano ed in altre zone della Lombardia, tra cui Lecco, associazione costituente un'articolazione lombarda della 'ndrangheta, con collegamenti ad altre associazioni 'ndranghetiste facenti capo alle famiglie "De Stefano-Tegano" di Reggio Calabria e "Arena-Colacchio" di Isola Capo Rizzuto (si veda il capo 158 della rubrica). E' proprio poi il tenore del capo A) di imputazione del presente procedimento che, almeno per quanto riguarda le posizioni degli imputati BUBBA, MARCHIO, SIRIANNI Angelo, PETTINATO, FORIGLIO, TROVATO Emiliano, RIGILLO, FALZETTA, SCALZI Tommaso, SCALZI Raffaele e GIGLIOTTI, depone per l'esistenza nel caso in esame di quell'ipotesi, sopra delineata, di parziale sovrapposizione tra la regiudicanda dello stesso e la *reiudicata* del processo WALL STREET. Ai predetti imputati è, infatti, contestato di essere stati partecipi, sin dal 1990 e da epoca antecedente, della ripetuta associazione, la cui esistenza era accertata all'esito del detto processo, culminato nella sentenza divenuta irrevocabile l'1.2.2000. Lo scrivente Tribunale ritiene di dover necessariamente porre a base della propria decisione l'accertamento giudiziale in parola e ciò, non solo in ragione dei plurimi elementi di riscontro allo stesso, che doverosamente si passerrano in rassegna subito *infra* in ossequio alla premessa regola d giudizio, ma anche perché egualmente numerose sono state le acquisizioni probatorie che depongono per un evidente rapporto di continuità tra il sodalizio originario e quello uscito, anche grazie ai nuovi contributi, dalla riorganizzazione conseguente, prima ancora che alla

ricordata sentenza, ai provvedimenti restrittivi (già più volte citati) emessi nei confronti degli "organizzatori", tra cui, in primo luogo, Franco COCO TROVATO.

Conferme all'esistenza dell'associazione "mafiosa" di cui al capo 158 della sentenza WALL STREET, sono arrivate, oltre che dalla sentenza 1995/94, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano nei confronti, tra gli altri, di PAVIGLIANITI Santo Salvatore, condannato, per l'appunto, quale partecipe della medesima associazione (si veda la sentenza, inserita, insieme all'attestazione del passaggio in giudicato, nel fadone 24 delle produzioni del p.m. dell'udienza del 18.12.1997), anche dalle puntuali deposizioni di alcuni dei collaboratori di giustizia sopra indicati.

Si veda, in particolare, quanto riferito da Angelo Salvatore CORTESE; il detto collaboratore ha parlato infatti dell'esistenza di un'organizzazione 'ndragnhetista operante in Lombradia e, in particolare a Lecco ed a Milano, facente capo a Franco COCO TROVATO. Alla detta organizzazione CORTESE, affiliato al locale di Cutro, aveva chiesto supporto nel 1992, allorquando si era recato a Cremona per commettere un omicidio. L'organizzazione di Franco COCO, nell'occasione, tramite due lugotenenti del detto capo, tra i quali CORTESE ha indicato FOSCHINI, metteva a disposizione l'autovettura e le armi usate per l'omicidio. L'episodio in parola, a ben vedere, vale già a dare conferma dell'operatività nel territorio lombardo di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, munita delle capacità operative (con particolare riferimento, alla disponibilità dei mezzi necessari per condurre con successo vere e proprie guerre, in modo tale da sbaragliare la concorrenza) e delle capacità di controllo del territorio (evidentemente riconosciute anche dalle organizzazioni 'ndranghetiste operanti in Calabria) descritte nella sentenza WALL STREET. Cortese ha inoltre confermato l'inserimento dell'associazione in esame nello scacchiere delle alleanze disegnate al citato capo 158 di imputazione e recepito nell'accertamento definitvo della sentenza. Così, in particolare, il collaboratore ha riferito del ruolo di mediatore assunto da Franco COCO TROVATO nella faida in essere ad Isola Capo Rizzuto, che contrapponeva la famiglia ARENA, come detto a lui alleata (sulla detta alleanza si veda anche, a valere come ulteriore riscontro, la citata sentenza 149/96 del Tribunale di Crotone, con la quale Franco COCO TROVATO era condannato quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa operante in Isola Capo Rizzato e facente capo a Nicola ARENA), a Pasquale Nicoscia, pure segnalato nella sentenza WALL STREET come alleato dello stesso Franco COCO

TROVATO, tanto da essere divenuto insieme a lui bersaglio di un "progettato omicidio" (si veda capo 96 dell'imputazione).

Anche sui legami con le famiglie De Stefano-Tegano, Cortese ha fornito importanti riscontri, indicando Franco COCO TROVATO come colui che era in grado di far ottenere alle cosche del crotonese l'accreditamento presso la 'ndrangheta reggina.

Cortese, infine, ha fornito riscontro ad un altro aspetto dell'associazione mafiosa in parola, oggetto del ripetuto accertamento giudiziale e, in particolare, a quello relativo all'acquisizione del controllo di fiorenti attività economiche e commerciali. Aspetto cui evidentemente il "pentito" ha inteso riferirsi nell'attribuire a Franco Coco Trovato un vero e proprio "impero" al Nord.

Analoghe indicazioni in ordine al peso dell'organizzazione di Franco Coco Trovato e, conseguentemente, alla sua rispondenza agli elementi distintivi delineati nella sentenza WALL STREET, sono arrivate dalla deposizione del collaboratore di giustizia Felice Ferrazzo, che, pur collocando "Franco" e la sua organizzazione (della quale era in grado di ricordare SCHETTINI e FOSCHINI, incontrati singolarmente in due diverse occasioni) a Milano, attribuiva allo stesso il ruolo di vero e proprio capo dela 'ndrangheta calabrese. Il collaboratore ha poi fatto riferimento all'omicidio di Giuseppe CALIGIURI, in occasione del quale la mancata acquisizione del preventivo benestare di Franco COCO TROVATO sarebbe potuta costare la vita ad uno degli autori, IAZZOLINO Sergio, che tuttavia si era difeso dicendo di aver preventivaente interessato della cosa gli ARENA, per l'appunto, anche nel racconto di Ferrazzo, legati allo stesso COCO TROVATO.

Ulteriori riscontri all'esistenza della ripetuta organizzazione ed al fatto che operasse affiliazioni nella prospettiva (indicata nella sentenza come il movente principale alla base della sua costituzione) di acquisire sempre nuovi canali di fornitura di stupefacente e uomini da impegare nelle azioni di fuoco per avere il sopravvento nelle guerre in atto per assumere il controllo assoluto del territorio e l'egemonia nel mercato dello stupefacente, sono stati forniti dalla ricordata deposizione del collaboratore di giustizia Riccardo Pellegrino. Lo stesso, infatti, oltre a riferire della propria affiliazione rituale, ha anche chiarito le ragioni alla base della stessa, da ricercare nel fatto che lui ed il fratello Francesco avessero importanti entraure nei canali di fornitura dello stupefacente. Entrature, dal momento dell'ingresso nell'associazione, messe a disposizione della stessa.

Può inoltre essere ricordata la deposizione del collaboratore Giuseppe Di Bella, che ha fornito riscontro in ordine ad un ulteriore filone dell'attività illecita

dell'organizzazione, messo in evidenza nella ripetuta pronuncia definitiva, con particolare riferimento alla zona di Lecco, indicata come l'"area di più intensa penetrazione del sodalizio criminale": quello dell'attività di prestito ad usura e delle conseguenti estorsioni poste in essere per recuperarne i profitti illeciti. Di Bella ha infatti riferito di attività di recupero crediti ("che non avevano nulla di lecito") svolte da lui stesso nell'interesse dell'organizzazione criminale e da altri soggetti, alla stessa appartenenti a pieno titolo. I crediti avevano origine anche in prestiti usurari, dietro i quali, significativamente, in linea con quanto specificato nella sentenza WALL STREET, c'era Vincenzo MUSOLINO o c'erano altri soggetti che prestavano danaro per conto di Franco COCO TROVATO.

Il collaboratore, in parola, ha poi fornito un ulteriore rilevante elemento di riscontro all'accertamento giudiziale in parola, facendo espresso riferimento anche all'attività di prestito ai giocatori presso il Casinò di Campione, svolta da Filippo Buccheri, sempre per conto dell'associazione. Buccheri che, infatti, è espressamente citato in sentenza proprio per il suo ruolo di "cambista" presso la detta "casa da gioco", oltre che per la liminare attività di gestione delle bische clandestine, in cui si concretava un altro filone tramite il quale l'associazione conseguiva ulteriori profitti ingiusti.

Il racconto di DI BELLA ha fornito importanti elementi di conferma in ordine ai fatti oggetto del ripetuto accertamento giudiziale, anche con riferimento al settore del traffico di stupefacenti, vero e proprio *core business* dell'associazione. Di Bella ha, infatti, riferito che nessuna attività di spaccio era ammessa nella zona di Calolziocorte senza il benestare dei fratelli MARINARO (da identificarsi in Giovanni e Salvatore MARINARO, indicati nella sentenza WALL STREET, al capo relativo all'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" dedita al narcotraffico come addetti, nella "rete di Lecco", alla gestione del traffico di stupefacente, rispettivamente, a Calolziocorte e ad Olginate e in relazione a tale fattispecie ed a quella p. e p. dall'art.416*bis* c.p. condannati). Ciò che vale a fornire un decisivo elemento di conferma a carattere estrinseco anche con riferimento all'ulteriore fatto accertato in sentenza, relativo, per l'appunto, all'esistenza di una ancor più ampia associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, che tra le zone sottoposte al proprio controllo, garantito in particolare dalla forza di intimidazione della parallela associazione mafiosa, annoverava anche quella di Lecco. Accertamento che, come si dirà nella trattazione del capo A9), in parte si sovrappone a quello

rientrante nella regiudicanda del presente procedimento, con particolare riguardo proprio alla detta imputazione.

Quanto all'attività di intimidazione ai danni dei piccoli commercianti lecchesi, un rilevante elemento di riscontro è stato fornito anche dal collaboratore Corti, che, come già anticipato, ha riferito di avere sulla sua stessa pelle, allorquando svolgeva attività di commerciante di frutta e verdura, verificato la refrattarietà della famiglia Trovato a pagare le forniture dei propri ristoranti. Corti ha specificato di avere avuto rapporti di fornitura, in particolare, con Mario Trovato, che non saldava mai i debiti. Sollecitare i pagamenti poi non era consigliabile, in quanto esponeva anche al rischio di violenze fisiche. Ciò che trova precisa rispondenza nel ripetuto accertamento giudiziale, relativo anche ad episodi di pestaggi ai danni di fornitori dei ristoranti "Il Portico" e "La Tartaruga" ad opera proprio di Mario Trovato.

Non va poi dimenticato l'importantissimo contributo di Vittorio Foschini, la cui deposizione resa nel presente procedimento deve, evidentemente, essere ritenuta altro dal "fatto accertato" nella sentenza WALL STREET, pur se sulla base anche delle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore. La ricordata *ratio* dell'art.238bisc.p.p. e, soprattutto, del suo richiamo al ripetuto comma 3 dell'art.192c.p.p., è infatti quella di non sottrarre completamente l'accertamento di un fatto rilevante per la decisione al contraddittorio delle parti; obiettivo questo che, all'evidenza, è assicurato, non già dall'illogica pretesa che le fonti testimoniali compulsate nel processo culminato nella cosa giudicata e del processo in corso siano tra loro diverse, ma dalla ben diversa esigenza di inserire tra gli elementi decisionali da porre a base del "nuovo" accertamento anche elementi ulteriori rispetto all'"accertamento definitivo" della sentenza da utilizzare, da sottoporre al libero apprezzamento del giudice attraverso il loro autonomo ingresso nel processo; ingresso che potrà avvenire attraverso qualsivoglia meccanismo probatorio, tra cui, ad esempio, oltre ad un'ulteriore produzione documentale, anche l'esame dibattimentale di un dichiarante, così da rendere le ulteriori circostanze, in tal modo introdotte, un elemento realmente nuovo rispetto a quello cristallizzato nel precedente accertamento giudiziale.

Deposizione di Foschini sulla quale, in questa sede ed ai presenti fini, non pare tuttavia necessario dilungarsi. Basti fare richiamo al racconto del collaboratore relativo al suo ingresso nell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", rientrante proprio nella logica della riorganizzazione delle associazioni criminali di matrice 'ndranghetista operanti

in Lombardia, riconducibili allo schieramento facente capo al boss De Stefano di Archi ed alle famiglie a lui alleate, che a Milano avevano in Antonio Papalia il loro massimo rappresentante. Ingresso che poi divenne funzionale, anche attraverso la diretta commissione di fatti di sangue (uno dei quali, ai danni di Alessandro Angri, per l'appunto ucciso tra gli altri da Foschini nell'aprile del 1990, da considerarsi un vero e proprio "battesimo del fuoco" precedente alla formale affiliazione) alle strategie del sodalizio, ispirate alla guerra con le organizzazioni rivali ed al progressivo ampliamento delle zone (cosiddette "piazze") sottoposte al controllo dell'organizzazione medesima, specie con riguardo allo spaccio degli stupefacenti.

Ulteriori elementi di riscontro all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso giudicata nel processo WALL STREET si possono poi ricavare dalle prove relative alla partecipazione alla stessa anche dei sopra citati odierni imputati. Ma di questo si parlerà nell'affrontare il capo A) d'imputazione.

Accanto alla forma tipica di utilizzazione di una sentenza defintiva sopra descritta ve ne sono, per la verità, anche altre, che non chiamano in causa l'applicazione delle regola di giudizio disciplinata dall'art.192, comma 3, c.p.p..

La sentenza defintiva può valere, innanziutto, essa stessa come riscontro. Esempi di un tale impiego se ne sono già dati in precedenti passaggi della motivazione, specie laddove si è fatto ricorso ad una sentenza irrevocabile per confermare *ab extrinseco* la dichiarazione di un collaboratore di giustizia (così nel caso delle più volte citate sentenze di uffici giudiziari del Distretto di Catanzaro, che hanno fornito conferma in ordine ai legami tra Franco COCO TROVATO e la sua organizzazione ed alcune altre cosche della 'ndrangheta calabrese, su cui ha riferito, in particolare, Felice Ferrazzo).

Un'altra ipotesi di utilizzo, pure già percorsa anche nella presente motivazione, è quella che assimila la sentenza irrevocabile a qualsiasi altro documento sottoposto al libero apprezzamento del giudice e, in particolare, ad una sentenza non ancora munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza definitiva, in casi come questi, sarà valorizzata solo nella sua valenza, per così dire, "storico-documentale", ad esempio, per avere conforto in ordine al fatto che un determinato soggetto sia stato condannato per un determinato reato o che, ancor prima, ad un determinato soggetto sia stata mossa una particolare imputazione o sia stata riservata una citazione nel contesto di un'imputazione per qualche ragione nemmeno a lui formalmente mossa. Un simile utilizzo è stato, ad esempio, già fatto per dare una collocazione a soggetti quali Pierino

LEANDRI e Sergio IAZZOLINO, citati da alcuni collaboratori di giustizia nel corso del dibattimento. Analogo utilizzo sarà fatto allorquando si tratterà di attribuire un significato alla rete di relazioni emerse tra alcuni degli odierni imputati, tra cui, in particolare, FALZETTA e RIGILLO, ed alcuni soggetti, nei cui confronti risultano pronunciate molte delle sentenze in atti.

Un altro esempio di utilizzo di una sentenza definitiva nei suoi profili meramente documentali si avrà, poi, nell'ambito della trattazione del capo A9), con particolare riferimento all'accertamento di responsabilità di SIRIANNI Angelo. Nel fare rinvio a quella sede, in questa fase mette conto solo precisare come l'utilizzo che sarà fatto del passaggio della sentenza WALL STREET, nel quale è riportato testualmente uno stralcio della deposizione di Antonino Parisi, allora collaboratore di giustizia, che riporta un episodio che aveva per protagonista "*Angelo vuci longa Siriani*", non abbia nulla a che vedere con un'indebita operazione di "ripescaggio" delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia escusso in quel processo e qui avvalsosi della facoltà di non rispondere; l'utilizzo riguarderà, per l'appunto, solo il dato documentale, consistente nel "fatto storico", ricavabile da quel passaggio della motivazione, relativo alle dichiarazioni rese in quel processo da Antonino Parisi, dato necessario a dare un senso compiuto alle frasi pronunciate da SIRIANNI nel corso di una conversazione con Gianni MARINARO, intercettata all'interno della sua autovettura (si veda trascrizione della traccia audio 92 del 29.8.2003 dell'intercettazione all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD); frasi per l'appunto relative alle dichiarazioni rese da "Parisi" nei confronti dello stesso SIRIANNI.

3. Intercettazioni telefoniche ed ambientali.

I risultati delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale rappresentanto nel presente processo una parte molto rilevante del materiale istruttorio. Rilevanza che deve, in particolare, essere apprezzata sotto il profilo dell'incidenza delle prove in esame sull'accertamento di responsabilità relativo a numerose imputazioni.

In questa fase basti fare un cenno, in specie, alle intercettazioni delle conversazioni avvenute all'interno delle autovetture, ALFA ROMEO, targata CO 962403, in uso ad Ettore MILESI, MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo, BMW, targata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico, e BMW, targata BK 326 MG, in uso a TROVATO Giacomo, fondamentali per addivenire alla ricostruzione della struttu-

ra dell'associazione mafiosa di cui al capo A) e, in taluni casi, anche a quella dei singoli contributi associativi. I risultati delle dette e di altre attività di intercettazione saranno tuttavia puntualmente esaminate nella naturale sede relativa, per l'appunto, all'accertamento di responsabilità. Così a maggior ragione e con una disamina ancor più analitica, nell'ambito della trattazione delle fattispecie di cui ai capi A1) ed A2), di quelle associative contestate ai capi A54), B) e C) e, soprattutto, dei "reati fine" delle stesse, essenzialmente sorretti, sotto il profilo probatorio, proprio dai risultati delle captazioni.

In questa sede pare opportuno soffermarsi solo sulla questione del "riascolto" di alcune registrazioni relative ad intercettazioni telefoniche ed ambientali disposto dal Tribunale con le citate ordinanze, adottate alle udienze del 17 e 27 novembre e del 18 dicembre 2008. Il riascolto ad opera dei medesimi periti trascrittori aveva - negli intendimenti del tribunale, trasfusi nella motivazione delle dette ordinanze, cui si fa rinvio - la finalità di garantire l'acquisizione al processo di trascrizioni il più possibile rispondenti alle registrazioni, così da colmare, in specie, le lacune di alcuni elaborati, irti di riferimenti a parti di colloquio non trascritte, in quanto non comprensibili.

Che la detta finalità fosse stata legittimamente perseguita dal Tribunale è poi emerso all'esito del deposito degli elaborati frutto dell'attività di "riascolto"; elaborati evidentemnete più completi, come negli auspici espressi nelle ripetute ordinanze.

Emblematico sul punto il caso della più volte citata, in corso di istruttoria, conversazione, avvenuta il 30.10.2004, all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, tra Mario TROVATO, in stato di detenzione, ed i suo visitatori TROVATO Giacomo, RIGILLO Palmerino e Domenico Rigillo (si veda copia del registro colloqui della Casa Circondariale di Livorno, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009). L'ascolto diretto della registrazione, cui pure ha proceduto il Tribunale, ha confermato, infatti, da un lato, la difficoltà dell'operazione, per la verità legata anche alle cautele usate dai colloquianti e, in particolare, da quello da identificarsi in RIGILLO Palmerino, nel parlare, facendo ricorso, specie dopo il richiamo fatto da Mario Trovato alla presenza di un microfono, ad un tono di voce particolarmente basso, e, dall'altra, la fedeltà dell'elaborato frutto del riascolto a quanto effettivamente registrato nel supporto.

Da ultimo, una menzione la meritano, già in questa fase, anche le intercettazioni ambientali relative ai colloqui tra Paolo Fortunato CUSUMANO (sul quale, come detto, meglio al capitolo 6) in stato di detenzione, ed i suoi parenti in visita presso l'apposita sala della Casa Circondariale di Monza; intercettazioni disposte nell'ambito di "altro

procedimento". In questa sede non si intendono ripercorrere le motivazioni alla base dell'ordinanza adottata, tra l'altro, ai sensi dell'art.270c.p.p., all'udienza del 2.10.2008 (ordinanza che faceva tuttavia richiamo alla parte motiva di altro provvedimento istruttorio, assunto all'udienza del 22.4.2008), cui si far rinvio, ma pare opportuno semplicemente evidenziare come i risultati delle dette intercettazioni, trasfusi nelle trascrizioni ad opera del perito all'uopo nominato, abbiano fatto emergere la prova della sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie p. e p. dall'art.416*bis* c.p., contestata al capo A). Si tratta del requisito "strutturale" di ogni associazione di stampo mafioso (su cui meglio *sub* A) consistente nella cosiddetta carica intimidatoria promanante dal vincolo associativo che unisce i partecipanti al sodalizio o, in altre parole, nella "cattiva fama" che in un determinato contesto territoriale circonda l'associazione ed i suoi componenti in quanto tali, producendo i conseguenti effetti della condizione di assoggettamento ed omertà tra i soggetti gravitanti su quel medesimo ambito territoriale. Le conversazioni in parola hanno fotografato proprio gli effetti che la "fama" dell'organizzazione in parola ha prodotto su Cusumano, facendolo recedere dal proposito di collaborazione inizialmente manifetstato, e sulla sua famiglia, ancor più a contatto con l'ambito territoriale di influenza dell'associazione medesima.

Ciò che più colpisce scorrendo le trascrizioni relative all'intercettazione in parola non è tanto il passaggio di Cusumano dalla scelta collaborativa (in particolare intrapresa con i tre interrogatori del 28 maggio, 11 giugno e 30 luglio del 2007, acquisiti ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p. all'udienza del 13.3.2008) all'atteggiamento "omertoso", quanto il vero e proprio stato di terrore in cui versa lo stesso detenuto, da cui nemmeno le rassicurazioni provenienti dai familiari, a loro volta, comunque, intimiditi, lo fanno uscire. Terrore significativamente ricollegabile, non tanto a minacce provenienti da soggetti individuati e, in particolare, dai coimputati dello stesso Cusumano, ma dall'"autonoma carica intimidatoria" promanante proprio dall'associazione mafiosa qui giudicata. Si pensi al colloquio intercettato l'8.12.2007 (si veda pagina 12 della trascrizione depositata il 6.11.2008), durante il quale il visitatore Pasquale (verosimilmente da identificare in uno dei fratelli del detenuto) chiede a Paolo Cusumano che cosa abbia detto "su quelli di Galbiate" e sui "Cocco" (da identificarsi negli esponenti della famiglia Coco Trovato, in effetti attinti dalle dichiarazioni accusatorie di Cusumano, il quale, in modo assai significativo, aveva verificato con il pubblico ministero interrogante la possibilità di esimersi dal rendere dichiarazioni nei confronti dei soggetti da lui ritenuti

più pericolosi e, in particolare, di TROVATO Emiliano, TROVATO Giacomo e del di lui padre Mario). Questi, nonostante le rassicurazioni dell'altro visitatore (V.M.1, che dice : "*...ho sistemato con quelli e tutto quanto...vattene tranquillo, stattene tranquillo...*") e nonostante abbia già fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per vanificare il contributo sino a quel momento offerto alla giustizia ("*...ma io ho ritrattato...ho fatto pure la ritrattazione, ho fatto tutto, ho fatto...io dichiaro che è tutto falso...mi ha già detto che prenderò calunnie...*") valutando anche l'opportunità, suggeritagli dai familiari, di simulare una malattia mentale, manifesta comunque l'insuperabile convinzione di essere destinato a pagare le sue dichiarazioni accusatorie con la morte (si vedano pagine 21 e 22 della trascrizione, dove Cusumano, al fratello che lo accusa di fare preoccupare troppo la madre con i suoi timori di essere ucciso, risponde : "*...perché non è così secondo te?...scommettiamo...*"; concetto ribadito poco dopo: "*...mi capita qualche incidente. Scommettiamo?...*", si veda pagina 30 della ripetuta trascrizione). L'intimidazione colpisce, poi, all'evidenza, anche i familiari. Pasquale, in particolare (si veda pagina 36 della ripetuta trascrizione), rinfaccia al fratello di aver reso dichiarazioni su soggetti imputati in un "altro processo" (certamente da identificarsi con quello in trattazione, sul quale, come si vedrà, si concentrava buona parte delle propalazioni oggetto dei menzionati interrogatori), identificato come "quello di tutti gli altri" di "Angelini" (*sic* nella trascrizione, ma fondatamente da ritenersi "Angelino" SIRIANNI, di cui in effetti, come si vedrà, Cusumano ha parlato nei suoi interrogatori) e di "Pierino" (da identificarsi in MARCHIO, a sua volta attinto dalle dichiarazioni di Cusumano); mentre l'altro fratello (V.M.1 nella trascrizione, da ritenere fratello di Paolo Cusumano proprio sulla base dei già citati passaggi del colloquio, nei quali parla al detenuto "della mamma"), alla sola menzione dell'eventualità della prosecuzione della collaborazione, sentenzia : "*però se tu adesso faresti una cosa del genere, tu sai che a noi ci ammazzano tutti ed il primo...* " (si veda pagina 45 della trascrizione), per poi definire di lì a poco Danny Esposito ("*Denni...che lui tuttora collabora...*") una "bara ambuante" e un "cadavere che cammina" (si vedano pagine 67 e 68 della trascrizione).

In ogni caso, anche sui risultati della menzionata intercettazione ambientale si tornerà allorquando ci si occuperà dell'imputazione (il capo A) rispetto alla quale il detto mezzo di ricerca della prova è destinato a produrre la propria efficacia probatoria.

4. Deposizioni degli ufficiali e degli agenti di p.g..

Nell'ambito della categoria dei "mezzi di prova" "testimonianza" si è inteso ritagliare il presente breve spazio alla sottocategoria "deposizione degli ufficiali e degli agenti di p.g." al solo scopo di fornire una chiave di lettura autentica alla delimitazione dell'oggetto delle relative testimonianze tracciata in istruttoria e, sopratttutto, al fine di chiarire i limiti con cui il Tribunale andrà a compulsarne le risultanze.

Se è certamente superfluo precisare che nessun limite presiede all'utilizzazione (peraltro in alcuni casi già fatta, in specie al capitolo 1, con riferimento a deposizioni aventi ad oggetto, ad esempio, accertamenti documentali, come quelli alla banca dati SDI, o il rescoconto dei cosiddetti servizi di o.c.p., a valere come riscontro di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia) delle dichiarazioni testimoniali di ufficiali ed agenti di p.g. che non siano state rese in violazioni di specifici divieti (come quello di cui all'art.195, comma 4, c.p.p.), pare invece opportuno chiarire quali saranno i limiti con cui chi scrive utilizzerà i passaggi delle deposizioni testimoniali relativi alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale. Come più volte evidenziato in corso di istruttoria, nessun utilizzo sarà fatto delle deposizioni aventi ad oggetto il contenuto delle conversazioni captate e ciò non in ragione del fatto che *in parte qua* le dette testimonianze sarebbero state rese in violazione di un, peraltro insussistente, divieto legislativo, ma in considerazione del fatto, pure più volte evidenziato, che nel presente processo i risultati delle intercettazioni siano stati acquisti nelle forme tipiche di cui all'art.268c.p.p.. Ciò che impone al Tribunale di compulsare la detta prova tramite la "trascrizione integrale delle registrazioni" eseguita dai periti all'uopo nominati o, in subordine, mediante l'ascolto diretto delle registrazioni medesime, con le quali la prova stessa si immedesima. Solo situazioni patologiche, quali la sopravvenuta indisponibilità dei nastri, potrebbero in ipotesi essere surrogate dalla deposizione testimoniale ad opera del rappresentante di p.g. che ebbe a curare l'ascolto e la redazione del relativo brogliaccio. Situazione che tuttavia non è stata invocata nell'ambito del presente procedimento.

L'utilizzo delle deposizioni potrà allora riguardare dati che pur se "interni" alla conversazione non facciano diretto riferimento al suo contenuto. Così nel caso dell'identificazione dei colloquianti attraverso il cosiddetto "riconoscimento vocale" (come nel caso degli interlocutori telefonici di FALZETTA, nel corso dell'intercettazione intestata alla 2 EFFE s.r.l., come già segnalato in tal modo riconosciuti dal teste Aricò, esaminato all'udienza del 29.4.2008).

Diverso il caso in cui la deposizione (o i documenti che, sull'accordo delle parti, la surroghino) abbia ad oggetto i cosiddetti dati esterni della comunicazione, in specie telefonica, quali, ad esempio, l'individuazione e l'indicazione degli intestatari delle utenze in contatto o la precisazione in ordine a quale delle due sia la chiamante e quale la chiamata. In simili casi, specie quando, come più volte accaduto in questo processo, le registrazioni messe a disposizione dei periti non contengano i detti dati, la testimonianza dell'ufficiale o dell'agente di p.g. viene ad essere, oltre che pienamente ammissibile, anche lo strumento tipico attraverso il quale il mezzo di prova "trascrizione delle registrazioni" relative all'intercettazione telefonica acquisisce pratica rilevanza. Ciò che, in questo processo, è avvenuto, in particolare, con le deposizioni ammesse ai sensi dell'art.507c.p.p. dei testi Di Prinzio, Pasquale, Costa, Marletta e Maci o con l'acquisizione, sull'accordo delle parti delle informative di p.g. recanti l'indicazione dei descritti "dati esterni" (si vedano informative a cura del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e della Squadra Mobile della Questura di Lecco, acquisite alle udienze dell'11 e del 13 febbraio scorsi).

5. Altre deposizioni testimoniali.

Venendo ora alle altre testimonianze, ferma la trattazione dei singoli contributi testimoniali nell'ambito dell'esame delle singole imputazioni cui gli stessi ineriscano e salve le citazioni qua e là fatte nel corso della trattazione preliminare delle altre fonti di prova, in questa sede mette conto solo concentrarsi sulla deposizione del collaboratore di giustizia Francesco Fonti, come detto unico tra i collaboratori (insieme a SAIA, tuttavia, come detto, esaminato con particolare riferimento ai suoi rapporti con uno degli odierni imputati) ad essere esaminato come teste puro, e dedicare solo qualche notazione a quelle ulteriori deposizioni che maggiormente abbiano inciso sulle statuizioni della presente sentenza.

Francesco Fonti ha assunto la veste di testimone in ragione della totale assenza di qualsivoglia connessione probatoria tra le sue vicende processuali ed i fatti oggetto del presente procedimento. Ciò che si traduceva in un esame completamente avulso da riferimenti agli odierni imputati (che, come pure emerso in sede di controesame, il collaboratore non aveva mai nemmeno lambito durante la sua storia criminale) tutto incentrato sulle regole organzzative vigenti in seno alle associazioni di matrice 'ndranghetista. Il collaboratore in parola ha riferito di aver fatto parte sino al "pentimento" del 1994 del locale di San Luca, indicato come il cosiddetto "locale principale", appartenendo alla

famiglia Romeo e rivestendo la "dote" di "vangelo". Ha poi riferito in ordine alle differenze esistenti tra "locale" e "ndrina" ed alle varie "doti" suddivise tra una "minore", che comprende i livelli più bassi, da "piuma", per passare a "picciotto", sino ad arrivare al "camorrista onorato", ed una "maggiore", comprendente le "doti" da "sgrarrista" a "vangelo", oltre alla "santa", che tuttavia costituisce una "riunione a parte". Rimanendo all'aspetto organizzativo, ha chiarito, inoltre, il significato di "locale attivo" e di "locale passivo". Il teste ha poi riferito in ordine al lessico 'ndranghetista e, in particolare, al significato che assumono espressioni come "contrasto", "contrasto onorato", "taglio della coda", "rimpiazzare", "spogliare", "distaccare", "zio", "compare" ed altre.

L'esame è poi proseguito sul tema delle regole nella 'ndragheta (tra cui quella relativa al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie ed al pagamento delle spese legali degli stessi) e del loro carattere sempre meno vincolante, specie con riguardo ai requisiti di "onorabilità" richiesti per l'accesso e per la permanenza nell'organizzazione. La detta evoluzione è stata associata dal collaboratore, in particolare, all'entrata della 'ndrangheta, attorno agli anni 70, nel settore degli stupefacenti, che avrebbe indotto una maggiore malleabilità in funzione del perseguimento dell'interesse economico sotteso al traffico di droga.

La detta deposizione, come meglio si dirà nella trattazione, in specie, dell'imputazione di cui al capo A), consentirà di avere una utile chiave di lettura da applicare alle risultanze di altri mezzi di prova, tra cui, innanzitutto, le intercettazioni ambientali e telefoniche.

Venendo ora alle ulteriori deposizioni testimoniali, una menzione va fatta a quella resa all'udienza del 7.2.2008 da Giancarlo Marcelia, persona offesa della rapina aggravata e delle lesioni personali aggravate, contestate agli imputati CALIGIURI e BUBBO Antonio ai capi A4) ed A5). Evidentemente, infatti, il mancato riconoscimento degli imputati presenti in aula al momento della detta deposizione e le indicazioni sulle caratteristiche fisiosomatiche dei rapinatori, prive di significative coincidenze con quelle proprie degli stessi CALIGIURI e BUBBO, hanno avuto un peso decisivo sulla statuizione assolutoria. Ciò, in particolare, quanto alla posizione di BUBBO, rispetto alla quale, alle intrinsecamente attendibili dichiarazioni di Danny Esposito, si era aggiunto anche un rilevante elemento di riscontro a carattere estrinseco. Ma su questo, come sugli ulteriori elementi probatori, meglio nella sezione dedicata ai ripetuti capi di imputazione.

Alcune considerazioni pare opportuno spendere in questa sede anche con riguardo alla deposizione resa all'udienza del 22.5.2008 da Rosario Di Bella, persona offesa del delitto *sub* A8). Nell'esame della credibilità generale del collaboratore di gisutizia Giuseppe Di Bella, fratello del detto testimone, già si sono spiegate le ragioni tecniche che giustificano la statuizione assolutoria nei confronti degli imputati SIRIANNI Angelo e MARCHIO, per l'appunto accusati di aver, tramite gravi minacce nei confronti del detto teste, tentato di costringere il collaboratore di giustizia in parola a recedere dalla sua scelta collaborativa. Come anticipato, la detta statuizione sconta, prima di tutto, le conseguenze della modifica della versione predibattimentale da parte di Giuseppe Di Bella, che, più che verosimilmente per le ragioni evidenziate al ripetuto paragrafo 1.1, si è limitato a riferire di una discussione avuta presso la struttura sanitaria, ove si trovava ristretto, con il fratello che gli aveva manifestato le proprie paure connesse alla sua scelta collaborativa, raccomandandogli di tenere fuori dalle sue propalazioni MARCHIO e SIRIANNI. Di Bella ha poi aggiunto, contrariamente a quello che aveva chiaramente indicato in sede di interrogatorio, che quella delle minacce provenienti da MARCHIO e SIRIANNI era stata una sua deduzione. Rosario Di Bella non ha, dal canto suo, dato conferma nemmeno della detta versione edulcorata, limitandosi a confermare la divergenza di vedute sulla scelta collaborativa del congiunto, divergenza tuttavia legata a motivazioni che il teste non è stato in grado di indicare in modo logico e convincente. La versione del teste, nonostante le richieste di precisazione anche da parte del presidente, si è mantenuta in termini di tale vaghezza ("*non sapendo cosa mio fratello facesse nella vita, anche perché ho sempre manifestato molto rancore io nei suoi confronti perché erano anni che lui non lavorava, questo è un dato di fatto, e sia io che mia madre di tanto in tanto quando lui arrivava a casa gli si diceva sempre questa cosa, ma come fai? Ma perché non lavori? No ma io lavoro, lui ha sempre avuto tutte le sue balle. Non avendo modo di sapere cosa facesse lui nella vita naturalmente obiettivamente e sinceramente se guardiamo la televisione sappiamo perfettamente che in certi ambienti il pentito piuttosto che i familiari a volte devono sopportare determinate cose. Io non conoscendo l'ambiente in cui mio fratello viveva, anche perché lui non abitava neanche più a Lecco...non non era paura di pagarne io qualche conseguenza...Io parlo dell'ambiente familiare, non sapendo in che cosa fosse implicato ti spaventi, tutto lì*" si vedano pagine 43 e 44 delle trascrizioni dell'udienza del 22.5.2008) da evidenziare gli estremi di una sicura reticenza. E' evidente, infatti, come negare, persino, la circostanza ovvia della paura per le proprie sorti in conseguenza del pentimento del fratello, abbia risposto all'intendimento di non far trapelare il benché minimo ele-

mento di conferma alle supposte minacce di cui egli stesso sarebbe rimasto vittima. Ciò che impone l'ulteriore statuizione ai sensi 207, comma 2, c.p.p., di cui al dispositivo.

Ad analoghe conclusioni si giunge con riguardo alla deposizione resa all'udienza del 18.3.2008 dal teste Mohamad Fares Imad. Lo stesso, come emerso dalle contestazioni del pubblico ministero, ha infatti ritrattato la versione predibattimentale costituente l'unica prova a supporto dell'imputazione di cui al primo punto del capo A59). Proprio alla naturale sede della trattazione della detta imputazione, si fa rinvio per la più puntuale disamina della deposizione in parola e delle ragioni che inducono a ritenerla affetta da falsità, così da giustficare, oltre alla statuzione assolutoria, anche quella ai sensi dell'art.207, comma 2, c.p.p..

Anche, infine, con riguardo alla falsità della deposizione di Oreste Guzzetti, peraltro ininfluente, in virtù delle chiare risultanze delle intercettazioni telefoniche, sull'accertamento di responsabilità di MANTIA Francesco in ordine al capo A56), si fa rinvio alla naturale sede della sezione dedicata al detto capo d'imputazione.

6. Dichiarazioni predibattimentali acquisite al fascicolo del dibattimento.

L'intendimento perseguito col riservare una specifica trattazione agli atti di indagine che hanno avuto accesso al fascicolo del dibattimento non è quello di ripercorrere le motivazioni alla base delle ordinanze adottate ai sensi degli artt.500, comma 4, e 512c.p.p. (motivazioni, cui, al contrario, ci si limita a fare rinvio), ma quello di evidenziare sin d'ora quale sia la portata delle dette fonti di prova, così da poter delineare i temi probatori rispetto ai quali abbiano assunto rilevanza.

Di Paolo Fortunato **Cusumano** e delle dichiarazioni dallo stesso rese si sono già fatte ripetute citazioni nei precedenti capitoli, così come già si è toccato il tema del suo recesso dalla collaborazione da poco intrapresa. Recesso che trovava "plastica" conferma nella decisione assunta dal detto "imputato in procedimento connesso" di avvalersi della facoltà di non rispondere allorquando, all'udienza del 6.3.2008, era chiamato a deporre ai sensi dell'art.210c.p.p. in questo processo. Alla successiva udienza del 18.3.2008, come detto, il Tribunale, in accoglimento di istanza del pubblico ministero, sul presupposto che la decisione di non deporre fosse la conseguenza di un'altrui condotta illecita (ma sul punto, come anticipato, si veda l'ordinanza del 18.3.2008), disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali relativi agli interrogatori resi dal Cusumano il 28.5.2007, l'11.6.2007 ed il 30.7.2007.

A questo punto mette allora conto soffermarsi proprio sul contenuto dei detti interrogatori, intervallando qua e là la sua sintetica ricostruzione con alcune notazioni utili nella prospettiva di valutare la credibilità di Cusumano, le cui dichiarazioni, vista l'indicata veste processuale con la quale è stato introdotto nel presente processo, dovranno per l'appunto essere vagliate ai sensi del ripetuto art.192, comma 3, c.p.p..

I rapporti di Cusumano con alcuni degli odierni imputati avevano avuto inizio grosso modo in coincidenza con l'assunzione della gestione del bar del bowling di Calolziocorte ad opera di SCALZI Tommaso, Raffaele Scalzi (da identificarsi con il fratello del predetto imputato e non con l'altro odierno imputato SCALZI Raffaele, suo omonimo), CALIGIURI e Pino MAZZEI (da identificarsi con Giuseppe MAZZEI, come detto, imputato del delitto associativo *sub* B, la cui posizione era stralciata in udienza preliminare). All'epoca Cusumano era ancora minorenne, ma, ciò nonostante, svolgeva già l'attività di "buttafuori" nel bowling e "Masino" e Caligiuri avevano già iniziato a commissionargli alcuni pestaggi (sul ruolo di picchiatore di Cusumano svolto nell'interesse di CALIGIURI, si vedano le già citate dichiarazioni dei collaboratori Esposito e Mecaj; su pestaggi all'interno del detto bowling, sul ruolo svolto al suo interno da SCALZI Tommaso e sull'ulteriore attività del medesimo imputato nel "servizio di sicurezza" di locali pubblici di Calolziocorte, si veda anche la deposizione di Giuseppe Di Bella). CALIGIURI, fin da giovanissimo, aveva un ruolo preminente, oltre che su Cusumano, anche su SIRIANNI Carmine e su altri giovani; ciò, secondo quanto riferito da Cusumano, anche in virtù dei rapporti di parentela con MARCHIO Pierino (di cui è nipote) e con SIRIANNI Angelo, col quale era in affari nelle "macchinette" (i videopoker).

SIRIANNI Carmine è indicato dallo stesso Cusumano come soggetto "affiliato" e come figlio di Aldo Sirianni e fratello di Roberto Sirianni, quest'ultimo sposato con Deborah Sirianni, figlia di SIRIANNI Angelo. SIRIANNI Carmine che, secondo quanto riferito da Cusumano, girava spesso armato ed aveva un fucile calibro 12 a canne mozze, che lo stesso Cusumano aveva notato nel vano portaoggetti della sua macchina, mentre si trovavano ad una stazione di servizio.

Cusumano aveva ben presto iniziato a dedicarsi anche all'attività di spaccio, dapprima per la famiglia MARCHIO (e, in particolare, per conto di "Massimo", da identificarsi nel Massimiliano MARCHIO, di cui al certificato di stato civile prodotto dal p.m. all'udienza del 17.2.2009) e poi per CALIGIURI e BUBBO Antonio (nella circostanza indicato come BUBBO "Antonino").

CALIGIURI, MARCHIO Massimiliano e COSTA Massimiliano (indicato come spacciatore di cocaina, inserito nell'organizzazione con il grado di "picciotto d'azione", probabilmente battezzato da MARCHIO Pierino, sempre presente ai battesimi) avevano proposto a Cusumano di entrare a far parte a pieno titolo dell'organizzazione mediante una formale affiliazione; alla cerimonia il ruolo di "capo in testa" (sul quale si veda la deposizione di Vittorio Foschini) avrebbe dovuto essere ricoperto da BUBBO Tonino.

L'organizzazione aveva in Caloziocorte una sorta di commissione di cui facevano parte "Pepè" (riconosciuto in fotografia in ELIA Giuseppe), SIRIANNI Angelo, MARCHIO Pierino, MAZZEI Carlo e tale Giovanni BUTTA'. Soggetti che erano soliti riunirsi al BAR MANZONI (all'epoca nella titolarità di FORIGLIO, a sua volta indicato come soggetto affiliato) insieme anche a CALIGIURI. Il locale era anche ritrovo degli altri affiliati COSTA e BUBBO "Tonino". A fornire a Cusumano informazioni sull'associazione erano stati soprattutto SIRIANNI Angelo (al quale Cusumano aveva fatto fare alcune truffe; ciò che vale, come meglio si dirà, a delineare significativi punti di convergenza con le deposizioni di Di Bella e Corti), e CALIGIURI.

Cusumano ha poi fatto riferimento, come ad un altro affiliato alla 'ndrangheta, a PRESTIA, legato, in particolare, alla famiglia TROVATO, pur se aveva avuto in passato una lite con TROVATO Giacomo. PRESTIA possedeva una calibro 9. In un'occasione, prima del suo arresto (a conferma del quale si veda, tra l'altro, la deposizione dell'isp. Legnari dell'udienza del 18.3.2008) PRESTIA, unitamente allo stesso Cusumano, a COSTA ed a SIRIANNI Carmine, tutti e quattro armati (COSTA e PRESTIA di una calibro 9 e SIRIANNI e Cusumano di una 7,65), aveva fatto tiro al bersaglio. Anche BUBBO Tonino e CALIGIURI disponevano, rispettivamente, di una calibro 7,65 e di una calibro 9.

Tra i soggetti affiliati, Cusumano ha fatto riferimento anche a MALUGANI, che gli aveva confidato di aver trovato un appunto sull'agenda lasciata incustodita sulla macchina da DURANTE, soggetto rimasto vittima di omicidio (di cui è imputato TROVATO Giacomo, come si ricava, in particolare, dalla sentenza di assoluzione nr.1/08 della Corte d'Assise di Como, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) nel quale si leggeva "andare in Questura" (significativamente del detto omicidio, avvenuto il 12.5.2000, come si ricava dalla citata sentenza, parla il 14.5.2000 alle ore 21.09 un soggetto, da identificarsi, come meglio si dirà nella trattazione del capo A,

proprio in MALUGANI, all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403; si veda traccia audio 2682).

Tornando all'attività di spaccio, Cusumano ha riferito che CALIGIURI e BUBBO Tonino prendevano grossi (tra mezzo chilo ed un chilo) quantitativi di cocaina (che lo stesso dichiarante talora vedeva ed aiutava a tagliare) e gliene giravano tra i 10 ed i 50 grammi; stupefacente che poi Cusumano rivendeva a varie persone di Calolziocorte. La detta attività di spaccio fruttava a Cusumano tra i 1000 ed il 1500 € a settimana, ma i detti incassi andavano a BUBBO e CALIGIURI che lo pagavano solo in cocaina, da lui poi destinava ad uso personale. CALIGIURI custodiva la cocaina nel garage di casa.

Cusumano ha poi fatto riferimento anche all'attività di spaccio svolta da FORIGLIO in società con Giovanni Marinaro (sul punto si veda Di Bella) e con Buttà.

Ha poi riferito di una fiorente attività di spaccio svolta dai cugini Giacomo ed Emiliano TROVATO, che si avvalevano di numerosi spacciatori. I due lavoravano anche insieme.

Sempre nel settore dello spaccio Cusumano ha collocato anche RIZZUTI Giovanni (significativamente nominato, nel corso del colloquio, intercettato l'8.1.2008 all'interno della Casa Circodariale di Monza, da uno dei visitatori di Cusumano, che si informa, proprio presso lo stesso detenuto, in ordine all'eventuale arrivo in quella struttura carceraria di "Giovanni Rizzuti"; si veda pagina 19 dele citate trascrizioni, depositate il 6.11.2008), indicato come l'"Ominicchio" di Mandello, che spacciava cocaina procuratagli da CALIGIURI, BUBBO Tonino e Massimliano Marchio. A conferma dei rapporti con RIZZUTI, Cusumano ha fatto riferimento all'uccisione del padre dell'imputato e del fratello dello stesso, di nome Claudio, a sua volta attivo nello spaccio (si veda Esposito), tanto, secondo il racconto di Cusumano, da aver pagato con la vita il fatto di essersi appropriato di due chilogrammi di cocaina.

Nel corso dell'attività di spaccio Cusumano aveva ceduto cocaina anche a FOLINO Alessandro, specializzato in furti di FERRARI (si veda Mecaj); FOLINO che era riparato in riviera romagnola, dopo aver rifilato dei "bidoni" a "gente importante" (sulle difficoltà di FOLINO, in specie, con i propri fornitori, si veda ancora Mecaj), per poi rientrare grazie all'intervento di MARCHIO Pierino.

Un altro filone di attività illecita nel quale Cusumano aveva operato per conto dell'organizzazione era rappresentato dalle estorsioni ai danni dei titolari di esercizi pubblici e dall'attività di recupero crediti.

In particolare, Cusumano si era recato, su mandato dai MARCHIO, a fare pressioni sul gestore del BLUE MOON di Calolziocorte affinché acconsentisse all'installazione delle macchinette nel suo locale. All'opposizione di un rifiuto, aveva iniziato a creare problemi all'interno del locale, sino a quando i MARCHIO (in particolare, "Massimo" ed il padre Vincenzo) non erano subentrati per trovare un accomodamento. Il gestore di quel locale, tale Valentino, aveva poi continuato a pagare un milione al mese all'organizzazione sino a quando il locale era rimasto aperto.

Analoghe azioni di disturbo Cusumano le poneva in essere anche, su incarico di CALIGIURI e "Sandrino" NANIA (da poco scarcerato), al locale JUNGLE BAR di Lecco, il cui proprietario, di nome Matteo, poi era diventato amico di CALIGIURI.

CUSUMANO aveva creato problemi anche al locale MESA DEL DIABLO, ma poi erano stati i suoi stessi mandanti MARCHIO a farlo desistere.

Anche SIRIANNI imponeva ai gestori degli esercizi pubblici l'installazione forzosa delle macchinette, settore nel quale operava con "Antonello" PRONESTI (soggetto legato alla famiglia TROVATO, come si ricava dalla deposizione del 3.6.2008 del teste Gambaro e dalle foto relative al matrimonio dello stesso, che ritraggono, tra gli altri, Mario e Franco TROVATO e Giovanni Marinaro, prodotte alla stessa udienza; sul legame dello stesso con SIRIANNI proprio nel settore delle macchinette, si vedano poi le numerose citazioni di "Antonello" nell'ambito delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, dello stesso SIRIANNI). L'installazione forzosa sarebbe avvenuta, secondo Cusumano, al BAR SPLENDID, al BAR TORI di Calolziocorte ed al "Circolino" di Foppenico.

Pur avendo distinto SIRIANNI Angelo da MARCHIO Pierino, con riferimento alle sopra descritte attività illecite, Cusumano ha però voluto precisare come i MARCHIO (gruppo in cui inseriva anche i figli ed i nipoti di MARCHIO Pierino) ed i SIRIANNI fossero un gruppo unico (si veda sul punto il racconto di Mecaj, relativo all'aggressione subita dai nipoti di Marchio e di Sirianni).

L'attività di spaccio di Cusumano per conto di CALIGIURI e BUBBO Antonio si era protratta sino al 2003/2004, allorquando il dichiarante, già operativo nel settore finanziario e, in particolare, presso l'agenzia nella titolarità di Gabriele Iazzolino, era riuscito, anche grazie ai "buoni uffici" di Michele Turrisi, che spendeva il nome di Giovanni Buttà, a distaccarsi un po' dagli stessi.

Il distacco dall'organizzazione non era stato tuttavia totale, anche a causa delle minacce che Cusumano si era visto rivolgere. Cusumano che aveva pertanto continuato ad operare, perlomeno nel settore del recupero crediti.

Lo svolgimento di attività di finanziamento aveva tuttavia esposto Cusumano a contrasti con soggetti affiliati all'organizzazione. Così in particolare con BUBBO Filippo, per il quale in passato si era prestato a fare qualche pestaggio, che lo voleva punire, avvalendosi per le minacce anche di COSTA, per aver posto all'incasso assegni emessi da tale Tonino ARENA, cui Cusumano, per l'appunto, aveva erogato un prestito.

Per risolvere il contrasto con BUBBO Filippo gli era stato poi suggerito di cercare l'intercessione di BUBBA Rodolfo, segnalatogli come persona molto influente nella 'ndrangheta, con grado di "capobastone" a Lecco.

Da SIRIANNI, Cusumano aveva poi sentito parlare di PETTINATO Federico, affiliato alla famiglia COCO TROVATO, persona di bassissima statura e titolare di un BINGO a Mozzo. Lo stesso era in ottimi rapporti con BUBBO Filippo e BUBBO Tonino (si veda sul punto Corti). PETTINATO che, proprio insieme a BUBBO Filippo, si era fatto latore di minacce all'indirizzo di Cusumano all'interno del carcere di Vigevano.

Quando lavorava con IAZZOLINO, talora, i soldi per i finanziamenti Cusumano li riceveva proprio da SIRIANNI, che otteneva in cambio la somma maggiorata di 1000 o 2000 €. I soldi di SIRIANNI arrivavano dalle "macchinette" e dalla cocaina.

Cusumano aveva inoltre prestato soldi a BUBBO Filippo e BUBBO Antonio, dagli stessi destinati all'acquisto di cocaina.

Anche CALIGIURI e FORIGLIO (che erano anche tra loro in società in attività lecite, circostanza confermata dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008) gli avevano chiesto un finanziamento per i medesimi fini. FORIGLIO, a dire di Cusumano, persona molto pericolosa, munita di canali di rifornimento di cocaina in Colombia.

Cusumano ha poi fornito ulteriori particolari in ordine a SCALZI Tommaso ed al di lui fartello Raffaele (come detto, solo omonimo dell'odierno imputato). I due, insieme a Pino "Pizzuto" MAZZEI, avevano commesso in passato delle rapine, una delle quali presso il bowling di Caloziocorte, dove avevano in gestione solo il bar. Il medesimo terzetto era poi dedito anche all'attività di spaccio. SCALZI Tommaso, in particolare, gli aveva riferito di preferire lo spaccio di hashish a quello di cocaina.

Con quest'ultimo Cusumano aveva avuto ottimi rapporti, tanto da andare anche a fargli visita a Verona, dove aveva aperto un bar (si veda, sul punto, quanto dichiarato dallo stesso SCALZI, nel corso dell'esame, reso all'udienza del 6.2.2009). Rapporti che poi si erano deteriorati quando Cusumano si era rifutato di esportare valuta per conto dello stesso SCALZI, che a quell'attività si dedicava col fratello.

Come già anticipato (si veda paragrafo 1.14) Cusumano ha poi riferito della lite avuta con "Cavallo Pazzo" (da identificarsi, come pure già evidenziato, in SURIANO Giovanni) all'esterno del pub WILDWOOD, nel periodo in cui frequentava Massimo MARCHIO. "Cavallo pazzo" che, a dire di Cusumano, girava armato e spacciava per conto di FALBO Angelo e MUSOLINO Angelo.

Sempre secondo l'odierno dichiarante, "Cavallo" aveva un protettore nella 'ndrangheta, che lui chiamava zio, che aveva chiesto conto a CUSUMANO del pestaggio dello stesso SURIANO (a conferma della propensione di Suriano a risolvere le controversie facendo ricorso all'intervento di soggetti di rilevante peso criminale, si vedano i risultati delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 349/4131376, in uso allo stesso SURIANO, ove, nel periodo della lite tra lo stesso e LE ROSE Armando, su cui si veda capo A54, oltre ai numerosi riferimenti ad un intervento di "compare Giacomo", nelle telefonate 2082, 2575 e 3434, chiari sono i riferimenti anche a "zio Palmerino", che in sede di interrogatorio acquisito ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., era lo stesso SURIANO ad identificare in RIGILLO Palmerino, e a "zio Rodolfo"; ma sul punto meglio *sub* capo A). CUSUMANO se l'era cavata dicendo di essere nipote di MARCHIO Pierino, in effetti sposato con Antonella Maira, cugina del padre di CUSUMANO (come dalla stessa riferito in occasione dell'esame testimoniale reso all'udienza del 21.7.2008).

Cusumano ha inoltre fatto riferimento a tale "Banana", a lui noto anche come FALZETTA, proprietario del locale "Caffè Solero" (nome utilizzato anche nel corso delle già citate conversazioni all'interno dell'autovettura in uso a MAZZEI Giuseppe) a Milano. FALZETTA che, stando a Cusumano, versava soldi ai detenuti.

Secondo quanto Cusumano aveva appreso da Alessandro Trentin, soggetto che spacciava per conto di TROVATO Giacomo, i MARCHIO avevano interessi nel locale di Falzetta.

Al locale di FALZETTA Cusumano, grazie alla sua conoscenza dei buttafuori "Giorgione", Roberto Burini e Massimo Caroppo, accedeva, insieme ad amici, senza pagare. Massimo Caroppo legato a SIRIANNI ed ai MARCHIO nelle attività di estorsione (si

veda MECAJ in ordine al ruolo svolto dai buttafuori del locale ed in particolare alle minacce rivoltegli da "Giorgione" a nome di "Angelino", anche se Cusumano ha riferito di non essere a conoscenza di attività illecite dello stesso Giorgione e di Roberto Burini).

La credibilità di Cusumano deve essere desunta, oltre che dai molteplici riscontri sopra indicati, a conferma in specie dei rapporti tra lo stesso ed i "chiamati", anche e soprattutto dalle risultanze delle citate citate intercettazioni ambientali all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Monza (si veda capitolo 3); dalla lettura delle relative trascrizioni, oltre a non ricavarsi elemento alcuno, idoneo a destare sospetti sull'attendibilità delle dichiarazioni in precedenza rese da Cusumano (preoccupato di porre nel nulla le dichiarazioni stesse, non già per la loro falsità, che, al contrario, sulla base del tenore complessivo delle intercettazioni stesse è da escludere, ma al fine di attenuare il rischio, comunque percepito come assai concreto anche dopo la marcia indietro, di pagare con la vita le stesse), si ricavano, di contro, ulteriori elementi di conferma della detta credibilità. Così, come si è già anticipato, per quanto riguarda i rapporti tra Cusumano e numerosi degli odierni imputati, tra cui "quelli di Galbiate" (da identificare in BUBBO Filippo, BUBBO Antonio e PETTINATO Federico, dai quali, stando agli interrogatori, aveva anche ricevuto minacce), i "Cocco" (come detto da identificare, in particolare, in TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, che Cusumano avrebbe voluto tener fuori dalla propria collaborazione, in quanto ritenuti, insieme al padre dello stesso Giacomo, i soggetti più pericolosi) e "Pierino" ed "Angelino" (da identificare certamente in MARCHIO e SIRIANNI, più volte attinti dalle dichiarazioni accusatorie di Cusumano, come detto con l'ulteriore precisazione che le famiglie degli stessi operavano in modo congiunto).

Quanto, poi, ai rapporti con SIRIANNI Angelo, ancor più probante riscontro arriva dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura dello stesso e, in particolare, da quelle che hanno per protagonista o per argomento di discussione, oltre allo stesso imputato, proprio "Paolo", da identificarsi certamente in Paolo Fortunato CUSUMANO. Si pensi, in particolare, alla conversazione dele ore 10.42 del 17.12.2003 (si veda traccia audio 2377, dell'intercettazione realtiva all'autovettura MERCEDES CH 350 BD), nel corso della quale SIRIANNI parla con gli altri due occupanti della sua autovettura di "Paolo", di danaro da recuperare e di "Gabriele" (fondatamente da identificare i Gabriele Iazzolino, con cui Cusumano svolgeva attività di intermediazione finanziaria), nonché

dei problemi tra costoro e, nel passato, tra uno di loro e "Filippo", che, solo grazie al suo intervento, non gli avrebbe "fatto un culo così" (ciò che richiama alla mente i dissidi tra Cusumano e BUBBO Filippo, riferiti dal primo). O si pensi ancora alla conversazione delle ore 14.46 del 4.3.2004 (si veda trascrizione della traccia audio 3504 relativa all'intercettazione all'interno della ripetuta autovettura), nel corso della quale "Angelo" e "Paolo" parlano della necessità del primo di recuperare i propri soldi e del possibile ricorso alla violenza da parte di "Paolo" per effettuare il detto recupero (si vedano pagine 12 e 20 della detta trascrizione, a conferma dei rapporti, anche nel settore dei "prestiti" tra Cusumano e SIRIANNI). SIRIANNI e Cusumano, poi, nel corso della medesima conversazione, affrontano la questione (come detto già affrontata con altri interlocutori da SIRIANNI) della collaborazione di "Danny". Cusumano manifesta preoccupazione anche in ordine ai propri rapporti con Esposito, rievocando in particolare l'episodio della lite avuta con lo stesso (ciò che vale anche, a ben vedere, a riscontare le dichiarazioni dello stesso Esposito), riservandosi, per l'eventualità in cui l'autorità giudiziaria gliene avesse chiesto conto, di attribuirne la causa ad un prestito non restituito (causa evidentemente ricondotta, invece, da Cusumano all'attività criminale dell'associazione). I due poi si spingono sino a citare alcune fonti relative all'individuazione del nuovo domicilio del detto collaboratore; fonti tra le quali Cusumano inserisce, ancora una volta in modo assai significativo "Giacomo" (da identificarsi in TROVATO Giacomo, che, in effetti, nel corso del colloquio all'interno della Casa Circondariale di Livorno del 28.1.2005, aveva riferito al padre detenuto di aver avuto notizie dell'avvistamento di Danny Esposito a Milano e di aver saputo che si era stabilito ad Orte).

Od infine si vedano ancora le conversazioni, in data 8.3.2004 e 26.4.2004, di cui alle tracce audio 3556 e 4350, nel corso delle quali Angelo e Paolo parlano di attività finanziaria, evidentemne svolta insieme, ed il primo, commentando una visita della Guardia di Finanza ricevuta dal fratello di Paolo e le notizie di stampa su indagini in corso, dice a quest'ultimo di prepararsi all'eventualità di essere chiamato a deporre.

La credibilità di Cusumano non è, infine, messa in crisi nemmeno dalle deposizioni rese dai testi a discarico Mario Sirianni, Matteo Colombo, Vanessa Burini e Piero Gatto.

Il primo, fratello di SIRIANNI Angelo ed imputato in procedimento connesso (come tale esaminato all'udienza del 25.7.2008 nelle forme dell'art.210c.p.p.), ha riferito, tra l'altro, in ordine ad un'assai singolare operazione di investimento che avrebbe tentato, insieme al fratello odierno imputato, con Gabriele Iazzolino nella veste di promotore. A

fare da tramite tra i fratelli SIRIANNI e Iazzolino sarebbe stato Paolo Cusumano e l'operazione sarebbe consistita nell'acquisto di una mansarda in Dolzago, da cui si sarebbero potuti ricavare due appartamentini, per 12.500 € da versare in contanti. Il prezzo di acquisto sarebbe poi stato versato per intero prima della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita, con l'unico accorgimento di farsi consegnare dallo Iazzolino (che non è chiarito se agisse in qualità, ad esempio, di procuratore della parte venditrice) due assegni per un importo complessivo corrispondente, a titolo di garanzia, assegni, si badi, non emessi da Iazzolino e sui quali l'imputato di procedimento connesso non era in grado di riferire se figurase una girata attribuibile allo stesso Iazzolino. Iazzolino che avrebbe poi fatto perdere le proprie tracce, non restituendo i soldi e non garantendo il trasferimento dell'immobile. Ciò di cui i fratelli SIRIANNI avrebbero, prima, in modo bonario, e, poi, con toni più accesi, tanto da esporsi ad una replica stizzita, chiesto conto a Cusumano, *trait d'union* tra loro e l'asserito truffatore. Dei fatti poi Mario Sirianni (e non SIRIANNI Angelo) presentava denuncia ai carabinieri di Calolziocorte dopo la discussione avuta, insieme al fratello, con Cusumano.

A ben vedere, il racconto in parola vale solo a dare conferma in ordine al fatto che SIRIANNI Angelo (fors'anche in società col fratello) fosse, come riferito da Cusumano, effettivamente uno dei soggetti che fornivano la provvista per le operazioni "finanziarie" dell'agenzia di Iazzolino e Cusumano. Solo così si può spiegare un passaggio di danaro in contanti, per un importo assolutamente incompatibile con un'operazione immobiliare del titpo di quella descritta, con il corrispettivo, all'evidenza costituente la remunerazione della somma erogata, rappresentato da assegni emessi da soggetti diversi (verosimilmente i destinatari finali di quello o di altro finanziamento) dall'originario *accipiens* della somma. D'altro canto il tenore delle menzionate conversazioni ambientali mal si concilia, non solo con la descritta operazione immobiliare (come detto, già di per sé inverosimile), ma anche con l'asserita rottura dei rapporti tra i fratelli SIRIANNI e Cusumano. Dalla conversazione, in cui SIRIANNI Angelo ed il suo interlocutore parlano di Paolo, di Gabriele e di una somma da recuperare, passano, infatti, oltre cinque mesi senza che nei dialoghi tra lo stesso SIRIANNI e Cusumano si colgano segnali di incrinatura dei rapporti, che, al contrario, mostrano di proseguire nel settore del finanziamento, oltre ad abbracciare anche i comuni interessi rispetto alle nascenti indagini giudiziarie. Ed anche laddove è fatto un esplicito riferimento ad una "mansarda" (Mario SIRIANNI ha comunque fatto riferimento ad un'"altra" mansarda effettivamente acquistata insieme

al fratello a Calolziocorte) risulta evidente (prima di tutto per la mancata corrispondenza della somma versata) che non si stia parlando della singolare operazione immobiliare descritta dal ripetuto teste e risulta altresì in modo inequivocabile come SIRIANNI Angelo avesse con Iazzolino e Cusumano comuni interessi nel settore del finanziamento ("*...allora...lui mi deve dare ancora...ci ho un assegno di 9000 €, poi ce ne ho uno da cinque e poi ce ne ho altri che arrivano a tre e mezzo e in più gli ho dato 10.000 € della mansarda...*", si veda pagina 90 della trascrizione relativa al progressivo 2377).

Matteo Colombo (esaminato l'8.9.2008), da identificarsi con il "Matteo" titolare del JUNGLE BAR, ha infatti confermato la circostanza di avere, in un'occasione, avuto un diverbio con Cusumano all'interno del proprio locale. La Burini e Gatto, rispettivamente, gestrice del "Circolo lavoratori di Foppenico" e proprietario del "Bar Splendid", hanno poi confermato (nel corso dell'esame reso il 17.11.2008) di avere nel proprio locale macchinette videopoker, che la prima non è stata in grado di precisare chi avesse installato (non riconoscendo, poi, sia pur tra mille titubanze, SIRIANNI all'interno delle gabbie) ed il secondo ha confermato provenire da SIRIANNI. SIRIANNI che, si badi, durante la conversazione del 13.12.2003 alle ore 15.59 all'interno della sua autovettura, parla con Peppe (da identificarsi in ELIA Giuseppe, con il quale era in società nell'attività di installazione di macchinette) proprio di un tale Gatto, che ELIA ritiene possa volere "anche lui" un qualcosa una volta che lo abbia visto "piazzato da Pino e da Cenzo". Ciò da cui si può fondatamente ricavare come i due stiano parlando proprio dell'installazione di videopoker, evidentemente in prima battuta non gradita al Gatto ("*dobbiamo vedere come dobbiamo fare*", dice in particolare SIRIANNI a pagina 42 della detta trascrizione, relativa alla traccia audio 2302, evidentemente alludendo all'esigenza di trovare un modo per convincere il detto esercente).

All'udienza del 23.10.2008, dopo l'esame, avvenuto all'udienza del 16.10.2008, dei periti Magotti (psichiatra) e Zago (psicologo), nominati, alla precedente udienza del 26.6.2008, proprio al fine di verificare se **Carmine SCARPINO** fosse affetto (come a tutta prima ricavabile dalla certificazione medica prodotta dal pubblico ministero) da patologia psichiatrica tale da comprometterne la capacità di testimoniare e da rendere quindi irripetibili le dichiarazioni rese in occasione degli interrogatori del 30.1.2001, del 14.3.2001 e del 30.6.2001, nonché al fine di accertare se al momento di sottoporsi ai detti interrogatori la patologia medesima fosse già riconoscibile, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art.512c.p.p., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei ripetuti

verbali. Ciò sul presupposto - in ordine al quale, comunque, come già anticipato, si fa rinvio all'ordinanza pronunciata all'udienza del 23.10.2008 ed all'elaborato peritale nella stessa richiamato - che l'esame di SCARPINO, per una patologia psichiatrica ingravescente e, comunque, di certo non obiettivabile, quanto ai segnali della sua prima insorgenza, in occasione dei detti interrogatori, fosse divenuto "irripetibile" per una causa sopravvenuta, per l'appunto non prevedibile.

Anche con riguardo al contributo del detto collaboratore di giustizia ed alla credibilità dello stesso mette conto passare attraverso una sintetica ricostruzione del contenuto dei detti interrogatori, intercalata, anche in questo caso, da qualche notazione in ordine agli elementi a supporto del giudizio di credibilità.

Il racconto di Scarpino è passato attraverso la descrizione degli equilibri interni all'organizzazione 'ndranghetista operante in Sersale, con la quale il dichiarante era stato a lungo in strettissimo contatto, organizzazione al cui vertice era collocato Sergio IAZZOLINO, soggetto della cui attività criminale, anche con riguardo al suo intersecarsi con quella dell'associazione di cui al capo A), hanno riferito anche altri collaboratori, tra cui Esposito e, soprattutto, Felice Ferrazzo. Proprio nei numerosi punti di contatto tra la ricostruzione fatta da Scarpino, in ordine all'associazione facente capo a IAZZOLINO ed alla geografia delle alleanze 'ndranghetiste in cui la stessa si inseriva insieme, tra le altre, a quella capeggiata da Franco COCO TROVATO, e le ulteriori risultanze processuali vanno individuati gli indicatori dell'assoluta affidabilità delle dichiarazioni dello stesso collaboratore.

Nel corso dell'interrogatorio del 30.1.2001, Scarpino ha riferito, in particolare, di estorsioni ai danni di imprese di Sersale, nelle quali aveva avuto un ruolo Giuseppe Bianco, uomo di Sergio IAZZOLINO; quest'ultimo, in virtù della sua posizione di vertice nell'organizzazione operante in quel paese, era anche il percettore del "pizzo" di tutte le attività estorsive (si veda Esposito, laddove ha riferito di aver appreso da TROVATO Giacomo dell'attentato di IAZZOLINO alla JAGUAR di Catanzaro, evidentemente da collocare nell'ambito di un'attività estorsiva).

Dell'organizzazione 'ndranghetista di Sersale facevano parte anche Pino Lia, con la dote di sgarro, Pietro Iazzolino, fratello di Sergio, come camorrista, Giuseppe Bianco come camorrista e Gino Rizzo come picciotto. SCARPINO era invece "contrasto onorato" (si veda la deposizione di Fonti, che ha chiarito come il contrasto onorato sia sogget-

to che, ancorché non affiliato, vanti legami con degli affiliati). IAZZOLINO, uscito dal carcere nel 97/98, aveva poi allontanato dall'associazione i fratelli LENTINI.

IAZZOLINO aveva preso il potere, scalzando l'originaria organizzazione con il sostegno degli ARENA (sull'alleanza tra IAZZOLINO e gli ARENA di Isola Capo Rizzato si veda anche Ferrazzo). L'associazione di IAZZOLINO vantava alleanze anche con FERRAZZO Mario di Mesoraca e con i TRAPASSO di San Leonardo di Cutro e Cotronei.

Il locale più potente della zona era quello di Cirò, con a capo, secondo quanto Scarpino aveva sentito dire, i "Cataldo" ed i "Faraci" (in occasione dell'interrogatorio del 14.3.2001 chiamati con il loro esatto cognome, FARAO).

A Botricello, inoltre, come rappresentante della 'ndrangheta c'era Luigi PANE. Costui, nel racconto di Scarpino, si sarebbe avvalso di Sergio PISANO (da identificarsi nel già citato Sergio PISANI, ucciso in Calabria nel settembre 2005, soggetto, come ancora una volta già evidenziato, collegato, in particolare, agli odierni imputati RIGILLO e FALZETTA, con quest'ultimo che, come meglio si dirà *infra*, commenterà il detto omicidio nel corso delle conversazioni intercettate all'interno dell'aeromobile sulla tratta Lamezia-Milano e dell'autovettura MERCEDES presa a noleggio presso lo scalo aereo calabrese) per commettere degli omicidi in Belcastro, nella guerra scatenata per prendere ivi il potere, scalzando la famiglia GEMELLI. PANE aveva anche programmato l'omicidio di Antonio GEMELLI, a cui avrebbero dovuto prendere parte lo stesso Scarpino e Pino Lia, ma poi, dopo che era stata valutata l'opzione di avvalersi di sicari provenienti da fuori, l'azione non era stata portata a compimento.

Pino LIA aveva raccontato a Scarpino che Giuseppe CALIGIURI, detto "panza di caniglia", era stato ucciso ("*sparato e poi bruciato*") da Sergio IAZZOLINO. La causale dell'omicidio era la vendetta per la morte di Saverio COLOSIMO, a sua volta ucciso da CALIGIURI (su incarico di "Franco CUOCO"), che abitava a Lecco o a Como. L'omicidio COLOSIMO risaliva a quando SCARPINO era bambino.

Franco "CUOCO TROVATO" (da indentificari certamente in Franco Coco Trovato) aveva un grado più elevato rispetto a IAZZOLINO. L'uccisione di CALIGIURI, legato a TROVATO, aveva quindi suscitato la reazione di quest'ultimo, che voleva ammazzare IAZZOLINO. IAZZOLINO si era quindi rifugiato in una casa a Mesoraca. Le cose erano poi state messe a posto dagli ARENA, in occasione di una riunione tenutasi ad Isola Capo Rizzuto (si veda l'analoga ricostruzione fatta da Ferrazzo).

Ad Isola capo Rizzuto, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, comandava, dopo l'uccisione di Vincenzo ARENA, Nicola ARENA. Pino Lia tuttavia aveva riferito a Scarpino che gli ARENA non contavano più e che il comando era stato preso da tale Pasquale "Macchietta" (da identificarsi in Pasquale Nicoscia, come detto imputato nel processo WALL STREET, sulla cui contrapposizione con gli ARENA si veda, in particolare, Angelo Salvatore Cortese). Lia gli aveva anche detto che quanto prima sarebbe morto anche Nicola ARENA.

A Mesoraca Mario Donato FERRAZZO, soprannominato "Topolino", aveva preso il posto di Felice FERRAZZO (sul punto si veda, ad esempio, quanto riferito proprio da quest'ultimo). Con entrambi Scarpino aveva trascorso comuni periodi di carcerazione. A Felice aveva anche portato dalla Toscana un cane per la caccia ai cinghiali. Aveva inoltre frequenti occasioni di recarsi a Mesoraca da Pino GRANO, altro componente dell'organizzazione detto "Gennarino" (soprannome che, poi, in occasione di un successivo interrogatorio, correggerà in "Gennarera") che gli forniva macchinette videopoker da portare a Sersale nei bar di IAZZOLINO, vero e proprio monopolista del settore. Dell'organizzazione di Mesoraca facevano parte anche i fratelli MANTIA, uno dei quali di nome Vincenzo (si veda Cortese).

Dell'organizzazione di FERRAZZO facevano parte anche Giannino Foresta e Pino Lo Prete.

A Vincenzo "Tumbuluni" COMBARIATI Scarpino ha attribuito il ruolo di ex capo di Petilia Policastro (sul suo avvicendamento con Pasquale LIOTTI, imputato nel processo STORIA INFINITA, si veda, ad esempio, Foschini).

Scarpino ha riferito anche di un omicidio avvenuto a Cotronei, vittima Giuseppe Angotti. All'azione avevano partecipato anche Pasqualino PISANI ed il fratello Sergio (come detto poi ucciso nel settembre 2005), che avevano dato appoggio con le macchine. Del gruppo di fuoco facevano parte, oltre a Scarpino, Pino Lia, Felice ONOFRIO e Maurizio FERRARO (gli ultimi due uccisi in Calabria il 17 agosto del 2005, come riferito dal teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008). Sergio e Pasqualino PISANI, dopo aver preso parte ad un incontro con i componenti del commando, si erano allontanati, attendendoli in macchina al bivio di Tiriolo.

FERRARO ed ONOFRIO facevano parte dell'organizzazione di Marcedusa (si veda la conversazione di cui alla traccia audio 6481, intercettata all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK in uso a PETTINATO Federico, il giorno successivo

all'omicidio; PETTINATO che indica con forza ai suoi interlocutori l'appartenza dei due morti al proprio schieramento: "*...dalla parte nostra sono...*") e FERRARO era legato a IAZZOLINO (sul fatto che i due, come del resto Sergio PISANI ed ONOFRIO, avessero sposato le figlie di Rodolfo PANE, si vedano il capitolo 1.15 e la citata conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di PETTINATO, che fa riferimento a PANE ed a tre delle sue figlie, già rimaste vedove).

A Marcedusa Scarpino ha collocato, oltre a FERRARO ed ONOFRIO, il cognato di Franco COCO, "Palmerino", indicato come soggetto "importantissimo a Marcedusa". Scarpino non ha saputo precisare se Palmerino sia affiliato, ma ne ha ribadita l'importanza ed i numerosi legami con soggetti egualmente importanti (sul punto si vedano, in particolare, le dichiarazioni di Cortese). Scarpino ha poi dimostrato di ben conoscere la realtà riguardo alla quale riferiva, precisando che la figlia di Palmerino aveva sposato Pasqualino PISANI, del quale a sua volta ha segnalato (in occasione del successivo interrogatorio del 26 giugno) il fatto che fosse sposato con una nipote di Franco COCO (sui detti rapporti di parentela ed affinità si vedano le deposizioni dei marscialli Cappuccini e Napoli, rese all'udienza dell'8.5.2008, ed il registro delle presenze dei parenti ammessi ai colloqui con Franco Trovato all'interno della Casa Circondariale di Ascoli, parenti tra i quali figurano, in occasione del colloquio del 25.8.2005, significativamente a pochi giorni di distanza dagli omicidi FERRARO ed ONOFRIO, i "nipoti" Maria Rosa Rigillo e Pasqualino PISANI).

Scarpino si è poi soffermato sulla faida BUBBO-CARPINO a Petronà, collocando nel contesto della stessa, tra l'altro, l'uccisione di Alberto Carpino (sulla ricostruzione della detta faida, con numerosi punti di contatto al narrato di Scarpino, si veda la deposizione resa dal teste Chiandotto all'udienza del 3.6.2008). I BUBBO e, in particolare, BUBBO Filippo, secondo quanto riferito da Scarpino, erano a Lecco, mentre i CARPINO avevano collegamenti nella zona di Genova (a conferma della circostanza si veda il già citato sequestro di un kalashikov e di munizioni, avvenuto a Chiavari, in provincia di Genova l'11.1.2001). Tra i rappresentanti della famiglia CARPINO, Scarpino ha collocato anche Giuseppe ROCCA, da identificarsi nel già citato (si veda capitolo 1.15) soggetto, sottoposto a fermo il 2.7.2003, in relazione all'omicidio di Eugenio Gentile, segnalato come legato al clan BUBBO. Le dette indicazioni assai circostanziate sugli schieramenti coinvolti nella faida sono state fornite da Scarpino due anni e mezzo prima dell'omicidio Gentile, ciò che vale a confermare vieppiù il profondo radicamento

del dichiarante in parola nella realtà criminale fotografata dalle sue propalazioni, massima garanzia di credibilità.

Scarpino ha poi riferito anche dell'omicidio di Giuseppe COLOSIMO, sparito a Lecco o a Como (in realtà in Morbegno tra il 30.9.1993 e l'1.10.93, come riferito dal maresciallo Chiandotto all'udienza del 3.6.2008); COLOSIMO a sua volta appartenente ai CARPINO. Scarpino sul punto si è limitato a fare riferimento a dei dissidi tra lo stesso COLOSIMO e Sergio IAZZOLINO, che a quel tempo era latitante in Svizzera.

La latitanza di IAZZOLINO si giovava dell'appoggio di tale "Mico Sabato" (da identificarsi, come riferito dal teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008, in Fortunato ANDALI, sul cui radicamento in Svizzera si vedano le dichiarazioni di Cortese ed ancora del maggiore Lo Russo, nonché le risultanze della sentenza pronunciata dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007 ed inserita nel faldone 93), pezzo grosso nel traffico di droga, legato all'organizzazione di Mesoraca e proprietario di un ristorante in Svizzera (sui legami tra ANDALI e l'organizzazione 'ndranghetista di Mesoraca e tra ANDALI e IAZZOLINO si vedano anche le già ricordate risultanze dell'indagine "dirty money", su cui hanno rferito i testi Lo Russo, Romano, Aricò e De Angelis all'udienza del 29.4.2008, anche con riferimento ai legami tra i detti soggetti e l'odierno imputato FALZETTA).

Altro capo carismatico della 'ndrangheta crotonese, secondo il racconto di Scarpino, è Mico MEGNA di Papanice, significativamente citato da Cortese come uno ei soggetti presenti al rito con il quale gli era concessa una dote superiore.

Nel corso dell'interrogatorio del 14.3.2001 Scarpino ha tentato di ripercorrere in modo più organico le tappe salienti dei suoi rapporti con l'organizzazione di IAZZOLINO, facendo più puntuali riferimenti alle dinamiche interne, agli aspetti organizzativi, agli interessi ed alle azioni omicidiarie a cui egli stesso aveva preso parte (oltre al già citato omicidio Angotti, anche quello di Domenico Colosimo, commesso insieme a Lia ed all'insaputa di IAZZOLINO, a quel tempo detenuto).

Scarpino, pur ligio ai doveri associativi (anche atraverso il versamento di danaro per il mantenimento di IAZZOLINO in stato di detenzione), ha riferito di non aver mai voluto un'affiliazione formale, neanche quando si era trovato in carcere con grossi calibri criminali. La sua volontà, giustificata col fatto di non volere attirare su di sé invidie (come quelle che, a suo dire, erano costate la vita a Domenico Colosimo, di cui Lia era in-

vidioso), gli aveva però attirato i sospetti degli associati, che, in più di un'occasione, gli avevano dato la concreta impressione di volerlo eliminare.

Scarpino ha poi raccontato di un pranzo a cui aveva preso parte insieme a IAZZOLINO a Cutro, ove comandava "Mani di Gomma" (da identificarsi in Nicolino GRANDE ARACRI, come segnalato da Cortese a capo del "locale" di Cutro). Al pranzo avevano partecipato anche i Ciampà ed i Dragone (sui quali si veda ancora Cortese e, quanto ai primi, anche la sentenza del processo ECLISSI, inserita nel faldone 66 delle produzioni del p.m.).

Il collaboratore ha poi fronito qualche chiarimento sul movente del'omicidio ANGOTTI, voluto da IAZZOLINO, anche per favorire gli interessi di Sergio PISANI sui villaggi turistici che si trovavano nella zona di influenza dello stesso ANGOTTI.

E' poi tornato sulla faida BUBBO-CARPINO di Petronà, nella quale ha anche inserito l'omicidio di Gaetano COLOSIMO (in realtà, Gaetano ELIA), che durante una festa in paese si trovava a fianco di Alberto e Salvatore CARPINO, veri obiettivi. Nell'occasione anche Giuseppe Colosimo era rimasto ferito ed era quindi fuggito a Lecco. Colosimo che, secondo quanto appreso da Scarpino voleva vendicare il cugino (Gaetano) morto. Per tale motivo Colosimo voleva cercare IAZZOLINO latitante in Svizzera, che riteneva mandante dell'omicidio insieme ai BUBBO ed a Franco COCO TROVATO. Ricostruzione questa che, a ben vedere, presenta importanti punti di contatto con quella di Vittorio Foschini, che ha assegnato una precisa responsabilità a Franco Coco Trovato nell'omicidio di Giuseppe Colosimo.

Scarpino ha poi chiarito come i BUBBO facessero capo a Franco COCO TROVATO e come BUBBO Filippo, pur comandando a Petronà, ivi non si facesse mai vedere.

Scarpino ha poi toccato il tema (ampiamente riscontrato come si è evidenziato al capitolo 2) dell'allenanza tra Franco COCO TROVATO e gli ARENA di Isola Capo Rizzuto, che nella guerra (vinta) con i MAESANO (sui quali si veda la citata sentenza 149/06 del Tribunale di Crotone) si erano giovati dell'appoggio dello stesso.

Scarpino è poi tornato su "Palmerino", segnalando come nell'ambiente si dicesse che teneva i contatti con il cognato.

Infine, nell'interrogatorio del 26.6.2001, è tornato sui due omicidi di cui si è autoaccusato e sull'omicidio di Giusepe Caligiuri, facendo inoltre riferimento, per quanto qui più rileva, ad un'alleanza tra IAZZOLINO e l'odierno imputato Filippo BUBBO.

I plurimi, segnalati elementi, da cui si ricava un elevato grado di inserimento di Carmine Scarpino nell'ambiente criminale, in cui pure si inseriscono l'associazione a delinquere di cui al capo A) ed i "chiamati" odierni imputati, sono allora adeguata garanzia di piena crediblità del dichiarante. Dichiarante che, come evidenziato, si è anche autoaccusato di gravi delitti, il ché consente di attribuire un ancor più elevato grado di affidabilità alle sue dichiarazioni. Dal tenore delle propalazioni, precise, logiche e costanti in tutti i tre interrogatori (ciò che vale anche a confermare come la malattia psichiatrica, dalla quale è stato riconosciuto affetto Scarpino, non avesse all'epoca minimamente intaccato le sue capacità mnestiche) non è dato, poi, anche solo adombrare ragioni di sospetto alla base della scelta collaborativa e, più in particolare, delle "chiamate" nei confronti degli odierni imputati, con i quali il dichiarante aveva peraltro solo legami indiretti.

Per quanto riguarda, infine, la denuncia presentata ai carabinieri di Petronà l'11.3.94 da **Alfredo COVELLI** ed i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso Covelli dinnanzi alle Procure di Catanzaro e Lecco il 7.4.94 ed il 3.10.96, atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., all'udienza del 16.10.2008, in questa fase pare opportuno, dopo alcune brevissime notazioni introduttive, fare rinvio alla sezione dedicata al capo A) d'imputazione. Come anticipato, Covelli era introdotto come teste all'udienza del 22.5.2008, in particolare per riferire in ordine all'attentato di cui era rimasto vittima nel novembre del 1993, in provincia di Lecco, mentre si trovava insieme a Salvatore Carpino. Nel corso del detto esame, a seguito delle prime contestazioni, dopo l'affermazione dello stesso teste, secondo cui le dichiarazioni predibattimnetali, oggetto di contestazione, sarebbero state il parto della sua fantasia, l'esame era interrotto ai sensi dell'art.63, comma 1, c.p.p., ritenendo che, sulla base della deposizione, fossero emersi indizi di reità in ordine ad un possibile reato di calunnia, a suo tempo commesso. Covelli era nuovamente citato a comparire all'udienza del 17.6.2008, questa volta per essere esaminato nelle forme dell'art.210c.p.p., sul presupposto del collegamento probatorio, ai sensi dell'art.371, comma 2 lett.b, c.p.p., tra la sua potenziale imputazione a titolo di calunnia ed i fatti sui quali era chiamato a deporre, fatti che chiamavano in causa la responsabilità dei supposti calunniati. Covelli si avvaleva allora della facoltà di non rispondere. Il Tribunale, infine, adottava ordinanza ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p. (alla cui motivazione si fa qui espresso rinvio) ritenendo, sulla base degli atti a tal fine prodotti dal pubblico

ministero, accertato che la scelta di non deporre e, prima ancora, di negare falsamente i fatti a suo tempo denunciati fosse la conseguenza di un'altrui condotta illecita.

Sul contenuto dei detti atti predibattimentali e sulla loro valenza probatoria, in particolare all'esito di una valutazione fatta unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, ci si soffermerà tuttavia nell'ambito della trattazione del capo A). Come meglio si dirà in quella sede, infatti, il detto attentato, che aveva come obiettivo anche Salvatore Carpino, appartenente alla famiglia cosiddetta "Tratraculo" di Petronà, contrapposta, in una sanguinosa faida, alla famiglia BUBBO, ha assunto, in ragione della partecipazione allo stesso, oltre che di BUBBO Filippo e del di lui fratello Raffaele, anche di PETTINATO Federico e di MAZZEI Carlo, ed in ragione anche della chiara lettura offerta in ordine allo stesso dagli altri odierni imputati SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, nel corso della conversazione intercettata il 13.12.2003 alle ore 15.59 (si veda la trascrzione della traccia audio 2302, relativa alle intercettazioni all'interno dell'autovettura, targata CH 350 BD), un significato che travalica le logiche della detta faida, per inserirsi anche in quelle dell'organizzazione operante nel territorio di Lecco. Il detto episodio, quindi, pur non formando oggetto di alcuna specifica imputazione, ha finito per assumere un signficato quasi paradigmatico delle logiche associative del sodalizio criminale delineato al capo A), assurgendo pertanto a tema di prova tutt'altro che secondario. Ciò evidentemnte senza considerare anche i suoi riflessi in punto di applicazione dell'art.133c.p., su cui pure ci si soffermerà *infra*.

7. Altre fonti di prova.

Per chiudere la parte introduttiva (pur se già ricca di importanti spunti in ordine all'efficacia probatoria che alcuni dei mezzi di prova analizzati hanno dispiegato rispetto alle singole imputazioni) della presente sentenza, mette conto dedicare alcune brevi notazioni alle ulteriori fonti di prova, tra cui, in primo luogo, i documenti in senso stretto.

Al capitolo 2 ci si è, infatti, limitati ad esaminare quella particolare categoria di documento, rappresentata dalle sentenze irrevocabili. In questa sede, quanto alle rimanenti "prove" di cui agli artt.234 e ss. c.p.p., pare opportuno circoscrivere la trattazione, in aggiunta a quanto già fatto nei capitoli che precedono (nei quali si è talora fatto richiamo ad alcuni specifici documenti), all'indicazione di talune produzioni documentali fatte nel corso dell'istruttoria.

Così quelle delle difese PETTINATO (si vedano produzioni delle udienze del 18.12.2007 e del 17.2.2009) e FALZETTA (si veda produzione dell'udienza del 6.2.2009) relative ai redditi prodotti (o accertati in sede di verifica fiscale, come nel caso dei documenti 23 e 24 delle produzioni FALZETTA) dagli stessi imputati o dalle società di cui detenevano partecipazioni, in particolare, in corrispondenza del periodo di acquisto dei beni immobili e delle quote sociali, sottoposte a sequestro ai sensi dell'art.12sexies L.356/92, nonché agli atti di acquisto relativi ai beni medesimi. Documenti che hanno sopperito, almeno in parte, all'inerzia del pubblico ministero, che non ha, dal canto suo, prodotto atto alcuno a supporto dell'asserita sproporzione tra i redditi ufficiali dei due imputati ed i detti beni sottoposti a sequestro. Giudizio di sproporzione formulato nel decreto di sequestro preventivo emesso il 4.1.2007 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, che, come meglio si vedrà *infra*, anche in conseguenza delle cennate produzioni difensive, non ha trovato conferma all'esito del presente dibattimento.

Una citazione può poi essere dedicata a quei documenti prodotti dalle difese in vista di fornire una vera e propria prova liberatoria.

Ciò che è accaduto, quanto alla difesa CALIGIURI, con riferimento alla fattura emessa dall'agenzia SACCHI & BAGAGLI, relativa ad un viaggio aereo andata e ritorno da Linate a Lamezia Terme (andata 4.7.2001, ritorno 26.7.2001) di CALIGIURI Salvatore e della di lui convivente GONZALES MONGE Jeanette (esaminata come testimone all'udienza del 21.7.2008). La detta produzione mirava, infatti, a dimostrare che CALIGIURI si trovasse in Calabria alla data del 21.7.2001, in corrispondenza della quale, in Malgrate, era consumata la rapina di cui al capo A4) a lui addebitata. Prova che, all'evidenza, non può dirsi raggiunta sulla base della detta documentazione, che non esclude che, ad esempio, CALIGIURI abbia fatto prima rientro in provincia di Lecco, senza attendere il volo di ritorno, o, comunque, si sia *medio tempore* (tra il 4 ed il 26 luglio del 2001) portato in zone limitrofe a quella teatro della rapina. Come meglio si vedrà nella trattazione del capo A4), l'assoluzione di CALIGIURI, con la formula di cui all'art.530, comma 2, c.p.p., ha tratto origine da altri elementi.

Analoghe considerazioni posso essere svolte in ordine alla produzione (in data 24.7.2008 e 10.2.2009) da parte della difesa SURIANO di documentazione relativa ad un cantiere, su cui operava, in Mariano Comense, l'impresa di cui il detto imputato era socio. Documentazione, in specie fotografica (si vedano i fotogrammi effigianti una recinzione di cantiere), che avrebbe dovuto, negli intendimenti della difesa, fornire pro-

va liberatoria in ordine all'epsiodio di cessione di 98 grammi di cocaina a RUSSO Paolo, contestato al capo A59). Come meglio si vedrà nella trattazione della detta imputazione, le risultanze delle intercettazioni telefoniche, incrociate con quelle del sequestro eseguito a carico del predetto acquirente, depongono infatti per il sicuro carattere "convenzionale" del riferimento ad una recinzione di novantotto metri fatto nella telefonata 3532, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO.

Resta da dire degli atti delle indagini preliminari confluiti nel fascicolo del dibattimento. E così, in primo luogo, degli atti irripetibili, prodotti dal pubblico ministero alle udienze del 13 e del 17 febbraio scorsi od acquisiti dal Tribunale ai sensi dell'art.507c.p.p., su istanza dello stesso pubblico ministero, all'udienza del 9.2.2009. Atti che, già all'udienza preliminare, avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi, in particolare, dell'art.431, comma 1 lett.b), c.p.p.. Di alcuni di essi si è già fatta menzione nei capitoli precedenti e, in particolare, al capitolo 1, quando si sono iniziati a delineare i primi elementi di riscontro alle "chiamate" dei collaboratori (si pensi al verbale in data 1.2.2001, relativo al sequestro a carico di Danny Esposito, tra l'altro, di una cartuccia calibro 38, od all'annotazione in data 14.11.2003, relativa al rinvenimento, all'interno dell'autovettura sequestrata allo stesso Esposito il 15.10.2003, di una carta di credito prepagata e di un foglio manoscritto recante l'indicazione di un numero di telefono e di un indirizzo di Montano Lucino). Agli atti in parola si farà poi ampio ricorso, in specie, durante la trattazione delle fattispecie associative di cui ai capi A54) B) e C) e dei "reati fine" delle stesse, laddove, come si vedrà, verbali di arresto e di perquisizione e sequestro hanno supportato l'adozione di un'univoca chiave di lettura dei risultati delle molte intercettazioni poste a fondamento delle imputazioni medesime.

Anche nella trattazione del capo A) si farà ricorso agli atti irripetibili, che varanno, ora a delineare i rapporti tra singoli associati, ora a colorare di ancor più chiari contenuti la condotta partecipativa di alcuni degli imputati della ripetuta fattispecie.

Da ultimo, rimanendo agli atti delle indagini preliminari, i verbali di interrogatorio, prodotti ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p.. Si tratta di atti, di cui si è talora, ancora una volta, già fatto uso nell'ambito del capitolo 1 (si pensi ai verbali di interrogatorio resi da BUBBO Filippo il 14.12.2006 ed il 23.4.2007, nei quali l'indicazione, quale luogo di dimora, dell'abitazione sita in Galbiate, piazza Don Gnocchi 4, ha fornito riscontro in ordine ad una parte della "chiamata" rivolta da Corti a tale "Gianni", riconosciuto in fotografia, per l'appunto, in BUBBO Filippo) ed ai quali si farà ricorso, in specie, per

ricostruire la rete dei rapporti in essere tra i vari imputati della fattispecie associativa di cui al capo A od anche, talora, per fornire una chiave di lettura ad alcune conversazioni intercettate, sulle quali pure l'interrogatorio si era concentrato.

* * * * * *

Capo A).

Prima di addentrarsi nell'esame degli elementi di prova a supporto della sussistenza del delitto contestato al primo capo di imputazione, mette conto dedicare alcune brevi considerazioni all'**inquadramento dogmatico della fattispecie** incriminatrice ivi contestata, così da poter delimitare il campo degli elementi costitutivi della stessa, destinati a formare oggetto di prova.

L'**"associazione di tipo mafioso"** deve ritenersi caratterizzata, innanzitutto, dagli elementi costitutivi tipici dell'"associazione per delinquere", a loro volta enucleati attraverso un'opportuna *actio finium regundorum* tra la detta fattispecie incriminatrice e l'ipotesi del concorso di persone, in specie, in più reati tra loro in rapporto di continuazione. All'evidenza la fattispecie associativa avrà i suoi elementi distintivi, innanzitutto, nella stablità del programma associativo (che, come subito si dirà, nell'associazione mafiosa, può anche non essere un "programma criminoso" in senso stretto) volto (nel caso in cui, come per la verità, è contestato al capo A, la finalità dell'associazione sia anche quella di commettere delitti) alla commissione di una serie indeterminata di delitti (quindi non tale da poter essere abbracciata, come nell'ipotesi del reato-continuato, da un'ideazione originaria, che includa ogni singolo illecito); il vincolo associativo dovrà poi avere carattere permamente, di modo che ciascuno dei partecipi abbia la consapevolezza di essere associato, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati. In altre parole, si potrà allora dire che, anche nell'associazione p. e p. dall'art.416bis c.p.p., si dovrà riscontrare, sotto il profilo per così dire "negoziale", l'esistenza di uno stabile vincolo associativo, basato su un accordo programmatico di ampio respiro, e, sotto il profilo in senso lato "organizzativo", il ricorrere di un atteggiamento dei singoli associati di immedesimazione nell'associazione stessa, tale da travalicare la mera fase attuativa del programma criminoso e da conferire quindi carattere stabile e permanente al sodalizio medesimo.

Ciò che invece distingue l'associazione mafiosa dall'associazione per delinquere cosiddetta comune, è il ricorso al **"metodo mafioso"** per la realizzazione del programma associativo. Il legislatore ha voluto connotare la "specialità" dell'ipotesi delittuosa in parola proprio sotto il profilo strumentale, legato cioè al metodo tipico impiegato per il perseguimento delle finalità associative. Metodo consistente nell'avvalersi "della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva". La detta formula legislativa delinea tre distinti elementi, che,

congiuntamente considerati, caratterizzano il "metodo mafioso": la **"forza di intimidazione"**, l'**"assoggettamento"** e l'**"omertà"**.

La forza di intimidazione è stata efficacemente definita l'"in sé" del fenomeno mafioso, rappresentando quella capacità dell'organizzazione criminosa di incutere timore indipendentemente dal compimento di specifici atti di sopraffazione e ciò semplicemente in base all'opinione diffusa in un determinato contesto territoriale della sua forza e della sua predisposizione ad usarla. Opinione legata cioè alla "cattiva fama" che l'organzzazione, in quanto tale, abbia saputo radicare nell'ambiente nel quale sia a sua volta inserita. Carica intimidatoria che, lo si ribadisce, deve quindi essere "autonoma", nel senso, come detto, di poter prescindere da specifici comportamenti intimidatori e di trarre origine direttamente dal "vincolo associativo" percepito all'esterno.

Ciò non esclude tuttavia che un'associazione mafiosa possa anche fare ricorso a specifici atti intimidatori, sotto forma di violenza (alla persona o sulle cose) o di minaccia, di certo, ancorché non integranti elmenti costitutivi della fattispecie, non incompatibili con il fatto di poter disporre della cosiddetta "carica intimidatoria autonoma". Atti intimidatori che potranno allora assumere, casomai, una specifica valenza probatoria, nella prospettiva, ad esempio, di accertare la responsabilità per il reato associativo degli autori delle singole condotte, che ben possono presentarsi come idonee al rafforzamento dello "strumentario" dell'associazione.

Gli ulteriori elementi costitutivi del metodo mafioso sono, a ben vedere, nient'altro che i riflessi che la carica intimidatoria produce. E così **l'assoggettamento**, che non è altro che una forma di sudditanza verso l'associazione, che si traduce nella propensione ad assumere comportamenti condiscendenti nei confronti delle sue pretese o delle sue aspettive. Allo stesso modo **l'omertà**, che consiste in un ulteriore portato dell'intimidazione, che si manifesta sotto forma di favoreggiamento, reticenza o, più in generale, nel rifiuto di collaborare in qualsiasi modo con le Forze dell'Ordine.

Il "metodo mafioso" è, come detto, un connotato strumentale dell'associazione mafiosa, che è infatti tale se, dello stesso, il sodalizio si avvale per il perseguimento delle sue finalità tipiche. Finalità (su cui subito *infra*) che, attenendo al profilo del dolo specifico, non è richiesto, ai fini della configurazione della fattispecie, che siano, anche solo in parte, realizzate. Non così il ricorso alla forza di intimidazione, che rientra invece nell'elemento oggettivo del reato. E' pur vero, tuttavia, che, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, è nella pratica ben arduo ipotizzare che lo sfruttamento della carica

intimidatoria non porti anche alla realizzazione, almeno in parte, di una delle finalità tipiche dell'associazione.

Si è detto che la "carica intimidatoria autonoma" è quella percezione che della pericolosità dell'associazione si ha nel contesto territoriale in cui la stessa opera, in tal modo alludendo - anche, evidentemente, al fine di di delimitare il campo dei soggetti che di tale intimidazione debbano patire gli effetti in termini di assoggettamento ed omertà - all'ambito esterno rispetto all'associazione. Perché, in altre parole, possa dirsi di trovarsi di fronte ad una vera e propria associazione mafiosa è necessario che la sua "fama" abbia travalicato i confini della sua compagine, determinando sui soggetti alla stessa estranei le ripetute condizioni di assoggettamento ed omertà. Ciò non esclude tuttavia la rilevanza anche dei fenomeni di succubanza e di omertà interni all'associazione, certamente vieppiù idonei a misurane la carica intimidatoria e, quindi, se del caso, possibile oggetto di prova, pur se relativa, non ad un elemento costitutivo del reato, ma ad un *accidentale delicti*.

Sempre in quanto connotato strumentale dell'associazione, l'uso del metodo mafioso non deve necessariamente essere appannaggio di tutti gli associati, che è sufficiente siano consapevoli di poterne disporre come di una sorta di "bene immateriale" connaturato all'organizzazione di cui sono membri. Ciò da cui si ricava che non si potrà pretendere di accertare in capo ad ogni partecipe condotte consistenti nello sfruttamento della "carica intimidatoria autonoma" (elemento costitutivo dell'associazione nel suo complesso e non già della condotta associativa di ogni singolo partecipe) e, tanto meno, di specifici atti intimidatori (come detto, non costituenti nemmeno un elemento essenziale dell'apparato strumentale del sodalizio).

Venendo ora alle **finalità tipiche** previste dal legislatore, va subito evidenziato come, per concorde interpretazione, ad integrare il delitto di associazione mafiosa sia sufficiente il fatto che il sodalizio criminale si sia prefissa la realizzazione anche di una sola delle stesse. Così da potersi immaginare, come pure si è già anticipato, anche un'associazione di tipo mafioso che non abbia tra i suoi scopi quello di commettere delitti. Accanto alla detta finalità (in presenza della quale l'associazione di cui all'art.416*bis* c.p. può, a buon diritto, essere ritenuta un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, caratterizzata per l'appunto dall'elemento specializzante del ricorso al "metodo mafioso") ne sono previste in via alternativa altre tre e, in particolare, l'acquisizione in modo diretto od indiretto della gestione o, comunque, del controllo di attività economiche, di concessio-

ni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici; l'acquisizione di profitti o di vantaggi ingiusti per sé e per gli altri; l'impedire o l'ostacolare il libero esercizio del voto o il procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Nel caso in esame agli imputati sono state contestate le prime tre finalità tipiche dell'associazione mafiosa, ad esclusione di quella attinente al libero esericizio del voto.

Quanto alla prima, che, come detto, accomuna (al di là dell'impiego, anziché della formula "commettere più delitti", di quella, comunque equivalente, quanto al già delineato profilo dell'indeterminatezza del programma criminoso, **"commettere delitti"**) l'associazione mafiosa a quella di cui all'art.416c.p., mette conto solo fare una notazione proiettata più sul fenomeno mafioso nel suo concreto manifestarsi, che sul dato normativo. Se, infatti, come detto, la finalità di commettere delitti è solo una di quelle previste, in via alternativa, dall'art.416*bis* c.p.p., è ben difficile immaginare un *pactum sceleris* tra gli associati, che non non contempli, perlomeno, accanto allo sfruttamento della carica intimidatoria autonoma, un *minimum* di programma delinquenziale, circoscritto al ricorso alla minaccia ed alla violenza privata per il perseguimento delle altre finalità "statutarie" non strettamente criminali.

Tra queste, innanzitutto, quello della **gestione o del controllo di attività economiche**. In questo caso, il ricorso al metodo mafioso consente all'associazione di farsi "imprenditrice", acquisendo la gestione od il controllo, anche indiretto, a mezzo quindi di prestanome od in favore di soggetti, che, ancorché non affiliati, siano vicini all'associazione medesima, interessata per ciò stesso a favorire l'assunzione da parte degli stessi di posizioni di potere in ambito economico. Attraverso il perseguimento della detta finalità tipica l'organizzazione mafiosa mira ad insinuarsi nei più svariati settori imprenditoriali e commerciali (tipico quello degli esericizi e dei locali pubblici), in violazione delle normali regole della concorrenza e del mercato, ambendo così anche all'assunzione di vere e proprie posizioni monopolistiche.

Da ultimo la finalità di **"realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri"**. Come è stato correttamente rilevato, si tratta di una sorta di "clausola di chiusura", che, oltre a delineare una particolare sfaccettatura del dolo specifico del delitto in parola, alternativa alle altre, ha anche la chiara finalità di dare una collocazione a tutte quelle ipotesi in cui il ricorso al metodo mafioso sia fatto in vista del conseguimento di utilità non rientranti tra quelle connaturate alle altre finalità tipiche del sodalizio mafioso. L'unica connotazione richiesta dal legislatore è quella dell'ingiustizia del profitto o del

vantaggio perseguito. Ingiustizia che non potrà essere la conseguenza della violazione di norme penali che prevedono specifici delitti (visto che, altrimenti, si ricadrebbe nella prima ipotesi), ma che potrà ben, ad esempio, ricollegarsi alla violazione di norme contravvenzionali od amministrative, o comunque a tutti quei casi in cui il risultato favorevole sia conseguito *non iure*. Tpico il caso dell'alterazione dei normali meccanismi contrattuali, laddove, pur in assenza di comportamenti in sé costituenti reato, semplicemente profittando della condizione di assoggettamento della controparte contrattuale, l'associazione mafiosa consegua, per i propri accoliti, od anche per altri soggetti che intenda favorire, condizioni non conformi alle normali logiche di mercato. Così nel caso di acquisti fatti a prezzo vile, di contratti conclusi con vizi nella formazione del consenso o di inadempimenti contrattuali posti in essere, confidando nell'acquiescenza della controparte e nel mancato ricorso da parte della stessa ai comuni strumenti di tutela.

Mantenendo il presente inquadramento dogmatico entro i premessi limiti pratico-applicativi, restano ora da analizzare le figure del **promotore**, del **dirigente** e dell'**organizzatore**, cui il pubblico ministero ha fatto richiamo al capo di imputazione. Richiamo, per la verità, essenzialmente limitato alla citazione nella rubrica della "fattispecie autonoma" di cui all'art.416*bis*, comma 2, c.p., accompaganata talora dalla descrizione, nei periodi dell'imputazione dedicati ai singoli associati, di comportamenti *lato sensu* organizzativi e dirigenziali.

Fuori dalla contestazione deve ritenersi, come era d'altronde logico, movendosi dall'ipotesi della partecipazione ad un'associzione preesistente o, comunque, la cui costituzione era stata da altri promossa, il ruolo di **promotore**. Ruolo per la verità, a carattere pressoché "scolastico", in quanto legato a quel momento tipico (su cui *infra*) di passaggio dal sodalizo comune (cosiddetta "associazione matrice") a quello mafioso.

Di sicura maggiore incidenza pratica sono le figure di coloro che dirigono ed organizzato l'associazione mafiosa. Per **dirigenti o "capi"** si devono intendere coloro che regolano l'attività collettiva con posizione di superiorità, in specie sovrintendendo alla sua complessiva gestione, con l'esercizio di veri e propri poteri decisionali.

Per **organizzatore**, tenuto conto della natura dell'associazione mafiosa, dotata di un apparato strutturale e strumentale destinato, innanzitutto, a garantirne la stabilità e la permamenza, si deve ritenere colui il quale abbia mansioni di coordinamento tra i contributi dei singoli associati, o di approntamento di strategie relative alla dotazione di mezzi materiali o in genere di strumenti vitali per l'organizzazione.

Da ultimo **l'aggravante dell'art.416*bis*, comma 4, c.p.**, contestata a tutti gli imputati.

E' il successivo comma 5° del medesimo articolo a chiarire che cosa debba intedersi per associazione armata: "l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o di materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito". L'aggravante, come si ricava dal chiaro tenore del detto comma, è quindi integrata anche allorquando le armi non siano utilizzate in concreto o nemmeno messe in mostra. Ciò che è richiesto, a differenza ad esempio di quanto previsto dall'art.74, comma 4, D.P.R.309/90, è che la disponibilità in capo all'associazione (anche in luoghi di deposito od in nascondigli) delle armi sia orientata finalisticamente al perseguimento delle finalità associative. Disponibilità che, per passare ai profili più strettamente probatori, potrà essere ricavata, in ossequio alla comune interpretazione, anche dalle risultanze di intercettazioni telefoniche o desunta dal compimento di fatti di sangue attribuiti all'associazione

Va infine rilevato come, avendo riguardo la descritta aggravante, essenzialmente, ai "mezzi" del reato, la stessa debba essere classificata come "oggettiva". Ciò a cui consegue l'addebito della stessa a tutti gli associati, indipentemente dalla disponibilità di armi in capo ai medesimi, sul solo presupposto della conoscenza della disponibilità in capo all'associazione o sul fatto di averla ignorata per colpa.

Dando per acquisite le differenze tra associazione semplice ed associazione mafiosa, sopra succintamente delineate, deve rilevarsi, come correttamente è stato evidenziato, che ogni associazione mafiosa ha, se analizzata sotto un profilo dinamico-eziologico, la sua matrice in un'associazione a delinquere "semplice", che, in un determinato ambito territoriale, abbia saputo "guadagnarsi", attraverso la spregiudicatezza dei suoi metodi, quella "cattiva fama" che l'abbia dotata di una "carica intimidatoria autonoma", attraverso la quale ha poi proseguito nell'attuazione del suo programma, profittando della condizione di assoggettamento ed omertà provocata. Nel caso in esame il detto passaggio risulta già cristallizzato nell'**associazione "Flachi-Trovato-Schettini" giudicata nell'ambito del ripetuto processo WALL STREET**, concluso, tra l'altro, proprio con l'accertamento, suggellato dal giudicato, dell'esistenza della stessa e della sua natura "mafiosa".

A questo punto, in linea con l'impostazione accusatoria, pare opportuno meglio chiarire la portata del **"fatto" accertato nella detta sentenza**, da cui, come già evidenziato al capitolo 2, ai sensi dell'art.238*bis* c.p.p., muoverà il presente accertamento giudiziale.

Il detto giudicato copre l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso descritta al capo 158 della rubrica della ripetuta sentenza. Associazione operante in Milano ed in altre zone della Lombardia, tra cui, in primo luogo, Lecco e zone limitrofe, di cui facevano parte **FLACHI Giuseppe** (uno dei tre "eponimi" dell'associazione, tuttavia non giudicato in quel processo in quanto l'estradizione concessa dalla Francia riguardava fatti diversi da quelli oggetto del processo stesso), **TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, CHIRICO Antonino, CUZZOLA Antonino, FLACHI Francesco, FOSCHINI Vittorio, GRECO Francesco, MARINARO Giovanni, MARINARO Salvatore, MUSOLINO Vincenzo, NANIA Alessandro, PACE Salvatore, RUSSO Paolo, SACCHINELLO Antonio, SARLO Mario, SARLO Luciano, STILO Francesco, TOCCI Giorgio, TROVATO Mario, VENTURA Anselmo, VENTURA Pasquale**. Agli associati TROVATO Franco, SCHETTINI Antonio, SARLO Mario e MUSOLINO Vincenzo era poi riconosciuta la qualifica di organizzatori.

Si trattava, più in particolare, di un'associazione armata, costituente un'articolazione della 'ndrangheta calabrese, collegata con le famiglie De Stefano-Tegano di Reggio Calabria e Arena-Colacchio di Isola Capo Rizzuto, che si avvaleva del "metodo mafioso" per commettere reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, nonché omicidi, in specie ai danni di appartenenti ad organizzazioni avversarie. Ricorrendo ai medesimi strumenti, perseguiva, inoltre, la finalità di acquisire il controllo o la gestione di svariate attività economiche, nella quali, altresì, reinvestiva i proventi dell'attività criminale, nonché l'ulteriore scopo di conseguire i profitti dell'attività di gestione di bische clandestine.

La detta associazione, poi, secondo quanto accertato nella ripetuta sentenza si inscriveva in un contesto di cui favevano parte più organizzazioni criminali, tutte autonomamente dedite al narcotraffico, che si erano tra loro federate, perseguendo l'obiettivo di arrivare ad un controllo assoluto del territorio per la gestione del traffico di stupefacenti, proprio attraverso il ricorso al metodo mafioso.

Accanto all'attività della detta realtà federata, la sentenza ha accertato l'autonoma operatività in ambito locale, tra le altre, dell'associazione mafiosa in parola, peraltro non avente una compagine perfettamente sovrapponibile a quella dell'omonima associazione

dedita al narcotrafffico (di cui al capo 34 della rubrica della medesima sentenza). Associazione mafiosa che, con gli stessi metodi di intimidazione, perseguiva l'obiettivo, non solo di assicurarsi la gestione in regime di monopolio del traffico di stupefacenti nell'ambito di competenza, ma anche dell'acquisizione di attività economiche ed imprenditoriali e della proprietà di beni immobili, nonché della commissione di delitti contro il patrimonio (usura, estorsioni e altro).

La zona di Lecco rappresentava quella di più intensa penetrazione del sodalizio criminale, poiché in quella città si erano stabiliti i fratelli Coco-Trovato.

La sentenza ha accertato, per l'appunto, come l'articolazione lecchese dell'organizzazione avesse, parallelamente al controllo esclusivo del traffico di stupefacenti, manifestato anche in altre forme la presenza mafiosa sul territorio. Così, in particolare, investendo i profitti del traffico di stupefacenti in fiorenti attività economiche e commerciali, nonché esercitando la violenza e l'intimidazione nei confronti della realtà socioeconomica locale, in specie gestendo il prestito ad usura e le conseguenti condotte estorsive.

Gli elementi di conferma a carattere estrinseco del descritto accertamento giudiziale, puntualmente esaminati al capitolo 2 (cui si rinvia), comportano quindi la delineazione in questa sede della piena prova in ordine all'esistenza nel ripetuto ambito territoriale (Milano e la Lombardia, con particolare riferimento alla zona di Lecco) della descritta organizzazione criminale, operante, già dalla fine degli anni 80, secondo i tipici crismi del "metodo mafioso". La prova dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione giudicata nel processo WALL STREET, alla stregua dei limiti tracciati nella stessa sentenza, deve poi ritenersi che si spinga sino a tutto il 1993, in corrispondenza cioè con l'esecuzione dei decreti di fermo emessi nel giugno di quell'anno e concretamente eseguiti sino ai primi mesi dell'anno successivo. In questa sede non pare corretto invocare la giurisprudenza di legittimità che, ai ben diversi fini di tutela degli imputati di reati a carattere permanente, nei quali non sia contestato un *dies ad quem*, dal rischio delle cosiddette contestazioni a catena, individua nell'emissione della sentenza di condanna di primo grado il momento di cessazione della permanenza. La delimitazione che qui occorre fare muove, infatti, dalla diversa esigenza di delimitare il "fatto accertato" in sentenza, destinato ad assurgere in altro processo al rango di prova. Delimitazione che dovrà allora prendere le mosse proprio dall'accertamento giudiziale in sé.

Tornando alle premesse, ciò che può dirsi provato in questa sede è, allora, l'esistenza di un'associazione mafiosa, avente la decritta compagine ed il descritto organigramma, che, tra la fine degli anni 80 ed il 1993, operava in Lecco e Milano, avvalendosi "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà" che ne derivava.

Come detto ulteriori conferme (pur se non necessarie ai fini della cristallizzazione della detta prova, ormai acquisita) dell'esistenza della descritta associazione si traggono anche dalle prove emerse in ordine alla partecipazione alla stessa di alcuni degli odierni imputati. Prove - che ora si passerà a delineare - da cui sarà possibile, vertendo le stesse anche su tipiche condotte associative o su rapporti con esponenti dell'originaria compagine, collocati a diversi anni di distanza dal 1993, anche rilevare quei chiari segnali di continuità tra l'associazione originaria e quella risultante anche dai contributi dei nuovi affiliati, cui pure si è già fatto cenno.

Prove si badi, perlomeno quanto a **SIRIANNI Angelo**, **PETTINATO Federico** e (pur se con qualche sfumatura rispetto ai detti correi) **MARCHIO Pierino**, al riparo da qualsivoglia dubbio sull'affidabilità della fonte.

E', infatti, dalla viva voce di **SIRIANNI Angelo** che si ricavano dati inequivocabili relativi alle sue frequentazioni con Franco COCO TROVATO in un contesto tipicamente associativo.

Si prendano in esame, innanzitutto, le conversazioni di cui alle tracce audio 92 e 93, intercettate il 29.8.2003 all'interno dell'abitacolo dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD. Autovettura, si badi, certamente di proprietà di SIRIANNI Angelo e nella disponibilità dello stesso, come confermato dalle risultanze della banca dati SDI, su cui ha riferito il teste Radus all'udienza del 18.3.2008, relative ad un controllo su strada, in data 2.10.2003 (proprio in costanza delle intercettazioni in parola), dell'imputato in argomento a bordo della detta autovettura insieme ad ELIA Giuseppe (come si dirà, protagonista di molti dei colloqui intercettati), e come indicato dallo stesso SIRIANNI nello scritto a sua firma prodotto all'udienza del 4.2.2009, in cui "malediceva" (evidentemente, ben rendendosi conto di quanto fossero compromettenti le conversazioni avvenute al suo interno) l'acquisto del ripetuto automezzo. Si tratta, in realtà, come si ricava dagli orari di inizio, rispettivamente h. 22.22 e 22.30, e dal complessivo tenore, di un'unica conversazione registrata su due supporti diversi, alla quale partecipava, insieme a SIRIANNI Angelo, anche MARINARO Giovanni, come detto partecipe del sodalizio

mafioso, di cui si è già delineata la prova. Per l'identificazione in MARINARO Giovanni, detto "Gianni" (diminutivo usato anche da Di Bella e nella sentenza WALL STREET), del "Gianni" all'interno dell'autovettura, è sufficiente fare rinvio alle sue stesse parole, in particolare allorquando (si veda pagina 8 della trascrizione della traccia 93, depositata il 23.1.2009), parlando proprio del processo WALL STREET, testualmente dice : "*...è arrivato lì accusava a mio fratello, gli fa Salvatore Marinaro...per il grado che ci hai...*". "Angelo" (V.M.1, da identificarsi certamente nel proprietario dell'autovettura SIRIANNI Angelo, anche in ragione dei precisi riferimenti fatti ai rischi corsi nelle indagini del processo WALL STREET con le dichiarazioni di Antonino Parisi, su cui si veda *infra*, nella trattazione del capo A9) dapprima parla con "Gianni" (V.M.2) ed un altro soggetto non identificato (V.M.) dell'installazione di una "macchinetta" (videopoker) e dei possibili problemi che si potrebbero venire a creare con "Pierino", per poi passare a parlare con il solo Gianni delle esperienze carcerarie e del processo WALL STREET. Significativamente, nel parlare del processo, SIRIANNI, anziché limitarsi a commentarlo da osservatore esterno, prospetta all'interlocutore i rischi da sé corsi, non nel senso di un mero coinvolgimento nel processo, ma di una condanna ("*...se qualcun altro faceva il mio nome, io ero condannato...*", alludendo alle citate dichiarazioni di Parisi). Significativamente, poi, in questa prima fase della conversazione (di cui alla traccia audio 92) è proprio SIRIANNI ad accomunare, a sé (quanto al fatto di aver spesso pagato in termini di carcerazione) "Franco". Che poi si tratti proprio di Franco COCO TROVATO, emerge chiaramente dal prosieguo della conversazione (registrata sulla traccia audio 93), nel corso della quale SIRIANNI e MARINARO si occupano proprio delle sue vicende processuali e delle dichiarazioni dei pentiti a suo carico, facendo riferimento anche ad un episodio, noto ad entrambi, che aveva per protagonista "Franco", avvenuto tre o quattro anni prima del processo WALL STREET (si vedano pagine 12 e 13 della trascrizione depositata il 23.1.2009). I due parlano (pagine 13 e 14) con cognizione di causa della morte di Gaetano (da identificarsi in Gaetano Elia), in occasione dell'attentato al quale riuscivano a sfuggire Alberto (da identificarsi in Alberto CARPINO) e Pepè (da identificarsi in Giuseppe COLOSIMO). L'episodio, risalente al 19.8.92, che si colloca nella già citata faida BUBBO-CARPINO (si vedano, anche con specifico riferimento al detto attentato, le deposizioni rese il 29.5.2008 dal teste Sozzi ed il 3.6.008 dal teste Chiandotto, nonché il citato interrogatorio del 14.3.2001 di Carmine Scarpino) è introdotto, in quanto dello stesso e della spregiudicatezza

dell'azione di " Santo" (da identificarsi in Santo BUBBO - fratello di BUBBO Filippo, su cui meglio *infra* anche a proposito della detta conversazione - a sua volta rimasto ucciso il 18.8.93) evidentemente MARINARO avrebbe voluto parlare a Franco, che tuttavia, come precisato da SIRIANNI, nel settembre 1992 era "arrestato". MARINARO (si veda pagina 15 delle ripetute trascrizioni) passa poi a parlare del processo STORIA INFINITA, facendo menzione alle proprie frequentazioni con "i Carvelli" (da identificarsi, tra gli altri, in CARVELLI Vincenzo e CARVELLI Angelo, condannati, ad esempio, con la più volte citata sentenza definitiva, nell'ambito di quel processo, per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, in concorso con Franco COCO TROVATO e Vittorio FOSCHINI, in concorso con il quale ultimo erano anche condannati per il delitto p. e p. dall'art.73D.P.R.309/90 con la sentenza 1371/97, inserita nel faldone 66 delle produzioni del pubblico ministero, con l'attestazione dell'irrevocabilità prodotta, da ultimo, all'udienza del 17.2.2009) definiti da SIRIANNI "gente in gamba". I due si scambiano poi ancora impressioni sui soggetti gravitanti nel medesimo contesto criminale, evidentemente a loro comune.

Come anticipato, poi, le prove in parola non hanno solo una valenza retrospettiva, ma hanno anche evidenziato chari segnali di continuità tra l'associazione nella compagine originaria e quella qui giudicata. Nel prosieguo della conversazione MARINARO e SIRIANNI tornano a parlare, infatti, dell'installazione di macchinette, nella quale evidentemente hanno interessi comuni; attività, come meglio si dirà nell'affrontare il tema del perdurante ricorso alla "carica intimidatoria" dell'associazione, certamente centrale nel programma *lato sensu* delinquenziale dell'associazione. Già in questa sede mette conto comunque evidenziare come i due, nell'analizzare strategie per accaparrarsi maggiori fette di mercato, prendano anche in considerazione il ricorso a gravi azioni intimidatorie ("*...gli ho detto senti...mi pagate e ci penso io a quel bar lì...vi mettete d'accordo...poi partiamo io e Martino...piccola bombettina e via...*", si veda pagina 19 della ripetuta trascrizione, dove a parlare è V.M.1 da identificare proprio in SIRIANNI) salvo, poi, scartare la detta opzione, segnalata come abituale nel periodo precedente, allorquando evidentemente già operavano insieme (sempre SIRIANNI, a pagina 20, dice, infatti, : "*a me che cazzo me ne frega...però gliele ho dette le cose, non bisogna sempre fare come si faceva prima; capito? E guarda che non è sbagliato il mio discorso, Gianni, invece di guadagnare mille, ne guadagni ottocento, ne guadagni cinquecen-*

to, vaffanculo! Capito? Però è sempre continuato...gli sbirri non rompono le palle perché non succede niente...").

Ma è nella conversazione delle ore 10.48 del 27.12.2003, che, in modo ancora più esplicito, emerge il legame che univa SIRIANNI Angelo e Franco COCO TROVATO nell'ambito dell'associazione da questi organizzata. SIRIANNI, dapprima, racconta al suo interlocutore di un arresto subito nel 1988 in relazione alla detenzione di cocaina (secondo SIRIANNI di proprietà anche di Tonino Romeo, sul quale, anche in relazione alla sentenza di assoluzione nei confronti del medesimo SIRIANNI per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, in ipotesi commesso, tra gli altri, in concorso proprio con lo stesso Romeo, si veda *infra* nella sezione dedicata al capo A9) indicando in tale "Pepè" la probabile fonte di cui si era avvalsa la polizia giudiziaria per decidere di recarsi, a colpo sicuro, a casa sua, ove effettivamente era rinvenuta la detta droga. SIRIANNI aggiunge poi che della propensione del detto Pepè a fungere da informatore della polizia gli aveva parlato anche Franco. L'interlocutore a quel punto aggiunge che Franco aveva anche in animo di uccidere Pepè, al ché SIRIANNI, mostrando ancora il suo rapporto di consuetudine con il detto capo e con le sue attività delinquenziali, chiosa : "*Franco quando puntava uno...*" (si vedano pagina 91 e 92 della trascrizione relativa alla traccia audio 2545, depositata il 23.1.2009). Di Franco i due tornano a parlare, poco dopo, allorquando Antonio (è questo il nome con cui SIRIANNI chiama l'interlocutore) ricorda a SIRIANNI quanto Franco, quando era libero, parlasse bene di lui e lo volesse al proprio fianco, preferendo lo stesso SIRIANNI ed anche "Pierino" ad altri. SIRIANNI, conferma implicitamente la circostanza, facendo riferimento alla disponbilità di Franco nei suoi confronti ed aggiungendo un riferimento alla pericolosità del proprio gruppo ("*ma scusa un attimo, perché **Franco**, per dire, quando c'era fuori parlava bene di te...di te per dirti ti voleva a fianco, per dirti, e preferiva a te che altri, o te o anche **Pierino**...*", "*ma quando ho avuto bisogno di qualcosa a **Franco**...anche se noi eravamo nel nostro giro capito, perché il nostro giro era troppo pericoloso...*", si veda pagina 108 della ripetuta trascrizione). La conversazione si chiude poi con un elogio dell'umiltà da parte di SIRIANNI, che presenta molte analogie con la descrizione delle qualità richieste ad un appartenente alla 'ndrangheta, fatta dal collaboratore Angelo Salvatore Cortese all'udienza del 3.7.2008 (si vedano pagine 20 e 33 delle trascrizioni relative alla detta udienza).

Che il Pierino, che Franco voleva al suo fianco, sia proprio **MARCHIO Pierino** è poi possibile ricavarlo, al di là di ogni ragionevole dubbio, da altre convergenti risultanze probatorie. In primo luogo, tutte le altre conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di SIRIANNI, nelle quali è assai ricorrente il riferimento a Pierino in contesti che non lasciano dubbi (come meglio si dirà *infra*) in ordine all'identificazione dello stesso in MARCHIO Pierino. Inoltre le risultanze delle citate intercettazioni all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Monza, ove, come detto (si veda il capitolo 6) il fratello di Paolo Cusumano rimprovera allo stesso di aver reso dichiarazioni nei confronti di "Angelino" e "Pierino". Nominativi, riferiti agli odierni imputati MARCHIO Pierino e SIRIANNI Angelo, in effetti sempre tra loro associati, non solo nelle dichiarazioni di Cusumano, ma anche in quelle, ad esempio, di Corti e di Mecaj.

Ma vi è di più. In particolare, vi sono le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che trovano puntuale riscontro nelle risultanze della conversazione di cui al progressivo 2545, riguardo proprio all'inserimento di MARCHIO nell'associazione mafiosa oggetto del processo WALL STREET.

In primo luogo, le dichiarazioni rese da Giuseppe Di Bella, che, in forza delle considerazioni già spese riguardo alle ragioni della modifica, in senso più favorevole agli imputati, delle dichiarazioni predibattimentali relative proprio a MARCHIO Pierino e SIRIANNI Angelo (si vedano il paragrafo 1.1 ed il capitolo 5), non può certo essere sospettato di malanimo verso l'imputato in parola. Le dichiarazioni alle quali si deve avere qui riguardo sono quelle, assolutamente costanti e spontanee, rese riguardo all'appartenenza di SIRIANNI Angelo e di MARCHIO Pierino alla 'ndrangheta (anche per effetto di una rituale cerimonia di battesimo) ed all'organizzazione di Franco Coco Trovato, per conto della quale svolgevano, in particolare, attività di recupero crediti (di origine illecita); MARCHIO, più giovane di qualche anno di SIRIANNI, era, inoltre, un po' il braccio destro di quest'ultimo.

MARCHIO braccio destro di SIRIANNI

La credibilità intrinseca delle dette propalazioni non è poi messa in crisi dal fatto che Di Bella abbia attribuito all'imputato in parola il cognome "Lo Marchio" o "Tomarchio", dal momento che, oltre a riconoscerlo in fotografia, lo ha anche riconosciuto in udienza, all'interno della gabbia. Né l'affidabilità delle stesse può dirsi attenuata, in quanto in parte si tratta di dichiarazioni *de relato*. Le fonti citate da Di Bella, i fratelli MARINARO (con i quali, in particolare con Gianni, aveva intrattenuto rapporti nel set-

tore degli stupefacenti, di cui si è autoaccusato), il fratello della sua ex compagna Donatella Coco (a sua volta indicato come un affiliato) e "Sandrino" (da identficarsi nell'associato Alessandro NANIA, che, come detto da Di Bella, aveva effettivamente anche mansioni di autista di Franco Coco Trovato), hanno, infatti, i necessari requisiti dell'intranietà rispetto al contesto attinto dalle ripetute propalazioni.

Le dette dichiarazioni, lo si ribadisce, essenzialmente circoscritte al ruolo che MARCHIO aveva in seno all'organizzazione di Franco Coco Trovato ed ai suoi rapporti con SIRIANNI Angelo nel periodo precedente al processo WALL STREET, trovano comunque un decisivo riscontro proprio nella citata intercettazione ambientale, allorquando, all'interno dell'autovettura di SIRIANNI, il nome "Pierino" è accostato, insieme a quello dello stesso SIRIANNI, a "Franco", del quale, come detto, è segnalata la considerazione manifestata ai due, quando era in libertà, e il desiderio di averli al proprio fianco, preferendoli ad altri associati.

La ripetuta intercettazione funge poi da puntuale riscontro anche riguardo alle dichiarazioni di Danny Esposito. Il detto collaboratore, come ricordato legato da rapporti stretti con molti dei "chiamati", tra i quali lo stesso MARCHIO, per cui aveva lavorato, oltre a riferire di aver appreso dallo stesso della sua affiliazione alla 'ndrangheta e del grado elevato ricoperto nell'associazione criminale, ha riportato una confidenza ricevuta da TROVATO Giacomo (con il quale, come detto, i rapporti erano ancor più stretti) riguardo a MARCHIO Pierino. Giacomo gli aveva, in particolare, riferito che suo padre Mario TROVATO gli aveva fatto il nome di MARCHIO come quello della persona a cui si sarebbe dovuto rivolgere in caso di bisogno (si veda pagina 51 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008). La dichiarazione, in parola, resa in maniera assolutamente spontanea e precisa durante l'esame del pubblico ministero, senza che sul tema sia tornato alcuno dei controesami, deve essere ritenuta intrinsecamente attendibile.

Ora, evidentemente, poi, l'unico significato che si può attribuire all'*endorsement* fatto, certamente prima dell'ottobre del 2003 (data di inizio della collaborazione di Esposito), da Mario Trovato - detenuto da prima dell'inizio del processo WALL STREET sino al 9 agosto 2005 (come riferito, ad esempio, dal teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008) - nei confronti di MARCHIO Pierino è quello che trae spunto dal rapporto fiduciario, che evidentemnte tra i due era nato durante la comune militanza nell'associazione, con al vertice Franco Coco Trovato, fratello di Mario.

Un simile dato allora finisce per trovare puntuale riscontro nella ripetuta intercettazione ambientale, nella quale, per l'appunto, MARCHIO Pierino è indicato come soggetto tenuto in alta considerazione da Franco Coco Trovato, capo dell'organizzazione mafiosa e fratello dell'altro associato Mario, con il quale evidentemente condivideva i giudizi sugli accoliti.

Come anticipato, anche l'inserimento di **PETTINATO Federico** nell'originaria compagine dell'associazione mafiosa si fonda su una fonte al di sopra di ogni sospetto. E', infatti, ancora una volta, dalla viva voce dello stesso imputato che è stato possibile avere precise indicazioni sul punto.

Si veda, in particolare, la già citata (al paragrafo 1.13) conversazione nr.6375, intercettata alle ore 12.32 del 13.8.2005 nell'abitacolo dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico, nel corso della quale lo stesso, come già riferito, consegna 250 euro a Pino Trovato, destinati al di lui fratello, Franco Trovato in stato di detenione. Prima di effettuare il versamento (sul quale si tornerà, in particolare quando si tratterà di analizzare la valenza dell'adempimento al cosiddetto obbligo di "mantenimento" dei detenuti e delle loro famiglie, quale dimostrazione della sussistenza di *affectio societatis*) PETTINATO ha modo di mettere a parte l'interlocutore dell'alta considerazione in cui era tenuto da Franco, che, se non lo vedeva, lo mandava addirittura a cercare. Interlocutore, che, in quanto fratello di Franco, conferma a PETTINATO come non fosse facile conquistare la fiducia del congiunto, che accanto a sé voleva solo persone scelte, categoria nella quale evidentemente inserisce lo stesso PETTINATO ("*A Franco andava la gente e lo trovava e magari pure si nascondeva, credimi che a me veniva lui e mi trovava...*", dice PETTINATO, proseguendo, dopo che Pino conferma "*eh perché ha fiducia...*", "*Sì ma dico, se non mi vedeva, quando vedeva a Raffaele dice "dov'è Federico?", se Raffaele diceva "non lo so" – "vai a prenderlo e portalo qua"... veniva Raffaele, suonava, dico "che c'è?"... co... (fischia) "ha detto di venire" – "ma vuole qualcosa?", dice "no no" "e andiamo"... hai capito?*", si vedano pagine 63 e 64 della trascrizione).

Nel corso della conversazione nr.456 delle 16.36 del 21.8.2004, PETTINATO, poi, sempre all'interno della sua autovettura, fa riferimento al suo intervento provvidenziale presso "Franco", affinché non uccidesse qualcuno, che evidentemente gli stava a cuore (si veda pagina 3 delle trascrizioni relative alla ripetuta intercettazione ambientale). E' dallo stesso Franco Coco Trovato che arriva poi la conferma della veridicità di quanto

affermato da PETTINATO. Si veda, in particolare, il già citato colloquio del 16.12.2004 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli. Come detto, allo stesso presenziano, oltre al detenuto Franco Coco Trovato, anche i visitatori Pino Trovato, Eustina Musolino e Giovanni Rigillo. Federico è, in più momenti, argomento di discussione tra i colloquianti. Franco, ad un certo punto, lo nomina per chiedere ad uno dei suoi interlocutori di mettersi in contatto con lui, affinché cerchi per qualcuno della famiglia una "casetta" a Galbiate (PETTINATO, come detto, risiede a Galbiate e, come documentato dalle sue produzioni documentali e come da lui stesso riferito in sede di spontanee dichiarazioni, opera nel settore edilizio ed immobiliare), per poi lasciare intendere di essere in credito con Federico per qualcosa che riguardava un comportamento scorretto tenuto dal di lui fratello, evidentemente perdonato dallo stesso Franco ("*poi ci devi dire a Federico che siccome mo' facciamo il processo dell'assicurazione se si prende qualche lira...io dobbiamo prendere, cioè, una casetta per fatti nostri, se la può trovare a Galbiate...tu digli di vedere per la casa...che poi sono affari miei...eh suo fratello già fece il furbetto! È meglio che non parliamo...*", si vedano pagine 31 e 32 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

La lettura coordinata della due intercettazioni chiarisce allora come PETTINATO stesse parlando del proprio fratello, evidentemente caduto in disgrazia presso Franco per un affronto fattogli. Franco che, secondo quanto testualmente detto da PETTINATO, avrebbe voluto "accopparlo". Nel presente processo plurimi sono stati i contributi da cui è emersa l'indole sanguinaria di Franco Coco Trovato (si pensi, solo per fare un esempio, alle dichiarazioni sul punto convergenti di Foschini e di Pace, che hanno riferito di aver, pur se in momenti diversi, preso le distanze da Franco Coco Trovato per il suo eccessivo ricorso alla violenza, anche in modo gratuito), come pure sono emersi chiari riferimenti all'inesorabilità delle sue risoluzioni omicidiarie (si pensi alle risultanze della testè citata intercettazione all'interno dell'autovettura di SIRIANNI, nel corso della quale, proprio riferendosi a soggetto che Franco Trovato voleva uccidere, si dice "*...Franco quando puntava a uno...*"). Ciò da cui si deve necessariamente ricavare come il rapporto fiduciario tra PETTINATO ed il ripetuto capocosca fosse realmente molto intenso e ben collocato in un comune contesto delinquenziale, sino al punto da consentire all'odierno imputato di incidere sulle risoluzioni delittuose del capo.

Anche l'appartenenza di **FORIGLIO Giuseppe** all'originaria compagine associativa può dirsi pieamente provata. Prova che nasce dalla convergenza di molteplici dichiara-

zioni di collaboratori di giustizia, tra loro assolutamente autonome. Dichiarazione che, anche in questo caso, valgono vieppiù a delineare chiari segni di continuità tra l'associazione nella sua originaria composizione e quella risultante dai nuovi contributi intervenuti in epoca successiva rispetto a quella coperta dal ripetuto accertamento giudiziale.

Sul punto vanno, innanziutto, richiamate le dichiarazioni rese da Giuseppe Di Bella alle udienze del 31.1.2008 (si vedano pagine 39, 41, 43, 44, 45, 64 delle trascrizioni) e del 7.2.2008 (si vedano pagine 72, 73 e 74 delle relative trascrizioni). Il detto collaboratore ha riferito come FORIGLIO (a lui noto come "Pino", ma riconosciuto sia in fotografia, che all'interno della gabbia) fosse il proprietario del "Bar Manzoni" di Calolziocorte, locale frequentato da Gianni e Salvatore MARINARO, da SIRIANNI, da "Sandrino" e da tutta la "compagnia". FORIGLIO che, a sua volta, faceva parte dell'organizzazione di SIRIANNI e, prima ancora, di quella dei fratelli MARINARO. Sino all'arresto di questi ultimi, inoltre, la saletta del bar era stata luogo ove si tenevano riunioni della stessa organizzazione. Di Bella aveva avuto modo di vedere i MARINARO, BUBBA (sul cui inserimento nell'originaria compagine associativa subito *infra*), MALUGANI (sul quale *infra*) e SIRIANNI, insieme ad altre cinque o sei persone, appartarsi in quella saletta ed era stata Donatella Coco a dirgli che lì gli stessi tenevano vere e proprie riunioni associative.

Le dette dichiarazioni, come anticipato, sono state rese nell'arco delle due udienze, con risposte mai fluide, ma al contempo mai frutto di un atteggiamento condiscendente verso l'esaminante. Sul detto apparente deficit di spontaneità ci si è già soffermati al paragrafo 1.1 della parte introduttiva. In questa sede mette conto solo ribadire come, non di difetto di spontaneità si sia trattato, ma della trasposizione nell'eloquio di evidenti limiti culturali e mnestici. Ciò che, però, non ha impedito nella fattispecie, alle dette dichiarazioni (su altri temi di prova relativi al medesimo imputato, toccati nel corso dell'esame di Di Bella, come anticipato e come meglio si dirà, la conclusione sarà differente) relative a FORIGLIO di avere i necessari requisti di precisione, di costanza e (per quanto appena detto) anche di spontaneità.

Il nucleo essenziale delle dette dichiarazioni, che può essere sintetizzato nei legami assai stretti tra FORIGLIO ed i fratelli MARINARO (Gianni in particolare) e nella destinazione del suo bar a luogo di ritrovo dell'organizzazione criminale, di cui lo stesso

FORIGLIO era partecipe, è stato, come si è premesso, attinto da ulteriori, convergenti risultanze istruttorie.

In primo luogo le dichiarazioni di Vittorio Foschini, sulla cui attendibilità intrinseca *in parte qua* è ora necessario soffermarsi. Si è già detto al paragrafo 1.2 come prive dei necessari requisiti di affidabilità debbano essere ritenute le dichiarazioni tardive e, per ciò stesso, innanzitutto, non sufficientemente spontanee, relative all'attività di spaccio di stupefacenti nelle zona di Lecco e, conseguentemente, al ruolo svolto nell'ambito della stessa da SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico. A conclusioni diverse si deve tuttavia pervenire con riferimento alle dichiarazioni che hanno riguardato l'individuazione dei componenti dell'articolazione lecchese dell'associazione mafiosa "Flachi-Trovato-Schettini".

Foschini ha sempre sostenuto, in ciò confortato dalle concordi risultanze di molte altre dichiarazioni dibattimentali (si pensi a quelle rese da Pellegrino e da Di Giovine), di aver avuto un ruolo di responsabilità in seno all'articolazione milanese dell'associazione, con compiti, in particolare, concentrati sulla gestione di alcune "piazze" riservate in via esclusiva all'attività di spaccio dell'associazione medesima. I suoi legami con Lecco, specie sino a quando Franco Coco Trovato era libero, si limitavano, quindi, alle abituali (anche due o tre volte alla settimana) visite presso il ristorante "Il Portico", vera e propria sede operativa di tutta l'organizzazione, ove si incontrava con il detto "capo". I suoi contatti con gli esponenti delle altre articolazioni territoriali non erano pertanto altrettanto assidui, ciò che tuttavia non ha impedito al collaboratore di indicare in Salvatore MARINARO uno dei responsabili per la zona di Lecco (in linea del resto con quanto accertato dalla sentenza WALL STREET) e di riconoscere nel di lui fratello Giovanni un altro esponente della medesima articolazione territoriale, collocato nell'ambito della cosiddetta "minore" (l'organismo associativo 'ndranghetista di cui fanno parte gli associati con i gradi più bassi, come riferito anche dal citato teste Fonti). Contatti che in qualche modo si intensificavano, dopo l'assunzione di un ruolo di maggiore responsablità da parte dello stesso Foschini, in conseguenza degli arresti, prima di Schettini e, poi, di Franco Coco Trovato (modifica di ruolo accertata nella sentenza WALL STREET, in particolare con riguardo alla parallela associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 34 di imputazione). Ed allora era in tale contesto che Foschini poteva venire in contatto con altri esponenti della sua stessa organizzazione, pur se operanti in un ambito territoriale diverso. Contatti che, specie allorquando Foschini era as-

surto a gradi di vertice in seno all'organizzazione (si vedano, sul punto, le concordanti dichiarazioni dello stesso Foschini e di Riccardo Pellegrino, sulla cerimonia di promozione tenutasi a Cirò, verosimilmente poco prima dell'arresto di Franco) fornivano l'occasione per incontri in locali costituenti abituali ritrovi di quell'articolazione medesima.

Su simili contatti non consta (come emerso dalle contestazioni) che le attenzioni investigative si siano concentrate prima dell'anno 2005, allorquando, per la prima volta, a Foschini erano mostrati degli album fotografici effigianti alcuni degli odierni imputati (tra cui, in particolare, FORIGLIO). Foschini che, sempre per la prima volta, il 5.5.2007 prendeva parte ad un "sopralluogo" insieme ad ufficiali di p.g. della Squadra Mobile della Questura di Lecco e del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano finalizzato, tra l'altro, proprio al riconoscimento dei luoghi in cui avenivano i detti contatti (si veda il verbale acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 29.4.2008).

Ed allora le dichiarazioni dibattimentali di Foschini, relative agli affiliati incontrati nella zona di Lecco, devono ritenersi, oltre che sufficientemente precise, anche, per le ragioni appena espresse, costanti e spontanee. D'altro canto è da ritenere assolutamente normale che Foschini non abbia dedicato neanche una menzione ai detti soggetti, dei quali ha riferito di non conoscere nemmeno i nomi, in tutti i casi in cui gli erano rivolte domande sulla zona di Lecco. Zona rispetto alla quale, lo si ribadisce, a lui che operava in Milano con mansioni di grande responsabilità nel settore degli stupefacenti, il ricordo poteva tutt'al più soffermarsi sui soggetti in posizione di vertice o con legami particolarmente stretti con Franco Coco Trovato, come Salvatore MARINARO, "Sandrino" NANIA o Vincenzo MUSOLINO.

Nel caso di FORIGLIO, poi, l'esibizione della sua fotografia (anche se reiterata nell'ambito di due successivi interrogatori, tutti e due, comunque, risalenti al 2005, ma sul punto si veda il paragrafo 1.2) ha risvegliato il ricordo di Foschini su uno specifico ruolo svolto dall'odierno imputato, quale proprietario di un locale, abituale luogo di ritrovo della componente lecchese dell'organizzazione. In particolare, Foschini, che spesso nei riconoscimenti fotografici si è limitato a dire che la persona riconosciuta veniva agli incontri con SIRIANNI (riconosciuto in fotografia come soggetto di vertice in seno alla minore, composta, come detto, dagli affiliati di grado meno elevato), di FORIGLIO, dopo averlo riconosciuto senza tentennamenti in fotografia, ha detto che era soggetto affiliato e, soprattutto, barista del locale - riconosciuto in occasione del detto

sopralluogo - nel quale avvenivano alcuni degli incontri, che si occupava di nascondere le armi e di organizzare le ronde all'esterno del locale stesso, nonché di portare ambasciate allo stesso SIRIANNI (si vedano, in particolare, pagine 52, 53, 60 e 98 delle trascrizioni dell'udienza del 20.5.2008).

Né la credibilità intrinseca delle dette dichiarazioni può essere messa in dubbio dalle incertezze mostrate da Foschini nel descrivere le caratteristiche dell'area esterna del ripetuto esercizio pubblico. Si tratta, infatti, di particolari che, a distanza di molti anni (Foschini in quel locale ci è potuto andare al massimo sino al giugno del 1993, allorquando aveva avuto inizio la sua latitanza) possono ben sovrapporsi con quelli relativi ad altri luoghi, meta di analoghe frequentazioni (ad esempio ad un bar sito in Galbiate, con all'esterno panchine ed alberi, pure riconosciuto da Foschini, come riferito dal teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008). Ma sul punto efficacia dirimente, in punto di ininfluenza delle dette incertezze sull'attendibilità delle propalazioni, ce l'hanno le risultanze del ricordato verbale di sopralluogo e della deposizione testimoniale resa da uno degli ufficiali di p.g. che al medesimo sopralluogo hanno preso parte (si veda l'esame del teste Bonopane reso all'udienza del 24.4.2008).

Il riscontro a carattere estrinseco alle dette dichiarazioni arriva allora proprio dalle ricordate dichiarazioni di Giuseppe Di Bella. Le due narrazioni, tra loro assolutamente autonome, convergono, infatti, nella parte (e non nella loro integralità, ciò che avrebbe costituito motivo di sospetto) in cui indicano nel medesimo periodo (quello dal 1989 sino all'arresto dei fratelli MARINARO, quanto a Di Bella, e quello tra il 1990 ed il 1993 quanto a Foschini) il bar gestito da FORIGLIO Giuseppe, da entrambi segnalato come soggetto intraneo, come luogo di ritrovo dell'articolazione lecchese (Di Bella colloca, come del resto fa anche la sentenza WALL STREET, più propriamente in Calolziocorte i fratelli MARINARO e, quindi, FORIGLIO) dell'organizzazione facente capo a Franco Coco Trovato.

Il descritto risultato probatorio non è poi messo in crisi dalla documentazione prodotta della difesa FORIGLIO. Si pensi, infatti, alle produzioni documentali fatte all'udienza del 18.12.2007, aventi ad oggetto istanza di volturazione di licenze da BAR MANZONI s.n.c. a FORIGLIO Giuseppe, depositata al comune di Calolziocorte il 28.9.1992, autorizzazione allo svolgimento di attività di tavola fredda del 1993, su istanza del 21.9.92 del medesimo imputato, e istanza di cancellazione dal registro delle imprese della HAPPY VIDEO in data 16.3.94, impresa nella titolarità dello stesso FORIGLIO. Pre-

mettendo che quest'ultima produzione non prova affatto che FORIGLIO abbia intrapreso l'attività di bar solo dopo la cancellazione della sua impresa che gestiva una videoteca, anche volendo ammettere (pur sapendo che nella prassi commerciale sono la norma gli affiancamenti tra nuovi e vecchi gestori di un esercizio pubblico, fatti prima di formalizzare la volturazione delle licenze) che lo stesso abbia iniziato a gestire il BAR MANZONI solo nel settembre del 1992, rimarrebbe ferma l'efficacia delle dette dichiarazioni, che, al di là dell'assenza di precise od affidabili indicazioni temporali, hanno comunque fatto riferimento a fatti di facile collocazione temporale, quali l'arresto dei fratelli MARINARO e la partecipazione di Foschini all'associazione mafiosa in parola, come quelli da cui ricavare l'esatta datazione dei fatti narrati. Datazione (si veda la sentenza WALL STREET sul decreto di fermo emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano il 10.6.2003 nei confronti di 138 soggetti indagati in quel procedimento e si pensi alla chiara delimitazione temporale dell'appartenenza di Foschini all'associazione mafiosa in parola) perfettamente compatibile anche con le dette risultanze documentali.

La convergenza di numerosi contributi probatori sulla sussistenza di un ruolo di FORIGLIO in seno all'originaria compagine dell'associazione mafiosa in parola è confermata poi dalle risultanze degli interrogatori resi da Paolo Fortunato Cusumano, acquisiti come detto ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p..

Il detto imputato di procedimento connesso, in modo assolutamente preciso e spontaneo, oltre che con piena autonomia rispetto al contributo dei citati collaboratori, con i quali non risulta aver condiviso alcuna esperienza, ha (si veda in particolare il vebale del 30.7.2007) fatto menzione di FORIGLIO Giuseppe come dell'ex gestore del BAR MANZONI, affiliato alla 'ndrangheta, e soprattutto legato a MARINARO Giovanni nell'attività di spaccio.

E', in particolare, quest'ultima parte delle dichiarazioni di Cusumano che si sovrappone con quelle ricordate di Giuseppe Di Bella, laddove delinea un rapporto molto stretto tra FORIGLIO ed un affiliato storico dell'organizzazione mafiosa di Franco Coco Trovato. Ciò che, oltre a delineare i crismi della più volte segnalata continuità tra l'associazione originaria e quella risultante dai successivi contribuiti, riscontra puntualmente, a livello logico, l'affiliazione originaria di FORIGLIO, che non può di certo essersi messo in affari illeciti con MARINARO da poco scarcerato (dopo essere stato condannato, tra l'altro, quale responsabile dello spaccio in Calolziocorte per conto dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini; si veda capo 34 di imputazione della

sentenza WALL STREET) se non in forza di una risalente comunanza di esperienze illecite ed appartenenze 'ndranghetiste.

Anche sull'appartenenza di **BUBBA Rodolfo** all'originaria compagine dell'associazione mafiosa convergono plurime risultanze istruttorie.

Innanzitutto le dichiarazioni rese da Vittorio Foschini, il quale, come si ricava dalla sentenza WALL STREET (si veda pagina 272, nella sezione dedicata alla valutazione della credibilità del collaboratore, riportata integralmente nella presente motivazione al paragrafo 1.2), sin dall'inizio della sua collaborazione aveva indicato in BUBBA un appartenente alla 'ndrangheta lecchese. All'udienza del 20.5.2008 il collaboratore in parola ha descritto con precisione il ruolo da officiante svolto da BUBBA, un "boss anziano" che abitualmente svolgeva quei compiti, in occasione del suo rituale di affiliazione alla 'ndrangheta (sul significato e sulla valenza probatoria dei "battesimi" e, più in generale, dell'applicazione delle regole tradizionali della 'ndrangheta ci si soffermerà quando si affronterà il tema della stabilità del vincolo associativo), avvenuto presso l'abitazione di Alessandro NANIA (si veda pagina 12 delle trascrizioni della detta udienza). BUBBA (riconosciuto in fotografia), poi, per volere di Franco Coco Trovato, aveva assunto, dopo l'arresto di SCHETTINI, anche il ruolo di depositario delle armi del gruppo (bombe a mano, kalashnikov e fucili), che lo stesso Foschini gli aveva consegnato insieme al libro mastro della 'ndrangheta, contenente le formule da pronunciare in occasione delle affiliazioni, libro di cui BUBBA deteneva già un altro esemplare. Nell'effettuare la detta consegna Foschini aveva raccomandato a BUBBA, così come gli aveva chiesto di fare Franco, di murare le armi ed il libro (si vedano pagine 79 e ss. del ripetuto verbale stenotipico). Foschini ha, inoltre, riferito di un rapporto di stretta amicizia tra BUBBA e Franco Coco Trovato e di un'analoga relazione amicale tra lo stesso BUBBA ed un altro affiliato (MAIUOLO Francesco) riconosciuto in fotografia (si vedano pagine 99 e 179 delle trascrizioni dell'udienza del 20.5.2008).

L'appartenenza di BUBBA all'associazione mafiosa in parola, il suo rapporto di amicizia con uno dei capi della stessa, il suo ruolo di officiante nei rituali di affiliazioni e di depositario delle armi e del libro mastro hanno costituito l'oggetto di dichiarazioni accusatorie di Foschini aventi i caratteri della spontaneità e della costanza e, sia pur con i necessari limiti connessi al considerevole lasso temporale trascorso dai fatti, di una sufficiente precisione. Le contestazioni - all'esito di alcune delle quali tuttavia Foschini ha meglio focalizzato il ricordo, confermando i particolari oggetto delle sue dichiarazioni

predibattimentali – hanno, infatti, attinto particolari non direttamente incidenti sul descritto nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie in parola. Così quelle che hanno messo in luce le incertezze di Foschini in ordine alla ricostruzione delle ulteriori affiliazioni che, nella stessa occasione della sua, avevano avuto luogo presso l'abitazione di NANIA. Incertezze, spiegabili con la datazione dei fatti, che, comunque, non hanno mai toccato il ruolo di BUBBA (e, a ben vedere, come si dirà, nemmeno l'individuazione dei soggetti dallo stesso "battezzati"). O ancora quelle relative ad un suo ruolo materiale nella consegna delle armi a BUBBA.

L'attendibilità intrinseca della "chiamata" in parola non può, poi, di certo essere messa in crisi dagli esiti della contestazione del passaggio di un interrogatorio del 7.2.2005, in occasione del quale Foschini, a cui era esibita copia del verbale di sequestro eseguito il 28.4.95 a carico di BUBBA (verbale inserito tra le produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 17.2.2009), riconosceva nel libro dal titolo "La 'ndrangheta", scritto da Luigi Malafarina, per l'appunto inserito nell'elenco delle cose sottoposte a sequestro (tra cui, come meglio si dirà nell'analizzare la poisizione di BUBBA Rodolfo nella parte conclusiva della sezione dedicata al capo A, armi e materie esplodenti), il "libretto" da lui consegnato all'imputato in parola su incarico di Franco Coco Trovato, aggiungendo che colui che lo aveva scritto era un vecchio 'ndranghetista. Da un lato, infatti, come emerge chiaramente dalla contestazione, a Foschini non era esibito materialmente il corpo di reato, ma come detto il mero verbale di sequestro nella parte ad esso relativa, ciò che ben può avere indotto in errore il collaboratore; dall'altro, era comunque lo stesso BUBBA che, evidentemente, ascriveva a quel libro (che, pur se scritto da un giornalista, conteneva, in effetti, precisi riferimenti ai rituali della 'ndrangheta) un carattere compromettente. Nella sentenza della Corte d'Appello di Milano nr.4303 del 1996 (passata in giudicato il 22.4.97, come si ricava dalla produzione fatta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) di condanna di BUBBA per la detenzione di armi comuni, armi da guerra, esplosivi e detonatori, si dà atto dell'occultamento, con il ricorso alle murature, non solo delle armi, ma anche del ripetuto libro, per l'appunto rinvenuto in una cassetta murata nella parete della soffitta dell'abitazione di BUBBA. Libro che, poi, evidentente, rivestiva per l'imputato in parola un qualche significato rituale, come si ricava dall'ulteriore circostanza, evidenziata nella stessa sentenza, che sopra lo stesso fossero appoggiati 29 coltellini a scatto di varie forme e dimensioni (sui quali si veda

anche il verbale di sequestro in data 28.4.2995, esso pure prodotto all'udienza del 17.2.2009).

Non sono, infine, elementi tali da incidere sull'attendibilità intrinseca delle ripetute dichiarazioni nemmeno la circostanza, peraltro spontaneamente ammessa da Foschini, di aver ricordato il nome Rodolfo a seguito di un suggerimento fattogli nel corso di un interrogatorio, nel quale stava riferendo di BUBBA, né il fatto che lo stesso collaboratore abbia attribuito, sia pur in forma dubitativa, a quest'ultimo un rapporto di paternità con uno dei finti camerieri (in realtà da identificarsi in PRESTIA Francesco) riconosciuti in fotografia, come coloro che, da affiliati, si occupavano della sicurezza all'interno dei locali di Franco Coco Trovato. Si tratta, infatti, di particolari che, ben possono essere stati oggetto di dimenticanza o frutto di confusione, senza tuttavia aver minimamente intaccato il detto nucleo essenziale delle propalazioni di Foschini relative allo stesso BUBBA.

Propalazioni, come anticipato, puntualmente riscontrate. Così quella relativa al rapporto di amicizia tra BUBBA e Franco Coco Trovato, ammesso dallo stesso odierno imputato in occasione dell'interrogatorio reso il 23.4.2007 dinnanzi al pubblico ministero di Milano (si veda il verbale prodotto il 13.2.2009 dal pubblico ministero) e riscontrato, vieppiù con riguardo alla sua collocazione in un contesto malavitoso, dalla sentenza di non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di lesioni personali volontarie, in ipotesi commesso il 7.12.83 all'interno della casa circondariale di Lecco dallo stesso BUBBA, in concorso, tra gli altri, con Franco Coco Trovato (si veda sentenza 155/88 del Tribunale di Lecco, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009).

Una chiara valenza nella medesima prospettiva la riveste anche la fotografia (si veda il citato verbale di sequestro in data 28.4.1995) ritraente BUBBA all'interno del ristorante WALL STREET, come rimarcato nella sentenza dell'omonimo processo, locale nel quale la famiglia Trovato aveva reinvestito il danaro proveniente dall'attività delinquenziale.

L'ulteriore fotografia, sequestrata a BUBBA sempre in occasione del ripetuto sequestro in data 28.4.1995, ritraente lo stesso imputato in compagnia di NANIA Alessandro (come detto, proprietario dell'abitazione in cui avveniva l'affiliazione di Foschini, abitazione riconosciuta dal collaboratore nell'album fotografico esibitogli in occasione

dell'udienza del 20.5.2008), e la corrispondenza tra i due, egualmente sottoposta a sequestro, costituiscono a ben vedere ulteriore riscontro alla chiamata in correità in esame.

Il legame tra BUBBA e Franco Coco Trovato in chiave associativa è poi puntualmente riscontrato anche dalle convergenti dichiarazioni di Danny Esposito. Lo stesso, pur se facendo appello alle, peraltro affidabilissime, confidenze di TROVATO Giacomo, ha indicato in BUBBA Rodolfo il "capo società" a Lecco per volontà di Franco Coco Trovato (si veda pagina 10 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008).

Prima di addentrarsi nell'analisi delle convergenti dichiarazioni rese da altri collaboratori, una menzione la merita anche il riscontro emerso in ordine ai segnalati rapporti di amicizia tra BUBBA e altro affiliato riconosciuto nella fotografia effigiante MAIUOLO Francesco (a sua volta imputato del delitto *sub* A, la cui posizione era stralciata in udienza preliminare). Tra le telefonate intercettate sull'utenza 333/3452683 in uso allo stesso MAIUOLO, ve ne è, infatti, una (la 26193 delle ore 8.40 dell'1.12.2005) con l'utenza domestica di BUBBA Rodolfo (si veda informativa 4856 del 5.2.2009 del G.I.C.O. di Milano, prodotta all'udienza dell'11.2.2009, in cui l'utenza in contatto con quella intercettata è segnalata come intestata a Lidia BUBBA, residente a Lecco, via Rusconi 4, residenza dichiarata da BUBBA Rodolfo in occasione del citato interrogatorio).

Il ruolo di BUBBA come "officiante" in occasione delle cerimonie di affiliazione è poi stato puntualmente confermato da Riccardo Pellegrino. Il detto collaboratore, nel corso dell'esame reso all'udienza del 22.4.2008, ha riferito, infatti, in ordine alla presenza di una persona anziana di nome BUBBA alla propria cerimonia di affiliazione alla 'ndrangheta che aveva luogo nella sala sottostante il ristorante "Il Portico" (sala, paragonata ad un bunker, indicata anche da Foschini come luogo di abituale ritrovo per l'associazione). Ha poi precisato come il ruolo di BUBBA fosse proprio quello di officiare le cerimonie di affiliazione e di custodire il libro mastro della 'ndrangheta (si vedano pagine 18 e 29 delle trascrizioni della detta udienza). La descritta puntuale convergenza tra il narrato di Foschini e quello di Pellegrino (a sua volta, sul punto, preciso e costante) è vieppiù convincente, solo che si abbia riguardo alla reciproca autonomia del contributo dei due collaboratori (si veda, sul punto, quanto già evidenziato al paragrafo 1.3 riguardo alle dichiarazioni di Pellegrino relative a TROVATO Emiliano).

Altra acquisizione dibattimentale coerente con la descritta chiamata in correità mossa da Vittorio Foschini è quella rappresentata dall'autonoma chiamata in reità di Giuseppe

Di Bella nei confronti dello stesso BUBBA Rodolfo. La convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, che ci si accinge ad evidenziare, è, a ben vedere, ancor più probante, in ragione della diversa estrazione degli stessi, le cui storie criminali non consta si siano mai intersecate.

Di Bella ha, infatti, detto che BUBBA (riconosciuto in fotografia) "battezzava i picciotti" e che frequentava il BAR MANZONI, insieme agli altri appartenenti al gruppo, prendendo parte alle relative riunioni (si vedano pagine 61 e 64 delle trascrizioni del 31.1.2008 e 74, 75, 77 e 78 delle trascrizioni della successva udienza del 7.2.2009).

Se il dato della frequentazione del Bar Manzoni insieme agli altri associati (sul quale vi è tuttavia un altro importante momento di convergenza con le dichirazioni di Foschini) è emerso sin dalla prima udienza, il riferimento ai battesimi è stato fatto, invece, nel corso dell'esame condotto dal presidente, ai sensi dell'art.506, comma 2, c.p.p., all'udienza del 7.2.2009, allorquando Di Bella ha anche chiesto l'autorizzazione a consultare un appunto da lui redatto al fine di memorizzare i nomi dei soggetti "battezzati" dallo stesso BUBBA. Le dette modalità di rievocazione del ricordo sono state al centro del controesame condotto dalla difesa BUBBA alla stessa udienza del 7.2.2008. Difesa che, in particolare, ha tentato di far emergere il carattere inedito di quelle dichiarazioni. Ora, prescindendo dal fatto che la contestazione di un verbale nel quale non era fatta menzione delle ripetute circostanze, non vale evidentemente ad escludere che alle stesse il collaboratore avesse fatto richiamo in altra occasione, va ancora una volta ribadito come nel corso dell'esame dibattimentale di Giuseppe Di Bella si siano in più occasioni evidenziate difficoltà a rievocare i ricordi, più che verosimilmente legate anche a carenze culturali. Ciò che tuttavia va apprezzato delle propalazioni in parola è come le stesse si siano affacciate, come detto, nel corso dell'esame condotto dal presidente, allorquando il tema trattato era proprio la figura dell'odierno imputato ed i rapporti tra lo stesso ed altri imputati. Il detto meccanismo deve pur sempre essere apprezzato come indice di spontaneità, non compromessa, si badi, dal fatto che il collaboratore, nei giorni che avevano separato la fine della prima udienza, in occasione della quale aveva avuto inizio il suo esame, dalla successiva udienza di prosecuzione, avesse tentato (proprio per ovviare ai suoi deficit mnemonici) di fare mente locale sui soggetti in ordine ai quali aveva deposto, anche avvalendosi dello strumento, peraltro espressamente previsto dall'art.499, comma 5, c.p.p., dell'appunto da lui redatto, pe fissare alcuni dati più minuti, come i nomi dei soggetti battezzati.

Anche le risposte e le giustificazioni fornite dal collaboratore in occasione del detto cntroesame hanno dato conferma dell'affidabilità delle ripetute propalazioni, poi puntualmente riscontrate, quanto al ruolo di BUBBA in seno all'associazione mafiosa, sin dal periodo in cui Franco Coco Trovato era ancora in libertà, dalla ricordata chiamata in correità di Vittorio Foschini.

Anche nei confronti di **SCALZI Tommaso** può dirsi provata la partecipazione all'associazione mafiosa "Flachi-Trovato-Schettini", di cui al ripetuto accertamento giudiziale.

Sono, ancora una volta, le concordi risultanze delle dichiarazioni dei collaboratori Di Bella e Foschini a deporre in tal senso. Il primo, in occasione dell'esame reso all'udienza del 31.1.2008, dopo aver collocato "Masino" (riconosciuto in due fotografie effigianti SCALZI Tommaso, per l'appunto detto "Masino") nel settore della sicurezza all'interno dei locali (si veda pagina 23 delle trascrizioni), lo ha indicato come uomo di Franco Coco Trovato, per poi precisare come lo stesso lavorasse nel suo ritorante "Il Portico" ad Airuno, dove lo aveva conosciuto, e come fosse, comunque, lui stesso a dire in giro di "appartenere a Franco" (si veda pagina 46 delle trascrizioni). Appartenenza inequivocabilmente da intendere come riferita al contesto associativo criminale, tanto che dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, SCALZI passava a lavorare per conto di SIRIANNI all'interno dei locali sotto il controllo dell'associazione. Le dette dichiarazioni, precise, spontanee, logiche e coerenti, devono essere ritenute pienamente attendibili, anche alla luce del controesame della difesa, che non ha minimamente toccato i temi di prova attinti dalle stesse.

Come detto il riscontro estrinseco arriva proprio dalle dichiarazioni di Vittorio Foschini, che ha riconosciuto in fotografia SCALZI Tommaso come uno dei "finti camerieri", affiliati all'organizzazione criminale, che lavoravano all'interno dei locali di Franco Coco Trovato, ivi occupandosi della sicurezza. Le mansioni del "finto cameriere" riconosciuto senza incertezze nella fotografia di SCALZI Tommaso, a differenza degli altri due associati con compiti analoghi, erano anche quelle di accompagnare Franco Coco Trovato durante i suoi spostamenti all'esterno dei locali. Con uno degli altri (riconosciuto nella fotografia effigiante SACCO Palmerino, imputato del delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90 contestato al capo 34 ed assolto nel processo WALL STREET) condivideva, inoltre, anche il ruolo di guardaspalle di Carmine DE STEFANO (come detto imputato, nel processo COUNT DOWN, tra l'altro, del delitto p. e p.

dall'art.74D.P.R.309/90, quale partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico "Flachi-Trovato-Schettini", e all'esito dello stesso condannato con sentenza defintiva; si vedano faldoni 20, 21 e 22 delle produzioni del pubblico ministero) e di TROVATO Emiliano (si vedano pagine da 108 a 111 delle trascrizioni dell'udienza del 20.5.2008).

Il nucleo essenziale delle dette propalazioni, relativo al ruolo fiduciario che SCALZI svolgeva per conto di uno dei capi dell'organizzazione ed alla sua appartenenza all'organizzazione medesima, è da ritenere certamente preciso, coerente, costante e spontaneo. Gli unici elementi di incertezza, emersi nel corso dei controesami e, in particolare, durante quello della difesa SCALZI, condotto all'udienza del 12.6.2008, hanno riguardato il momento dell'affiliazione rituale del detto finto cameriere all'organizzazione 'ndranghetista. Momento che, senza la necessaria affidabilità, Foschini ha collocato nello stesso giorno del suo stesso battesimo. E' stato proprio nella ricostruzione degli altri "battesimi" tenutisi, insieme al suo, presso l'abitazione di Alessandro NANIA, che si è assistito alle maggiori incertezze e a chiari profili di incostanza del narrato (emersi all'esito delle contestazioni). Ma, all'evidenza, si tratta di dati non certo centrali rispetto alla presente chiamata in correità e, più in generale, rispetto al complessivo contributo di Foschini. E', infatti, perfettamente giustificabile una dimenticanza od un ricordo non nitido, rispetto a fatti tutto sommato non rientranti nel novero di quelli che lasciano certamente un ricordo indelebile. Se allora Foschini non poteva certo dimenticare il proprio "battesimo" e le persone presenti al relativo rituale, ben poteva confondersi sull'indicazione dei protagonisti di altri rituali di affiliazione, pur se avvenuti lo stesso giorno del suo. Nel caso in esame, Foschini ha mostrato di ricordare senza tentennamento alcuno il ruolo ricoperto da SCALZI ed il fatto che lo stesso, persona a stretto contatto con i capo, fosse a sua volta un "uomo d'onore", circostanza ancora una volta non suscettibile di essere dimenticata o confusa, a differenza di quella relativa al momento dell'assunzione della detta condizione di affiliato.

Ed allora le dette dichiarazioni, intrinsecamente attendibili, andranno, come detto, ad attingere il nucleo essenziale di quelle rese dal collaboratore Di Bella, così da fornire piena prova in ordine al fatto che SCALZI Tommaso fosse inserito nell'organizzazione mafiosa in parola e svolgesse mansioni a stretto contatto con Franco Coco Trovato.

D'altronde, in ordine al detto rapporto assai stretto con il "capo" dell'associazione criminale, l'istruttoria ha consentito di acquisire un ulteriore, importante elemento di riscontro. In occasione di un colloquio telefonico tra RIGILLO Palmerino ed il nipote

TROVATO Giacomo (si veda telefonata nr.2247 delle ore 11.50 del 4.2.2006, intercettata sull'utenza 340/3873511 in uso a RIGILLO, nell'occasione, così come evidenziato nella menzionata informativa del G.I.C.O., acquisita sull'accordo delle parti all'udienza dell'11.2.2009, in contatto con l'utenza 347/3765807 in uso a TROVATO Giacomo, utenza peraltro già sottoposta in precedenza a captazioni dirette), quest'ultimo, allo zio che gi chiede se sia al corrente di chi abbia accompagnato "zia Faustina" (come detto da identificarsi in Eustina Musolino, moglie di Franco Coco Trovato) a far visita al marito detenuto, dice che la zia gli aveva riferito che l'avrebbe "portata Masino". E' poi la stessa Eustina Musolino (si vedano le risultanze del registro delle presenze della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, prodotto dal p.m. all'udienza del 17.2.2009) nel corso del colloquio col marito Franco Coco Trovato del 23.2.2006 a riferire a quest'ultimo di essere "venuta con Masino" (si veda pagina 2 delle trascrizioni realtive all'intercettazione del detto colloquio). Che poi "Masino" sia SCALZI Tommaso, lo si ricava dall'ammissione fatta dallo stesso in occasione dell'esame reso all'udienza del 6.2.2009. Ma, per la verità, già dal tenore del citato colloquio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, erano emersi elementi che consentivano di addivenire alla detta identificazione. Infatti, Franco Coco Trovato, con ciò mostrando anche di conoscere gli spostamenti dell'ex correo, domanda alla moglie se Masino sia tornato a Lecco; SCALZI che, come riferito da Cusumano (si veda *supra* al capitolo 6) e come confermato dallo stesso in sede di esame, si era trasferito a Verona, ove aveva aperto un bar.

Ha quindi trovato piena conferma la circostanza che vuole SCALZI Tommaso essersi sobbarcato ad un viaggio di quasi milleduecento chilometri per accompagnare la moglie dell'ex datore di lavoro a far visita allo stesso in stato di detenzione. Comportamento che ben difficilmente può trovare giustificazione in un mero rapporto di lavoro, piuttosto che in quegli obblighi di assistenza ai familiari dei correi detenuti rientranti tra quelli cui inderogabilmente (si vedano le già citate deposizioni di Francesco Fonti e dello stesso Foschini) si debbono attenere gli affiliati ad un'organizzazione 'ndranghetista (sul punto meglio quando, come anticipato, ci si occuperà delle regole proprie dell'associazioni criminali che facciano riferimento alla 'ndragheta calabrese).

Anche sull'appartenenza di **RIGILLO Palmerino** all'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acquisire idonea prova.

Sul punto si deve fare richiamo alla chiamata in correità di Vittorio Foschini, cui deve, innanzitutto, essere riconosciuto il pregio della costanza. Dell'appartenenza di

RIGILLO alla 'ndrangheta e, in particolare, all'associazione criminale "capeggiata" dal cognato Franco Coco Trovato (come detto RIGILLO è sposato con Rosetta Trovato, sorella di Franco), Foschini risulta aver parlato sin dall'inizio della sua collaborazione. A deporre in tal senso è, innanzitutto, lo stralcio del verbale di interrogatorio reso il 31.1.1996 (a soli due mesi, quindi, dall'inizio della collaborazione di Foschini) dinnanzi alla Procura della Repubblica di Milano, acquisito all'udienza del 12.6.2008, ai sensi dell'art.493, comma 3, c.p.p. (alla pagina 325 del verbale, acquisita unitamente alla prima ed all'ultima, si legge "*...avrebbe potuto parlarne in aula nel processo WALL STREET con suo cognato Palmerino, che è il marito di sua sorella. Non so se di fatto Coco abbia parlato con questo Palmerino perché non lo potetti constatare direttamente, ma certo Palmerino era in aula quel giorno e so che Coco avrebbe potuto benissimo parlare con lui. Io, comunque, mi lavai le mani di questa cosa. Naturalmente il Palmerino di cui sto parlando fa parte al 100% dell'organizzazione del Coco. Porta anche le ambasciate all'esterno del carcere provenienti da Franco Coco...*"). Di analogo segno è anche quanto emerso in occasione delle "nuove domande" poste dal pubblico ministero alla stessa udienza del 12.6.2008. A seguito, in particolare, di una contestazione relativa all'individuazione dei dibattimenti nei quali Foschini già avesse fatto riferimento a "Palmerino", è stato possibile constatare come una tale citazione il collaboratore avesse fatto all'udienza del 5.3.98 del più volte citato processo "Storia Infinita", salvo essere interrotto dal pubblico ministero, che lo aveva invitato a limitare le sue dichiarazioni ai soggetti imputati in quella sede.

Nel corso dell'esame reso all'udienza del 20.5.2008 (si vedano pagine 23, 24, 30, 43, 45, 47, 56, 58, 67, 69, da 111 a 188, 154 delle relative trascrizioni) Foschini ha collocato RIGILLO Palmerino (riconosciuto senza esitazioni in più fotografie e sempre chiamato "Palmerino") nell'articolazione lecchese dell'associazione mafiosa, ma contemporaneamanete anche, insieme al cognato Franco Coco Trovato, in quella di Marcedusa. Il suo rapporto di conoscenza con Palmerino risaliva al 1990, allorquando lo aveva incontrato all'interno del ristorante "Il Portico". Ivi aveva poi avuto occasione di rivederlo numerose altre volte. In un'occasione era stato anche a casa sua a Marcedusa, ove alla presenza di Franco Coco, di Pasquale e Francesco ARENA, di Silvio e Giuseppe Farao e di Cataldo Marincola, oltre che del padrone di casa e di Riccardo Pellegrino, si era tenuta una riunione con lo scopo di dirimere una controversia tra i "cirotani" (i Farao e Marincola, per l'appunto, dell'associazione 'ndranghetista di Cirò, sui quali si veda la sentenza di

condanna defintiva nr.15/99 della Corte d'Assise di Catanzaro, inserita nel faldone 66 delle produzioni del p.m.) e gli Arena di Isola Capo Rizzuto (sui quali, con particolare riferimento ad ARENA Nicola, ARENA Francesco, ARENA Carmine e NICOSCIA Pasquale detto "Macchietta", si veda la sentenza defintiva di condanna 149/06 del Tribunale di Crotone, inserita nel faldone 66 delle produzioni del p.m.). Dopo l'arresto di Franco, per volere dello stesso, a Foschini, che era divenuto il responsabile di tutta l'organizzazione, era stato affiancato Palmerino come responsabile per la zona di Lecco quanto agli stupefacenti (ma, sul punto ci si soffermerà in occasione della trattazione del capo A9), alle armi ed a tutte le altre esigenze locali dell'organizzazione. Per tale investitura era stata fatta un'apposita riunione presso "Il Portico", alla quale avevano preso parte Mario TROVATO, Vincenzo MUSOLINO e Carmine DI STEFANO. Nell'occasione Foschini era venuto a conoscenza del volere manifestato dal capo dal luogo di detenzione. Foschini tuttavia aveva voluto affiancare a Palmerino nella gestione della detta zona anche Vincenzo Scandale (soprannominato "Maglione") ed un altro esponente del gruppo che sino ad allora aveva operato in Milano, soprannominato "Gino il biondo" (da identificarsi in Luigi IERARDI, come riferito, ad esempio, dal teste Maci all'udienza dell'1.4.2008). Palmerino si era anche occupato, insieme a lui, di far arrivare del danaro a Fortunato ANDALI (riconosciuto in fotografia) affinché facesse investimenti in Svizzera per conto di Franco Coco Trovato.

All'udienza del 27.5.2008 Foschini ha poi precisato come tra i compiti di Palmerino, in particolare durante il processo WALL STREET, ci fosse anche quello di tenere i contatti con le altre famigle e di portare "ambasciate" all'esterno agli altri esponenti dell'organizzazione liberi ed alle altre famiglie (si vedano pagine 25, 26 e 29 delle trascrizioni).

Questo il nucleo essenziale delle dichiarazioni di Vittorio Foschini che valgono a delineare in capo a RIGILLO Palmerino, già a far data dall'inizio degli anni 90, un chiaro ruolo di partecipe in seno all'associazione mafiosa del cognato.

Sul punto non pare utile soffermarsi sulle ulteriori dichiarazioni del collaboratore, che hanno attinto RIGILLO con riferimento a due specifici episodi, sui quali pure si è a lungo soffermata l'istruttoria: l'evasione da un carcere svizzero di Pierino Leandri (come detto, sulla base delle risultanze della sentenza WALL STREET, soggetto legato all'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini") ed il progetto di far evadere Franco Coco Trovato in occasione di un'udienza che si sarebbe dovuta tenere dinnanzi al Tribunale di

Sorveglianza di Foggia, in costanza del periodo di latitanza di Foschini, trascorso proprio nella zona del Gargano, in provincia di Foggia. Sul ruolo attribuito da Foschini a RIGILLO nell'ambito del primo episodio e sul difetto di precisione e costanza delle relative dichiarazioni ci si soffermerà, infatti, più opportunamente durante la trattazione dei capi A11) ed A12). Quanto alla pianificazione dell'evasione di Franco Coco Trovato (confermata, anche se con toni diversi in ordine alla serietà del progetto, sia da Pellegrino, che da Pace), l'assenza di elementi di riscontro a carattere individualizzante sul ruolo di RIGILLO, ne controindica un più puntuale esame.

Tornando alla descritta "chiamata in correità", un primo, importante elemento di risconro, anche alla luce delle linea difensiva seguita nell'interesse dell'imputato in parola, asseritamente in nessun modo radicato nella zona di Lecco, è rappresentato dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze intestate ai ristoranti "Wall Street" e "Il Portico" (locali nel cui acquisto, come accertato nella sentenza WALL STREET, l'organizzazione aveva reimpiegato i proventi dell'attività illecita). Intercettazioni dalle quali si ricava come RIGILLO coprisse con notevole frequenza la egualmente notevole distanza che separa Marcedusa da Lecco, in modo tale da mettersi a disposizione del cognato Franco Coco Trovato, con una dedizione di certo non giustificabile sulla base del solo rapporto di affinità.

Si veda la telefonata nr.2987 delle ore 13.35 del 14.1.1992, in occasione della quale "Emiliano" (da identificarsi nell'odierno imputato TROVATO Emiliano) con l'utenza del ristorante "Wall Street" (confronta pagina 10 delle trascrizioni relative al numero 0341/285065) contatta quella domestica (0961/932477) intestata a RIGILLO Palmerino, via Marconi 48, Marcedusa (si veda informativa della Questura di Lecco acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 10.2.2009, anche se materialmente prodotta dal p.m. alla successiva udienza del 13.2.2009). Emiliano nell'occasione chiede allo zio (come meglio si dirà *infra* titolare di una carica in seno al comune di Marcedusa) una certificazione nell'interesse del padre. Lo stesso Emiliano, poi, alle ore 17.19 del 10.2.92 (si veda pagina 14 delle trascrizioni realtive alla telefonata 4194 in uscita dalla citata utenza del ristorante "Wall Street") contatta ancora l'utenza di RIGILLO, dando disposizioni alla di lui moglie perché lo faccia rintracciare e faccia sì che a sua volta contatti immediatamente "Tonino". "Tonino" da identificarsi con il soggetto che solo due minuti prima aveva telefonato al "Wall Street", chiedendo ad Emiliano di chiamare suo "zio Palmerino", dicendogli di mettersi immediatamente in contatto con lui (si veda

telefonata 4193 delle ore 17.17 del 10.2.92). Anche la detta richiesta è da ricondurre non certo ai rapporti familiari in essere tra TROVATO Emiliano e RIGILLO, ma fondatamente alla rete delle relazioni illecite gravitanti sul ripetuto ristorante. A rispondere alla telefonata di "Tonino" al ristorante "Wall Street" è, infatti, "Palmerino", da identificarsi in Palmerino SACCO, imputato nel processo WALL STREET per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.300/90 e risonosciuto in fotografia da Foschini come una delle guardie del corpo che operavano all'interno dei ristoranti. Palmerino che riconosce immediatamente l'interlocutore senza bisogno che lo stesso si presenti, passandogli, come da sua richiesta, Emiliano. Nel corso della telefonata, poi, Tonino chiede anche se ci sia "l'altro, Sandrino", da identificarsi in Alessandro NANIA, come detto condannato per essere uno dei partecipi dell'associazione mafiosa. Gli elementi in parola consentono allora, fondatamente, di identificare "Tonino" in un altro associato e, in specie, in Antonio SCHETTINI, per l'appunto chiamato "Tonino" nel corso delle deposizioni rese in questo processo, sia da Foschini, che da Pellegrino (oltre che, come si ricava dalla ripetuta sentenza defintiva, da molti dei collaboratori di giustizia esaminati nel processo WALL STREET). Ciò che vale ancor più a confermare, al di là dei toni perentori della richiesta, come la stessa fosse certamente riconducibile all'assolvimento di un obbligo in seno all'associazione.

Quattro giorni più tardi, poi, RIGILLO Palmerino si presenta puntualmente a Lecco, come a rispondere ad una convocazione, comunicando il proprio arrivo al nipote (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 4369 delle 21.29 del 14.2.1992, in entrata sull'utenza del "Wall Street"). Il giorno seguente dal'utenza del ristorante "Wall Street" parte una telefonata all'indirizzo del ristorante "Il Portico", ove evidentemente si trova RIGILLO. Il soggetto che effettua la chiamata dice a "Ciro" (da identificarsi in Ciro SCHETTINI, fratello di Antonio, che Foschini, pur precisando che non era affiliato, aveva collocato all'interno del ristorante "Il Portico" con mansioni nella sicurezza di Franco Coco Trovato) di avvertire che qualcuno lo sta raggiungendo lì (si veda telefonata 4437 delle 20.09 del 15.2.1992, in uscita verso l'utenza 039/9943368, intestata al ristorante "Il Portico").

Dalle intercettazione dirette sull'utenza del ristorante "Il Portico" si ricavano, poi, ulteriori conferme in ordine ai descritti legami di RIGILLO con Lecco e con i luoghi ed i soggetti dell'organizzazione criminale. Anche il 15.4.92 RIGILLO si trova presso "Il Portico" e, ancora una volta, la telefonata, proveniente da un figlio di Mario

TROVATO, ha lo scopo di preannunciare all'odierno imputato un'imminente visita del detto affine (si veda pagina 4 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008, relative alla telefonata 205 delle ore 20.44 del 15.4.2002, in entrata sull'utenza 039/9943368).

Le tre telefonate intercettate tra il 22 ed il 23 aprile 1992 sull'utenza del ripetuto ristorante sono poi ulteriore conferma della perdurante presenza in Lecco di RIGILLO, di certo non legata al mero assolvimento di un dovere di visita ai parenti della moglie. Alle ore 20.34 del 22.4.1992 (si veda pagina 6 delle citate trascrizioni, relative, in questo caso, alla telefonata nr.99) dall'utenza del ristorante parte la chiamata all'indirizzo di un'utenza fissa della zona di Lecco; a rispondere è "Giovanni" cui il chiamante, dopo essersi informato della presenza di "zio Mario", comunica che "zio Franco" li "vuole". Il giorno successivo (si veda telefonata in entrata nr.134 delle ore 11.32 del 23.4.92) un soggetto che si presenta come "zio Pino" chiede del nipote "Giovanni". Una volta messo in contatto con lo stesso gli chiede notizie di suo padre.

Nessun dubbio che "zio Mario" e "zio Franco" siano Mario e Franco COCO TROVATO e che Pino sia il loro fratello Pino TROVATO (sul quale si veda *supra* al paragrafo 1.13). Giovanni, nipote di quest'ultimo ed anche di Mario (come si ricava dal tenore delle dette telefonate) deve poi essere identificato in Giovanni RIGILLO, figlio di Palmerino, censito, come nipote, tra i visitatori di Franco e Mario COCO TROVATO in stato di detenzione (si vedano le più volte citate copie dei registri, prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) e indicato come figlio di RIGILLO Palmerino dal teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008.

La presenza in Lecco e, in particolare, al "Portico" di RIGILLO Palmerino in quei giorni è poi confermata dalla telefonata 166 delle ore 13.50 dello stesso 23.4.1992 (si veda pagina 10 delle citate trascrizioni, depositate il 30.12.2008), in occasione della quale tale Gino si mette in contatto con l'utenza del ristorante, chiedendo a "Tommaso" (da identificarsi in SCALZI Tommaso, come detto collocato da Foschini, tra l'altro, all'interno di quel locale con mansioni di guardia del corpo) di chiamargli "Palmerino". Tommaso provvede, significativamente, andandolo a chiamare "sotto", evidentemente alludendo al piano sottostante a quello della sala ristorante, che Foschini ha assimilato ad un bunker, segnalandolo anche come luogo ove si tenevano le riunioni dell'associazione, e che Pellegrino ha indicato come quello in cui si trovava la "saletta" ove era avvenuto il suo "battesimo".

La presenza a Lecco di RIGILLO e la possibilità di ascrivere alla stessa un chiaro significato in chiave associativa, trova poi puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese proprio da Riccardo Pellegrino. Il collaboratore, infatti, spontaneamente ed in modo sufficientemente preciso, ha riferito di un incontro nella zona di Lecco, nel parcheggio di un ristorante posto in corrispondenza di uno svincolo stradale, al quale, subito dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, avevano preso parte, oltre a lui, Vittorio Foschini, Palmerino, cognato di Franco Coco Trovato, e Vincenzo Musolino, altro cognato del capo appena arrestato (si veda pagina 25 delle trascrizioni dell'udienza del 22.4.2008).

La rilevanza dell'episodio sta nel fatto che, pur non rientrando tra quelli narrati da Foschini (ad ulteriore conferma dell'autonomia del contributo dei due collaboratori), evidentemente vale a collocare RIGILLO nel contesto delinquenziale lecchese (all'incontro prende, infatti, parte Vincenzo MUSOLINO, condannato nel processo WALL STREET proprio per il suo ruolo di primo piano in seno all'articolazione lecchese dell'associazione mafiosa) in un momento nevralgico in cui dovevano essere prese decisioni attinenti alla riorganizzazione del soldalizio criminale dopo l'arresto del capo (decisioni nelle quali significativamente anche Foschini aveva assegnato un ruolo a MUSOLINO, indicato come uno dei soggetti presenti allorquando gli furono comunicate le decisioni prese da Franco Coco Trovato in carcere, con particolare riferimento alla designazione di Palmerino quale responsabile per la zona di Lecco).

Il medesimo collaboratore ha poi raccontato anche di una riunione a casa di Palmerino a Marcedusa, avvenuta prima dell'arresto di Franco Coco Trovato, durante lo stesso periodo di permanenza in Calabria, in corrispondenza del quale, a Cirò, si era tenuta la cerimonia per elevare di grado lui e Foschini (si vedano pagine 19 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 22.4.2008).

Alla cena a casa del cognato di Franco, Pellegrino ha ricordato spontaneamente la presenza di Cataldo Marincola (che aveva presenziato anche alla sua promozione) di Franco Coco Trovato, di Foschini e di alcuni esponenti dell'organizzazione criminale di Petilia Policastro. Ha inoltre fatto riferimento in maniera egualmente spontanea alle ragioni della detta riunione, organizzata per ricomporre delle spaccature che si erano venute a creare tra famiglie 'ndranghetiste. Il ruolo di Palmerino è poi stato descritto come quello del padrone di casa, che sedeva al tavolo mentre si affrontavano tutte le questioni, senza però intervenire, come del resto faceva anche Pellegrino (che ha precisato come gli interventi fossero consentiti solo ai capi).

All'esito delle contestazioni, Pellegrino ha poi ricostruito ulteriori presenze alla riunione ed ha indicato la famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto come una delle parti coinvolte nella contesa e, sia pur in modo meno convinto, i "petilini" come l'altra fazione.

Ciò che tuttavia va apprezzato della detta narrazione (sui cui particolari, relativi alle presenze ed alle specifiche contrapposizioni che si volevano risolvere, Pellegrino non si è detto sicuro, in ragione del sovrapporsi dei ricordi relativi a più incontri avvenuti durante quel periodo di permanenza in Calabria) è la sua convergenza con il descritto nucleo essenziale della chiamata in correità di Foschini nei confronti di RIGILLO. Anche Pellegrino, infatti, come Foschini, ha inserito RIGILLO, già nel periodo in cui Franco Coco Trovato era ancora libero, in un contesto delinquenziale, nel quale erano in discussione gli equilibri di potere tra cosche della 'ndrangheta.

D'altronde anche altri sono i contributi che valgono a collocare sin dai primi anni 90 RIGILLO Palmerino nel contesto dei soggetti affiliati ad organizzazioni criminali calabresi legate a quella di Franco Coco Trovato. Così le dichiarazioni del collaboratore Felice Ferrazzo, che ha inserito Palmerino, cognato di Franco Coco Trovato, tra i soggetti che ebbero a partecipare nell'anno 1992 ad una riunione conviviale in montagna. Tutti i partecipanti e, in particolare, oltre a Franco Coco Trovato, Giuseppe GRANO, detto "Gennarera" (sul quale si veda la sentenza nr.95 del 2005 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, inserita nel faldone 66 delle produzioni del pubblico ministero), Vincenzo COMBARIATI, detto "Tummulune" (sul quale si veda la sentenza 5/03 della Corte d'Assise di Catanzaro, inserita nel faldone 93 delle produzioni del pubblico ministero), Pasquale LIOTTI e Salvatore COMBARIATI (sui quali si veda la sentenza del processo STORIA INFINITA, inserita nel faldone 23 delle produzioni del pubblico ministero), ad eccezione di Palmerino, erano, secondo il racconto di Ferrazzo, affiliati alla 'ndrangheta . Il fatto che Palmerino non fosse affiliato non aveva tuttavia impedito a Vincenzo COMBARIATI di parlare apertamente del rinvenimento del cadavere di tale Scalise, da lui stesso ucciso, ad opera di un compaesano dello stesso Palmerino (si vedano pagine 15 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza dell'8.5.2008).

Il fatto poi che i detti legami con l'ambiente 'ndranghetista calabrese consentissero a RIGILLO di fungere, come dichiarato da Foschini, anche da *trait d'union* tra il cognato detenuto e gli esponenti delle famiglie alleate, a cui portare "ambasciate", ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore Angelo Salvatore Cortese all'udienza del 3.7.2008. Lo stesso - oltre a collocare RIGILLO, così come Foschini e SCANDALE,

nell'organizzazione di Franco Coco Trovato, sia pur attribuendo al primo, cognato del capo, funzioni di collegamento, a differenza di quelle prettamente operative degli altri due - ha fatto specifico riferimento ad un'ambasciata portata da RIGILLO a Nicolino GRANDE ARACRI, detto "Manu e Gomma" (come riferito dallo stesso Cortese e da Scarpino, nel citato interrogatorio del 14.3.2001, a capo del locale di Cutro). Cortese ha collocato con sicurezza l'episodio in epoca compresa tra il 1990 ed il 1993, indicando, altresì, nella pace che doveva essere fatta tra gli ARENA e Pasquale NICOSCIA, detto "Macchietta" l'oggetto del messaggio di Franco Coco Trovato, del quale RIGILLO si era fatto latore (si vedano in particolare pagine 8, 11, 23 e 40 delle trascrizioni dell'udienza del 3.7.2008).

Le dette dichiarazioni, precise, spontanee e costanti, convergono, allora, una volta di più con la chiamata in correità di Foschini, laddove confermano che sino, al più tardi, dal 1993, RIGILLO svolgeva, all'interno dell'associazione mafiosa del cognato, un ruolo di collegamento con le altre organizzazioni criminali.

Il quadro sino ad ora delineato, rispetto al quale, come già anticipato, solo apparentemente dissonante è l'affermazione di Ferrazzo secondo la quale RIGILLO non sarebbe stato affiliato alla 'ndrangheta (ma, come detto, sulla rilevanza delle affiliazioni rituali al fine dell'accertamento di responsabilità in ordine al delitto p. e p. dall'art.416*bis* c.p., ci si occuperà a breve, nell'affrontare il profilo organizzativo dell'associazione qui giudicata), trova ulteriori conferme nelle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti, con lo stesso RIGILLO tra i protagonisti, avvenute all'interno delle sale colloqui delle case circondariali di Ascoli Piceno e Livorno. Nei detti colloqui, ancorché intervenuti ad oltre dieci anni di distanza dal periodo che qui si sta analizzando, emergono molteplici citazioni relative ai soggetti insieme ai quali RIGILLO aveva operato o con i quali aveva avuto e (come meglio si dirà nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità a carico di RIGILLO in ordine al delitto in parola) continuava ad avere compiti di collegamento.

Così i molteplici riferimenti a "Magghiuni", da identificarsi in Vincenzo SCANDALE (condannato per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90 in concorso, tra gli alttri, con Franco Coco Trovato e Foschini, nel processo STORIA INFINITA), indicato da Foschini come il soggetto che aveva affiancato a RIGILLO nella responsabilità sulla zona di Lecco, di cui alla citata conversazione del 30.10.2004 all'interno della sala colloqui del carcere di Livorno. Conversazione nel corso della quale sono fatti i nomi

anche di "Tummuluni", "Gennarera", "Macchietta", "Peppe Farao", "Silvio" e "Cataldo", e sono citati anche "i cutresi di Nico" (da identificare negli affiliati al locale di Cutro, con a capo Nicolino GRANDE ARACRI).

Anche in occasione del colloquio dell'11.2.2005 RIGILLO cita "Macchietta" e riferisce a Mario TROVATO di essere andato al matrimonio del figlio di Peppe Farao, aggiungendo anche che quest'ultimo lo saluta (si veda pagina 25 delle trascrizioni fatte all'eisto del riascolto della detta conversazione).

Anche nel corso della conversazione intercettata il 15.9.2005 all'interno della sala colloqui della casa circondariale di Ascoli Piceno vi sono ripetuti riferimenti ai detti soggetti, con i quali RIGILLO, già all'inizio degli anni 90, aveva contatti. Riferimenti ancora più rilevanti perché fatti, come meglio si dirà, nel bel mezzo di una "guerra", nella quale erano già caduti Felice Onofrio e Maurizio Ferraro e stava per cadere (il 19.9.2005, come riferito dai testi Lo Russo e Perri all'udienza del 29.4.2008) Sergio Pisani, fratello di Pasqualino Pisani, genero di RIGILLO (per averne sposato la figlia Maria Rosa). Quest'ultimo, infatti, accenna a Franco Coco Trovato alla ricerca di una soluzione con il coinvolgimento di "Peppineddu" a Cirò, da identificarsi in Giuseppe FARAO (si veda pagina 36 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008). E' poi fatto riferimento anche a Cataldo (Marincola) e ad un Pasquale, che si trova in stato di detenzione nello stesso luogo in cui era detenuto Mario, da identificarsi in Pasquale NICOSCIA (sul punto si veda la deposizione del mar. Cappuccini dell'8.5.2008, relativa, tra l'altro, al luogo di detenzione di NICOSCIA).

A conferma del fatto, poi, che la rete delle relazioni di RIGILLO affondasse le radici nelle frequentazioni del periodo in cui ancora era operativa l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" sta il riferimento che lo stesso odierno imputato fa a "Sandrino" (da identificarsi in Alessandro NANIA) ed alla sua situazione carceraria (si veda pagina 35 delle citate trascrizioni relative al ripetuto colloquio del 15.9.2005). Relazioni che evidentemente spaziano sino ad attingere uno dei coimputati di TROVATO Emiliano nell'ambito del procedimento "Costa dei Monaci", che aveva portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dello stesso Emiliano il 6.4.2005 (si veda sentenza prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7.2.2008). Nel commentare i rischi di un'imputazione associativa in materia di stupefacenti, RIGILLO inserisce, infatti, tra i possibili correi del nipote "quell'altro di Petilia, ferro filato" (si veda pagina 16 della ripetuta trascrizione). Indicazione che effettivamente fa riferimento al sopran-

nome di Antonio CATANZARO (si veda sul punto la deposizione del teste Maci, resa all'udienza dell'1.4.2008), indagato in quel procedimento e proprietario dell'autovettura VW POLO, sulla quale erano disposte intercettazioni ambientali (trascritte anche in questo procedimento), che coinvolgevano anche TROVATO Emiliano.

Anche la collocazione di **FALZETTA Vincenzo** nell'originario contesto associativo di cui alla sentenza WALL STREET si ricava dalle indicazioni fornite dallo stesso imputato nel corso di due conversazioni intercettate, all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CX 484 BP, ed all'interno dell'aeromobile AZ 1174.

La prima captazione è delle ore 14.03 del 10.9.2005 e FALZETTA si trova in compagnia di Giovanni Rigillo (figlio di Palmerino) sulla detta autovettura, presa a noleggio durante il periodo di permanenza in Calabria (si veda deposizione del teste Aricò all'udienza del 29.4.2008). FALZETTA, dopo aver riferito all'interlocutore dello stringente controllo a cui ritiene di essere sottoposto ("*ci ho tutto sotto controllo, dalla casa al locale, microspie, telecamere c'è tutto, il telefono...*", si veda pagina 4 delle trascrizioni relative al riascolto della traccia audio nr.15), lamenta poi il fatto che "zio Mario" appena libero (da identificarsi in Mario Trovato, in effetti scarcerato nell'agosto del 2005, come meglio si dirà *infra*) spenda il suo nome per operare nel settore commerciale e, parlando di sé e di Palmerino, dice - come a prendere le distanze dallo stesso Mario - che sono rimasti com'erano dodici anni prima "quando li hanno presi" (in tal mondo alludendo al blitz, con il quale effettivamente, per lo più, nell'anno 1993, erano eseguiti i decreti di fermo, emessi dalla Procura di Milano nel procedimento WALL STREET). Riferisce quindi di essere stato chiamato a colloquio da "zio Franco" e da "zio Mario", per poi dolersi di questa seconda convocazione, dando il là ad una nuova invettiva nei confronti dello stesso Mario, dal quale gli sono arrivate richieste esose per far partire la nuova attività. I controlli di polizia ai quali è sottoposto tornano poi ad essere argomento di discussione, con il riferimento al "fortunato" rinvenimento sulla sua barca di una microspia. FALZETTA dice, quindi, che i discorsi fatti sul natante per fortuna non erano compromettenti, aggiungendo, poi, con eccessiva enfasi, così da dimostrare di avere ancora una riserva mentale in ordine alla possibilità di essere anche in quel momento intercettato, di aver "parlato solo di cose buone" ("*non abbiamo detto andiamo che dobbiamo ammazzare a quell'altro o che dobbiamo andare a prendere due quintali di cocaina, non abbiamo detto un cazzo, noi non facciamo niente, noi abbiamo detto la verità...*", si veda pagina 9 della citata trascrizione). E' poi a conclusione di questa autodife-

sa d'ufficio, evidentemente rivolta ad altri rispetto all'interlocutore, che FALZETTA si discolpa anche riguardo alle frequentazioni con Franco, chiaramente ritenute alla base delle attenzioni investigative rivoltegli, dicendo di averlo visto solo tre volte e che le sue fortune sarebbero nate da un prestito di un certo Nicola, poi restituito.

A contraddire questa presa di distanza è tuttavia lo stesso FALZETTA in occasione della conversazione con RIGILLO Palmerino, intercettata due giorni dopo all'interno del detto aeromobile, allorquando, evidentemente, erano venute meno le riserve mentali di due giorni prima (sull'individuazione dei due all'interno dell'aereo, si veda la deposizione del teste De Angelis all'udienza del 29.4.2008). FALZETTA inizia col muovere critiche a TROVATO Giacomo e indirettamente al di lui padre Mario, che non avrebbe avuto alcun ruolo nelle sue fortune e che pertanto poteva pretendere da lui solo"*10-15 per avviarsi*". L'imputato in parola lamenta inoltre la spendita del nome del suo locale da parte di Giacomo, per poi passare anche a ricostruire l'importo dell'affare che deve portare Mario ad acquisire la nuova attività (100 milioni in contanti più centoventi di cambiali). La conversazione si chiude quindi con un vero e proprio elogio ad opera di FALZETTA, evidentemente tutt'altro che avulso dall'ambiente criminale in cui operava prima del processo WALL STREET l'associazione mafiosa in parola, delle qualità di "Franco", confrontate con quelle più modeste del fratello Mario. Giudizio sicuramente fatto alla stregua di parametri tipicamente delinquenziali ("*comunque vedi che a Mario non lo considerano come Franco. Franco è una potenza vedi eh....Mario non è visto come il fratello*", per poi ribattere alla difesa abbozzata da RIGILLO sulla base di referenze che Mario vanterebbe presso varie "famiglie", tra cui "i Papalia", "*sì lo conoscono, però non può...Franco fa sempre lui le cose, capito...tutto Franco faceva...lo conoscono, è il fratello...lui si deve stare calmo...*", si veda pagina 8 delle trascrizioni della conversazione intercettata il 12.9.2005 all'interno dell'aereo AZ 1174, depoistate il 23.1.2009).

Sul fatto che alla base delle fortune di FALZETTA vi fosse proprio il suo rapporto con "Franco" (FALZETTA che, a ben vedere, nega un tale ruolo solo al di lui fratello) deve essere citata una frase pronunciata dallo stesso Franco Coco Trovato in occasione del colloquio intercettato il 19.5.2005 all'interno della casa circondariale di Ascoli Piceno. Franco, dopo aver fatto una sfuriata al fratello Rosario (uno dei visitatori, insieme a RIGILLO Palmerino ed alla moglie Eustina) che gli aveva comunicato di aver intrapreso un'attività lavorativa al mare in Calabria alle dipendenze di "Enzo" (si tratta del locale

che FALZETTA aveva aperto a Soverato, su cui ha riferito, ad esempio, il teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008, locale presso cui lavorava, come indicato dallo stesso Falzetta nel corso della menzionata conversazione intercettate sull'aeromobile, "Sarino", da identificarsi appunto in Rosario TROVATO), disapprovando la scelta di imbarcarsi in attività economiche in Calabria, muove i suo strali contro la persona che ha effettuato l'investimento ("*dovete far contente le persone per farle abboffare di soldi*", si legge a pagina 46 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008) quasi invitando Palmerino a ricordare alla stessa le origini delle sue fortune ("*...chi lo ha fatto diventare, chi lo ha fatto diventare...e di non dimenticarsi...i cristiani si sono fatti i miliardi sulle mie spalle*" si vedano pagine 48 e 49 della menzionata trascrizione).

La menzionata conversazione delle ore 14.03 del 10.9.2005, all'interno dell'autovettura presa a noleggio, laddove, come detto, FALZETTA accomuna la propria posizione a quella di RIGILLO nell'accennare ai rapporti che dodici anni prima li legavano a Mario TROVATO, vale poi anche a fornire un importante elemento di riscontro alle dichiarazioni di Vittorio Foschini, che ha, per l'appunto, indicato in "Palmerino" il "momento di collegamento" tra l'organizzazione ed il di lui "cugino" FALZETTA (sul detto rapporto di parentela, negato da FALZETTA in sede di spontanee dichiarazioni, si vedano le deposizioni dei testi Lo Russo del 29.4.2008 e del teste Francesco Colombo in data 24.7.2008, nonché le risultanze delle citate intercettazioni presso la sala colloqui del carcere di Ascoli Piceno, nelle quali è proprio Franco Coco Trovato a riferirsi a FALZETTA, nel parlare con il cognato RIGILLO, con l'indicazione "tuo cugino"; si vedano pagina 44 delle trascrizioni relative alla conversazione del 19.5.2005 e pagina 51 di quelle relative al colloquio del 15.9.2005).

Come anticipato, infatti, la credibilità intrinseca di Foschini, oltre ad essere piena con riferimento alle "chiamate" mosse nei confronti di RIGILLO, lo è anche con riguardo a tutte quelle dichiarazioni che abbiano attinto FALZETTA con riferimento ad aspetti diversi dalla "gestione" dei locali.

In occasione delle "nuove domande" poste dal pubblico ministero al collaboratore all'udienza del 12.6.2008 è emerso, infatti, a conferma dell'assoluta spontaneità e costanza del narrato in ordine, in particolare alle origini dei rapporti tra l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" e FALZETTA, come sin dall'inizio della collaborazione (l'interrogatorio utilizzato dal pubblico ministero per far emergere la data, che Foschini non ricordava, delle prime propalazioni sul detto tema di prova è quello del 20.12.1995)

lo stesso Foschini avesse fatto riferimento alla spendita da parte di FALZETTA del nome di Franco Coco Trovato nell'ambiente criminale, sul presupposto del proprio asserito rapporto di parentela con il di lui cugino Palmerino.

Anche l'episodio dell'accompaganamento coattivo di FALZETTA, su incarico di Antonio SCHETTINI, dinnanzi a Franco Coco Trovato, al fine di verificare se le sue fossero millanterie, è risultato oggetto di propalazioni spontanee e sufficientemente precise (si vedano pagine da 121 a 123 delle trascrizioni dell'udienza del 20.5.2008). La contestazione ad opera della difesa FALZETTA (si vedano pagine 107 e 108 delle trascrizioni dell'udienza del 5.6.2008) di un passaggio della deposizione resa da Foschini all'udienza del 19.3.1998 del processo STORIA INFINITA, in cui lo stesso collaboratore si era limitato a riferire di aver saputo da Franco Coco Trovato che FALZETTA non era un suo parente, ma era parente di suo cognato, non vale poi a compromettere la credibilità intrinseca delle dichiarazioni fatte sul punto da Foschini nel presente dibattimento. La deposizione dibattimentale oggetto di contestazione vale casomai a rafforzare il requisito della costanza delle dichiarazioni ora in esame, relative proprio all'individuazione del legame di "parentela" all'origine dei rapporti tra FALZETTA e l'organizzazione criminale di cui facevano parte il "cugino" RIGILLO e, in posizione di vertice, il di lui cognato Franco Coco Trovato. La mancata citazione dell'episodio dell'accompagnamento coattivo dinnanzi a Franco, può poi trovare agevole spiegazione nel tenore della domanda posta dall'esaminante, di cui non è stata data lettura nella contestazione, e, più in generale, dal taglio che aveva assunto quell'esame, relativo, almeno in quella fase, alla posizione di FALZETTA, come detto non imputato di fattispecie associative, ma di singoli episodi di acquisto e detenzione illecita di stupefacenti.

La credibilità intrinseca del narrato di Foschini non è poi messa in crisi nemmeno da quanto riferito in ordine all'affiliazione di FALZETTA alla 'ndrangheta. Foschini si è, infatti, limitato a dire di essersi visto comunicare la "novità" del battesimo di FALZETTA. Da principio, probabilmente da RIGILLO, gli era stato detto che l'affiliazione era al locale di Lecco, ma Franco Coco Trovato gli aveva poi chiarito di non essere lui il "capo in testa" di FALZETTA, che sarebbe stato invece affiliato al locale di Petilia Policastro, comunque sempre sottoposto a Franco (si vedano pagine 15 e 16 delle trascrizioni dell'udienza del 27 maggio 2008). All'esito delle contestazioni sono emerse, infatti, divergenze con precedenti dichiarazioni, nelle quali, ora l'affiliazione era stata collocata a Lecco, ora al locale di Petilia, indicando come fonte

gli stessi "petilini", ora era stata segnalata una vera e propria discussione su chi dovesse essere a battezzarlo in ragione del suo luogo di nascita, nell'occasione erroneamente collocato in Mesoraca (FALZETTA è, infatti, nativo di Marcedusa). Si tratta, infatti, di incertezze ben compatibili con un dato appreso, così come subito precisato da Foschini, *de relato* e, comunque, legate anche al dato obiettivo dei legami che FALZETTA, nativo di Marcedusa (Foschini ha credibilmente riferito di aver confuso in un interrogatorio oggetto di contestazione Mesoraca con Marcedusa), avesse già stabili frequentazione con numerosi soggetti di Petilia Policastro.

La frequentazione dei petilini e, in particolare, di Francesco GIORDANO, detto "Don Nicola", e di Vincenzo CARVELLI, da parte di FALZETTA è, infatti, un'altra costante della collaborazione di FOSCHINI, che, nel processo STORIA INFINITA (all'esito del quale, come detto, CARVELLI e GIORDANO erano condannati con sentenza defintiva per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, commesso in concorso, tra gli altri, con Franco Coco Trovato e lo stesso Foschini), aveva già riferito in ordine agli acquisti di cocaina che l'odierno imputato avrebbe fatto "sotto i portici" di via Capuana proprio da GIORDANO e CARVELLI. In questo processo Foschini, per l'appunto, oltre a confermare le dette relazioni illecite, risalenti già al periodo in cui FALZETTA non aveva ancora ottenuto "accreditamento" presso Franco Coco Trovato, ha aggiunto che, dopo il menzionato accreditamento, legato, come detto, al rapporto di parentela tra FALZETTA ed il cognato dello stesso Franco, i rapporti con i "petilini" erano proseguiti in forza di un formale avallo del capo, che evidentemente conferiva all'odierno imputato ben altro peso.

I legami stretti tra FALZETTA e Francesco GIORDANO e Vincenzo CARVELLI trovano poi conferma nella documentazione fiscale prodotta proprio dalla difesa FALZETTA all'udienza del 6.2.2009, tra cui figurano fatture emesse negli anni 90 e 91 dalla EDIL TRASPORTI s.n.c. di Vincenzo CARVELLI e Mario CARVELLI (altro soggetto condannato nel processo STORIA INFINITA) nei confronti di FALZETTA, nonché nelle risultanze SDI e nel certificato PRA, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007, da cui si ricava come Francesco GIORDANO fosse stato controllato il 27.5.93 a bordo di un'autovettura MERCEDES, targata MI 7W 1437, poi acquistata da FALZETTA. Anche il teste a discarico Salvatore Coppolecchia, esaminato all'udienza del 23.7.2008, oltre a riferire in ordine ad un'autovettura MERCEDES ceduta da GIORDANO a FALZETTA (probabilmente la stessa di cui alla documentazione

del P.M.), ha confermato come quest'ultimo certamente ben conoscesse, oltre a GIORDANO, anche Vincenzo CARVELLI. Sull'amicizia tra FALZETTA ed i due soggetti in parola adeguato riscontro è fornito anche dalle dichiarazioni, sul punto costanti e sufficientemente precise, rese dai collaboratori di giustizia Talliente e Pellegrino. Ques'ultimo, poi, ancora con dichiarazioni intrinsecamente attendibili, ha fatto riferimento anche a rapporti di grande amicizia tra RIGILLO e FALZETTA, notati in un'occasione insieme in va Negrotto (circostanza quest'ultima emersa nel corso del controesame della difesa FALZETTA).

Come già anticipato non possono invece essere ritenute intrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei due collaboratori in parola, nella parte in cui hanno fatto riferimento, in modo impreciso ed incostante (Talliente) o in modo tardivo e non spontaneo (Pellegrino), all'attività nel settore degli stupefacenti svolta da FALZETTA in collegamento con quella dei "petilini" che operavano "sotto i portici" di via Capuana.

Le dichiarazioni offerte sul punto da Foschini, il quale, come detto, ha ricollegato proprio ad un più paritario rapporto con i "petilini" nel settore dello spaccio gli esordi dell'attività illecita di FALZETTA sotto il cappello dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini", hanno trovato tuttavia importanti elementi di riscontro di tenore logico in altre risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

Così, innanziutto, le risultanze delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 333/7273012 in uso a Vincenzo CARVELLI (sull'identificazione dello stesso come utilizzatore dell'utenza in parola e sull'individuazione di utenze riferibili a FALZETTA come quelle in contatto con la stessa, si veda la deposizione del teste Maci all'udienza dell'11.2.2009) indicate nel decreto che dispone il giudizio come fonti di prova, in particolare, in ordine al delitto contestato al capo A9*quater*. Le captazioni in parola, ancorché effettuate ad anni di distanza (tra il maggio e l'agosto del 2001) dal periodo in cui Foschini ha collocato i detti rapporti illeciti, hanno infatti una chiara valenza dimostrativa di una consolidata consuetudine tra i colloquianti, da identificare (anche sulla base delle ammissioni fatte da FALZETTA in sede di spontanee dichiarazioni, su cui subito *infra*) in CARVELLI e FALZETTA, nel settore dello spaccio (sull'univoco significato delle dette conversazioni ci si soffermerà nella sezione riservata al citato capo A9*quater*). CARVELLI, appena scarcerato, come riferito dal teste Maci all'udienza dell'1.4.2008 (che ha rferito di una scarcerazione per decorrenza termini del 29.1.2001 nell'ambito di procedimento relativo sempre a reati in materia di stupefacenti) e dallo

stesso FALZETTA durante le spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 17.2.2009, conclude, infatti, nuove transazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti proprio con FALZETTA. FALZETTA che, dal canto suo, conosceva (per sua stessa ammissione) CARVELLI già dagli anni 80 e che con lo stesso aveva anche subito, solo due anni prima, un processo (il ripetuto procedimento STORIA INFINITA) relativo a reati in materia di stupefacenti, cosicché nemmeno la sua decisione di commettere illeciti della stessa natura con CARVELLI poteva essere il frutto di una risoluzione improvvisa e senza qualche precedente. Conclusione questa che esce vieppiù rafforzata dalle poco plausibili giustificazioni offerte dallo stesso FALZETTA in occasione delle ripetute spontanee dichiarazioni. L'imputato in parola ha, infatti, sostenuto che il suo rapporto di conoscenza con Vincenzo CARVELLI, risalente alle comuni frequentazioni di un bar nel quartiere di Quarto Oggiaro nei primi anni ottanta, sarebbe diventata un'amicizia in conseguenza della condivisione della menzionata esperienza processuale, che, ancorché vissuta da FALZETTA in stato di libertà e da CARVELLI in stato di detenzione, non avrebbe impedito ai due, durante le udienze, di scherzare tra loro. CARVELLI, poi, una volta libero lo avrebbe chiamato al telefono, disponendo di un suo biglietto da visita (si veda pagina 28 delle trascrizioni dell'udienza del 17.2.2009).

Che i rapporti tra FALZETTA ed i "petilini" avessero una precisa matrice criminale, riconducibile, in particolare, all'alveo delle attività illecite dell'associazione mafiosa in parola, è poi confermato, sempre a livello logico, anche dal ruolo di "investitore" assunto per conto dell'organizzazione medesima, insieme proprio ai predetti soggetti ed a SCANDALE Vincenzo (come detto a sua volta condannato per il delitto p. e p. dal'art.74D.P.R.309/90 nel processo STORIA INFINITA), a far data dal 1994. Sul detto ruolo, sorretto sotto il profilo probatorio da elementi diversi dalla "chiamata" di Foschini, come detto (si veda capitolo 1.2) sul punto non intrinsecamente attendibile, tuttavia ci si soffermerà allorquando si analizzerà in modo specifico la responsabilità di FALZETTA in ordine al delitto di cui al capo A).

Un altro elemento che vale a colorare in termini di intraneità all'associazione i rapporti che lo stesso FALZETTA (nelle citate intercettazioni ambientali) ha ammesso di aver avuto con il "cugino" Palmerino e con "zio Franco" e "zio Mario" (Franco e Mario Coco Trovato, non a caso appellati con il termine "zio", che il teste Fonti ha segnalato essere, nel gergo 'ndranghetista, riservato agli affiliati di grado più elevato) sono le fre-

quentazioni del medesimo odierno imputato con soggetti legati da sicuri rapporti con l'associazione mafiosa "Flachi-Trovato-Schettini".

Si pensi, innanzitutto, al "biondo", cui FALZETTA fa cenno in una delle conversazioni telefoniche "incriminate" con CARVELLI (si veda telefonata 465, intercettata alle ore 14.15 dell'1.6.2001 sull'utenza 333/7273012 in uso a Vincenzo CARVELLI). "Biondo" da identificarsi sicuramente in Luigi IERARDI, per l'appunto soprannominato "Gino il biondo" (si veda la deposizione del mar.Maci all'udienza dell'1.4.2008), indagato insieme a CARVELLI nel medesimo procedimento di cui alla menzionata intercettazione ed a sua volta (si veda ancora la deposizione di Maci) in contatto con lo stesso CARVELLI e FALZETTA. IERARDI che, oltre ad essere stato condannato per concorso nell'associazione dedita al narcotraffico di cui al processo STORIA INFINITA, è stato anche indicato da Foschini come uno dei soggetti, per l'appunto chiamato "Gino il biondo", da lui affiancati a RIGILLO per il controllo della zona di Lecco.

O si pensi ancora a tutte le frequentazioni venute alla luce nel corso delle indagini relative al cosiddetto procedimento DIRTY MONEY (su cui meglio nella parte relativa all'accertamento di responsabilità di FALZETTA in ordine al delitto *sub* A), in ordine alle quali hanno riferito, in particolare, i testi Lo Russo e Romano, sentiti all'udienza del 29.4.2008. FALZETTA, in particolare, nel periodo compreso tra l'estate del 2003 ed il novembre dello stesso anno, dapprima, ospitava sulla propria barca Mario Donato FERRAZZO, detto "Topolino" (sul quale si vedano le citate sentenze 5/03 della Corte d'Assise di Catanzaro e 95/05 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, inserite, rispettivamente, nei faldoni 93 e 66 delle produzioni del pubblico ministero), Giuseppe GRANO, detto "Gennarera" (sul quale si veda la testè citata sentenza 95/05, recante, quanto a lui, una statuizione di condanna, tra l'altro, per il delitto p. e p. dall'art.416*bis* c.p., defintiva così come documentato da ultimo dal pubblico ministero con le produzioni del 17.2.2009) e Sergio IAZZOLINO (sul quale si veda la ripetuta sentenza 95/05 del G.U.P. di Catanzaro, nella quale lo stesso, deceduto nel 2004, è comunque inserito tra gli autori di un omicidio contestato agli imputati) e, successivamente, incontrava in Milano, oltre a GRANO e IAZZOLINO, anche Fortunato Domenico ANDALI (sul quale si vedano la citata sentenza della Corte delle Assisi Criminali di Lugano, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007 e, ancora una volta, la sentenza 95/05 del G.U.P. di Catanzaro, che pur non essendo stata pronunciata nei confronti di ANDALI,

vd. Ndrangheta a Milano, pag. 144

lo indica tra gli appartenenti all'associazione mafiosa operante a Mesoraca, documenti entrambi inseriti nel faldone 66 delle produzioni del pubblico ministero).

Sui soggetti in parola e sulle loro relazioni con l'associazione 'ndranghetista "Flachi-Trovato-Schettini" vi è stata, infatti, la convergenza delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. Così di quelle di Foschini e Felice Ferrazzo con riguardo a Mario Donato FERRAZZO, detto "Topolino", e Giuseppe GRANO, detto "Gennarera".

Su Sergio IAZZOLINO hanno, poi, reso dichiarazioni concordi - con specifico riferimento all'omicidio di Giuseppe Caligiuri da lui commesso ed alla successiva reazione di Franco Coco Trovato, che non aveva tuttavia realizzato i propri propositi di vendetta per la mediazione svolta da altri capi 'ndranghetisti, alleati sia di IAZZOLINO, che del clan Coco Trovato – Felice Ferrazzo e Carmine Scarpino (si veda il verbale di interrogatorio del 30.1.2001).

Sulla figura di Fortunato Domenico ANDALI, detto "Micu e sabbata" (come si ricava anche dalla ripetuta sentenza 95/05 del G.U.P. di Catanzaro), hanno poi riferito Ferrazzo, Scarpino (sempre nel verbale del 30.1.2001) e Cortese, collocandolo nel clan di Mesoraca ed attribuendogli la residenza in Svizzera e traffici di cocaina da quello Stato alla Calabria. Ne ha riferito, inoltre, lo stesso Foschini, collocandolo, a sua volta, in Svizzera ed attribuendogli, oltre ai detti traffici di droga transfrontalieri, anche, come detto, la funzione di riciclare o reimpiegare nel paese elvetico, nell'interesse di Franco Coco Trovato, danaro di provenienza illecita.

ANDALI che, come meglio si dirà *infra*, anche i contatti con FALZETTA li aveva attivati nella prospettiva di porre in essere un'operazione di riciclaggio.

La posizione degli altri ipotizzati partecipi "della prima ora" dell'associazione mafiosa in parola sarà analizzata, anche con riguardo all'individuazione del *dies a quo* della partecipazione, in altre parti della presente sezione. Quanto a **TROVATO Emiliano**, già nel momento in cui ci si occuperà della rilevanza, ai fini della prova del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di un'affiliazione rituale, oltre che nella parte più propriamente dedicata all'accertamento della responsabilità del medesimo imputato per il delitto in parola. Quanto a **GIGLIOTTI Giuseppe** ed a **SCALZI Raffaele**, la sede della detta analisi sarà proprio quella dell'accertamento della responsabilità dei medesimi imputati (accertamento, come si è in parte anticipato, destinato a concludersi in senso negativo, quanto al secondo, vittima di un errore di persona).

Mette conto ora analizzare altri **segnali di continuità** tra l'associazione mafiosa di cui al processo WALL STREET e quella risultante anche dai contributi dei nuovi associati, di cui al capo A) d'imputazione.

Sotto questo profilo emblematica è la figura di **MALUGANI Marco**. Lo stesso, benché non accusato di appartenere al nucleo originario dell'associazione mafiosa, è stato riconosciuto in fotografia da Foschini all'udienza del 20.5.2008 come uno degli appartenenti al gruppo di SIRIANNI, che presenziava agli incontri (sempre vestito di una tuta ginnica) al bar di Calolziocorte. Allo stesso modo Di Bella ha inserito MALUGANI (indicato con nome e cognome, nel corso dell'esame condotto dal presidente all'udienza del 7.2.2009) tra coloro che si riunivano al BAR MANZONI.

In MALUGANI deve essere poi identificato (come meglio si dirà *infra*, allorquando ci si occuperà specificamene dell'accertamento di responsabilità in capo allo stesso imputato) il "Marco" che colloquia con Ettore MILESI all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO 164, targata CO 922403. MALUGANI che, nel corso, in particolare, della conversazione delle ore 22.53 del 5.4.2000 (si veda trascrizione del progressivo 823), ripercorre con cognizione di causa alcuni passaggi della "seconda guerra di 'ndrangheta" (su cui si veda la sentenza WALL STREET), mostrando di conoscere dettagli relativi alla famiglia DE STEFANO, alla quale, come detto, l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" era alleata (avendo al proprio interno anche Carmine e Giuseppe DE STEFANO). MALUGANI affronta, poi, anche i riflessi sulla situazione milanese della detta guerra, evidenziando, in linea con quanto riferito da Foschini, come tra i DI GIOVINE, pur legati, in virtù del fatto che "*la mamma dei Di Giovine è SERRAINO*", alla fazione contrapposta a quella dei DE STEFANO, e gli esponenti di quest'ultima famiglia a Milano si fosse raggiunta una *pax*. Il racconto prosegue, poi, con il riferimento a qualche omicidio fatto da "Foschini" per "*roba di piazza e droga*".

Il propalante in questione si deve poi ritenere essere lo stesso di cui alle precedenti trascrizioni, a partire, perlomeno, dalla 814 delle ore 21.03 dello stesso 5.4.2000. Si tratta, infatti, come si ricava dal suo tenore (si pensi, in specie, al continuo ricorso da parte di "Marco" ad espressioni mutuate dal gergo 'ndranghetista, sulle quali ci si soffermerà nell'analizzare i profili strutturali dell'associazione in parola) e dalla consecutività degli orari indicati su ciascuna traccia, di un'unica conversazione tra "Ettore" e "Marco". Dalle precedenti tracce relative alla medesima conversazione si compende, allora, come la fonte delle dette notizie sia da individuarsi in "Antonio" (sul quale si

vedano pagina 128 e 138 della trascrizione relativa alla traccia audio 822), persona in stato di detenzione (come si ricava, oltre che da pagina 138 della trascrizione della citata traccia audio, anche, in modo ancor più chiaro, dalle pagine 41, 42 e 43 della trascrizione della traccia audio 626, dalla pagina 57 della traccia 627, dalle pagine 74, 75 e 77 delle tracce 640, 641 e 642, dalla pagina 100 della traccia 651 e dalle pagine 102 e 111 della traccia 652) da identificarsi fondatamente in Antonio SCHETTINI. Del resto MALUGANI, oltre a parlare, in un'altra occasione, con Ettore (si veda pagina 77 della trascrizione della traccia audio 695) dello "scugnizzo", soprannome che certamente identifica Antonio SCHETTINI (si vedano la sentenza WALL STREET e le deposizioni rese dal collaboratore Ferrazzo e dal teste di p.g. Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008) circa un anno dopo, il 28.4.2001, era sorpreso alla guida di un'autovettura, sulla quale viaggiava, in qualità di passeggero, proprio il detto "organizzatore" dell'associazione mafiosa giudicata nel processo WALL STREET, in quel momento latitante (si vedano la deposizione resa dal teste Tuminelli all'udienza del 28.1.2008 ed il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Lodi nei confronti di MALUGANI, persona sottoposta ad indagini per il delitto di favoreggiamento, prodotto dal difensore dell'imputato all'udienza del 4.2.2009)

Dal tenore di ulteriori conversazioni intercettate all'interno della medesima autovettura si comprende, poi, come MALUGANI abbia eletto "Antonio" (SCHETTINI) a vero e proprio paradigma del proprio agire criminale, auspicando anche un suo imminente ritorno in libertà per un riequilibrio in seno all'organizzazione: "*...Volevo uscire magari con una donna, figa, mi chiamava **Antonio**, anche per andare a bere un caffè, non uscivo, capito? Preferivo andare con Antonio, eh. No, per dire... 'Sti pezzi di merda...invece, c'avevo un appuntamento: "No, stasira "umena" (inc.), picché deve stare con la mugliere...No, stasera perché deve stare con la moglie"... ma va a fan culo, va! E dopo t'accusano te se non vai... non vai te all'appuntamento, 'sti figli di puttana! Poi t'accusano a te. Poi con 'ste cazzo di accuse del cazzo, peggio dei Tribunali sono... mi sembrano quasi degli sbirri...Mi sembrano degli sbirri, sempre ad accusare! Io penso che, tra amici, bisogna cercare di aiutarci, non accusare...Potevamo fare un **locale** tra di noi, per dire, io, te, **Antonio**, Franco, se ragionava come prima, perché adesso non lo vedo giusto. Capito, così? Quello lì un locale vero esce, capito? Ognuno con le sue cariche, però c'è affiatamento, c'è amicizia, non un locale...Quelli lì sono i locali che funzionano, per quello che...sono andati avanti, perché erano uniti, Ettore. Quelli era-*

no... erano legati, perché andavano d'accordo, si aiutavano. Con gli esterni... " (si vedano pagine 116 e 117 della trascrizione della traccia audio 655, con il riferimento, nella parte finale, all'associazione mafiosa nella sua originaria compagine); " *Non mi fido, staccalo quel telefono. **Antonio** sempre me lo faceva staccare quando parlavamo di ste cose...*" (si veda pagina 122 della trascrizione della traccia audio 656); "*Una pallottola che è una pallottola non gliel'ho mai sprecata per quelli lì...a te t'ho conosciuto e per te...ne spreco...da quando ho conosciuto **Antonio**...l'ho conosciuto e per lui le spreco...per Franco non le spreco più...*" (si veda pagina 128 della trascrizione della traccia audio 822, laddove per "Franco", come meglio si dirà, deve intendersi PRESTIA Francesco); "*...Dimmelo, perché sennò lo ammazzo io, Ettore, questo qua, eh. Gliel'hai detto che facciamo cambio?... Lo faccio più volentieri, Ettore. Non mi interessa andare giù a ammazzargli anche qualcuno a loro: non sai che piacere che mi fanno. Gliene ammazzo... Tra l'altro faccio anche tre a uno, come al supermercato... Eh, fan bene. Anche **Antonio** faceva questi discorsi: "Mai... Nei locali così è difficile che... Guarda che anche se fai gli scambi, un domani che fanno collegamento qua a Monza, ti scoprono, eh... Ho capito, però anche **Antonio** quelle cose lì ha detto: "La gente d'azione bisogna trovarsi solo quando... cioè che è difficile... Non bisogna andare in giro per i locali o...Sai come facciamo le Brigate Rosse? Dopo le nove di sera non uscivano più (di tanto), lo sai? Che **Antonio** le sa quelle robe lì, Brigate Rosse e... Dopo le nove di sera non uscivano..."* (si vedano pagine 100 e 101 delle trascrizioni relaive alla traccia 1732).

Il tema dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" torna al centro della conversazione tra MALUGANI ed Ettore il 14.5.2000 (si veda la conversazione, evidentemente unitaria, di cui ai progressivi da 2686 a 2688). Lo spunto è offerto dal rapporto scarsamente sintonico di MALUGANI con altri membri dell'organizzazione e, in particolare, con gli esponenti di grado più elevato (ma sul punto meglio *infra* quando si parlerà della struttura dell'associazione e del suo rifarsi a quella propria dei sodalizi 'ndranghetistici), MALUGANI che quindi analizza le possibili strategie per gestire e risolvere una spaccatura, prendendo l'esempio dalle esperienze dell'associaizione "matrice" (verosimilmente ancora una volta mutuate dalle "lezioni" di SCHETTINI): "*...Perché Antonino Imerti coi De Stefano cos'ha fatto? Era il braccio armato dei De Stefano, eh. E i Turi Capello, quelli lì, cos'hanno fatto coi Santapaola? E son riconosciuti anche quelli, eh, son regolari. Si capisce che non gli andavano bene le cose e hanno fatto (un colpo rivale). Vuol*

dire che non lo riconosci più nel tuo locale, capito? Vai su un altro locale. E dopo è normale che esce fuori la faida...in un locale proprio del cazzo, che non reagisce... però è guerra e salta fuori il duello... Vai giù a Foggia, c'è gente che ci guardavano ...insieme, la gente ci guardavano. Allora hanno finta di fare un accordo e li hanno stesi tutti. Quelli che facevano i signori... Quelli lì li hanno... li ha ammazzati dopo due anni. E questi qua erano quelli che l'avevano attentato a Bresso, capito? Han fatto di finta di... Han ammazzato (tutti quanti)...Questi pugliesi qua erano tornati giù in Puglia, lui allora cos'ha fatto? Tramite Anacondia, che era lì del... in... a Trani, ha fatto finta di mettersi d'accordo, no?, che era tutto a posto, che aveva sistemato i (Batti), non aveva rancore con loro, e hai visto che però li ha fatti ammazzare lo stesso? Perché loro diciamo che tolto Salvatore e (Bacchi) non gli davano più fastidio, però solo per il fatto che l'avevano... che l'hanno attentato, li ha fatti uccidere (lo stesso)...", si vedano pagine 112 e 122 delle trascrizioni relative ai progressivi 2686 e 2688 e la sentenza WALL STREET).

Autorità di Franco

MALUGANI, in un'altra conversazione all'interno dell'autovettura, inoltre, riferendo di dinamiche interne all'organizzazione, chiarisce come sui suoi equilibri interni l'autorità di Franco Coco Trovato abbia ancora un notevole peso : "*...Mah, niente, lui dice che se ne sbatte i coglioni. Non lo toccano a Franco, eh, gli faranno un richiamo. Andavano pesanti se era con me, quello sì, con me andavano giù pesanti, anche perché li mandavo a fare in culo... Per me sì, perché, cosa succede? Col fatto che ha attaccato* ***Emiliano****, Emiliano è un cretino, Ettore, è un bambino, è un po'... ma, d'altra parte,* ***è sempre figlio di Franco****, capito? Cosa succede?* ***Hanno paura a toccarlo, Emiliano****, anche se lo ammazzerebbero, loro, Emiliano, per quello che ha fatto,* ***hanno paura, hanno paura della reazione del padre****, capito?...*" (si veda pagina 53 delle trascrizioni della traccia audio 627).

Anche un altro dei nuovi affiliati (sul punto meglio *infra*) **COSTA Massimiliano** è notato, il 29.11.2003, dall'agente Uccello (si veda la deposizione dibattimentale del 17.6.2008) a fare da autista a Gianni MARINARO all'uscita dal BAR MANZONI. Il detto teste di p.g. era nell'occasione impegnato in un'attività di appostamento svolta in costanza delle videoriprese e delle intercettazioni ambientali in essere all'interno del detto esercizio pubblico. Attività che, come meglio si dirà nell'affrontare i profili organizzativi e strutturali del sodalizio, nella circostanza consentiva di fotografare una situazione di fibrillazione che coinvolgeva, come una cosa sola, molti degli odierni imputati,

significativamente affiancati nell'occasione anche da MARINARO, come detto esponente dell'oiriginaria compagine associativa.

Non a caso, poi, il luogo teatro del detto servizio di p.g. era proprio il BAR MANZONI, che già nei primi anni 90, come si è sopra puntualizzato nell'analizzare la concordanza sul punto delle dichiarazioni di Di Bella e Foschini (si veda la parte dedicata all'accertamento in ordine all'appartenenza di FORIGLIO Giuseppe all'originaria compagine associativa), rappresentava un luogo di ritrovo per gli affiliati, che ivi organizzavano anche delle vere e proprie riunioni associative. Che poi il BAR MANZONI di FORIGLIO Giuseppe ancora alla fine degli anni 90 e sino ad almeno la fine del 2003 continuasse a fungere da vera e propria "sede" della *societas sceleris*, che vi si riuniva per discutere le questioni di intersse associativo, lo si ricava dalle concordi e puntuali indicazioni fornite sul punto da Danny Esposito (si vedano in particolare le trascrizioni relative all'udienza del 20.2.2008) e da Paolo Fortunato Cusumano (si veda interrogatorio del 30.7.2007), dichiarazioni che si giovano, oltre che del reciproco riscontro, anche delle conferme provenienti alle risultanze dei servizi di o.c.p. della Squadra Mobile di Lecco, svolti anche con l'ausilio di telecamere (si vedano, ad esempio, le deposizioni rese dal teste Annovazzi all'udienza del 24.1.2008, dal teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008 e dal tese Uccello all'udienza del 17.6.2008). BAR MANZONI, comunque, indicato anche da Mecaj come luogo di ritrovo di persone importanti della malavita (si vedano trascrizioni dell'udienza del 27.3.2008).

E' lo stesso Mecaj, poi, che ha evidenziato un ulteriore rilevante segnale di continuità tra l'originaria compagine associativa e quella sopravvenuta. Il collaboratore, in particolare, all'udienza del 13.3.2008 ha raccontato un episodio che ha per protagonista Vincenzo MUSOLINO, come detto personaggio di spicco dell'associazione giudicata nel processo WALL STREET, cui la più volte citata sentenza ha attribuito mansioni organizzative nel settore della raccolta e del successivo investimento dei proventi dell'organizzazione criminale e, in specie, di quelli originati dalle attività estorsive.

In un'occasione Mecaj, quando si trovava con Pino MAZZEI, che gli aveva dato appuntamento presso un rottamaio di Chiuso di Lecco, aveva assistito alla consegna di una busta dal conducente di una BMW grigia, all'amico, che gli aveva riferito che quell'uomo era suo zio. Nella busta c'era molto danaro contante, che "Pino" gli aveva detto ammontare a 150 milioni ed essere in parte anche suo e che, comunque, doveva essere portato ad Emiliano (TROVATO). Quei soldi erano, poi, in effetti subito portati

ad Olginate a casa di Emiliano. Mazzei era salito con la busta ed era sceso senza. Mazzei gli aveva inoltre spiegato che si trattava di soldi che suo zio Vincenzo MUSOLINO accumulava attraverso le "mazzette" (si vedano pagine da 34 a 36 delle trascrizioni dell'udienza del 13.3.2009).

Il detto racconto preciso e spontaneo (e vieppiù intrinsecamente credibile in ragione dei rapporti di grande confidenza che c'erano tra Mecaj ed il suo "socio" MAZZEI, documentati dalle intercettazioni all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, su cui si veda *supra* al paragrafo 1.14) è poi sorretto da importanti elmementi di riscontro a carattere logico nei confronti di tutti i protagonisti e, in particolare, dell'odierno imputato TROVATO Emiliano.

Che lo stesso, proprio a ridosso del periodo dell'episodio narrato da Mecaj (da collocare nel 2001, allorquando il collaboratore frequentava assiduamente Giuseppe MAZZEI), fosse il destinatario del pagamento di somme, anche provenienti da attività estorsive, è confermato, infatti, da Danny Esposito con dichiarazioni, puntuali e spontanee, ora *de relato* (ma non per questo meno credibili come già osservato sul punto al paragrafo 1.15), ora frutto di osservazione diretta. Collaboratore quest'ultimo che ha anche riferito di episodi in occasione dei quali la consegna era fatta proprio al domicilio di TROVATO Emiliano, come nel caso del danaro, a titolo di "protezione", consegnato dal proprietario del "Night Rubino"(si vedano pagine 22 e 23 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008) presso il locale "La Perla Nera" di Olginate dello stesso Emiliano (episodio sul quale si tornerà nell'affrontare il tema del ricorso alla "forza di intimidazione"). Altri pagamenti, sia pur a diverso titolo, Emiliano, poi, li riceveva da PETTINATO, Antonello PRONESTI e FALZETTA (si vedano pagine 27, 28, 59 e 60 delle trascrizioni della citata udienza del 21.2.2008).

Ulteriore riscontro al coinvolgimento nell'episodio, sia di TROVATO Emiliano, che di Giuseppe MAZZEI, lo si può poi trarre dalle risultanze della già citata intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728, in occasione della quale quest'ultimo, riferendosi alla spartizione degli introiti della loro comune attività illecita, dice al socio Mecaj: "*cinque devo dargli a Emiliano, perché è lui e cinque sono nostri, però Luciano ogni settimana...buona buonina...*" (si veda pagina 32 delle trascrizioni "integrazioni Dat 51 e 27").

Il racconto di Mecaj è poi riscontrato con riferimento sia a MAZZEI, che a Vincenzo MUSOLINO, laddove fa riferimento ad un rapporto di parentela tra gli stessi; ciò che

per l'appunto ha trovato conferma nella deposizione resa all'udienza del 3.6.2008 dall'isp. Pasquale, che ha chiarito come MAZZEI e TROVATO Emiliano fossero tra loro imparentati proprio in ragione dei comuni legami di sangue con la famiglia MUSOLINO (come detto la madre di TROVATO Emiliano è sorella di Vincenzo MUSOLINO).

In ordine al ruolo di quest'ultimo, poi, ciò che più conta ai presenti fini, sono le dichiarazioni rese da Vittorio Foschini all'udienza del 20.5.2008 a fornire un importante elemento di riscontro a carattere logico, da cui, per l'appunto, si desume un'evidente continuità di funzioni dello stesso MUSOLINO in seno alla vecchia ed alla nuova compagine. MUSOLINO che già dai primi anni 90 si occupava, quale uomo di fiducia del cognato Franco Coco Trovato, di raccogliere, gestire ed investire le entrate dell'associazione (si vedano, in particolare, pagine 90, 91, 101, 102 e 105 delle trascrizioni dell'udienza del 20.5.2008).

Continuità che emerge anche dagli affari in materia di stupefacenti intrapresi da TROVATO Emiliano in concorso con soggetti originari di Petilia Policastro, operanti nella zona di Quarto Oggiaro (si vedano le deposizioni rese alle udienze del 28.1.2008 e del 7.2.2009 dai testi Marletta e Valori). Zona nei primi anni 90 sotto il controllo dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", anche attraverso un gruppo di soggetti originari di Petilia Policastro, tra i quali, in primo luogo, Vincenzo SCANDALE, Vincenzo CARVELLI, Angelo CARVELLI e Luigi IERARDI (condannati nel processo STORIA INFINITA per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, in concorso, tra gli altri, con Franco COCO TROVATO). I soggetti in contatto con TROVATO Emiliano (come si ricava anche dalle intercettazioni all'interno dell'autovettura WV POLO, targata AF 237 AJ, su cui meglio *infra* alla sezione dedicata ai riscontri alla chiamata in correità di Esposito, relativa all'imputazione *sub* A15) sono stati poi identificati in Antonio CATANZARO ed in Salvatore CARVELLI. Il primo, come detto (si veda la testimonianza del Mar. Maci, resa all'udienza dell'1.4.2008) coinvolto in altra indagine relativa a reati in materia di stupefacenti, in concorso proprio con Vincenzo CARVELLI e Luigi IERARDI, e, comunque, evidentemente ben noto agli originari componenti dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", dal momento che, come ancora una volta si è già precisato, allo stesso, appellato con il suo (si veda ancora deposizione Maci) soprannome "ferro filato" (si vedano pagina 16 della trascrizione del colloquio intercettato il 15.9.2005 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno e pagina 22 della

trascrizione del colloquio intercettato l'11.2.2005 all'interno della Casa Circondariale di Livorno) fa riferimento RIGILLO Palmerino nel corso di due conversazioni con Franco Coco Trovato e con il di lui fratello Mario (in questo secondo caso facendo addirittura riferimento alla scarcerazione di "ferru filatu" appena avvenuta).

Anche l'assolvimento all'"obbligo di mantenimento" (sul quale meglio *infra*, quando ci si occuperà dei profili organizzativo-strutturali dell'associazione e dell'accertamento di responsabilità in capo a FALZETTA e PETTINATO) nei confronti di Franco e Mario Coco Trovato costituisce, a ben vedere, un chiaro indicatore della continuità tra le due compagini associative, con i tipici vincoli solidaristici tra associati che operano anche nei confronti dei soggetti con i quali si era condivisa in passato l'esperienza associativa e con i quali, evidentemente, il legame è perdurato.

I progetti di Mario Trovato una volta scarcerato nel 2005

Legame peraltro biunivoco, solo che si abbia riguardo, ad esempio, alla circostanza evidenziata da Danny Esposito, relativa ai progetti coltivati da Mario Trovato, già prima della scarcerazione, su un nuovo equlibrio di poteri in seno all'associazione. In tal senso va, infatti, interpretata la lamentela di TROVATO Giacomo riportata dal medesimo collaboratore. Il predetto imputato, nel racconto del collaboratore, si doleva del fatto che a Calolziocorte facessero nuove affiliaizioni senza avvertire lui ed il cugino Emiliano e senza avere l'autorizzazione di suo zio e di suo padre. Lo sfogo si concludeva tuttavia con la precisazione che, dopo la scarcerazione di suo padre, le cose sarebbero cambiate (si vedano pagine 21 e 22 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008). Le dette dichiarazioni, sufficientemente precise, spontanee e costanti (requisiti questi ultimi non intaccati dalla "contestazione" del pubblico ministero, fatta dopo che, comunque, Esposito aveva già chiarito il senso delle lamentele di Giacomo ed il fatto che le stesse fossero legate anche alle prerogative del padre, alla cui scarcerazione le cose sarebbero cambiate) hanno poi trovato importanti elementi di riscontro, sia dal punto di vista oggettivo (le affiliazioni indiscriminate) che, ciò che più rileva ai presenti fini, in ordine al ruolo attivo assunto, anche dallo stato di detenzione, da Mario Trovato. Lamentele del tutto analoghe a quelle di TROVATO Giacomo, riportate da Esposito, si ricavano, infatti, anche dalle intercettazioni all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo. Lo stesso, avendo assunto un ruolo più defilato nell'organizzazione (ma sul punto si veda meglio nella sezione dedicata alla posizione di SIRIANNI quanto al delitto in parola), nel corso di una conversazione con ELIA Giuseppe, utilizzando l'espressione gergale 'ndranghetista "rimpiazzare" (equivalente ad affiliare, così come riferito dal teste Fonti), lamenta per

l'appunto la prassi delle affiliazioni indiscriminate, fatte senza acquisire i necessari pareri (si vedano pagine 179, 180, 181 e 186 delle trascrizioni relative al progressivo 3493, pagina 7 delle trascrizioni relative al progressivo 3494, pagina 36 delle trascrizioni relative al progressivo 3536, pagine 97 e 99 delle trascrizioni relative al progressivo 4074 e pagine 106, 123 e 124 delle trascrizioni del progressivo 4146) lamentela che pare indirizzarsi, in particolare, nei confronti di MARCHIO Pierino (si veda in tal senso la trascrizione relativa al progressivo 3536).

Gianni Marinaro e gli ordini da prendere solo da Franco, Mario o suo fratello

Dei progetti del padre è poi TROVATO Giacomo a parlare nel corso della conversazione intercettata il 12.3.2005 alle ore 9.26 all'interno dell'autovettura BMW, targata BK 326 MG. In particolare, dopo aver riportato quanto dettogli da un affiliato appena scarcerato di nome "Gianni", da identificare sicuramente in Giovanni MARINARO, sulle gerarchie in seno all'associazione criminale ("*...Gianni quando è uscito gli faccio, fa: "io di capi ce ne ho uno solo", allora ha detto: "Franco e basta o altrimenti prendo ordini solo da Mario e da mio fratello*" si veda pagina 13 della trascrizione relativa alla detta conversazione depositata all'udienza del 29.1.2009), si fa poi interprete del pensiero di suo padre, sulla stessa linea di MARINARO quanto all'esigenza di rivedere le gerarchie, anche facendo ricorso a strumenti particolarmente incisivi : "*...eh, ma guarda che è vero eh, ha ragione, cioè... perché mio papà quando esce, poi vediamo. La banda... sai come li chiama mio papà? La banda del cappotto...veramente mio padre li chiama "come stanno la banda del cappotto?", con i colletti alti li che vedi che fanno i cosi...Eh, vanno in giro come i fratelli...ma poi vedi con me si fanno... Ma mio papà, ma sai dov'è il problema? Che mio papà li picchia, cioè mio papà gli alza le mani. Non è Franco, capito? Franco dice: "d'ora in poi di qua non potete neanche più camminare", e loro... "non uscite da Calolzio", cioè loro non sono abituati, sai, a quell'età lì prendere le botte non è bello. Mio papà li picchia proprio sul muso... A me quello che mi fa ridere è che gli alza le mani....*" (si veda pagina 14 della menzionta rascrizione).

Ma è poi proprio Mario TROVATO dal carcere di Livorno, nel corso del colloquio avuto il 16.4.2005 con il figlio TROVATO Giacomo (si veda il registro delle presenze nella sala colloqui della detta casa circondariale prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), a dare conferma dei propri progetti riguardo l'associazione, facendo al contempo un'efficace descrizione della carica intimidatoria che il vincolo associativo esercita sugli affiliati e sui soggetti esterni al sodalizio. Dopo aver fatto i nomi di alcuni sogetti ("Gino", da identificare in ALCARO Luigi, "Bruno", da identifi-

care in DE LUCA Bruno, "Emiliano", da identificare in TROVATO Emiliano, "Palmerino", da identificare in RIGILLO Palmerino e "Franchiceddu di...Prestia", da identificare in PRESTIA Francesco) da accorpare in una sorta di zoccolo duro, dice: "*ci sono persone che bisogna tornare a raggruppare...e nello stesso tempo gli altri capiscono che ci sei e si è in tanti...quando sei una famiglia grande, la gente, anche se tu non fai niente, però ti teme lo stesso perché dice che questi sono in tanti...*" (si vedano pagine 39 e 40 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009, relative al detto colloquio intercettato presso la casa circondariale di Livorno).

La scarcerazione dell'associato storico

I legami tra Mario TROVATO ed alcuni degli odierni imputati si mostrano poi in tutta la loro forza al momento della scarcerazione del detto associato "storico".

Nel periodo finale della detenzione Mario TROVATO, nei colloqui con i familiari, lascia già intendere quale sia il tipo di solidarietà che si attende da "Federico". In particolare, nel corso del colloquio dell'11.2.2005, cui prendono parte, in qualità di visitatori, TROVATO Giacomo, RIGILLO Palmerino e Domenico Rigillo (si veda il registro delle presenze all'interno della sala colloqui della casa circondaiale di Livorno, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) Mario chiede al figlio Giacomo e al cognato Palmerino notizie di "Federico", da identificarsi certamente in PETTINATO, visti gli espliciti riferimenti fatti ad un BINGO nella zona di Bergamo nella titolarità dello stesso, per poi chiarire, per l'appunto, cosa si attenda lui una volta libero : "*...questo quando esco pure dice che...dice che non facciamo le cose con lui...questo appena esco deve ritirare qualche attività eh...non... qualche attività e subito...*" (si vedano pagine 69 e 70 delle trascrizioni relative al "riascolto" del detto colloquio). Nel corso dello stesso colloquio verifica poi con il cognato RIGILLO anche la disponibilità di "Cenzo", presso il cui ristorante si era recato qualche giorno prima il figlio Giacomo (si veda la deposizione del teste Cappuccini dell'udienza del 28.5.2008, relativa, tra l'altro, ad un'attività di appostamento fatta nei pressi del ristorante BIO SOLAIRE di Milano, nella titolarità di una società riferibile a FALZETTA, in occasione della quale erano notati quest'ultimo, RIGILLO e TROVATO Giacomo) ad investire in un'attività di vendita di fiori a Milano, "Cenzo" al quale sempre tramite il cognato, continua ad offrire entature (asseritamente acquisite tramite un compagno di detenzione) presso l'amministrazione provinciale di Milano per ottenere il rinnovo delle licenze relative al CAFFE' SOLAIRE (questione di cui aveva già parlato con Giacomo durante il colloquio del 27.11.2004).

Come si diceva è tuttavia subito dopo la scarcerazione, risalente al 9.8.2005 (si vedano le deposizioni del mar. De Robertis all'udienza del 24.4.2008 e del mar. Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008) che si ha l'esatta percezione del perdurare dei detti legami.

PETTINATO, lo stesso 9.8.2005, si mette in contatto con Pino Trovato, fratello di Mario, per informarsi su chi sia andato a prelevare quest'ultimo presso la casa circondariale di Livorno (si veda la telefonata 6047, intercetatta, il 9.8.2005 alle ore 13.59, sull'utenza 335/6006469 in uso a PETTNATO Federico, che, nell'occasione, chiama l'utenza 348/6090769, intestata a Pinto Trovato, come indicato nell'informativa 4856 del G.I.C.O. di Milano, acquisita all'udienza dell'11.2.2009). Il giorno successivo è poi contattato da SCALZI Raffaele, che lo informa del fatto che "un amico in ferie" in Calabria è interessato a vederlo. I due, pur se facendo ricorso a linguaggio criptico, alludono chiaramente a Mario Trovato, che, appena scarcerato (come riferito dal teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008) si era recato in Calabria, ma era ancora alle prese con limitazioni alla libertà di circolazione. PETTINATO comunica, poi, all'interlocutore il suo imminente arrivo in Calabria, con l'intesa che la circostanza sarà comunicata all'amico in attesa di visita (si veda la telefonata 6084 delle ore 13.49 del 10.8.2005, intercettata in entrata sulla detta utenza di PETTINATO). Tra PETTINATO e Mario TROVATO (che, come riferito dal teste Cappuccini, nel frattempo era stato fatto rientare nel luogo di residenza dai carabinieri di Botricello, in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Lecco) c'era poi un incontro in Lecco il 25.8.2005, alla presenza anche di TROVATO Giacomo, monitorato dalla p.g. all'uopo appostata (si vedano le deposizioni dei testi Costa e Cappuccini, rese alle udienze del 6 e dell'8 maggio 2008).

Un ulteriore incontro avveniva poi in Merate il 6.9.2005, presso il locale denominato "Medigan" nella titolarità di Luigina Pettinato, sorella dell'odierno imputato. Allo stesso prendevano parte PETTINATO, FALZETTA e Giacomo TROVATO, ma non Mario TROVATO, come detto gravato dall'obbligo di soggiorno. L'incontro era monitorato dalla p.g. con apposito servizio di o.c.p., nel corso del quale erano anche scattate delle fotografie (si vedano la deposizione del mar. Cappuccini e le fotografie prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 29.4.2008).

Sono poi le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di TROVATO Giacomo, nel periodo compreso tra i due incontri, a fornire una chiave di lettura degli stessi. Nella conversazione 2810 del 26.8.2005 si parla di "Federico" che deve rilevare qualche

attività (*"gli dico a Federico di prendere questo..."*) e si fa inoltre riferimento anche al personale da destinare alla stessa (si vedano pagine 21 e ss. delle trascrizioni relative alle intercettazioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura targata BK 326 MG depositate all'udienza del 29.1.2009). Nella conversazione 2978 delle 20.45 del 30.8.2005 TROVATO Giacomo riferisce alla moglie del rilevante aiuto offerto da "Federico" per l'acquisto di un locale, Federico che rileverebbe anche il locale denominato "Orsa", affidando a loro la gestione e li farebbe inoltre subentrare anche in un mutuo per l'acquisto di una villa a prezzo particolarmente vantaggioso. Chiarisce inoltre alla moglie le ragioni dell'intervento di FALZETTA (chiamato nell'occasione "Banana") nell'operazione, in vista, parrebbe di capire, del suo coinvolgimento nella gestione dell'"Orsa" (*"...Federico oggi...Federico proprio l'Orsa la prende... "la prendo io e ci state voi" ma con me...devi vedere come parla con me, ha detto "ora l'Orsa la prendo io" e poi ci da per prendere il locale qua 100.000 euro...si ma devi vedere la villa. No so come dirglielo, due appartamenti sono, ma fa paura!...no, non uno sopra e uno sotto, 240 metri sopra e 240 sotto...400.000 euro...lui già...se l'era presa lui...quella ve la do a voi, già ci subentra il mutuo...come la pago io la pagate voi...400.000 euro...poi stasera quando torniamo...nn non ce ne ha di affari Federico, ma, infatti, mio papà con lui, e il locale là glielo facciamo prendere a Banana e l'Orsa la prendiamo qui...ti dico per noi eh, gli dico a me mi dai il ristorante e pizzeria e il resto lo dividete"...ha detto "no, no, dovete gestire tutto voi, io non voglio sapere niente" lui alla fine..."*, si vedano pagine 31 e 32 della menzionata trascrizione).

Come riferito dai testi De Robertis (all'udienza del 24.4.2008) e Michele Esposito (all'udienza del 6.5.2008) e come documentato anche dalla difesa di TROVATO Giacomo (si vedano le produzioni del 18.12.2007), quest'ultimo ed il padre (anche se le quote della società intestataria erano suddivise inzialmente tra i tre figli maschi di Mario Trovato e, da ultimo, dopo due atti di cessione, tra TROVATO Giacomo e Shana Trovato) rilevavano poi un locale denominato "Bar San Martino", dando vita ad un ristorante-pizzeria denominato "046". Locale sito in via Pasubio a Lecco, dinnanzi al quale, il 16.9.2005, erano osservati Mario TROVATO e RIGILLO Palmerino (si veda deposizione del teste Baldinu all'udienza del 6.5.2008) ed il 29.9.2005, con la disponibilità materiale dell'immobile già acquisita, Mario TROVATO, PETTINATO e Antonio PRONESTI (si veda la deposizione resa dal teste De Robertis all'udienza del 24.4.2008

e si vedano le fotografie scattate in occasione dell'appostamento di p.g., prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 29.4.2008).

Ulteriore conferma in ordine al fatto che alla conclusione della detta operazione abbia contribuito sotto il profilo finanziario PETTINATO, la si ricava anche dalle risultanze della menzionata intercettazione ambientale del 15.9.2005 presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno. E' proprio RIGILLO Palmerino, il giorno prima del sopralluogo cui prende parte insieme a Mario TROVATO presso il menzionato locale, a comunicare a Franco Coco Trovato che il fratello Mario ha "*trovato un localicchio...un bel bar paninoteca*" e che "*Federico ci dà una mano*" (si veda pagina 10 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

E' poi da ritenere che anche FALZETTA abbia dato il suo contributo. L'imputato, infatti, al di là della ricordata presa di distanza da Mario Trovato, fatta nel corso delle citate conversazioni, intercettate all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CX 484 BP, e dell'aeromobile AZ 1174 (si vedano le trascrizioni relative alla conversazione delle 14.03 del 10.9.2005 all'interno della detta autovettura e a quella del 12.9.2005 all'interno del detto aeromobile, richiamate poco sopra nella sezione dedicata all'accertamento dell'appartenenza di FALZETTA all'originaria compagine associativa), ha mostrato di conoscere nei dettagli l'operazione che doveva portare lo stesso associato "storico" all'acquisto del locale, fissando al contempo dei paletti al proprio contributo, comunque tutt'altro che trascurabile ("10-15 per avviarsi" su un'operazione dell'importo complessivo di 220 milioni, di cui 120 in cambiali).

Sostenere, poi, come pare aver fatto implicitamente la difesa PETTINATO nel corso del controesame del teste De Robertis all'udienza del 24.4.2008 (incentrato, in particolare, sulle modalità di pagamento del corrispettivo della cessione d'azienda), che i detti aiuti non siano stati erogati, perché il corrispettivo di 108.000 € indicato nell'atto di cessione d'azienda del 12.10.2005 (si vedano produzioni della difesa TROVATO Giacomo dell'udienza del 18.12.2007) sarebbe interamente coperto dai sessanta ratei posticipati con scadenza mensile a partire dal 28.1.2006, non è argomentazione convincente. Da un lato, infatti, il contributo sarebbe potuto servire a fornire la provvista per coprire alcuni dei ratei e, dall'altro, la citata conversazione ambientale nr.2978 (nella parte in cui Giacomo fa riferimento ad un "anticipo" di 15.000 €) e la telefonata intercettata, il 14.9.2005 alle 21.03, sull'utenza 335/6006469 di PETTINATO, nell'occasione in contatto con l'utenza 339/1073149 intestata (come indicato nell'informativa 4856 del

5.2.2009 del G.I.C.O. di Milano, acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza dell'11.2.2009) a Virginia Rosa Sciumbata, moglie di TROVATO Giacomo, depongono per una regolamentazione dei pagamenti non coincidente con quella dichiarata nel menzionato atto pubblico. In occasione della telefonata in parola, in specie, PETTINATO suggerisce all'interlocutore, da identificare sicuramente in Mario TROVATO, di dichiarare un prezzo di acquisto più alto dei "110 in fattura" suggerito dal commercialista (*"tanto le tasse mica le paghi tu"*), con ciò lasciando intendere che vi sia stata comunque una simulazione sul prezzo. Circostanza che trova ulteriore conferma nei particolari riferiti da FALZETTA al "cugino" RIGILLO durante il viaggio aereo del 12.9.2005 (si veda la citata trascrizione), ove, più che verosimilmente confondendo la valuta corrente con le lire, si fa chiaro riferimento ad un surplus di cento da pagare in aggiunta a cambiali per centoventi.

Un ultimo filone cui può essere fatto cenno, indicativo, una volta di più, della continuità tra l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" e quella qui giudicata attiene alle alleanze con le altre organizzazioni 'ndranghetiste. Basti qui fare un cenno al consolidato legame con i "cirotani", che, a far data, perlomeno, dai primi anni 90 si perpetua sino ad oggi.

"Cirotani" da intendersi come gli esponenti del locale di Cirò e, in particolare, il vertice, rappresentato da Silvio e Giuseppe FARAO e da Cataldo MARINCOLA (sui quali si veda la più volte citata sentenza del 28.6.99 della Corte d'Assise di Catanzaro, irrevocabile a far data dal 25.3.2003, come si ricava dai certificati penali nei quali è appostata, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007, proprio per documentare la detta definitività). Presso il locale di Cirò, ad esempio, avevano luogo, nell'anno 1992, le cerimonie di "promozione" di Vittorio Foschini e Riccardo Pellegrino, entrambi affiliati al clan "Flachi-Trovato-Schettini" (si vedano le concordi e puntuali dichiarazioni dei predetti collaboratori). Dopo i fatti di sangue dell'estate del 2005, con l'uccisione, dapprima, il 17.8.2005 (si veda deposizione Lo Russo in data 29.4.2008) di Felice ONOFRIO e di Maurizio FERRARO - riconducibili all'associazione qui giudicata, come indicato da PETTINATO, in modo particolarmente incisivo alla moglie nel corso della conversazione intercettata all'interno della sua autovettura il giorno successivo ai fatti (*"...della parte nostra sono porca..."*, si veda pagina 67 della trascrizione relativa alla conversazione intercettata il 18.8.2005 all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico, traccia audio 6481) e come si ricava da

quanto riferito da Carmine Scarpino nell'interrogatorio del 30.1.2001, in occasione del quale collocava i due nell'organizzazione di Marcedusa come RIGILLO Palmerino, in ciò riscontrato dal colloquio intercettato l'11.2.2005 all'interno della casa circondariale di Livorno, nel corso del quale quest'ultimo e TROVATO Giacomo riferiscono a Mario con cognizione di causa in ordine all'attività di spaccio di "Maurizio" e "Filiceddu", riforniti da "Sergio nostro" (da identificare come subito si dirà in Sergio PISANI) dai "**cirotani**...il figlio di **compare Peppe**...insieme a **Piero**" e da "Filippo" e "Toninedddu" (si vedano pagine 31, 32 e 33 della trascrizione all'esito del riascolto della detta conversazione) - e, poi, il 19.9.2005 (si veda deposizione Lo Russo del 29.4.2008) di Sergio PISANI, come detto genero di Rodolfo PANE, così come ONOFRIO, FERRARO e Sergio IAZZOLINO (che avevano sposato le altre figlie dello stesso PANE) e, soprattutto, fratello di Pasqualino PISANI, marito di Mariarosa Rigillo, figlia di Palmerino, l'organizzazione si pone il problema di sfruttare le proprie alleanze.

Così è **RIGILLO Palmerino**, nel corso del citato colloquio del 15.9.2005 presso la casa circondariale di Ascoli Piceno - preceduto da un'altra visita fatta a Franco Coco Trovato proprio, tra gli altri, da Pasqualino PISANI, come detto fratello di Sergio, che, già in occasione dell'attentato del 17.8.2005 era rimasto ferito (si veda deposizione del teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008) - a valutare con Franco Coco Trovato (come sempre molto abbottonato, per l'eveidente timore di essere controllato e di poterne patire conseguenze sul proprio regime carcerario) le iniziative da prendere. Prima tra tutte quella di cercare una sponda presso gli alleati di Cirò. RIGILLO prospetta al cognato una strategia in tal senso: "*...perché è a **Cirò**, pure con **Peppineddu** e **Piero**...comunque stiamo cercando, mo' vediamo...penso che...si arriva ad una conclusione...e vedi se...a **Peppe**, a **Peppe** non riesco a vedere...perché lui con **Sergio**, hai capito tutte le settimane...se vogliono loro si parla con **Cataldo**...parlo io tutto! Se ci puoi fare capire qualche cosa... posso andare pure io a dirglielo a nome tuo...ci posso pure andare io a parlargliene...che mo' dipende tutto da loro se possono fare...*" (si vedano pagine 36, 38, 40 della trascrizione depositata il 30.12.2008). La risposta di Franco Coco Trovato, pur se in ossequio al consueto stile ellittico (talora accompagnato da stentoree invocazioni al quieto vivere ed all'agire onesto) nell'affrontare questioni attinenti all'organizzazione, è comunque un sostanziale via libera: "*se vai là, me li saluti, se vai là a Cirò, me li saluti...il compare Peppe, tutti...*" (si veda pagina 44 della menzionata trascrizione).

Il ruolo di alleati dei "cirotani", pure nel contesto ancor più problematico, legato al terzo omicidio del 19.9.2005, è poi evidenziato anche da **FALZETTA**, nel corso della conversazione del giorno successivo, all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CX 484 BP, presa a noleggio (si veda progressivo 011 delle ore 19.46 del 20.9.2005). FALZETTA che era particolarmente coinvolto nella vicenda, sia per i suoi rapporti di amicizia con Nicola e Rocco Pisani, fratelli di Sergio (ai quali era andato a far visita negli Stati Uniti, come riferito dal teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008), sia per le assidue frequentazioni con Felice ONOFRIO e Maurizio FERRARO, abitualmente presenti presso il suo stabilimento balneare in Soverato (si veda ancora deposizione Lo Russo), con il primo identificato anche come il suo interlocutore in occasione di alcune telefonate intercettate l'1.12.2003 ed il 2.12.2003 sull'utenza intestata alla 2 EFFE s.r.l. (si vedano deposizione del teste Aricò all'udienza del 29.4.2008 e trascrizioni relative alle intercettazioni sull'utenza 335/464633, con particolare riferimento ai progressivi 2851, 2873, 2886, 2890 e 2891).

Nel corso della menzionata conversazione FALZETTA, dopo aver ricostruito con Giovanni Rigillo (è stato lo stesso FALZETTA, nel corso di un interrogatorio, come subito si dirà, ad identificare in tal modo il proprio interlocutore, in effetti chiamato con il nome "Giovanni") l'omicidio di Sergio Pisani, si lascia andare ad alcune considerazioni attinenti alla strategia associativa, facendo un chiaro riferimento all'alleanza con i "cirotani": "*adesso deve fare la pace pure lui...ora stava decidendo che voleva parlare con zio Mario...ora si è reso conto che non ha voluto fare pace...**se era per me, pure l'altra volta quale pace...sanno che i cirotani sono con noi***"; per poi aggiungere all'affermazione di Giovanni "*gli meniamo ora*": "***capito o no? Ci dobbiamo organizzare***" (si veda pagina 28 della trascrizione della conversazione all'interno dell'autovettura tragata CX 484 BP, di cui al progressivo 011, depositata il 23.1.2009). E' stato, poi, lo stesso FALZETTA, in occasione dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero il 19.3.2007 (si veda pagina 85 del verbale prodotto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009) ad ammettere di essere lui a fare le dette considerazioni, durante un colloquio con Giovanni Rigillo, sia pur precisando, in modo peraltro (come meglio si dirà) tutt'altro che convincente, di aver parlato in quel modo per vanteria nei confronti del più giovane interlocutore.

Prima di addentrarsi nell'analisi della **struttura e organizzazione dell'associazione** in parola, va premesso che l'inquadramento della stessa nell'alveo di una delle cosiddet-

te "mafie storiche", la 'ndrangheta calabrese, di cui, per l'appunto, all'imputazione è indicata come un'articolazione, non comporterà nel prosieguo della motivazione l'abbandono del delineato modello legale, per prenderne a riferimento uno di tipo storico-sociologico. La prospettiva della ricostruzione che ci si accinge a fare non sarà, quindi, all'evidenza, quella della ricerca di elementi fattuali che consentano di incasellare il sodalizio in esame nel fenomeno 'ndranghetista, verificandone la precisa corrispondenza al prototipo ricostruito, per l'appunto, attraverso il contributo dei sociologi, degli storici od anche dai cronisti giudiziari; le prove che si passeranno in rassegna saranno pertanto quelle munite di capacità rappresentativa in ordine agli elementi ticipi della fattispecie in esame e, in primo luogo, sotto il profilo in certo senso strutturale-organizzativo, alla stabilità del vincolo.

Ciò non toglie che l'emergere di elementi dimostrativi del rifarsi dell'associazione alle regole proprie della detta "mafia storica" non sia circostanza ininfluente. Al contrario, a livello probatorio, sarà necessario cogliere tutti gli elementi che valgano a confermare una tale collocazione dell'associazione, per, poi, eventualmente, attraverso altri dati acquisiti al processo, valorizzarne l'efficacia rappresentativa della stabilità del vincolo e del senso di appartenenza in capo al singolo associato.

Stabilità legata alla natura in qualche modo ordinamentale del detto fenomeno criminale, con tanto di *corpus* normativo di natura consuetudinaria per regolarne il funzionamento e di un apparato finalizzato ad assicurare la cogenza delle norme ed anche la sanzione della loro violazione. Basti pensare a quanto riferito dal teste Francesco Fonti (esaminato all'udienza del 22.5.2008), ad esempio, con riferimento a ciò che accade all'interno di un locale 'ndragnhetista quando un affiliato si sia macchiato di una colpa: "*Se un affiliato fa uno sbaglio grave viene riunita la triade del locale e si fa un processo davanti a tutti gli altri affiliati e c'è un affiliato che fa la parte del Pubblico Ministero ed un altro che fa la parte della mamma di carità, che sarebbe il difensore*" (si veda pagina 8 delle trascrizioni relative alla detta udienza) . Se la colpa è accertata è poi prevista l'irrogazione di sanzioni gradate: "*La più grave può essere anche la morte, dipende appunto dalla gravità che è stato fatto questo sgarro. La spogliazione è quando, lo devo dire in calabrese, si passa il tartaro, cioè la persona viene "tartarata" e non fa più parte della 'ndrangheta, viene spogliato... Quella che conosco io è quella del tartaro, che viene messa la testa nel gabinetto e tirata l'acqua, in modo metaforico per dire tu sei... Sì, c'era un qualcosa però la spogliazione parziale era in questo modo: quando*

una persona faceva uno sgarro, anche se era grave, e questa persona serviva al locale per un determinato traffico, allora veniva sanzionato in modo parziale, però sempre per opportunità del locale, perché la spogliazione, quando c'è, è sempre totale... Sì, quando c'è una parziale che appunto - come le ho detto - è per comodità del locale, viene tolta una dote... " (si veda pagina 9 delle trascrizioni).

Ancora più rilevanti sono le regole che presiedono all'accesso alla consorteria 'ndranghetista ed all'uscita dalla stessa, su cui ha riferito in modo puntuale anche Foschini all'udienza del 20.5.2008. In particolare, alla domanda su come si esca dalla 'ndrangheta dopo il giuramento, il collaboratore ha risposto: "*o morto, o morire in galera, o la scelta che ho fatto io...*" (si veda pagina 15 delle trascrizioni). Nei medesimi termini si è espresso Fonti: "*C'era un giuramento quando una persona viene rimpiazzata, viene affiliata c'è un giuramento che da quel momento la persona affiliata rinnega la madre e il padre e ogni suo atto è dedicato alla famiglia di 'ndrangheta a cui appartiene, al locale in poche parole; e quando si infrange questo giuramento c'è solamente la morte...Non si esce...* " (si veda pagina 10 dele trascrizioni relative all'udienza del 22.5.2008).

Proprio dagli espliciti riferimenti a regole ed istituti dell'"ordinamento" 'ndranghetista emersi in corso d'istruttoria pare opportuno muovere.

Seguendo un ordine cronologico, sono ancora una volta i risultati delle intercettazioni di conversazioni tra presenti, eseguite nell'anno 2000 all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO 164, targata CO 922403, il dato su cui appuntare l'attenzione. La loro rilevanza, poi, a ben vedere, prescinde anche dall'identificazione del propalante "Marco" nell'odierno imputato MALUGANI (ma sulle prove, più che rassicuranti, della detta identificazione ci si soffermerà *infra* nella sede dedicata all'accertamento di responsabilità in capo allo stesso) e ciò per gli espliciti riferimenti ad altri degli odierni imputati ed alla loro appartenenza ad un'organizzazione criminale regolata da un ordinamento di tipo 'ndranghetista.

Nella conversazione intercettata alle ore 19.26 dell'1.4.2000 molteplici sono i riferimenti ad una struttura di tipo 'ndranghetista, con una "minore" ed una "maggiore" che fanno capo ad un medesimo "locale" e con il più alto in grado della minore, "Franco" (da identificarsi, come meglio si dirà nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità in capo allo stesso, in PRESTIA Francesco), che deve rispondere di una accusa dinnanzi ai membri della "maggiore" per non aver, a sua volta, assolto all'obbligo di

portare in stato d'accusa un proprio sottoposto (da identificarsi in MALUGANI Marco, uno dei propalanti, accusato di aver commissionato il pestaggio di un tale Gigi, un protetto dei membri della maggiore, che di lui si erano avvalsi per compiere un attentato incendiario), macchiatosi di una colpa, dinnanzi alla struttura a lui gerarchicamente sovraordinata. La notizia a quelli della "maggiore" parrebbe poi essere arrivata tramite un altro affiliato alla "minore", indicato in CALIGIURI Salvatore ("*...Che Gigi fa: "Però io non voglio problemi", allora Gigi ha calcolato: "M'ha fatto picchiare* ***Marco****, perché ho fatto il nome di Maciste e, adesso, sicuramente, pestano anche Fabio", ha fatto 'sto calcolo qua, lui, capito? "Pestano", ero solo io...Pestano", "Pestiamo" o "Pesti" o quello che è, capito il ragionamento? Allora, i grandi capi, dopo che hanno saputo da* ***Caligiuli*** *quel fatto qua, mi volevano* ***portare accusato*** *a...Eh, l'han detto a* ***Franco****. Siccome* ***Franco*** *non ha voluto* ***portarmi accusato*** *me, adesso portano accusato* ***Franco*** *martedì...allora, vedi che* ***Franco*** *si...Perché* ***Franco*** *gli ha detto, quando l'hanno chiamato, perché quando sa che mi volevano* ***portare accusato*** *a me,* ***Franco*** *gli ha detto: "Te l'avevo detto...che saltava fuori una cagata... ". Cosa è successo? Franco gli ha detto: "Guarda che, prima di tutto,* ***Marco*** *è andato là a chiedergli a Maciste", gli ha detto, "perché io gli ho detto che non so niente di quello, perché dopo parlavo con te"...Io ho detto praticamente che... Ma io te l'ho detto per vedere se... della storia di 40 milioni", fa. Gli ha detto: "C'ero lì anch'io, ho visto che si è innervosito quello là". Perché loro gli avevan detto di lasciare stare, si capisce che, dopo, il nervoso, gliele ha date a questo. E dice che c'era* ***Angelo*** *che continuava a dire: "No - fa - perché 'sto* ***Caligiuli*** *è sempre all'ospedale", fa, "Una volta* ***Marco*** *si è rotto la mandibola, adesso ancora", fa, "Eh no, non è possibile - fa - lo devi* ***portare accusato***", *a me, e* ***Franco*** *non ha voluto, hanno portato accusato* ***Franco****. Per martedì,* ***Franco*** *è accusato, per che cosa? Per una cagata!... lo portano accusato...Lo* ***portano accusato*** *perché...Per circostanza che non ha voluto* ***portare accusato*** *me...Siccome... Allora, siccome* ***Franco****...Siccome* ***Franco è il più alto in grado della Minore****...Perché* ***la Minore e la Maggiore sono due società****...Siccome* ***Franco*** *è il più altro in grado... non ha voluto... e non ho voluto por...* ***Franco****, che deve... loro devono passargli la parola a* ***Franco*** *e* ***Franco*** *deve* ***portare accusato*** *me...Siccome* ***Franco*** *si è rifiutato di* ***portare accusato*** *me, hanno accusato a lui, l'hanno* ***portato accusato*** *a lui. Io non dovrei neanche saperlo che* ***Franco*** *è accusato, hai capito? Me l'ha detto* ***Franco*** *oggi. Ho visto che l'ha chiamato fuori dell'altro di quelli lì, che è arrivato lì, e m'ha detto: "M'hanno* ***portato***

accusato"...M'ha detto: "M'hanno ***portato accusato*** *perché non ho* ***portato accusato*** *te", m'ha detto, e gli ho detto: "Allora, Franco, fai una cosa,* ***portami accusato*** *me", gli ho detto...Eh, lui dice... fa: "No, non preoccuparti che... perché si stancheranno da soli". Io ho detto: "Sì, si stancheranno da soli, però, qua, per ogni cazzata, ti accusano, dopo un po' ti girano i coglioni, eh! Tutte le cagate ti* ***portano accusato****, figa! M'avranno* ***portato accusato*** *dieci volte a me, figa! Ti girano pure i coglioni!", ho detto, sempre accusato. Dopo la lupara l'hanno fatta loro, eh, e sai chi è che l'ha fatta?...Quello che ...Hanno avvisato qualcuno, no, però dalla* ***Minore*** *non ci hanno avvisati.* ***Gigi Fontana l'ha fatta...No, l'ha fatto con l'accendino e il gas, è saltato l'impianto del gas****... Non so se l'ha aperto il gas o... Capito come ha fatto? E gira già la voce.* ***Franco*** *mi fa: "C'è già in giro la voce. Ah! Hai visto... Adesso c'è in giro proprio la voce che gliel'han fatto fare al Gigi". Allora, collegando, eran quelle le famose cose che stava facendo il Gigi per il* ***locale****, capito? Non è per il* ***locale****, è per loro. E già gira la voce..."* si vedano pagine da 17 a 22 della trascrizione relativa alla traccia 624).

MALUGANI, poi, manifesta propositi di rivincita nei confronti dell'organizzazione da cui non si sente considerato, ma non include tra i possibili attori del suo progetto "Franco", giudicato troppo "*condizionato dalle cose della* ***'ndrangheta***" (si veda pagina 41 della trascrizione relativa al progressivo 626). Le sue velleità (si veda la trascrizione relativa alla traccia 627, evidentemente relativa alla prosecuzione dela conversazione di cui alle precedenti tracce) si spingono sino ad una possibile contrapposizione frontale con i membri della "maggiore" ("*Hai capito, Ettore? E... E loro cosa devono fare? Sono due le cose: o si calano le braghe e si ritirano, oppure ti vengono addosso. La cosa più logica è venire addosso. Per me, si calano le braghe, te lo dico chiaro, o sennò mi mandano sotto a qualcheduno di... di quelli che... loro della* ***Maggiore****, perché alla* ***Maggiore*** *ci sono quelli più alti..., hai capito, quelli che sono meno intelligenti... E' che sono ignoranti, hai capito? Cosa succede? Allora, lì cos'è il ragionamento da fare? Io non è che posso da solo,...andargli addosso, andar là e dire che non li riconosciamo più, però, siccome da solo non lo posso fare e, secondo me,* ***Franco*** *non è d'accordo in quelle cose qua, bisogna cercare di starci dentro, Ettore, però non dargli neanche gli appigli da attaccarsi, hai capito? E fare quello che c'è da fare dopo. Capisci, Ettore?"*, si vedano pagine 45 e 46 delle trascrizioni relative al progressivo 627).

MALUGANI continua, poi, a rimuginare sugli addebiti che gli vengono mossi in seno all'organizzazione, lasciandosi andare ad un giudizio demolitorio della 'ndrangheta

("*...settimana là chiamano Franco "portami l'accusato". Subito. Ti accusano per cagate: vai a pisciare contro un muro e sei accusato. Ti fan passare la voglia di fare le cose quei scemi lì. Subito ero accusato, vedi, adesso: adesso mi accusavano...sì, sì non è che si sono offesi?... Dai l'importante è che non si sappia a livello di* ***locali*** *loro...no, tu fidati della* ***'ndrangheta****, che dopo vedrai...ti vedi che vai lontano, fidati. La* ***'ndrangheta*** *è come sapere...falso ricordati...la* ***'ndrangheta*** *del giorno d'oggi...*", si vedano pagine 11 e 12 della trascrizione relativa alla traccia 645). Nel prosieguo della conversazione Marco ed Ettore valutano la possibilità di rivolgersi ad altri "locali" per accordarsi su uno "scambio" di omicidi (si vedano pagine 15 e 16 della trascrizione della traccia 646 e, quanto allo "scambio", l'esame reso da Foschini all'udienza del 20.5.2008, pagina 21 delle trascrizioni).

Nella conversazione di cui alla traccia audio 719 torna in auge la questione delle ripetute messe in stato di accusa ad opera dell'organizzazione subite da MALUGANI, che sostiene di aver limitato al minimo le conseguenze ("*...a me m'avranno* ***accusato****, Ettore, non ti voglio dire una cazzata, ma venti volte, figa, e venti volte gli ho chiuso la bocca...venti volte che m'hanno* ***accusato****...venti volte non hanno...sai quand'è pesante? Quando ti danno la pena, per dire no, che* ***ti sospendono****...allora* ***l'accusa resta****...A me m'hanno* ***portato accusato*** *non so quante volte...no venti no, ma dieci tutte. E io vado lì, gli rispondo dopo e basta e finisce col* ***richiamo****, capito?...*"si vedano pagine 115 e 116 della trascrizione).

Nella conversazione delle ore 21.03 del 5.4.2000 MALUGANI torna ad affrontare il tema delle possibili sanzioni per le mancanze addebitategli, passando in rassegna "istituti" tipicamente 'ndranghetistici ("*...m'ha detto che se mi volevo* ***distaccare*** *per un periodo di farlo presente...non è che mi* ***spogliano****...mi ha detto se volevo* ***distaccarmi*** *per un periodo, oppure mi* ***distaccavo*** *fisso...o sennò se volevo andare avanti con loro...no* ***spogliare vuol dire che hai fatto qualche infamità****, quelle cose lì...****non sei più un uomo se ti spogli****. Non possono mica spogliarmi, Ettore,...ci manca,* ***se mi spogliano a me, tutto il locale devono spogliare****, non...non resta più neanche il* ***locale****...*", si vedano pagine 67 e 68 della trascrizione relativa alla traccia audio 814).

Un altro riferimento esplicito alla 'ndrangheta è fatto da MALUGANI nel corso della conversazione delle ore 21.21 del 5.4.2000. Si tratta dell'ennesima doglianza, questa volta legata alla rapidità con cui circolano le informazioni (nella fattispecie, parrebbe, relative ai suoi progetti non in linea con quelli del gruppo) in seno all'organizzazione

("...*è facile che gira la voce; poi lo viene a sapere* ***Caligiuri****, dopo glielo dice a quelli di* ***Rossino*** *e dopo lo sa* ***Emiliano****...se gira la voce dopo dove vai?...ho visto che bell'affare è stato fidarsi di questa gente qua della* ***'ndrangheta***...", si vedano pagine 96 e 97 della trascrizione della traccia 815).

Gli strali di MALUGANI tornano poi a colpire le alte sfere dell'organizzazione nel prosieguo della medesima conversazione (pur se registrata su una delle successive tracce audio, la 824 delle ore 23.05 dello stesso 5.4.2000). Il detto propalante dà una propria definizione della forza di intimidazione di un'organizzazione, per poi confrontare la sua idea con la percezione che ha dei vertici dell'associazione nella quale è inserito ("...*se riescono a capire che sei compatto, sei forte che aumenti di numero poi con le persone giuste, Ettore, guarda che diventi una roccia...* ***Quelli di Rossino*** *proprio lascia perdere. Tu lascia perdere eh,* ***la grande società****. E' malavita pesante, lascia perdere. Adesso mi dimetto,* ***mi distacco****...ma ti rendi conto? Lascia Franco, se gli piace a lui...ce l'aveva la possibilità l'altra volta che gliel'avevamo detto"faccio...però faccio* ***la società d'onore*** *e non parliamone più"...non sono stati capaci loro in quarant'anni a mettersi d'accordo e adesso vogliono mettere d'accordo con noi? Ma non ho mica capito io! Sono lì che si scornano l'uno con l'altro già loro,* ***i grandi***...", si vedano pagine 147 e 148 della trascrizione della traccia audio 824).

Durante la conversazione delle 23.14 del 6.5.2000 MALUGANI torna di nuovo sul tema della "maggiore" e della "minore", facendo anche riferimento ad un'affiliazione: "...*Tutti c'erano: c'era Aldo* ***(Serianni), il figlio...Il padre non è affiliato, il figlio sì, l'hanno affiliato loro****. C'erano tutti e due quei ragazzi lì che...Ah, però si comportano bene, dai, non è che...* ***Emiliano*** *c'era...Sì, sì, c'era (suo fratello). Un po' tutti. Dopo sono andati via loro, quelli della (pesante), perché li prendono per il culo, no?...Sì, perché c'è* ***minore e maggiore****...Però non è che... Vanno via quelli di là e li prendono per il culo quelli lì. Quelli della* ***minore***..." (si vedano pagine 37 e 38 della trascrizione reativa alla traccia 2372).

Nella conversazione di cui ai progressivi 2682 e 2684 (evidentemente unitaria, come si ricava sia dagli orari di inizio di ciascuna traccia, che, soprattutto, dal suo tenore) MALUGANI valuta la propria permanenza nell'associazione, dopo aver affrontato la questione con uno degli affiliati di grado più elevato: "...*Sono stato su lì dal* ***Pierino****, no?, oggi pomeriggio...C'è troppa confusione nel* ***locale***... *e voleva capire... non capiva più se ci volevo stare, se non ci volevo più stare... Capito? E gli ho detto che come la*

penso la faccio, capito? Mi sono ***distaccato****, sono rientrato...Comunque mi ha detto: "Guarda che ti vedono bene gli altri... Mi ha detto che (quello) visto male è Franco. Non si fidano più di Franco; ha detto che fanno finta di niente... A me dice che mi vedono come quello più... criminale di tutti dentro lì, mi ha detto. Però hanno detto che non riescono... Mi ha detto che c'ho più la mentalità del bandito che non del... del (terrorista)... Mi ha detto: "C'hai più la mentalità del bandito che dell'* ***affiliato****". La mentalità dell'affiliato... Mi ha detto: "Te ti comporti così? (Tu guarda) e cerca di salire", mi ha detto. Non bisogna mica star lì a... E io gli ho detto: "Io voglio salire". Ha detto: "Guarda che non sei visto male", m'ha detto... Eh. Ha detto che c'ho più la mentalità del bandito che... Eh. Va beh ma... Mi ha detto che... ha detto lo dicono tutti, Ettore: non è il fatto... Ha detto... Anche a* ***(Pugilongo)****, che ci ho litigato, hai capito?, parole così, ha detto che è il primo a dire che sono il più criminale che c'è lì. Però...*" (si vedano pagine 85, 90, 91, 93 e 94 delle trascrizioni relative alle traccie audio 2682 e 2684).

Nella conversazione di cui al progressivo 2686 MALUGANI affronta la questione delle conseguenze della violazione delle regole della 'ndrangheta da parte di tutti i componenti di un "locale": "*...Ma loro mi han spiegato così, mi han...così. "Con queste* ***regole*** *e questi modi...Vai avanti ad avere i tuoi valori e come la pensi, è la cosa giusta" mi ha detto. "E nel frattempo comportati a regola...Anche se uno sai che non è sincero, che è falso, comportati a regola te"...Ma perché c'è gente falsa che vuole solo i soldi e basta. E' normale che coi (gipponesi) non le trovi: non ci sono interessi..."Tanto se poi ti... ti... ti fanno qualche torto e vanno fuori dalle regole gli altri" - m'ha detto – "non c'è problema. Ti... Ti succede così? Non farlo però stupidamente se ci sono... Se c'hai un gruppo di persone vicine e tutto, dichiari bastardo un* ***locale*** *e gli fai su un colpo (rivale). Vuol dire che non riconosci più il* ***locale****, gli fai un colpo (rivale) al locale e basta". Praticamente...*" (si vedano pagine 111 e 112 delle trascrizioni relative al progressivo 2686).

L'utilizzo di gergo 'ndranghetista ricorre anche nel corso delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo. In particolare, durante la conversazione delle ore 21.15 del 3.3.2004, quest'ultimo ("Angelo") si sofferma con "Pè" (da identificarsi, come meglio si dirà, in ELIA Giuseppe) sul tema (su cui si veda anche *supra*) delle affiliazioni indiscriminate all'interno del "locale", di cui entrambi sono esponenti. Nell'occasione i due si concentrano, oltre che sui responsabili dei "rimpiazzi", anche su alcuni soggetti "rimpiazzati" non ritenuti

all'altezza. Di seguito si propone un ampio stralcio della detta conversazione (con il trattino a separare le propalazioni dei due colloquianti), salvo poi tornare sui numerosi soggetti nella stessa citati, allorquando ci si occuperà di disegnare la compagine dell'associazione mafiosa in trattazione: "– *Che cosa fetusa u* ***bubbu*** *però eh Pè, là al quel tavolo c'era pure quel ragazzo non ti sei dovuto presentare... guarda che è un coso fetuso eh! – Guarda, mi sono mangiato le mani io, dico "guarda tu!", gli ho dato pure confidenza per venire a sedersi al tavolo dov'ero io - Cioè ma lui non ti poteva dire non so "ti presento sto ragazzo che è stato* ***rimpiazzato***"– *A parte che io gliela dicevo subito là comunque eh, che dopo io non è che me le tengo le cose... "cioè ma lo avete* ***rimpiazzato*** *dico ma* ***avete pigliato parere da qualcuno?***"– *Ma non gli dire così perché lui sai cosa ti risponde? – Eh - "Ma perché, devo prendere pare da qualcuno io?" ti dice – Se rispettate gli uomini che ci sono qua dentro al* ***locale*** *penso che un poco di parere lo dovete prendere – Ecco – Io non posso avere qualcosa in contrario riguardo a quel ragazzo? – Infatt– Non posso avere mie cose personali oppure posso sapere delle cose che sto ragazzo non potrebbe essere* ***rimpiazzato***?.. *o no? – Certo – E allora perché non devo chiederlo?– Ma lui ti dice "Pè, l'ha portato il padre e dillo al padre quello che hanno fatto"... e tu gli devi dire invece "no, sono gli uomini di Lecco che devo giudicare quello che ha fatto e quello che non ha fatto, non è il padre" – Cioè vedi, io dopo ci litigherei quando...– Ma* ***Carlicello*** *è incazzato pure lui quando vuole andare da* ***bubbu*** *vuole andare... gli ho detto aspetta che ora ne parliamo con* ***Peppe****, se* ***Peppe*** *decide che ci dobbiamo andare ci andiamo – Perché naturalmente, capito, cioè è una presa per il culo bella e buona, Angelo – Sì sì sì – Cerchiamo di capirci – Da parte di tutti quanti... di* ***Angelo Falbo****, di* ***bubbu*** *e di* ***Piero*** *non ne parliamo per niente – Però vedi il danno di* ***Angelo Falbo*** *qual è, che è stato indicato... poteva anche dire... cioè...– io pensavo che voi lo sapevate – Lui può fare anche finta di ignorare, capito, e lui potrebbe essere a posto, capito... chi non è a posto chi ha iniziato a fare sta cosa, capito, che* ***non ha ritenuto opportuno proprio capito informare a nessuno****, perché tu* ***rimpiazzi*** *...* ***siamo nello stesso locale****, tu* ***rimpiazzi*** *a uno... non può essere che io so una cosa che tu non sai oppure tu sai una cosa che io non so? Se permetti voglio essere informato, o no? Almeno io la vedo così, Angelo – E' così, Pè – Come correttezza... se dopo uno la vede in un altro modo, no, e dice "no, io non devo pigliare il parere di nessuno" allora là uno si deve incazzare veramente – Guarda che è nostro diritto fare pure ste domande eh, non pensare– Eh? – E' nostro diritto fare ste*

domande – Appunto ti dico io...– hai capito? – Ma io gliele avrei buttate ste cose... vabbè che dopo io non ne me ne tengo, al tavolo stesso– A ***bubbu****? – Sì... ma davanti a quegli altri pure glielo avrei detto... gli avrei detto ma la delicatezza è di chi la usa però – Ma è uno stolto... un merdone è sto* ***bubbu*** *qua, è un merdone!– Perché per esempio vedi...– Però* ***a Pierino gli stanno bene ste cose****, capito, gli stanno bene, perché se se lo vendeva cazzi suoi!... minchione – A parte che secondo me è stato* ***Piero*** *che ha preso questo tizi – Ma lo so che è stato* ***Piero*** *– Perché il* ***bubbu*** *è uno capito si è sentito importante e allora ha accettato alcune cose, capito? – Però vabbè è quello che è, capito, non è che è nato ieri e ha camminato oggi il* ***bubbu****...– Lo sappiamo la cultura che ha – Quindi per chi ha tanto tanto così di rispetto nei nostri confronti adesso me lo dicev – Però sappiamo anche la cultura che ha, capito– Pepè, non lo difendere sempre dicendo sta cultura che tiene – No, quale difendere – Ti ricordi quando mi ha detto a me che dice che lui in carcere non dava...perché gli servivano, cioè ma che cazzo di discorsi sono? Tu...perchè ti servono, ma che cazzo stai dicendo? – però vedi... – Allora dopo ste persone dopo che ti servono magari non sono buoni tu li* ***rimpiazzi****, poi e tu li devi accettare – In carcere sì cioè io potrei... non capire, però ci potrei passare sopra – Ma non si fa, Pè – Ma perché ci potrei passare sopra, perché dice voi essendo fuori non potete pensare ai problemi che posso avere in un carcere e cerco di farmi una forza, però fuori, siamo fuori... capito... hai la possibilità di avvisarmi in tutti i momenti, capito... hai capito? fuori non ce ne sono giustificazioni, capito? non ce ne sono, se fai una cosa del genere è perché non ha nessun rispetto, capito, cioè ci calcola come pezza di piedi, Questa è Angelo – Cioè ti ricordi quando mi diceva che* ***Pierino*** *aveva parlato male di me? Che voleva che io litigassi con* ***Pierino****, ti ricordi? – Vabbè, è stato sempre uno che... capito?– Forse lui le sa ste cose– Praticamente hanno preso la palla al balzo tutti e due...* ***bubbu*** *era da solo, no, e naturalmente sentitosi chiamato da* ***Pierino*** *facendo una proposta del genere...– Nel momento che lo hanno chiamato per lui era...– Ecco capito, lui praticamente specialmente adesso se lo portano con la macchina lui già si sente Ciccio Coppola di Napoli – Sì sì –* ***Piero*** *naturalmente anche lui capito lo stesso... ha avuto pure lui lo stesso problema, capito, non sapendo che così non ha fatto altro che peggiorare secondo il mio punto di vista la sua posizione, capito... perché non l'ha migliorata, almeno nei miei confronti... gli altri ognuno...– Non è da migliorare, Pè, non ci ha calcolati per niente...non siamo uomini, capito... cioè così ha fatto lui– Resta*

il fatto che adesso ha perso rispetto sia come amici e sia come uomini... non l'ha perso solo come amici, no, ora l'ha perso pure come uomini, perciò non ti devi aspettare niente da questo... ti ripeto mi dispiace di quei ragazzi, dei figli però, non del figlio di coso... che un bel momento il figlio di co... il figlio di ***Filippo*** *poteva andare prima di tutto... ammesso e concesso che gli avevano proposto sta cosa qua, andava dallo zio...che lo rispetta... ora me ne fotto di lui... gli ha sempre dato da mangiare, l'ha sempre sfamato, dai...* ***Federico*** *è quello che è, però quando ci ha ragione ci ha ragione... praticamente che ora... la pace che devono fare com'è che nata...– Cioè non è che poi... con la moglie siamo andati fuori a fumare una sigaretta e mi dice che è stato più di due ore con* ***Filippo*** *dentro al coso – Cioè ci deve stare...non penso che così nasce...io te lo assicuro che il capannone ...e non c'erano più problemi... ha dormito, c'era la gente che sono stati assieme – ...– No, ma lui basta con quei riggitani (reggini) usa soggetti a quelli là...– Questo qua alla fine sai qual è lo schiaffo morale? Che restasse da solo come un cane, capito – ...– Problemi suoi... prima di tutto si deve guardare allo specchio e dire "ma va, che cazzo di uomo sono?... com'è possibile che non sono in grado di comportarmi con gli amici, niente?"...che essere che è – Questo coglione di Angelo sempre un cazzo di lecca culo è, questo coglione qua! E andava...ma vaffanculo, vai a prenderla in culo!– Proprio... prima... prima Giuseppe...–...gliel'ho ricordato a* ***Carlo,*** *gli ho detto "ma tu* ***Carlo*** *parli parli, no, vuoi andare dal* ***bubbu*** *vuoi fare questo e vuoi fare quell'altro, no, ma chi cazzo ti ha detto di fissarti su questo – gli ho detto io – innanzitutto quando ha fatto quell'azione là sulla macchina che a momenti ti faceva litigare con* ***Federico*** *non è che ti ha detto le cose che tu lo difendevi che* ***Giuseppe*** *ti aveva tenuto...una figura di merda" gliel'ho detto eh... mi ha detto "hai ragione, compà", ah ci ho ragione?–... diciamo quando se l'è preso in proprietà tutti erano..., però il primo sbaglio grosso che lui ha fatto quando è andato là sotto...capito? se tu sai...–...– Se tu sai che per esempio* ***Carlo è rimpiazzato****, non è l'ultimo arrivato, visto che ci lavori insieme, che c'è un rapporto di lavoro, perché non prendi un consiglio e dici "guarda* ***Carlo****, io avrei... cioè avrei sto..." cioè perché non prendi... capito o no? Cosa vuol dire, vuol dire che cioè non lo calcoli, no, capito? in fin dei conti tu sei un ragazzo, quello può essere anche tuo padre, vuoi portargli un minimo di rispetto o no, o sbaglio?– ...– A quell'altro* ***Marco*** *forse è lui che lo vuole...– E chi lo porta allora– Quello quando vede un ragazzo che appena appena si atteggia, che magari può essere un ragazzo deciso, no, lui adesso capito lo accalappia– E ma*

l'hai sentito a ***Masino*** *com'è deciso quel ragazzo là, l'hai sentito? Ti ricordi quando parlava con te... "bisogna agire"... ti ricordi quando è scappato che si è andato a nascondere? Ti ricordi – Ah, quello quando non si faceva trovare?– Eh...così... dai Peppe!– Ma la colpa questi non ce l'hanno, la colpa ce l'hanno sempre i grandi, capito, la colpa ce l'ha il compare nostro– ...Tutte le cose che ha toccato ha sporcato, capito?– Ma guarda eh la Madonna guarda che è così eh, se rifletti bene tutte le cose che ha toccato ha sporcato questo qua!– Tu facci caso, no, non ci ha un amico, non ci ha nessuno, cioè per esempio tu guarda anche dei vecchi, no, del passato, no, ci ha qualcuno che lo rispetta per amico a lui?...–* ***Bubbu****– Ma il* ***bubbu*** *io non lo ritengo uno del passato perché ora se... tutta sta vicinanza, sta vicinanza che ci aveva ce l'aveva con me il* ***bubbu****, con lui non ne ha mai avuta, capito... io dico nel senso Cenzinello, Falbo, quell'altro pallino... cioè tutta... tutta... capito? praticamente nessuno lo può vedere, perché qualsiasi cosa– Ma perché mpuffita (truffa) a tutti– Eh! Capito... cioè non ha mai avuto un comportamento corretto nei confronti di nessuno– Ma ha fottuto per amicizia ha fottuto, non che dici tu è stato in grado di andare... capito?– Sì... allora... tu... uno di dire quello è un coso fetuso, tutti lo dicono, perché ognuno è stato toccato– A me mi dice di andare a mettere le macchinette con il...ma vaffanculo va! – Ti rendi conto che con tutti che cazza di sfacciataggine... – Questa cazza di motoretta che fa qua?"* (si vedano pagine da 177 a 188 della trascrizione relativa al progressivo 3493).

SIRIANNI ed ELIA tornano il 3.3.2004 alle ore 22.22 sull'argomento delle affiliazioni fatte senza prima aver raccolto il loro parere. ELIA, in particolare, si sfoga : "*fanno quello che vogliono, a me non mi interessa proprio quello che fanno,* ***rimpiazzano non rimpiazzano****, proprio non mi tocca, si mettono in mostra no*". Al ché SIRIANNI, tuttavia, verosimilmente temendo per gli equilibri interni all'associazione, ribatte : "*...ma quando cominciano a essere tanti, cominiciano a fare pure gli sbruffoni...cominciano a fare pure gli sbruffoni...vedi che io lo conosco a* ***Pierino****...ha ragione* ***Marinaro*** *confronto a* ***Pierino****...solo è bravo quando è in compagnia...*" (si vedano pagine 7 e 8 della trascrizione relativa al progressivo 3494).

L'argomento di discussione è il medesimo anche in occasione della conversazione delle ore 18.04 del 10.4.2004. Nella circostanza SIRIANNI ed ELIA fanno anche qualche riferimento ai gradi degli affiliati: "- *E ora quanto prima vedi che* ***rimpiazzano*** *pure a coso, a Diego - si per forza eh – come fa* ***Pierino****, se no...le deve tenere sotto le per-*

sone, lui così fa...se li ***rimpiazza*** *poi gli dice alle persone "vedi un ciuccio volare, tu devi dire che vola", hai capito? Così gi piace a lui – Ha acchiappato pure a* ***Sandrino*** *– eh – quando...pure che io dico che piove pure se non piove ti dico che sta piovendo – ma ci sono ancora quelle persone che ancora vanno con questa idea, hai capito? – eh Signore mio! – ma se ti dico che l'altra volta li ho visti tutti e due , no, lo stesso vestito, lo stesso coso, ha capito...lui mi sembrava un cane bastonato Diego e gli andava appresso come...- ...Cip e Ciop...eh Dio mio!- si tu dici che c'è il* ***vangelo****, c'è il* ***vangelo****, però vedi, che cazzo...come fa?- sì però resta il fatto che – cioè...- secondo lui...lui non è all'altezza di tenersi, no, hai capito, perché vedi che comportamento...- perché se lui a te ti ha voluto dire ste cose, che tiene, lui prima fa una determinata cosa...è giusto che le persone di Lecco...-non dovrà avere tanto sale in testa, capito. Solo che lui...praticamente come si sta comportando lui praticamente è un* ***mezzo picciotto****, per il comportamento che ha, Angelo- è vero, è vero- non può essere diversamente, capito. Perché uno che...e lo stesso è pure* ***Pierino*** *e company capito...- sì, sì, sì- perché uno che ha comportamenti del genere cioè io li distinguo a* ***picciotti****, è inutile che mi vengono a dire, capito...perché l'uomo quando non ha comportamento secondo me non può avere quello...*" (si vedano pagine 97, 98 e 99 della trascrizione relativa al progressivo 4074).

Nel corso della conversazione delle ore 20.58 del 15.4.2004, SIRIANNI, sempre nell'affrontare con ELIA il tema delle dispute interne all'organizzazione, ricorda a quest'ultimo quando aveva assunto il grado più alto della gerarchia associativa del "locale" ("*la storia di quando ti sei messo tu* ***caposocietà****, ti ricordi...*", si veda pagina 104 della trascrizione relativa alla traccia 4146).

Da ultimo, alle ore 15.04 del 5.6.2004, SIRIANNI ed ELIA si soffermano sulle vicissitudini di "Federico" (da identificarsi sicuramente in PETTINATO Federico, come meglio si dirà allorquando, subito *infra*, si analizzeranno le risultanze delle intercettazioni eseguite all'interno dell'autovettura dello stesso) in seno all'organizzazione: "*-...si comunque vedi che...mi sta cadendo dalle balle pure* ***Federico*** *a me eh, ti dico la verità eh!...che la prenda in culo lui e quanto è lungo...sta minchia moscia qua!...* ***lo distaccano*** *e non è capace a difendersi, ma vaffanculo va! Bastardamente pure* ***l'hanno distaccato****...cioè ti rendi conto che cazzo vuol dire! – si però – così è, Pè –* ***avendolo distaccato il Bubbu*** *cioè...- il* ***Bubbu*** *- ...è come una cosa che non sta...- Il* ***Bubbu****, pure* ***Pierino*** *e Angelo, non solo il* ***Bubbu*** *– sono problemi suoi, Angelo, ...se a lui gli sta bene*

*così – **santista**...lo **hanno spogliato**, poi, ma sai che cazzo vuol dire **spogliato**...che uno ha fatto un'**infamità** vuol dire eh...*" (si vedano pagine 179 e 180 della trascrizione relativa alla traccia audio 5122).

Come si è anticipato, analoghi riferimenti al lessico 'ndranghetista si trovano nelle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico. Già durante la conversazione delle ore 17.22 del 21.8.2004, nonostante i disturbi di segnale evidenziati dal perito trascrittore, si colgono chiari riferimenti ad un'affiliazione rituale all'organizzazione 'ndranghetista di "Carlo", uno dei tre colloquianti, da identificare certamente (come si dirà nella sezione dedicata alla ricostruzione della compagine dell'associazione) in MAZZEI Carlo. A parlare all'interno dell'abitacolo sono, oltre a MAZZEI, "Angelo" (SIRIANNI) e PETTINATO. E' SIRIANNI che, ad una rivelazione di MAZZEI in ordine ai propri esordi criminali, fa riferimento, vista l'indegnità di quell'inizio, al fatto che risalisse all'epoca in cui il sodale non era ancora stato "rimpiazzato" ("*...il primo furto della vita mia...sono arrivato qua...l'ho fatto*", al ché SIRIANNI "*...minchia, pure alla chie...tutto ma non alla chie...ancora non ti avevano **rimpiazza**...verità...*", si veda pagina 4 delle trascrizioni relative al progressivo 458).

Un esplicito riferimento alla "'ndrangheta" è proprio PETTINATO a farlo durante una conversazione con il figlio all'interno della sua autovettura (si veda traccia audio 1104 delle ore 18.41 del 30.9.2004). Di detta conversazione e del tono usato nell'occasione da PETTINATO si è fatto molto parlare in istruttoria ed anche durante la discussione. Ciò che mette conto evidenziare in questa sede non è tanto il tono serio o scherzoso usato da PETTINATO, quanto l'abituale ricorso da parte dello stesso (su cui subito *infra*) ad un lessico di tipo 'ndranghetista, che già di per sé vale a segnalare, specie se letto in correlazione con la frequente trattazione, con cognizione di causa, di questioni attinenti alle famiglie 'ndranghetiste calabresi (si veda, tra tutte, la conversazione di cui al progressivo 1205), la sua familiarità con l'ambiente dal quale le espressioni sono mutuate ("*...lo sai che **il figlio di un boss** può fare il ritardo che vuole?...eh, non lo sapevi?...della **'ndrangheta**...Luigi?...ah?...della **'ndrangheta** sei?...quando arriva nonno Luigi diglielo, allo **zio Filippo** digli "**zio Filippo, sei della 'ndrangheta tu**? Eh ?...della malavita sei?"...ti saluta adesso lo **zio Filippo**...*", si veda pagina 11 delle trascrizioni relative al progressivo 1104). Analoghe considerazioni valgono riguardo la conversazione delle 14.30 del 23.2.2005 tra PETTINATO e due persone di sesso fem-

minile ("*...io ho fatto...allora, io...ascoltatemi un attimo...io a livello di* ***'ndrangheta*** *eh, quando ci siam sempre riuniti io sono sempre stato la persona...la più affavellata di tutti...si spiegavo...il capo mi diceva allora quando rientrava uno dentro in determinati discorsi ero io che dovevo spiegargli tutto, quando c'era qualche battesimo qualcosa ero io che facevo tutto, dal sacerdote a...tutti i riti abbreviati...*" si veda pagina 29 delle trascrizioni relative al progressivo 3741).

Il 26.2.2005, dalle 15.20 sino ad oltre le 16.19 (si vedano le trascrizioni relative alle tracce audio 3810, 3811, 3813, 3814 e 3815) PETTINATO, SIRIANNI ed ELIA (l'identificazione di questi ultimi la si ricava, oltre che dal fatto che siano chiamati, nel corso della conversazione, "Pe'" o "Pepè" ed "Angelo", anche dall'evidente identità di contenuti, quanto alle vicende attinenti alla posizione di "Federico" in seno all'organizzazione, con la citata conversazione di cui al progressivo 5122 all'interno dell'autovettura dello stesso SIRIANNI), movendo dal commento ad un episodio relativo allo sconfinamento in Lecco dell'attività di soggetti provenienti da fuori, si cimentano su una serie di questioni attinenti all'operatività del locale di Lecco e su altri aspetti connessi, relativi anche al loro ruolo nell'associazione ("*eh! Però non è che può permettere a uno di un altro* ***locale*** *di...capito? Perché vabbè le voci camminano, passano in ridicolo capito?*", "*...No, fammi capire, siete tutti del* ***locale di Lecco?***" "*...Ma che cazzo di livello* ***locale****! Che tu vai appresso di* ***Pierino****, che* ***quale locale c'è a Lecco, Pè?***", "*Praticamente deve venire un esterno a dirti "guarda, c'è pure tizio...*", "*...mo' ci siamo tutti i cristiani di Lecco...che eravamo pure* ***distaccati****, ma che cazzo...ma che parlate a fare...li* ***staccano****...che vadano vaffanculo tutti...ognuno si mena il suo Lecco, dai...*", "*...Angelo...no, tu come cazzo ragioni...andiamo e gli rompiamo le corna, eh!...ora stasera glielo vado a dire a mio cognato...vaffanculo va...a* ***Tonino****...e glielo rompo io il culo adesso, sia a Salvatore, che a Rocco...eh vado a chiamare* ***mio cognato*** *e gli dico di affiancarmi, ecco! Faccio cacare i soldi e tutto adesso...ti faccio vedere io che macello che faccio, poi che vengano...*", "*guarda che* ***Tonino*** *è sempre insieme a Salvatore, che cazzo capite voi...*", "*non avere pensiero, non ti preoccupare tu...quando lo chiamo io a* ***Tonino****...*", "*...che dice che doveva andare a farsi versare...perché il lavoro è stato fatto qua a Lecco, no, e doveva andare che doveva versare* ***il 50% a Lecco, u Bubbu****...*", "*...parlo con Angelo Falbo e mi dicono "no, Rocco è attivo ci ha...ci sono i cristiani di là che sono* ***attivi****, là a Seregno" che ne so che cazzo raccontano...*", "*...praticamente questi qua sono stupidi e quelli sono* ***attivi***", "*ma sono*

stupidi perché siamo stupidi noi veramene, capito? Perché sinceramente quando farebbero una cosa mettessero a corrente tutti e vedi che...e però vedi, se non c'è un accordo tra noi, Pè, dimmi tu che accordi ci ho con ***Pierino****, dimmi che accordi ci avevo io con* ***Angelo Falbo****, dimmi che accordi ci avevo...lo avevano pure* ***distaccato****...", "te l'ha distaccato* ***u Bubbu****", "Ecco* ***u Bubbu*** *insieme a* ***Pierino*** *e compagnia, perché se* ***Pierino*** *diceva "no, non mi sta bene" non gli stava bene neanche al* ***Bubbu****...a lui* ***lo hanno spogliato*** *addirittura, ma che cazzo parliamo a fare dai!", "a te ti hanno spogliato?", "io sono vestito", "e ti sta spiegando, lo vedi che ti sta spiegano, fai parlare lui che ti spiega", "praticamente, no eh...sai che io non me ne intendo di queste cose, dico quello che hanno detto...che praticamente tu, se* ***u Bubbu*** *a te* ***ti spoglia*** *è come se deve intervenire* ***un altro locale*** *all'esterno per ... capito...per com'è...Angelo", "sì per...per potere rientrare di nuovo nel* ***locale****, no, però a sentire loro dice...che dicono? Qual è sto locale esterno che si viene a prendere ste beghe per mettersi contro* ***il locale di Lecco****, tanto per dirti, capito, quello che ti dicono", "che* ***locale non c'è****", "eh,* ***che locale non c'è****...perché secondo me* ***il locale attivo deve essere presenziato tutti gli anni****, capito?", "giusto", "giusto?* ***Quindi quando c'è un buon ordine****, no, non può arrivare né pinco pallino e né nessuno a* ***distaccarci dal locale****, perché* ***locali attivi non ce ne sono****...quando è* ***locale****...", "ma visto che* ***non è locale attivo*** *uno lo sai che* ***non ti può neanche spogliare****? Tanto per dirti, no...e allora uno...", "Ma* ***non ti può neanche distaccare****", "eh ma infatti. Lo sai che* ***il santista è l'unica persona che può sapere****...", "****che è sempre attivo****", "****attivo****", "che è sempre attivo", "che può rientrare e uscire quando cazzo vuole lui", "eh eh, eh...però tu vai a dirglielo, va a parlare con sti cristiani qua", "ma con chi? Ma chi?", "con sti cristiani di Lecco", "ma dico chi te l'ha detto,* ***Pierino****?", "Con sti cristiani di Lecco.* ***Pierino*** *e tanti altri, tutti la pensano così", "e allora scusami* ***se sono spogliato cioè neanche ci devono parlare con me****,...rompere le palle...che per loro...",* si vedano pagine 38, 39, 40, 48, 56, 57, 58 delle trascrizioni relative ai progressivi 3811, 3813, 3814, 3815).

Anche nel corso delle telefonate intercettate sulla sua utenza 335/6006469, in particolare in occasione dei conttati con quella in uso a MAIUOLO Francesco, altro imputato del delitto in parola, la cui posizione era stralciata in udienza preliminare, PETTINATO fa ricorso ad un tipico gergo 'ndranghetista. Tra PETTINATO e MAIUOLO - entrambi operanti nel settore edilizio, anche se a livelli ben diversi, con il secondo a fungere tal volta da subappaltatore presso cantieri della società del primo - vi sono momenti di

grande tensione, nei quali entrambi si fanno forti della propria collocazione in seno alla 'ndrangheta. Già in occasione della telefonata 30142 delle 16.46 del 27.4.2005 (si vedano pagine 185 e ss. delle trascrizioni relative all'utenza 335/6006469 depositate il 30.12.2008) si colgono i chiari segnali di una contrapposizione strisciante tra i due, legata, in particolare, alla mancata intesa sui rapporti economici tra le rispettive imprese. La telefonata si chiude con un confronto tra il livello delle rispettive imprese, nel quale è difficile non cogliere l'allusione alle gerarchie associative, specie laddove MAIUOLO (sul cui rapporto con BUBBA Rodolfo, ci si soffermerà nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità in capo a quest'ultimo) si attribuisce un punteggio aggiuntivo invocando tale "Grancio" ("Granci", nella trascrizione, ma, come si vedrà *infra*, già nell'analizzare la successiva telefonata, MAIUOLO agita come spauracchio un soggetto soprannominato "Grancio", del quale fornisce precisi elementi identificativi) da identificare in BUBBA Rodolfo: "*Oh la mia guarda che è un cinque stelle, Franco, la tua non so se è un cinque stelle*", "*e il mio facciamo sette stelle*", "*due stelline è la tua*", "*Sette!, Sette!...eh ridi, ridi, tu*", "*eh va bene dai*", "*più quella del* ***Granci*** *e fanno otto*", "*sì, seee...*" (si veda pagina 193 delle citate trascrizioni). Un'ora più tardi vi è un nuovo contatto tra le due utenze (questa volta ad essere trascritta è stata la telefonata 4312, intercettata sull'utenza 333/3452683, in uso a MAIUOLO, in contatto, per l'appunto, così come evidenziato nella più volte citata informativa del G.I.C.O. di Milano, acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza dell'11.2.2009, con la 335/6006469, in uso a PETTINATO). La tensione in questo caso è subito altissima: "*Federico?*", "*Che c'è?*", "*come ti sei permesso a mandarmi quei messaggi?*", "*...ah li hai letti? Sei capace a leggere?*", "*adesso te li faccio leggere anche, quello è il tuo problema*", "*...tu falli leggere a chi vuoi, non ho problemi io, lo sai, no?*", "*non c'hai problemi, sicuro?*", "***No, no, io non ne ho problemi, son gli altri che si devono creare problemi con me e lo sai***", "*Va bene, Federico, riferirò anche questo stasera quando arrivo al capannone*", "*Riferisci quello che vuoi...e al capannone chi c'è, Giuseppe?*", "*no, c'è* ***compare Armando****, ce n'è, ce n'è, non ti preoccupare tu...*", "*ah sì? Te li stai raccogliendo tutti?*", "*Tutti. Poi domani* ***vado a Lecco...vado lì dove ci sono i leoni sulle entrate****...dove abita il* ***Grancio****...e gli faccio leggere i messaggi...*"(si veda la deposizione resa dal teste Bonopane all'udienza del 24.4.2008, ove si fa riferimento ad un sopralluogo presso l'abitazione di Lecco di BUBBA Rodolfo, ove era constatata la presenza di due teste di leone sui battenti della porta d'ingresso).

Il ricorso al gergo 'ndranghetista è poi molto ampio in occasione della telefonata 5031, intercettata il 5.5.2005, alle ore 16.42, sulla menzionata utenza in uso a MAIUOLO. Ancora una volta è palpabile la tensione tra questi e Federico, che, dapprima, di fronte ad una trattativa sui prezzi unitari da praticare nel rapporto di subappalto, condotta con eccessiva spavalderia dal subappaltatore, lo apostrofa con l'espressione "*vuoi fare il **camorrista** con me tu ?*", sentendosi concedere "***camorrista** niente con te, non lo posso fare con te*". Poi, dopo che un'intesa sul prezzo sembra essere stata raggiunta, PETTINATO mostra di nuovo segni di scarsa considerazione nei confronti dell'interlocutore, sempre alla stregua tuttavia di una scala di valori e di una classificazione tipicamente 'ndranghetiste: "*...o **contrasto** che non sei altro, che c'**hai una coda**...tieni **una coda lunga che ci scopi**...*". I medesimi tasti sono toccati da PETTINATO anche in occasione della telefonata 9261, intercettata il 17.6.2005 alle ore 14.31 sempre sull'utenza 333/3452683 in uso a MAIUOLO, in contatto con quella dell'odierno imputato (si veda ancora la ripetuta informativa 4856 del G.I.C.O. di Milano). PETTINATO, infatti, apostrofa ancora MAIUOLO con riguardo al suo posizionamento ad un livello basso della gerarchia 'ndranghetista: "*te l'ho detto...che...**a mezza coda t'hanno tagliato, non intera**...*".

Come si è anticipato, ciò che deve essere valorizzato dell'impiego di termini od espressioni come "minore", "maggiore", "portare accusato", "locale", "sospendere", "distaccare", "spogliare", "affiliato", "regole", "rimpiazzare", "vangelo", "picciotto", "caposocietà", "santista", "locale attivo", "buon ordine", "camorrista" ,"contrasto" "taglio della coda", oltre al fatto che l'accezione con cui sono impiegati (ricavabile dal contesto in cui si inseriscono) è sovrapponibile a quella delineata dal teste Fonti (si vedano trascrizioni dell'udienza del 22.5.2008, con particolare riferimento alle pagine 5, 6 e 16, nelle quali è fornita, ad esempio, una definizione di locale attivo, corrisponente a quella di cui alla conversazione intercettata il 26.2.2005 all'interno dell'autovettura di PETTINATO, o una classificazione della "santa" come società a parte nella 'ndrangheta che ha molti punti di contatto con le prerogative del "santista" descritte da PETTINATO nella citata conversazione), è il loro suggerire le dinamiche interne ad un'organizzazione assolutamente vitale, presidiata da regole, tendenzialmente cogenti, che ne disciplinano per l'appunto la vita. Così, in particolare, quanto all'ingresso di nuovi associati e quanto alla sanzione dei comportamenti non corretti degli affiliati, affiliati nei quali è palpabile il senso di appartenenza all'organizzazione, anche in momenti in cui la stessa, tramite i

TERMINI di 'NDRANGHETA

LA SANTA

suoi organi rappresentativi, abbia assunto decisioni sgradite.

Quanto alla fase di ingresso ("rimpiazzo"), attraverso il battesimo rituale, con il quale si concretizza quel metaforico "taglio della coda", che consente al nuovo affiliato di non "alzare più la polvere quando cammina", va tuttavia precisato, tornando alla premessa da cui si è partiti, come non sia necessaria e tanto meno sufficiente, sotto il profilo probatorio, al fine di dimostrare la partecipazione al sodalizio mafioso, la prova di un'affiliazione rituale. Un tale accertamento costituirà casomai, in linea con la giurisprudenza di legittimità, uno dei possibili indicatori fattuali di una partecipazione punibile, che si deve fondare tuttavia sulla ben più pregnante prova, in ossequio all'insegnamento della S.C., dello stabile ed organico inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione e nella "duratura messa a disposizione per ogni attività del sodalizio criminoso".

Quanto sopra vale a chiarire come, ad esempio, l'assenza di un tranquillante riscontro ad un'affiliazione rituale di TROVATO Emiliano (su cui ha riferito Foschini) non possa essere di ostacolo al sicuro accertamento in capo al medesimo imputato di un preciso ruolo in seno all'organizzazione mafiosa, tra l'altro, come meglio si dirà nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità a suo carico, da ritenere risalente proprio al periodo a ridosso dell'arresto del padre Franco Coco Trovato.

A questo punto per delineare **la compagine dell' associazione** pare opportuno muovere dalle puntuali dichiarazioni rese da Danny Esposito. Il collaboratore ha, innanziutto, assegnato a **BUBBA Rodolfo** il ruolo di "capo società" a Lecco, il grado più elevato nella 'ndrangheta lecchese, ricoperto dallo stesso per volontà di Franco Coco Trovato (si vedano pagine 10 e 11 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008); ha inoltre descritto l'organigramma del "locale" di Calolziocorte, collocando al suo vertice, come esponenti del gruppo dirigente, **ELIA Giuseppe** (detto "Pepè da' Nitta", con il grado di "capo società"), **SIRIANNI Angelo**, **MARCHIO Pierino** e **MAZZEI Carlo** ed indicando poi gli altri componenti, a partire dal "capo giovani", in **PRESTIA Francesco** e **CALIGIURI Salvatore**, che si erano succeduti nel detto ruolo, con il secondo che aveva preso il posto del primo, arrestato per un reato non ammesso (il sequestro a scopo di estorsione di alcune prostitute, commesso in concorso con MALUGANI, su cui hanno riferito i testi Tuminelli e Legnari alle udienze del 28.1.2008 e del 18.3.2008 e su cui si veda anche la sentenza di condanna defintiva prodotta dal p.m. all'udienza del 17.2.2009) e negli altri affiliati **COSTA Massimiliano** (col grado di "picciotto di gior-

nata", come precisato all'udienza del 6.3.2008), **MALUGANI Marco** e **SIRIANNI Carmine** (si vedano pagine 16, 19, 37, 40 e 41 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Ha, inoltre, fatto riferimento ad un "locale" di Galbiate, a capo del quale ha collocato **PETTINATO Federico** ed in cui ha anche inserito **BUBBO Filippo** e **GIGLIOTTI Giuseppe** (si veda pagina 23 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008), sia pure con la precisazione che quest'ultimo era stato affiliato al "locale" di Canzo.

Ha poi fatto riferimento a **FORIGLIO Giuseppe**, gestore del BAR MANZONI, presso il quale avvenivano le riunioni dell'associazone ed aveva luogo l'attività di spaccio gestita da CALIGIURI e dagli affiliati di grado inferiore allo stesso (si vedano pagine 52 e 53 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008). Al BAR MANZONI aveva poi conosciuto, tramite CALIGIURI Salvatore, anche **BUBBO Antonio**, residente a Galbiate, che proprio CALIGIURI gli aveva detto avere il grado di "camorrista" in seno alla 'ndrangheta (si vedano pagine 70 e 71 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Ha poi fatto menzione di uno zio di Giacomo (non associato con certezza al nome **RIGILLO Palmerino**) che aveva il ruolo di reggente a Marcedusa (si vedano pagine 61, 62, 63 e 68 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Ha inoltre fatto preciso richiamo ai versamenti fatti da tale "Farzetta" (da identificare certamente in **FALZETTA Vincenzo**), gestore del "Caffè Solaire" e del "Madison" a Milano, per il mantenimento del padre di TROVATO Emiliano (si vedano pagine 58, 59 e 69 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008). Il detto soggetto, soprannominato "Banana" (si vedano su tale soprannome, ad esempio, le spontanee dichiarazioni rese dallo stesso FALZETTA all'udienza del 17.2.2009), poi, sulla base di quanto lamentato da TROVATO Giacomo, non si preoccupava invece del mantenimento del padre di quest'ultimo (si veda pagina 60 delle ripetute trascrizioni).

Esposito ha, poi, collocato nella 'ndrangheta anche **TROVATO Emiliano** e **TROVATO Giacomo** (si vedano pagine 15 e 55 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008), pur non ricordando se i medesimi gli avessero raccontato del loro battesimo. Ha, in particolare, riferito come "a Lecco ci fossero loro" e come agli stessi, già per il fatto di essere dei Coco Trovato, fosse riconosciuto un ruolo di potere nell'ambito dell'organizzazione sopra delineata.

Organizzazione che, al di là delle descritte articolazioni territoriali, risulta comunque, sulla base della complessiva narrazione di Esposito, avere una struttura unitaria.

A deporre in tal senso il già citato riferimento (si veda *supra*, laddove si è affrontata la trattazione degli elementi di continuità tra l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" e quella qui giudicata) le lamentele di TROVATO Giacomo, in ordine alle affiliazioni fatte a Calolziocorte, senza prima aver avvertito lui e TROVATO Emiliano (si vedano pagine 21 e 22 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008) od anche quanto riportato in ordine ai rapporti tra MARCHIO Pierino e BUBBA Rodolfo, come detto appartenenti a due diversi "locali". MARCHIO, infatti, aveva riferito ad Esposito, proprio in occasione di una visita fatta, mentre si trovava insieme a lui, presso l'abitazione di BUBBA, come quest'ultimo avesse un grado superiore a quello, pur elevato, che gli aveva confidato di possedere (si vedano pagine 21 e 22 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Altro dato di analoga portata è quello emerso a seguito di una "contestazione" del pubblico ministero, che tuttavia è valsa a suscitare il ricordo del collaboratore, il quale, pertanto, ha confermato le dichiarazioni predibattimentali, relative, tra l'altro, al fatto che a Calolziocorte, oltre al descritto gruppo dirigente, contasse anche la "famiglia" Coco Trovato (si veda pagina 20 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Il collante tra tutti i soggetti sopra indicati, a ben vedere, nel racconto di Esposito, è costituito proprio dal comune riferimento alla medesima famiglia 'ndranghetista, alla quale, secondo quanto riferitogli da CALIGIURI Salvatore (come segnalato al paragrafo 1.15 della parte introduttiva, erano i dissidi con quest'ultimo che non mandavano in porto l'affiliazione), lo stesso collaboratore avrebbe dovuto essere affiliato ("la famiglia Coco Trovato" collegata con i "De Stefano", si veda pagina 40 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Il fatto che la descritta "chiamata in reità" consti per lo più di dichiarazioni *de relato* - che, comunque, come anticipato (si veda ancora il paragrafo 1.15), hanno tratto linfa da relazioni (adeguatamente riscontrate) particolarmente strette con alcuni dei "chiamati" - è controbilanciato dalla notevole pregnanza dei riscontri (talora aventi anche valore di vera e propria prova autonoma) che ci si accinge ad esaminare. Non prima tuttavia di aver evidenziato come le dichiarazioni medesime abbiano tutti i crismi dell'attendibilità intrinseca, a partire da quello dell'adeguata precisione, della spontaneità (si pensi alla circostanza in occasione della quale Esposito ha riferito il citato racconto, fattogli da MARCHIO riguardo a BUBBA, quasi interrompendo il pubblico ministero che si stava

accingendo a fargli una contestazione: "adesso ricordo, dottore...", dice Esposito a pagina 13 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008, per poi riferire spontaneamente l'episodio) e della costanza. Quanto al detto ultimo profilo, mette conto evidenziare come le contestazioni siano state assai limitate sul tema in parola, anche nel corso dei controesami, e si siano risolte sempre con adeguati chiarimenti da parte di Esposito o con contraddizioni solo apparenti, ogni volta ricomposte, a livello logico, dal tenore complessivo del narrato. Così quando il collaboratore, prima della contestazione del p.m. (al cui esito correggeva l'indicazione territoriale da Lecco in Calolziocorte), ha collocato SIRIANNI Angelo, MARCHIO, ELIA, MAZZEI, PRESTIA, CALIGIURI, SIRIANNI Carmine, MALUGANI e COSTA nel locale di Lecco, anziché in quello di Calolziocorte, per quello che si è appena detto da ritenersi comunque due articolazioni di una medesima associazione. Od ancora quando, a seguito delle contestazioni, prima, della difesa FALZETTA e, poi, della difesa di TROVATO Emiliano, Esposito ha solo apparentemente reso dichiarazioni contraddittorie relative ai versamenti che FALZETTA faceva a TROVATO Emiliano nell'interesse del di lui padre Franco Coco Trovato. Esposito, pur non avendo inizialmente (durante l'esame diretto del pubblico ministero) un ricordo nitido, una volta focalizzati i fatti, ha sempre confermato l'effettuazione dei detti versamenti, solo fornendo indicazioni diverse riguardo alla loro causale. Causale dapprima (durante l'esame diretto del pubblico ministero) indicata come il mantenimento del detto beneficiario, in stato di detenzione, e, poi (in occasione dei menzionati controesami), indicata come "protezione", nonostante la contestazione (durante il controesame della difesa TROVATO Emiliano all'udienza del 28.2.2008) di un verbale di interrogatorio reso l'8.4.2004, nel quale il collaboratore aveva riferito di non essere in grado di indicare la detta causale. La descritta modifica di versione attiene, infatti, ad un particolare che, pur avendo un'evidente rilevanza processuale (su cui ci si soffermerà, nel cimentarsi sull'accertamento di responsabilità in capo a FALZETTA e PETTINATO), nessun rilievo poteva rivestire per Esposito, messo a parte di dinamiche interne ad un'associazione, della quale nemmeno faceva parte. Esposito che, quindi, può ben essersi confuso sul punto, peraltro significativamente, a conferma della spontaneità del suo narrato, spostando la barra delle proprie dichiarazioni verso una direzione più favorevole, almeno per quanto riguarda la posizione di FALZETTA (a carico del quale, tuttavia, si sono cristallizzate prove assai precise riguardo all'assolvimento da parte sua dell'obbligo di mantenimento dei detenuti), ai chiamati. Valutando, poi, nel loro com-

plessivo tenore le dichiarazioni in parola, è ancora la logica a suggerire, comunque, una diversa causale alla base dei detti versamenti. Gli stessi, come detto, avevano come destinatario finale Franco Coco Trovato, in stato di detenzione, e TROVATO Giacomo, che era la fonte da cui Esposito aveva appreso degli stessi, si era lamentato che analogo trattamento non fosse riservato anche a suo padre, egualmente in stato di detenzione. Ciò che chiarisce, al di là dell'ininfluente ricordo di Esposito sul punto, la destinazione oggettiva di quelle prebende.

Da ultimo la credibilità intrinseca di Esposito non può essere messa in crisi nemmeno dalla contestazione fatta, sempre in occasione dei controesami dell'udienza del 28.2.2008, dalla difesa ELIA. E' emerso, infatti, che in un verbale del 30 ottobre del 2003 (reso, quindi, proprio a ridosso dell'inizio della collaborazione) Esposito non fosse stato in grado di indicare il nominativo del "capo zona" (termine peraltro "atecnico") di Calolziocorte. Esposito che, dopo aver attribuito, come detto, all'udienza del 21.2.2008 la qualifica di "capo società" ad ELIA Giuseppe ed aver confermato la circostanza alla successiva udienza del 28.2.2008, all'esito della detta contestazione, non è stato in grado di spiegare come mai analoga indicazione non l'avesse fornita già all'inizio della collaborazione. A ben vedere, tuttavia, già nel corso dell'esame diretto era emerso come ad Esposito fosse ben chiara la composizione della compagine associativa, ma come, al contempo, il collaboratore non avesse altrettanta sicurezza nel disegnarne la precisa linea gerarchica, tanto da affidarsi, quanto al locale di Calolziocorte, pur dopo aver indicato in ELIA il "capo società", all'indicazione di una pluralità di soggetti con funzioni di comando (oltre ad ELIA, MARCHIO, SIRIANNI Angelo e MAZZEI Carlo). Ciò che, all'evidenza, vale a fornire adeguata giustificazione di un ricordo cristallizzatosi (dopo un esordio comunque più che tranquillante, tale da ricomprendere i nomi di tutti gli affiliati al "locale" di Calolziocorte e da delineare in seno allo stesso chiare distinzioni di ruoli) nel corso della collaborazione.

Un primo fondamentale riscontro (con valore, a ben vedere, anche di piena prova) alle dette dichiarazioni arriva proprio dalla viva voce di SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, con il primo che, nel corso di una conversazione all'interno della sua autovettura, intervenuta in epoca successiva all'inizio della collaborazione di Esposito (si veda conversazione di cui alla traccia audio 4146, intercettata il 15.4.2004 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD) rammenta al secondo l'investitura a "capo società" che lo stesso aveva ottenuto nel passato (in epoca compatibile con quella

abbracciata dal racconto del collaboratore, evidentemente non aggiornato agli ultimi sviluppi delle vicende associative, sui quali ci si soffermerà a breve): "*La storia di **quando ti sei messo capo società** tu, ti ricordi?...*", "*eh...*" (si veda pagina 104 della detta trascrizione). Che poi il "Pè" che dialoga con "Angelo" all'interno del detto automezzo sia proprio ELIA Giuseppe emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre che dalle ricordate risultanze SDI (si veda la deposizione resa dal teste RADUS all'udienza del 28.3.2008, relativa, tra l'altro, ad un controllo in data 2.10.2003, in costanza quindi dell'attività di intercettazione, di ELIA a bordo della ripetuta MERCEDES, condotta da SIRIANNI), anche dal fatto che nel corso della conversazione "Pè" faccia riferimento alla propria età ("*...però io non è che sono nato ieri capito e cammino oggi, ci ho cinquantatre anni*", si veda pagina 111 della citata trascrizione), indicandola in cinquantatre anni, in effetti compiuti il giorno prima (ELIA risulta nato il 14.4.1951). Ove ve ne fosse bisogno, vi è poi altro elemento identificativo che conduce ad **ELIA Giuseppe**, rappresentato dal fatto che nel corso della conversazione SIRIANNI faccia riferimento al cognato di ELIA, definendolo "quello stupido di tuo cognato...quel cazzo di baffo" (si veda pagina 109 della ripetuta trascrizione). "Baffo" è, infatti, il soprannome che Esposito ha attribuito (nel corso del controesame della difesa ELIA all'udienza del 28.1.2008) a Franco COCO, indicato come un altro affiliato al locale di Calolziocorte, al quale si era riferito nei medesimi termini (con particolare riferimento alla sua affiliazione alla 'ndrangheta) Giuseppe Di Bella, indicandolo come il fratello di Donatella Coco e come parente di Franco Coco Trovato. Di Bella che ha, inoltre, nel riconoscere in fotografia ELIA Giuseppe, segnalato come lo stesso avesse sposato una nipote di Franco Coco Trovato. I detti legami parentali hanno poi trovato conferma e chiarimento in occasione dell'esame in qualità di teste di Donatella Coco all'udienza del 2.10.2008. La stessa, in particolare, ha potuto astenersi dal deporre, ai sensi dell'art.199c.p.p., proprio in quanto cognata di ELIA Giuseppe, coniugato con sua sorella (ELIA che, in effetti all'atto della perquisizione subita il 12.12.2006 presso la sua abitazione era in compagnia dei familiari conviventi Morena Elia, Maria Elia e **Carmelinda Coco,** come si ricava al verbale del detto atto irripetibile, prodotto dalla difesa all'udienza del *18.12.2007*).

LEGAME PARENTALE CON I TROVATO DI ELIA

Ulteriore conferma al ruolo di ELIA in seno all'organizzazione 'ndranghetista in parola e, più in particolare, alla sua articolazione calolziese, arriva poi dalla viva voce di MALUGANI Marco, le cui propalazioni all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO

164, targata CO 922403, sono da ritenere coeve al detto ruolo di primo piano assunto da ELIA.

In particolare, nel corso della conversazione di cui al progressivo 627 delle ore 20.15 dell'1.4.2000, MALUGANI fa espresso riferimento al bar cosiddetto "della lupara" ed al suo gestore da "Claudio Buongarzone", additato come "un confidente della Questura" dai "grandi capi" (di cui aveva parlato poco prima al suo interlocutore come degli appartenenti alla "maggiore"), per poi citare un episodio indicativo dell'inaffidabilità degli stessi e, in particolare, di uno di loro che avrebbe acconsentito a "concedere la mano" della propria figlia allo stesso Buongarzone, pur se accusato di essere un confidente ("*quello del bar, Claudio Buongarzone, c'era sempre in giro la voce che è un confidente della Questura, il proprietario della lupara, voce messa in giro dai capi. Claudio Buongrazone è andato là da* ***Petelli*** *e gli ha chiesto la mano di sua figlia:* ***Petelli*** *ha acconsentito. Cazzo, sino all'altro giorno è un confidente e adesso gli dai tua figlia da sposare?*", si veda pagina 47 della trascrizione relativa al detto progressivo 627). Ora, è da ritenere fondatamente che il nome "Petelli" colto dai periti trascrittori corrisponda in realtà a "Pepè", che Esposito ha indicato anche (si veda pagina 19 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008) come un assiduo frequentatore, insieme a SIRIANNI Angelo, del "Bar della Lupara", frequentazione assidua cui fa cenno pure MALUGANI, laddove analizza con l'interlocutore i rischi che l'incendio del detto locale (su cui si veda *supra* ed anche *infra*, laddove si affronterà la tematica del ricorso alla forza di intimidazione nell'attività di installazione delle macchinette videopoker) sia addebitato ai componenti della "maggiore" che lo avevano eletto a ritrovo ("il bar dove giravano loro", si legge alla menzionata pagina 47). Quand'anche poi non si ritenesse di accedere alla detta interpretazione (a ben vedere suffragata anche dalle menzionate produzioni documentali fatte dalla difesa ELIA all'udienza del 18.12.2007, dalle quali si ricava che l'imputato in parola ha due figlie femmine), rimarrebbe fermo il riscontro alle dichiarazioni di Esposito, perlomeno nella parte in cui il detto collaboratore ha fatto riferimento alla frequentazione del bar "della lupara" da parte, tra gli altri, di due componenti del "gruppo dirigente" del "locale" di Calolziocorte.

La ripetuta attività di intercettazione all'interno dell'abitacolo dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, ha fatto emergere tuttavia ben altri riscontri alle dichiarazioni di Danny Esposito e non solo a quelle relative all'appartenenza di **MALUGANI Marco** al gruppo al cui vertice era posto il "capo giovani" (sugli elementi indicativi

MALUGANI nell'imputato in parola. Il detto propalante fa, infatti, riferimento alla circostanza di essere "**stato su**, lì da Pierino", come ad alludere ad una collocazione in altura dell'abitazione di quel capo. La teste Gambaro, all'udienza del 3.6.2008, e, soprattutto, la teste Maira, moglie di MARCHIO, all'udienza del 21.7.2008, hanno chiarito come il detto imputato sino all'anno 2000 abitasse a Rossino, frazione di Calolziocorte sita nella parte alta del paese (come evidenziato dalla Maira, che ha fatto riferimento alla prosecuzione delle sue frequentazioni di Rossino, pur dopo il trasferimento della residenza - nel centro di Calolziocorte, come riferito dalla Gambaro - esprimendosi nei seguenti termini : "*ogni tanto mi capitava di salire su a Rossino a salutare...*").

Ed è proprio alla località Rossino che MALUGANI fa riferimento in occasione di altre conversazioni, indicandola come il luogo di residenza di soggetti evidentemente collocati al vertice della sua organizzazione, soggetti ai quali, come detto (si veda *supra* nella parte relativa a tutti i risultati delle intercettazioni connotati dal ricorso a gergo 'ndranghetista) non lesina aspre critiche. Si tratta, per l'appunto, delle citate conversazioni di cui ai progressivi 815 ed 821, intercettate alle ore 21.21 ed alle ore 23.05 del 5.4.2000, nelle quali ricorre la citazione di "quelli di Rossino", nel secondo caso seguita dall'inequivocabile appellativo "la grande società" (si vedano pagina 96, 97, 147 e 148 delle trascrizioni relative alle dette tracce audio). "Quelli di Rossino" da identificare poi, oltre che, come detto, in MARCHIO Pierino, anche in SIRIANNI Angelo (come ricordato, citato due volte da MALUGANI in contesti del tutto simili con il soprannome "Buccilongo"), a sua volta residente a Rossino (addirittura, come riferito dalla citata teste Maira all'udienza del 21.7.2008, in abitazione adiacente a quella poi lasciata da MARCHIO).

Nella prima delle due conversazioni citate MALUGANI fa poi un chiaro riferimento a dinamiche interne all'organizzazione nel suo complesso, che riscontrano in modo ancora una volta puntuale le dichiarazioni di Esposito: "*...è facile che gira la voce; poi lo viene a sapere **Caligiuri**, dopo glielo dice a quelli di **Rossino** e dopo lo sa **Emiliano**...se gira la voce dopo dove vai?...ho visto che bell'affare è stato fidarsi di questa gente qua della **'ndrangheta**...*" (si vedano pagine 96 e 97 della trascrizione della traccia 815). Ciò da cui si trae, innanzitutto, conferma in ordine all'appartenenza di **CALIGIURI Salvatore** all'associazione in parola, con una qualifica inferiore a quella degli appartenenti al gruppo dirigente, ai quali, per l'appunto, deve riferire. Il riferimento ad "Emiliano", da identificare certamente in **TROVATO Emiliano**, è poi coerente

dell'appartenenza di MALUGANI all'associazione mafiosa in trattazione, ricavabili dai risultati delle captazioni in parola, ci si soffermerà, anche in considerazione della loro chiara valenza di prova autonoma, quando si affronterà l'accertamento di responsabilità in capo allo stesso).

Innanziutto le dette captazioni hanno fornito un decisivo elemento di conferma proprio in ordine all'attribuzione della detta qualifica di "capo giovani" a **PRESTIA Francesco**, detto "Franco" (così, ad esempio, lo hanno chiamato Esposito e, nel verbale di interrogatorio del 30.7.2007, Cusumano). In tal senso la citata conversazione delle 19.26 dell'1.4.2000 (intervenuta prima, quindi, del menzionato arresto, peraltro subito da PRESTIA per fatto commesso in concorso con MALUGANI, che costava al primo il declassamento in seno all'organizzazione) durante la quale MALUGANI indicava in "Franco" "il più alto in grado della minore" (si veda la trascrizione relativa al progressivo 624, di cui è riportato un ampio stralcio *supra* nella sezione dedicata all'impiego di gergo 'ndranghetista). Che il detto "Franco" sia proprio PRESTIA Francesco, lo si ricava anche dall'evidente comunanza tra le tematiche trattate da MALUGANI nel corso della menzionata conversazione e quelle oggetto delle telefonate nn.65 e 66 intercettate il 7.3.2000 sull'utenza 328/4719802, certamente in uso a PRESTIA Francesco (il "Franco" delle due dette telefonate), che nell'ambito dell'indagine cosiddetta "Costa dei Monaci" era stato il primo ad essere intercettato, sia pure su altra utenza (la 338/1105056), con le investigazioni che proseguivano, tra l'altro, con pedinamenti nei suoi confronti e con l'intercettazione delle nuove utenze di cui acquisiva la disponibilità, tra le quali quella in parola (si veda deposizione resa dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008).

La conversazione 627 testè citata contiene, poi, anche un preciso riferimento a **SIRIANNI Angelo**, appellato con il soprannome "Buccilongo", lo stesso attribuitogli da Esposito (che ne ha anche fornito la traduzione italiana in "tasche lunghe"). Chiara è nella detta conversazione, così come in quella di cui al progressivo 2684 (ove tuttavia il trascrittore ha riportato il nomignolo "Pugilongo"), la collocazione del detto soggetto in seno all'organismo di vertice dell'associazione 'ndranghetista.

Nella conversazione da ultimo citata, che, come detto, inizia tuttavia alla traccia 2682, è altrettanto chiaro il riferimento a **MARCHIO Pierino**, altro componente della "maggiore" presso il quale MALUGANI si presenta a rapporto, ricevendone tuttavia incoraggiamenti sul prosieguo della sua attività in seno all'organzzazione criminale. Già l'esordio della conversazione agevola nell'identificazione del "Pierino" nominato da

con l'indicazione fornita da Esposito in ordine al ruolo dei Trovato in seno all'organizzazione criminale affiliata alla famiglia 'ndranghetista recante il loro nome. "Emiliano", a cui, evidentemente, i rappresentanti della "maggiore" di Calolziocorte sono, a loro volta, tenuti a riferire. Un riferimento ancor più chiaro alle dette dinamiche associative, con particolare riguardo ad una sorta di rendita di posizione di matrice ereditaria spettante a TROVATO Emilano (in linea con quanto riferito da Esposito), è poi contenuto nella, egualmente già citata, conversazizone di cui alla traccia audio 627: "...***Emiliano** è un cretino, Ettore, è un bambino, è un po'... ma, d'altra parte, **è sempre figlio di Franco**, capito? Cosa succede? **Hanno paura a toccarlo, Emiliano**, anche se lo ammazzerebbero, loro, Emiliano, per quello che ha fatto, **hanno paura, hanno paura della reazione del padre**, capito?...*" (si veda pagina 53 delle trascrizioni della traccia audio 627).

LA RENDITA di EMILIANO TROVATO

Analoga appare la posizione di **TROVATO Giacomo**, cui per l'appunto fa riferimento MALUGANI nel corso della citata conversazione delle ore 21.09 del 14.5.2000. Il tema della stessa è, perlomeno all'inizio, l'omicidio di Francesco Durante, ucciso solo due giorni prima (si veda la citata sentenza 1/08 della Corte d'Assise di Como, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009). Dello stesso, MALUGANI sospetta "Giacomo" (assolto in primo grado dall'imputazione con la citata sentenza), identificato come il "figlio di Mario" ed il "cugino di Emiliano", che aveva, a detta dello stesso propalante, messo in giro la voce d vole uccidere Durante; ciò di cui quest'ultimo andava a riferire a "Pierino" (come detto da identificare in MARCHIO Pierino) che lo tranquilizzava. Proprio il riferimento alla ricerca di una mediazione da parte di MARCHIO (che, dal tenore della conversazione, si capisce essere la fonte di MALUGANI) ed il ripetuto riferimento, nel descrivere le dinamiche della contrapposizione, tra TROVATO Giacomo e Durante, al fatto che il primo fosse il figlio di "Mario Trovato", valgono a livello logico a confermare le citate dichiarazioni di Esposito ("...*sono stato su lì da **Pierino**, no, oggi pomeriggio...**perché lui l'aveva visto giovedì questo qua**, eh, è stato su a casa sua...**probabilmente l'hanno ucciso lì a Bollate** e l'hanno trasportato sino giù...l'han messo nel baule della sua macchina e l'hanno bruciato giù fuori dal Beccaria. Ma l'hanno ammazzato lì in Quarto Oggiaro o a Bollate...è stato su giovedì e gli ha detto che se lo aspettava che l'ammazzavano...adesso sono due le cose, perché **Giacomo, il figlio di Mario**, gli aveva bruciato la macchina... **Giacomo il figlio di Mario...il cugino di Emiliano...e lui, tramite Caligiuri, gli aveva mandato a dire, praticamente, che***

*voleva farlo fuori...dopo ieri a **Pierino** gli ha detto "Guarda che c'è in giro la voce che mi vogliono ammazzare". L'aveva messo in giro **Giacomo**...sai **Giacomo** non pensare che...E' che con la scusa del **figlio di Mario** sono due le cose o gli han detto qualche cosa i...lì a Quarto Oggiaro, gli han detto magari... capito?...E lui gli ha... gliel'ha detto a **Pierino** e gliel'ha detto perché pensava di... Ma quello là parla, parla troppo **Giacomo**, e gli è arrivato all'orecchio che voleva ammazzarlo, che **Giacomo** voleva ammazzare a lui. Eh, va bene... Poi **Pierino** gli ha detto: "Ma va, cosa vuoi che ti facciano?"...*" si vedano pagine da 84 a 88 della trascrizione 2682).

Le propalazioni di MALUGANI all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi hanno poi attinto anche la posizione di **SIRIANNI Carmine**, indicato come il figlio di Aldo, "battezzato", a differenza del padre, e, proprio in tale veste, presente ad un incontro tra membri dell'associazione: "*...Tutti c'erano: c'era Aldo **(Serianni), il figlio...Il padre non è affiliato, il figlio sì, l'hanno affiliato loro**. C'erano tutti e due quei ragazzi lì che...Ah, però si comportano bene, dai, non è che...**Emiliano** c'era...Sì, sì, c'era (suo fratello). Un po' tutti. Dopo sono andati via loro, quelli della (pesante), perché li prendono per il culo, no?...Sì, perché c'è **minore e maggiore**...Però non è che... Vanno via quelli di là e li prendono per il culo quelli lì. Quelli della **minore**...*" (si vedano pagine 37 e 38 della trascrizione relativa alla conversazione delle 23.14 del 6.5.2000, di cui alla traccia 2372). Che, poi, MALUGANI stesse parlando proprio di SIRIANNI Carmine, indicato da Esposito come uno degli affiliati al gruppo dei giovani del locale 'ndranghetista di Calolziocorte, lo si ricava anche dalle converegenti dichiarazioni rese da Paolo Fortunato Cusumano in occasione del più volte citato interrogatorio del 30.7.2007. Dichiarazioni, assai precise e prive di qualsivoglia indicatore di inattendibilità intrinseca, che, oltre a fungere da riscontro a quelle di Esposito, costituiscono esse stesse un'autonoma chiamata in reità, riscontrata *in parte qua* dall'intercettazione ambientale in parola. In particolare, Cusumano ha riferito della condizione di affiliato di SIRIANNI Carmine, precisando come lo stesso sia figlio di Aldo Sirianni e fratello di Roberto Sirianni, sposato con Deborah Sirianni, figlia di SIRIANNI Angelo.

Tornando per un attimo a quello che Esposito ha indicato come il gruppo dirigente del "locale" di Calolziocorte, va richiamata una conversazione nella quale MALUGANI si riferisce a tale "Carlo" come all'unico, oltre a "Franco" (PRESTIA con il quale in quel momento non aveva buoni rapporti), da cui possa avere qualcosa da temere nell'eventualità di uno scontro frontale con i vertici della sua organizzazione (velleità,

come detto, coltivata in un certo momento da MALUGANI): "*...l'unico che può organizzarmi l'azione contro è Franco...e dopo c'è Carlo. Ti dico solo quello, perché è l'unico che mi può organizzare l'azione contro di me, basta...*"(si veda pagina 106 della trascrizione relativa alla traccia audio 2685 delle 21.24 del 14.5.2000). Che poi "Carlo" sia da identificare in **MAZZEI Carlo** lo si preciserà meglio nel tornare ad analizzare le intercettazioni all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo, con valore, oltre che di riscontro, anche di prova piena.

MALUGANI fa poi una citazione di "Pino del bar" tale da lasciare pochi dubbi in ordine all'identificazione dello stesso in **FORIGLIO Giuseppe**, gestore del BAR MANZONI, ed alla sua collocazione nel contesto criminale in parola, il tutto in linea con le dichiarazioni di Esposito (si veda conversazione delle 23.14 del 6.5.2000). Al BAR MANZONI MALUGANI aveva fatto riferimento, già in due occasioni, come al luogo in cui avrebbe potuto portare a compimento i suoi propositi omicidiari ai danni degli esponenti della sua stessa organizzazione, con i quali era in rotta di collisione, luogo evidentemente individuato come un ritrovo abituale degli stessi (si vedano pagine 22 e 31 delle trascrizioni relative, rispettivamente, alle tracce audio 1680 e 1681 del 22.4.2000). Nella successiva conversazione del 6.5.2000 è fatto, poi, per l'appunto riferimento a "Pino" (diminutivo con il quale FORIGLIO è stato indicato, oltre che da Esposito, anche da Di Bella) "del bar", con l'aggiunta dell'indicazione di un passaggio di danaro, certamente indicativo di una comunanza di interessi, di difficile collocazione (visto il complessivo tenore delle conversazioni di MALUGANI) in ambito lecito: "*gli avevo dato un milione e mezzo a Pino, quello del bar...che dovevo pagargli quel...*" (si veda pagina 41 delle trascrizioni relative al progressivo 2372). Pure quanto a FORIGLIO, tuttavia, sono anche altri gli elementi che depongono per la sua perdurante (a partire già, perlomeno dal 1992, come si è precisato *supra* nell'analizzare le prove relative al suo inserimento nell'originaria compagine dell'articolazione lecchese dell'associazione mafiosa "Flachi-Trovato-Schettini") collocazione in seno all'organizzazione criminale in parola, elementi cui si accennerà a breve e sui quali ci si soffermerà nell'affontare l'accertamento di responsabilità in capo allo stesso.

A ben vedere, anche il riferimento fatto da MALUGANI al rinvenimento di armi presso l'abitazione di **BUBBA Rodolfo**, oltre a confermare un inserimento risalente nel tempo del detto propalante nel contesto associativo (come detto, il sequestro delle armi, su cui si tornerà nell'affrontare specificamente la posizione di BUBBA, risale al

28.4.95) vale anche a riscontrare le dichiarazioni di Esposito, laddove hanno delineato la collocazione di BUBBA Rodolfo, capo società a Lecco, nella medesima organizzazione, in cui si inseriva anche il "locale" di Calolziocorte. MALUGANI, nel corso della conversazione delle 21.39 del 5.4.2000 (sulla quale si tornerà nell'affrontare il capo A2 d'imputazione), racconta all'interlocutore le cautele impiegate per occultare delle armi, per poi citare l'episodio del rinvenimento di armi presso l'abitazione di BUBBA, nella quale addirittura erano abbattuti dei muri, come indicativo del fatto che qualcuno all'interno dell'associazione avesse rivelato alle forze di polizia quel nascondiglio. Nell'occasione MALUGANI si riferisce a BUBBA ed al rinvenimento delle armi a Lecco, ma pone l'episodio in correlazione con "questi qua di Calolzio" ("*...chissà perché* ***questi qua di Calolzio gli son scoppiata...perché le armi*** *gli ha detto "...son sempre di quella partita qua". Primo. Gliele ha scoppiate perché i deficienti, perché gli uomini gliele vanno a dare a chi? Eh agli stupidi, no? Che parla.* ***Dopo quelle di Lecco su a Bubba che gli scoppiate su casa****? Ma secondo te possono andare a tirarti giù un muro...?...*" si vedano pagina 103 e 104 della trascrizione relativa al progressivo 817).

Le propalazioni di MALUGANI hanno poi fornito puntuale riscontro alle dichiarazioni di Esposito nella parte relativa alla struttura dell'articolazione calolziese dell'associazione in parola, composta da un gruppo dirigente (classificato correttamente come "maggiore" dall'intraneo MALUGANI) e da un gruppo di giovani, con tanto di capo (la "minore", con il suo capo PRESTIA, come, ancora una volta, con evidente cognizione di causa, ha riferito MALUGANI).

Nel corso delle intercettazioni all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, vi sono, poi, espliciti riferimenti ad un ruolo associativo anche di SCALZI Tommaso, soggetto non attinto dalle dichiarazioni di Esposito, sulla cui collocazione nel sodalizio in esame ci si soffermerà non appena saranno analizzate altre "chiamate in reità" od altre risultanze probatorie.

Risultanze tra le quali vanno sicuramente inserite quelle, più volte citate, ricavabili dalle intercettazioni all'interno dell'autovettura, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo. Si tratta di elementi, in specie, idonei, al tempo stesso, come pure già evidenziato (nell'individuare i riscontri relativi alle dichiarazioni di Esposito in ordine al ruolo di "capo società" a Calolziocorte di ELIA) a fungere da riscontri alla "chiamata" in parola di Danny Esposito ed altresì da prova piena ed autonoma anche sui fatti oggetto della stessa.

La conversazione del 30.8.2003 alle ore 22.29, che ha per protagonisti SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, ha ad oggetto un non meglio precisato affare che vede coinvolti, oltre ai due colloquianti, anche "Federico" (da identificare certamente in **PETTINATO Federico**, come si ricava dal riferimento espresso alla titolarità del "Bingo") e suo "cognato" "Filippo" (da identificare certamente in **BUBBO Filippo**, fratello di Saveria Bubbo, moglie di PETTINATO, come riferito dai testi Cappuccini e Costa, sentiti alle udienze dell'8 e del 6 maggio 2008). In particolare, SIRIANNI, nell'occasione, esprime un giudizio negativo nei confronti di PETTINATO, giudizio che pare formulato alla stregua di criteri di tipo consociativo, come a censurare il mancato assolvimento da parte dello stesso PETTINATO ad un obbligo di solidarietà verso soggetti a lui legati da un vincolo ("*...ma quello possibilità non ne dà a nessuno...non ne dà al cognato e non ne dà a nessuno, Pè, possibilità...*", si veda pagina 25 della trascrizione realtiva alla traccia 111). Ciò che vale a confermare a livello logico le dichiarazioni di Esposito, anche nella parte in cui ha parlato della comunanza di interessi e dell'assiduità delle frequentazioni tra SIRIANNI e PETTINATO (si veda pagina 30 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Quanto alla collocazione di **MAZZEI Carlo** in seno al "gruppo dirigente" del "locale" di Calolziocorte, un decisivo riscontro arriva dalla conversazione delle ore 15.59 del 13.12.2003, che ha ancora per protagonisti ELIA Giuseppe e SIRIANNI Angelo. I due nell'occasione si soffermano su varie tematiche, tra cui quella relativa alla notifica a "Carlicello" dell'avviso di conclusione indagini relativo al tentato omicidio ai danni di Alfredo Covelli e Salvatore Scarpino ("*gli è arrivata quella carta di tratraculu...che dice che c'era uno dei Covelli che se l'era cantata che erano stati loro...*", si veda pagina 45 delle trascrizioni relative al progressivo 2302), avviso che aveva attinto anche "Federico", "Filippo u Bubbu" e "Raffaele il fratello". Che "Carlicello" sia poi MAZZEI e gli altri tre soggetti, PETTINATO, BUBBO Filippo ed il fratello di questi Raffaele Bubbo è attestato senza ombra di dubbio dalla produzione documentale fatta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009, avente ad oggetto, in particolare, l'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Lecco il 5.12.2003 nei confronti dei predetti soggetti. Sul tentato omicidio in parola, come premesso (si veda *supra* al capitolo 6 della parte introduttiva), in considerazione della sua rilevanza nell'ambito delle strategie dell'associazione qui giudicata, ci si soffermerà in modo specifico nella parte finale della presente trattazione, relativa all'aspetto strutturale ed organizzativo del

sodalizio medesimo. In questa sede basterà evidenziare come ELIA e SIRIANNI attribuiscano al coinvolgimento di MAZZEI una sorta di spendita anche del loro nome, così da dare icastica conferma dell'immedesimazione dei tre (unitamente a MARCHIO) nel "gruppo dirigente" delineato da Esposito ("*...era l'interesse di tutti doveva essere, Angelo, perché praticamente...cioè in un certo senso siamo coinvolti tutti, praticamente Carlo è andato, ma cioè...è come se siamo responsabili pure noi...*", si veda pagina 46 della trascrizione relativa al progressivo 2302).

Dalla conversazione di cui al progressivo 2377 delle ore 10.42 del 17.12.2003 - già analizzata al capitolo 6 della parte introduttiva, con particolare riferimento ai riscontri al narrato di Paolo Fortunato Cusumano che se ne ricavano – si trae poi un ulteriore elemento di riscontro a carattere logico in ordine alla collocazione di BUBBO Filippo, "capo società" a Petronà e membro del locale di Galbiate, secondo Esposito (ma sulla possibilità di essere distaccati da un locale ad un altro si veda anche Fonti), in seno alla medesima organizzazione nella quale confluiva anche il locale di Calolziocorte. SIRIANNI, infatti, nel riferire ai propri interlocutori dei suoi problemi con "Gabriele" (Gabriele Iazzolino, che svolgeva attività di finanziamento insieme a Cusumano, come indicato al capitolo 6), cita un episodio che lo aveva visto bloccare una spedizione punitiva di "Filippo" ai danni, parrebbe di capire, dello stesso Gabriele (su problemi tra l'agenzia di Iazzolino e BUBBO Filippo, aveva riferito anche Cusumano), Filippo da identificare certamente in BUBBO Filippo, evidentemente (come ancor meglio si dirà *infra*) legato a SIRIANNI da una comune militanza associativa ("*...quando Filippo gli stava facendo un culo così sono stato io a mettere a posto...e Filippo glielo fa veramente il culo così...*", si veda pagina 88 della trascrizione relativa al progressivo 2377).

Dalla conversazione delle 10.48 del 27.12.2003 si traggono poi ulteriori elementi di riscontro in ordine all'inserimento di BUBBO Filippo in una delle articolazioni dell'associazione mafiosa qui giudicata. SIRIANNI, nell'affrontare ancora una volta con il suo interlocutore il tema della faida con i "Tratraculo" (evidentemente, come meglio si dirà, questione relativa a tutta l'associazione), si sofferma a valutare le capacità operative di BUBBO Filippo, confrontandole anche con quelle di "Santo" (da identificarsi in Santo Bubbo, fratello di Filippo, come già ricordato caduto in un agguato il 18.8.93 nell'ambito della detta faida, su cui si veda, ad esempio, la deposizione del 29.5.2008 del teste Sozzi): "*poi non è per sottovalutare a Filippo, ma tra Santo e Filippo, guarda che Santo era terribile...ma non per togliere qualche merito a Filippo eh...*" (si veda

pagina 94 della trascrizione relativa al progressivo 2545). Si tratta ancora una volta di un giudizio formulato dalla posizione privilegiata di chi interagisce con il soggetto giudicato. Ciò che si coglie anche nell'analoga valutazione espressa riguardo a "Tonino", soggetto ritenuto "in gamba" da SIRIANNI, che lo associa a Filippo (dopo che l'interlocutore ha defnito Filippo uno che "un'azione te la fa" SIRIANNI infatti ribatte "*anche Tonino è in gamba...anche Tonino suo...è in gamba...*"). Tonino da identificarsi fondatamente (come ancor meglio si vedrà nell'analizzare i riscontri alla chiamata di Esposito ricavabili dalle intercettazioni all'interno dell'autovettura di PETTINATO) in **BUBBO Antonio**, detto Tonino (così lo chiama, oltre ad Esposito, anche Cusumano), che Esposito ha anche indicato come un parente, forse un nipote di BUBBO Filippo (ciò che trova rispondenza in quel "suo" pronunciato da SIRIANNI ed il ché trova riscontro nell'interrogatorio reso dallo stesso BUBBO il 16.12.2006, che dice che PETTINATO è cugino del proprio padre, PETTINATO che, a sua volta, risulta coniugato con Saveria Bubbo, sorella di BUBBO Filippo, con la conseguenza che BUBBO Antonio si deve ritenere cugino di secondo grado della moglie di PETTINATO e quindi anche di BUBBO Filippo; ciò che peraltro è confermato anche dal fatto che PETTINATO abbia indicato, nell'interrogatorio del 15.12.2006, sia Antonio, che Filippo come parenti di sua moglie).

Nel corso della citata (si vedano paragrafi 1.14 e 1.15 della parte introduttiva) conversazione del 14.2.2004 (registrata sulle tracce audio 3248, 3249, 3250, delle ore 14.50, 15.04 e 15.11) **SIRIANNI Angelo** ed **ELIA Giuseppe**, nel valutare i rischi connessi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di Danny Esposito in particolare, fanno considerazioni relative a **TROVATO Emiliano** ("Emiliano"), **TROVATO Giacomo** ("figlio di Mario"), **CALIGIURI Salvatore** ("Salvatore"), **PRESTIA Francesco** ("Franco Prestia") e **MALUGANI Marco** ("Marco") che non lasciano alcun dubbio sulla collocazione degli stessi nella loro stessa organizzazione. Ciò che vale anche per i cugini TROVATO, dei quali temono in particolare (così come, per la verità, anche di CALIGIURI) le confidenze fatte ad Esposito, timore evidentemente legato alla consapevolezza di operare in un contesto delinquenziale comune a quello dei detti esponenti della famiglia Trovato. Dapprima SIRIANNI ed ELIA valutano che cosa Esposito possa aver appreso dagli affiliati con i quali aveva assidue frequentazioni, tanto da andare addirittura in Calabria insieme a loro : "*...questo **Emiliano** quante cazzo di cose sapeva*", "*perché magari ora vedi che **lo hanno messo a conoscenza di tante cose, lo hanno***

portato pure là sotto, gli hanno fatto conoscere a qualcuno... " (si veda pagina 127 delle trascrizioni relative al progressivo 3248). Addirittura ELIA (ma poi la preoccupazione prenderà entrambi, tanto da spingersi sino a valutare gli anelli deboli dell'organizzazione) manifesta preoccupazione in ordine ad un possibile "pentimento" di "Emiliano": *"però cosa succede, se lui trascina pure dietro appresso a **Emiliano**...capito che ti voglio dire Angelo?...le acque si guastano..."* (si veda sempre pagina 127). ELIA paventa poi una nuova inchiesta ed i due analizzano le possibili prove su cui potrebbe fondarsi, con particolare riferimento alle dichirazioni di Esposito (riguardo al quale accennano anche ad un progetto di affiliazione, per poi tornare ad analizzare i soggetti ritenuti più a rischio di "pentimento" : *"...però se nasce **una nuova inchiesta**, capito...**gli affiliati alla 'ndrangheta o alla mafia**, come vuoi chiamarla...perché questi ora stanno parlando naturalmente...chi ti dice che magari **Danny** dice "no guarda che **dopo che è entrato Franco e hanno cominciato...rifatto ancora tutto**, hanno..."che ne sai..."*, *"e con **quali prove** Pe'?"*, *"**Quali prove**, con quello che magari quel fetuso **del figlio di Mario, di Emiliano** gli avrà detto...**che ne sai Salvatore cosa gli ha detto** pure a suo fratello...tu lo sai?...**hai provato a chiedere a Salvatore cosa gli ha detto**, cosa non gli ha detto a questo...niente, **Salvatore si sarà sbottonato eh, solo per farsi vedere, questo è sicuro**..."*, *"e perché **Salvatore**...pure quegli altri..."*, *"si, non mi hai capito, però era **quando era con Salvatore, erano culo e camicia**, no..."*, *"sì, sì, è vero"*, *"**Salvatore** era proprio **in quei periodi che noi, ci trovavamo**, no...giusto? **Chissà che cazzo gli avrà pure promesso, capito...se non sbaglio lo aveva detto che pure voleva anche rientrare se Danny** o sbaglio io?...ciò vuol dire che lui gliene aveva parlato, no...e questo qua grosso modo ora li conosce a tutti, no...giusto?"*, *"**Danny?**"*, *"eh tu dici per sentito dire, ci siamo..."*, *"chi cazzo ha mai parlato di ste cose?"*, *"magari **Emiliano**"*, *"che io ho potuto parlare, che col padre eravamo amici, che...per carità..."*, *"ma quelle non sono cose...hai capito Angelo?...lui avrà potuto dire così, così, così "mi ha detto che a Lecco ci sono Tizio, Caio e sempronio...che stanno facendo stanno..." cioè capito? Per sentito dire...quello che **spero che magari appresso a lui non ne arrivino altri**, capito Angelo? Tipo un **Emiliano...Franco Prestia...Marco**, magari **questi già**...ma io non penso che..."*, *"**ho capito, ma se avessero dovuto parlare avrebbero già parlato, capito**"*, *"appunto, **ormai hanno già fatto il processo quelli sono andati pure...non avevano fatto il concordato** quelli..."* (si vedano pagine 128, 129, 130 e 131 della trascrizione relativa alla traccia 3248). L'identificazione dei soggetti da ultimo citati, oltre

che in PRESTIA, di cui è fatto il nome per intero, anche in TROVATO Emiliano ed in MALUGANI Marco si ricava in modo certo dai chiari riferimenti alle loro vicissitudini giudiziarie (si pensi al citato procedimento MALAVIS, quanto a TROVATO Emiliano, in stato di detenzione dal 15.10.2003, come si ricava dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecco del 20.7.2004, prodotta dal p.m. all'udienza del 18.12.2007, e, quanto a MALUGANI e PRESTIA, a quello relativo ai sequestri di persona a scopo di estorsione, in relazione ai quali erano stati tratti in arresto, rispettivamente, nel gennaio del 2002 e nell'ottobre del 2001, per poi essere giudicati dal Tribunale di Milano con la sentenza di condanna prodotta dal p.m. all'udienza del 17.2.2009).

SIRIANNI ed ELIA tornano poi ad occuparsi delle frequentazioni di Esposito con TROVATO Emiliano, TROVATO Giacomo e CALIGIURI Salvatore, avvertite come possibile fonte di informazioni compromettenti anche per loro: "*...lui un ragazzo, perché è un ingenuotto eh, **cammina col figlio di Franco...col figlio di Mario**, lui **pensava di essere già arrivato**, capito? È così, Angelo...a quell'età là...già un po' sballato c'era...è normale eh...quelli magari **chissà che cazzo gli raccontavano**...*", "*comunque io quando lo trovavo là a Lecco, magari là dal parrucchiere ogni tanto, no, parlavamo un poco e lui mi diceva...no, io mi ha detto... "io a Calolzio io guarda non ci vengo perché...parlo solo con te e con Pepè" mi ha detto...basta... "non posso vedere nessuno in questa città" – "ma che cazzo ti hanno fatto?" gli dicevo io, "no dico vabbè però con **Salvatore** in fin dei conti **Salvatore** non è che ci ha tutti i torti come mi ha raccontato lui i soldi dell'assicurazione, cose così, no, però basta no **Danny**"...ma con me parlava questo ragazzo, non è che non parlava, capito...di cose lecite logicamente...non poteva vedere quella compagnia non la poteva vedere perché non so...che era stolto, boh!...*", "*...e quelli gli fanno vedere qualcosina capito, lui adesso basta, non c'è più, capito...io non...lo vedevo che camminava...io ogni tanto ero al bar di Giuseppe e **li vedevo che camminavano tutti e tre...***", "*chi era*", "***Emiliano e Danny...***" (si vedano pagine 142, 143, 144 delle trascrizioni relativa all'intercettazione di cui al progresivo 3250).

Nel corso della conversazione delle 21.15 del 3.3.2004 SIRIANNI ed ELIA affrontano una serie di questioni inerenti gli equilibri di potere in seno all'associazione, con particolare riferimento alla prassi instaurata da MARCHIO Pierino ("Pierino") e BUBBA Rodolfo ("Bubbu", sulla cui identificazione per l'appunto nell'odierno imputato BUBBA, ci si soffermerà subito appresso) di procedere a nuove affiliazioni ("rimpiazzi") senza aver prima acquisito il parere loro od anche di MAZZEI Carlo ("Carlicel-

lo") o di PETTINATO Federico ("Federico"). La conversazione è uitile per ricostruire i rapporti in seno all'organizzazione nel suo complesso, con specifico riferimento a quelli in essere tra MARCHIO e BUBBA, collocati, rispettivamente, nell'articolazione calolziese ed in quella lecchese, descritti da Esposito: "*che cosa fetusa* ***u Bubbu*** *però eh, Pe', là a quel tavolo c'era pure quel ragazzo, non ti sei dovuto presentare...guarda che è un coso fetuso eh!*", "*guarda mi sono mangiato le mani io, dico "guarda tu", gli ho dato pure condifenza per venire a sedersi al tavolo dove c'ero io*", "*cioè ma lui non ti poteva dire non so "ti presento sto ragazzo che è stato* ***rimpiazzato***", "*a parte che io gliela dicevo subito là comunque eh, che dopo io non è che me le tengo le cose..."cioè ma* ***lo avete rimpiazzato*** *dico ma* ***avete pigliato parere*** *da qualcuno?*", "*ma non gli dire così perché lui sai cosa ti risponde?*", "*eh*", "*ma perché devo prendere parere da qualcuno io? Ti dice.*", "***se rispettate gli uomini che ci sono qua dentro al locale*** *penso che* ***un poco di parere lo dovete prendere***", "*Ecco*", "*io non posso avere qualcosa in contrario riguardo a quel ragazzo?*", "*Infatti*", "*Non posso avere mie cose personali oppure posso sapere delle cose che sto ragazzo non potrebbe essere* ***rimpiazzato***", "*...ma lui ti dice Pè "****l'ha portato il padre*** *e dillo al padre quello che hanno fatto"...e tu gli devi dire invece "non* ***sono gli uomini di Lecco che devo giudicare quello che ha fatto e quello che non ha fatto, non è il padre****...ma* ***Carlicello*** *è incazzato pure lui quando* ***vuole andare da Bubbu*** *vuole andare...****gli ho detto aspetta*** *che ora* ***ne parliamo con Peppe, se Peppe decide che ci dobbiamo andare ci andiamo*** ", "*...cioè è una presa per il culo bella e buona Angelo...cerchiamo di capirci*", "*...da parte di tutti quanti...di* ***Angelo Falbo****, di* ***Bubbu*** *e di* ***Piero*** *non ne parliamo per niente...*", "*...perché tu* ***rimpiazzi****...siamo nello stesso* ***locale****, tu* ***rimpiazzi a uno****...non può essere che io so una cosa che tu non sai oppure tu sai una cosa che io non so? Se permetti* ***voglio essere informato****, o no? Almeno io la vedo così, Angelo*", "*...guarda che è nostro diritto fare pure ste domande eh, non pensare*", "*...ma io gliele avrei buttate pure ste cose...vabbè che dopo io non me ne tengo, al tavolo stesso*", "*a* ***Bubbu****?*", "*Si ma davanti a quegli altri pure glielo avrei detto...gli avrei detto ma la delicatezza è di chi la sa però eh!*", "*ma è uno stolto...un merdone è sto* ***Bubbu*** *qua, è un merdone!...però a* ***Pierino*** *gli stanno bene ste cose, capito, gli stanno bene...*", "*a parte che secondo me è stato* ***Piero*** *che ha preso questo tizio*", "*ma lo so che è stato* ***Piero***", "*perché il* ***Bubbu*** *è uno...capito, si è sentito importante e allora ha accettato alcune cose capito?*", "*Però vabbè è quello che è, capito, non è che è nato ieri e ha camminato oggi il* ***Bubbu***", "*Lo*

sappiamo la cultura che ha...però sappiamo anche la cultura che ha", "*...Pepè non lo difendere sempre dicendo sta cultura che tiene*", "*No quale difendere!*", "*Ti ricordi quando* ***mi ha detto a me che dice che lui in carcere non dava...perché gli servivano****, cioè, ma che cazzo di discorsi sono? Tu perché ti servono, ma che cazzo stai dicendo?...allora dopo ste persone che ti servono* ***magari non sono buoni tu li rimpiazzi, poi...e tu li devi accettare***", "***in carcere sì cioè io potrei...non capire, però ci potrei passare sopra***", "*Ma non si fa, Pè*", "*Ma perché ci potrei passare sopra, perché dice* ***voi essendo fuori non potete pensare ai problemi che posso avere in un carcere e cerco di farmi una forza****, però fuori, siamo fuori...capito...hai la possibilità di avvisarmi in tutti i momenti, capito, hai capito?* ***Fuori non ce ne sono giustificazioni****...* ", "*Cioè ti ricordi quando mi diceva che* ***Pierino*** *aveva parlato male di me? Che voleva che io litigassi con* ***Pierino****, ti ricordi?...praticamente hanno preso la palla al balzo tutti e due...* ***Bubbu era da solo****, no, e* ***naturalmente sentitosi chiamato da Pierino*** *facendo una proposta del genere...ecco capito, lui praticamente specialmente adesso se lo portano con la macchina lui già si sente...* ***Piero*** *anche lui capito lo stesso...non sapendo che così non ha fatto altro che peggiorare secondo il mio punto di vista la sua posizione...* ", "*...non è da migliorare Pè, non ci ha calcolati per niente...non siamo uomini, capito...cioè così ha fatto lui*", "*...perciò non ti devi aspettare niente da questo...ti ripeto mi dispiace di quei ragazzi, dei figli però, non del figlio di co...* ***il figlio di Filippo*** *poteva andare prima tutto...amesso e concesso che gli avevano proposto sta cosa qua, andava* ***dallo zio****...che lo rispetta...ora me ne fotto di lui...gli ha sempre dato da mangiare, l'ha sempre sfamato, dai...* ***Federico*** *è quello che è, però quando ci ha ragione ci ha ragione...praticamente che ora la pace che devono fare com'è che nata...* ", "*...proprio prima...prima* ***Giuseppe****...* ", "*gliel'ho ricordato a* ***Carlo****, gli ho detto "ma tu* ***Carlo****, parli, parli, no, vuoi andare dal* ***Bubbu*** *vuoi fare questo e vuoi fare quell'altro, no, ma chi cazzo ti ha detto di fissarti su questo – gli ho detto io – innanzitutto quando ha fatto quell'azione là sulla macchina che a momenti ti faceva litigare con* ***Federico*** *non è che ti ha detto le cose che tu lo difendevi, che* ***Giuseppe*** *ti aveva tenuto...una figura di merda...gliel'ho detto eh mi ha detto "hai ragione compà" ah ci ho ragione?*", "*...se tu sai per esempio che* ***Carlo è rimpiazzato****, non è l'ultimo arrivato, visto che ci lavori insieme, che* ***c'è un rapporto di lavoro, perché non prendi un consiglio e dici "guarda Carlo, io avrei...cioè avrei sto...*** *" cioè perché non prendi...capito...o no? Cosa vuol dire, vuol dire che cioè non lo calcoli, no, capito? In fin dei conti tu sei un ragazzo, quello*

può essere anche tuo padre, vuoi portargli un minimo di rispetto o no, o sbaglio?...a quell'altro ***Marco*** *forse è li che lo vuole...* ***quello vede un ragazzo che appena, appena si atteggia, che magari può essere un ragazzo deciso, no, lui adesso capito lo accalappia***", "*eh ma l'hai sentito a* ***Masino*** *com'è deciso quel ragazzo là, l'hai sentito? Ti ricordi quando parlava con te "bisogna agire"...ti ricordi quando è scappato che si è andato a nascondere? Ti ricordi?" "Ah quello quando non si faceva trovare?...ma la colpa questi non ce l'hanno, la colpa ce l'ha il compare nostro...tu facci caso no, non ci ha un amico, non ci ha nessuno, cioè per esempio tu guarda anche dei vecchi, no, del passato, no, ci ha qualcuno che lo rispetta pr amico lui? ",* "***Bubbu***", "*Ma il* ***Bubbu*** *io non lo ritengo uno del passato perché ora se...tutta sta vicinanza,* ***sta vicinanza non ci aveva, ce l'aveva con me il Bubbu****, con lui non ne ha mai avuta, capito...io dico Cenzinello Falbo, quell'altro pallino...cioè tutta...tutta, capito? Nessuno lo può vedere, perché qualsiasi cosa..."* (si vedano pagine 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188 della trascrizione relativa al progressivo 3493).

Che il "Bubbu" cui fanno riferimento i due propalanti sia proprio BUBBA Rodolfo lo si ricava in modo inequivocabile da una serie di elementi identificativi di cui è disseminata la conversazione in parola. Innanzitutto, i plurimi riferimenti alla sua esperienza ed alla sua "cultura" (da intendersi come cultura 'ndranghetista). Si tratta, infatti, di soggetto nato nel 1935, legato a Franco Coco Trovato e, sin da quando era in auge l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", incaricato di officiare i rituali di affiliazione ("rimpiazzi", per l'appunto) anche in virtù delle sue conoscenze dei rituali 'ndranghetisti (si veda *supra*, nella parte relativa all'accertamento in ordine alla partecipazione di BUBBA all'originaria compagine associativa). Plurimi sono poi i riferimenti alla carcerazione patita da "Bubbu", che in stato di detenzione, secondo SIRIANNI ed ELIA, aveva proceduto a fare nuove affiliazioni per garantirsi una "forza" all'interno del carcere. E che BUBBA abbia scontato pena detentiva, oltre ad emergere da quanto dallo stesso riferito in sede di interrogatorio (si veda il verbale prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009), lo si ricava dalla citata sentenza di assoluzione dal delitto di lesioni personali, commesse in danno di un detenuto durante un periodo di carcerazione, o dalla ripeuta sentenza di condanna della Corte d'Appello di Milano per il delitto di detenzione di armi (si vedano le produzioni del pubblico ministero dell'udienza del 17.2.2009). ELIA fa poi un preciso riferimento ai propri rapporti, assai risalenti nel tempo, con "Bubbu" e sul punto altre produzioni fatte dal p.m. all'udienza del 17.2.2009

hanno documentato come ELIA e BUBBA siano stati denunciati e, rispettivamente, arrestato, il primo, e fermato il secondo (il 29 ed il 30 gennaio del 1980, come da verbali prodotti dal pubblico ministero) per un danneggiamento seguito da incendio, un'estorsione tentata ed una detenzione di armi, fatti tutti commessi dai due in concorso tra loro, in relazione ai quali, come si ricava dai certificati penali, erano condannati a cinque anni di reclusione e 800.000 lire di multa dal Tribunale di Lecco con sentenza dell'1.10.81. Vi è, infine, il riferimento al fatto che BUBBA si senta importante perché gli viene assicurato un trattamento di tutto riguardo, con tanto di auto con conducente ("*adesso se lo portano con la macchina lui già si sente...*"), ciò che trova precisa rispondenza nelle risultanze del servizio di o.c.p. disposto il 6.12.2003 davanti al BAR MANZONI di Calolziocorte, in occasione del quale l'imputato in parola era notato arrivare presso il detto esercizio pubblico a bordo di una MERCEDES da altri condotta (si veda la deposizione resa dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008). Né potrà obiettarsi che il soprannome "Bubbu" nella già citata conversazione nr.2302 sia riservato a BUBBO Filippo. Nella detta circostanza SIRIANNI ed ELIA sentono innanzitutto il bisogno di chiarire di chi stiano parlando, usando dapprima il soprannome completo "Filippo u Bubbu", BUBBO che tuttavia risulta, come detto, essere stato citato anche nel corso della conversazione 3493 ora in esame con il semplice riferimento al suo nome "Filippo" (come si vedrà nel prosieguo, sono anche altre le conversazioni in cui si parla sia di "Bubbu", che di "Filippo", riservando evidentemente il detto soprannome a BUBBA Rodolfo).

Altrettanto chiaro è poi che il "Carlicello" (o "Carlo"), cui fanno riferimento SIRIANNI ed ELIA, sia proprio MAZZEI Carlo e ciò non solo per la comunanza delle tematiche trattate con quelle oggetto della ripetuta conversazione 2302, nel corso della quale pure è citato "Carlicello", da identificare, come detto, inequivocabilmente in MAZZEI, ma anche per il fatto che, nell'occasione, si faccia riferimento, oltre che al fatto che "Carlo" sia un affiliato e non l'ultimo arrivato, alla nuova affiliazione di un tale Giuseppe, che si comprende essere il figlio di Filippo, il nipote di Federico ed un collega di lavoro di Carlo. Giuseppe da identificarsi per l'appunto in Giuseppe Bubbo, come detto, figlio dell'odierno imputato BUBBO Filippo (e, per tale ragione, nipote di PETTINATO, fratello della moglie del detto coimputato) e socio di un'impresa operante nel settore edile, nella quale anche MAZZEI aveva una compartecipazione (come riferito da Danny Esposito e dal teste Annovazzi all'udienza del 24.1.2008). Ciò che è dato

comprendere in questa parte della conversazione è una critica particolarmente accesa di SIRIANNI e ELIA in ordine all'affiliazione del detto Giuseppe, senza che siano prima stati interpellati PETTINATO e MAZZEI, il cui parere era rilevante, evidentemente, non solo per la vicinanza (per ragioni diverse, familiari e di lavoro) al nuovo adepto, ma anche in considerazione della loro intraneità all'organizzazione affiliante.

Nessun dubbio, per chiudere, per il momento (si tornerà alla captazione in parola allorquando si parlerà di SCALZI Tommaso), con la conversazione in parola, che "Piero" e "Pierino" siano la stessa persona, da identificarsi in MARCHIO Pierino. E' stata la stessa moglie Antonina Maira ad appellarlo nel corso della sua deposizione in data 21.7.2008 indifferentemnte con i nomi Piero o Pierino. La conversazione in parola è poi coerente con le dichiarazioni di Esposito (si veda pagina 17 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008), anche laddove conferma come i rapporti tra SIRIANNI e MARCHIO, pur evidentemente affiliati ad una medesima associazione, non siano "buoni".

Nel corso della conversazione di cui al progressivo 3494 (che all'evidenza non è altro che la prosecuzione di quella appena commentata) SIRIANNI ed ELIA si diffondono ancora su altre vicende di evidente interesse associativo. Così quando il primo commenta amaramente le vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto TROVATO Emiliano ed altri insieme a lui, evidentemente ritenute tali da coinvolgere gli interesssi di tutto il sodalizio ("*vabbè io non lo so Pè, tante volte la vita è strana perché cazzo io non lo so...boh...prima non...guardare sto cazzo di Emiliano e compagnia, no...sempre problemi, sempre casini che non si può stare tranquilli, guarda che è una cosa...*", si veda pagina 7 della trascrizione). L'argomento torna poi ad essere quello delle affiliazioni indiscriminate e dà la stura alla rievocazione delle vicende relative alla contrapposizione tra MARCHIO e Maurizio Agrati (su cui si veda *supra* al paragrafo 1.13), esse pure trattate come fatto di interesse associativo, sia pure con la formulazione di giudizi negativi sul comportamento serbato dallo stesso MARCHIO e, soprattutto, da BUBBA, che parrebbe aver voltato le spalle a MARCHIO: "*fanno quello che vogliono, a me non mi interessa proprio quello che fanno, **rimpiazzano, non rimpiazzano**, proprio non mi tocca...anzi, meglio che ne fanno, si mettono in mostra, no*", "*...ma quando cominiciano a esere tanti cominiciano a fare pure gli sbruffoni*", "*cosa fanno?*", "*cominciano a fare pure gli sbruffoni...vedi che io **lo conosco a Pierino***", "*ma che deve fare...è meglio che lo conosci allora*", "***ha ragione Marinaro confronto a Pierino**...solo è bravo, quando è*

in compagnia...vabbè comunque io a ***Bubbu*** *guarda", "e che cazzo a te se ti arrestano per una certa maniera non ti viene il nervoso di mettergli le mani al collo e strozzarlo?", "No, non risponde il* ***Bubbu*** *va non ti preoccupare!...non risponde il* ***Bubbu*** *che è una merda il* ***Bubbu*** *pure lui", "certe volte la cazzonaggine", "eh me ne sono accorto quando è andato* ***Maurizio Agrate***", *"quando ti arrivano sette, otto dentro, ci hai la famiglia, ci hai cose, cerchi di evitare no", "non puoi evitare Pè, lui ha detto che non lo voleva aiutare per niente, che a lui non gli interessava, che lui qua che lui là...cioè ma anche se ste cose, ripigliati dopo, organizza non sei solo", "però lui quello che doveva fare, no, doveva semplicemente dire "sentite ragazzi, se volete discutere di queste cose..." giusto? Organizzava...e vedevamo dopo chi...capito?...vabbè ma lui la cultura che ha è quella, capito, non è che arriva a fare un ragionamento, non è che arriva a fare...capito?", "ho capito,* ***ma andare a dirgli a Maurizio Agrate "io voglio a Pieriti" e lui gli dice "prenditelo", "...come noi ci univamo tre o quattro ci diceva "senti...io ho intenzione di fare questo****, come dobbiamo fare?* ***Chi è che non...non gli dava una mano*** *io?", "certo che gli davi una mano", "****lo portavamo da qualche parte, gli tagliavamo la testa e lo lasciavamo là****...non c'era bisogno manco...capito perché veniva bello tranquillo"* (si vedano pagine 7, 8, 9, 10 delle trascrizioni relative al progressivo 3494).

Dalla conversazione di cui al progressivo 3536 delle ore 14.33 del 6.3.2004 si ricavano, poi, ulteriori elementi di conferma in ordine alla collocazione di BUBBO Antonio, detto "Tonino", nell'associazione qui giudicata. ELIA e SIRIANNI, nel ricostruire l'omicidio di Giuseppe Caligiuri, padre dell'odierno imputato, ricostruzione peraltro in larga misura sovrapponibile a quella concordemente offerta dai collaboratori Ferrazzo e Scarpino (si veda *supra* al paragrafo 1.10 ed al capitolo 6 della parte introduttiva), fanno un parallelo tra Sergio IAZZOLINO (indicato tra gli autori dell'omicidio di Giuseppe Caligiuri al capo N d'imputazione, di cui alla sentenza 95/05 del G.U.P. di Catanzaro, pronunciata nei confronti di GRANO Giuseppe, prodotta dal p.m. il 18.12.2007, ed ucciso in Calabria il giorno prima della conversazione in parola) e "Tonino". Si tratta di un parallelo fatto anche alla stregua di parametri di capacità criminale, che ancora una volta implica la collocazione in un comune contesto delinquenziale di coloro che esprimono il giudizio e di colui che è giudicato: *"...Sergio lui...anche...con un cazzotto lo manda in coma, no...però è deciso, capito...come forza quello non è che...che però se deve prendere la pistola e venire viene eh! Non è che sta là a farsi tante...perché* ***era pericoloso,***

era pericoloso per questo, perché partiva senza stare là a pensarci su, no...non è che era pericoloso per la gioventù che aveva...ce l'hai presente Tonino? Lo stesso, stessa statura, stesso fisico, lo stesso preciso..." (si veda pagina 25 delle trascrizioni relative al progressivo 3536). Il citato collaboratore Ferrazzo, nel corso del controesame, ha indicato poi l'altezza di IAZZOLINO come inferiore alla propria, pari ad un metro e sessantanove centimetri (si veda pagina 39 delle trascrizioni relativa all'udienza dell'8.5.2008), mentre è stato lo stesso BUBBO Antonio a rendere spontanee dichiarazioni, nelle quali ha indicato la propria altezza in un metro e sessanta centimetri (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 7.2.2008).

Nel corso della conversazione delle 15.49 del 6.3.2004, ELIA e SIRIANNI confermano una volta di più, pur se con attriti e contrapposizioni anche forti, di sentirsi parte di una medesima "organizzazione", in cui sono inseriti, tra gli altri, anche BUBBA e MARCHIO. I due colloquianti fanno espresso riferimento ad una riscossione di danaro (certamente provento di attività illecita, ma sul punto meglio *infra* quando si affronterà il tema del ricorso alla forza di intimidazione) fatta da "Pierino" a loro insaputa, "Pierino" additato per la patente violazione di regole solidaristiche relative alla spartizione degli introiti dell'associazione: "*quello è ignorante. Angelo, la rovina sua è la troppa ignoranza che ha, perché a tante cose non si arriva, è inutile*", "*Pierino, Pierino*", "*Invece Piero li fa con la furbizia, il Bubbu con la malignità, capito?...*", "*...ma non per questo pure il fatto del bisogno va bene, capito, però dillo...*", "*tu può essere che ci hai un'urgenza grave in famiglia, ti rendi conto che la gente la puoi trattare e dire "sentite ragazzi, guarda che io ho bisogno...ci vuole questo...ci saremmo stretti, piuttosto me li toglievo dalla tasca io per darglieli, hai capito*", "*ma è giusto*", "*invece in quel modo lo ha fatto co tutta la malignità e con tutta la furbizia per prenderti per il culo! E in più la figura del cazzo quando vai là da Luigi per i soldi, no, vabbè...*", "*ma noi gli avevamo chiesto i soldi a lui?*", "*se no guarda che io* ***i soldi è venuto a prenderseli Pierino quando ancora io ero in galera***", "*ma gli avevamo chiesto i soldi noi a lui?*", "*ma mi sembra di sì...perciò praticamente quello cosa deve pensare?* ***Ma che cazzo di organizzazione avete, quello va e si prende i soldi e voi manco lo sapete****?...* " (si vedano pagine 33, 34, 37 e 38 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3536).

Nel corso della conversazione delle 22.33 del 13.3.2004, SIRIANNI, poi, manifesta al proprio interlocutore, da identificare ancora in ELIA (in particolare per il riferimento ad un familiare di nome "Maria", da identificarsi in Maria Elia figlia dell'imputato, co-

me riferito dalla teste a discarico Lidjana Salaj all'udienza del 26.6.2008, e ad un altro familiare di nome Morena, da identificare in Morena Elia, come detto indicata, nel verbale prodotto dalla difesa il 18.12.2007, come familiare convivente, presente presso l'abitazione dell'imputato in occasione della perquisizone del 12.12.2006), le proprie preoccupazioni per un imminente coinvolgimento nelle note vicende giudiziarie di quel periodo anche di "Giacomo", da identificare certamente in TROVATO Giacomo (in specie perché SIRIANNI fa il suo nome subito dopo che ELIA ha fatto quello di "Emiliano"), evidentemente, come già evidenziato dalle risultanze di precedenti conversazioni e dalle dichiarazioni di Esposito da cui si è partiti, ritenuto parte dell'organizzazione: "*Si ma guarda che fine hanno fatto...pure sto Giacomo gli pare adesso...va a finire che arrestano pure a lui perché non è detto ancora*" (si veda pagina 58 delle trascrizioni relative al progressivo 3633).

Anche dai risultati delle intercettazioni disposte all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, sono arrivati alcuni importanti riscontri alle dichiarazioni di Danny Esposito. Si pensi alla già citata conversazione delle ore 17.22 del 21.8.2004. A parlare all'interno dell'abitacolo sono, come detto, "Angelo" (SIRIANNI), il proprietario dell'autovettura PETTINATO e "Carlo", da identificarsi in MAZZEI Carlo. Come si è già precisato, SIRIANNI, ad una rivelazione di MAZZEI in ordine ai propri esordi criminali, ribatte dando per scontato che quell'inizio poco commendevole risalisse all'epoca in cui il sodale non era ancora stato "rimpiazzato" ("*...il primo furto della vita mia...sono arrivato qua...l'ho fatto*", al ché SIRIANNI "*...minchia, pure alla chie...tutto ma non alla chie...ancora non ti avevano* ***rimpiazza****...verità...*", si veda pagina 4 delle trascrizioni relative al progressivo 458). Il clima confidenziale della conversazione e l'esplicito riferimento all'affiliazione di MAZZEI sono poi elementi che valgono a confermare la collocazione dei tre colloquianti in un medesimo contesto associativo. Che "Carlo" sia poi da identificare in MAZZEI Carlo lo si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, dal fatto che i tre protagonisti della conversazione, nell'affrontare il tema delle crisi coniugali, facciano espresso riferimento, con riguardo a Carlo, a tale "Costantina", da identificarsi in Costantina Marchio, coniugata con MAZZEI Carlo, come da stato di famiglia del comune di Calolziocorte, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009.

Importanti riscontri alle indicazioni fornite da Esposito sulla compagine e sulla struttura, con le sue articolazioni territoriali, dell'organizzazione arrivano anche dai risultati

dell'intercettazione della conversazione avvenuta il 26.2.2005 all'interno dell'autovettura in parola. Conversazione, registrata sulle tracce audio 3810, 3811, 3813, 3814 e 3815, di cui si sono già riportati ampi stralci, quando si è trattato di analizzare il lessico 'ndranghetista utilizzato da alcuni degli odierni imputati. Nella fattispecie, come detto, a parlare sono SIRIANNI Angelo, ELIA Giuseppe e PETTINATO Federico ed il tema della conversazione è rappresentato dallo sconfinamento di esponenti di un altro locale 'ndranghetista in Lecco. La detta invasione di campo parrebbe essere stata favorita da "Salvatore", da identificare fondatamente (come si ricava dal riferimento fatto da ELIA – si vedano pagine 42 e 43 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3813 - ad un episodio accaduto qualche tempo prima all'interno del BAR MANZONI, che aveva per protagonista, tra gli altri proprio Salvatore, che invocava l'esecuzione in forma associata di un'attività inerente l'installazione di videopoker) in CALIGIURI Salvatore. SIRIANNI, ELIA e PETTINATO studiano allora una strategia di intervento per ovviare a quello che viene percepito soprattutto come un danno di immagine per l'organizzazione. SIRIANNI, in particolare, prende in considerazione l'ipotesi di incontrare CALIGIURI e BUBBA ("*chiamo a Salvatore, porto a Bubbu e gli parlo subito...*", si veda pagina 37 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3811). PETTINATO prende poi in considerazione un'azione di forza nei confronti di CALIGIURI e dei soggetti dell'altro locale dallo stesso sostenuti nell'occasione. PETTINATO pensa anche ai soggetti di cui avvalersi nell'azione ed indica il "cognato", da identificare certamente in BUBBO Filippo e "Tonino", da identificare con altrettanta sicurezza in BUBBO Antonio, il cui nominativo è associato in modo pressoché automatico da PETTINATO a quello del cognato, in linea del resto con le indicazioni offerte da Esposito riguardo ai rapporti di parentela tra i due BUBBO (rapporto di parentela che, poco sopra, si è altresì provveduto a ricostruire anche sulla base delle dichiarazioni rese dagli imputati in parola in occasione degli interrogatori, i cui verbali sono stati prodotti dal p.m. ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.). Ma, a ben vedere, nel prosieguo della conversazione, emerge un ulteriore, convergente elemento identificativo. SIRIANNI obietta, infatti, al reclutamento prospettato da PETTINATO, il fatto che "Tonino" sia "sempre insieme a Salvatore", ciò che converge una volta di più con le dichiarazioni di Esposito, che ha per l'appunto riferito degli stretti rapporti in essere tra CALIGIURI e BUBBO Antonio (rapporti vieppù riscontrati ai presenti fini dai pressoché coevi contatti telefonici tra CALIGIURI e BUBBO di cui alle intercettazioni telefoniche sull'utenza 320/2105396 -

in uso al primo, come si ricava anche dalla reiterata citazione del nome della convivente - in contatto con due utenze da attribuire al secondo, come si evince dall'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 13.2.2009, con particolare riferimento all'intestazione di una delle due utenze ad una società riferibile allo stesso BUBBO). PETTINATO tuttavia ribatte, invocando il maggior ascendente esercitato sul sodale ("*figurati, quando lo chiamo io a Tonino...se te lo dico vuol dire che so dove posso arrivare...*", si veda pagina 49 delle trascrizioni relative al progressivo 3814). Ciò che vale a confermare l'inserimento di BUBBO Antonio nella compagine associativa ed anche, come meglio si dirà nell'affrontare l'accertamento di responsabilità in capo al medesimo imputato, il suo ruolo in seno alla stessa.

La conversazione prosegue, poi, con un preciso riferimento da parte di SIRIANNI alla pretesa avanzata da BUBBA riguardo alle proprie spettanze sulle attività illecite commesse in Lecco: "*ma tu lo sai che il Bubbu era andato pure là che dice che doveva dire...voleva andare a dire...che cazzo gli ha detto, aspetta com'era?...che dice che doveva andare a farsi versare...perché il lavoro è stato fatto qua a Lecco, no, e doveva andare che doveva versare il 50% a Lecco, u Bubbu...*" (si vedano pagine 52 e 53 delle trascrizioni relative ai progressivi 3814 e 3815). Pretesa ritenuta legittima da PETTINATO, che, evidentemente, vale a riscontrare Esposito, laddove ha collocato BUBBA in una posizione apicale in seno all'organizzazione. Da ultimo i tre si soffermano sui provvedimenti a carattere sanzionatorio assunti da BUBBA e MARCHIO in danno di PETTINATO, che obietta tuttavia l'inefficacia nei propri confronti delle dette decisioni: "*ecco u Bubbu insieme a Pierino e compagnia perché se Pierino diceva no, non mi sta bene, non gli stava bene neanche al Bubbu...a lui lo hanno spogliato addirittura...*", "*a te ti hanno spogliato?*", "*io sono vestito...ma visto che il locale non è attivo, uno lo sai che non ti può neanche spogliare? Tanto per dirti, no allora uno...eh, ma infatti lo sai che il santista è l'unica persona che può sapere...*" (si vedano pagine 56 e 57 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3815). Ciò che vale a riscontrare le dichiarazioni di Esposito, laddove questi ha delineato uno speciale rapporto in seno al sodalizio tra BUBBA e MARCHIO. Al contempo, la conversazione in parola prova vieppiù l'esistenza e la vitalità dell'associazione, anche con l'apporto di PETTINATO, che continua a considerarsene e ad esserne considerato parte integrante: "*...e allora se sono spogliato cioè neanche ci devono parlare con me...rompere le palle...che per lo-*

ro..." (si veda pagina 58 delle trascrizioni relative al progressivo 3815). D'altronde il detto provvedimento sanzionatorio assunto da BUBBA nei confronti di PETTINATO ha trovato un'importante conferma anche nelle risultanze dell'intercettazione del colloquio, avvenuto l'11.12.2004 presso la Casa Circondariale di Livorno, tra Mario Trovato, in stato di detenzione, TROVATO Giacomo e Pino Trovato (nell'occasione in visita, in qualità, rispettivamente, di figlio e di fratello, al parente detenuto, come si ricava dal foglio presenze prodotto dal p.m. all'udienza del 17.2.2009). Dapprima TROVATO Giacomo ed il padre commentano la ritrovata armonia tra "Federico" e "Filippo" (da identificare certamente in PETTINATO e BUBBO Filippo, come si ricava dall'esplicito riferimento, quanto al primo, alla titolarità del BINGO e, quanto al secondo, alla residenza in Galbiate ed al figlio di nome Giuseppe; si vedano pagine 35 e 40 della trascrizione depositata il 23.1.2009) argomento, come detto, trattato anche cinque giorni più tardi da Franco Coco Trovato e dal nipote Giovanni Rigillo durante la conversazione presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno (si vedano pagine 31, 32, e 33 della citata trascrizione, depositata il 30.12.2008). Una volta chiarita la detta situazione, Mario Trovato chiede al figlio Giacomo lumi in ordine ad un altro rapporto personale in crisi in seno all'organizzazione, ricevendo conferma dallo stesso e dal fratello Pino riguardo al perdurare del risentimento di "Rodolfo "nei confronti di Federico. "Rodolfo" da identificare certamente in BUBBA Rodolfo, dal momento che il detto nome fa la sua comparsa in risposta a domanda di Mario Trovato relativa a "Bubbu" o "Bubbareddu" (significativamente lo stesso soprannome utilizzato anche nel corso delle testè commentate conversazioni all'interno delle autovetture di SIRIANNI e PETTINATO). Sul punto pare opportuno riportare in forma integrale uno stralcio del colloquio, laddove a V.M. corrisponderà Mario Trovato, a V.M.1 TROVATO Giacomo ed a V.M.3 (V.M.2, silente nella circostanza, è Franco, altro figlio di Mario) Pino Trovato: "*V.M.– Ma con bubbu si parla con bubbu?*

V.M.1 *– Federico? Federico*

V.M *.– Non si parla con bubbareddu?*

V.M.3 *– Via via, Rodolfo*

V.M. *– Ma con Filippo sì, si parla con Filippo*

V.M.3 *– Con Filippo sì*

V.M.1 *– Rodolfo mica è un pincopallino, Rodolfo non lo perdona a Federico, aspetta che esca sua padre e poi vediamo*

V.M. – *Disgraziato (voce accavallata)*

V.M.1 – *(ride) Rodolfo non perdona, non perdona, non c'è niente da fare... no, ma ogni tre per due gli succede qualcosa a Federico...*" (si vedano pagine 39 e 40 della trascrizione depositata il 23.1.2009).

I detti chiarissimi elementi identificativi non paiono poi suscettibili di essere messi in crisi, come sostenuto dalla difesa BUBBA, dalla frase, per la verità già in sé oscura, lasciata in sospeso da TROVATO Giacomo ("*aspetta che esca sua padre e pi vediamo...*"). La stessa può infatti ben trovare spiegazione, oltre che, come sostenuto dal pubblico ministero in un errore sensopercettivo del trascrittore, anche in quella naturale propensione, propria di molti nel linguaggio parlato, a sovrapporre argomenti tra loro diversi. In ogni caso, lo si ribadisce, le complessive risultanze dell'istruttoria dibattimentale sono inequivocabilmente nel senso di ritenere che il "Rodolfo", "Bubbu" o "Bubbareddu" che non perdona PETTINATO sia BUBBA Rodolfo. Così come i risultati dell'intercettazione da ultimo commentata valgono vieppiù a delineare la collocazione di BUBBO Filippo, PETTINATO Federico e TROVATO Giacomo nel medesimo contesto associativo.

Tornando alla sopra descritta "chiamata in reità" di Esposito, va ora evidenziato come la stessa trovi, poi, precise concordanze anche con le citate dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano.

Anche quest'ultimo, venuto in contatto con il medesimo sodalizio, tanto da essere stato per qualche tempo in predicato di entrarne a far parte (va, in questa sede, subito rilevato come, sia Esposito, che Cusumano avessero credenziali più che adeguate all'affiliazione, in virtù di rapporti parentali o di consolidate relazioni familiari, su cui ci si soffermerà allorquando si prenderanno in considerazione tale genere di legami tra gli odierni imputati), ha, infatti, offerto una precisa ricostruzione della compagine associativa, delineando anche alcuni rapporti preferenziali al suo interno.

Le "chiamate in reità" di Cusumano sul tema di prova in parola sono concentrate nel verbale di interrogatorio del 30.7.2007, nel quale il pubblico ministero di Milano ha ripercorso anche il contenuto di precedenti interrogatori resi dal detto dichiarante, verbale, come detto, acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 18.3.2008. Si tratta di dichiarazioni già analizzate al capito 6 della parte introduttiva, con particolare, ma non esclusivo (viste le frequenti digressioni relative ai numerosi riscontri) riferimento alla valutazione di credibilità generale di

Cusumano, di cui, in questa sede, mette conto riportare il contenuto, limitatamente ai passaggi di interesse ai presenti fini, premettendo come le stesse presentino sempre i necessari requisiti di precisione (si pensi ai dettagli relativi ai "gradi" di alcuni affiliati, all'individuazione dei componenti dei gruppi dirigenti delle articolazioni dell'associazione, all'indicazione dei rapporti privilegiati in essere tra alcuni associati), coerenza (si pensi alla rispondenza ai canoni della logica di alcuni collegamenti che Cusumano ha fatto tra varie componenti dell'associazione), spontaneità (si pensi alla circostanza già evidenziata, insita nel fatto che le dichiarazioni abbiano attinto anche i soggetti nei cui confronti Cusumano nutriva i maggiori timori ed avrebbe perciò inizialmente voluto esimersi dal deporre; spontaneità poi di certo non minata dal fatto che Cusumano si sia presentato in occasione del primo interrogatorio del 28.5.2007 con un bigliettino recante dei nominativi, cucito nella fodera della giacca, bigliettino all'evidenza impiegato per fissare ricordi emersi in modo spontaneo dopo che era in lui maturata la decisione di collaborare), e per costanza (si pensi alla conferma nell'ultimo interrogatorio, che ci si accinge a richiamare in alcuni passaggi, delle dichiarazioni rese nelle precedenti occasioni).

Le dichiarazioni di **Cusumano**, innanziutto, convergono con assoluta precisione con quelle di Esposito nella parte in cui individuano, oltre che in tale Giovanni Buttà (sul quale si veda però, ad ulteriore conferma della credibilità del racconto di Cusumano, la trascrizione relativa alla conversazione, di cui alla traccia audio 814, intercettata all'interno dell'autovettura di MILESI, nel corso della quale MALUGANI cita tale "Giovanni (Buttavi)") anche in **ELIA, MARCHIO, SIRIANNI Angelo e MAZZEI** i componenti di una "commissione" competente sulla zona di Calolziocorte. Quanto, in particolare, ad ELIA, la convergenza attiene anche al nome con cui Cusumano lo indica, "Pepè D'Anita" (si veda, in questo caso, pagina 8 dell'interrogatorio dell'11.6.2007), che richiama in modo quasi perfetto il "Pepè da' Nitta" di Danny Esposito.

Cusumano, poi, in modo ancora una volta coerente con la complessiva ricostruzione fatta da Esposito, ha attribuito al citato Buttà il ruolo di rappresentante per la zona di Calolziocorte della famiglia Coco Trovato, in tal modo chiarendo il collegamento esistente tra l'articolazione calolziese e quella lecchese. A Lecco, inoltre, Cusumano, sulla base di informazioni assunte da un soggetto gravitante nell'ambiente malavitoso, ha collocato **BUBBA Rodolfo** con il grado di "capo bastone", sostanzialmente equivalente,

stando a quanto riferito dal teste Francesco Fonti all'udienza del 22.5.2008, a quello di "capo società" attribuitogli da Esposito.

Altro essenziale dato su cui si deve ravvisare una puntuale convergenza tra il narrato di Cusumano e quello di Esposito è rappresentato dall'indicazione della saletta del **BAR MANZONI** come luogo presso il quale avvenivano le riunioni associative, cui partecipava, oltre a SIRIANNI Angelo, MARCHIO, ELIA e MAZZEI, anche **CALIGIURI Salvatore**. Cusumano ha poi indicato il detto esercizio pubblico come luogo di ritrovo anche di altri due affiliati, **COSTA Massimiliano** e **BUBBO Antonio**. Al primo, ancora una volta in precisa sintonia con le dichiarazioni di Esposito, Cusumano ha poi attribuito il grado di "picciotto d'azione", che fa il paio, per l' appunto, con l'analoga indicazione del detto collaboratore ("picciotto di giornata"). Anche rispetto a BUBBO deve essere segnalata un'importante convergenza. Se Esposito, infatti, ha fatto richiamo al suo grado di "camorrista", Cusumano gli ha attribuito un ruolo di primo piano in quella che avrebbe dovuto essere la sua cerimonia di affiliazione (propostagli da CALIGIURI e COSTA), ruolo che è per l'appunto coerente con una "dote" elevata, sia pure in seno alla "minore" (si veda ancora la deposizione di Fonti).

Tra gli affiliati Cusumano ha poi inserito, allo stesso modo di Esposito, anche **SIRIANNI Carmine** e **MALUGANI Marco**.

PETTINATO Federico, Cusumano, indicando la propria fonte in SIRIANNI Angelo (sui legami tra SIRIANNI e PETTINATO e tra SIRIANNI e Cusumano si vedano le già più volte commentate risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno delle autovetture dei due imputati in parola), lo ha, poi, in modo coerente con il dichiarato di Esposito (che aveva parlato di una sua collocazione al vertice dell'articolazione di Galbiate dell'associazione per volontà di Franco Coco Trovato), indicato come affiliato alla famiglia Coco Trovato. Ha poi precisato come lo stesso avesse ottimi rapporti con **BUBBO Filippo,** a sua volta affiliato, e con BUBBO Antonio (in modo coerente con le risultanze della ricordata intercettazione ambientale all'interno dell'auto di PETTINATO, di cui al progressivo 3814). BUBBO Filippo che, come si ricorderà, Esposito aveva collocato nella stessa articolazione territoriale dell'associazione nella quale operava anche PETTINATO.

Cusumano ha, inoltre, attribuito un ruolo di preminenza a CALIGIURI sugli altri giovani affiliati, ricollegandolo al suo rapporto di parentela con MARCHIO (in effetti CALIGIURI è figlio di Gioconda Marchio, parente di MARCHIO Pierino, come riferito

dal teste Milillo all'udienza dell'1.4.2008). Ciò che converge con l'assegnazione a CALIGIURI del ruolo di "capo giovani", fatta da Esposito, il quale, come detto, chiariva anche le ragioni della successione dello stesso a PRESTIA Francesco (arrestato nel 2001 per un reato infamante).

PRESTIA Francesco comunque collocato anche da Cusumano nell'associazione 'ndranghetista, in virtù, in particolare, di uno stretto collegamento con la famiglia Coco Trovato, ciò che a ben vedere converge una volta di più con le dichiarazioni di Esposito, che ha riferito di un rapporto particolarmente stretto tra PRESTIA e TROVATO Emiliano, e trova ancor più precisa rispondenza nella ricordata conversazione intercettata all'interno della casa circondariale di Livorno il 16.4.2005, allorquando Mario Trovato, in vista della propria scarcerazione, indica al figlio TROVATO Giacomo proprio PRESTIA Francesco ("Franco...di Prestia") come uno dei soggetti su cui fare affidamento, nell'ottica (si comprende) di un riequilibrio dei poteri in seno all'organizzazione. Nella pecisazione fatta da Cusumano in ordine a rapporti non buoni nel passato tra PRESTIA e **TROVATO Giacomo,** come possibile ostacolo al detto legame tra il primo e la famiglia Coco Trovato, si coglie poi una chiara coincidenza tra le indicazioni fornite da Esposito e quelle del dichiarante in parola, in ordine a quella sorta di rendita di posizione in seno all'associazione di cui godevano, per il solo fatto di essere dei Trovato, **TROVATO Emiliano** e Giacomo, addirittura collocati da Cusumano al vertice della classifica dei soggetti da lui più temuti, che, come detto, avrebbe voluto, per tale ragione, tenere fuori dalle proprie dichiarazioni.

Ha poi fatto riferimento a **FORIGLIO Giuseppe**, indicandolo, oltre che, in linea con quanto dichiarato da Esposito, come gestore del BAR MANZONI, nella cui saletta, come detto, si riunivano gli associati dell'organizzazione, anche come un "affiliato" in strettissimo contatto con i vertici della "commissione" di Calolziocorte e con Gianni MARINARO e CALIGIURI, insieme ai quali era attivo anche nello spaccio. Mentre sull'attività di spaccio ci si soffermerà allorquando si passerà a trattare i capi A25), A26) ed A27), già in questa sede mette conto concentrarsi sugli ulteriori elementi della chiamata testè delineata nel suo nucleo essenziale, relativo, per l'appunto, al perdurante (per la partecipazione all'originaria compagine dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" si veda *supra* nella parte iniziale del presente capitolo dedicato al capo A) inserimento organico di FORIGLIO nell'associazione mafiosa in esame. Si tratta di dichiarazioni, come anticipato, intrinsecamente credibili, per la loro adeguata precisione,

per la loro spontaneità (si veda, ad esempio, il fluire spontaneo del racconto di Cusumano, che è tornato in più punti della sua narrazione sulla posizione di Foriglio, anche senza specifiche sollecitazioni riconducibili a domande dell'interrogante) e per l'assenza di qualsivoglia segnale di contraddittorietà. Dichiarazioni che convergono con quelle già analizzate, anche in punto di credibilità intrinseca, di Giuseppe Di Bella, il quale, in particolare, ha fatto riferimento all'appartenenza di Foriglio all'organizzazione dei fratelli MARINARO (come detto, sulla base dell'accertamento della sentenza WALL STREET, responsabili della zona di Calolziocorte, in specie nell'attività di spaccio, per conto dell'organizzazione di Franco Coco Trovato), prima, e di SIRIANNI Angelo, poi (dopo l'arresto dei fratelli MARINARO nell'ambito del procedimento WALL STREET). Ciò che vale a collocare in modo certo FORIGLIO Giuseppe nella ripetuta articolazione operante in Calolziocorte dell'associazione criminale qui giudicata.

Tornando al tema originario della convergenza tra le dichiarazioni di Esposito e quelle di Cusumano, va, da ultimo, richiamato il passaggio del ripetuto interrogatorio del 30.7.2007, nel quale quest'ultimo dichiarante ha fatto riferimento a **FALZETTA Vincenzo** (chiamato con il cognome o con il soprannome "Banana" e indicato come il proprietario del "Caffè Solero", denominazione errata significativamente utilizzata anche nel corso della ricordata intercettazione all'interno dell'autovettura di MAZZEI Giuseppe, detto "Pino") come a soggetto che provvedeva al "mantenimento dei detenuti". Sul tema di prova in parola convergono poi le plurime risultanze delle intercettazioni, con valore di prova piena, sulle quali ci si soffermerà tuttavia nell'affrontare l'accertamento di responsabilità in capo a FALZETTA Vincenzo.

Cusumano ha tuttavia aggiunto un ulteriore particolare riguardo ai rapporti tra FALZETTA e gli altri soggetti da lui collocati in seno all'organizzazione criminale. Ha riferito, in specie, di interessi della famiglia MARCHIO sul "Caffè Solero", precisando altresì come presso lo stesso operassero nel servizio di sicurezza tre soggetti lecchesi (Massimo Caroppo, "Giorgione" e Roberto Burini) con cui era in rapporti di amicizia (tanto che gli assicuravano l'ingresso gratuito nel locale), uno dei quali (il primo) svolgeva anche attività estorsive nell'interesse di SIRIANNI Angelo e dei MARCHIO. Le dichiarazioni in parola trovano, a ben vedere, un importante elemento di riscontro in quelle rese da Gjock Mecaj, in modo del tutto autonomo rispetto alla chiamata di Cusumano (si veda *supra* al paragrafo 1.14 della parte introduttiva, ove si è evidenziato come Mecaj, benché al momento della scelta collaborativa già imputato in questo procedimen-

to, non potesse in alcun modo avere conoscenza delle dichiarazioni di Cusumano). Mecaj, come si è anticipato, ha riferito, infatti, di essere stato fatto oggetto, in relazione alla sua attività di spaccio all'esterno del "Caffè Solaire" in concorrenza con quella che si svolgeva all'interno del locale, di minacce ad opera di un addetto alla sicurezza a lui noto come "Giorgione" di Calolziocorte (riconosciuto in fotografia in Giorgio Bonacina all'udienza del 27.3.2008). Minacce nelle quali era fatto esplicito riferimento (si vedano pagine 14, 24, 25 e 26 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008) al rischio connesso all'eventuale notizia che dei suoi traffici fosse giunta all'orecchio di " Angelino di Calolziocorte", che Mecaj aveva immediatamente associato a SIRIANNI Angelo, con la cui "fama" e non solo (si pensi all'episodio dell'attentato subito dal collaboratore nei pressi della discoteca Canjon di Calolziocorte, su cui ci si soffermerà nell'analizzare le prove relative al ricorso da parte dell'associazione a strumenti di intimidazione) aveva già avuto modo di imbattersi. Mecaj che, inoltre, come Cusumano, ha fatto riferimento ad un altro addetto alla sicurezza del "Caffè Solaire" residente a Lecco di nome Roberto, riconoscendolo all'udienza del 27.3.2008 in una fotografia effigiante proprio Roberto Burini.

Il dato su cui convergono le dichiarazioni di Cusumano e Mecaj è pertanto rappresentato dai segnalati collegamenti tra l'attività nel settore dei locali pubblici di FALZETTA e l'ambiente malavitoso lecchese. Se anche, infatti, Cusumano ha parlato genericamente di interessi della famiglia MARCHIO nel locale "Caffè Solaire", mentre Mecaj ha fatto espresso riferimento a minacce rivoltegli facendo ricorso al nome di SIRIANNI Angelo, per interdire la sua attività di spaccio, svolta in concorrenza con quella che aveva luogo all'interno del locale medesimo sotto l'egida di FALZETTA, non si può, innanziutto, non evidenziare come sia Cusumano che Mecaj abbiano posto in strettissima correlazione SIRIANNI e MARCHIO (il primo facendo riferimento anche ai nuclei familiari, in specie a quello composto da MARCHIO Pierino e dai di lui figli e nipoti). In secondo luogo entrambi hanno evidenziato un dato concreto da cui desumere un interesse dell'organizzazione criminale in parola e, in specie, della sua articolazione calolziese sui locali di FALZETTA. Cusumano, come detto, ha attribuito un ruolo di estorsore nell'interesse di MARCHIO e SIRIANNI ad un addetto alla sicurezza del "Caffè Solare", indicato in Massimo Caroppo, mentre Mecaj ha parlato delle minacce rivoltegli da Giorgione di Calolziocorte a nome di SIRIANNI, Giorgione di cui Mecaj, all'udienza del 27.3.2008, ha segnalato l'abitudine a presentarsi come ex guardia del corpo di Fran-

Giorgio Bonacina

co Coco Trovato. Il dato univoco che emerge è allora quello, riferito concordemente dai due dichiaranti in parola, realtivo alla presenza all'interno del servizio di sicurezza dei locali di Falzetta (anche il MADISON, secondo quanto riferito all'udienza del 13.3.2008 da Mecaj, in ciò riscontrato dalle risultanze della banca dati SDI, su cui ha riferito il teste Legnari all'udienza del 18.3.2008, con particolare riferimento al controllo all'interno del detto locale in data 31.3.2001 di tre soggetti residenti in Lecco, tra cui, oltre a Stefano Anania e Francesco Colombo, addetti alla sicurezza esaminati come testi a discarico in questo processo, anche Giorgio Bonacina di Calolziocorte) di addetti alla sicurezza aventi legami con l'organizzazione criminale in parola. Dato tanto più rilevante solo che si abbia riguardo a quanto riferito in ordine alla scelta del personale addetto alla vigilanza all'interno del MADISON dai testi a discarico, esaminati all'udienza del 23.7.2008, Coppolecchia e Moretto, soci della TRON s.r.l., società che gestiva il detto locale. In particolare, Moretto, indicato da Coppolecchia come colui che prendeva le decisioni in seno alla TRON, ivi compresa quella relativa alla scelta degli addetti alla vigilanza, ha in realtà riferito di due "buttafuori" lecchesi che erano stati assunti dopo essersi proposti in modo autonomo, senza cioè essere stati presentati da alcuno, salvo poi precisare come gli stessi avessero "parlato inizialmente" con FALZETTA (si vedano pagine 41 e 42 delle trascrizioni relative alla detta udienza).

Tornando alle dichiarazioni di Cusumano, va rimarcato come il detto dichiarante abbia, a differenza di Esposito, mosso una precisa chiamata in reità anche nei confronti di **SCALZI Tommaso,** indicandolo come affiliato alla 'ndrangheta e come uno dei mandanti, insieme a CALIGIURI Salvatore, dei pestaggi, di cui era incaricato, in particolare, nel primo periodo in cui era venuto in contatto con l'organizzazione (allorquando CALIGIURI e SCALZI avevano rilevato la gestione del bowling di Calolziocorte).

Le dette dichiarazioni trovano allora puntuale conferma in quelle di Giuseppe Di Bella, che si sono già analizzate, anche sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, con specifico riferimento alla chiamata in reità mossa dal detto collaboratore nei confronti di SCALZI Tommaso, sia pur limitandosi a valorizzarne l'efficacia dimostrativa dell'inserimento dell'imputato in parola nell'originaria compagine dell'associazione criminale.

Le dette dichiarazioni fanno, infatti, espresso riferimento al ruolo assunto da SCALZI Tommaso, detto "Masino", nei locali su cui si concentravano gli interessi dell'associazione, anche nel periodo successivo all'arresto di Franco Coco Trovato.

Ruolo che SCALZI continuava a svolgere nell'interesse di SIRIANNI Angelo (si vedano le pagine 27, 48 e 50 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008). Di Bella ha poi indicato tra i locali sotto il controllo dell'organizzazione, anche per il tramite di "Masino", proprio il bowling di Calolziocorte, dove SCALZI, insieme a SIRIANNI ed a MARCHIO, aveva assunto la gestione del bar e, comunque, garantiva l'ordine al suo interno. I compiti di SCALZI sono poi stati descritti da Di Bella come afferenti al recupero crediti ed alla "sicurezza" all'interno dei locali. Il collaboratore ha inoltre indicato in SCALZI l'autore di un pestaggio all'interno del bowling e, soprattutto, ha fornito alcuni esempi delle violenze che si consumavano nel locale, da leggere come vere e proprie azioni intimidatorie, messe in esecuzione per realizzare interessi associativi. Così, in particolare, il pestaggio organizzato da SIRIANNI ai danni dei fratelli De Pasquale, in tal modo ridotti alla ragione per farli recedere dall'ambizione di contare nell'ambiente della malavita (si vedano pagine 25 e 26 del verbale relativo all'udienza del 31.1.2008). Ed allora la chiamata in reità in parola finisce per saldarsi con quella di Cusumano, laddove entrambi i dichiaranti hanno collocato SCALZI nell'organizzazione criminale, con mansioni, in specie, concentrate sul compimento di atti violenti (anche tramite emissari, come Cusumano) da intendersi come manifestazione di forza dell'associazione.

subordine dei DE PASQUALE

D'altronde ad un tale ruolo di Masino, per di più svolto nel ripetuto contesto associativo, sono arrivate ulteriori conferme dalle risultanze delle intercettazioni all'interno delle autovetture di MILESI Ettore e SIRIANNI Angelo. ELIA, in particolare, nel corso della citata conversazione di cui al progressivo 3493 (di cui si sono riportati ampi stralci, quando si è messo in evidenza il largo ricorso dei propalanti SIRIANNI ed ELIA al tipico gergo 'ndranghetista) all'interno del abitacolo della MERCEDES, targata CH 350 BD, di SIRIANNI Angelo, nel criticare la prassi dei "rimpiazzi" fatti senza aver prima acquisito il parere di tutti i membri del locale, fornisce anche una chiave di lettura alla propensione di BUBBA ad affiliare in modo indiscriminato, ascrivendola alla sensibilità del detto imputato per le nuove leve che dimostrino particolare risolutezza, al chè SIRIANNI ribatte, a sottolineare come ad un atteggiamento risoluto non sempre corrispondano effettive capacità, segnalando il caso di "Masino", evidentemente soggetto affiliato, che, in un contesto conflittuale, dopo aver invocato il ricorso all'azione, si era poi addirittura dileguato ("*quello quando vede un ragazzo che appena appena si atteggia, che magari può essere un ragazzo deciso, lui adesso capito lo accalappia*", "*e ma*

l'hai sentito a ***Masino*** *com'è deciso quel ragazzo là, l'hai sentito? Ti ricordi quando parlava con te... "bisogna agire"...ti ricordi quando è scappato che si è andato a nascondere? Ti ricordi?*", si vedano pagine 186 e 187 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3493 delle 21.15 del 3.3.2004).

Anche MALUGANI, come pure si è già in parte anticipato (si veda *supra* al paragrafo 1.13, laddove si sono evidenziati alcuni riscontri alle dichiarazioni di Pietro Corti), ha fatto riferimento a "Masino", fornendone anche elementi identificativi (il raporto di affinità con il suocero Maurizio AGRATI, confermato, ad esempio, da quest'ultimo in occasione della deposizione testimoniale resa all'udienza del 21.7.2008) tali da non lasciare alcun dubbio in ordine alla sua identificazione in SCALZI Tommaso. Riferimenti anche in questo caso classificabili come giudizi sulle capacità e le imprese delinquenziali di SCALZI, evidentemente formulati dalla prospettiva privilegiata di chi sia legato da un vincolo associativo al soggetto giudicato.

Si veda innanzitutto la conversazione delle ore 21.28 del 2.4.2000, nel corso della quale MALUGANI fa riferimento alla richiesta ricevuta da "Masino" di andarsi a costituire per consentire la scarcerazione del fratello arrestato al suo posto (sul fatto che il fratello di SCALZI Tommaso, Raffaele, come detto solo omonimo dell'odierno imputato, fosse dedito alla commissione di rapine, si è espresso Cusumano). Richiesta di cui MALUGANI aveva riferito a "Maurizio", suocero di Masino, parrebbe di capire, alla presenza di "Emiliano". Ciò che aveva creato gravi attriti, oltre che tra MALUGANI e "Masino", anche tra quest'ultimo ed il suocero, che lo accusava di essere un infame ("*...Hanno arrestato suo fratello al posto mio, no?...Cosa è successo?* ***Masino mi ha chiesto di fare... di costituirmi, per far uscire suo fratello****. Cosa succede? Praticamente, eh... Ma io non è che mi sono... non son mica trovato con quello lì;* ***Emiliano*** *mi ha detto quella roba qua e io a* ***Maurizio*** *gliel'ho detto, no? C'era lì anche* ***Emiliano*** *presente, gliel'ha confermato...* ***Masino*** *ha visto, fa: "Che cazzo va là a dirgli quello là?...me e mio suocero, che io gli ho domandato di costituirmi". "E che cazzo vado a dire? Me l'ha detto* ***Emiliano*****...". Perché lo so, gliel'ho telefonato, gli ha detto: "Pezzo di merda, infame", gli ha detto...* ***Adesso vuole tirare giù Maurizio Masino, pensa te, e suo suocero****. Ha detto che è una persona così viscida. Capito chi ha ammazzato Briganti? E' stato Masino...*", si vedano pagine 110 e 111 delle trascrizioni relative alla traccia 719). Il racconto di MALUGANI prosegue con il riferimento ai dettagli di un'azione omicidiaria che lo stesso addebita a SCALZI ed AGRATI, per poi proseguire con il rife-

rimento alla situazione di tensione tra lo steso "Masino" e quelli di Rossino, come detto da identificare nel vertice del locale di Calolziocorte ("*...hai visto cosa gli ha mandato a dire **Masino a quelli di Rossino**?...che li prende a calci nel culo...*", si veda pagine 111 e 112 delle trascrizioni relative alla traccia 719). Nella prosecuzione della medesima conversazione, registrata sulla traccia audio 720, poi MALUGANI, dopo aver focalizzato l'attenzione sui propri contrasti con il vertice dell'organizzazione (si veda *supra* laddove si sono analizzate le conversazioni nelle quali si parla della "messa in stato di accusa" di MALUGANI dinnanzi alla "maggiore"), commenta negativamente la tattica attendista prospettatagli da "Franco" (PRESTIA), evidenziando come i capi (del locale di Calolzioorte) abbiano già segnato il passo allorquando si siano trovati di fronte a Franco Coco Trovato, prima, e a "Masino", pur se affiancato da "Emiliano", poi ("*...gli ho detto "no **Franco**...perché una roba così...non li sento più..." e **Franco** "eh no adesso bisogna andare avanti...perché li voglio mettere alla prova così almeno si fanno da parte..." gli ho detto "se si sono fatti da parte con **Franco Trovato**, si sono fatti da parte con **Masino**...cosa vuoi di più? Devi...ma devi metterli alla prova ancora? Trenta volte? Cosa cazzo li devi mettere alla prova...dai? Li hanno scarta...**Masino** li ha fatti mettere da parte quei...sempre perché c'era **Emiliano** da parte eh...*", si vedano pagine 32 e 33 delle trascrizioni relative al progressivo 720).

Da ultimo, la conversazione delle 21.39 del 5.4.2000, in occasione della quale MALUGANI esprime un vero e proprio giudizio sulle capacità delinquenziali di SCALZI, alludendo ancora ai propositi di omicidio dello stesso nei confronti del suocero: "*Sì. Però quando poi andavamo... ragionavamo uguale sul fatto del guardare e d'andare operativi, a me... ci mettevamo un po' magari a andare operativi però quando eravamo operativi la facevamo la cosa, e decisi. E' così che bisogna fare. Bisogna essere più restio a partire, nel senso che guardi tutte le puttanate. Quando parti, parti dopo, con deciso e senza fermarti. **Son fatto così io**, Ettore, **non dico "andiamo, spariamo"**, così **come fanno tanti, come magari (il signor) Masino** o quei coglioni lì, e dopo... eh sì. Quello là mangiava (a Como), mangiava. Dai, cos'ha ucciso? Ha ucciso un rincoglionito perché deve mettere dentro suo suocero nella (buca). Non lo so...!... Però a uccidere siamo capaci tutti, Ettore. Con la pistola poi men che meno, basta che si tira un grilletto. Poi guarda che è anche scemo, se la vanta pure se la vanta. "Quello là l'hanno ammazzato ...Ho sparato io". Bravo, (dilla) anche! Ci mancava solo che diceva anche dove l'avevo preso, ed era a posto. Pensa te che scemo...*" (si vedano pagine

101 e 102 delle trascrizioni).

Le dette intercettazioni, oltre a riscontrare a livello logico l'appartenenza di SCALZI Tommaso all'associazione, sono da apprezzare anche come prove autonome in ordine all'evoluzione della posizione dello stesso in seno all'associazione, che dopo essere stato, a seguito dell'arresto di Franco Coco Trovato, incardinato nell'articolazione calolziese del sodalizio, evidentemente aveva di nuovo allacciato rapporti preferenziali con gli esponenti della famiglia Trovato e con Emiliano in primo luogo, del quale già in passato aveva garantito la sicurezza (si veda Foschini). D'altro canto sui rapporti tra "Masino" ed Emiliano le intercettazioni in parola costituiscono riscontro anche alle dichiarazioni di Pietro Corti, che ha evidenziato un rapporto particolarmente stretto tra i due nel 1996, allorquando il collaboratore aveva deciso di abbandonare un'operazione truffaldina, organizzata in Ceriale, in provincia di Savona (secondo il tipico *cliché*, consistente nel costiture un'impresa intestata ad un prestanome, tramite la quale fare ordinativi di merce, per poi pagare solo gli acconti), per la pretesa di SCALZI Tommaso e TROVATO Emiliano, sopraggiunti insieme ad altri sul luogo di cosumazione della truffa, di trattenere il 50% dei profitti della detta attività illecita. Ciò che deve essere apprezzato in questa sede, come detto riservata alla ricostruzione della compagine associativa, non è tanto la sussistenza di riscontri in ordine allo specifico episodio relativo all'estromossione di Corti dalla detta attività truffaldina (su cui ci si soffermerà a breve, allorquando si analizzeranno le prove relative al ricorso alla forza di intimidazione), ma il preciso, spontaneo e costante riferimento (si vedano pagine 55 e 56 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008 e pagina 40 delle trascrizioni dell'udienza dell'1.7.2008) al fatto che nel periodo a ridosso del 1996 i due imputati in parola operassero insieme. Ciò che trova ulteriore conferma nelle già citate risultanze della banca dati SDI, su cui ha riferito il teste Rinaldo Rossi all'udienza del 28.2.2008. Dalla deposizione in parola si ricava infatti come i due imputati siano stati controllati insieme ben sette volte nel periodo compreso tra il 1995 ed il 21.7.98.

Nelle dichiarazioni di Cusumano non vi è traccia infine della posizione di **GIGLIOTTI Giuseppe**. La chiamata in reità nei confronti dello stesso da parte di Esposito trova tuttavia precisa rispondenza in quella di Pietro Corti, che ha indicato come l'imputato in parola fosse in stretto contatto con PETTINATO Federico (di cui lo ha definito il "galoppino"), collocando poi entrambi nell'organizzazione criminale facente capo alla famiglia Coco Trovato (si vedano, in particolare, le pagine 7, 27 e 60 delle

trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008). La convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori in parola si coglie anche in relazione al dato temporale. Come si è detto, il racconto di Esposito ha abbracciato essenzialmente l'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2003, mentre Corti ha collocato i propri rapporti con GIGLIOTTI e PETTINATO tra il 2002 ed il 2004 nel corso dell'esame diretto del pubblico ministero, per poi precisare, durante i controesami dei difensori dei detti imputati, come i rapporti in parola fossero iniziati già nel 1999-2000, salvo poi interrompersi a causa di un periodo di carcerazione scontato dal collaboratore tra il 2001 e la fine di ottobre 2002. Ciò che deve allora essere apprezzato in questa sede è come GIGLIOTTI Giuseppe, sia stato associato in modo del tutto autonomo, sia da Esposito, che da Corti, a PETTINATO Federico, definito da entrambi i collaboratori come un importante esponente dell'organizzazione 'ndranghetista, facente capo alla famiglia Coco Trovato. Entrambi i collaboratori hanno poi collegato i due imputati in parola al territorio di Galbiate (Esposito, parlando anche di un "locale" 'ndranghetista operante in quella località, con a capo PETTINATO). Da ultimo, Corti ha evidenziato in modo assolutamente spontaneo i collegamenti esistenti tra GIGLIOTTI e la famiglia Coco Trovato. In specie, denotando l'assenza di qualsivoglia atteggiamento condiscendente nei confronti del pubblico ministero che stava conducendo il suo esame, alla domanda relativa a quali fossero i rapporti tra Franco Trovato e GIGLIOTTI, ha risposto (si veda la citata pagina 60 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008) di non essere in grado di dire alcunché in ragione dei pochi contatti da lui avuti con il primo, antecedentemente al suo arresto, per poi aggiungere come il legame sbandierato dall'odierno imputato fosse quello con la famiglia Coco Trovato, da cui poteva avere favori ed alla quale doveva assicurare introiti.

Il tema delle dichiarazioni in parola di Pietro Corti non ha nemmeno formato oggetto di controesame, ciò che vale vieppiù a confermare la credibilità intrinseca della stesse e, conseguentemente, la loro piena idoneità a saldarsi ai sensi dell'art.192, comma 3, c.p.p., con quelle sopra analizzate di Danny Esposito.

Per concludere la presente carrellata relativa alla ricostruzione della compagine associativa non resta che analizzare le risultanze probatorie che convergono con le dichiarazioni di Danny Esposito relative ad un ruolo di "reggente" a Marcedusa di uno zio di TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, che, pur non essendo stato il detto collaboratore in grado di associare con sicurezza al nome di **RIGILLO Palmerino**, alla stregua delle già segnalate risultanze (si veda *supra* al paragrafo 1.15 della parte introdutti-

va) dell'intercettazione della conversazione avvenuta il 30.10.2004 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, deve essere identificato proprio nel detto imputato.

Del menzionato zio e del suo ruolo di reggente a Marcedusa Esposito ha parlato nel corso dell'udienza del 21.2.2008, rispondendo a domande relative all'omicidio di Gaetano Covelli, avvenuto proprio in coincidenza col suo periodo di permanenza in Calabria nell'esate nel 2003. Covelli che - nel racconto di Esposito, a sua volta messo a parte della vicenda da TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo - qualche giorno prima di essere ucciso, aveva avuto una lite con lo zio dei due menzionati imputati, per l'appunto reggente dell'organizzazione 'ndranghetista a Marcedusa, di cui non aveva voluto riconoscere l'autorità, affermando di "appartenenre a Franco Trovato e non a lui" (si vedano pagine da 61 a 65 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Come detto, infatti, è stato proprio lo stesso RIGILLO Palmerino a ricostruire nel corso del menzionato colloquio con il cognato detenuto un antefatto dell'omicidio di Gaetano Covelli con precise assonanze con quello riportato da Esposito.

Mario TROVATO (V.M.) e RIGILLO Palmerino (V.M.1), nel parlare di fatti di sangue e del tentativo dei familiari di una vittima di accertare le responsabilità, toccano l'argomento relativo a "Gaetaneddu" (*"ma quello Gaetaneddu che c'entrava?"*, si legge a pagina 115 della trascrizione da ultimo depositata). Nell'occasione è, poi, proprio RIGILLO a riportare il detto antefatto: *"...eravamo io Rolando e Gigino, ma io gli ho risposto perché...ma mio cognato ha bisogno di te, glielo dovevo dire? ohi scemo!... se ne era andato di testa!... io glielo dicevo "Gaetanè, stai zitto, non parlare così", eh.. secondo te io nessuno..."* (si vedano pagine 115 e 116 della detta trascrizione).

Ciò che vale a confermare come lo zio di TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, reggente a Marcedusa e protagonista di una discussione con Gaetano Covelli prima della morte dello stesso, attinto dalla chiamata in reità di Esposito sia proprio RIGILLO Palmerino. RIGILLO al quale identico ruolo, con dichiarazioni completamente autonome rispetto a quelle di Esposito, è stato attribuito anche da Angelo Salvatore Cortese. Il detto collaboratore di giustizia, nel corso dell'esame reso all'udienza del 3.7.2008, ha definito il cognato di Franco Coco Trovato "Palmerino" (riconosciuto in fotografia) come il rappresentante in Calabria dell'organizzazione 'ndranghetista dell'affine, collocandolo altresì con precisione in Marcedusa (si vedano pagine 7 ed 8 delle trascrizioni relative alla detta udienza). All'evidenza, poi, le dichiarazioni di Cor-

tese, particolarmente puntuali (si pensi anche al preciso riferimento all'attività di *trait d'union* tra il cognato di Franco Coco Trovato detenuto ed i rappresentanti delle altre organizzazioni 'ndranghetiste, cui si è fatto riferimento nell'analizzare le prove dell'inserimento di RIGILLO nell'originaria compagine associativa) non presentano alcun indicatore tale da metterne in dubbio l'intrinseca attendibilità.

Altre dichiarazioni convergenti con il nucleo essenziale di quelle testè esaminate di Esposito e Cortese sono quelle rese da Carmine Scarpino in occasione dell'interrogatorio reso il 31.1.2001 (il cui verbale, come più volte segnalato, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.512c.p.p.). Il detto dichiarante nel ricostruire la geografia delle organizzazioni 'ndranghetiste in Calabria, dopo aver fatto riferimento a Maurizio Ferraro e Felice Onofrio (come detto, assassinati il 17.8.2005 e collocati da PETTINATO Federico, nel corso della conversazione intercettata il 18.8.2005 sulla sua autovettura BMW, targata CC 551 YK, nella "parte nostra") come a due esponenti dell'organizzazione operante in Marcedusa, aggiungeva come soggetto "importantissimo" in quel paese fosse "Palmerino", cognato di Franco Coco Trovato. Dichiarazioni anche queste che vanno a sovrapporsi in modo puntuale a quelle appena esaminate.

Indicazioni utili alla ricostruzione della struttura dell'organizzazione in parola arrivano poi anche dai risultati delle intercettazioni esperite su utenze telefoniche riferibili a PRESTIA Francesco. Innanzitutto quelli delle captazioni sull'utenza 338/1105056, eseguite, come riferito dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, dal 5.1.2000 al 28.1.2000. Utenza da attribuire con certezza all'imputato in parola, in quanto lo stesso, come riferito dal citato teste, era identificato il 7.1.2000 a bordo di un'autovettura intestata alla moglie, proprio in costanza delle intercettazioni.

Già nel corso della telefonata di cui al progressivo 29 delle ore 22.16 del 6.1.2000 emergono elementi utili a ricostruire in chiave associativa i rapporti tra alcuni degli imputati della fattispecie in esame. PRESTIA ed il suo interlocutore (da identificare fondatamente in CALIGIURI Salvatore, sulla base di quanto riferito dal luog. Marletta alle udienze del 28.1.2008 e dell'11.2.2009, con particolare riferimento alla pluralità di utenze radiomobili dallo stesso utilizzate nel corso delle indagini, alcune delle quali, tra cui la 0339/7152405, nell'occasione contattata da PRESTIA, prive di intestatari, sino a quando il 25.9.2000 era intrapresa un'intercettazione diretta su un'utenza intestata ad una società a lui riferibile) si danno appuntamento per l'indomani "alla stazione". E-

sposito ha infatti indicato anche la stazione di Calolziocorte come luogo di ritrovo dei componenti del gruppo criminale (si veda pagina 17 delle trascirizoni relative all'udienza del 21.2.2008) e il fatto che l'incontro fissato per l'indomani fosse da inserire proprio in quelli attinenti alla pianificazione delle attività del sodalizio trova conferma nell'indicazione di ulteriori soggetti coinvolti nell'incontro, tali "baffo" e "salvaggio" (più che verosimilmente da identificare nel "selvaggio" di altre successive trascrizioni). I nomignoli in parola sono, infatti, da attribuire fondatamente a Franco Coco, fratello di Donatella Coco e cognato di ELIA Giuseppe (indicato come un affiliato da Giuseppe Di Bella e da Esposito e, soprattutto, come detto, appellato con il soprannome "baffo" da quest'ultimo nel corso della deposizione dibattimentale e da SIRIANNI in occasione della conversazione con ELIA, di cui alla traccia 4146 del 15.4.2004, relativa alle intercettazioni all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD) ed a MALUGANI Marco (come riferito dal teste Marletta all'udienza dell'11.2.2009).

Nel corso di una successiva conversazione intercettata alle ore 15.19 dell'11.1.2000 sulla medesima utenza 338/1105056, che nell'occasione contattava (si veda la deposizione del teste Marletta resa all'udienza dell'11.2.2009) il numero 328/4633687 (ancora rientrante in quelli della filiera che, da ultimo, portava all'intercettazione diretta di un'utenza intestata ad una società riferibile a CALIGIURI), vi sono riferimenti ancora più espliciti ad una riunione associativa, da prinicipio fissata proprio al "Bar Manzoni", con tanto di riferimento alla presenza di soggetti gerarchicamente sovraordinati ("*Dov'è che sei?*", "*Siamo qua al bar*", "***Al Manzoni***?", "*Sì*", "*Ed è chiuso.* ***Salvaggio*** *c'è?*", "*No, non c'è*", "*E* ***i capi***?", "*No, non c'è qua nessuno...se ne sono andati dall'altro lato allora, tra un po' arrivo...*", si veda la trascrizione relativa al progressivo 201).

Come riferito dal ripetuto teste Marletta, le intercettazioni telefoniche nei confronti di PRESTIA Francesco sono poi proseguite su altre utenze, tra le quali, innanziutto, quelle attivate sull'apparecchio radiomobile contraddistinto dal codice IMEI 44854077115650. Nel corso delle captazioni sul ripetuto telefono cellulare è stata, in particolare, sottoposta ad ascolto la chiamata di cui al progressivo 319 delle 16.08 dell'11.2.2000, che il teste Marletta ha segnalato essere partita all'indirizzo della citata utenza 328/4633687 (come detto attribuita a CALIGIURI). Dal tenore della conversazione è innanzitutto possibile avere conferma in ordine al fatto che il soprannome "Selvaggio" sia dai colloquianti attribuito a Marco, certamente da identificare in MALUGANI Marco, in ragione delle evidentissime assonanze tra i temi trattati nella conversazione con riferimento a

"Marco" e quelli trattati dal "Marco" protagonista delle più volte commentate propalazioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403 (sull'identificazione del menzionato propalante in MALUGANI, come detto, ci si soffermerà *infra* nell'affrontare l'accertamento di responsabilità in capo allo stesso). Dal tenore della conversazione si ha inoltre conferma in ordine al fatto che il soggetto indicato nella trascrizione con la sigla V.M.2 sia da identificare effettivamente in "Salvatore" CALIGIURI (si veda il passaggio in cui PRESTIA riporta in discorso diretto frasi di "Selvaggio" relative a "Salvatore", a cui V.M.2 risponde dando una lettura autentica del proprio comportamento, che evidentemente riteneva non riportato fedelmente da "Marco"). I temi, come anticipato, sono quelli relativi agli addebiti mossi in ambito associativo a MALUGANI secondo le dinamiche tipiche di un'organizzazione ordinata gerarchicamente sulla base di regole cogenti:

"V.M.1 - *Uhei!*

V.M.2 - *Uhei!*

V.M.1 - *Allora?*

V.M.2 - *Mi ha chiama...*

V.M.1 - *(voci sovrapposte) Eh!*

V.M.2 - *Mi ha chiamato* ***il Selvaggio*** *che mi dovete parlare urgente.*

V.M.1 - *Eh, e piangeva?*

V.M.2 - *No.*

V.M.1 - *Eh! Qua stava piangendo quasi.*

V.M.2 - *Eh, la Madonna! Perché?*

V.M.1 - *Eh,* ***perché il capo a te t'ha graziato.***

V.M.2 - *Eh, la Madonna!*

V.M.1 - ***Sì, t'ha graziato, ti ha perdonato di questa trascuranza che hai fatto. No, però con lui non ne ha parlato, ha parlato solo con me, poi io gli ho fatto una lavata di faccia al Selvaggio...***

V.M.2 - *E adesso è tutto...*

V.M.1 - *Perché è come ti avevo detto:* ***gli ha detto che noi l'avevamo... solo non li può fare perché non c'è l'appoggio nostro****, no?*

V.M.2 - *Eh!*

V.M.1 - *Eh! E io gli ho detto che tu era da tre giorni che lo aspettavi e lui non si è presentato.*

V.M.2 - *Uhm, uhm!*

V.M.1 - *Che lui si era preso l'impegno, dice che quel giorno alla cascina ha detto che faceva tutto lui e adesso i risultati li sto vedendo...* ***innanzitutto non dire più che i ragazzi dormono perché si stanno muovendo più di tutti quanti; quando c'è qualche lamentela vieni da me, cioè parli con me, che ti do le spiegazioni****, io te le do le spiegazioni, e dice: "D'ora in avanti faccio così, perché io con quello non ci parlo più". (Ride).*

V.M.2 - *(Ride).*

V.M.1 - *Poi è arrivato* ***Marco****: "Un momento, allontanati"...*

V.M.2 - *Ma vah?*

V.M.1 - *...gli ha detto.*

V.M.2 - *Eh, e lo doveva capire solo il cunnu.*

V.M.1 - *Poi, quando se n'è andato ho preso la macchina e* ***gli ho fatto un bel rimprovero****, gli ho detto... gli ho detto: "Che cazzo sei andato a dirgli quelle cose? Tu devi fare la bella faccia davanti e poi dietro ci inculi a noi?",* ***fa: "No, c'era anche Salvatore quando gli ho detto che tu e lui avevate altre cose da fare****, perché – fa - voi non potevate venire perché dovevate (voce accavallata).*

V.M.2 - ***No, io gli ho detto che non... io gli ho detto che noi, lui solo non ci andava, non gli ho detto altre cose.***

V.M.1 - *Eh! E poi gli ho detto: "Hai visto? Così gli hai fatto capire che noi non ti diamo appoggio", gli ho detto, no? "Gli hai fatto capire così anche", gli ho detto... "No, no, c'era anche Salvatore, anzi lui mi ha detto che tu,* ***anche se sei capo giovane, non è che non devi fare niente e devi dare solo ordini, ti devi muovere pure tu****", e questo ce l'ha detto anche Salvatore, e allora gli ho detto: "Quello che faccio io sono cazzi miei, non devo dare conto né a lui e neanche a te", gli ho detto...*

V.M.3 - *(in sottofondo) L'ignorante ha fatto una figura di merda, ha fatto!*

V.M.1 - *Si diverte il cugino. Oh, aspetta che ti passo il cugino.*

Il ricevitore viene passato.

V.M.3 - *Oh!*

V.M.2 - *Oh!*

V.M.3 - *Ah Bru.*

V.M.2 - *Eh!*

V.M.3 - ***Marco** (parola incomprensibile, durata: 1") **sicuramente è venuto qua, no? Piangeva fra un poco, eh!***

V.M.1 - *Eh, la Madonna!*

V.M.3 - *...è tornato indietro...*

V.M.1 - *Testa di cazzo, è passato subito per venire là.*

V.M.3 - *Come faceva... voleva fare il grande quello che è venuto, tutto... è arrivato prima, tutto veloce (parole incomprensibili, durata: 2") veramente sto dicendo, eh!*

V.M.1 - *E' un paglia... e adesso mi rompe i coglioni a me sicuramente.*

V.M.3 - *Uhm, uhm! Va bene. (parole incomprensibili, durata: 2").*

V.M.1 - *Eh! Va bene.*

V.M.3 - *Va bene, dai, ci sentiamo.*

V.M.1 - *Ciao.*

V.M.3 - *Ciao, ciao."* (si veda trascrizione relativa al progressivo 319 dell'intercettazione relativa all'IMEI 448548077115650).

Ulteriori elementi del medesimo segno, ma con ancora maggiori riferimenti ai soggetti inseriti nell'organizzazione, si traggono poi dalle risultanze delle intercettazioni sull'utenza 328/4719802 in uso sempre a PRESTIA, effettuate, come riferito dal teste Marletta, nell'ambito della medesima indagine che aveva già portato ad intercettare le altre menzionate utenze, egualmente nella disponibilità del medesimo imputato. In particolare, va fatta menzione delle due telefonate consecutive delle ore 23.00 e delle ore 23.04 del 7.3.2000 tra PRESTIA Francesco e "Marco", ancora una volta da identificare, per la coincidenza delle tematiche trattate con quelle oggetto della testè richiamata conversazione telefonica di cui al progressivo 319 e, soprattutto, delle conversazioni all'interno dell'autovettura targata CO 922403, in MALUGANI Marco. I due colloquianti fanno, infatti, espliciti riferimenti, oltre che al rapporto gerarchico in essere tra loro, anche a soggetti collocati ad un livello ancora più alto, indicati come "Carlo" (MAZZEI Carlo), "Peppe" (ELIA Giuseppe), "Pierino" (MARCHIO Pierino) ed "Angelo" (SIRIANNI Angelo):

"*MARCO* – *Si?*

FRANCO – *Eh.*

MARCO - *Oh. Ugo, ascoltami a me, non ti preoccupare che magari... ho visto prima, magari te la sei pigliata che ce l'ho detto a quello là: quello là fa finta di non sapere un cazzo, hai capito?*

FRANCO - *Ho capito ma non possiamo neanche andare a dirglielo noi.*

MARCO - *Fra', ascoltami a me, ma ci... mi ti ci... mi tieni una volta, ..., la mia parte o che cosa, figa? Ti reco... Ti rendi conto che questo qua sta continuando a rompere i coglioni o no?*

FRANCO - *Ho capito, però non dobbiamo dirglielo noi.*

MARCO - *Ho capito.* ***Ma tu essendo il responsabile della nostra...***

FRANCO - *Eh.*

MARCO - *...tu me l'hai fatto presente e io ti ho fatto presente che lo voglio portare così.*

FRANCO - *Però non potevo fartelo presente ancora.*

MARCO - *Ma... e ha sbagliato due volte, ha sbagliato.*

FRANCO - *Eh, ha sbagliato due volte, ma tu hai sbagliato con me che sei andato su a dirglielo.*

MARCO - *Mi tieni fuo... No, perché quello là... quello là m'ha dato un consiglio e ha detto che fa finta di non sapere un cazzo. Lo sapevo già, ci siamo messi d'accordo così. Perciò io con te non ho sbagliato.*

FRANCO - *(inc. voce accavallata)*

MARCO - *Lui fa finta di non sapere niente. Ma tanto qui... per il.. per regolare che si può e siccome tu mi hai detto, siccome mi hai ripreso di fronte, (diciamo così), tu mi hai ripreso a me per quella cosa qua, mi hai ripreso, visto... e quello lì ha sbagliato due volte perché... Ha peccato due volte; primo, perché non doveva parlare con te...*

FRANCO - *Eh.*

MARCO - *...e continua a metter tragedia. Perché qua bisogna andare d'accordo e lui fa tragedia. Ha sbagliato due volte, ché non doveva... primo, che non doveva parlare, poi per la tragedia in se stessa.*

FRANCO - *Eh.*

MARCO - *Allora cosa succede?* ***Tu m'hai ripreso, perché sei tu... io sono... devo stare sotto te, giusto? Tu mi hai ripreso, io ti ho fatto presente che lo voglio portare così.***

FRANCO - ***Eh, ho capito, ma devi aspettare prima che me lo riferisce Carlo, prima di portarlo, e dopo lo porti.***

MARCO - *Ah, ma visto che te l'ha già riferito lui e ha sbagliato due volte...*

FRANCO - *Ho capito...*

MARCO - *...e tu mi hai sempre detto "Aspetta che prendiamo la scusa noi quando sbaglia lui", eh, adesso ha sbagliato...*

FRANCO - *Con chi?*

MARCO - *Vuoi...? Cosa te ne frega? Ad un certo punto tu ma ci tieni o no, porca puttana?*

FRANCO - ***Ho capito, però me lo deve dire Carlo a me, t'ho detto.***

MARCO - ***Ma non lo... non deve dirtelo Carlo, lo portiamo noi lì.***

FRANCO - *Ho capito,* ***ma Carlo mi deve portare l'ambasciata.***

MARCO - *Gliela portiamo noi a Carlo l'ambasciata. Gliela facciamo di ritorno, gliela facciamo.*

FRANCO - *Eh, gliela portiamo noi.*

MARCO - *Gliela facciamo di ritorno. Visto che tu mi hai ripreso, gli dici, io sono stato ripreso da te, gli dici così, capito?*

FRANCO - *Eh.*

MARCO - *Perché quello là fa finta di non sapere un cazzo. Fa finta di non sapere niente, quello là.*

FRANCO - *L'importante è che sta zitto. Non... Io non...*

MARCO - *Franco...*

FRANCO - *Non ci credo che sta zitto.*

MARCO - *Franco, mi credi? Domani andiamo assieme da lui. Sta zitto, me l'ha detto lui di dirti così.*

FRANCO - *Eh... non ci credo che sta zitto.*

MARCO - *Franco, ascolta, so quello che ho fatto. M'ha de... Ma guarda che ad un certo punto... Non ti preoccupare...dai, io a te ci tengo, te sembra che te ne sbatti i coglioni.*

FRANCO - *Eh?*

MARCO - *Eh, figa...*

FRANCO - *Non ho capito, cosa?*

MARCO - *Sembra che te ne sbatti, cazzo.*

FRANCO - No, non me ne sbatto i coglioni.

MARCO - Ascoltami a me... Mi ascolti, oh? Oh? Fra'? Pronto?

Cade la linea.

Fine della telefonata.

MARCO - Pronto?

FRANCO - Oh.

MARCO - Oh, è caduta la linea.

FRANCO - Eh.

MARCO - Ascolta. Allora per domani... dunque, andiamo su da quello là, quell'altro...

FRANCO - Eh.

MARCO - ...che te lo dice anche lui che non dice un cazzo.

*FRANCO – **Ma non mi interessa andare su da lui, non me ne frega un cazzo, non è che ogni cosa che c'è dobbiamo andare a piangere da lui, eh.***

MARCO – Non è che devi andare a piangere, perché così stai tranquillo. Perché non mi credi.

FRANCO – Non me ne frega un cazzo, Marco.

MARCO – E' uno che si fa i cazzi suoi quello là, basta.

FRANCO – Che faccia i cazzi suoi; ma è meglio per lui se si fa i cazzi suoi.

MARCO – Eh. Quello fa finta di non sapere un cazzo.

FRANCO – Eh. Dev'essere così.

MARCO - Eh. Allora, fa finta... Eh, è quello che ti sto dicendo io: visto che questo qui ha peccato già due volte...

FRANCO – Eh.

MARCO – ...primo, perché par... parla per niente e, secondo, è tragedia. Mh? Allora cosa faccio? Tu gli dici che mi hai ripreso a me, giusto?

FRANCO – Mh.

*MARCO – E io siccome mi so... questa qua per me è una tragedia, **allora adesso andiamo da Carlo domani, lo porto io accusato a lui.***

*FRANCO – **Non c'è bisogno che vai da Carlo tu, non c'è bisogno, glielo... glielo riferisco io.***

MARCO – E vengo... non posso venire anch'io, che devo portare (inc. voce accavallata)?

FRANCO – No, non puoi venire.

*MARCO – **Mi porta da Peppe e io a Peppe gli dico...***

*FRANCO – **Non puoi, non puoi venire.***

MARCO – E perché non posso venire? Mi ha detto quello là che posso farlo invece.

*FRANCO – **Non puoi fare niente invece. Perché me lo devi dire a me e io lo devo riferire.** Però non me ne fotte un cazzo a me di fare tutte queste tarantelle.*

MARCO – A me mi interessa invece.

FRANCO – Tutte queste perdite di tempo.

MARCO – Perché ha fatto la tarantella...

FRANCO – Allora lo ripeti... la riporto e basta, e poi glielo ridici tu, glielo ridici.

MARCO – Sì. Ha fatto la tarantella nei miei confronti, se non te ne frega un cazzo...

FRANCO – No, a me non me ne frega... A me me ne frega, no che non...

MARCO – Eh, viene lì a dirti che io vado a dire... piangere e a dire così: secondo te... non te ne frega niente?

FRANCO – No, non è che non me ne frega... e perché... perché...

*MARCO – **Tu mi hai sempre detto: "Bisogna comportarsi bene, devono sbagliare loro". Hanno sbagliato. Tu perché sei andato dal Pierino allora ieri a dirgli quello che ha detto Angelo?***

*FRANCO – No, va beh, **a Pierino gli ho detto così per dirgli come dovevo fare, e mi ha detto di fare così.***

MARCO – Eh, che lui fa finta di non sapere niente.

FRANCO – Eh.

MARCO - Ma a questo punto gliela porto... gliela porto io la cosa, la novità. Gliela porto io. Capito? Capito cosa ti ho detto?

FRANCO – Sì, sì.

*MARCO – Gliela porto io la novità. Lui fa finta di non sapere niente. Capisci? Lui mi ha detto "Parla te con...". Mi ha detto di parlare con te, di non fare le cose così, devo parlare con te, te mi porti lì da... da quel... da **Carlo**...*

FRANCO – Eh.

*MARCO – ...gli faccio presente... Gli dici che "Deve parlare per quella cosa qua", devi dirgli te, e parlo io. **Carlo dovrà chiamare Peppe**, (inc. linea disturbata) **Peppe**, capito?*

FRANCO – Va bon...

MARCO – *E poi si arrangiano loro.*

FRANCO – *Facciamo così.*

MARCO – *Prima di tutto perché mi... Già che fa queste cose e l'ha fatta di me ancora contro nei vostri confronti, primo.*
(Rivolto ad altri) Ciao.
(Al telefono) Eh, e mi ha rotto i coglioni. Tu mi hai sempre detto: "Comportati bene che vai bene". Io mi comporto bene e loro non devono... non... non devono sbagliare neanche loro però. O sbaglio?

FRANCO – *Mh, mh.*

MARCO – *E' sbagliato?*

FRANCO – *No, no, non è sbagliato.*

MARCO – *Mh. E poi fidati gli ho detto, porcogiuda, Franco. Non ho... Non... Ci ho pensato prima di fare le cose, non ti preoccupare.*

FRANCO – *Va bon. Mh.*

MARCO – *Oh, anche quando mi ha telefonato l'altra volta mi fa: "Ma che, sei andato a piangere da (Lino)?". (Non ci resto bene) quando mi dici queste cose.*

FRANCO – *Però, figa, se quello ti ha detto così...*

MARCO – *Quel... Quel pezzo di merda schifoso... un pezzo di merda schifoso, che continua a fare tarantelle per (queste) discussioni?*

FRANCO – *Cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? So che ti sei visto con* ***Pierino****, quello lì mi viene a riferire che ti stiamo trascurando e balle varie...*

MARCO – *Hai fatto bene a dirmelo. Hai fatto bene a dirmelo. Allora cosa devo fare? Devo sempre far finta di niente e prenderlo sempre in culo?*

FRANCO – *Cosa di devo dire?*

MARCO – *Quando è un pezzo di merda schifoso che continua a fare tarantella? A me non mi sta bene 'ste cose. E poi penso...*

FRANCO - *(inc. voce accavallata)*

MARCO - *Penso, tu... tu se tieni alla parte mia, cioè me lo dici, giustamente in amicizia me l'hai detto, me lo dici, e facciamo le cose regolari. Non... non vedo il problema io.*

FRANCO – *Eh, domani quando ti porto e vengo su andiamo su e glio dici.*

MARCO – *Eh. Va bene.*

FRANCO – *Va bon.*

MARCO - *Non ti preoccupare, che poi quello là fa finta d'un cazzo. Non è... Non ho sbagliato a fare le cose. L'importante è che fa finta di un cazzo.*

FRANCO – *Eh?*

MARCO – *Dico, (inc. disturbi sulla linea) ma fidati. Franco, fidati,.... Fidati, figa. Ti fidi di me? Non ti dico di lui, ti...*

FRANCO – *Di te mi fido, è di loro che non mi fido.*

MARCO – *Ecco. Franco, se ti fidi di me, se ti fidi, allora dammi fiducia fino in fondo. Me l'ha... Me l'hai detto anche tu l'altra volta, hai detto "Dammi fiducia", che anche... Ti ricordi cosa mi hai detto?*

FRANCO – *Mh.*

MARCO – *Che dovevo aver fiducia in te. Io ce l'ho la fiducia. Ma tu ti fidi di me?*

FRANCO - *Te l'ho detto, io mi fido di te; è di loro che non mi fido.*

MARCO - *Ecco.*

FRANCO - *Allora non hai capito.*

MARCO – *Neanch'io mi fido di loro, Franco, però ho fatto le cose giuste. Cioè quella tarantella l'ha fatta e l'ha fatta automaticamente anche con quell'altro, perché... Giusto?*

FRANCO – *Ovviamente.*

MARCO – *Eh. Io sono sicuro dei cazzi miei, e perché devo stare lì a stare anche stavolta a prendere legnate sulla schiena? Ti sembra giusto?*

FRANCO – *Se facciamo così non ho problema a riportarglielo, Marco, non ho problema a riportarglielo.*

MARCO – *Lo so, Franco, ma guarda che... guarda che se parlava male di te a me, facevo lo stesso, eh.*

FRANCO – *Eh beh...*

MARCO – *Facevo lo stesso. Se mi diceva: "Tu dovevi far finta di niente, non..."; io non faccio finta di niente un cazzo perché quello è amico mio e ne rispondi, adesso. Giusto?*

FRANCO – *Mh.*

MARCO – *Eh? Ho sbagliato? Mi senti?*

FRANCO - *Eh.*

MARCO - *Eh, va e viene la voce.*

FRANCO – *Sì, sì, ti sento.*

MARCO – *Mh. Capito? Se lui... Se lui lo faceva su di te nei miei confronti, che mi diceva: "Franco è venuto da me a dire così, così e così", dicevo: "Va bene", venivo e te lo facevo presente, e dopo andavamo avanti.*

FRANCO – *(inc. voce accavallata).*

MARCO – *E poi andavamo avanti sulla cosa. E' caduto lui in trascuranza? Va bene. Perché queste qua allora... questa qua sono tragedie.*

FRANCO – *Tragedie sono.*

MARCO – *Sono tragedie.* ***E' ora di finirla. Perché alla fine siamo noi la forza, non sono loro****, loro saranno sempre quei poveri coglioni che sono, e resteranno sempre così. E io proprio perché ci tengo, Franco, a 'sta cosa..."* (si vedano trascrizioni relative alle telefonate 65 e 66 intercettate sull'utenza 328/4719802).

Per chiudere il quadro relativo agli elementi di prova ricavabili dalle intercettazioni in ordine alla struttura dell'associazione di tipo mafioso in argomento, merita una menzione la cià citata conversazone, captata il 19.6.2001 all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728, in uso a Giuseppe MAZZEI detto "Pino". Come si è già evidenziato al paragrafo 1.14 della parte introduttiva, l'argomento trattato nell'occasione da MAZZEI ("Pino"), Gjock Mecaj ("Luciano") ed un terzo soggetto, da ritenere un acquirente di sostanza stupefacente ("Vittò"), è quello relativo al rischio che l'attività di spaccio del detto collaboratore giunga all'orecchio dell'organizzazione criminale dominante, che (come meglio si dirà subito *infra*) non tollera la concorrenza di estranei. Proprio per tale ragione assume notevole rilevanza, in detto contesto, l'esplicito riferimento a "Franco Prestia", a "Filippo" (da identificare in BUBBO Filippo, soggetto con il quale Mecaj, MAZZEI ed il loro "socio" Giancarlo SCHIPANI avevano rapporti, così come si è già evidenziato ed ancor meglio si chiarirà nel trattare il delitto di cui al capo A22) e ad "Emiliano", evidentemente collocati nella menzionata organizzazione criminale ("*...niente non è che dici mi hanno visto...appena ho capito di cosa parlavano...ha detto che è a Calolzio qua e là...*", "*eh sì, quello duro*", "*perché lui parlava al telefono e ci ho litigato io...****Franco Prestia****, **Filippo**, eravamo sei o sette lì, hai capito? Poi l'ha chiamato...ha chiamato prima all'uno e poi all'altro e infatti erano tre persone erano questi, quello, Renato che dice lui*", "***con la compagnia che c'è, se sanno che faccio qualcosa...***", "*parlando di qua, parlando di là, eravamo io, Saverio, Franco,* ***Emiliano...anche lui sì perché qui ci sono gli albanesi a lavorare*** *così, colì, io ho fatto socie-*

tà con gli albanesi..." si vedano pagine 41 e 42 della trascrizione relativa alla conversazione delle ore 1.36 del 10.6.2001).

Gli appostamenti fatti dalla p.g. nei pressi del "Bar Manzoni" tra il 15.11.2003 ed il 22.12.2003 (si veda la deposizione resa dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008), esercizio pubblico presso il quale erano contemporaneamente approntate intercettazioni ambientali e videoriprese, hanno fatto emergere ulteriori elementi utili nella prospettiva della presente ricostruzione. Così, in particolare, le risultanze dell'attività di osservazione organizzata il 29.11.2003, sulle quali ha riferito il teste Rosario Uccello all'udienza del 17.6.2008, a ben vedere elevabili al rango di vera e propria dimostrazione plastica del muoversi all'unisono di molti dei membri dell'associazione, evidentemente, nell'occasione interessata da un episodio che aveva suscitato fibrillazioni. La nuda cronaca di quanto osservato dal citato teste nel pomeriggio del 29.11.2003 è sul punto più efficace di qualsiasi commento: dapprima è notato **COSTA Massimiliano** insieme a **Gianni MARINARO**; alle ore 15.35, dopo che Fabrizio La Manna, dipendente del BAR, riceve una telefonata, COSTA esce improvvisamente dal locale inseme a MARINARO, e, dopo essersi guardato intorno con aria circospetta, come a controllare di non essere seguito, si pone alla guida di un'autovettura, sulla quale sale come passeggero lo stesso MARINARO; alle ore 15.50 entra nel bar **ELIA Giuseppe**, che fa avanti ed indietro dalla saletta; alle 16.49 entra **SIRIANNI Angelo**, che saluta amichevolmente ELIA, poi i due escono insieme alle 16.57 per rientrare, ancora insieme, alle 17.30, portandosi all'interno della saletta; alle 17.46 entra **MAZZEI Carlo**; alle 17.53 SIRIANNI ed ELIA rientrano nella sala principale; alle 18.02 SIRIANNI si siede ad un tavolo a parlare con MAZZEI ed ELIA; alle 18.18 SIRIANNI ed ELIA conversano in modo piuttosto animato; alle 18.23 ELIA esce dal bar improvvisamente; alle 18.33 SIRIANNI, MAZZEI e **FORIGLIO Giuseppe** entrano nella saletta.

dinamiche nel BAR MANZONI

La descritta successione di eventi, pur mancando la prova di quale sia, a monte, l'evento scatenante (il teste Uccello ha riferito che le intercettazioni ambientali, pur se attive in quel momento, erano affette da un malfunzionamento) deve comunque essere apprezzata nella sua concatenazione e nella sua efficacia dimostrativa del muoversi dei detti soggetti in modo a loro volta coordinato, quasi fossero una persona sola.

Anche i dati emersi in ordine alla frequentazione del detto locale da parte dei singoli associati debbono essere valorizzati, specie per quanto riguarda imputati non residenti a Calolziocorte, come BUBBA Rodolfo, PETTINATO Federico e BUBBO Antonio.

Quanto al primo, residente a Lecco, l'ispettore Maggioni, durante l'esame reso all'udienza dell'1.4.2008, ha riferito di averlo notato con certezza in un'occasione, nel corso del monitoraggio protrattosi per poco più di un mese ed in corrispondenza dei giorni a ridosso del fine settimana. Nella circostanza, risalente al 6.12.2003 (tra le 9.23 e le 9.28), BUBBA arrivava presso il locale a bordo di una MERCEDES condotta da altro soggetto (ciò che, come si è detto, trova rispondenza nelle risultanze della conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo, di cui al progressivo 3493, nella quale è fatto cenno al trattamento di riguardo riservato a BUBBA: "*adesso se lo portano con la macchina*"). Il teste Dante Russo all'udienza del 14.1.2008 ha aggiunto come durante la breve permanenza all'interno del locale, BUBBA Rodolfo abbia salutato affettuosamente Giovanni MARINARO.

In altra occasione, risalente al 20.12.2003, gli operanti rilevavano la presenza di un soggetto in compagnia di BUBBO Antonio, le cui fattezze erano associate, pur se in modo non certo, allo stesso BUBBA Rodolfo. Il cognome BUBBA risulta tuttavia pronunciato per ben tre volte nel corso della conversazione intercettata proprio il 20.12.2003 all'interno della sala principale dell'esercizio pubblico e in due dei tre casi ciò accade non lasciando alcun dubbio in ordine alla presenza *in loco* di un soggetto con quel nome ("*Bubba quand'è che viene su?*", "*Bubba! Io bevo.*", "*Ciao Bubba*", si vedano pagine 1, 2 e 5 delle trascrizioni relative alle intercettazioni ambientali nella sala del "Bar Manzoni" depositate il 30.12.2008).

Del "Bar Manzoni" di "Pino" (da identificarsi in FORIGLIO Giuseppe), ELIA Giuseppe parla a PETTINATO nel corso della conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di quest'ultimo il 26.2.2005 alle ore 15.39, facendo espresso riferimento ad un'occasione in cui in quel locale si era incontrati proprio loro stessi insieme a SIRIANNI e CALIGIURI ("*ti ricordi quando eravamo io, tu, Angelo e Salvatore bar da Pino...al bar da Pino al Manzoni*", si veda pagina 42 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3813). PETTINATO che, poi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso il 15.12.2006 dinnanzi al G.I.P. "delegato" ai sensi dell'art.294, comma 5, c.p.p., ammetteva di essere stato "al Bar Manzoni di Calolziocorte", sia pure "due o tre volte in tutto" (si veda verbale prodotto dal pubblico ministero ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p. all'udienza del 13.2.2009).

Quanto a BUBBO Antonio, residente a Galbiate come PETTINATO, il teste Dante Russo, alle udienze del 14.1.2008 e del 17.1.2008, ha riferito di aver rilevato la sua pre-

senza presso il ripetuto esercizio pubblico in tre circostanze, il 20.11.2003, il 17.12.2003 ed il 20.12.2003. Nella prima occasione era notato in compagnia di SIRIANNI Angelo, oltre che del gestore FORIGLIO Giuseppe, mentre nell'ultima occasione, come detto, era notato insieme ad un soggetto che gli operanti indicavano, pur non in termini di certezza, come BUBBA Rodolfo (si veda la deposizione del teste Maggioni, resa all'udienza dell'1.4.2008). Dalla testimonianza del teste Maggioni è poi emerso come BUBBO Antonio sia stato notato una quarta volta al "Bar Manzoni", il 30.6.2004, allorquando nel corso di un'attività di intercettazione telefonica (si veda quanto riportato *supra* in ordine ai contatti telefonici tra CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio), doveva essere identificato un soggetto di nome "Antonio" che avrebbe dovuto presentarsi presso il detto esercizio pubblico.

Del "Bar Manzoni", come si è accennato e come meglio si dirà, si parla anche nel corso delle conversazioni all'interno dell'autovettura di Ettore MILESI, che hanno per protagonista, oltre a quest'ultimo, anche MALUGANI.

Dalla risultanze della banca dati SDI, su cui hanno riferito diversi testi di p.g., emergono, poi, ulteriori presenze degli odierni imputati all'interno del detto esercizio pubblico. Così quelle di PRESTIA e CALIGIURI in data 12.11.99 e 22.2.2000 riferite dal teste Rinaldo Rossi, che ha indicato come luogo del controllo il "Bar Nullo" di Calolziocorte, da identifcare tuttavia nel "Bar Manzoni", sito in via Nullo a Calolziocorte, come precisato dal teste Maggioni (si vedano le trascrizioni relative, rispettivamente, alle udienze del 28.2.2008 e dell'1.4.2008).

Il teste Radus, all'udienza del 18.3.2008, ha rferito di un controllo del 30.1.2003 presso il "Bar Manzoni", in occasione del quale erano identificati, tra gli altri, ELIA Giuseppe e CALIGIURI Salvatore, e di un altro controllo del 12.2.2004 presso il medesimo esercizio pubblico, ove si trovavano, tra gli altri, COSTA Massimiliano e SIRIANNI Angelo. Il medesimo teste ha riferito di un ulteriore controllo all'interno del ripetuto locale in data 24.9.2002; nell'occasione erano identificati, tra gli altri, FORIGLIO Giuseppe, COSTA Massimiliano e Angelo FALBO (sul quale si vedano le già riportate risultanze delle intercettazioni all'interno dell'autovettura in uso a SIRIANNI Angelo).

Il teste Maggioni, all'udienza dell'1.4.2008, infine, ha riferito dell'identificazione di CALIGIURI Salvatore e FORIGLIO Giuseppe presso il bar di quest'ultimo l'8.12.2000.

Debbono, poi, in questa sede, essere ricordate ulteriori risultanze della ripetuta banca dati delle Forze di Polizia, in particolare relative a controlli eseguiti nei pressi della stazione di Calolziocorte, come detto, indicata da Esposito come un altro luogo di ritrovo per i membri dell'associazione. Ivi, in particolare all'interno del bar, era identificato SIRIANNI Angelo il 7.2.2000. Lo stesso imputato era nuovamente controllato nel medesimo esercizio pubbico il 15.5.2000, questa volta in compagnia di MARCHIO Pierino. Nei pressi del predetto scalo ferroviario era inoltre identificato CALIGIURI Salvatore in compagnia di altri due soggetti il 19.10.2003 (si veda deposizione resa dal teste Radus all'udienza del 18.3.2008). La stazione di Calolziocorte risulta inoltre essere stata il teatro di un'aggressione posta in essere, in concorso tra loro, da SIRIANNI Carmine e Massimiliano Marchio (sul quale si vedano Esposito e Cusumano). I due, infatti, sulla base di quanto riferito dalla teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008, risultano indagati per il delitto di lesioni volontarie aggravate, in ipotesi commesse, nei pressi del detto scalo ferroviario, il 17.5.2000, in danno di tale Giancarlo Lombella.

In questa sede meritano poi un cenno anche i due servizi di appostamento organizzati dalla p.g. nei pressi del "Bumbaros Bar" di Calolziocorte, gestito dai nipoti di MARCHIO Pierino. Il 28.2.2004, in particolare, era notato arrivare *in loco* BUBBA Rodolfo. Lo stesso entrava all'interno del locale, ove erano presenti anche SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe. BUBBA, successivamente, si allontanava a bordo di una MERCEDES condotta da altri, sulla quale era presente anche un altro passeggero. I successivi accertamenti sulla targa del mezzo evidenziavano l'intestazione dello stesso a Giampiero Bubbo, figlio di BUBBO Filippo (si veda la deposizione resa il 14.1.2008 dal teste Russo). L'altro appostamento era approntato il 15.6.2004 in costanza delle intercettazioni telefoniche attivate su utenze in uso a CALIGIURI Salvatore. Quest'ultimo era notato sopraggiungere alla guida di un furgone, intestato ad un soggetto pregiudicato. Sul posto arrivava anche SIRIANNI Carmine, in contatto telefonico con CALIGIURI. I due entravano nel locale, ove sopraggiungeva anche SIRIANNI Angelo con una persona non identificata. I quattro rimanevano all'interno per circa mezz'ora.

Ad ulteriore conferma della già delineata assiduità di rapporti tra SIRIANNI Angelo e PETTINATO va fatto cenno anche al servizio di o.c.p. svolto in data 2.2.2005 nei pressi dell'ufficio di quest'ultimo a Galbiate. Il teste Ernesto Perrino, esaminato il 17.6.2008, ha riferito di aver notato nell'occasione SIRIANNI arrivare presso l'ufficio

del correo; successivamente, dopo un iniziale via vai di persone, arrivavano tre uomini, che erano ricevuti dai due odierni imputati.

Da ultimo, pare opportuno, a conferma del ruolo di collante tra tutte le componenti dell'associazione assolto dai componenti della famiglia Coco Trovato, ricordare anche i servizi di appostamento organizzati a ridosso della scarcerazione di Mario Trovato e dell'operazione che doveva portare TROVATO Giacomo e gli altri figli del detto associato "storico" ad acquisire l'esercizio pubblico "Bar San Martino" (si veda *supra* la sezione dedicata agli elementi di continuità tra l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" e quella qui giudicata).

Un primo incontro era monitorato in Merate il 6.9.2005, presso il locale denominato "Medigan" nella titolarità di Luigina Pettinato, sorella dell'odierno imputato PETTINATO Federico. Allo stesso prendevano parte, oltre a PETTINATO, FALZETTA Vincenzo e TROVATO Giacomo. La p.g. nell'occasione effettuava anche rilievi fotografici (si vedano la deposizione resa dal mar. Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008 e le fotografie prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 29.4.2008). FALZETTA e TROVATO Giacomo tra i quali, come detto, era già stato monitorato un incontro presso il ristorante BIO SOLAIRE in Milano il 7.2.2005 (si veda la deposizione resa del teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008, relativa, tra l'altro, al detto appostamento, che consentiva di rilevare anche la presenza di RIGILLO Palmerino).

Dinnanzi al "Bar San Martino", poi trasformato nel ristorante pizzeria "046", sito in via Pasubio a Lecco, il 16.9.2005 erano poi osservati Mario TROVATO e RIGILLO Palmerino (si veda deposizione del teste Baldinu all'udienza del 6.5.2008) ed il 29.9.2005, con la disponibilità materiale dell'immobile già acquisita, Mario TROVATO, PETTINATO Federico ed Antonio PRONESTI (si veda la deposizione resa dal teste De Robertis all'udienza del 24.4.2008 e si vedano le fotografie scattate in occasione dell'appostamento di p.g., prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 29.4.2008)

PETTINATO e FALZETTA, inoltre, come pure si è già evidenziato, hanno mostrato di avere ben chiaro il senso di appartenenza al sodalizio criminale, oltre che assolvendo all'obbligo di mantenimento dei detenuti e di sostegno alle famiglie degli stessi (su cui si tornerà più nel dettaglio nei paragrafi dedicati all'accertamento di responsabilità per il delitto in parola in capo ai due imputati), anche facendosi interpreti di chiare logiche associative in occasione della scia di sangue che lambiva l'associazione, con i ricordati

omicidi di Maurizio Ferrato e Felice Onofrio del 17.8.2005 e di Sergio Pisani del 19.9.2005. Basterà qui ricordare l'espressione "***della parte nostra sono***" usata da PETTINATO con riferimento ai primi due, in occasione della più volte citata conversazione intercettata il 18.8.2005 all'interno della sua autovettura BMW, targata CC 551 Y K (si veda pagina 67 delle trascrizionin relative alla traccia audio 6481). Quanto a FALZETTA Vincenzo, mette conto invece richiamare il contenuto della conversazione intercettata il 20.9.2005 all'interno dell'autovettura targata CX 484 BP. L'imputato in parola, dopo aver ricostruito con Giovanni Rigillo (è stato lo stesso FALZETTA, come si è detto, nel corso di un interrogatorio reso il 19.3.2007, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009, ad identificare in tal modo il proprio interlocutore, in effetti chiamato con il nome "Giovanni", e ad assumersi la paternità delle sotto riportate frasi, salvo ascriverle a vanteria nei confronti del più giovane interlocutore) l'omicidio di Sergio Pisani, si lascia andare ad alcune considerazioni attinenti alla strategia associativa, facendo un chiaro riferimento all'alleanza con i "cirotani": "*adesso deve fare la pace pure lui...ora stava decidendo che voleva parlare con zio Mario...ora si è reso conto che non ha voluto fare pace...**se era per me, pure l'altra volta quale pace...sanno che i cirotani sono con noi***"; per poi aggiungere all'affermazione di Giovanni "*gli meniamo ora*": "***capito o no? Ci dobbiamo organizzare***" (si veda pagina 28 della trascrizione della conversazione, di cui al progressivo 011, depositata il 23.1.2009).

La matrice 'ndranghetista dell'associazione in esame, ricavabile, oltre che dagli espliciti riferimenti sopra analizzati al gergo ed alle regole della 'ndrangheta calabrese, anche dal segnalato rapporto di continuità con l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", pacificamente da collocare nel contesto della detta "mafia storica", vale anche a fornire una chiave di lettura dei rapporti di natura familiare od assimilati tra gli associati. Può, infatti, ormai essere ascritto alla categoria dei fatti notori il dato, peraltro oggetto di accertamento nella sentenza WALL STREET, che vuole le associazioni 'ndranghetiste caratterizzate da una struttura di ispirazione "familistica", ove la forza del vincolo associativo trae linfa dai **legami di natura parentale o ad essi assimilati** (come i cosiddetti "San Giovanni", su cui subito *infra*) tra gli associati.

Il rapporto di continuità con l'originaria associazione 'ndranghetista "Flachi-Trovato-Schettini" consiglia di ricostruire il filo rosso dei legami tra gli associati proprio a partire dalla **"famiglia" Coco Trovato**, come si è detto punto di riferimento della colloca-

zione di tutti gli imputati nel sodalizio in parola. Ed allora converrà muovere da **TROVATO Emiliano** e **TROVATO Giacomo**, figli, rispettivamente, dei fratelli Franco Coco Trovato e Mario Coco Trovato e, quindi, tra loro cugini. I due cugini TROVATO sono poi nipoti di **RIGILLO Palmerino**, come detto sposato con Rosetta Trovato, sorella di Franco e Mario Coco Trovato, e quindi a sua volta cognato dei due ripetuti componenti "storici" dell'associazione. **FALZETTA Vincenzo**, poi, al di là di quanto sostenuto in occasione delle spontanee dichiarazioni rese a dibattimento e degli interrogatori resi in indagini reliminari, è da ritenere, fondatamente legato da rapporto di parentela con RIGILLO (si veda *supra* nella sezione relativa all'accertamento dell'appartenenza di FALZETTA all'originaria compagine associativa). FALZETTA ha comunque ammesso in sede di spontanee dichiarazioni di essere legato a RIGILLO da rapporti molto stretti, suggellati anche dal ruolo di padrino assunto in occasione del battesimo (cosiddetto "San Giovanni") del primogenito del coimputato, nonché dall'essere stato padrino di cresima (parrebbe di capire) dell'altro figlio e testimone di nozze delle figlia (si vedano trascrizioni dell'udienza del 17.2.2009). Legami questi ultimi, a ben vedere, intervenuti con cugini (Giovanni, Domenico e Maria Rosa Rigillo) di TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano.

Anche **PRESTIA Francesco** risulta legato alla famiglia Coco Trovato. Ciò lo si ricava, innanzitutto, dalla conversazione del 24.3.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, allorquando Mario Coco Trovato riferisce al figlio TROVATO Giacomo di un proprio scambio epistolare con "Franco Prestia", a sua volta detenuto (si vedano pagine 27 e 28 delle trascrizioni relative alla detta conversazione, depositate il 23.1.2009). Il già citato (si veda *supra* nella parte relativa ai segnali di continuità tra l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" e quella qui giudicata) colloquio del 16.4.2005 presso la medesima Casa Circondariale, nel corso del quale Mario Coco Trovato indica, al figlio Giacomo, PRESTIA come uno dei soggetti su cui fare affidamento per la riorganizzazone dell'associaizone, evidenzia poi come i rapporti tra PRESTIA Francesco e la famiglia Coco Trovato abbiano un origine assai risalente, correlata verosimilmente a legami già in essere con il nucleo familiare originario dell'imputato in parola. In tal modo deve essere interpretato il fatto che Mario Coco Trovato si riferisca a PRESTIA, chiamandolo "Franco di...Prestia", come ad alludere alla provenienza da una famiglia ben individuata. Ciò che trova conferma anche nelle risultanze delle intercettazioni presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, ove Franco Coco

Trovato, dopo aver parlato il 19.5.2005 con la moglie, un fratello e RIGILLO Palmerino delle vicissitudini giudiziarie del figlio Emiliano, soffermandosi anche sulla posizione di "Franco Prestia" coimputato del figlio, in uno dei successivi colloqui (si vedano trascrizioni relative al colloquio del 23.2.2006) si sente aggiornare sulle vicende di "Franchiceddu" (soprannome usato anche da Mario Trovato per riferirsi a PRESTIA) dal cognato Angelo Musolino, il quale per chiarirgli di chi stia parlando fa ricorso ad un patronimico ("Franchiceddu...il figlio di Natale", si veda pagina 53 delle trascrizioni depoistate il 30.12.2008). Conclusivamente riguardo ai legami tra PRESTIA e la famiglia Coco Trovato, vanno ricordati i contatti telefonici tra lo stesso e TROVATO Emiliano, nel corso dei quali i due colloquianti si rivolgono l'un l'altro con l'appellativo di "cugino". Si veda ad esempio la telefonata nr.150, intercettata l'11.3.2000 alle ore 14.35. Nell'occasione, infatti, come riferito dal teste Marletta all'udienza dell'11.2.2009, PRESTIA contattava l'utenza 328/4686416, sottoposta anche ad intercettazione diretta. Utenza da attribuire proprio a TROVATO Emiliano, in ragione del riconoscimento vocale da parte degli operanti (si veda deposizione resa dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008), nonché in considerazione del fatto che, come detto, il medesimo imputato era sottoposto ad indagini già da tempo ed intercettato anche direttamente (anche su utenze con le quali si era messo in contatto con la moglie Simona Poerio). Nella detta telefonata è per l'appunto TROVATO Emiliano a salutare l'interolcutore con l'appellativo "cugì". Poco prima era stato registrato (questa volta nel corso dell'intercettazione sull'utenza di TROVATO Emiliano) poi un altro contatto tra le due utenze in parola, in occasione del quale era PRESTIA ad appellare il coimputato "cugino" (si veda la trascrizione relativa alla telefonata 180, intercettata l'11.3.2000 alle ore 13.12 sull'utenza 328/4696416). Ciò che si ripeteva anche poco più tardi in occasione del contatto delle ore 15.22 tra le utenze in parola (si veda la trascrizione della telefonata 193).

perché Simona ?!

Con riguardo ai legami tra **CALIGIURI Salvatore** e la famiglia Coco Trovato, sarà sufficiente fare rinvio a quanto concordemente riferito dai collaboratori di giustizia Felice Ferrazzo e Carmine Scarpino (si vedano il paragrafo 1.10 ed i capitoli 2 e 6 della parte introduttiva) in merito all'omicidio di Giuseppe Caligiuri ed agli stretti rapporti tra questi e Franco Coco Trovato. Che poi Giuseppe Caligiuri fosse il padre dell'odierno imputato lo si ricava, oltre che dalla deposizione di Danny Esposito, che ha raccontato di essere stato accompagnato da TROVATO Giacomo sul luogo dell'omicidio, anche

dalle risultanze della citata conversazione tra SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, intercettata il 6.3.2004 alle ore 14.33 all'interno dell'autovettura del primo (si vedano pagine 23 e seguenti della trascrizione relativa al progressivo 3535, ove sono chiarissimi i riferimenti al detto evento omcidiairio, al suo autore Sergio IAZZOLINO ed a "Salvatore" come al figlio della vittima). A CALIGIURI risulta essere particolarmente legato (anche nelle attività illecite, come meglio si dirà *infra*) **COSTA Massimiliano**, la cui presenza in compagnia del detto coimputato e del di lui figlio appena nato, era registrata dalla p.g. in occasione dell'appostamento organizzato presso l'ospedale di Lecco subito dopo il parto della convivente dello stesso CALIGIURI. CALIGIURI che risulta poi essere, come pure si è anticipato, figlio di Gioconda Marchio, parente di **MARCHIO Pierino** (s veda la deposizione dell'1.4.2008 dell'assistente Milillo).

MARCHIO che a sua volta risulta legato a **SIRIANNI Angelo,** padrino di battesimo di suo figlio, come si evince chiaramente dalle risultanze della conversazione tra quest'ultimo ed ELIA Giuseppe, avvenuta il 15.4.2004 alle ore 20.58 all'interno dell'autovettura MERCEDES targata CH 350 BD. I due colloquianti stanno infatti affrontando la questione delle affliazioni promosse da MARCHIO senza preavviso ed ELIA consiglia a SIRIANNI di utilizzare con il detto sodale proprio la mozione degli stretti legami suggellati dal ruolo assunto nella menzionata cerimonia religiosa ("*tu gli dici eh vabbè ci siamo fino a qua, però se mi rispetti e mi stimi, no, visto che* ***ho battezzato a tuo figlio*** *perlomeno me lo fai presente...*", si veda pagina 123 della trascrizione relativa alla traccia audio 4146). SIRIANNI, dal canto suo, conferma di aver già fatto appello a quel legame: "*ma gliel'ho detto...no lui mi fa di là...lui dice se io un domani faccio qualcosa che devo fare qualche locale, ha voluto dire, no, i primi siete tu e Peppe...ha detto lui, capito? Gli ho detto Piero, ma che discorsi fai?...*", si vedano pagine 123 e 124 della ripetuta trascrizione).

SIRIANNI Angelo, come si è già riferito, risulta poi avere legami "familiari" anche con **SIRIANNI Carmine,** fratello di Roberto, sposato con Deborah Sirianni, figlia per l'appunto di Angelo.

Tornando ad **ELIA Giuseppe**, si è già fatto riferimento al suo rapporto di coniugio con Carmelinda Coco, indicata da Giuseppe Di Bella, pure se senza farne il nome, come una nipote di Franco Coco Trovato Carmelinda Coco, come già si è sopra evidenziato, risultata essere la sorella di Franco e Donatella Coco, con quest'ultima che, prima di avvalersi delle facoltà di astensione prevista dall'art.199c.p.p. (in forza del legame di

affinità), riferiva di essere cognata di ELIA e cugina dei genitori di TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo (ciò che trova conferma anche nelle trascrizioni depositate il 30.12.2008, relative all'intercettazione del colloquio avvenuto il 19.5.2005 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, allorquando la visitatrice Eustina Musolino riferisce al marito detenuto Franco Coco Trovato della morte di Francesco Coco, "figlio di zia Carmela").

Di **MAZZEI Carlo**, come del resto di ELIA e di MARCHIO, i testi Maggioni e Gambaro (si vedano trascrizioni relative alle udienze dell'1.4.2008 e del 3.6.2008) hanno riferito la presenza in occasione della cerimonia di battesimo della figlia di SIRIANNI Angelo tenutasi il 22.2.2004. MAZZEI che risulta essere nativo di Petronà come **BUBBO Antonio** e **BUBBO Filippo** (con il cui figlio Giuseppe, come detto, era anche associato in un'attività imprenditoriale). Tra i due imputati da ultimo citati risulta poi un legame di parentela, anche se non esattamente quello di nipote e zio indicato, peraltro in modo non certo, da Esposito. A confermare a livello logico la sussistenza di una relazione parentale tra i due può essere richiamato il citato interrogatorio reso il 15.12.2006 da **PETTINATO Federico** (come detto acquisito ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009) che ha indicato entrambi i coimputati come "parenti" di sua moglie (Saveria Bubbo, come detto sorella di BUBBO Filippo).

Di **BUBBA Rodolfo** e del suo rapporto di amicizia con Franco Coco Trovato si è già puntualmente riferito nel dedicarsi all'accertamento dell'appartenza dell'imputato in parola all'originaria compagine dell'associazione. In questa sede mette conto solo aggiungere come BUBBA abbia documentato, con la produzione di certificati di stato civile all'udienza del 4.2.2009, il proprio rapporto di parentela con Saveria Bubbo, sorella di BUBBO Filippo e moglie di PETTINATO. PETTINATO che d'altronde nel ripetuto interrogatorio ha fatto riferimento a BUBBA come ad uno zio di sua moglie.

Quanto ai rapporti di parentela tra **GIGLIOTTI Giuseppe** e PETTINATO Federico su cui ha riferito il collaboratore di giustizia Pietro Corti, è stato proprio il primo imputato a fornire adeguato riscontro in occasione dell'interrogatorio reso il 15.12.2006 (si veda il verbale prodotto dal pubblico ministero ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009). GIGLIOTTI, in specie, ha indicato, come del resto aveva fatto Corti, PETTINATO Federico come suo cugino.

Di **MALUGANI Marco,** oltre agli stretti legami con PRESTIA Francesco, va rimarcata la vicinanza con Antonio SCHETTINI, uno degli eponimi dell'associazione origi-

naria. Sui legami tra MALUGANI e SCHETTINI basti qui fare rinvio alla sezione in cui si sono analizzati putnualmente i vari segni di continuità tra l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" e quella qui giudicata, limitandosi ad aggiungere un cenno alle risultanze di una conversazione intercettata all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, nel corso della quale Mario Trovato, al figlio che gli fa il resoconto dell'indagine (cosiddetta "Costa dei Monaci") nella quale era coinvolto TROVATO Emiliano, rende noto di conoscere tra i coindagati del nipote, oltre a PRESTIA, anche MALUGANI, evidentemente legato all'associazione già da prima dei provvedimenti cautelari adottati nel procedimento WALL STREET (si veda pagina 114 delle trascrizioni relative alla conversazione del 20.5.2005).

Anche quanto a **FORIGLIO Giuseppe** deve essere valorizzato, oltre al fatto che avesse una compartecipazione con CALIGIURI Salvatore nella società PROSPETTIVA IMMOBILIARE (si veda la deposizione resa dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008), il rapporto particolarmente stretto tra lo stesso e Gianni MARINARO (si vedano le già analizzate dichiarazioni rese sul punto da Giuseppe Di Bella e Paolo Fortunato Cusumano), tra gli uomini di fiducia di Franco Coco Trovato, come evidenziato nella sentenza WALL STREET.

Con riferimento a **SCALZI Tommaso**, vanno rimarcati i rapporti particolarmente stretti con la famiglia Coco Trovato, confermati dallo stesso in sede di esame (si vedano trascrizioni dell'udienza del 6.2.2009), allorquando ha ammesso di aver accompaganato da Lecco ad Ascoli Piceno la moglie di Franco Coco Trovato a far visita allo stesso. Rapporti che si ricavano, poi, anche dal fatto che SCALZI si fosse visto attribuire dal sindaco di Airuno la residenza presso il ristorante "Il Portico" (si veda deposizione del 28.2.2008 del teste Rinaldo Rossi) nonché dalla circostanza segnalata dalla teste Gambaro (si vedano trascrizioni dell'udienza del 3.6.2008), relativa alla presentazione di TROVATO Emiliano nel 1995 (l'anno, sul quale la teste non si è detta sicura, è ricavabile con certezza dalle risultanze del certificato penale, tra le quali figura una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni comesso in Costa Masnaga il 5.11.95, fatto in relazione al quale, come riferito dallo stesso SCALZI in occasione dell'esame reso a dibattimento, era sottoposto ad arresto in flagranza, sulla base della qualificazione del fatto quale estorsione) presso gli uffici della Questura di Lecco per avere informazioni in ordine all'arresto, appena avvenuto, di SCALZI Tommaso per un estorsione ai danni

di un imprenditore di Costa Masnaga (il detto teste di p.g. ha inoltre riferito come nella detta indagine fosse stato perquisito anche CALIGIURI Salvatore).

Anche Cusumano ed Esposito, a ben vedere, avevano le carte in regola per poter ambire ad entrare a far parte dell'associazione. Il primo, al di là dei legami personali con SIRIANNI Angelo, testimoniati dalle citate risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura del detto imputato, vanta, infatti, un rapporto di parentela con la moglie di MARCHIO Pierino (si veda la deposizione resa all'udienza del 21.7.2008 da Antonina Maira, moglie di MARCHIO, che ha chiarito come suo padre ed il padre di Cusumano fossero cugini). Esposito, dal canto suo, oltre al forte legame avuto dapprima con CALIGIURI ed all'amicizia "fraterna" con TROVATO Giacomo poi (che, come detto, lo aveva definito il fratello che non aveva mai avuto, mostrando fattivamente di pensarla così, ad esempio potandolo con sé in Calabria od a Sulmoma, in occasione delle visite al padre detenuto), vanta anche delle consuetudini familiari con alcuni degli odierni imputati e, in specie, con ELIA e SIRIANNI, rispettivamente compaesano (sono entrambi di Cerva) ed amico di suo padre (si veda pagina 130 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 3248, intercetatata l'1.2.2004 alle ore 14.50 all'interno della autovettura di SIRIANNI, ove quest'ultimo fa riferimento ad un rapporto di amicizia con il padre di Esposito).

Tornando a **PETTINATO Federico** va messo in evidenza come i suoi stretti rapporti con la famiglia Coco Trovato si ricavino, oltre che da tutti gli elementi già evidenziati, anche dalla sua presenza al matrimonio di TROVATO Emiliano (si vedano le foto dell'album di nozze acquisite all'udienza del 3.6.3008 e la deposizione della teste Gambaro resa alla medesima udienza). Analoghi rapporti risultano sussistenti anche tra il cognato di PETTINATO, **BUBBO Filippo** e la famiglia Coco Trovato, rapporti dei quali l'imputato in parola si giovava anche nella faida con i Carpino, sin dall'inizio trattata (come subito si dirà) dal sodalizio qui giudicato e da quello di cui lo stesso costituisce la naturale continuazione come un fatto di interesse associativo.

Che **la faida tra le famiglie Bubbo e Carpino di Petronà** abbia da subito travalicato i confini del detto comune calabrese per assurgere a questione di interesse, innanziutto, dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" è stato evidenziato dal collaboratore di giustizia Carmine Scarpino. Lo stesso, in occasione dell'interrogatorio reso il 30.1.2001, ha collocato la famiglia BUBBO e BUBBO Filippo, in particolare, a Lecco e la famiglia CARPINO nella zona di Genova, per poi precisare, nel corso del successivo interrogato-

rio del 14.3.2001, le ragioni della collocazione dei BUBBO nella zona di Lecco, BUBBO, che per l'appunto, secondo il dichiarante, facevano capo a Franco Coco Trovato (si vedano i verbali acquisiti ai sensi dell'art.512c.p.p. all'udienza del 23.10.2008). Le dette puntuali dichiarazioni, prive di qualsivoglia elemento che valga a metterne in dubbio l'intrinseca attendibilità, trovano un importante riscontro, prima di tutto, nell'altrettanto precisa "chiamata in reità" mossa da Angelo Salvatore Cortese nei confronti di BUBBO Filippo. Anche il collaboratore in parola ha infatti collocato BUBBO Filippo, pur atribuendogli il ruolo di "capo società" a Petronà, nella zona di Lecco, riconducendo il suo trasferimento ad una scelta strategica nell'ambito della faida che contrapponeva la sua famiglia a quella degli "Scarpino" (da identificarsi nei Carpino, comunque indicati in modo inequivocabile da Cortese anche con il soprannome "Trattraculo", di cui nelle trascrizioni dell'udienza del 3.7.2008 è stata riportata la versione fonetica "Ciaciaculo"). Il trasferimento sarebbe avvenuto in corrispondenza con l'arresto di Pasquale "Nicoscia", detto "Macchietta", che aveva garantito a BUBBO il proprio sostegno (si vedano pagine 5, 13, 14, 15 e 16 delle trascrizioni dell'udienza del 3.7.2008). Le dichiarazioni in parola rese in modo lineare e spontaneo durante l'esame del pubblico ministero (senza che i medesimi temi abbiano minimamente formato oggetto di controesame) devono allora essere apprezzate, oltre che nella loro evidente autonomia rispetto a quelle di Scarpino (non consta che tra i due dichiaranti vi sia stato alcun contatto e, in ogni caso, si tratta di dichiarazioni solo parzialmente sovrapponibili) anche nel loro saldarsi con una parte di quelle di quest'ultimo dichiarante. La detta saldatura attiene innanziutto alla collocazione di Bubbo fuori dal contesto territoriale di operatività del locale da lui capeggiato. Collocazione, in specie nella zona di Lecco, da ascrivere ad una scelta strategica legata alla faida con la famiglia Carpino. D'altronde il fatto che il componente di un locale possa per specifiche esigenze essere "distaccato" presso un altro "locale" 'ndranghetista è stata indicato dal più volte citato teste Francesco Fonti come un'opzione prevista dalle regole organizzative vigenti nella 'ndrangheta.

La convergenza, perlomeno a livello logico, deve poi essere ravvisata anche laddove, da un lato, Scarpino ha collocato i Bubbo nell'organizzazione di Franco Coco Trovato e, dall'altro, Cortese - dopo aver segnalato il carattere dominante in tutta la provincia di Milano e Lecco dell'organizzazione di Franco Coco Trovato (si vedano pagine 5 e 6 delle trascrizioni relative all'udienza del 3.7.2008) ed il "potere assoluto" che lo stesso aveva in Calabria, tanto da fargli assumere un ruolo di promotore della riappacificazione

tra gli Arena ed i Nicoscia, famiglie entrambe a lui amiche – ha fatto riferimento ad un'alleanza tra BUBBO Filippo e Pasquale Nicoscia, ricollegando il trasferimento del primo a Lecco all'arresto del secondo. Ad ogni buon conto, infatti, entrambe le ricostruzioni, pur con evidenti sfumature, valgono a collocare BUBBO Filippo in un medesimo contesto di alleanze 'ndranghetiste e, perlomeno da un certo momento in poi, in un territorio sottoposto al pieno controllo dell'organizzazione di Franco Coco Trovato.

Ma la collocazione di BUBBO Filippo nell'organizzazione qui giudicata e, prima ancora, in quella che ne costituisce la matrice, in linea con quanto riferito da Scarpino, trova precisa rispondenza nelle risultanze delle intercettazioni ambientali.

Come detto (si veda *supra* laddove si sono esaminate le prove della collocazione di SIRIANNI Angelo nell'originaria compagine associativa) SIRIANNI Angelo e Gianni MARINARO nel corso della conversazione intercettata alle ore 22.30 del 29.8.2003 fanno preciso riferimento all'omicidio di Gaetano Elia ("Gaetano") ed al ferimento di Giuseppe Colosimo ("Pepè") e Alberto Carpino ("Alberto"), primo fatto di sangue, avvenuto in Petronà il 19.8.92, da cui aveva inizio la faida tra i Bubbo ed i Carpino, famiglia quest'ultima a cui apparteneva, oltre ad Alberto, anche Gaetano Elia, suo cugino (si vedano sul detto episodio e sulla sua rilevanza nella successiva scia di sange che ne seguiva le deposizioni rese all'udienza del 3.6.2008 da Paolo Chiandotto e Ivana Gambaro). La detta conversazione, oltre a fare fedele riferimento a tutti i protagonisti del fatto delittuoso, ivi compreso Santo Bubbo ("Santo"), fratello di BUBBO Filippo, ritenuto uno degli autori e poi a sua volta caduto vittima di un agguato il 18.8.93 (si vedano ancora le deposizioni Chiandotto e Gambaro), richiama una sorta di censura che "Franco" (da identificare come si è già detto di Franco Coco Trovato), informato da Marinaro, in ordine alla dinamica dell'agguato e soprattutto alla pericosolità della fuga a bordo di autovevtture che sfrecciavano tra la folla, avrebbe dovuto rivolgere a BUBBO Filippo, evidentemente inserito nell'organizzazione con al vertice lo stesso Franco Coco Trovato ("*Ora **Pepè** è stato furbo, no...perché **Pepè***", "*E' furbo **Pepè** eh!*", "***Pepè** e **Alberto** non sono cretini*", "*Ora ho visto questi due cappucci, no quando...la macchina due cappucci...invece quando ha detto così, **Gaetano** cretino quel ragazzino lì perché è un cretino...*", "*eh*", "*si è alzato e non ha preso...e Pietro è riuscito a scappare...che poi quando ha visto così, gridando...quando è arrivato a Linate a me mi fa "è **stato Santo**...ci avevano i cappucci- mi fa però uno...*", "***Santo** chi è Gentile*", "***Santo** è...*", "*ah credevo Gentile...*", "*eh...e lo conosce, a **Filippo** no, a **Franco** sì...a **Filippo** non lo conosceva,*

*a **Franco** sì, quello che è morto sì...vedi che era pericoloso...mi fa "io non conosco nessuno" mi fa, Angelo, e **Franco**...a **Franco** lo hanno arrestato ai primi di settembre*", "*ai primi di settembre del 92*", "***ecco che io dovevo andare a dirgli ste cose a Franco, dovevo parlare con Franco**...e me le aveva potuto anche dire...hai capito? **Poi gliele ho spiegate per bene a Filippo ste cose...con ste macchine a scappare in mezzo alla gente...***", si vedano pagine 13 e 14 delle trascrizioni relative al progressivo 93).

D'altronde il legame risalente nel tempo tra Franco Coco Trovato, detenuto a far data dal settembre 92, e BUBBO Filippo lo si ricava anche dalla citazione di quest'ultimo nel corso del colloquio del 16.12.2004 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Come già riferito, Franco Coco Trovato nell'occasione è informato dal nipote Giovanni Rigillo della ritrovata armonia tra Filippo e suo cognato Federico (come appena detto da identificare in BUBBO Filippo e PETTINATO Federico) e si raccomanda con il nipote di salutarglieli entrambi ("*me li saluti assai assai*", si vedano pagina 33 e 34 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

Frequenti sono inoltre i riferimenti a Filippo, specie con riguardo al termometro dei suoi rapporti con PETTINATO, nel corso dei colloqui all'interno della Casa Circondariale di Livorno, come pure è già stato evidenziato nell'analizzare, sebbene ad altri fini, le conversazioni intercettate il 15.10.2004, il 30.10.2004 e l'11.12.2004. Ma è nel corso del colloquio dell'11.2.2005 che Mario Trovato ed uno dei suoi visitatori, da identificare in RIGILLO Palmerino, commentano l'atteggiamento ondivago di "Filippo", facendo RIGILLO comunque chiaro riferimento alla sua originaria collocazione nell'orbita di Franco Coco Trovato ed esprimendo Mario la convinzione, una volta tornato in libertà, di essere in grado di irreggimentare la collocazione di BUBBO nell'associazione ("***vabbo' quando esco io, lo trovo, lo prendo io...glielo dico a Filippo che mi fa...***", "*un cane da mandria...e ma gliel'ho detto...dove tira il vento va*", "*Ma Filippo...*", "***prima era con Franco,** poi è passato con Macchietta quando Franco era dentro, poi è uscito Iazzolino ed è andato con Iazzolino*", si veda 14 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

Vi sono tuttavia numerosi altri elementi che depongono per una stabile collocazione di BUBBO Filippo nell'associazione qui giudicata a far data da epoca antecedente e prossima al 2000, così come contestato all'imputazione. Ciò che costituirà oggetto dell'analisi che sarà specificamente dedicata all'accertamento di responsabilità in capo allo stesso imputato.

In questa sede pare invece opportuno proseguire nell'*excursus* che fa emergere chiaramente come, anche dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, la faida di BUBBO Filippo con la famiglia Carpino sia rimasta un affare dell'associazione in parola.

Sotto questo profilo è emblematico **il tentato omicidio di Gaetano Covelli e Salvatore Carpino.** Si tratta di un episodio da collocare il 27.11.93 (l'ultimo sabato di novembre), che si inscrive in una sequela di fatti delittuosi ben descritti in modo concorde dal teste Ivana Gambaro e da Paolo Chiandotto (esaminato nelle forme dell'art.210c.p.p., in virtù della pendenza di un procedimento a suo carico, sulla base di quanto riferito dal pubblico ministero, stralciato da quello da cui è nato il presente processo).

In particolare, dopo l'uccisione di ELIA Gaetano ed il ferimento di COLOSIMO Giuseppe, nipote di TALLARICO Vittorio, e di CARPINO Alberto, cugino di ELIA, avvenuti il 19.8.1992 in Petronà, il 18.8.1993, in risposta al detto attentato, era ucciso BUBBO Santo, fratello di BUBBO Filippo. Lo stesso giorno era rinvenuto il cadavere di PRESTIA Vincenzo, fratello di Pasquale, quest'ultimo inserito nella consorteria GEMELLI, ritenuto insieme a BUBBO Santo, GEMELLI Antonio e IAZZOLINO Sergio, il responsabile dell'omicidio ELIA.

Il 19.10.1993 erano controllati in Petronà TALLARICO Vittorio, COLOSIMO Giuseppe, CARPINO Alberto, CARPINO Salvatore e GENTILE Saverio, i primi tre sospettati di essere responsabili dell'omicidio di BUBBO Santo.

Tra il 30 settembre ed il 1° ottobre 1993 scompariva in Morbegno COLOSIMO Giuseppe, del quale erano rinvenuti solo un orologio, una scarpa da tennis e del sangue nei pressi di un night.

Il 23.10.93 TALLARICO Vittorio era ferito in Lecco a seguito di un agguato a fuoco.

Il 26.10.93 in Cerva era ucciso GENTILE Saverio ed era ferito TALLARICO Ettore.

Prima ancora di arrivare ai fatti del 27.11.2003, deve allora essere rimarcato come già l'omicidio di Giuseppe Colosimo ed il ferimento di Vittorio Tallarico, chiamino in causa l'associazione qui giudicata. Il primo episodio delittuoso, come già riferito, sia nella ricostruzione di Carmine Scarpino, che in quella di Vittorio Foschini, chiamano in causa Franco Coco Trovato. Scarpino, nell'interrogatorio del 14.3.2001, ha riferito di aver saputo che Giuseppe Colosimo era intenzionato a vendicarsi del ferimento subito e dell'uccisione del cugino Gaetano Colosimo (in realtà Gaetano Elia) ed aveva individuato, oltre che nei BUBBO, anche in IAZZOLINO Sergio ed in Franco Coco Trovato i

mandanti. Foschini, nel corso dell'esame reso il 20.5.2008, ha poi fatto riferimento ad una specifica riunione, tenutasi in Calabria, in occasione della quale Franco Coco Trovato aveva decretato la morte di Colosimo (si veda pagina 155 delle trascrizioni).

Anche il ferimento di Tallarico va letto come un fatto in qualche modo collegato all'associazione qui giudicata e non solo in quanto avvenuto in Lecco, ma anche perché nel corso delle indagini, come riferito da Chiandotto all'udienza del 3.6.2008, era sottoposto ad intercettazione PETTINATO Federico, che poi, ad evidente riscontro di ciò, era anche individuato come uno degli autori del successivo attentato ai danni di Salvatore Carpino.

L'attentato in parola merita allora una trattazione puntuale, che sarà fatta a partire dalle dichiarazioni di una delle vittime, Alfredo Covelli, così come ricostruite sulla base della denuncia presentata ai carabinieri di Petronà l'11.3.94 e delle sommarie informazioni testimoniali, rese, prima, dinnanzi alla Procura di Catanzaro il 7.4.94 e, poi, davanti a quella di Lecco il 3.10.96 (i cui verbali, come più volte sottolieneato, sono stati acquisiti ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p.).

Attorno alla seconda decade del mese di novembre del 1993 Covelli decideva insieme a Salvatore Carpino, di Petronà come lui, di lasciare il paese natale per andare alla ricerca di lavoro al nord. Entrambi erano specializzati in attività edilizia, ma in quel periodo i cantieri nella zona di origine erano fermi e, a causa della neve, anche l'attività dell'impresa boschiva del fratello di Covelli non era operativa. Decidevano quindi di recarsi in provincia di Como e di abitare provvisoriamente ciascuno presso la propria sorella e, in particolare, Carpino a Mandello del Lario e Covelli nel vicino paese di Malgrate. Tutti i giorni i due andavano in giro in cerca di lavoro, ma al contempo si erano rivolti a **MAZZEI Carlo**, loro compaesano, che aveva una piccola impresa edile in Rosino (in realtà Rossino) frazione di Calolziocorte. Con MAZZEI vi era in quel periodo anche una frequentazione serale. In tre occasioni i tre andavano infatti insieme a mangiare una pizza. Un sabato sera, a ridosso della fine di novembre, MAZZEI chiamava Carpino al telefono, proponendogli una nuova uscita a cena e dandogli appuntamento a Calolziocorte. Sul luogo dell'appuntamento MAZZEI giungeva a bordo della sua LANCIA THEMA di colore grigio fumo targata MI, mentre Carpino e Covelli arrivavano a bordo della FIAT UNO del primo. A differenza delle precedenti occasioni, i tre non si recavano destinazione con una sola auto, ma MAZZEI diceva loro di seguirlo a bordo della FIAT UNO, mentre lui sarebbe andato avanti con la sua LANCIA THEMA. Il lo-

cale avrebbe dovuto essere uno noto a MAZZEI, che percorreva un tragitto che passava attraverso il centro abitato di Oggiono, per poi giungere in una zona boscosa. Superato un piccolo centro abitato (di cui Covelli non era in grado di indicare il nome, ma che avrebbe potuto, come poi effettivamente fece, identificare in un sopralluogo) MAZZEI iniziava stranamente a rallentare, sino a fermarsi. Anche i due occupanti della UNO si fermavano. MAZZEI scendeva a quel punto dalla sua auto, che lasciava con le luci ed il motore accesi, per avvicinarsi alla FIAT UNO dalla parte del lato guida, ove si trovava Covelli, dicendo a Carpino di scendere e di seguirlo sull'altra macchina, mentre a Covelli dava indicazione sul parcheggio, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere effettuato in corrispondenza di una stradina secondaria, costeggiata da alberi e delimitata da una sbarra di ferro. Carpino prima di salire sull'auto di MAZZEI dava indicazioni a Covelli sulla manovra da effettuare. Covelli tuttavia, notando che la sbarra aveva anche un lucchetto, decideva di dirigersi verso una laterale sita a circa trenta metri da quel luogo, ove l'auto parcheggiata non avrebbe potuto infastidire chicchessia. Carpino lo seguiva, chiedendogli a voce alta dove stesse andando ed indicandogli con la mano la prima stradina. Proprio in quel momento MAZZEI si allontanava a bordo della sua macchina e, mentre Covelli stava imboccando la stradina prescelta per il parcheggio, avvertiva il rumore di numerosi colpi di pistola, provenienti, così come i lampi, ben visibili per la scarsa illuminazione della zona, proprio dalla cunetta presente in corrispondenza della ripetuta sbarra. I colpi erano in direzione di Carpino, che in effetti prendeva a correre verso Covelli, urlandogli di scappare. Covelli aveva già compiuto la manovra, di modo che la FIAT UNO aveva il muso in direzione della strada principale. Dopo essere stato sopravanzato da Carpino in fuga a piedi, che lo invitava altresì ad abbandonare la macchina, nel tentare di togliere le chiavi dal quadro, toccava la leva delle luci di profondità che illuminavano proprio in direzione degli sparatori, che riusciva, in tal modo, ad identificare in **BUBBO Filippo**, in suo fratello **BUBBO Raffaele**, e nel cognato dei due **PETTINATO Federico**. Tutti e tre persone di Petronà ed i primi due fratelli del defunto BUBBO Santo, ucciso nell'agosto 1993 a Botricello. Anche MAZZEI, come detto originario di Petronà, aveva il padre Saverio, che lì abitava.

Pure Carpino, girandosi durante la fuga, riconosceva gli attentatori. Uno dei colpi di pistola colpiva, bucandolo, il parabrezza. Covelli a sua volta fuggiva, lasciando l'auto sul posto col motore ancora acceso. I due fuggiaschi si rifugiavano tra la boscaglia, ove rimanevano nascosti per circa quindici minuti. Poi, notando una villetta poco distante,

decidevano di chiedere aiuto alle persone ivi residenti. Ad aprire la porta era una signora di circa trent'anni, a cui chiedevano di entrare per fare una telefonata. La donna, inizialmente titubante, si convinceva una volta che le dicevano di essere stati bersaglio di colpi di arma da fuoco. La famiglia era composta anche dal marito, persona di corporatura robusta, dell'altezza di circa 1,75 m., con pochi capelli davanti e la barba ed all'apparenza di qualche anno più vecchio della moglie, e da due figli, un maschio ed una femmina. La telefonata la facevano alla sorella di Carpino. Quest'ultimo si accordava con il cognato per farsi venire a prelevare, ma l'appuntamento, per le difficoltà di intendersi sul luogo in cui si erano rifugiati, fu fissato in Oggiono. Al luogo dell'appuntamento erano accompagnati dall'uomo con l'auto di una parente dello stesso, donna di circa sessant'anni che abitava a poca distanza e che pure presenziava all'accompagnamento.

Tornando al momento in cui erano intenti a nascondersi tra la vegetazione, Covelli ha riferito poi dei pattugliamenti della zona fatti dalla LANCIA THEMA di MAZZEI che procedeva a bassa velocità. Nel frangente i due sentivano MAZZEI lamentarsi e parlare sempre, mentre gli attentatori imprecavano e bestemmiavano, dicendo che era andata male. I due fuggitivi raggiungevano la casa solo dopo aver visto la LANCIA allontanarsi. Mentre si nascondevano, Carpino e Covelli parlavano tra loro. Carpino riferiva di avere riconosciuto BUBBO Filippo e PETTINATO Federico, mentre chiedeva lumi sull'identità del terzo, concordando tuttavia sul fatto che si trattasse di BUBBO Raffaele, una volta avuta tale indicazione da Covelli.

Presso la casa della descritta famiglia, sia la signora, che Carpino erano dell'idea di chiamare i carabinieri, ma alla fine era prevalso l'avviso contrario di Covelli, che voleva prima avere chiarimenti da MAZZEI, sino a quel momento ritenuto un amico, reo di averli evidentemente attirati in quell'imboscata. La sera successiva, mentre i due erano in viaggio per la Calabria, a bordo della FIAT UNO, poco prima recuperata con l'aiuto di Mimmo Bizantini (e riparata provvisoriamente con un adesivo sul parabrezza in corrispondenza del buco del proiettile), cugino di Carpino, quando si trovavano all'altezza di Firenze, chiamavano al telefono MAZZEI. Quest'ultimo si discolpava, dicendo di essere stato a sua volta una vittima e di essere stato ferito ad una gamba, ma alle naturali contestazioni di Covelli, che gli ricordava come fosse stato lui a portarli in quel luogo, si bloccava. Del coinvolgimento di MAZZEI, Covelli si è detto vieppiù sicuro, argomen-

tando dal fatto che la sua posizione a ridosso degli assalitori non gli avrebbe consentito di avere scampo.

Una volta tornati a Petronà, Carpino si barricava in casa, mentre Covelli, ritenendo di non aver fatto torti ad alcuno, continuava una vita normale, solo cautelandosi con il porto di una pistola che qualche tempo prima aveva trovato. Proprio per il porto di quella pistola di lì a poco era poi arrestato. Poco prima dell'arreso del figlio, il padre di Covelli aveva modo di parlare con Saverio MAZZEI, padre di Carlo, ma pur essendo stato messo al corrente dei fatti dal figlio, alle domande del MAZZEI padre rispondeva facendo finta di non sapere nulla. Nell'andare in visita presso Carpino, Covelli apprendeva come quest'ultimo avesse ricevuto una visita anche da parte di Saverio MAZZEI che non si capacitava della condotta del figlio, a suo dire drogato o prezzolato per prestarsi a fare una cosa simile, addirittura per i BUBBO, con i quali a suo dire non andava d'accordo. Saverio Mazzei concordava con Giuseppe Covelli, fratello di Alfredo, un appuntamento per potersi incontrare e scusare con quest'ultimo.

La decisione di Covelli di denunciare il fatto prendeva le mosse dalle intimidazioni subite dalla sua famiglia. Il fratello Antonio pativa l'uccisione di alcuni cavalli di sua proprietà e riceveva anche una telefonata, nella quale gli si diceva che per colpa di Alfredo sarebbe stato ammazzato insieme a tutti i fratelli. Subito dopo il suo rientro a Petronà, Alfredo Covelli si era poi accorto di essere seguito da uno dei fratelli BUBBO, che di fronte alla sua richiesta di spiegazioni ed alla contestazione del perché lo stesse seguendo e stesse azionando gli abbaglianti nella sua direzione, si giustificava minimizzando e riferendosi a quanto accaduto al proprio fratello. Quando poi Covelli si trovava ancora in carcere, la figlia Laura era avvicinata da sue persone su un auto incidentata, che le chiedevano se conoscesse Alfredo Covelli. Dalla descrizione fornitagli dalla figlia, Covelli riteneva di poter identificare uno dei due in Domenico Talarico, cognato di Luigi Bubbo. Inoltre, Covelli, mentre era agli arresti domiciliari, notava in più occasioni BUBBO Raffaele che, in compagnia della fidanzata, passava sotto casa sua.

Per evitare di far correre ulteriori pericoli alla sua famiglia e conoscendo la pericolosità dei BUBBO, Covelli decideva di sporgere denuncia, avvertendo delle sue intenzioni Salvatore Carpino, al quale diceva anche che avrebbe dovuto fare lo stesso, ricevendone di contro l'anticipazione che, addirittura, se fosse stato chiamato dai carabinieri, avrebbe negato la verificazione dell'evento.

La puntuale versione sopra riportata è stata arricchita di ulteriori particolari in occasione delle sommarie informazioni rese da Covelli il 7.4.1994. Così, in particolare, la strada indicatagli da MAZZEI per parcheggiare era delimitata da una sbarra che si poteva alzare. Secondo le indicazioni di MAZZEI, Covelli avrebbe dovuto parcheggiarla oltre la sbarra, che avrebbe dovuto all'uopo alzare. Covelli tuttavia, proprio per la presenza di quella sbarra e per il fatto che gli adiacenti campi fossero coltivati, aveva preferito parcheggiare l'auto a circa duecento metri da quel luogo, in un'altra stradina che aveva notato nell'arrivare. Il colpo di pistola all'indirizzo dell'auto era stato esploso quando COVELLI inavvertitamente aveva azionato i fari di profondità. Covelli era uscito dall'autovettura attraverso lo sportello lato passeggero, allontanandosene carponi.

La decisione di non chiamare i carabinieri presso l'abitazione ove si erano rifugiati era dipesa anche da una valutazione fatta da Covelli, che riteneva, essendo estraneo alle vicende che contrapponevano i BUBBO ed i CARPINO, di poter in tal modo, quanto alla propria posizione, far meglio sopire la cosa.

Carpino aveva dato la conferma a Covelli che gli attentatori fossero proprio BUBBO Filippo e Raffaele e PETTINATO Federico.

La contrapposizione tra i BUBBO ed i CARPINO, per voci di popolo, risaliva all'omicidio di tale ELIA Gaetano, che, al momento di essere ucciso, si trovava in macchina con CARPINO Alberto e con COLOSIMO Giuseppe, persona notoriamente scomparsa.

Da ultimo, poi, COVELLI, nel corso delle sommarie informazioni rese il 6.10.96, faceva una parziale ritrattazione, asserendo di non aver visto i due BUBBO ed il PETTINATO, ma di aver saputo da Carpino che fossero loro gli attentatori, o meglio di non aver avuto la certezza che si trattasse di loro, certezza datagli da Carpino. Nell'edulcorare le puntuali accuse mosse in occasione dei due precedenti contatti con l'autorità, Covelli ammetteva tuttavia di aver ricevuto la visita di un avvocato di BUBBO Filippo, che gli aveva detto che il suo assistito non aveva niente contro di lui, consigliandogli di ritirare la denuncia ed avvertendolo che c'erano testimoni che avevano visto il predetto imputato lontano dal nord Italia nel giorno dell'attentato. Per sua stessa ammissione Covelli aveva deciso nella circostanza di sottoscrivere una dichiarazione, nella quale asseriva (in linea con quanto da ultimo dichiarato) di non aver visto gli assalitori e di aver appreso i loro nomi da CARPINO.

A ben vedere nella detta ultima versione (si confronti il verbale di s.i.t. in data 6.10.96, acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 16.10.2008) si sono affacciate in modo evidente le ragioni delle modifiche apportate da Alfredo Covelli all'originaria, puntuale ricostruzione. Ragioni, da ricondurre ad una "condotta illecita" di cui Covelli aveva iniziato ad essere vittima già prima di sporgre la denuncia dell'11.3.94 (si vedano i riferimenti nella stessa alle intimidazioni subite dalla famiglia del denunciante). Ragioni, altresì, come evidenziato nell'ordinanza adottata ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p. all'udienza del 16.10.2008, alla base anche delle vera e propria autocalunnia commessa da Covelli all'udienza del 22.5.2008 e della scelta di non deporre fatta alla successiva udienza del 17.6.2008, allorquando lo stesso Covelli era nuovamente chiamato a deporre, questa volta nella veste di "indagato in procedimento connesso", in conseguenza delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in occasione del primo esame, interrotto ai sensi dell'art.63, comma 1, c.p.p..

Sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, acquisite nelle forme dell'art.500, comma 4, c.p.p., a ben vedere non dovrebbe andare ad incidere la veste con la quale, da ultimo, all'udienza del 17.6.2008, è stato introdotto Alfredo Covelli. Sulla base degli elementi acquisiti, all'udienza del 6.10.2008, per decidere in ordine all'istanza avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., e, in primo luogo dei ripetuti verbali di denuncia e di s.i.t., è, infatti, stato possibile comprendere come le dichiarazioni rese da Covelli all'udienza del 22.5.2008 ("*poi alla fine ho fatto questa denuncia, ma è tutto fantasia...*", si legge a pagina 25 delle trascrizioni) fossero sì indizianti, ma di un reato attinente al contenuto della deposizione in quel momento resa e non ad un reato già commesso in precedenza, che solo avrebbe giustificato l'attivazione della procedura di cui all'art.63c.p.p.. La disposizione in parola, evidentemente, non è, infatti, applicabile, pena la compromissione dell'essenza di un sistema processuale di tipo accusatorio, nel caso in cui gli indizi di reità attengano alla genunità delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale.

Sulla base, quindi, della ricostruzione fatta in forza degli elementi avuti a disposizione all'udienza del 16.10.2008 e posti a fondamento dell'ordinanza in quella sede adottata, si dovranno far retroagire gli effetti della condotta illecita, per quanto qui rileva, già alle dichiarazioni rese da Covelli all'udienza del 22.5.2008, allorquando correttamente era stato introdotto come testimone. Veste questa che, alla stregua degli atti successivamente avuti a disposizione dal Tribunale, avrebbe dovuto mantenere anche dopo le pri-

me avvisaglie degli effetti delle intimidazioni subite, che per l'appunto lo inducevano ad autoaccusarsi di una calunnia, con dichiarazioni in realtà indicative della volontà di autoaccusarsi falsamente di un reato per produrre l'effetto auspicato dai responsabili delle intimidazioni medesime. Quanto sopra per evidenziare come, a ben vedere, la disciplina applicabile all'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali di Covelli non possa essere quella di cui all'art.192, comma 3, c.p.p.. Il rifarsi al disposto normativo in parola finirebbe, infatti, per essere la conseguenza dell'assegnazione al detto dichiarante di una veste processuale, che, come detto, sulla base degli elementi da ultimo disponibili, a lui in nessun modo si attaglia.

Ciò nonostante, a maggior garanzia degli imputati, in questa sede si passeranno in rassegna ulteriori elementi probatori, in taluni casi muniti di autonoma efficacia dimostrativa, che, a maggior ragione, varranno vieppiù a "riscontrare" le accuse di Alfredo Covelli.

Innanzitutto le dichiarazioni rese dallo stesso testimone sino al momento in cui il suo esame non era interrotto ai sensi dell'art.63, comma 1, c.p.p., dichiarazioni, evidentemente, come si argomenta a contrario dal medesimo disposto normativo ed anche da quello di cui al successivo comma 2, pienamente utilizzabili *erga alios*.

Covelli, nel corso dell'udienza del 22.5.2008 (si vedano pagine 21, 22, 23, 24 delle trascrizioni) ha, infatti, riferito di essere rimasto vittima di un attentato, con l'esplosione di due colpi di arma da fuoco, nel novembre del 1993, quando si trovava in Lombardia per lavoro. Al momento dell'attentato si trovava in compagnia di Salvatore Carpino e di MAZZEI Carlo, con il quale, durante il periodo di permanenza in Lombardia, anche in occasioni precedenti vi erano stati incontri serali. L'attentato avveniva fuori del centro abitato in una zona con alberi, laddove stava parcheggiando la sua autovettura. A seguito di contestazione, poi Covelli ha confermato che, nelle precedenti occasioni in cui era uscito insieme Carpino ed a MAZZEI, si erano recati a destinazione su una sola autovettura.

Sull'ubicazione del luogo dell'attentato e sulle caratteristiche dello stesso, corrispondenti a quelle descritte in occasione della ripetuta denuncia dell'11.3.94, vanno richiamati le deposizioni rese da Gennaro Matarese e Paolo Chiandotto, rispettivamente, alle udienze del 22.5.2008 e del 3.6.2008, ed il fascicolo relativo ai rilievi fotografici eseguiti il 3.10.1996, dal R.O.N.O. Carabinieri di Lecco (comando cui appartenevano all'epoca i preddetti "testi", che per l'appunto prendevano parte alle operazioni), in Og-

giono, lungo la strada Dolzago-Ello ed in frazione Trescano (si vedano le produzioni dell'udienza del 15.4.2009). Come riferito concordemente dal teste Matarese e dall'imputato di procedimento connesso Chiandotto, il sopralluogo ed i conseguenti rilievi fotografici erano eseguiti con la collaborazione di Alfredo Covelli. Circostanza questa su cui i due ufficiali di p.g. hanno potuto utilmente riferire, atteso che la stessa non ha attinenza al "contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni", ma ad un comportamento serbato da Covelli, che per l'appunto conduceva fattivamente la p.g. sul luogo dell'attentato, ove, in particolare, era rinvenuto anche lo stradello di campagna delimitato da una sbarra.

Chiandotto ha poi riferito che, sempre sulla base delle indicazioni fornite da Covelli, era possibile risalire all'abitazione presso la quale lo stesso, unitamente all'altra vittima, Salvatore Carpino si era rifugiato per chiedere aiuto. Circostanza questa che poi ha trovato piena conferma nelle deposizioni rese a dibattimento dai testi Tiziana Giudici, Raffaele Straniero e Maria Bondani (si vedano trascrizioni dell'udienza del 15.4.2008), per l'appunto da identificare, i primi due come coloro che abitavano in quella casa e la terza come la parente che metteva a disposizione l'autovettura con la quale Covelli e Carpino erano accompagnati presso un locale pubblico.

I primi due testi, se pur in alcuni casi, comprensibilmente (visti i quasi quindici anni trascorsi dai fatti) all'esito della "contestazione" delle dichiarazioni predibattimentali, hanno confermato di aver ricevuto nella sera dell'ultimo sabato di novembre del 93 la visita di due soggetti di sesso maschile, che parlavano con spiccato accento meridionale. Gli stessi, in palese stato di agitazione, chiedevano, prima, di potere utilizzare il telefono e, poi, di essere accompagnati al più vicino locale pubblico, dove sarebbero stati poi prelevati dal cognato di uno dei due. I due spiegavano anche di non potere utilizzare la propria autovettura, in quanto rimasta danneggiata nel corso della sparatoria nella quale erano rimasti coinvolti. Da ultimo, i due testi hanno ricordato di aver effettuato un'indivduazione fotografica e Straniero, in particolare, all'esito di contestazione, ne ha rammentato anche l'esito positivo, confermando pertanto quanto rilevato più a ridosso dei fatti. Sulla base delle contestazioni del pubblico ministero e dell'album fotografico dallo stesso prodotto, è stato poi possibile avere conferma in ordine al fatto che entrambi i testi avessero riconosciuto in Salvatore Carpino (effigiato alla foto 17 del detto album) uno dei due uomini di quella sera.

La teste Bondani, poi, ha confermato di avere accompagnato i due uomini, insieme al nipote, ad un locale pubblico denominato "Ristorante Miravalle", nonché di aver appreso dal nipote durante il viaggio di ritorno del fatto che i due avessero chiesto aiuto in quanto erano inseguiti.

Anche gli elementi in parola, a ben vedere, danno conferma della versione offerta da Alfredo Covelli, in specie, in occasione della denuncia dell'11.3.94, denuncia in occasione della quale la detta p.o. aveva descritto un vero e proprio tranello, nel quale era stato attirato insieme a Salvatore Carpino da MAZZEI Carlo. Quest'ultimo, in particolare, dopo aver convinto le vittime a seguirlo, diversamente da quanto era avvenuto nelle precedenti uscite serali, a bordo della loro autovettura, li aveva attirati in un luogo isolato, tentando di far in modo che parcheggiassero la macchina in corrispondenza di una strada vicinale delimitata da una sbarra, nei pressi della quale erano evidentemente già appostati gli attentatori. Sull'affidabilità della loro identificazione in BUBBO Filippo, PETTINATO Federico e Raffaele Bubbo e sulla precisa intenzione degli stessi di portare a compimento un'azione omicidiaria (ricavabile dal prosieguo del racconto di Covelli, che, come detto, ha fatto preciso riferimento alle imprecazioni degli attentatori, ivi compreso MAZZEI, per l'esito infruttuoso dell'agguato, colte mentre, nascosto nella boscaglia, attendeva il momento propizio per allontanarsi) vanno poi richiamati i risultati della citata intercettazione ambientale, avvenuta il 13.12.2003 all'interno dell'autovettura, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo.

Dal tenore della detta conversazione, intervenuta (come pure si ricava dallo specicifo riferimento di una "carta" arrivata a "Carlicello" riguardo i "Tratraculu") a ridosso della notifica ai ripetuti imputati dell'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Lecco in ordine al tentato omicidio in parola (si veda l'avviso ai sensi dell'art.415*bis* c.p.p. emesso il 5.12.2003, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), si ricavano poi precise conferme in ordine al fatto che la faida tra i Bubbo ed i Carpino fosse assurta a questione di interesse dell'associazione qui giudicata.

Protagonisti della conversazione sono infatti SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, come detto componenti del gruppo dirigente dell'articolazione calolziese dell'associazione mafiosa in trattazione. La questione è introdotta dal primo con specifico riferimento alla notifica a MAZZEI del detto atto giudiziario ("*Ti stavo dicendo...prima non te l'avevo detto, allora,* ***a Carlicello gli è arrivata quella carta...di tratraculu****...ti ricordi quando lo avevo accompagnato io?...eh ora è* ***arrivata la carta che***

***devono fare il processo, lui, Federico, Filippo u bubbu e Raffaele il fratello**, che dice che c'era **uno dei Covelli che se l'era cantata** che erano stati loro...hai capito?*", si vedano pagine 44 e 45 della trascrizione relativa alla traccia audio 2302).

I due si soffermano sugli esiti dell'attentato, evidentemente non rispondenti alle loro aspettative, indicate chiaramente nel senso che lo stesso avrebbe dovuto a tutti i costi essere portato a compimento: "*...che poi logicamente al processo è tutto da vedere, no, è normale...eh...e niente, e adesso ieri me lo ha detto, ha detto che **glielo aveva detto a quello là, se no a quest'ora era sistemata la cosa**...tanto lui che cazzo rischiava eri tu che...*", "*vedi, vedi, vedi, no, no su questo guarda che ha perfettamente ragione...**tornare indietro, ma stiamo scherzando? A costo che lo devo scannare con i denti***" (si vedano pagine 45 e 46 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2302).

SIRIANNI ed ELIA si soffermano, poi, proprio in ordine al fatto che nel compimento dell'azione si fosse spesa l'associazione nel suo complesso e non suoi singoli esponenti: "*ma io cosa gli ho detto "ma lui te lo ha detto a te?" – "e se lui mi ha detto di no, non ti ricordi?" mi fa..."che vuol dire che io mi ricordo, però tu vedi che una cosa che interessa più a te che a lei, hai capito? Però io te l'ho detto andiamo*", "***era l'interesse di tutti, doveva essere, Angelo, perché praticamente...cioè in un certo senso siamo coinvolti tutti, praticamente Carlo è andato ma cioè...è come se siamo responsabili pure noi, capito?***", "certo, certo", "***perciò non è una cosa sua è una cosa di tutti***", "*sì hai ragione*" (si veda pagina 46 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2302).

I due tornano poi ad affrontare il tema dell'insuccesso dell'attentato, deprecandone l'organizzazione non impeccabile e facendo cenno (SIRIANNI) ad indicazioni operative fornite prima dello stesso, che, se seguite, avrebbero dato garanzie di buona riuscita : "*E **quelli là non ne dovevano uscire di là**, capito Angelo? **Assolutissimamente**...ma perché, **per il semplice motivo che Carlo si era esposto**, capito? Se non si era esposto Carlo è un conto, no...però visto che si era esposto, **quelli pure a qualsiasi costo dovevano morire**...ma dove siamo arrivati!*", "*perché gli ho detto a Carmine di andare a prendere...**andavano là a Mandello che da Mimmarello erano sicuri***" (si veda ancora pagina 46 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2302). ELIA, poi, ricevendone conferma dall'interlocutore, individua la causa dell'insuccesso anche nello stato di alterazione nel quale versavano due degli attentatori, tra cui BUBBO Filippo : "*E dopo dice che ci va con quel...per forza...**ci va pure ubriaco**...**tu vai a fare un'azione e vai**...**e vai a ti rin-***

*cretinisci, Angelo...e non c'eri pure tu?...**non c'era pure Bubbu che era ubriaco...***", "sì" (si veda pagina 47 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2302).

SIRIANNI, poi, il 27.12.2003 alle ore 10.48, torna, con cognizione di causa, sul tema della faida tra i Bubbo ed i Carpino, analizzando con il suo interlocutore le capacità d'azione degli esponenti delle due fazioni e, in particolare, di "Alberto", da una parte, e di "Santo" e "Filippo" dal'altra, soggetti da identificare con certezza in Alberto Carpino e Santo Bubbo (caduti nel corso della ripetuta faida, rispettivamente, il 4.2.2000 ed il 18.8.93, come riferito dai testi Gambaro e Sozzi alle udienze del 3.6.2008 e del 29.5.2008) ed in BUBBO Filippo, che è il soggetto sul quale maggiorente si appunta il giudizio di SIRIANNI, evidentemente in stretti rapporti con lo stesso in ambito criminale ("...***il pericoloso era Alberto***...*poi* ***non per sottovalutare Filippo, ma tra Santo e Filippo, guarda che Santo era terribile...ma non per togliere qualche merito a Filippo*** *eh...*" si veda pagina 94 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2545).

Da ultimo, SIRIANNI ed ELIA, alle ore 16.09 del 24.4.2004, tornano sul tema dell'attentato del 27.11.93 e sul procedimento penale allo stesso relativo. SIRIANNI, in particolare, considera il coinvolgimento di MAZZEI, al di là dell'esito del processo, una fonte di problemi ed ELIA, ad ulteriore conferma del coinvolgimento nell'episodio di BUBBO Filippo e PETTINATO Federico, sostiene, in considerazione del fatto che il soggetto più interessato fosse proprio il primo, che sarebbe giusto che fossero proprio "Federico e suo cognato" a pagare le spese legali per il correo: "*...come a Carlicello vedi, Carlicello...vabbè, magari non c'è niente in questo processo, no, però se permetti è sempre una rottura di palle...devi pagare l'avvocato, ti devi sbattere, devi andare qua, devi andare là e non si sa mai come finisce, capito, Pè?*", "*però il fattore qual è, il fattore di avvocato è giusto che lo pagherebbe Federico e suo cognato, capito Angelo? Perché era un caso suo, capito? O sbaglio?*" (si veda pagina 135 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4315).

La supposta prova liberatoria offerta da PETTINATO, che, in occasione delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 6.2.2009, ha indicato alcuni muratori di Petronà, con cognome Carpino, asseritamente appartenenti proprio alla famiglia "Tratraculo", come suoi dipendenti in occasione dei lavori svolti nel 1990 e nel 1991 in Corvara e Cortina d'Ampezzo, non può in realtà essere apprezzata come tale. La faida Bubbo-Carpino è fatta risalire, infatti, al citato omicidio di Gaetano Elia, avvenuto il 19.8.92, successivamente quindi a quei rapporti lavorativi. Si badi, poi, che dalla consultazione

del libro matricola dell'impresa PETTINATO FEDERICO, poi trasformata in EUROCOSTRUZIONI s.r.l. (documento prodotto all'udienza del 6.3.2008), non risultano, a decorrere dal 1995 (il documento fa riferimento ai rapporti lavorativi instaurati a partire da quell'anno), lavoratori dipendenti con cognome Carpino, mentre risultano l'assunzione di BUBBO Filippo e quelle di suo figlio Giuseppe e dei suoi fratelli Raffaele e Luigi (si veda la coincidenza tra le generalità risultanti dal libro matricola e quelle dello stato di famiglia originario, pure prodotto all'udienza del 6.3.2008, dalla difesa di BUBBO Filippo).

Il fatto che la contrapposizione con i "Tratraculo" fosse un affare dell'associazione anche nell'anno 2000 emerge poi con chiarezza dalle parole di MALUGANI, il quale, nel corso della citata conversazione delle 20.15 dell'1.4.2000, nel valutare l'opportunità di ribellarsi ai vertici del locale di Calolziocorte, con cui, come detto, in quel particolare momento, aveva rapporti molto tesi, analizza le situazioni conflittuali nelle quali l'organizzazione è in quel momento già coinvolta. Così, dopo aver fatto menzione della contrapposizione con Maurizio Agrati (si veda pagina 51 delle trascrizioni relative alla traccia audio 627) fa esplicito riferimento ai "Tetraculi" (da identificarsi negli esponenti della famiglia Carpino, detta "Tratraculo") ed alla probabilità di nuovi fatti di sangue dopo la morte di un componente della detta fazione (è evidente l'allusione all'omicidio di Alberto Carpino, avvenuto meno di due mesi prima, come riferito dal teste Sozzi all'udienza del 29.5.2008) e l'arresto di un fratello della vittima con delle armi: "*Perché dei (tretaculi) adesso ne ammazzano qualcuno...Ne tirano giù qualcuno anche dei tetraculi...E' che l'hanno arrestato un tetraculo, il fratello di quello che è morto... L'hanno arrestato con de... per delle armi. Si capisce che si stavano preparando i bastardi, eh. Lì a Genova l'hanno preso, eh...*" (si veda pagina 54 delle trascrizioni relative alla detta traccia audio 627).

Nella faida in parola si inscrive anche l'arresto di Vincenzo LAUDARI e di Vincenzo COLOSIMO, trovati in possesso di una kalashnikov e di munizioni, il 12.1.2001 in Chiavari. La detta operazione di polizia, come riferito dal teste Sozzi all'udienza del 29.5.2008, nasceva dalle indagini relative all'omcidio di Alberto Carpino, indagini dalle quali era emersa la pianificazione, in risposta al detto fatto di sangue, dell'omicidio di BUBBO Filippo.

Del detto arresto e delle ragioni alla base del porto di quell'arma da guerra ha riferito anche Danny Esposito. Il collaboratore, in specie, ha raccontato di una riunione, tenuta-

si a Valmadrera dopo la scarcerazione di Vincenzo LAUDARI, per l'appunto arrestato in Liguria, in quanto trovato in possesso di un kalashnikov. Alla riunione, secondo quanto riferitogli da TROVATO Giacomo, prendevano parte quest'ultimo, LAUDARI, BUBBO Filippo, che riteneva che quell'arma da guerra dovesse servire per un attentato contro di lui, e Totò GEMELLI della famiglia 'ndranghetista di Belcastro. TROVATO Giacomo gli aveva riferito anche gli esiti della riunione, con particolare riferimento al fatto che era grazie a lui che a Laudari era stata fatta salva la vita.

Anche l'episodio in parola, per il luogo scelto come teatro dell'incontro e per la presenza decisiva di TROVATO Giacomo, è, a ben vedere, un'ulteriore conferma del fatto che la faida in parola fosse affare proprio dell'associazione qui giudicata. E che l'episodio si sia in effetti verificato lo si ricava da una pluralità di riscontri, che, a livello logico, valgono a confermarlo ed altresì a collegare TROVATO Giacomo con lo stesso.

Prima di passare ad esaminare i riscontri, mette conto evidenziare come le dichiarazioni in parola di Danny Esposito (si veda pagina 34 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008) abbiano il pregio della spontaneità e della precisione. I temi oggetto delle stesse non sono d'altronde stati nemmeno sfiorati durante i controesami, se non quanto alla collocazione temporale della riunione, in ordine alla quale Esposito, comprensibilmente, non avendovi preso parte, ha riferito di ritenere risalisse al periodo in cui frequentava TROVATO Giacomo (come detto da collocare tra l'inizio del 2002 ed il 15.10.2003); ciò che pare compatibile con la scarcerazione di Laudari a seguito di un arresto per porto di arma da guerra avvenuto nel gennaio del 2001.

Si è già detto della conferma fornita dalla deposizione del teste di p.g. Sozzi, sia in ordine all'effettiva verificazione del detto sequestro di armi a carico di LAUDARI, sia con riguardo al fatto che il detto atto a sorpresa fosse inserito in un'attività di indagine preesistente, correlata all'omicidio di Alberto Carpino, omicidio rispetto al quale gli inquirenti avevano individuato nel fucile mitragliatore sequestrato lo strumento per una possibile risposta.

Anche con riferimento all'indicazione delle persone presenti alla riunione, le dichiarazioni di Esposito trovano importanti riscontri di tenore logico, così per quanto riguarda Totò GEMELLI, da identificare in Antonio GEMELLI, segnalato dalla teste Gambaro come soggetto sottoposto ad indagini nell'ambito di procedimenti relatvi ad omicidi da collocare nel contesto della faida Bubbo-Carpino. Anche TROVATO Giacomo aveva più di un motivo per essere presente. Da un lato, il delineato rapporto associativo che lo

legava a BUBBO Filippo e, dall'altro, il rapporto amicale con LAUDARI, confermato dalle risultaanze della banca dati SDI, riferite dal teste Maggioni all'udienza dell.1.4.2008, a mente delle quali, il 19.6.1997, alle ore 2.15, TROVATO Giacomo e Vincenzo Laudari erano controllati mentre si trovavano insieme a Lecco (in compagnia anche di Virginia Sciumbata, moglie dello stesso imputato).

Il fatto poi che TROVATO Giacomo potesse svolgere un simile ruolo di composizione di dissidi in ambito criminale, ha trovato un decisivo riscontro - oltre che nelle citate (si veda *supra* al paragrafo 1.14) dichiarazioni di Gjock Mecaj, relative alla riunione che si era tenuta al "Bar Smile", dinnanzi al titolare dell'esericizo, TROVATO Giacomo, per risolvere i problemi che il detto collaboratore ed i suo sodali MAZZEI Giuseppe e SCHIPANI Giancarlo avevano creato all'interno del "Caffè Solaire" - anche dalle parole pronunciate dallo stesso imputato nel corso del colloquio intercettato all'interno della Casa Circondariale di Livorno l'11.12.2004. E', infatti, proprio TROVATO Giacomo, nell'occasione, a riferire di un'opera di mediazione che gli era stata richiesta per porre fine ad una contesa, che vedeva tuttavia come parte in causa tale Totò Pisani, indicato come soggetto inviso ad un detenuto, che avrebbe voluto ucciderlo una volta scarcerato, non prima tuttavia di aver ottenuto il via libera dallo stesso imputato: *"Allora, c'è l'operaio di Scola, no...gli hanno bruciato la macchina un mese fa, mi chiama Paolo...ha parlato con uno gli ha detto una settimana... vabbè, per una ragazza... in poche parole questo ragazzo stava insieme alla figlia di quello...Pisani...hai capito?... Eh... di qua e di là... lui comunque... l'ex ragazza di lui gli ha fatto bruciare la macchina. Totò Pisani, come al solito, come quando gli hanno rubato il motorino al figlio...risale a chi sono questi, gli fa firmare una carta per tenersi i soldi, alla Polizia lo denuncia perché se no...30 mila euro gli ha fatto firmare una carta, 60 milioni, a ragazzini minorenni. Ora l'altro giorno mi ha chiamato uno e mi fa "Già, vedi che... lo sai chi sono questi a cui ha fatto firmare la carta Totò Pisani?" – "chi sono?" – "i figli di un parente suo, il pentito quello che è dentro". Ora io dico quello là è pazzo, lo so che Nino è pazzo ma gli spara a Totò... E* ***ha detto che appena esce dal carcere la prima cosa che fa va e spara a Totò****.. ma davvero...* ***mi ha detto "Giacomo, a voi vi interessa?"... a me non mi interessa un cazzo****... Ma quello Nino gli dice ma davvero...lo sai che quello è scemo, tanto quello è pentito, ci ha la collaborazioone, non è che... va e gli spara a Totò...A quelli gli ha fatto firmare una carta...a parte che ti può denunciare di estorsione, tu vogliamo denunciare per estorsione addirittura figurati...gli fa firmare*

una carta ai minorenni che ...30 mila euro, ma sei scemo del tutto? Ora ieri ho visto che c'era lui mi ha detto dice...poi io ho visto questo ragazzino che lavora da Scola e gli ho detto "tu non andare da Totò Pisani, che tu chi credi che è Totò Pisani? – gli ho detto – se tu la cosa me la dicevi a me la mettevamo a posto. Sei andato da Totò Pisani e ora vediamo chi prendete i soldi tra te e Totò Pisani, che prendete i soldi, prendete le botte tutti e due, diglielo a Totò, che prende le botte anche lui". Che ora c'è Benedetto che cerca di menarlo a Totò, ora tanto aspetta che esca Nino ehh... cioè... lo vuole menare il parente Benedetto, no... ***per me potete fare quello che volete, ammazzatelo, fate cosa volete...***" (si vedano pagine 46 e 47 delle trascrizioni relative all'intercettazione del colloquio dell'11.2.2004 all'interno della Casa Circondarriale di Livorno depositate il 23.1.2009).

Che poi un tale ruolo lo potesse esercitare anche nei confronti di BUBBO Filippo è vieppiù confermato dalle dichiarazioni rese da Gjock Mecaj riguardo ai fatti di cui al capo A22) d'imputazione. Il collaboratore all'udienza dell'11.3.2008 ha riferito di come BUBBO Filippo avesse venduto a SCHIPANI 100 grammi di cocaina, peraltro a bassa percentuale di purezza, al prezzo di dieci milioni di lire, della quale pretendeva il pagamento, nonostante le difficoltà dello stesso SCHIPANI, che, invece di venderla, l'aveva sniffata quasi tutta. MECAJ, preoccupato dalle minacce che BUBBO aveva rivolto alla moglie di SCHIPANI, spaventata, così come i suoi figli, dallo stazionare continuativo dello stesso sotto casa sua, ed anche dal fatto che il correo potesse tentare di rientrare del debito, utilizzando un etto di cocaina di cui era comproprietario insieme a lui, aveva chiesto alla moglie dello stesso SCHIPANI di consentirgli di recuperare una cosa dal magazzino. Ciò che aveva fatto per poi andare ad affrontare BUBBO, al quale aveva detto che avrebbe dovuto mettersi anche contro di lui. Aveva poi deciso di coinvolgere nella vicenda anche TROVATO Giacomo e Rolando Trovato, mettendoli al corrente del comportamento di BUBBO. A TROVATO Giacomo si era rivolto perché a Lecco, nel mondo della delinquenza, era considerato la persona più idonea a risolvere le controversie. Inoltre TROVATO Giacomo e SCHIPANI erano compari di anello. La detta ricostruzione (si vedano pagine 83 ed 84 delle trascrizioni dell'udienza dell'11.3.2008) particolarmente puntuale, costante e spontanea, ha poi trovato precisa rispondenza nelle risultanze di una telefonata intercettata il 10.5.2001 sull'utenza fissa in uso a SCHIPANI Giancarlo. La telefonata risulta, infatti, provenire, come riportato nell'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dbattimento sull'accordo delle parti

all'udienza del 13.2.2009, dall'utenza radiomobile 0328/8746443, intestata a Manuela Sesana Trezzi, da identificare fondatamente nella fidanzata di Mecaj a nome Manuela, dallo stesso citata nella sua deposizione. Mecaj che deve altresì essere con certezza identificato come l'interlocutore di Giusy, moglie di Schipani, in considerazione del fatto che lo stesso si presenti con il nome Luciano e faccia riferimento al rapporto di stretta amicizia con l'interlocutrice. Nella detta conversazione, allora, Mecaj dà conferma di essersi messo in contatto con il soggeto che incuteva timore nell'amica e nella sua famiglia, dando inoltre atto che si sarebbe comunque rivolto anche ad altri ("*stai calma, stai calma, che chiamo io un altro*", si legge a pagina 3 delle trascrizioni relative alla telefonata 180 intercetatta alle ore 22.27 del 10.5.2001 sull'utenza 0341/4226868 in uso a Giancarlo Schipani). Che poi il destinatario della detta chiamata fosse proprio TROVATO Giacomo lo si ricava dai plurimi controlli di polizia in occasione dei quali l'odierno imputato e SCHIPANI erano trovati insieme (si veda deposizione del teste Rossi dell'udienza del 28.2.2008) e dal fatto che comunque i rapporti tra Mecaj e TROVATO Giacomo siano stati confermati anche da Esposito, che ha indicato il detto collaboratore come frequentatore del "Bar Smile" (si veda pagina 19 delle trascrizioni reltive all'udienza del 28.2.2008).

Il quadro d'insieme ricavabile dall'articolata e complessa ricostruzione della compagine associativa in cui ci si è cimentati è quello di un sodalizio a sua volta complesso, non privo di criticità organizzative e di contrapposizioni, anche forti, tra i suoi membri, ma pur sempre vitale e contraddistinto da un generalizzato senso di appartenenza assai marcato, anche in capo ai soggetti apparentemente, per le più diverse ragioni, ai margini. Senso di appartenenza che fa sì che il **vincolo associativo** sia particolarmente **stabile**.

Emblematico il caso di **MALUGANI**, a suo dire (ma non solo, viste le ricordate risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze 338/1105056, IMEI 448548077115650 e 328/4719802) fatto oggetto di ripetuti procedimenti sanzionatori in seno all'associazione, ma non per questo disposto a vedersi "distaccato" a tempo indeterminato o, peggio ancora, "spogliato" e, quindi, ad uscire con infamia da un'organizzazione rispetto ai cui quadri dirigenti pure assume un atteggiamento talora aspramente critico (si veda la citata conversazione delle ore 21.03 del 5.4.2000, di cui alla traccia audio 814 delle intercettazioni ambientali relative all'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403).

Analogo sentimento è palpabile in **PETTINATO Federico**, che pur se colpito da una spogliazione parziale (sulla quale si vedano le trascrizioni relative alle conversazioni intercettate sulle autovetture in uso a SIRIANNI Angelo ed allo stesso PETTINATO, di cui, rispettivamente, alle tracce audio 5122 e 3815) della quale per la verità contesta l'efficacia (si veda sempre conversazione di cui al progressivo 3815), è particolarmente risoluto a voler tutelare gli interessi dell'organizzazione con riferimento al diritto del "locale" di Lecco ad avere il pieno controllo su tutte le attività illecite commesse nel territorio di sua competenza (si veda conversazione di cui al progressivo 3814, intercettata all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK) e persino a riconoscere il diritto di BUBBA Rodolfo, uno dei responsabili del provvedimento sanzionatorio ai suoi danni, a riscuotere, in virtù, pare di capire, del suo ruolo di "capo locale", la percentuale sugli introiti delle attività illecite (si vedano pagine 52 e 53 delle trascrizioni relative alle citate tracce audio 3814 e 3815, come detto riguardanti una medesima conversazione).

Anche quanto a **BUBBO Filippo**, pure descritto da RIGILLO Palmerino nel corso del citato colloquio con Mario Trovato, intercettato l'11.2.2005 all'interno della Casa Circondariale di Livorno come "un cane da mandria" e come "uno che dove tira il vento va", gli episodi sopra ricostruiti, in occasione dei quali lo stesso faceva rientare i propri propositi offensivi nei confronti di Vicenzo LAUDARI e di SCHIPANI Giancarlo, acquietandosi alle mediazioni di TROVATO Giacomo, sono la chiara dimostrazione di come lo stesso riconoscesse pur sempre la propria collocazione nell'organizzazione criminale facente capo alla famiglia Coco Trovato; collocazione risalente già al periodo in cui si era giovato della protezione di Franco Coco Trovato agli albori della faida con la famiglia rivale di Petronà dei Carpino.

Che poi i detti episodi di "mediazione" - da ritenersi provati, sulla base della ricostruzione sopra svolta, quanto al loro verificarsi - abbiano anche sortito l'effetto auspicato da TROVATO Giacomo si ricava, innanzitutto, dalle ricordate risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno della sala colloqui di Livorno. Così, in particolare, dal tenore della conversazione dell'11.12.2004 (si vedano pagine da 35 a 40 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009), nel corso della quale TROVATO Giacomo, evidentemente in ottimi rapporti con "Filippo", oltre, come detto, a riferire al padre della ricomposizione dei rapporti tra lo stesso ed il cognato "Federico", riporta al genitore anche il fatto che "Filippo" nei giorni precedenti avesse subito una perquisizione.

BUBBO Filippo che risulta anche aver ricomposto i suoi rapporti con SCHIPANI Giancarlo, dopo i fatti del 10.5.2001 (sui quali si tornerà nel trattare il capo A22), tanto da essere, come si ricava dalle trascrizioni relative alle telefonate nn.9793 e 9794, intercettate sul telefono di Mecaj, identificato a mezzo del codice IMEI 520257192786560, colui al quale il detto collaboratore chiede notizie di SCHIPANI, SCHIPANI che, poi, si metterà in contatto con Mecaj, mezz'ora più tardi, proprio utilizzando il telefono di BUBBO (si vedano, per l'appunto, le trascrizioni relative alle dette telefonate, intercettate alle ore 18.26 ed alle ore 19.07 del 29.7.2001).

BUBBO, inoltre, in un'altra circostanza, risulta anche, come pure si è già accennato, aver fatto rientrare altri propositi di vendetta, in conseguenza della mediazione di SIRIANNI Angelo, altro suo sodale. A deporre in tal senso è la menzionata conversazione intercettata alle ore 10.42 del 17.12.2003 all'interno dell'autovettura dello stesso SIRIANNI. SIRIANNI che, infatti, nel riferire ai propri interlocutori dei suoi problemi con "Gabriele" (Gabriele Iazzolino, che svolgeva attività di finanziamento insieme a Cusumano, come indicato al capitolo 6), cita un episodio che lo aveva visto bloccare una spedizione punitiva di "Filippo" ai danni, parrebbe di capire, dello stesso "Gabriele" : "*...quando Filippo gli stava facendo un culo così sono stato io a mettere a posto...e Filippo glielo fa veramente il culo così...*" (si veda pagina 88 della trascrizione relativa al progressivo 2377).

Come si è già avuto modo di sottolineare la famiglia Coco Trovato ha rappresentato evidentemente un collante tra tutte le componenti dell'associazione, ivi comprese quelle apparentemente più slegate tra loro. Così nel caso dei rapporti all'apparenza non idilliaci tra l'articolazione di Calolziocorte e TROVATO Emiliano, figlio di Franco, così ben descritti, oltre che dagli appellativi poco lusinghieri riservati da SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe al detto coimputato (si veda, ad esempio, pagina 65 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 2363), da MALUGANI nel corso della conversazione intercettata all'interno dell'autovtetura di Ettore Milesi, di cui alla traccia audio 627: "*...**Hanno paura a toccarlo, Emiliano**, anche se lo ammazzerebbero, loro, Emiliano, per quello che ha fatto, **hanno paura, hanno paura della reazione del padre**, capito?...*" (si veda pagina 53 delle trascrizioni realtive alla detta traccia audio). Infatti, ELIA e SIRIANNI, nel commentare le vicissitudini giudiziarie di "Emiliano", in effetti arestato qualche mese prima, pur confermando di non aver stima del sodale, mostrano evidentemente di considerarlo tale, interpretando la sua situazione precaria per

l'appunto come un fatto rivelante per l'associazione: "*Vabbè, io non lo so Pè, tante volte è strana la vita, è strana perché cazzo io non lo so... boh... prima non...guardare sto cazzo di Emiliano e compagnia, no...sempre problemi, sempre casini che non si può stare tranquilli, guarda che è una cosa...* " (si veda pagina 7 delle trascrizioni relative alla tarccia audio 3494).

ELIA e SIRIANNI che, anche se estromessi dalle nuove affiliazioni, mostrano il perduare di un'evidentissima *affectio societatis*, invocando un proprio maggiore coinvolgimento ("*...perché tu **rimpiazzi**...siamo nello stesso **locale**, tu **rimpiazzi a uno**...non può essere che io so una cosa che tu non sai oppure tu sai una cosa che io non so? Se permetti **voglio essere informato**, o no? Almeno io la vedo così, Angelo*", "*...guarda che è nostro diritto fare pure ste domande eh, non pensare*", si veda trascrizione relativa alla conversazione intercettata il 3.3.2004 all'interno dell'auto di SIRIANNI, di cui alla traccia audio 3493) e, comunque, mostrando nel corso della citata conversazione, di cui alle tracce audio 3810, 3811, 3813, 3814 e 3815, all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, cui prende parte anche il proprietario della stessa, **PETTINATO Federico**, di avere particolarmente a cuore le sorti dell'associazione e la sua immagine. Conversazione, risalente al 26.2.2005, nel corso della quale, come si è già evidenziato, il tema trattato è rappresentato dallo sconfinamento in Lecco di attività illecite perpetrate da esponenti di un altro locale 'ndranghetista. La detta invasione di campo induce SIRIANNI, ELIA e PETTINATO a studiare una strategia di intervento per ovviare a quello che, per l'appunto, viene percepito, soprattutto, come un danno di immagine per l'organizzazione. SIRIANNI, in particolare, prende in considerazione l'ipotesi di incontrare CALIGIURI, individuato come l'elemento di collegamento tra gli intrusi ed il contesto lecchese, e BUBBA ("*chiamo a Salvatore, porto a Bubbu e gli parlo subito...*", si veda pagina 37 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3811), mentre PETTINATO suggerisce un'azione di forza nei confronti dello stesso CALIGIURI e dei soggetti dell'altro locale ("*...Angelo...no, tu come cazzo ragioni...andiamo e gli rompiamo le corna eh!...ora stasera glielo vado a dire a mio cognato...vaffanculo va...a Tonino e glielo rompo io il culo adesso, sia a Salvatore, che a Rocco*", si veda pagina 48 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3814).

Anche in **FALZETTA Vincenzo** è ben evidente l'*affectio societatis*, tanto che lo stesso, a dispetto della poca considerazione dichiarata nei confronti di Mario Trovato e di TROVATO Giacomo nel corso delle citate (si veda *supra* nella parte relativa

all'accertamento in ordine all'appartenenza di FALZETTA all'originaria compagine associativa) conversazioni, intercettate il 10.9.2005 ed il 12.9.2005 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CX 484 BP, presa a noleggio in Calabria (si veda trascrizione relativa al colloquio delle ore 14.03 del 10.9.2005), ed all'interno dell'aereo AZ 1174 (si veda la trascrizione relativa alle intercettazioni del 12.9.2005 all'interno di aeromobili), mostra fattivamente di avere ben chiara la percezione del vincolo associativo che lo lega al predetto coimputato. Dalla conversazione intercettata il 20.5.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno si ricava, infatti, come FALZETTA abbia assicurato a TROVATO Giacomo il pagamento di spese legali, ciò che, come hanno riferito il teste Francesco Fonti e Foschini, costituisce nelle associazione 'ndranghetiste l'adempimento di un tipico dovere solidaristico tra associati. Nell'occasione, TROVATO Giacomo lamenta con il padre di essersi risentito dell'offerta di assisterlo gratuitamente fattagli da un avvocato, chiarendo poi come l'assistenza legale gratutita gli sia già assicurata in altro modo, ciò a cui segue la chiosa di Mario Trovato che fa espresso riferimento a "Cenzo", da identificarsi certamente in FALZETTA, come si ricava dall'associazione del suo nome, fatta nel corso della medesima conversazione, alla città di Milano ed a Giovanni, a sua volta da identificare nel cugino di TROVATO Giacomo, Giovanni Rigillo, che lavorava con FALZETTA presso il ristorante "Bio Solaire": "*A me ha mandato a dire Marcello Pirillo... Che mi difendeva lui gratis, tutto. Gli ho detto di no. A me quando mi ha scritto che mi diceva che mi faceva lui l'avvocato gli ho scritto una lettera che, guarda, mi era preso troppo il desiderio di...mi ero innervosito, pa', che tu...però gli ho detto: "Invece di rimandare gli atti al 2005 - gli ho detto – blocca tutto perché a parte che io ho già dichiarato che reddito non ne ho ma non dire...**tre mila euro** e non ti fai vedere da me veramente mi ero innervosito... Ho capito ma quando mi hanno cacciato gli ho detto: "Ma vaffanculo tu e i soldi", pa', mi fotto di lui. **E che a me lo hanno già pagato l'avvocato, lo sai, me lo hanno già pagato, mi hanno già pagato tutto per l'avvocato**... Io sono rimasto quando mi ha detto che già... pa'...", "...a **Cenzo**"* (si vedano pagine 152 e 153 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

Per avere conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al fatto che, nella circostanza, FALZETTA abbia assolto al detto obbligo in favore del sodale, è necessario, innanzitutto, ricostruire le vicende giudiziarie nelle quali TROVATO Giacomo

nell'occasione si trovava impelagato. Come lo stesso chiarisce al padre nella parte iniziale della conversazione, si trattava del medesimo procedimento nel quale erano coinvolti anche PRESTIA Francesco e TROVATO Emiliano, in effetti colpiti, come si ricava dalla sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. di Milano nell'ambito del cosiddetto procedimento "Costa dei Monaci" (prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7.2.2008), da ordinanza di custodia cautelare in data 6.4.2005. Ordinanza in forza della quale, evidentemente (come lo stesso imputato riferisce dettagliatamente al padre), anche TROVATO Giacomo era tratto in arresto, salvo, poi, essere scarcerato dal Tribunale del Riesame. Di questa medesima vicenda giudiziaria, evidentemente, parlano, il 6.5.2005, anche Giovanni Rigillo e sua madre Rosetta Trovato, rispettivamente cugino e zia di TROVATO Giacomo (si veda la trascrizione della telefonata 455, intercettata alle ore 19.17 del 6.5.2005 sull'utenza 338/2135049, in uso a Rosetta Trovato). Nell'occasione è la donna a rendere noto al figlio il costo delle spese legali (significativamente gli stessi 3000 € a cui fa cenno Giacomo nel colloquio in carcere col padre), accertato da "Cenzo", che quindi deve essere, a maggior ragione, individuato come colui che se ne è fatto carico: "*e lui già ieri, quando è andato ieri sera, ha voluto 3000 € l'avvocato, dice...tremila euro ha voluto, come c'ha detto, già in anticipo...e gliel'ha detto Toto...Cenzo a tuo padre*" (si veda pagina 11 della trascrizione relativa alla telefonata 455, intercettata sul'utenza 338/2135049).

Del resto, il fatto che FALZETTA fosse attento alle vicende giudiziarie dei sodali e, in particolare, degli appartenenti alla famiglia Coco Trovato era emerso già in occasione di una serie di telefonate intercettate, sull'utenza 335/464633, in uso allo stesso imputato, tra il 15.10.2003 ed il 21.10.2003, a ridosso dell'esecuzione delle ordinanze cautelari nell'ambito del procedimento MALAVIS, per l'appunto, come detto, risalente proprio al 15 ottobre di quell'anno. La prima telefonata è FALZETTA a farla all'utenza del suo locale MADISON (si veda sul punto la deposizione resa dal teste Aricò all'udienza del 29.4.2008). A rispondergli è tale "Giorgiun", come meglio si dirà, da identificare fondatamente in Giorgio Bonacina (sul quale si vedano la deposizioni di Mecaj e l'interrogatorio del 30.7.2001 di Cusumano), che gli riferisce degli arresti avvenuti a Lecco, a carico tra gli altri di "Emiliano" e "Giacomo" (si veda la trascrizione relativa alla telefonata 1987 delle 21.08 del 15.10.2003). L'indomani mattina FALZETTA tenta di mettersi in contatto con RIGILLO Palmerino, contattando la di lui moglie Rosetta Trovato (il numero 338/2135049, nell'occasione raggiunto dalla chiamata di

FALZETTA è, infatti, lo stesso testè citato sottoposto ad intercettazione diretta il 6.5.2005). FALZETTA comunica, comunque, anche alla donna l'arresto del "nipote" "Emiliano", riferendo invece di non avere notizie certe riguardo "Giacomino": "*Hai saputo di tuo nipote tu?*", "*di chi?*", "*...Emiliano*", "*...lo hanno arrestato?*", "*sì...è un casino adesso. Non lo so se hanno preso pure a Giacomino, non lo so eh*", "*Eh non sappiamo niente qua, come infatti a chi gli vai a chiedere qua*", "*E questo è il fatto...va bene, diglielo a Palmierino, poi mi chiama al limite*" (si vedano pagine 19 e 20 delle trascrizioni relative alla telefonata 2008 delle ore 11.16 del 16.10.2003). L'auspicato contatto con RIGILLO, poi, FALZETTA lo avrà in occasione della successiva telefonata del 21.10.2003, alle ore 12.50. Nella circostanza FALZETTA fa una chiamata all'indirizzo dell'utenza 340/3873511, in uso a RIGILLO Palmerino (come si ricava, oltre che dalla citata deposizione del teste Aricò, anche dal fatto che si tratti della stessa utenza sottoposta, un anno e mezzo più tardi, ad intercettazioni dirette trascritte nell'ambito del presente procedimento); a rispondere è ancora la moglie dello stesso, Rosetta, la quale tuttavia passa la comunicazione a "Palmierino". FALZETTA nell'occasione dice all'interlocutore di aver assunto informazioni riguardo "Emiliano" presso "zio Rolando", da identificarsi certamente in Rolando Coco Trovato, come detto imputato nel processo WALL STREET, informazioni peraltro piuttosto puntuali, dal momento che fanno riferimento a intercettazioni telefoniche tra "Emiliano" e "zio Gino", da identificare in ALCARO Luigi, come detto in effetti arrestato, pur se qualche tempo prima, nell'ambito del medesimo procedimento MALAVIS (si veda comunque la sentenza del G.U.P. di Lecco, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007). FALZETTA, poi, comunica al sodale anche il fatto che "Giacomo" invece sia libero: "*Eh...quel cazzo di Emiliano?*", "*E di Emiliano non so niente, ho visto il giornale che lo hanno preso per...ieri sera sono andato...ma* ***sono andato da zio Rolando, ma dice che per intercettazioni telefoniche con zio Gino***...", "*E quell'altro, Giacomo?*", "***Giacomo è libero***" (si veda pagina 25 delle trascrizioni relative alla telefonata 2096 delle ore 12.50 del. 21.10.2003).

Il legame tra FALZETTA e TROVATO Giacomo si è rivelato, poi, certamente, a carattere biunivoco. A deporre in tal senso è, ad esempio, il già segnalato interessamento di TROVATO Giacomo e del di lui padre Mario per far ottenere a FALZETTA il rinnovo della concessione provinciale relativa al locale "Caffè Solaire". Dell'argomento TROVATO Giacomo parla, infatti, con lo zio RIGILLO Palmerino in occasione della

telefonata che gli fa (all'indirizzo dell'utenza 340/3873511, come detto poi sottoposta anche ad intercettazione diretta) il 7.12.2004 alle 12.10 con la propria utenza cellulare 347/0458645 sottoposta ad intercettazione: "*...ascoltami zio...a parte che ha chiamato papà pure ieri e mi ha chiesto ancora se ti avevo sentito...e lui mi diceva per quel problema dell'idroscalo, là di Cenzo, no?...ma lui ha problemi a rinnovare il contratto?*", "*sì*", "*ecco, lui c'ha le persone...lì ci son le persone che possono rinnovare al cento per cento il contratto*", "*si ma forse per quest'anno glielo danno, poi il prossimo anno non si sa*", "*allora...no, perché lui mi ha detto:"parla con zio Palmerino, eventualmente vai a parlare con Cenzo che lui...solo che queste persone vogliono la risposta, capito? Cioè non è che prendono in giro, mi ha detto papà questi mi hanno detto non ti preoccupare, che questi conoscono persone molto...molto alte*", "*E va bene, è meglio, no?*", "*E che faccio vado a parlare con Cenzo?*", "*No, aspetta, intanto per quest'anno, no? Per quest'anno glielo rinnovano...*" (si vedano pagine 2 e 3 della trascrizione relativa alla telefonata 446 intercettata sull'utenza 347/0458645). Nonostante che dalla conclusione della telefonata con lo zio potesse sembrare che l'offerta d'aiuto al sodale non dovesse essere portata ulteriormente avanti, i risultati delle altre intercettazioni e dei concomitanti servizi di o.c.p. hanno dimostrato invece come TROVATO Giacomo fosse animato da una ferma volontà di garantire supporto al sodale. Nel corso della telefonata intercettata alle ore 18.11 del 7.2.2005 sull'utenza domestica di TROVATO Giacomo, nell'occasione contattata dalla Casa Circondariale di Livorno e, in particolare, da Mario Trovato ivi detenuto, l'imputato in parola riferisce al padre di essere stato da "Cenzo" (come riferito, in particolare dal teste Cappuccini, il 7.2.2005 era monitorato, infatti, un incontro al "Bio Solaire" di Milano tra FALZETTA, RIGILLO e TROVATO Giacomo) e di averci parlato, evidentemente a proposito del rinnovo della concessione (come poi si ricava dalle risultanze della già citata intercettazione dell'11.2.2005 presso la Casa Circondariale di Livorno), riscontrando l'apprezzamento dello stesso "Cenzo" per l'iniziativa: "*E sono stato là, c'era Cenzo...eh, ma era contento, poi abbiamo parlato là, poi parliamo quando veniamo...*" (si veda pagina 7 delle trascrizioni redatte all'esito del riascolto della telefonata 662 delle ore 18.11 del 7.2.2005, intercettata sull'utenza 0341/283853).

I rapporti, in linea con la tipica solidarietà tra associati, in essere tra FALZETTA e TROVATO Giacomo sono, poi, confermati anche dai risultati dell'intercettazione di un'ulteriore telefonata, significativamente intervenuta nello stesso periodo delle esterna-

zioni di FALZETTA da cui si è partiti. Si tratta di una conversazione telefonica risalente, per l'appunto, al 7.9.2005 ed avente per protagonisti TROVATO Giacomo e Rosario Trovato (si veda sul punto l'informativa del G.I.C.O. di Milano del 5.2.2009, acquisita al fascicolo del dibattimento l'11.2.2009), detto Sarino, zio dell'interlocutore e, come si è già segnalato, occupato alle dipendenze di FALZETTA nel locale da questi gestito sul litorale calabrese. L'argomento trattato da zio e nipote è quello relativo ad un passaggio del primo, insieme, parrebbe di capire, ad altri lavoratori impiegati presso il locale calabrese di FALZETTA, alle dipendenze del nuovo locale aperto da TROVATO Giacomo e dai suoi fratelli subito dopo la scarcerazione del padre. La questione sembra per l'appunto essere di facile soluzione in virtù dei rapporti tra i due sodali e, più in generale, tra le famiglie degli stessi; ciò che si ricava, in specie, dal riferimento fatto da TROVATO Giacomo all'intesa già raggiunta con "Scarola", da identificarsi, sulla base di quanto riferito dallo stesso FALZETTA in occasione delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 17.2.2009, nel di lui fratello: "*Glielo hai già detto a loro?*", "*No, Giovanni lo sa, Cenzo adesso che viene glielo dico di sabato, viene e glielo dico*", "*Lo so che viene infatti perché Cenzo...io...noi non abbiamo parlato di pizzaioli, così* ***Scarola se n'è andato là e me lo ha detto****, mi ha detto: ora se ne vogliono andare tutti là il cuoco, Sarino...*" (si veda pagina 4 delle trascrizioni relative alla telefonata 458, intercettata il 7.9.2005 alle ore 18.34 sull'utenza 347/3765807).

In ogni caso, ciò che balza all'evidenza è il peso che, una volta di più, sull'*affectio societatis* di molti affiliati esercita il comune riferimento alla famiglia Coco Trovato. Anche FALZETTA Vincenzo è sicuramente uno di questi e, ad ulteriore riprova, può essere fatto richiamo ad un'altra intercettazione telefonica intervenuta alcuni anni prima, in specie il 5.7.2001. Nell'occasione TROVATO Emiliano, utilizzando l'apparecchio telefonico in uso a MAZZEI Giuseppe in quel momento intercettato, contattava "Vincenzo" al quale chiedeva un urgente incontro, da effettuarsi in una pausa dell'udienza che si stava celebrando a carico di suo padre (si veda telefonata 32 delle oore 12.53 del 5.7.2001, intercettata sull'apparecchio avente codice IMEI 45702506343394) . "Vincenzo" da identificarsi certamente in FALZETTA, che immediatamente si rendeva disponbile per le 13.45 presso il "Madison". Che, poi, nell'occasione, l'utilizzatore dell'apparecchio di MAZZEI, fosse proprio TROVATO Emiliano lo si ricava, oltre che dal fatto che si presenti come "Emiliano" all'interlocutore e dal riferimento al processo nei confronti del proprio genitore, anche dal segnalato rapporto di parentela tra

l'imputato in parola e lo stesso MAZZEI (si veda deposizione resa all'udienza del 3.6.2008 dal teste Pasquale).

Anche **GIGLIOTTI Giuseppe,** con le sue esplicite dichiarazioni di militanza nella "famiglia" facente capo a Franco Coco Trovato, rese a tre diversi soggetti nell'arco di oltre dieci anni, rappresenta un altro esempio lampante di quella più volte richiamata funzione di *humus* che l'originaria organizzazione 'ndranghetista ed uno dei suoi eponimi in particolare hanno svolto nei confronti di tutti gli affiliati.

Una prima dichiarazione di appartenenza alla famiglia Coco Trovato ed a Franco Coco Trovato, in particolare, è stata riferita da Giuseppe Di Bella. Il detto collaboratore, all'udienza del 31.1.2008, nel riportare un episodio, risalente all'anno 94 (come emerso all'esito di contestazione del pubblico ministero, dopo che Di Bella aveva indicato l'anno 93) in cui "Pino di Galbiate" (che il collaboratore ha riferito di aver notato in aula, ove effettivamente GIGLIOTTI figurava essere presente, come si ricava dal verbale nel quale è indicato come "libero presente") lo aveva diffidato dal portare a compimento l'operazione di acquisto del bar discoteca "Calcherin" (su cui si tornerà nell'affrontare in modo specifico l'accertamento di responsabilità in capo all'imputato in parola) ha detto in modo preciso e spontaneo come GIGLIOTTI agisse su mandato della "famiglia" Trovato, aggiungendo anche come lo stesso fosse solito dire di lavorare per "Franco", anche quando quest'ultimo era detenuto (si vedano pagine 53, 54 e 56 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008).

Come si è già avuto modo di evidenziare (si veda *supra* nella parte dedicata alla delineazione della compagine associativa), un'indicazione convergente con quella in esame è stata fornita anche da Pietro Corti, il cui rapporto di conoscenza con GIGLIOTTI, come pure si è sottolineato (si veda, in particolare, il paragrafo 1.13 della parte introduttiva) risaliva, addirittura, al periodo antecedente al 1982, quando ancora il collaboratore in parola operava nel settore del commercio di prodotti ortofrutticoli. I rapporti di matrice illecita con l'imputato in parola sono stati però collocati da Corti nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2004, imputato, che, per l'appunto, secondo il collaboratore, era solito sbandierare il proprio legame con la famiglia Coco Trovato, da cui poteva avere favori ed alla quale doveva assicurare introiti (si veda pagina 60 delle trascrizioni relative all'udienza del 18.6.2008).

In sintonia con le indicazioni dei due citati collaboratori sono anche quelle di Gjock Mecaj, che, nel riportare l'episodio delle minacce ricevute ad opera di BUBBA Rodolfo

all'interno della Casa Circondariale di Monza nel dicembre 2006, ha riferito come GIGLIOTTI Giuseppe si accompagnasse sempre con BUBBA (con il quale condivideva anche la cella) all'interno della casa circondariale e come anche il predetto imputato avesse modificato l'atteggiamento nei suoi confronti, dopo che SIRIANNI Carmine, trasferito a sua volta presso quello stesso carcere, aveva sparso la voce in ordine ad una sua presunta collaborazione con la giustizia. In ogni caso GIGLIOTTI durante i periodi all'aria era solito fare riferimento al ruolo proprio e di BUBBA di continuatori dell'associazione di Franco Coco Trovato, che, a suo dire, era stata in grado di riorganizzarsi ancora meglio che nel passato. Alle dette dichiarazioni GIGLIOTTI accompagnava anche la rivendicazione degli omicidi che l'associazione aveva fatto nel 1991 (si vedano, in particolare, pagine 76 e 77 delle trascrizioni dell'udienza dell'11.3.2008).

All'evidenza le dichiarazioni dei tre collaboratori, tra loro autonome (ivi comprese quelle di Mecaj, sull'autonomia del cui contributo, a dispetto dell'avvio della collaborazione a procedimento già inoltrato, dopo, in particolare, l'esecuzione delle ordinanze cautelari, ci si è diffusamente soffermati al paragrafo 1.14), e, al tempo stesso munite dei necessari requisiti di spontaneità e precisione, si saldano su un nucleo essenziale, rappresentato proprio dalla pubblica dichiarazione di appartenenza all'associazione, fatta più volte nel corso degli anni da GIGLIOTTI, per di più, sempre in contesti tali da non lasciare dubbi in ordine al fatto che non si trattasse di vanterie. La chiamata in reità di Mecaj, poi, all'evidenza vale anche a fungere da cornice di tutte le altre, dal momento che il detto collaboratore ha riportato credibilmente una dichiarazione tale da abbracciare certamente tutto l'arco temporale attinto dalle dichiarazioni degli altri chiamanti.

A questo punto mette conto concentrarsi sul ***pactum sceleris*** stretto tra gli associati, della cui sussistenza si sono acquisite in istruttoria molteplici prove, non solo a carattere logico. Le già evidenziate prove in ordine all'appartenenza di alcuni degli odierni imputati all'originaria compagine associativa e pure i plurimi elementi, sulla cui base si è delineato un chiaro rapporto di continuità tra la detta compagine e quella risultante anche dai contributi successivi ai provvedimenti restrittivi emessi nel procedimento WALL STREET, consentono sicuramente di affermare come l'associazione si sia perpetuata anche dando continuità all'originario "programma criminoso". Così perseguendo ancora l'obiettivo di avere l'egemonia su tutte le attività delinquenziali, a cominciare dal traffico di stupefacenti, fino ad arrivare ai reati contro il patrimonio, nonché quello di acquisire il controllo di attività economiche, come, in specie, quella realtiva

all'installazione di "macchinette" videopoker, od ancora quello di realizzare profitti ingiusti per gli associati od anche per soggetti agli stessi vicini, mediante l'alterazione dei normali meccanismi negoziali, ad esempio, come meglio di dirà *infra*, quelli che presiedono alla fissazione del prezzo di vendita di beni sulla base delle comuni regole di mercato.

Movendo tuttavia dall'inquadramento dogmatico che è stato tentato all'inizio del presente capitolo, dedicato al capo A), è opportuno trattare le finalità perseguite dall'associazione, unitamente all'analisi di quell'aspetto, che si è definito in qualche modo strutturale dell'associazione di cui all'art.416*bis*c.p., consistente, per l'appunto, nell'avvalersi, per il perseguimento delle finalità associative, del cosiddetto "metodo mafioso". L'analisi in parola sarà evidentemente limitata al periodo successivo al 1993, a partire dal quale non è più possibile fare rinvio alla piena efficacia probatoria dell'accertamento riscontrato (si veda il capitolo 2 della parte introduttiva) di cui alla più volte citata sentenza WALL STREET, che, per l'appunto, evidenziava come l'associazione si fosse avvalsa della **forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo** e della condizione di assoggettamento e di omertà, per perseguire i propri obiettivi, in specie, di gestione in regime di monopolio del traffico di stupefacenti e di assunzione del controllo di svariate attività economiche. Metodo mafioso, che essendo, come detto, un connotato dell'associazione e non delle condotte dei singoli associati, varrà, sin d'ora, a colorare in termini di partecipazione ad associazione mafiosa, l'accertata condizione di partecipi della prima ora di imputati quali SIRIANNI Angelo, MARCHIO Pierino, PETTINATO Federico, BUBBA Rodolfo, SCALZI Tommaso, FORIGLIO Giuseppe, RIGILLO Palmerino, FALZETTA Vincenzo e TROVATO Emiliano (sulla cui precoce collocazione nell'associazione qui giducata ci si soffermerà nel paragrafo dedicato all'accertamento di responsabilità in capo allo stesso).

L'egemonia sul traffico di stupefacenti perseguita proprio attraverso il ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo costituisce un primo importante terreno di operatività dell'associazione. La stessa, in particolare, confidando sulla propria "cattiva fama" nell'ambiente criminale e sul conseguente assoggettamento dei potenziali concorrenti, nonché dei consumatori finali, perseguiva l'obiettivo di estromettere dal mercato trafficanti a sé non omologati, o di piegare gli stessi alle logiche del gruppo, cooptandoli in operazioni che andassero a vantaggio dell'organizzazione o di suoi singoli compo-

nenti, od imponendo il versamento di una quota dei profitti, od ancora svolgendo un ruolo di composizione dei conflitti tra coloro che operavano sotto la sua egida.

Sul punto sono importanti, innanzitutto, le dichiarazioni di Danny Esposito. Il collaboratore, nel riferire dell'attività di spaccio del gruppo dei giovani affiliati al locale di Calolziocorte, ha attribuito a **CALIGIURI Salvatore** un ruolo di primo piano, aggiungendo anche come a Calolziocorte e dintorni non fosse consentito a nessun altro spacciare. All'uopo Esposito ha riportato un episodio - che riteneva dapprima gli fosse stato raccontato, ma che, poi, a seguito di contestazione, ha rammentato di aver osservato direttamente – in occasione del quale CALIGIURI aveva scacciato uno spacciatore di nazionalità marocchina da un bar di Calolziocorte, intimandogli di non farsi più vedere in giro. Il detto spacciatore, poi, secondo il racconto del collaboratore, non si era effettivamente più palesato (si vedano pagine 37, 38, 39 e 40 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

I fornitori di CALIGIURI erano, prima, **TROVATO Emiliano** e, poi, **TROVATO Giacomo** (su una specifica fornitura da quest'ultimo, in concorso con Esposito, a CALIGIURI si veda *infra* al capo A13); i cugini TROVATO, in ogni caso, nell'ultimo periodo (a ridosso dell'arresto di Esposito), operavano insieme nel settore degli stupefacenti (si veda pagina 38 delle trascrizoni relative all'udienza del 21.2.2008).

Tra i clienti di TROVATO Giacomo c'era anche RIZZUTI Giovanni (si veda *infra* ai capitoli dedicati ai capi A15 ed A17 e, soprattutto, A57*bis* ed A57*ter*), con il quale il detto fornitore aveva avuto dei dissidi, legati, in parte, al ritardo nei pagamenti e, soprattutto, al fatto che non rispettasse l'obbligo di rifronirsi in esIcusiva da lui (si vedano pagine 96, 97, 98 e 99).

Esposito ha poi indicato in Gianluca Falbo un cliente di TROVATO Emiliano, precisando come lo stesso si rifornisse di cocaina anche da Benny Parisi (peraltro a sua volta cliente del predetto imputato), circostanza che Falbo sapeva essere nota al collaboratore, tanto che si era raccomadato con lui che non ne facesse parola ad alcuno, in quanto temeva la reazione di Emiliano (si vedano pagine 107 e 108 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Secondo Esposito, TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo nel mercato degli stupefacenti "facevano quello che volevano" (si veda pagina 99 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

La descritta "chiamata in reità" deve, innanzitutto, essere apprezzata nella sua spontaneità. Così, ad esempio, l'episodio della "cacciata" da Calolzocorte dello spacciatore non autorizzato, riferita per l'appunto spontanemanete da Esposito, rispondendo alla domanda relativa alla presenza, nel territorio di quel comune e nei suoi dintorni, di altri soggetti dediti allo spaccio, non appartenenti all'organizzazione. Rimanendo a questa parte del racconto del collaboratore, va, poi, evidenziato come, trattandosi di un episodio risalente al periodo di assidua frequentazione di CALIGIURI, protrattosi come detto sino al 2001, il fatto che lo stesso dichiarante non ricordasse con certezza se ne fosse stato spettatore o se gli fosse solo stato raccontato è dato irrilevante, tanto più che il chiaro e spontaneo riferimento alla circostanza di non aver più notato in giro quello spacciatore non autorizzato è ulteriore dimostrazione del fatto che la vicenda in sé fosse ben nota ad Esposito.

Anche nel riferire delle pretese monopolistiche dei cugini TROVATO, Esposito ha mostrato spontaneità, specie all'esito delle contestazioni del pubblico ministero aventi ad oggetto dichiarazioni predibattimentali evidentemente estrapolate da verbali in forma riassuntiva, non recanti, quindi, le testuali parole usate dal collaboratore. Emblematiche sul punto le dichiarazioni relative ai dissapori tra TROVATO Giacomo e RIZZUTI, legate al fatto, riferito in modo spontaneo dal collaboratore, che il primo non volesse che il secondo si rifornisse da altri; dichiarazioni rimaste sostanzialmente invariate, anche all'esito della contestazione di un passaggio dell'interrogatorio del 28.10.2003 ("*...Trovato Emiliano e Giacomo mi chiesero se volevo occuparmi per loro del trasporto di 5, 10 chili di cocaina mandati da un latitante dal Brasile, amico di Franco Trovato.* ***Aggiunsero altresì che tutti a Lecco dovevano comprare da loro e solo da loro***" si veda pagina 99 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008), allorquando Esposito, pur confermando il senso di quanto riportato in quel verbale ("*è proprio così*"), ha aggiunto, con le proprie parole, il fatto che i cugini TROVATO alla fine facessero "quello che volevano", disponendo di clienti per operazioni molto rilevanti, dai quali evidentemente pretendevano il rispetto dell'obbligo di esclusiva ("*...alla fine facevano quello che volevano. Avevano grandi clienti infatti con "ominicchio" si lamentavano perché lui comprava anche da altre parti.*", si veda ancora pagina 99 delle ripetute prescrizioni).

Analoghe considerazioni valgono poi quanto all'episodio realtivo alle confidenze ricevute da Gianluca Falbo, riportato in modo spontaneo da Esposito, senza aggiungere alcuna notazione valutativa. Alla domanda del pubblico ministero relativa all'eventuale

ricorso da parte di Falbo a fornitori diversi da TROVATO Emiliano, Esposito, infatti, ha subito risposto : "*...Sì, da Parisi. Diceva che se l'avrebbe saputo non sarebbe stata una cosa buona, e di non dire niente.*" (si veda pagina 107 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Il quadro sopra riportato vale, allora, a delineare ua situazione nel mercato della droga nella zona di Lecco, tale per cui risultava pressoché preclusa a soggetti non graditi all'organizzazione dominante l'operatività in concorrenza con l'organizzazione medesima. Preclusione, talora, legata all'effetto di mirate condotte intimidatorie e, talora, all'automatico assoggettamento alla "carica intimidatoria autonoma" dell'associazione. La credibile ricostruzione del collaboratore ha posto, poi, in evidenza una differenza di ruoli tra CALIGIURI ed i cugini TROVATO, con il primo a svolgere anche una funzione operativa nel richiamare all'ordine le "teste storte", ed i correi a confidare maggiormente sull'efficacia interdittiva della semplice fama del sodalizio da loro rappresentato.

La "chiamata" in parola trova un importantissimo riscontro in quella, certamente autonoma, mossa da Gjock Mecaj. L'autonomia delle dichiarazioni del collaboratore in parola rispetto a quelle di Esposito va apprezzata, in particolare, alla luce del fatto (pure riscontrato, come si vedrà, nell'analizzare le ulteriori fonti di prova, diverse dalle chiamate in reità, con valore di riscontro ed anche di prova autonoma) che le stesse attengono all'esperienza personale del dichiarante, fatto bersaglio, per la propria indebita concorrenza nel settore degli stupefacenti, della forza di intimidazione dell'associazione, peraltro manifestatasi in diverse forme.

Mecaj ha innanzitutto riferito come Giovanni "Cavallo" e Giovanni del Bar Bellavista, detto anche "ominicchio" (riconosciuti in fotografia, all'udienza dell'8.4.2008, negli odierni imputati SURIANO Giovanni e RIZZUTI Giovanni), fossero riforniti di cocaina da TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo (si veda pagina 100 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). Dopo aver poi collocato gli stessi nell'ambito di un'associazione dedita al narcotraffico operante su Mandello del Lario, ha riferito di aver avuto la possibilità, anche in virtù dei suoi rapporti di amicizia con SURIANO, di assumere il ruolo di fornitore del predetto sodalizio, cosa che tuttavia non si era concretizzata per l'intervento di TROVATO Giacomo ed anche perché la detta opportunità si era affacciata a ridosso dell'avvio del suo progressivo disimpegno dall'attività di spaccio (si vedano pagine 102 e 103 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). A richiami ricevuti da TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano per sue indebite ces-

sioni di stupefacenti, che avevano toccato i loro interessi, Mecaj ha poi fatto riferimento in modo assolutamente spontaneo anche nel corso dell'esame reso all'udienza dell'8.4.2008, rispondendo ad una domanda relativa all'esistenza di comuni interessi nel settore degli stupefacenti tra i cugini TROVATO.

Con riguardo, più in particolare, a TROVATO Emiliano, Mecaj ha riferito come il suo sodale MAZZEI Giuseppe lo avesse convinto a versare una percentuale degli introiti della loro attività di cessione di stupefacenti al detto imputato, riferendogli come quello fosse un adempimento obbligatorio per poter tranquillamente svolgere attività illecita a Lecco. La detta percentuale avrebbe avuto un ammontare pari a cinque milioni di lire a settimana, ma Mecaj aveva ritenuto di ricorrere ad una sorta di *forfait* in natura, facendo avere, tramite proprio MAZZEI (che aveva curato materialmente la consegna, mentre Mecaj attendeva in macchina), in due occasioni, quantitativi tra i cento ed i duecento grammi di cocaina a TROVATO Emiliano presso la sua pizzeria ad Olginate (si vedano pagine 108, 109 e 110 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008).

Mecaj ha poi fatto riferimento anche al ruolo di CALIGIURI Salvatore nel settore degli stupefacenti. CALIGIURI che, in particolare, avrebbe presenziato con il ruolo di "paciere" in occasione dell'incontro fissato dopo che lo stesso collaboratore era rimasto vittima di un attentato nei pressi della discoteca Canyon di Lavello, che aveva come movente l'attività da lui svolta insieme a MAZZEI Giuseppe nel settore degli stupefacenti, attività che andava ad interferire con quella del gruppo criminale operante in Calolziocorte.

La sera dell'agguato, Mecaj si trovava a Bergamo, ove era stato raggiunto da una telefonata di Inzillo (da identificare in Vincenzo Inzillo, processato e condannato insieme a Mecaj e TROVATO Emiliano nel più volte citato processo MALAVIS) e di Manuela (da identificare verosimilmente in Manuela Sesana Trezzi, intestataria anche, come si è già accennato, di un'utenza telefonica in uso al collaboratore), che lo invitavano a raggiungerli "per bere e per farsi una pista di cocaina". Una volta riunitosi ai due, Mecaj era da costoro portato, per l'appunto, a Lavello in una zona isolata. Nell'occasione la loro macchina era seguita da una FORD FOCUS, dalla quale, una volta che entrambi i mezzi si erano fermati, erano scesi cinque giovani armati di coltello, che lo aggredivano. Egli, dal sedile posteriore della PUNTO tre porte su cui si trovava, riusciva a difendersi scalciando. I cinque desistevano, poi, solo quando, finalmente, Manuela raccoglieva l'invito di Mecaj a chiamare con il cellulare i carabinieri. Il collaboratore capiva di essere stato

attirato in un tranello dagli "amici" e risuciva a farsi dire da Inzillo, sotto minaccia, chi fossero i cinque, scoprendo trattarsi dei nipoti di SIRIANNI e di MARCHIO. Nei giorni successivi si era aggirato per Calolziocorte, minacciando rappresaglie, sino a quando un certo "Sergino di Bergamo" (riconosciuto in fotograia in Sergio Bonati, esaminato come teste di riferimento all'udienza del 17.11.2008, senza che tuttavia gli sia stata rivolta domanda alcuna riguardo al ruolo di intermediario tra Mecaj e CALIGIURI assunto nella vicenda) si proponeva di mettere in contatto Mecaj con CALIGIURI Salvatore per risolvere la questione, dissuadendo altresì lo stesso collaboratore, come del resto aveva fatto anche Inzillo, dal proposito di farsi giustizia da sé (si vedano pagine 54, 55, 56, 58, 60 e 64 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). CALIGIURI aveva quindi presenziato ad un incontro tra Mecaj ed i suoi cinque aggressori, ricomponendo la controversia, ma anche invitando il collaboratore a dare un avvertimento fortemente minaccioso a MAZZEI.

Di CALIGIURI, poi, Mecaj ha riferito, anche attribuendogli un ruolo di mandante nell'aggressione di cui era rimasto vittima il suo amico Giovanni "Cavallo", aggressione legata sempre a "discorsi di droghe" (si vedano pagine 98, 99 e 100 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008), sulla cui effettiva verificazione ci si è già soffermati al paragrafo 1.14 ed al capito 6 della sezione introduttiva (laddove si è analizzata la convergenza tra le dichiarazioni di Mecaj e di Paolo Fortunato Cusumano).

La descritta chiamata in reità di Mecaj - particolarmente credibile, in quanto il collaboratore non ha affatto tentato di accreditarsi come una vittima del *racket* dell'organizzazione dominante, al contrario facendo riferimento ai suoi reiterati tentativi di opporvisi – deve allora essere apprezzata nella sua puntuale convergenza con quella proveniente da Danny Esposito, nella parte in cui ha confermato un ruolo dominante di TROVATO Emiliano, TROVATO Giacomo ed anche, in qualche misura, di CALIGIURI Salvatore nel settore degi stupefacenti, ruolo alla cui conservazione presiedevano specifiche attività intimidatorie o meri richiami all'ordine, fatti confidando nella fama che già l'organizzazione criminale, di cui i detti imputati erano espressione, si era saputa creare.

Mecaj ha poi fatto riferimento anche al tentativo di cooptazione fatto nei suoi confronti da TROVATO Emiliano, quando il detto imputato gli aveva (si vedano pagine 110, 111 e 112 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008) proposto un accordo per una fornitura di un chilo di cocaina alla settimana, che lo stesso collaboratore

avrebbe dovuto assicurare all'associazione facente capo, oltre che allo stesso Emiliano, anche al di lui zio, Bruno De Luca. Tentativo adeguatamente riscontrato (sul quale si veda comunque *infra* al capitolo dedicato al capo C), ancora una volta indicativo della volontà di ricondurre tutti gli operatori del settore degli stupefacenti sotto l'egida dell'organizzazione.

Tornando al tema centrale, rappresentato dal ricorso alla forza di intimidazione, le dichiarazioni di Mecaj hanno poi introdotto un ulteriore episodio indicativo della volontà di assicurarsi, nelle forme tipiche di cui all'art.416*bis* c.p., l'egemonia sul traffico degli stupefacenti nelle proprie zone o nei propri luoghi di competenza.

Nell'analizzare la compagine dell'associazione e, in particolare, le prove della collocazione nella stessa di FALZETTA Vincenzo, si è già fatto riferimento all'episodio delle minacce dalle quali era raggiunto Mecaj ad opera di un buttafuori del "Caffè Solaire", soprannominato Giorgione (poi riconosciuto dal collaboratore in fotografia effigiante Giorgio Bonacina), a causa della sua indebita attività di spaccio, svolta all'esterno del detto locale, ma in modo tale da fare concorrenza a quella che aveva luogo all'interno, sotto il controllo dello stesso FALZETTA (si vedano pagine 14, 24, 25, 26 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). Mecaj ha poi aggiunto, come pure si è già accennato al paragrafo 1.14 della parte introduttiva, come lo stesso Giorgione avesse convocato lui ed i suoi sodali MAZZEI Giuseppe e SCHIPANI Giancarlo presso il BAR SMILE di Lecco, dinnanzi a TROVATO Giacomo; la ragione della detta convocazione era relativa al fatto che, il giorno precedente, MAZZEI e SCHIPANI si fossero presentati al "Caffè Solaire" armati, cosa che, secondo le indicazioni emerse nel corso dell'incontro, non avrebbe più dovuto ripetersi. Mecaj ha poi inserito, sia pur non in termini di certezza, tra i temi toccati nell'occasione anche quello relativo all'indebita attività di spaccio svolta dal suo gruppo nelle adiacenze del locale di FALZETTA (si vedano pagine 29, 30, 31, 32, 35, 40 e 41 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008 e pagine 25 e 26 delle trascrizioni relative all'udienza del 27.3.2008). In ogni caso, secondo il dichiarante, in quel periodo erano frequentissimi i richiami che da esponenti della famiglia Trovato erano arrivati a lui ed al suo gruppo, affinché desistessero dal trattare affari in contrasto con gli interessi della "famiglia", interessi tra i quali rientrava anche il detto locale.

Le dichiarazioni in parola sono ancora una volta particolarmente credibili, in ragione del fatto che Mecaj ha, anche in questo caso, sostenuto di non essersi fatto intimidire,

cessando sì le sue attività all'interno del locale (presso il quale si recava, probabilmente, solo altre due volte dopo l'incontro del Bar Smile), ma anche in ragione di motivazioni diverse dalle pressioni che gli erano rivolte (ha, in particolare, fatto riferimento al pestaggio di un suo amico di nazionalità serba, avvenuto all'interno dello stesso "Caffè Solaire").

L'episodio della riunione al "Bar Smile" dinnanzi a TROVATO Giacomo, così come quello della riunione dinnanzi a CALIGIURI e del suo antefatto, consistito nel descritto attentato, trovano, poi, conferme oltremodo tranquillanti nei risultati dell'attività di intercettazione ed in altri elementi di prova. Intercettazioni che, come già si è rilevato, valgono anche a riscontrare in modo puntuale le dichiarazioni di Mecaj relative alle pretese, vantate da TROVATO Emiliano e, per un certo periodo, assecondate dallo stesso collaboratore, di ottenere una percentuale degli introiti dell'attività di spaccio. Percentuale che "Pino" (da identificarsi in MAZZEI Giuseppe, proprietario del mezzo bersaglio delle captazioni), all'interno della propria autovettura indica addirittura nella metà dei profitti, quantificandola, poi, nel caso specifico, proprio nei cinque milioni di lire indicati da Mecaj. Il detto propalante, infatti, dopo avere fatto un conteggio sugli incassi settimanali della vendita di droga, quantificati in dieci milioni, dice a Luciano (da identificarsi in Gjock Mecaj, detto Luciano) : "*cinque devo dargli a Emiliano, perché è lui e cinque sono nostri, però Luciano ogni settimana...buona buonina...*" (si veda pagina 32 delle trascrizioni "integrazioni Dat 51 e 27 conversazioni intercettate sull'autovettura BMW, targata CO A90728, in uso a MAZZEI Giuseppe").

Tornando alla riunione presso il "Bar Smile" di TROVATO Giacomo, un primo importante riscontro alla sua verificazione è rappresentato dalla conversazione intercettata il 23.6.2008 sull'auto di MAZZEI Giuseppe; conversazione a cui prendono parte Pino, Luciano e Giancarlo (da identificarsi in SCHIPANI Giancarlo), dalla quale, innanzitutto arriva conferma in ordine al fatto che i due sodali di Mecaj avessero effettivamente introdotto un'arma all'interno del "Caffè Solaire", arma che il collaboratore, come puntualmente riferito anche in occasione della deposizione dibattimentale, aveva occultato nella borsetta di un'amica (si veda pagina 22 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008) : "*...gli ho detto a Daniela sono arrivati gli sbirri, a Daniela, andate vicino a Giancarlo, se casomai qualcosa prendi subito la pistola che ce l'ha addosso, m fa Antonella perché? Eh, così*" (si veda pagina 88 delle trascrizioni, depositate il 30.12.2008, relative all'intercettazione della conversazione avvenuta il 23.6.2001

all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728). Dal prosieguo della conversazione arriva poi conferma in ordine ad un legame tra "Giacomo" (da identificarsi in TROVATO Giacomo), nome più volte citato nel corso di tutte le intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in parola, e "Banana" (come più volte evidenziato, da identificarsi in FALZETTA Vincenzo, specie, allorquando, come nel caso in esame, il tema trattanto dai colloquianti riguardi il "Caffè Solaire"), legame da porre in correlazione anche con la presenza di "roba" all'interno della discoteca. Giancarlo (da identificarsi, come detto, in SCHIPANI) in particolare dice a Mecaj e MAZZEI: "*Non la pensa così, **Banana** secondo te pensa a **Giacomo** che è così, che qua e che là, basta, loro pensano magari che ti dico io, **che io adesso con la roba di...quando vengo mi diverto, no...faccio, entro, esco**, ti dico non è che...*" (si veda pagina 107 delle ripetute trascrizioni, depositate il 30.12.2008).

Ma un ancor più rilevante riscontro, che vale a collegare, sia FALZETTA, che TROVATO Giacomo a "Giorgione" (colui il quale, secondo Mecaj, convocava urgentemente lui ed i suoi "soci" dinnanzi a "Giacomo") e, quindi, a livello logico, entrambi gli imputati alla detta riunione, è rappresentato dalla telefonata intercettata il 15.10.2003 sull'utenza 335/464633, intestata alla 2 EFFE s.r.l. ed in uso a FALZETTA Vincenzo, socio della predetta società intestataria. La telefonta il detto imputato la fa all'indirizzo dell'utenza intestata alla discoteca MADISON (si veda sul punto la deposizione resa dal teste Aricò all'udienza del 29.4.2008) ed a rispondergli è un uomo, a cui FALZETTA si rivolge con il nomignolo "Giorgiun"; quest'ultimo informa immediatamente l'imputato degli arresti eseguiti a Lecco proprio quel giorno nell'ambito del procedimento MALAVIS, facendo espresso riferimento ad "Emiliano" e "Giacomo", da identificare sicuramente negli odierni imputati TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, evidentemente legati sia a "Giorgione", che a FALZETTA (il quale, come si è indicato, allorquando si sono analizzati gli elementi indicativi dell'*affectio societatis*, si metteva poi in contatto con RIGILLO Palmerino). Che poi il "Giorgiun" che risponde all'utenza del MADISON corrisponda al "Giorgione" buttafuori del "Caffè Solaire" lo si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre che dal fatto che Mecaj ne avesse segnalata la presenza anche nell'altro locale di FALZETTA, soprattutto dalla circostanza obiettiva rappresentata dal controllo di polizia svolto all'interno del MADISON il 15 marzo del 2001, allorquando (si veda la deposizione del teste Legnari all'udienza del 18.3.2008) insieme a Stefano Anania e Francesco Colombo, addetti alla sicurezza, esaminati come

testi a discarico in questo processo, era identificato anche Giorgio Bonacina, soggetto nella cui fotografia Mecaj riconosceva "Giorgione" all'udienza del 27.3.2008.

In ordine al fatto, poi, che FALZETTA e TROVATO Giacomo fossero interessati all'attività di spaccio, anche in quel particolare periodo, in questa sede pare sufficiente fare rinvio, con riferimento al primo imputato, a quanto si dirà al capitolo dedicato al capo A9*quater*) e, con riferimento a TROVATO Giacomo, a quanto si è già detto (si veda *supra* nella parte dedicata alla prova dell'*affectio societatis* in capo a BUBBO Filippo) e a quanto si dirà, anche con riferimento al ruolo di composizione dei dissidi nel detto settore di attività illecita, nella sede riservata all'accertamento di responsabilità realtivo al reato associativo ora in esame ed ai capitoli dedicati ai capi A15) ed A22).

Tornando all'episodio dell'attentato, di cui Mecaj ha riferito di essere rimasto vittima nei pressi della discoteca Canyon, un importante riscontro logico alla sua verificazione, con particolare riferimento al fatto che l'attività di spaccio del detto collaboratore fosse malsopportata dall'organizzazione criminale operante a Calolziocorte, si trae dalle risultanze dell'intercettazione di un'altra conversazione avvenuta all'interno dell'autovettura di MAZZEI. Nell'occasione Mecaj, dopo avere fatto riferimento, insieme a Pino, a Calolziocorte ed al gruppo ivi operante ed a qualcuno dei suoi componenti ("*...si quello duro...*", "*...Franco PRESTIA, Filippo...*"), nonché ad una critica, sia pur a mo' di battuta, mossa da "Emiliano" allo stesso Pino ("*...perché qui ci sono gli albanesi a lavorare, così, colì, io ho fatto società con gli albanesi...*") per la scelta dei soci nel malaffare, manifesta preoccupazioni per la propria attività illecita ("*con la compagnia che c'è, se sanno che faccio qualcosa...*"). Poi, i due soci, insieme ad un terzo soggetto appellato con il diminuitvo "Vittò", da ritenere un acquirente abituale di sostanza stupefacente, valutano che tipo di notizie possano essere giunte al detto gruppo criminale in ordine all'attività di "Luciano" ("*...così lui dice no, eh, quando gli dici Antonio, così e così, no, no, no, sono a posto, no, così no,* ***non gli dice che me l'ha data Luciano*** *così...*"). Vittò, infine, come a rassicurare Mecaj, dice, testualmente, : "*no qualcuno è venuto a sapere...lui ha saputo che io prendo la roba da Pino, non da te, a te non ti conoscono Lucià...*" (si vedano pagine 41, 42, 43 e 49 della trascrizione della citata conversazione del 19.6.2001, "ore 01:36 + 02:04").

Il fatto, poi, che nel detto episodio avessero avuto un ruolo **SIRIANNI Carmine**, identificato da Mecaj come uno dei cinque aggressori (si veda pagina 62 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008 e, quanto al riconoscimento fotografico, pagina 49

delle trascrizioni relative all'udienza dell'8.4.2008) e CALIGIURI Salvatore, nella veste di colui che doveva ricomporre il dissidio tra gli aggressori e l'aggredito, è, poi, ancora una volta a livello logico, riscontrato dal sicuro inserimento di entrambi gli imputati nella "minore" del locale 'ndranghetista di Calolziocorte (si veda la sezione della motivazione dedicata alla struttura dell'associazione). Quanto a SIRIANNI Carmine, segnalato da Mecaj come spalleggiato in occasione dell'agguato da altri quattro soggetti, due dei quali gemelli, tutti appartenenti alla famiglia MARCHIO (si veda ancora pagina 62 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008), altro elemento di riscontro che vale a collegare l'imputato all'episodio in parola è rappresentato dalla denuncia (su cui ha riferito la teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008) da cui lo stesso era attinto in relazione ad un episodio di aggressione ai danni di tale Giancarlo Lombella, avvenuto il 17.5.2000 nei pressi della Stazione di Calolziocorte, luogo di ritrovo dell'organizzazione. Lesioni commesse in concorso con Massimiliano Marchio, che, sulla base della certificazione di stato civile prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009 (si vedano stato di famiglia di MARCHIO Pierino e stato di famiglia del di lui fratello – come si ricava dalle paternità e maternità corrispondenti - MARCHIO Vincenzo) si deve identificare in uno dei quattro cugini MARCHIO, indicati da Mecaj come i propri aggressori insieme a SIRIANNI.

Quanto a CALIGIURI, basterà richiamare le concordi dichiarazioni di Esposito e Cusumano che gli hanno attribuito un ruolo di primo piano nello spaccio di stupefacenti a Calolziocorte, unitamente al testè ricordato episodio dell'allontanamento forzoso dello spacciatore straniero non autorizzato.

In conclusione, quindi, sul tema in parola, va rimarcato come Mecaj sia stato fatto oggetto di specifici atti intimidatori ad opera di esponenti dell'associazione o di soggetti alla stessa collegati, atti che, ancorché, come si è sopra evidenziato nella sezione riservata all'inquadramento dogmatico della fattispecie incriminatrice in esame, non rientranti nella condotta tipica di cui al delitto di associazione mafiosa, rientrano pur sempre in quelli oggetto di quel naturale programma criminoso minimo dei sodalizi in parola, che, per l'appunto, di norma, prendono in considerazione, perlomeno, la possibilità di dover talora ricordare ai soggetti più refrattari alla sua supremazia le proprie potenzialità offensive.

Accanto a questo, tuttavia, Mecaj, sia con il versamento "spontaneo" di una percentuale degli introiti della sua attività illecita, sia con il progressivo disimpegnarsi

dall'attività medesima a seguito dei ripetuti richiami ed avvertimenti avuti in tipico stile mafioso, ha dato chiara mostra anche di una propria condizione di assoggettamento, come conseguenza della carica intimidatoria autonoma del sodalizio, effetto quindi della sola fama dello stesso. Icastiche sotto questo profilo sono le ricordate parole, pronunciate dallo stesso collaboratore nel corso della testè menzionata conversazione, intercettata il 19.6.2001 all'interno dell'autovettura di MAZZEI Giuseppe: "*...con la compagnia che c'è, se sanno che faccio qualcosa...*".

Come si è detto, **obiettivo dell'associazione era anche quello di commettere reati contro il patrimonio**, confidando anche sulla condizione di assoggettamento delle vittime e, come subito si dirà, persino dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, nonché inibendo l'operatività in quel settore di soggetti a sé estranei, ovvero imponendo agli stesssi il versamento di una percentuale dei profitti illeciti realizzati.

Sotto questo ultimo profilo emblematica appare la più volte citata conversazione avvenuta il 26.2.2005 all'interno dell'autovettura BMW, tragata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico. Come più volte sottolineato, i colloquianti PETTINATO, ELIA e SIRIANNI Angelo, si stanno occupando di una questione di interesse associativo, consistente nel fatto che esponenti di un altro locale 'ndranghetista, pur se nell'occasione spalleggiati da CALIGIURI, abbiano intrapreso un'attività, fondatamente da classificare come una truffa, nella zona di Lecco. Il detto indebito sconfinamento induce i tre sodali a valutare varie ipotesi di intervento, tra cui il ricorso alla forza, ma dà anche lo spunto per fare riferimento alle pretese avanzate da BUBBA Rodolfo e ritenute legittime da PETTINATO nei confronti degli intrusi. Pretese per l'appunto consistenti nell'imposizione del pagamento di una percentuale pari al 50% del profitto conseguito: "*ma tu lo sai che il Bubbu era andato pure là che dice che doveva dire...voleva andare a dire...che cazzo gli ha detto, aspetta com'era?...che dice che doveva andare a farsi versare...perché il lavoro è stato fatto qua a Lecco, no, e doveva andare che doveva versare il 50% a Lecco, u Bubbu*", "*e ha ragione*" (si vedano pagine 52 e 53 delle trascrizioni relative alle tracce audio 3814 e 3815).

Percentuale del 50% che peraltro significativamente coincide con quella alla quale era stato assoggettato Mecaj.

Segni tangibili di una tale egemonia sono poi stati offerti anche da Giuseppe Di Bella, che ha fatto riferimento all'attività di recupero crediti intrapresa insieme ad Agostino Rusconi dopo l'arresto di Franco Coco Trovato; attività che, a causa degli attriti che

Rusconi aveva avuto con l'organizzazione, non avveniva più sotto l'egida o con l'avallo della stessa, tanto da doversi in più occasioni arrestare di fronte alle azioni di interdizione ad opera di esponenti dell'organizzazione medesima. Così in occasione di due recuperi crediti nei confronti di Enzo Visciglia e dell'avv. Acquistapace con studio in Erba. In entrambi i casi l'intimazione a desistere era arrivata da SIRIANNI Angelo, che aveva riferito come Visciglia fosse un suo protetto e che, addirittura, nella seconda occasione, si trovava presso lo studio di Acquistapace, elettto a sede per la commissione di attività truffaldine (si vedano pagine 9, 10 e 11 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008).

In una terza occasione era stato, in modo spontaneo, Di Bella a desistere, in virtù di un naturale assoggettamento all'autonoma carica intimidatoria dell'associazione, allorquando aveva scoperto che il debitore a cui far visita, Bruno De Luca (con il quale, poi, alcuni anni dopo, sarebbe entrato in affari nel settore degli stupefacenti) era il cognato di Franco Coco Trovato (si veda pagina 17 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008).

Le dette dichiarazioni, sufficientemente precise (il dato temporale, non indicato durante l'esame del pubblico ministero, è stato puntualmente chiarito in occasione delle domande rivolte dal presidente ai sensi dell'art.506c.p.p.), spontanee (riferite allorquando il pubblico ministero aveva introdotto il tema del recupero crediti) e costanti (i temi oggetto delle stesse non sono stati nemmeno sfiorati in controesame) sono poi da ritenere adeguatamente riscontrate.

Così il recupero di un credito tentato nei confronti di Enzo Visciglia, che risulta, in effetti, essere soggetto vicino all'organizzazione, tanto che il G.U.P. di Milano gli applicava il 21.4.2006 quattro anni ed otto mesi di reclusione nell'ambito del procedimento Costa dei Monaci, ove, tra gli altri, erano imputati anche TROVATO Emiliano e PRESTIA Francesco (si veda sentenza prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7.2.2008). Nell'ambito delle indagini di quel procedimento, Visciglia era poi sottoposto ad intercettazioni, in particolare sulle utenze 328/6610936 e 328/4719611, intercettazioni nel corso delle quali lo stesso era identificato, in quanto, come chiarito dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, in occasione di una telefonata, contattava l'utenza della ex moglie, parlando con il figlio Francesco. Nel corso della detta attività di indagine emergevano allora contatti tra Visciglia e TROVATO Emiliano (si vedano le trascrizioni relative alla telefonata nr.14 del 17.3.2000, in occasione della quale l'utenza intercet-

tata 328/6610936 si metteva in contatto con la 328/4686416, intestata a tale Petrini Giorgio - intestatario, evidentemente fittizio, di moltissime utenze - ma in uso a TROVATO Emiliano, che, effettivamente, in quello stesso procedimento, come riferito dal teste Marletta all'udienza dell'11.2.2009, era direttamente intercettato anche su quell'utenza). A Visciglia fa inoltre riferimento anche MALUGANI nel corso delle conversazioni intercettate sull'autovettura di Ettore Milesi (si vedano le conversazioni di cui ai progressivi 720 e 2685). MALUGANI che risulta poi essere stato sottoposto ad un controllo di polizia insieme, tra gli altri, a CALIGIURI Salvatore ed Enzo Visciglia (si veda la deposizione resa all'udienza del 18.3.2008 dal teste Legnari); ciò che vale a confermare come quest'ultimo fosse legato all'organizzazione in parola e, in particolare, a diversi componenti della "minore" del locale di Calolziocorte (PRESTIA, MALUGANI e CALIGIURI), articolazione quest'ultima, nella quale, come detto, SIRIANNI rivestiva una posizione di primo piano.

A ciò si aggiunga poi il riscontro di tenore logico, desumbile dalla ricordata conversazione intercettata all'interno della BMW di PETTINATO, da cui si è partiti; conversazione nella quale è oltremodo chiaro il riferimento alla pretesa dello stesso PETTINATO, di ELIA e, per l'appunto, anche di SIRIANNI Angelo, in quanto esponenti di un locale 'ndranghetista, di assicurare il controllo di tutte le attività illecite svolte nel territorio di competenza della loro organizzazione criminale.

Riscontro logico che varrà allora anche con riferimento all'episodio relativo all'interdizione della riscossione del credito nei confronti di Claudio Acquistapace e ciò nonostante che quest'ultimo, in modo peraltro assai poco credibile, abbia, in occasione della deposizione resa all'udienza del 25.7.2008, negato qualsiasi rapporto di conoscenza con SIRIANNI Angelo. I legami tra Acquistapace e l'organizzazione in parola emersi nel corso del presente processo sono infatti plurimi, a partire, ad esempio, dal procedimento penale nel quale il predetto era coinvolto insieme a SCALZI Tommaso (si veda pagina 129 delle trascrizioni relative all'udienza del 6.2.2009 e, in particolare, all'esame di SCALZI Tommaso) o dai rapporti, pur se conflittuali, ammessi dallo stesso Acquistapace con Maurizio Agrati, soggetto, come si è già avuto modo di evidenziare, per un certo periodo legato all'organizzazione. Pietro Corti, poi, con dichiarazioni assolutamente autonome rispetto a quelle di Di Bella, nel riferire in ordine alla truffa che aveva orchestrato in Ceriale (su cui si veda *supra* nella parte relativa alla collocazione di SCALZI Tommaso in senso all'associazione e subito *infra* allorquando l'episodio sarà

esaminato in quanto espressione del ricorso alla forza di intimidazione), ha indicato, tra i soggetti coinvolti, anche lo stesso Acquistapace (si veda pagina 75 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008); ciò che vale a fornire un ulteriore riscontro alle dichirazioni di Di Bella, laddove si enuclea un collegamento tra il detto soggetto e l'attività che il gruppo di SIRIANNI Angelo era intento a svolgere presso il suo studio.

Con riferimento a quella sorta di "desistenza volontaria" descritta da Di Bella riguardo al credito da riscuotere nei confronti di Bruno De Luca, adeguati riscontri debbono essere ritenuti, anche in considerazione del fatto che l'episodio ha finito per rimanere circoscritto alla persona del collaboratore, il puntuale riferimento all'origine del credito, legato all'attività della pizzeria gestita da De Luca ed al rapporto di affinità tra questi e Franco Coco Trovato. In ordine al fatto che Bruno De Luca fosse titolare della pizzeria "La Tartaruga" di Casate Novo e che avesse sposato una sorella di Franco Coco Trovato, infatti, ha riferito, ad esempio, il teste Russo all'udienza del 14.1.2008 (si vedano pagine 72 e 73 delle trascrizioni).

Sulla base degli episodi sopra ricostruiti si deve allora ritenere che la forza di intimidazione promanante dall'associazione avesse in modo pressoché automatico, senza nemmeno il bisogno di fare ricorso a minacce, l'effetto di far desistere un soggetto come Di Bella, a sua volta appartenente all'ambiente malavitoso, dal compiere azioni criminose non gradite all'associaizone stessa. La descritta condizione di assoggettamento di Giuseppe Di Bella deve, poi, sulla base del complessivo tenore delle dichiarazioni dello stesso collaboratore, essere riferita, non già all'ambito interno all'associazione, come potrebbe indurre a ritenere il fatto che Di Bella sia a sua volta imputato del delitto in parola, ma a quello esterno, proprio degli altri soggetti dediti ad attività criminali. D'altronde l'imputazione associativa mossa a Di Bella attiene ad un'attività relativa al recupero crediti svolta nell'interesse dell'associazione sino al momento in cui Franco Coco Trovato era in libertà, ciò che vale a confermare come i recuperi crediti svolti successivamente in concorso con Agostino Rusconi, come detto soggetto ormai inviso all'associazione medesima, non avessero più nulla a che fare con la stessa. In ogni caso, come pure si è sottolineato nel fare l'inquadramento dogmatico della fattispecie di cui all'art.416*bis*c.p., anche il prodursi degli effetti tipici della carica intimidatoria all'interno della compagine dell'associazione, ancorché non costituente un elemento essenziale del reato, è pur sempre circostanza indicativa della disponibilità in capo al sodalizio criminale del tipico assetto strumentale mafioso.

Soggetto certamente estraneo all'associazione mafiosa in parola, che pure, nella sua attività truffaldina, mostrava chiari segni di assoggettamento, prestandosi "spontaneamente" a versare una parte dei propri profitti illeciti, era l'altro collaboratore di giustizia Pietro Corti. Lo stesso, infatti, ha riferito che, per ogni truffa consumata, pagava alla "famiglia Trovato" una percentuale o faceva dei regali con la merce provento della stessa attività fraudolenta (si veda pagina 79 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008). Molte delle truffe poste in essere da Corti avevano come concorrente Filippo Buccheri, come si è già evidenziato soggetto vicino all'organizzazione (si vedano la sentenza WALL STREET e quanto riportato in ordine alla stessa al capitolo 2 della parte introduttiva, nonché la conversazione intercettata l'11.12.2004 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno), il quale aveva il compito di tenere i contatti con l'organizzazione medesima, avvisando dell'avvio dell'operazione truffaldina. A consegnare poi la percentuale sui profitti all'organizzazione, in particolare, nelle mani, tra gli altri, della moglie di Franco Coco Trovato e di TROVATO Emiliano, era poi lo stesso Buccheri; tuttavia, in un'occasione, Corti aveva avuto modo di assistere alla consegna della busta contenente i soldi da Buccheri alla "moglie di Franco" dinnanzi alla pizzeria della famiglia Trovato (si vedano pagine 79, 80 e 81 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008). Il danaro in parola, poi, era destinato al mantenimento detenuti, ma sulle ripartizioni dello stesso Corti non è stato in grado, comprensibilmente, di fornire precisazioni (si veda ancora pagina 81 delle trascrizioni). Corti ha, inoltre, riferito delle visite che riceveva da rappresentanti dell'organizzazione, tra cui, in particolare, "Masino", nella fase di perpetrazione delle truffe; visite che, sotto l'apparenza di meri gesti di cortesia, nascondevano una vera e propria attività di controllo che l'organizzazione, in quel modo, esercitava sull'andamento e, quindi, sugli introiti delle attività illecite (si vedano pagine 83 e 84 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008).

Le dichiarazioni sopra sintetizzate devono ritenersi intrinsecamente attendibili e ciò, nonostante che talora il ricordo di Corti sia stato sollecitato dalle contestazioni del pubblico ministero, che hanno infatti riguardato solo aspetti di dettaglio della descritta ricostruzione, nella quale sin da subito è emersa la condizione di assoggettamento del collaboratore in parola nei confronti della "famiglia Trovato", da cui doveva ottenere un avallo per poter svolgere la propria attività illecita ed alla quale doveva altresì riconoscere una percentuale sui profitti. Anche il fatto che, tra i soggetti beneficiati, Corti non

abbia indicato in prima battuta TROVATO Emiliano, è da ritenere poi circostanza irrilevante, dal momento che, comunque, già in precedenza, nel raccontare quanto accaduto in Ceriale (su cui subito *infra*), ove era stata costituita un'impresa, con la quale perpetrare, secondo un consolidato cliché, una truffa, aveva immediatamente indicato in modo spontaneo TROVATO Emiliano tra i soggetti che gli avevano fatto visita per imporre la corresponsione di una percentuale particolarmente elevata dei profitti (si vedano pagine 55 e 56 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008). Così come, in modo egualmente spontaneo, aveva indicato TROVATO Emiliano come colui al quale era consegnato il danaro destinato al mantenimento dei detenuti (si veda pagina 66 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008).

A conferma del fatto che, effettivamente, l'organizzazione imponesse il detto prelievo sui profitti dell'attività illecita possono ancora una volta essere richiamate le risultanze delle intercettazioni all'interno delle autovetture di PETTINATO Federico e di MAZZEI Giuseppe (si vedano, rispettivamente, la conversazione di cui ai progressivi 3814 e 3815 e quella di cui ai DAT 51 e 27). In occasione, in particolare, della conversazione intercettata all'interno dell'autovettura del secondo è, poi, in modo ancor più significativo, indicata nel 50% degli introiti proprio la spettanza di TROVATO Emiliano (si veda pagina 32 delle trascrizioni relative alle conversazioni all'interno dell'autovettura targata CO A90728, si cui ai DAT 51 e 27).

Ulteriore riscontro, con valenza ancora una volta individualizzante nei confronti di TROVATO Emiliano, in tal modo, in effetti, collegato al descritto *racket* imposto dall'organizzazione alle altrui attività fraudolente, è rappresentato dai risultati dell'attività di intercettazione sulle utenze in uso ad Enzo Visciglia, soggetto, come si è appena evidenziato, legato, proprio, tra gli altri, a TROVATO Emiliano. Nella telefonata 111, intercettata il 25.2.2000 alle ore 18.35 sull'utenza 328/4719611, in uso a Visciglia, si fa espresso riferimento alle spettanze di TROVATO Emiliano sugli "incassi" delle macchinette videopoker, per poi allargare il discorso alle competenze dello stesso in ordine alla ripartizione del danaro destinato al mantenimento dei detenuti (mantenimento dei detenuti, che Corti, come detto, aveva indicato come la destinazione della percentuale sui profitti da lui versata). In particolare, nell'occasione Visciglia parla con Luca, da identificare, come si ricava dal tenore della conversazione, con il figlio di un detenuto (verosimilmente Gianluca Falbo, soggetto, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria, da ritenere collegato all'associazione e figlio di Vincenzo Falbo),

e fa una puntuale descrizione delle prerogative in materia di TROVATO Emiliano: "*...perché i soldi sono...perché* ***i soldi sono i suoi, però non è che lui è obbligato a darli a qualcuno****. Però lui gli ha sempre detto...****Emiliano non è che ha detto che non gli dà un cazzo, anzi ha sempre detto "quando prendo i soldi io ti...facciamo le divisioni" no?*** *"li...****li mando io alla moglie di Vincenzo****, glieli mando di persona e di là". Però come se prima non è giusto, perché come prima Natale e cose non sono arrivati i miei soldi. E addirittura gli siamo...gli abbiamo dato altri tre milioni per voi*" (si veda pagina 10 delle trascrizioni relative alla telefonata 111, intercettata il 25.2.2000 alle ore 18.35 sull'utenza 328/4719611).

A questo punto mette conto concentrarsi proprio sulla truffa di Ceriale. Come detto, Corti aveva aperto un'impresa in quel comune in provincia di Savona, provvedendo a fare ordinativi di merce, che poi sarebbe stata pagata solo in parte e fatta sparire. Presso la sede dell'impresa si erano tuttavia presentati, in particolare, TROVATO Emiliano e SCALZI Tommaso, pretendendo di esercitare un controllo ancor più penetrante sulla detta attività illecita e di trattenere per sé una percentuale ancora più alta dei profitti illeciti, lasciando a Corti solo "le briciole". Quell'ulteriore imposizione, in aggiunta all'abituale "pizzo", era stata ritenuta da Corti "una prepotenza bella e buona", cosicché aveva decisio di andarsene, lasciando ai detti soggetti campo libero. Alla base di quel più penetrante controllo vi era anche il fatto che l'organizzazione diffidasse di uno dei correi di Corti, Roberto Bonacina, che, in effetti, a detta del collaboratore, aveva una certa propensione a "fare il furbo". Inoltre, quella truffa era stata finanziata con quindici milioni di lire in contanti proprio da SCALZI Tommaso, il quale, anche per tale ragione, evidentemente, voleva controllare l'operato dei truffatori (si vedano pagine 55, 56 e 84 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008). La detta ricostruzione, sufficientemente puntuale (si pensi, ad esempio, al preciso riferimento ai nominativi dei soggetti che avevano concorso nella truffa) e spontanea (si pensi al richiamo, per l'appunto fatto spontaneamente, al fatto che la truffa fosse stata finanziata da SCALZI Tommaso) deve ritenersi intrinsecamente attendibile, anche all'esito delle contestazioni, fatte in particolare dalla difesa di SCALZI Tommaso all'udienza dell'1.7.2008. In particolare, la costanza del narrato non può certo dirsi compromessa dalla circostanza evidenziata dalla detta difesa, consistente nel fatto che Corti, nel corso dell'esame del pubblico ministero, avesse ricondotto il finanziamento di SCALZI ad un'altra operazione, organizzata a Pavia. Una tale indicazione in effetti era stata fornita dal collaboratore (si veda pagina

45 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008), ma, come detto, lo stesso aveva anche spontaneamente fatto riferimento ad un prestito di SCALZI per finanziare la truffa di Ceriale (si veda pagina 84 delle trascrizioni realtive all'udienza del 19.6.2008). Durante il controesame, poi, in modo convincente, Corti ha chiarito come il prestito fosse lo stesso e come, dopo l'arrivo di TROVATO Emiliano e SCALZI Tommaso a Ceriale, egli si fosse trasferito a Pavia per intrapredere un'altra truffa. Ciò che vale ad esIcudere qualsivoglia contraddizione nella versione di Corti e, soprattutto, quella erroneamente prospettata nel corso del controesame dalla ripetuta difesa, secondo cui l'indicazione iniziale sarebbe stata nel senso di un prestito per un'attività lecita da compiere a Pavia. Interpetretazione questa categoricamente contraddetta dal tenore letterale delle parole di Corti, che ha riferito di una "ditta" aperta a Pavia, che poi aveva dovuto chiudere per un "blitz", evidentemente delle Forze dell'Ordine intervenute per interrompere la consumazione della truffa.

Di contro, proprio nel corso del detto controesame, sono emersi elementi di conferma in ordine alla costanza del narrato del collaboratore, che è risultato aver presentato una denuncia querela in data 12.3.97, in relazione al pestaggio subito ad opera di SCALZI Tommaso e del di lui suocero Maurizio Agrati, che volevano recuperare i soldi prestatigli dal primo (in misura però doppia, come precisato da Corti a dibattimento, rispetto alla somma comunque raddoppiatata, pari a trenta milioni originariamente pattuita), denuncia nella quale indicava nel finanziamento di una truffa da compiere ai danni dell'"ente ligure" la causale di quel prestito.

La detta denuncia, a ben vedere, rappresenta un primo importante elemento di riscontro a carattare estrinseco al narrato di Corti; se pure, infatti, il collaboratore è da identificare con l'estensore della detta istanza punitiva, il fatto che la stessa risalga al 1997, a ridosso di quella truffa, collocata nel 1996, quando certamente lo stesso Corti era ben lungi dall'intraprendere la sua scelta collaborativa, vale a delineare, a livello logico, un dato estrinseco alle dichiarazioni in parola, idoneo a confermare la verificazione di quella truffa, di cui Corti si era addirittura autoaccusato.

Truffa rispetto alla quale è stato lo stesso SCALZI, in occasione dell'esame reso all'udienza del 6.2.2009, ad offrire un ulteriore elemento di riscontro a carattere estrinseco, idoneo, altresì, a livello logico, a delineare un collegamento tra lo stesso imputato e la vicenda descritta da Corti, con specifico riferimento alla sua estromissione da quell'azione delittuosa ad opera di TROVATO Emiliano e, tra gli altri, proprio di

SCALZI Tommaso. Quest'ultimo ha infatti ammesso di avere prestato del danato a Corti, quantificato tuttavia in trenta milioni (la somma che invece il collaboratore ha indicato come quella originariamente pattuita per la restituzione), indicandone la causale nel finanziamento relativo all'acquisto di un supermercato in provincia di Pavia; danaro che avrebbe consegnato in contanti, senza cautelarsi con garanzia alcuna, benché, a suo stesso dire, Corti fosse un noto truffatore. La mancata restituzione della somma prestata e la conseguente sparizione di Corti dalla circolazione avrebbe indotto SCALZI ad attivarsi in mirate ricerche, specie negli ambiente frequentati dai truffatori, sino a quando non sarebbe venuto a sapere che lo stesso Corti si trovava a Ceriale, luogo dal quale tuttavia il collaboratore sarebbe nuovamente sparito dopo aver saputo del suo arrivo. La ricostruzione in parola, oltre ad essere all'evidenza priva di qualunque credibilità, vale, come anticipato, a confermare, a livello logico, il legame tra SCALZI Tommaso e la descritta operazione illecita, nonché il fatto che lo stesso imputato si sia effettivamente presentato presso la sede dell'impresa costituita per commettere la truffa, inducendo Corti ad andarsene.

Come già anticipato, poi, risulta ampiamente documentata l'assidua frequentazione tra SCALZI Tommaso e TROVATO Emiliano anche nel periodo, da collocare nell'anno 1996, in cui avvenivano i descriti fatti. Il teste Rinaldo Rossi, all'udienza del 28.2.2008, ha infatti riportato gli estremi di alcuni controlli di polizia risultanti alla banca dati SDI, tra cui, in particolare, quelli relativi all'identificazione di TROVATO Emiliano e SCALZI Tommaso insieme, avvenuta il 5.11.95, il 9.11.96, il 2.4.98, il 30.4.98 ed il 21.7.98.

TROVATO Emiliano, il cui collegamento con i fatti in parola si desume, oltre che dalle descritte assidue frequentazioni con SCALZI Tommaso, anche dal ruolo allo stesso attribuito, in modo univoco, dalle ricordate intercettazioni, di collettore delle entrate dell'organizzazione, ivi comprese quelle relative alla percentuale sui profitti illeciti imposta a chi commetteva reati.

Come detto, la forza di intimidazione era anche strumento impiegato per commettere reati da parte degli stessi componenti dell'associazione. Indicazioni in tal senso sono ad esempio arrivate dai risultati delle intercettazioni delle conversazioni avvenute all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi, con MALUGANI che fa espresso riferimento, oltre che ad uno specifico episodio intimidatorio, l'incendio del "Bar della Lupara", di cui tuttavia è opportuno rinviare la trattazione al momento in cui ci si occuperà del

controllo dell'attività relativa all'installazione di "macchinette", anche, più genericamente, dei metodi intimidatori utilizzati dall'organizzazione. Metodi peraltro ritenuti da MALUGANI non sufficientemente incisivi in una delle tante critiche che, nel corso delle conversazioni intercettate su quell'autovettura, muove ai vertici della propria organizzazione: "*...però anche così...non avevo bisogno di essere al corrente delle loro...quattro minchiate che fanno, Ettore;* ***perché solo minchiate fanno*** *"vediamo chi è...cchi su,* ***bruciamo ca e bruciamo lla****" solo quelle quattro minchiate girano, lascia stare* ***e ogni tanto si sparano a qualcuno***" (si veda pagina 72 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 814, intercettata il 5.4.2000 alle ore 21.03 all'interno dell'autovettura tragata CO922403).

Proprio nel corso delle conversazioni che hanno per protagonisti due esponenti della "maggiore" di Calolziocorte, cui MALUGANI rivolgeva le sue critiche, si ha conferma in ordine al fatto che l'organizzazione faccia ricorso ai metodi intimidatori criticati, perché troppo blandi, dal detto imputato e proceda altresì a specifiche riscossioni coattive.

Nel corso della conversazione delle ore 22.30 del 29.8.2003, SIRIANNI Angelo e Gianni MARINARO, all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso al primo, fanno espresso riferimento all'opzione del possibile ricorso ad un attentato incendiario, con l'impiego di una bomba per risolvere un problema relativo all'installazione di macchinette (su cui si tornerà subito *infra*), opzione poi scartata, ma indicata come quella abituale in precedenza : "*E dopo lì vuole anche fregare i clienti a quello del bar vicino...io gliel'ho fatta la proposta...gli ho detto "senti, vi mettete d'accordo tu ed Angelo, mi pagate e ci penso io a quel bar lì..."vi mettete d'accordo"* ***gli ho detto "quanto mi date", poi partiamo io e Martino, piccola bombettina e via****...a me che cazzo me ne frega...****però...gliele ho dette le cose, non bisogna sempre fare come si faceva prima****, capito? E guarda che non è sbagliato il mio discorso, Gianni...*" (si vedano pagine 19 e 20 delle trascrizioni relative alla conversazione nr.93).

Il riferimento a "Martino" come possibile esecutore materiale dell'attentato dinamitardo, poi, si collega significativamente alla citazione che del detto nome è fatta nel corso delle citate intercettazioni all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi (si vedano le trascrizioni relative alle conversazioni 615 648 e si veda anche la trascrizione relativa alla conversazione nr.664, in occasione della quale un soggetto di nome Martino è presente all'interno dell'autovettura).

Il nome di Martino torna in auge per un'azione di forza che SIRIANNI sta prendendo in considerazione per recuperare il danaro che aveva dato a Paolo Cusumano ed al suo socio Gabriele Iazzolino, affinché gli stessi lo potessero destinare ai prestiti erogati dalla loro agenzia finanziaria (si veda *supra* al capitolo 6 della parte introduttiva, laddove si è valutata la credibilità intrinseca delle dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano e si sono analizzati alcuni riscontri alle sue dichiarazioni). SIRIANNI, che nell'occasione è sulla propria autovettura, insieme ad ELIA Giuseppe e ad un altro soggetto, riceve da ELIA proprio il suggerimento di avvalersi di "Martino": "*...con Franco chiamiamo a Martino, chiami a Martino e ci va, ti do il numero di Martino, gli dici : "Martì...perché non vai...*" (si veda pagina 80 delle trascrizioni relative alla conversazione 2377 delle 10.42 del 17.12.2003). Che poi il ricorso a Martino sia proposto in vista di una riscossione violenta o, comunque, di una spedizione punitiva, lo si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla successiva dichiarazione di intenti di SIRIANNI, che parrebbe prediligere una soluzione personale : "*se ne pente, con me se ne pente, io lo torturo, forse non mi hai capito a me, io lo torturo! A lui e a tutta la razza quanti ne sono!*" (si veda ancora pagina 80 delle predetta trascrizione).

Nel corso della conversazione delle ore 15.49 del 6.3.2004, SIRIANNI ed ELIA fanno riferimento ad una riscossione di danaro spettante all'associazione fatta da MARCHIO Pierino a loro insaputa. SIRIANNI, nel deprecare la condotta scorretta del sodale, che lo aveva esposto anche ad un brutta figura con il destinatario della richiesta, chiarisce anche la natura illecita di quella riscossione, laddove stigmatizza il comportamento di MARCHIO anche per il fatto che ha determinato un rischio inutile, connesso al fatto che due diversi soggetti dell'organizzazione si sono esposti: "*se no guarda che i* ***soldi è venuto a prenderseli Pierino quando ancora io ero in galera****...perciò praticamente* ***quello che deve pensare? Ma che cazzo di organizzazione avete, quello va e si prende i soldi e voi manco lo sapete?****...cioè il discorso era questo:* ***che si deve andare a prendere una cosa, dobbiamo andare in due a fare che, a rischiare?*** *Va uno. Solo che credimi ero sempre io, andavo sempre io...o se non andavo io andava Angelo Falbo, se non andava Angelo Falbo andavo io e basta...anzi ora ultimamente andava quasi sempre Angelo Falbo*" (si vedano pagine 38 e 39 delle trascrizioni relative alla conversazione 3536).

A condotte di tipo estorsivo d'altronde gli stessi due soggetti avevano già fatto riferimento nel corso della conversazione delle 14.50 del 14.2.2004, durante la quale, inter-

rogandosi sui rischi connessi alla collaborazione di Danny Esposito, valutano anche la possibilità di essere accusati dell'imposizione di "mazzette" (termine significativamente usato nella stessa accezione con cui lo ha impiegato il collaboratore Gjock Mecaj, quale espressione gergale per riferirsi al provento di attività estorsive), per poi tranquillizzarsi, non in ragione della propria estranietà a quell'ambito criminale, ma in ragione del fatto di non aver mai coinvolto il collaboratore nello stesso: "*Sì vabbè, Pè, ma* ***noi mazzete a chi ne abbiamo chiesto?***", "*Non lo so*", "***Chi cazzo ha mai fatto niente con questi qua****, tanto per dirti...*" (si vedano pagine 130 e 131 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 3248).

Di "mazzette" imposte al titolare del night club "Rubino", anche da parte di ELIA Giuseppe, ha parlato espressamente Danny Esposito all'udienza del 21.2.2008, indicando in CALIGIURI - tra l'altro segnalato come una delle sue fonti - colui il quale andava a curare la riscossione. Gestore, che, sempre secondo il collaboratore in parola, versava danaro, sempre a titolo di "protezione", anche a TROVATO Emiliano presso la sua pizzeria "La Perla Nera" ad Olginate (si vedano pagine 22 e 23 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Le dette dichiarazioni, rese in modo assolutamente spontaneo e preciso, in occasione dei controesami delle difese, oltre a rimanere assolutamente costanti, si sono arricchite di ulteriori particolari. Così, in specie, durante il controesame della difesa ELIA, ove Esposito ha chiarito di avere frequentato il night in compagnia di CALIGIURI e di altri compomenti del gruppo criminale facente capo allo stesso e di avere in quelle occasioni fruito dell'ingresso gratuito, notando altresì l'accesso dello stesso CALIGIURI all'interno dell'ufficio del proprietario (si veda pagina 143 delle trascrizioni relative all'udienza 28.2.2008).

La credibilità delle dette dichiarazioni non è poi certo messa in crisi dalla scarna deposizione resa da Osvaldo Colombo all'udienza del 2.10.2008. Lo stesso, gestore del detto night club, si è infatti limitato a riferire di come il nome CALIGIURI Salvatore non gli dicesse nulla, ammettendo, al contempo, di conoscere invece Franco Coco Trovato ed Antonio Schettini, della cui attività illecita avrebbe appreso solo da stampa e televisioni dopo i loro arresti.

All'evidenza, infatti, nessun riflesso può essere collegato ad una simile deposizione, specie in quanto resa da un operatore del settore dei locali pubblici - nella sentenza WALL STREET indicato come uno di quelli su cui principalmente si erano concentrati

gli interessi "mafiosi" dell'organizzazione facente capo a Franco Coco Trovato – che ha negato persino di aver colto i segnali dell'infiltrazione dell'organizzazione nel suo ambiente. Egualmente irrilevante è poi la circostanza relativa al non aver saputo associare una persona individuata al nome CALIGIURI Salvatore, imputato del quale peraltro non gli era nemmeno rammostrata una fotografia.

Al contrario, ulteriori risultanze dell'attività istruttoria hanno fatto emergere elementi di riscontro che valgono a porre in correlazione ciascuno degli imputati in parola con il fatto delittuoso in esame.

Così, innanzitutto, ELIA Giuseppe che, come si è appena evidenziato, nel corso di una conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di SIRIANNI si interroga proprio insieme allo stesso coimputato su quali possano essere gli episodi relativi a "mazzette" sui quali potrebbe essere chiamato in causa dalle dichiarazioni di Esposito. Dichiarazioni, signifcativamente, da lui temute soprattutto in relazione alle rivelazioni che lo stesso collaboratore poteva aver avuto da CALIGIURI: "*Hai provato a chiedere a Salvatore cosa gli ha detto, cosa non gli ha detto a questo... niente, Salvatore si sarà sbottonato eh, solo per farsi vedere, questo è sicuro...*" (si veda pagina 129 delle trascrizioni relative alla citata conversazione di cui al progressivo 3248).

Così pure CALIGIURI, come appena evidenziato, in effetti in stretto collegamento, oltre che con Esposito (è dello stesso ELIA la definizione relativa all'accoppiata Esposito-CALIGIURI "erano culo e camicia"), anche con ELIA Giuseppe. I due, infatti, erano collocati, come si è evidenziato nel ricostruire la compagine associativa, rispettivamente, ai vertici della "minore" e della "maggiore", con CALIGIURI a fungere in effetti, come ben messo in evidenza da MALUGANI in una delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di Milesi, da collegamento tra le due articolazioni del locale di Calolziocorte ("*poi lo viene a sapere **Caligiuri**, dopo glielo dice a quelli di **Rossino**...*", si veda pagina 96 della trascrizione della traccia 815). CALIGIURI che, peraltro, ad ulteriore conferma della frequentazione da parte del suo gruppo criminale del night club in parola, riferita da Esposito, è da identificare come l'interlocutore di PRESTIA Francesco in occasione della telefonata da questi fatta il 6.1.2000 alle ore 22.16 con l'utenza intercettata 338/1105056 all'indirizzo dell'utenza 0339/7152405 (senza intestatario, come riferito dal teste Marletta all'udienza dell'11.2.2009, ma rientrante nella filiera di quelle attribuite a CALIGIURI sino a quando, nell'ambito della stessa indagine, come riferito ancora dal teste Marletta, ma all'udienza del 28.1.2008, non era intra-

presa il 25.9.2000 un'intercettazione diretta a suo carico). Nel corso della telefonata in parola è, infatti, citato espressamente il "Rubino" come luogo nel quale andare successivamente a fare un giro (si veda trascrizione relativa alla telefonata nr.29, intercettata sull'utenza 338/1105056).

Quanto a TROVATO Emiliano, oltre a doversi nuovamente invocare l'efficacia di riscontro logico, anche riguardo a questo episodio, delle più volte citate intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura di MAZZEI Giuseppe e telefoniche su utenza in uso ad Enzo Visciglia (si veda *supra* la ricostruzione relativa all'imposizione di un prelievo coattivo sui proventi delle truffe), deve farsi riferimento alle convergenti dichiarazioni rese da Gjock Mecaj, proprio riguardo al pagamento di "mazzette" in favore di TROVATO Emiliano da parte del titolare del night "Rubino". Il collaboratore in parola ha riferito, infatti, in modo assolutamente spontaneo di un episodio cui aveva assistito presso la pizzeria di TROVATO Emiliano avente come protagonista Osvaldo, titolare del night "Rubino" (da identificare per l'appunto nel citato Osvaldo Colombo). L'episiodio è stato menzionato dal collaboratore, una prima volta, all'udienza del 13.3.2008 (si vedano pagine 33 e 34) ed è poi stato sviscerato all'udienza dell'8.4.2008, allorquando il pubblico ministero è tornato sul tema del danaro riscosso da TROVATO Emiliano. Nell'occasione, per l'appunto, Mecaj ha avuto la possibilità di raccontare nel dettaglio i fatti, facendo preciso riferimento ad una rapina subita, probabilmente all'inizio del 2001, da Osvaldo, proprietario del detto night, che il giorno successivo si presentava trafelato presso la pizzeria di TROVATO Emliano, ove il collaboratore si trovava seduto ad un tavolo (sull'abituale frequentazione da parte di Mecaj della pizzeria in parola si veda anche Esposito); Osvaldo nell'occasione consegnava una busta ad Emiliano, scusandosi per il ritardo, ma dicendo anche che la rapina non gli era piaciuta (si veda pagina 59 delle trascrizioni relative all'udienza dell'8.4.2008). La detta precisa e coerente ricostruzione del collaboratore, i cui temi non sono nemmeno stati sfiorati in sede di controesame, andrà allora a saldarsi con quella altrettanto puntuale di Danny Esposito, che, se pur *de relato*, aveva riferito del pagamento della "protezione" fatto dal titolare del night "Rubino", proprio presso la pizzeria di TROVATO Emiliano. Imputato al quale quindi dovrà essere attribuita la responsabilità per l'episodio in parola, indicativo, una volta di più, del fatto che l'associazione potesse confidare su uno stato di assoggettamento degli operatori commerciali, evidentemente in posizione di succubanza ri-

spetto alla fama dell'associazione, ai cui esponenti riconoscevano somme indebite, che nemmeno dovevano essere sollecitate.

Mecaj, ancora una volta in modo assolutamente spontaneo (si vedano pagina 38 delle trascrizioni relative all'udienza del 13.3.2008 e pagina 65 delle trascrizioni relative all'udienza dell'8.4.2008) ha riportato le indicazioni avute da MAZZEI Giuseppe riguardo alle attività assoggettate al pagamento di una "mazzetta" in favore della famiglia Trovato, inserendo tra le stesse anche un locale denominato "Coconut" (nelle trascrizioni erroneamente indicato come "Coconight" o "Coconat"). Locale che MAZZEI gli aveva detto essere sostanzialmente nell'orbita di Franco Coco Trovato.

Con le dette dichiarazioni si vengono poi a saldare quelle altrettanto spontanee rese da Pietro Corti, che, dopo aver fatto riferimento a Franco Crivaro, titolare del "Coconut", come ad un soggetto dedito allo spaccio (si veda meglio *infra* al capo A46), ha precisato come lo stesso nel passato fosse soggetto molto considerato da parte dell'organizzazione criminale dominante, salvo poi cadere in disgrazia a causa dell'abuso di cocaina; ciò che lo aveva sicuramente esposto al pagamento di somme in favore della stessa organizzazione (si veda pagina 73 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008).

Tornando a Giuseppe Di Bella, va sottolineato come lo stesso abbia riferito anche di un vero e proprio episodio estorsivo di cui era rimasto vittima. Attorno all'anno 1994 il collaboratore aveva individuato un possibile affare nel rilevare il ristorante discoteca "Calcherin". L'operazione consisteva nel ripianare i debiti contratti dalla cuoca che di fatto gestiva il locale, così da consentire alla stessa di poter nuovamente contare sulle forniture che erano state interrotte per la sua morosità. In un momento successivo, poi, Di Bella avrebbe rilevato la gestione. Quando l'operazione era già stata iniziata e Di Bella si era anche esposto con alcuni pagamenti verso i fornitori, si era tuttavia presentato Pino di Galbiate, come detto, riconosciuto nell'imputato GIGLIOTTI Giuseppe, che, a nome di TROVATO Emiliano, aveva intimato a Di Bella di desistere dall'operazione in quanto il locale interessava alla famiglia Trovato. A nulla erano valse le obiezioni mosse da Di Bella, con particolare riferimento a quella relativa alle spese già sostenute; GIGLIOTTI, infatti, in modo ultimativo aveva tuonato : "*Franco ha dato l'ordine, non discutiamo*". A seguito di contestazione, Di Bella ha poi ricordato anche gravi minacce pronunciate dallo stesso GIGLIOTTI, relative al possibile ricorso ad attentati dinamitardi, aggiungendo tuttavia come l'esplosivo GIGLIOTTI se lo procurasse tramite il fratel-

lo (sull'inserimento in ambiente malavitoso dei fratelli di GIGLIOTTI si veda anche Mecaj).

La detta ricostruzione sufficientemente precisa, non è stata messa in crisi nella sua intrinseca credibilità dai risultati dei controesami. Non così il controesame della difesa di TROVATO Emiliano, al cui esito Di Bella ha confermato di non aver avuto, nell'occasione, alcun contatto con il detto imputato, ribadendo come fosse stato GIGLIOTTI a presentarsi a nome del predetto coimputato e ad indicare, comunque, come il locale interessasse alla famiglia Trovato; né, allo stesso modo, il controesame della difesa GIGLIOTTI, all'esito del quale Di Bella ha solo aggiunto ulteriori particolari alla vicenda, indicando il mome della cuoca in Giovanna Agostani, donna originaria della Romagna, e precisando, comunque, come la sua estromissione dall'affare non avesse giovato nemmeno a GIGLIOTTI, dal momento che il locale era poi tornato nella disponibilità del proprietario.

A conferma dell'episodio in parola, deve, innanziutto, essere fatto richiamo alla deposizione di Rosario Di Bella (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 22.5.2008), che, pur con tutte le reticenze che si sono già segnalate al capitolo 5 della parte introduttiva, ha comunque confermato il fatto che il fratello fosse solito tentare operazioni commerciali, che si risolvevano tuttavia sempre in fallimenti. Ha inoltre precisato come il "Calcherin" si trovasse vicino a casa loro (alludendo evidentemente alla casa condivisa in passato da lui e dal fratello).

Va poi evidenziato come l'interesse della "famiglia" Trovato per quel locale trovi una precisa rispondenza nell'accertamento della sentenza WALL STREET, che, come detto, aveva indicato, per quanto riguarda la zona di Lecco, proprio nell'assunzione del controllo delle attività economiche, con particolare riferimento a quella relativa alla gestione dei locali pubblici, uno dei *core business* dell'associazione.

A collegare GIGLIOTTI all'episodio in parola valgono, poi, innanzitutto, i plurimi elementi già evidenziati (si veda *supra* nella parte dedicata all'accertamento dell'*affectio societatis* in capo allo stesso imputato), dai quali si ricava il fatto che lo stesso fosse solito sbandierare i propri legami con la famiglia Coco Trovato. Le dichiarazioni rese da Pietro Corti (si vedano pagine 29 e 59 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008), relative allo svolgimento da parte di GIGLIOTTI anche di attività tipicamente estorsiva per conto di PETTINATO Federico, uomo del clan Coco Trovato, valgono, poi, vieppiù, a livello logico, a collegare lo stesso GIGLIOTTI Giuseppe

all'episodio in parola, in occasione del quale, ancora una volta, Di Bella rimaneva vittima, oltre che di specifiche minacce, anche dell'autonoma carica intimidatoria, legata al semplice evocare il nome del sodalizio criminale facente capo alla famiglia Coco Trovato.

Anche il furto della FERRARI 360 MODENA, contestato al capo A24) d'imputazione, è, sotto diversi aspetti, indicativo del ricorso al "metodo mafioso" da parte del sodalizio in parola. Come si vedrà, all'azione delittuosa in argomento deve essere innanzitutto ascritta una valenza dimostrativa. L'autovettura era infatti intestata ad una società di leasing che l'aveva concessa in locazione finanziaria ad un'impresa operante nel settore dell'installazione di videopoker, amministrata da Luca Frigerio, soggetto che nell'anno 1999 era rimasto vittima di danneggiamenti seguiti da incendio ai danni di proprie autovetture (si veda la deposizione del teste Tuminelli resa all'udienza del 28.1.2008). Ciò che vale, innanzitutto, ad ascrivere anche l'episodio in parola alla categoria degli atti intimidatori o, comunque degli avvertimenti nei confronti di soggetto che svolgeva un'attività in concorrenza con quella svolta, come subito si dirà, da molti esponenti dell'organizzazione, che, evidentemente, ambivano, proprio mediante il ricorso al metodo mafioso, ad assumerne il controllo in una situazione di monopolio. Il furto era poi commesso presso la concessionaria F.lli Tettamanti, evidentemente confidando sulla condizione di assoggettamento di uno dei suoi soci, Gianfranco Tettamanti.

A deporre in tal senso valgono le risultanze della testimonianza resa dallo stesso Tettamanti all'udienza del 24.1.2008. Il teste in parola ha riferito, infatti, di non aver avuto copertura assicurativa contro il furto di quella autovettura, che, tra l'altro, era stata lasciata con le chiavi inserite nel parcheggio della sua abitazione adiacente alla concessionaria. Ciò nonostante, formalizzava denuncia ai carabinieri, solo due giorni dopo il fatto, limitandosi nell'immediatezza dello stesso a fare una telefonata, nel corso della quale non era tuttavia nemmeno in grado di fornire la targa dei mezzi sottratti (anche una Y10, che era stata parcheggiata dietro alla FERRARI), tanto da essere invitato a presentarsi per formalizzare denuncia, completa dei detti dati. Dati che per l'appunto, il brigadiere Steri, teste di riferimento esaminato all'udienza del 28.1.2008, ha riferito di aver appreso il 18 gennaio 2001, due giorni dopo il furto, risalente al 16 gennaio. Ciò che vale ad evidenziare come Tettamanti non abbia di certo fatto tutto il possibile per garantirsi l'immediato recupero dell'autovettura rubata, di cui le Forze dell'Ordine, come detto,

sino alla sua denuncia di due giorni dopo, non avevano nemmeno il numero di targa. Che l'atteggiamento attendista in parola sia stato proprio frutto della condizione di assoggettamento nella quale versava Tettamanti, lo si deve ricavare poi, oltre che dalle altre analoghe dimostrazioni offerte dallo stesso Tettamanti, su cui ci si soffermerà subito *infra* nell'analizzare il tema dell'ulteriore finalità associativa di realizzare profitti o vantaggi ingiusti, dal fatto che lo stesso, come ammesso all'udienza, avesse anche identificato uno degli autori del furto (si veda pagina 40 delle trascrizioni relative all'udienza del 24.1.2008) ed in particolare il conducente della LANCIA K (sul cui portatarga il teste aveva notato il logo della concessionaria venditrice), che, nella mattina che aveva preceduto l'azione delittuosa, aveva fatto delle domande un po' insolite a suo nipote. Conducente da identificare, come meglio si dirà nel trattare il capo A24) in PRESTIA Francesco od in TROVATO Giacomo, della cui appartenenza all'organizzazione criminale in parola Tettamanti - per sua stessa ammissione in rapporti d'affari con ALCARO Luigi (zio di TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, in quanto sposato con Valentina Trovato, sorella di Franco e Mario Trovato), e RIZZUTI Giovanni (come si è detto, in stretti rapporti con esponenti dell'organizzazione, quali TROVATO Giacomo e CALIGIURI Salvatore) - era certamente al corrente.

L'azione delittuosa in parola faceva poi emergere anche un atteggiamento di assoggettamento da parte di un esponente delle Forze di Polizia e, in particolare, del Mar. Nicolino Ombrosi, comandante della Stazione Carabinieri di Oggiono, che riceveva la denuncia di Tettamanti e conduceva le prime indagini relative al furto in parola, arrivando, come meglio si vedrà al capitolo dedicato al capo A24), ad identificare, sulla base delle indicazioni fornite da Tettamanti e dall'appuntato Dell'Oro, in PRESTIA Francesco l'intestatario della autovettura presente all'esterno della concessionaria prima del furto, condotta da un soggetto che aveva tenuto un comportamento sospetto, aggirandosi per la rivendita Tettamanti, facendo domande insolite al nipote del detto testimone. PRESTIA, già noto al detto ufficiale di p.g., evidentemente per la sua contiguità ad ambienti mafiosi, sul quale lo stesso non svolgeva nemmeno accertamenti di routine, quali quello in ordine alla verifica di chi fosse, il giorno dei fatti, l'utilizzatore dell'auto a lui intestata, non essendo, poi, nemmeno in grado di fornire una giustficazione della sua insolita inerzia (si veda pagina 76 delle trascrizioni relative all'udienza del 28.1.2008). Giustificazione da ricercare proprio negli effetti della forza d'intimidazione

dell'oragnizzazione criminale, rispetto alla quale lo stesso ufficiale di p.g. versava evidentemente in una condizione di assoggettamento.

L'attività di installazione delle "macchinette" videopoker ha rappresentato poi un settore dell'economia in cui l'associazione si è inserita con evidenti mire egemoniche, perseguite anche con il ricorso alla forza d'intimidazione. Che poi si sia trattato proprio di un'attività strategica di tutta l'associazione lo si ricava, in particolare, dalle risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, di SIRIANNI Angelo. In particolare, quest'ultimo ed ELIA Giuseppe, come si vedrà particolarmente attivi nel settore, il 15.4.2004 alle ore 20.58, fanno riferimento ad una doglianza di "Pierino", da identificarsi sicuramente in MARCHIO Pierino (abituale bersaglio degli strali dei due suoi coimputati in parola), relativa al mancato rispetto di un accordo originario attinente alla gestione in comune dell'affare delle macchinette, evidentemente rientrante tra le finalità perseguite dall'associazione: "*cioè lui adesso* ***Pierino*** *in poche parole lui dice "anche se il compare* ***Peppe*** *ha sbagliato qualcosa – ha detto – dovevi essere tu a non permettergli" lui dice che la colpa la dà più a me che a te, capito?...****sulle macchinette che dice che Federico le aveva portate che erano di tutti****...****Federico*** *dice che* ***aveva messo la licenza*** *del padre* ***a disposizione di tutto il locale***..." (si veda pagina 102 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4146).

Sulla licenza che doveva essere messa a disposizione da "Federico" (certamente da identificare in PETTINATO Federico, come si è già evidenziato, spesso al centro delle conversazioni dei due coimputati in parola) ELIA e SIRIANNI tornano poi il 31.5.2004, lasciando intendere come PETTINATO non si sia prestato in tal senso e come l'attività prosegua senza un'intestazione formale ad alcuno degli imputati: "*...non l'ha mai voluta fare la licenza Federico perché dice lui...perché io devo pagare un commercialista in più, ste cose così, quando c'è lui, hai capito? Come se a lui i soldi non gli dava lo stesso...non gli pagare il commercialista...perché lui Carmine l'altra volta mi ha detto "ma io ste macchine a chi le devo intestare?" gli ho detto "a me lo dici?" "eh no, ve le dovete intestare qualcuno di voi ste macchine – mi ha detto – perché io non pago il verbale per gli altri" mi ha detto...e poi che cazzo vuoi da me, gli ho detto "io ora con chi ho parlato, non ho parlato con Franco?" – "e continua a parlare con Franco- gli ho detto – e vaffanculo...certo voi litigate e poi rompete le palle agli altri" gli ho detto...poi quelle macchine là 200-300 euro li recuperi in quelle macchine, ogni macchinette*

eh...tra gettoniere, cazzi, hai capito?..." (si vedano pagine 173, 164, 176 e 177 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 5017).

Gli affari tuttavia proseguivano coinvolgendo un gran numero di soggetti appartenenti all'organizzazione, come si ricava, ad esempio, dalla più volte citata conversazione intercetatta il 26.2.2005 all'interno dell'autovettura di PETTINATO Federico. Nell'occasione è ELIA, presente insieme a SIRIANNI nell'abitacolo teatro delle captazioni, a ricordare a PETTINATO un episodio del recente passato in occasione del quale "Salvatore", da identificare sicuramente in CALIGIURI Salvatore (in specie per l'esplicito riferimento, nel prosieguo della conversazione, ai suoi assidui rapporti con "Tonino", a sua volta da identificare in BUBBO Antonio), evidentemente coinvolto con loro nell'affare delle macchinette (come del resto riferito anche da Danny Esposito), aveva espressamente chiesto di essere chiamato allorquando ci fosse stato da fare ricorso a strumenti di convincimento particolarmente incisivi per ottenere il benestare all'installazione di "macchinette" : "*...ti ricordi quando eravamo io, tu, Angelo e Salvatore al bar da Pino...al bar da Pino al Manzoni?...gli dicevamo "a questi qua li dobbiamo prendere per farci mettere le macchinette" ti ricordi...ti ricordi cosa ha risposto Salvatore? "sì, però quando ci sono io", te la ricordi questa frase?*" (si vedano pagine 42 e 43 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3813). PETTINATO, SIRIANNI e CALIGIURI che sono poi i protagonisti anche della telefonata 4895, intercettata il 14.7.2004 sull'utenza 335/6006469 in uso allo stesso PETTINATO. Quest'ultimo, nell'occasione, è contattato da CALIGIURI Salvatore (l'utenza chiamante riportata sulla trascrizione è la 320/2105936, sottoposta anche ad intercettazione diretta a carico dello stesso CALIGIURI), che si trova in compagnia di "Angelo" - da identificare, anche per l'esplicito rferimento ai suoi pessimi rapporti con "Pierino", in SIRIANNI Angelo – al quale passa poi la comunicazione. Il tema trattato è sicuramente economico e deve fondatamente essere ricondotto all'attività in parola, in relazione alla quale i tre devono incontrarsi. PETTINATO nell'occasione fa poi espresso riferimento alla necessità di coinvolgere anche "Angelo Falbo" e (MARCHIO) "Pierino" (si veda trascrizione relativa alla telefonata 4895 intercetatta il 14.7.2004 alle ore 14.01 sull'utenza 335/6006469).

Ad ulteriore conferma che l'attività in parola fosse affare di interesse associativo deve essere richiamata anche la conversazione nr.93, intercettata il 29.8.2003 all'interno dell'autovettura di SIRIANNI; quest'ultimo, come si è già sottolineato, nell'occasione ha sulla propria autovettura Giovanni MARINARO, condannato, anche per il delitto di

associazione di tipo mafioso nell'ambito del processo WALL STREET, e, tra i temi trattati con il detto associato "storico", oltre proprio alle passate vicende processuali (si veda, in particolare, pagina 8 delle trascrizioni, ove MARINARO fa espresso riferimento al pubblico ministero di quel processo ed al proprio fratello "Salvatore Marinaro"), vi è quello relativo all'installazione di videopoker (si vedano, in particolare, le pagine da 17 a 21 delle trascrizioni).

Alla medesima attività era interessato anche TROVATO Emiliano, sul cui ruolo di primissimo piano nel settore ha modo di diffondersi Enzo Visciglia nel corso della più volte citata telefonata del 25.2.2000 con "Luca". Visciglia riferisce, infatti, come "i soldi delle macchinette" siano di "Emiliano". Dal tenore complessivo della conversazione si comprende anche come l'attività faccia formalmente capo a tale "Fabio", che gira una parte degli incassi a TROVATO Emiliano ed effettua anche ulteriori versamenti per il mantenimento dei detenuti: "*...i soldi delle macchinette non sono né miei né di nessuno, lì sono altri del figlio di quello. Se li sta pigliando lui e a me non me ne frega un cazzo di quei soldi, forse hanno capito male...sono di Emiliano...sì ma i soldi sono di loro, di Emiliano, a me non...cioè su... quando loro hanno preso cinque milioni alle...alla vigilia di Natale e quello delle macchinette li ha regalati, che non c'entravano in soldi gli affari, ha preso cinque milioni in contanti e ha detto "questi li date per i carcerati"...e i cinque milioni che hanno preso loro alla vigilia, che Fabio delle macchinette gli ha detto che...me l'ha detto in faccia a me, davanti a Gigi e a Vittorio e a Franco, fa: "io i cinque milioni non erano nel conto dei soldi, era un regalo che facevo io per i carcerati...Sì. Cinque milioni in contanti davanti a me e a Vittorio e Gigi gliel'ha detto in faccia Fabio...sì c'era Fabio quello delle macchinette e gli ha da...m'ha detto "io gli ho dato cinque milioni alla vigi..." o la vigilia o l'antivigilia...*" (si vedano pagine 3, 4, 10 e 11 delle trascrizioni relative alla telefonata 111, intercettata del 25.2.2000 alle ore 18.35 sull'utenza 328/4719611).

"Fabio" da identificarsi in Fabio AUADRI, titolare della NEW ENTRY, impresa corrente in Cantù, specializzata nell'installazione di videopoker, con il quale, come sottolineato dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, Enzo Visciglia era in contatto.

Alle somme dovute da "Fabio", poi, Visciglia fa richiamo anche in occasione di una successiva telefonata, intercettata il 17.3.2000, alle ore 17.40, sull'utenza 328/6610936; nell'occasione è chiaro il riferimento alle difficoltà di Fabio nel rispettare gli impegni presi riguardo ai versamenti periodici degli incassi ed è anche nuovamente citato "Emi-

liano" come destinatario delle prebende : "*no perché Fabio oggi, guarda lo stavo solo massacrando...eh ha portato sette milioni di merda...che è in difficoltà "mi state strozzando", eh, ha fatto un po'...ha fatto un po'...mi ha fatto pure paura un po' comunque...hai capito? Cioè, hai capito? Si è messo proprio a livello...dice "io sto facendo i miracoli, però io il 25...ogni quindici giorni..." gli ho detto "guarda che le rate le hai fatte tu, non le abbiamo fatte noi" no?...niente non servono a niente perché sono già andati via, coso deve pagare l'avvocato...Emiliano*" (si vedano pagine 4, 5 e 6 delle trascrizioni relative alla telefonata nr.30).

Nell'attività in parola si deve poi ritenere coinvolto anche PRESTIA Francesco, fondatamente da identificarsi nel "Franco" di cui fa menzione Visciglia, nel corso della testè citata telefonata 111, come ad una delle persone presenti insieme a lui in occasione del versamento dei cinque milioni destinati ai detenuti da parte di "Fabio". D'altronde nel corso delle intercettazioni sull'utenza 338/1105056 a lui in uso (come si ricava dalla circostanza riferita dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, relativa alla sua identificazione, in data 7.1.2000, in occasione di un appostamento predisposto proprio in costanza di quell'intercettazione), PRESTIA contatattava Enzo Visciglia sulla citata utenza 328/4719611; Visciglia che, nell'occasione, indica a PRESTIA come possibile fonte di finanziamento per quello che fondatamente (come già si è evidenziato, i due risultano condannati, insieme a a TROVATO Emiliano, nel processo cosiddetto MALAVIS) pare essere un acquisto di droga, anche le entrate delle "macchinette": "*Niente, il problema è questo qua; adesso vediamo come fare e...vediamo di attivarci noi in un modo o nell'altro, un po' di qua e un po' di là, se riusciamo...Pigliamo cento da una parte e dall'altra...Hai capito? Stringiamo che dobbiamo stringere...bar e non bar, hai capito? Macchinette e non macchinette...*" (si vedano pagine 12 e 13 delle trascrizioni relative alla telefonata 92 intercettata sull'utenza 338/1105056).

L'attività risulta essere svolta anche con la collaborazione di "Frigerio", da identificarsi certamente in Luca Frigerio, come detto, titolare di un'impresa operante nel settore, vittima nel 1999 di danneggiamenti seguiti da incendio di proprie autovetture e, nel gennaio 2001, del ricordato furto della FERRARI 360 MODENA (su cui si tornerà al capo A24). Frigerio che è in effetti citato nel corso delle conversazioni intercettate tra SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe all'interno dell'autovettura del primo non certo come un concorrente, ma come un punto di riferimento per avere indicazioni e suggerimenti. Si pensi, ad esempio, alla conversazione 2302 delle ore 15.59 del 13.12.2003,

durante la quale i due imputati in parola, per l'appunto, convengono sull'opportunità di chiedere a Frigerio conferma riguardo ad un'indicazione avuta da "Antonello", da identificare in PRONESTI Antonio, detto "Antonello", altro operatore del settore (come riferito dalla teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008) con cui sono in affari: "*...ne abbiamo parlato con Frigerio, che cazzo è sta percentuale se è vero questo 40 per cento, io...ci dobbiamo informare, Peppe...amici sì, belli sì, però fiducia sì, però è giusto che ognuno si deve vedere i cazzi suoi...però se pure ...se pure Frigerio dice "no, anche io pago il 40 per cento" vuol dire che Antonello è in buona fede...Carmine parla con Frigerio...perché sono gli stessi computer, che Antonello me lo ha detto...che pure Frigerio gli aveva dato due di questi qua, trovati così e tutto...Federico mi diceva, no...quando li ha visto montati pure da Frigerio i computer per Carmine erano buoni...*" (si vedano pagine 51, 52 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 2302).

Anche nel corso della conversazione intercettata il successivo 16.12.2003 torna d'attualità il rapporto intrattenuto, in particolare per il tramite di tale "Carmine", con Frigerio, nuovamente individuato come possibile partner, parrebbe di capire, per l'aspetto relativo alla manutenzione delle "macchinette" : "*...capito gli ho detto "Antonello, io ti dico le cose come stanno, tranquillo che **Frigerio** e Carmine sono amici, che te lo dico io che sono amici" e fa...eh vabbè, il discorso è questo mi ha detto "Angelo, vatti a lamentare da Frigerio, io non lo so, digli a Carmine di...a **Frigerio**...*" *però all'inizio me l'aveva detta questa storia qua del 10 per cento che si prendeva lui, però logicamente se lui dice "se io devo andare a prendere la macchina, te la devo installare, ti devo fare questo, devo andare qua, devo fare tutto...si rompe la macchina devo andare anche a metterla a posto, come faccio?...E' normale che qualcosa devo farla, se vi faccio il favore una volta va bene, ma poi?"...cioè dice "devo spendere io i soldi con questa perché io la pago a due rate" no dice il 50 per cento glielo dà subito e il 50 per cento magari gli fa una riba, capito? Questo discorso così mi ha fatto...comunque, oh...per questo ti dico che dobbiamo parlare pure con Carmine, almeno ci stiamo parando il culo, no, che se non sono questo non li porta magari...di Carmine...se Carmine magari dice "no, a andate a prenderveli a vi prendete il trenta per cento" è normale che io preferivo Carmine, me ne fotto di lui, capito qual è il discorso Pè? O ammetti che non li può dare e questo poi non ce ne dà più cosa facciamo? E' meglio che non mi ci*

guasto, capito che ti voglio dire io?..." (si veda pagina 56 delle trascrizioni relative alla trascrizione della traccia audio 2363).

Ora gli elementi in parola valgono sicuramente a dimostare come l'organizzazione, in tutte le sue articolazioni (nella conversazione da ultimo citata sono espliciti i riferimenti anche ad "Emiliano" ed ai suoi rapporti con "Antonello", del resto certamente legato alla famiglia Trovato, come dimostrato dalle foto acquisite all'udienza del 3.6.2008, che ritraggono, tra gli altri, Franco e Mario TROVATO al matrimonio di PRONESTI), fosse riuscita ad assumere, pur se in modo indiretto, avvalendosi di imprese intestate ad altri o stringendo accordi con altri operatori, evidentemente poco inclini a porsi rispetto all'organizzazione in rapporto concorrenziale, una posizione di primissimo piano nel settore dell'installazione delle macchinette videopoker. Posizione assicurata, poi, anche attraverso il ricorso al "metodo mafioso", ricavabile, non solo, ad esempio, dalle citate risultanze delle telefonate nr.30 del 17.3.2000 e nr.111 del 25.2.2000, intercettate, rispettivamente, sulle utenze 328/6610936 e 328/4719611 in uso a Visciglia, chiaramente nel senso di evidenziare una condizione di assoggettamento di "Fabio", che, nonostante si senta "strozzato" dalle scadenze relative al versamento della percentuale sugli incassi della sua attività, "regala" comunque altri cinque milioni di lire, come contributo per il mantenimento dei detenuti in corrispondenza delle festività natalizie, ma anche dagli ancor più espliciti riferimenti a veri e propri atti intimidatori ricavabili da altre intercettazioni.

Così la già citata conversazione di cui alla traccia 93 del 29.8.2003, avvenuta all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo, nel corso della quale, come detto, quest'ultimo e Gianni MARINARO analizzano le varie opzioni per rafforzare la propria egemonia sul mercato dell'installazione delle macchinette: "*no, lui è un cazzone, perché io gli ho detto "lasciate così ste macchinette" "no" fa "alziamole un pochettino così*", "*ma lui mi ha detto che sei stato tu*", "*io faccio i conti, li vedi che li faccio io, però è stato lui che mi ha detto "alziamole un pochettino ste macchinette così ci prendiamo tutta la clientela*" (si veda pagina 18 delle trascrizioni relative alla traccia audio 93). Opzioni tra le quali è contemplata anche quella del ricorso a gravi forme di intimidazione ("*...gli ho detto "senti, vi mettete d'accordo tu e Angelo, mi pagate e ci penso io a quel bar lì" "vi mettete d'accordo – gli ho detto – quanto mi date, poi partiamo io e Martino, piccola bombettina e via*", si veda pagina 19 delle trascrizioni relative alla traccia audio 93) poi scartata per mere ragioni di

convenienza del momento, legate alla volontà di non alzare il livello di attenzione delle autorità competenti ("*...lì il problema sai cos'è? ...macchinette hanno fatto indagini di ministero che devono andare...macchinette, capito? Perché qui finché non succede niente non ti rompono le palle appena succede qualcosa...*", si veda ancora pagina 19 delle trascrizioni). In ogni caso i due concordano sul fatto che non sia opportuno ricorrere sempre ai metodi utilizzati nel passato ("*...non bisogna fare sempre come si faceva prima, capito?...*" si veda pagina 20 delle trascrizioni).

Metodi di cui le conversazioni all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi forniscono un puntuale esempio, ricostruendo l'attentato incendiario eseguito da tale "Gigi Fontana", su incarico dei componenti della "maggiore" di Calolziocorte, presso il "Bar della Lupara". MALUGANI, in particolare, alle ore 19.26 dell'1.4.2000, dà contezza ad Ettore delle ragioni in forza delle quali è stato di nuovo "portato in stato di accusa" davanti ai vertici dell'associazione per il pestaggio di "Gigi Fontana", ragioni da ricercare nel ruolo di esecutore materiale di azioni intimidatorie assunto da quest'ultimo nell'interesse dell'organizzazione : "*...Allora, Gigi sai cosa ha collegato? Che io l'ho fatto picchiare, secondo lui, nel suo cervello.....perché ha fatto il tuo nome, allora io l'ho fatto pestare da te, secondo lui, eh, il suo ragionamento...* ***Gigi Fontana****, quello che le ha prese... E' convinto che le ha buscate e che ho mandato io, te, a pestarlo, perché ha fatto il tuo nome... Eh, l'han detto a Franco. Siccome Franco non ha voluto portarmi accusato me, adesso portano accusato Franco martedì...* ***Dopo la lupara l'hanno fatta loro****, eh, e sai chi è che l'ha fatta?...Gigi... Quello che... Hanno avvisato qualcuno, no, però dalla Minore non ci hanno avvisati...* ***Gigi Fontana l'ha fatta****... No, l'ha fatto* ***con l'accendino e il gas, è saltato l'impianto del gas... Non so se l'ha aperto il gas o... Capito come ha fatto? E gira già la voce. Franco mi fa: "C'è già in giro la voce. Ah! Hai visto... Adesso c'è in giro proprio la voce che gliel'han fatto fare al Gigi"****. Allora, collegando, eran quelle* ***le famose cose che stava facendo il Gigi per il locale, capito?*** *Non è per il locale, è per loro. E già gira la voce...*" (si vedano pagine 16, 17, 18, 21, 22 delle trascrizioni relative alla traccia audio 624 delle intercettazioni all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403). Un incendio alla "Trattoria Belfiore", meglio nota come "Bar della Lupara", di proprietà dei fratelli Buongarzone, risulta effettivamente essersi verificato in quel periodo, come riferito dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008. Le propalazioni di MALUGANI del giorno successivo chiariscono poi la causale di quell'atto intimidatorio, da ricercare proprio

nelle resistenze che i detti gestori avevano opposto all'installazione di macchinette: "*...Che cazzo deve pagare la lupara, Ettore? Te lo dico io perché: perché voleva fargli mettere le macchinette quello lì... gli ha detto di no... (Ride) ...e chi ha bruciato il bar, te lo dico io...*" (si vedano pagine 31 e 32 delle trascrizioni relative alla conversazione delle ore 21.42 del 2.4.2000, di cui alla traccia audio 720).

Un preciso riferimento al ricorso ad intimidazioni per convincere i gestori di esercizi pubblici ad installare le "macchinette" presso i loro esercizi lo ha fatto, poi, Paolo Fortunato Cusumano nel corso dell'interrogatorio reso il 30.7.2007 (si veda il relativo verbale, acquisito ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., all'udienza del 18.3.2008). Il detto dichiarante ha, innanziutto, riferito di come SIRIANNI Angelo operasse nel settore in parola insieme ad Antonello PRONESTI e come imponesse agli esercenti l'installazione delle proprie "macchinette", esercenti tra i quali era in grado di indicare i gestori del "Bar Splendid" e del "Bar Tori" di Calolziocorte e del "Circolino" di Foppenico.

Le puntuali dichiarazioni in parola, prive altresì di qualsiasi indicatore intrinseco idoneo a minarne l'attendibilità, hanno trovato proprio nella viva voce di SIRIANNI Angelo riscontri altrettanto puntuali. Così riguardo ai rapporti d'affari con "Antonello" nello specifico settore della "macchinette", ricavabili per l'appunto dalle plurime citazioni del detto nome, ad esempio, nel corso dell'appena citata conversazione delle ore 15.59 del 13.12.2003, avvenuta all'interno dell'autovettura del menzionato imputato. Conversazione che, altresì, inizia proprio con un esplicito riferimento a "Gatto" ed alle sue iniziali titubanze ad acconsentire all'installazione delle macchinette, soggetto da identificare sicuramente in Pietro Gatto, titolare del "Bar Splendid" di Calolziocorte, esaminato come teste all'udienza del 17.11.2008. A parlare, nell'occasione, sono ELIA Giuseppe e, per l'appunto, SIRIANNI Angelo, che commentano la recalcitranza di Gatto, mostrando tuttavia di confidare in un suo ripensamento, da ottenere in qualche modo: "*perché questo qua Gatto, no...una volta che lo vede piazzato da Pino e da Cenzo vedrai che lo vuole anche lui, vai tranquillo...comunque noi dobbiamo vedere come si deve...*", "*dobbiamo vedere come dobbiamo fare...come dobbiamo fare*" (si veda pagina 42 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 2302).

Il riscontro in parola non può poi vedere attenuata la propria evidentissima efficacia dalle risultanze della ricordata deposizione resa da Pietro Gatto all'udienza del 17.11.2008. Il teste in parola ha infatti confermato di aver acconsentito all'installazione, da principio, di due videopoker di SIRIANNI, con i quali sostituiva due delle quattro

"macchinette" che gli erano state già installate da un'altra impresa. La detta insolita scelta non rispondeva, poi, a normali regole di mercato, legate ad un'offerta più conveniente fattagli da SIRIANNI, ma alla ragione di voler in tal modo favorire quest'ultimo, cliente del suo bar insieme a tutta la famiglia. Famiglia che, a dire di Gatto, gli avrebbe assicurato introiti dell'ordine di cinquanta euro al giorno. Quest'ultima affermazione, a ben vedere, già di per sé priva di credibilità (non si vede, infatti, quale nucleo familiare, anche allargato, possa assicurare ad un bar mille e cinquecento euro mensili di incassi), fornisce tuttavia una chiave di lettura delle vicenda - peraltro evolutasi nel senso dell'installazione di ulteriori due videopoker di SIRIANNI in luogo degli ultimi due ancora riferibili all'originario installatore – evidentemente caratterizzata dalla volontà di Gatto di non inimicarsi SIRIANNI e tutti gli altri soggetti intorno allo stesso gravitanti (si pensi agli altri imputati di questo processo, PETTINATO Federico, BUBBO Filippo e CALIGIURI Salvatore, che lo stesso ha ammesso di conoscere durante il controesame del pubblico ministero). Ciò che, logicamente, si spiega proprio con la sua condizione di assoggettamento, della quale evidentemente SIRIANNI ed ELIA, come si ricava dalla ricordata intercettazione ambientale, erano consapevoli di poter approfittare.

Anche riguardo al cosiddetto "Circolino" di Foppenico - come si è detto, indicato da Esposito come luogo di ritrovo dei più giovani componenti dell'organizzazione, tra cui MALUGANI, che ne parla nel corso della conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi, di cui alla traccia audio 690 – è stato lo stesso SIRIANNI Angelo a dare conferma del rapporto economico instaurato con il detto esercizio pubblico, connesso all'installazione di macchinette. Nel corso della conversazione delle 22.33 del 13.3.2004 all'interno della sua autovettura, targata CH 350 BD, SIRIANNI fa con il socio in affari ELIA (la cui identificazione è certa, in considerazione del riferimento a tale "Morena", a sua volta da identificare in Morena Elia, familiare convivente dell'imputato, presente presso l'abitazione dello stesso in occasione della perquisizione a cui era sottoposto il 12.12.2006, sulla quale si veda il verbale prodotto dalla difesa ELIA all'udienza del 18.12.2007) una ricostruzione delle entrate provenienti dall'attività, estesa a vari comuni della provincia di Lecco, di installazione delle macchinette, includendo tra i clienti "Circolini" (si veda pagina 60 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3633), indicazione certamente da intendersi come inserita, per effetto di un errore sensopercettivo del trascrittore (che del resto ha confermato le proprie incertezze, inserendo un punto interrogativo tra parentesi accanto al detto fonema), in luogo

di quella corretta "Circolino": "*praticamente qua sono tre mesi a cinquemila...eh sono cento tutti no...perché seimila e seicento capito...cinquecento, settecento...però* ***quelli che hanno fatto le macchinette, queste macchinette duemila e ottocento e questi praticamente***", "*non è vero perché Mandello non ha lavorato sto mese, ora vediamo ora te lo dice*", "*però qua manca...ma dopo manca...manca coso*", "*chi?*", "*Gianni*", "*Fabrizio?*", "*Eh*", "*e ce l'ho io...questo lo ha portato Angelino dei suoi, capito, quelli di Lecco...io ci ho i conti di Fabrizio, di* ***Circolini*** *(?) e di Claudio...vedi che c'è il bigliettino qua...più tardi possiamo fare, possiamo fare tutto, io ci ho messo i mille euro a bumbaru che glieli ho dati, capito?*" (si veda pagina 60 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3633).

Anche in questo caso la deposizione testimoniale, resa dalla gestrice dell'esercizio pubblico in parola all'udienza del 17.11.2008, non ha inficiato il testè delineato riscontro, facendo emergere casomai tante e tali titubanze da parte della testimone da valere altresì quale indicatore di una sua condizione di vera e propria paura. Vanessa Burini, per l'appunto gestrice del "Circolo Arci Lavoratori Foppenico", detto "Circolino", ha confermato la presenza presso il suo esercizio di videopoker, riferendo tuttavia di non essere lei ad occuparsi in prima persona dei rapporti con l'impresa installatrice, ragione per cui si è detta non certa dell'indicazione in "Perla Games" del nome di quell'impresa. Alla domanda relativa al fatto se le fosse noto il nome di SIRIANNI Angelo, la stessa, poi, ha risposto con un secco no, salvo, poi, una volta che le è stato mostrato l'imputato all'interno della gabbia, rispondere con un vago "forse lo conosco di vista...no può essere venuto al bar...posso magari averlo visto, ma non so però. Come tanti altri clienti, come tanta gente...no non è che non lo ho riconosciuto, può darsi che di vista, nel senso ma non è una persona che conosco...sì ma dico visto nel senso in giro. Io sono di Calolzio e può darsi che qualche volta l'abbia visto per strada però non è..." (si vedano pagine 65, 66 e 67 delle trascrizioni relative all'udienza del 17.11.2008).

Sul ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo per ottenere l'installazione di videpoker ha riferito, poi, in modo credibile anche Gjock Mecaj. Lo stesso ha, in particolare, riportato l'episodio - risalente al 2003, periodo in cui si era ormai allontanato dallo spaccio, dedicandosi in via esclusiva all'attività lecita di gestione del bar sito all'interno del campeggio "Quattro Stagioni" di Oggiono - relativo alla visita ricevuta presso il suo bar da tale Massimo, titolare dell'impresa che distribuscie il caffè "Maya", che gli aveva di fatto imposto di mantenere in esercizio i videopoker ivi già

installati (che non gli garantivano adeguati introiti) e di confermare la fornitura del suo caffè (peraltro di qualità sgradita alla clientela, che già aveva a Mecaj fatto doglianze in tal senso), riferendo di essere lì per conto di SIRIANNI Angelo. L'imposizione era stata fatta anche con minacce indirette, in particolare alludendo alla possibilità che ad un suo rifiuto potesse seguire un incendio del bar (si vedano pagine 115 e 116 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008).

Le dichiarazioni in parola, particolarmente precise, coerenti e spontanee (sotto questo ultimo profilo, basti avere riguardo al fatto che l'episodio è stato riferito dal collaboratore, rispondendo ad una domanda generica, relativa ai suo rapporti con SIRIANNI Angelo, che peraltro Mecaj ha aggiunto non essersi mai recato presso il suo esercizio), non hanno indotto alcuna delle parti ad avvalersi del meccanismo delle contestazioni, né nel corso dell'esame diretto da parte del pubblico ministero, né durante i controesami, che peraltro nemmeno si sono concentrati sui fatti oggetto delle stesse. La loro intrinseca credibilità ha poi trovato adeguati riscontri nelle ulteriori risultanze istruttorie. A cominciare dalle ricordate intercettazioni all'interno delle autovetture di MALUGANI e SIRIANNI, da cui è dato ricavare come, effettivamente, l'organizzazione e SIRIANNI, in particolare (protagonista di alcune delle propalazioni intercettate) indulgessero, per massimizzare il controllo dell'attività economica in parola, al ricorso all'intimidazione.

Altra conferma, in specie relativa all'intima correlazione tra le installazioni di macchinette e le forniture di caffè e ad un ruolo svolto in tale campo da un certo "Massimo", è rappresentata dalle risultanze delle conversazioni avvenute all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo, di cui ai progressivi 2363 (si veda pagina 62), 2624 (si veda pagina 112) e 3417 (vdi pagina 150).

Importante elemento di riscontro è anche rappresentato dal fatto che SIRIANNI, nel prendere in considerazione i potenziali collaboratori di giustizia da cui avere qualcosa a temere, significativamente faceva riferimento ad un albanese, titolare di un bar ad Oggiono, indicazioni, che, oltre a condurre, in modo molto preciso, al collaboratore in parola, valgono vieppiù a chiarire come SIRIANNI, proprio all'attività di titolare di un esercizio pubblico da parte di Mecaj, ascrivesse i propri timori ("*...l'albanese, quello del bar? Quello di Oggiono...*" si veda pagina 126 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3248 delle ore 14.50 del 14.2.2004).

A ben vedere, poi, per concludere quanto alle conferme relative alle dichiarazioni di Mecaj sopra analizzate, devono essere richiamate anche quelle con le stesse coerenti

rese da Paolo Fortunato Cusumano, il quale, come si è appena evidenziato, ha fatto preciso riferimento, alla condotta di SIRIANNI Angelo, consistente nell'imporre ai titolari di esercizi pubblici l'installazione di videopoker.

Persino Rosario Di Bella, della cui reticenza si è già parlato diffusamente al paragrafo 1.1 ed al capitolo 5 della parte introduttiva, nel corso dell'esame testimoniale reso all'udienza del 22.5.2008 ha amesso di aver avuto dei videopoker presso il bar da lui gestito nel passato, installati da un'impresa non intestata a SIRIANNI Angelo, il quale tuttavia collaborava con la stessa, tanto da avere, in alcune occasioni, in prima persona, parlato con lui di questioni attinenti a quella installazione. Di Bella ha inoltre riferito di conoscere Antonello PRONESTI come altro soggetto impegnato nel settore.

Il quadro che si è sin qui delineato è, allora, chiaramente nel senso dell'assunzione da parte dell'associazione di una posizione di quasi monopolio sull'attività economica in esame, peraltro garantita attraverso forme di controllo indirette (si pensi ai rapporti tra TROVATO Emiliano e l'impresa NEW ENTRY di Fabio Auadri o alle installazioni fatte da SIRIANNI sotto le insegne di imprese a lui non intestate) e, soprattutto, anche mediante il ricorso ad atti intimidatori o, talora, alla carica di intimidazione promamante in maniera autonoma dall'organizzazione criminale, di cui gli altri operatori economici (e, in particolare, i titolari di pubblici esercizi presenti sul territorio, interessato dalla presenza dell'organizzazione medesima) sapevano essere espressione, tra gli altri, SIRIANNI Angelo e TROVATO Emiliano; imputati questi ultimi, per ciò stesso, omaggiati dell'installazione di macchine, fatta addirittura a costo di rimuovere quelle in precedenza installate da altre imprese, o del versamento volontario di una somma a titolo di mantenimento dei detenuti, in aggiunta alle già cospicue percentuali sugli incassi riconosciute.

Un altro terreno sul quale certamente operava l'associazione era quello del perseguimento di ulteriori (rispetto al profitto delle attività delittuose) vantaggi ingiusti per i propri componenti o per soggetti a sé vicini. Ciò che si traduceva nell'alterazione dei normali meccanismi che presiedono all'esercizio dell'autonomia negoziale da parte dei privati cittadini e, in particolare, degli operatori commerciali, indotti, proprio per la condizione di assoggettamento derivante dalla carica intimidatoria autonoma dell'associazione, ad esempio, a stipulare contratti a condizioni antieconomiche o, comunque, meno favorevoli di quelle normalmente praticate sul libero mercato. Esempio di un simile stravolgimento delle regole del mercato, a ben vedere, si è già fornito nel

descrivere la strategia perseguita dall'associazione per ottenere il controllo dell'attività economica relativa all'installazione dei videopoker, ma ciò del resto è una naturale conseguenza di quel carattere in qualche modo sussidiario che nella premessa di inquadramento dogmatico si è assegnata a questa ulteriore finalità tipica delle associazioni mafiose, tramite la cui previsione, per l'appunto, il legislatore ha voluto dare una collocazione a tutti quelle ipotesi in cui l'esercizio del metodo mafioso non sia funzionale alla commissione di delitti e nemmeno all'assunzione di posizioni monopolistiche nell'economia.

Un settore dell'economia nel quale chiari sono i riflessi della forza di intimidazione dell'associazione, senza che tuttavia la stessa abbia inteso assumerne, per lo meno, non nel modo così invasivo sopra descritto, con riferimento all'installazione dei videopoker, il controllo, è rappresentato dal mercato delle autovetture.

Sul punto deve essere, innanziutto, fatto richiamo alle dichiarazioni di Danny Esposito, che ha riferito di avere acquistato un'ALFA ROMEO 164 V6 TURBO presso la concessionaria Tettamanti, ove si era presentato, probabilmente accompagnato da RIZZUTI Giovanni, ma certamente andando a nome di ALCARO Luigi. L'autovettura gli era stata venduta a fronte dell'emissione di cambiali, che non aveva mai onorato, senza che peraltro ciò avesse comportato anche solo il ricevere dei solleciti di pagamento dalla concessionaria (si vedano pagine 46, 47, 48 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008).

Dell'episodio è stata fornita puntuale conferma proprio da Gianfranco Tettamanti, come detto socio della concessionaria AUTO F.LLI TETTAMANTI, esaminato all'udienza del 24.1.2008. Lo stesso ha confermato di aver effettivamente ceduto nell'anno 2001 ad Esposito, cliente portatogli da RIZZUTI Giovanni, una 164 al prezzo di circa nove milioni di lire, coperto a mezzo di cambiali, nessuna delle quali onorata (si veda sul punto la produzione fatta dalla difesa ALCARO all'udienza del 24.1.2008, relativa, tra l'altro, alle comunicazioni della filiale di Oggiono della BANCA INTESA, relative al protesto per mancato pagamento dei detti titoli, e prospetto recante l'intestazione ESPOSITO Danny, con l'elenco dei detti insoluti per complessivi 4352,84 €), senza che tuttavia egli decidesse di procedere ad esecuzione forzata, azionando in sede esecutiva i detti titoli di credito tornati insoluti dopo la presentazione per l'incasso, o, comunque, di agire in qualsiasi altro modo. Tettamanti ha poi sostenuto che quella di accettare in pagamento cambiali senza alcun altra cautela fosse una sua prassi normale, così come prassi per lui normale fosse anche quella dell'acquietarsi di fronte al protesto

per mancato pagamento dei titoli cambiari presentati per l'incasso. Argomentazioni francamente prive di credibilità alcuna, specie quando provengano da un operatore commerciale esperto, che non può certo esporsi continuamente al rischio di insolvenza di clienti che, per definizione, non possono essere abituali (le autovetture sono beni di consumo che hanno tuttavia una vita di qualche anno, durante la quale l'acquirente normalmente non torna sul mercato) e, soprattutto, non può considerare antieconomico il ricorso a forme di tutela contro l'insolvenza, ad esempio agendo in sede esecutiva azionando il titolo di credito insoluto. Azione esecutiva che, di norma, se tempestivamete esperita, può per lo meno fare affidamento sul valore dell'autovettura appena entrata nel patrimonio del compratore inadempiente.

L'unica spiegazione logica dell'atteggiamento remissivo di Tettamanti deve allora essere ricercata proprio nella sua condizione di assoggettamento alla forza di intimidazione dell'organizzazione criminale alla quale aveva inteso essere vicino Danny Esposito, presentatosi a nome di ALCARO Luigi, come si è già avuto modo di evidenziare, cognato di Franco Coco Trovato e, quindi, anche zio acquisito di TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo. Poco importa, poi, che Tettamanti abbia negato alcun ruolo di ALCARO nella vendita in parola, dal momento che, da un lato, il testimone ha comunque ammesso i propri rapporti con ALCARO e, dall'altro, l'aver negato a quest'ultimo un ruolo nella vicenda appare coerente con il chiaro complessivo intendimento dello stesso di negare la propria pur evidentissima situazione di assoggettamento. Né potrà infine, sul punto, essere attribuita rilevanza alcuna all'appunto su biglietto da visita della TETTAMANTI AUTO, prodotto dalla difesa ALCARO all'udienza del 18.12.2007, recante l'indicazione di RIZZUTI Giovanni accanto alla targa dell'autovettura ceduta a Danny Esposito. Quest'ultimo ha, infatti, a sua volta, pur se non in modo non certo, riferito di essere stato accompagnato alla concessionaria da RIZZUTI, e Tettamanti, dal canto suo, nel corso della propria deposizione, ha precisato di aver fatto quell'annotazione, ad anni di distanza dalla vendita, su richiesta di ALCARO, che gli chiedeva di mettere per iscritto la sua estraneità a quell'operazione. Estraneità che può essere anche data per acquisita, nel senso che verosimilmente Tettamanti non aveva individuato in ALCARO il soggetto che lo aveva messo in contatto con Esposito, il quale tuttavia è da ritenere che, come da lui stesso credibilmente riferito, si fosse presentato a nome di quel soggetto.

Danny Esposito ha poi parlato dell'acquisto, con analoghe modalità, di altre autovetture. In questa sede pare opportuno limitarsi alla parte del racconto relativo ai rapporti con un'altra concessionaria, la AUTOADDA. All'udienza del 28.2.2008, il collaboratore, in particolare, ha riferito di avere acquistato, nel periodo in cui frenquentava il gruppo criminale di Calolziocorte, una FIAT CROMA presso la detta concessionaria, anche in quel caso senza versare alcunché, ma semplicemente sottoscrivendo delle cambiali, pure in quella circonstanza non onorate. Anche l'atteggiamento del venditore era stato identico a quello di Tettamanti, nel senso che alla sua conclamata inadempienza non aveva fatto seguire iniziativa alcuna, limitadosi a chiamarlo per riferigli che alcune delle sue cambiali, evidentemente girate a terzi, le aveva onorate lui. Esposito non ha poi saputo precisare se ad accompagnarlo presso quell'autorivendita fosse stato CALIGIURI o Salvatore Nania, ma ha comunque precisato come il titolare di quell'attività ben sapesse vicino a quale gruppo criminale egli fosse, nonché come anche CALIGIURI avesse ivi acquistato una MERCEDES A quasi nuova, senza a sua volta pagarla (si vedano pagine 17 e 18 delle trascrizioni relative all'udienza del 28.2.2008).

D'altronde, il fatto è i componenti della "minore" del locale 'ndranghetista di Calolziocorte fossero "clienti" dell'AUTOADDA (il cui numero telefonico, peraltro figura tra quelli annotati sull'agenda di TROVATO Giacomo, sequestrata il 16.9.1999 presso il BAR SMILE) è vieppiù confermato dalla circostanza sopra accennata, su cui si tornerà al capitolo dedicato al capo A24), relativa all'acquisto presso quella concessionaria di una LANCIA K da parte di PRESTIA Francesco.

Il racconto preciso, logico, spontaneo e costante di Danny Esposito ha poi trovato importanti punti di convergenza anche con quello di Gjock Mecaj, che, in modo altrettanto preciso e coerente, ha raccontato episodi in cui, per effetto delle sue frequentazioni con persone vicine all'organizzazione criminale dominante o, comunque, con componenti della famiglia Trovato, si era trovato a beneficiare in prima persona dei riflessi della "cattiva fama" dell'organizzazione medesima sui soggetti con i quali era venuto in contatto nell'ambito di normali trattative contrattuali.

Ciò era accaduto presso la concessionaria Tettamanti, alla quale si era rivolto nel 2006, in quanto aveva intenzione di acquistare un furgone da impiegare nell'attività edilizia, che voleva intraprendere. Quivi il titolare gli aveva attribuito in modo automatico una vicinanza all'organizzazione dei Coco, riferendogli di essere in ottimi rapporti con uno di loro indicato come "Gino" (soggetto di cui Mecaj ha parlato in altre parti

della sua deposizione, indicandolo anche con il nome completo di ALCARO Luigi) e dicendogli che si sarebbero messi sicuramente d'accordo e che gli avrebbe fatto un ottimo sconto. A seguito di contestazione del pubblico ministero, il collaboratore ha poi confermato come lo sconto prospettatogli fosse dell'ordine degli otto, novemila euro e come, comunque, il senso delle parole di Tettamanti fosse che lo stesso non aveva intenzione di guadagnare sui soggetti vicini all'organizzazione dei Coco. Una situazione analoga, poi, Mecaj l'aveva vissuta presso una concessionaria di Costa Masnaga, ove si era recato per comprare una MERCEDES usata. Come detto, poi, il collaboratore si è diffuso anche sulle ragioni per cui i detti ed altri soggetti potessero associarlo all'organizzazione criminale dominante, rinvenendole nelle sue assidue frequentazioni, oltre che con Pino MAZZEI, come detto cugino di TROVATO Emiliano, anche con Rolando e Franchino Trovato, fratelli di TROVATO Giacomo (si vedano pagine da 22 a 27 delle trascrizioni relative all'udienza del 13.3.2008).

Le dichiarazioni in parola, da apprezzare anche per la loro spontaneità (l'episodio di Tettamanti è stato riportato da Mecaj nel rispondere ad una domanda del pubblico ministero relativa alla fama dell'organizzazione criminale in parola sul territorio, a seguito anche di obiezioni delle difese che ritenevano la domanda non ammissibile e della precisazione fatta dal presidente, nel senso di ancorare la risposta a dati fattuali, a cui per l'appunto seguiva una risposta con taglio casistico del collaboratore, che muoveva proprio dall'episodio in esame) e costanza (le ricordate contestazioni hanno riguardato aspetti di dettaglio, peraltro valendo anche a risvegliare il ricordo di Mecaj, che ha confermato per l'appunto i maggiori dettagli forniti in occasione degli interrogatori), valgono allora a fornire adeguato riscontro al racconto di Danny Esposito, relativo ad una reale situazione di assoggettamento in cui versavano diversi operatori commerciali del settore della vendita di autovetture, pronti, dinnanzi alla fama dell'organizzazione, ad abdicare alle più elementari regole di mercato e prima tra tutte quella relativa alla necessità di ricavare dalle vendite un profitto o, comunque, di evitare perlomeno perdite.

Un'altra chiara dimostrazione dell'alterazione delle normali dinamiche poste a presidio della tutela dei diritti dei soggetti contraenti nell'ambito dell'attività negoziale è arrivata dalle risultanze delle intercettazioni all'interno della Casa Circondariale di Livorno. Nel corso del colloquio del 28.1.2005 con il padre Mario, TROVATO Giacomo riferisce di essere stato avvisato da un avvocato di uno sfratto per morosità da eseguire l'indomani nei confronti di persone di sua conoscenza e ciò in vista di un suo possbile

intervento (si veda pagina 33 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009). Intervento che non è dato capire se sia in vista della tutela dei destinatari del provvedimento di sfratto o del proprietario che aveva ottenuto l'intimazione, ma che, in ogni caso, è indicativa della fama che, persino gli operatori del diritto, avvertono, tanto da andare alla ricerca presso esponenti dell'organizzazione criminale di sponde od avalli, anziché avvalersi in modo esclusivo dei normali strumenti approntati dall'ordinanmento a tutela dei diritti.

Da ultimo un cenno alle prove raccolte nel processo in ordine all'ulteriore effetto prodotto dalla forza d'intimidazione dell'associazione, ossia quello dell'atteggiamento omertoso, in particolare da parte delle vittime dei reati.

Nel ricostruire episodi indicativi del ricorso alla forza d'intimidazione si sono già implicitamente richiamate situazioni tipicamente omertose. Basti pensare al caso di Osvaldo Colombo, titolare del night club "Rubino", da ritenere vittima di estorsioni, sicuramente mai denunciate.

E sulla mancata denuncia delle proprie condotte illecite sicuramente confidava l'associazione, non solo nel perseguimento delle proprie finalità criminali, ma anche per mettere al riparo la propria stessa esistenza dal rischio della collaborazione con la giustizia di soggetti a sé vicini.

Casi eclatanti in tal senso si traggono dalle vicende di Paolo Fortunato Cusumano e di Rosario Di Bella.

Il primo - come si è già evidenziato al capitolo 3 della parte introduttiva, nell'analizzare i risultati delle intercettazioni ambientali disposte presso la sala colloqui del carcere di Monza, ove si trovava ristretto, in occasione delle visite dei suoi parenti - distolto dai suoi propositi di collaborazione con la giustizia, oltre che attraverso specifiche intimidazioni, anche per efetto del semplice venire in contatto con la fama dell'organizzazione.

Nelle citate risultanze dell'attività interecettiva è possbile cogliere la situazione di vero e proprio terrore nella quale versa Paolo Fortunato Cusumano, situazione indotta, in modo significativo, non tanto da minacce provenienti da soggetti individuati e, in particolare, dai coimputati del processo nel quale è coinvolto, ma dall'"autonoma carica intimidatoria" promanante proprio dall'associazione mafiosa qui giudicata.

In occasione del colloquio intercettato l'8.12.2007 (si veda pagina 12 della trascrizione depositata il 6.11.2008), il fratello Pasquale chiede a Paolo Cusumano che cosa abbia detto "su quelli di Galbiate" e sui "Cocco" (da identificarsi negli esponenti della

famiglia Coco Trovato, come già ampiamente documentato attinti dalle dichiarazioni accusatorie dell'allora collaboratore di giustizia) e questi, nonostante le rassicurazioni dell'altro fratello (V.M.1, che dice : "*...ho sistemato con quelli e tutto quanto...vattene tranquillo, stattene tranquillo...*") e nonostante abbia già fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per vanificare il contributo sino a quel momento offerto alla giustizia ("*...ma io ho ritrattato...ho fatto pure la ritrattazione, ho fatto tutto, ho fatto...io dichiaro che è tutto falso...mi ha già detto che prenderò calunnie...*"), valutando anche l'opportunità, suggeritagli dai familiari, di simulare una malattia mentale, manifesta comunque l'insuperabile convinzione di essere destinato a pagare le sue dichiarazioni accusatorie con la morte (si vedano pagine 21 e 22 della trascrizione, dove Cusumano, al fratello che lo accusa di fare preoccupare troppo la madre con i suoi timori di essere ucciso, risponde : "*...perché non è così secondo te?...scommettiamo...*"; concetto ribadito poco dopo: "*...mi capita qualche incidente. Scommettiamo?...*", si veda pagina 30 della ripetuta trascrizione). L'intimidazione colpisce, poi, all'evidenza, anche i familiari. Pasquale, in particolare (si veda pagina 36 della ripetuta trascrizione), rinfaccia al fratello di aver reso dichiarazioni su soggetti imputati in un "altro processo" (certamente da identificarsi con quello in trattazione), identificato come "quello di tutti gli altri" di "Angelini" (*sic* nella trascrizione, ma fondatamente da ritenersi "Angelino" SIRIANNI, di cui, come si è già evidenziato, Cusumano ha parlato diffusamente nei suoi interrogatori) e di "Pierino" (da identificarsi in MARCHIO, a sua volta, come pure si è evidenziato, attinto dalle dichiarazioni di Cusumano); mentre l'altro fratello, alla sola menzione dell'eventualità della prosecuzione della collaborazione, sentenzia : "*però se tu adesso faresti una cosa del genere, tu sai che a noi ci ammazzano tutti ed il primo...* " (si veda pagina 45 della trascrizione), per poi definire di lì a poco Danny Esposito ("*Denni...che lui tuttora collabora...*") una "bara ambulante" e un "cadavere che cammina" (si vedano pagine 67 e 68 della trascrizione).

Anche Rosario Di Bella ha mostrato chiaramente un atteggiamento omertoso, che si è tradotto, anche in questo processo, in una deposizione evidentemente reticente, come si è già avuto modo di evidenziare al paragrafo 1.1 ed al capitolo 5 della parte introduttiva e come si ribadirà al capitolo dedicato al capo A8), imputazione dalla quale SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino dovranno essere prosciolti anche per effetto della detta reticenza.

Infine, merita una menzione anche la vicenda di Alfredo Covelli, a tal segno intimidito da arrivare ad autoaccusarsi di calunnia e, comunque, da non coltivare in alcun modo pretese punitive nei confronti di soggetti, che avevano certamente tentato di ucciderlo.

L'aggravante dell'art.416*bis*, comma 4, c.p.p., è, come si è premesso, di natura oggettiva, di talché appare opportuno riservarne la trattazione a questa fase introduttiva, dedicata all'associazione nel suo complesso. Per nessuno degli imputati rispetto ai quali si è accertata la partecipazione al sodalizio mafioso si è, infatti, al contempo accertata un'ignoranza incolpevole relativa alla disponibilità in capo al sodalizio medesimo di armi o materie esplodenti, destinate al perseguimento delle finalità associative.

In ordine al fatto che una tale disponibilità in effetti vi fosse è sufficiente, quanto, alla prima fase dell'attività associativa qui giudicata, svolta, in particolare, da BUBBA Rodolfo, MARCHIO Pierino, SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico, FORIGLIO Giuseppe, RIGILLO Palmerino, SCALZI Tommaso, FALZETTA Vincenzo e TROVATO Emiliano (sulla cui appartenenza all'originaria compagine associativa ci si soffermerà subito *infra* nella sezione a lui dedicata) in concorso con i soggetti condannati con sentenza defintiva nel processo WALL STREET, fare rinvio all'accertamento contenuto nella sentenza definitiva adottata all'esito di quel processo; accertamento relativo, tra l'altro, a numerosi episodi omicidiari commessi nell'ambito di vere e proprie guerre, condotte dall'associazione con strategie di tipo militare, che prevedevano l'impiego di molte armi. Accertamento adeguatamente riscontrato, anche *in parte qua*, dalle dichiarazioni relative a quelle vicende rese, pure in questo processo, da Vittorio Foschini, oltre che dalle altre sentenze defitinive che sono state a loro volta prodotte dal pubblico ministero (si veda, ad esempio, la sentenza cosiddetta "Count down" prodotta all'udienza del 18.12.2007, di cui ai faldoni 20, 21 e 22, contenente quest'ultimo anche l'attestazione del passaggio in giudicato) relative, tra l'altro, ai medesimi episodi omicidiari, addebitati ad altri soggetti.

Anche nel prosieguo dell'attività associativa, il sodalizio, come pure si è evidenziato, ha coltivato una strategia di tipo militare, in particolare, facendo della faida, che contrapponeva uno dei propri esponenti (BUBBO Filippo) e la sua famiglia ai Carpino, una questione propria dell'associazione. Faida nella quale si inscrive l'attentato ai danni di Salvatore Carpino ed Alfredo Covelli, per l'appunto realizzato con l'impiego di armi da fuoco, da ritenere proprie dell'associazione.

Come si è visto, poi, la faida in parola ha continuato a rimanere un affare associativo, tanto che MALUGANI Marco lo ha inserito, insieme alla contrapposizione con Maurizio Agrati, tra le situazioni conflittuali ancora aperte, ritenute gravide di conseguenze sanguinose. Sul punto mette conto riportare nuovamente le parole del detto associato, nelle quali si coglie anche l'essenza della ragione della trasmissione a tutti gli associati dell'aggravante oggettiva in parola, la cui sussistenza non poteva di certo essere ignorata in modo incolpevole da chicchessia tra i partecipi all'associazione, per l'appunto ben addentro alle strategie che contemplavano il probabile ricorso a gravi fatti di sangue in danno di esponenti della famiglia Carpino: "*...Perché dei (tretaculi) adesso ne ammazzano qualcuno...Ne tirano giù qualcuno anche dei tetraculi...E' che l'hanno arrestato un tetraculo, il fratello di quello che è morto... L'hanno arrestato con de... per delle armi. Si capisce che si stavano preparando i bastardi, eh. Lì a Genova l'hanno preso, eh...*" (si veda pagina 54 delle trascrizioni relative alla conversazione intercettata l'1.4.2000 all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, di cui alla traccia audio 627).

Il fatto poi che l'associazione disponesse di un arsenale per realizzare le proprie strategie (ivi compresa quella relativa al compimento di atti intimidatori, finalizzati, in particolare, al conseguimento di sempre più solide posizioni di controllo nel settore dell'installazione dei vdeopoker, su cui si veda la citata conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di SIRIANNI, di cui alla traccia audio 93, recante il riferimento al possibile impiego di una "bombettina") lo si ricava dagli esiti della perquisizione alla quale era sottoposto BUBBA Rodolfo il 28.4.1995 presso la propria abitazione (si vedano i verbali di perquisizione e sequestro e di arresto in pari data, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009). Nella circostanza, come si evince anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano nr.4303 del 1996 (passata in giudicato il 22.4.97, come da produzione fatta dal pubblico ministero sempre all'udienza del 17.2.2009), BUBBA era trovato in possesso di armi comuni (due pistole e cinque fucili), armi da guerra (una pistola mitragliatrice), esplosivi (trentaquattro candelotti di tritolo ed uno di dinamite), detonatori e micce, murati all'interno della sua abitazione; ciò per cui, in forza della detta sentenza, era condannato alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione in particolare per il delitto p. e p. dall'art.2L.895/67 (si veda sentenza della Corte d'Apppello di Milano nr.4303 del 3.3.97, prodotta con l'attestazione del passaggio in giudicato dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009).

Armi e materie esplodenti da ritenere poi di pertinenza dell'associazione, in ragione, in primo luogo, di quanto dichiarato da Vittorio Foschini alle udienze del 20.5.2008 e del 12.6.2008 (si vedano pagine da 79 a 83 delle trascrizioni relative all'udienza del 20.5.2008 e da 25 a 28 delle trascrizioni realtive all'udienza del 12.6.2008). Le dette dichiarazioni, ancorché in parte frutto del ricordo suscitato mediante il ricorso alle contestazioni (d'altronde comprensibile, in ragione del fatto che avevano ad oggetto episodi risalenti ad oltre quindici anni prima), hanno comunque preso le mosse da un nucleo essenziale riportato in modo spontaneo da Foschini, relativo al fatto che BUBBA fosse il depositario di armi per conto dell'organizzazione. Il collaboratore, da principio, non ha ricordato di aver in prima persona effettuato la consegna delle stesse, salvo poi rievocare la circostanza ancor prima che il pubblico ministero potesse completare la propria contestazione, collaboratore che ha, altresì, in modo spontaneo, ricordato il particolare relativo al suggerimento dato a BUBBA di murare le armi insieme al "libro mastro" contenente i rituali da seguire in occasione delle affiliazioni. All'esito di contestazione, poi, FOSCHINI ha confermato anche la tipologia delle armi consegnate a BUBBA, inserendo tra le stesse, in modo significativo, anche un fucile a pompa, effettivamente rinvenuto in occasione della ricordata perqusizione. Il controesame della difesa BUBBA si è poi concentrato, come pure si è già evidenziato nell'esaminare le prove relative all'affiliazione di BUBBA all'originaria associazione facente capo a Franco Coco Trovato, sulle dichiarazioni relative al detto "libro mastro" e, in particolare, sul fatto che, in occasione di un interrogatorio, reso nel 2005, Foschini avesse identificato il detto libro in quello dal titolo "La 'ndrangheta", scritto dal giornalista Luigi Malafarina, rinvenuto presso l'abitazione di Bubba in occasione della perquisizione del 28.4.2005. Identificazione fatta peraltro, come pure si è già evidenziato, non già prendendo visione del libro sequestrato, ma semplicemente della parte del verbale di sequestro ad esso relativo.

Il libro in parola tuttavia, sia che corrisponda, sia che non corrisponda a quello che BUBBA aveva ricevuto, secondo Foschini, dall'organizzazione (in ogni caso, come già precisato, lo stesso risulta in effetti riportare i rituali della 'ndrangheta) riveste in sé una valenza dimostrativa anche in ordine alla provenienza e destinazione delle armi in parola. Nella citata sentenza della Corte d'Apello di Milano, in forza della quale BUBBA era condannato per la detenzione dell'arsenale in argomento, è infatti chiaramente evidenziato come anche il libro in argomento fosse stato rinvenuto in una cassetta murata nella parete della soffitta dell'abitazione di BUBBA. Ed allora le descritte modalità di oc-

cultamento, oltre che nella loro corrispondenza a quanto dichiarato da Foschini, debbono essere apprezzate soprattutto per la loro comunanza con quelle riservate dallo stesso BUBBA alle armi. Armi e libro - conservato peraltro anche con modalità di sicura valenza rituale, come si ricava dall'ulteriore circostanza, evidenziata nella stessa sentenza, che sopra lo stesso fossero appoggiati 29 coltellini a scatto di varie forme e dimensioni – evidentemente accomunati da BUBBA per il loro riferirsi all'associazione 'ndranghetista di cui era esponente.

E' stato, poi, ancora una volta, MALUGANI a chiarire in occasione delle sue propalazioni all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, il fatto che le dette armi fossero inequivocabilmente una dotazione del sodalizio. In particolare, il detto imputato, dopo aver manifestato al suo interlocutore Ettore le proprie preoccupazioni legate alla conoscenza in capo ad altri componenti del sodalizio, del luogo di occultamento di alcune armi, da cui nascerebbe il rischio di fughe di notizie ed il rischio del loro rinvenimento ad opera delle Forze di Polizia, preoccupazioni vinte con il ricorso ad alcune speciali cautele, cita il caso delle armi trovate BUBBA, secondo la sua ipotesi, proprio a causa di una violazione degli obblighi di riservatezza da parte degli associati "*...Non han mai trovato un cazzo però, Ettore. Chissà perché questi qua di Calolzio gli son scoppiate... Perché le armi gli ha detto: "...son sempre di quella partita qua". Primo. Gliele ha scoppiate, perché i deficienti, gli uomini gliele vanno dare a chi? Eh, agli stupidi, no? Che parla. Dopo quelle di Lecco su a Bubba che gli scoppiate su in casa? Ma secondo te possono andare in un appartamento a tirarti giù un muro No, perché ci sono i chiacchieroni, Ettore. Ma sono all'interno del... del locale allora. O sbaglio?... E al Bubba... mi fido degli uomini, però se uno non è uomo non gli dice un cazzo, figa... capito? Eh? Quando uno le ha pigliate è sacro. Si è visto però: vanno su in casa e gli martellano giù il muro...? Gli tirano giù una parete? Vuol dire che c'era un... qualcuno che è andato a,dirglielo no? E allora non c'è mica da fidarsi. Perché questi qua sono ignoranti, si parlano tutti; se tu gli dici una cosa è come quello, la voce gira in tutti, capito? Lo sano magari trenta persone, Ettore. E tu vai a dormire tranquillo a casa? No al Bubba... mi fido degli uomini, però se uno non è uomo non gli dice un cazzo, figa... capito? Eh? Quando uno le ha pigliate è sacro. Si è visto però: vanno su in casa e gli martellano giù il muro,...? Gli tirano giù una parete?... Vuol dire che c'era un... qualcuno che è andato a dirglielo no? E allora non c'è mica da fidarsi. Perché questi qua sono ignoranti, si parlano tutti; se tu gli dici una cosa...è come quello, la*

voce gira in tutti, capito? Lo sanno magari trenta persone, Ettore. E tu vai a dormire tranquillo a casa? No..." (si vedano pagine 103 e 104 delle trascrizioni relative alla conversazione delle ore 21.39 del 5.4.2000, di cui al progressivo 817).

Le circostanze evidenziate dalla difesa BUBBA, relative al fatto che nella sentenza di condanna si facesse riferimento al non difficile reperimento di materie esplodenti del titpo di quelle sequestrate all'imputato e, comunque, alla loro inidoneità alla commissione di gravi delitti (circostanze peraltro non evincibili dalla motivazione della sentenza della Corte d'Appello prodotta in forma integrale dal pubblico ministero, né da quella della sentenza di primo grado di cui è stato prodotto solo uno stralcio), od ancora agli esiti degli accertamenti sulle armi in sequestro, tali da escludere un loro precedente impiego in episodi delittuosi (si veda sul punto la premessa dela sentenza di appello, nella quale la detta circostanza è riportata tra quelle invocate nell'impugnazione fatta nell'interesse di BUBBA Rodolfo), sono poi all'evidenza prive di pregio ai presenti fini. In questa sede non è infatti necessario accertare l'idoneità delle materie esplodenti ad esempio alla commissione di stragi, dal momento che non si è raccolto elemento alcuno da cui far discendere che la strategia dell'associazione qui giudicata fosse di tipo stragista, essendo al contrario sufficiente apprezzare come quegli esplosivi fossero invece ben compatibili con il compimento di attentati con finalità meramente intimidatorie, rientranti invece nel programma criminoso dell'associazione medesima. Quanto al fatto che le armi sequestrate non sarebbero state utilizzate per commettere reati, allo stesso non deve essere ascitta rilevanza alcuna, non solo perché, come si è premesso, ai fini della configurazione dell'aggravante in parola non è affatto necessario l'impiego delle armi, essendo solo richiesta la disponibilità delle stesse, anche se "occultate o tenute in luogo di deposito", ma anche perché, per comune esperienza, le organizzazioni criminali tendono a disfarsi delle armi già utilizzate per commettere reati.

Ulteriore prova della disponbilità in capo all'associazione di un armamentario è fornita dai risultati delle intercettazioni all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403. Quanto alle caratteristiche ed alla consistenza delle armi, anche da guerra, di cui sono da ritenersi provati detenzione e porto, pare opportuno fare rinvio alla trattazione che sarà riservata ai reati di cui ai capi A1) ed A2), essendo qui sufficiente limitarsi ad alcune considerazioni, relative, innanziutto, alla destinazione delle armi medesime a finalità associative. Quanto alle armi di cui al capo A1), sarà allora sufficiente fare rinvio alla conversazione di cui ai progressivi 1315, 1316 e 1317, nel corso della

quale, chiaramente, MALUGANI riferisce al proprio interlocutore di un kalashnikov da restituire a Franco, da identificare sicuramente in PRESTIA Francesco, a capo della "minore" del locale 'ndranghetista di Calolziocorte, soggetto sempre al centro, proprio in tale veste, delle propalazioni di MALUGANI. Così come, quanto alle armi da guerra di cui al capo A2), sarà sufficiente evidenziare i chiari riferimenti alla detenzione in concorso con CALIGIURI Salvatore, altro membro della "minore", e gli altrettanto espliciti richiami a problematiche squisiatamente associative alla base del rischio di rinvenimento di quelle armi ad opera della Forze di Polizia (si veda la testè citata conversazione di cui al progressivo 817, delle ore 21.36 del 5.4.2000).

Da ultimo, è opportuno solo evidenziare come, quanto alle armi da ultimo citate, il loro mancato rinveniento debba essere ritenuto indicativo della perdurante disponibilità in capo al sodalizio di armi destinate alla realizzazione di finalità associative.

Ulteriore conferma in tal senso si trae anche dalle risultanze delle intercettazioni all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico, e di quelle pressoché coeve attivate nella sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno. PETTINATO, infatti, alle ore 20.36 dell'1.12.2004 è informato dall'interlocutore dell'esecuzione di una perquisizione con grande impiego di forze per la ricerca di armi, nonché del fatto che "Saveria", da identificare certamente in Saveria Bubbo, moglie di PETTINATO e sorella di BUBBO Filippo, sia stata fatta salire da quest'ultimo, evidentemente al fine di aiutarlo a scongiurare il rischio del rinvenimento di qualcosa di compromettente. PETTINATO, poi, manifesta precise preoccupazioni, auguradosi che Saveria abbia rimosso i "ferri", da ritenere certamente, per l'esplicito riferimento alla finalità della perquisizione segnalatagli dall'interlcoutore, armi: "*vedi che ora* ***hanno fatto una perquisizione*** *a Gino...* ***una ventina di sbirri...armi...armi...abbiamo salito a Saveria*** *dopo...* ***che il fratello era solo***", "***quindi è andata Saveria*** *allora?...* ***chissà se ha cacciato quei ferri che ci ho là dentro io***...*hanno perquisito dovunque?...eh per sto fatto di merda che è successo qua...*" (si vedano pagine 25 e 26 delle trascrizioni relative alla conversazione, di cui alla traccia audio 2569).

Dalla conversazione in parola si ricava, allora, al di là di ogni ragionevole dubbio, come PETTINATO disponesse di armi, peraltro da riferire al contesto associativo, come si ricava dallo stato di fibrillazione generale suscitato dalla descritta attività di polizia, che metteva in moto contromosse che coinvolgevano più soggetti, tra i quali certamente BUBBO Filippo.

Ciò che trova conferma anche nelle risultanze del colloquio intercettato pochi giorni dopo all'interno della Casa Circondariale di Livorno, nel corso del quale è TROVATO Giacomo a riferire al padre Mario delle perquisizioni subite da BUBBO Filippo, evidentemente ritenute fatto di interesse associativo: "*...L'altra sera pure di nuovo a Filippo la perquisizione avantieri sera gli hanno fatto...*" (si veda pagina 35 delle trascrizioni relative alla conversazione dell'11.12.2004, depositate il 23.1.2009).

A questo punto mette conto analizzare la posizione di ciascun imputato in seno all'associazione mafiosa, seguendo l'ordine di cui al capo d'imputazione.

Visto l'ampio spazio che è già stato riservato nella parte di motivazione che precede a diversi fatti che attengono alla responsabilità di singoli imputati per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per evitare di appesantire eccessivamente l'esposizione, si ricorrerà talora a dei rinvii.

Prima di passare alla disamina di ogni singola posizione, pare solo opportuno premettere una notazione relativa al *tempus commissi delicti* della fattispecie in parola. La natura di reato permanente e l'esistenza di regole, in qualche modo "giuridiche", poste a garanzia della perpetuazione del vincolo tra gli associati, regole della cui concreta applicazione si sono avute precise prove in istruttoria (si pensi all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento verso i correi detenuti e le loro famiglie), si devono ritenere elementi sufficienti a ravvisare in capo ai singoli partecipi il perdurare della condotta antigiuridica sicuramente sino ad oltre la data di entrata in vigore della L.251/2005, che ha introdotto pene più severe, tra l'altro, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e per la fattispecie aggravata di cui all'art416*bis*, comma 4, c.p.. E ciò a prescindere dal fatto che, in capo ad alcuni degli imputati, siano state accertate specifiche condotte, con valore ad esempio di atti intimidatori compiuti nell'interesse del sodalizio, anche nel corso dell'anno 2006, dopo l'esecuzione delle misure cautelari.

Solo nel caso di imputati sottoposti a lunghi periodi di carcerazione saranno invece valutati gli elementi da cui desumere il persistere o meno dell'*affectio societatis* della cui intensità, anche in situazione particolarmente difficili, si è già parlato nella parte che precede.

BUBBA Rodolfo.

Per quanto attiene alla collocazione dell'imputato in parola nell'originaria compagine dell'associazione pare opportuno fare rinvio all'analitica ricostruzione fatta all'inizio di questo capitolo. Così come, con riferimento al suo ruolo di depositario di armi e materie

esplodenti riferibili all'associazione in parola, è egualmente opportuno non ripetere quanto si è testè evidenziato al paragrafo precedente, dedicato all'aggravante di cui all'art.416*bis*, comma 4, c.p.. Gli elementi cui si fa rinvio sono, a ben vedere, già idonei a delineare in capo a BUBBA Rodolfo precise prove di responsabilità riguardo al ruolo di partecipe dell'associazione qui giudicata, ruolo, per l'appunto, assunto quando Franco Coco Trovato era in libertà, tradottosi nell'officiare le cerimonie di affiliazione e nel fungere, sino al 28.4.1995, da depositario dell'arsenale dell'associazione medesima. Ruolo certamente funzionale al perseguimento degli scopi dell'associazione, evidentemente assicurato, oltre che dalla consapevolezza in capo agli altri associati, di poter confidare sul compito di custode dell'armamentario diligentemente svolto da BUBBA, anche dalla partecipazione fattiva di quest'ultimo, con compiti peraltro di difficile fungibilità, ad una fase cruciale della vita associativa, consistente nell'ammissione all'interno del sodalizio di nuovi affiliati, altresì da lui ammaestrati sul carattere vincolante di quell'affiliazione.

Nell'esaminare, poi, l'attuale composizione della compagine associativa si è già valutata la credibilità intrinseca delle dichiarazioni di Danny Esposito, che ha collocato BUBBA Rodolfo al vertice del locale 'ndranghetista di Lecco per volontà di Franco Coco Trovato. Dichiarazioni, come pure si è ivi evidenziato, pienamente riscontrate, tra l'altro, dalle convergenti dichiarazioni rese da Paolo Fortunato Cusumano in occasione degli interrogatori resi l'11.6.2007 (durante il quale riconosceva anche in fotografia BUBBA Rofolfo) ed il 30.7.2007.

In questa sede pare più opportuno proseguire, secondo un criterio cronologico, nella ricostruzione del ruolo di partecipe (sulla mancanza di prove riguardo ad un suo ruolo di drigente dell'associazione ci si soffermerà in conclusione di questo paragrafo) svolto in maniera continuativa da BUBBA, anche dopo il suo arresto del 28.4.1995.

All'attività, tipicamente associativa, consistente nell'affiliare nuovi associati, svolta anche in costanza del periodo di carcerazione, fanno preciso riferimento ELIA Giuseppe e SIRIANNI Angelo nel corso della già citata conversazione intercettata, il 3.3.2004, alle ore 21.15, all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, di proprietà del secondo. I due, in particolare, fanno menzione di nuove affiliazioni fatte senza aver prima chiesto il loro benestare, attribuendone una precisa responsabilità a BUBBA, insieme a MARCHIO Pierino, e SIRIANNI riporta un prorprio scambio di vedute con lo stesso BUBBA, che si era giustificato per le affiliazioni fatte quando si trovava dete-

nuto, senza avvertire i sodali in libertà: "*Perché il **bubbu** è uno capito si è sentito importante e allora ha accettato alcune cose, capito?*", "*Però vabbè è quello che è, capito, non è che è nato ieri e ha camminato oggi il **bubbu**...*", "*Lo sappiamo la cultura che ha*", "*Quindi per chi ha tanto tanto così di rispetto nei nostri confronti adesso me lo diceva*", "*Però sappiamo anche la cultura che ha, capito*", "*Pepè, non lo difendere sempre dicendo sta cultura che tiene*", "*No, quale difendere*", "***Ti ricordi quando mi ha detto a me che dice che lui in carcere non dava...perché gli servivano, cioè ma che cazzo di discorsi sono? Tu...perchè ti servono, ma che cazzo stai dicendo?***", "*però vedi...*", "***Allora dopo ste persone dopo che ti servono magari non sono buoni tu li rimpiazzi, poi e tu li devi accettare***", "*In carcere sì cioè io potrei... non capire, però ci potrei passare sopra*", "*Ma non si fa, Pè*", "*Ma perché **ci potrei passare sopra, perché dice voi essendo fuori non potete pensare ai problemi che posso avere in un carcere e cerco di farmi una forza**, però fuori, siamo fuori... capito... hai la possibilità di avvisarmi in tutti i momenti, capito... hai capito? fuori non ce ne sono giustificazioni, capito? non ce ne sono, se fai una cosa del genere è perché non ha nessun rispetto, capito, cioè ci calcola come pezza di piedi, Questa è Angelo...*" (si vedano pagine 182 e 183 della trascrizione relativa al progressivo 3493).

Che il "Bubbu" cui fanno riferimento i due propalanti sia proprio BUBBA Rodolfo lo si ricava, poi, in modo inequivocabile da una serie di elementi identificativi di cui è disseminata la conversazione in parola (anche nelle parti non inserite nello stralcio sopra riportato). Innanzitutto, i plurimi riferimenti alla sua esperienza ed alla sua "cultura" (da intendersi come cultura 'ndranghetista). Si tratta, infatti, di soggetto nato nel 1935, legato a Franco Coco Trovato e, sin da quando era in auge l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", incaricato di officiare i rituali di affiliazione ("rimpiazzi", per l'appunto) anche in virtù delle sue conoscenze dei rituali 'ndranghetisti. Altro elemento identificativo è rappresentato, poi, anche dal riferimento al periodo di detenzione patito, riferibile, oltre che all'arresto ed alla conseguente condanna per la detenzione delle armi, anche ad ulteriori precedenti carcerazioni, ammesse dallo stesso imputato in sede di interrogatorio (si veda il verbale prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009) e ricavabili anche dalla citata sentenza di assoluzione dal delitto di lesioni personali, commesse in danno di un detenuto durante un periodo di carcerazione. ELIA fa poi un preciso riferimento ai propri rapporti, assai risalenti nel tempo, con "Bubbu" ("*Ma il **bubbu** io non lo ritengo uno del passato perché ora se... tutta sta vicinanza, sta vicinanza che ci aveva*

*ce l'aveva con me il **bubbu**...*") e sul punto altre produzioni fatte dal p.m. all'udienza del 17.2.2009 hanno documentato come ELIA e BUBBA siano stati denunciati e, rispettivamente, arrestato, il primo, e fermato il secondo (il 29 ed il 30 gennaio del 1980, come da verbali prodotti dal pubblico ministero) per un danneggiamento seguito da incendio, un'estorsione tentata ed una detenzione di armi, fatti tutti commessi dai due in concorso tra loro, in relazione ai quali, come si ricava dai certificati penali, erano condannati a cinque anni di reclusione e 800.000 lire di multa dal Tribunale di Lecco con sentenza dell'1.10.81. Vi è, infine, il riferimento al fatto che BUBBA si senta importante perché gli viene assicurato un trattamento di tutto riguardo, con tanto di auto con conducente ("*adesso se lo portano con la macchina lui già si sente*..."), ciò che trova precisa rispondenza nelle risultanze dei servizi di o.c.p. disposti il 6.12.2003 davanti al BAR MANZONI di Calolziocorte ed il 28.2.2004 nei pressi del BUMBARO'S BAR, sito nel medesimo comune, in occasione dei quali l'imputato in parola era notato arrivare presso i detti esercizi pubblici e da lì poi allontanarsi a bordo di una MERCEDES da altri condotta (si vedano le deposizioni rese dai testi Russo e Maggioni alle udienze del 14.1.2008 e dell'1.4.2008). Né potrà obiettarsi che il soprannome "Bubbu"sia stato utilizzato dai medesimi propalanti, protagonisti della conversazione ora in esame, per designare BUBBO Filippo in occasione della più volte citata conversazione nr.2302 del 13.12.2003. Nella detta circostanza, infatti, SIRIANNI ed ELIA sentono innanzitutto il bisogno di chiarire di chi stiano parlando, usando dapprima il soprannome completo "Filippo u Bubbu", BUBBO che in ogni caso risulta citato anche nel corso della conversazione ora in esame con il semplice riferimento al suo nome "Filippo", non lasciando alcun dubbio in ordine al fatto che "Filippo" e "Bubbu" siano, almeno nella circostanza, due persone diverse, da identificarsi, per l'appunto, in BUBBO Filippo e BUBBA Rodolfo (ciò che si ripete anche in altre conversazioni, tra cui quella del 26.2.2005, avvenuta, con la presenza anche di ELIA e SIRIANNI Angelo, all'interno dell'autovettura di PETTINATO, su cui si tornerà tra poco).

La ricostruzione del ruolo di partecipe svolto in modo continuativo da BUBBA può proseguire, poi, senza soluzione di continuità, proprio a partire dal momento della sua scarcerazione, risalente al 1999, allorquando, come riferito dal teste Russo all'udienza del 14.1.2008 (si veda pagina 107 delle trascrizioni), BUBBA otteneva, con provvedimento 1195/99 del Tribunale di Sorveglianza, la misura alternativa dell affidamento in prova (si veda anche certificato penale di BUBBA Rodolfo, sul quale è annotata

l'ordinanza in data 11.5.99 del Tribunale di Sorveglianza di Brescia). Misura concessagli in forza dell'assunzione che BUBBA aveva ottenuto (su cui si vedano anche le risultanze del libro matricola dell'impresa PETTINATO FEDERICO, poi trasformata, proprio nel 1999, in EUROCOSTRUZIONI s.r.l., documento prodotto in copia dalla difesa PETTINATO all'udienza del 6.3.2008) alle dipendenze dell'impresa del suo sodale PETTINATO Federico, evidentemente mosso, nell'assumere il 26.5.1999 il già sessantaquattrenne BUBBA Rodolfo come "muratore di primo livello", da mera *affectio societatis*, sulla quale pure aveva evidentemente confidato lo stesso BUBBA in forza del proprio corrispondente senso di appartenenza all'associazione.

Dopo la scarcerazione, poi, evidentemente BUBBA stringeva un rapporto speciale in seno all'associazione con MARCHIO Pierino. A deporre in tal senso sono le già analizzate dichiarazioni di Danny Esposito, che ha riferito di una visita fatta presso l'abitazione di Lecco dell'imputato in parola, peraltro nell'occasione assente, quando si trovava in compagnia di MARCHIO Pierino di ritorno da un cantiere; MARCHIO che, nella circostanza, gli aveva riferito di come BUBBA avesse un ruolo importante in seno all'organizzazione 'ndranghetista. L'episodio in parola, da collocare nel periodo, compreso tra la fine del 1999 ed il 2001, in cui Esposito frequentava il gruppo criminale di Calolziocorte, lavorando anche alle dipendenze, tra gli altri, di MARCHIO Pierino, ha trovato poi decisive conferme nelle ricordate risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura MERCEDES di SIRIANNI Angelo. Dalle stesse si ricava in effetti come tra MARCHIO e BUBBA si fosse stretta una relazione assai stretta in chiave associativa, che si traduceva, in particolare, nell'assunzione di determinazioni fondamentali riguardo alla vita ed al funzionamento dell'organizzazione, quali appunto quelle relative alle nuove affiliazioni.

In tal senso, innanziutto, l'appena citata conversazione di cui al progressivo 3493, nel corso della quale ELIA e SIRIANNI concordano sulla responsabilità comune di BUBBA Rodolfo e MARCHIO Pierino nelle nuove affiliazioni fatte senza raccogliere il loro preventivo parere: "*ma è uno stolto...un merdone è sto **Bubbu** qua, è un merdone!...però a **Pierino** gli stanno bene ste cose, capito, gli stanno bene...*", "*a parte che secondo me è stato **Piero** che ha preso questo tizio*", "*ma lo so che è stato **Piero**", "perché il **Bubbu** è uno...capito, si è sentito importante e allora ha accettato alcune cose capito?*" (si vedano pagine 181 e 182 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3493). E così ugualmente il suo prosieguo (si veda traccia audio 3494 del 3.3.2004, con inizio

alle ore 22.22, un'ora circa dopo l'inizio della traccia 3493) nel quale SIRIANNI ed ELIA muovono ancora feroci critiche all'operato dei detti sodali: "*fanno quello che vogliono, **a me non mi interessa proprio quello che fanno, rimpiazzano, non rimpiazzano**, proprio non mi tocca...anzi, meglio che ne fanno, si mettono in mostra, no*", "*...**ma quando cominciano a essere tanti cominiciano a fare pure gli sbruffoni***", "*Cosa fanno?*", "***Cominciano a fare pure gli sbruffoni, vedi che io lo conosco a Pierino***", "*Ma che deve fare...è meglio che lo conosci allora*", "***ha ragione MARINARO, confronto a Pierino...solo è bravo quando è in compagnia...vabbè comunque io a Bubbu guarda***", "*E che cazzo a te se ti arrestano per una certa maniera non ti viene il nervoso di mettergli le mani al collo e strozzarlo*", "*Non risponde il Bubbu va non ti preoccupare!...non risponde il Bubbu che è una merda il Bubbu pure lui*" (si vedano pagine 7 e 8 della traccia audio 3494).

Anche nel corso della conversazione di cui alla traccia audio 3536 delle 15.49 del 6.3.2004 SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe accomunano BUBBA e MARCHIO in giudizi "trancianti", evidentemente relativi al loro operato in seno all'organizzazione : "*L'ultima se la poteva risparmiare, Pè*", "*Quello che hanno fatto era con il Bubbu eh, non che ce ne sono tante vie di mezzo...se no una botta in testa a tutti e due...se...senza pietà e misericordia...e con...questo qua vuol dire proprio disprezzare tutto il resto, capisci, non solo che...capito?*", "*E ma io comincerei da Bubbu guarda, a me Bubbu mi comincia a stare su...mi cominica a stare! Prima no, servono cristiani...cioè ma che cazzo di merdone sei, ma tu sei un merdone sei! E l'altro baccalà calava la testa...cioè ma lui che cazzo di pesce è? Sente che uno ti dice questo che ti voleva vendere, hai capito e tu...quell'altro Angelo Falbo, cioè non veniva per questo, per questo, per questo... "compà, a me mi hanno invitato, che dovevo fare*", "*Ma quello è ignorante, quella è ignoranza, Angelo*", "*Se vedo quello manco la calcola, capito*", "*Quello è ignorante. Angelo, la rovina sua è la troppa ignoranza che ha, perché a tante cose non si arriva, è inutile*", "*Pierino, Pierino*", "*Invece Piero li fa con la furbizia, il Bubbu con la malignità, capito? Son tre...su tre...tre anelli...*" (si vedano pagine 33 e 34 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3536).

Anche la conversazione delle 18.04 del 10.4.2004 è del medesimo tenore. Si ripetono infatti le critiche nei confronti di MARCHIO e, pur senza nominarlo, nei confronti di BUBBA, al quale si deve ritenere in effetti riferito l'appellativo di "vangelo", che i due chiaramente utilizzano con riferimento al soggetto insieme al quale opera MARCHIO,

corrispondente, come chiarito in particolare dal teste Fonti all'udienza del 22.5.2008, alla "dote" più elevata in seno alla "maggiore", che trova rispondenza nella collocazione ad un livello apicale attribuita a BUBBA, sia da Esposito, che da Cusumano: " *E ora quanto prima vedi che rimpiazzano pure a Diego...come fa Pierino, se no...le deve tenere sotto le persone, lui così fa...se li rimpiazza poi gli dice alle persone "vedi un ciuccio volare, tu devi dire che vola", hai capito? Così gli piace a lui...Sì tu dici che c'è il Vangelo, c'è il Vangelo però vedi, che cazzo...come fa?*" (si vedano pagine 97 e 98 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4074).

Da ultimo, la medesima tematica torna in auge in occasione della conversazione delle ore 20.58 del 15.4.2004. ELIA dapprima rimarca il fatto che MARCHIO abbia voluto creare una speciale relazione con BUBBA ed Angelo FALBO piuttosto che con loro, che pure a parole diceva di stimare : " *Sì, però lui ha ritenuto opportuno chiamarsi al Bubbu, che se lo era venduto, a chiamarsi Angelo Falbo, capito, e non ha ritenuto opportuno chiamare noi che ci stima, pensa un poco quanto ci può stimare*" (si veda pagina 106 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4146). I due, poi, tornano nuovamente sul tema delle affiliazioni indiscriminate, citando ancora "Bubbu" insieme a Pierino (si vedano pagine 123 e 124 della medesima trascrizione).

L'*excursus* appena concluso, fondato sulle propalazioni assolutamente spontanee di due sodali di BUBBA Rodolfo, vale allora a confermare come la partecipazione di quest'ultimo all'associazione si sia protratta, con lo specifico svolgimento di un'attività funzionale alla vita dell'associazione medesima, consistente, come detto, nel dare ingresso a nuova "forza" nella stessa.

ELIA e SIRIANNI attribuiscono poi a BUBBA anche un ulteriore ruolo di sicura valenza partecipativa, rappresentato dall'assunzione di statuizioni sanzionatorie nei confronti di altri affiliati. E' questo, infatti, il tema trattato nella conversazione nr.5122 delle ore 15.04 del 5.6.2004, ove chiari sono anche i riferimenti, ancora una volta, a MARCHIO in combutta con BUBBA e a PETTINATO come al soggetto sanzionato: "*...si comunque vedi che...mi sta cadendo dalle balle pure* ***Federico*** *a me eh, ti dico la verità eh!...che la prenda in culo lui e quanto è lungo...sta minchia moscia qua!...****lo distaccano*** *e non è capace a difendersi, ma vaffanculo va! Bastardamente pure* ***l'hanno distaccato*** *...cioè ti rendi conto che cazzo vuol dire!*", "*si però*", "*così è, Pè*", "***avendolo distaccato il Bubbu*** *cioè...- il* ***Bubbu***", "*...è come una cosa che non sta...*", "*Il* ***Bubbu***, *pure* ***Pierino*** *e Angelo, non solo il* ***Bubbu***", "*sono problemi suoi, Angelo,...se a lui gli*

sta bene così" "***santista***...*lo* ***hanno spogliato****, poi, ma sai che cazzo vuol dire* ***spogliato****...che uno ha fatto un'****infamità*** *vuol dire eh...*" (si vedano pagine 179 e 180 della trascrizione relativa alla traccia audio 5122).

Come si è già sottolineato, il medesimo tema è trattato anche nel corso della parte finale della conversazione intercettata il 26.2.2005 all'interno dell'autovettura di PETTINATO Federico (si veda progressivo 3815 delle 16.19), anche se quest'ultimo ritiene la sanzione inefficace nei propri confronti : *"Ecco* ***u Bubbu*** *insieme a* ***Pierino*** *e compagnia, perché se* ***Pierino*** *diceva "no, non mi sta bene" non gli stava bene neanche al* ***Bubbu****...a lui lo* ***hanno spogliato*** *addirittura, ma che cazzo parliamo a fare dai!", "a te ti hanno spogliato?", "io sono vestito", "e ti sta spiegando, lo vedi che ti sta spiegando, fai parlare lui che ti spiega", "praticamente, no eh...sai che io non me ne intendo di queste cose, dico quello che hanno detto...che praticamente tu, se* ***u Bubbu*** *a te* ***ti spoglia*** *è come se deve intervenire un altro locale all'esterno per ... capito...per com'è...Angelo", "sì per...per potere rientrare di nuovo nel locale, no, però a sentire loro dice...che dicono? Qual è sto locale esterno che si viene a prendere ste beghe per mettersi contro il locale di Lecco, tanto per dirti, capito, quello che ti dicono", "che locale non c'è", "eh, che locale non c'è...perché secondo me il locale attivo deve essere presenziato tutti gli anni, capito?", "giusto", "giusto? Quindi quando c'è un buon ordine, no, non può arrivare né pinco pallino e né nessuno a distaccarci dal locale, perché locali attivi non ce ne sono...quando è locale...", "ma visto che non è locale attivo uno lo sai che non ti può neanche spogliare? Tanto per dirti, no...e allora uno...", "Ma non ti può neanche distaccare", "eh ma infatti. Lo sai che il santista è l'unica persona che può sapere...", "che è sempre attivo", "attivo..."* (si vedano pagine 56 e 57 delle trascrizioni relativa alla traccia audio 3815). La conversazione in parola, se valutata nella sua interezza (a partire quindi dalla traccia 3810 delle ore 15.20 dello stesso 26.2.2005) fornisce, poi, ove se ne ravvisasse il bisogno, ulteriori conferme riguardo alla sicura identificazione in BUBBA Rodolfo dell'artefice dei provvedimenti sanzionatori contro PETTINATO Federico. I tre colloquianti, infatti, hanno in precedenza affrontato il tema dello sconfinamento degli esponenti di un altro locale, per la perpetrazione di attività illecita nella zona di competenza del locale di Lecco, valutando una serie di possibili reazioni, tra cui quella, sotto forma di atto di forza, per il cui compimento il primo soggetto ad essere preso in considerazione è il cognato di Federico, da identificarsi in BUBBO Filippo, certamente quindi non identificabile nel "Bubbu" responsabile della

spogliazione parziale di PETTINATO.

Che poi PETTINATO Federico e BUBBA Rodolfo avessero rapporti difficili, come si è già più volte evidenziato, emerge anche nel corso della conversazione intercetatta l'11.12.2004 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livormo, nel corso della quale espliciti sono i riferimenti al fatto che "Bubbareddu", chiamato anche con il suo nome proprio "Rodolfo", non perdoni "Federico" (si vedano pagine 39 e 40 della trascrizione depositata il 23.1.2009).

Tornando alla conversazione del 26.2.2005 all'interno dell'autovettura di PETTINATO, vi è un passaggio, che si è già evidenziato nell'affrontare il tema del ricorso alla forza di intimidazione, nel quale a BUBBA Rodolfo è attribuita la pretesa di riscuotere una percentuale pari al 50 % degli introiti delle attività illecite svolte a Lecco. A riportare il fatto è SIRIANNI Angelo, cui PETTINATO risponde, segnalando la legittimità della detta pretesa: ""*ma tu lo sai che il Bubbu era andato pure là che dice che doveva dire...voleva andare a dire...che cazzo gli ha detto, aspetta com'era?...che dice che doveva andare a farsi versare...perché il lavoro è stato fatto qua a Lecco, no, e doveva andare che doveva versare il 50% a Lecco, u Bubbu...*","*E ha ragione*" (si vedano pagine 52 e 53 delle trascrizioni relative ai progressivi 3814 e 3815). Ciò che, una volta di più, vale ad attribuire un inequivocabile ruolo di partecipe nell'associazione in parola da parte di BUBBA.

BUBBA cui era riconosciuta evidentemente anche una funzione di mediazione nei conflitti maturati in ambiente criminale. Ciò che si ricava, innanzitutto, dalla telefonata fatta il 25.6.2004 alle ore 12.30 da SURIANO Giovanni, con la propria utenza, sottoposta ad intercettazione, 349/4131376, all'indirizzo dell'utenza 339/5707764 intestata ad Angelo FALBO (si veda pagina 1 dell'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 13.2.2009). La detta telefonata è coeva ad altri contatti cercati dallo stesso SURIANO, in particolare con TROVATO Giacomo e RIGILLO Palmerino in costanza della situazione conflittuale che lo vedeva contrapposto al suo sodale (nell'ambito del reato associativo di cui al capo A54) LE ROSE Armando. Situazione conflittuale, sulla quale meglio ci si soffermerà nella trattazione riservata ai capi A15), A17), A18) e, soprattutto, A54), che SURIANO evidentemente voleva risolvere ricorrendo al prestigio criminale di alcuni soggetti da coinvolgere nella vicenda. Soggetti tra i quali figura anche "zio Rodolfo" (si veda pagina 19 delle trascrizioni relative alla telefonata 2082, intercettata il 25.6.2004 sull'utenza 349/4131376), con il quale

SURIANO chiede un incontro ad Angelo Falbo, intestatario (e, più che verosimilmente, anche utilizzatore, dovendosi ritenere che l'indicazione "Alfio", inserita tra parentesi dal trascrittore, sia il frutto di un errore sensopercettivo) dell'utenza contattata, che, come si è già evidenziato nell'esaminare le risultanze delle intercettazioni all'interno dell'autovettura di SIRIANNI, era soggetto vicino a MARCHIO Pierino e BUBBA Rodolfo. In ogni caso sul fatto che BUBBA Rodolfo in ambiente criminale fosse noto per un simile ruolo si vedano anche le puntuali dichiarazioni rese da Paolo Fortuato Cusumano in occasione dell'interrogatorio dell'11.6.2007 (si veda pagina 40 del verbale), allorquando il detto dichiarante, nel riconoscere la foto di BUBBA Rodolfo, ha riferito che allo stesso, capobastone a Lecco, gli era stato suggerito di rivolgersi per ottenere protezione dinnanzi alle minacce ricevute da BUBBO Filippo.

Le precise e puntuali dichiarazioni in parola, allora, oltre a trovare riscontro nella detta telefonata, specie se collocata nel contesto della ricordata situazione conflittuale che induceva SURIANO a rivolgersi a vari protettori, trovano poi ulteriore conferma anche nella già ricordata diatriba tra PETTINATO Federico e MAIUOLO Francesco.

La telefonata 4312, intercettata sull'utenza 333/3452683, in uso a MAIUOLO, nell'occasione in contatto, per l'appunto - così come evidenziato nell'informativa del G.I.C.O. di Milano, acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza dell'11.2.2009 - con la 335/6006469, in uso a PETTINATO, è emblematica sul punto. Nell'analizzare il ricorso al gergo 'ndranghetista da parte di alcuni imputati, tra cui PETTINATO Federico, si è evidenziato come questi avesse in più occasioni apostrofato MAIUOLO, con il quale vi era divergenza di vedute sui corrispettivi spettantigli per attività svolte in subappalto su cantieri della EUROCOSTRUZIONI di PETTINATO, con espressioni spregiative legate alla sua posizione subalterna nella 'ndrangheta. MAIUOLO, poi, stanco del trattamento riservatogli da PETTINATO, decide di rivolgersi a soggetto ritenuto più importante dello stesso nell'organizzazione criminale: "*Federico?*", "*Che c'è?*", "*come ti sei permesso a mandarmi quei messaggi?*", "*...ah li hai letti? Sei capace a leggere?*", "*adesso te li faccio leggere anche, quello è il tuo problema*", "*...tu falli leggere a chi vuoi, non ho problemi io, lo sai, no?*", "*non c'hai problemi, sicuro?*", "***No, no, io non ne ho problemi, son gli altri che si devono creare problemi con me e lo sai***", "*Va bene, Federico, riferirò anche questo stasera quando arrivo al capannone*", "*Riferisci quello che vuoi...e al capannone chi c'è, Giuseppe?*", "*no, c'è* ***compare Armando****, ce n'è, ce n'è, non ti preoccupare tu...*", "*ah sì? Te li stai raccogliendo tutti?*", "*Tutti. Poi domani*

*vado a Lecco...vado lì dove ci sono i leoni sulle entrate...dove abita il **Grancio**...e gli faccio leggere i messaggi...*". Il riferimento al "Grancio" e, soprattutto a Lecco ed alla casa di "Grancio" "con i leoni sulle entrate", come riferito dal teste Bonopane all'udienza del 24.4.2008, autore di un sopralluogo presso l'abitazione di Lecco di BUBBA Rodolfo, valgono a identificare in quest'ultimo il padrino a cui intendeva rivolgersi MAIUOLO; l'abitazione dell'imputato, per l'appunto sita in Lecco, è risultata, infatti, avere sui battenti della porta d'ingresso due teste di leone. D'altronde, poi, nel corso dell'attività di intercettazione sull'utenza 333/3452683, come già si è evidenziato, è emerso un contatto (telefonata nr.26193) l'1.12.2005 alle ore 8.40 con l'utenza 0341/495306 (si veda informativa 4856 del 5.2.2009 del G.I.C.O. di Milano, prodotta all'udienza dell'11.2.2009) intestata a Lidia BUBBA, residente a Lecco, via Rusconi 4, indirizzo coincidente con la residenza dichiarata da BUBBA Rodolfo in occasione dell'interrogatorio, il cui verbale è stato prodotto all'udienza del 13.2.2009. Nel prosieguo della detta attività di intercettazione e, in specie in occasione di due contatti con l'utenza 335/388158, intestata alla BM COSTRUZIONI, società le cui quote sono detenute da Giuseppe BUBBO, figlio di BUBBO Filippo, e da MAZZEI Carlo, MAIUOLO ed il suo interlocuctore Giuseppe (Bubbo) mostrano di sentirsi obbligati a far visita a "zio Rodolfo" ricoverato in Ospedale (si vedano le trascrizioni relative alle telefonate 33879 e 34187). "Zio Rodolfo" da identificare proprio in BUBBA Rodolfo, che, sulla base degli accertamenti esperiti dalla Questura di Lecco presso l'ospedale di questo capoluogo (si veda testimonianza Bonopane del 24.4.2008), risulta essere stato ivi ricoverato tra il 5 ed il 9 febrbaio del 2006, proprio in corrispondenza delle dette telefonate risalenti al 6 ed al 9 febbraio del 2006.

Da ultimo, va fatto un cenno alla condotta serbata da BUBBA Rodolfo nei confronti di Gjock Mecaj, in costanza del comune periodo di detenzione scontato presso la Casa Circondariale di Monza, dopo l'esecuzione in data 12.12.2006 delle ordinanze cautelari relative a questo procedimento. Il collaboratore ha, infatti, riferito di come, dopo l'arrivo di SIRIANNI Carmine al carcere di Monza, tutta la popolazione carceraria avesse preso a "cantargli la morte", ivi compresi BUBBA Rodolfo (riconosciuto in fotografia all'udienza del 27.3.2008) ed il suo compagno di cella GIGLIOTTI Giuseppe, che già conosceva. In particolare, BUBBA, sentendolo parlare con un altro detenuto di un intervento edile che egli avrebbe voluto fare una volta uscito di galera (aveva infatti intenzione di darsi all'edilizia), gli aveva detto che gli avrebbe dovuto dare una "fetta della

torta". Alla risposta piccata di MECAJ, l'imputato in parola aveva aggiunto che se ne sarebbe dovuto andare da Lecco, pena la morte, accusandolo di avere voluto strafare e di aver commesso delle mancanze (si vedano pagine 73 e 74 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). Con BUBBA poi Mecaj aveva già avuto a che fare direttamente quando era in libertà e MAZZEI Giuseppe gliene aveva parlato (in linea con quanto riferito da Esposito e Cusumano) come di un esponente molto importante del mondo della criminalità, che aveva in qualche modo preso il posto a Lecco di Franco e Mario Trovato (si veda pagina 76 delle predette trascrizioni).

Le dichiarazioni ora esaminate devono essere apprezzate nella loro puntualità e coerenza, così come devono esserne colte spontaneità - ricavabile dal fatto che dell'episodio delle minacce rivoltegli da BUBBA, Mecaj abbia parlato, per l'appunto in modo spontaneo, nell'affrontare il tema del cambiamento di atteggiamento che aveva avvertito nella popolazione carceraria dopo l'arrivo di SIRIANNI Carmine - e costanza, vieppiù evincibile dal fatto che questo specifico tema di prova non sia stato trattato durante i controesami.

L'episodio delle minacce rivoltegli da BUBBA ed il movente alla base delle stesse sono poi sorretti da decisivi riscontri. Così, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la citata conversazione 3248, intercettata il 14.2.2004 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, di SIRIANNI Angelo, il quale, oltre tre anni prima della decisione di Mecaj di collaborare con la giustizia, mostra di considerare lo stesso (da poco arrestato nell'ambito del procedimento MALAVIS), indicato come l'albanese "del bar" " quello di Oggiono", come un collaboratore di giustizia. Ciò che spiega come, quasi tre anni più tardi, SIRIANNI Carmine, appartenente allo stesso locale 'ndranghtetista di SIRIANNI Angelo ed alla stessa organizzazione criminale di BUBBA Rodolfo, avesse effettivamente diffuso in ambiente carcerario la voce che già da anni nel suo contesto criminale era radicata. Voce prontamente raccolta da BUBBA Rodolfo, autore, nel racconto di Mecaj, di minacce a lui logicamente collegabili, in quanto connesse al ruolo di primo piano concordemente attribuitogli a Lecco da Cusumano ed Esposito (oltre che, *de relato*, dallo stesso Mecaj) e, soprattutto, aventi una precisa rispondenza nelle risultanze della più volte richiamata conversazione del 26.2.2005 all'interno dell'autovettura BMW di PETTINATO Federico. Come detto nell'occasione SIRIANNI Angelo attribuisce a BUBBA la pretesa, ritenuta legittima da PETTINATO, di avere una percentuale sulle attività svolte a Lecco.

Ciò che vale a confermare, a livello logico, come BUBBA Rodolfo, anche in costanza della detenzione, abbia proseguito nel fare ricorso ad intimidazioni di tipo mafioso.

Gli elementi sin qui descritti, ancorché in effetti suggestivi di un ruolo in qualche modo di primo piano di BUBBA Rodolfo in seno all'organizzazione, non devono tuttavia ritenersi sufficienti ad attribuire al medesimo imputato la qualità di "dirigente", che, come si è premesso, postula una sovrintendenza alla complessiva gestione di tutto il sodalizio. Non univoci sono poi i dati raccolti nemmeno nella prospettiva di assegnare a BUBBA un ruolo di organizzatore, atteso che la pur fondamentale attività relativa ai nuovi ingressi nell'associazione non è risultata in modo chiaro essera un'esclusiva prerogativa del medesimo imputato, accreditandosi più fondatamente come un'attività svolta collegialmente.

In conclusione, esclusa l'ipotesi di cui all'art.416*bis*, comma 2, c.p., BUBBA Rodolfo dovrà essere condannato quale partecipe di un'associazione mafiosa armata alla pena che sarà meglio indicata nella sezione dedicata al trattamento sanzionatorio.

MARCHIO Pierino.

Anche quanto all'inserimento dell'imputato in parola nell'originaria compagine dell'associazione preesistente alle misure restrittive emesse nell'ambito del procedimento WALL STREET, pare opportuno fare rinvio all'accertamento di responsabilità a ciò dedicato nella parte iniziale del presente capitolo.

Sul perdurante inserimento di MARCHIO Pierino nell'associazione mafiosa si deve, poi, fare riferimento, oltre che alle dichiarazioni di Giuseppe DI BELLA, già esaminate, con riguardo al loro contenuto accusatorio nei confronti dell'imputato in parola, nella testè richiamata parte iniziale del capitolo (dichiarazioni essenzialmente relative ad un ruolo da braccio destro di SIRIANNI svolto da MARCHIO anche dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, ruolo, pur soggetto ad un evidente modificazione, su cui subito *infra*, a ben vedere riscontrato dallo stesso SIRIANNI, allorquando, nel corso della conversazione all'interno della sua autovettura, di cui al progressivo 4146, afferma di essere la persona che meglio conosce "Pierino", certamente alludendo, visto il tenore complessivo della conversazione, all'assiduità del rapporto associativo risalente nel tempo), soprattutto alle pienamente convergenti dichiarazioni di Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano, che hanno, in modo del tutto autonomo (come pure già si è evidenziato nella sezione dedicata ai contribuiti probatori utili alla ricostruzione dell'attuale compagine associativa, sezione cui si rmanda per una più puntuale valutazione della credibilità in-

trinseca della chiamate in reità ora citate), indicato MARCHIO Pierino come componente del gruppo dirigente ("maggiore", secondo la precisa definizione data da MALUGANI nel corso delle intercettazioni su cui ci si soffermerà a breve) dell'articolazione di Calolziocorte dell'associazione qui esaminata, insieme ad ELIA Giuseppe, SIRIANNI Angelo e MAZZEI Carlo (e, secondo Cusumano, Giovanni Buttà, nome, come pure si è già evidenziato, citato da MALUGANI nel corso delle sue più volte citate propalazioni intercettate).

Le due chiamate in parola, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, trovano poi precisa rispondenza anche nei risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno per protagonisti due componenti della "minore" di Calolziocorte, MALUGANI Marco e PRESTIA Francesco. Risultati che, nel confermare la descritta collocazione di MARCHIO Pierino nell'organigramma dell'associazione qui giudicata, hanno anche evidenziato la specifica attività associativa dallo stesso svolta.

Ciò accade, in particolare, in occasione della conversazione, di cui alle tracce audio 2682 e 2684 (evidentemente unitaria, come si ricava, sia dagli orari di inizio di ciascuna traccia, che, soprattutto, dal suo tenore), intercettata il 14.5.2000 all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403. MALUGANI nella circostanza riporta gli esiti di un incontro avuto con uno degli esponenti di grado più elevato del "locale", da identificare, come subito di dirà, in MARCHIO Pierino, incontro avente ad oggetto la sua permanenza nell'associazione 'ndranghetista : "*...Sono stato su lì dal **Pierino**, no?, oggi pomeriggio...C'è troppa confusione nel **locale**... e voleva capire... non capiva più se ci volevo stare, se non ci volevo più stare... Capito? E gli ho detto che come la penso la faccio, capito? Mi sono **distaccato**, sono rientrato...Comunque mi ha detto: "Guarda che ti vedono bene gli altri... Mi ha detto che (quello) visto male è Franco. Non si fidano più di Franco; ha detto che fanno finta di niente... A me dice che mi vedono come quello più... criminale di tutti dentro lì, mi ha detto. Però hanno detto che non riescono... Mi ha detto che c'ho più la mentalità del bandito che non del... del (terrorista)... Mi ha detto: "C'hai più la mentalità del bandito che dell'**affiliato**". La mentalità dell'affiliato... Mi ha detto: "Te ti comporti così? (Tu guarda) e cerca di salire", mi ha detto. Non bisogna mica star lì a... E io gli ho detto: "Io voglio salire". Ha detto: "Guarda che non sei visto male", m'ha detto... Eh. Ha detto che c'ho più la mentalità del bandito che... Eh. Va beh ma... Mi ha detto che... ha detto lo dicono tutti, Ettore: non è il fatto... Ha detto... Anche a Pugilongo, che ci ho litigato, hai capito?,*

parole così, ha detto che è il primo a dire che sono il più criminale che c'è lì. Però..." (si vedano pagine 85, 90, 91, 93 e 94 delle trascrizioni relative alle traccie audio 2682 e 2684).

Già l'esordio della conversazione testè riportata agevola nell'identificazione in MARCHIO Pierino del "Pierino" nominato da MALUGANI. Il detto propalante fa, infatti, riferimento alla circostanza di essere "**stato su**, lì da Pierino", come ad alludere ad una collocazione in altura dell'abitazione di quel capo. La teste Gambaro, all'udienza del 3.6.2008, e, soprattutto, la teste Maira, moglie di MARCHIO, all'udienza del 21.7.2008, hanno chiarito come il detto imputato sino all'anno 2000 abitasse a Rossino, frazione di Calolziocorte sita nella parte alta del paese (come evidenziato dalla Maira, che ha fatto riferimento alla prosecuzione delle sue frequentazioni di Rossino, pur dopo il trasferimento della residenza - nel centro di Calolziocorte, come riferito dalla Gambaro - esprimendosi nei seguenti termini : "*ogni tanto mi capitava di salire su a Rossino a salutare...*").

Ed è proprio alla località Rossino che MALUGANI fa riferimento in occasione di altre conversazioni, indicandola come il luogo di residenza di soggetti evidentemente collocati al vertice della sua organizzazione. Si tratta, per l'appunto, delle citate conversazioni di cui ai progressivi 815 ed 821, intercettate alle ore 21.21 ed alle ore 23.05 del 5.4.2000, nelle quali ricorre la citazione di "quelli di Rossino", nel secondo caso seguita dall'inequivocabile appellativo "la grande società" (si vedano pagina 96, 97, 147 e 148 delle trascrizioni relative alle dette tracce audio). "Quelli di Rossino" da identificare poi, oltre che in MARCHIO Pierino, anche in SIRIANNI Angelo (citato due volte da MALUGANI in contesti del tutto simili con il soprannome "Buccilongo"), a sua volta residente a Rossino (addirittura, come riferito dalla citata teste Maira all'udienza del 21.7.2008, in abitazione adiacente a quella poi lasciata da MARCHIO).

La sicura identificazione del "Pierino", di cui alla conversazione registrata sulle tracce audio 2682 e 2684, in MARCHIO Pierino, consente, quindi, sin d'ora di affermare come l'imputato in parola partecipasse al sodalizio con un ruolo rilevante per la vita associativa, consistente nell'incidere sulle decisioni relative alla permanenza in seno allo stesso di associati, come MALUGANI, che, pur con alcuni difetti, garantivano il necessario contributo in termini di capacità delinquenziali.

Nella parte iniziale della conversazione in parola, che si è omessa nello stralcio sopra riportato (ma che si è comunque proposta in forma pressoché integrale nella sezione

dedicata alla collocazione di TROVATO Giacomo nella compagine associativa), poi sono chiari i riferimenti ad una visita che MARCHIO Pierino aveva ricevuto qualche giorno prima da Francesco Durante, soggetto, come si è già segnalato, rimasto vittima di omicidio il 12.5.2000 (si veda la sentenza 1/08 della Corte d'Assise di Como, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), due giorni prima della conversazione medesima. Le ragioni di quella visita riportate da MALUGANI sulla base del racconto fattogli dallo stesso MARCHIO sono, poi, vieppiù indicative della sicura collocazione dell'imputato in parola nell'associazione qui giudicata, con compiti altresì tipicamente mafiosi, come quello della ricomposizione dei conflitti in ambito criminale. MALUGANI riferisce, infatti, di come Durante si fosse recato da MARCHIO per esternargli le proprie preoccupazioni riguardo alle minacce di morte fattegli pervenire da TROVATO Giacomo. Minacce che MARCHIO diceva a Durante di non prendere sul serio (si vedano pagine da 84 a 88 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2682).

Anche le telefonate nn.65 e 66 intercettate sull'utenza 328/4719802, come già evidenziato in uso a PRESTIA Francesco, contengono chiari riferimenti all'organizzazione dell'associazione qui giudicata, con particolare riguardo alla collocazione di "Pierino" (MARCHIO Pierino), insieme a "Carlo" (MAZZEI Carlo), "Peppe" (ELIA Giuseppe) ed "Angelo" (SIRIANNI Angelo) ad un livello più elevato rispetto a quello pur apicale dello stesso PRESTIA in seno alla "minore". Nell'occasione PRESTIA parla con "Marco", da identificare sicuramente in MALUGANI Marco per la coincidenza delle tematiche trattate con quelle oggetto delle conversazioni all'interno dell'autovettura targata CO 922403, di questioni attinenti all'organizzazione interna del sodalizio ed in particolare alla rigorosa linea gerarchica da rispettare per far circolare le notizie al suo interno; linea gerarchica nella quale è, per l'appunto, chiaramente inserito "Pierino" il cui ruolo deve già, per ciò stesso, essere considerato consustanziale all'operatività dell'associazione (per il testo delle dette dichiarazioni si veda *supra* nella parte dedicata alla ricostruzione della struttura dell'associazione).

Come si è evidenziato al paragrafo precedente, relativo a BUBBA Rodolfo, le dichiarazioni di Danny Esposito hanno riguardato anche i rapporti tra il predetto imputato e MARCHIO Pierino, rapporti pienamente riscontrati dai risultati delle intercettazioni delle conversazioni all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo, pure analiticamente presi in considerazione al paragrafo precedente. In questa sede non pare opportuno riproporre la detta disamina, certamente de-

stinata a valere come adeguata ricostruzione anche con riferimento al ruolo assunto da MARCHIO Pierino, insieme a BUBBA Rodolfo in seno all'associazione, consistente nel decidere su nuove affiliazioni ed anche sull'inflizione di sanzioni, come nel caso di quella che andava a colpire PETTINATO Federico.

In questa sede pare opportuno solo richiamare alcuni elementi che valgono vieppiù a confermare come il "Pierino" o "Piero" attinto dalle propalazioni dei coimputati SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe sia proprio MARCHIO Pierino.

Già si è detto di come anche la moglie Antonina Maira, nel corso della sua deposizione in data 21.7.2008, lo abbia indifferentemente chiamato con i nomi Piero o Pierino.

Nel descrivere, poi, i rapporti particolarmente stretti tra BUBBA e MARCHIO, più volte, ELIA e SIRIANNI hanno alluso ad un tradimento del passato del primo nei confronti del secondo, che pure non aveva impedito allo stesso MARCHIO di optare per il sostegno di BUBBA in seno all'associazione. Nel corso della conversazione di cui al progressivo 3494, i due poi chiariscono il senso delle loro allusioni, riportando l'episodio relativo al via libera che parrebbe essere stato dato da BUBBA a Maurizio Agrati contrapposto a MARCHIO: *"eh me ne sono accorto quando è andato **Maurizio Agrate**", "quando ti arrivano sette, otto dentro, ci hai la famiglia, ci hai cose, cerchi di evitare no", "non puoi evitare Pè, lui ha detto che non lo voleva aiutare per niente, che a lui non gli interessava, che lui qua che lui là...cioè ma anche se ste cose, ripigliati dopo, organizza non sei solo", "però lui quello che doveva fare, no, doveva semplicemente dire "sentite ragazzi, se volete discutere di queste cose..." giusto? Organizzava...e vedevamo dopo chi...capito?...vabbè ma lui la cultura che ha è quella, capito, non è che arriva a fare un ragionamento, non è che arriva a fare...capito?", "ho capito, **ma andare a dirgli a Maurizio Agrate "io voglio a Pierino" e lui gli dice "prenditelo"**, "**...come noi ci univamo tre o quattro ci diceva "senti...io ho intenzione di fare questo**, come dobbiamo fare? **Chi è che non...non gli dava una mano** io?", "certo che gli davi una mano", "**lo portavamo da qualche parte, gli tagliavamo la testa e lo lasciavamo là...**non c'era bisogno manco...capito perché veniva bello tranquillo"* (si vedano pagine 7, 8, 9, 10 delle trascrizioni relative al progressivo 3494). E, come si ricorderà, di una situazione conflittuale tra MARCHIO Pierino e Maurizio Agrati ha riferito il collaboratore di giustizia Pietro Corti (si vedano pagine 43 e 44 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008), cosicché l'intercettazione in parola, nel riscon-

trare le dichiarazioni di quest'ultimo, vale vieppiù a confermare come ELIA e SIRIANNI stiano parlando proprio dell'imputato in parola.

Anche i continui riferimenti ai "rimpiazzi" fatti da "Pierino" sono la conferma che quest'ultimo sia da identificare nell'odierno imputato, valendo, infatti, a riscontrare le puntuali dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano, che (in occasione dell'interrogatorio del 30.7.2007) ha riferito come MARCHIO Pierino presenziasse a tutti i "battesimi" dei nuovi affiliati.

Come si ricorderà, Esposito ha anche riferito di rapporti "non buoni" tra MARCHIO Pierino e SIRIANNI Angelo, che parlavano male l'uno dell'altro (si veda pagina 17 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Ciò che ancora una volta trova riscontro nel tenore delle intercettazioni in parola, ove, evidentemente, le propalazioni di SIRIANNI ed ELIA avevano ad oggetto proprio l'imputato in parola.

Dai risultati delle ripetute captazioni è poi possibile anche ricostruire le cause dell'incrinarsi dei rapporti tra SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino e, quindi, del loro evolvere dalle forme descritte da Di Bella a quelle tratteggiate da Esposito. Si veda, in particolare, la conversazione delle ore 21.02 del 27.2.2004, nel corso della quale ELIA e SIRIANNI fanno espresso riferimento alla situazione di imbarazzo venutasi a creare in occasione del battesimo di Greta Sirianni, figlia del predetto imputato, per la presenza di MARCHIO Pierino. Battesimo in effetti avvenuto, così come riferito dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008, solo cinque giorni prima, con la partecipazione, per l'appunto, anche dell'imputato in parola (sulla cui identificazione nel "Piero" o "Pierino" spesso al centro delle discussioni dei due coimputati, a questo punto non possono più sorgere dubbi). Nel prosieguo della conversazione sono poi evidenti i richiami alle ragioni del deterioramento dei rapporti, da ricercare proprio nel fatto che MARCHIO avesse fatto mancare, in costanza del lungo periodo di detenzione patito da SIRIANNI a partire dal 1995 (si veda sul punto il prospetto prodotto dalla difesa di SIRIANNI Angelo all'udienza dell'11.2.2008), il necessario sostegno alla famiglia del sodale (si vedano trascrizioni relative alla traccia audio 3417). Nel muovere la detta critica è poi evidente come SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe valutino il comportamento del sodale proprio alla stregua di criteri di *affectio societatis* tipicamente 'ndranghetistici, laddove, ad esempio, come detto, Foschini e Fonti hanno chiarito come il mantenimento delle famiglie dei detenuti sia oggetto di uno specifico obbligo degli affiliati.

Obbligo a cui parrebbe essersi sottratto MARCHIO, pur mantenendosi evidentemente, come l'evoluzione della situazione in seno all'associazione in epoca successiva alla scarcerazione di SIRIANNI Angelo (risalente al 18.5.99), in una posizione di intraneità all'organizzazione, per di più con un ruolo rafforzato.

Da altra conversazione, già citata nell'esaminare le prove relative al ricorso alla forza di intimidazione, si ricava, poi, come addirittura MARCHIO, in costanza del periodo di carcerazione di SIRIANNI Angelo, avesse riscosso del danaro spettante all'associazione. Danaro sicuramente da ricondurre al novero dei profitti illeciti dell'organizzazione, come chiarito dal riferimento fatto da SIRIANNI all'inutile rischio da lui corso nell'andare a reclamare un pagamento già da altri riscosso (si vedano pagine 38 e 39 delle trascrizioni relative alla conversazione 3536).

Il fatto che, poi, MARCHIO abbia, comunque, proseguito, nonostante i rapporti compromessi con SIRIANNI, anche nella riscossione degli introiti di attività proprie di tutta l'organizzazione, si ricava dalle risultanze della conversazione di cui alla traccia audio 4146, intercettata il 15.4.2006 sull'autovettura dello stesso SIRIANNI Angelo, e da quelle della telefonata 4895, intercettata il 14.7.2004 sull'utenza 335/6006469 in uso a PETTINATO Federico. Dal tenore delle dette intercettazioni, già analiticamente esaminate nel trattare del ricorso al metodo mafioso, è chiaro, infatti, come MARCHIO Pierino invochi la trattazione come questione di interesse associativo dell'attività di installazione dei videpopoker e come, in ogni caso, al di là dell'incomunicabilità con SIRIANNI, siano altri associati (nella predetta telefonata tale ruolo è svolto da PETTINATO) a garantire il coinvolgimento di tutti i partecipi negli affari che chiamino in causa interessi economici del sodalizio nel suo complesso.

Anche quanto a MARCHIO Pierino, come già fatto per BUBBA Rodolfo, deve, per le medesime ragioni esposte al paragrafo precedente essere esclusa la qualifica di dirigente od organizzatore dell'associazione.

SIRIANNI Angelo.

Anche per quanto attiene all'inserimento di SIRIANNI Angelo nell'originaria compagine dell'associazione giudicata nell'ambito del processo WALL STREET, si fa rinvio al preciso quadro probatorio già analizzato all'inizio di questo capitolo. Così come si rimanda alla sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione da parte dell'associazione, quanto a quegli specifici episodi in cui si è accertato l'approfittamento da parte dello stesso SIRIANNI dell'assoggettamento connesso

all'autonoma carica intimidatoria promanante dall'associazione od un contributo da parte del medesimo imputato all'accrescimento della "cattiva fama" dell'associazione, attraverso specifici atti intimidatori, finalizzati al perseguimento di interessi associativi.

Basti qui richiamare i detti episodi e, in particolare, le intimazioni, subito accolte, rivolte a Giuseppe Di Bella, affinché non portasse a compimento attività di recupero crediti, di origine illecita, nei confronti di soggetti vicini all'organizzazione, quali Enzo Visciglia e Claudio Acquistapace. Attività di recupero coattivo di crediti svolta anche in prima persona da SIRIANNI, come indicato da Di Bella e, soprattutto, come riconosciuto dallo stesso imputato nel corso della più volte citata conversazione, intercettata all'interno della sua autovettura il 6.3.2004 alle ore 15.49 (si vedano pagine 38 e 39 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3536). Od ancora, basti fare riferimento al ruolo attivo assunto da SIRIANNI per il conseguimento di una posizione dominante sul mercato dell'installazione dei videopoker. Posizione ottenuta, come si è sopra evidenziato, anche grazie a specifiche imposizioni ai danni di titolari di esercizi pubblici, semplicemente profittando della loro condizione di assoggettamento (come nel caso di Gatto, titolare del "Bar Splendid"), ovvero ricorrendo a vere e proprie intimidazioni (in danno di Mecaj, divenuto, nel 2003, gestore del bar del campeggio "Quattro Stagioni" di Oggiono).

Quanto alla collocazione di SIRIANNI Angelo in seno alla "maggiore" del locale di Calolziocorte valgono le medesime considerazioni già spese riguardo a MARCHIO Pierino. Cosicché, anche in questo caso, sarà sufficiente richiamare le concordi dichiarazioni di Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano, riscontrate, oltre che dalla loro convergenza, anche dai risultati delle intercettazioni all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403. Come pure si è già anticipato, in due circostanze MALUGANI ha fatto espresso riferimento a "Buccilongo", soprannome attribuito da Esposito (che ne ha anche fornito la traduzione italiana in "tasche lunghe") a SIRIANNI Angelo. In entrambi i casi è poi chiara la collocazione del soggetto appellato con quel nomignolo in seno all'organismo di vertice dell'associazione 'ndranghetista (si vedano le trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia 627, nonché a quella di cui alla traccia 2684, ove tuttavia il trascrittore ha riportato "Pugilongo").

Come detto, poi, MALUGANI spesso ricorre ad una "metonimia" per individuare i componenti della maggiore, identificandoli con riferimento al luogo di residenza ("quelli di Rossino"). Ciò che, ancora una volta, riconduce a SIRIANNI Angelo, di cui, ad

esempio, Antonina Maira, moglie di MARCHIO Pierino, ha collocato la residenza, proprio nel luogo indicato da MALUGANI come quello di residenza dei capi.

Venendo ora ai copiosi risultati delle intercettazioni disposte all'interno dell'autovettura dello stesso imputato, già più volte analizzati, in questa sede è necessario, innanziutto, precisare come le critiche mosse da SIRIANNI Angelo (ed anche da ELIA Giuseppe) nei confronti di altri affiliati e, in particolare, di MARCHIO Pierino, BUBBA Rodolfo e TROVATO Emiliano suonino pur sempre, in modo inequivocabile, come giudizi mossi *ab intra*. Così, nel caso della diatriba relativa alle affiliazioni, mai SIRIANNI dà mostra di rassegnarsi ad essere relegato ad un ruolo secondario, movendo obiezioni che hanno sempre nell'interesse dell'associazione il loro fine ultimo (ad esempio quando, nel corso della conversazione di cui alla traccia audio 3493, sostiene che un'affiliazione poco ponderata comporti la cooptazione nell'attività associativa di soggetti inadeguati).

Come pure le ragioni alla base dei dissapori con MARCHIO Pierino (su cui si veda il paragrafo precedente) sono a loro volta espressione della spiccata *affectio societatis* di SIRIANNI Angelo, che, per l'appunto, si attendeva dal sodale un puntuale assolvimento di quel dovere di solidarietà che scatta nei confronti degli affiliati in stato di detenzione e delle loro famiglie. Dovere di solidarietà, a cui sembra invece non essersi sottratto, (nemmeno) nei confronti di SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico. E' lo stesso SIRIANNI, infatti, a riportare all'abituale interlocutore ELIA Giuseppe un episodio risalente al momento della sua scarcerazione (verosimilmente allorquando era collocato agli arresti domiciliari il 2.10.1995, come si ricava dal prospetto prodotto dalla difesa SIRIANNI all'udienza dell'11.2.2009), laddove "Federico" gli faceva recapitare tramite tale "Michicello" cinquecentomila lire, peraltro (parrebbe di capire) successivamente restituite. Anche in questo caso tuttavia SIRIANNI sembra manifestare delusione per l'entità del contributo, evidentemente ritenuto non consono ai doveri associativi, cosicché riferisce l'episodio per ridimensionare il giudizio positivo appena fornito da ELIA su PETTINATO: "*Cioè, no, Federico può avere centomila colpe, però chi ne ha avuto sempre bisogno è stato lui, capito, chi ci ha mangiato sono sempre loro, Angelo, voglio dire, no*", "*Pè, a me mi ha dato solo cinquecentomila lire quando sono uscito dal carcere, anzi me li ha mandati con Michicello, me li ha mandati...E basta, perché da me Federico proprio non avanza una lira*" (si veda pagina 163 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4919 delle ore 22.23 del 25.5.2004).

La conversazione in parola vale, poi, a confermare come i rapporti tra SIRIANNI e PETTINATO, ancora associati nel 2005 nell'attività relativa all'installazione delle "macchinette", siano assai risalenti nel tempo, di certo datando a molto prima dell'inizio degli anni 2000, indicato da entrambi, negli interrogatori, i cui verbali sono stati prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009, come il momento in cui si sarebbero conosciuti (si veda, in particolare, quanto a SIRIANNI, il verbale in data 16.3.2007). Rapporti per l'appunto risalenti al periodo di comune affiliazione all'originaria associazione "Flachi-Trovato-Schettini".

Da ultimo, un cenno lo merita l'affermazione talora fatta da SIRIANNI Angelo riguardo ad un proprio asserito cambio di vita. Si vedano sul punto le conversazioni con ELIA Giuseppe del 14.2.2004 alle ore 15.11 (pagina 138 delle trascrizioni du cui alla traccia audio 3250) e con Paolo Fortunato Cusumano delle ore 21.09 del 26.4.2004 (pagina 138 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4350). Affermazione che va letta, come si ricava anche dal tenore delle due conversazioni intercettate il 4.12.2003, allorquando SIRIANNI Angelo si trova in compagnia di "Rita", con la quale rimembra episodi del passato all'insegna del consumo di cocaina (si vedano trascrizioni relative alle tracce audio 2137 e 2138), come riferita al campo degli stupefacenti,verosimilmente abbandonato, sia quanto al consumo, che quanto allo spaccio, all'inizio degli anni 2000. Ciò non toglie che SIRIANNI, cui verosimilmente manca la percezione del disvalore del sopra descritto agire mafioso, abbia continuato certamente ad essere partecipe dell'associazione in parola sino ad oggi, ricorrendo, anche in prima persona, ad atti intimidatori o, come detto, all'approfittamento dell'altrui stato di succubanza.

Partecipazione che, pur se apparentemente proseguita da una posizione più defilata, non impediva a SIRIANNI di incidere sulle decisioni associative e di coltivare anche progetti di rivincita in seno all'organizzazione, pure vagheggiando insieme ad ELIA azioni omicidiarie ai danni di BUBBA Rodolfo (si veda pagina 34 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3536), ovvero di rivisitare episodi del passato, come l'attentato ai danni di Alfredo Covelli e Salvatore Carpino (si veda pagina 47 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2302) o la contrapposizione tra MARCHIO e Maurizio Agrati (si veda pagina 10 delle trascrizioni realtive alla traccia audio 3494), indicando come via maestra quella dell'eliminazione fisica dei rivali dell'associazione.

Anche per SIRIANNI, per le ragioni già evidenziate riguardo alle posizioni BUBBA e MARCHIO, deve essere esclusa la fattispecie di cui all'art.416*bis*, comma 2, c.p..

ELIA Giuseppe.

Anche ELIA, detto "Pepè da' Nitta", in forza delle convergenti dichiarazioni accusatorie rese da Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano, deve essere certamente collocato in seno all'organizzazione mafiosa in parola e, in particolare, nella "maggiore" del "locale" di Calolziocorte, al cui interno, in modo altrettanto sicuro, per un certo periodo, ricopriva anche il ruolo di "capo società". La detta qualifica, come si è già evidenziato nel ricostruire la struttura e l'organizzazione del sodalizio, gli è stata attribuita, oltre che, con dichiarazioni, anche *in parte qua*, intrinsecamente attendibili (come si è meglio evidenziato nella sezione, per l'appunto dedicata alla struttura ed all'organizzazione, cui si fa rinvio), da Danny Esposito, soprattutto da SIRIANNI Angelo nel corso della conversazione delle ore 20.58 del 15.4.2004, SIRIANNI che, nell'affrontare, all'interno della propria autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, proprio con il suo abituale interlocutore ELIA (sulla sicura identificazione in ELIA Giuseppe del "Pè" spesso presente nell'autvettura di SIRIANNI, si veda *supra*) il tema delle dispute interne all'organizzazione, ricorda a quest'ultimo quando aveva assunto il grado più alto della gerarchia associativa del "locale" ("*la storia di quando ti sei messo tu **caposocietà**, ti ricordi...*", si veda pagina 104 della trascrizione relativa alla traccia 4146).

Al di là, poi, della modifica degli assetti interni all'organizzazione, fotografata proprio dalle risultanze delle più volte ricordate intercettazioni delle conversazioni avvenute nell'autovettura di SIRIANNI Angelo, anche ELIA Giuseppe, come quest'ultimo, è rimasto ben saldamente nel sodalizio, svolgendo pure attività strategiche nell'interesse dello stesso.

Così quella relativa all'installazione delle macchinette, nella quale, come si è appena evidenziato nell'esaminare le prove del ricorso alla forza di intimidazione, era direttamente coinvolto, soprattutto, insieme a SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico. Attività per l'appunto gestita, come pure si è già chiarito, mediante il ricorso al metodo mafioso, di cui un esempio è offerto dalla vicenda che riguarda il "Bar Splendid" di Calolziocorte. E', infatti, proprio ELIA ad introdurre, in occasione della conversazione delle ore 15.59 del 13.12.2003, il tema relativo all'iniziale titubanza di Gatto, da identificare in Pietro Gatto, già titolare del "Bar Splendid", esaminato come testimone all'udienza del 17.11.2008, ad acconsentire all'installazione presso il suo esercizio delle loro "macchinette". Titubanza che SIRIANNI dice che in qualche modo deve essere superata, cosa che prontamente accadrà, come riferito dallo stesso Gatto nel corso del

suo esame, già approfonditamente analizzato nella sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione.

Alla parte di motivazione da ultimo citata deve essere fatto rinvio anche con riferimento all'episodio - ivi analticamente esaminato, anche con riguardo alle chiare prove di responsabilità in capo ad ELIA Giuseppe – della riscossione di somme a titolo di "protezione" dal titolare del night club "Rubino".

Ulteriore episodio questo che conferma come la partecipazione di ELIA all'associazione qui giudicata si sia tradotta anche nel compimento di attività costituente tipica estrinsecazione del metodo mafioso.

Anche per ELIA Giuseppe valgono, poi, le medesime considerazioni appena spese per SIRIANNI Angelo riguardo alla perdurante *affectio societatis*, in specie dimostrata dalla conversazione delle 15.59 del 13.12.2003. Nell'occasione, ELIA, commentando la notifica, tra gli altri, a MAZZEI Carlo dell'avviso di conclusione indagini per il tentato omicidio ai danni di Alfredo Covelli e Salvatore Scarpino, sottolinea con forza il fatto che quell'episodio avesse chiamato in causa l'organizzazione nel suo complesso, analizzandone altresì, con una prospettiva certamente calata anche sull'attualità, gli errori che erano all'epoca stati commessi, in specie relativi alla mancata riuscita dell'attentato, che avrebbe dovuto invece essere, a tutti costi ("*a costo che lo devo scannare con i denti*"), portato a compimento (si vedano pagine 45 e 46 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 2302).

Anche riguardo ad ELIA le prove raccolte, al di là di consentire l'attribuzione allo stesso, per un determinato periodo, della qualifica di "capo società" del locale di Calolziocorte, non hanno tuttavia delineato tranquillanti elementi da cui desumere in concreto lo svolgimento di un'attività di direzione relativa all'organizzazione nel suo complesso od anche di organizzazione di una parte essenziale dell'attività associativa. Deve quindi essere esclusa l'ipotesi di cui all'art.416*bis*, comma 2, c.p..

MAZZEI Carlo.

L'imputato in parola risulta essere il quarto soggetto concordemente inserito da Esposito e Cusumano nel gruppo dirigente del locale 'ndranghetista di Calolziocorte, come detto correttamente qualificato dall'intraneo MALUGANI come "maggiore". Proprio le ripetute propalazioni di MALUGANI, all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi e nel corso delle conversazioni telefoniche con PRESTIA Francesco, costituiscono, poi, ulteriore preciso riscontro alle dette chiamate in reità. La perdurante affiliazione

all'organizzazione 'ndranghetista da parte di MAZZEI Carlo, in posizione altresì importante, trova poi prove dirette nelle risultanze delle intercettazioni all'interno delle autovetture di SIRIANNI Angelo e di PETTINATO Federico.

Seguendo tuttavia un criterio di tipo cronologico, va subito evidenziato come le risultanze dell'attività istruttoria abbiano fatto emergere un'affiliazione di MAZZEI Carlo risalente al più tardi al novembre del 1993, quando l'imputato in parola, in rappresentanza dell'organizzazione qui giudicata (così come chiaramente evidenziato da SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe nel corso della conversazione, intercettata all'interno dell'autovettura del primo il 13.12.2003, di cui alla traccia audio 2302), prendeva parte con un ruolo chiave (quello di chi doveva attirare le vittime in un tranello) al tentato omicidio ai danni di Salvatore Carpino ed Alfredo Covelli. Quanto all'episodio in parola, si fa rinvio alla specifica trattazione che gli si è riservata nel delineare la riconduzione della "faida Bubbo-Carpino" ad affare di interesse associativo. Basti qui invece evidenziare come la partecipazione di MAZZEI, con la lettura datane dai sodali SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, valga a datare la collocazione dello stesso odierno imputato nella compagine dell'associaizione qui giudicata e, allo stesso tempo, ad attribuirgli una spiccata capacità a delinquere, di cui tenere conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Venendo ora alla collocazione di MAZZEI Carlo nella "maggiore" del locale di Calolziocorte, deve essere innanzitutto richiamata la conversazione all'interno dell'autovettura, targata CO 922403, nel corso della quale MALUGANI, facendo riferimento alla situazione di tensione con la propria associazione criminale, nomina "Carlo", accanto a "Franco" come uno degli esponenti, evidentemente posti ad un livello gerarchico più elevato del suo in seno all'organizzazione, da cui possa avere qualcosa a temere (si veda conversazione di cui alla traccia audio 2685).

Ma è nel corso delle più volte citate telefonate intervenute, alle ore 23.00 ed alle ore 23.04, del 7.3.2000 sull'utenza 328/4719802 sottoposta ad intercettazione, in uso a PRESTIA Francesco, che quest'ultimo e MALUGANI Marco delineano con precisione la composizione dell'organismo di vertice del "locale" del quale fanno parte, in particolare facendo riferimento a "Peppe" (ELIA Giuseppe), "Pierino" (MARCHIO Pierino), "Angelo" (SIRIANNI Angelo) e, per l'appunto, "Carlo" (da identificare nell'imputato in argomento). Il tema trattato nel corso delle due telefonate (nn.65 e 66, il cui testo si è riportato integralmente *supra*, laddove si è ricostruita la struttura dell'organizzazione)

riguarda le consuete mancanze addebitate dall'organizzazione a MALUGANI, che vorrebbe tuttavia egli stesso segnalare una mancanza della quale ritiene invece di essere rimasto vittima. E' nell'occasione che PRESTIA - come si è detto e come meglio si dirà *infra* nel paragrafo a lui dedicato, "capo giovani" e, quindi, responsabile della "minore" nella quale è inquadrato anche MALUGANI – richiama il sodale al rispetto della linea gerarchica che prevede che sia "Carlo" a dover dare la notizia e, poi, ad interessarne "Peppe". Ciò che vale anche a delineare uno specifico ruolo di MAZZEI Carlo in seno all'organizzazione qui giudicata, con particolare riferimento alle procedure, essenziali per la vita associativa, relative all'accertamento ed alla sanzione delle mancanze commesse dagli affiliati.

Come si è detto l'appartenenza di MAZZEI al ripetuto organismo di vertice dell'organizzazione criminale qui giudicata è sorretta anche da ulteriori prove, che possono prescindere dalle menzionate chiamate in reità.

Innanziutto, la più volte citata conversazione intercettata alle ore 21.15 del 3.3.2004 all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo, nel corso della quale quest'ultimo ed ELIA affrontano una serie di questioni inerenti gli equilibri di potere in seno all'associazione, con particolare riferimento alla prassi instaurata da MARCHIO Pierino e BUBBA Rodolfo di procedere a nuove affiliazioni ("rimpiazzi") senza aver prima acquisito il parere loro od anche di PETTINATO Federico ("Federico") e, per l'appunto, di MAZZEI Carlo ("Carlicello"). Il parere di quest'ultimo, poi, nel caso specifico di nuova affiliazione esaminato da SIRIANNI ed ELIA appare ancora più importante in considerazione dei rapporti esistenti tra MAZZEI ed il neofita: "*...che cosa fetusa* ***u Bubbu*** *però eh, Pe', là a quel tavolo c'era pure quel ragazzo, non ti sei dovuto presentare...guarda che è un coso fetuso eh!*", "*guarda mi sono mangiato le mani io, dico "guarda tu", gli ho dato pure confidenza per venire a sedersi al tavolo dove c'ero io*", "*cioè ma lui non ti poteva dire non so "ti presento sto ragazzo che è stato* ***rimpiazzato***", "*a parte che io gliela dicevo subito là comunque eh, che dopo io non è che me le tengo le cose..."cioè ma* ***lo avete rimpiazzato*** *dico ma* ***avete pigliato parere*** *da qualcuno?*" , "*...perciò non ti devi aspettare niente da questo...ti ripeto mi dispiace di quei ragazzi, dei figli però, non del figlio di co...****il figlio di Filippo*** *poteva andare prima tutto...amesso e concesso che gli avevano proposto sta cosa qua, andava* ***dallo zio*** *...che lo rispetta...ora me ne fotto di lui...gli ha sempre dato da mangiare, l'ha sempre sfamato, dai...****Federico*** *è quello che è, però quando ci ha ragione ci ha ragione...praticamente*

che, poi, secondo quanto riferito a MALUGANI da "Pierino", avrebbe volutamente omesso di portare l'"ambasciata" di saluti agli esponenti della "maggiore" di Calolziocorte: "***Che lì c'è stato il fratello di (Marchietta), di Pasquale (Incoscìa...)***... *è stato lì e* ***gli aveva mandato a dire di... di loro, no?, di salutarli***... ***gli ha mandato un'ambasciata; e Franco non gliel'ha mica riportata****. Cosa ha fatto Franco?....Franco e Franco non gliel'ha riportata a lui, ha fatto finta di niente, hai capito? E hanno capito loro che sta facendo un po' il doppio gioco, hai capito?...*" (si veda pagina 102 delle trascrizioni relative alla conversazione intercettata il 14.5.2000, alle ore 21.24 all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, di cui traccia audio 2685).

L'episodio in parola è evidentemente vieppiù dimostrativo del fatto che l'inserimento di PRESTIA Francesco, detto Franco, all'interno dell'associazione in parola, affondasse le sue radici nei premessi consolidati rapporti di vicinanza con la famiglia Coco Trovato, come detto costituente il comune punto di riferimento di tutti gli affiliati, rapporti grazie ai quali PRESTIA poteva vantare legami anche con gli esponenti di importanti famiglie 'ndranghetiste alleate, quale quella di Pasquale NICOSCIA.

A questo punto mette però conto concentrarsi sullo specifico ruolo di "capo giovani" contestato a PRESTIA in seno all'associazione, ruolo attribuitogli innanzitutto dalle già esaminate putuali dichiarazioni di Danny Esposito (si veda *supra* alla sezione dedicata alla ricostruzione della struttura dell'associazione). La chiamata in reità del detto collaboratore trova riscontro proprio nelle propalazioni di MALUGANI Marco, captate all'interno della menzionata autovettura; MALUGANI legato da strettissimi rapporti al coimputato in parola, tanto da essere sottoposto a misura cautelare all'inizio del 2007 per una serie di sequestri di persona a scopo di estorsione, commessi, in concorso proprio con PRESTIA, ai danni di prostitute straniere (si vedano le deposizioni dei testi Tuminelli e Legnari, rese alle udienze del 28.1.2008 e del 18.3.2008, e, soprattutto, la sentenza defintiva di condanna pronunciata nei confronti degli stessi dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009). Reato infamante, indicato da Danny Esposito come alla base dell'avvicendamento di PRESTIA con CALIGIURI Salvatore nel ruolo di "capo giovani".

I legami tra PRESTIA e MALUGANI, la precisa coerenza tra quanto da quest'ultimo esternato riguardo a "Franco" durante le ripetute conversazioni intercettate e le risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze, pacificamente da attribuire

(come subito si dirà) allo stesso PRESTIA, sono poi elementi da cui si deve ricavare, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il "Franco" attinto dalle propalazioni del correo MALUGANI sia proprio l'imputato in parola.

Propalazioni tra l'altro, come si è anticipato, in tutto e per tutto coerenti con il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di Danny Esposito. MALUGANI, infatti, in occasione della conversazione intercettata l'1.4.2000 alle ore 19.26, indica con precisione Franco come "il più alto in grado della minore" (si vedano trascrizioni relative alla traccia audio 624). Ciò che riconduce, in effetti, come si ricava anche dalla più volte citata deposizione del teste Francesco Fonti (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 22.5.2008), alla posizione apicale in seno all'articolazione interna al locale 'ndranghetista che riunisce gli affiliati cone le doti meno elevate e, quindi, solitamente di giovane età.

Dalle intercettazioni telefoniche disposte (così come riferito dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, nell'ambito del procedimento "Costa dei Monaci", in cui si inserivano anche le captazioni all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi) su utenze riferibili a PRESTIA Francesco si ricavano, poi, ulteriori ancor più probanti conferme in ordine al fatto che l'imputato ricoprisse il descritto ruolo in seno all'organizzazione criminale. Conferme che arrivano dalla viva voce dello stesso imputato che il detto ruolo si vede riconoscere da "Marco", fondatamente da identificare nello stesso MALUGANI, nel corso delle più volte citate telefonate nn.65 e 66, intercettate il 7.3.2000 alle ore 23.00 ed alle ore 23.04 (si tratta di due chiamate che intervengono in successione, dopo che la prima era stata interrotta da una caduta di linea) sull'utenza 328/4719802. Sull'identificazione nell'odierno imputato del "Franco" protagonista delle due conversazioni con "Marco" è sufficiente evidenziare come l'intercettazione dell'utenza in parola fosse stata attivata in modo mirato (rimanendo attiva tra il 25.2.2000 ed il 30.3.2000, come riferito ancora dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008), dopo che PRESTIA Francesco era stato identificato il 7.1.2000 nel corso di un mirato servizio di appostamento organizzato nei pressi del ristorante "Al Verde" di Mandello del Lario in costanza dell'intercettazione di altra utenza telefonica.

Ed allora, nel corso delle telefonate in parola, PRESTIA si vede attribuire dall'interlocutore il ruolo di "responsabile" ("*...ma tu essendo* ***il responsabile*** *della nostra...*", si vedano trascrizioni relative alla telefonata nr.65 delle ore 23.00 del 7.3.2000, intercettata sull'utenza 328/4719802) ed ottiene altresì dallo stesso un formale attestato

di obbedienza, legato alla sua sovrordinata posizione gerarchica ("*...tu mi hai ripreso...perché io...**devo stare sotto di te***..", si vedano ancora le ripetute trascrizioni relative alla telefonata 65). La seconda telefonata si chiude, poi, con un chiaro riferimento a quale sia il contesto nel quale si inscrivono i descritti rapporti gerarchici, contesto nel quale, come si è evidenziato (si veda, ad esempio, la sezione dedicata a MAZZEI Carlo) operano ad un livello ancor più elevato, ma con mansioni evidentemente meno operative anche gli esponenti della "maggiore" (nominati ad uno ad uno nel corso delle due telefonate in parola) ed il gruppo capeggiato da PRESTIA rappresenta per l'appunto il braccio operativo ("*...siamo noi la forza...*", si veda trascrizione relativa alla telefonata nr.66). PRESTIA non a caso indicato da MAZZEI Giuseppe e Mecaj, nel corso della conversazione del 19.6.2001, all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728, del primo, come uno dei sogetti del gruppo di Calolziocorte da cui tenersi in guardia in ragione dell'indebita attività di spaccio da loro svolta ("*...si quello duro...*", "*...Franco PRESTIA*", si veda pagina 41 delle trascrizioni relative alla detta conversazione del 19.6.2001, depositate il 30.12.2008)

Dal tenore delle telefonate in parola, della conversazione nr.624 ed anche della telefonata 319, intercettata l'11.2.2000 alle ore 16.08 sull'apparecchio cellulare con codice IMEI 448548077115650 (intercettato in modo mirato dopo l'identificazione di PRESTIA, come riferito dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008) si evince poi come al detto ruolo di responsabilità corrispondessero in concreto compiti specifici, ad esempio, nell'ambito della promozione delle "azioni disciplinari" a carico degli affiliati alla "minore" resisi responsabili di "trascuranze". Compiti che, nel rispetto di una rigorosa linea gerarchica, passavano attravaerso la segnalazione che PRESTIA era tenuto a fare ai detti vertici associativi. PRESTIA che, altresì, come si ricava dalla telefonata da ultimo citata, aveva anche compiti di prima sanzione, sotto forma di duri rimproveri agli affiliati responsabili di mancanze ("*...poi gli ho fatto una lavata di faccia al Selvaggio...*", frase nella quale si allude all'ennesima reprimenda a cui si era esposto MALUGANI, come detto soprannominato "Selvaggio", responsabile di aver compiuto un'azione senza il necessario appoggio degli altri componenti della minore e di CALIGIURI, in particolare, da identificare, come si dirà al paragrafo successivo, nell'interlocutore di PRESTIA). Nel corso della telefonata, poi, PRESTIA, nel riportare le parole usate con lui da "Selvaggio" (MALUGANI, che a sua volta aveva riportato il pensiero di CALIGIURI), si autoattribuisce il ruolo di "capo giovane": "*...no, no, c'era*

anche Salvatore, anzi lui mi ha detto che tu, anche se ***sei capo giovane****, non è che devi dare solo ordini, ti devi muovere pure tu...*" (si veda pagina 3 delle trascrizioni).

Simili compiti valgono già allora a delineare, al di là di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di una partecipazione di PRESTIA Francesco all'associazione in parola, punibile ai sensi dell'art.416*bis*, comma 1, c.p..Partecipazione che per l'appunto si estrinseca in forme tipicamente strumentali allo stesso assetto organizzativo dell'associazione, a sua volta funzionale alla vita del sodalizio medesimo.

Si è peraltro già evidenziato come PRESTIA Francesco abbia anche preso parte alla commissione del furto della FERRARI 360 MODENA presso la concessionaria Tettamanti, tipico reato fine dell'associazione qui giudicata, come si è già evidenziato nella sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione e come ancor meglio si dirà nell'analizzarne i moventi al capitolo allo stesso dedicato.

La partecipazione di PRESTIA si è, poi, concretizzata, oltre che nella disponbilità a commettere reati nell'interesse dell'associazione, anche nel prendere in qualche modo parte all'attività relativa all'installazione di videopoker e, soprattutto, di riscossione dei suoi introiti, ciò che si è già evidenziato nell'esaminare, alla sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione, la telefonata nr.92, intercettata il 20.1.2000 sull'utenza 338/1105056 in uso allo stesso PRESTIA; come detto, l'imputato in parola nell'occasione è in contatto con l'utenza 328/4719611 in uso ad Enzo Visciglia - soggetto incaricato da TROVATO Emiliano di tenere i rapporti con Fabio della NEW ENTRY, società di Cantù che versava un'alta percentuale degli introiti delle "macchinette" all'organizzazione ed a TROVATO Emiliano, in particolare - e prende in considerazione con l'interlocutore l'ipotesi di destinare una parte degli incassi delle macchinette al finanziamento di un'operazione illecita.

Anche con riferimento a PRESTIA Francesco, gli elementi raccolti devono tuttavia ritenersi inidonei ad attribuirgli una posizione di dirigente od organizzatore nell'accezione che si è sopra delineata.

Quanto, poi, al perdurare dell'*affectio societatis* anche a seguito dello stato di detenzione nel quale l'imputato si trova ininterrottamente dal 19.10.2001, data dell'arresto per il menzionato delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, devono essere rimarcati, oltre che da quei solidi legami con la famiglia Coco Trovato da cui si è partiti nella presente disamina, anche e soprattutto i pure già citati risultati delle intercettazioni ambientali all'interno della sala colloqui del carcere di Livorno. Come detto, Mario

Trovato, in occasione della conversazione con il figlio TROVATO Giacomo del 16.4.2005, indica PRESTIA Francesco ("*Franco...di Prestia*") come uno dei soggetti su cui fare sicuro affdamento in vista della riorganizzazione dell'associazione che sta pianficando in vista della propria scarcerazione. Il precedente colloquio del 24.3.2005 evidenzia, poi, come quelle di Mario Trovato siano più di sue semplici aspettative; lo stesso, infatti, nel parlare ancora con il figlio Giacomo di PRESTIA Francesco, gli riferisce di una propria corrispondenza epistolare con lo stesso, come detto a sua volta detenuto (si vedano pagine 27 e 28 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009). PRESTIA che pertanto si deve ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non abbia reciso in alcun modo il cordone ombelicale che lo lega all'associaizione qui giudicata.

CALIGIURI Salvatore.

Come si è già detto nell'analizzare struttura ed organizzazione dell'associazione, CALIGIURI Salvatore è stato collocato da Danny Esposito al vertice dell'articolazione del locale 'ndranghetista di Calolziocorte che raggruppava i giovani affiliati. Il ruolo di "capo giovani", secondo Esposito, era assunto formalmente da CALIGIURI dopo la carcerazione del suo predecessore PRESTIA, conseguente all'arresto per un reato infamante. Le dichiarazioni in parola, di cui si è già apprezzata l'intrinseca attendibilità proprio nella testè richiamata sezione dedicata alla struttura dell'organizzazione, hanno trovato un importante riscontro, innanziutto, nelle autonome dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano (si vedano, in particolare, il più volte citato interrogatorio del 30.7.2007, del quale si è già valutata, anche *in parte qua*, la credibilità intrinseca ed il precedente interrogatorio dell'11.6.2007, in occasione del quale Cusumano ha riconosciuto anche in fotografia l'imputato in parola), che ha attribuito a CALIGIURI un ruolo di preminenza sugli altri giovani affiliati ("*gestiva tutti i giovani di Calolziocorte ed in particolare comandava i giovani affiliati*", si legge a pagina 36 del verbale dell'11.6.2007), da porre in correlazione anche con il suo rapporto di parentela con MARCHIO Pierino (in effetti CALIGIURI, come riferito dal teste Milillo all'udienza dell'1.4.2008, risulta essere figlio di Gioconda Marchio, parente di MARCHIO Pierino).

Volendo ora seguire un criterio di ordine cronologico, le dichiarazioni di Cusumano hanno abbracciato, quanto all'imputato in parola, anche un periodo più risalente nel tempo, allorquando a dire del detto dichiarante, CALIGIURI aveva assunto insieme, tra gli altri, a SCALZI Tommaso, la gestione del bar del bowling di Calolziocorte. Sin d'allora, poi, CALIGIURI aveva preso ad affidare a Cusumano il compito di eseguire

dei pestaggi o, comunque, di fungere da sua guardia del corpo. Le dichiarazioni in parola sono, innanzitutto, da considerare certamente precise, spontanee (si veda il verbale dell'11.6.2007, in occasione del quale Cusumano ha riferito i particolari in parola al solo visionare la foto di CALIGIURI) e costanti (si veda il verbale del 30.7.2007, nel cui contesto Cusumano ha confermato le chiamate in correità fatte nei precedenti interrogatori). L'assunzione della detta gestione ha, poi, trovato conferma, innanziutto, nelle dichiarazioni rese da SCALZI Tommaso in occasione dell'esame del 6.2.2009 (si veda pagina 127 delle trascrizioni di quell'udienza). CALIGIURI e SCALZI che, del resto, erano sottoposti ad un controllo di polizia il 26.12.1995 in Calolziocorte mentre si trovavano insieme; così come CALIGIURI subiva una perquisizione (si veda sul punto la deposizione del 3.6.2008 del teste Gambaro) nel contesto delle operazioni di polizia che portavano all'arresto, risalente al 5.11.95 (come si ricava dall'appostazione delle relativa condanna al certificato penale) dello stesso SCALZI per un'estorsione ai danni di un imprenditore di Costa Masnaga, poi riqualificata come esercizio arbitrario.

Le dichiarazioni di Cusumano convergono poi con la chiamata in reità di Giuseppe Di Bella, della quale si è già apprezzata l'intrinseca credibilità; il detto collaboratore ha collocato, infatti, SCALZI Tommaso nella gestione del bowling di Calolziocorte, chiarendo anche come la detta attività rientrasse tra quelle di interesse associativo ed assegnando, poi, ai pestaggi che ivi avvenivano il valore di strumento per il perseguimento degli scopi propri dell'organizzazione criminale medesima. Ciò che vale a confermare come SCALZI e lo stesso CALIGIURI svolgessero un ruolo associativo, consistente nel presidiare *manu militari* i locali sotto il controllo dell'organizzazione.

D'altronde, poi, il fatto che CALIGIURI si avvalesse di Cusumano per spedizioni punitive ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di Danny Esposito - che ha parlato di un proprio alterco con lo stesso Cusumano, originato da un mandato di CALIGIURI - e di Mecaj, che ha riferito di un pestaggio di SURIANO Giovanni commissionato dallo stesso CALIGIURI, pestaggio di cui ha dato conferma anche Cusumano, pur limitandosi a riferire che si era verificato quando si accompagnava con Massimiliano Marchio (altro appartenente all'associazione con un ruolo di uomo di fiducia di CALIGIURI).

Anche le ulteriori risultanze dell'istruttoria hanno poi confermato come CALIGIURI fosse solito ricorrere allo strumento dell'intimidazione per il perseguimento delle finalità associative.

Già si è detto dell'episodio (si veda *supra* alla sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione per assicurare il controllo sul mercato degli stupefacenti), riferito da Danny Esposito, in occasione del quale CALIGIURI scacciava da un bar di Calolziocorte un cittadino marocchino che svolgeva in quel comune attività di spaccio non autorizzata, attività che cessava per effetto della diffida in tal senso fatta dallo stesso imputato. Così come si è già riferito dell'episodio, da ritenere a sua volta provato, sulla base della ricostruzione fattane sotto il profilo probatorio alla ripetuta sezione dedicata al ricorso al "metodo mafioso", della riunione organizzata dallo stesso CALIGIURI per ricomporre la contrapposizione tra Gjock Mecaj ed i soggetti (tra cui SIRIANNI Carmine) che lo avevano fatto bersaglio di una proditoria aggressione in zona Lavello di Calolziocorte; aggressione, come detto, legata all'indebita attività di spaccio svolta dal collaboratore nelle zone controllate dall'organizzaione di CALIGIURI (e degli stessi aggressori), che evidentemente perseguiva una politica fatta, sia di gravi atti intimidatori, che di successive mediazioni, trasmettendo in ogni caso la netta percezione del suo ruolo egemonico sulle attività illecite commesse sul "proprio" territorio.

L'attività di spaccio era poi svolta anche in prima persona da CALIGIURI, che, come riferito concordemente da Esposito e Cusumano (sul punto si tornerà più nel dettaglio al capitolo dedicato al capo A13), si avvaleva nella stessa degli altri affiliati di grado più basso rispetto al suo. Le descritte azioni di interidizione sulla concorrenza erano pertanto anche funzionali alla massimizzazione dei profitti ricavati dal sodalizio e, in specie, dalla "minore" del locale di Calolziocorte nell'attività di spaccio.

CALIGIURI, inoltre, come pure si è già evidenziato, svolgeva uno specifico ruolo nell'imposizione al titolare del night club "Rubino" di una somma mensile a titolo di "protezione". In particolare, l'imputato agiva nella veste di riscossore delle somme che poi andavano ad ELIA Giuseppe, nel periodo in cui quest'ultimo rivestiva la qualifica di "capo società" a Calolziocorte (per la puntuale ricostruzione dell'accertamento di responsabilità in capo a CALIGIURI riguardo ai descritti fatti estorsivi si rimanda ancora una volta alla sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione).

CALIGIURI Salvatore, sulla base di quanto ancora una volta riferito da Danny Esposito e, soprattttto, da quanto si ricava, anche con autonoma efficacia probatoria, dalla conversazione intercettata il 26.2.2005 all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, era poi partecipe anche dell'attività di installazione delle "macchinette videopoker". Attività svolta, come detto e come pure si ricava già dal tenore della detta con-

versazione, anche con la previsione del ricorso al "metodo mafioso": "*...ti ricordi quando eravamo io, tu, Angelo e Salvatore al bar da Pino...al bar da Pino al Manzoni?...gli dicevamo a...*" *a questi qua li dobbiamo prendere per farci mettere le macchnette*" *ti ricordi?...ti ricordi...ti ricordi cosa ha risposto Salvatore? "sì però quando ci sono io", te la ricordi sta frase*" (ELIA che si rivolge a PETTINATO e SIRIANNI nel passaggio di cui alle pagine 42 e 43 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3813).

La collocazione di CALIGIURI Salvatore nella ripetuta articolazione del sodalizio mafioso qui giudicato, con compiti sicuramente funzionali all'attività associativa è, poi, confermata anche dalle risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi. Così innanzitutto la conversazione delle ore 21.39 del 5.4.2000, che si provvederà ad analizzare nel dettaglio al capitolo dedicato al capo A2) d'imputazione, ma che sin'ora va citata per la sua efficacia dimostrativa in ordine ad un ruolo da depositario di armi (anche da guerra) dell'associazione svolto da CALIGIURI Salvatore insieme a MALUGANI Marco, che per l'appunto riporta l'episodio dell'occultamento delle stesse fatto insieme al correo (si veda la conversazione di cui alla traccia audio 817).

Nel corso delle captazioni all'interno della detta autovettura sono poi emerse ulteriori prove della collocazione di CALIGIURI in seno alla "minore" di Calolziocorte, con compiti altresì da interfaccia tra il detto organismo e la "maggiore". La più volte citata conversazione delle 19.26 dell'1.4.2000 è emblematica sul punto. MALUGANI sta riportando a Milesi l'episodio che lo ha messo in cattiva luce presso i vertici dell'organizzazione, relativo al pestaggio di Gigi Fontana, come detto soggetto del quale si avvalevano gli sessi vertici per il compimento di atti intimidatori, e indica in CALIGIURI colui il quale ha messo a parte i capi di quel fatto : "*...i grandi capi dopo che hanno saputo da Caligiuli...*" (si vedano trascrizioni relative alla traccia audio 624). Di analogo tenore è poi la successiva conversazione delle ore 21.21 del 5.4.2000, in occasione della quale MALUGANI indica nelle notizie che circolano da CALIGIURI ai vertici dell'organizzazione la normale prassi associativa: "*...poi lo viene a sapere Caligiuri, dopo glielo dice a quelli di Rossino...*" (si vedano le trascrizioni relative alla traccia audio 815).

Anche le intercettazioni telefoniche su utenze riferibili a PRESTIA, svolte nell'ambito del procedimento "Costa dei Monaci", nel quale anche CALIGIURI (si veda deposizione Marletta del 28.1.2008) era sottoposto ad intercettazioni dirette a far data

dal 25.9.2000, hanno fornito conferma in ordine alla collocazione dell'imputato in parola nella minore di Calolziocorte, con funzioni vicarie di PRESTIA (evidentemente sino al suo arresto, che, come detto, determinava il passaggio delle consegne). Così la telefonata 201, intercettata l'11.1.2000 sull'utenza 338/1105056 in uso a PRESTIA, che nell'occasione (come riferito dal teste Marletta all'udienza dell'11.2.2009) contattava l'utenza 328/4633687. Nel corso della telefonata era fatto riferimento al "Bar Manzoni" come luogo di ritrovo, all'eventuale presenza dei "capi" e di "Selvaggio" (si veda pagina 5 delle trascrizioni). Il successivo 11.2.2000, alle ore 16.08, sull'apparecchio avente codice IMEI 448548077115650, in uso a PRESTIA, era intercettata un'altra chiamata in uscita all'indirizzo dell'utenza appena citata, che, dal tenore della conversazione, si deve ritenere fosse (già dall'11.1.200, come si ricava da riferimento, anche in quel caso a luoghi e persone con cui CALIGIURI aveva dei legami) in uso a CALIGIURI Salvatore. CALIGIURI che, non a caso, proprio il successivo 22.2.2000 era controllato insieme a PRESTIA all'interno del "Bar Manzoni" (si veda deposizione del teste Rossi, resa all'udienza del 28.2.2008). Tornando alla detta telefonata dell'11.2.2000, si deve rilevare come, nel corso della stessa, PRESTIA e CALIGIURI facciano riferimento ad un comportamento non rispettoso delle regole associative serbato da MALUGANI (nel corso della telefonata, chiamato "Selvaggio" o "Marco"); MALUGANI, come detto (si veda *supra* al paragrafo dedicato a PRESTIA), già raggiunto da una reprimenda di PRESTIA, nonostante avesse tentato di difendersi addebitando responsabilità a CALIGIURI. L'imputato, in parola, sentendosi riferire da PRESTIA le sue presunte parole riportate da MALUGANI in occasione della difesa dallo stesso abbozzata, contesta la fedeltà del resoconto dello scambio di vedute avuto con il sottoposto : "*poi quando se ne è andato ho preso la macchina e gli ho fatto un bel rimprovero...gli ho detto "che cazzo sei andato a drgli quelle cose? Tu devi fare la bella faccia davanti e poi dietro ci inculi a noi?, **fa "no, c'era anche Salvatore quando gli ho detto che tu e lui avevate altre cose da fare- fa – voi non potevate venire perché dovevate...**", "**no, io gli ho detto che noi, lui solo non ci andava, non gli ho detto altre cose***" (si vedano pagine 2 e 3 delle trascrizioni relative alla telefonata 319 intercettata sull'apparecchio avente IMEI448548077115650). La vicenda, in parola, come si ricava dal tenore complessivo della conversazione, riguardava poi la messa in atto di un'attività operativa nell'interesse dell'associazione fatta da MALUGANI senza il necessario appoggio degli

altri sodali e senza il preventivo avallo dei soggetti a lui sovraordinati, tra i quali sicuramente risulta da inserire CALIGIURI Salvatore.

Sulla base del quadro che si è sin qui proposto non potrà allora essere revocato in dubbio come CALIGIURI Salvatore abbia, perlomeno sin dalla metà degli anni 90 svolto attività nell'intersse dell'associazione, attività di certo costituente in alcuni casi espressione dell'assolvimento di tipiche funzioni strumentali alla stessa perpetuazione del sodalizio, quali, ad esempio, il diretto ricorso ad atti intimidatori, l'occultamento di armi e la riscossione di proventi illeciti.

In nessuna delle attività partecipative sopra descritte sono emersi tuttavia in modo chiaro gli estremi di un ruolo da dirigente od organizzatore nelle accezioni sopra delineate; ciò che comporta l'esclusione della fattispecie di cui all'art.416*bis*, comma 2, c.p..

COSTA Massimiliano.

Sull'appartenenza di COSTA Massimiliano alla "minore" (per usare il corretto gergo 'ndranghetista impiegato dal correo MALUGANI) si sono espressi in modo autonomo e credibile Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano. Entrambi, poi, gli hanno attribuito il grado ("dote", nel gergo 'ndranghetista) di "picciotto" ("di giornata", secondo Esposito, e "d'azione" secondo Cusumano). D'altronde, poi, lo stesso risulta essere stato controllato (sulle risultanze della banca dati SDI si veda la deposizione del teste Radus all'udienza del 18.3.2008) od osservato in compagnia di numerosi coimputati o, comunque, di soggetti gravitanti nell'orbita dell'associazione mafiosa qui giudicata. Così il 24.9.2002 era sottoposto ad un controllo all'interno del "Bar Manzoni" insieme ad Angelo FALBO (sul quale si vedano, in particolare, le intercettazioni all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo), FORIGLIO Giuseppe e Marchio Salvatore. FORIGLIO con il quale, evidentemente, le frequentazioni non si limitavano a qelle presso il "Bar Manzoni", gestito dal medesimo sodale, come si ricava da un controllo a cui i due erano sottoposti il 16.4.2004 alle ore 23.49 in Curno. Il 10.1.2003 era, poi, stato controllato in Lecco con CALIGIURI. Mentre il 12.2.2004 era trovato ancora dalla p.g. all'interno del "Bar Manzoni", questa volta in compagnia di SIRIANNI Angelo. Il 25.7.2004 era infine controllato al valico di Como Brogeda, alle ore 3.04, mentre si trovava in compagna di BUBBO Antonio, Antonio Bubba e Giuseppe BUBBO (figlio di BUBBO Filippo, del quale si parla come di un nuovo affiliato nella citata conversazione di cui alla traccia audio 2302, intercettata all'interno dell'autovettura di SIRIANNI Angelo).

La presenza di COSTA risulta inoltre essere stata rilevata presso il "Bar Manzoni" anche in costanza delle intercettazioni video-ambientali ivi disposte. Sul punto, in particolare, va fatta menzione della deposizione resa dal teste di p.g. Uccello all'udienza del 17.6.2008, allorquando ha riferito della presenza di COSTA, in compagnia di SIRIANNI Angelo, presso il detto esercizio pubblico in data 21.11.2003. Come si è poi già evidenziato nell'effettuare la ricostruzione della compagine associativa, il detto teste di p.g. ha anche monitorato quanto accaduto al "Bar Manzoni" il 29.11.2003, quando, a partire dalle ore 15.35, dopo che arrivava una telefonata sull'utenza fissa del locale, si metteva in atto una vera e propria situazione di fibrillazione collettiva che coinvolgeva molti associati, a partire da COSTA Massimiliano, che usciva immediatamente dal locale insieme a Gianni MARINARO, per poi allontanarsene in auto insieme al detto "associato storico" in qualità di passeggero, non prima di essersi guardato intorno, come a controllare di non essere seguito.

La sicura collocazione in seno all'associazione in parola deve, poi, essere ritenuta penalmente rilevante, atteso che la stessa ha assunto il chiaro significato di una stabile "messa a disposizione" per le esigenze associative. Ciò che si è verificato, in particolare, riguardo all'attività di spaccio di stupefacenti, che, come riferito concordemente da Esposito e Cusumano, era appannaggio di tutti gli affiliati sottoposti a CALIGIURI, il quale per l'appunto degli stessi si avvaleva. Esposito ha, in particolare, assegnato un tale ruolo ancillare proprio all'affiliato COSTA Massimiliano, del resto riconosciuto in fotografia anche da Mecaj, all'udienza del 27.3.2008, come soggetto dedito all'attività di spaccio di cocaina, e, soprattutto, indicato da Cusumano, in specie in occasione dell'interrogatorio dell'11.6.2008 (si vedano pagine 35 e 36), come spacciatore di cocaina e come uno degli uomini di fiducia di CALIGIURI, organizzatore dell'attività di spaccio in Calolziocorte. Ruolo che risulta essere vieppiù efficacemente fotografato dai risultati delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 328/0299959, intestata allo stesso COSTA (come riferito dal teste Russo all'udienza del 14.1.2008), e, in particolare, dalle telefonate 116 e 206, in occasione delle quali l'imputato in parola era contattato da CALIGIURI Salvatore. Sui risultati delle intercettazioni in parola ci si soffermerà in modo dettagliato al capitolo dedicato al capo A14); basti qui solo evidenziare come dal tenore delle dette conversazioni si debba necessariamente trarre conferma del fatto che COSTA fosse effettivamente a disposizione del "capo giovani" nell'attività di spaccio.

costituente come detto settore nevralgico dell'operatività di quell'articolazione associativa.

MALUGANI Marco.

MALUGANI Marco è stato concordemente collocato da Danny Esposito e da Paolo Fortunato Cusumano nell'associazione qui giudicata. La prova di una sua partecipazione punibile la si ricava tuttavia, soprattutto, dalle propalazioni allo stesso riferibili captate all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403.

In questa sede pare opportuno, piuttosto che tornare sulle menzionate propalazioni già più volte citate e riportate con ampi stralci nel testo della motivazione, soffermarsi sugli elementi che consentono di attribuirne, al di là di ogni ragionevole dubbio, la paternità a MALUGANI Marco.

Il teste Marletta (si veda deposizione resa all'udienza del 28.1.2008) ha riferito di come l'attività d'intercettazione in parola fosse stata intrapresa nell'ambito del procedimento "Costa dei Monaci", sul presupposto dell'intestazione del detto mezzo all'indagato PRESTIA Francesco (si veda pagina 42 delle trascrizioni relative alla detta udienza). Nel corso dell'attvità di ascolto l'autovettura era stata tuttavia sottoposta ad un controllo in Vedano al Lambro, in occasione del quale era emerso come la stessa fosse in uso ad Ettore Milesi, soggetto comunque legato a PRESTIA, come si ricava alle risultanze della banca dari SDI, da cui emerge un controllo di polizia in occasione del quale i due si trovavano insieme (si veda deposizione del teste Legnari, resa all'udienza del 18.3.2008).

PRESTIA, che, chiamato con il diminutivo "Franco", risulta essere in modo reiterato al centro delle conversazioni tra Ettore ed il suo interlocutore abituale "Marco". Il tenore delle conversazioni in cui è citato il nome Franco non lasciano, infatti, dubbi in ordine al fatto che i propalanti si stiano riferendo proprio a PRESTIA Francesco, come detto indicato, in un'occasione, da "Marco" come "il più alto in grado della minore". "Marco" da identificare a sua volta in MALUGANI Marco, innanziutto, per i suoi legami ancor più stretti (rispetto a quelli di Milesi) con lo stesso PRESTIA.

MALUGANI risulta, infatti, controllato il 21.6.99 in compagnia di PRESTIA Francesco (si veda la deposizione resa dall'ispettore Rossi all'udienza del 28.2.2008). PRESTIA e MALUGANI sono poi osservati insieme, in occasione di un servizio di o.c.p. organizzato il 23.1.2000 all'aeroporto di Malpensa, proprio nell'ambito delle indagini del procedimento "Costa dei Monaci" (in cui si inscrivono anche le intercettazio-

ni all'interno dell'autovettura). Nell'occasione MALUGANI si reca presso lo scalo aereo per prelevare il sodale, reduce da un viaggio in Calabria, fatto per andare a condurre una trattativa per una fornitura di cocaina (si veda la sentenza di proscioglimento in data 21.4.2006 del G.U.P. di Milano, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7.2.2008); PRESTIA e MALUGANI, inoltre, come più volte segnalato, risultano essere stati condannati per una serie di sequestri di persona a scopo di estorsione commessi, in concorso tra loro, ai danni di alcune prostitute straniere (si veda la sentenza di condanna emessa il 14.10.2002 dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano, prodotta dal pubblico ministero, insieme alla sentenza emessa dalla Corte d'Apello di Milano ai sensi dell'art.599, comma 4, c.p.p., recante l'attestazione del passaggio in giudicato, all'udienza del 17.2.2009). Ad un legame particolarmente stretto tra MALUGANI e PRESTIA alludono, poi, ELIA Giuseppe e SIRIANNI Angelo nel corso della conversazione intercettata sull'autovettura del primo, il 14.2.2004, alle ore 14.50. I due stanno valutando i rischi di nuove collaborazioni con la giustizia da parte di affiliati sottoposti a carcerazione e, significativamente, prendono in considerazione, insieme a "Franco Prestia", "Marco", salvo, poi, convincersi del fatto che se avessero inteso parlare lo avrebbero già fatto (si veda pagina 131 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3248).

Ma è proprio dal preciso riferimento alle vicende oggetto dell'indagine "Costa dei Monaci" in una delle propalazioni di "Marco", che si ricava come lo stesso sia da identificare nell'odierno imputato, in effetti posto sotto la lente di quelle investigazioni insieme a TROVATO Emiliano, CALIGIURI Salvatore e PRESTIA Francesco, egualmente attinti, con cognizione di causa, da quella stessa propalazione (CALIGIURI, PRESTIA, TROVATO Emiliano e MALUGANI, nei cui confronti, in effetti, risulta pronunciata la citata sentenza di proscioglimento dal delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90 del G.U.P. di Milano, in data 21.4.2006, prodotta dal p.m. all'udienza del 7.2.2008). Si veda, in particolare, la conversazione intercettata alle ore 23.14 del 6.5.2000, nel corso della quale l'interlocutore di Ettore, da identificare certamente in MALUGANI, parla di sé, di "Emiliano", "Franco" e "Salvatore" e del ritiro di una partita di droga da effettuare in Quarto Oggiaro (si vedano pagine 38 e 39 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2372), ciò che si collega puntualmente con le indagini in corso a carico dei detti soggetti, che, tramite TROVATO Emiliano, erano in contatto con Antonio CATANZARO e Salvatore CARVELLI, spacciatori operanti, per l'appunto, in Quarto Oggiaro.

Tra i soggetti di frequente attinti dalle propalazioni di "Marco" vi è poi anche CALIGIURI Salvatore, come evidenziato, il più delle volte citato con il cognome. Anche tra MALUGANI e CALIGIURI sussistono, poi, rapporti che giustificano il fatto che quest'ultimo possa essere al centro dei discorsi del primo. I due, oltre ad essere concordemente indicati da Esposito e Cusumano come appartenenti alla medesima associazione, risultano anche essere stati controllati insieme il 23.3.1999 in provincia di Bergamo (si veda la deposizione resa dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008).

Come si è poi avuto modo di evidenziare nel trattatre dei segnali di continuità tra l'associazione qui giudicata e quella di cui al processo WALL STREET, nel corso delle intercettazioni in parola sono plurimi i riferimenti ad un tale "Antonio", in stato di detenzione (si vedano trascrizioni relative alle tracce audio 626, 627, 640, 641, 642, 651, 652, 655, 822 e 1732) da identificarsi in Antonio SCHETTINI, come si ricava anche dal fatto che in un'occasione (si ved pagina 77 delle trascrizioni relative alla traccia audio 695) Marco ricorra al soprannome "scugnizzo", che certamente identifica Antonio SCHETTINI (si vedano la sentenza WALL STREET e le deposizioni rese dal collaboratore Ferrazzo e dal teste di p.g. Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008). Anche il fatto che al centro delle propalazioni in parola vi sia SCHETTINI vale vieppiù ad identificare il propalante nell'odierno imputato MALUGANI, che, circa un anno dopo, il 28.4.2001, era sorpreso alla guida di un'autovettura, sulla quale viaggiava, in qualità di passeggero, proprio il detto "organizzatore" dell'associazione mafiosa giudicata nel processo WALL STREET, in quel momento latitante (si vedano la deposizione resa dal teste Tuminelli all'udienza del 28.1.2008 ed il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Lodi nei confronti di MALUGANI, persona sottoposta ad indagini per il delitto di favoreggiamento, prodotto dal difensore dell'imputato all'udienza del 4.2.2009).

Anche i riferimenti di "Marco" a vicende della "seconda guerra di 'ndrangheta", alla famiglia "Di Stefano", ad omicidi fatti da "Foschini" e, in genere, a vicende oggetto del processo WALL STREET (si vedano le citate conversazioni, di cui alle tracce audio 823, 2686 e 2688), sono elementi che valgono a confermare l'identificazione dello stesso in MALUGANI Marco. E ciò non solo per il suo accertato legame con un imputato di quel processo (SCHETTINI, come detto arrestato mentre, in stato di latitanza, viaggiava sulla sua macchina), ma anche, come pure si è detto, in ragione delle convergenti dichiarazioni di Foschini e Di Bella, che hanno indicato (Foschini in occasione di un riconoscimento fotografico e Di Bella, facendone nome e cognome) MALUGANI tra i soggetti

appareteneti all'organizzazione criminale qui giudicata, già nel periodo antecedente al processo medesimo.

Tra i soggetti nominati con cognizione di causa da Marco nel corso delle conversazioni intercettate in argomento figura, poi, anche TROVATO Giacomo (si veda la citata traccia audio 2682), in effetti a sua volta legato a MALUGANI, così come si ricava dall'agenda sequestrata presso il BAR SMILE il 16.9.1999 (si vedano produzioni del pubblico ministero del 17.2.1999) ove figura, per l'appunto, il nominativo MALUGANI tra quelli annotati con il numero telefonico accanto.

Nel corso delle ripetute captazioni si assiste inoltre alla citazione del "Bar Manzoni" (si veda pagina 22 della traccia audio 1680 e pagina 31 della traccia audio 1681) e del "Circolino" (si veda pagina 49 della traccia audio 690, laddove "Ettore" chiede a "Marco" se stia andando al "Circolino") locali indicati da Danny Esposito come luoghi di ritrovo dei componenti più giovani dell'organizzazione criminale, tra cui anche MALUGANI.

Altro particolare individualizzante di "Marco", che vale vieppiù ad identificarlo nell'odierno imputato è rappresentato dal riferimento dello stesso propalante al fatto di essere noto a tutti a Calolziocorte (si veda pagina 53 della citata conversazione, di cui alla traccia audio 690), Calolziocorte che (come riferito dal teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008) è il luogo di residenza di MALUGANI Marco.

MALUGANI che risulta altresì essere nativo di Lecco e, unico tra tutti gli imputati del reato associativo in parola, a non avere legami familiari con la Calabria (si veda il verbale di interrogatorio del 27.4.2007, prodotto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009, in occasione del quale l'imputato elegge domicilio presso i genitori Alcide Malugani e Maria Teresa Bonaschi, nominativi che tradiscono evidenti origine lombarde); ciò che vale vieppiù ad identificare nello stesso il "Marco" che, con frequenti espressioni dialettali lombarde (si vedano le notazioni in tal senso dei periti trascrittori) tratta con cognizione di causa vicende relative all'associazione qui giudicata, collocando anche, con precisione, sé stesso al suo interno ("*Poi guarda che quando siamo... ci siamo riuniti sabato, eravamo solo dalla (minore)...*", si veda pagina 98 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui al progressivo 2685 del 14.5.2000).

Dalle propalazioni in parola, sicuramente da attribuire a MALUGANI Marco, si ricava allora, oltre all'affiliazione dello stesso all'associazione e, in particolare, alla "mino-

re" del "locale" di Calolziocorte, anche l'attiva partecipazione alla vita associativa con condotte di sicura rilevanza penale.

Così quella consistente nell'assunzione del ruolo di depositario di armi dell'associazione, ricavabile, in particolare, dai risultati delle intercettazioni che meglio si esamineranno ai capitoli dedicati ai capi A1) ed A2). Armi, in specie da guerra, detenute su incarico del "capo giovani" PRESTIA Francesco (si veda il riferimento ad un kalashnikov da restituire a "Franco" a pagina 60 delle trascrizioni relative alla traccia audio 1315) o occultate in concorso con il suo vice CALIGIURI Salvatore (si veda il riferimento ai due mitra sotterrati con "Caligiuri" alle pagine 102 e 103 delle trascrizioni relative alla traccia audio 817).

In ogni caso, poi, dal tenore di molte delle conversazioni già esaminate emerge in modo lampante la "stabile messa a disposizione" da parte di MALUGANI in favore dell'associazione. L'imputato, come detto, si mostra addirittura ansioso di mettere in atto azioni violente, arrivando persino a criticare per la loro scarsa incisività le strategie intimidatorie dell'organizzazione di appartenenza : "*...**perché solo minchiate fanno** "vediamo chi è...cchi su, **bruciamo ca e bruciamo lla**" solo quelle quattro minchiate girano, lascia stare **e ogni tanto si sparano a qualcuno**...*" (si veda pagina 72 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 814).

Il suo eccessivo spirito di iniziativa è, poi, fonte di critiche e sanzioni in seno all'associazione (si veda sul punto, in particolare, la trascrizione relativa alla telefonata 319, intercettata sull'apprecchio avente codice IMEI 448548077115650, in uso a PRESTIA Francesco, analiticamente esaminata, da ultimo, al paragrafo dedicato a CALIGIURI Salvatore, interolciutore di PRESTIA in occasione della telefonata medesima), ma, allo stesso tempo, trova in alcuni degli esponenti di vertice della stessa, una qualche forma di apprezzamento : "*...Sono stato su lì dal **Pierino**... A me dice che **mi vedono come quello più... criminale di tutti dentro lì**, mi ha detto. Però hanno detto che non riescono... Mi ha detto che **c'ho più la mentalità del bandito** che non del... del (terrorista)... Mi ha detto: "C'hai più la mentalità del bandito **che dell'affiliato**". La mentalità dell'affiliato... Mi ha detto: "Te ti comporti così? (Tu guarda) e cerca di salire", mi ha detto. Non bisogna mica star lì a... E io gli ho detto: "Io voglio salire". Ha detto: "**Guarda che non sei visto male", m'ha detto**... Eh. **Ha detto che c'ho più la mentalità del bandito** che... Eh. Va beh ma... Mi ha detto che... **ha detto lo dicono tut-***

*ti, Ettore...**che sono il più criminale**...*" si vedano pagine 85, 90, 91, 93 e 94 delle trascrizioni relative alle traccie audio 2682 e 2684).

Le conversazioni in parola sono in effetti disseminate di riferimenti a concreti propositi omicidiari (si vedano, ad esempio, le tracce audio 646, 720, 815, 818 ed 822), alla disponibilità di armi da guerra ed al serio progetto di entrare in possesso di armi ancora più micidiali (si vedano le trascrizioni relative alle tracce 1315, 1316 e 1317, che saranno, comunque, esaminate nel dettaglio al capitolo successivo), che valgono a delineare elementi di sicura rilevanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, su cui si tornerà in sede di trattamento sanzionatorio. Dalle stesse emerge, comunque, anche, come pure si è più volte evidenziato nel corso della motivazione, una certa insofferenza di MALUGANI alle regole associative, insofferenza sicuramente rientrata nel periodo in cui l'imputato si trovava ancora in libertà, come documentato ad esempio dalle rsultanze dell'intercettazione di cui alla traccia audio 814 ("*...m'ha detto che se mi volevo **distaccare** per un periodo di farlo presente...non è che mi **spogliano**...mi ha detto se volevo **distaccarmi** per un periodo, oppure mi **distaccavo** fisso...o sennò se volevo andare avanti con loro...no **spogliare vuol dire che hai fatto qualche infamità**, quelle cose lì...**non sei più un uomo se ti spogli**. Non possono mica spogliarmi, Ettore,...ci manca, **se mi spogliano a me, tutto il locale devono spogliare**, non...non resta più neanche il **locale**...*", si vedano pagine 67 e 68), ma della quale vanno attentamente valutati gli effetti a partire dalla successiva fase di privazione della libertà (decorrente, come si ricava dalla citata sentenza in data 14.10.2002 del G.U.P. di Milano, dal gennaio 2002). Ciò nella prospettiva di verificare se, anche per MALUGANI, possa, come si è già fatto quanto a PRESTIA e TROVATO Emiliano, affermarsi al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sua partecipazione all'attività associativa si sia protratta anche in costanza della detenzione patita ininterrottamente a far data dall'inizio del 2002.

Una tale certezza non si può avere con riguardo all'imputato in parola, soggetto già più volte sottoposto a procedimenti "disciplinari" in seno all'associazione, la cui detenzione era altresì la conseguenza di un reato "infamante" (il più volte citato sequestro di persona a scopo di estorsione). Soggetto altresì privo di quel radicamento, anche di origine familiare, nel contesto associativo che invece contraddistingueva l'affiliazione di TROVATO Emiliano e PRESTIA Francesco.

Unica conseguenza pratica della conclusione in parola sarà quella relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art.416*bis*, commi 1 e 4, c.p., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L.251/2005.

PETTINATO Federico.

Sull'appartenenza di PETTINATO Federico all'associazione giudicata nell'ambito del processo WALL STREET si fa rinvio al quadro probatorio già puntualmente esaminato all'inizio di questo capitolo. E d'altronde, ad ulteriore conferma della precoce collocazione dell'imputato in parola nel sodalizio criminale capeggiato da Franco Coco Trovato e poi perpetuato dagli odierni imputati, si può fare menzione dei chiari segni di *affectio societatis* mostrati dallo stesso imputato nell'anno 1995 al momento della scarcerazione del sodale SIRIANNI Angelo (sulla base del prospetto prodotto all'udienza dell'11.2.2009 dalla difesa SIRIANNI, scarcerato il 2.10.1995 per essere collocato agli arresti domiciliari). E' lo stesso SIRIANNI, infatti, a riportare all'abituale interlocutore ELIA Giuseppe un episodio risalente al momento della sua scarcerazione, in occasione del quale "Federico" (da identificare certamente in PETTINATO Federico, per il riferimento, nella parte iniziale della conversazione, ad un rapporto di lavoro alle sue dipendenze di "Bubbu", su cui subito *infra*, ed al suo coinvolgimento nell'affare delle "macchinette") gli aveva fatto recapitare tramite tale "Michicello" cinquecentomila lire. "Federico" di cui, da prinicipio, ELIA, manifesta di apprezzare la disponibilità nei confronti degli altri esponenti del sodalizio, per poi sentirsi, per l'appunto, riportare dall'interlocutore il detto episodio, nel quale comunque traspare l'insoddisfazione per l'entità dell'aiuto offerto: "*Cioè, no, Federico può avere centomila colpe, però chi ne ha avuto sempre bisogno è stato lui, capito, chi ci ha mangiato sono sempre loro, Angelo, voglio dire, no*", "*Pè, a me mi ha dato solo cinquecentomila lire quando sono uscito dal carcere, anzi me li ha mandati con Michicello, me li ha mandati...E basta, perché da me Federico proprio non avanza una lira*" (si veda pagina 163 delle trascrizioni relative alla traccia audio 4919 delle ore 22.23 del 25.5.2004).

L'episodio in parola, al di là dell'insoddisfazione di SIRIANNI, dimostra comunque come PETTINATO avesse solidi legami associativi anche nel 1995, allorquando, per l'appunto, assolveva all'obbligo di solidarietà (su cui si vedano Fonti e Foschini) nei confronti di un sodale in difficoltà per effetto dello stato detentivo. L'episodio svela inoltre un'evidente falsità nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in occasione dell'interrogatorio di garanzia del 15.12.2006 (si veda verbale prodotto dal pubblico

ministero ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p.). PETTINATO, infatti, evidenentemente ascrivendo una compromettente valenza associativa ai suoi rapporti con SIRIANNI Angelo (che, dal canto suo, identico atteggiamento ha assunto in occasione dell'interrogatorio del 16.3.2007, quando ha postdatato al 2000 il suo rapporto di conoscenza con PETTINATO), ha sostenuto di averlo conosciuto solo quattro anni prima.

Le prove di una chiarissima *affectio societatis* dell'imputato in parola sono, poi, molte altre, tutte convergenti sulla sua rigorosa osservanza dell'obbligo di mantenimento dei detenuti e, più in genere, di solidarietà e supporto nei confronti dei sodali in stato di detenzione. Nell'analizzare la posizione di BUBBA Rodolfo si è già detto dell'assunzione alle dipendenze della EUROCOSTRUZIONI s.r.l., che PETTINATO gli garantiva il 26.5.99 (si veda il libro matricola dell'impresa PETTINATO FEDERICO, poi trasformata, proprio nel 1999, in EUROCOSTRUZIONI s.r.l., documento prodotto in copia dalla difesa PETTINATO all'udienza del 6.3.2008) in funzione della concessione allo stesso della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in effetti concessa dal Tribunale di Sorveglianza con provvedimento 1195/99 (come riferito dal teste Russo all'udienza del 14.1.2008 e come si ricava dall'annotazione al certificato penale di BUBBA del detto provvedimento in data 11.5.99). Che poi la detta assunzione fosse sorretta essenzialmente dal comune senso di appartenza al medesimo sodalizio mafioso da parte di PETTINATO e BUBBA, lo si ricava anche dal fatto che, evidentemente, con l'assunzione di un sessantaquattrenne quale "muratore di primo livello" il primo non intendeva di certo perseguire interessi imprenditoriali.

L'episodio in parola vale poi anche a riscontrare il puntuale racconto di Danny Esposito, nella parte in cui ha riferito della visita fatta insieme a TROVATO Giacomo presso la villa di Galbiate di PETTINATO Federico (si vedano pagine 24, 25, e 26 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Il collaboratore, nella circostanza, come talora gli capitava quando si accompagnava a Giacomo, attendeva in macchina, ma il predetto imputato gli aveva comunque riferito di essere andato da PETTINATO a chiedergli, in vista della presentazione di un'istanza di scarcerazione, l'assunzione di suo zio ALCARO Luigi. L'episodio si verificava a ridosso dell'arresto dello stesso Esposito (che, a seguito della contestazione di una dichiarazione predibattimentale, lo collocava alla fine di luglio del 2003, in effetti, quindi, solo due mesi e mezzo prima del detto arresto). PETTINATO, riconosciuto in fotografia (si veda pagina 119 delle trascrizioni

relative alla detta udienza), è stato poi, ancora una volta in modo precisio, indicato dal collaboratore come titolare di un'impresa edile.

Le descritte dichiarazioni, puntuali, spontanee e costanti, trovano, come anticipato, proprio nell'episodio dell'assunzione di BUBBA un decisivo riscontro, così come, a livello logico, trovano conferme anche nelle plurime, ulteriori dimostrazioni del puntuale assolvimento da parte di PETTINATO dei tipici obblighi solidaristici di matrice associativa (su cui subito *infra*). Irrilevante invece deve considerarsi, ai presenti fini, la verifica in ordine ad un'effettiva assunzione di ALCARO Luigi o l'accertamento, su cui si è incentrato il controesame della difesa PETTINATO, riguardo al fatto se la richiesta di TROVATO Giacomo dovesse essere intesa come un ordine o, per l'appunto, come una verifica di disponibilità. Ciò che rileva, infatti, è che TROVATO Giacomo (che, poi, per le più svariate ragioni ben potrebbe essersi risolto a scegliere altra strada) si sia indirizzato per formulare una simile richiesta proprio a PETTINATO Federico, evidentemente (e sul punto vi sono molte inequivocabili prove, che si richiameranno a breve), a lui legato da una comune appartenenza mafiosa, oltre che noto per analoghi precedenti atti di solidarietà associativa.

Si sono già analizzate in altre parti della motivazione le prove relative all'assolvimento da parte di PETTINATO Federico all'obbligo di mantenimento nei confronti di Franco e Mario Coco Trovato. Sulle stesse pare opportuno tuttavia tonare in maniera organica in questa sede.

Innanzitutto vanno richiamate le risultanze dell'intercettazione della conversazione avvenuta il 16.12.2004 all'interno della sala colloqui di Ascoli Piceno. A far visita a Franco Coco Trovato sono, nella circostanza (si veda foglio presenze prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), la moglie Eustina, il nipote Giovanni Rigillo e, soprattutto, il fratello Pino Trovato, che, come subito si dirà aveva un ruolo di *trait d'union* tra il congiunto in stato di detenzione e PETTINATO. Durante il colloquio, infatti, Franco Coco Trovato è informato del fatto che Federico abbia versato 500 €, 300 dei quali per lui (si vedano pagine 56 e 57 della trascrizione depositata il 30.12.2008). Che poi Federico sia proprio l'odierno imputato lo si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, dal fatto che, nel corso della conversazione, lo stesso fosse già stato citato con riferimento ad un incarico da affidargli per l'acquisto di un immobile a Galbiate (ciò che si ricollega al suo luogo di residenza ed alla sua attività nel settore edilizio) ed ai suoi rap-

PINO TROVATO trait d'union TRA FRANCO TROVATO E PETTINATO.

porti con Filippo (da identificare a sua volta con il di lui cognato BUBBO Filippo), come si è già detto al centro di altre conversazioni intercettate.

Dei pagamenti di PETTINATO in favore del padre e dello zio, parla, poi, anche TROVATO Giacomo all'interno della propria autovettura BMW, targata BK 326 MG; nella circostanza l'imputato si lamenta con il suo interlocutore del fatto che lo "zio Pino", da identificare certamente in Pino Trovato, nel consegnargli il danaro (250 euro) che Federico aveva versato per suo padre, come a dubitare della sua correttezza, si sia raccomandato di farlo effettivamente arrivare al genitore. La velata accusa dello zio e ancor più motivo di risentimento per TROVATO Giacomo, che si lascia andare a considerazioni sul danaro incassato e speso dal cugino TROVATO Emiliano e dalla di lui madre Eustina (chiamata nel corso della conversazione intercettata con l'abituale soprannome Faustina) proveniente da soggetti che evidentemente identifica come abituali erogatori di contributi per il mantenimento dei detenuti, tra i quali inserisce, oltre a "Cenzo" ed "Antonello" (FALZETTA, come si dirà in uno dei prossimi paragrafi, e PRONESTI Antonio, detto Antonello, in effetti indicato come soggetto che contribuiva al mantenimento dei detenuti da Esposito) anche Federico, al quale attribuisce addirittura il fatto di aver acquistato la macchina a tutti i membri del nucleo familiare di Franco Coco Trovato : "*...ora me li sono mangiati io i soldi!...guarda che ne stanno mangiando eh! Emiliano ne ha mangiato soldi...Faustina ed Emiliano guarda che...a...pure quando hanno il locale glielo hanno pagato...senza debiti poi...Cenzo...a Federico, Antonello, di qua e di là, ma botte di soldi eh! Mica duemila euro per volta, che anche Antonello gliene ha dato poco pure ad Antonello...Federico gli ha dato la macchina a tutti quanti...*" (si vedano trascrizioni relative alla conversazione 570, depositate all'udienza del 29.1.2009).

A definitiva conferma del fatto che il "Federico" che consegnava i soldi a Pino Trovato destinati al mantenimento di Franco e Mario Trovato fosse PETTINATO, va da ultimo citata la conversazione intercettata il 13.8.2005 all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, del medesimo imputato. PETTINATO che, alla fine della conversazione, consegna a Pino i "soldi per Franco", indicati in "250" (si vedano le trascrizioni relative alla traccia audio 6375 del 13.8.2005). Pino a sua volta da identificare in Pino Trovato, oltre che sulla base del tenore della conversazione, che depone per l'esistenza di un legame familiare tra "Pino" ed il destinatario del pagamento, anche in ragione delle risultanze delle intercettazioni ambientali testè richiamate e dell'intercettazione

telefonica del 9.8.2005 (su cui subito *infra*) in occasione della quale PETTINATO si mette in contatto, proprio con Pino Trovato per avere notizie in ordine alla scarcerazione del fratello Mario.

La sequenza, nel periodo compreso tra la fine del 2004 e l'agosto del 2005, disegnata dalle intercettazioni in parola vale, poi, a confermare come, contrariamente a quanto sostenuto in sede di conclusioni dalla difesa PETTINATO, i versamenti di quest'ultimo avessero carattere continuativo.

Ciò che, peraltro, è vieppiù confermato dal comportamento serbato dallo stesso imputato in occasione della scarcerazione di Mario Trovato, avvenuta il 9.8.2005 (a seguito della quale, come si ricava dalla citata conversazione del 13.8.2005, PETTINATO non versava più somme a titolo di mantenimento in favore del detto associato storico, garantendogli, come ci si accinge a dimostrare, più concrete forme di solidarietà associativa).

Nel periodo finale della sua detenzione Mario Trovato, nei colloqui con i familiari, lascia già intendere quale sia il tipo di solidarietà che si attende da "Federico". In particolare, nel corso del colloquio dell'11.2.2005, cui prendono parte, in qualità di visitatori, TROVATO Giacomo, RIGILLO Palmerino e Domenico Rigillo (si veda il registro delle presenze all'interno della sala colloqui della casa circondariale di Livorno, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) Mario chiede al figlio Giacomo ed al cognato Palmerino notizie di "Federico", da identificarsi certamente in PETTINATO, visti gli espliciti riferimenti fatti ad un BINGO nella zona di Bergamo nella titolarità dello stesso, per poi chiarire, per l'appunto, cosa si attenda da lui una volta libero : "*...questo quando esco pure dice che...dice che non facciamo le cose con lui...questo appena esco deve ritirare qualche attività eh...non... qualche attività e subito...*" (si vedano pagine 69 e 70 delle trascrizioni relative al detto colloquio depositate il 23.1.2009).

PETTINATO, lo stesso 9.8.2005 (giorno della scarcerazione, come riferito, ad esempio, dal teste De Robertis all'udienza del 24.4.008), come detto, si mette in contatto con Pino Trovato, fratello di Mario, per informarsi su chi sia andato a prelevare quest'ultimo presso la Casa Circondariale di Livorno (si veda la telefonata 6047, intercetatta, il 9.8.2005 alle ore 13.59, sull'utenza 335/6006469 in uso a PETTNATO Federico, che, nell'occasione, chiama l'utenza 348/6090769, intestata a Pinto Trovato, come indicato nell'informativa 4856 del G.I.C.O. di Milano, acquisita all'udienza dell'11.2.2009). Il

giorno successivo è poi contattato da SCALZI Raffaele, che lo informa del fatto che "un amico in ferie" in Calabria è interessato a vederlo. I due, pur se facendo ricorso a linguaggio criptico, alludono chiaramente a Mario Trovato, che, appena scarcerato (come riferito dal teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008) si era recato in Calabria, ma era ancora alle prese con limitazioni alla libertà di circolazione. PETTINATO comunica, poi, all'interlocutore il suo imminente arrivo in Calabria, con l'intesa che la circostanza sarà comunicata all'amico in attesa di visita (si veda la telefonata 6084 delle ore 13.49 del 10.8.2005, intercettata in entrata sulla detta utenza di PETTINATO). Tra PETTINATO e Mario TROVATO (che, come riferito dal teste Cappuccini, nel frattempo era stato fatto rientare nel luogo di residenza dai carabinieri di Botricello, in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Lecco) c'era poi un incontro in Lecco il 25.8.2005, alla presenza anche di TROVATO Giacomo, monitorato dalla p.g. all'uopo appostata (si vedano le deposizioni dei testi Costa e Cappuccini, rese alle udienze del 6 e dell'8 maggio 2008).

Un ulteriore incontro avveniva poi in Merate il 6.9.2005, presso il locale denominato "Medigan" nella titolarità di Luigina Pettinato, sorella dell'odierno imputato. Allo stesso prendevano parte PETTINATO, FALZETTA e Giacomo TROVATO, ma non Mario TROVATO, come detto gravato dall'obbligo di soggiorno. L'incontro era monitorato dalla p.g. con apposito servizio di o.c.p., nel corso del quale erano anche scattate delle fotografie (si vedano la deposizione del mar. Cappuccini e le fotografie prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 29.4.2008).

Sono poi le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di TROVATO Giacomo, nel periodo compreso tra i due incontri, a fornire una chiave di lettura degli stessi. Nella conversazione 2810 del 26.8.2005 si parla di "Federico" che deve rilevare qualche attività ("*gli dico a Federico di prendere questo...*") e si fa inoltre riferimento anche al personale da destinare alla stessa (si vedano pagine 21 e ss. delle trascrizioni relative alle intercettazioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura targata BK 326 MG, depositate all'udienza del 29.1.2009). Nella conversazione 2978 delle 20.45 del 30.8.2005 TROVATO Giacomo riferisce alla moglie del rilevante aiuto offerto da "Federico" per l'acquisto di un locale, Federico che rileverebbe anche il locale denominato "Orsa", affidando a loro la gestione e li farebbe inoltre subentrare anche in un mutuo per l'acquisto di una villa a prezzo particolarmente vantaggioso: "*...Federico oggi...Federico proprio l'Orsa la prende... "la prendo io e ci state voi" ma con me...devi*

vedere come parla con me, ha detto "ora l'Orsa la prendo io" e poi ci da per prendere il locale qua 100.000 euro...si ma devi vedere la villa. No so come dirglielo, due appartamenti sono, ma fa paura!...no, non uno sopra e uno sotto, 240 metri sopra e 240 sotto...400.000 euro...lui già...se l'era presa lui...quella ve la do a voi, già ci subentra il mutuo...come la pago io la pagate voi...400.000 euro...poi stasera quando torniamo...nn non ce ne ha di affari Federico, ma, infatti, mio papà con lui, e il locale là glielo facciamo prendere a Banana e l'Orsa la prendiamo qui...ti dico per noi eh, gli dico a me mi dai il ristorante e pizzeria e il resto lo dividete"...ha detto "no, no, dovete gestire tutto voi, io non voglio sapere niente" lui alla fine..." (si vedano pagine 31 e 32 della menzionata trascrizione). Aiuto a cui anche l'interlocutrice di TROVATO Giacomo è in grado di attribuire una tipica valenza associativa : "***E che è della 'ndrangheta***".

Come riferito dai testi De Robertis (all'udienza del 24.4.2008) e Michele Esposito (all'udienza del 6.5.2008) e come documentato anche dalla difesa di TROVATO Giacomo (si vedano le produzioni del 18.12.2007), quest'ultimo ed il padre (anche se le quote della società intestataria erano suddivise inzialmente tra i tre figli maschi di Mario Trovato e, da ultimo, dopo due atti di cessione, tra TROVATO Giacomo e Shana Trovato) rilevavano poi un locale denominato "Bar San Martino", dando vita ad un ristorante-pizzeria denominato "046". Locale sito in via Pasubio a Lecco, dinnanzi al quale, il 16.9.2005, erano osservati Mario TROVATO e RIGILLO Palmerino (si veda deposizione del teste Baldinu all'udienza del 6.5.2008) ed il 29.9.2005, con la disponibilità materiale dell'immobile già acquisita, Mario Trovato e PETTINATO Federico (si veda la deposizione resa dal teste De Robertis all'udienza del 24.4.2008 e si vedano le fotografie scattate in occasione dell'appostamento di p.g., prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 29.4.2008).

Ulteriore conferma in ordine al fatto che alla conclusione della detta operazione abbia contribuito sotto il profilo finanziario PETTINATO, la si ricava anche dalle risultanze della menzionata intercettazione ambientale del 15.9.2005 presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno. E' proprio RIGILLO Palmerino, il giorno prima del sopralluogo cui prende parte insieme a Mario TROVATO presso il menzionato locale, a comunicare a Franco Coco Trovato che il fratello Mario ha "*trovato un localicchio...un bel bar paninoteca*" e che "*Federico ci dà una mano*" (si veda pagina 10 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

L'*affectio societatis* di PETTINATO è poi efficacemente fotografata, oltre che dal descritto, puntuale assolvimento degli obblighi di solidarietà verso gli associati in stato di detenzione e le loro famiglie (adempimento che, a ben vedere, risponde anche agli stessi interessi di chi lo esegue, che, in tal modo, si pone anche al riparo dal rischio di insorgenza di nuove collaborazioni con la giustizia da parte degli affiliati che, in stato di detenzione, si sentano abbandonati dai sodali in libertà), anche dalla più volte citata frase pronunciata dal medesimo imputato a poche ore di distanza dagli omicidi di Maurizio Ferraro e Felice Onofrio : "*...della parte nostra sono porca...*" (si veda pagina 67 della trascrizione relativa alla conversazione intercettata il 18.8.2005 all'interno dell'autovettura BMW, targata CC 551 YK, in uso a PETTINATO Federico, traccia audio 6481). Ferraro ed Onofrio in effetti collocati da Carmine Scarpino, in occasione dell'interrogatorio del 30.1.2001, nell'organizzazione di Marcedusa insieme a RIGILLO Palmerino, il quale, a sua volta, in effetti, in occasione del colloquio intercettato l'11.2.2005 all'interno della casa circondariale di Livorno, riferisce con cognizione di causa in ordine all'attività di spaccio di "Maurizio" e "Filiceddu", riforniti da "Sergio nostro", da identificare sicuramente - come si è già evidenziato nell'analizzare i segni di continuità tra l'associazione Flachi-Trovato-Schettini e quella qui giudicata, nonché nel ricostruire la struttura di quest'ultima – in Maurizio Ferraro, Felice Onofrio e Sergio Pisani, a sua volta caduto vittima di un attentato il 19.9.2005.

La partecipazione di PETTINATO all'associazione si è concretizzata, come si è già evidenziato, anche nell'assunzione di un ruolo di primo piano nell'attività di installazione delle macchinette, svolta, insieme ad altri associati, anche con il ricorso al "metodo mafioso".

La partecipazione, poi, con una "dote" particolarmente elevata (quella di "santista", come si è avuto modo di evidenziare nel commentare le conversazioni di cui alle tracce audio 5122, intercettata all'interno dell'autovettura di SIRIANNI, e 3815, captata nell'abitacolo della BMW dello stesso PETTINATO) è evidentemente proseguita, come pure si è precisato, nonostante il fatto che l'imputato in parola fosse incorso in provvedimenti di tipo sanzionatorio voluti da BUBBA Rodolfo, con cui i rapporti personali avevano subito un brusco raffreddamento (si veda sul punto il più volte citato colloquio intercettato l'11.12.2004 all'interno della Casa Circondariale di Livorno). Ciò, infatti, non aveva impedito a PETTINATO di studiare una strategia di intervento particolarmente incisiva per dissuadere gli esponenti di un altro locale 'ndranghetista, che con una

loro attività illecita, avevano sconfinato nella zona di Lecco. Strategia che prevedeva il ricorso alla forza, confidando sul supporto di BUBBO Filippo e BUBBO Antonio : "*Angelo, ma tu come cazzo ragioni...andiamo e gli rompiamo le corna, eh!...ora stasera glielo vado a dire a mio cognato...vaffanculo va...a Tonino...e glielo rompo io il culo adesso, sia a Salvatore che a Rocco...*" (si veda pagina 48 delle trascrizioni relative alla conversazione, di cui alla traccia audio 3814, intercettata sull'autovettura BMW, targata CC 551 YK, il 26.2.2005 alle ore 15.44).

PETTINATO è stato inoltre indicato da Cusumano come autore, insieme a BUBBO Filippo, di minacce al suo indirizzo all'interno del carcere di Vigevano. Episodio risalente quindi ad epoca successiva all'esecuzione delle ordinanze cautelari nell'ambito del presente procedimento. Minacce che non gli erano state rivolte direttamente, ma che comunque i due gli avevano fatto arrivare tramite altri detenuti. Le dichiarazioni in parola debbono essere apprezzate per la loro spontaneità (del fatto Cusumano ha riferito nel riconoscere l'11.6.2007 in fotografia il PETTINATO), precisione (il dichiarante ha anche indicato le sezioni, rispettivamente, la terza e quella speciale, pesso le quali si trovavano ristretti, rispettivamente, egli stesso ed il PETTINATO) e costanza (i fatti in parola sono stati confermati in occasione dell'interrogatorio del 30.7.2001), che consentono certamente di addentrarsi nella successiva fase di ricerca del riscontro. E' innanziutto confermato il fatto che PETTINATO, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare relativa a questo procedimento, sia stato associato alla Casa Circondariale di Vigevano (si veda il citato verbale di interrogatorio del 15.12.2006, nel quale si dà atto dello svolgimento dell'incombente presso quella casa circondariale).

Sono poi allo stesso modo confermati gli stretti rapporti, non solo connessi al più volte menzionato legame di affinità, tra PETTINATO e BUBBO Filippo, concordemente indicati per l'appunto come tra loro vicini nel contesto associativo in esame da Esposito, Cusumano, Corti e Mecaj. Rapporti a cui lo stesso PETTINATO ha dato una chiara connotazione criminale nella testè menzionata conversazione intercettata all'interno della sua autovettura (si veda traccia audio 3814).

Altro decisio riscontro è, poi arrivato, dai risultati delle intercettazioni disposte all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Monza, in occasione degli incontri tra lo stesso Cusumano ed i suoi parenti. Si pensi al colloquio intercettato l'8.12.2007 (si veda pagina 12 della trascrizione depositata il 6.11.2008), durante il quale il fratello Pasquale chiede a Paolo Cusumano che cosa abbia detto "su quelli di Gal-

biate" (certamente da identificare in PETTINATO Federico e BUBBO Filippo, entrambi dimoranti in Galbiate, come si ricava dai verbali di interrogatorio in atti, e collocati in modo concorde dai citati collaboratori in quel comune), evidentente individuati come soggetti dei quali il congiunto aveva particolare timore.

Ciò che vale vieppiù a confermare lo stabile inserimento di PETTINATO Federico nell'associaizione qui giudicata, nel cui interesse, anche dopo l'esecuzione a proprio carico di un'ordinanza cautelare, persevera a compiere atti intimidatori.

BUBBO Filippo

In una precedente sezione di questo capitolo (cui si rinvia) ci si è già soffermati sulle prove che valgono a classificare con certezza la faida tra le famiglie Bubbo e Carpino di Petronà come affare associativo. Solo la vicinanza tra BUBBO Filippo e Franco Coco Trovato, prima, e la collocazione organica del medesimo imputato nell'organizzazione mafiosa qui giudicata, poi, possono spiegare come quest'ultima si sia fatta carico delle sorti di una sanguinosa contesa altrimenti del tutto estranea ai propri interessi, innanziutto dal punto di vista territoriale.

Sulla detta collocazione organica si sono poi concentrati i convergenti, credibili e, allo stesso tempo, tra loro autonomi contributi di Danny Esposito, Paolo Fortunato Cusumano e Pietro Corti. Le dette chiamate in reità, come pure quella di Mecaj, hanno inoltre, in modo ancora una volta concorde, associato la posizione di BUBBO Filippo a quella di PETTINATO Federico. Tra i due, come si è detto, sussistono documentati legami familiari (BUBBO è fratello di Saveria, moglie di PETTINATO) ed anche un documentato rapporto di lavoro, risalente al periodo 21.9.98-30.11.99, allorquando BUBBO era occupato alle dipendenze dell'impresa PETTINATO FEDERICO corrente in Galbiate (si veda il libro matricola della menzionata impresa, prodotto dalla difesa PETTINATO all'udienza del 6.3.2008). Galbiate che evidentemente, perlomeno a far data dal 1998, doveva essere diventato il luogo di abituale dimora di BUBBO Filippo, che proprio in quel comune, presso l'abitazione di piazza Don Gnocchi 4, coincidente con la sede sociale della EUROCOSTRZUIONI, società in cui PETTINATO aveva trasformato nel maggio del 1999 la propria impresa individuale, ha eletto domicilio in occasione dell'interrogatorio reso il 23.4.2007 (si veda il verbale prodotto dal pubblico ministero ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p. all'udienza del 13.2.2009).

Sulla rilevanza in chiave associativa del binomio BUBBO Filippo-PETTINATO Federico si sono, poi, raccolte in istruttoria ulteriori prove. Così, ad esempio, i risultati

delle intercettazioni disposte all'interno delle sale colloqui delle Case Circondariali di Ascoli Piceno e Livorno (si vedano le trascrizioni relative, rispettivamente, alla conversazione del 16.12.2004 ed a quella dell'11.12.2004), attraverso le quali si ha contezza di come Franco e Mario Coco Trovato si informino sui rapporti tra i due imputati in parola, nonché di come anche TROVATO Giacomo abbia il termometro di quelle relazioni e, al contempo, sia informato, ad esempio, su vicende relative a BUBBO, come le due perquisizioni domiciliari dallo stesso subite, evidentemente percepite nella loro possibile incidenza sulle sorti dell'associazione (si veda pagina 35 delle trascrizioni, depositate il 23.1.2009, relative alla ripetuta conversazione dell'11.12.2004).

Anche ELIA e SIRIANNI nel corso delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, sovente si concentrano sui rapporti tra i ripetuti due sodali (si vedano, ad esempio, le conversazioni di cui alle tracce audio 111, 3493, 4315).

Ma è proprio PETTINATO nella più volte citata conversazione, intercettata alle 15.44 del 26.2.2005 all'interno della sua autovettura, a chiarire come i suoi rapporti con il "cognato" abbiano una chiara connotazione associativa, in forza della quale lo stesso PETTINATO può confidare sulla disponbilità in via permanente di BUBBO Filippo al compimento di azioni di forza nell'interesse dell'associazione: "*...andiamo e gli rompiamo le corna, eh!...ora stasera glielo vado a dire a mio cognato...vaffanculo va...a Tonino...e glielo rompo io il culo adesso a Salvatore e a Rocco...eh vado a chiamare mio cognato e gli dico di affiancarmi, ecco! Faccio cacare i soldi a tutto adesso!...ti faccio vedere io che macello che faccio...*" (si veda pagina 48 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3814).

La conversazione in parola, oltre che come prova autonoma, vale anche a riscontrare le dichiarazioni rese da Pietro Corti all'udienza del 19.6.2008. Il detto collaboratore pur non essendo in grado di indicare il corretto nominativo dell'imputato in parola, lo ha riconosciuto in fotografia, attribuendogli per l'appunto il nome Gianni Buffo (o Buffa), ma formendo altresì numerosi altri elementi identificativi, oltre al riconoscimento fotografico, tali da non lasciare dubbi in ordine al fatto che le sue propalazioni si riferissero proprio a BUBBO Filippo. Corti ha riferito, infatti, di come lo stesso abitasse in una casa di PETTINATO, sita in piazza Don Gnocchi a Galbiate, di come avesse due figli che lavoravano nel settore edile e di come uno degli stessi fosse solito accompagnarsi a "Tonino", altro soggetto legato a PETTINATO, riconosciuto in fotografia in BUBBO Antonio (si veano pagine 36, 62 e 63 delle trascrizioni relative all'udienza del

19.6.2008). I rapporti tra PETTINATO e BUBBO, attenevano alla comune collocazione nella "famiglia" Coco Trovato e, pur se a seguito di contestazione, Corti ha precisato come Filippo Buccheri (come detto suo *trait d'union* con l'organizzazione criminale in parola) gli avesse riferito che l'attività principale di "Gianni" consistesse nel fare recuperi crediti violenti od estorsioni per conto di PETTINATO (si veda pagina 37 delle trascrizioni).

Le dichiarazioni in parola debbono ritenersi, nonostante il ricordato ricorso da parte del pubblico ministero alle contestazioni per risvegliare il ricordo del collaboratore, intrinsecamente attendibili. Le indicazioni fornite in modo sponetaneo su "Gianni" sono infatti state molte e puntuali (così, in particolare, il suo luogo di residenza ed i rapporti tra uno dei suoi figli e "Tonino"), così come in modo spontaneo Corti ha associato "Gianni" a PETTINATO, addirittura indicando come lo stesso abitasse in una casa di proprietà di quest'ultimo, ed ha collocato entrambi nella medesima organizzazione criminale. Si deve, poi, ritenere giustificabile la dimenticanza relativa allo specifico settore in cui operava "Gianni", dal momento che Corti ha subito chiarito come con lo stesso (a differenza di quanto accaduto con "Tonino") non avesse mai avuto direttamente a che fare. D'altronde, poi, la contestazione ha avuto immediatamente l'effetto di suscitare il ricordo, con anche la spontanea indicazione di Buccheri quale fonte da cui aveva appreso delle specializzazione di "Gianni" nelle attività di tipo estorsivo, svolte per conto di PETTINATO.

La chiamata in reità in parola trova allora pieno riscontro, prima ancora che nei risultati della citata intercettazione ambientale, che vale certamente a collegare BUBBO Filippo ad attività di tipo estorsivo poste in essere in contesto associativo su mandato di PETTINATO, anche in ulteriori, puntuali riscontri, che confermano l'effettivo rapporto di conoscenza tra il chiamante e i due soggetti attinti dalle sue dichiarazioni. Come si è visto, infatti, è accertata la circostanza che vede BUBBO abitare in Galbiate, piazza Don Gnocchi 4, ove pure ha sede la EUROCOSTRUZIONI di PETTINATO; così come è accertato il fatto che Giuseppe Bubbo, figlio di BUBBO Filippo, sia socio della B.M. COSTRUZIONI DI BUBBO GIUSEPPE & C. e come sia stato controllato il 16.4.2004 al valico di Como Brogeda, in compagnia, tra gli altri, di BUBBO Antonio (si veda la deposizione del teste Radus, resa all'udienza del 18.3.2008).

D'altronde che le "capacità operative" di BUBBO Filippo fossero apprezzate nel contesto associativo emerge chiaramente dalle propalazioni di SIRIANNI Angelo

all'interno della sua autovettura: "*...Filippo sì un'azione te la fa...*" , "*...Filippo glielo fa veramente il culo così...*" (si vedano pagina 94 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2545 e pagina 88 delle trascrizioni di cui alla traccia audio 2377). SIRIANNI che a sua volta, così come gli riferisce ELIA, durante la conversazione di cui alla traccia audio 2545, risulta avere l'apprezzamento di BUBBO Filippo (si veda pagina 108 delle trascrizioni). BUBBO e SIRIANNI che, sulla base di quanto riferito a quest'ultimo dall'interlocutore della conversazione intercettata il 6.4.2004 alle ore 16.11, risultano i due associati il cui nominativo, evidentemente in relazione alla fama criminale, circola maggiormente a Calolziocorte: "*forse non l'hai capito, a Calolzio il nome tuo gira compa'...due nomi girano a Calolzio il tuo e quello di Filippo...*" (si veda pagina 91 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3999).

Le azioni di BUBBO Filippo nell'interesse dell'associazione risultano, poi, come si è appena evidenziato al paragrafo precedente dedicato a PETTINATO Federico, essersi protratte anche dopo l'esecuzione della misura cautelare nell'ambito di questo procedimento, con le descritte intimidazioni ai danni di Paolo Fortunato Cusumano.

Da ultimo va evidenziato come il ruolo di primissimo piano assunto da BUBBO Filippo in occasione dell'attentato adi danni di Alfredo Covelli e Salvatore Carpino debba essere apprezzato nella sua valenza dimostrativa di spiccata capacità a delinquere. Ciò che varrà aanche ad escludere il riconoscimento all'imputato in parola di attenuanti generiche.

BUBBO Antonio

Sulla collocazone di BUBBO Antonio nell'associazione qui giudicata si sono pronunciati con "chiamate" autonome ed assolutamente credibili (come già evidenziato nella sezione dedicata alla ricostruzione della struttura dell'associazione) Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano.

Conferma di tale collocazione si è avuta anche dalle risultanze dei servizi di appostamento organizzati presso il "Bar Manzoni" - concordemente indicato dai detti "chiamanti" come luogo di ritrovo degli affiliati - in costanza delle intercettazioni videoambientali disposte al suo interno ed in epoca successiva. In particolare, il teste Dante Russo, alle udienze del 14.1.2008 e del 17.1.2008, ha riferito di aver rilevato la presenza di BUBBO Antonio presso il ripetuto esercizio pubblico in tre circostanze, il 20.11.2003, il 17.12.2003 ed il 20.12.2003. Nella prima occasione era notato in compagnia di SIRIANNI Angelo, oltre che del gestore FORIGLIO Giuseppe, mentre

nell'ultima occasione era notato insieme ad un soggetto che gli operanti indicavano, pur non in termini di certezza, come BUBBA Rodolfo (si veda la deposizione del teste Maggioni, resa all'udienza dell'1.4.2008). Dalla testimonianza del teste Maggioni è poi emerso come BUBBO Antonio sia stato notato una quarta volta al "Bar Manzoni", il 30.6.2004, allorquando nel corso di un'attività di intercettazione telefonica (si veda quanto riportato *supra* in ordine ai contatti telefonici tra CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio), doveva essere identificato un soggetto di nome "Antonio" che avrebbe dovuto presentarsi presso il detto esercizio pubblico.

Cusumano ha poi precisato come in seno all'associazione vi fossero rapporti particolarmente stretti tra PETTINATO e BUBBO Antonio e BUBBO Filippo. Ciò che ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni di Pietro Corti, che, come si è anticipato al paragrafo precedente, ha riconsociuto in fotografia l'imputato in parola, attribuendogli il nome "Tonino" (come peraltro fatto anche da Esposito e dallo stesso Cusumano) ed indicandolo come soggetto, venuto appositamente dalla Calabria per mettersi a disposizione di PETTINATO, in specie nello svolgimento di attività estorsive (si veda pagina 29 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008).

Se le dichiarazioni dei due collaboratori, intrinsecamente attendibili e tra loro autonome, si saldano nel loro nucleo essenziale relativo alla vicinanza nel contesto associativo tra BUBBO Antonio e PETTINATO Fedelnco, la più puntuale chiamata in reità di Corti, relativa ad attività di tipo estorsivo svolte da "Tonino" nell'interesse di PETTINATO, trova un decisivo riscontro a carattere individualizzante nella ripetuta intercettazione del 26.2.2005, all'interno dell'autovettura di quest'ultimo.

PETTINATO, infatti, indica accanto al cognato, in "Tonino" il soggetto da convocare per compiere un'azione di forza contro gli esponenti di un altro locale, che, come già si è evidenziato, spalleggiati da CALIGIURI Salvatore, avevano sconfinato nella zona di Lecco con un'attività illecita. Le parole pronunciate da PETTINATO, oltre, come detto, a valere da sicuro riscontro alla chiamata di Corti, sono anche l'autonoma prova in ordine al fatto che nel contesto associativo fosse percepita la stabile "messa a disposizione" dell'imputato in parola per il compimento di azioni nell'interesse dell'associazione medesima: "*...**andiamo e gli rompiamo le corna**, eh!...**ora stasera glielo vado a dire a mio cognato**...vaffanculo va...**a Tonino**...e glielo rompo io il culo adesso a Salvatore e a Rocco...eh vado a chiamare mio cognato **e gli dico di affiancarmi, ecco! Faccio cacare i soldi a tutto adesso!...ti faccio vedere io che macello che faccio...figurati quando***

lo chiamo io a Tonino*...e lo conosco meglio sì, se te lo dico vuol dire che so dove posso arrivare...*" (si vedano pagine 48 e 49 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3814).

Il "Tonino" sempre a sua dispsosizione, di cui parla PETTINATO è, poi, sicuramente da identificare in BUBBO Antonio. Ciò che si ricava dal fatto che PETTINATO associ in modo pressoché automatico il suo nome a quello del cognato, in linea del resto con le indicazioni offerte da Esposito riguardo ai rapporti di parentela tra i due BUBBO, riscontrati proprio dalle dichiarazioni rese dallo stesso PETTINATO in occasione del citato interrogatorio del 15.12.2006, allorquando aveva indicato BUBBO Filippo e BUBBO Antonio come parenti di sua moglie. Ma, a ben vedere, nel corso della conversazione, emerge un ulteriore, convergente elemento identificativo. SIRIANNI obietta, infatti, al reclutamento prospettato da PETTINATO, il fatto che "Tonino" sia "sempre insieme a Salvatore", ciò che converge una volta di più con le dichiarazioni di Esposito e Cusumano, che hanno, per l'appunto, riferito anche degli stretti rapporti in essere tra CALIGIURI e BUBBO Antonio; rapporti vieppù riscontrati ai presenti fini dai pressoché coevi contatti telefonici tra CALIGIURI e BUBBO di cui alle intercettazioni telefoniche sull'utenza 320/2105396 - in uso al primo, come si ricava anche dalla reiterata citazione del nome della convivente - in contatto con due utenze da attribuire al secondo, come si evince dall'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 13.2.2009, con particolare riferimento all'intestazione di una delle due utenze ad una società riferibile allo stesso BUBBO (la D.F.T. DI GENTILE D., BUBBO A., BOCCARDO F., corrente in Galbiate, indicata a pagina 6 della citata informativa).

D'altronde la disponibilità di BUBBO Antonio a compiere azioni violente trova conferma anche nelle dichiarazioni di Danny Esposito che gli ha attribuito la dote di "camorrista" (si veda pagina 70 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008), spettante, secondo quanto riferito concordemente dallo stesso e da Vittorio Foschini (si veda pagina 12 delle trascrizioni relative all'udienza del 20.5.2008), agli affiliati che si siano resi protagonisti di fatti di sangue.

Le capacità d'azione di BUBBO trovano, poi, pieno risonoscimento in ambito associativo, anche da parte di soggetti diversi da PETTINATO, come in particolare SIRIANNI Angelo. Come si è già avuto modo di vedere, quest'ultimo, all'interno della sua autovettura, in due occasioni esprime puntuali giudizi sull'affidabilità di Tonino.

Innanziutto, nel corso della conversazione delle ore 10.48 del 27.12.2003, incentrata, per l'appunto, sulla valutazione delle capacità criminali di alcuni correi, tra cui, in particolare, BUBBO Filippo, SIRIANNI associa immediatamente a quest'ultimo "Tonino", per l'appunto, apprezzandone le doti operative e lasciando intendere (nel momento in cui ne segnala l'imminente ritorno dalla Calabria) come le stesse siano a disposizione del sodalizio: "*...invece Filippo sì, un'azione te la fa, però è più tranquillo...adesso è troppo agitato*", "**Anche Tonino è in gamba...anche Tonino, suo..., è in gamba**", "sì quello è giù in Calabria", "**...no, ma poi torna...**" (si vedano pagine 94 e 95 delle trascrizioni relative alla traccia audio 2545).

Sulla sicura identificazione di "Tonino" in BUBBO Antonio è sufficiente fare riferimento alla naturale associazione di idee fatta da SIRIANNI tra "Filippo" e "Tonino", associazione che trova rispondenza nelle dichiarazioni di Cusumano e Corti e, soprattutto, nei rapporti di parentela tra i due indicati da Esposito, cui anche SIRIANNI pare fondatamente alludere nell'associare "Tonino" a "Filippo" e nell'indicarlo come "suo...", aggettivo possessivo a cui il trascrittore per un disturbo nell'audio di circa un secondo non riusciva ad associare un sostantivo, fondatamente da ritenere descrittivo del legame parentale. Legame parentale su cui si sono pronunciati anche PETTINATO, indicando BUBBO Filippo e BUBBO Antonio come parenti di sua moglie (Saveria Bubbo), e lo stesso BUBBO Antonio, che, nell'indicare in occasione dell'interrogatorio di garanzia reso il 16.12.2006 (si veda verbale prodotto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009) PETTINATO Federico come un cugino di suo padre, in effetti ha delineato, in combinazione con le dichiarazioni di quest'ultimo, un riscontro logico a quelle di Esposito relative ad un suo rapporto di parentela anche con BUBBO Filippo.

I rapporti tra SIRIANNI Angelo e BUBBO Antonio, confermati dalle risultanze del monitoraggio video in funzione all'interno del "Bar Manzoni" il 20.11.2003, sono poi ulteriore conferma in ordine al fatto che il primo, in occasione della citata conversazione intercettata il 27.12.2003 e di quella intercettata il 6.3.2004, che ci si accinge ad esaminare, stesse riferendosi proprio al secondo.

Dalla conversazione di cui al progressivo 3536 delle ore 14.33 del 6.3.2004 si ricavano, infatti, ulteriori elementi di conferma in ordine alla collocazione di BUBBO Antonio, detto "Tonino", nell'associazione qui giudicata. ELIA e SIRIANNI, nel ricostruire l'omicidio di Giuseppe Caligiuri, padre dell'odierno imputato, ricostruzione peraltro

in larga misura sovrapponibile a quella concordemente offerta dai collaboratori Ferrazzo e Scarpino (si veda *supra* al paragrafo 1.10 ed al capitolo 6 della parte introduttiva), fanno un parallelo tra Sergio IAZZOLINO (indicato tra gli autori dell'omicidio di Giuseppe Caligiuri al capo N d'imputazione, di cui alla sentenza 95/05 del G.U.P. di Catanzaro, pronunciata nei confronti di GRANO Giuseppe, prodotta dal p.m. il 18.12.2007, ed ucciso in Calabria il giorno prima della conversazione in parola) e "Tonino". Si tratta di un parallelo fatto anche in questo caso alla stregua di parametri di capacità criminale: "*...Sergio lui...anche...con un cazzotto lo manda in coma, no...però è deciso, capito...come forza quello non è che...che però se deve prendere la pistola e venire viene eh! Non è che sta là a farsi tante...perché* ***era pericoloso, era pericoloso per questo, perché partiva senza stare là a pensarci su, no...non è che era pericoloso per la gioventù che aveva...ce l'hai presente Tonino? Lo stesso, stessa statura, stesso fisico, lo stesso preciso...***" (si veda pagina 25 delle trascrizioni relative al progressivo 3536). Il citato collaboratore Ferrazzo, nel corso del controesame, ha indicato poi l'altezza di IAZZOLINO come inferiore alla propria, pari ad un metro e sessantanove centimetri (si veda pagina 39 delle trascrizioni relativa all'udienza dell'8.5.2008), mentre è stato lo stesso BUBBO Antonio a rendere spontanee dichiarazioni, nelle quali ha indicato la propria altezza in un metro e sessanta centimetri (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 7.2.2008), ciò che vale vieppiù a confermare come SIRIANNI stesse riferendosi proprio a lui.

Gli elementi sopra ricostruiti valgono, allora, sicuramente a confermare come BUBBO Antonio fosse inserito nell'associazione mafiosa qui giudicata e come la sua partecipazione alla stessa si traducesse nella stabile messa a disposizione delle sue capacità d'azione per il perseguimento delle finalità associative.

SCALZI Tommaso.

Sulla collocazione di SCALZI Tommaso nell'originaria compagine dell'associazione giudicata nell'ambito del processo WALL STREET ci si è già diffusamente soffermati nella parte iniziale del presente capitolo, cui pertanto si fa rinvio. In questa sede ci si deve limitare ad aggiungere come, con riferimento al ruolo di guardia del corpo, tra gli altri, di TROVATO Emiliano, attribuito da Foschini all'imputato in parola, l'istruttoria abbia fatto emergere riscontri di tenore logico.

Si è già osservato, infatti, nel paragrafo dedicato a TROVATO Emiliano, come le risultanze della banca dati SDI, che attestano un'assiduità di frequentazioni tra

TROVATO Emiliano e SCALZI Tommaso nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998 (si veda deposizione del teste Rinaldo Rossi all'udienza del 28.2.2008), abbiano in effetti un'efficacia dimostrativa di un rapporto particolarmente stretto tra i due imputati, da far risalire logicamente proprio al periodo in cui SCALZI era formalmente alle dipendenze del ristorante "Il Portico" della famiglia dello stesso coimputato, luogo ove altresì SCALZI risultava addirittura avere la residenza (si veda ancora la deposizione del teste Rossi). Che, poi, i detti rapporti avessero una collocazione in ambito delinquenziale è vieppiù confermato da quanto riferito dalla teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008. Secondo il detto agente di p.g., infatti, TROVATO Emiliano nel 1995 (l'anno, sul quale la teste non si è detta sicura, è ricavabile con certezza dalle risultanze del certificato penale di SCALZI, tra le quali figura una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni comesso in Costa Masnaga il 5.11.95, fatto in relazione al quale, come riferito dallo stesso SCALZI in occasione dell'esame reso a dibattimento, era sottoposto ad arresto in flagranza, sulla base della sua qualificazione quale estorsione) si presentava presso gli uffici della Questura di Lecco per avere informazioni in ordine all'arresto, appena avvenuto, di SCALZI Tommaso per un'estorsione ai danni di un imprenditore di Costa Masnaga.

Quanto al periodo successivo al 1993, Paolo Fortunato Cusumano ha poi mosso una precisa chiamata in reità anche nei confronti dell'imputato in parola, indicandolo come affiliato alla 'ndrangheta e come uno dei mandanti, insieme a CALIGIURI Salvatore, dei pestaggi, di cui era incaricato, in particolare, nel primo periodo in cui era venuto in contatto con l'organizzazione (allorquando CALIGIURI e SCALZI, come da quest'ultimo confermato in occasione dell'esame reso all'udienza del 6.2.2009, avevano rilevato la gestione del bowling di Calolziocorte).

Le dette dichiarazioni trovano allora puntuale conferma in quelle di Giuseppe Di Bella, che si sono già analizzate, anche sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, con specifico riferimento alla chiamata in reità mossa dal detto collaboratore nei confronti di SCALZI Tommaso, sia pur limitandosi a valorizzarne l'efficacia dimostrativa dell'inserimento dell'imputato in parola nell'originaria compagine dell'associazione criminale.

Le dette dichiarazioni fanno, infatti, espresso riferimento al ruolo assunto da SCALZI Tommaso, detto "Masino", nei locali su cui si concentravano gli interessi dell'associazione, anche nel periodo successivo all'arresto di Franco Coco Trovato.

Ruolo che SCALZI continuava a svolgere nell'interesse di SIRIANNI Angelo (si vedano le pagine 27, 48 e 50 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008). Di Bella ha poi indicato tra i locali sotto il controllo dell'organizzazione, anche per il tramite di "Masino", proprio il bowling di Calolziocorte, dove SCALZI, insieme a SIRIANNI ed a MARCHIO, aveva assunto la gestione del bar e, comunque, garantiva l'ordine al suo interno. I compiti di SCALZI sono poi stati descritti da Di Bella come afferenti al recupero crediti ed alla "sicurezza" all'interno dei locali. Il collaboratore ha inoltre indicato in SCALZI l'autore di un pestaggio all'interno del bowling e, soprattutto, ha fornito alcuni esempi delle violenze che si consumavano nel locale, da leggere come vere e proprie azioni intimidatorie, messe in esecuzione per realizzare interessi associativi. Così, in particolare, il pestaggio organizzato da SIRIANNI ai danni dei fratelli De Pasquale, in tal modo ridotti alla ragione per farli recedere dall'ambizione di contare nell'ambiente della malavita (si vedano pagine 25 e 26 del verbale relativo all'udienza del 31.1.2008). Ed allora la chiamata in reità in parola finisce per saldarsi con quella di Cusumano, laddove entrambi i dichiaranti hanno collocato SCALZI nell'organizzazione criminale, con mansioni, in specie, concentrate sul compimento di atti violenti (anche tramite emissari, come Cusumano) da intendersi come manifestazione di forza dell'associazione.

D'altronde ad un tale ruolo di Masino, per di più svolto nel ripetuto contesto associativo, sono arrivate ulteriori conferme dalle risultanze delle intercettazioni all'interno delle autovetture di SIRIANNI Angelo ed Ettore Milesi. ELIA, in particolare, nel corso della più volte citata conversazione di cui al progressivo 3493 all'interno del abitacolo della MERCEDES, targata CH 350 BD, di SIRIANNI Angelo, nel criticare la prassi dei "rimpiazzi" fatti senza aver prima acquisito il parere di tutti i membri del locale, fornisce anche una chiave di lettura alle propensione di BUBBA ad affiliare in modo indiscriminato, ascrivendola alla sensibilità del detto imputato per le nuove leve che dimostrino particolare risolutezza, al chè SIRIANNI ribatte, a sottolineare come ad un atteggiamento risoluto non sempre corrispondano effettive capacità, segnalando il caso di "Masino", evidentemente soggetto affiliato, che, in un contesto conflittuale, dopo aver invocato il ricorso all'azione, si era poi addirittura dileguato (*"quello quando vede un ragazzo che appena appena si atteggia, che magari può essere un ragazzo deciso, lui adesso capito lo accalappia"*, *"e ma l'hai sentito a* ***Masino*** *com'è deciso quel ragazzo là, l'hai sentito? Ti ricordi quando parlava con te... "bisogna agire"...ti ricordi quando*

è scappato che si è andato a nascondere? Ti ricordi?", si vedano pagine 186 e 187 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3493 delle 21.15 del 3.3.2004).

Anche MALUGANI, come pure si è già evidenziato, ha fatto riferimento a "Masino", fornendone anche elementi identificativi (il raporto di affinità con il suocero Maurizio AGRATI, confermato da quest'ultimo in occasione della deposizione testimoniale resa all'udienza del 21.7.2008 e dallo stesso SCALZI in occasione dell'esame del 6.2.2009) tali da non lasciare alcun dubbio in ordine alla sua identificazione in SCALZI Tommaso. Riferimenti anche in questo caso classificabili come giudizi sulle capacità e le imprese delinquenziali di SCALZI, evidentemente formulati dalla prospettiva privilegiata di chi sia legato da un vincolo associativo al soggetto giudicato.

Si veda innanzitutto la conversazione delle ore 21.28 del 2.4.2000, nel corso della quale MALUGANI fa riferimento alla richiesta ricevuta da "Masino" di andarsi a costituire per consentire la scarcerazione del fratello arrestato al suo posto (sul fatto che il fratello di SCALZI Tommaso, Raffaele, come detto solo omonimo dell'odierno imputato, fosse dedito alla commissione di rapine, si è espresso Cusumano, mentre ad un arresto ingiusto del congiunto ha fatto riferimento lo stesso odierno imputato in occasione del suo esame dibattimentale). Richiesta di cui MALUGANI aveva riferito a "Maurizio", suocero di Masino, parrebbe di capire, alla presenza di "Emiliano". Ciò che aveva creato gravi attriti, oltre che tra MALUGANI e "Masino", anche tra quest'ultimo ed il suocero, che lo accusava di essere un infame ("*...Hanno arrestato suo fratello al posto mio, no?...Cosa è successo?* ***Masino mi ha chiesto di fare... di costituirmi, per far uscire suo fratello****. Cosa succede? Praticamente, eh... Ma io non è che mi sono... non son mica trovato con quello lì;* ***Emiliano*** *mi ha detto quella roba qua e io a* ***Maurizio*** *gliel'ho detto, no? C'era lì anche* ***Emiliano*** *presente, gliel'ha confermato...* ***Masino*** *ha visto, fa: "Che cazzo va là a dirgli quello là?...me e mio suocero, che io gli ho domandato di costituirmi". "E che cazzo vado a dire? Me l'ha detto* ***Emiliano****... ". Perché lo so, gliel'ho telefonato, gli ha detto: "Pezzo di merda, infame", gli ha detto...****Adesso vuole tirare giù Maurizio Masino, pensa te, e suo suocero****. Ha detto che è una persona così viscida. Capito chi ha ammazzato Brigantini? E' stato Masino...*", si vedano pagine 110 e 111 delle trascrizioni relative alla traccia 719). Il racconto di MALUGANI prosegue con il riferimento ai dettagli di un'azione omicidiaria che lo stesso addebita a SCALZI ed AGRATI, per poi proseguire con il riferimento alla situazione di tensione tra lo steso "Masino" e quelli di Rossino, come detto da identificare nel vertice del loca-

le di Calolziocorte ("*...hai visto cosa gli ha mandato a dire **Masino a quelli di Rossino**?...che li prende a calci nel culo...*", si veda pagine 111 e 112 delle trascrizioni relative alla traccia 719). Nella prosecuzione della medesima conversazione, registrata sulla traccia audio 720, poi, MALUGANI, dopo aver focalizzato l'attenzione sui propri contrasti con il vertice dell'organizzazione (si veda *supra* laddove si sono analizzate le conversazioni nelle quali si parla della "messa in stato di accusa" di MALUGANI dinnanzi alla "maggiore"), commenta negativamente la tattica attendista prospettatagli da "Franco" (PRESTIA), evidenziando come i capi (del locale di Calolziocorte) abbiano già segnato il passo allorquando si siano trovati di fronte a Franco Coco Trovato, prima, e a "Masino", pur se affiancato da "Emiliano", poi ("*...gli ho detto "no **Franco**...perché una roba così...non li sento più..." e **Franco** "eh no adesso bisogna andare avanti...perché li voglio mettere alla prova così almeno si fanno da parte..." gli ho detto "se si sono fatti da parte con **Franco Trovato**, si sono fatti da parte con **Masino**...cosa vuoi di più? Devi...ma devi metterli alla prova ancora? Trenta volte? Cosa cazzo li devi mettere alla prova...dai? Li hanno scarta...**Masino** li ha fatti mettere da parte quei...sempre perché c'era **Emiliano** da parte eh...*", si vedano pagine 32 e 33 delle trascrizioni relative al progressivo 720).

Da ultimo, la conversazione delle 21.39 del 5.4.2000, in occasione della quale MALUGANI esprime un vero e proprio giudizio sulle capacità delinquenziali di SCALZI, alludendo ancora ai propositi di omicidio dello stesso nei confronti del suocero: "*Sì. Però quando poi andavamo... ragionavamo uguale sul fatto del guardare e d'andare operativi, a me... ci mettevamo un po' magari a andare operativi però quando eravamo operativi la facevamo la cosa, e decisi. E' così che bisogna fare. Bisogna essere più restio a partire, nel senso che guardi tutte le puttanate. Quando parti, parti dopo, con deciso e senza fermarti. **Son fatto così io**, Ettore, **non dico "andiamo, spariamo"**, così **come fanno tanti, come magari (il signor) Masino** o quei coglioni lì, e dopo... eh sì. Quello là mangiava (a Como), mangiava. Dai, cos'ha ucciso? Ha ucciso un rincoglionito perché deve mettere dentro suo suocero nella (buca). Non lo so...!... Però a uccidere siamo capaci tutti, Ettore. Con la pistola poi men che meno, basta che si tira un grilletto. Poi guarda che è anche scemo, se la vanta pure se la vanta. "Quello là l'hanno ammazzato ...Ho sparato io". Bravo, (dilla) anche! Ci mancava solo che diceva anche dove l'avevo preso, ed era a posto. Pensa te che scemo...*" (si vedano pagine 101 e 102 delle trascrizioni).

Le dette intercettazioni, oltre a riscontrare a livello logico l'appartenenza di SCALZI Tommaso all'associazione, sono da apprezzare anche come prove autonome in ordine al solido legame tra l'imputato in parola e TROVATO Emiliano (si veda in particolare la testè citata conversazione di cui alla traccia audio 720) ed all'evoluzione della posizione dello stesso SCALZI in seno all'associazione, che dopo essere stato, a seguito dell'arresto di Franco Coco Trovato, incardinato nell'articolazione calolziese del sodalizio, evidentemente aveva di nuovo allacciato rapporti preferenziali con gli esponenti della famiglia Trovato e con Emiliano in primo luogo, del quale, come detto, in passato aveva garantito la sicurezza.

E' proprio sui rapporti tra SCALZI Tommaso e TROVATO Emiliano che si concentra l'ulteriore puntuale "chiamata in reità" mossa nei confronti dell'odierno imputato, questa volta da Pietro Corti.

Nella sezione dedicata all'esame relativo alle prove del ricorso da parte dell'associazione alla forza di intimidazione (cui si rinvia) si è già esaminata la credibilità delle dette dichiarazioni e si sono altresì apprezzate le prove che consentono di ritenere accertato l'episodio in cui SCALZI Tommaso e TROVATO Emiliano estromettevano Corti da una truffa dallo stesso organizzata in Ceriale. Ciò che accadeva dopo che comunque l'organizzazione criminale, tramite i detti due esponenti, aveva già imposto al collaboratore, come sempre accadeva, la corresponsione di una percentuale sugli introiti della detta attività illecita, percentuale ritenuta in quel caso non più sufficiente.

Quanto sopra vale allora a confermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la collocazione di SCALZI Tommaso nell'associazione qui giudicata. SCALZI la cui *affectio societatis* traeva linfa dai suoi solidi legami con la "famiglia" Coco Trovato, come detto costituente il collante ed il punto di riferimento del senso di appartenenza di tutti gli affiliati. Senso di appartenza che, nel caso di SCALZI, si è tradotto nella permanente disponibilità a svolgere attività fiduciarie nell'interesse dell'organizzazione, come quelle relative alla sicurezza all'interno dei locali dalla stessa controllati, alla protezione degli esponenti di spicco ed al contributo nel racket esercitato sulle attività illecite.

Disponibilità che, come pure si è già evidenziato, si è protratta sino, da ultimo al 23.2.2006, allorquando SCALZI Tommaso risulta essersi sobbarcato ad un viaggio di quasi milleduecento chilometri per accompagnare Eustina Musolino a far visita presso il carcere di Ascoli Piceno al marito Franco Coco Trovato (si vedano le già citate risultanze delle trascrizioni relative al colloquio che aveva luogo in quella data presso la detta

casa circondariale ed alla telefonata nr.2247 delle ore 11.50 del 4.2.2006, intercettata sull'utenza 340/3873511 in uso a RIGILLO, nell'occasione, così come evidenziato nella menzionata informativa del G.I.C.O., acquisita sull'accordo delle parti all'udienza dell'11.2.2009, in contatto con l'utenza 347/3765807 in uso a TROVATO Giacomo). Comportamento che trova la sua più logica spiegazione proprio nell'assolvimento di quei tipici diveri di solidarietà verso le famiglie dei correi detenuti, cui si attengono gli affiliati ad un'organizzazione 'ndranghetista.

SCALZI Raffaele.

Per l'imputato in parola il pubblico ministero ha formulato richiesta di assoluzione sul presupposto che lo stesso fosse stato attinto per un mero errore di persona dall'azione penale.

A ben vedere, tuttava in istruttoria sono emerse alcune prove relative alla sussistenza di legami tra SCALZI Raffaele ed alcuni dei suoi coimputati. Come si è detto al paragrafo riservato alla posizione di PETTINATO Federico, era proprio SCALZI Raffaele, con l'utenza 339/7947380 a lui intestata (si veda informativa 4856 del G.I.C.O. di Milano, acquisita sull'accordo delle parti all'udienza dell'11.2.2009), a mettersi in contatto con lo stesso PETTINATO il 10.8.2005 per comunicargli con linguaggio criptico che Mario Trovato lo voleva incontrare (si veda telefonata 6084, intercettata il 10.8.2005, alle ore 13.49 sull'utenza 335/6006469 in uso a PETTINATO).

SCALZI risulta poi aver avuto diversi contatti telefonici con RIGILLO Palmerino, che a lui si rivolgeva per il trasporto di non meglio precisate merci verso il Nord Italia e la Svizzera (si vedano le telefonate 106, 634, 1481, 1705 e la citata informativa del G.I.C.O., nella quale l'utenza in contatto con quella 340/3873511 in uso a RIGILLO Palmerino è identificata nella 333/6551150, intestata a SCALZI Raffaele e sottoposta anche ad intercettazioni dirette). In costanza dei detti contatti, risalenti al periodo compreso tra il 3.12.2004 ed il 5.11.2005, la p.g., proprio in ragione dell'indeterminatezza, quanto all'indicazione della merce trasportata, degli accordi tra RIGILLO e SCALZI, decideva di sottoporre a controllo un carico trasportato dall'imputato in parola, rinvenendo tuttavia solo generi alimnetari ed un pezzo di ricambio per autovetture (si veda la deposizione resa dal teste Napoli all'udienza dell'8.5.2008).

All'udienza del 4.2.2009, poi, all'esito delle spontanee dichiarazioni rese da SCALZI Raffaele, il difensore dello stesso chiedeva di poter produrre una foto segnaletica, alle-

gata alla sua scheda personale redatta dalla p.g., fotografia che in effetti sembra ritrarre persona diversa dal medesimo imputato, intestatario della scheda.

La produzione in parola vale, allora, in una con le dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano, che ha affiancato a CALIGIURI Salvatore e SCALZI Tommaso, nella gestione del bowling di Calolziocorte, tale Raffaele Scalzi, fratello di Tommaso (che, a sua volta ha riferito di avere un fratello di nome Raffaele, ma di non aver alcun rapporto di parentela con l'omonimo imputato di questo processo), attribuendogli anche il concorso in attività illecite con alcuni degli odierni imputati, a ritenere fondatamente che, almeno in parte, si sia verificato l'errore di persona allegato dal pubblico ministero. E' da ritenere, infatti, che le prove raccolte in indagini abbiano riguardato in parte l'odierno imputato ed in parte un suo omonimo, fondatamente da identificarsi nel fratello di SCALZI Tommaso.

Ciò che impone la statuizione assolutoria con la formula di cui al dispositivo.

☒ **GIGLIOTTI Giuseppe.**

Come si è detto nell'analizzare la compagine e la struttura dell'associazione qui giudicata, Danny Esposito (si veda pagina 23 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008) ha collocato GIGLIOTTI Giuseppe nell'articolazione territoriale di Galbiate, facente capo a PETTINATO Federico, pur precisando come la sua affiliazione fosse al locale di Canzo, facente capo a tale Luigi AVONA (fondatamente da identificare nel "Vona", di cui si parla nel corso del colloquio intercettato l'11.12.2004 presso la Casa Circondariale di Livorno). Prima di addentrarsi nella ricerca dei riscontri alla chiamata in reità in parola, occorre premettere come la stessa sia, oltre che, come si è già evidenziato nella testè richiamata sezione della motivazione, precisa, spontanea e costante, anche intimamente logica e coerente. Il parametro valutativo in parola non può infatti essere messo in crisi da quella che è solo all'apparenza una contraddizione interna. Nell'esaminare le dichiarazioni (rese all'udienza del 22.5.2008) del teste Francesco Fonti e la chiamata in correità di Vittorio Foschini (con particolare riferimento all'affiliazione di FALZETTA) si è già evidenziato come i detti collaboratori non abbiano ascritto carattere vincolante, in funzione della successiva collocazione all'interno di un'associazione 'ndranghetista, al fatto che l'associato sia stato formalmente affiliato proprio al "locale" di cui sia individuato come un partecipe. Fonti, in particolare, ha riferito anche dell'esistenza di una sorta di "istituto giuridico", il "distacco", che consente per l'appunto di istituzionalizzare il detto passaggio. Cenni così tecnici ovviamente

non si colgono nelle dichiarazioni di Esposito - d'altronde mai entrato a far parte del sodalizio qui giudicato o di altra associazione criminale di matrice 'ndranghetista - che tuttavia, ciò che deve essere valorizzato in questa sede, ha collocato GIGLIOTTI nel "locale" di Galbiate e, soprattutto, lo ha accostato a PETTINATO Federico.

La chiamata in reità in parola trova precisa rispondenza in quella di Pietro Corti, che ha indicato come GIGLIOTTI Giuseppe fosse in stretto contatto con PETTINATO Federico (di cui lo ha definito il "galoppino"), collocando poi entrambi nell'organizzazione criminale facente capo alla famiglia Coco Trovato (si vedano, in particolare, le pagine 7, 27 e 60 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008). La convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori in parola si coglie anche in relazione al dato temporale. Come si è detto, il racconto di Esposito ha abbracciato essenzialmente l'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2003, mentre Corti ha collocato i propri rapporti con GIGLIOTTI e PETTINATO tra il 2002 ed il 2004 nel corso dell'esame diretto del pubblico ministero, per poi precisare, durante i controesami dei difensori dei detti imputati, come i rapporti in parola fossero iniziati già nel 1999-2000, salvo poi interrompersi a causa di un periodo di carcerazione scontato dal collaboratore tra il 2001 e la fine di ottobre 2002. Ciò che deve allora essere apprezzato è come GIGLIOTTI Giuseppe, sia stato associato in modo del tutto autonomo, sia da Esposito, che da Corti, a PETTINATO Federico, definito da entrambi i collaboratori come un importante esponente dell'organizzazione 'ndranghetista, facente capo alla famiglia Coco Trovato. Entrambi i collaboratori hanno poi collegato i due imputati in parola al territorio di Galbiate (Esposito, parlando anche di un "locale" 'ndranghetista operante in quella località, con a capo PETTINATO). Da ultimo, Corti ha evidenziato in modo assolutamente spontaneo i collegamenti esistenti tra GIGLIOTTI e la famiglia Coco Trovato. In specie, denotando l'assenza di qualsivoglia atteggiamento condiscendente nei confronti del pubblico ministero che stava conducendo il suo esame, alla domanda relativa a quali fossero i rapporti tra Franco Trovato e GIGLIOTTI, ha risposto (si veda la citata pagina 60 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008) di non essere in grado di dire alcunché in ragione dei pochi contatti da lui avuti con il primo, antecedentemente al suo arresto, per poi aggiungere come il legame sbandierato dall'odierno imputato fosse quello con la famiglia Coco Trovato, da cui poteva avere favori ed alla quale doveva assicurare introiti.

Il tema delle dichiarazioni in parola di Pietro Corti non ha nemmeno formato oggetto di controesame, ciò che vale vieppiù a confermare la credibilità intrinseca della stesse e, conseguentemente, la loro piena idoneità a saldarsi ai sensi dell'art.192, comma 3, c.p.p., con quelle sopra analizzate di Danny Esposito.

E' stato d'altro canto lo stesso GIGLIOTTI, secondo l'autonoma riproposizione delle sue parole fatta da altri due collaboratori di giustizia, a confermare al di là di ogni ragionevole dubbio, come la sua militanza 'ndranghtetista traesse fondamento proprio dai suoi legami con la "famiglia" Coco Trovato e, quindi, dalla sua collocazione nel contesto criminale che a tale "famiglia" si rifaceva. Una prima dichiarazione di appartenenza alla famiglia Coco Trovato ed a Franco Coco Trovato, in particolare, è stata riferita da Giuseppe Di Bella. Il detto collaboratore, all'udienza del 31.1.2008, nel riportare un episodio (su cui si tornerà subito *infra*), risalente all'anno 94 (come emerso all'esito di contestazione del pubblico ministero, dopo che Di Bella aveva indicato l'anno 93) in cui "Pino di Galbiate" (che il collaboratore ha riferito di aver notato in aula, ove effettivamente GIGLIOTTI figurava essere presente, come si ricava dal verbale nel quale è indicato come "libero presente") lo aveva diffidato dal portare a compimento l'operazione di acquisto del bar discoteca "Calcherin", ha detto in modo preciso e spontaneo come GIGLIOTTI agisse su mandato della "famiglia" Trovato, aggiungendo anche come lo stesso fosse solito dire di lavorare per "Franco", anche quando quest'ultimo era detenuto (si vedano pagine 53, 54 e 56 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008).

In sintonia con le dette indicazioni sono anche quelle di Gjock Mecaj, che, nel riportare l'episodio delle minacce ricevute ad opera di BUBBA Rodolfo all'interno della Casa Circondariale di Monza nel dicembre 2006 (su cui si tornerà subito), ha riferito come GIGLIOTTI Giuseppe si accompagnasse sempre con BUBBA (con il quale condivideva anche la cella) all'interno della casa circondariale e come anche il predetto imputato avesse modificato l'atteggiamento nei suoi confronti, dopo che SIRIANNI Carmine, trasferito a sua volta presso quello stesso carcere, aveva sparso la voce in ordine ad una sua presunta collaborazione con la giustizia. In ogni caso GIGLIOTTI durante i periodi all'aria era solito fare riferimento al ruolo proprio e di BUBBA di continuatori dell'associazione di Franco Coco Trovato, che, a suo dire, era stata in grado di riorganizzarsi ancora meglio che nel passato. Alle dette dichiarazioni GIGLIOTTI accompagnava anche la rivendicazione degli omicidi che l'associazione aveva fatto nel

1991 (si vedano, in particolare, pagine 76 e 77 delle trascrizioni dell'udienza dell'11.3.2008).

All'evidenza, allora, le dichiarazioni di Pietro Corti, Giuseppe Di Bella e Gjock Mecaj, tra loro autonome (ivi comprese quelle di Mecaj, sull'autonomia del cui contributo, a dispetto dell'avvio della collaborazione a procedimento già inoltrato, dopo, in particolare, l'esecuzione delle ordinanze cautelari, ci si è diffusamente soffermati al paragrafo 1.14), e, al tempo stesso munite dei necessari requisiti di spontaneità e precisione, si saldano su un nucleo essenziale, rappresentato proprio dalla pubblica dichiarazione di appartenenza all'associazione, fatta più volte nel corso degli anni da GIGLIOTTI, per di più, sempre in contesti tali da non lasciare dubbi in ordine al fatto che non si trattasse di vanterie. La chiamata in reità di Mecaj, poi, all'evidenza vale anche a fungere da cornice di tutte le altre, dal momento che il detto collaboratore ha riportato credibilmente una dichiarazione tale da abbracciare certamente tutto l'arco temporale attinto dalle dichiarazioni degli altri chiamanti.

Tornando alle dichiarazioni di Giuseppe Di Bella, mette conto soffermarsi sull'episodio estorsivo di cui lo stesso ha riferito di essere rimasto vittima. Attorno all'anno 1994, il collaboratore aveva individuato un possibile affare nel rilevare il ristorante discoteca "Calcherin". L'operazione consisteva nel ripianare i debiti contratti dalla cuoca che di fatto gestiva il locale, così da consentire alla stessa di poter nuovamente contare sulle forniture che erano state interrotte per la sua morosità. In un momento successivo, poi, Di Bella avrebbe rilevato la gestione. Quando l'operazione era già stata iniziata e Di Bella si era anche esposto con alcuni pagamenti verso i fornitori, si era tuttavia presentato Pino di Galbiate, come detto, riconosciuto nell'imputato GIGLIOTTI Giuseppe, che, a nome di TROVATO Emiliano, aveva intimato a Di Bella di desistere dall'operazione in quanto il locale interessava alla famiglia Trovato. A nulla erano valse le obiezioni mosse da Di Bella, con particolare riferimento a quella relativa alle spese già sostenute; GIGLIOTTI, infatti, in modo ultimativo aveva tuonato : "*Franco ha dato l'ordine, non discutiamo*". A seguito di contestazione, Di Bella ha poi ricordato anche gravi minacce pronunciate dallo stesso GIGLIOTTI, relative al possibile ricorso ad attentati dinamitardi, aggiungendo tuttavia come l'esplosivo GIGLIOTTI se lo procurasse tramite il fratello (sull'inserimento in ambiente malavitoso dei fratelli di GIGLIOTTI, ha riferito anche Mecaj).

La detta ricostruzione sufficientemente precisa, non è stata messa in crisi nella sua intrinseca credibilità dai risultati dei controesami. Non così il controesame della difesa di TROVATO Emiliano, al cui esito Di Bella ha confermato di non aver avuto, nell'occasione, alcun contatto con il detto imputato, ribadendo come fosse stato GIGLIOTTI a presentarsi a nome del predetto coimputato e ad indicare, comunque, come il locale interessasse alla famiglia Trovato; né, allo stesso modo, il controesame della difesa GIGLIOTTI, all'esito del quale Di Bella ha solo aggiunto ulteriori particolari alla vicenda, indicando il mome della cuoca in Giovanna Agostani, donna originaria della Romagna, e precisando, comunque, come la sua estromissione dall'affare non avesse giovato nemmeno a GIGLIOTTI, dal momento che il locale era poi tornato nella disponibilità del proprietario.

A conferma dell'episodio in parola, deve, innanziutto, essere fatto richiamo alla deposizione di Rosario Di Bella (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 22.5.2008), che, pur con tutte le reticenze che si sono già segnalate al capitolo 5 della parte introduttiva, ha comunque confermato il fatto che il fratello fosse solito tentare operazioni commerciali, che si risolvevano tuttavia sempre in fallimenti. Ha inoltre precisato come il "Calcherin" si trovasse vicino a casa loro (alludendo evidentemente alla casa condivisa in passato da lui e dal fratello).

Va poi evidenziato come l'interesse della "famiglia" Trovato per quel locale trovi una precisa rispondenza nell'accertamento della sentenza WALL STREET, che, come detto, aveva indicato, per quanto riguarda la zona di Lecco, proprio nell'assunzione del controllo delle attività economiche, con particolare riferimento a quella relativa alla gestione dei locali pubblici, uno dei *core business* dell'associazione.

A collegare GIGLIOTTI all'episodio in parola valgono, poi, innanzitutto, i plurimi elementi appena evidenziati, dai quali si ricava il fatto che lo stesso fosse solito sbandierare i propri legami con la famiglia Coco Trovato. Le dichiarazioni rese da Pietro Corti (si vedano pagine 29 e 59 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008), relative allo svolgimento da parte di GIGLIOTTI anche di attività tipicamente estorsiva per conto di PETTINATO Federico, uomo del clan Coco Trovato, valgono, poi, vieppiù, a livello logico, a collegare lo stesso GIGLIOTTI Giuseppe all'episodio in parola, in occasione del quale, ancora una volta, Di Bella rimaneva vittima, oltre che di specifiche minacce, anche dell'autonoma carica intimidatoria, legata al semplice evocare il nome del sodalizio criminale facente capo alla famiglia Coco Trovato.

L'episodio, in parola, indicativo anche del ricorso da parte dell'imputato in argomento alla "forza di intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" relativo al sodalizio qui giudicato, è il primo in ordine di tempo, da cui si trae la prova di una partecipazione punibile dello stesso GIGLIOTTI Giuseppe. Il suo inserimento organico nell'associazione criminale dovrà allora essere datato al 1994.

Il quadro sopra rappresentato dovrà, poi, ritenersi idoneo a delineare la prova di uno stabile "mettersi a disposizione" dell'associazione da parte di GIGLIOTTI. Ciò che accadeva, in particolare, affiancando PETTINATO Federico e, da ultimo, in occasione della carcerazione patita nell'ambito di questo procedimento, BUBBA Rodolfo.

Come si è già evidenziato Mecaj ha riferito quanto accaduto all'interno della Casa Circondariale di Monza dopo l'arrivo di SIRIANNI Carmine, quando tutta la popolazione carceraria aveva preso a "cantargli la morte", ivi compresi BUBBA Rodolfo ed il suo compagno di cella GIGLIOTTI Giuseppe (riconosciuto in fotografia all'udienza del 27.3.2008). Delle mimacce di BUBBA si è appena parlato al paragrafo dedicato al detto imputato. In questa sede mette conto concentrarsi sul ruolo assunto in quel contesto da GIGLIOTTI, che, a dire di Mecaj, oltre a condividere la cella con BUBBA, "camminava" sempre insieme a lui ed era solito "all'aria" sbandierare la potenza dell'organizzazione criminale in parola (che poteva contare su oltre duecento affiliati), indicata come la naturale continuatrice di quella facente capo a Franco Coco Trovato (si vedano pagine 73, 76, 77 e 78 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). Le dichiarazioni ora esaminate sono già state apprezzate nella loro intrinseca attendibilità, vieppiù evincibile dal fatto che questo specifico tema di prova non sia stato trattato durante i controesami.

Le stesse debbono poi ritenersi pienamente riscontrate.

Il movente alla base del cambio di atteggiamento nei confronti di Mecaj da parte della popolazione carceraria (tra cui, innanziutto, figuravano anche BUBBA e GIGLIOTTI, come si ricava dagli interrogatori di garanzia resi dagli stessi il 15.12.2006, per l'appunto all'interno della Casa Circondariale di Monza) dopo l'arrivo di SIRIANNI Carmine, trova conferma nella più volte citata conversazione 3248, intercettata il 14.2.2004 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, di SIRIANNI Angelo, il quale, oltre tre anni prima della decisione di Mecaj di collaborare con la giustizia, mostra di considerare lo stesso (da poco arrestato nell'ambito del procedimento MALAVIS), indicato come l'albanese "del bar" " quello di Oggiono", come un collabo-

ratore di giustizia. Ciò che spiega come, quasi tre anni più tardi, SIRIANNI Carmine, appartenente allo stesso locale 'ndranghtetista di SIRIANNI Angelo ed alla stessa organizzazione criminale di BUBBA e GIGLIOTTI, avesse effettivamente diffuso in ambiente carcerario la voce che già da anni nel suo contesto criminale era radicata. Voce prontamente raccolta da GIGLIOTTI che evidentemente voleva intimidire Mecaj con i continui riferimenti alla forza dell'organizzazione criminale ed agli omicidi di cui la stessa era responabile. Minacce in tipico stile mafioso, che d'altronde si collegano in modo naturale alla persona di GIGLIOTTI, come detto indicato anche da Di Bella e Corti come soggetto solito spendere il nome della "famiglia" Coco Trovato.

Ciò che vale a confermare la perdurante collocazione dell'imputato in parola nell'associazione qui giudicata, tradottasi da ultimo nel contributo all'opera di intimidazione nei confronti di un soggetto ritenuto potenzialmente pericoloso per le sorti del sodalizio medesimo.

SIRIANNI Carmine.

Sull'appartenenza all'associazione qui giudicata e, in particolare, all'articolazione di Calolziocorte, di SIRIANNI Carmine, si sono pronunciati, in modo concorde, Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano, con chiamate in reità tra loro autonome e (come già evidenziato nella sezione dedicata alla ricostruzione della struttura e della compagine dell'associazione) intrinsecamente credibili.

La chiamata di Paolo Fortunato Cusumano (si vedano pagine 45 e 46 del verbale di interrogatorio dell'11.6.2008, acquisito al fascicolo del dibattimento, ai sensi del'art.500, comma 4, c.p.p., all'udienza del 18.3.2008), particolarmente puntuale, ha fatto anche preciso riferimento alla circostanza che l'imputato in parola sia figlio di Aldo Sirianni e fratello di Roberto Sirianni, quest'ultimo sposato con Deborah Sirianni, figlia di SIRIANNI Angelo.

Le propalazioni di MALUGANI Marco all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi hanno poi dato piena conferma in ordine all'appartenenza di SIRIANNI Carmine all'associazione qui giudicata e, in particolare, alla "minore" del "locale" di Calolziocorte, in cui, come detto (si veda il paragrafo dedicato alla posizione MALUGANI) era collocato anche lo stesso propalante, valendo al contempo a fornire un preciso riscontro alle dichiarazioni di Cusumano da ultimo citate. MALUGANI fa, infatti, riferimento all'odierno imputato, indicandolo come il figlio di "Aldo" e come soggetto, a differenza del padre, "battezzato", per poi richiamare la sua presenza, in tale veste, ad un

incontro tra membri dell'associazione: "*...Tutti c'erano: c'era Aldo* ***(Serianni), il figlio...Il padre non è affiliato, il figlio sì, l'hanno affiliato loro****. C'erano tutti e due quei ragazzi lì che...Ah, però si comportano bene, dai, non è che...* ***Emiliano*** *c'era...Sì, sì, c'era (suo fratello). Un po' tutti. Dopo sono andati via loro, quelli della (pesante), perché li prendono per il culo, no?...Sì, perché c'è* ***minore e maggiore****...Però non è che... Vanno via quelli di là e li prendono per il culo quelli lì. Quelli della* ***minore****...*" (si vedano pagine 37 e 38 della trascrizione relativa alla conversazione delle 23.14 del 6.5.2000, di cui alla traccia 2372).

Quello che emerge dagli elementi sinora esaminati è quindi una prova più che tranquillante in ordine alla partecipazione di SIRIANNI Carmine all'associazione mafiosa qui giudicata, partecipazione che si traduceva anche nel presenziare ai tipici incombenti (le riunioni associative) attinenti alla vita ed al funzionamento del sodalizio medesimo.

Come si è già avuto modo di anticipare nell'esaminare le prove relative al ricorso da parte dell'associazione alla forza d'intimidazione, la partecipazione di SIRIANNI Carmine si è manifestata anche in forme tipiche del'agire mafioso. Così nel caso dell'attentato del quale rimaneva vittima Gjock Mecaj nei pressi della discoteca Canyon di Lavello.

In questa sede pare opportuno ricostruire nuovamente l'episodio in parola, alla base del quale, secondo il collaboratore p.o., vi era l'attività da lui svolta insieme a MAZZEI Giuseppe nel settore degli stupefacenti, che andava ad interferire con quella del gruppo criminale operante in Calolziocorte, del quale, come detto, faceva parte anche SIRIANNI Carmine.

La sera dell'agguato, Mecaj si trovava a Bergamo, ove era stato raggiunto da una telefonata di Inzillo (da identificare in Vincenzo Inzillo, processato e condannato insieme a Mecaj e TROVATO Emiliano nel più volte citato processo MALAVIS) e di Manuela (da identificare verosimilmente in Manuela Sesana Trezzi, intestataria anche, come si è già accennato, di un'utenza telefonica in uso al collaboratore), che lo invitavano a raggiungerli "per bere e per farsi una pista di cocaina". Una volta riunitosi ai due, Mecaj era da costoro portato, per l'appunto, a Lavello in una zona isolata. Nell'occasione la loro macchina era seguita da una FORD FOCUS, dalla quale, una volta che entrambi i mezzi si erano fermati, erano scesi cinque giovani armati di coltello, che lo aggredivano. Egli, dal sedile posteriore della PUNTO tre porte su cui si trovava, riusciva a difendersi scalciando. I cinque desistevano, poi, solo quando, finalmente, Manuela raccoglieva l'invito

di Mecaj a chiamare con il cellulare i carabinieri. Il collaboratore capiva di essere stato attirato in un tranello dagli "amici" e ristùciva a farsi dire da Inzillo, sotto minaccia, chi fossero i cinque, scoprendo trattarsi dei nipoti di SIRIANNI e di MARCHIO. Nei giorni successivi si era aggirato per Calolziocorte, minacciando rappresaglie, sino a quando un certo "Sergino di Bergamo" (riconosciuto in fotograia in Sergio Bonati, esaminato come teste di riferimento all'udienza del 17.11.2008, senza che tuttavia gli sia stata rivolta domanda alcuna riguardo al ruolo di intermediario tra Mecaj e CALIGIURI assunto nella vicenda) si proponeva di mettere in contatto Mecaj con CALIGIURI Salvatore per risolvere la questione, dissuadendo altresì lo stesso collaboratore, come del resto aveva fatto anche Inzillo, dal proposito di farsi giustizia da sé (si vedano pagine 54, 55, 56, 58, 60 e 64 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). CALIGIURI aveva quindi presenziato ad un incontro tra Mecaj ed i suoi cinque aggressori, tra i quali figurava SIRIANNI Carmine, ricomponendo la controversia, ma anche invitando il collaboratore a dare un avvertimento fortemente minaccioso a MAZZEI.

La credibile ricostruzione fatta da Mecaj trova, innanziutto, un importante riscontro logico, idoneo a confermare la verificazione dell'episodio, nelle risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettra di MAZZEI, da cui si ha conferma di come, in effetti, l'attività di spaccio del detto collaboratore fosse malsopportata dall'organizzazione criminale operante a Calolziocorte. Il 19.6.2001 "Luciano" (Mecaj) e "Pino" (MAZZEI), nell'abitacolo dell'autovettura BMW, targata CO A90728, fanno riferimento a Calolziocorte ed al gruppo ivi operante ed a qualcuno dei suoi componenti ("*...si quello duro...*", "*...Franco PRESTIA, Filippo...*"), nonché ad una critica, sia pur a mo' di battuta, mossa da "Emiliano" allo stesso Pino ("*...perché qui ci sono gli albanesi a lavorare, così, colì, io ho fatto società con gli albanesi...*") per la scelta dei soci nel malaffare; Mecaj, poi, manifesta preoccupazione per la propria attività illecita ("*con la compagnia che c'è, se sanno che faccio qualcosa...*"). Poi, i due "soci", insieme ad un terzo soggetto chiamato con il diminuitvo "Vittò", da ritenere un acquirente abituale di sostanza stupefacente, valutano che tipo di notizie possano essere giunte al detto gruppo criminale in ordine all'attività di "Luciano" ("*...così lui dice no, eh, quando gli dici Antonio, così e così, no, no, no, sono a posto, no, così no, **non gli dice che me l'ha data Luciano** così...*"). Vittò, infine, come a rassicurare Mecaj, dice, testualmente, : "*no qualcuno è venuto a sapere...lui ha saputo che io prendo la roba da Pino, non da te, a*

te non ti conoscono Lucià..." (si vedano pagine 41, 42, 43 e 49 della trascrizione della citata conversazione del 19.6.2001, "ore 01:36 + 02:04").

Il fatto, poi, che nel detto episodio avessero avuto un ruolo SIRIANNI Carmine, come detto identificato da Mecaj come uno dei cinque aggressori (si veda pagina 62 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008 e, quanto al riconoscimento fotografico, pagina 49 delle trascrizioni relative all'udienza dell'8.4.2008) e CALIGIURI Salvatore, nella veste di colui che doveva ricomporre il dissidio tra gli aggressori e l'aggredito, è, poi, ancora una volta a livello logico, riscontrato dal sicuro inserimento di entrambi gli imputati nella "minore" del locale 'ndranghetista di Calolziocorte; articolazione dell'associazione qui giudicata, che, come si è evidenziato nel paragrafo dedicato a CALIGIURI, aveva come suo specifico settore operativo, coordinato dallo stesso CALIGIURI, proprio quello dello spaccio di stupefacenti.

Anche i legami tra CALIGIURI e SIRIANNI costituiscono pertanto un importante riscontro logico, dal momento che consentono di confermare come la grave intimidazione e la successiva ricomposizione fossero parte di un'unica strategia, a ben vedere tipica dell'agire mafioso.

Paolo Fortunato Cusumano, nel suo interrogatorio del 30.7.2007, ha indicato SIRIANNI Carmine tra i soggetti del cui operato CALIGIURI disponeva in ambito associativo. Danny Esposito ha, dal canto suo, riferito come gli stessi fossero in società nel settore edile, circostanza confermata dal teste Marletta (si veda la deposizione del 28.1.2008), che ha precisato come CALIGIURI, nell'ambito del procedimento "Costa dei Monaci", fosse stato intercettato dal 25.9 al 6.12.2000 sull'utenza 0333/3812973, intestata alla EDIL CINQUE di SIRIANNI Carmine (società, la cui ragione sociale completa è EDILCINQUE DI SIRIANNI CARMINE & C. s.a.s., di cui era socio anche CALIGIURI, come si ricava dall'atto costitutivo prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009).

I due risultano inoltre essere stati controllati insieme l'11.5.99 (si veda deposizione Maggioni dell'1.4.2008) e, più a ridosso dell'attentato in parola (da collocare nel 2001, quando MECAJ era in società nello spaccio con MAZZEI Giuseppe), CALIGIURI, nel corso delle citate intercettazioni sull'utenza intestata alla EDILCINQUE di SIRIANNI Carmine, fa menzione di "Carmine" nell'ambito di una telefonata caratterizzata dall'ampio ricorso ad un linguaggio criptico. In particolare, all'interlocutore che, evidentemente, attendeva da lui la consegna di qualcosa, riferisce che "quel coso là" lo ha

preso "Carmine", invtandolo tuttavia a prendere contatti con lo stesso Carmine, che si tova presso la stazione insieme a tutti gli altri, tra cui "Massimo" (si veda telefonata 4405 del 19.11.2000).

CALIGIURI e SIRIANNI Carmine sono, poi, nuovamente osservati insieme in occasione dei sevrizi di appostamento, approntati nei pressi del BUMBAROS BAR di Calolziocorte e del Motel dei Giovi di Cesano Maderno, il 15.6.2004 (si veda deposizione del teste Milillo dell'1.4.2008) ed il 30.6.2004 (si veda deposizione del teste Maggioni resa all'udienza dell'1.4.2008). Nella seconda occasione, in particolare, il servizio è organizzato in costanza delle attività d'intercettazione, che interessano anche le utenze di SURIANO Giovanni e RIZZUTI Giovanni. Il primo notato insieme a CALIGIURI e SIRIANNI in occasione del servizio ed il secondo indicato da Cusumano come soggetto che acquistava cocaina da CALIGIURI. SURIANO e RIZZUTI che, in ogni caso, come meglio si vedrà al capitolo dedicato al capo A54), proprio in quel periodo, facevano parte di un'associaizione dedita al narcotraffico.

Vi sono, poi, ulteriori elementi di tenore logico che valgono a collegare SIRIANNI Carmine al grave atto intimidatorio in parola.

Mecaj, nell'identificare i propri aggressori, ha riferito, in modo ancora una volta puntuale, come SIRIANNI Carmine fosse spalleggiato da altri quattro soggetti, due dei quali gemelli, tutti appartenenti alla famiglia MARCHIO (si veda ancora pagina 62 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). SIRIANNI che, come ha riferito la teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008, risuta essere stato attinto da una denuncia relativa ad un episodio di aggressione ai danni di tale Giancarlo Lombella, avvenuto il 17.5.2000 nei pressi della Stazione di Calolziocorte, luogo di ritrovo dell'organizzazione. Lesioni commesse in concorso con Massimiliano Marchio, che, sulla base della certificazione di stato civile prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009 (si vedano gli stati di famiglia di MARCHIO Pierino e del di lui fratello MARCHIO Vincenzo, che risultano avere due figli maschi ciascuno, tra cui Massimiliano Marchio figlio di quest'ultimo) si deve identificare in uno dei quattro cugini MARCHIO, indicati da Mecaj come i propri aggressori insieme a SIRIANNI. Massimiliano Marchio, indicato con il nome "Massimo" e come affiliato all'organizzazione, sia da Cusumano, che da Esposito, altresì fondatamente da identificare nel "Massimo", alla cui presenza, in compagnia di "Carmine" presso la stazione, aveva fatto riferimento CALIGIURI nel corso della citata telefonata del 19.11.2000.

In ogni caso la segnalata assiduità di frequentazioni tra SIRIANNI Carmine e CALIGIURI Salvatore vale anche da riscontro alla chiamata in reità fatta da Paolo Fortunato Cusumano, con riferimento al ruolo subalterno in seno all'associazione svolto dall'imputato in argomento nei confronti del "capo giovani" CALIGIURI.

Ulteriore conferma della perdurante *affectio societatis* di SIRIANNI Carmine e della sua sicura, fattiva partecipazione alle attività strategiche del sodalizio si ha anche dall'altro episodio raccontato da Mecaj, relativo al periodo in cui presso la Casa Circondaiale di Monza vi era stata la concomitante presenza dello stesso collaboratore, dell'imputato in parola e dei suoi due sodali BUBBA e GIGLIOTTI.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, si fa rinvio alle osservazioni già svolte nei paragrafi dedicati a BUBBA e GIGLIOTTI. Basti qui evidenziare come l'attribuzione a SIRIANNI di un ruolo chiave nel determinare la descritta modifica di atteggiamento della popolazione carceraria nei confronti di Mecaj (al quale tutti avevano iniziato a "cantare la morte") trovi un decisivo riscontro nella più volte citata conversazione, intercettata il 14.2.2004 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD, di SIRIANNI Angelo. Il fatto che già quasi tre anni prima dell'emissione delle ordinanze cautelari relative al presente procedimento Mecaj fosse ritenuto un collaboratore di giustizia da uno dei componenti della "maggiore" di Calolziocorte, vale, a livello logico, a ritenere che una simile convinzione l'avesse anche SIRIANNI Carmine, membro della "minore" del medesimo ed in strettissimi rapporti, come testè evidenziato, con CALIGIURI Salvatore, posto a capo del detto organismo associativo e, in tale veste, stabilmente in contatto con la "maggiore" (su tali dinamiche si vedano le già commentate risultanze delle intercettazioni all'interno dell'autovettura di Ettore Milesi), su tutte le questioni di rilevanza associativa, tra cui certamente figura quella relativa all'identificazione dei potenziali collaboratori di giustizia, in grado di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'associazione.

Deve ritenersi pertanto confermato anche un tale ruolo svolto da SIRIANNI Carmine nel dicembre del 2006, ulteriore conferma dela sua perdurante partecipazione all'associzione qui giudicata.

FORIGLIO Giuseppe

Quanto a FORIGLIO Giuseppe pare opportuno ripercorrere gli elementi sulla cui base si è già ritenuta provata la sua collocazione nell'originaria compagine associativa e ciò perché le prove della perdurante partecipazione dell'imputato all'associazione qui giu-

dicata hanno delineano un'evidente e signifcativa continuità nel ruolo dallo stesso assunto nel corso di più di dieci anni di vita associativa.

Sul punto vanno, innanziutto, richiamate le dichiarazioni rese da Giuseppe Di Bella alle udienze del 31.1.2008 (si vedano pagine 39, 41, 43, 44, 45, 64 delle trascrizioni) e del 7.2.2008 (si vedano pagine 72, 73 e 74 delle relative trascrizioni). Il detto collaboratore ha riferito come FORIGLIO (a lui noto come "Pino", ma riconosciuto, sia in fotografia, che all'interno della gabbia) fosse il proprietario del "Bar Manzoni" di Calolziocorte, locale frequentato da Gianni e Salvatore MARINARO, da SIRIANNI, da "Sandrino" e da tutta la "compagnia". FORIGLIO che, a sua volta, faceva parte dell'organizzazione di SIRIANNI e, prima ancora, di quella dei fratelli MARINARO. Sino all'arresto di questi ultimi, inoltre, la saletta del bar era stata luogo ove si tenevano riunioni della stessa organizzazione. Di Bella aveva avuto modo di vedere i MARINARO, BUBBA, MALUGANI e SIRIANNI, insieme ad altre cinque o sei persone, appartarsi in quella saletta ed era stata Donatella Coco a dirgli che lì gli stessi tenevano vere e proprie riunioni associative.

Le dette dichiarazioni, come anticipato, sono state rese nell'arco delle due udienze, con risposte mai fluide, ma al contempo mai frutto di un atteggiamento condiscendente verso l'esaminante. Sul detto apparente deficit di spontaneità ci si è già soffermati al paragrafo 1.1 della parte introduttiva. In questa sede mette conto solo ribadire come, non di difetto di spontaneità si sia trattato, ma della trasposizione nell'eloquio di evidenti limiti culturali e mnestici. Ciò che, però, non ha impedito, nella fattispecie, alle dette dichiarazioni relative a FORIGLIO di avere i necessari requisti di precisione, di costanza e (per quanto appena detto) anche di spontaneità.

Il nucleo essenziale delle dette dichiarazioni, che può essere sintetizzato nei legami assai stretti tra FORIGLIO ed i fratelli MARINARO (Gianni in particolare) e nella destinazione del suo bar a luogo di ritrovo dell'organizzazione criminale, di cui lo stesso FORIGLIO era partecipe, è stato, come si è premesso, attinto da ulteriori, convergenti risultanze istruttorie.

In primo luogo le dichiarazioni di Vittorio Foschini, sulla cui attendibilità intrinseca *in parte qua* è ora necessario soffermarsi. Si è già detto al paragrafo 1.2 come prive dei necessari requisiti di affidabilità debbano essere ritenute le dichiarazioni tardive e, per ciò stesso, innanzitutto, non sufficientemente spontanee, relative all'attività di spaccio di stupefacenti nelle zona di Lecco e, conseguentemente, al ruolo svolto nell'ambito della

stessa da SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico. A conclusioni diverse si deve tuttavia pervenire con riferimento alle dichiarazioni che hanno riguardato l'individuazione dei componenti dell'articolazione lecchese dell'associazione mafiosa "Flachi-Trovato-Schettini".

Foschini ha sempre sostenuto, in ciò confortato dalle concordi risultanze di molte altre dichiarazioni dibattimentali (si pensi a quelle rese da Pellegrino e da Di Giovine), di aver avuto un ruolo di responsabilità in seno all'articolazione milanese dell'associazione, con compiti, in particolare, concentrati sulla gestione di alcune "piazze" riservate in via esclusiva all'attività di spaccio dell'associazione medesima. I suoi legami con Lecco, specie sino a quando Franco Coco Trovato era libero, si limitavano, quindi, alle abituali (anche due o tre volte alla settimana) visite presso il ristorante "Il Portico", vera e propria sede operativa di tutta l'organizzazione, ove si incontrava con il detto "capo". I suoi contatti con gli esponenti delle altre articolazioni territoriali non erano pertanto altrettanto assidui, ciò che tuttavia non ha impedito al collaboratore di indicare in Salvatore MARINARO uno dei responsabili per la zona di Lecco (in linea del resto con quanto accertato dalla sentenza WALL STREET) e di riconoscere nel di lui fratello Giovanni un altro esponente della medesima articolazione territoriale, collocato nell'ambito della cosiddetta "minore". Contatti che in qualche modo si intensificavano, dopo l'assunzione di un ruolo di maggiore responsablità da parte dello stesso Foschini, in conseguenza degli arresti, prima di Schettini e, poi, di Franco Coco Trovato (modifica di ruolo accertata nella sentenza WALL STREET, in particolare con riguardo alla parallela associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 34 di imputazione). Ed allora era in tale contesto che Foschini poteva venire in contatto con altri esponenti della sua stessa organizzazione, pur se operanti in un ambito territoriale diverso. Contatti che, specie allorquando Foschini era assurto a gradi di vertice in seno all'organizzazione (si vedano, sul punto, le concordanti dichiarazioni dello stesso Foschini e di Riccardo Pellegrino, sulla cerimonia di promozione tenutasi a Cirò, verosimilmente poco prima dell'arresto di Franco) fornivano l'occasione per incontri in locali costituenti abituali ritrovi di quell'articolazione medesima.

Su simili contatti non consta (come emerso dalle contestazioni) che le attenzioni investigative si siano concentrate prima dell'anno 2005, allorquando, per la prima volta, a Foschini erano mostrati degli album fotografici effigianti alcuni degli odierni imputati (tra cui, in particolare, FORIGLIO). Foschini che, sempre per la prima volta, il 5.5.2007

prendeva parte ad un "sopralluogo" insieme ad ufficiali di p.g. della Squadra Mobile della Questura di Lecco e del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano finalizzato, tra l'altro, proprio al riconoscimento dei luoghi in cui avenivano i detti contatti (si veda il verbale acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 29.4.2008).

Ed allora le dichiarazioni dibattimentali di Foschini, relative agli affiliati incontrati nella zona di Lecco, devono ritenersi, oltre che sufficientemente precise, anche, per le ragioni appena espresse, costanti e spontanee. D'altro canto è da ritenere assolutamente normale che Foschini non abbia dedicato neanche una menzione ai detti soggetti, dei quali ha riferito di non conoscere nemmeno i nomi, in tutti i casi in cui gli erano rivolte domande sulla zona di Lecco. Zona rispetto alla quale, lo si ribadisce, a lui che operava in Milano con mansioni di grande responsabilità nel settore degli stupefacenti, il ricordo poteva tutt'al più soffermarsi sui soggetti in posizione di vertice o con legami particolarmente stretti con Franco Coco Trovato, come Salvatore MARINARO, "Sandrino" NANIA o Vincenzo MUSOLINO.

Nel caso di FORIGLIO, poi, l'esibizione della sua fotografia (anche se reiterata nell'ambito di due successivi interrogatori, tutti e due, comunque, risalenti al 2005, ma sul punto si veda il paragrafo 1.2) ha risvegliato il ricordo di Foschini su uno specifico ruolo svolto dall'odierno imputato, quale proprietario di un locale, abituale luogo di ritrovo della componente lecchese dell'organizzazione. In particolare, Foschini, che spesso nei riconoscimenti fotografici si è limitato a dire che la persona riconosciuta veniva agli incontri con SIRIANNI (riconosciuto in fotografia come soggetto di vertice in seno alla "minore"), di FORIGLIO, dopo averlo riconosciuto senza tentennamenti in fotografia, ha detto che era soggetto affiliato e, soprattutto, barista del locale - riconosciuto in occasione del detto sopralluogo - nel quale avvenivano alcuni degli incontri, che si occupava di nascondere le armi e di organizzare le ronde all'esterno del locale stesso, nonché di portare ambasciate allo stesso SIRIANNI (si vedano, in particolare, pagine 52, 53, 60 e 98 delle trascrizioni dell'udienza del 20.5.2008).

Né la credibilità intrinseca delle dette dichiarazioni può essere messa in dubbio dalle incertezze mostrate da Foschini nel descrivere le caratteristiche dell'area esterna del ripetuto esercizio pubblico. Si tratta, infatti, di particolari che, a distanza di molti anni (Foschini in quel locale ci è potuto andare al massimo sino al giugno del 1993, allorquando aveva avuto inizio la sua latitanza) possono ben sovrapporsi con quelli relativi ad altri luoghi, meta di analoghe frequentazioni (ad esempio, ad un bar sito in Galbiate,

con all'esterno panchine ed alberi, pure riconosciuto da Foschini, come riferito dal teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008). Ma sul punto efficacia dirimente, in punto di ininfluenza delle dette incertezze sull'attendibilità delle propalazioni, ce l'hanno le risultanze del ricordato verbale di sopralluogo e della deposizione testimoniale resa da uno degli ufficiali di p.g. che al medesimo sopralluogo hanno preso parte (si veda esame del teste Bonopane reso all'udienza del 24.4.2008).

Il riscontro a carattere estrinseco alle dette dichiarazioni arriva allora proprio dalle ricordate dichiarazioni di Giuseppe Di Bella. Le due narrazioni, tra loro assolutamente autonome, convergono, infatti, nella parte (e non nella loro integralità, ciò che avrebbe costituito motivo di sospetto) in cui indicano nel medesimo periodo (quello dal 1989 sino all'arresto dei fratelli MARINARO, quanto a Di Bella, e quello tra il 1990 ed il 1993 quanto a Foschini) il bar gestito da FORIGLIO Giuseppe - da entrambi segnalato come soggetto intraneo - come luogo di ritrovo dell'articolazione lecchese (Di Bella colloca, come del resto fa anche la sentenza WALL STREET, più propriamente in Calolziocorte i fratelli MARINARO) dell'organizzazione facente capo a Franco Coco Trovato.

Il descritto risultato probatorio non è poi messo in crisi dalla documentazione prodotta della difesa FORIGLIO. Si pensi, infatti, alle produzioni documentali fatte all'udienza del 18.12.2007, aventi ad oggetto istanza di volturazione di licenze da BAR MANZONI s.n.c. a FORIGLIO Giuseppe, depositata al comune di Calolziocorte il 28.9.1992, autorizzazione allo svolgimento di attività di tavola fredda del 1993, su istanza del 21.9.92 del medesimo imputato, e istanza di cancellazione dal registro delle imprese della HAPPY VIDEO in data 16.3.94, impresa nella titolarità dello stesso FORIGLIO. Premettendo che quest'ultima produzione non prova affatto che FORIGLIO abbia intrapreso l'attività di bar solo dopo la cancellazione della sua impresa che gestiva una videoteca, anche volendo ammettere (pur sapendo che nella prassi commerciale sono la norma gli affiancamenti tra nuovi e vecchi gestori di un esercizio pubblico, fatti prima di formalizzare la volturazione delle licenze) che lo stesso abbia iniziato a gestire il BAR MANZONI solo nel settembre del 1992, rimarrebbe ferma l'efficacia delle dette dichiarazioni, che, al di là dell'assenza di precise od affidabili indicazioni temporali, hanno comunque fatto riferimento a fatti di facile collocazione temporale, quali l'arresto dei fratelli MARINARO e la partecipazione di Foschini all'associazione mafiosa in parola, come quelli da cui ricavare l'esatta datazione dei fatti narrati. Datazione (si veda la sen-

tenza WALL STREET sul decreto di fermo emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano il 10.6.2003 nei confronti di 138 soggetti indagati in quel procedimento e si pensi alla chiara delimitazione temporale dell'appartenenza di Foschini all'associazione mafiosa in parola) perfettamente compatibile anche con le dette risultanze documentali.

La convergenza di numerosi contributi probatori sulla sussistenza di un ruolo di FORIGLIO in seno all'originaria compagine dell'associazione mafiosa in parola è confermata, poi, dalle risultanze degli interrogatori resi da Paolo Fortunato Cusumano, acquisiti come detto ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p..

Il detto imputato di procedimento connesso, in modo assolutamente preciso e spontaneo, oltre che con piena autonomia rispetto al contributo dei citati collaboratori, con i quali non risulta aver condiviso alcuna esperienza, ha (si veda in particolare il vebale del 30.7.2007) fatto menzione di FORIGLIO Giuseppe come dell'ex gestore del BAR MANZONI, affiliato alla 'ndrangheta, e soprattutto legato a MARINARO Giovanni nell'attività di spaccio.

E', in particolare, quest'ultima parte delle dichiarazioni di Cusumano che si sovrappone con quelle ricordate di Giuseppe Di Bella, laddove delinea un rapporto molto stretto tra FORIGLIO ed un affiliato storico dell'organizzazione mafiosa di Franco Coco Trovato. Ciò che, oltre a delineare i crismi della più volte segnalata continuità tra l'associazione originaria e quella risultante dai successivi contribuiti, riscontra puntualmente, a livello logico, l'affiliazione originaria di FORIGLIO, che non può di certo essersi messo in affari illeciti con MARINARO da poco scarcerato (dopo essere stato condannato, tra l'altro, quale responsabile dello spaccio in Calolziocorte per conto dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini; si veda capo 34 di imputazione della sentenza WALL STREET) se non in forza di una risalente comunanza di esperienze illecite ed appartenenze 'ndranghetiste.

Cusumano (si veda interrogatorio del 30.7.2007), inoltre, così come Danny Esposito (si vedano, in particolare, pagine 17, 18, 19 e 42 delle trascrizioni reltaive all'udienza del 1.2.2008), ha fatto riferimento alla perdurante destinazione del "Bar Manzoni" di FORIGLIO Giuseppe a luogo di ritrovo dei componenti dell''associaizione qui giudicata. Entrambi i dichiaranti hanno riferito di vere e proprie riunioni associative, che avevano in particolare luogo all'interno della "saletta".

Le concordi dichiarazioni in parola hanno poi trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dei servizi di appostamento, svolti in costanza delle intercettazioni videoambienta-

li operate all'interno del detto esercizio pubblico, specie in corrispondenza del fine settimana, nel periodo compreso tra il 15.11.2003 ed il 22.12.2003, proprio a seguito dell'inizio della collaborazione di Danny Esposito (risalente per l'appunto, come si è già evidenziato, alla fine di ottobre del 2003). Quanto alla più puntuale ricostruzione degli esiti dei detti servizi si rinvia alla sezione della motivazione dedicata alla ricostruzione della struttura e compagine dell'associazione. In questa sede pare opportuno limitarsi a fare un cenno solo alle risultanze del servizio organizzato il 29.11.2003 (si veda la deposizione resa dal teste Uccello all'udienza del 17.6.2008). Come si è più volte sottolineato nel pomeriggio di quel giorno, dopo l'arrivo di una telefonata sull'utenza del bar, si assisteva alle chiare manifestazioni di uno stato di agitazione collettiva, da ritenere fondatamente legato al diffondersi di una notizia di interesse associativo. Anche FORIGLIO non rimaneva estraneo a quella situazione di fibrillazione, tanto da appartarsi all'interno della saletta insieme a SIRIANNI Angelo e MAZZEI Carlo.

L'episodio in parola, così come le frequentazioni con gli altri associati anche all'esterno del suo locale (si vedano il controllo alle ore 23.49 del 16.4.2004, al quale era sottoposto in Curno insieme a COSTA, su cui ha riferito il teste Radus all'udienza del 18.3.2008) ed i rapporti di "affari" con alcuni di essi (si pensi alla società PROSPETTIVA IMMOBILIARE, costituita insieme a CALIGIURI, come riferito dal teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008, o al "milione e mezzo" che MALUGANI dice di aver corrisposto a "Pino del bar", nel corso della conversazione di cui al progressivo 2372, intercettata all'interno dell'autovettura di Milesi), valgono, poi, a dimostare - anche al di là delle convergenti dichiarazioni di Giuseppe Di Bella e Paolo Cusumano sull'appartenenza di FORIGLIO all'associazione qui giudicata - come la destinazione del suo bar a luogo di ritrovo degli affiliati non fosse il frutto di una mera acquiescenza, ma l'espressione di una mirata e continuativa "messa a disposizione" in funzione degli interessi del sodalizio.

Analoga efficacia dimostrativa hanno, poi, anche i rapporti nel settore degli stupefacenti con Gianni MARINARO, tali da abracciare un arco temporale molto ampio, compreso tra il periodo in cui era ancora operativa l'originaria associazione e quello successivo alla scarcerazione del predetto "associato storico" (si vedano le convergenti dichiarazioni di Cusumano e Di Bella) e l'arresto per fatti di droga commessi in concorso con Gianluigi Fontana (su cui si veda la deposizione resa dalla teste Gambaro all'udienza del 3.6.2008), da identificare nel "Gigi Fontana", indicato da MALUGANI nel corso

della conversazione di cui alla traccia audio 624, intercettata all'interno dell'autovettura di Milesi, come il soggetto che, su incarico dei componenti della "maggiore" di Calolziocorte, aveva incendiato il "Bar della Lupara". Simili rapporti di matrice illecita con soggetti intranei o contigui all'associazione sono, infatti, ulteriore conferma in ordine al rilevato, volontario, perdurante mettere a disposizione del sodalizio i locali del proprio bar per riunioni ed altre attività associative.

TROVATO Giacomo.

Della collocazione di TROVATO Giacomo all'interno dell'associazione qui giudicata ha riferito, innanziutto, Danny Esposito, precisando come quelli che contavano a Lecco fossero il detto imputato ed il di lui cugino TROVATO Emiliano, il cui ruolo era una diretta derivazione del fatto di essere i figli di Mario e Franco Coco Trovato (si vedano pagine 15 e 55 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Conferma di tenore logico in ordine ad un tale ruolo di primo piano in seno all'organizzazione criminale qui giudicata la si è avuta anche nelle dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano, il quale tra tutte le persone attinte dalle sue propalazioni, così come riferito in occasione dell'interrogatorio del 30.7.2007, avrebbe voluto tenere fuori proprio (oltre a TROVATO Emiliano e Mario Coco Trovato) TROVATO Giacomo, da lui ritenuto particolarmente pericoloso (ciò che trova conferma anche nelle citate risultanze delle intercettazioni disposte all'interno della Casa Circondariale di Monza, ove è chiaro il riferimento ai "Coco" come ai soggetti nei cui confronti si indirizzavano le paure di Cusumano e dei suoi familiari).

Come si è già avuto modo di evidenziare nell'esaminare la struttura e la compagine dell'associazione qui giudicata, importanti conferme ad un ruolo di TROVATO Giacomo in seno all'associazione, legato al fatto di essere il figlio di uno degli associati storici, sono arrivate dalle risultanze delle intercettazioni all'interno delle autovetture di SIRIANNI Angelo ed Ettore Milesi.

MALUGANI Marco, nel corso della conversazione intercettata alle ore 21.09 del 14.5.2000 all'interno dell'auto di Milesi, parla con quest'ultimo dell'omicidio di Francesco Durante, avvenuto solo due giorni prima (si veda la citata sentenza 1/08 della Corte d'Assise di Como, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009). Dello stesso, MALUGANI sospetta "Giacomo" (assolto in primo grado dall'imputazione con la citata sentenza), identificato come il "figlio di Mario" ed il "cugino di Emiliano", che aveva, a detta dello stesso propalante, messo in giro la voce d vole uccidere Durante; ciò

di cui quest'ultimo andava a riferire a "Pierino" (come detto da identificare in MARCHIO Pierino) che lo tranquilizzava. Proprio il riferimento alla ricerca di una mediazione da parte di MARCHIO (che, dal tenore della conversazione, si capisce essere la fonte di MALUGANI) ed il ripetuto riferimento, nel descrivere le dinamiche della contrapposizione tra TROVATO Giacomo e Durante, al fatto che il primo fosse il figlio di "Mario Trovato", valgono a livello logico a confermare le citate dichiarazioni di Esposito ("*...sono stato su lì da **Pierino**, no, oggi pomeriggio...**perché lui l'aveva visto giovedì questo qua**, eh, è stato su a casa sua...**probabilmente l'hanno ucciso lì a Bollate** e l'hanno trasportato sino giù...l'han messo nel baule della sua macchina e l'hanno bruciato giù fuori dal Beccarla. Ma l'hanno ammazzato lì in Quarto Oggiaro o a Bollate...è stato su giovedì e gli ha detto che se lo aspettava che l'ammazzavano...adesso sono due le cose, perché **Giacomo, il figlio di Mario**, gli aveva bruciato la macchina...**Giacomo il figlio di Mario...il cugino di Emiliano...e lui, tramite Caligiuri, gli aveva mandato a dire, praticamente, che voleva farlo fuori**...dopo ieri a **Pierino** gli ha detto"Guarda che c'è in giro la voce che mi vogliono ammazzare". L'aveva messo in giro **Giacomo**...sai **Giacomo** non pensare che...E' che con la scusa del **figlio di Mario** sono due le cose o gli han detto qualche cosa i...lì a Quarto Oggiaro, gli han detto magari... capito?...E lui gli ha... gliel'ha detto a **Pierino** e gliel'ha detto perché pensava di... Ma quello là parla, parla troppo **Giacomo**, e gli è arrivato all'orecchio che voleva ammazzarlo, che **Giacomo** voleva ammazzare a lui. Eh, va bene... Poi **Pierino** gli ha detto: "Ma va, cosa vuoi che ti facciano?"...*" (si vedano pagine da 84 a 88 della trascrizione relativa alla traccia audio 2682).

Anche SIRIANNI Angelo ed ELIA Giuseppe, nel corso delle loro conversazioni, hanno fatto espliciti riferimenti all'imputato in parola - identificato sempre come il "figlio di Mario" – in contesti tali da non lasciare dubbi in ordine alla collocazione del detto soggetto attinto dalle propalazioni nel loro medesimo contesto associativo. In particolare, nel corso della conversazione del 14.2.2004 (registrata sulle tracce audio 3248, 3249, 3250, delle ore 14.50, 15.04 e 15.11) SIRIANNI ed ELIA, nel valutare i rischi connessi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di Danny Esposito in particolare, fanno considerazioni relative, tra gli altri, al "figlio di Mario". Di quest'ultimo, da identificare sicuramente nell'odierno imputato TROVATO Giacomo, e del di lui cugino "Emiliano", i due propalanti temono in particolare (così come, per la verità, anche di CALIGIURI) le confidenze fatte ad Esposito, timore evidentemente legato alla consape-

volezza di operare in un contesto delinquenziale comune a quello dei detti esponenti della famiglia Trovato. SIRIANNI ed ELIA, in specie, valutano che cosa Esposito possa aver appreso dagli affiliati con i quali aveva assidue frequentazioni, tanto da andare addirittura in Calabria insieme a loro : "*...questo **Emiliano** quante cazzo di cose sapeva*", "*perché magari ora vedi che **lo hanno messo a conoscenza di tante cose, lo hanno portato pure là sotto, gli hanno fatto conoscere a qualcuno**...*", "*...però se nasce **una nuova inchiesta**, capito...**gli affiliati alla 'ndrangheta o alla mafia**, come vuoi chiamarla...perché questi ora stanno parlando naturalmente...chi ti dice che magari **Danny** dice "no guarda che dopo che è entrato Franco e hanno cominciato...rifatto ancora tutto, hanno..."che ne sai...*", "*e con **quali prove** Pe'?*", "***Quali prove**, con quello che magari quel fetuso **del figlio di Mario, di Emiliano gli avrà detto**...*" (si vedano pagine 127 e 128 delle trascrizioni relative al progressivo 3248).

Sul medesimo tema, SIRIANNI ed ELIA Giuseppe, tornano poco più tardi, facendo espresso riferimento alle assidue frequentazioni di Danny Esposito con il "figlio di Franco" ed "il figlio di Mario", dando ancora una chiara connotazione illecita a quelle frequentazioni ed ascrivendo alle informazioni acquisite dal collaboratore in quel contesto una specifica pericolosità in relazione agli interessi di tutta l'associazione: "*...io credo che **per ammaliarlo in quella maniera**, per...**se ne servivano**, no...**vuol dire che chissà che gli facevano vedere**, capito, chissà cosa gli promettevano, che...capito?...lui un ragazzo, perché è un ingenuotto eh, **cammina con il figlio d Franco...col figlio di Mario**, lui pensava d'essere già arrivato, capito? È così Angelo...a quell'età là...già un po' sballato c'era...è normale eh...chissà che cazzo gli raccontavano*", si veda pagina 142 delle trascrizioni relative al progressivo 3250).

Le prove appena esaminate valgono a confermare come all'interno del sodalizio vi fosse la percezione della condizione di affiliato di TROVATO Giacomo e del fatto che la stessa fosse diretta derivazione del suo essere il figlio di uno degli "affiliati storici". Ma il ruolo di primo piano di TROVATO Giacomo in seno all'associazione e la sua percezione anche al di fuori della compagine associativa trova conferma, soprattutto, in tutti quegli episodi, pienamente provati, nei quali lo stesso ha esercitato tipici poteri di mediazione e di ricomposizione di dissidi in ambito criminale. Poteri chiaramente da ricondurre alla sua collocazione - per l'appunto percepita anche all'esterno - in una posizione di rilievo in seno all'organizzazione criminale dominante.

Vale la pena in questa sede di ripercorrere tutti gli episodi in parola, esaminando anche il quadro probatorio che li supporta. Per primo può essere preso in considerazione l'intervento esperito da TROVATO Giacomo per ricomporre la contrapposizione tra BUBBO Filippo e Vincenzo Laudari.

Dell'episodio in parola ha riferito Danny Esposito, a partire dall'arresto di Laudari per il porto di un kalahsnikov avvenuto in Liguria, arma che, in base a quanto rferito dallo stesso collaboratore, BUBBO Filippo riteneva dovesse essere impiegata per un attentato ai suoi danni. Esposito ha, poi, raccontato di una riunione, tenutasi a Valmadrera dopo la scarcerazione di Vincenzo LAUDARI, alla quale, secondo quanto riferitogli da TROVATO Giacomo, prendevano parte quest'ultimo, LAUDARI, BUBBO Filippo e Totò GEMELLI della famiglia 'ndranghetista di Belcastro. TROVATO Giacomo gli aveva riferito anche gli esiti della riunione, con particolare riferimento al fatto che era grazie a lui che a Laudari era stata fatta salva la vita.

Prima di passare ad esaminare i riscontri, mette conto evidenziare come le dichiarazioni in parola di Danny Esposito (si veda pagina 34 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008) abbiano il pregio della spontaneità e della precisione. I temi oggetto delle stesse non sono d'altronde stati nemmeno sfiorati durante i controesami, se non quanto alla collocazione temporale della riunione, in ordine alla quale Esposito, comprensibilmente, non avendovi preso parte, ha riferito di ritenere risalisse al periodo in cui frequentava TROVATO Giacomo (come detto da collocare tra l'inizio del 2002 ed il 15.10.2003); ciò che pare compatibile con la scarcerazione di Laudari a seguito di un arresto per porto di arma da guerra avvenuto nel gennaio del 2001.

Un primo fondamentale riscontro alla ricostruzione del collaboratore arriva dalla deposizione del teste Sozzi (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 29.5.2008), che ha confermato come il 12.1.2001, in Chiavari (GE), fossero stati tratti in arresto Vincenzo LAUDARI e Vincenzo COLOSIMO, trovati in possesso di una kalashnikov e di munizioni. La detta operazione di polizia, poi, ciò che vale vieppiù a confermare le dichiarazioni del collaboratore, in particolare nella parte relativa alla destinazione di quell'arma da guerra, nasceva dalle indagini relative all'omcidio di Alberto Carpino, indagini dalle quali era emersa la pianificazione, in risposta al detto fatto di sangue, dell'omicidio di BUBBO Filippo.

Anche con riferimento all'indicazione delle persone presenti alla riunione, le dichiarazioni di Esposito trovano importanti riscontri di tenore logico; così per quanto riguar-

da Totò GEMELLI, da identificare in Antonio GEMELLI, segnalato dalla teste Gambaro come soggetto sottoposto ad indagini nell'ambito di procedimenti relatvi ad omicidi da collocare nel contesto della faida Bubbo-Carpino, in cui si inserivano l'omicidio di Alberto Carpino e la pianificazione dell'attentato ai danni di BUBBO Filippo.

Anche TROVATO Giacomo, poi, aveva più di un motivo per essere presente. Da un lato, il delineato rapporto associativo che lo legava a BUBBO Filippo e, dall'altro, il rapporto amicale con LAUDARI, confermato dalle risultanze della banca dati SDI, riferite dal teste Maggioni all'udienza dell.1.4.2008, a mente delle quali, il 19.6.1997, alle ore 2.15, TROVATO Giacomo e Vincenzo Laudari erano controllati mentre si trovavano insieme a Lecco (in compagnia anche di Virginia Sciumbata, moglie dello stesso imputato).

Il fatto poi che TROVATO Giacomo potesse svolgere un simile ruolo di composizione di dissidi in ambito criminale, ha trovato un decisivo riscontro - oltre che nelle dichiarazioni di Gjock Mecaj su cui ci si soffermerà nell'analizzare gli altri episodi relativi al ruolo di mediatore in ambito criminale di TROVATO Giacomo - anche dalle parole pronunciate dallo stesso imputato nel corso del colloquio intercettato all'interno della Casa Circondariale di Livorno l'11.12.2004. E', infatti, proprio TROVATO Giacomo, nell'occasione, a riferire di un'opera di mediazione che gli era stata richiesta per porre fine ad una contesa, che vedeva tuttavia come parte in causa tale Totò Pisani, indicato come soggetto inviso ad un detenuto, che avrebbe voluto ucciderlo una volta scarcerato, non prima tuttavia di aver ottenuto il via libera dallo stesso imputato: "*Allora, c'è l'operaio di Scola, no...gli hanno bruciato la macchina un mese fa, mi chiama Paolo...ha parlato con uno gli ha detto una settimana... vabbè, per una ragazza... in poche parole questo ragazzo stava insieme alla figlia di quello...Pisani...hai capito?... Eh... di qua e di là... lui comunque... l'ex ragazza di lui gli ha fatto bruciare la macchina. Totò Pisani, come al solito, come quando gli hanno rubato il motorino al figlio...risale a chi sono questi, gli fa firmare una carta per tenersi i soldi, alla Polizia lo denuncia perché se no...30 mila euro gli ha fatto firmare una carta, 60 milioni, a ragazzini minorenni. Ora l'altro giorno mi ha chiamato uno e mi fa "Già, vedi che... lo sai chi sono questi a cui ha fatto firmare la carta Totò Pisani?" – "chi sono?" – "i figli di un parente suo, il pentito quello che è dentro". Ora io dico quello là è pazzo, lo so che Nino è pazzo ma gli spara a Totò... E ha detto che appena esce dal carcere la prima cosa che fa va e spara a Totò.. ma davvero... mi ha detto "Giacomo, a voi vi interessa?"... a me non mi*

interessa un cazzo... Ma quello Nino gli dice ma davvero...lo sai che quello è scemo, tanto quello è pentito, ci ha la collaborazioone, non è che... va e gli spara a Totò...A quelli gli ha fatto firmare una carta...a parte che ti può denunciare di estorsione, tu vogliamo denunciare per estorsione addirittura figurati...gli fa firmare una carta ai minorenni che ...30 mila euro, ma sei scemo del tutto? ***Ora ieri ho visto che c'era lui mi ha detto dice...poi io ho visto questo ragazzino che lavora da Scola e gli ho detto "tu non andare da Totò Pisani, che tu chi credi che è Totò Pisani? – gli ho detto – se tu la cosa me la dicevi a me la mettevamo a posto. Sei andato da Totò Pisani e ora vediamo chi prendete i soldi tra te e Totò Pisani, che prendete i soldi, prendete le botte tutti e due, diglielo a Totò, che prende le botte anche lui***". *Che ora c'è Benedetto che cerca di menarlo a Totò, ora tanto aspetta che esca Nino ehh... cioè... lo vuole menare il parente Benedetto, no... per me potete fare quello che volete, ammazzatelo, fate cosa volete...*" (si vedano pagine 46 e 47 delle trascrizioni relative all'intercettazione del colloquio dell'11.2.2005 all'interno della Casa Circondarriale di Livorno depositate il 23.1.2009).

Che poi un tale ruolo lo potesse esercitare anche nei confronti di BUBBO Filippo è vieppiù confermato dalle più volte citate intercettazioni ambientali all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, in occasione delle quali TROVATO Giacomo mostra di avere contatti con il detto coimputato, sulle cui vicende, con possibili riflessi sugli interessi associativi (si pensi alle perquisizioni da lui subite od ai suoi rapporti con PETTINATO Federico), tiene informato il padre (si vedano ancora le trascrizioni relative al colloquio intercettato l'11.12.2004 all'interno della detta casa circondariale).

Come anticipato, anche Mecaj, all'udienza dell'11.3.2008, ha riferito di un'attività di mediazione svolta da TROVATO Giacomo nei confronti di BUBBO Filippo. Nel racconto del collaboratore, quest'ultimo aveva venduto a SCHIPANI Giancarlo 100 grammi di cocaina, peraltro a bassa percentuale di purezza, al prezzo di dieci milioni di lire; somma della quale pretendeva il pagamento, nonostante le difficoltà dello stesso SCHIPANI, che, invece di venderla, l'aveva sniffata quasi tutta. MECAJ, preoccupato dalle minacce che BUBBO aveva rivolto alla moglie di SCHIPANI - spaventata, così come i suoi figli, dallo stazionare continuativo dello stesso imputato sotto casa sua - ed anche dal fatto che il correo potesse tentare di rientrare del debito, utilizzando un etto di cocaina di cui era comproprietario insieme a lui, aveva chiesto alla moglie dello stesso

SCHIPANI di consentirgli di recuperare una cosa dal "magazzino". Ciò che aveva fatto, per poi andare ad affrontare BUBBO, al quale aveva detto che avrebbe dovuto mettersi anche contro di lui. Aveva poi deciso di coinvolgere nella vicenda anche TROVATO Giacomo e Rolando Trovato, mettendoli al corrente del comportamento di BUBBO.

A TROVATO Giacomo si era rivolto perché a Lecco, nel mondo della delinquenza, era considerato la persona più idonea a risolvere le controversie. Inoltre TROVATO Giacomo e SCHIPANI erano "compari di anello". La detta ricostruzione (si vedano pagine 83 ed 84 delle trascrizioni dell'udienza dell'11.3.2008) particolarmente puntuale, costante e spontanea, ha trovato precisa rispondenza nelle risultanze di una telefonata intercettata il 10.5.2001 sull'utenza fissa in uso a SCHIPANI Giancarlo. La telefonata risulta, infatti, provenire, come riportato nell'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dbattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 13.2.2009, dall'utenza radiomobile 0328/8746443, intestata a Manuela Sesana Trezzi, da identificare fondatamente nella fidanzata di Mecaj a nome Manuela, dallo stesso citata nella sua deposizione. Mecaj che deve altresì essere con certezza identificato come l'interlocutore di Giusy, moglie di Schipani, in considerazione del fatto che lo stesso si presenti con il nome "Luciano" e faccia riferimento al rapporto di stretta amicizia con l'interlocutrice. Nella detta conversazione, allora, Mecaj dà conferma di essersi messo in contatto con il soggeto che incuteva timore nell'amica e nella sua famiglia, dando inoltre atto che si sarebbe comunque rivolto anche ad altri ("*stai calma, stai calma, che chiamo io un altro*", si legge a pagina 3 delle trascrizioni relative alla telefonata 180, intercetatta alle ore 22.27 del 10.5.2001 sull'utenza 0341/4226868 in uso a Giancarlo Schipani). Che poi il destinatario della detta chiamata fosse proprio TROVATO Giacomo lo si ricava dai plurimi controlli di polizia in occasione dei quali l'odierno imputato e SCHIPANI erano trovati insieme (si veda deposizione del teste Rossi dell'udienza del 28.2.2008) e dal fatto che comunque i rapporti tra Mecaj e TROVATO Giacomo siano stati confermati anche da Esposito, che ha indicato il detto collaboratore come frequentatore del "Bar Smile" (si veda pagina 19 delle trascrizioni reltive all'udienza del 28.2.2008).

Le risultanze delle intercettazioni sull'apparecchio avente codice IMEI 52057192786560 in uso a Gjock Mecaj, forniscono, poi, conferma in ordine alla ricomposizione dei rapporti tra BUBBO Filippo e SCHIPANI Giancarlo. Mecaj, infatti, nel corso della telefonata delle 18.26 del 31.7.2001 chiede a Filippo notizie di SCHIPANI; SCHIPANI che, poco più tardi, lo chiamerà proprio con il telefono di BUBBO (si veda-

no le trascrizioni delle telefonate 9793 e 9794, intercettate il 31.7.2001 sul ripetuto apparecchio in uso a Mecaj).

I segnalati rapporti tra TROVATO Giacomo e la sua famiglia e BUBBO Filippo sono, poi, anche in questo caso, ulteriore riscontro logico all'efficace opera di mediazione svolta dallo stesso TROVATO.

Mecaj ha riferito anche di un altro episodio nel quale TROVATO Giacomo era chiamato ad esercitare i suoi compiti di ricomposizione dei dissidi. Il collaboratore, come si è già detto, era stato raggiunto da minacce ad opera di un buttafuori del "Caffè Solaire", soprannominato Giorgione (riconosciuto in fotografia effigiante Giorgio Bonacina), a causa della sua indebita attività di spaccio, svolta all'esterno del detto locale, ma in modo tale da fare concorrenza a quella che aveva luogo all'interno, sotto il controllo dello stesso FALZETTA (si vedano pagine 14, 24, 25, 26 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008). Lo stesso Giorgione, poi, aveva convocato lui ed i suoi sodali MAZZEI Giuseppe e SCHIPANI Giancarlo presso il BAR SMILE di Lecco, dinnanzi a TROVATO Giacomo; la ragione della detta convocazione era relativa al fatto che, il giorno precedente, MAZZEI e SCHIPANI si fossero presentati al "Caffè Solaire" armati, cosa che, secondo le indicazioni emerse nel corso dell'incontro, non avrebbe più dovuto ripetersi. Mecaj ha poi inserito, sia pur non in termini di certezza, tra i temi toccati nell'occasione anche quello relativo all'indebita attività di spaccio svolta dal suo gruppo nelle adiacenze del locale di FALZETTA (si vedano pagine 29, 30, 31, 32, 35, 40 e 41 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008 e pagine 25 e 26 delle trascrizioni relative all'udienza del 27.3.2008). In ogni caso, secondo il dichiarante, in quel periodo erano frequentissimi i richiami che da esponenti della famiglia Trovato erano arrivati a lui ed al suo gruppo, affinché desistessero dal trattare affari in contrasto con gli interessi della "famiglia", interessi tra i quali rientrava anche il detto locale.

Le dichiarazioni in parola sono ancora una volta particolarmente credibili, in ragione del fatto che Mecaj ha, anche in questo caso, sostenuto di non essersi fatto intimidire, cessando sì le sue attività all'interno del locale (presso il quale si recava, probabilmente, solo altre due volte dopo l'incontro del Bar Smile), ma anche in ragione di motivazioni diverse dalle pressioni che gli erano rivolte (ha, in particolare, fatto riferimento al pestaggio di un suo amico di nazionalità serba, avvenuto all'interno dello stesso "Caffè Solaire").

L'episodio trova, poi, conferme oltremodo tranquillanti nei risultati dell'attività di in-

tercettazione ed in altri elementi di prova.

Un primo importante riscontro in ordine all'effettiva verificazione della riunione in parola è rappresentato dalla conversazione intercettata il 23.6.2008 sull'auto di MAZZEI Giuseppe; conversazione a cui prendono parte "Pino" (MAZZEI Giuseppe), "Luciano" (Gjock Mecaj) e "Giancarlo" (SCHIPANI Giancarlo), dalla quale, innanzitutto, arriva conferma in ordine al fatto che i due sodali di Mecaj avessero effettivamente introdotto un'arma all'interno del "Caffè Solaire", arma che il collaboratore, come puntualmente riferito anche in occasione della deposizione dibattimentale, aveva occultato nella borsetta di un'amica (si veda pagina 22 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008) : "*...gli ho detto a Daniela sono arrivati gli sbirri, a Daniela, andate vicino a Giancarlo, se casomai qualcosa prendi subito la pistola che ce l'ha addosso, m fa Antonella perché? Eh, così*" (si veda pagina 88 delle trascrizioni, depositate il 30.12.2008, relative all'intercettazione della conversazione avvenuta il 23.6.2001 all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728). Dal prosieguo della conversazione arriva poi conferma in ordine ad un legame tra "Giacomo" (da identificarsi in TROVATO Giacomo), nome più volte citato nel corso di tutte le intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura in parola, e "Banana" (come più volte evidenziato, da identificarsi in FALZETTA Vincenzo, specie, allorquando, come nel caso in esame, il tema trattanto dai colloquianti riguardi il "Caffè Solaire"), legame da porre in correlazione anche con la presenza di "roba" all'interno della discoteca. Giancarlo (da identificarsi, come detto, in SCHIPANI), in particolare, dice a Mecaj e MAZZEI: "*Non la pensa così, **Banana** secondo te pensa a **Giacomo** che è così, che qua e che là, basta, loro pensano magari che ti dico io, **che io adesso con la roba di...quando vengo mi diverto, no...faccio, entro, esco**, ti dico non è che...*" (si veda pagina 107 delle ripetute trascrizioni, depositate il 30.12.2008).

Ma un ancor più rilevante riscontro, che vale a collegare, sia FALZETTA, che TROVATO Giacomo a "Giorgione" (colui il quale, secondo Mecaj, convocava urgentemente lui ed i suoi "soci" dinnanzi a "Giacomo") e, quindi, a livello logico, entrambi gli imputati alla detta riunione, è rappresentato dalla telefonata intercettata il 15.10.2003 sull'utenza 335/464633, intestata alla 2 EFFE s.r.l. ed in uso a FALZETTA Vincenzo, socio della predetta società intestataria. La telefonta il detto imputato la fa all'indirizzo dell'utenza intestata alla discoteca MADISON (si veda sul punto la deposizione resa dal teste Aricò all'udienza del 29.4.2008) ed a rispondergli è un uomo, a cui FALZETTA si

rivolge con il nomignolo "Giorgiun"; quest'ultimo informa immediatamente l'imputato degli arresti eseguiti a Lecco proprio quel giorno nell'ambito del procedimento MALAVIS, facendo espresso riferimento ad "Emiliano" e "Giacomo", da identificare sicuramente negli odierni imputati TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, evidentemente legati sia a "Giorgione", che a FALZETTA (il quale, come si è indicato, allorquando si sono analizzati gli elementi indicativi dell'*affectio societatis*, si metteva poi in contatto con RIGILLO Palmerino). Che poi il "Giorgiun" che risponde all'utenza del MADISON corrisponda al "Giorgione" buttafuori del "Caffè Solaire" lo si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre che dal fatto che Mecaj ne avesse segnalata la presenza anche nell'altro locale di FALZETTA, soprattutto dalla circostanza obiettiva rappresentata dal controllo di polizia svolto all'interno del MADISON il 15 marzo del 2001, allorquando (si veda la deposizione del teste Legnari all'udienza del 18.3.2008) insieme a Stefano Anania e Francesco Colombo, addetti alla sicurezza, esaminati come testi a discarico in questo processo, era identificato anche Giorgio Bonacina, soggetto nella cui fotografia Mecaj riconosceva "Giorgione" all'udienza del 27.3.2008.

In ordine al fatto, poi, che FALZETTA e TROVATO Giacomo fossero interessati all'attività di spaccio, anche in quel particolare periodo, in questa sede pare sufficiente fare rinvio, con riferimento al primo imputato, a quanto si dirà al capitolo dedicato al capo A9*quater*) e, con riferimento a TROVATO Giacomo, a quanto si è già osservato nell'esaminare il ricorso da parte dell'associazione qui giudcata al "metodo mafioso" per assumere il controllo del mercato degli stupefacenti e a quanto si dirà nella sede riservata all'accertamento di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A15) ed A22).

Un ultimo episodio, in cui emerge chiaramente l'assolvimento da parte di TROVATO Giacomo delle ripetute funzioni e, ancor più, il fatto che le stesse, così come riferito da Mecaj, gli fossero riconosciute dagli altri soggetti operanti nell'ambiente criminale, che, in modo spontaneo, invocavano il suo intervento, è rappresentato dal tentaivo di ricomporre la spaccatura che si era venuta a creare tra SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando all'interno dell'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo A54). In questa sede non pare opportuno addentrarsi sulle ragioni alla base di quella spaccatura, che saranno comunque analizzate al capitolo dedicato, tra gli altri, al capo A54); ciò su cui invece mette conto concentrarsi è, per l'appunto, lo spontaneo ricorso che una delle parti in contesa, SURIANO Giovanni, decide di fare all'intervento risolutore di "compare Giacomo", che non a caso pare essere designato con il ricorso al detto

appellativo, che il teste Francesco Fonti (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 22.5.2008) ha detto essere riservato agli appartenenti alla 'ndrangheta.

Sul punto sono le risultanze delle intercettazioni sulle utenze 339/3888489 e 349/4131376 in uso, rispettivamente, a RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni a dare conto della detta richiesta di intervento. Nel corso delle telefonate di cui ai progressivi 2865, quanto alla prima utenza, e 2086, 2527 e 2575, quanto all'utenza in uso SURIANO, intercettate tra il 25.6.2004 ed il 29.6.2004, allorquando era giunta al culmine della tensione la contrapposizione tra lo stesso SURIANO e LE ROSE Armando, è infatti palese il ricorso del primo (anche con l'intermediazione di RIZZUTI, come si ricava dalla telefonata 2865, in occasione della quale, come si evince dall'informativa della Questura di Lecco acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 13.2.2009, è SURIANO, con altra utenza pure autonomamente intercettata, a contattare il detto correo) al supporto di "compare Giacomo".

La prima telefonata in ordine di tempo è quella delle ore 13.57 del 25.6.2004, che SURIANO (si veda la citata informativa della Questura di Lecco) effettua verso l'utenza 347/6448413, intestata a Francesco Sesto, padre della sua fidanzata "Stella", e, nell'occasione, in uso alla madre della stessa. L'interlocutrice di SURIANO è evidentemente già a conoscenza dei suoi problemi con "zio Armando" e nell'occasione è messa a parte del fatto che si sia rivolto a degli amici di Lecco per risolverli ("*Ma tu perché lo chiamo zio Armando a questo stronzo?*", "*...adesso ho parlato con quegli amici, con quei paesani di Lecco...*", si vedano trascrizioni relative alla telefonata 2086, intercettata sull'utenza 349/4131376, in uso a SURIANO Giovanni). La successiva telefonata che SURIANO fa all'indirizzo del correo RIZZUTI Giovanni alle ore 19.03 dello stesso 25.6.2004 chiarisce come nel parlare alla "suocera" dei "paesani di Lecco" il primo avesse inteso riferirsi proprio a TROVATO Giacomo. SURIANO chiede, infatti, a RIZZUTI di mettersi in contatto con Giacomo a Lecco ("*Se scendi a Lecco rintracciami a Giacomo...*"). RIZZUTI, a sua volta interessato alla risoluzione della controversia, prende molto sul serio la richiesta del correo ("*...Sì, sì... che ora vado a Lecco e vedo se lo trovo subito*"). E' poi chiaro come i contatti con "Giacomo" siano funzionali a risolvere i problemi con il "capo" del sodalizio dedito al narcotraffico nel quale entrambi operano, capo che ha la sua base operativa a Varese e si avvale di "Franco" e "Orlando" (PRESTIA Francesco e Orlando Falbo, come meglio si vedrà al capitolo dedicato al capo A54): "*Ma tu non ci sei andato a Varese?...*", "*...no ho visto gli altri due...là a*

Franco", "*Ah, Franco e Olrando?*", "*Sì*", "*Non ti hanno spiegato le cose come sono?*", "*Eh, hanno detto che si deve parlare con il capo grande se voglio sapere qualcosa, che loro non sanno niente e non possono dire niente...*" (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 2865, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni).

Il successivo 28.6.2004, alle ore 22.42, SURIANO si mette in contatto con il padre della fidanzata (da identificare in Francesco Sesto, a sua volta coinvolto nelle vicende dell'associazione dedita al narcotraffico, come si evidenzierà al capitolo alla stessa dedicato), che lo informa di avere a sua volta preso contatti con "compare Giacomo" : "*Oh, alle undici ci vediamo, che gliel'ho detto a compare Giacomo*" (si veda trascrizione realtiva alla telefonata 2527, intercettata sull'utenza 349/4131376). L'indomani SURIANO si mette di nuovo in contatto con il "suocero", dal quale ottiene il resconto dell'incontro al quale parrebbe aver preso parte, oltre a "compare Giacomo", anche LE ROSE Armando : "*...dopo ti racconto che ha fatto il magnaccio là... Che gliel'ha detto compare Giacomo, gli ha detto: "Compare, non vi mettete in testa per Giovanni o per Franco qualche cosa perchè dopo -gli ha detto- avrete a che fare pure con me" "No, compare, ma che dite, ma state scherzando?". Hai capito?*" (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 2575, intercettata il 29.6.2004 alle ore 11.14 sull'utenza 349/4131376).

La conferma che "compare Giacomo" sia effettivamente intervenuto arriva poi dai risultati delle intercettazioni sull'utenza 347/4223746 in uso MANTIA Francesco, come meglio si dirà nel trattare il capo A54), vero e proprio braccio destro di LE ROSE Armando. MANTIA alle ore 0.46 del 26 giugno 2004 è raggiunto da una telefonata proveniente da un soggetto, che subito passa la comunicazione ad "Armando", da identificare sicuramente in LE ROSE Armando. Quest'ultimo, poi, mette a parte il sodale dell'incontro avuto con "compare Giacomo" e delle richieste da questi formulate per scongiurare la degenerazione del contrasto : "*Non l'hai capito? sono andato da compare Giacomo, compare Giacomo mi ha detto: "Eh, compare, vedete come potete appaciare". "Compare, non c'è niente", gli ho detto..... "con me non appacia più", gli ho detto. Hai capito... "Lui deve stare per i fatti suoi" gli ho detto, "e basta"...*" (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 1016, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco).

Sull'identificazione in TROVATO Giacomo del "compare Giacomo" di cui parlano le due fazioni contrapposte, possono essere invocati plurimi elementi indiziari, tutti convergenti in modo grave e preciso verso il detto risultato probatorio.

Innanzitutto i rapporti esistenti tra TROVATO Giacomo e SURIANO Giovanni sono confermati, oltre che dalle dichirazioni di Danny Esposito, dai due controlli di polizia del 20.12.99 e del 27.3.2000 in occasione dei quali i due si trovavano insieme (si veda deposizione resa in data 28.2.2008 dal teste Rinaldo Rossi). Poi, i rapporti di fornitura nel settore degli stupefacenti tra TROVATO Giacomo e RIZZUTI Giovanni, su cui hanno riferito concordemente Danny Esposito e Gjock Mecaj.

Da ultimo gli elementi identificativi pure presenti nelle dette telefonate, con particolare riferimento all'impiego dell'appellativo di matrice 'ndranghetista compare a precedere il nome Giacomo e del riferimento alla residenza in Lecco ed alle origini calabresi. Tutti elementi che convergono verso la persona dell'odierno imputato. Imputato che, peraltro, ciò che a ben vedere vale a delineare un'ulteriore convergente prova logica, risulta aver più volte svolto analoghe funzioni.

Le risultanze della telefonata da ultimo citata tra MANTIA e LE ROSE forniscono, poi, ulteriori elementi descrittivi delle modalità di esercizio delle dette funzioni. "Armando" riferisce, infatti, di essersi recato da "compare Giacomo", ammettendo quindi di avere aderito ad una convocazione, e, al di là delle affermazioni con le quali sembrerebbe aver disatteso le richieste del "mediatore", segnala al correo come la sua decisione sia stata quella di interrompere i rapporti con l'ex sodale ("*...lui deve stare per i fatti suoi...*"); ciò che a ben vedere rappresenta un importante successo per l'opera di mediazione di TROVATO Giacomo, intervenuta, come meglio si dirà al capitolo dedicato al capo A54), quando si erano già verificati gravi episodi di intimidazione (con MANTIA che aveva minacciato SURIANO con una pistola) e le parti in contesa rivendicavano con forza, l'una nei confronti dell'altra, spettanze economiche.

Il descritto ruolo di mediazione e ricomposizione dei conflitti maturati nell'ambiente criminale risulta pertanto essere stato svolto con autorevolezza da TROVATO Giacomo, al quale i soggetti operanti in quell'ambiente riconoscevano speciali prerogative e capacità, evidentemente legate al suo inserimento nell'associazione mafiosa dominante.

Non a caso lo specifico settore in cui risulta essersi maggiormente cimentato TROVATO Giacomo è rappresentato da quello del traffico di stupefacenti, nel quale, come si è già evidenziato nella sezione dedicata al ricorso alla forza di intimidazione, lo

stesso imputato perseguiva il conseguimento di una situazione di controllo assoluto. Controllo per l'appunto garantito, oltre che dalla composizione dei dissidi, anche dall'imposizione agli altri operatori della sua funzione di esclusivista nella fornitura (si vedano le concordi dichiarazioni sul punto, rese da Esposito e Mecaj riguardo ai rapporti tra TROVATO Giacomo ed il gruppo di RIZZUTI, operante in Mandello del Lario).

La partecipazione di TROVATO Giacomo all'associazione qui giudicata si è manifestata anche in altre forme tipiche dell'agire mafioso, come quella consistente nel dare il nulla osta ad altrui condotte illecite. Così nel caso del via libera concesso ad una grave ritorsione nei confronti di tale "Totò Pisani": *mi ha detto "Giacomo, a voi vi interessa?"... a me non mi interessa un cazzo... per me potete fare quello che volete, ammazzatelo, fate cosa volete...*" (si veda la conversazione intercettata l'11.2.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, di cui si sono riportati più ampi stralci poco sopra).

Nel corso delle intercettazioni all'interno della Casa Circondariale di Livorno è emerso, poi, come TROVATO Giacomo andasse alla ricerca di informazioni riguardo ai luoghi di residenza dei collaboratori di giustizia. Già in occasione del colloquio del 28.1.2005, l'imputato in parola (si veda registro delle presenze prodotto dal p.m. all'udienza del 17.2.2009) riferisce al padre dell'avvistamento di "Danny" presso un esercizio pubblico di Milano insieme alla scorta: "*Ma mi ha detto... un ragazzo mi ha detto che ha visto a quel Danny a Milano, ma lo ha visto però non ci ha parlato, in un Mc Donald, sai cos'è il Mc Donald no?*". Le informazioni acquisite dall'imputato tramite la sua fonte sono poi relative anche al luogo di residenza del collaboratore: "*...ma questo è uno regolare cioè... ha detto che è arrivato lui con la ragazza e uno della scorta a mangiare un panino... si vede che erano a depositare, a Milano lo hanno portato. Comunque dice che lui sta dalle parti di Roma, a Orte...*" (si veda pagina 38 delle trascrizioni relative al colloquio del 28.1.2005, depositate il 23.1.2009).

E'poi nel corso del successivo colloquio dell'11.2.2005, che TROVATO Giacomo e RIGILLO Palmerino (in visita a Mario Trovato insieme a Domenico Rigillo, figlio di Palmerino, come si ricava dal foglio presenze, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) trattano la questione relativa alla reperibilità di alcuni collaboratori di giustizia (RIGILLO riferisce anche di un avvistamento di Foschini all'ospedale Sacco), chiamati con un gergale "chiop chiop", valutando anche l'opportunità di assumere, tramite rappresentanti infedeli delle Forze di Polizia, infor-

mazioni in merito all'ubicazione dei domicili dei collaboratori medesimi (si vedano pagine 57, 58 e 59 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

Nel corso dei colloqui con il padre è emerso anche come TROVATO Giacomo fosse ben addentro alle questioni relative alle alleanze con le altre organizzazioni 'ndranghetiste, tanto da tessere anche relazioni con alcuni esponenti delle stesse; attività questa normalmente svolta, come meglio si dirà al successivo paragrafo, da RIGILLO Palmerino. In particolare, in occasione del colloquio del 15.10.2004, avvenuto a ridosso dell'omicidio di Carmine Arena (avvenuto all'inizio di ottobre, come riferito dal teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008), TROVATO Giacomo riferisce al padre di essere stato in visita (evidentemente a rappresentati della famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto, come più volte evidenziato, alleato storico dell'associazione qui giudicata) presso l'abitazione teatro dell'attentato: "*Là siamo andati noi, proprio là siamo andati quest'estate, quel cancello là, loro infatti là hanno tre diciamo palazzine, tutte e tre le sue, una è confiscata... E' confiscata e gliela hanno lasciata a loro*" (si veda pagina 44 delle trascrizioni depositate il 3.2.3009).

In ogni caso, come si è già sottolineato, TROVATO Giacomo tiene informato il padre, prossimo alla scarcerazione e già proiettato sui nuovi equilibri di potere da imporre al sodalizio, sulle vicende associative di maggiore rilevanza (ad esempio, sui rapporti tra PETTINATO e BUBBA, in occasione del colloquio dell'11.12.2004) o sulle attività illecite svolte da soggetti vicini all'organizzazione (si pensi a Maurizio Ferraro, Felice Onofrio e Sergio Pisani, oggetto delle propalazioni di cui al colloquio dell'11.2.2005). Od ancora, come si è già evidenziato nell'esaminare l'*affectio societatis* di alcuni degli odierni imputati, collabora con lo stesso genitore per offrire al sodale FALZETTA supporto in vista dell'ottenimento del rinnovo della licenza per il locale "Caffè Solaire".

Tutti gli elementi sopra prospettati, cui va aggiunto il concorso dell'imputato in parola nel reato scopo di cui al capo A24), valgono allora a confermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una piena partecipazione dello stesso all'associazione qui giudicata.

RIGILLO Palmerino.

All'inizio di questo capitolo si sono già analizzate le prove che consentono di affermare come RIGILLO Palmerino appartenesse all'originaria compagine dell'associazione mafiosa "Flachi-Trovato-Schettini", in specie con mansioni di rappresentanza della stessa nell'area calabrese e compiti di collegamento con le altre organizzazioni 'ndranghetiste ivi operanti.

Gli ulteriori elmenti raccolti in istruttoria hanno consentito di evidenziare come la partecipazone di RIGILLO all'associazione qui giudicata si sia protratta anche dopo il 1993 e sino ad oggi in forme del tutto omogenee.

In tal senso depongono innanziutto le convergenti dichiarazioni rese da Angelo Salvatore Cortese all'udienza del 3.7.2008 e da Carmine Scarpino in occasione degli interrogatori del 30.1.2001 e del 14.3.2001 (i cui verbali sono stati acquisiti ai sensi dell'art.512c.p.p. all'udienza del 23.10.2008).

Cortese ha, infatti, attribuito a "Palmerino" (riconosciuto in fotografia effigiante l'odierno imputato RIGILLO Palmerino, come si ricava da pagina 43 delle trascrizioni relative all'udienza del 3.7.2008), cognato di Franco Coco Trovato, un ruolo di rappresentanza dell'organizzazione dell'affine in Calabria. In tale veste lo stesso aveva partecipato ad un pranzo a Mesoraca, a cui avevano preso parte, tra gli altri, oltre allo stesso Cortese, Nicolino Grande Aracri (detto "manu e gomma"), Mario Ferrazzo (detto "Topolino"), Giuseppe Grano (detto "Gennarera") e Pino Lo Prete. Palmerino portava "ambasciate" dal cognato quando questi non si trovava sottoposto al regime del 41bis e a tal fine si recava anche presso l'abitazione di Grande Aracri (si vedano pagine 7, 8, 10, 13 delle trascrizioni relative all'udienza del 3.7.2008).

Secondo quanto, poi, il collaboratore aveva appreso da persone di Marcedusa, Palmerino spesso si recava al "nord" per fare colloqui con i detenuti (si veda pagina 43 delle trascrizioni realtive all'udienza del 3.7.2008).

Le dette dichiarazioni precise, spontanee e costanti, hanno, come detto, trovato riscontro in quelle di Carmine Scarpino. Lo stesso, infatti, ha definito Palmerino, cognato di Franco Coco Trovato, "importantissimo a Marcedusa". Pur non potendo, poi, affermare con certezza che lo stesso fosse affiliato, Scarpino ha ribadito la sua importanza, segnalando i suoi numerosi legami in ambiente 'ndranghetista (si veda il verbale relativo all'interrogatorio del 30.1.2001). In occasione del successivo interrogatorio del 14.3.2001, Scarpino ha poi aggiunto come nell'ambiente Palmerino fosse noto per tenere i contatti con il cognato.

Anche le dichiarazioni in parola si presentano come spontanee, precise (sul punto, si pensi anche al riferimento al matrimonio tra la figlia di Palmerino e Pasqualino Pisani, circostanza confermata dal mar. Cappuccini in occasione dell'esame dell'8.5.2008 ed anche dalle risultanze del registro presenze presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, ove tra i visitatori di Franco Coco Trovato risultanto anche i "ni-

poti" Maria Rosa Rigillo e Pasqualino Pisani) e costanti, di modo che sarà possbile valutarne la premessa convergenza con quelle di Cortese. Il nucleo essenziale su cui le dette propalazioni si sovrappongono è rappresentato, allora, dalla funzione di collegamento svolta da RIGILLO Palmerino con il cognato Franco Coco Trovato in stato di detenzione e dai legami vantati dallo stesso odierno imputato nel contesto malavitoso 'ndranghetista calabrese.

Quanto alla funzione di rappresentanza dell'organizzazione criminale in Calabria, alle dichiarazioni di Cortese e, in qualche misura, anche a quelle di Scarpino, che ha assegnato un ruolo di particolare rilevanza a "Palmerino" a Marcedusa, si sovrappongono anche quelle di Danny Esposito. Il detto collaboratore ha riferito di come TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano avessero uno zio che ricopriva le mansioni di "reggente" dell'organizzazione a Marcedusa. Come detto (si veda *supra* nella sezione di questo capitolo dedicato alla ricostruzione della compagine e della struttura dell'associazione, ove si è già valutata la credibilità intrinseca delle dichiarazioni in parola), Esposito non è stato in grado di dire con certezza se il nome dello zio di Giacomo ed Emiliano fosse RIGILLO Palmerino, ma riferiva uno specifico episodio che aveva lo stesso per protagonista nell'estate del 2003 all'immediata vigila dell'omicidio di Gaetano Covelli, tale da non lasciare dubbi sulla detta identificazione. In particolare, nel racconto del collaboratore, che, a sua volta ha riportato quanto appreso da TROVATO Giacomo, Covelli avrebbe avuto una lite con il ripetuto zio dei cugini Trovato, del quale, mentre versava in stato di ebbrezza, non aveva voluto riconoscere l'autorità. Come si è già avuto modo di evidenziare, è stato proprio RIGILLO Palmerino a riportare, in occasione del colloquio del 30.10.2004 presso la Casa Circondariale di Livorno, un antefatto dell'omicidio di "Gaetaneddu", che lo aveva visto in effetti protagonista di un acceso scambio di vedute con quest'ultimo, al quale, a suo dire, aveva chiesto di mettersi a disposizione : "*...eravamo io Rolando e Gigino, ma io gli ho risposto perché...**ma mio cognato ha bisogno di te, glielo dovevo dire?** ohi scemo!... **se ne era andato di testa!...io glielo dicevo "Gaetanè, stai zitto, non parlare così**", eh.. secondo te io nessuno...* " (si vedano pagine 115 e 116 delle trascrizioni depositate il 3.2.2009).

Le chiamate in reità in parola trovano poi ancor più puntuali riscontri nella viva voce dello stesso RIGILLO Palmerino, intercettata nel corso dei colloqui cui lo stesso prendeva parte il 30.10.2004, l'11.2.2005 ed il 20.5.2005 presso la Casa Circondariale di Livorno, ove era detenuto Mario Trovato, nonché il 19.5.2005 ed il 15.9.2005 presso il

carcere di Ascoli Piceno, ove si era recato a far visita a Franco Trovato (si vedano i fogli presenze delle dette case circondariali, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009).

Prima ancora di soffermarsi sul contenuto delle dette conversazioni, mette conto apprezzare la valenza del comportamento di RIGILLO, che si sobbarca a lunghissimi viaggi tra la Calabria, la Toscana e le Marche per andare a far visita ai cognati detenuti. L'impegno diventa ancor più gravoso dopo l'arresto di TROVATO Emiliano, ristretto presso il carcere di Ancona, come si ricava dalla dichiarazione di disponibilità di RIGILLO, nel corso del colloquio del 19.5.2005 presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, a recarsi anche a far visita al nipote, ogni qual volta vada a far visita al cognato Franco ("*E' lo stesso...quando vengono da te, facciamo questi qua, uno e l'altro...*", dice RIGILLO a Franco Trovato, come si legge a pagina 9 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008). La detta dichiarazione di disponibilità è evidentemente seria ed effettiva, come si ricava dal fatto che l'indomani, durante il colloquio con l'altro cognato Mario a Livorno, RIGILLO la ribadisca : "*Ma io vado da Franco, no? Siamo ...mo' la prossima volta che vanno li possono fare tutti e due, perché c'è la macchina, perché la distanza è settanta chilometri...*" (si veda pagina 100 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009). Si tratta poi di disponibilità a carattere permanente come si evince dalle risultanze dell'intercettazione sull'utenza 340/3873511 in uso allo stesso RIGILLO. In particolare, l'imputato contatta il 4.2.2006 il nipote TROVATO Giacomo sull'utenza 347/3765807 (sottoposta anche ad intercettazione diretta) e si informa su chi abbia accompagnato la "zia Faustina" (come detto, da identificare in Eustina Musolino) a far visita a "zio Franco" (Franco Coco Trovato, zio dell'interlocutore). Si informa inoltre sulla situazione di "Emiliano", promettendo poi di rendersi disponibile la settimana successiva ("*Uh! E ora vediamo se la settimana prossima mi faccio una camminata vengo...*", si veda pagina 8 delle trascrizioni relative alla telefonata 2247, intercettata il 4.2.2006 alle ore 11.57 sull'utenza 340/3873511).

Una tale disponibilità, per l'appunto a carattere permamente, non potrà allora essere ritenuta - come ancor meglio emergerà dal tenore delle conversazioni captate in occasione dei citati colloqui – espressione di una mera solidarietà parentale (peraltro RIGILLO ha legami di affinità con Franco e Mario TROVATO ed è solo zio acquisito di TROVATO Emiliano ed i soggetti detenuti in parola risultano avere in libertà nume-

rosi parenti, tra fratelli, zii e cugini), ma dovrà essere ricondotta all'assolvimento del tipico obbligo associativo di assistenza e solidarietà alle famiglie dei sodali detenuti.

Questa conclusione trova una rappresentazione icastica nella frase pronunciata da TROVATO Giacomo in occasione del colloquio dell'11.12.2004 con il padre Mario. Lo stesso, infatti, al riferimento fatto da altro visitatore (da identifcare fondatamente in Franco Trovato, fratello di Giacomo e figlio di Mario, presente a quel colloquio come da risultanze del registro presenze della Casa Circondariale di Livorno) al fatto che "zio Palmerino" fosse stato richiesto di accompagnare "zia Faustina" al colloquio, chiosa : "*che condanna quello là*" (si veda pagina 28 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

Ma veniamo ora alle propalazioni di RIGILLO Palmerino in occasione dei detti colloqui, come detto, innanziutto, puntuale conferma dei suoi collegamenti con le altre famiglie 'ndranghetiste.

Cortese aveva riferito di incontri conviviali tra "Palmerino" e "Manu e Gomma" e di visite del primo al secondo fatte con la finalità di portare "ambasciate" di Franco Coco Trovato. Simili rapporti trovano conferma già nelle risultanze del colloquio del 30.10.2004 all'interno della Casa Circondariale di Livorno. Come si dirà meglio tra poco, tema centrale della conversazione tra RIGILLO ed il cognato detenuto è l'omicidio di Carmine Arena (avvenuto all'inizio di ottobre del 2004, come riferito dal teste Cappuccini all'udienza dell'8.5.2008), rispetto al quale i due individuano come mandante "Macchietta" (Pasquale Nicoscia, in effetti, come già si è evidenziato, contrapposto agli Arena in una vera e propria guerra per il dominio su Isola Capo Rizzuto). RIGILLO nell'esaminare il quadro delle alleanze in Calabria conseguenti al detto episodio delittuoso, fa espresso riferimento ai "cutresi di Nico" (da identificare per l'appunto negli appartenenti alla cosca 'ndranghetista di Cutro, facente capo Nicolino Grande Aracri) dei quali "Macchietta" con la sua azione si era alienato le simpatie. Nel riferirsi con cognizione di causa alla detta modificazione degli assetti delle alleanze 'ndrangetiste, RIGILO lascia intendere anche di avere avuto contatti diretti con qualcuno di quel clan ("*i cutresi di Nico...a Macchietta non lo può vedere più perché dice che ha fatto cose che non doveva fare...*" si veda pagina 16 delle trascrizioni depositate il 3.2.2009).

Come si è testè accennato, Cortese aveva riferito di un incontro conviviale a cui RIGILLO aveva preso parte insieme a Grande Aracri, a Giuseppe Grano ed a Pino Lo Prete, soggetti questi ultimi, ai quali significativamente l'imputato in parola fa subito riferimento, mostrando di conoscerne con precisione le vicende giudiziarie (si vedano

pagine 16, 17 e 18 delle dette trascrizioni, ove Mario chiede al cognato notizie di "Gennarera", come detto soprannome di Grano, ed è fatta menzione anche del luogo di detenzione di "Lo Prete"). RIGILLO, poi, nel corso della conversazione tornerà a parlare di GRANO, questa volta chiamandolo "Pinuzzo GRANO" e facendo chiaro riferimento ad un contatto avuto con lo stesso (si veda pagina 32 delle trascrizioni). Così come si tornerà a parlare anche di Grande Aracri, questa volta chiamato con il soprannome "Manu e gomma" (si vedano pagine 66 e 67 delle trascrizioni).

I soggetti in parola, poi, come già si è avuto modo di evidenziare, sono da collocare ai vertici di "locali" 'ndranghetistici calabresi. Così Grande Aracri (sulla base di quanto concordemente riferito da Cortese e Scarpino) deve essere collocato a capo dell'associazione mafiosa operante a Cutro e Grano e Lo Prete devono essere collocati in ruoli chiave all'interno della cosca operante a Mesoraca (si veda sentenza 95/05 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro - con la quale gli stessi erano condannati per il delitto p. e p. dall'art.416*bis* c.p. - prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007, sentenza divenuta defintiva, come documentato da ultimo dal pubblico ministero con le produzioni del 17.2.2009).

Le propalazioni di RIGILLO valgono anche a riscontrare la chiamata in reità di Carmine Scarpino, laddove lo stesso, oltre ad assegnare a "Palmerino" un ruolo di grande importanza a Marcedusa, ha ivi collocato anche Maurizio Ferraro e Felice Onofrio. Soggetti, come si è già avuto modo di vedere, inseriti chiaramente da PETTINATO Federico nell'associazione qui giudicata (si veda la più volte citata conversazione tra il detto imputato e la di lui moglie, intercettata il 18.8.2005 - giorno successivo all'omicidio di Ferraro ed Onofrio - all'interno della sua autovettura BMW, targata CC 551 YK). Nel corso del colloquio intercettato l'11.2.2005 all'interno della casa circondariale di Livorno, RIGILLO e TROVATO Giacomo riferiscono, infatti, a Mario, con una tale cognizione di causa, che solo la collocazione in un comune contesto associativo criminale può giustificare, in ordine all'attività di spaccio di "Maurizio" e "Filiceddu", soffermandosi sui quantitativi di stupefacente trattati, sulle modalità di pagamento e sull'identità dei fornitori (si vedano pagine 31, 32 e 33 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

A questo punto mette conto passare in rassegna in rigoroso ordine cronologico le propalazioni di RIGILLO Palmerino durante i ripetuti colloqui, ciò che darà la misura della fattiva partecipazione dell'imputato all'associazione qui giudicata, tradottasi, oltre che nel continuare ad assolvere a compiti di collegamento tra i sodali detenuti e le orga-

nizzazioni alleate, anche in molte altre forme, in alcuni casi espressione di una particolarmente spiccata *affectio societatis*.

Come detto il tema iniziale della conversazione intercettata il 30.10.2004 è quello relativo all'omicidio, risalente a pochi giorni prima (si veda la deposizione Cappuccini dell'udienza dell'8.5.2008), di Carmine Arena, esponente dell'omonima organizzazione 'ndranghteista di Isola Capo Rizzuto (come si ricava dalla sentenza 149/96 del Tribunale di Crotone, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007 ed inserita nel faldone 66 delle sue produzioni). Organizzazione alleata a quella facente capo a Franco Coco Trovato, come si ricava dalle concordi dichiarazioni di Cortese, Scarpino e Felice Ferrazzo (collaboratore esaminato l'8.5.2008, sul cui contributo si tornerà a breve) e dalle sentenze defintive WALL STREET (su cui si veda il capitolo 2 della parte introduttiva) e 149/96 del Tribunale di Crotone, con la quale il detto "capo" dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" era condannato quale concorrente esterno del sodalizio 'ndranghetista operante in Isola Capo Rizzuto (si veda faldone 66 delle produzioni del p.m., fatte all'udienza del 18.12.2007).

RIGILLO è accolto dal cognato con un chiaro riferimento al soggetto individuato come il mandante dell'omicidio ("*Ti saluta Pasquale*", si legge a pagina 1 delle trascrizioni depositate il 3.2.2009), Pasquale Nicoscia, detenuto presso la medesima casa circondariale (si veda deposizione del teste Cappuccini, resa all'udienza dell'8.5.2008). L'odierno imputato, allora, si sofferma subito sull'individuazione dei soggetti dei quali il detto mandante si era avvalso. Soggetti identificati nei parenti della moglie, per l'indisponibilità dei fratelli di Macchietta, a loro volta arrestati nell'operazione "Scacco Matto" (sulla quale si veda anche Cortese), e di altri affiliati, evidentemente contrari a quella guerra fratricida (NICOSCIA e Carmine Arena facevano parte della medesima associazione, come dimostra la ripetuta sentenza 149/96 del Tribunale di Crotone, con la quale entrambi erano condannato quali membri dell'associazione mafiosa diretta da Nicola Arena). Di seguito si riportano alcuni passaggi del dialogo tra Mario Trovato e RIGILLO, riportando in grassetto le parole di quest'ultimo: "*E allora?*","***Sono stati loro con i Capicchiani***", "*Ah, quelli dalla parte della moglie*", "***Sì, che gli altri non hanno voluto***", "*E infatti è venuta la moglie*", "***Tutti quanti si sono rifiutati...tutti quanti si sono rifiutati di dargli...***", "*Appoggio?*", "***E' logico***" (si vedano pagine 2 e 3 delle trascrizioni depositate il 3.2.2009).

Le notizie di cui dispone RIGILLO sono poi di primissima mano, addirittura risalenti a prima dell'omicidio, quando aveva avuto notizia della sua preparazione dall'esponente di un'altra organizzazione 'ndranghetista, tale "compare Vincenzo", fondatamente da identificare in Vincenzo Combariati (sul quale si veda la sentenza 5/03 della Corte d'Assise di Catanzaro, inserita nel faldone 93 delle produzioni del pubblico ministero), citato poco dopo, nel corso della stessa conversazione, da Mario Trovato con il suo soprannome "Tummuluni" (si veda pagina 12 delle trascrizioni), citazione alla quale l'odierno imputato replica lasciando intendere che si tratti, per l'appunto, di uno dei soggetti informati preventivamente, che si erano rifiutati di fornire appoggio agli emissari di Macchietta (*"Infatti però i fratelli sono andati là a chiedere aiuto, nessuno...si è voluto mettere"*, si veda pagina 12 delle trascrizioni).

Per avere l'esatta percezione della fonte privilegiata da cui provenivano le informazioni di RIGILLO, mette conto riportare le parole usate dallo stesso, relative anche all'immediato avvertimento dato, sulla base delle stesse, alla vittima designata: *"Quello attrezzo secondo me da qua da Milano glielo hanno mandato... Sapevamo tutto noi, sono andato da Carminuzzo e gliel'ho detto "vedi che questi qua si sono attrezzati con un bazooka"... Mi ha mandato a chiamare compare Vincenzo che loro si erano confidati con lui... Allora Vincenzo subito mi ha mandato a chiamare e mi ha detto "compare, vedete che..."... Allora Vincenzo subito mi ha mandato a chiamare e mi ha detto "compare, vedete che..."... Lui lo sapeva..... che cazzo voleva... lui lo sapeva, dice che era impossibile che si mettevano di là..."* (si vedano pagine 4 e 5 delle trascrizioni depositate il 3.2.2009).

Le ragioni alla base delle informazioni fornite da "compare Vincenzo" a RIGILLO, poi, evidentemente risiedono nel fatto che lo stesso fosse identificato come esponente dell'associazione 'ndranghetista alleata a Carmine Arena, altresì in contatto con esponenti di spicco della stessa in stato di detenzione. Ciò che trova conferma anche nel fatto che Carmine Arena, come riferito dallo stesso RIGILLO, avesse in animo di affidargli un'ambasciata da portare proprio a Mario Trovato in stato di detenzione: *"Allora... "se vai da Mario" mi ha detto "passa da qua", io ci sono stato giovedì, poi a lui sabato lo... "beh, forse vado (inc.2") mi faccio vedere", voleva mandarti qualche ambasciata per questo, come si deve comportare, come non si deve... penso io eh..."* (si veda pagina 6 delle ripetute trascrizioni).

Mario Trovato, poi, inizia a valutare il rischio che le visite di RIGILLO possano essere interpretate da Pasquale Nicoscia, come detto a sua volta detenuto presso al Casa Circondariale di Livorno, e dai suoi familiari come il segnale di un interesse suo e del cognato per la vicenda, ciò che ancora una volta conferma come in ambiente 'ndranghetista vi fosse la precisa percezione del più volte descritto ruolo di collegamento svolto dallo stesso RIGILLO ("*Allora non gliel'ho detto, ma io gliel'ho detto diversamente, gli ho detto io "fa capire che è andato a raccontarti qualcosa" gli ho detto... Io pure gliel'ho detto... che è venuto a fare...* ***poi questi pensano che sei venuto a dirmi come è successo, qualcosa...*** *che il fratello è stato qua due volte con la moglie...e sono stati vicini perché hanno fatto un venerdì e poi un altro venerdì... quindi due settimane sono stati qua...*", si veda pagina pagina 9 delle trascrizioni).

RIGILLO mostra, poi, di essere a conoscenza delle nuove gerarchie all'interno della famiglia Arena ("*Ma ora chi c'è la sotto degli Arena, che hanno in mano la situazione?*", "*Pinuccio ora ha pigliato le cose...il figlio di Antonio...è in gamba, è un ragazzo in gamba...*", si veda pagina 12 delle trascrizioni) e di avere stabili contatti con esponenti della stessa ("*...io quando sono andato a fargli le condoglianze il figlio, i cugini, tutti quanti lo hanno apprezzato perché io gliel'avevo data la dritta, che cazzo vuoi... "e se avessimo sentito a te"... e che cazzo volete da me? Comunque gli ho detto "tappatevi la bocca", perché loro iniziavano a parlare nel funerale che lo sapevano, che glielo avevano detto... aia la madosca (ride) questi qua va a finire...*", si veda pagina 13 delle trascrizioni).

Ad ulteriore conferma del fatto che il descritto ruolo di RIGILLO abbia, anche nella sua percezione, una chiara valenza associativa, vi sono le parole del medesimo imputato, che segnala al cognato le difficoltà operative, connesse ai maggiori controlli consgeuenti all'episodio delittuoso in parola: "*...non ti puoi muovere per niente...hanno messo un colonnello ad Isola*" (si veda pagina 20 delle trascrizioni).

Nel prosieguo della conversazione Mario Trovato e RIGILLO Palmerino affrontano un altro tema di sicura rilevanza associativa, quello relativo alla ripartizione degli utili provenienti dalle attività di FALZETTA. Ripartizione nella quale non dovrebbe più rientrare "Magghiuni", soggetto da identificare in Vincenzo Scandale (come si ricava, ad esempio, dalle dichiarazioni di Salvatore Pace e di Vittorio Foschini, che hanno usato la versione italiana "Maglione" del detto soprannome), già citato nella parte iniziale

della conversazione come uno dei possibili fornitori del bazooka utilizzato per uccidere Carmine Arena.

Alle pagine da 35 a 39 della ripetuta trascrizione si ricava, infatti, come Mario Trovato e RIGILLO (V.M. e V.M.1), con qualche intervento anche di TROVATO Giacomo (V.M.2), facciano riferimento a pagamenti dell'ordine di 2000 € al mese percepiti da "Magghiuni" in virtù di una quota (tra l'1 ed il 9 %) in una società, che a dire di RIGILLO non sarebbe più esistente. Società, nella quale, in base a quello che si ricava dal prosieguo del colloquio, sarebbe coinvolto anche tale "Nicola" ed i cui introiti si fonderebbero su degli "incassi", sui quali SCANDALE, in stato di detenzione (e per tale motivo, si comprende, venuto in contatto con Mario TROVATO nel precedente mese di febbraio), eserciterebbe un controllo tramite un emissario. I pagamenti, poi, seguendo il non sempre agevole filo logico del discorso, parrebbero essere effettuati da "Cenzu", successivamente, per maggiore chiarezza (dopo che Mario ha ripetuto con tono interrogativo il nome "Cenzu") indicato da RIGILLO in "Banana" (da identificarsi pacificamente, come anche da spontanee dichiarazioni rese a dibattimento, in FALZETTA Vincenzo). Banana che avrebbe scritto una lettera nella quale sarebbe stata confermata l'insussistenza della detta società. Dal tenore complessivo dell'animata conversazione si comprende inoltre come qualcuno avesse messo in giro al voce che anche Franco TROVATO avesse avuto una violenta discussione riguardante il detto tema.

Sulla "società" in parola ci si soffermerà più nel dettaglio all'inizio del prossimo paragrafo, nel quale sarà analizzata la funzione di FALZETTA di investitore di danaro proveniente dall'associazione costituente la matrice di quella qui giudicata; in questa sede è sufficiente evidenziare come RIGILLO ancora una volta assuma un ruolo di collegamento, in questo caso tra un "associato storico" come Mario Trovato ed un sodale a sè particolarmente vicino come FALZETTA Vincenzo (del ruolo di collegamento tra FALZETTA ed i cognati detenuti si forniranno a breve altri esempi), e come confermi il suo precoce inserimento nell'associazione qui giudicata, facendo puntuale riferimento a rapporti economici in essere con Vincenzo Scandale (sul quale si veda la più volte citata sentenza – inserita nel faldone 23 delle produzioni del pubblico ministero - pronunciata dal Tribunale di Milano, nel processo STORIA INFINITA, con la quale lo stesso era condannato per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, commesso in concorso, tra gli altri, con Franco Coco Trovato e Vittorio Foschini), indicato da Foschini come il soggetto affiancato a RIGILLO nel momento in cui il ruolo di quest'ultimo in seno

all'associazione, a seguito dell'arresto di Franco Coco Trovato, era divenuto di primo piano.

Nel prosieguo della conversazione (si vedano pagine da 40 a 56 delle trascrizioni) si ha modo di constatare come RIGILLO sia coinvolto anche nell'attività di raccolta e di distribuzione dei contribuiti per il mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie. Il ruolo anche in questo caso sembra poi essere quello di collegamento tra i beneficiari, in particolare Franco Coco Trovato e la sua famiglia, ed i soggetti che contribuiscono, con particolare riferimento a "Vincenzo", fondatamente da identificare ancora in FALZETTA: "*...poi Franco poi esagera, no, questa estate siamo andati ha fatto la spesa a tutti i (voce disturbata) tutto il vestiario estivo, ora mi ha scritto... che vuole quello invernale. A me mi pare vergogna andare un'altra volta là, l'altra volta 55 mila euro alla moglie! se li consumano i soldi allora che cazzo vuoi!... ti ricordi quanto ti ho detto a te Giacomo... i soldi non... non glieli diamo più a Faustino (Faustina), tu che mi ha detto? "no no, daglieli lo stesso"... gli ho detto non c'è bisogno che vai lì da Vincenzo, che vai là...*" (si vedano pagine 54 e 55 delle trascrizioni).

La conversazione torna poi a toccare la persona di Pasquale Nicoscia e RIGILLO, raccomanda al cognato di salutarglielo, sottolineando come non abbiano mai avuto nulla contro di lui: "*comunque quando lo vedi glielo dici "ti saluta Palmierino"...con noi non abbiamo avuto mai niente...*" (si veda pagina 76 delle trascrizioni). Ciò che, ancora una volta, vale a denotare il senso di appartenenza di RIGILLO all'organizzazione criminale qui giudicata, come già evidenziato legata anche a "Macchietta" (si vedano la citata sentenza 149/96 del Tribunale di Crotone, con la quale Franco COCO TROVATO era condannato quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa operante in Isola Capo Rizzuto, in concorso, tra gli altri, con Pasquale Nicoscia, pure segnalato nella sentenza WALL STREET come alleato dello stesso Franco COCO TROVATO, tanto da essere divenuto insieme a lui bersaglio di un "progettato omicidio", di cui si parla al capo 96 dell'imputazione).

RIGILLO riferisce, poi, a Mario dei propri contatti con alcuni degli odierni coimputati, tra cui "Federico" (PETTINATO), di cui riporta il racconto relativo ad un furto subito presso il "Bingo" (si veda pagina 102 delle trascrizioni).

Il tema tornano poi ad essere le organizzazioni criminali operanti in Calabria, di cui RIGILLO dà ancora mostra di avere conoscenze certamente maturate all'interno del medesimo contesto malavitoso. Così parla dei Trapasso (su cui si veda Scarpino), dei

Dragone (sui quali si vedano Cortese ed ancora Scapino) dei Mancuso di Limbadi (sui quali si vedano Foschini e Cortese) e soprattutto degli esponenti del "locale" di Cirò. Come detto (si veda *supra* alla sezione di questo capitolo dedicata all'accertamento in ordine all'appartenenza, tra gli altri, di RIGILLO all'originaria compagine associativa, precedente al procedimento WALL STREET) Foschini e Pellegrino hanno riferito, in modo concorde, di un pranzo presso l'abitazione dell'imputato in parola, al quale prendevano parte esponenti della detta cosca, pranzo organizzato al fine di dirimere una controversia tra organizzazioni 'ndranghetiste. Ad oltre dodici anni di distanza da quell'episodio, risalente al periodo immediatamente precedente all'arresto di Farnco Coco Trovato, RIGILLO dà infatti conferma dei propri stretti rapporti con i "cirotani", rapporti di matrice illecita come ancor meglio sarà evidenziato nel richiamare il contenuto del colloquio avvenuto il 15.9.2005 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Rimanendo per il momento alla conversazione in esame, RIGILLO mostra di essere a conoscenza delle vicende giudiziarie di Giuseppe Farao, Silvio Farao e Cataldo Marincola (sui quali si veda la più volte citata sentenza della Corte D'Assise di Catanzaro, inserita dal pubblico ministero nel faldone 66 delle produzioni del 18.12.2007), facendo anche riferimento ad un imminente incontro con il primo, da poco scarcerato ed alla provenienza delle notizie da ambiente 'ndranghetista: "***Peppe è uscito...Farao...è a Cirò...***", "*ma Silvio pure?*", "***no Silvio no***", "*Ah è uscito compare Peppe?*", "***Sì però non sono andato ancora a trovarlo, perché c'è stato un cazzo di bordello per quel Natale là***", "*Ma chi te lo ha detto che è uscito?*", "***aia la miseria, ha mandato Pinuccio l'ambasciata con uno di San Mauro...poi siamo rimasti con compare Vincenzo che saremmo andati a trovarlo, poi... ma adesso che scendo andiamo a trovarlo***", "*Cataldo a coso è, a Spoleto*", "***Di quello non se ne parla proprio...dico non se ne parla proprio di uscire***" (si vedano pagine 118, 119 e 136 delle ripetute trascrizioni).

In occasione del successivo colloquio dell'11.2.2005, RIGILLO esordisce informandosi presso il cognato Mario riguardo ad eventuali visite ricevute da Pasquale Nicoscia. La circospezione con cui l'imputato ed il cognato trattano l'argomento è indicativa del timore che i loro incontri possano essere interpretati come finalizzati a delineare una strategia in conseguenza dell'omicidio di Carmine Arena: " *Ma questi qua ne fanno colloquio?*", "*La settimana prossima che vengono al colloquio, io pensavo che lo faceva oggi... però se non lo ha fatto oggi... io ci sono passato apposta gli ho detto " sto andando al colloquio ti serve qualcosa? "no, mi saluti... mi mandi a salutare a Franco"*

*gli ho detto... **non gli ho detto che c'eri tu, non gli ho detto niente**... mi ha detto "voglio salutato a Franco"... se venivano domani me lo diceva, no... perché qua i colloqui sono venerdì e sabato"* (si vedano pagine 7 e 8 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

In effetti, come si ricava dal seguito della conversazione, RIGILLO sta proseguendo nei suoi contatti con i soggetti coinvolti nella faida: "***Ho parlato con il figlio di Carminuzzo***", "*...ora chi c'è la dentro? Pino?*", "*Pino, Pino c'è...no è intelligente*", "*Ma Pino il figlio di Antonio o il figlio di Nicola?*", "***Di Antonio, il figlio di Nicola...il figlio di Nicola ora è geloso***", "*...i marcedusani dove sono?*", "***A Marcedusa...no, ma con gli Arena vanno d'accordo adesso***", "*Ma lui da quale parte sta? Da quello o da quello? Chi cazzo sa...*", "***No, a questo qua non lo possono vedere più***" (si vedano pagine 11, 12 e 13 delle citate trascrizioni).

La conversazione si sposta, poi, su "Cenzo", da identificare sicuramente in FALZETTA (come si evince dal riferimento ai locali dell'idroscalo, destinati ad essere chiusi l'anno successivo, nonostante l'interessamento di Mario per fargli ottenere il rinnovo della licenza, su cui si veda *supra*), al quale RIGILLO deve riferire per conto di Mario Trovato sull'opportunità di avviare in Milano, tramite contatti allacciati dallo stesso Mario in ambiente carcerario, un'attività nel settore del commercio dei fiori (si vedano pagine 18, 19 e 20 delle trascrizioni). RIGILLO conferma poi di avere un rapporto particolarmente stretto con FALZETTA, riferendo in particolare di avere in prima persona autorizzato l'installazione di un "baracchino" per la vendita di alimenti davanti al "Caffè Solaire", attività riferibile a soggetti calabresi di Rosarno appartenenti ad un clan malavitoso ("*...che vogliono aprire un baracchino davanti al Caffè Solaire e poi gli ho parlato io...no ma questo sia chiama Ferraro...Ferraro...un certo Ferraro...è del clan là che lavora per i Pesce...*", si vedano pagine 20 e 21 delle trascrizioni).

Il tema torna ad essere quello dell'omicidio di Carmine Arena e della preoccupazione che il loro colloquio sia interpretato da Nicoscia come dedicato a quel fatto delittuoso ed alle sue conseguenze; ciò che, in effetti, pare materializzarsi, allorquando RIGILLO prospetta una propria soluzione della vicenda, tramite il ricorso all'intervento di altre organizzazioni criminali: "*Ma è meglio che non lo sappia che sono stato qua, se no... Mannaggia... sì, ma se vogliono la possono chiudere la questione Ma se vogliono... io gli ho detto... ne abbiamo parlato l'altra volta, c'era Peppe Pisano, Pinuzzo (inc.l")... quelli ci hanno la guerra con i Trapassi... gli Arena ce l'hanno con questi... scambiate-*

*vi i cazzi dei favori, che quelli si fidano di quelli e quelli si fidano di quelli... e forse vogliono fare questo... **ti saluta compare Peppe Farau**... sono andato...*" (si veda pagina 25 delle trascrizioni).

La conversazione prosegue, poi, sui temi analizzati al paragrafo precedente dedicato a TROVATO Giacomo, come detto presente al colloquio insieme a RIGILLO. Così anche quest'ultimo è partecipe della discussione relativa all'individuazione dei luoghi ove si trovano i collaboratori di giustizia. E' proprio RIGILLO che riferisce di aver appreso dell'avvistamento di Foschini all'ospedale Sacco di Milano (si veda pagina 57 delle trascrizioni) e, soprattutto, insiste con il nipote sulla necessità di acquisire presso un appartenente alle Forze dell'Ordine (in effetti individuato da TROVATO Giacomo in tale "Nicola", "figlio di Ciccio", in possesso della prescritta abilitazione a visionare atti coperti da segreto relativi ai pentiti, ma non ritenuto tuttavia disponbile ad offirre informazioni) notizie sui luoghi di residenza dei pentiti, evidentemente nella prospettiva di compiere atti delittuosi ai loro danni: "*ci dà sto cazzo di indirizzo e chiudiamo la faccenda*" (si veda pagina 58 delle trascrizioni). Le preoccupazioni di RIGILLO, poi, paiono concentrarsi soprattutto, su "Felice Ferrazzo" - come subito si dirà in effetti a conoscenza di sue condotte delittuose – nei cui confronti manifesta nuovamente i propri propositi delittuosi, in combutta con tale "Maruzzo", fondatamente da identificare in Mario Donato Ferrazzo, successore del cugino Felice nel ruolo di capo società a Mesoraca: "*E Felice...Maruzzo...gli ho detto vedi che così così, ti fai dire l'indirizzo...*" (si veda pagina 60).

In precedenza, poi, RIGILLO aveva partecipato attivamente anche alla descrizione a Mario Trovato della programmazione di una rapina ai danni del gestore dell'ALCATRAZ, facendo anche espresso riferimento ai suoi spostamenti ed alle sue abitudini: "*... là al ristorante dentro l'Alcatraz c'è una porta... armato è, sempre la pistola nel... Aia...è arcimiliardario questo... Ieri sera c'erano (voce accavallata), c'è stato un concerto, no... (voce accavallata)... questo è il ristorante e questo è l'Alcatraz, dove fanno concerti, sfilate, dove fanno...*" (si veda pagina 43 delle ripetute trascrizioni). Sul detto passaggio della conversazione in parola si tornerà tuttavia più nel dettaglio, allorquando saranno analizzate le prove relative, in particolare, ai capi A32) ed A33).

In occasione del colloquio del 19.5.2005 presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, RIGILLO riceve da Franco Coco Trovato l'indicazione di provvedere al pagamento

dell'avvocato incaricato di seguire la posizione del figlio TROVATO Emiliano, in quel momento sottoposto a carcerazione nell'ambito di procedimento, di cui lo stesso RIGILLO parla con cognizione di causa ("*...Palmierì, dateci qualcosa all'avvocato...*", si veda pagina 13 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008). L'odierno imputato riferisce tuttavia al cognato di un precedente contatto con il difensore, in occasione del quale, spontaneamente, aveva provveduto a verificare se fosse necessario effettuare un versamento: "*io pure a Pitari l'altra volta gli ho detto se voleva qualche cosa e mi ha detto: "no, ti ho chiesto qualche cosa?*" (si veda pagina 14 delle trascrizioni).

Franco Coco Trovato torna poco dopo a ribadire la raccomandazione : "*...Palmierì, dateci qualcosa a questo avvocato...siete trecento cristiani, cinquanta euro per uno raccogliete e ce li portate all'avvocato!*" (si vedano pagine 20 e 21 delle ripetute trascrizioni). Ancora una volta, tuttavia RIGILLO mostra di essere ben consapevole degli obblighi che incombono su un associato, rassicurando il cognato sul pronto adempimento : "*E mo' che ci andiamo poi sistemiamo*". D'altronde, proprio il 19.5.2005, così come chiarito dalla moglie (presente a sua volta al colloquio) a Franco Coco Trovato, RIGILLO aveva provveduto ad effettuare un versamento per lo stesso cognato in stato di detenzione: "*Non ne voglio soldi io*", "*Te li ha lasciati Palmierino*" (si veda pagina 21 delle trascrizioni).

Franco Coco Trovato è poi informato da RIGILLO e dal fratello Rosario, pure presente al colloquio (si veda il foglio presenze prodotto dal pubblico ministero il 17.2.2009), dell'imminente apertura da parte di "Enzo" di un'attività in Calabria, al mare, nella quale sarà coinvolto come dipendete anche il detto congiunto (si tratta dello stabilimento balneare con annesso ristorante inaugurato da FALZETTA nell'estate 2005 a Soverato, su cui ha riferito il teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008). Iniziativa che trova Franco Coco Trovato decisamente contrario, per il timore che possa esporre i suoi parenti a problemi con gli altri gruppi criminali operanti in Calabria. RIGILLO tuttavia, alla conclusione del colloquio, tenta di rassicurare l'affine: "*tu lo sai che noi siamo amici con tutti, no...*" (si veda pagina 71 delle ripetute trascrizioni).

Il tema delle preoccupazioni manifestate da Franco Coco Trovato torna d'attualità l'indomani, quando RIGILLO, nel corso del colloquio con l'altro cognato Mario Coco Trovato, le riporta a quest'ultimo, spiegando anche le ragioni alla base delle stesse: "*Eh, Franco ha paura dice :"Là non sai i cristiani chi sono e chi non sono*" (si veda pagina 126 delle trascrizioni realtive al colloquio intercettato il 20.5.2005 all'interno della Casa

Circondariale di Livorno, depositate il 23.1.2009). In realtà, così come subito si affretta a precisare, RIGILLO si è già premurato di prendere contatti con la cosca operante sul territorio di Soverato, ottenendone un via libera, legato alla sua collocazione nell'associazione qui giudicata ed ai suoi rapporti proprio con Franco Coco Trovato: "*Là Nunzio Novella...quello che arriva fino a là da Guardavalle. Poi c'era gente...c'è uno che mo' i Tripodi ci sono là a Soverato...no, no, di Soverato sono. Ma io l'altra sera gli ho parlato, li ho conosciuti, fa Cenzu: "Compare, scusa, ma tu sei di Marcedusa, sei un parente di Franco, di Mario". Ho detto: "Voi chi siete"; "per i Coco noi siamo sempre a disposizione, qualsiasi cosa vi serve - ha detto – passa da qua che me la vedo io"...*" (si veda pagina 127 delle trascrizioni).

RIGILLO torna, poi, sulla contrarietà dell'altro cognato all'operazione, ma lascia intendere di ritenere di non avere problemi con le altre organizzazioni criminali: "*Per Franco è dura. "...Uhm, che tu che cazzo sei andato a fare che se qualcuno ce l'ha con noi". Eh, se qualcuno ce l'ha con noi poi ce l'abbiamo noi là e poi... Sì, ma io lo so, l'ho capito un po' quello che cazzo voleva dire con questi discorsi che ci sono in giro pure con quelli di Isola macelli, ehm... l'ho capito non è che non l'ho capito...*" (si veda pagina 130 delle trascrizioni).

Da ultimo, nell'affrontare con Mario Coco Trovato il problema delle limitazioni connesse all'applicazione delle misure di prevenzione, RIGILLO, ad ulteriore conferma dei rapporti da lui vantati con gli esponenti delle altre organizzazioni 'ndranghetiste, cita il caso di "Pasqualino Niscoscia", al quale in occasione di una precedente scarcerazione era stata ritirata la patente di guida: "*Mi ricordo quando è uscito Pasqualino Nicoscia...una volta è venuto a...con il mercedes, gli ho detto...ti ritirano la patente"; ha detto "no, che mo' mi ritirano la patente?" il giorno dopo gliel'hanno ritirata*" (si veda pagina 193 delle ripetute trascrizioni).

Per concludere la presente carrellata, non resta che esaminare il colloquio intervenuto il 15.9.2005 presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Lo stesso interviene a ridosso di un episodio delittuoso che ha toccato direttamente l'associazione: l'omicidio dei marcedusani Maurizio Ferraro e Felice Onofrio, avvenuto il 17.8.2005. In occasione dell'azione di fuoco ai danni dei detti soggetti rimaneva inoltre ferito anche Sergio Pisani (si veda la deposizione dell'8.5.2008 del teste Cappuccini), fratello di Pasqualino, genero di RIGILLO Palmerino. Era proprio Pasqualino Pisani, insieme alla moglie Maria Rosa Rigillo ed al cognato Giovanni Rigillo, che il 25.8.2005, faceva visita a Franco

Coco Trovato (si veda il registro presenze della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), in qualche modo anticipando quella successiva del suocero. Franco Coco Trovato, pur se molto abbottonato (e le ragioni della sua prudenza erano emerse in modo chiaro in occasione del colloquio del 19.5.2008, allorquando alla domanda di RIGILLO "*Ma mo' questo 41 quand'è che te lo possono cacciare?*", aveva risposto: "*me lo tolgono se ci comportiamo come ci dobbiamo comportare , se succede questo casino che sta succedendo mo', non mi cacciano più...queste sono pure le cose che portano conseguenze...questi sono pure i fatti...menomale che per fortuna...menomale che per fortuna...menomale che per fortuna non trovano nessun riscontro di collegamento con me, con queste cose, perché non faccio altro che dirvi sempre: lavorate, pane e cipolla...lavorate! Pane e cipolla, lavorate, pane e cipolla...sempre...*", si veda pagina 60 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008) auspica una risoluzione delle questioni pendenti ("*vedete di sistemare quella cosa là, mannaggia...*", si veda pagina 37 delle trascrizioni, depositate il 30.12.2008) raccomandandosi con il nipote Giovanni di fare in modo che a venire la volta successiva sia il di lui padre, odierno imputato: "*...se viene tuo padre al prossimo colloquio che c'è...si mette d'accordo con la zia*" (si veda pagina 41 delle ripetute trascrizioni). L'invito come detto è raccolto da RIGILLO Palmerino, che il 15.9.2005 si presenta e prospetta anche al cognato una possibile linea d'azione, con il coinvolgimento degli alleati di Cirò, con i quali ha già preso contatti. Franco Coco Trovato, pur con il consueto stile abbottonato, ascoltata la proposta di RIGILLO, dà il suo sostanziale via libera: "*...perché è a **Cirò**, pure con **Peppineddu** e **Piero**...comunque stiamo cercando, mo' vediamo...penso che...si arriva ad una conclusione...e vedi se...a **Peppe**, a **Peppe** non riesco a vedere...perché lui con **Sergio**, hai capito tutte le settimane...se vogliono loro si parla con **Cataldo**...parlo io tutto! Se ci puoi fare capire qualche cosa... posso andare pure io a dirglielo a nome tuo...ci posso pure andare io a parlargliene...che mo' dipende tutto da loro se possono fare...*", "*se vai là, me li saluti, se vai là a Cirò, me li saluti...il compare Peppe, tutti...*" (si vedano pagine 36, 38, 40 e 44 della menzionata trascrizione).

Ciò che, ancora una volta, dimostra il perdurante ruolo di collegamento svolto da RIGILLO Palmerino tra l'associazione e le organizzazioni criminali alla stessa alleate.

Il ruolo di RIGILLO in seno all'associazione aveva assunto anche altre forme, tra cui quella consistente nel pilotare su imprese riferibli ad organizzazioni 'ndranghetiste l'aggiudicazione di appalti del comune di Marcedusa per il taglio dei boschi. In tal senso

si è espresso il collaboratore di giustizia Felice Ferrazzo, come detto, sino al 1993 "capo società" a Mesoraca. Lo stesso ha riferito come, sino al 1993, la percentuale del 20% sui corrispettivi dei detti appalti fosse versata dalle imprese aggiudicatarie direttamente dalla sua organizzazione. A detta del collaboratore, Franco Coco Trovato non aveva bisogno infatti dei "venti milioni" che si potevano ricavare dalla detta attività. Le cose tuttavia erano cambiate dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, al quale, negli anni successivi, indicati nel 96, 97 e 98, andavano, tramite il cognato Palmerino, anche i detti introiti (si vedano pagine 23, 24, 25 e 26 delle trascrizioni relative all'udienza dell'8.5.2008).

Le sopra riportate dichiarazioni, sufficientemente precise, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti narrati, debbono, poi, essere apprezzate anche nella loro costanza e spontaneità. Sotto questo ultimo profilo deve essere evidenziato come il collaboratore, fraintendendo una domanda del pubblico ministero, evidentemente relativa anche al periodo successivo al suo arresto (risalente al 1993), abbia negato recisamente ogni coinvolgimento di Franco Coco Trovato nell'affare degli appalti per il taglio dei boschi. Una volta inteso come la domanda si riferisse anche al periodo successivo al 1993, Ferrazzo ha avuto modo di fornire la descritta, più che plausibile, spiegazione. Anche la costanza dovrà allora essere colta nella chiamata in correità in parola, dal momento che, una volta chiarito l'equivoco, il collaboratore ha confermato le dichiarazioni rese in corso di indagini.

Una volta evidenziata la credibilità intrinseca delle descritte dichiarazioni, mette conto concentrarsi sull'individuazione di riscontri a carattere estrinseco. Ferrazzo non è stato in grado di indicare quale fosse la funzione svolta da RIGILLO in seno all'amministrazione comunale di Marcedusa, ma ha comunque riferito in modo chiaro come gli appalti in ordine ai quali "Palmerino" gli forniva le indicazioni necessarie al conseguimento dell'aggiudcazione fosero di quel comune. Comune al cui interno RIGILLO, come riferito ad esempio dal teste Sozzi all'udienza del 29.5.2008, era vicesindaco.

Decisivo riscontro al ruolo svolto in tale veste dall'odierno imputato si trae dal decreto con il quale il Presidente della Repubblica scioglieva l'8.10.2001 il consiglio comunale di Marcedusa a causa di infiltrazioni mafiose (si veda il provvedimento prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009). E' poi dalla relazione del Ministro dell'Interno, da cui il detto provvedimento ha tratto fondamento, che si ricavano le pre-

cise ragioni alla base dello scioglimento, ragioni collegate proprio ai rapporti tra il vicesindaco, in carica ininterrottamente dal 1988, e le organizzazioni 'ndranghetiste favorite nell'aggiudicazione degli appalti per il taglio dei boschi. Il passaggio della detta relazione (essa pue prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) relativo all'imputato in parola, merita poi per la sua evidente valenza di puntuale riscontro alle accuse di Ferrazzo, di essere riportato in modo testuale: "*Particolare rilievo assume la figura del vice sindaco, che ha rivestito ininterrottamente incarichi di governo presso il comune fin dal 1988 e nei cui confronti sono state condotte indagini giudiziarie per gravi reati. Coniugato con la sorella di due pregiudicati attualmente in regime detentivo speciale, esponenti di spicco di una grossa e potente organizzazione criminale, operante in altre regioni italiane con collegamenti con la locale consorteria, risulta altresì avere frequentazioni e contatti personali con esponenti di varie famiglie mafiose. Recenti attività investigative hanno altresì fatto emergere il ruolo di vero e proprio "gestore" dell'ente che l'amministratore avrebbe assunto fin dalla fine degli anni 80. Forte del predetto rapporto di parentela, avrebbe, in particolare, favorito l'inserimento della criminalità organizzata nella gestione degli appalti pubblici per l'aggiudicazione del taglio dei boschi nei comuni della zona, condizionando l'accesso alle gare da parte di diverse imprese. Analogo atteggiamento di favoritismo sarebbe stato tenuto dall'amministratore nei confronti di un noto esponente della cosca locale, anche nell'attuale compagine.*"

Anche i rapporti con il "cugino" FALZETTA Vincenzo hanno avuto una tipica connotazione associativa. E ciò, sia per il ruolo di collegamento svolto tra lo stesso e gli "associati storici" in stato di detenzione, sia per il descritto supporto al medesimo offerto nella gestione delle attività economiche, con riguardo in particolare ai rapporti con le altre organizzazioni criminali (si pensi ai contatti presi da RIGILLO con gli esponenti della cosca operante in Soverato, ove FALZETTA stava avviando un'attività di ristorazione). La detta connotazione dei rapporti tra RIGILLO e FALZETTA è emersa in modo evidente in occasione dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nell'ambito del procedimento MALAVIS, allorquando, come detto, FALZETTA dopo aver avuto notizia da "Giorgione" degli arresti di Emiliano e Giacomo, si metteva in contatto con l'odierno imputato (si vedano le telefonate 1987, 2008 e 2096, intercettate sull'utenza 335/464633, come detto in uso a FALZETTA Vincenzo).

In capo a RIGILLO è poi altrettanto chiara la percezione della detta connotazione illecita, tanto che lo stesso in occasione della telefonata che effettua l'8.12.2004 alle ore 18.57 al figlio Giovanni, contattato sull'utenza 340/8560437 a lui intestata (si veda l'informativa del G.I.C.O. di Milano acquisita sull'accordo delle parti all'udienza dell'11.2.2009), si raccomanda con lo stesso di non parlare con "Cenzo" al telefono: "*E non chiamare più a Cenzo per telefono su queste cazze di cose qua, capito?... Che è sotto controllo... Hai capito? Avvisa pure a quegli altri lì... Eh! Hai capito? Poi quando vengo lì ti spiego...*" (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 128, intercettata sull'utenza 340/3873511, in uso a RIGILLO Palmerino).

Da ultimo merita un cenno anche il coinvolgimento di RIGILLO Palmerino nella contesa che aveva contrapposto SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando, associati al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo A54). Della detta contrapposizione e del tentativo di venirne a capo da parte di SURIANO facendo ricorso all'intervento di soggetti particolarmente considerati in ambiente criminale si è già parlato al paragrafo precedente, nell'analizzare la posizione di TROVATO Giacomo e, per l'appunto, il suo ruolo di mediazione nei conflitti maturati nel detto contesto. In questa sede è sufficiente evidenziare come SURIANO nel corso della già citata telefonata 2575, intercettata il 29.6.2004 sull'utenza 349/4131376, dopo aver avuto dal "suocero" Francesco Sesto il resoconto dell'intervento già esperito da "Giacomo", come detto da identificare in TROVATO Giacomo, preannuncia allo stesso l'immimente arrivo di "zio Palmerino", grazie al quale, a suo dire, tutti i problemi saranno risolti: "*...comunque, papà, è arrivato... sta arrivando pure zio Palmerino, che così oggi si chiude quest'impiccio, non ti preoccupare.*" (si veda pagina 55 delle trascrizioni realtive alla telefonata 2575 intercettata sulla predetta utenza). Che poi "zio Palmerino" sia da identificare nell'odierno imputato, lo si ricava, non dalle dichiarazioni rese da SURIANO in occasione dell'interrogatorio del 3.5.2007 (allorquando pure il detto imputato ha amesso di conoscere RIGILLO Palmerino e di aver fatto riferimento allo stesso in una telefonata in cui aveva nominato "zio Palmerino"), il cui verbale è stato prodotto dal pubblico ministero ai sensi dell'art.513c.p.p. all'udienza del 13.2.2009, ma dal fatto che sia nominato insieme a Giacomo ed indicato come qualcuno che sta arrivando, evidentemente da fuori. Ciò che in effetti vale a risalire all'odierno imputato, appartenente alla medesima associazione 'ndanghetista di TROVATO Giacomo (ed anche per tale ragione appellato con il termine "zio", riservato agli affiliati alla 'ndrangheta di particolare importanza, come

riferito dal teste Fonti), e, come pure si è già evidenziato, solito, in tale veste, fare la spola tra la Calabria e Lecco.

FALZETTA Vincenzo.

Quanto all'inserimento di FALZETTA Vincenzo nell'originaria compagine dell'associazione facente capo, tra gli altri, a Franco Coco Trovato, è opportuno fare rinvio a quanto già evidenziato nella parte iniziale del presente capitolo. In questa sede, seguendo un ordine cronologico, mette conto concentrarsi, innanziutto, sul ruolo assunto dallo stesso FALZETTA sin dal 1994 nella gestione per conto dell'associazione del locale denominato MADISON. Prove in tal senso, diverse dalla chiamata in correità di Foschini, di cui è già stata evidenziata l'intrinseca inattendibilità *in parte qua* al paragrafo 1.2 della parte introduttiva, si traggono, infatti, innanziutto, dalle dichiarazioni rese da Alfio Garozzo all'udienza del 17.4.2008 (si vedano pagine 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100 e 101). Il detto collaboratore ha fatto riferimento alla propria frequentazione della detta discoteca milanese durante un periodo di circa due mesi, a cavallo tra gli anni 95 e 96. A gestire quel locale, per conto dell'organizzazione di Franco Coco Trovato, che aveva ivi investito, come pure aveva fatto in altre analoghe attività economiche, era tale "Enzo" di Quarto Oggiaro, appartenente all'organizzazione medesima. Lo stesso si avvaleva anche di altri soggetti - in specie per l'attività di spaccio che aveva luogo all'interno del locale- tra cui figuravano i suoi cugini. A fungere da vero e proprio direttore all'interno del MADISON vi era, poi, un altro soggetto a nome Enzo. Tra i due "Enzo", Garozzo aveva avuto modo di sentire discorsi relativi all'investimento di proventi illeciti, evidentemente provenienti dall'organizzazione di cui entrambi facevano parte, nell'acquisto di locali, con l'assegnazione di quote ai singoli investitori (si veda in particolare pagina 91 delle trascrizioni dell'udienza del 17.4.2008). Nel corso dell'esame, poi, il collaboratore ha riconosciuto nella fotografia nr.12 (effigiante Vincenzo SCANDALE) dell'album "Petilia" esibitogli dal pubblico ministero (ed acquisito al fascicolo del dibattimento nel corso della medesima udienza) "Enzo di Quarto Oggiaro". Ha poi riconosciuto nel medesimo album le foto nn.3, 10 e 16 (effigianti Vincenzo CARVELLI, Luigi IERARDI ed Angelo CARVELLI), come quelle di soggetti del gruppo di "Enzo di Quarto Oggiaro". A seguito della contestazione di un passaggio dell'interrogatorio reso il 31.5.99, relativo, tra l'altro, al riconoscimento dell' "Enzo" che operava con mansioni di direttore all'interno del locale, Garozzo ha confermato le precedenti dichiarazioni, anche nella parte relativa al riconoscimento del secondo "En-

zo" nella persona effigiata alla foto nr.18 del menzionato album, per l'appunto da identificare nell'odierno imputato FALZETTA Vincenzo.

Come già anticipato al paragrafo 1.12 della parte introduttiva, la narrazione di Garozzo ha il pregio della costanza. Pur se a quasi dieci anni di distanza dalla precedente deposizione dibattimentale resa nell'ambito del processo STORIA INFINITA (si veda la relativa sentenza, inserita dal pubblico ministero nel faldone 23 delle produzioni documentali fatte all'udienza del 18.12.2007, nella cui motivazione è riportata la detta deposizione) e dall'interrogatorio del 31.5.1999, utilizzato dal pubblico ministero per alcune contestazioni, il collaboratore ha ribadito nel loro nucleo essenziale i fatti già oggetto delle precedenti dichiarazioni. A seguito di contestazione, come detto, ha anche confermato il riconoscimento fotografico di FALZETTA, peraltro, come si ricava da pagina 377 della motivazione della sentenza STORIA INFINITA, già effettuato anche in quel dbattimento. A seguito di ulteriore contestazione Garozzo ha dato conferma delle precedenti dichiarazioni anche nella parte relativa ad una più precisa individuazione dei ruoli di "Enzo di Quarto Oggiaro" e dei suoi collaboratori. Le dette "contestazioni", peraltro semplicemente mirate a suscitare il ricordo, non devono poi essere ritenute come indicative di un deficit di costanza delle dichiarazioni del collaboratore. Oltre, infatti, al dato obiettivo della conferma delle dichiarazioni precedenti, va evidenziato come Garozzo abbia riferito in ordine a rapporti di conoscenza, durati circa due mesi, risalenti al periodo a cavallo tra il 1995 ed il 1996; ciò che, all'evidenza, deve giustificare la difficoltà nel rievocare il ricordo, in specie relativo alle fattezze di un volto.

Anche durante l'esame condotto dalla difesa FALZETTA le dichiarazioni di Garozzo si sono mantenute costanti e coerenti, fornendo plausibili spiegazioni in ordine alle ragioni della sua presenza a Milano nel periodo sopra indicato (legata, oltre che allo stato di latitanza, anche al fatto che presso le organizzazioni mafiose catanesi fosse sospettato di un omicidio eccellente e dell'indebita vendita di armi) e dei rapporti con Enzo di Quarto Oggiaro, che gli aveva procurato degli agganci per fare operazioni illecite che gli consentissero di rientrare dell'esposizione conseguente alla perdita di clientela in Sicilia. Nel corso del detto esame sono emersi, inoltre, ulteriori particolari in ordine alla comune collocazione dei due Enzo, da identificare in SCANDALE e FALZETTA, nell'organizzazione di Franco Coco Trovato; Garozzo li aveva sentiti parlare, infatti, di un'estorsione ai danni di imprese che dovevano realizzare un centro commerciale a Lecco.

Da ultimo, in occasione dell'esame condotto dal presidente, Garozzo ha avuto la possibilità di chiarire ancor meglio le ragioni della sua venuta a Milano, in costanza del periodo di latitanza. Nel capoluogo lombardo era già venuto, infatti, in precedenza per concludere un'operazione avente ad oggetto droga, avendo in quell'occasione modo di acquisire entrature nell'ambiente criminale in cui erano inserite anche le organizzazioni 'ndranghetiste operanti in Milano. Entrature tramite le quali, nei due mesi tra il 95 ed il 96, allacciava i rapporti con SCANDALE.

Primi importanti riscontri alla narrazione di Garozzo sono arrivati dalla deposizione resa dal teste Maci all'udienza dell'1.4.2008. Lo stesso ha riferito, infatti, come SCANDALE fosse cugino dei fratelli Vincenzo ed Angelo CARVELLI (figli del fratello della madre di SCANDALE). Ciò che si ricollega alla precisa indicazione del collaboratore relativa ai compomenti del gruppo di "Enzo di Quarto Oggiaro", di cui facevano parte i cugini dello stesso. SCANDALE ed i fratelli CARVELLI che, come detto, Garozzo ha riconosciuto, insieme a Luigi IERARDI ed a FALZETTA, come le persone che vedeva all'interno del locale.

Anche le dichiarazioni rese da Vito Talliente all'udienza del 17.4.2008 costituiscono un importante riscontro alla chiamata in reità di Garozzo. Talliente, che, all'inizio degli anni 80, aveva avuto la responsabilità dei portici di Quarto Oggiaro come "piazza" per l'attività si spaccio, avvalendosi della collaborazione di Francesco GIORDANO, detto "Don Nicola", e di Vincenzo ed Angelo CARVELLI (si vedano pagine 39 e 40 delle trascrizioni relative all'udienza del 17.4.2008), ha riferito, infatti, di aver appreso dal proprio fratello come i suoi ex sodali avessero investito nell'acquisto di una discoteca sita nella zona di Corso Sempione (si veda pagina 25 delle trascrizioni relative all'udienza del 17.4.2008). Sempre sulla base del racconto del fratello, Talliente aveva appreso come il detto locale fosse stato intestato ad un soggetto che abitava in via Negrotto e lavorava con i camion per il movimento terra, a lui noto come Tommaso (si vedano pagine 28 e 31 delle ripetute trascrizioni). "Tommaso" che poi ha riconosciuto senza alcuna incertezza nella foto numero 15 dell'album 1, già acquisito al fascicolo del dibattimento, effigiante l'odierno imputato FALZETTA Vincenzo (si veda pagina 55 delle trascrizioni relative all'udienza del 17.4.2008).

Al paragrafo 1.9 della parte introduttiva si sono già analizzate le criticità della deposizione di Talliente, da ritenere essenzialmente legate al fatto che lo stesso, nel momento in cui era esaminato, peraltro senza particolari cautele, non era più sottoposto ad un pro-

gramma di protezione. Criticità che tuttavia, come si è in quella sede evidenziato, devono ritenersi tali da non compromettere la credibilità generale del detto dichiarante. Quanto all'ulteriore requisito della credibilità intrinseca, il narrato di Talliente deve, *in parte qua*, ritenersi sufficientemente affidabile. L'evidente situazione di scarsa tranquillità nella quale versava il dichiarante al momento della deposizione non gli ha impedito, infatti, di riferire, in modo sufficientemente preciso, spontaneo e costante, in ordine all'investimento fatto dai suoi ex sodali in una discoteca sita in una traversa di corso Sempione (il particolare della traversa è stato riferito spontaneamente nel corso del controesame della difesa FALZETTA, in occasione del quale Talliente ha avuto modo anche di precisare come la notizia l'avesse appresa prima del suo ultimo arresto, risalente al 1994, 1995; si vedano pagine 64 e 66 delle trascrizioni relative alla ripetuta udienza del 17.4.2008). Anche l'indicazione di "Tommaso" quale intestatario dell'investimento deve ritenersi sufficientemente affidabile e ciò in considerazione del fatto che la versione dibattimentale, pur affiorata dopo alcune iniziali titubanze, legate certamente alla descritta situazione di disagio, è risultata del tutto conforme a quelle predibattimentali oggetto di contestazione. Il tema di prova in questione non ha poi costituito a ben vedere oggetto dell'esame e controesame della difesa FALZETTA, che si è concentrata invece essenzialmente sull'identificazione nel predetto imputato del "Tommaso" attinto dalle propalazioni di Talliente. Identificazione della quale, come già evidenziato al ripetuto paragrafo 1.9, anche alla luce della più che tranquillante "ricognizione fotografica" fatta a dibattimento, non è dato dubitare.

Ed allora della "chiamata" di Talliente dovrà apprezzarsi il convergere con il nucleo essenziale delle dichiarazioni di Garozzo, in specie nella parte relativa all'indicazione di un investimento fatto da soggetti certamente vicini all'organizzazione di Franco Coco Trovato (Francesco GIORDANO, Vincenzo CARVELLI ed Angelo CARVELLI sono stati condannati nel processo STORIA INFINITA per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90, in concorso, tra gli altri, con Franco Coco Trovato e Vincenzo SCANDALE; si veda sentenza inserita nel faldone 23 delle produzioni del 18.12.2007 del pubblico ministero), come detto legati (i fratelli Carvelli) da rapporto di parentela con SCANDALE, in un locale da identificare effettivamente nella discoteca MADISON, ubicata in via Giovanni da Udine, traversa di viale Certosa, prosecuzione di corso Sempione. Le dichiarazioni dei due collaboratori si saldano, poi, nell'attribuire un ruolo in seno al detto locale anche a FALZETTA Vincenzo.

Come si è avuto modo di precisare al paragrafo precedente, di una "società" tra SCANDALE, FALZETTA, Franco Coco Trovato e tale "Nicola", parlano Mario Trovato ed i suoi visitatori TROVATO Giacomo e RIGILLO Palmerino (quest'ultimo, come detto, abituale *trait d'union* tra FALZETTA ed i cognati Franco e Mario Coco Trovato, in stato di detenzione) in occasione del colloquio del 30.10.2004 all'interno della Casa Circondariale di Livorno. Da principio è RIGILLO che chiede a Mario Trovato che cosa gli abbia riferito "Magghiuni" (come detto da identificare in SCANDALE, chiamato con il detto soprannome da Foschini e Pace): "*allora stu magghiuni chi cazzu t'ha dittu?*" (si veda pagina 35 delle trascrizioni depositate il 3.2.2009). La questione sulla quale Mario Coco Trovato doveva avere delucidazioni da SCANDALE, evidentemente, come si ricava dal tenore complessivo della conversazione, all'interno del circuito carcerario, atteneva alla ripartizione degli utili di un'attività svolta in forma associata. Mario Coco Trovato riferisce al cognato riguardo alla percentuale di partecipazione vantata da "Magghiuni" ed a quanto ammonti secondo lo stesso la somma riscossa a titolo di compartecipazione agli utili. Nel fare ciò Mario fa riferimento anche alla quota di un altro socio indicato con il nome "Nicola": "*magghiuni...postu pagatu me l'ha detto proprio, mi ha detto che ha l'uno per cento... mi ha detto... quando esce... il nove per cento... il sette, il nove... quello che è! Mi sembra che il nove, il nove forse ce l'aveva (Nicola) e il sette lo aveva lui... di nessuno qua, di là, quando esci esci... lui mi sta dando a me quattro milioni...*" (si veda ancora pagina 35 delle trascrizioni).

Dal prosieguo della conversazione e dall'accoramento con cui RIGILLO (come si è detto, in stretti rapporti con FALZETTA) contesta le affermazioni di SCANDALE riportategli dal cognato si comprende come il socio in stato di libertà che provvederebbe all'erogazione della quota di utili spettante a "Magghiuni" sia da identificare in FALZETTA Vincenzo, chiamato con i soprannomi "Cenzu" o "Banana" (quanto a quest'ultimo si vedano ad esempio le spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 17.2.2009). Dapprima RIGILLO accusa SCANDALE di essere un bugiardo, confermando anche quanto detto dal nipote TROVATO Giacomo riguardo al fatto che la società non esisterebbe più: "*no, non è vero!... ma è scemo del tutto!...*", "*...ma se lui non è più in società*", "*ma non c'è!... ma sono tutti... guarda, ma gliel'ho detto, è un bugiardo! gua... di quello che ti ha detto... lui è un trastulante (imbroglione) di merda! lo sai che gli ha detto...gli doveva portare...lasciali stare...*" (si vedano pagine 35 e 36 della ripetuta trascrizione). Poi, dopo che Mario riporta voci rimbalzate all'interno del circui-

to penitenziario tramite il fratello di FALZETTA, che parrebbero avere come fonte originaria ancora SCANDALE, relative ad una lite tra quest'ultimo ed il fratello Franco avente ad oggetto questioni inerenti la predetta "società", RIGILLO conferma chiaramente come sia proprio FALZETTA l'altra parte in causa della questione: "*...ho chiamato a lui, prima gliel'ho detto a Franco "**Franco, è successo qualche cosa?", quando mai ha detto!**... a parte il fatto che **se succedeva Franco lo macinava**... no, ma lo macinava proprio, cioè non c'era... non c'era verso che ti potevi difendere con Franco, che Franco non è uno... è uno che lì dentro la sezione nessuno gli può dire niente, ma non loro (voce disturbata) ma nessuno! **Figurati uno scazacani di policastrese (di Petilia Policastro) c'erano il biondo c'era, quell'altro**... quall'altro vavaluni... coppinu... coppinu... coppinu e lui, Franco... cioè tutti con lui e lui li prendeva tutti e tre e li menava tutti e tre insieme li menava Franco. **Allora l'ho chiamato e gli ho detto a (inc.2") così: ma tu hai avuto qualche discussione così così? "ma quando mai!", gli ho detto "allora scusa tu perché gli hai detto fuori cioè al fratello qua di banana o hai mandato a dire ai cristiani che tu hai menato a coso**", lui: eh, ti giuro non è vero, Franco è qua... ora... Franco ha detto: a me non mi risulta, io non ho avuto mai nessuna discussione con te, se te la sei inventata tu, gli ha detto Franco io non lo so! Dice, ma che cazzo stanno dicendo fuori? che lo fanno apposta che lo fanno apposta... non è vero niente, niente, niente, niente, niente! Cioè figurati che se Franco gli aveva... figurati che quando gliel'ho detto a Franco ha detto: ma io ora vado e lo meno se ha detto una cosa di queste, vado subito adesso a picchiarlo*", "*...questo dibattito gli ha fatto la lettera a (inc.2")... **ora gli ha scritto Cenzu, gli ha fatto una lettera... Banana gli ha fatto una lettera a** (inc.2") **per tutte queste cose, non gli ha dato risposta!... non gli ha dato risposta perché non è vero!***" (si vedano pagine 37, 38 e 39 delle trascrizioni).

Dalle parole di Mario si comprende anche come nella presunta discussione tra suo fratello Franco e SCANDALE (nell'occasione indicato con riferimento al suo essere originario di Petilia Policastro) fosse coinvolto anche tale "Biondo", da identificare in Luigi IERARDI, detto "Gino il Biondo", così come riferito, oltre che dal teste Maci, anche dallo stesso FALZETTA in occasione dell'interrogatorio del 19.3.2007 (il cui verbale è stato prodotto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009).

In conclusione dalla conversazione in parola si ricava come, perlomeno nel passato, vi fosse una "società" nella quale erano coinvolti FALZETTA, SCANDALE, "Nicola" e

Franco Coco Trovato. "Nicola" che può essere fondatamente identificato in Francesco GIORDANO, per l'appunto detto "Don Nicola", così come confermato dallo stesso FALZETTA in occasione dell'interrogatorio del 19.3.2007 (si veda pagina 64 del verbale prodotto dal pubblico ministero il 13.2.2009), indicato da Talliente come uno di coloro che avevano partecipato all'investimento nella discoteca.

Dalle propalazioni di Mario Coco Trovato si ricava un coinvolgimento nella vicenda anche di Luigi IERARDI, detto il "Biondo", significativamente riconosciuto da Garozzo come uno degli uomini di SCANDALE (in concorso con il quale, come d'altronde anche Francesco GIORDANO, Vincenzo CARVELLI ed Angelo CARVELLI, era condannato per il delitto p. e p. dall'art.74D.P.R.309/90 nel processo STORIA INFINITA) che aveva modo di vedere all'interno del MADISON.

Ad ulteriore conferma che la detta società avesse ad oggetto, tra l'altro, la discoteca MADISON, come puntualmente riferito da Garozzo, possono essere citati i colloqui intercettati presso le case circondariali di Livorno ed Ascoli Piceno il 16.4.2005 ed il 25.8.2005. Nel primo dei due colloqui è Mario Coco Trovato che è messo al corrente dai figli della situazione di crisi in cui versa il MADISON (indicato anche come "la discoteca di viale Certosa), locale che mostra di ben conoscere (si vedano pagine 27 e 28 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009). Allo stesso modo, nel corso del colloquio del 25.8.2005, Franco Coco Trovato si informa con il nipote Giovanni Rigillo sull'andamento dell'"altro locale", "della discoteca", che il detto interlocutore immediatamente identifica in quella di "viale Certosa". Anche in questo caso poi il tema della conversazione diviene quello della redditività un po' depressa di quell'attività (si veda pagina 34 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

Ulteriore riscontro alle dichirazioni di Garozzo si rinviene in quelle di Emilio Di Giovine, collaboratore di giustizia esaminato all'udienza del 17.7.2008. Lo stesso, infatti, in modo assolutamente spontaneo e preciso, ha riferito di come il clan di Franco Coco Trovato avesse dei locali, tra cui anche delle discoteche o locali da ballo in via Varesina, viale Certosa e via Mac Mahon, locali in alcuni casi gestiti da calabresi di Petilia Policastro, per l'appunto vicini alla detta organizzazione criminale (si vedano pagine 12, 13 e 14 delle trascrizioni relative alla predetta udienza). Il controesame della difesa FALZETTA si è essenzialmente concentrato sui contatti avuti con Vittorio Foschini anche a mezzo del telfono mentre si trovava latitante in Spagna, aventi ad oggetto la diffida che gli arrivava dall'organizzazione di Franco Coco Trovato, di cui Foschini era

un esponente, affinché tenesse lontani i suoi uomini e la loro attività di spaccio dai locali in parola. Ma, a ben vedere, ciò che rileva nel caso in esame è che Di Giovine abbia rammentato, in modo assolutamente credibile, il fatto che l'organizzazione rivale avesse investito in discoteche e locali similari. Ciò che effettivamente converge con le dichiarazioni di Garozzo.

Un fondamentale riscontro al ruolo di investitore di introiti dell'organizzazione criminale svolto da FALZETTA è poi arrivato dalla poco credibile versione offerta dallo stesso imputato riguardo al suo ingresso nella compagine della TRON s.r.l., società che gestiva la discoteca MADISON (si vedano pagine 7 e seguenti del ripetuto verbale di interrogatorio del 19.3.2007 e pagine 9 e seguenti delle trascrizioni relative alle spontanee dichiarazioni rese da FALZETTA all'udienza del 17.2.2009). La detta discoteca sarebbe nata da un'idea di Walter Roberto Donati, persona apparetenente ad una famiglia che già da tempo gestiva locali di quel tipo, tra cui l'OLD FASHION. Proprio nei pressi di quest'ultimo locale FALZETTA - intento a collaborare con l'impresa Camisasca, che stava erigendo, per conto del Teatro dell'Arte di Milano, proprietario dell'immobile ove era ubicata la detta discoteca, un muro divisorio all'interno dell'immobile medesimo - avrebbe conosciuto Donati. Lo stesso gli avrebbe, nell'occasione, offerto di occuparsi della ristrutturazione della discoteca, conseguente alla riduzione dello spazio utile alla stessa assegnato. I lavori sarebbero poi stati bloccati (secondo quanto riferito in occasione dell'interrogatorio del 19.3.2007, poi parzialmente smentito in occasione delle dette spontanee dichiarazioni, allorquando FALZETTA ha sostenuto di averli completati, precisando tuttavia come si trattasse di semplici demolizioni), ma, in ogni caso, Donati lo avrebbe invitato a fare un sopralluogo presso un capannone sito in via Giovanni da Udine, ove avrebbe dovuto sorgere un nuovo locale, adibito in particolare al ballo liscio. Amche in questo caso Donati lo avrebbe coinvolto nell'operazione, chiedendogli di acquisire una quota (dapprima del 20%, poi elevato al 30) nella società che avrebbe gestito il locale. FALZETTA acconsentiva, contribuendo anche con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale, eseguiti con la sua impresa individuale. La TRON s.r.l., di cui FALZETTA aveva rilevato il 30% delle quote era preesistente, essendo già stata costituita in precedenza da Donati. Della compagine entravano a far parte anche altri soci, tra cui Coppolecchia, amico di FALZETTA, coinvolto da quest'ultimo nell'operazione, che richiedeva ulteriori capitali.

La detta ricostruzione non è stata confermata dal Donati, che, indicato come teste dalla difesa FALZETTA, in quanto sottoposto ad indagini nell'ambito di procedimento collegato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ma, come detto, già a livello intrinseco, il racconto di FALZETTA è privo di credibilità; non si vede, infatti, come un "padroncino", che, per conto di un'impresa di costruzioni, eseguiva il movimento terra presso i cantieri, improvvisamente, senza disporre di adeguati capitali e di specifiche capacità professionali (a detta dello stesso FALZETTA, sino al momento di eseguire i lavori all'interno dell'OLD FASHION con la sua impresa individuale, si era al massimo occupato di eseguire piccoli lavori in corrispondenza del fine settimana, come lo sgombero di cantine e solai) possa essersi visto offrire la partecipazione in attività assai remunerative.

Conferme alla versione di FALZETTA non sono poi arrivate dalla deposizione del teste a discarico, indicato dalla stessa difesa FALZETTA, Graziano Moretto, socio TRON, con una quota pari al 6% ed amministratore della stessa società dopo la cessazione dall'incarico, risalente al 1996, di Donati. Nulla, infatti, ha riferito il detto teste in ordine alle ragioni che avevano portato FALZETTA ad entrare in quella società, per di più con una quota del 30%, pari a quella di Donati. Il detto teste, al contrario, ha confermato di aver visto all'interno del locale, sia pure come cliente, Vincenzo CARVELLI.

Non utile a corroborare la traballante versione di FALZETTA si è rivelata nemmeno quella di Salvatore Coppolecchia, altro socio TRON, che era stato coinvolto nell'operazione proprio dall'odierno imputato. Lo stesso nulla ha detto tuttavia sulle origini dell'investimento fatto da FALZETTA, se non riferendo una circostanza, smentita dallo stesso imputato, secondo la quale quest'ultimo avrebbe eseguito i lavori all'interno del locale con l'impresa edile DUE EFFE, in realtà costituita solo (come riferito da FALZETTA) nel 1996. Coppolecchia ha poi smentito FALZETTA (ed anche Moretto), laddove ha sostenuto di non aver mai visto presso il MADISON Vincenzo Carvelli e Francesco Giordano, che, per l'appunto, l'odierno imputato, evidentemente consapevole di non potere nascondere i propri rapporti con gli stessi, aveva indicato come dei frequentatori, ancorché non abituali, del detto locale (si vedano pagine 64 e 65 del verbale relativo all'interrogatorio del 19.3.2007, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009).

Anche la deposizione del teste a discarico Daniele Beretta non ha fornito elementi utili sul punto. Il testimone in parola, infatti, si è limitato a riferire di aver conosciuto FALZETTA presso l'OLD FASHION, in quanto presentatogli da Donati come colui il quale avrebbe eseguito la ristrutturazione del locale. Il ruolo di Beretta era invece quello di progettista architettonico dell'intervento. Beretta non ha tuttavia chiarito le ragioni che avevano indotto Donati a scegliere proprio FALZETTA. Allo stesso tempo Beretta, come già Coppolecchia, ha reso dichiarazioni smentitte da FALZETTA, come quando ha indicato nella DUE EFFE (come detto costituita solo nel 1996) l'impresa da cui provenivano i suoi incarichi libero professionali, parrebbe di capire, relativi anche all'OLD FASHION ed al MADISON. Così pure quando nel descrivere i lavori all'interno del primo locale, ha parlato di "grosso lavoro di modifica rispetto all'esistente", che, oltre a mal conciliarsi con le capacità imprenditoriali dell'impresa di FALZETTA, che fino a quel momento aveva eseguito solo piccoli lavori, non trova rispondenza nemmeno nelle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale, come riferito, ha parlato di opere consistenti essenzialmente in demolizioni.

Ancora una volta resta quindi priva di spiegazione la cooptazione di FALZETTA in un'operazione di investimento assai remunerativa. Una simile opportunità, evidentemente, può essersi dischiusa all'imputato solo in ragione dei capitali di cui era portatore, provenienti, come sopra evidenziato, da soggetti collocati in seno alla sua stessa organizzazione criminale.

Soggetti, quali SCANDALE, GIORDANO, Vincenzo CARVELLI ed Angelo CARVELLI, che FALZETTA, per sua stessa ammissione, conosceva sin dai primi anni 80 (si vedano pagina 64 dell'interrogatorio del 19.3.2007 e pagina 28 delle trascrizioni relative alle spontanee dichirazioni rese all'udienza del 17.2.2009), intrattenendo, in particolare, con GIORDANO e Vincenzo CARVELLI, anche rapporti di amicizia (si veda ancora pagina 64 del ripetuto verbale di interrogatorio). I legami stretti tra FALZETTA e questi ultimi trovano poi conferma, come si è già evidenziato, nella documentazione fiscale prodotta proprio dalla difesa FALZETTA all'udienza del 6.2.2009, tra cui figurano fatture emesse negli anni 90 e 91 dalla EDIL TRASPORTI s.n.c. di Vincenzo CARVELLI e Mario CARVELLI (altro soggetto condannato nel processo STORIA INFINITA) nei confronti di FALZETTA, nonché nelle risultanze SDI e nel certificato PRA, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007, da cui si

ricava come Francesco GIORDANO fosse stato controllato il 27.5.93 a bordo di un'autovettura MERCEDES, targata MI 7W 1437, poi acquistata da FALZETTA.

Ma i detti legami avevano, come si è già messo in evidenza nell'analizzare le prove dell'inserimento di FALZETTA Vincenzo nell'originaria compagine associativa, anche una matrice illecita, confermata, con particolare riferimento a Vincenzo CARVELLI ed a Luigi IERARDI ("Gino il Biondo", indicato, come detto, da Garozzo come uno degli appartenenti, insieme ai fratelli CARVELLI, al gruppo di SCANDALE; ciò che trova riscontro nell'accertamento defintivo della più volte citata sentenza STORIA INFINITA) dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 333/7273012 in uso al primo. Un cenno alle dette risultanze si è già fatto, per l'appunto, all'inizio del presente capitolo, di modo che, in questa sede, pare opportuno limitarsi a fare rinvio a quanto sarà osservato nella trattazione del capo A9*quater*, cui le dette fonti di prova ineriscono. Basti qui evidenziare come FALZETTA e CARVELLI, a ridosso della scarcerazione di quest'utimo, abbiano concluso, anche con la collaborazione di IERARDI, alcune transazioni illecite aventi ad oggetto stupefacente, dandosi convegno tra l'altro presso il MADISON. Locale quest'ultimo (come riferito, ad esempio dal teste Maci all'udienza dell'1.4.2008), ad ulteriore conferma dei legami tra FALZETTA ed i compomenti del gruppo di SCANDALE, relativi, in particolare, alla gestione dello stesso, presso il quale era occupata anche Ornella Carvelli, sorella di Vincenzo (così come presso il CAFFE' SOLAIRE, altro locale indirettamente controllato da FALZETTA, era impiegato anche tale Giuseppe Scandale; si veda deposizione resa all'udienza del 25.7.2008 dal teste a discarico Giuseppe Becchetti, dapprima impiegato amministrativo e, poi, amministratore della società che gestiva il CAFFE' SOLAIRE).

Ulteriore elemento di conferma in ordine al legame esistente tra il MADISON e l'organizzazione criminale, da cui provenivano, almeno in parte, i capitali costituenti la provvista della compartecipazione di FALZETTA alla società TRON, che gestiva il predetto locale, arriva dagli addetti alla sicurezza operanti al suo interno. Il teste di p.g. Legnari ha riferito, infatti, del controllo all'interno del locale in parola in data 31.3.2001 di tre soggetti residenti in Lecco e provincia, identificati in Stefano Anania, Francesco Colombo e Giorgio Bonacina (si vedano trascrizioni relative all'udienza del 18.3.2008); i primi due esaminati come testi a discarico indicati dalla difesa FALZETTA, proprio in quanto addetti alla sicurezza, ed il terzo riconosciuto in fotografia da Mecaj all'udienza del 27.3.2008 come il "Giorgione", solito presentarsi come ex guardia del corpo di Fran-

co Coco Trovato, che lavorava come "buttafuori" nei locali di FALZETTA; Giorgione da cui, altresì, Mecaj aveva ricevuto minacce per la sua attività di spaccio nei pressi del CAFFE' SOLAIRE e dal quale era stato convocato, insieme ai suoi sodali MAZZEI Giuseppe e SCHIPANI Giancarlo, dinnanzi a TROVATO Giacomo per l'espisodio della pistola introdotta all'interno del CAFFE' SOLAIRE.

Le dichiarazioni del predetto collaboratore sono, come si è già evidenziato nell'esaminare la posizione di TROVATO Giacomo, pienamente riscontrate anche *in parte qua*; in questa sede, a defintiva conferma del legale esistente tra "Giorgione", da un lato, e la "famiglia" Coco Trovato e FALZETTA Vincenzo, dall'altro, con il detto "buttafuori" a fungere anche da collegamento informativo tra le vicende dei primi e l'odierno imputato, basti richiamare la più volte citata telefonata 1987, intercettata il 15.10.2003 alle ore 21.08 sull'utenza 335/464633 in uso a FALZETTA. La chiamata è quest'ultimo a farla all'indirizzo dell'utenza del suo locale MADISON (si veda sul punto la deposizione resa dal teste Aricò all'udienza del 29.4.2008) ed a rispondergli è tale "Giorgiun", per l'appunto da identificare in Giorgio Bonacina (sul quale si veda anche l'interrogatorio del 30.7.2001 di Cusumano), che gli riferisce degli arresti avvenuti a Lecco, a carico tra gli altri di "Emiliano" e "Giacomo" (si veda la trascrizione relativa alla telefonata 1987 delle 21.08 del 15.10.2003). Ciò che conferma vieppiù i legami tra il MADISON e l'organizzazione criminale in parola, evidentemente in grado di influenzare anche la scelta del personale addetto alla sicurezza da occupare all'interno del locale medesimo.

Sul punto non paiono, infatti, convincenti le dichiarazioni, peraltro tra loro contrastatnti, rese ai soci TRON Moretto e Coppolecchia, esaminati come testi all'udienza del 23.7.2008. In particolare, Moretto, indicato da Coppolecchia come colui che prendeva le decisioni in seno alla TRON, ivi compresa quella relativa alla scelta degli addetti alla vigilanza, ha in realtà riferito di due "buttafuori" lecchesi che erano stati assunti dopo essersi proposti in modo autonomo, senza cioè essere stati presentati da alcuno, salvo poi precisare come gli stessi avessero "parlato inizialmente" con FALZETTA (si vedano pagine 41 e 42 delle trascrizioni relative alla detta udienza).

Ulteriore riscontro a carattere logico in ordine al ruolo di investitore di proventi illeciti assunto da FALZETTA è rappresentato dalle risultanze dell'indagine cosiddetta DIRTY MONEY.

Sulla stessa ha riferito, innanziutto, il teste Lo Russo della Guardia di Finanza (si vedano trascrizioni realtive all'udienza del 29.4.2008). Oggetto dell'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, era un'attività di riciclaggio organizzata da Mario Donato Ferrazzo, detto "Topolino", insieme a Giuseppe Grano, detto "Gennarera" (come si è già evidenziato appartenenti al locale 'ndranghetista di Mesoraca) che si avvalevano, per il tramite di Sergio IAZZOLINO, di due soggetti italosvizzeri, Fortunato Andali ed Alfonso Zoccola (sui quali si vedano le sentenze della Corte delle Assisi Criminali di Lugano, prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007 ed inserite dal pubblico ministero nel falcone 66 delle sue produzioni). Il nome di FALZETTA, secondo quanto riferito dal citato teste, era comparso nell'indagine nel primo semestre del 2003. Nell'estate dello stesso anno l'odierno imputato aveva ospitato sulla propria barca Iazzolino, Grano e Ferrazzo, il quale ultimo, poi, l'anno successivo si sarebbe dato alla latitanza.

Nel corso dell'indagine erano poi monitorati altri contatti tra FALZETTA ed i soggetti posti sotto la lente delle investigazioni per la detta operazione di riciclaggio, ivi compresi Andali e Zoccola.

Il teste di p.g. Romano, esaminato alla stessa udienza del 29.4.2008, ha riferito più nel dettaglio in ordine al monitoraggio dei detti incontri, nell'ambito di appositi servizi di o.c.p. svolti contestualmente ad operazioni di intercettazione telefonica. Così il servizio del 18.11.2003, in occasione del quale Alfonso Zoccola e Fortunato Andali (sul quale si veda anche la sentenza 95/05 del G.U.P. di Catanzaro, che, pur non essendo stata pronunciata nei confronti di ANDALI, lo indica tra gli appartenenti all'associazione mafiosa operante a Mesoraca; documento inserito nel faldone 66 delle produzioni del pubblico ministero del 18.12.2007) erano notati presso lo studio dell'avv. Melzi di Milano. I due, poi, si recavano al ristorante BIO SOLAIRE di FALZETTA, ove erano raggiunti dal detto avvocato e dal di lui figlio.

Dopo una conversazione tra telefonica tra ANDALI e GRANO, il 25 novembre era organizzato un altro servizio, innanzitutto presso lo scalo aereo di Malpensa. GRANO telefonava a FALZETTA con il quale si accordava di vedersi al MADISON. All'aeroporto arrivavano IAZZOLINO Sergio e GRANO e ad attenderli c'erano ZOCCOLA e ANDALI. Tutti e quattro andavano poi da FALZETTA al MADISON. Dopo dieci minuti ANDALI e ZOCCOLA si spostavano dall'avvocato Melzi. Con FALZETTA rimanevano IAZZOLINO e GRANO, poi tutti si vedevano al BIO

SOLAIRE. ZOCCOLA, ANDALI, GRANO e IAZZOLINO andavano poi di nuovo allo studio Melzi, per tornare quindi al BIO SOLAIRE verso le ore 18.53, dove si trattenevano sino alle 19.50, allorquando andavano a Linate, da dove partivano per Olbia.

Il teste Aricò, esaminato sempre all'udienza del 29.4.2008, ha poi riferito in ordine all'identificazione vocale in Giuseppe GRANO e Sergio IAZZOLINO degli interlocutori di alcune telefonate, intercettate nel corso dell'indagine DIRTY MONEY sull'utenza 335/464633, intestata alla DUE EFFE s.r.l. ed in uso a FALZETTA. Così il primo era identificato come la persona in contatto con FALZETTA in occasione delle telefonate 65, 553 e 597, mentre il secondo era identificato come l'interlocutore del medesimo imputato in occasione delle telefonata nr.275 (si vedano, per l'appunto, le trascrizioni relative alle telefonate 65, 275, 553 e 597, intercettate sull'utenza 335/464633).

E' stato, poi, lo stesso FALZETTA, in occasione del ripetuto interrogatorio del 19.3.2007 (si vedano pagine 95 e 96 del verbale prodotto dal pubblico ministero ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p.), a confermare come i suoi contatti con i predetti soggetti fossero proprio finalizzati ad un suo coinvolgimento in un'operazione di investimento, relativa a ad un terreno in Sardegna, operazione che avrebbe dovuto essere effettuata tramite la sua società DUE EFFE s.r.l. in quel momento inattiva. Poco importa, poi, che FALZETTA non abbia dato la propria disponibilità a partecipare all'operazione; ciò che rileva, infatti, è che alcuni esponenti di un'organizzazione 'ndranghetista (il "locale" di Mesoraca), come già evidenziato (si vedano, sul punto, le concordi indicazioni fornite da Foschini, Ferrazzo e Cortese), legata da un'alleanza con l'associazione mafiosa facente capo a Franco Coco Trovato, di cui quella qui giudicata costituisce una filiazione, si siano rivolti per un'operazione di riciclaggio proprio a FALZETTA Vincenzo, evidentemente a loro noto per le mansioni di investitore di "danaro sporco" anche nell'ambito dell'associazione di appartenenza.

La perdurante appartenenza di FALZETTA Vincenzo all'associazione qui giudicata è poi confermata dal suo stabilie assolvimento al tipico obbligo associativo "*...del mantenimento detenuti e mantenimento anche dei familiari, nonché del pagamento delle spese degli avvocati*" (si veda il teste Francesco Fonti; pagina 7 delle trascrizioni dell'udienza del 22.5.2008).

Puntuali dichiarazioni in tal senso sono state rese dal collaboratore di giustizia Danny Esposito all'udienza del 21.2.2008. Il detto dichiarante, dopo aver indicato in Antonello Pronesti ed in PETTINATO Federico due soggetti che provvedevano ad effettuare ver-

samenti per il mantenimento dei detenuti e, in particolare, di Franco Coco Trovato (si vedano pagine 27 e 28 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008) e, dopo aver riferito di un'occasione in cui aveva incontrato il primo presso la pizzeria di TROVATO Emiliano, imputato quest'ultimo che gli aveva riferito di come quella visita fosse stata fatta per effettuare un versamento a tale titolo (si veda pagina 58 delle menzionate trascrizioni), ha fatto riferimento a tale "Banana", gestore del MADISON e del CAFFE' SOLAIRE, che, a detta di TROVATO Giacomo, effettuava a sua volta versamenti in favore di Franco Coco Trovato presso la pizzeria di TROVATO Emiliano (si vedano pagine 59 e 60 delle ripetute trascrizioni). Il collaboratore ha inoltre riferito di aver incontrato "Banana", oltre che presso i suoi locali, anche in Calabria e di ritenere che il suo cognome fosse "Fargetta" o "Farzetta", salvo poi riconsocerlo in fotografia nel corso della deposizione (si vedano pagine 60, 69 e 120 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008).

Le dichiarazioni in parola, oltre che precise, debbono ritenersi anche spontanee e costanti. Come si è già avuto modo di evidenziare allorquando ci si è cimentati in analoga valutazione in merito alla "chiamata in reità" di Esposito, sulla cui base si è provveduto a ricostruire struttura e compagine dell'associazione qui giudicata, il collaboratore medesimo ha, infatti, solo apparentemente reso dichiarazioni contraddittorie relative ai ripetuti versamenti che FALZETTA faceva a TROVATO Emiliano nell'interesse del di lui padre Franco Coco Trovato. Esposito, pur non avendo inizialmente (durante l'esame diretto del pubblico ministero) un ricordo nitido, una volta focalizzati i fatti, ha sempre confermato l'effettuazione dei detti versamenti, solo fornendo indicazioni diverse riguardo alla loro causale. Causale dapprima (durante l'esame diretto del pubblico ministero) indicata come il mantenimento del detto beneficiario, in stato di detenzione, e, poi (in occasione dei menzionati controesami), indicata come "protezione", nonostante la contestazione (durante il controesame della difesa TROVATO Emiliano all'udienza del 28.2.2008) di un verbale di interrogatorio reso l'8.4.2004, nel quale il collaboratore aveva riferito di non essere in grado di indicare la detta causale. La descritta modifica di versione attiene, infatti, ad un particolare che, pur avendo un'evidente importanza, nessun rilievo poteva rivestire per Esposito, messo a parte di dinamiche interne ad un'associazione, della quale nemmeno faceva parte. Esposito che, quindi, può ben essersi confuso sul punto, peraltro fornendo ulteriori particolari che, a livello logico, consentono al di là della classificazione da lui fatta (come detto, senza avere il necessari

strumenti "culturali" per cogliere il significato di tipici fatti associativi), di ritenere che quei versamenti fossero fatti proprio a titolo di mantenimento. Come detto, si trattava di prebende destinate a Franco Coco Trovato, in stato di detenzione, e TROVATO Giacomo, che era la fonte da cui Esposito aveva appreso delle stesse, si era lamentato che analogo trattamento non fosse riservato anche a suo padre, egualmente in stato di detenzione ("*non passava nessun mantenimento al padre... Se non sbaglio si lamentava che non dava una mano al padre carcerato, Giacomo Trovato...*", si veda pagina 60 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). Ciò che per l'appunto chiarisce la destinazione oggettiva di quei versamenti.

D'altronde le ulteriori acquisizioni istruttorie, oltre a confermare al di là di ogni ragionevole dubbio il rapporto di conoscenza tra FALZETTA ed Esposito (si veda pagina 26 delle trascrizioni realtive alla telefonata 2096, intercettata il 21.10.2003 sull'utenza 335/464633 in uso a FALZETTA, in occasione della quale quest'ultimo, nel comunicare a RIGILLO il mancato coinvolgimento nell'indagine MALAVIS di "Giacomo", aggiunge subito : "*eh, ma a lui non l'hanno preso. Hanno preso quel ragazzo che è venuto st'estate con...con...che è venuto con lui, ma a lui no eh, vabboh...*"), hanno fornito riscontri a tal segno precisi in ordine alla descritta condotta dell'imputato in parola, da valere anche come prova diretta e piena in ordine alla stessa. Così la citata (si veda *supra* al pargrafo dedicato a TROVATO Emiliano) conversazione intercettata l'11.2.2005 all'interno dell'autovettura BMW, targata BK 326 MG, in uso a TROVATO Giacomo. Nell'occasione, come detto, quest'ultimo, nel riferire all'interlocutore il proprio disappunto nei confronti dello zio Pino Trovato, che si era raccomandato con lui di far avere al padre il danaro versato da PETTINATO a titolo di mantenimento, si lascia andare a considerazioni sul danaro incassato e speso dal cugino TROVATO Emiliano proveniente da abituali erogatori di contributi per il mantenimento dei detenuti, che individua proprio in "Cenzo" "Antonello" e "Federico", da identificare certamente proprio in FALZETTA, Pronesti e PETTINATO, attinti dalla chiamata in reità di Esposito ("*...ora me li sono mangiati io i soldi!...guarda che ne stanno mangiando eh!* ***Emiliano ne ha mangiato soldi...Faustina ed Emiliano guarda che...a...pure quando hanno il locale glielo hanno pagato...senza debiti poi...Cenzo...a Federico, Antonello,*** *di qua e di là,* ***ma botte di soldi eh! Mica duemila euro per volta,*** *che anche Antonello gliene ha dato poco pure ad Antonello...Federico gli ha dato la macchina a tutti quanti...*" si vedano trascrizioni relative alla conversazione 570, depositate all'udienza del 29.1.2009).

Come detto i risultati della captazione in parola sono così precisi da assumere, a ben vedere, anche valore di prova piena riguardo al ruolo assunto da FALZETTA in favore anche della famiglia del sodale detenuto Franco Coco Trovato, sostenuta in modo particolarmente significativo, come si ricava dal contenuto della propalazione di TROVATO Giacomo, anche al momento dell'acquisto di un esercizio pubblico. Ciò che vale a provare come FALZETTA desse puntuale adempimento anche all'obbligo di sostegno alle famiglie dei detenuti.

La chiamata di Esposito è poi riscontrata anche dalle convergenti dichiarazioni di Paolo Fortunato Cusumano, che, in occasione dell'interrogatorio del 31.7.2001, ha parlato anche di FALZETTA, detto "Banana", proprietario del "Caffè Solero" a Milano, che effettuava versamenti in favore dei detenuti (si veda il verbale del detto interrogatorio, acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., all'udienza del 18.3.2008).

A completare il ventaglio degli adempimenti a cui FALZETTA si atteneva, va fatto riferimento anche a quello relativo al pagamento delle spese legali in favore degli altri associati. Dalla conversazione intercettata il 20.5.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno si ricava, infatti, come FALZETTA abbia assicurato a TROVATO Giacomo il pagamento di spese legali. Nell'occasione, TROVATO Giacomo lamenta con il padre di essersi risentito dell'offerta di assisterlo gratuitamente fattagli da un avvocato, chiarendo poi come l'assistenza legale gratutita gli sia già assicurata in altro modo, ciò a cui segue la chiosa di Mario Trovato che fa espresso riferimento a "Cenzo", da identificarsi certamente in FALZETTA, come si ricava dall'associazione del suo nome, fatta nel corso della medesima conversazione, alla città di Milano ed a Giovanni, a sua volta da identificare nel cugino di TROVATO Giacomo, Giovanni Rigillo, che lavorava con FALZETTA (come da quest'ultimo riferito in occasione dell'interrogatorio del 19.3.2007) presso il ristorante "Bio Solaire": "*A me ha mandato a dire Marcello Pirillo... Che mi difendeva lui gratis, tutto. Gli ho detto di no. A me quando mi ha scritto che mi diceva che mi faceva lui l'avvocato gli ho scritto una lettera che, guarda, mi era preso troppo il desiderio di...mi ero innervosito, pa', che tu...però gli ho detto: "Invece di rimandare gli atti al 2005 - gli ho detto – blocca tutto perché a parte che io ho già dichiarato che reddito non ne ho ma non dire...**tre mila euro** e non ti fai vedere da me veramente mi ero innervosito... Ho capito ma quando mi hanno cacciato gli ho detto: "Ma vaffanculo tu e i soldi", pa', mi fotto di lui. **E che a***

me lo hanno già pagato l'avvocato, lo sai, me lo hanno già pagato, mi hanno già pagato tutto per l'avvocato *... Io sono rimasto quando mi ha detto che già... pa'... ", "...a* ***Cenzo***" (si vedano pagine 152 e 153 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

Per avere conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al fatto che, nella circostanza, FALZETTA abbia assolto al detto obbligo in favore del sodale, è necessario, innanzitutto, ricostruire le vicende giudiziarie nelle quali TROVATO Giacomo nell'occasione si trovava impelagato. Come lo stesso chiarisce al padre nella parte iniziale della conversazione, si trattava del medesimo procedimento nel quale erano coinvolti anche PRESTIA Francesco e TROVATO Emiliano, in effetti colpiti, come si ricava dalla sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. di Milano nell'ambito del cosiddetto procedimento "Costa dei Monaci" (prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7.2.2008), da ordinanza di custodia cautelare in data 6.4.2005. Ordinanza in forza della quale, evidentemente (come lo stesso imputato riferisce dettagliatamente al padre), anche TROVATO Giacomo era tratto in arresto, salvo, poi, essere scarcerato dal Tribunale del Riesame. Di questa medesima vicenda giudiziaria, evidentemente, parlano, il 6.5.2005, anche Giovanni Rigillo e sua madre Rosetta Trovato, rispettivamente cugino e zia di TROVATO Giacomo (si veda la trascrizione della telefonata 455, intercettata alle ore 19.17 del 6.5.2005 sull'utenza 338/2135049, in uso a Rosetta Trovato). Nell'occasione è la donna a rendere noto al figlio il costo delle spese legali (significativamente gli stessi 3000 € a cui fa cenno Giacomo nel colloquio in carcere col padre), accertato da "Cenzo", che quindi deve essere, a maggior ragione, individuato come colui che se ne è fatto carico: "*e lui già ieri, quando è andato ieri sera, ha voluto 3000 € l'avvocato, dice...tremila euro ha voluto, come c'ha detto, già in anticipo...e gliel'ha detto Toto...Cenzo a tuo padre*" (si veda pagina 11 della trascrizione relativa alla telefonata 455, intercettata sul'utenza 338/2135049).

Un altro colloquio, quello avvenuto il 27.10.2005 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno tra Franco Coco Trovato, in stato di detenzione, e la figlia Giusy, vale ad evidenziare una volta di più l'assolvimento da parte di FALZETTA all'obbligo di mantenimento in favore dei sodali detenuti e delle loro famiglie. Il colloquio in parola è già stato preso in esame al paragrafo dedicato a TROVATO Emiliano, al fine di evidenziare come anche allo stesso, una volta sottoposto a carcerazione, fossero state corrisposte somme destinate proprio al suo mantenimento. Come detto e come pure si ribadi-

rà a breve, TROVATO Emiliano era, in particolare, beneficiario di una somma di 1000 € mensili, da suddividere in parti eguali con la sorella Giusy. Delle esigenze, a suo modo di vedere, particolarmente impellenti di quest'ultima, Franco Coco Trovato aveva avuto modo di parlare ai suoi visitatori già in occasione di due precedenti colloqui. Colloqui dal cui tenore si ricava in modo chiaro come, nelle aspettative di Franco Coco Trovato, il sostegno alla figlia dovesse arrivare da parte di FALZETTA. Già il 16.12.2004 Franco Coco Trovato chiede al nipote Giovanni Rigillo (il "Giovanni" della trascrizione depositata il 30.12.2008, per l'appunto da identificare in Giovanni Rigillo, uno dei visitatori, stando alle risultanze del registro presenze prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), che, come detto (si veda pagina 56 del verbale relativo all'interrogatorio reso da FALZETTA il 19.3.2007), lavorava con FALZETTA al ristorante "Bio Solaire", di interessarsi con suo "zio" affinché trovi un locale nel quale possa lavorare la figlia Giusy insieme al fidanzato, così da poter abbandonare il lavoro da cameriera ("*servitura*") che svolge a Roma per 400 € al mese. Dal tenore complessivo della conversazione, che muove da un preciso riferimento all'andamento dell'attività di Giovanni, come detto svolta insieme a FALZETTA, risulta chiaro come il destinatario ultimo della richiesta di Franco Coco Trovato, indicato oltre che come "zio" di Giovanni (alludendo al fatto che si tratti di un cugino del padre di quest'ultimo RIGILLO Palmerino) anche come "mio cugino" sia proprio l'odierno imputato, da ultimo chiamato "Cenzo" da Giovanni: "*...**Giovà, voi state lavorando? Lavorate? State lavorando? Ti volevo dire, io...***", "*Ti salutano...*", "*Io gli avevo detto...*", "*Tanti saluti da tutti...*", "*Eh, me li saluti assai, assai, tutti... ti volevo dire, siccome che **a me il fatto che Giusy se ne sta giù a Roma con questo, così e così, non è che mi piace tanto, no, il fatto che Giusy sta a Roma, così, lei da sola qua non è che mi piace tanto, però siccome di noi una sistemazione bisogna che la troviamo**, perchè mò c'è questa cambiale della cosa la, quando è finito la non sappiamo manco come ci dobbiamo comportare più... perché i miei, lo sai, ognuno c'ha i fatti suoi e nessuno si avvicina a dirmi questo, questo, quello e quello, ognuno si fa i fatti suoi... certamente Emiliano si trova in quelle condizioni e lei è da sola qua, mò c'è sta cambiale che sta prendendo, come finisce questa io non posso manco mangiare più qua dentro! Pertanto, prima che si arriva a questo, prima che si arriva a questo, **parla anche con lo zio che si trova un ambientino, anche pagandolo a cambiali, però un ambientino dove può lavorare non la, pure nelle zone dove siete voi la, un ambientino fuori di là... un bar, una trattoria... mh... una stupi-***

data qualsiasi, l'importante è che Giusy con il ragazzo, con il marito si mettono a lavorare e stanno vicini a lei e nello stesso tempo*, sennò qua è un bordello, questa è da sola qua, è un casino che non finisce più... e nello stesso tempo si possono fare, lavorano, perché mi ha detto che pure Emanuele voleva aprire una cosa... Ecco, e loro due...una cosa piccola... Eh...* ***però vicino dove siete voi, che siete la vicino, magari per non... non si sa mai, sai... e che si mette lei e suo marito a lavorare****... a Lecco... mh... sono qua vicini, possono stare pure più vicini, non devono andare...* ***Giusy lo sai che fa? Fa la "servitura"*** *(collaboratrice domestica)* ***per 400 euro****! La serva... sapete che fa la serva? Eh... eh... non è corretto così... eh... per 400 euro...****e allora dico questo, glielo dici anche a mio cugino che, visto che voi siete lì, a lavorare lì, se c'è un ambientino piccolino****...", "****Eh qualche cosa si trova...E Cenzo lo trova****"* (si vedano pagine 21, 22, 23 e 27 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

Anche nel corso del colloquio del 25.8.2005, cui prende ancora parte Giovanni Rigillo (si vedano fogli presenze prodotti dal p.m. all'udienza del 17.2.2009), il tema della sistemazione di Giusy torna d'attualità. Franco Coco Trovato dice apertamente a Giovanni di occupare la figlia presso il loro ristorante, ma il nipote dubita che la sistemazione sia gradita alla cugina: *"No ma diciamo, tutti questi lavori che avete voi, non ho capito...dovete prendere operai stranieri, ma perché non prendete operai di parenti nostri, che almeno ci date un posto di lavoro"*, *"E non ci vengono a lavorare zi'...non viene a lavorare...noi la prendiamo se vuole venire...se vuole venire a lavorare, non la prendiamo a lavorare? Bisogna vedere se viene..."*, *"Lei per 400 euro al mese mi deve fare la servitura, viene là e ci pagate il mensile e lavora, almeno in mezzo a voi, sta con voi cugini..."* (si veda pagina 14 delle trascrizioni relative alla conversazione del 25.8.2005, depositata il 30.12.2008). Nel prosieguo della conversazione, poi, Franco Coco Trovato fa espresso riferimento al "cugino" del nipote Giovanni, il quale immediatamente riporta allo zio i saluti dello stesso FALZETTA, lasciando intendere come la somma mensile a titolo di mantenimento appena versatagli con un vaglia postale provenga dal predetto imputato: *"...e tuo cugino, tuo cugino che dice?"*, *"Ti saluta"*, *"Ma sta bene?"*, *"Sì...ti abbiamo mandato i soldi, ma solo 170 euro, poi gli altri ti facciamo il vaglia..."*, *"No 370...370 per il mese prossimo me li mandi..."* (si veda pagina 32 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

Il menzionato colloquio del 27.10.2005 interviene pertanto allorquando Franco Coco Trovato aveva già chiarito al nipote Giovanni le proprie richieste da inoltrare a

FALZETTA. Nell'occasione Giusy Trovato riferisce al padre di essere andata personalmente a parlare al "cugino", scoprendo come Giovanni non gli avesse detto niente. All'incontro, secondo il racconto di Giusy aveva partecipato anche, in evidente situazione di imbarazzo lo stesso Giovanni, che aveva ammesso di non aver riportato le richieste dello zio. In ogni caso il destinatario finale della richiesta aveva assicurato ampia disponibilità, garantendo 1000 € al mese, da dividere con il fratello Emiliano (in stato di detenzione, da ultimo raggiunto anche dalla notifica dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al processo "Costa dei Monaci"), in aggiunta alle altre normali provvidenze, ivi compresa quella relativa al vestiario di Franco Coco Trovato: "*Bella storia! **Non sapeva niente tuo cugino**... niente! **Tutto quello che tu gli hai detto a Giovanni, non sapeva niente**... Ah, si? **E davanti a lui e Giovanni gli ha detto: "Eh, ma io non te l'ho detto"**... all'inizio addirittura manco mi ci voleva far parlare che mi ha detto che cosa sono andata a fare io... io? Mi ha detto... gli ho detto: "Ma ti sei diventato matto? – gli ho detto – come non fai", ho detto... cioè, ci son rimasta male da come si è comportato lui, non me lo aspettavo da Giovanni... è come se io mi inventavo tutto... "ah, non è vero niente che ti ha mandato tuo papà"... e io gli faccio: "Ma Giovanni, ma stai scherzando?", gli ho detto io... non voleva che gli parlassi... **Si, poi gli ho parlato e mi ha detto che lui non sapeva niente... del lavoro... ha detto: "io lavoro – fa- io non c'ho neanche più l'altro locale e sono tutti qua gli operai... tutti i miei cognati", mi fa... e io ci ho detto: "ma guarda che mica ho bisogno"... e poi io non sapevo proprio niente, infatti poi c'era li davanti Giovanni e gli ha detto: "E' vero, non ti ho detto niente", e ci è rimasto male! Io gli ho detto: "senti – gli ho detto - Giovanni, quando tu vai dal papà è inutile che gli dici sì – gli ho detto – se le cose sono no, tu gli devi dire di no perché non è che è uno stupido mio papà**, perché dal momento che tu gli dici che una cosa si può fare, per lui si può fare, è inutile che"... "eh, ma io non so cosa dire"...gli ho detto: "Ma guarda che non stai parlando con un bambino", gli ho detto... e io mi sono arrabbiata... gli ho detto: "ma cosa pensi, che è un bambino? È normale che se tu gli dici di sì e poi chi ci va di mezzo è qualcun altro – gli ho detto io – perchè pensa che deve essere... che presa in giro"... o no, scusa?... E allora, ha detto, va beh, comunque ci ho parlato, è tranquillo, gli ho detto la situazione com'è, gli ho detto: "vedi tu che cosa puoi fare, comunque – gli ho detto – come un favore te lo sto chiedendo – gli ho detto io – però se il favore lo puoi fare gli devi dire di si, sennò non fa niente, però"... sono queste le parole mie... "non è che facciamo le prese in giro"!*

perché poi ha detto che gli ha dato i soldi a zio Mario... Eh... e gli ho detto... gli ho detto: "ma scusami – gli ho detto – ma ti pare che mio zio ha dieci persone da mantenere e può mantenere me? *– gli ho detto – ma scusami, eh! Ma può mantenere... obiettivamente, ma com'è... cioè, papà, ma non è proprio possibile, sono in dieci in quella famiglia"... ... Che vanno tutti a lavorare li, no?... Eh, è quello che gli ho detto io, gli ho detto: "ti ringrazio, hai fatto bene – gli ho detto – se tu lo hai fatto"... Ha fatto benissimo... e infatti, perché lui quasi si voleva scusare, perché zio Palmierino lo sapeva e non ti ha detto... zio Palmierino lo sapeva... Zio Palmierino lo sapeva... Che gli aveva detto di dirtelo, ma non te lo ha detto...mi ha detto: " come? Tuo papà mi ha detto che glielo ha detto"... gli ho detto: "va beh, comunque non è un problema"... Eh, ma infatti... io infatti gli ho detto: "tu hai fatto benissimo – gli ho detto –mica io ti sto dicendo niente – gli ho detto – però, cerchiamo di capire la differenza"... sto dicendo... Eh... ma io quello che gli ho detto, cioè se tu mi vuoi dare qualcosa me la devi dare a me, gli altri non c'entrano niente, è quello che gli ho detto... gli ho detto: "okay – gli ho detto – da oggi in poi, qualsiasi cosa, se vieni tu va bene sennò basta – gli ho detto – va bene così", gli ho detto... non c'è più... perché... che poi va beh, mi ha raccontato, e* ***alla fine siamo rimasti che ci dà mille, ci dà mille euro... Al mese... E facciamo metà per Emy e metà li prendo io...in più tutto il resto, a parte, i vestiti,*** *eh...comunque, cioè..."* (si vedano pagine 9, 10, 11, 12 e 13 delle trascrizioni relative al colloquio del 27.10.2005, depositate il 30.12.2008).

L'identificazione in FALZETTA del soggetto che si rende disponibile alle dette erogazioni si ricava, oltre che dalla lettura coordinata con i precedenti colloqui, dal preciso riferimento alla contribuzione offerta anche per l'avvio della nuova attività di Mario Trovato.

Nell'esaminare, nella parte iniziale del presente capitolo, gli elementi indicativi della continuità tra l'associazione "Flachi-Trovato-Sschettini" e quella qui giudicata, si sono già trattate in modo analitico le vicende relative al contributo offerto da FALZETTA e PETTINATO in occasione della scarcerazione di Mario Trovato (avvenuta il 9.8.2005). Basti qui richiamare la conversazione intercettata il 12.9.2005 durante il volo AZ 1174, in occasione della quale è lo stesso FALZETTA a manifestare a RIGILLO Palmerino (i due sono identificati nei colloquianti a bordo dell'aeromobile, come riferito dal teste De Angelis all'udienza del 29.4.2008) quali siano i termini della sua disponibilità nei confronti di Mario Trovato: *"...lui è andato troppo appresso* ***al figlio Giacomino****...se Gia-*

comino vuole fare il furbo, lo scaltro, lo fa ma non me non c'entra niente...tutto qui...anzi, ti dico di più, ***gli ho detto al figlio "dì a tuo padre che se ha bisogno del limite e del possibile****, che non pensi che venga da me e ci sono miliardi, ci sono miliardi,* ***10-15 per avviarsi e fare qualcosina io sono a disposizione****...ma non..."* (si veda pagina 3 delle trascrizioni relative al colloquio del 12.9.2005 all'interno dell'aeromobile AZ 1174, depositate il 23.1.2009).

Ciò che vale a confermare come il soggetto che aveva assicurato a Giusy Trovato l'erogazione di mille euro al mese da dividere tra lei e suo fratello Emiliano e che aveva già corrisposto un aiuto a Mario Trovato per aprire la nuova attività (lo "046", come si è visto messo in esercizio proprio nell'autunno 2005) fosse proprio FALZETTA Vincenzo. Imputato che d'altronde anche nel corso del ripetuto interrogatorio reso il 19.3.2007 (si veda pagina 59 del verbale prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009) ha ammesso di aver indicato a RIGILLO la sua disponibilità, entro il detto limite di "10-15", ad aiutare il di lui cognato da poco scarcerato. Disponibilità che, poi, a detta di FALZETTA, non si sarebbe tradotta in un aiuto concreto, dal momento che nessuno si sarebbe più presentato a chiedergli il detto contributo. Affermazione questa, che, oltre a non inficiare la ripetuta sicura identificazione nell'odierno imputato del sodale così ligio nell'adempiere all'obbligo di mantenimento, è in ogni caso contraddetta dalle chiare risultanze del colloquio intercettato il 27.10.2005 all'interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, laddove emerge con chiarezza come il detto aiuto sia stato in effetti corrisposto.

Come si è detto tra le prebende di cui Franco Coco Trovato era destinatario vi era anche quella relativa all'acquisto del vestiario, che, per l'appunto, la figlia Giusy aveva evidenziato come fosse un adempimento del quale FALZETTA avrebbe continuato a farsi carico in aggiunta all'erogazione dei 1000 euro mensili da suddividere tra lei ed il fratello Emiliano. Già nel corso del citato colloquio del 16.12.2004 Franco Coco Trovato mette in evidenza come ad occuparsi dell'incombente consistente nel consegnare la "lista della spesa" a Giovanni Rigillo sia il "figlio" "Franco" - da identificare in Franco VILLA, per l'appunto figlio naturale di Franco Coco Trovato, come riferito dal teste Squillaro all'udienza dell'8.5.2008 – peraltro non molto sollecito nel curare la detta incombenza : "*...cosa ci vuole a dirmi, no, io non me la sento di fare questo, io non ho il tempo...e io prendo e trovo altri provvedimenti...capito che ti voglio dire? Ma* ***se voi mi dite sì, io vado al negozio e ti porto la giacca la tuta...io aspetto qua e non mi arriva***

***niente**...questi sono i discorsi, non è questione...**a me Franco se si comporta bene è sempre mio figlio**, non è che...però, voglio dire, **però mi sta proprio smontando di tutto, perché non lo vedo una persona seria**...non lo vedo una persona seria...**non mi dire che in tre mesi non hai trovato un giorno per andare da Giovanni, da tuo cugino a fare la spesa?** Io gli ho detto...tu non devi fare niente, vai da mio nipote, gli dai la lista della spesa, vai con mia moglie e mi compra la roba, non è che tu devi fare qualche cosa...*" (si veda pagina 13 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008).

E' poi proprio Franco Villa nel corso della conversazione intercettata il 21.3.2005 alle ore 10.19, all'interno della sua autovettura AUDI S4, targata AZ 459 DR, a dare conferma di essersi visto affidare dal padre detenuto il detto compito poco gradito ed a precisare come il destinatario della richiesta sia proprio "Enzo", da identificare, a questo punto, certamente in FALZETTA Vincenzo: "*Eh, papà... Prima mi dice al colloquio: "Solo se te la senti". E io gli ho detto: "Eh... non lo so, perché dopo succede sempre qualcosa", sono stato sincero, gli ho detto: "Dopo...". Alla fine mi dice: "Allora vai là, gli dici che ti ho detto io così", bla bla bla bla, basta. Cioè prima mi fa la domanda, poi dopo mi impone praticamente di farlo. Allora cosa mi fai la domanda a fare? No?... **Niente, di andar da Enzo e dirgli... di darmi i soldi per andare a prendere i suoi vestiti**. Che ha detto che lui me li deve tanto. Eh, allora va bene, andrò io. Io (parole incomprensibili: durata 1") mica c'ho la faccia tosta di andare a dirgli: "Enzo, mi ha detto mio papà così", eh cazzo. Magari pensa che son più... cattivo, una roba del genere. Non è... Adesso mica vado a chiedere i soldi alle persone così, cioè non riesco... Con gentilezza magari sì, nel senso o se ho bisogno io gli chiedo un aiuto, che poi dopo te li ridò, o quello che è, però di andare a dirgli: "Mio papà ha detto di prendere... dammi i soldi". Cosa gli dico? Ah... **Io dico a Giovanni (parole incomprensibili: durata 1"), così non ci vado di mezzo**. No?... L'estivo. **Ha detto che adesso mi manda la lista**. Così gli ho detto... Ma gliel'ho detto dopo, gli ho detto: "Ma tu mi scrivi 'pigiami in seta'? Ma dimmi te dove vado io a prendere i pigiami in seta*" (si vedano pagine 5 e 6 delle trascrizioni relative alla conversazione nr.63, intercettata il 21.3.2005 all'interno dell'autovettura AUDI S4, targata AZ 459 DR, in uso a Franco Villa).

Ad ulteriore conferma del fatto che tra i contributi erogati da FALZETTA vi fosse anche quello relativo al vestiario, può essere nuovamente ciatata la conversazione del 30.10.2004, intercetatta all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno. Nell'occasione, infatti, RIGILLO Palmerino, nell'affrontare il tema della ripartizione

dei contributi a titolo di mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie, dice: "*...**poi Franco poi esagera, no, questa estate siamo andati ha fatto la spesa a tutti** i (voce disturbata) **tutto il vestiario estivo, ora mi ha scritto... che vuole quello invernale. A me mi pare vergogna andare un'altra volta là, l'altra volta 55 mila euro alla moglie!** se li consumano i soldi allora che cazzo vuoi!... ti ricordi quanto ti ho detto a te Giacomo... i soldi non... non glieli diamo più a Faustino (Faustina), tu che mi ha detto? "no no, daglieli lo stesso"... **gli ho detto non c'è bisogno che vai lì da Vincenzo, che vai là**...*" (si vedano pagine 54 e 55 delle trascrizioni). Ciò che, ancora una volta, evidenzia la stabilità e l'importanza del contributo offerto da FALZETTA per il mantenimento.

L'imputato in parola, tuttavia - oltre a tentare di sostenere, senza successo, come si è testè evidenziato, di non avere in concreto erogato alcun aiuto a Mario Coco Trovato, nonostante la disponibilità manifestatatgli, o di aver corrisposto un contributo, parrebbe di capire, a titolo di *una tantum* dell'ordine di 1000 o addirittura di soli 500 € in favore dei familiari di Franco Coco Trovato (si vedano pagine 54 e 55 del ripetuto verbale di interrogatorio del 19.3.2007), ancora una volta trovando puntuale smentita nelle risultanze delle intercettazioni ambientali appena esaminate - ha affermato di aver sempre agito per paura o, comunque, per bontà d'animo (si vedano ancora pagine 54, 55 e 56 del verbale di interrogatorio del 19.3.2007).

Tali affermazioni si pongono tuttavia in irrimediabile contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie, al contrario indicative di una chiara intranietà di FALZETTA all'associazione 'ndranghetista qui giudicata.

In tal senso possono essere, innanziutto, citate le prove, già prese in considerazione in precedenti sezioni del presente capitolo, relative al supporto dell'organizzazione di cui l'imputato in parola si giovava anche nell'ambito della gestione del CAFFE' SOLAIRE. Locale dallo stesso controllato in modo indiretto (ciò che, a ben vedere, vale anche a confermare la consuetudine dell'imputato con compagini sociali tali da non rispecchiare in modo fedele le effettive posizioni di controllo all'interno delle società) attraverso una quota del 20% della SPECIAL EVENT MACHINE s.r.l. intestata al fratello (sulla natura della detta intestazione FALZETTA ha reso poi dichiarazioni contraddittorie; dopo aver attribuito, in occasione dell'nterrogatorio reso al G.I.P. il 15.12.2006, al congiunto un ruolo da socio effettivo, ritagliando per sé stesso solo un ruolo di cooperazione in attività meramente materiali, nel successivo interrogatorio sostenuto dinnanzi al P.M. il 19.3.2007, ha dapprima attribuito carattere fittizio all'intestazione in parola, per poi cor-

reggersi nel senso di indicare una compartecipazione tra sé ed il fratello, formale intestatario dell'intera quota del 20%, sino a precisare, infine, come quel 20%, sulla base di una sorta di controdichiarazione scritta depositata presso un notaio, fosse per metà di spettanza dell'arch. Daniele Beretta e, per l'altra metà, da dividere in parti eguali tra lui ed il fratello).

Come detto sono fatti accertati nel presente processo l'interessamento di Mario Trovato in stato di detenzione e del di lui figlio TROVATO Giacomo per garantire a FALZETTA il rinnovo delle concessioni provinciali per l'esercizio dell'attività del predetto locale (si veda *supra* nella sezione dedicata alle prove dell'*affectio societatis* in capo ad alcuni associati, tra cui FALZETTA) o l'intervento di TROVATO Giacomo per richiamare all'ordine Gjock Mecaj ed i suoi sodali MAZZEI Giuseppe e SCHIPANI Giancarlo in relazione a comportamenti indebiti tenuti all'interno dello stesso CAFFE' SOLAIRE (si veda, in particolare, il paragrafo relativo alla posizione di TROVATO Giacomo), od ancora l'autorizzazione concessa da RIGILLO Palmerino all'esponente di un altro gruppo 'ndranghetista ad installare all'esterno del locale medesimo una postazione per la vendita di alimenti e bevande (si veda al paragrafo precedente, dedicato a RIGILLO). Elementi tutti che confermano come FALZETTA, anche nell'esercizio di attività imprenditoriali, rispetto alle quali non è stato accertato un diretto coinvolgimento dell'organizzazione qui giudicata, si giovasse pur sempre della propria condizione di affiliato alla stessa.

Né sul punto indicazioni di segno contrario potranno essere fatte discendere dalla decisione assunta - così come riferito dai testi Tartaglia, Rovini e Becchetti, esaminati alle udienze del 24 e del 25.7.2008 - da FALZETTA (che, anche in tal modo, ha dato mostra di poter, pur non essendo formalmente nemmeno socio della SPECIAL EVENT MACHINE s.r.l., prendere in modo autonomo decisioni che impegnavano la detta società) di avvalersi di una società di investigazione e vigilanza, rappresentata dai predetti testi Tartaglia e Rovini, e di impianti di videosorveglianza messi a disposizione della stessa, all'interno del CAFFE' SOLAIRE nella stagione 2005 (nel periodo di apertura compreso tra la fine di maggio e l'inizio di agosto). Da un lato, infatti, è cosa del tutto normale che un locale pubblico, ancorché gestito da soggetto appartenente ad un'organizzazione mafiosa, si avvalga per il servizio di sicurezza di società specializzate. Dall'altro, quanto al ricorso a forme, almeno all'apparenza, più penetranti di controllo (la detta videosorveglianza), dichiaratamente finalizzate a debellare il fenomeno dello

spaccio all'interno del locale, va rimarcato come la relativa decisione risalga, sempre stando alle ripetute testimonianze, all'aprile-maggio del 2005, allorquando è da ritenere che FALZETTA già avesse piena contezza di essere sotto la lente di un'accurata indagine giudiziaria.

A deporre in tal senso è innanziutto la testimonianza resa da Luca Antonio Tartaglia, come detto uno dei soci dell'impresa a cui FALZETTA aveva appaltato il detto servizio di vigilanza, che ha riferito di aver appreso dall'imputato, in costanza del rapporto professionale con lo stesso instaurato e, in particolare, verosimilmente in prossimità della sua conclusione, collocata al settembre del 2005, dei sospetti che lo stesso aveva riguardo ad un'indagine a proprio carico. Confidenza, a ben vedere, difficilmente spiegabile (anche in considerazione del fatto che è stato lo stesso Tartaglia a riferire di un rapporto non così confidenziale con FALZETTA) se non con riferimento al valore di "contromossa difensiva" che l'odierno imputato ascriveva a quell'iniziativa. La circostanza in parola vale, poi, ad escludere che FALZETTA abbia avuto contezza delle indagini a proprio carico solo in corrispondenza della denuncia contro ignoti presentata l'11.11.2005 alla Questura di Milano in conseguenza del rinvenimento di una microspia all'interno della sua autovettura.

Ulteriori elementi valgono, poi, a retrodatare con certezza la consapevolezza da parte di FALZETTA di essere sopposto ad intercettazioni a ben prima dell'aprile-maggio 2005. Così innanziutto la conversazione intercettata il 10.9.2005 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CX 484 BP, presa a noleggio in Calabria dallo stesso FALZETTA. Quest'ultimo riferisce, infatti, all'interlocutore dei penetranti controlli a cui ritiene di essere sottoposto ("*...ci ho tutto sotto controllo, dalla casa al locale... microspie, telecamere, c'è tutto...il telefono...*", si veda pagina 4 delle trascrizioni relative alla traccia audio 15, depositate il 23.1.2009) e, soprattutto, ricostruisce l'episodio del rinvenimento di una microspia all'interno del natante di sua proprietà ("*...E' papà che me l'ha fatto trovare... perchè mi si era rotta l'ancora, no... l'ancora non andava, e poi non era rotta l'ancora, perchè c'è un pulsante di allarme nella cosa così... ti ricordi che non andava l'ancora, no?... Allora cosa hanno fatto, quando mi hanno messo le microspie hanno fatto massa, perchè la prima cosa... il motorino più forte che c'è va in allarme e lui il più forte è dell'ancora, perchè va a batterie, hai capito? Più forte il motorino... è saltato... l'ho fatto venire qua da Milano, compà... la salvezza mia è che è venuto sto ragazzo di Milano che... lo amo... mi ha*

detto "ma che cazzo hai messo qua? L'albero di Natale?" – "quella puttana della sorella" gli ho detto io... (inc.l") nel ristorante sulla barca... dovevi vedere tu, mi ha detto che c'era... no, non ne voglio... abbiamo parlato così abbiamo parlato... abbiamo parlato solo di cose buone, non abbiamo parlato di... non abbiamo detto "andiamo che dobbiamo ammazzare a quello, dobbiamo ammazzare a quell'altro o che dobbiamo andare a prendere due quintali di cocaina" non abbiamo detto un cazzo, noi non facciamo niente, noi abbiamo detto la verità..." si vedano pagine 8 e 9 delle menzionate trascrizioni, depositate il 23.1.2009). Rinvenimento che, già sulla base del tenore complessivo della conversazione, è da ritenere risalente a diverso tempo prima e che, comunque, alla luce della deposizione resa la teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008, con particolare riguardo al riferimento alle intercettazioni effettuate nell'estate del 2003 sulla barca di FALZETTA, deve sicuramente essere collocato in data antecedente all'aprile del 2005.

In ogni caso decisivo a tal fine è il risultato dell'intercettazione sull'utenza 340/3873511, in uso a RIGILLO Palmerino. Qest'ultimo, infatti, in occasione della telefonata che effettua l'8.12.2004 alle ore 18.57 al figlio Giovanni, contattato sull'utenza 340/8560437 a lui intestata (si veda l'informativa del G.I.C.O. di Milano acquisita sull'accordo delle parti all'udienza dell'11.2.2009), si raccomanda con lo stesso di non parlare con "Cenzo" al telefono: "*E non chiamare più a Cenzo per telefono su queste cazze di cose qua, capito?... Che è sotto controllo... Hai capito? Avvisa pure a quegli altri lì... Eh! Hai capito? Poi quando vengo lì ti spiego...*" (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 128, intercettata sull'utenza 340/3873511, in uso a RIGILLO Palmerino). Ciò che conferma come FALZETTA ("Cenzo") avesse già, perlomeno alla fine del 2004, la consapevolezza di essere intercettatato e ne avesse messo a parte i sodali, con i quali intratteneva le relazioni più strette (RIGILLO Palmerino *in primis*).

Ciò che induce fondatamente a ritenere che alla base della ripetuta decisione di rivolgersi ad un'agenzia specializzata nel settore della sicurezza, con l'obiettivo dichiarato di debellare il fenomeno dello spaccio all'interno del CAFFE' SOLAIRE, vi fosse soprattutto l'esigenza di FALZETTA di realizzare un'operazione di facciata, che dissimulava il reale obiettivo di precostitursi elementi di prova, in ipotesi favorevoli.

Anche nella decisione di investire nel locale inaugurato nell'esate del 2005 a Soverato FALZETTA sicuramente è stato supportato dall'associazione mafiosa di appartenenza. Si è visto, infatti, nell'analizzare la posizione di RIGILLO Palmerino, come questi

abbia riferito a Mario Trovato di un incontro con i rappresentanti della cosca 'ndranghetista operante in Soverato, dai quali, proprio in virtù della collocazione sua e di "Cenzu" (espressamente nominato nel contesto di quel racconto) nell'organizzazione criminale qui giudicata, filiazione di quella facente capo a Franco Coco Trovato, aveva ottenuto il via libera all'intrapresa: "*Là Nunzio Novella...quello che arriva fino a là da Guardavalle. Poi c'era gente...c'è uno che mo' i Tripodi ci sono là a Soverato...no, no, di Soverato sono. Ma io l'altra sera gli ho parlato, li ho conosciuti, fa* ***Cenzu****: "Compare, scusa, ma tu sei di Marcedusa, sei un parente di Franco, di Mario". Ho detto: "Voi chi siete"; "per i Coco noi siamo sempre a disposizione, qualsiasi cosa vi serve - ha detto – passa da qua che me la vedo io"...*" (si veda pagina 127 delle trascrizioni relative al colloquio intercettato il 20.5.2005 all'interno della Casa Circondariale di Livorno).

Il detto locale, poi, era abitualmente frequentato da Felice Onofrio e Maurizio Ferraro (si veda deposizione resa dal teste Lo Russo all'udienza del 29.4.2008), soggetti come detto uccisi nel corso della stessa estate 2005 (il 17.8.2005) e collocati da Carmine Scarpino e, soprattutto, da PETTINATO Federico, in occasione della più volte citata conversazione, intercettata il 18.8.2005 all'interno della sua autovettura, in un contesto malavitoso vicino a quello dell'organizzazione qui giudicata. Onofrio, poi, era evidentemente legato da rapporti assai confidenziali con FALZETTA, con il quale aveva avuto ripetuti contatti telefonici nell'autunno del 2003. Nel corso dell'attività di intercettazione sull'utenza 335/464633, come detto intesatata alla DUE EFFE s.r.l. ed in uso a FALZETTA, erano infatti captate almeno quattro telefonate con l'utenza 338/4404807, in occasione delle quali il teste di p.g. Aricò (si veda deposizione del 29.4.2008) riconosceva l'interlocutore di FALZETTA in Felice Onofrio. Telefonate (le numero 2851, 2886, 2890 e 2891, cui va aggiunta anche la 2873, che, come si ricava dalle trascrizioni a cura dei periti, risulta effettuata sempre all'indirizzo della citata utenza 338/4404807) dal cui tenore, per l'appunto, è dato comprendere il carattere assai condifenziale del rapporto tra FALZETTA e l'interlocutore Onofrio (si vedano le trascrizioni realtive alle citate telefonate).

A seguito, poi, dell'omicidio in data 19.9.2005 anche di Sergio Pisani, altro frequentatore del locale di Soverato di FALZETTA e soggetto certamente legato all'associazione qui giudicata (come si ricava, ad esempio, dalla visita fatta dal di lui fratello Pasqualino a Franco Coco Trovato il 25.8.2005, a ridosso dell'omicidio di Onofrio e Ferraro, in occasione del quale, già era rimasto ferito Sergio Pisani, e dalla con-

versazione intercettata l'11.2.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, in occasione della quale RIGILLO tiene aggiornato Mario Trovato su "Maurizio", "Filiceddu" e "Sergio nostro", da identificare per l'appunto in Ferraro, Onofrio e Pisani, tra loro legati anche in ragione del fatto di aver sposato tre figlie di Rodolfo Pane) emergeva in modo chiaro come il legame di FALZETTA con le menzionate tre vittime di omicidio non fosse un semplice legame amicale, ma affondasse le sue radici nella comune collocazione in un medesimo contesto 'ndranghetista. Le parole pronunciate da FALZETTA il giorno dopo l'omicidio Pisani all'interno della menzionatav autovettura MERCEDES, targata CX 484 BP, presa a noleggio non lasciano dubbi. L'imputato in parola si lascia andare, infatti, ad alcune considerazioni attinenti alla strategia associativa, facendo un chiaro riferimento all'alleanza con i "cirotani": "*adesso deve fare la pace pure lui...ora stava decidendo che voleva parlare con zio Mario...ora si è reso conto che non ha voluto fare pace...**se era per me, pure l'altra volta quale pace...sanno che i cirotani sono con noi***"; per poi aggiungere all'affermazione dell'interolcutore "*gli meniamo ora*": "***capito o no? Ci dobbiamo organizzare***" (si veda pagina 28 della trascrizione della conversazione all'interno dell'autovettura tragata CX 484 BP, di cui al progressivo 011, depositata il 23.1.2009). E' stato, poi, lo stesso FALZETTA, in occasione dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero il 19.3.2007 (si veda pagina 85 del verbale prodotto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p., all'udienza del 13.2.2009) ad ammettere - dopo un primo tentativo, fatto dinnanzi al G.I.P. il 15.12.2006, di negare la paternità di quelle frasi- di essere stato lui a fare le dette considerazioni, durante un colloquio con Giovanni Rigillo, passeggero all'interno della menzionata autovettura. La giustificazione di quelle parole abbozzata da FALZETTA è stata nel senso di ascriverle ad una mera vanteria, posta in essere nei confronti del più giovane interlocutore. Giustificazione completamente priva di credibilità, in quanto proveniente da un soggetto, come si è già evidenziato, intraneo all'ambiente 'ndranghetista, al quale peraltro doveva ritenersi vicino anche l'interlocutore (Giovanni Rigillo, figlio di RIGILLO Palmerino, sodale di FALZETTA), di modo che ancor più problematico è credere che quelle parole avessero l'obiettivo di millantare legami insussistenti. Tanto più che, come si è già evidenziato al paragrafo precedente, le stesse si pongono perfettamente in linea con la strategia che RIGILLO Palmerino aveva illustrato a Franco Coco Trovato in occasione del colloquio con lui

avuto il 15.9.2005, strategia per l'appunto incentrata sul coinvolgimento del "locale" di Cirò.

Ancora una volta pertanto si ha conferma della piena intraneità di FALZETTA all'associazione qui giudicata, unico movente dello scrupoloso adempimento, ad opera dello stesso imputato, ai tipici obblighi associativi sopra descritti.

Intranietà che si coglie anche nelle citate frequentazioni dell'esate e dell'autunno del 2003 con esponenti della cosca 'ndranghetista alleata di Mesoraca (Mario Donato Ferrazzo, Giuseppe Grano, Fortunato Andali) e con soggetti alla stessa vicini (come Sergio Iazzolino). Frequentazioni di certo non frutto di un atteggiamento succube di FALZETTA, il quale, evidentemente, proprio in quanto esponente di altra associazione 'ndranghetista alleata a quella di Mesoraca, si poteva anche permettere di negare la propria disponibilità a cooperare nella sopra descritta operazione di riciclaggio.

Capo A1).

La prova del reato in parola risiede essenzialmente nei risultati dell'intercettazione della più volte citata conversazione delle ore 21.42 del 2.4.2000 all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, in uso ad Ettore MILESI. Quanto all'identificazione in MALUGANI Marco del "Marco" che parla con "Ettore" all'interno dell'abitacolo del veicolo è sufficiente fare rinvio a quanto già osservato nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità in capo all'imputato in parola con riguardo al capo A).

I riferimenti di MAULGANI alla detenzione di un mitra e di una pistola calibro 38 sono espliciti. Dal tenore della conversazione emergono inoltre elementi che non lasciano dubbi riguardo al fatto che quelle dell'imputato non siano vanterie, né tanto meno, come pure è stato sostenuto durante la discussione, racconti relativi a fatti da collocare in epoca assai risalente, quando MALUGANI era ancora minorenne.

Il tema trattato da MALUGANI, come spesso accade nel corso delle conversazioni sulla ripetuta autovettura, è quello dei suoi contrasti con i vertici dell'organizzazione o, comunque, con soggetti che sono sotto la protezione degli stessi. Marco, dopo aver fatto riferimento ad una pistola ed all'esigenza di riporla in un posto sicuro, che parrebbe identificabile con l'abitazione della nonna, fa menzione del rinvenimento, ad opera della detta ascendente, sotto i cuscini di un divano ed all'interno di una borsa, di un mitra e di una pistola calibro 38: "*Le lascio lì da **mia (nonna)**. Questo cammina (nel mare). **Una volta mi ha trovato un mitra sotto**... sotto il divano. (Ride) **Ha tirato su i cuscini del divano e c'era tato un mitra**... Che cazzo doveva dire? "Oh, poveri.. E **le pistole m'ha beccato questa qua e la trentotto dentro in una borsa**... **Era nel ripostiglio di mia nonna**, (arriva l'Elvira): "Cos'è qui?"... Era lì e mio papà, sono arrivato lì e erano lì che le guardavano... Han detto: "Che cosa sono queste cose?". "Eh" – gli ho detto – "lasciale lì, non preoccuparti" gli ho detto...* " (si vedano pagine 25 e 26 delle trascrizioni relative al progressivo 720).

Già dallo stralcio di conversazione sopra riportato si ricavano elementi certi da cui desumere la serietà del riferimento alla disponibilità di un'arma da guerra (il mitra, arma automatica, come tale di elevatissima potenzialità offensiva) e di un'arma comune da sparo (un revolver calibro 38). MALUGANI, infatti, nel parlare delle dette armi, di cui sono contestati la detenzione ed il porto illegale al capo d'imputazione in esame, fa espresso riferimento ad un'altra pistola ("*m'ha beccato questa qua...*") di cui ha la dispo-

nibilità anche nel corso della conversazione. Pistola verosimilmente smontata, in modo tale da poterne occultare le singole parti in modo più sicuro in posti diversi, tra cui, parrebe di capire, anche un'autovettura. In particolare, ad Ettore che fa riferimento ad una "molla", MALUGANI replica dicendo che se la farà dare, per poi mostrare all'interlocutore l'arma o la parte di essa che ha con sé, commentando infine i disagi connessi al ricorso alle dette cautele: "*...Eh, venerdì me la faccio dare, va bene? Sabato gliela portiamo, o venerdì sera... Eh dai, facciam così...la lasciavo lì a casa subito 'sta cosa... Mo' devo andare giù a Brivio e tornare indietro... Eh, la lascio giù subito, no? No?...è bella o no?...vedi che perdi sempre tempo? Il caricatore non c'è, bisogna andar su trenta volte per prendere... per portare a casa una pistola intera...*" (si vedano pagine 23, e 29 delle trascrizioni relative al progressivo 720). Di analogo tenore, in particolare quanto all'efficacia dimostrativa dell'attuale disponibilità di armi, è poi anche la successiva conversazione del 15.4.2000 (si vedano le tracce audio 1315, 1316 e 1317, delle 23.32, 23.42 e 23.44, evidentemnte relative ad un'unica conversazione tra "Ettore" e "Marco"). MALUGANI, in particolare, discute con Ettore dell'occultamento di un'arma ("cannone"), da preservare dal rischio di controlli, avvertito come particolarmente concreto in ragione del fatto che in zona è stata commessa una rapina. I due colloquianti passano, poi, a parlare di armi da guerra ed esplosivi, di cui MALUGANI ha evidentemente la disponibilità per conto dell'associazione, come si ricava dal riferimento a "Franco" (PRESTIA) come a colui cui deve essere restituito "il kalashnikov". I riferimenti (anche a bazooka, a lanciamissili, a bombe a mano artigianali e ad esplosivi) sono così espliciti e continui che pare opportuno riproporre in forma integrale la conversazione, anche nelle parti in cui MALUGANI si diffonde con l'interluctore sugli accorgimenti da adottare per far sparire le tracce di polvere da sparo dal corpo, dopo aver sparato:

" *ETTORE* - *Non riesci a fargli stare.* ***Ti lascio il cannone.*** *No, non riesci, Marco!*
MARCO - *Dici?*
ETTORE - *Eh! Li tieni in mano, dai! Se c'è qualcosa, li butti. Chiudili bene.*
MARCO - *Sì. Non è meglio prima portare a casa questo?*
ETTORE - *Sì, sì, sì.*
MARCO - *Tanto le strade, più o meno, quelle (inc.) le sai, no?*
ETTORE - *Eh, chiudilo bene!*
MARCO - ***E' chiuso, è chiuso, non ti preoccupare!***
ETTORE - *E' chiuso bene il sacchetto? Due o tre nodi?*
MARCO - *Sì.*
ETTORE - *Se c'è qualcosa, mi allontano, lo butti, eh.*
MARCO - *(inc.).*
MARCO - *Sei sicuro che non ci entravano?*
ETTORE - *Eh?*

MARCO - *Sei sicuro che...*
ETTORE - *No, non si può.*
MARCO - *Ma non è tanta roba, eh.*
ETTORE - *Ma va! Marco...*
MARCO - *Eh?*
ETTORE - ***Ha fatto fatica ad andare il cannone, il cannone ci sta appena**, ma è un casino, eh.*
MARCO - *(L'uomo bisbiglia qualcosa che risulta incomprensibile).*
ETTORE - ***Eh, sta attento a non lasciar niente a casa, eh, perché c'è stata la rapina lì oggi, Marco, eh.***
MARCO - *(Inc. per il tono molto basso della voce).*
ETTORE - *Hai capito, Marco? Sopra quel coso là, fallo sparire.*
MARCO - *Ah, questo qua l'ho preso oggi, l'ho messo appena oggi quel (inc.).*
ETTORE - *Sì, ma dico...*
MARCO - *(inc.).*
ETTORE - *No!*
MARCO - *Non mi serviva, eh. Dopo (inc.). Il **bazuka**, cioè, ne fa due (inc.) **lanciamissili**, così, (inc.).*
ETTORE - *Adesso ha lasciato (inc.).*
MARCO - *Ah, **vuole delle bombe**?*
ETTORE - *Le bombe.*
MARCO - ***Fa le bombe a mano?***
ETTORE - *Le bombe, quelle che fa lui (inc.), no? Non so se t'avevo accennato l'altra volta, Marco.*
MARCO - *No, pensavo che (inc.), anche perché, cazzo, lui ce ne ha lì cinque, ma... **cinque ce ne ha di lanciamissili**. So che erano due, adesso sono cinque. Capito?*
ETTORE - *Hai capito perché... come ti ho spiegato io.*
MARCO - *Sì.*
ETTORE - *Capito?*
MARCO - *Sì, (inc.).*
ETTORE - *Quando è in sicura, che c'ha il cane alzato, non parte il colpo.*
MARCO - *Quelli nuovi, (inc.) quelli di prima, hai visto però che partiva.*
ETTORE - *Eh, sì, eh.*
MARCO - *Quelli di prima son diversi, poi quella è un modello nuovo, la nostra...*

Musica in sottofondo.

MARCO - *Hai visto della polvere, te l'ho detto che la distinguevano.*
ETTORE - *Con la piscia.*
MARCO - *No, ma, se tu usi le cartucce diverse, loro, per dire... Tu hai sparato, per dire, hai sparato per i cazzi tuoi in un prato, per dire...*
ETTORE - *Eh?*
MARCO - *Vengono a prenderti per l'omicidio di un altro, loro capiscono che non sei stato te. Se ti voglio tenere, ti tengon lo stesso, perché trovano una scusa, però lo sanno che te non sei stato. Invece, se ti beccano, che tu gli dici: "Sono andato a sparare", con quella dell'omicidio, capiscono, loro, dalla polvere che c'è lì, alla polvere che c'hai addosso te, che è la... è la polvere uguale, perché non tutte le cartucce... hanno ognuna una polvere diversa, capito? A me me l'ha già detto uno, uno che ha mi ha (inc.) il mitra la prima volta, (inc.) tutti arrugginiti, me l'ha spiegato lui. E' quello che m'ha dato (inc.), le cartucce. Eh, ce li ha anche lui, fa quel lavoro qua anche.*
ETTORE - *Però c'è sempre da preparare lì un secchio di piscia.*
MARCO - *Ma quella di vacca, così, non va bene?*
ETTORE - *Eh? (Si mette a ridere).*
MARCO - *La piscia di vacca non va bene?*
ETTORE - *Eh, non sarà acida come l'abbiamo noi, o no?*
MARCO - *Eh, io... Ah, non mi interessa, perché faccio anche la doccia di piscia.*
ETTORE - *(Ride).*
MARCO - *Comunque, faccio così, ma è meglio... è sempre meglio mettere... (inc.) aspettato che non ha i collegamenti (incomprensibile per sovrapposizione di voci).*
ETTORE - *Ma, magari, me l'avrà anche detto.*

MARCO - *Quegli accorgimenti qua son buoni, però non... non devi mai essere sospettato dell'omicidio però, eh, in qualsiasi caso, ma non pensare che ti fai il lavaggio di piscia e vieni a casa pulito. Va bene quando non c'è collegamento lo stesso però. Sono sempre cose in più che è meglio sapere queste qua, eh, sono importanti. Buono a sapersi.*

ETTORE - ***Ma questa, adesso, la tieni tu, o no?***

MARCO - ***Certo che la tengo.***

ETTORE - ***Non è che ce la dai a Franco tu?*** → PRESTIA

MARCO - ***No, no, me la tengo io.***

ETTORE - *Ah!*

MARCO - ***Non gli do più niente a Franco, Ettore! Volevo dargli indietro anche il kalashnikov a Franco.*** *(incomprensibile per sovrapposizione di voci).*

ETTORE - *In ottime condizioni, eh.*

MARCO - *Ettore, guarda (incomprensibile per sovrapposizione di voci).*

ETTORE - *Quel cannone lì guarda che è buono.*

MARCO - *Mi hanno rotto i coglioni, (inc.) menate, secondo te? Ma son coerente con le mie idee, se dico una cosa, la seguo, eh.*

ETTORE - *Sì.*

MARCO - *Se ti ho detto che ho chiuso lì, ho chiuso. Non ho sbagliato, eh.*

ETTORE - *Devo portargli su quei due cosi lì a far sistemare. (Lo dice sbadigliando). Anche questo può trovare i pezzi.*

ETTORE - *Il bergamasco, quello... Il bergamasco, quello là che... è venuto lì, capito? Quando eravamo... Quando eri via.*

MARCO - *Eh,* ***quello degli esplosivi.***

ETTORE - *Eh.*

MARCO - *Quello che aveva preso l'esplosivo da quello là?*

ETTORE - *Eh.*

ETTORE - *Ciccio?*

MARCO - *Uhm.*

ETTORE - *Ma è qua in (inc.) Ciccio o...*

MARCO - *(inc.) deve essere a (inc.).*

ETTORE - *Ma non... non si vede in giro, (inc.).*

MARCO - *(inc.) periodo che non lo sentirà, ma è in giro lui.*

MARCO - *Eh? Ci ha fatto un favore (inc.) a cercarli.*

ETTORE - *Li ho visti ieri sera e oggi.*

MARCO - *Sono sicuro al cento per cento che c'avrà qualcuno da stendere.*

Fine della traccia.

V.M.1 - *Una settimana, dieci giorni, anche di più, (inc.).*

V.M.2 - *(inc.) di rapina. (Le parole che l'uomo pronuncia di seguito risultano incomprensibili a causa dell'audio molto disturbato).*

Cade il segnale, Fine della traccia.

V.M.1 - *Come fa a (inc.)?*

V.M.2 - *Te la fanno su, eh.*

V.M.1 - *Speriamo che non è rotto, (inc.).*

V.M.2 - *(inc.). Ti fanno una visita, se vedono che è un attimino... Te la fanno subito.*

V.M.2 - *Vedi perché su... sui i cosi* ***a tamburo*** *è un casino a fare i cosi?*

V.M.1 - *Uhm.*

V.M.2 - *Perché il casino lo fanno sempre, no, t'ha spiegato il motivo.*

V.M.1 - *Sì.*

V.M.2 - *Perché* ***è a tamburo****, o no? L'ha spiegato (inc.).*

V.M.1 - *(inc.). E' **meglio il tamburo** su... su (inc.).*
V.M.2 - *Sì.*
V.M.1 - *Però almeno se la tira questo.*
V.M.2 - *Eh.*
V.M.1 - *Però... Però allo stesso tempo, **col silenziatore è meglio usare questi qua**, perché...*
V.M.2 - *Certo.*
V.M.1 - *E' che dopo devi buttarla via, però, perché hai visto quante parti (inc.) **rinculano** (inc.) **bossolo** se (inc.)? **Perché la pistola ti fregano**... Cioè quattro posizioni diverse, per fregarti, basta che ne indovinano una di quelle quattro lì.*
V.M.2 - *Eh, sì! (Sbadiglia).*
V.M.1 - *Sei fregato. Le ho sempre buttate via le armi. (inc.) prendono di più. Bisogna metter su... Bisogna metter su delle fasce o quelle cose chiuse così.*
V.M.2 - *Per che cosa?*
V.M.1 - *Non le hai viste? La polvere ti becca i polsi, le ciglia.*
V.M.2 - *Eh, sì, eh.*
V.M.1 - *Una volta si faceva solo il guanto, però, con lo Stub, ti prendono anche le ciglia, i capelli. Eh, bisogna fare quel lavoro lì dopo, bisogna lavarsi con la piscia, bisogna...*
V.M.2 - *C'è sempre da preparare lì il bidone, lì, di piscia!*
V.M.1 - *Eh, va be', prima che vai a fare la cosa, te lo prepari, no? Eh, io lo faccio, lo faccio, adesso che lo so, Ettore, non mi interessa. Anche se... Prima di tutto, te l'ho detto, se so che son sospettato, non lo faccio io, ma, anche se non son sospettato, se vado a farlo, Ettore, lo faccio lo stesso quel lavoro qua della piscia, tanto, cosa mi interessa?*
V.M.2 - *E' acidosa, eh. Difatti, è acidosa la piscia. E' acidosa... ha... boh!*
V.M.1 - *(inc.).*" (si vedano le trascrizioni relative alle tracce 1315, 1316 e 1317).

L'effettività del porto e della detenzione contestati al capo in esame, la si ricava anche dagli espliciti riferimenti ad azioni delittuose, che presuppongono l'impiego di armi. Sul punto, dopo aver fatto rinvio a tutte le conversazioni più volte citate, nel corso delle quali MALUGANI progetta la perpetrazione di crimini, basti qui prendere in esame quanto detto dallo stesso imputato all'interlocutore nel corso del citato colloquio, di cui alla traccia audio 720: "*...Non le uso più per gli omicidi quelle macchina qua, eh, ne faccio delle altre. Ormai sono conosciute queste. La vedo sul giornale bruciata, "Era targata Padova", la mettono subito, e dico "ma era quella là... Per cui al massimo la uso andare a fare un furto o una rapina...*" (si vedano pagine 29 e 30 delle trascrizioni relative alla traccia audio 720).

Il fatto, poi, che MALUGANI avesse effettivamente la disponibilità del mitra e della pistola calibro 38 in epoca antecedente alla conversazione del 2.4.2000, ma alla stessa prossima e, comunque, di certo non risalente a quando era minorenne, lo si ricava dal tenore della conversazione stessa, nel corso della quale l'abitazione della "nonna" è indicata come un luogo destinato "attualmente" all'occultamento di armi. Lo spunto per l'eccezione difensiva, in ultima analisi intesa ad ottenere una declaratoria di incompetenza o di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è infatti stato preso da un passaggio della conversazione, nel quale MALUGANI racconta un episodio risalente a

quando aveva "quindici o sedici anni", evidentemente non relativo al rinvenimento ad opera dei familiari delle armi di cui all'imputazione, ma ai ben diversi episodi, questi sì da collocare in epoca datata, in cui l'imputato, evidentente ai primissimi esordi delle sue imprese criminali, si vedeva requisire dai familiari dei proiettili che aveva nascosto in casa ("*...No, le prime volte, quando avevo quindici – sedici anni - mi sequestravano, eh. Proiettili... me li sequestravano. Dopo a furia di trovarli li han lasciati lì alla fine...*" si veda pagina 26 delle trascrizioni relative al progressivo 720).

Evidentemente poi l'occultamento presso l'abitazione della nonna, implica necessariamente, oltre alla detenzione, anche il porto illegale in luogo pubblico delle dette armi, perlomeno, in occasione del loro trasporto presso il detto luogo di deposito e del loro spostamento in altro luogo. Ciò che integra gli estremi delle rubricate fattispecie di cui agli artt.10, 12 e 14 della L.497/74.

"un chiacchierone"

Capo A2).

Nel capitolo dedicato al capo A) si sono già analizzate le prove relative all'appartenenza di CALIGIURI Salvatore e MALUGANI Marco all'associazione di tipo mafioso di cui alla detta imputazione. Proprio nel contesto delle dette relazioni associative deve essere allora collocata la fattispecie di detenzione e porto illegale, in concorso tra i due imputati in parola, delle armi da guerra di cui al capo A2) ora in esame.

La conversazione intercettata all'interno dell'autovettura ALFA ROMEO, targata CO 922403, il 5.4.2000 alle ore 21.39 si colloca, infatti, in un periodo in cui sia MALUGANI, che CALIGIURI erano certamente affiliati alla detta associazione, entrambi, in specie, quali membri della "minore" del locale di Calolziocorte.

MALUGANI espone ad Ettore una propria teoria su come scongiurare il rischio di rinvenimento del cadavere di una vittima di omicidio. L'accorgimento fondamentale secondo l'imputato è quello di non riferire ad alcuno il luogo dell'occultamento. Ciò detto, passa a suggerire analoghe cautele con riferimento ai nascondigli delle armi, citando il caso in cui egli stesso, in ossequio alla detta regola, dopo avere seppellito dei mitra in una zona boscosa insieme a CALIGIURI, definito "un chiacchierone", nottetempo e sotto la pioggia si era avventurato nel luogo del seppellimento, per disseppellire le armi e spostarle in un luogo solo a lui noto: "*...A sotterrare un morto... Io ti dico la verità, Ettore, vedi adesso, metti che c'avevamo qualche morto seppellito in qualche posto imboscato, giusto? Se succedeva adesso quello che è successo con Franco, vedi?, 'sto cambiamento che si tira dentro Caligiuri... **Caligiuri è un chiacchierone**, è sempre stato così; un bravo ragazzo e tutto quello che vuoi, un chiacchierone, figa. Devi mettere al corrente quei deficienti lì che parlano per un cazzo? Io sai cosa facevo adesso? Ti chiedevo un piacere e magari eri scocciato; ti dicevo: "Ettore, andiamo su" e ricavavo, Ettore, a costo di tirar su le budella con le mani, li tiravo fuori e gli cambiavo posto, eh. Ma non sto scherzando, gli cambiavo posto anche ai cadaveri io adesso. Perché se un domani c'è uno che mi dice: "Quello là m'ha detto che lì sono seppelliti dei morti che ha fatto quello là", se vanno a vedere e li trovano io li pago... Io li sposto, perché che se non trovano un cazzo... Anche a tir... a costo di tirar su la merda, son lì e li tiro su. Non te lo dico per scherzo... E con le armi come avevo fatto una volta? **Avevamo seppellito dei mitra, eravamo io e Caligiuli**...sono andato su di notte nel bosco, me li son scavate, le ho ritirate su e me lo son... Di spalla, facendo di quei voli, che pioveva a dirotto... Di notte, e non erano lì vicine alla strada, (non sai) quanto ho dovuto cammi-*

CONVERSAZIONE TRA MALUGANI ed ETTORE anno 2000

nare... Me le son tirate due, me le sono messe in spalla nello zaino, che mi sp... che non ci stavano neanche dentro dal peso e ho fato giù di quei voli, e me le son risotterrate in un altro posto..." (si vedano pagine 102 e 103 delle trascrizioni relative alla traccia audio 817). Il prosieguo della conversazione, cui si è già fatto cenno allorquando si sono valutati gli elementi a supporto della collocazione di BUBBA Rodolfo in seno all'associazione 'ndranghetista di cui al capo A), depone inequivocabilmente per la riconduzione della detenzione e del porto illegali in parola nell'alveo dell'attività associativa ("*...Non han mai trovato un cazzo però, Ettore. Chissà perché questi qua di Calolzio gli son scoppiate... Perché le armi gli ha detto: "(parole incomprensibili, linea disturbata: durata 2"), son sempre di quella partita qua". Primo. Gliele ha scoppiate, perché i deficienti, gli uomini gliele vanno dare a chi? Eh, agli stupidi, no? Che parla. Dopo quelle di Lecco su a Bubba che gli scoppiate su in casa? Ma secondo te possono andare in un appartamento a tirarti giù un muro No, perché ci sono i chiacchieroni, Ettore. Ma sono all'interno del... del locale allora. O sbaglio?... E al Bubba... mi fido degli uomini, però se uno non è uomo non gli dice un cazzo, figa. (parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1"), capito? Eh? Quando uno le ha pigliate è sacro. Si è visto però: vanno su in casa e gli martellano giù il muro,...? Gli tirano giù una parete? (dialetto lombardo) Vuol dire che c'era un... qualcuno che è andato a,dirglielo no? E allora non c'è mica da fidarsi. Perché questi qua sono ignoranti, si parlano tutti; se tu gli dici una cosa (parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1") è come quello (dialetto lombardo), la voce gira in tutti, capito? Lo sano magari trenta persone, Ettore. E tu vai a dormire tranquillo a casa? No e al Bubba... mi fido degli uomini, però se uno non è uomo non gli dice un cazzo, figa. (parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1"), capito? Eh? Quando uno le ha pigliate è sacro. Si è visto però: vanno su in casa e gli martellano giù il muro,...? Gli tirano giù una parete? (dialetto lombardo) Vuol dire che c'era un... qualcuno che è andato a,dirglielo no? E allora non c'è mica da fidarsi. Perché questi qua sono ignoranti, si parlano tutti; se tu gli dici una cosa (parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1") è come quello (dialetto lombardo), la voce gira in tutti, capito? Lo sanno magari trenta persone, Ettore. E tu vai a dormire tranquillo a casa? No...*" si vedano pagine 103 e 104 delle trascrizioni relative al progressivo 817). Ciò che vale, vieppiù a confermare a livello logico un coinvolgimento di CALIGIURI, altro membro dell'associazione, che, tra l'altro, di lì a non molto tempo,

CALIGIURI

avrebbe assunto addirittura la qualifica di "capo giovani" (si vedano Esposito e Cusumano)

Ad ulteriore conferma che il CALIGIURI di cui parla MALUGANI sia proprio l'odierno imputato CALIGIURI Salvatore, stanno anche le risultanze della banca dati SDI, su cui ha riferito il teste Maggioni all'udienza dell'1.4.2008, con particolare riguardo ad un controllo di polizia del 23.3.99, in occasione del quale CALIGIURI e MALUGANI si trovavano insieme su un'autovettura in provincia di Bergamo.

A ben vedere anche il riferimento alla propensione a non preservare i segreti può essere ritenuto un altro elmento di conferma in ordine all'identificazione nell'odierno imputato CALIGIURI Salvatore del "Caligiuri" (o "Caligiuli"), attinto dalle dette propalazioni di MALUGANI. Anche ELIA e SIRIANNI (come detto da collocare nel gruppo dirigente del locale di Calolziocorte, nel quale anche CALIGIURI era pacificamente inserito, da ultimo come "capo giovani" e, quindi, come primo interfaccia tra la "maggiore" ed i giovani affiliati) esprimono identico giudizio nel corso della citata conversazione (si veda *supra* nella parte relativa al capo A, con particolare riferimento alla struttura ed organizzazione dell'associazione) all'interno dell'autovettura del secondo, di cui al progressivo 3248. I due stanno passando in rassegna i rischi connessi ai rapporti di assidua frequentazione tra il collaboratore di giustizia Danny Esposito e tre affiliati all'associazione, tra cui proprio CALIGIURI. ELIA, dopo aver invitato SIRIANNI a chiedere a "Salvatore" (sulla cui sicura identificazione in CALIGIURI Salvatore si veda *supra* al capitolo 1.15 della parte introduttiva) che cosa abbia raccontato ad Esposito, si lascia andare ad un commento relativo all'imputato in parola del tutto sovrapponibile al giudizio espresso da MALUGANI ("...***hai provato a chiedere a Salvatore cosa gli ha detto***, *cosa non gli ha detto a questo...niente,* ***Salvatore si sarà sbottonato eh, solo per farsi vedere, questo è sicuro***... ", si veda pagina 129 delle trascrizioni relative alla conversazione del all'interno dell'autovetura MERCEDES, targata CH 350 BD, di cui al progressivo 3248).

CALIGIURI è "INTERFACCIA" tra giovani e anziani di Calolziocorte.

ELIA e SIRIANNI su SALVATORE CALIGIURI.

Quanto al fatto, poi, che quelle di MALUGANI non siano vanterie, ma precisi riferimenti a gravi ed attuali condotte illecite, basti fare rinvio a quanto osservato nell'analizare le prove relative al capo A1), tra le quali figura anche la citata conversazione di cui al progressivo 1315, nella quale MALUGANI fa espresso riferimento alla disponibilità di un "kalashnikov", arma da guerra, come detto, da riferire

all'organizzazione (come si ricava dal riferimento a "Franco" come destinatario della riconsegna).

Conclusivamente devono ritenersi pienamente provati in capo a MALUGANI Marco e CALIGIURI Salvatore la detenzione ed il porto di almeno due mitra, pacificamente da considerare armi da guerra.

Nel caso di MALUGANI, tuttavia, in ossequio al *favor rei*, si deve ritenere che uno dei mitra in parola corrisponda a quello di cui alla precedente imputazione, cosicché la relativa dtenzione illegale deve ritenersi assorbita in quella ivi contestata.

Capo A3).

Fa difetto, al contario, la prova in ordine alla detenzione illegale da parte di CALIGIURI Salvatore di un revolver calibro 38. L'unico elmento di prova emerso in istruttoria in ordine alla detenzione di un'arma comune da sparo da parte dell'imputato in parola è rappresentato dalle dichiarazioni rese da Paolo Fortunato Cusumano in occasione dell'interrogatorio del 30.7.2007. Il detto dichiarante ha peraltro fatto riferimento ad una diversa tipologia di pistola, di altro calibro e di tipo semiautomatico (una calibro 9). Ciò a cui consegue la statuzione assolutoria di cui al dispositivo.

Capi A4), A5), A6) ed A7).

Si tratta delle imputazioni mosse nei confronti di CALIGIURI Salvatore e BUBBO Antonio, accusati di essere gli autori, insieme ad un terzo soggetto non identificato, della rapina commessa il 20.7.2001 in Malgrate ai danni dell'imprenditore Giancarlo Marcelia, cui nell'occasione erano anche cagionate lesioni personali. Nell'occorso erano anche esplosi da uno dei rapinatori due colpi con una pistola calibro 7,65, rapinatori che si dileguavano a bordo dell'autovettura ricettata LANCIA THEMA, targata Roma 42849W, proveniente dal furto consumato il 4.7.2001 ai danni del proprietario Antonio Vecchio.

RAPINA di CALIGIURI e BUBBO nel 2001 a Malgrate

A supporto dei descritti addebiti nel decreto che dispone il giudizio è stata indicata innanziutto la "chiamata in reità" di Danny Esposito. Lo stesso in modo sufficientemente puntuale he riferito alcuni particolari della detta azione delittuosa, alla quale avrebbe dovuto prendere parte insieme a CALIGIURI Salvatore ed a BUBBO Antonio. La proposta gli arrivava inzialmente da CALIGIURI, con il quale aveva in quel periodo (collocato tra il 2001 ed il 2002) una frequentazione assidua. Durante i preparativi dell'azione delittuosa, durati oltre un mese, aveva modo di parlare della stessa anche con BUBBO Antonio nel frattempo presentatogli da CALIGIURI. Da ultimo poi non aveva partecipato alla rapina, commessa dai predetti imputati in concorso con un terzo soggetto a lui non noto. Dopo il fatto CALIGIURI gli aveva anche mostrato la refurtiva che ammontava a sessanta, settanta milioni. Sulla base quindi delle informazioni assunte dagli autori, prima e dopo il fatto, è stato in grado di precisare come la vittima fosse un imprenditore, forse di Valmadrera, e come il bottino consistesse in "soldi in nero portati" dallo stesso imprenditore. CALIGIURI e BUBBO avevano rubato una lancia THEMA, poi utilizzata per commettere la rapina e non data alle fiamme dopo la stessa, ciò che aveva costituito per loro motivo di preoccupazione, per il timore di avere lasciato impronte sulla stessa. Nel corso dell'azione delittuosa poi erano stati sparati colpi di pistola.

(dinamica simile al rogo del "Parco Beach").

Gli elementi in parola, riferiti in modo spontaneo e costante da Esposito nel corso dell'esame del pubblico ministero (si vedano pagine 71 e 72 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008) e del controesame della difesa BUBBO (si vedano pagine 32, 39, 40, 44, 45 e 46 delle trascrizioni dell'udienza del 6.3.2008), sono da ritenere intrinsecamente credibili. Credibile è anche il fatto che CALIGIURI, in considerazione degli stretti rapporti che aveva all'epoca (benché non indicata con precisione da collocare, sulla base della complessiva versione offerta dal collaboratore prima della riscossio-

ne dell'indenizzo del sinistro simulato, come visto risalente al 18.12.2001, il cui mancato parziale versamento a CALIGIURI segnava l'interruzione dei rapporti con lo sesso) con Esposito, avesse fatto allo stesso, oltre alla proposta di partecipazione, anche confidenze successive riguardo all'esito dell'azione delittuosa (ciò che trova rispondenza del resto nell'indole dell'imputtao in parola, così ben descritta da MALUGANI ed ELIA nelle ricordate intercettazioni ambientali).

Passando ora alla fase dei riscontri, va innanziutto evidenziato come sulla base della deposizione del Mar. Agostino Mazzola, all'epoca dei fatti comandante della Stazione Carabinieri di Valmadrera, siano emersi elementi di conferma in ordine al fatto oggetto delle proplazioni di Esposito. Così è risultata confermata l'attività di imprenditore della vittima ed il luogo di commissione del fatto, Malgrate comune confinante con quello di Valmadrera. L'ufficiale di p.g. ha poi dato conferma anche in ordine all'utilizzo da parte dei rapinatori di una LANCIA THEMA rubata e di una pistola calibro 7,65, con la quale erano esplosi due colpi, con i proiettili che erano successivamente repertati. Da ultimo pure riscontrata era la partecipazione all'azione delittuosa di un terzo soggetto.

Quelli che sono venuti a mancare sono tuttavia i necessari riscontri a carattere individualizzante, che consentano cioè di collegare gli odierni imputati alle azioni delittuose sopra descritte. Una tale efficacia dimostrativa non l'hanno avuta le dichiarazioni della p.o. dei delitti *sub* A4) ed A5), Giancarlo Marcelia, dalla cui deposizione sono solo emersi ulteriori riscontri in ordine al fatto descritto da Esposito. Così riguardo alla presenza di un terzo correo, che fungeva da autista, ed anche con riferimento all'ammontare del bottino, effettivamente quantificato in settanta milioni di lire.

Allorquando tuttavia la deposizione si è concentrata sulla descrizione delle caratteristiche fisiosomatiche dei due rapinatori e sulla loro possibile etnia sono emersi elementi di certo non idonei a ricondurre il fatto alle persone dei due odierni imputati, peraltro non riconosciuti da Marcelia in aula in occasione della ricognizione atipica che, su richiesta delle parti, era improvvisata nel corso della deposizione.

L'esito negativo della detta "ricognizione", benché la p.o. si fosse detta in grado di riconoscere i rapinatori se li avesse visti in "carne ed ossa" non può tuttavia essere considerata un'adeguata prova liberatoria e ciò in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento degli autori di un'azione delittuosa piuttosto concitata (con tanto di aggressione fisica ed esplosione di colpi di pistola) durata qualche distante a distanza di

quasi sette anni dalla stessa non può certo lasciare tranquilli in ordine al suo valore probante.

A fronte pertanto di una chiamata in reità di elevata credibilità intrinseca, un mancato riconoscimento non pienamente tranquillante, accompagnato per di più da alcuni rilevanti riscontri estrinseci sul fatto e, a ben vedere, anche da un riscontro individualizzante quanto a BUBBO Antonio (indicato da Paolo Fortunato Cusumano come in possesso di una psitola avente proprio calibro 7,65), impone di addivenire ad una statuizione assolutoria con la formula di cui all'art.530, comma 2, c.p.p..

Capo A8).

L'imputazione in parola attiene alla tentata violenza privata, in ipotesi posta in essere da MARCHIO Pierino e SIRIANNI Angelo, mediante gravi minacce all'indirizzo di Rosario Di Bella, fratello del collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella, finalizzate ad indurre quest'ultimo a recedere dal suo *status* di collaboratore di giustizia o, comunque, a non rendere dichiarazioni accusatorie all'indirizzo dei detti imputati. Al paragrafo 1.1 ed al capitolo 5 della parte introduttiva si sono già analizzate le deposizioni rese dalle dette persone offese della violenza privata, versioni all'esito delle quali non può dirsi provato il fatto storico delle minacce pronunciate dai due imputati, negato da Rosario Di Bella, e ascritto da Giuseppe di Bella - a seguito di una modifica della sua versione predibattimentele in occasione della quale (come emerso all'esito delle contestazioni del pubblico ministero) aveva riportato *de relato* minacce riferitegli dal fratello - ad una propria supposizione.

In ogni caso il detto quadro probatorio, anche alla luce delle considerazioni spese al citato capitolo 5 in ordine alla falsità della testimonianza di Rosario Di Bella, non è tale da delineare una prova di innocenza in capo a SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino e, quindi, da giustificare un proscioglimento degli imputati con una formula diversa da quella di cui al dispositivo.

Capi A15) A17) ed A18).

A questo punto mette conto fare una delle anticipate deroghe all'ordine delle imputazioni, per addentrarsi nella trattazione dei fatti relativi alla fornitura di cinque chilogrammi di cocaina, garantita da SCHILLACI Paolo a TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, fatti per l'appunto descritti, nella prospettiva degli acquirenti, al capo A15) e, in quella del fornitore, al capo A17). La fornitura in parola costituisce, infatti, antecedente logico-fattuale, non solo dell'episodio di cessione di un chilogrammo di cocaina, proveniente dalla detta partita, da TROVATO Giacomo e Danny Esposito a RIZZUTI Giovanni, contestato ai successivi capi A57) ed A57*ter*), ma anche della cessione di cui al capo A13), che, a sua volta, come lo speculare capo A16) (formulato con riferimento ai cugini TROVATO, nella veste di fornitori), fa espressamente riferimento alla provenienza della cocaina oggetto di cessione dalla partita fornita da SCHILLACI Paolo. In questa sede sarà poi affrontata anche la trattazione delle ulteriori condotte illecite, aventi ad oggetto sostanza stupefacente, contestate a SCHILLACI Paolo al capo A18), in quanto supportate, sotto il profilo probatorio, dai risultati delle intercettazioni sull'utenza 347/7498692, costituenti anche riscontro in ordine alla responsabilità del medesimo imputato per il delitto *sub* A17).

I capi A9*bis*), A9*ter*), A9*quater*), A10), A11) ed A12), in quanto "reati fine" della fattispecie associativa di cui al capo A9) o comunque episodi delittuosi accomunati a quello di cui al detto capo da un'evidente coincidenza di fonti di prova saranno invece trattati, insieme allo stesso, a conclusione della carrellata relativa ai reati maggiormente collegati, per le medesime ragioni testè espresse, all'ipotesi associativa di cui al capo A).

Le imputazioni in parola traggono spunto dalla **"chiamata in correità"** di Danny Esposito, tali dovendosi ritenere le dichiarazioni rese dal collaboratore riguardo alla transazione illecita avvenuta nell'estate del 2003 tra SCHILLACI Paolo ed i cugini TROVATO. Al di là, infatti, della mancata citazione di Esposito ai capi A15) ed A17), chiari sono nella narrazione dello stesso collaboratore i riferimenti ad una sua presenza, di difficile classificazione in termini di mera connivenza, in alcune fasi nevralgiche dell'operazione illecita, come quelle della corresponsione, in due *tranches* (una delle quali rappresentata, come subito si dirà, dalla consegna di un'autovettura MERCEDES), del prezzo della fornitura. In ogni caso, poi, Esposito si è autoaccusato, in modo ancor più chiaro, della cessione a CALIGIURI Salvatore ed a RIZZUTI Giovanni, rispettiva-

mente, di "due, tre etti" e di un chilo di cocaina provenienti dalla ripetuta fornitura (si vedano i capi A16 ed A57*ter*). Chiamata piuttosto articolata, sulla quale mette conto ora concentrarsi.

Esposito, dapprima, ha accennato ai rapporti tra i cugini TROVATO nel settore degli stupefacenti nel periodo a ridosso del suo arresto, indicando in "Paolo il siciliano" colui dal quale gli stessi si rifornivano, facendo anche riferimento ai propri contatti con il detto fornitore (si vedano pagine da 54 a 59 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008). Successivamente, quando l'esame del pubblico ministero tornava sul tema di prova stupefacenti (in precedenza abbandonato per toccare quello relativo al mantenimento dei detenuti), Esposito, dopo aver fatto cenno all'episodio della cessione a CALIGIURI Salvatore di due, tre etti di cocaina, avvenuta in Maggianico nel giugno del 2003 (si veda pagina 72 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008), è tornato sulla fornitura garantita ai cugini TROVATO da "Paolo il siciliano", dalla quale, per l'appunto, proveniva la cocaina ceduta "a credito" a CALIGIURI. Nell'occasione il collaboratore ha potuto pertanto offrire una ricostruzione ancora più particolareggiata dei fatti attinenti alle imputazioni ora in esame (si vedano pagine da 74 ad 83 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008)

PAOLO IL SICILIANO

Esposito ha innanzitutto chiarito la ripartizione dei ruoli tra TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, con quest'ultimo che si occupava di tutta l'attività materiale, coadiuvato da lui, mentre Emiliano, essendo il figlio di "Franco", sovrintendeva e prendeva i soldi. Il fornitore, legato ad un latitante sudamericano amico del padre di Emiliano, era, per l'appunto, Paolo, persona di origini siciliane residente nella zona di Como, che aveva contatti in Spagna. Proprio in Spagna Esposito si sarebbe dovuto recare per prendere una grossa fornitura ed occultarla nel doppiofondo di un auto, ma poi il suo arresto aveva bloccato l'operazione. Paolo aveva comunque garantito una fornitura di cinque chili di cocaina. Alla consegna Esposito non aveva presenziato, avendo però modo di vedere lo stupefacente presso la pizzeria di Emiliano, che glielo mostrava. In pizzeria, nell'occasione, c'era anche Giacomo, ma a scendere al piano inferiore, ove era custodita la cocaina, erano stati solo Emiliano ed Esposito. Quest'ultimo assisteva comunque al pagamento della detta fornitura, nonché alle trattative per l'altra fornitura, che avrebbe dovuto essere più consistente (di 25 o 50 chili). Il collaboratore ha poi fatto riferimento in modo analitico ai suoi incontri con il fornitore.

FORNITORE della COSCA. ↓ PAOLO IL SICILIANO.

(ved ↘

(?)

"LA PERLA NERA" via Spluga 39, Olginate. ORA C'È BAR RISTORANTE PIZZERIA "SPLUGA".

INCONTRI TRA ESPOSITO E "PAOLO IL SICILIANO" - 589 -

(1) La prima volta aveva incontrato Paolo sul lungolago di Lecco, in occasione del pagamento della partita (che avveniva dopo la consegna della merce). La seconda volta, in (2) occasione del ritiro da parte dello stesso fornitore della MERCEDES C SPORTCOUPE,' a saldo di un chilo di cocaina, autovettura messa a disposizione da Paolo Scola (che aveva degli accordi di cogestione con Giacomo, nell'ambito della sua attivitità di vendita di autovetture). Al ritiro, Paolo si era presentato con un'altra persona.

(3) L'ultimo incontro era avvenuto a Como, il giorno prima dell'arresto di Esposito, ed era stato fissato per parlare della fornitura più grossa. Nell'occasione si era parlato anche di rapine da fare ai danni di imprenditori che esportavano oro e contanti in Svizzera.

Giacomo gli aveva dato un appunto con il numero di "Paolo il siciliano", che probabilmente era rimasto nel bracciolo della sua macchina, sequestrata in occasione del suo arresto. Il collaboratore ha inoltre riferito di aver avuto la disponibilità anche di un biglietto da visita di Paolo, che operava nel settore dei trasporti; sul biglietto era indicato anche il paese ove il fornitore risiedeva. Giacomo gli aveva dato due numeri telefonici di Paolo ed altri due o tre numeri di un certo Luigi, che abitava nello stesso paese di Paolo e che probabilmente conosceva il detto fornitore.

ATTIVITÀ di PAOLO IL SICILIANO

Paolo si muoveva su una GOLF TURBO DIESEL color argento ed all'appuntamento per il ritiro della MERCEDES si era presentato a bordo di una INNOCENTI bordeaux.

I cinque chilogrammi li avrebbe dovuti ritirare Esposito, che non aveva tuttavia inteso prestarsi, perché aveva dei precedenti.

Paolo, nella detta attività nel settore dei trasporti, impiegava due o tre furgoncini, sui quali era indicato anche il paese ove aveva sede l'impresa, coincidente con quello di residenza.

L'ultimo incontro a Como era avvenuto presso il bar di una stazione di servizio a piazza Carmelate. Paolo, nell'occasone, era accompagnato da un altro ragazzo, che avrebbe dovuto occuparsi di eseguire le rapine in Svizzera insieme ad Esposito, azioni delittuose che era stato proprio lo stesso Paolo a proporre. Il detto fornitore aveva a che fare con molte tipologie di reati, ma, soprattutto, era attivo nel traffico di droga. Lo stesso, in occasione del ritiro della MERCEDES presso il magazzini di Scola, aveva confidato ad Esposito di essere stato appena scarcerato, ma non per fatti di droga.

Tornando su una delle *tranche* di pagamento (relativa a quattro dei cinque chili) della fornitura, Esposito ha precisato che la consegna della busta, più grossa di una busta da

lettera, era avvenuta alla presenza sua e di Giacomo (non ha saputo dire con certezza se fosse presente anche Emiliano) dentro ad una macchina all'esterno del BAR SMILE. Giacomo i soldi li teneva in casa e nell'occasione era arrivato all'appuntamento con la busta già indosso. Si trattava del saldo, relativo ai residui quattro chili. Il primo chilo era stato infatti pagato con la macchina (si veda pagina 82 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008).

Infine, Paolo, riconosciuto con certezza in una fotografia effigiante SCHILLACI Paolo (si veda pagina 118 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008), è stato descritto come persona non molto alta, con capelli corti ed un po' grosso.

Le puntuali dichiarazioni in parola sono poi state arricchite di ulteriori particolari in occasione dei controesami delle difese tenutisi all'udienza del 28.2.2008 e delle "nuove domande" poste dal pubblico ministero all'udienza del 6.3.2008, ai sensi dell'art.498, comma 3, c.p.p..

In particolare, nel corso del controesame della difesa di TROVATO Giacomo, Esposito, oltre a chiarire di non essere in grado di precisare se la consegna dell'autovettura in pagamento di uno dei chili di cocaina fosse avvenuta prima o dopo la consegna della busta contenente il corrispettivo in contanti, quantificato in una somma tra gli 80.000 ed i 100.000 € (si veda pagina 52 delle trascrizioni relative all'udienza del 28.2.2008), degli ulteriori quattro chili, ha aggiunto un ulteriore particolare relativo alla detta autovettura (indicata sempre come una MERCEDES C SPORT COUPE'), consistente nel suo colore blu (si veda pagina 57 delle trascrizioni reative all'udienza del 28.2.2008).

Durante il controesame della difesa SCHILLACI ha precisato come la consegna dell'autovettura al detto imputato fosse avvenuta in Pescarenico, ove per l'appunto si trovava il capannone nel quale la concessionaria SCOLA teneva in deposito le auto (si veda pagina 126 delle trascrizioni dell'udienza del 28.2.2008). Nel successivo controesame condotto da altro difensore degli imputati TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano, Esposito ha poi precisato, sia pur all'esito di contestazione (fatta dal momento che non era in grado di fornire dati più precisi rispetto a quello ricordato, relativo alla collocazione dei fatti a ridosso del suo arresto), che la fornitura di SCHILLACI risaliva al maggio-giugno del 2003 (si veda pagina 134 delle trascrizioni reative all'udienza del 28.2.2008).

Da ultimo, poi, all'udienza del 6.3.2008, rispondendo alle "nuove domande" del p.m., Esposito ha chiarito come la persona che aveva accompagnato "Paolo il siciliano"

presso il capannone di Scola fosse quella a nome della quale l'autovettura era stata intestata, aggiungendo altresì, in modo assolutamente spontaneo, il fatto che si trattasse di un calabrese (si veda pagina 51 delle trascrizioni relative all'udienza del 6.3.2008).

l'uomo che accompagna SCHILLACI

Quello della spontaneità è uno dei più evidenti pregi delle dichiarazioni di Danny Esposito ora in esame. Ciò che si ricava, oltre che dal riferimento al detto particolare minuto (indicativo quindi anche della precisione della "chiamata"), nemmeno richiesto dal pubblico ministero, relativo alle origini della persona cui era stata intestata la MERCEDES C SPORT COUPE' data a SCHILLACI in pagamento di un chilo di cocaina (particolare, peraltro, per nulla irrilevante, come subito si dirà nell'analizzare i riscontri alla "chiamata"), dalla risposta fornita da Esposito alla domanda del pubblico ministero relativa a quanto tempo dopo il pagamento avesse visto la cocaina oggetto della fornitura in esame. Il collaboratore, infatti, in modo, per l'appunto, assolutamente spontaneo, rispondeva chiarendo come, in realtà, l'episodio di TROVATO Emiliano che gli aveva esibito la partita di droga all'interno della sua pizzeria, risalisse a prima e non (?) a dopo il pagamento (si veda pagina 57 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008). D'altronde, come sin da subito chiarito da Esposito, l'operazione era stata fatta sostanzialmente a credito.

Il narrato di Esposito si è dimostrato spontaneo, poi, anche quando, pur all'esito di una contestazione fattagli dal pubblico ministero, dalla quale effettivamente pareva doversi ricavare come i cinque chilogrammi acquistati dai cugini TROVATO fossero parte di una più ampia fornitura dell'ordine dei cinquanta chilogrammi, il collaboratore ha chiarito che i cinquanta chilogrammi erano relativi ad un'altra fornitura, del cui ritiro in Spagna avrebbe egli stesso dovuto occuparsi, salvo essere arrestato il giorno successivo all'accordo raggiunto in tal senso, per poi precisare, in modo peraltro molto logico, come anche i cinque chilogrammi fossero parte di una più consistente fornitura, di cui comunque non era in grado di fornire dettagli (si vedano le pagine 58 e 59 delle trascrizioni dell'udienza del 21.2.2008).

Della notevole puntualità delle dette dichiarazioni (che ancor meglio sarà evidenziata, allorquando si passeranno in rassegna i numerosi elementi estrnseci di riscontro ai particolari offerti dal collaboratore) si è già detto, di modo che, a questo punto, non resta che soffermarsi sui requisiti della coerenza e della costanza, pure rispettati.

Il racconto di Esposito è, infatti, sicuramente, come pure si è in qualche modo già accennato, logico e privo di contraddizioni. Il documentato rapporto di confidenza (su cui

si veda *supra* al paragrafo 1.15 della parte introduttiva) con i cugini TROVATO e con TROVATO Giacomo in particolare è poi adeguata giustificazione del coinvolgimento del dichiarante in una così rilevante operazione illecita.

Nessuna rilevanza deve inoltre essere attribuita al fatto che Esposito non sia stato in grado di scandire con sicurezza la successione tra le due *tranches* di pagamento, dato certamente non centrale, sul quale può ben non aver soffermato con esattezza il ricordo.

Non è contraddittoria, poi, nemmeno la circostanza, emersa in occasione del controesame della difesa SCHILLACI all'udienza del 28.2.2008, relativa all'aver attribuito a "Paolo il siciliano", definito a dibattimento persona "non molto alta" e "tarchiatella", in occasione di un interrogatorio, l'altezza di un metro e ottanta. Esposito, ancora una volta in modo molto spontaneo, ha chiarito come per lui, persona alta un metro e novanta, un uomo di un metro e ottanta non sia molto alto. Un dato come l'altezza d'altronde, specie quando ad attribuirla ad altri sia una persona di statura molto elevata, non può di certo essere ritenuto particolarmente individualizzante, potendo ben darsi oscillazioni anche consistenti tra l'altezza attribuita e quella effettiva. Nel caso in esame, comunque, il costante e sicuro riconoscimento fotografico di SCHILLACI, che pure è certamente persona di statura inferiore al metro e ottanta, deve essere, in una con tutti i particolari stringenti forniti riguardo alla sua identificazione, ritenuto dato tranquillante.

La coerenza del narrato non è poi minimamente messa in crisi dalla circostanza (già emersa in sede di esame del pubblico ministero) rimarcata nel controesame della difesa di TROVATO Giacomo, relativa al fatto che Esposito, dopo aver negato la propria disponbilità a fare da corriere della partita di cinque chilogrammi, in quanto già gravato da precedenti penali, avesse poi acconsentito a svolgere il medesimo ruolo per la ben più consistente partita, che avrebbe dovuto essere ritirata nei giorni successivi al suo arresto. Il collaboratore, ancora una volta in modo assolutamente spontaneo, ha precisato come nel secondo caso il rischio fosse adeguatamente controbilanciato da una buona offerta economica che aveva ricevuto.

Ad essere riscontrato è prima di tutto il rapporto di conoscenza tra Danny Esposito ed i chiamati. Quanto a TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, sembra opportuno in questa sede fare rinvio ai numerosi riscontri a carattere estrinseco in ordine alla sussistenza di un'assiduità di relazioni tra il collaboratore ed i predetti imputati, evidenziati al paragrafo 1.15 della parte intrduttiva, laddove è stata valutata la credibilità generale dello stesso Esposito. Basterà qui rievocare uno dei detti riscontri, che vale a confermare

come Esposito ed i cugini TROVATO si frequentassero, proprio nell'estate del 2003, allorquando erano effettuate le due *tranches* di pagamento della fornitura in parola (come detto collocata da Esposito nel maggio-giugno 2003 ed indicata come operazione a credito, con pagamento posticipato e con i rapporti con il fornitore, in vista anche di una nuova più importante operazione, che si protraevano sino alla vigilia del suo arresto del 15.10.2003). Come detto, ELIA Giuseppe, nel commentare con SIRIANNI i rischi connessi alla collaborazione con la giustizia di Danny Esposito, il 14.2.2004, fa espresso riferimento alle assidue frequentazioni del collaboratore in parola con il "figlio di Franco" ed "il figlio di Mario" insieme, per poi collocare il momento, in cui nota spesso il terzetto riunito, nel periodo estivo: "*...lui un ragazzo, perché è un ingenuotto eh,* ***cammina col figlio di Franco...col figlio di Mario****, lui pensava di essere arrivato, capito? E' così Angelo...a quell'età là...già un po' sballato c'era...e quelli magari chissà che gli raccontavano...****io ogni tanto ero là al bar di Giuseppe d'estate e li vedevo che camminavano tutti e tre...Emiliano e Danny***" (si vedano pagine 142, 143 e 144 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui alla traccia audio 3250, intercettata alle ore 15.11 del 14.2.2004 all'interno dell'autovettura MERCEDES, targata CH 350 BD).

ELIA parla con SIRIANNI della collaborazione di ESPOSITO con la giustizia.

Anche il rapporto di conoscenza tra Esposito e SCHILLACI è sorretto da plurimi riscontri a carattere estrinseco. Innanzitutto quello rappresentato dal fatto che dalla rubrica del cellulare sequestrato al collaboratore in occasione del suo arresto del 15.10.2003, così come riferito all'udienza del 24.1.2008 dal teste di p.g. Marco Di Prinzio (si veda pagina 97 delle trascrizioni) e come emerso anche nel corso dell'esame dibattimentale del collaboratore stesso, cui era esibito un verbale, recante anche la sua sottoscrizione, redatto dalla p.g. proprio sulla base delle risultanze della detta rubrica (si vedano pagine 113 e ss. delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008), erano estrapolati due numeri di telefono cellulare, memorizzati sotto il nominativo Paolo CO (sigla a sua volta tale da ricondurre a SCHILLACI, residente in provincia di Como), riferibili a SCHILLACI Paolo (tra i due, in specie, figurava l'utenza 347/7498692, di cui SCHILLACI si è assunto la paternità, ad esempio, in occasione delle spontanee dichiarazioni rese il 17.7.2008 e dell'esame a cui si sottoponeva il 2.10.2008).

ESPOSITO

credo FORIGLIO, gestore del bar MANZONI a Colloriocate.

A nulla sono valsi poi i tentativi, a ben vedere controproducenti (come subito si dirà), fatti da SCHILLACI di negare qualsivoglia rapporto di conoscenza con Esposito e con il coimputato TROVATO Giacomo, che, secondo il racconto del collaboratore, era colui che gli aveva fornito le utenze di "Paolo il siciliano" affinché le memorizzasse sul suo

cellulare (ciò che faceva, come si ricava da pagina 11 delle trascrizioni relative all'udienza del 28.2.2008, abitualmente, per ragioni di sicurezza, con i numeri compromettenti, dal momento che l'utenza di Esposito non era intestata né a lui, né allo stesso collaboratore). E' evidente, infatti, come non sia convicente la tesi sostenuta da SCHILLACI in sede di esame (si vedano pagine 78 e 79 delle trascrizioni relative all'udienza del 2.10.2008) secondi cui Esposito, come detto persona a lui sconosciuta, poteva essere entrato in possesso del suo numero telefonico presso un'agenzia di viaggi o di assicurazioni o presso qualsiasi centro commerciale di Lecco, che disponevano del suo numero in ragione dell'attività che svolgeva nel settore dei trasporti. Giustificazione che, a ben vedere, oltre ad essere priva di qualsivoglia credibilità (dal momento che presupporrebbe la volontà di Esposito di calunniare uno sconosciuto, addirittura scelto in modo casuale, tramite un numero di telefono reperito accidentalmente presso uno dei detti luoghi), vale addirittura a riscontrare la versione del collaboratore, laddove, come si è ricordato, lo stesso ha riferito di aver avuto anche la disponibilità di un biglietto da visita di "Paolo il siciliano", connesso alla sua attività nel settore dei trasporti (biglietto da visita cui evidentemente ha alluso SCHILLACI nel riferire della disponibilità del suo numero telefonico presso i menzionati luoghi).

Proprio il preciso riferimento all'attività svolta da "Paolo il siciliano" nel settore dei trasporti, con l'impiego di furgoni, è altro elemento che vale a confermare il contestato rapporto di conoscenza. E' stato infatti SCHILLACI, in sede di esame (si vedano pagine 46 e 78 delle trascrizioni relative all'udienza del 2.10.2008) ad indicare tra le attività lecite da lui svolte quella nel settore dei trasporti, intrapresa nel 2003, dopo la scarcerazione del 2001. Ha poi precisato di avere circolato con dei furgoni nella zona di Lecco, sia pur retrodatando la detta attività, in evidente contraddizione con l'indicazione relativa all'avvio nell'anno 2003 dell'impresa di trasporti, all'anno 2001.

Del resto anche gli accertamenti alla banca dati PRA fatti dal teste Maurizio Bianchini (si vedano trascrizioni realtive all'udienza del 28.2.2008) hanno evidenziato come SCHILLACI fosse intestatario di un furgone e, ciò che vale a riscontrare ulteriori puntuali indicazioni fornite da Esposito, anche di una INNOCENTI ELBA e di una VW GOLF.

Come detto Esposito ha inoltre attribuito al "chiamato" origini siciliane, tanto da chiamarlo "Paolo il siciliano", nonché una recente scarcerazione per fatti non relativi a stupefacenti. Ciò che trova riscontro nel fatto che SCHILLACI sia effettivamente nato

ad Agrigento ed abbia, in effetti, patito carcerazione, come dallo stesso riconosciuto e come si ricava anche dal certificato penale, soprattutto per reati contro il patrimonio.

Esposito ha poi riferito in ordine al fatto che TROVATO Giacomo gli avesse fornito anche due o tre numeri di utenza relativi a tale Luigi dello stesso paese di "Paolo il siciliano", numeri riconosciuti durante l'esame in quelli memorizzati alle voci "Luigi", "Luigi 2" e "Luigi 3" sulla rubrica del suo cellulare. All'interno dell'autovettura sequestrata ad Esposito, poi, come riferito all'udienza del 18.3.2008 dalla teste Iannini, era rinvenuto un foglio manoscritto recante "Piazza Europa, Montano Lucino 031-470250" (poi acquisito, su istanza del pubblico ministero, ai sensi dell'art.507c.p.p. ,all'udienza del 9.2.2009, unitamente all'annotazione di p.g., in data 14.11.2003, nella quale si dava atto del rinvenimento del biglietto in parola all'interno dell'autovettura sequestrata il 15.10.2003), numero poi risultato essere intestato ad un solarium, esistente nel detto comune, nella titolarità di Luigi Pagliaro. Che poi Luigi Pagliaro ed il Luigi di cui alla rubrica siano lo stesso soggetto lo si ricava, innanziutto, dalla circostanza obiettiva insita nel rinvenimento del ripetuto biglietto all'interno dell'autovettura in cui erroneamente (ma si tratta di una confusione giustificabile, in quanto, come si vedrà, ha lasciato fermo l'elemento essenziale, rappresentato dalla disponibilità di un biglietto recante l'indicazione del luogo di residenza di "Paolo il siciliano") Esposito riteneva di aver lasciato un foglio manoscritto con il numero di "Paolo il siciliano", soggetto del quale ricordava di aver avuto anche un biglietto da visita con l'indicazione del comune di residenza, per l'appunto coincidente con quello di "Luigi". In ultima analisi, quindi, il dato che deve essere valorizzato, del resto in linea con un comune meccanismo mnemonico, è che Esposito ricordasse di disporre di uno scritto recante l'indicazione del comune luogo di residenza di "Luigi" e "Paolo il siciliano", luogo effettivamente da individuare in Montano Lucino, come detto sede del solarium, cui si riferiva il numero di utenza vergato sul biglietto, intestato a Luigi Pagliaro, e, per stessa ammissione di SCHILLACI Paolo (si veda pagina 44 delle trascrizioni dell'udienza del 2.10.2008), comune in cui si trova l'abitazione familiare dello stesso imputato (ove risiedono la moglie ed i figli ed ove, a suo dire, egli si recava saltuariamente), altresì ivi controllato dalla p.g. il 20.4.2002 (si veda la deposizione resa dalla teste Iannini all'udienza del 18.3.2008, relativa anche alle risultanze della banca dati SDI).

LUIGI PAGLIARO

Tornando all'identificazione del "Luigi" di cui alla rubrica del telefono cellulare sequestrato ad Esposito, va inoltre rimarcato come uno dei tre numeri memorizzati sotto il

detto nome (il 340/5080187) sia risultato essere in contatto con un'utenza in uso a SCALZI Vincenzo (si vedano le trascrizioni realtive alle telefonate 550 e 606, intercettate sull'utenza 335/6514460, e pagina 31 dell'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 13.2.2009). Contatti che si collocano proprio il 28 ed il 29 settembre 2004 a ridosso dell'operazione di polizia che (come meglio si vedrà al capo A57) portava all'arresto di SCALZI Vincenzo (già imputato, in particolare, della fattispecie associativa di cui al capo A54), trovato in possesso di 450 grammi di hashish (si vedano verbali di perquisizione e sequestro e di arresto in data 1.10.2004, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 13.2.2009), da ritenere parte di un più cospicuo quantitativo proveniente proprio dall'utilizzatore dell'utenza memorizzata da Esposito alla voce Luigi, identificato dalla p.g. in Luigi Pagliaro (si veda deposizione resa all'udienza del 24.1.2008 dal teste Di Prinzio). L'operazione di acquisto aveva poi come regista RIZZUTI Giovanni (altro soggetto di cui Esposito, alla voce "bar ominicchio", aveva memorizzato un numero telefonico) che nelle telefonate con SCALZI che precedevano l'acquisto faceva un esplicito rifeirmento al nome Luigi, SCALZI che, nel corso della telefonata di cui al progressivo 9503 (si vedano la trascrizione relativa alla telefonata intercettata alle ore 11.38 del 28.9.2004 sull'utenza 339/3888489 e pagina 31 della citata informativa della Questura di Lecco) fatta, come si ricava dal suo tenore, subito dopo aver verificato la fattibilità dell'operazione d'acquisto, agganciava proprio la cella di Montano Lucino.

A ben vedere, allora, il riscontro in parola, non vede circoscritta la propria efficacia dimostrativa al solo rapporto di conoscenza tra il "chiamante" ed il "chiamato", con il primo in grado di indicare il comune di residenza del secondo, ma anche, a livello logico, a collocare il detto rapporto di conoscenza nello specifico settore degli stupefacenti.

Esposito, infatti, come detto, memorizzava sul proprio cellulare numeri telefonici ritenuti compromettenti da TROVATO Giacomo, numeri tra i quali figuravano, oltre a quelli riferibili a SCHILLACI, anche quelli da attribuire a Luigi Pagliaro, soggetto certamente coinvolto (come documentato da intercettazioni telefoniche che coinvolgevano una di quelle utenze) in un'operazione illecita avente ad oggetto sostanza stupefacente (ma sul punto si veda meglio la ricostruzione che si farà nella sezione dedicata al capo A57).

Tornando a TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, va evidenziato come anche le sopra evidenziate assidue frequentazioni degli stessi imputati con il collaboratore,

proprio in corrispondenza del periodo di cui all'imputazione, siano sorrette da elementi di riscontro muniti di efficacia dimostrativa, anche in ordine alla natura illecita dei rapporti sottesi a quelle frequentazioni. A tal fine deve ancora essere fatto richiamo alla citata conversazione, avvenuta il 14.2.2004 all'interno dell'autovettura in MERCEDES, targata CH 350 BD, in uso a SIRIANNI Angelo. Analizzando il tenore complessivo della stessa (a partire già dalla traccia audio 3248 delle ore 14.50, per arrivare sino alla traccia 3250 delle ore 15.11) si comprende, infatti, come ELIA e SIRIANNI ascrivano le proprie preoccupazioni proprio alla convinzione che Esposito sia stato coinvolto nelle attività illecite del gruppo e, in particolare, dei suoi singoli esponenti, con i quali era solito accompagnarsi. Così, ad esempio, quelle di TROVATO Emiliano, del quale temono le conoscenze delle attività illecite del gruppo e, per l'appunto, il fatto che abbia coinvolto Esposito (addirittura portato in Calabria) nelle stesse ("*Questo Emiliano quante cazzo di cose sapeva*", "*Perché magari ora vedi che lo hanno messo a conoscenza di tante cose, **lo hanno portato pure là sotto, gli hanno fatto conoscere a qualcuno***", si veda pagina 127 delle trascrizioni realtive alla traccia audio 3248).

ELIA E SIRIANNI

Nel prosieguo della conversazione ELIA e SIRIANNI si concentrano poi sull'oggetto delle investigazioni connesse alle dichiarazioni dei collaboratori e di Danny Esposito, in particolare, accennando significativamente ai traffici di stupefacenti ("***sì però la roba circola, Angelo! La roba circola!..va vedi che gira pure roba in giro, Angelo, è normale, tu pensi che loro non lo sanno***", si vedano pagina 134 delle trascrizioni relative alla traccia audio 3249 e pagina 138 delle trascrizioni relative alla traccia 3250). Da ultimo, poi, ELIA dà anche una precisa lettura dei rapporti tra Eposito e gli odierni imputati, significativamente appellati mediante il ricorso al patronimico, che rimanda alle tradizioni delinquenziali della famiglia Coco Trovato. Imputati che, secondo ELIA, avrebbero "ammaliato" Esposito, servendosene, evidentemente nelle attività illecite, e facendogli vedere qualcosa che, per l'appunto, potesse impressionarlo ("*io credo che **per ammaliarlo in quella maniera**, per...**se ne servivano**, no...**vuol dire che chissà che gli facevano vedere**, capito, chissà cosa gli promettevano, che...capito?...lui un ragazzo, perché è un ingenuotto eh, **cammina con il figlio d Franco...col figlio di Mario**, lui pensava d essere già arrivato, capito? È così Angelo...a quell'età là...già un po' sballato c'era...è normale eh...chissà che cazzo gli raccontavano*", si veda pagina 142 delle trascrizioni relative al progressivo 3250).

CNORE DI FAMIGLIA

Ciò che vale, per l'appunto, a dare una precisa collocazione illecita ai ripetuti rapporti, così da riscontrare a livello logico l'effettivo coinvolgimento di Danny Esposito in un'operazione illecita come quella dallo stesso descritta, nel cui ambito, per l'appunto, era chiamato a dare supporto ai cugini Trovato, con la prospettiva di assumere compiti di ancora maggiore responsabilità.

D'altronde poi l'arresto di Danny Esposito e le notizie relative all'assunzione da parte dello stesso della veste di collaboratore di giustizia, evidentemente all'origine della menzionata conversazione tra ELIA e SIRIANNI Angelo, nascevano dal procedimento MALAVIS, nel cui ambito era stato arrestato, lo stesso 15.10.2003, anche TROVATO Emiliano, del quale, proprio in ragione dello stato di detenzione, i due temono persino una scelta collaborativa (si veda la trascrizione relativa alla citata traccia 3248). Procedimento MALAVIS significativamente concernente proprio fatti illeciti relativi a sostanza stupefacente del tipo cocaina (si veda la sentenza del 20.7.2004 del G.U.P. di Lecco, prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 18.12.2007).

Prima di passare ad analizzare gli elementi che, in modo ancor più pregnante, valgono a collegare i singoli imputati al fatto reato in parola, resta da esaminare un ultimo riscontro, che depone per l'effettiva verificazione della complessa operazione illecita descritta da Danny Esposito. Si tratta, in particolare, del riscontro relativo al trasferimento nel luglio 2003 di un'autovettura MERCEDES C SPORTCOUPE' di colore blu dalla concessionaria Paolo Scola a tale Giuseppe Fiumanò. Sul punto vanno richiamate la deposizione resa dal teste Vincenzo Pasquale, esaminato ai sensi dell'art.507c.p.p. all'udienza del 10.2.2009, e la documentazione relativa all'autovettura in parola. Il detto teste ha, in specie, chiarito di aver compulsato l'agenzia automobilistica, di cui si avvaleva la concessionaria in parola, all'epoca dell'accertamento sottoposta a procedura concorsuale. Agenzia presso la quale non risultava nel periodo di interesse disbrigata pratica alcuna relativa ad un'autovettura con quelle caratteristiche. L'accertamento era poi esteso ad altra agenzia automobilistica indicata da Paolo Scola. Quivi era reperita la pratica di immatricolazione di un'autovettura nuova (pur se originariamente immatricolata in Germania) della marca e modello sopra indicati, per l'appunto trasferita a terzi dalla concessionaria PAOLO SCOLA s.r.l. nell'esate del 2003, autovettura intestata a Roberto Fiumanò, soggetto nativo di Reggio Calabria, attualmente latitante (come si ricava anche dall'ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano il 7.11.2008 e dal verbale di vane ricerche in data 20.12.2008 a cura della Stazione Ca-

rabinieri di Capo d'Orlando, documenti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 10.2.2009). Dalla documentazione acquisita presso la detta agenzia di pratiche automobilistiche è stato poi possibile accertare come la concessionaria SCOLA avesse acquistato un anno prima la detta autovettura nuova, di colore blu, al prezzo di 29.600 € da una concessionaria di Borgo d'Ale (si veda la fattura 219 emessa il 25.6.2002 dalla NORD AUTO s.a.s. nei confnorti della SCOLA PAOLO s.r.l., documento acquisito all'udienza del 10.2.2009), che a sua volta l'aveva importata dalla Germania, per poi, come detto, cederla a Fiumanò nel luglio del 2003. Il pagamento della detta ultima cessione, per un prezzo di circa 25.000 €, come riferito dal teste Pasquale, non risulta tuttavia in alcun modo documentato, nemmeno, sempre stando a quando riferito dal detto testimone (che aveva modo di compulsare la fattura di vendita, poi non prodotta dal pubblico ministero) con un'annotazione stampigliata sulla fattura di vendita, come di regola accade nella prassi commerciale.

MANCA IL PAGAMENTO

Gli elementi in parola, allora, a ben vedere danno conferma in ordine al fatto, riferito da Esposito, secondo cui, a parziale pagamento della fornitura e, segnatamente, di uno dei cinque chili di cocaina, sarebbe stata trasferita dalla concessionaria di Paolo Scola, dopo la consegna della droga (come detto collocata nel maggio-giugno 2003), un'autovettura della marca, modello e colore di quella di cui alla ripetuta documentazione, autovettura di valore effettivamente compatibile con quello di un chilo di cocaina (d'altronde in coerenza anche con l'importo del contante, di cui è stato segnalato il versamento a saldo degli ulteriori quattro chili, indicato come compreso tra gli 80 ed i 100.000 €) ed altresì trasferita ad un soggetto di origine calabrese.

Esposito, come si è sopra ricordato, ha poi chiarito come tra TROVATO Giacomo e Paolo Scola vi fossero accordi interni che facevano dell'imputato un socio di fatto dell'impresa di Scola. Imputato che, sempre secondo il ricordo di Esposito, si sarebbe vantato di aver pagato l'autovettura in un mese, evidentemente, con il ricavato della vendita dello stupefacente.

TROVATO È "SOCIO DI FATTO" di PAOLO SCOLA.

Sui rapporti tra Paolo Scola e TROVATO Giacomo e sulle modalità di pagamento dell'autovettura intestata a Roberto Fiumanò non è poi stato possibile acquisire il contributo dello stesso Scola, la cui deposizione era stata ammessa, ai sensi dell'art.507c.p.p., sia pur nelle forme di cui all'art.210 del codice di rito (dal momento che il pubblico ministero ne aveva segnalata la condizione di persona sottoposta ad indagini per un reato, in ipotesi commesso in concorso con alcuni degli odierni imputati).

Scola, infatti, all'udienza del 10.2.2009, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

L'esistenza di rapporti particolarmente stretti tra TROVATO Giacomo e Paolo Scola è tuttavia documentata in modo certo dai risultati delle intercettazioni telefoniche su un'utenza in uso al medesimo imputato e dalle intercettazioni ambientali all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno. Rapporti che, a ben vedere, valgono ad integrare gli elementi costitutivi di un vero e proprio riscontro individualizzante, in grado di delineare un **preciso collegamento tra TROVATO Giacomo ed una frazione della condotta illecita qui in esame**, in particolare consistente nell'effettuazione di una parte del pagamento della fornitura.

Quanto alle intercettazioni ambientali, va, innanzitutto, nuovamente citata la conversazione dell'11.12.2004, in specie nella parte (si veda pagina 46 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009) in cui TROVATO Giacomo racconta al padre dell'opera di mediazione che gli è stata richiesta da Paolo Scola per una situazione conflittuale nella quale era coinvolto un operaio dello stesso (si veda *supra* nella sezione dedicata alla faida Bubbo-Carpino).

Ancor prima, in occasione del colloquio del 30.10.2004, è Mario Trovato ad informarsi con il figlio Giacomo riguardo a "Paolo", da identificare con certezza in Paolo Scola per l'esplicito riferimento a contati telefonici diretti (su cui ha riferito anche Esposito in altra parte delle sue dichiarazioni e su cui si vedano, subito *infra*, le citate intercettazioni telefoniche) avuti dallo stesso "Mario" con "Paolo" - che evidentemente si faceva trovare in Calabria presso l'abitazione con la quale il detenuto in parola era autorizzato a comunicare - e per l'esplicito riferimento ad un'attività svolta dallo stesso in Germania, evidentemente connessa al commercio di autovetture. Nel corso della conversazione sono inoltre chiari i riferimenti ad un'attività svolta congiuntamente da TROVATO Giacomo e "Paolo": "*Paolo...l'hai visto a Paolo?*", "*No mi ha chiamato adesso che ero fuori, che ha detto che è andato al Pronto Soccorso che stava male!*", "*ora...per una settimana gliel'hanno fatta pagare*", "***gli ho detto, Paolo, andiamo che iniziamo io e te qua**, come siamo combinati ora ha chiamato questa mattina*", "***continuava a dire in Germania il prossimo anno andiamo insieme...***", "*ora mi ha chiamato*", "*ora che non c'è stato che è stato là sotto in ferie, lui il telefono si fa trovare... tutto il mese che sono stati là sotto lui...Il telefono. Tutti i lunedì si faceva trovare al telefono lui...*" (si veda pagina 34 delle trascrizioni depositate all'udienza il 3.2.2009).

Mario Trovato si informa nuovamente riguardo a "Paolo" con il figlio Giacomo ed il cognato Palmerino in occasione del successivo colloquio del 12.11.2004, nel quale espliciti sono i riferimenti all'attività svolta da Paolo nel settore delle "macchine" ed altrettanto chiari sono i rapporti assai stretti tra "Paolo" e TROVATO Giacomo, anche in quello specifico ambito professionale:

"*MARIO - A Paolo non l'hai visto a Paolo?*

PALMERINO - Sì, come no?....

MARIO - Lui è sempre con le macchine.

PALMERINO - Ma (inc.).

MARIO - Eh?

*GIACOMO - ...**è pieno**.*

*MARIO - **Di macchine? Sempre di importazione?***

*GIACOMO - **Sì. Mò che si prende...***

*MARIO - **Non le puoi targare per che cosa?***

*GIACOMO - **E non le puoi targare ...macchina...***

*MARIO - **E perché non la puoi targare?***

*GIACOMO - **Eh, perché...è un casino con queste macchine...**"* (si vedano pagine 75 e 76 delle trascrizioni depositate il 29.1.2009).

Anche durante il colloquio del 28.1.2005 Mario Trovato si informa sulla situazione di Paolo e, avverito da TROVATO Giacomo della verifica fiscale alla quale lo stesso è sottoposto ed ai seri rischi che alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate consegua il tracolo dell'attività, mostra chiaramente di sentirsi coinvolto nelle sorti dell'attività medesima, evidentemente ritenuta appannaggio anche della sua famiglia: "*e Paolo, cosa diceva ieri Paolo?*", "*...ora gli è arrivata l'agenzia delle Entrate l'altro giorno...gli ha detto che sui centomila euro di multa ci ha...questo va a finire che si trova col culo per terra se va avanti così...*", "*Ah, andiamo bene allora, aspetta che esco io per trovarsi col culo per terra...*" (si vedano pagine 20, 21 e 22 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009).

In occasione, infine, delle due telefonate intercettate il 7.2.2005 ed il 28.2.2005 sull'utenza domestica di TROVATO Giacomo, quest'ultimo, la prima volta, parla con il padre (che ha effettuato la chiamata dalla Casa Circondariale i Livorno) di Paolo e delle vicissitudini che sta vivendo (verosimilmente legate al fallimento di cui ha riferito l'isp. Pasquale all'udienza del 10.2.2009) e, nella seconda circostanza, mette in diretta comu-

Scola, 1968

nicazione il genitore con lo stesso Paolo, presente insieme a lui presso la sua abitazione (si vedano pagina 19 della trascrizione relativa alla telefonata nr.662, intercettata sull'utenza 0341/283853, e pagine 26, 27 e 28 delle trascrizioni realtive alla telefonata 842 relativa alla medesima utenza).

SCOLA ANDAVA A CASA DI GIACOMO TROVATO nel febbraio 2005

Ulteriore riscontro individualizzante in ordine al collegamento tra TROVATO Giacomo ed il delitto in parola è rappresentato, a ben vedere, dai legami esistenti tra il medesimo imputato e RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni, SCALZI Vincenzo e Luigi Pagliaro. Ciò che vale a riscontrare le dichiarazioni di Esposito nella parte in cui hanno fatto riferimento alla riconducibilità a TROVATO Giacomo delle utenze che aveva memorizzato sul proprio cellulare, proprio al fine di garantire supporto al ripetuto imputato nella sua attività nel settore degli stupefacenti.

Come detto, tra i numeri registrati sulla rubrica del telefono di Esposito sono risultati, alla voce "Bar Ominicchio" ed alla voce "Cavallo", lo 0341/730415 intestato al Bar Bellavista di RIZZUTI Giovanni ed il 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, detto "Cavallo", utenze sottoposte ad intercettazione, diretta od indiretta, nel corso delle indagini relative al reato associativo di cui al capo A54 ed ai reati fine dello stesso (si veda l'informativa della Questura di Lecco acquisita al fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti, all'udienza del 13.2.2009). Nel corso delle dette intercettazioni, come meglio si vedrà allorquando ci si dedicherà al capo A54), sono poi emersi plurimi elementi di prova relativi all'attività di spaccio svolta dai detti soggetti, anche avvalendosi delle ripetute utenze.

La sussistenza di relazioni tra TROVATO Giacomo e SURIANO Giovanni si ricava poi dalle risultanze SDI, su cui ha rferito all'udienza del 28.2.2008 il teste Rinaldo Rossi. L'ufficiale di p.g. in parola, in specie, ha riportato due controlli di polizia del 20.12.99 e del 27.3.2000, in occasione dei quali i due predetti imputati si trovavano insieme.

Ma a riferire con precisione, come fatto da Esposito, all'attività illecita in materia di stupefacenti, i rapporti tra TROVATO Giacomo e RIZZUTI e SURIANO è stato l'altro collaboratore di giustizia Gjock Mecaj, all'udienza dell'11.3.2008. Lo stesso, in modo preciso e spontaneo, ha infatti riferito di come il suo amico "Cavallo" gli avesse confidato che a rifornire lui e "Giovanni Bellavista" (riconosciuto in una fotografia effigiante RIZZUTI Giovanni, così come "Cavallo" in una foto relativa a SURIANO Giovanni,

all'udienza dell'8.4.2008) fossero i cugini TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano (si veda pagina 100 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008).

Ad ulteriore conferma della sicura collocazione dei rapporti tra TROVATO Giacomo e RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni e, conseguentente, tra il primo e tutti i soggetti appartenenti all'associazione dedita al narcotraffico di cui al menzionato capo A54), vi sono inoltre le risultanze delle intercettazioni sulle utenze 339/3888489 e 349/4131376 in uso, rispettivamente, agli stessi RIZZUTI e SURIANO. Nel corso delle telefonate di cui ai progressivi 2865, quanto alla prima utenza, e 2086, 2527, 2575 e 2831, quanto all'utenza in uso SURIANO, intercettate tra il 25.6.2004 e l'1.7.2004, allorquando nell'associazione di cui al capo A54) era giunta al culmine della tensione la contrapposizione tra lo stesso SURIANO e LE ROSE Armando (sul punto si veda meglio al capo A54), è infatti palese il ricorso del primo (anche con l'intermediazione di RIZZUTI, come si ricava dalla telefonata 2865, in occasione della quale, come si evince dall'informativa della Questura di Lecco acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 13.2.2009, è SURIANO, con altra utenza pure autonomamente intercettata, a contattare il detto correo) al supporto di "compare Giacomo", da identificarsi come già si è evidenziato nella sezione dedicata all'accertamento di responsabilità in capo al medesimo imputato per il delitto *sub* A), in TROVATO Giacomo, evidentemente posto in una posizione di preminenza nel settore dello spaccio di stupefacenti, riconosciutagli anche dai membri dell'associazione di cui al capo A54). Associazione dedita al narcotraffico con la quale TROVATO Giacomo condivideva anche i collegamenti con Luigi Pagliaro, come detto da identificarsi come uno dei fornitori di RIZZUTI Giovanni e SCALZI Vincenzo e, al contempo, come soggetto legato a TROVATO Giacomo, che ne aveva affidato per ragioni di sicurezza i numeri telefonici al suo uomo di fiducia Esposito.

Gli elementi in parola valgono allora a confermare come le utenze memorizzate sul telefono cellulare di Danny Esposito, ivi comprese quelle riferibili a SCHILLACI Paolo, avessero una precisa connessione con l'attività di spaccio svolta da TROVATO Giacomo. Ciò che, ancora una volta, a livello logico, vale a porre l'imputato in parola in correlazione con un'ulteriore frazione della condotta illecita in esame, consistente nel mantenimento dei contatti con il fornitore.

Venendo ora ai riscontri individualizzanti della partecipazione di **TROVATO Emiliano** all'operazione di acquisto di sostanza stupefacente di cui al capo A15), va, innan-

ziutto, fatto riferimento alla detenzione dello stupefacente presso la pizzeria "La Perla Nera" di Olginate. Riscontro individualizzante, per l'appunto idoneo a collegare l'imputato in parola alla descritta frazione di condotta illecita è rappresentato dalle dichiarazioni di Gjok Mecaj. Il detto collaboratore ha, infatti, fatto preciso riferimento alla destinazione del detto esercizio pubblico a luogo di spaccio o, comunque, di deposito di sostanza stupefacente. La circostanza è, innanziutto, emersa in modo del tutto spontaneo, allorquando Mecaj, rispondendo a domande del pubblico ministero relative ad eventuali transazioni aventi ad oggetto stupefacente tra lui e TROVATO Emiliano, nel negare di avere mai ceduto od acquistato droga dal detto imputato, ha tuttavia precisato di avere in due occasioni consegnato tra i 100 ed i 200 grammi di cocaina presso la pizzeria di Olginate insieme a MAZZEI Giuseppe. Le dette consegne non erano fatte a titolo di vendita, ma si trattava di onorare quell'obbligo che MAZZEI gli aveva indicato come imperatvo, di assicurare a TROVATO Emiliano un entrata fissa di cinque milioni a settimana (su cui si veda la più volte citata conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di MAZZEI Giuseppe) sugli introiti delle vendite di stupefacenti. Con quelle due consegne in matura Mecaj aveva inteso assolvere con una sorta di *forfait* alle somme dovute per un periodo di almeno un mese e mezzo. A curare materialmente la consegna all'interno della pizzeria era poi stato MAZZEI, mentre il collaboratore lo attendeva in macchina sull'altro lato della strada (si vedano pagine 108, 109 e 110 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008).

In modo altrettanto spontaneo Mecaj, poi, nel rispondere ad una domanda del pubblico ministero, relativa all'indicazione dei nominativi dei soggetti dei quali TROVATO Emiliano si sarebbe avvalso nell'attività di spaccio, chiariva come il detto imputato effettuasse anche in prima persona cessioni di stupefacente presso la sua pizzeria di Olginate (si veda pagina 112 delle trascrizioni relative alla citata udienza dell'11.3.2008). Ed allora di fronte a simili dichiarazioni, spontanee, precise e costanti (i temi che ne formano specifico oggetto non sono nemmeno stati sfiorati in controesame) si deve ritenere, a livello logico, riscontrata la circostanza che vuole TROVATO Emiliano aver utilizzato la sua pizzeria come luogo di deposito dello stupefacente acquistato da SCHILLACI. Pizzeria che, d'altronde, Esposito aveva autonomamente indicato come luogo abitualmente frequentato da Mecaj.

Altro importante riscontro a carattare individualizzante, tale da collegare ancora la persona di TROVATO Emiliano ad un'operazione di acquisto di cocaina

dell'importanza di quella qui contestatagli, è rappresentato dalle risultanze delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura VW POLO di CATANZARO Antonio. In particolare, nel corso della conversazione delle ore 15.00 del 10.1.2000, TROVATO Emiliano, all'interno dell'autovettura di CATANZARO, fa esplicito riferimento all'imminente arrivo di una fornitura di oltre cinque chili, da pagare tra i 40 ed i 45, da intendersi come milioni al chilo (*"ma ora io non vedo l'ora che arriva domani, c'è* ***questo che viene e la porta...noi più di cinque chili gliene avevamo chiesto noi...*** *quando arriva* ***gli dico "me la dai a sto prezzo qua? Me la fai vendere a 55" gli dico "me la dai a 45, a 40...*** *io ci guadagno un po' per uno, facciamo...poi vi arrangiate voi se no..."*, si veda pagina 5 delle trascrizioni relative al DAT 16 dell'intercettazione all'interno dell'autovettura VW POLO, targata AF 237 AJ). Che poi il soggetto che si esprime nei termini sopra descritti sia propio TROVATO Emiliano lo si ricava dal fatto che il suo interlocutore, da identificare nell'utilizzatore dell'autovettura CATANZARO Antonio, lo chiami con il nome "Emiliano" (si veda, ad esempio, pagina 6 delle dette trascrizioni), nonché dal riferimento che "Emiliano" fa a "Lecco" (si veda pagina 4 delle ripetute trascrizioni). Per di più l'intercettazione in parola, come riferito dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, risulta essere stata attivata congiuntamente a numerose altre attività investigative, tra cui anche servizi di appostamento in Milano, in occasione dei quali era notato proprio TROVATO Emiliano, sui cui legami con CATANZARO Antonio, detto "ferro filato" (come riferito dal teste Maci all'udienza dell'1.4.2008), non hanno, come pure si è già evidenziato, mostrato di nutrire dubbio alcuno, né il padre Franco Coco Trovato, né lo zio RIGILLO Palmerino (si veda la citata conversazione intercettata il 15.9.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Ascoli Piceno).

Ciò che vale, a livello logico, a riscontrare il coinvolgimento di TROVATO Emiliano in un'operazione illecita di caratteristiche tali da rimandare a sue precedenti, analoghe esperienze criminali. "Pado il siciliano"

Tornando ora alla posizione di SCHILLACI Paolo, va immediatamente evidenziato come tutti i descritti elementi che valgono a fornire in termini di certezza la prova di un rapporto di conoscenza tra chiamante e chiamato, di fronte al reciso atteggiamento negatorio dell'imputato in parola, finiscono per assumere, a livello logico, anche efficacia dimostrativa in ordine alla collocazione del detto rapporto di conoscenza in un inconfessabile contesto di natura illecita.

Ma evidentemente i riscontri individualizzanti che attingono la persona di SCHILLACI sono anche molti altri, in alcuni casi, di ben più consistente pregnanza. Riscontri che, evidentemente, andranno ad attingere solo la fornitura di cinque chilogrammi di cocaina, essendo venuta a mancare, come si è già evidenziato nel ricostruire le dichiarazioni di Esposito, quanto all'imputazione relativa all'importazione ad opera del medesimo imputato di una più ingente partita, da cui i cinque chilogrammi sarebbero stati prelevati, la chiamata in reità del collaboratore medesimo.

Innanzitutto i collegamenti tra SCHILLACI e la città di Lecco, teatro delle varie fasi dell'azione delittuosa. SCHILLACI che, sottoposto ad un controllo di polizia, in data 26.11.2001, a bordo di un'autovettura in Lecco (si veda deposizione della teste Iannini, resa all'udienza del 18.3.2008), ha dovuto ammettere, in sede di esame, i propri legami con la detta città, nella quale aveva effettuato dei trasporti con i furgoni della sua impresa ed aveva anche un commercialista che si occupava di un'altra impresa nella sua titolarità (si veda pagine 47, 78 e 79 delle trascrizioni relative all'udienza del 2.10.2008).

Nel rispondere, nel corso dell'esame, in modo evasivo alle domande relative al luogo in cui avesse la residenza, SCHILLACI ha tuttavia fornito un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni di Esposito e ciò, in particolare, quando ha fatto espresso riferimento ai propri legami con la Svizzera, ove aveva una relazione sentimentale che lo portava spesso in quel paese, nonché ove operava con un'impresa denominata EUROELETTRICA. Ciò che, a a ben vedere, vale, per l'appunto, a riscontare le dichiarazioni di Esposito, nella parte in cui il collaboratore ha attribuito a "Paolo il siciliano", in occasione dell'ultimo incontro avuto alla vigilia dell'arresto del 15.10.2003, la proposta di prendere parte a rapine ai danni di imprenditori che esportavano danaro e valori proprio in Svizzera. Il riscontro in parola, attenendo poi ad un'attività illecita pianificata a margine di quella principale avente ad oggetto grosse forniture di stupefacenti, è altresì idoneo a porre SCHILLACI in correlazione con lo specifico contesto delinquenziale nel quale si inseriva la fattispecie contesata ai capi A15) ed A17).

Un'analoga efficacia dimostrativa deve poi essere riconosciuta alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gjock Mecaj, che, nel riconoscere in fotografia SCHILLACI, ha detto trattarsi di un certo Paolo di Como, che gli era stato presentato a Lecco, probabilmente nell'estate del 2001, da un suo connazionale di nome Mondi. I tre avevano trascorso la prima parte della serata a Lecco insieme anche a tale Andrea di Canzo, persona non più giovane, ma grande consumatore di cocaina. La serata era infatti trascorsa

all'insegna del consumo smodato di cocaina ed era proseguita ad Erba, paese di residenza di Mondi, ove al gruppo si era unito, presso il disco bar "Beverly Hills", il proprietario di una pizzeria di Como denominata "Scacco Matto". Come detto Mecaj e gli altri avevano consumato molta droga e nel corso della serata Paolo e Mondi avevano rivaleggiato nell'attribuirsi l'uno maggiori capacità dell'altro nell'approvvigionamento di ingenti quantitativi di cocaina; discorsi ai quali Mecaj non aveva dato molto peso, serbando tuttavia il ricordo di come "Paolo" si atteggiasse a grande narcotrafficante e come vantasse la possiblità di disporre di qualsiasi quantitativo di stupefacente volesse (si vedano pagine 79 ed 80 delle trascrizioni realtive all'udienza dell'8.4.2008). Alla narrazione in parola, cui vanno riconosciuti, oltre al pregio della precisione (si pensi ai numerosi particolari offerti con riferimento ad una serata che pure doveva avere numerosi punti di contatto con molte altre trascorse dal collaboratore all'insegna del consumo di cocaina), anche quelli della spontaneità (il racconto è fluito in modo, per l'appunto, spontaneo, alla semplice vista della foto di SCHILLACI) e della costanza (non sono emerse infatti modificazioni alla versione predibattimentale, né il controesame ha messo in evidenza contraddizioni od altre criticità), deve allora essere riconosciuta, come premesso, efficacia di riscontro individualizzante. La stessa vale, infatti, a collocare SCHILLACI Paolo nell'ambiente della cocaina e nello stesso contesto della malavita lecchese e comasca, in cui si inscrivono anche lo stesso chiamante ed i correi. Il riferimento alla capacità di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di stupefacente, poi, ancorché non preso troppo sul serio da Mecaj, vale infine a riscontare anche il collegamento tra SCHILLACI ed un'operazione di fornitura in effetti di entità tutt'altro che trascurabile.

dichiarazione di Mecaj.

Altro riscontro individualizzante che collega l'imputato in parola al delitto in trattazione è rappresentato anche dall'attività, dallo stesso ammessa in sede di esame, di venditore di autovetture o comunque di mediatore nella compravendita di molti beni di diverso tipo, tra cui, per l'appunto, anche le autovetture. Una simile ammissione (peraltro confermata anche dalle telefonate 2079, 2083, 2119 e 2142, intercettate sull'utenza 347/7498692, nelle quali l'argomento trattato deve ritenersi effettivamente quello della vendita di un'autovettura) vale, infatti, a collegare SCHILLACI alla frazione di condotta illecita consistente nella riscossione di parte del corrispettivo della fornitura, sotto forma di intestazione ad un terzo da lui indicato, che ben poteva essere soggetto a cui lui effet-

tivamente aveva promesso in vendita l'autovettura, della MERCEDES C SPORTCOUPE', datagli a saldo di un chilo di cocaina.

Il fatto, poi, che Fiumanò risiedesse in provincia di Como e in passato (nel 1991) avesse risieduto proprio a Cavallasca, luogo di residenza di SCHILLACI (come riferito all'udienza del 10.2.2009 dal teste Pasquale), vale vieppiù a mettere la descritta intestazione dell'autovettura in correlazione con il medesimo imputato. Imputato che, a ben vedere, risulta avere un altro legame con Fiumanò, rappresentato dalle comuni esperienze illecite nel settore del contrabbando. Dal certificato penale dell'odierno imputato si ricava, infatti, come lo stesso abbia riportato una condanna per violazione del testo unico delle leggi doganali (si veda sentenza del Pretore di Como del 29.1.1997), come pure per contrabbando, stando alla deposizione del teste Pasquale (si veda pagina 125 delle trascirioni del 10.2.2009) risulta essere stata condannato Fiumanò.

Da ultimo, anche la circostanza, già evidenziata quando si è trattato di fare emergere tutti gli elementi di conferma in ordine alla susistenza di un rapporto di conoscenza tra Danny Esposito e SCHILLACI, rappresentata dal fatto che il numero di telefono di quest'ultimo fosse memorizzato sulla rubrica del cellulare sequestrato al collaboratore, ha, a ben vedere, anche la valenza di riscontro a carattere individualizzante. Il numero di telefono, infatti, come si è già evidenziato nell'analizzare i riscontri realtivi alla responsabilità di TROVATO Giacomo, era infatti memorizzato insieme ad altri certamente riferibili a soggetti operanti nel settore dello spaccio in collegamento proprio con TROVATO Giacomo. Ciò che vale, quindi, a collegare anche SCHILLACI Paolo, che, come detto non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione alternativa, in quel medesimo contesto delinquenziale.

I risultati dell'attività di intercettazione intrapresa su una di quelle utenze valgono, poi, vieppù a confermare come la stessa, a soli quattro mesi di distanza dall'interruzione (causa gli arresti di Esposito e TROVATO Emiliano) delle relazioni illecite con gli odierni coimputati, fosse ancora utilizzata nella perpetrazione di attività illecita, che, come subito si dirà, non potrà farsi coincidere con le operazioni truffaldine confessate da SCHILLACI.

Il ricorso ad un linguaggio criptico, in una con le giustificazioni prive di plausibilità offerte dall'imputato e da alcuni dei testi a discarico dallo stesso introdotti, varranno allora a fungere, a livello logico, da ulteriore conferma in ordine al fatto che l'utenza in

parola fosse effettivamente entrata nella disponibilità di Esposito per consentire a SCHILLACI di mantenere i collegamenti con i clienti della fornitura.

Mette conto ora passare ad un'analitica disamina dei risulati delle captazioni in parola, per l'appunto fatta, tenendo a fronte le deposizioni dei testi identificati come gli interlocutori di SCHILLACI e l'esame e le spontanee dichiarazioni resi dallo stesso imputato.

Già la telefonata 178 delle 10.49 del 13.2.2004 si pone in irrimediabile contraddizione, sia con la versione offerta dall'imputato in sede di esame, sia con la testimonianza dell'interlocutore dello stesso, da identificare per l'appunto (come si ricava dall'informativa della Questura di Lecco acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 13.2.2009) in Massimo Malvestio, escusso come teste all'udienza dell'8.9.2008. Nella circostanza è, infatti, SCHILLACI a mettersi in contatto con Malvestio (nella ripetuta informativa la chiamata è segnalata in uscita dall'utenza intercettata 347/7498692 in uso a SCHILLACI), che quindi deve identificarsi con il propalante indicato nella trascrizione con V.M.1. SCHILLACI comunica a Malvestio di essere "a posto per la pala" e gli chiede se quindi la debbano prendere, sentendosi rispondere da questi che è impegnato nel tentare di acquistare un paio di muletti e che poi si risentiranno. Malvestio, dopo che SCHILLACI gli comunica il proprio interesse anche per i muletti, tuttavia insiste, prima della chiusura della telefonata, chiedendo notizie della pala, al ché SCHILLACI sembra confermarne l'acquisto. Nel dialogo in parola è, infatti, impossibile scorgere le sembianze di un'opera di intermediazione svolta da SCHILLACI, a detta di Malvestio in contatto con lui per trovare acquirenti delle pale gommate o dei carrelli elevatori da lui stesso commercializzati. Operazioni di intermediazione che, peraltro, sia Malvestio (si vedano trascrizioni realtive all'udienza dell'8.9.2008) che lo stesso SCHILLACI (si veda l'esame reso all'udienza del 2.10.2008, in occasione del quale ha riferito di aver venduto macchine operatrici solo a stranieri di cui non aveva alcun dato identificativo) non hanno saputo con certezza segnalare come andate a buon fine. Ciò che, a maggior ragione, vale a confermare come i due interlocutori in occasione della singolare conversazione in parola, stessero parlando di qualcosa che interessava entrambi in prima persona, senza un immediato coinvolgimento di un acquirente finale (*"io sono a posto...per la pala, se vogliamo prenderla"*, *"...adesso sto comprando un paio di muletti, poi ti faccio sapere"*, *"...no, no, ma anche per i muletti. Ci possiamo vedere...non so...verso l'una, così?"*, *"eh adesso vedo un po'*

se riesco a comprare qualche muletto e dopo...dopo ci vediamo verso l'una...eh. Per la pala invece?", "*come?*", "*per la pala invece?*", "*non ho capito*", "*per la pala come sei messo?*", "*eh basta che poi si vende, non c'è problema dai...eh ma ti voglio vedere per l'una che ci mettiamo d'accordo...se non hai la pala, che hai i muletti, che c'è convenienza...*", si vedano pagine 3 e 4 delle trascrizioni relative alla telefonata 178 intercettata alle ore 10.49 del 13.2.2004).

Le telefonate di cui ai progressivi 226 e 278, in occasione delle quali l'utenza di SCHILLACI era in contatto con il 340/3294112, intestato a Vanessa Beretta (si veda la citata informativa della Questura), ma in uso al di lei marito Stefano Morali, come dallo stesso ammesso in occasione della deposizione testimoniale dell'8.9.2008, sono poi ancora più indicative dell'esistenza di rapporti di natura illecita tra i propalanti, celati sotto uno scoperto linguaggio convenzionale. In occasione della prima telefonata è SCHILLACI a contattare Morali. I temi trattati paiono non avere alcuna attinenza con l'asserita (si veda la citata deposizione testimoniale dell'8.9.2008) attività di manovale svolta da quest'ultimo alle dipendenze dell'imputato. Morali poi offre a SCHILLACI "un mercedes cinquemila nuovo", fornendo alcuni dettagli riguardo a quello che parrebe essere il venditore: "*va' che c'ho un mercedes cinquemila nuovo...però non so la sigla e bene così, ho l'appuntamento con lui...è uno che...sai l'Emilio ti ho detto che ogni...ogni quindici giorni prende cinquecento euro...eh apre le cose...uhei, c'ha settant'anni, è una vita che lui li fa, eh, è mliardario...lui fa solo quei lavori lì eh...ma anche quelli che hanno problemi. L'Emilio aveva gli assegni protestati eh...eh mi...eh, minchia, lui gli fa firmare, ha l'impresa edile e...gli dà cinquecento euro ogni quindici giorni...per due anni fa così...eh beh, ma va...ascolta, è una vita che li fa...è una persona* " (si vedano pagine 6, 7 e 8 delle trascrizioni relative alla telefonata 226). Dettagli che, evidentemente, nulla hanno a che vedere con la compravendita di un'autovettura, di tal ché è da ritenere che il richiamo ad un marchio ed una clindrata (peraltro piuttosto insolita e di difficile commercializzazione) abbiano rappresentato il modo per alludere al vero oggetto dell'operazione, che i due interlocutori volevano mantenere celato. Ciò che trova conferma nel corso della successiva telefonata che Morali fa a SCHILLACI tre giorni più tardi. L'"autovettura" nell'occasione è descritta come "un po' grigia", dell'anno "zero zero", con "sedili in pelle" "automatica e station wagon", tutti particolari diffilemnte compatibili con un qualunque automezzo (specie l'insolito dato cromatico) e, comunque, con quello nominato nella precedente telefonata. La conclusione della

conversazione non lascia poi dubbio alcuno in ordine al fatto che i due colloquianti stiano parlando d'altro: "*Eh. Di...dimmi solo il coso, il...il...il...quant'è l'affitto lì e basta*", "*eh, asche...sono...ero al telefono con lui. Ti richiamo.*", "*è zero zero. Dai*", "*Eh*", "*mh, ciao*", "*devo rifare tutto, per questo. Ciao*", "*Eh, cazzo è zero e zero insomma*", "*eh, mi dici due, ora sono tre...*", "*eh*", "*anzi sono quattro*", "*eh io non lo sapevo prima. Eh, ohi...*" (si vedano pagine 10 e 11 delle trascrizioni relative alla telefonata 278 delle 10.22 del 16.2.2004).

Le deposizioni testimoniali rese da Stefano Morali e dal di lui cognato Emilio Beretta (si vedano, quanto a quest'ultimo, le trascrizioni relative all'udienza del 29.1.2009) e la versione offerta da SCHILLACI in sede di esame non hanno contribuito di certo a chiarire il reale tema trattato nel corso delle due telefonate in parola. Secondo Morali l'oggetto delle telefonate poteva essere la vendita dell'autovettura di un suo compaesano di Parè, persona anziana potatrice di handicap. Nel prosieguo dell'esame del difensore il proprietario dell'auto proposta a SCHILLACI (di cui, si badi, Morali, ha riferito di non sapere nemmeno che si occupasse anche di compravendita di autovetture, precisando di essersi rivolto a lui solo perché era il suo datore di lavoro) è poi stato indicato come di Seregno (anziché di Parè) e come il socio di suo cognato. L'autovettura era poi una MERCEDES station wagon, 1900 o 2000 di cilindarata, troppo vecchia tuttavia per potere essere venduta.

SCHILLACI ha parlato di una MERCEDES station wagon, ma le ha attribuito, prima una clindrata pari a 3200 cc. e poi 2700. Ha poi detto che il proprietario era un miliardario che operava nell'edilizia. Beretta, infine, chiamato in causa dal cognato e dall'imputato, ha ricordato effettivamente un'autovettura di un certo Carlo Minotti, un "mercedes familiare un po'vecchiotto", ma ha descritto il detto soggetto non certo come un miliardario, imprenditore del settore edile. Ha riferito che lo stesso aveva, per ragioni pratiche, la delega ad operare sul contro corrente di una società, che vendeva materiale edile, nella quale non ricopriva cariche sociali. Il socio unico ed amministratore della società in parola era lo stesso Beretta, a suo dire truffato dai due soggetti che lo avevano collocato in quella posizione, soggetti tra i quali tuttavia non figurava il Minotti.

Ciò che balza all'occhio delle versioni sopra riproposte è la sussistenza solo di vaghe assonanze tra le stesse, si badi completamente prive di significativi punti di convergenza su quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto delle telefonate in parola. Un'autovettura, di cui nessuno, nemmeno chi, in teoria, era interessato alla sua commer-

cializzazione, ha saputo fornire affidabili dati identificativi. Così pure riguardo al presunto proprietario venditore, un miliardario della zona di Novara in possesso di una MERCEDES 5000 (si veda pagina 7 delle trascrizioni relative alla telefonata nr.226), poi divenuto un portatore di handicap di Parè, proprietario di un mezzo che parrebbe essere poco più che un rottame, od anche il socio o datore di lavoro di Emilio Beretta, poi relegato da quest'ultimo al ruolo di mero titolare di una delega di firma sul conto corrente della società di cui lo stesso teste era amminsitatore unico, delega rilasciatagli, parrebbe di capire, per mere ragioni logistiche, legate al fatto che risiedesse vicino alla banca presso la quale era acceso il conto (si veda pagina 40 delle trascrizioni relative all'udienza del 29.1.2009).

Anche la telefonata 763 delle ore 9.44 del 9.3.2004, effettuata da Massimo Malvestio a SCHILLACI Paolo è di tenore tale da non lasciare dubbi in ordine al fatto che i due colloquianti non stiano parlando, come pure hanno sostenuto, della sostituzione del filtro dell'olio nell'autovettura dell'imputato. Se infatti così fosse stato non si vede per quale motivo avrebbe dovuto essere proprio Malvestio, che quell'intervento lo faceva a livello amicale, a sollecitare l'interlocutore a presentarsi per la riparazione, interlocutore che, addirittura, rappresentava come una concessione la propria adesione all'invito: "***puoi venire urgente in giornata?***", "*eh, a che ora?*", "***che mi è arrivato il filtro dell'olio. Se vuoi venire giù anche tra mezz'oretta, ti dico tutto***. *Così fa...se, se vieni giù tra mezz'oretta ti cambio il filtro dell'olio, che mi è arrivato*", "*eh niente...sì, sì, perché guarda, cazzo ho fatto un casino di chilometri. Una mezz'oretta?*", "*sì guarda te, anche un'oretta*", "*eh anche*", "*anche a mezzogiorno, ascolta*", "***no, un'oretta. Però vengo apposta...***" (si veda pagina 12 delle trascrizioni relative alla telefonata 763).

Nelle telefonate 777 e 845 del 9 e del 12 marzo del 2004, in entrata sull'utenza intercettata in uso a SCHILLACI (provenienti, come si ricava dalla ripetuta informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 13.2.2009, da utenze intestate ad una cittadina rumena di nome Floriana Barbu ed alla BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO) l'imputato riceve dal'interlcoutore solleciti per la consegna di "olio". SCHILLACI ha indicato il detto interlocutore come Paolo Cocciolo, titolare di una importante impresa di trasporti, alla quale forniva olio, che a sua volta si procurava con delle truffe, consistenti nel fare grossi ordinativi, pagando solo degli acconti. SCHILLACI, tuttavia, quando si è trattato di indicare i soggetti a cui rivendeva l'olio da auotrazione provento di truffa è stato in grado di indicare solo Malvestio e Cocciolo. Il

primo tuttavia, nel corso della propria deposizione, ha riferito di non aver mai acquistato dall'imputato olio lubrificante, limitandosi a tenerne in deposito presso la propria officina dei quantitativi non importanti e ad acquistare gasolio in misura ancor meno rilevante. Quanto a Cocciolo, è stato invece lo stesso SCHILLACI a riferire, anche per giustificare il fatto di avere in occasione della telefonata 845 detto all'interlocutore di averne usato un po' anche lui di olio, di aver smesso di vendergliene, perché il detto soggetto sarebbe stato poco pronto nei pagamenti, così da vanificare il profitto delle truffe perpetrate dallo stesso imputato. Oltre ai detti soggetti, con i quali non può certo dirsi che SCHILLACI avesse trovato il modo di far fruttare la propria asserita condotta fraudolenta, l'imputato non è stato in grado di indicare alcun altro acquirente, limitandosi a dire che, per lo più, si trattava di camionisti stranieri a cui proponeva l'affare alle stazioni di servizio. Giustificazione per la verità poco credibile, anche per le evidenti difficoltà che avrebbe incontrato nel condurre i detti acquirenti presso il luogo, a suo dire ben visibile, nel quale teneva la cisterna con il gasolio.

Nel corso di altre telefonate tra SCHILLACI e Malvestio è, poi, evidente l'intenzione dei due colloquianti di non lasciar intendere l'oggetto della telefonata ed anche il luogo degli appuntamenti su cui si accordano. Si veda sul punto la telefonata 884 del 13.3.2004, che SCHILLACI (come si ricava dalla ripetuta informativa della Questura) riceve da Malvestio, il quale fa riferimento a "l'altra cosa là", per poi aggiungere :"*...e dimmi il mese che puoi farla, da qua...perché io devo farlo uno, due, tre...*" (si veda pagina 18 delle trascrizioni relative alla telefonata 884). O si veda ancora la telefonata 1573 delle 19.35 del 2.4.2004, che SCHILLACI fa a a Malvestio, il quale gli chiede se abbia bisogno di "quei così là", al ché SCHILLACI lo rassicura sul suo immiente arrivo.

Ancor più evidente è la volontà dei due soggetti in parola di mantenere celati i luoghi dei loro incontri, che evidentemente non attengono a transazioni aventi ad oggetto né olio, né macchine operatrici, né minimoto. In occasione della telefonata 1671 del 5.4.2004, che l'imputato ha tentato (senza successo, visto che la chiamata, come indicato nell'informativa della Questura, è in uscita e, quindi, il soggetto che dice "ti ho trovato la moto" deve essere identificato proprio in SCHILLACI che ha effettuato la telefonata) di ricondurre all'acquisto di una minimoto da Malvestio (Malvestio che tuttavia, nel corso del suo esame reso all'udienza dell'8.9.2008, ha invece riferito di aver fatto solo da mediatore nell'acquisto di una minimoto che SCHILLACI avrebbe di fatto acquistato presso un benzinaio), Malvestio dà appuntamento a SCHILLACI presso una birreria

"davanti al boscone", ma l'imputato suggerisce un altro luogo di incontro indicato come "quel parcheggio là", subito individuato da Malvestio come quello dove si erano visti "domenica" (evidentemente non per acquistare muletti o motocicli). Anche nella telefonata nr.1679, che segue di meno di tre ore la precedente, è evidente la circospezione dei due interlocutori, che ipotizzano anche, benché SCHILLACI sia già sul luogo dell'appuntamento, di vedersi "più giù". Circospezione che si spinge sino al punto che i due nemmeno si intendono tra loro, come si ricava dalla successiva telefonata 1681, che Malvestio fa a SCHILLACI.

Per nulla convincenti sono poi le giustificazioni date sia dall'imputato che da Malvestio riguardo a tanta circospezione. Secondo SCHILLACI tutto era dovuto al fatto che Malvestio non volesse incontrarlo presso la sua officina, onde evitare che ivi potesse incrociare un soggetto a cui aveva venduto un'autovettura. Soggetto a nome Alfio che si era lamentato della qualità del mezzo, suscitando la reazione di SCHILLACI, che Malvestio temeva potesse tradursi anche in un'aggressione fisica ai danni dello stesso Alfio. Motivazione, oltre che piuttosto contorta, difficilmente conciliabile con telefonate nelle quali evdente è l'intenzione di entrambi i protagonisti di tener celato il luogo in cui si accingono ad incontrarsi e non certo la volontà di uno dei due di tenere l'altro lontano dal proprio luogo di lavoro. Ancor meno convincente la giustificazione di Malvestio, secondo il quale le telefonate sarebbero avvenute allorquando egli si trovava in compagnia di clienti, ai quali non voleva dare a vedere che si stava recando ad incontri presso locali pubblici, che quindi potevano dare l'impressione di non aver nulla a che fare con il lavoro. Da un lato, infatti, più volte è stato lo stesso testimone a chiamare SCHILLACI con il proprio cellulare, ciò che gli avrebbe comuque dato agio di scegliere il momento più opportuno per effettuare la telefonata ritenuta imbarazzante. Dall'altro, poi, i detti luoghi di incontro erano spesso indicati con esplicti riferimenti a locali pubblici ("birreria" o "gelateria").

In un'ulteriore telefonata tra i due soggetti in parola il luogo di incontro è fissato poi presso il parcheggio di una fabbrica (si veda pagina 30 delle trascrizioni relative alla telefonata 1989 del 23.4.04, in entrata da utenza intestata a Malvestio).

La telefonata 1865, in entrata alle ore 12.50 del 9.4.2004 sull'utenza di SCHILLACI, ha ancora ad oggetto la richiesta di olio da parte del chiamante. L'utenza da questi utilizzata è poi risultata essere priva di intestatario (si veda sempre l'informativa della Questura). Si tratta, comunque, della medesima utenza di cui alla successiva chiamata

1882, che SCHILLACI, sulla base del suo contenuto, contestatogli dal pubblico ministero nel corso dell'esame, ha attribuito ancora a Paolo Cocciolo, che, a suo dire nell'occasione si sarebbero lamentato con lui dell'abbandono nelle pertinenze della sua azienda di trasporti di cartoni ed altri imballaggi di computer e televisori al plasma da lui acquistati. Della telefonata in parola, al di là del suo tenore assai singolare, va segnalata l'interpretazione che ha dato, a conclusione delle "contestazioni" del pubblico ministero, SCHILLACI. Lo stesso, al pubblico ministero che gli faceva notare come verosimilmente alla sigla V.M.1 dovesse corrispondere il soggetto che aveva ricevuto la telefonata e, quindi, nella fattispecie lo stesso SCHILLACI (si veda l'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento il 13.2.2009), cui quindi si sarebbe dovuta attribuire la frase "Eh, l'olio? Me l'hai portato giù l'olio?" (si veda pagina 29 delle ripetute trascrizioni, depositate il 30.5.2008), rispondeva, in patente contraddizione con quanto sostenute nel fornire una spiegazione riguardo alle telefonate 777 e 845, che Cocciolo, poco prima definito un soggetto poco affidabile sui pagamenti, al quale aveva preso a negare con dei pretesti la consegna di olio, fosse addirittura il depositario di uno dei fusti di olio da lui acquistati.

Quanto alle telefonate 2079, 2083, 2119 e 2142, si deve ritenere che il tema trattato da SCHILLACI e da Massimo Malvestio (ancora una volta l'intestatario dell'utenza in contatto con quella intercettata) sia effettivamente, come dagli stessi sostenuto, quello della possibile permuta dall'autovettura del fratello del ripetuto testimone, con l'altra autovettura di marca FORD di cui l'imputato aveva la disponibilità.

Tutte le altre telefonate sopra commentate ed anche la 2212 e la 314 (si vedano, quanto a quest'ultima, le trascrizioni depositate il 30.12.2008) inequivocabilmente hanno ad oggetto qualcosa che è richiamato solo in modo ellittico ("eh ascolta, non è per quello, perché...eh, ti devo spiegare a voce", si legge a pagina 1 della trascrizione relativa alla telefonata 314 da ultimo citata) o che non corrisponde a quanto indicato mediante l'evidente ricorso ad un linguaggio convenzionale. Le spiegazioni non convincenti offerte, in particolare, dall'imputato valgono poi a collocare, a livello logico, il tema oggetto di quelle conversazioni su un terreno illecito, che non può peraltro farsi coincidere con quello delle "confessate" truffe, in specie ai danni di rivenditori di oli lubrificanti e di carburanti. Terreno d'altro canto che mal si concilierebbe con quanto sostenuto da SCHILLACI in occasione delle spontanee dichiarazioni rese il 17.7.2008; l'imputato ha sostenuto, infatti, di aver avuto la convinzione, nel periodo a cui si riferi-

Capo A14).

Sulla posizione di COSTA Massimiliano e sul suo ruolo di *pusher* di cocaina svolto nell'interesse di CALIGIURI Salvatore si concentra, innanziutto, la precisa chiamata in reità mossa da Danny Esposito, già attentamente analizzata, anche quanto ai suoi profili di credibilità intrinseca, al capitolo dedicato ai capi A13) ed A16). In questa sede, quanto alle dichiarazioni di Esposito, sarà sufficiente aggiungere come il detto collaboratore abbia fatto preciso riferimento anche a propri acquisti di cocaina dall'imputato in parola.

Già si è detto anche del riscontro fornito da Cusumano riguardo al ruolo ancillare nei confronti di CALIGIURI svolto da COSTA in seno all'associazione di cui al capo A). Che poi il detto ruolo fosse relativo proprio, tra l'altro, all'attività di cessione di stupefacenti, lo si ricava, oltre che dal complessivo tenore della chiamata di Cusumano, anche dagli importantissimi riscontri estrinseci, rispetto sia alle dichiarazioni di Cusumano, che a quelle di Esposito, rappresentati innanzitutto dai risultati dell'attività di intercettazione sull'utenza 328/0299959, che, come detto, il teste Russo ha indicato come intestata a COSTA Massimiliano.

Si tratta, in particolare, delle telefonate 116 e 206 del 9 e del 14 maggio del 2004. In occasione della prima telefonata, COSTA era contattato da CALIGIURI, che, nell'occasione (come si ricava da pagina 7 dell'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 13.2.2009), utilizzava l'utenza 0341641632, intestata a Jannette Gonzales Monge, convivente dello stesso imputato (come si è detto esaminata anche come testimone nel presente processo). Dal tenore della chiamata in parola emerge chiaramente, innanzitutto, il descritto ruolo ancillare di COSTA, che riceve da CALIGIURI un preciso ordine, nel quale altresì non si può non scorgere il ricorso ad una terminologia di tipo criptico, tale da lasciare intendere solo ai due interlocutori il senso delle loro parole: "*Pronto?*", "*Ah sì, son Salvatore. Ascolta a me...*", "*Eh.*", "*Passa dalla stazione...*", "*Eh.*", "*...che ci son due siciliani.*", "*Eh.*", "*E fai come prima, capito?*", "*Eh.*", "*Eh, che ti aspettano giù.*", "*Va bene.*" "*Passa di lì prima e glielo dici di aspettare dieci minuti.*", "*Va bene.*", "*Ciao, caro.*", "*Ciao.*" (si veda trascrizione relativa alla telefonata 116 intercettata il 9.5.2004 sull'utenza 328/0298959).

CALIGIURI e COSTA

Nel corso della successiva telefonata, questa volta fatta da CALIGIURI, utilizzando l'utenza 320/2105369 a lui intestata (si veda pagina 7 della ripetuta informativa della Questura di Lecco), ancora più evidente è il ricorso ad un linguaggio convenzionale, da

ritenere fondatamente impiegato proprio per celare una cessione di sostanza stupefacente che CALIGIURI chiede a COSTA di eseguire: "*Pronto?*", "*Rosco?*", "*Uhei.*", "*Per le sette e mezza vieni al bar?*", "*Alle...?*", "*Sette e mezza.*", "*Eh, non lo so, ver... verso le otto.*", "*Eh, per le...?*", "*Le otto.*", "*Ah. Vabbuo', ascolta me...*", "*Eh?*", "***Due più due.***", "*Va bene.*", "*Ciao*", "*Ciao*" (si veda la trascrizione relativa alla telefonata 206 del 14.5.2004, intercettata sull'utenza 328/0298959).

Nelle due telefonate in parola importante è anche il riferimento alla "stazione" ed al "bar" come luoghi di ritrovo, che effettivamente collimano con le dichiarazioni di Danny Esposito realtive agli abituali ritrovi dell'organizzazione; il bar, poi, da identificare fondatamente nel "Bar Manzoni", è stato indicato dallo stesso collaboratore anche come luogo di spaccio.

Ad ulteriore conferma del fatto che COSTA fosse stabilmente impegnato in operazioni illecite può infine essere fatto richiamo ai servizi di o.c.p. organizzati dalla polizia, specie in costanza delle intercettazioni a suo carico e del monitoraggio anche a mezzo di dispositivo g.p.s. della sua autovettura. In particolare, come è stato riferito dai testi Annovazzi e Milillo (esaminati alle udienze del 24.1.2008 e dell'1.4.2008) il 17.6.2004 nei pressi della birreria Black Horse di Cermenate, in costanza dell'intercettazione di COSTA Massimiliano, il detto imputato era osservato insieme BUBBO Giuseppe (figlio di Filippo). Lo stesso arrivavava con la sua GOLF, sulla quale come detto era per l'appunto installato il g.p.s., quando il locale era chiuso. La detta autovettura ed altro veicolo con soggetti non identificati entravano poi nelle pertinenze del locale ed il cancello era chiuso. Poi, dopo mezz'ora, COSTA si allontanava a bordo della sua auto, su cui viaggiava come passeggero anche Bubbo. Il teste Annovazzi ha poi riferito di un precedente servzio in occasione del quale era monitorato un incontro tra COSTA Massimiliano e tale Luigi Sala, detto "banana" (sul quale si veda anche l'interrogatorio reso da Cusumano il 30.7.2007). I due affiancavano le rispettive autovetture e si posizionavano nello spazio libero tra le stesse. Ad un certo punto, poi, COSTA era notato nell'atto di introdursi nell'abitacolo della sua vettura e di armeggiare sotto ad un sedile. Vi era poi un nuovo conciliabolo durante il quale i due si stringevano la mano. Il teste ha poi segnalato come la distanza che separava lui ed i suoi colleghi dalla scena (circa settanta, ottanta metri) non consentiva di verificare se tra i due soggetti osservati vi fosse stato uno scambio. COSTA e Sala (segnalato da Annovazzi come tossicodipendente,

gravato anche da condanne per spaccio) quindi si dileguavano. Il primo era poi nuovamente individuato poco più tardi al bar della stazione di Calolziocorte.

Da ultimo, meritano una menzione i documentati rapporti tra COSTA e CALIGIURI, che confermano vieppiù anche le relazioni illecite descritte da Esposito. I due erano infatti controllati insieme a Lecco il 10.1.2003 (si veda testimonianza Radus del 18.4.2008, con il detto teste di p.g. che compulsava le risultanze SDI). Infine l'assistente Milillo ha rferito come COSTA sia stato notato in compagnia di CALIGIURI presso l'ospedale di Lecco in occasione del servizio che era stato approntato in coincidenza del parto della convivente dello stesso CALIGIURI.

Capo A22).

L'imputazione in parola attiene alla cessione da parte di BUBBO Filippo di 100 grammi di cocaina a SCHIPANI Giancarlo al prezzo di dieci milioni di lire. Cessione avvenuta in data antecedente e prossima al 10.5.2001, allorquando lo stesso BUBBO reclamava, in modo particolarmente incisivo, il pagamento del proprio credito, come già si è evidenziato nel fare riferimento allo stato di forte intimidazione, nel quale era precipitata, proprio la sera del 10 maggio, la moglie di SCHIPANI, in contatto con Gjock Mecaj, che tentava di tranquillizzarla (si veda la citata telefonata 180, intercettata alle ore 22.27 del 10.5.2001 sull'utenza 0341/422868).

Proprio sulla base delle puntuali dichiarazioni del detto collaboratore è possibile dare un primo inquadramento al fatto reato in parola. Nella ricostruzione di Mecaj, BUBBO reclamava da Schipani il pagamento di una fornitura di droga, arrivando a minacciare di morte lui, la moglie e la famiglia, tanto da costringerlo anche ad intervenire in aiuto del nucleo familiare dell'amico (sul punto si veda *supra* al capo A, laddove si sono esaminate le prove indicative dell'*affectio societatis* in capo a BUBBO Filippo).

BUBBO aveva venduto a SCHIPANI 100 grammi di cocaina, peraltro a bassa percentuale di purezza (dieci grammi al massimo, secondo Mecaj), a 10 milioni di lire, pretendendone l'immediato pagamento con pressanti richieste fatte tutti i giorni; ciò anche perché Schipani, invece di venderla, l'aveva sniffata quasi tutta. Mecaj era preoccupato anche del fatto che SCHIPANI disponesse di un etto di cocaina, che apparteneva al sodalizio di cui al capo B) e, per tale ragione, aveva anche chiesto alla moglie del sodale di consentirgli di recuperare quello stupefacente dal luogo, evidentemente nella disponibilità dello stesso Schipani e della sua famiglia, in cui era custodito. Ciò che aveva fatto per poi andare ad affrontare BUBBO, al quale aveva detto, che, se avesse persistito nel suo atteggiamento gravemente minaccioso, avrebbe dovuto vedersela anche con lui. Come detto, poi, Mecaj aveva coinvolto anche TROVATO Giacomo, cercando un suo intervento presso BUBBO (si veda *supra* al capo A).

BUBBO, secondo il racconto di Mecaj, era solito vendere cocaina di qualità scadente, FILIPPO della quale, una volta piazzata, pretendeva il puntuale, integrale pagamento.

La descritta, precisa chiamata in reità (si vedano pagine da 83 ad 86 delle trascrizioni relative all'udienza dell'11.3.2008) ha trovato puntuali riscontri in numerose risultanze istruttorie, alcune delle quali, come si evidenzierà, a ben vedere, munite di piena ed autonoma efficacia probatoria.

Le minacce di cui BUBBO si era reso protagonista nei confronti della famiglia del suo "debitore" SCHIPANI hanno trovato, innanzitutto, piena conferma nella sequela di telefonate intercettate nella tarda serata del 10.5.2001 sull'utenza 0341/422868, in uso a SCHIPANI Giancarlo. La protagonista di quelle telefonate è tuttavia "Giusy", da identificarsi nella moglie di SCHIPANI. La prima telefonata Giusy la riceve, per l'appunto, da Mecaj, che (come si è già evidenziato, nella citata trattatazione riservata all'episodio in parola nell'ambito del capo A) si presenta con il proprio soprannome "Luciano". Dal tenore della conversazione risulta evidente come tra i due colloquianti vi fossero già stati precedenti contatti sul medesimo tema, ciò che vale anche a confermare il fatto che, effettivamente, Mecaj si fosse già messo in contatto con la donna e fosse già arrivato nei pressi della sua abitazione, tanto da aver modo di parlare con l'uomo che la spaventava. Nella detta conversazione chiari sono anche i riferimenti alle minacce che erano state rivolte alla moglie di Schipani, minacce che riguardavano la persona di quest'ultimo, ma che, evidentemnte, avevano spaventato anche lei e la figlia ("*mi ha detto che lo fa sparire a lui...che lo fa sparire se non si fa vedere. C'ho paura che gli fa qualcosa...ti prego Luciano, c'ho paura, mia figlia è terrorizzata...*" si vedano pagine 3 e 4 delle trascrizioni relative alla telefonata 180, intercettata alle 22.27 del 10.5.2001 sull'utenza 0341/422868).

BUBBO minaccia SCHIPANI e la moglie Giusy chiede aiuto a "Luciano" Mecaj.

Le successive sei telefonate, comprese nello spazio di venticinque minuti, danno la misura della crescente paura in cui versa Giusy, che, per due volte, chiama il 113, intervallando le dette richieste di soccorso con una telefonata a tale Rosy, raggiunta su un'utenza intestata a Rosanna Schipani (come evidenziato nell'informativa della Questura di Lecco, acquisita al fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti, all'udienza del 13.2.2009). Rosy che, a sua volta, si mette in contatto con Giusy per tre volte, al fine di sincerarsi della sua situazione e di verificare se sia intervenuta la polizia (si vedano trascrizioni relative alle telefonate 185, 186, 187, 188, 189 e 189 delle ore 23.34, 23.35, 23.35, 23.38, 23.44 e 23.59 del 10.5.2001). In particolare, dalle dette chiamate si coglie come il soggetto che tanto spaventa Giusy sia ancora appostato sotto casa della stessa ed insista nel suonare il campanello.

Un primo riscontro in ordine al fatto che il responsabile di quel comportamento minaccioso fosse proprio BUBBO Filippo, lo si trae dalla deposizione del teste Dante Russo, che, all'udienza del 14.1.2008 (si veda pagina 113 delle trascrizioni), ha riferito di come la moglie di Schipani alla pattuglia intervenuta avesse riferito che il responsabile

delle minacce era di Galbiate. Galbiate, che, come già si è avuto modo di sottolineare è il comune che BUBBO ha indicato come quello di dimora in occasione dell'interrogatorio, il cui verbale è stato prodotto dal p.m. all'udienza del 13.2.2009, ai sensi dell'art.513, comma 1, c.p.p..

Nel prosieguo dell'attività di intercettazione sull'utenza 0341/422868, oltre ad emergere conferme in ordine al fatto che SCHIPANI operasse nel settore dello spaccio con Mecaj, detto "Luciano" (si veda ad esempio la telefonata 280 del 30.5.2001 tra SCHIPANI Giancarlo ed il "cugino" Rosario, nella quale è chiaro l'utilizzo di gergo convenzionale per coprire un'operazione illecita ed il riferimento al coinvolgimento di "Luciano" nella stessa, ma sul punto si veda meglio al capo B48), sono chiari i riferimenti al soggetto con il quale, evidentemente in quel medesimo settore, lo stesso SCHIPANI aveva contratto un debito. Così la telefonata 1143 del 12.7.2001, intervenuta alle ore 1.00 proprio tra SCHIPANI e Mecaj, nel corso della quale quest'ultimo fa esplicito riferimento alle pressioni che provengono da un soggetto dapprima definito "quello scemo" e, poi, significativamente "baffone" (nomignolo che conduce, oltre che ai baffi di BUBBO, ben visibili ad esempio nella foto 3 dell'album "Charlie" acquisito al fascicolo del dibattimento, al soprannome "baffo" con il quale Mecaj, all'udienza delL'8.4.2008, pagina 154 delle trascrizioni, ha detto essere appellato lo stesso BUBBO). Nel corso della successiva telefonata 1256 delle ore 18.47 del 23.7.2001 è poi Giusy (nell'occasione chiamata "Pì", altro diminutivo di Giuseppina e di Pina), chiamata sull'utenza domestica dal marito SCHIPANI Giancarlo, a tornare sull'argomento delle pressioni esercitate da un soggetto, questa volta indicato con il nome "Filippo". Nel corso della conversazione emerge poi in modo chiaro l'entità del credito reclamato dallo stesso, quantificato dalla donna proprio in 10.000.000 di lire: *"Ah, Giancà, stamattina mi sono bisticciata con* ***Filippo****...gli ho detto "e che vieni a fare ogni poco da noi? Se stai cercando Giancarlo non c'è, vieni e lo trovi domeinica" "la domenica lo nascondete"..."domenica lo nascondete" "no, che ieri ha lavorato" "no, che ieri era dentro e voi me lo nascondete" ha dettto..."no, che voi me lo nascondete, che lo so, so quello che fate. Io pensavo che eravate una femmina intelligente e invece no" mi ha detto "che* ***mi deve dieci milioni, che lui quando era dentro ai casini gli ho dato io dieci milioni*** *adesso sono cinque mesi, mi ha detto tra un mese te li do, ah lui lo sta facendo apposta"..."se tu vuoi a mio marito, prima di tutto esci fuori da qua va bene?" gli ho detto. E poi si è calmato, come quando che ha fatto...mi prendeva con le buone...E poi si è*

calmato. Ma ti dico che era una bestia, che dice che si stava qua e si corica qua... "ti corichi per strada, non che ti corichi qua, dove ti corichi qua" gli ho detto..." (si vedano pagine 38, 39 e 40 delle trascrizioni relative alla trascrizione della telefonata 1256).

Nel corso della telefonata 1336 delle ore 12.32 del 31.7.2001, Giusy poi riferisce a Rosaria dell'esposizione debitoria del marito con Filippo, precisando tuttavia di non aver mai visto i dieci milioni reclamati dal detto creditore e lasciando intendere all'interlocutrice di ritenere che il rapporto del coniuge con Filippo si inscrivesse in quel contesto di vita del marito medesimo di cui non sapeva niente: "*...uno l'altra volta davanti a Paolo me lo ha detto, ha detto che mio marito...quello, Filippo, quello là, no...ha detto"a me tuo marito mi deve dieci milioni, quando li ha avuti di bisogno glieli ho dati e ora...". Gli ho detto "qua non ne ha portati soldi"...che ne so che fa, Rò? Tranquillo che fa...lui fa una vita che non so nemmeno io che vita, com'è, che fa...io non li ho visti dieci milioni, che quello quando me l'ha detto sono rimasta "dieci milioni? E dove li ha messi? Che ne so io? Io non so proprio niente...* " (si vedano pagine 52 e 56 delle trascrizioni relative alla telefonata 1336).

Anche dalle intercettazioni sull'apparecchio contraddistinto dal codice IMEI 520257192786560, in uso a Gjock Mecaj, emergono ulteriori conferme alla sopra riportata ricostruzione fatta dallo stesso collaboratore. In particolare, già nel corso della telefonata nr.6172, intercettata alle ore 1.40 del 5.6.2001, sono chiari i riferimenti ad una diatriba con "Filippo", nell'occasione chiamato anche baffo. Per il tema trattato e per l'esplicito riferimento a "Pino" (MAZZEI), nonché per il ricorso a linguaggio gergale per indicare droga, è poi fondatamente da ritenere che l'interlcutore di "Luciano" sia proprio SCHIPANI Giancarlo: "*...Poi* ***è venuto Filippo, una litigata della madonna con lui****, e non... non... non so neanche che cosa pensare, guarda", "Ah,* ***com'è che... ce l'avete messo con lui?****", "****Ma a male, siamo messi male male proprio. Con lui, quello lì col baffo proprio male siamo messi****"* (si veda pagina 125 delle trascrizioni relative alla teefonata 6172, intercettata il 5.6.2001, alle ore 1.40 sull'apparecchio avente IMEI520257192786560). In occasione della telefonata 8829 delle 12.37 del 10.7.2001, Mecaj riferisce in modo molto chiaro alla propria interlocutorice dei problemi di Giancarlo con Filippo, chiamato anche "baffone": "*Stavo parlando... stavo parlando con... con un scemo, no? Lo conosci Filippo, il baffone, no?... Filippo, il baffone, che è nei casini con Giancarlo, lo conosci?...*" (si veda pagina 130 delle ripetute trascrizioni). Il giorno successivo sull'apparecchio in parola è interecettata un'altra telefonata i cui pro-

tagonisti sono proprio "Luciano" e "Filippo", che affrontano il tema relativo a Giancarlo, che sta particolarmente a cuore a Filippo, che risulta avere già cercato varie volte di mettersi in contatto con Luciano per avere notizie proprio di Giancarlo: "*Sono Filippo*", "*Sì, ho visto, ma che cazzo mi chiami venti volte? Io sto dormendo*", "*...Eh novità?*", "*no, niente*", "*Niente niente?*", "*Ti ho detto ieri, Filippo, chiamo io Giancarlo...novità*", "*E Giancarlo l'hai sentito?*", "*No...*" (si vedano pagine 134 e 135 delle trascrizioni relative alla telefonata 8903 delle ore 13.12 dell'11.7.2001). Nel corso della successiva telefonata del 24.7.2001 alle ore 19.54, Filippo, da identificare sicuramente in BUBBO Filippo, si mette nuovamente in contatto con Luciano per avere notizie di Giancarlo (si vedano trascrizioni relative alla telefonata 9520).

Come detto (si veda *supra* al capitolo dedicato al capo A e, in specie, alla valutazione dell'*affectio societatis* di BUBBO Filippo), poi, i rapporti tra Filippo e Giancarlo risultano certamente ricomposti il 31.7.2001, allorquando è Mecaj a chiedere a BUBBO Filippo notizie di SCHIPANI; SCHIPANI che, poco più tardi, lo chiamerà proprio con il telefono di BUBBO (si vedano le trascrizioni delle telefonate 9793 e 9794, intercettate il 31.7.2001 sul ripetuto apparecchio in uso a Mecaj).

Le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura BMW, targata CO A90728, oltre a riscontrare la chiamata in reità in parola di Mecaj, valgono talora a delineare anche un'autonoma prova in ordine al fatto che BUBBO Filippo avesse effettuato una cessione di cocaina a SCHIPANI Giancarlo dell'entità contestata al capo d'imputazione in esame. Così nel corso della conversazione del 18.6.2001, MAZZEI Giuseppe e Mecaj ricostruiscono la vicenda facendo espresso riferimento anche al fatto che la cocaina fosse di bassa qualità e che SCHIPANI non l'avesse pagata, consumandola anche quasi per intero : "*...però, **tutti quei debiti che gli ha fatto Giancarlo**, eh?*", "*Però lui l'ha detto prima che era un po' così, poi **gli hanno detto di sì perchè faceva schifo, per darla via**, adesso questo è sparito sennò non andava a lavorare se lui...faceva finta di piangere, qua, là, che era senza soldi, però non andava a lavorare, se n'è andato a lavorare perchè è senza soldi davvero.*", "*Sì, ho capito, ma **la coca l'ha rubata prima**.*", "*Quale?*", "***Quella di Filippo**.*", "No", "*Ah, ma che cazzo credi!*", "***Gliel'hanno data loro davanti a... Come fai a conservare un etto così? Avrà conservato 10 grammi, 20 grammi, ma un etto gliel'ha portato sicuramente.***" (si veda pagina 25 delle trascrizioni depositate il 30.12.2008, relative alla conversazione delle ore 15.15 del 18.6.2008). Nel corso della conversazione delle ore 1.07 del 28.6.2001 è poi lo stesso SCHIPANI ("Giancarlo") a

parlare all'interno dell'autovettura di MAZZEI. SCHIPANI che ricostruisce con l'interlocutore tutte le proprie esposizioni debitorie, evidentente connesse all'attività nel settore degli stupefacenti, cui sono fatti espliciti riferimenti, valutando il modo migliore per rientrare, eventualmente anche, come suggeritogli dall'interlocutore, utilizzando direttamente assegni come mezzi di pagamento od anche ricorrendo allo sconto dei detti titoli di credito. E' nell'occasione che il detto propalante fa espresso riferimento ad un assegno versato a Filippo, evidentemente suo creditore nell'ambito della ripetuta attività illecita: "*...quell'assegno non ce l'ho più, io l'ho dato a Filippo...*" (si veda pagina 9 della trascrizione relativa alla detta conversazione intercettata il 28.6.2001 all'interno dell'autovettura, targata CO A90728, depositata il 30.12.2008).

Infine, nel corso della conversazione di cui al progressivo 34, Mecaj e MAZZEI fanno esplicito riferimento agli espedienti, anche in loro danno, ai quali ritengono abbia fatto ricorso SCHIPANI per rientrare del proprio debito con BUBBO Filippo : "*...Invece...non lo sapevo adesso poi* ***Giancarlo*** *e...sono...gli abbiamo detto un mese fa, sia che Pino,...* ***e mettiti a posto con Filippo****...in mezzo io a litigare con le persone...No, ma stai tranquillo, io mi trovo...****con Filippo...Giancarlo no...non voglio litigare****. Poi ho detto... No, ma ora...****ma quando li fate pagare...basta che non si pente Giancarlo a dire****...*", "*No,* ***e Giancarlo non può dire così perché sennò... passa che l'ha preso per il culo****, capito?*", "*Eh, appunto! Però non deve sapere lui, capito? Perché io, quando si sono litigati, ho detto: io non ho niente da perdere, facciamo quello che cazzo vuoi. Eh, Pino non sai quello che dici... Invece lui sapeva che... Adesso... adesso magari gli hai detto... gli hai fatto capire che sapevo se dicevo una cosa no, perché se non gli abbiamo fatto la fossa...questi soldi qua, gli facevo la fossa te l'ho detto, quando volevo, se volevo io. Dicevo...a Giancarlo subito ...faccio tutto io, faccio tutto io, tu mi devi soli aiutare... lui diceva sì, ti aiuto, e lui era fatto.*", "*Che te ne frega Pino, lascia perdere che così almeno... Lascia... tanto...*", "*No, perché poi ti costringono a quelle cose, capito? Perché se arrivano al punto... cioè per far vedere che è come gli hai detto tu, bisogna fare veramente quelle cose dopo.*", "***basta che lui non ci rompe i coglioni e non si prende questa qui.***" (si vedano pagine 40, 41 e 42 delle trascrizioni relative alla conversazione di cui al progressivo 34, depositate il 30.12.2008).

Da ultimo, pur se al di là di un'effettiva esigenza probatoria (dal momento che la chiamata di Mecaj appare già adeguatamente riscontrtata e, comunque, i risultati dell'intercettazione della conversazione avvenuta il 28.6.2008 all'interno

dell'autovettura di MAZZEI, a ben vedere, oltre a fungere da riscontro alla chiamata medesima, sono già di per sé idonei a delineare una prova, piena e diretta in ordine all'episodio delittuoso in parola), possono essere ricordate anche le dichiarazioni di Danny Esposito e di Paolo Fortunato Cusumano. Il primo ha riferito, infatti, come TROVATO Giacomo irridesse BUBBO Filippo per la sua attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente (si veda pagina 33 delle trascrizioni dell'udienza 21.2.2008); attività da "dettagliante", nella quale - visti i parametri di TROVATO Giacomo, dedito, come si è visto, anche all'acquisto di forniture di cinque chilogrammi - ben può essere ricondotta la cessione dei cento grammi in parola.

Cusumano ha, poi, riferito in ordine a finanziamenti, erogati, nell'esericizio dell'attività da lui svolta insieme a Gabriele Iazzolino, a BUBBO Filippo, che con i soldi ottenuti effettuava acquisti di cocaina, evidentemente destinata ad essere rivenduta (si veda il più volte citato interrogatorio del 30.7.2007).

Le dichiarazioni dei collaboratori in parola, della cui intrinseca attendibilità (in assenza di qualsivoglia indicatore, che possa valere a metterla in crisi) non è dato in alcun modo dubitare, valgono allora, vieppiù, a collegare BUBBO Filippo alla condotta illecita in parola, da ritenersi pienamente provata.

Il fatto poi che la vendita abbia avuto ad oggetto cento grammi di cocaina di qualità non elevata (secondo Mecaj con percentuale di purezza attorno al 10%), non giustifica affatto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.73, comma 5, D.P.R.309/90, che, per concorde interpretazione, postula che la "lieve entità" vada desunta da una serie di parametri tipici, tra i quali deve essere certamente inclusa anche la condotta volta alla riscossione del corrispettivo della cessione; condotta nel caso in esame, come pure è stato evidenziato, connotata da modalità particolarmente insidiose, che si spingevano sino a stringere un cerchio sempre più stretto sulla famiglia dell'acquirente, posta in una condizione di vero e proprio terrore.

Capo A24).

Danny Esposito, nel corso della sua deposizione, ha fatto riferimento anche al furto di una FERRARI 369 MODENA presso la concessionaria TETTAMANTI, a cui prendevano parte TROVATO Giacomo, PRESTIA Francesco e FOLINO Michele. Del fatto il collaboratore ha riferito di essere venuto a conoscenza tramite TROVATO Giacomo. Secondo quanto riportatogli da quest'ultimo, l'auto rubata sarebbe stata condotta da FOLINO o da PRESTIA, mentre TROVATO Giacomo sarebbe stato alla guida della LANCIA K dello stesso PRESTIA, sulla quale era installato un dispositivo per deviare il segnale emesso dall'antifurto satellitare, dispositivo messo a disposizione da FOLINO. L'autovettura, dopo il furto, sarebbe stata occulatata, per poi essere restituita a Tettamanti, grazie all'interessamento di ALCARO Luigi, in affari con la detta concessionaria, previo pagamento di un riscatto (si vedano pagine 45 e 46 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008). 16 gennaio 2001

Benché riportata *de relato* la detta ricostruzione si presenta come molto puntuale, spontanea, costante e logica. Esposito, infatti, alla domanda del pubblico ministero relativa a quanto a sua conoscenza riguardo al furto di una FERRARI, è stato in grado di riportare tre diversi episodi, indicando, per ciascuno, gli autori e, in due dei tre casi, persino il modello dell'autovettura sottratta. Una volta che il pubblico ministero ha circoscritto l'esame all'unico fatto contestato all'imputazione, il collaboratore ha poi fornito, in modo spontaneo, una serie di dettagli, relativi, oltre che ai tre autori del furto e, per l'appunto, al modello dell'autovettura, anche al luogo teatro dell'azione delittuosa, all'impiego nella stessa dell'autovettura di PRESTIA e di un'apparecchiatura di FOLINO (indicato anche come l'autore di uno degli altri due furti di FERRARI e, quindi, evidentemente, come soggetto esperto nel settore del furto di auto di lusso) idonea a deviare il segnale degli antifurti satellitari, nonché, infine, ai rapporti in essere tra il titolare della concessionaria ed ALCARO Luigi (in ordine ai quali si veda *supra* al capo A).

Le dette indicazioni sono rimaste costanti anche in occasione dei controesami, che non hanno nemmeno, ad esempio attraverso il ricorso al meccanismo della contestazione, fatto emergere divergenze rispetto a precedenti versioni. Nel corso del controesame della difesa PRESTIA, poi, il collaboratore non è stato in grado di collocare la data di verificazione dell'episodio, né di precisare a che distanza di tempo dallo stesso TROVATO Giacomo gliene avesse fatto il resconto (si veda pagina 142 delle trascrizioni relative all'udienza del 28.2.2008); ciò che tuttavia non inficia affatto la credibilità

intrinseca del racconto, che, in effetti, è da ritenere abbia tratto spunto dalle documentate (si veda in particolare *supra* al capitolo 1.15 della parte introduttiva) assidue frequentazioni tra il collaboratore ed il detto imputato, e si sia, comprensibilmente, concentrato su particolari, come quelli sopra riportati, certamente tali, in ragione della loro peculiarità, da essere più agevolmente immagazzinati nella memoria rispetto al mero dato temporale.

In ogni caso, è proprio sui detti particolari minuti che si sono concentrati i riscontri, particolarmente probanti emersi nel corso dell'ulteriore attività istruttoria.

Innanzitutto la ricordata (si veda *supra* al capitolo deidcato al capo A, in particolare nella sezione riservata alle prove relative al ricorso alla forza di intimidazione) deposizione testimoniale, resa da Gianfranco Tettamanti, socio della TETTAMANTI AUTO DEI F.LLI TETTAMANTI s.n.c., all'udienza del 24.1.2008. Il detto teste ha confermato di aver subito presso la propria concessionaria il furto di una FERRARI 360 MODENA, di proprietà della FIGESTIM LEASING ed in locazione finanziaria a tale Luca Frigerio di Lecco, che l'aveva portata in riparazione. L'autovettura alla fine della mattinata era stata lasciata in sosta nel parcheggio dell'abitazione del teste, adiacente alla concessionaria. Le chiavi di avviamento erano inserite nel quadro, ma dietro la stessa era stata parcheggiata una Y 10 ad impedirne qualunque manovra. Di ritorno dal pranzo Tettamanti ed il di lui nipote, prima di allontanarsi nuovamente, erano avvicinati da un individuo, che chiedeva informazioni su un modello di autovettura con pochissimo mercato (una GOLF 2800 cc. a benzina), per poi uscire dall'area recintata della concessionaria ed avvicinarsi ad una LANCIA K, su cui c'erano altri uomini, con i quali parlava. Quello stesso individuo era poi stato notato dai dipendenti di Tettamanti nel corso della mattinità aggirarsi proprio nei pressi della FERRARI e forse anche nell'atto di portare la LANCIA K all'autolavaggio. L'autovettura in parola era di colore blu e Tettamanti, per una sorta di deformazione profesionale aveva anche notato sul portatarga l'indicazione AUTOADDA, relativo alla concessionaria presso la quale probabilmente era stata acquistata. Tutti i detti particolari erano tornati a mente del proprietario quando, nel ritornare presso la concessionaria, si era accorto della sottrazione della FERRARI e della Y10 ed aveva quindi collegato al detto episodio delittuoso gli eventi un po' insoliti accaduti nella mattinata e nel primo pomeriggio presso la concessionaria. Proprio mentre stava constatando il detto ammanco, avvertiva l'inconfondibile rumore della FERRARI spinta a forte velocità proveniente dalla superstrada per Milano.

IL FURTO della FERRARI 360 MODENA

Dalla deposizione resa all'udienza del 28.1.2008 dal teste Luigi Dell'Oro, appuntato in servizio presso la Stazione Carabinieri di Oggiono, si è appreso come lo stesso, libero dal servizio, nel primo pomeriggio del 16.1.2001, giorno del furto in parola, avesse notato una LANCIA K di colore blu ed una FERRARI nera procedere a fortissima velocità sulla s.s.36 per Milano. La LANCIA precedeva la FERRARI, che le si manteneva a strettissimo contatto. L'attenzione dell'appuntato era vieppiù attirata dalla brusca frenata a cui entrambe le autovetture erano costrette a causa di un restringimento di carreggiata sulla detta statale. Nell'occasione l'agente di p.g. riusciva ad annotare parte dei codici alfanumerici delle targhe dei due mezzi e, segnatamente, BM 3, quanto alla FERRARI, ed AW 161, quanto alla LANCIA. Nel rientare in servizio uno o due giorni dopo associava quanto osservato al furto avvenuto lo stesso 16 gennaio presso la concessionaria TETTAMANTI. Ciò che ha trovato conferma nella deposizione resa, lo stesso 28.1.2008, dal brigadiere Steri, ufficiale di p.g., che, il 18.1.2001, raccoglieva la denuncia di Tettamanti e constatava, per l'appunto, la corrispondenza tra la targa parziale rilevata da Dell'Oro e quella della FERRARI oggetto della denuncia. La corrispondenza riguardava anche il mezzo sospetto notato dal denunciante e l'autovettura con la quale la FERRARI rubata era sata notata in staffetta dal ripetuto agente di p.g.. Sulla base, poi, dell'incrocio tra i dati forniti da Tettamanti e da Dell'Oro - il portatarga AUTOADDA e il codice alfanumerico parziale AW 161 – emergeva, come ancor meglio evidenziato dal teste Ombrosi, comandante della Stazione Carabinieri di Oggiono (esaminato sempre all'udienza del 28.1.2008), che curava in prima persona gli accertamenti documentali presso la concessionaria AUTOADDA, come la stessa avesse venduto una sola autovettura di quella marca e modello con targa compatibile con il codice alfanumerico parziale rilevato da Dell'Oro, vettura intestata all'odierno imputato PRESTIA Francesco.

Le testimonianze in parola oltre a fornire riscontri in ordine all'effettiva verificazione del furto su cui ha riferito Esposito, hanno dato conferma, come anticipato, anche riguardo ad alcuni particolari minuti della ricostruzione del collaboratore. Così, in particolare, riguardo alla partecipazione allo stesso di tre soggetti, confermata dal fatto che dal luogo del furto si siano allontanate le due autovetture sottratte e la LANCIA K, nonché dalla circostanza che su quest'ultimo mezzo Tettamanti avesse notato la presenza di più di una persona, con cui l'uomo che si era aggirato con fare sospetto nella concessionaria si era fermato a parlare, dopo aver chiesto informazioni al nipote del predetto teste. Così pure riguardo all'impiego di un dispositivo per deviare il segnale dell'antifurto

satellitare, confermato a livello logico da fatto che la LANCIA K - su cui il detto dispositivo era installato secondo Esposito - marciasse con la FERRARI a strettissimo contatto. Così da ultimo, ma non certo per pregnanza, il fatto che nell'azione delittuosa fosse stata impiegata la LANCIA K di colore blu di PRESTIA Francesco.

Quest'ultimo elemento ha, poi, all'evidenza anche il valore di riscontro a carattere individualizzante, in quanto certamente idoneo a collegare PRESTIA Francesco, attinto dalla chiamata in reità di Esposito, al delitto in parola da questi addebitatogli.

Ma è andando ad esplorare il movente dell'azione delittuosa, come già si è fatto allorquando si è affrontato il tema del ricorso alla forza di intimidazione da parte dell'associazione di cui al capo A), che emergono ulteriori elementi che valgono a collegare PRESTIA Francesco e TROVATO Giacomo al delitto in parola.

Come si è detto, l'autovettura FERRARI era intestata ad una società di leasing, che l'aveva concessa in locazione finanziaria ad un'impresa operante nel settore dell'installazione dei videopoker nella titolarità di Luca Frigerio (si veda deposizione resa dal teste Tuminelli all'udienza del 28.1.2008). Frigerio, indicato anche da Tettamanti come colui che aveva portato l'auto in riparazione presso la sua officina, che nel 1999 aveva subito dei danneggiamenti seguiti da incendio a proprie autovetture, episodi delittuosi in relazione ai quali TROVATO Giacomo era sottoposto ad indagini insieme a Schipani Giancarlo. Ciò che vale già a delineare, a livello logico, un collegamento tra TROVATO Giacomo ed il reato in parola, con il quale era colpito, probabilmente sotto forma di mero avvertimento, come si ricava dal fatto che l'autovettura sia stata abbandonata qualche giorno dopo il furto (e non certo, come sostenuto da Tettamanti, perché i ladri si sentissero il fiato sul collo da parte della p.g., che, come si è già evidenziato nel trattare il capo A, aveva avuto i dati identificativi dell'autovettura rubata, solo due giorni dopo il furto), soggetto già vittima di intimidazioni, certamente da collegare alla sua attività nel settore dell'installazione di videopoker, eletto a *core business* dall'associazione. Al capitolo relativo al capo A) si è già evidenziato come il sodalizio criminale avesse assunto, per lo meno nell'anno 2004, il controllo della predetta attività, anche attraverso la costituzione di una sorta di cartello con gli altri operatori, tra cui lo stesso Frigerio, dai quali avevano cooperazione e non concorrenza.

In questa sede mette conto solo evidenziare come anche TROVATO Giacomo, benché non direttamente impegnato nelle detta attività (come sottolineato da Esposito nella sua deposizione), fosse evidentemente, partecipe delle strategie associative volte ad ot-

tenere il controllo di quel settore dell'economia. Ciò che trova innanzitutto conferma negli esiti della perquisizone alla quale TROVATO Giacomo era sottoposto il 16.9.99 presso il BAR SMILE, nella sua titolarità, con particolare riferimento all'agenda telefonica ivi sequestrata, nella quale compare il numero, oltre che del correo PRESTIA Francesco, anche di Frigerio (si vedano verbale di perquisizione e fotocopie relative alla detta agenda, prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009).

INSTALLAZIONE DI VIDEO-POKER

L'interesse di TROVATO Giacomo per la detta attività e per i soggetti operanti nella stessa emerge in modo ancor più chiaro dalle risultanze delle intercettazioni ambientali effettuate il 28.1.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno. Nel corso della conversazione con il padre detenuto, TROVATO Giacomo (sulla cui presenza all'interno della sala colloqui si vedano le fotocopie dei registri prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009) fa dapprima riferimento all'attività svolta da "Angiolino" (SIRIANNI Angelo) e dal "figlio di Caligiuri" (CALIGIURI Salvatore), insieme ad "Antonello" (Antonio Pronesti), nel settore delle macchinette (si vedano pagine 22 e 23 delle trascrizioni depositate il 23.1.2009), per poi nominare proprio Frigerio, identificato con riguardo alla ripetuta attività: "*...ha aperto quello delle macchinette, Frigerio...quello che metteva le macchinette a Lecco...*" (si veda pagina 29 delle citate trascrizioni).

TROVATO Giacomo è poi sicuramente legato a PRESTIA, non a caso indicatogli da suo padre come uno dei soggetti su cui fare affidamento in vista della programmata riorganizzazione dell'associazione (si vedano le trascrizioni relative alla più volte citata conversazione avvenuta il 16.4.2005 all'interno della sala colloqui della Casa Circondaiale di Livorno). PRESTIA a sua volta legato, proprio a ridosso del periodo del furto in parola, a filo doppio a TROVATO Emiliano, cui, come si è evidenziato al capitolo dedicato al capo A), in particolare nel commentare la telefonata 111, intercettata sull'utenza 328/4719611 in uso ad Enzo Visciglia, era riconosciuta una posizione di primissimo piano nella riscossione degli introiti derivanti dall'attività di installazione di macchinette. Attività alla quale evidentemente anche PRESTIA era interessato, come si ricava dalle risultanze della telefonata 92, intercettata il 20.1.2000 sull'utenza 338/1105056 in uso allo stesso, come indicato dal teste Marletta all'udienza del 28.1.2008, che ha, in particolare, fatto riferimento all'identificazione dello stesso imputato il 7.1.2000, nel corso di un servizio di appostamento, organizzato proprio in costanza della stessa intercettazione. La telefonata era in uscita dall'utenza sottoposta a capta-

zioni e PRESTIA, nell'occasione, contatattava proprio Enzo Visciglia sulla citata utenza 328/4719611 (come chiarito, da ultimo, all'udienza dell'11.2.2009 dal teste Marletta, che ha riferito anche come la data dell'intercettazione in parola sia effettivamente quella del 20.1.2000 e non del 6.1.2000, verosimilmente memorizzata per errore dall'apparecchio risponditore che aveva subito un azzeramento). Visciglia che indica a PRESTIA come possibile fonte di finanziamento per quello che fondatamente pare essere un acquisto di droga anche le entrate delle "macchinette": "*Niente, il problema è questo qua; adesso vediamo come fare e...vediamo di attivarci noi in un modo o nell'altro, un po' di qua e un po' di là, se riusciamo...Pigliamo cento da una parte e dall'altra...Hai capito? Stringiamo che dobbiamo stringere...bar e non bar, hai capito? Macchinette e non macchinette...*" (si vedano pagine 12 e 13 delle trascrizioni relative alla telefonata 92 intercettata sull'utenza 338/1105056).

VIDEO POKER E BAR PER FINANZIARE ACQUISTO DI DROGA,

Ciò che vale vieppiù a collegare PRESTIA Francesco al delitto in parola.

Venendo ora alla qualificazione giuridica dello stesso, va osservato come il fatto che l'autovettura rubata si trovasse in area recintata, con altra autovettura chiusa a chiave parcheggiata alle sua spalle a precludere ogni spazio di manovra, nonché la circostanza pure ricostruita sulla base delle dichiarazioni del collaboratore (anche in quel punto riscontrate a livello logico) relativa al fatto che sul mezzo fosse installato un antifurto satellitare valgono ad escludere la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art.625nr.7c.p.. Sussistente deve invece ritenersi l'aggravante relativa alla rilevante gravità del danno patrimoniale connesso al reato e ciò, in particolare, in considerazione del notorio elevatissimo valore di un'autovettura della marca e modello di quella di cui all'imputazione.

Sussistente deve infine ritenersi anche l'ulteriore aggravante, contestata in fatto, con la precisa indicazione della partecipazione all'azione delittuosa anche di FOLINO Michele, di cui all'art.625nr.5c.p..

Pur facendo rinvio, quanto a tutte le altre questioni realtive alla pena, all'ultimo capitolo dedicato al trattamento sanzionatorio, già in questa sede pare opportuno soffemarsi sulla concessione di attenuanti generiche a TROVATO Giacomo e sui suoi riflessi in ordine alla procedibilità relativa al delitto in esame. TROVATO Giacomo, incensurato, merita, anche in considerazione di concrete esigenze di contenimento degli effetti del cumulo di pene tra tutti i delitti di cui è stata accertata la sua responsabilità, la concessione di attenuanti generiche, che, con riferimento al delitto in parola, anche in ragione

del fatto che lo stesso sia assai risalente nel tempo, debbono essere valutate con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti testè accertate. Ciò che comporta, in applicazione, ai sensi dell'art.2, comma 4, c.p., della più favorevole disciplina della prescrizione di cui all'art.157c.p. nella formulazione precedente alla novella di cui alla legge 251/2005, la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. All'esito del detto giudizio di bilanciamento la pena da prendere in considerazione ai fini del computo del termine di prescrizione sarà infatti quella dell'art.624c.p., che, a norma del previgente art.157, comma 1 nr.4, c.p., sarà pari a cinque anni, prolungabili, per effetto dell'interruzione, sino ad un massimo di sette anni e sei mesi, termine già spirato irrimediabilmente il 16.7.2008.

Capi A25), A26) ed A27).

Le imputazioni in parola hanno tratto fondamento, come si ricava dalle fonti di prova indicate nel decreto che dispone il giudizio, dalle dichiarazioni di Giuseppe Di Bella, che, in effetti, anche nel corso della deposizione dibattimentale, ha riferito di come Pino del "Bar Manzoni", riconosciuto, in fotografia ed all'interno della gabbia, nell'odierno imputato FORIGLIO Giuseppe, fosse dedito al traffico di cocaina e come anche a lui avesse ceduto in un paio occasioni circa due di grammi di cocaina (si vedano pagine 39 e 45 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008). Secondo il collaboratore ad acquistare da FORIGLIO erano anche molte altre persone, tra cui ragazzi minorenni, compreso il figlio di Agostino Rusconi, che acquistava anche per rivendere (si vedano pagine 45 e 46 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008). In un'occasione, poi, FORIGLIO aveva consegnato a Di Bella anche mezzo chilo di cocaina lasciato per lui da Gianni MARINARO (si veda pagina 45 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008). Infine, al pubblico ministero che gli chiedeva se avesse mai visto "spacchettare o tagliare" sostanza stupefacente all'interno del "Bar Manzoni", il collaboratore ha risposto affermativamente, dicendo che, in una circostanza, aveva visto Gianni MARINARO "spacchettare il pacchetto" da mezzo chilo per poi tagliare la sostanza, operazione che eseguiva all'interno della saletta dei videopoker, mentre FORIGLIO si trovava al bancone (si veda pagina 81 delle trascrizioni relative all'udienza del 31.1.2008). Quando si è trattato di collocare nel tempo gli episodi in parola, Di Bella ha preso a riferimento la morte di Agostino Rusconi, risalente all'agosto del 1998 (come da sentenza prodotta dalla difesa di SIRIANNI Angelo all'udienza del 21.7.2008), segnalando come le cessioni a cui aveva fatto riferimento risalissero ad un anno e mezzo o due prima di quel fatto o, comunque, al 94/95, ad eccezione dell'episodio del mezzo chilo datato all'89/90.

La sopra svolta ricostruzione vale già ad evidenziare come la chiamata in correità (tale, in senso tecnico, deve ritenersi, a ben vedere, solo quella relativa all'acquisto del mezzo chilo di cocaina) in esame proveniente da Giuseppe Di Bella difetti del necessario requisito della precisione. Ciò che si ricava, oltre che dalla notevole approssimazione nel dare una collocazione temporale agli episodi, comunque, di difficile compatibilità con quella indicata ai capi d'imputazione, anche dalla difficoltà che si incontra nel ricondurre le propalazioni in parola agli episodi descritti ai capi d'imputazione medesimi. Emblematico il caso del mezzo chilo di cocaina che, oltre ad essere stato, prima, indica-

Capi A30) ed A31).

RAPINA AL CINEMA CAPITOL

L'imputazione in parola trae fondamento dalla chiamata in correità di Danny Esposito, che all'udienza 21.2.2008 ha riferito di una rapina non programmata, che aveva commesso insieme a TROVATO Giacomo presso il cinema CAPITOL di Lecco. Nel passare davanti al cinema a bordo della FIAT PUNTO, color fumo di Londra a tre porte, di proprietà del "chiamato", quest'ultimo, in modo estemporaneo, gli aveva proposto di commetere immediatamente ivi una rapina. Sulla macchina c'erano due maschere da topolino e paperino, che Esposito e TROVATO Giacomo avevano indossato. Quest'ultimo era entrato armato di una delle due pistole calibro 22 di sua proprietà (una argentata a canna corta ed una da tiro a canna lunga), forse quella a canna corta, mentre il collaboratore impugnava un coltellino. Era, poi, stato quest'ultimo ad andare dietro alla cassa, dove c'era un uomo, mentre al bar c'era una donna (si vedano pagine 84 e 85 delle trascrizioni relative alla detta udienza).

Le descritte dichiarazioni, particolarmente precise, spontanee e costanti, debbono essere ritenute intrinsecamente attendidibili. Nemmeno sotto il profilo della logica le stesse paiono infatti censurabili. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato in parola, non si può ritenere infatti che una simile dinamica sia in sé priva di credibilità.

Se pure è vero che TROVATO Giacomo, per quanto emerso in corso d'istruttoria, non pare essere soggetto incline a delinquere in modo impulsivo (si vedano, quanto proprio alla tipologia di reato in esame, i risultati dell'intercettazione del colloquio avvenuto l'11.2.2005 presso la Casa Circondariale di Livorno, su cui ci si soffermerà al paragrafo seguente), va rilevato come, tuttavia, l'omessa pianficazione dell'azione criminosa può ben aver riguardato solo la persona del collaboratore, per qualche ragione (ad esempio perché doveva essere sottposto ad una specie di battesimo del fuoco, compatibile del resto con il *tempus commissi delicti*, vicino all'inizio del periodo di frequentazione con l'imputato) tenuto all'oscuro delle intenzioni del correo. Correo che, in effetti, avendo la disponbilità sull'autovettura di due maschere da carnevale, è da ritenere che fosse invece preparato a quell'azione delittuosa.

Il passaggio alla successiva fase della ricerca dei riscontri è tuttavia destinato a durare lo spazio di una battuta. Unico riscontro, peraltro evidentemente privo di carattere individualizante, è rappresentato dalla deposizione del teste Russo (si vedano pagine 129 e 130 delle trascrizioni relative all'udienza del 14.1.2008), che si è limitato a dire come una rapina come quella descritta da Esposito si sia effettivamente verificata.

Ciò che impone la statuizione assolutoria con la formula di cui al dispositivo.

Capi A32) ed A33).

Danny Esposito ha riferito anche (si vedano pagine 86 ed 87 delle trascrizioni relative all'udienza del 21.2.2008) di un'altra rapina commessa in concorso con TROVATO Giacomo ai danni di un pugliese di Milano, che riforniva l'imputato in parola di vestiti "taroccati". Nell'occasione a fare materialmente la rapina era stato il collaboratore, che aveva utilizzato la pistola calibro 22 da tiro di TROVATO Giacomo (che, a sua volta, l'aveva avuta dal cognato Massimo Sciumbata). Esposito ha riferito di aver probabilmente indossato la stessa maschera della rapina al CAPITOL, non escludendo tuttavia che il travisamento potesse essere avvenuto tramite un passamontagna. Nell'occasione aveva esploso un colpo in terra ed aveva sottratto alla vittima un marsupio, che TROVATO Giacomo aveva visto, in occasione di un precedente incontro col suo fornitore, pieno di soldi. Esposito, dopo aver chiuso Pinto (questo era il nome del soggetto rapinato, ricordato da Esposito alla fine della sua deposizione sul punto) nel magazzino, si dileguava insieme a TROVATO Giacomo. La rapina tuttavia non fruttava niente perché nel marsupio c'erano solo carte di credito ed una carta d'identità, per l'appunto intestata a Pinto. La pistola impiegata nella rapina era la stessa che era stata provata sul cartellone di un benzinaio sulla s.s.36 da Esposito e TROVATO Giacomo, insieme a "Cavallo" (come detto da identificare in SURIANO Giovanni).

Anche alla chiamata in correità in argomento deve essere riconosciuta piena credibilità in ragione della sua precisione, della sua spontaneità, della sua coerenza e della sua costanza.

Ad essere riscontrato è, poi, innanziutto il segnalato rapporto di conoscenza tra TROVATO GIACOMO e Massimo Pinto, persona offesa della rapina in parola. E'stato infatti l'imputato, sia pur ad oltre tre anni di distanza dall'episodio delittuoso in parola, a fare riferimento nel corso di due comuncazioni telefoniche con tale Davide, intercettate sulla sua utenza 347/3780505, prima ad un certo "Massimo" e poi proprio a "Massimo Pinto", sul quale chiede notizie al detto interlocutore (si vedano le telefonate 1610 e 3825, intercettate il 16.9.2004 ed il 9.10.2004).

Anche il riferimento di Esposito ad un rapporto di fornitura di vestiti tra Pinto e l'imputato in parola ha trovato conferma, perlomeno quanto al fatto che quest'ultimo effettivamente operasse in quel settore, nelle risultanze dei colloqui intercettati presso la Casa Circondariale di Livorno, in occasione dei quali lo stesso TROVATO Giacomo e

suo padre Mario parlano di quell'attività (si veda, ad esempio, la conversazione intercettata il 24.3.2005).

Nel corso di quei colloqui è, poi, emerso un riscontro idoneo a collegare TROVATO Giacomo alla fattispecie delittuosa in parola. In occasione di quello avvenuto l'11.2.2005, al quale prendevano parte, oltre all'imputato in parola, anche RIGILLO Palmerino ed il di lui figlio Domenico (si veda il registro delle presenze presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 17.2.2009), infatti, il tema trattato è quello delle pianficazione di una rapina, da commettere ai danni del gestore del locale denominato ALCATRAZ, in rapporti con FALZETTA Vincenzo ("Cenzo"). Quest'ultimo (sui cui rapporti con il proprietario dell'ALCATRAZ si veda l'interrogatorio del 19.3.2007, il cui verbale è stato prodotto dal p.m. all'udienza del 13.2.2009) parrebbe anche il soggetto da cui sono arrivate le informazioni privilegiate a TROVATO Giacomo ed a RIGILLO, riguardo all'ampia disponibilità di contante della detta potenziale vittima in occasione delle serate in cui presso quel locale si tengono concerti. I propalanti sembrano essere anche al corrente dei movimenti del detto gestore, nonché della circostanza, che induce Mario a sconsigliare l'azione, relativa al fatto che giri armato. E' poi a questa obiezione del padre che TROVATO Giacomo (da identificare certamente, sulla base del tenore complessivo della conversazione, nel soggetto indicato con la sigla V.M.2 nella trascrizione, così come Mario Trovato è da identificare in V.M. e RIGILLO Palmerino in V.M.1). replica, chiarendo come la sua intenzione sia quella di avvalersi, in qualità di esecutore materiale, di un altro soggetto:

RIGILLO "*V.M.1* – *... là al ristorante dentro l'Alcatraz c'è una porta...*

MARIO *V.M.* – ***Ma Cenzo li conosce bene a questi dell'Alcatraz***

GIACOMO *V.M.2* – ***E là sono i padroni loro***

V.M.1 – *(voce disturbata)* ***armato è, sempre la pistola nel...***

V.M. – *Sì?*

V.M.3 – *E' pieno di soldi secondo me*

V.M. – ***Pieno di soldi ci ha?***

V.M.1 – *Aia la Madonna,* ***è arcimiliardario questo***

V.M. – *(voce accavallata)*

V.M.2 – *No no,* ***il padrone del ristorante di Ciccio là la discoteca*** *(inc.2")*

V.M. – *Ah!*

V.M.1 – ***Ieri sera c'erano (voce accavallata), c'è stato un concerto, no... (voce accavallata)... questo è il ristorante e questo è l'Alcatraz, dove fanno concerti, sfilate, dove fanno...***

V.M.3 – ***Quando c'è la macchina là nel ristorante (voce accavallata) esce da là***

V.M.2 – ***Più bello di così***

V.M. – *Che cosa?*

V.M.2 – ***No dico, la sera ha detto che esce dalla parte di qua quando (inc.2") soldi***

V.M.3 – *La notte là...*

V.M. – ***E' armato il cornuto***

V.M.2 – *E' armato... ci (inc.2") a coso là, a Antonio*

V.M. – *Lasciali fotetre a questi*

V.M.2 - *E questi sono migliori, guarda che sono migliori queste cose qua che...*

V.M. – *Sì, che fai? Questi qua ti sparano, li vedi come fanno questi qua?*

V.M.2 – ***E mica ci vado io, gli mando a Antonio***

V.M. – *Ma lascia fottere, fatti i cazzi tuoi! (inc.2") Antonio a Manzoni*

V.M.2 – *(ride)*

V.M.1 – *Si trovano i modi per fare i soldi*

V.M. – *Eh?*

V.M.1 – *Si trovano i modi per fare soldi puliti e cose, lascia fottere che ora... rischi in una maniera...*

V.M. – ***Quel ragazzo che è andato a fare quella rapina con una pistola****... ha fatto finta che spara il poliziotto...* " (si veda trascrizione depositata il 23.1.2009).

Quello che colpisce della conversazione in parola è il fatto che TROVATO Giacomo stia mettendo a parte il padre della pianificazione di una rapina caratterizzata da un *modus operandi* in tutto e per tutto sovrapponibile a quello descritto da Danny Esposito. Identico è il ricorso ad un basista o, comunque, ad informazioni privilegiate acquisite nell'*entourage* della vittima, della quale sono studiati i movimenti, in particolare con riferimento al momento in cui la stessa abbia la massima disponibilità di contante. Esat-

tamente corrispondente è anche il ricorso ad un esecutore materiale diverso da TROVATO Giacomo, che si limita a pianificare, in tal modo limitando il rischio di essere riconosciuto ed anche di incorrere in imprevisti legati alla reazione della vittima.

Pur potendosi collegare, a livello logico, TROVATO Giacomo ad un episodio delittuoso come quello descritto da Danny Esposito, paradossalmente a far difetto nel caso in esame sono adeguati riscontri che confermino il fatto che abbia effettivamente avuto luogo una rapina con le precise caratteristiche descritte dal collaboratore.

Una tale conferma non è stata offerta infatti dalla deposizione del teste Dante Russo, in occasione dell'esame reso all'udienza del 14.1.2008. Lo stesso si è limitato, infatti, a riferire di aver preso contezza della denuncia presentata dalla p.o., acquisita da altra p.g. (si vedano pagine 129 e 130 delle trascrizioni relative all'udienza del 14.1.2008). Ciò che non ha consentito, ad esempio, di verificare se sul luogo del delitto sia stato effettivamente repertato un proiettile calibro 22 o se la vittima abbia effettivamente lamentato la sottrazione di un marsupio, contenente solo carte di credito o documenti.

Il descritto quadro probatorio impone pertanto, con riferimento ad entrambe le ipotesi delittuose contestate (ivi compresi la detenzione ed il porto, in continuazione, della pistola, finalizzati alla commissione della rapina), la statuizione assolutoria con la formula di cui al dispositivo.

Capi A34) ed A35).

Anche in questo caso l'imputazione nasce dalle dichiarazioni di Danny Esposito, che, tuttavia, con riferimento alla rapina aggravata ed al porto e detenzione illegali di arma comune da sparo e di arma da taglio in argomento, ha mosso una chiamata in reità. Delle condotte illecite in parola, infatti, secondo la sua ricostruzione, il collaboratore veniva a sapere dagli autori TROVATO Giacomo e SCHIPANI Giancarlo, qualche giorno dopo la loro commissione. La detta confidenza la riceveva quando era andato andato a raccontare ai due autori di avere egli stesso subito una perquisizione, in quanto sospettato di essere il responsabile. I due, nella circostanza, oltre ad assumersi la paternità della rapina, gli avevano anche raccontato di essersi avvalsi si un basista di nome Marchese, che lavorava nel supermercato ed aveva segnalato loro il momento in cui vi era la massima disponibilità di danaro contante (si vedano pagine 87 ed 88 del verbale dell'udienza del 21.2.2008 e pagine 65 e 66 di quello del 28.2.2008). Le dette dichiarazioni debbono essere ancora una volta ritenute intrinsecamente attendibili e ciò nonostante che Esposito, da principio, avesse collocato l'episodio in parola nel periodo di più assidua frequentazione di TROVATO Giacomo. A seguito di contestazione fatta nel corso el controesame della difesa, Esposito ha immediatamente rettificato, collocando l'episodio ed il racconto ricevutone al primo periodo in cui aveva conosciuto l'imputato in parola, frequentandone il bar per qualche mese nell'anno 1999. Di fronte ai moltissimi episodi di cui Esposito è venuto a conoscenza durante la frequentazione di TROVATO Giacomo, sempre suddivisa in un primo periodo, in cui i rapporti erano meno stretti, e in un secondo periodo, iniziato dopo la rottura dei rapporti con CALIGIURI, come detto da collocare nel dicembre del 2001, è, infatti, ben giustificabile un'incertezza sulla collocazione temporale di uno degli episodi medesimi. Quanto, poi, agli altri parametri sulla cui base apprezzare la credibilità delle dichiarazioni in parola, va evidenziato come, anche in punto di intrinseca logicità, deve rilevarsi come il fatto che fosse stato Esposito a mettere a parte i due chiamati della perquisizione subita per quell'episodio delittuoso, può ben aver indotto gli stessi ad aprirsi con lui in ammissioni relative alla propria responsabilità

Per il resto le dichiarazioni sono anche particolaremente puntuali, recando persino l'indicazione del nome del basista.

Anche in questo caso tuttavia sono venuti a mancare adeguati riscontri sul fatto reato. L'ispettore Russo, sentito sul punto, si è limitato infatti a riferire di aver acquisito la

notizia di reato redatta dalla p.g. intervenuta nell'immediatezza del fatto, senza peraltro essere in grado di riferire nulla riguardo alle modalità esecutive dell'azione delittuosa e tanto meno riguardo, ad esempio, a verifiche fatte in ordine alla possibile presenza di un basista all'interno del supermercato.

Ciò che vanifica la valutazione dell'efficacia di riscontro che nel caso in esame avrebbe poututo essere assegnata alle ricordate risultanze dell'intercettazione ambientale avvenuta l'11.2.2005 presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Livorno, relative, in particolare, a propalazioni di TROVATO Giacomo attinenti alla pianificazione di una rapina suggerita da un basista.

Anche in questo caso si impone pertanto la pronuncia di assoluzione con la formula di cui al dispositivo.

Capo A45).

L'imputazione in parola trae fondamento dalla chiamata in reità di Pietro Corti. Lo stesso, in particolare, ha riferito (si vedano pagine 47, 48 e 49 delle trascrizioni relative all'udienza del 19.6.2008) di avere in un'occasione, risalente al 1998, accompagnato SCALZI Tommaso presso la pizzeria Coconut, ove lo stesso doveva effettuare la consegna ad uno dei proprietari di un pacco contenente circa un chilogrammo di cocaina. Corti non aveva visto il contenuto del pacco, ma aveva osservato SCALZI entrare nel locale con il pacco ed uscirne senza; SCALZI che, poi, gli aveva confermato di avere effettuato una consegna di cocaina. Il destinatario della consegna, indicato in Franco Crivaro, era poi già noto a Corti, per quanto riferitogli da Filippo Buccheri (come già evidenziato suo *trait d'union* con l'associazione di cui al capo A), come grande consumatore di cocaina e come soggetto che, proprio in ragione del consumo smodato dello stupefacente che acquistava, non era puntuale nei pagamenti. La detta chiamata, spontanea, precisa e costante, deve essere ritenuta intrinsecamente attendibile, in considerazione del fatto che il collaboratore ha fornito, in occasione del controesame della difesa SCALZI, anche alcune precisazioni che ne hanno preservato la coerenza. Alla domanda del difensore relativa alle ragioni per cui si trovasse il giorno della consegna in compagnia di SCALZI, da lui denunciato solo un anno prima per l'aggressione fattagli insieme al suocero Maurizio Agrati, Corti, in modo spontaneo, ha risposto, dicendo di non aver più avuto motivi di risentimento nei confronti di SCALZI, che nel frattempo era a sua volta ai ferri conto con il suocero. Ciò che è coerente anche con il fatto, evidenziato dallo stesso difensore nel corso del controesame, che Corti, in occasione della detta denuncia, avesse (pur se in contrasto con il disposto dell'art.123c.p.) formalizzato istanze punitive solo nei confronti di Agrati.

A fare difetto nel caso di specie sono tuttavia adeguati elementi di riscontro. Tali non possono essere ritenute le dichiarazioni rese da Giuseppe Di Bella e da Paolo Fortunato Cusumano.

Il primo ha riferito, infatti, di avere in quattro o cinque occasioni comprato dieci, venti grammi di cocaina da SCALZI, mentre Cusumano ha, in modo generico, riferito di un'attività di spaccio di stupefacenti svolta dal medesimo imputato, che gli aveva riferito di preferire lo spaccio dell'hashish a quello della cocaina.

Simili elmenti, ancorché idonei a confermare la collocazione di SCALZI nell'ambiente dello spaccio, non possono tuttavia ritenersi adeguati a collegare lo stesso,

al di là di ogni ragionevole dubbio, ad un episodio come quello descritto da Corti, avente ad oggetto un quantitativo importante di cocaina.

Ciò che impone l'assoluzione con la formula di cui al dispositivo.

Capo A21)

A tale capo viene contestato a MARCHIO Pierino la detenzione ed il porto illegale di pistole e bombe a mano, in Lecco, Calolziocorte nell'anno 1992.

Al Tribunale non sono stati portati all'attenzione prove a sostegno di tale incolpazione. Non può che conseguire, dunque, una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato.

Peraltro l'imputato di reato connesso Antonio Schettini, i cui interrogatori, verosimilmente da quanto è dato ricavare dal decreto che ha disposto il giudizio, sono stati posti a fondamento del rinvio a giudizio, a dibattimento si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Capi A9), A9bis), A9ter), A10), A11) ed A12).

Al capo di imputazione A9) viene contestato a SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico, RIGILLO Palmerino, FALZETTA Vincenzo e MARCHIO Pierino di avere partecipato, con ruoli e compiti diversi, unitamente a Foschini Vittorio, Nania Alessandro, Scandale Vincenzo ed altri, tutti già giudicati per tale reato, all'associazione dedita al narcotraffico, denominata "Flachi-Trovato-Schettini", operante, tra l'altro, nel territorio lecchese tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 e guidata da Franco Coco Trovato, Pepè Flachi ed Antonio Schettini.

Agli imputati FALZETTA, RIGILLO, SIRIANNI e PETTINATO vengono, altresì, contestati, ai capi di imputazione A9 ter (esclusa la contestazione suppletiva), A9 bis), ed A10) una serie di reati fine, come tali funzionali alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione in commento, mentre solamente gli ultimi tre imputati sono stati incolpati, ai capi A11) ed A12), di reati in materia di armi, anch'essi legati all'attività dell'associazione all'epoca impegnata in sanguinose guerre con gruppi rivali per il controllo del territorio.

Ragioni di coerenza espositiva, di stretta connessione tra i delitti in esame e soprattutto di comunanza delle fonti di prova consigliano la trattazione del reato associativo congiuntamente a quella dei reati fine in materia di spaccio di sostanze stupefacenti (capi A9, A9bis, A9 ter ed A10) e dei delitti in materia di armi (capi A11 ed A12), fatta eccezione per la contestazione suppletiva di cui al capo di imputazione A9ter) riferibile al solo imputato FALZETTA e per l'episodio della offerta in vendita da parte di SIRIANNI e PETTINATO a Di Bella ed a terzi soggetti di armi, di cui al capo di imputazione A11). Tali ultime contestazioni, infatti, non trovando intrinseco legame con le vicende associative e fondandosi su fonti di prova diverse da quelle ad esse relative, saranno trattate in successivi autonomi paragrafi, dedicati esclusivamente a tali imputazioni.

* * *

Secondo l'impostazione della pubblica accusa, dunque, SIRIANNI, PETTINATO, MARCHIO, RIGILLO e FALZETTA avrebbero fatto parte della stessa organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la cui esistenza è stata accertata con la sentenza "Wall Street", divenuta irrevocabile il 1 febbraio 2002.

La principale fonte di prova a carico degli imputati è costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vittorio Foschini, il quale ha riferito di vicende associative avvenute tra il 1989 e l'aprile del 1994, quando lo stesso è stato tratto in arresto. Degli

anni 1989-1990, infatti, è l'adesione del collaboratore di giustizia, che già faceva parte dell'organizzazione di Biagio Crisafulli, al gruppo "Flachi-Trovato-Schettini". Le dichiarazioni accusatorie, dunque, provengono da un soggetto intraneo all'organizzazione, il quale, dopo l'arresto di Franco Coco Trovato avvenuto nel settembre del 1992, ne aveva assunto addirittura la direzione ed il comando. Foschini viene arrestato, dopo un periodo di latitanza, il 17 aprile 1994 e decide di collaborare con la giustizia nel novembre dell'anno successivo. L'inserimento del Foschini nel gruppo "Flachi-Trovato-Schettini", da una parte, e il suo arresto e la successiva determinazione ad abbandonare il mondo dell'illecito, dall'altra, delimitano temporalmente la contestazione mossa agli imputati, accusati, per l'appunto, di avere partecipato all'associazione in commento tra il 1989/90 ed il 17 aprile 1994.

Per fare luce sul periodo che ha preceduto il passaggio di Foschini dall'organizzazione di Biagio Crisafulli a quella di Franco Coco Trovato deve farsi riferimento, nei termini spiegati nella parte introduttiva della presente pronuncia (cap. 2), alla sentenza "Wall Street", che ha illustrato le vicende che hanno portato alla genesi dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini" e le più importanti caratteristiche della stessa. Foschini, infatti, come si è visto, è stato inserito in una organizzazione già esistente, che almeno dal 1987 operava nel territorio lecchese ed in alcune zone del milanese. Si impone in chiave preliminare, dunque, attraverso lo studio della sentenza "Wall Street", l'analisi dell'origine dell'organizzazione qui in commento, delle sue dinamiche interne, delle vicende che ne hanno segnato i primi anni di vita e dei rapporti con l'associazione di stampo mafioso 'ndranghetista operante nel medesimo segmento temporale e nell'identico contesto territoriale, al fine di dare pieno conto del fenomeno associativo, nel quale, secondo la prospettazione dell'accusa, si innestano le condotte degli odierni imputati descritte dal collaboratore di giustizia. Peraltro, alcune delle caratteristiche dell'organizzazione, evidenziate nella sentenza "Wall Street", saranno prese in considerazione nel momento in cui si tratterà di accertare o escludere la penale responsabilità degli imputati.

Le tematiche appena descritte, dunque, verranno affrontate nella prima parte della motivazione dedicata al capo A9) (ed a quelli ad esso connessi nei termini sopra spiegati), che proseguirà con la prospettazione delle dichiarazioni accusatorie di Vittorio Foschini, da inquadrarsi, come detto, nell'ambito della realtà associativa già accertata dalla sentenza "Wall Streett", e, successivamente, con la valutazione della attendibilità intrinseca delle stesse. L'oggetto dei paragrafi che seguiranno varierà in ragione

dell'esito di tale ultima valutazione.

Per una migliore comprensione di quanto prospettato e di quanto sarà esposto è opportuno sottolineare come l'espressione "associazione Flachi-Trovato-Schettini" sia idonea ad indicare sia l'organizzazione dedita al narcotraffico, oggetto dell'imputazione analizzata nel presente capitolo, sia quella di stampo mafioso commentata in precedenza. Le due associazioni, infatti, seppure ontologicamente distinte e formate da soggetti che a volte appartenevano soltanto ad una di esse, erano guidate dal medesimo gruppo dirigente, vale a dire da Pepè Flachi, Franco Coco Trovato ed Antonio Schettini. Nella presente parte motiva, per economia espositiva, l'espressione in parola verrà utilizzata per riferirsi alla prima delle due realtà associative, mentre quando si parlerà dell'altra verranno introdotti elementi che, attenendo al suo carattere mafioso, ne permetteranno l'esatta individuazione.

Come premesso, dunque, va *in limine* analizzata **l'associazione Flachi-Trovato-Schettini ed i suoi rapporti con l'omonima organizzazione mafiosa.** Queste nascono dalla fusione di due gruppi criminali lombardi coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti: quello "lecchese", capeggiato da Franco Coco Trovato, e quello "milanese" guidato da Pepè Flachi.

La prima delle due organizzazioni, riferibile a Franco Coco Trovato, suo capo indiscusso, operava già dal 1982 nel traffico di sostanze stupefacenti nelle zone di Lecco, Varese e della Brianza (cfr: sentenza Wall Street, p. 373). All'epoca, questa era una delle varie attività criminali che il gruppo curava, avvalendosi del metodo mafioso derivatogli dall'appartenenza del proprio capo e di altri sodali all''Ndrangheta calabrese.

Il secondo dei due gruppi era attivo nel commercio delle sostanze stupefacenti già sul finire degli anni '70, quando Pepè Flachi, che fino ad allora si era dedicato alle rapine, ottenne il controllo dello spaccio nel quartiere milanese della Comasina.

Le due organizzazioni diedero vita ad una nuova realtà associativa, formata in un arco temporale compreso tra la comune detenzione di Franco Coco Trovato e Pepè Flachi del 1986 e il matrimonio di quest'ultimo del luglio del 1987, allorquando, come si legge nella sentenza "Wall Street" (p. 410), "*può affermasi con sufficiente sicurezza che il nuovo sodalizio criminoso era già costituito*". 1987.

Nella nuova compagine confluirono tutti i membri del gruppo lecchese riferibile a Franco Coco Trovato e solo una parte dei sodali di Pepè Flachi. Coloro che avevano

fino a quel momento ricoperto una posizione di primo piano nella precedente struttura organizzativa milanese, non gradendo un ridimensionamento del loro ruolo, offuscato dall'autorità del duo Flachi-Trovato, si posero in aperto contrasto con i vertici della nuova associazione; pertanto, nei suoi primi anni di vita l'organizzazione decretò ed eseguì gli omicidi di Walter Strambi e di Michele Raduano, entrambi ex soci del Flachi, mentre Giovanni Scimone, anch'egli esponente di spicco del vecchio gruppo milanese, veniva obbligato a defilarsi dalle attività criminali di quell'area. Solamente parte dei livelli intermedi ed inferiori del sodalizio già capeggiato dal Flachi, dunque, continuò nel traffico degli stupefacenti per conto della nuova struttura.

L'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini" ebbe sin dalla sua origine un rapido sviluppo. Alla fine degli anni '80 vennero acquisiti i gruppi, dediti al commercio di sostanza stupefacente, di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, riferibili a Giorgio Tocci ed a Mario Sarlo, e quello di Limbiate di Salvatore Pace. Nello stesso periodo il gruppo di Busto Arsizio, facente capo a Pasquale Ventura, intensificò i suoi rapporti con l'associazione, che divenne sua fornitrice principale se non esclusiva.

Agli inizi degli anni '90, dunque, l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" era composta da una struttura centrale, costituita dai gruppi di Milano (operante nei quartieri Comasina, Affori, Bruzzano e via Novate) e Lecco e da ulteriori diramazioni organizzative "*operanti autonomamente nella gestione delle attività delittuose, ma collegate con la struttura di vertice da obblighi di approvvigionamento stabile e di sostegno in altre attività funzionali alla vita dell'associazione (partecipazione a gruppi di fuoco, fornitura di armi e sostegno logistico)*". Ne risultava una organizzazione di tipo "satellitare", formata da diversi gruppi criminali sparsi sul territorio lombardo, ognuno dei quali, pur operando in via autonoma, costituiva una "rete" di spaccio. Le reti di Milano e Lecco, da cui l'associazione aveva avuto origine, erano congiuntamente dirette dal medesimo corpo dirigente (costituito dai tre soggetti che avevano dato il nome all'associazione), che da un lato gestiva il controllo e l'approvvigionamento delle aree territoriali di competenza, dall'altro riforniva gli altri gruppi che operavano autonomamente in distinte zone territoriali.

L'ambito territoriale controllato dall'associazione qui esaminata era piuttosto esteso. Erano interessati, infatti, diversi quartieri milanesi (Comasina – Novate – Affori - Bruzzano), l'area del lecchese, la Brianza, le zone di Busto Arsizio, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo e Limbiate.

Il programma criminoso perseguito dall'organizzazione era volto ad attuare un

controllo assoluto del traffico degli stupefacenti nell'area territoriale di competenza. Per raggiungere tale obiettivo l'associazione si scontrò con strutture malavitose a lei antagoniste (al riguardo, particolarmente cruenta è stata la "guerra" con i Batti, che ha portato all'uccisione di tutti i componenti di tale ultimo gruppo) ottenendone ragione; poi, acquisito il controllo del territorio, impose o tentò di imporre a coloro che erano intenzionati ad esercitare lo spaccio in tali zone l'approvvigionamento dall'organizzazione della sostanza stupefacente alle condizioni dalla stessa stabilite, così da creare una sorta di esclusiva sul territorio in favore dell'associazione medesima.

Tale progetto criminoso venne attuato mediante l'intimidazione, la violenza, l'eliminazione fisica di coloro che vi si opponevano e determinò condizioni di assoggettamento e di omertà. In sostanza l'obiettivo dell'associazione fu perseguito attraverso la forza intimidatrice di quell'organizzazione mafiosa (descritta nel capo A della presente sentenza), che, guidata dai medesimi Flachi, Trovato e Schettini, operava nello stesso ambito territoriale della omonima associazione dedita al narcotraffico, secondo uno schema diffuso su gran parte della Lombardia; in tale regione, infatti, era stata creata una struttura mafiosa confederata formata da quei soggetti che, partecipando alle diverse associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti (denominate "Flachi-Trovato-Schettini", "Paviglianiti", "Crisafulli", "Papalia") ed ai corrispondenti organismi mafiosi locali, trovavano da una parte nel vincolo 'ndranghetista federato lo strumento per regolare i rapporti di assistenza, di scambio di forniture, di pacifica convivenza tra i gruppi di cui erano membri e dall'altra nell'appartenenza alla struttura mafiosa locale il mezzo attraverso il quale controllare il territorio.

Della stretta connessione tra spaccio e controllo del territorio ha riferito, nel presente processo, Vittorio Foschini, che così descrive i compiti di coloro a cui veniva attribuita la responsabilità di una zona di spaccio: *"... Franco gli consegnava delle zone di Lecco per lo spaccio e lui era il responsabile - diciamo - dello spaccio e delle zone in che senso? Che non succedevano altre cose. (...) Era responsabile, se succedeva qualcosa, Franco se la prendeva con lui fuori dal normale. Finchè era tutto normale, che spacciava e la zona la rendeva pulita, senza fare omicidi e senza dirlo a noi"* (al riguardo è d'obbligo precisare come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia qui riportate siano sul punto intrinsecamente attendibili, in quanto, anche se riferite ad un imputato, nella specie SIRIANNI, descrivono, in termini generali secondo un modello 'ndranghetista, il rapporto esistente tra il capo dell'organizzazione e chi per lui gestisce una zona dello spaccio).

Il collaboratore di giustizia ha altresì affrontato l'argomento del rapporto di esclusiva preteso dall'organizzazione nei confronti dei gruppi dediti allo spaccio inseriti all'interno dell'organizzazione: "*allora quando noi prendiamo un gruppo sotto di noi, ci prendiamo tutte le loro responsabilità, che nessuno li deve toccare. Prima di toccare lui devono parlare con noi. Se un'altra famiglia alleata a noi viene a sapere che la nostra... un nostro gruppo prendere la merce che non è da noi e noi l'abbiamo..., e noi non sappiamo niente, è come un tradimento, ti stai mettendo con un'altra famiglia. Tu mi vendi e c'è la morte sì dottore. Perché è un patto, è un giuramento, sei un uomo d'onore e ti capita la morte, sì*".

Dalle parole di Foschini emerge in tutta chiarezza come il vincolo 'ndranghetista sia collocato alla base del dovere dei membri dell'organizzazione di approvvigionarsi dalla stessa. Tale obbligo viene imposto, attraverso il metodo mafioso, anche a coloro che non facevano parte del gruppo, così come è espressamente emerso in alcuni episodi descritti nella sentenza "Wall Street". A chi non si "piegava" alle regole dell'organizzazione, viceversa, era impedito di esercitare attività di spaccio nel territorio "controllato" dalla stessa. Il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella, infatti, dopo avere premesso che nel lecchese non si poteva svolgere attività illecite senza il benestare di Franco Coco Trovato, ha riferito di come i fratelli Marinaro, responsabili del settore degli stupefacenti per conto dell'associazione, in sua presenza, abbiano intimato a soggetti provenienti da altre zone di non spacciare più a Calolziocorte (cfr: udienza del 7 febbraio 2008, p. 44 del verbale stenotipico).

La coesistenza sul medesimo territorio di un'associazione finalizzata al narcotraffico e di altra di stampo mafioso, riferibile al medesimo gruppo dirigente, induce ad affrontare la questione del rapporto tra le medesime realtà malavitose.

Le due entità associative erano strettamente collegate: i collaboratori di giustizia, in particolare Vittorio Foschini, giammai distinguono l'una struttura dall'altra; la loro è una prospettazione del fenomeno associativo quasi sempre unitaria. L'organizzarsi per il commercio di sostanze stupefacenti viene visto come una delle attività illecite poste in essere dal sodalizio mafioso. Si veda, a titolo esemplificativo, come nella parte della deposizione di Foschini da ultimo riportata, il collaboratore di giustizia riferisca che acquistare la sostanza stupefacente da un'altra famiglia (mafiosa) significava tradire la propria e contravvenire così al patto d'onore.

Lo stretto legame esistente tra le due strutture è stato sottolineato con chiarezza dalla sentenza "Wall Street", che ha messo in luce come l'associazione di cui all'art. 416 bis,

c.p. garantisse a quella di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 il controllo del territorio, nel quale quest'ultima voleva imporre, attraverso l'intimidazione e la violenza, il proprio ruolo di fornitore esclusivo; il progetto criminoso proprio dell'associazione dedita al narcotraffico fu attuato "*innanzitutto, determinando nel contesto sociale degli spacciatori operanti in quella zona (...) una condizione di sottoposizione alle regole imposte dall'organizzazione mafiosa*" La Corte di Assise di Milano, a tale proposito, ha parlato della creazione di una struttura mafiosa "*funzionale all'attività gestita nell'ambito degli stupefacenti*"; tale rapporto di strumentalità, peraltro, è stato posto alla base della decisione della Corte milanese di ritenere sussistente il vincolo della continuazione, derivante dall'unicità del disegno criminoso, tra le condotte di partecipazione all'una ed all'altra associazione.

Ciò nonostante, le due strutture devono essere tenute ben distinte, dato che le stesse si differenziano per il programma criminoso perseguito e, parzialmente, per i soggetti che le componevano. Sotto quest'ultimo aspetto si osservi come tra le due organizzazioni vi fosse perfetta identità quanto al gruppo dirigente, ma solo parziale sovrapposizione degli altri componenti.

Quanto sopra porta a concludere che non sarà possibile ritenere un imputato responsabile di avere partecipato all'associazione in commento per il solo fatto che lo stesso abbia fatto parte dell'organizzazione mafiosa di stampo 'ndranghetista operante nel medesimo contesto spazio - temporale; tale ultimo accertamento, rispetto all'imputazione in oggetto, potrà rappresentare indizio grave e preciso (o riscontro estrinseco individualizzante), che, come tale, per condurre all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato sub A9), dovrà essere supportato da ulteriori indizi gravi, precisi e con esso concordanti.

Una volta delineate le caratteristiche fondamentali dell'associazione Flachi-Trovato Schettini devono essere analizzate **le dichiarazioni accusatorie di Vittorio Foschini, principale fonte di prova a carico degli odierni imputati.**

Quanto al reato strettamente associativo, il collaboratore di giustizia affronta due tematiche tra loro distinte: le vicende della c.d. "rete" lecchese, soprattutto quelle successive all'arresto di Franco Coco Trovato, e l'acquisizione ed il controllo di alcuni locali milanesi, all'interno dei quali l'organizzazione spacciava sostanze stupefacenti. I due argomenti sono stati inseriti nel medesimo capo di imputazione A9) (e vengono entrambi trattati in questa parte della sentenza), in quanto hanno ad oggetto fatti relativi

alla stessa organizzazione criminale, che, come si è visto, aveva raggiunto una importante estensione ed una elevata complessità, sicché non deve sorprendere se le vicende inerenti all'una o all'altra tematica si svolgano in ambiti territoriali diversi e trovino come unico punto di contatto, almeno secondo la prospettazione accusatoria, il coinvolgimento in entrambe dell'imputato RIGILLO Palmerino.

Ragioni logiche espositive consigliano di affrontare in prima battuta la tematica relativa alla rete di spaccio lecchese, nella quale sono coinvolte le figure di SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico, MARCHIO Pierino e RIGILLO Palmerino; nello stesso contesto, per ragioni di stretta connessione probatoria, saranno trattate le imputazioni descritte ai capi A10), A11), A12) ed A9bis), quest'ultimo limitatamente alla sua seconda parte, relativa alla detenzione, al trasporto e alla cessione da parte del RIGILLO, responsabile della distribuzione e vendita di stupefacenti nella zona di Lecco, di ingenti quantitativi di cocaina alle famiglie 'ndranghetiste della costa ionica.

Ciò premesso, SIRIANNI Angelo viene indicato da Foschini Vittorio come il "capo-giovani" dell'organizzazione malavitosa 'ndranghetista radicata nel territorio lecchese, facente capo a Franco Coco Trovato. Il collaboratore di giustizia ha conosciuto l'imputato nei primi anni '90 presso la pizzeria "Il Portico" di Airuno, quando gli è stato presentato da Antonio Schettini, Carmine De Stefano e Franco Coco Trovato, proprietario del medesimo locale. Quest'ultimo già all'epoca, e dunque prima del suo arresto avvenuto nel settembre del 1992, aveva affidato a SIRIANNI la responsabilità dello spaccio su alcune zone del lecchese; lo stesso Coco Trovato disse a Foschini che il SIRIANNI era battezzato ed apparteneva all'organizzazione.

In quel periodo la frequentazione di SIRIANNI da parte del Foschini poteva dirsi sicuramente sporadica. Il collaboratore di giustizia, infatti, prima dell'arresto di Franco Coco Trovato, ricopriva il ruolo di responsabile della "rete" milanese dell'organizzazione e si recava a Lecco o ad Airuno per ricevere ordini e direttive dal *boss* di Marcedusa; solo nel contesto di alcune di quelle "visite" Foschini ebbe modo di incontrare anche il SIRIANNI, con il quale a volte Franco Coco Trovato si accompagnava. In tali occasioni Foschini è entrato in contatto con altri soggetti appartenenti al ramo lecchese dell'organizzazione, tra i quali PETTINATO Federico.

Dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, e dunque nel settembre 1992, il collaboratore di giustizia diventa il capo dell'intera organizzazione (e quindi sia della zona di Lecco che di quelle di Milano) per volere dello stesso *boss* di Marcedusa. A Foschini erano riservate le decisioni più importanti e la direzione dell'associazione e Franco Coco

precauzione di Trovato (Franco)

Trovato aveva collocato sopra di lui, con il ruolo di "supervisori" (termine utilizzato dal medesimo collaboratore) Carmine De Stefano, Giuseppe De Stefano e TROVATO Emiliano, tutti membri della famiglia De Stefano - Trovato. A questi Foschini doveva consegnare i proventi degli affari criminali ed in modo particolare del commercio di sostanze stupefacenti, che rappresentava la principale fonte di profitto del gruppo. Foschini, conformemente alle direttive impartitegli da Franco Coco Trovato, aveva nominato responsabili:

- della "rete" milanese, Enzo Carvelli, Francesco Giordano detto Don Nicola, Aldo Carvelli e Lino Carvelli;
- della "rete" di Lecco, RIGILLO Palmerino, Enzo Scandale e Ierardi Luigi detto Gino il Biondo.

RIGILLO capo della "rete" lecchese.

SIRIANNI Angelo conservò il ruolo di responsabile dello spaccio nella zona di Lecco, tuttavia in posizione subordinata a RIGILLO Palmerino, cognato di Franco Coco Trovato, messo, come è stato appena detto, da Foschini, su indicazione dello stesso Trovato, a capo della "rete" lecchese.

Fino a quel momento RIGILLO aveva avuto in seno all'organizzazione un ruolo sicuramente di minor spessore: l'imputato, infatti, era stato incaricato di curare il trasporto della sostanza stupefacente che l'organizzazione cedeva alle cosche calabresi di Petilia Policastro, Mesoraca e Cirò Marina, ad essa alleate, ed alla 'ndrina di Archi (Reggio Calabria) dei De Stefano. Il trasporto veniva effettuato in auto ed il RIGILLO viaggiava su una macchina diversa da quella che portava la droga. Con riferimento a tale attività RIGILLO Palmerino è stato incolpato, al capo A9bis), del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 1bis, e 80, comma, II D.P.R. n. 309 del 1990. L'imputato, poi, sempre secondo il racconto di Foschini, già prima dell'arresto del cognato Franco Coco Trovato, era stato investito della responsabilità del controllo dello spaccio nei locali milanesi acquisiti dall'organizzazione (sul punto si veda più ampiamente *infra*)

Tornando all'articolazione lecchese dell'organizzazione, con l'arresto di Franco Coco Trovato e l'ascesa di Foschini in seno all'associazione diventarono più frequenti gli incontri tra quest'ultimo e SIRIANNI. Foschini, infatti, quale capo dell'organizzazione, aveva modo di parlare con SIRIANNI dei traffici di sostanze stupefacenti e di armi. Più in particolare i due discutevano dei prezzi, delle modalità di pagamento e dei quantitativi di stupefacente che dovevano essere consegnati dall'organizzazione al gruppo di SIRIANNI. In uno dei primi incontri successivi all'arresto di Franco Coco Trovato, SIRIANNI indicò PETTINATO Federico al

1992/1994

promoter

Foschini come suo "luogotenente", cioè come soggetto a cui quest'ultimo poteva rivolgersi in caso di impedimento dello stesso SIRIANNI (cfr. ud. 20 maggio 2008, p. 55 del verbale stenotipico). Il PETTINATO, a detta del collaboratore di giustizia, era presente a quasi tutti gli incontri dallo stesso avuti con il SIRIANNI. Diversi sono stati nel tempo i luoghi dove i tre si ritrovavano: tra questi il Foschini ricorda un Bar di Calolziocorte (riconosciuto dallo stesso in sede di sopralluogo), il bar K2 di Lecco, i portici a Quarto Oggiaro ed un bar a Bresso. SIRIANNI e PETTINATO, che avevano riferito al Foschini di essere stati battezzati, si presentavano ai diversi appuntamenti scortati da alcuni uomini del loro gruppo, i quali, anch'essi affiliati all''Ndrangheta, non avevano però il privilegio di sedersi al loro stesso tavolo. Tra questi il collaboratore di giustizia ha riconosciuto in fotografia l'imputato MARCHIO Pierino, che SIRIANNI e PETTINATO gli avevano riferito essere affiliato all'organizzazione. In occasione di alcuni incontri gli imputati sono stati rimproverati da Foschini perché conducevano delle autovetture costose, che potevano attirare l'attenzione della polizia.

probabilmente il Bar Manzoni

invito alla sobrietà.

Quanto al rapporto tra i due imputati, il collaboratore di giustizia ha precisato che, anche per le modalità con cui SIRIANNI e PETTINATO si relazionavano tra loro e con i capi, si comprendeva che il secondo era subordinato al primo; tuttavia Foschini aveva avuto l'impressione, condivisa da altri membri dell'organizzazione, che, tra i due, il PETTINATO, considerato più "rispettoso" e più cattivo, fosse da tenere in maggiore considerazione, anche nell'eventualità di un conflitto con il loro gruppo.

più "cattivo"

Gli accordi tra l'organizzazione ed il SIRIANNI per l'approvvigionamento del gruppo facente capo a quest'ultimo venivano presi il più delle volte, per conto dell'organizzazione, da RIGILLO Palmerino, divenuto, come detto, responsabile della rete lecchese. RIGILLO curava, altresì, la gestione della fase della cessione dello stupefacente. Solamente l'imputato, Enzo Scandale e Luigi Ierardi detto "Gino il Biondo", infatti, avevano accesso ai magazzini della droga ed a quelli delle armi ubicati nella zona di Lecco. Questi, pertanto, consegnavano la sostanza stupefacente, prelevata nei magazzini, ai loro immediati sottoposti, quali Alessandro Anania e Ciccio Stilo, che a loro volta la cedevano agli uomini di SIRIANNI, il quale, insieme al suo braccio destro PETTINATO Federico, ne organizzava la distribuzione sul territorio lecchese.

STRUTTURA PIRAMIDALE dello SPACCIO.
RIGILLO
↓
ANANIA e STILO
↓
uomini di SIRIANNI

Quanto ai volumi delle cessioni dello stupefacente, il collaboratore di giustizia ha precisato che la sola piazza di Lecco spacciava mensilmente circa 3 - 5 kg di eroina; tenuto conto che la stessa veniva ceduta dopo essere stata "tagliata", la fornitura variava da 1 a 2 kg. Si trattava, dunque, di un quantitativo considerevolmente inferiore a quello,

verosimilmente, riferito dall'imputato in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed in base al quale è stato formato il capo di imputazione A10), dove viene contestato agli imputati SIRIANNI e PETTINATO l'acquisto dall'organizzazione di circa 6-10 kg di eroina a settimana, sostanza "*che successivamente rivendevano tramite terzi spacciatori alle loro dipendenze nelle zone da loro controllate, nonché esportavano in Svizzera*". Il prezzo praticato era di circa 50 milioni di lire al kg; i pagamenti, di regola, venivano effettuati al momento della consegna della nuova fornitura.

Il gruppo capeggiato da SIRIANNI Angelo doveva spacciare esclusivamente sostanza stupefacente cedutagli dall'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini", come detto diretta al tempo dal Foschini. L'obbligo era tassativo proprio perché trovava la propria fonte nel rapporto 'ndranghetista che legava gran parte dei membri dell'organizzazione ed in modo particolare coloro a cui erano attribuite responsabilità di comando. Significativa è la spiegazione data dal collaboratore di giustizia sul punto: "*allora quando noi prendiamo un gruppo sotto di noi, ci prendiamo tutte le loro responsabilità, che nessuno li deve toccare. Prima di toccare lui devono parlare con noi. Se un'altra famiglia alleata a noi viene a sapere che la nostra... un nostro gruppo prendere la merce che non è da noi e noi l'abbiamo..., e noi non sappiamo niente, è come un tradimento, ti stai mettendo con un'altra famiglia. Tu mi vendi e c'è la morte sì dottore. Perché è un patto, è un giuramento, sei un uomo d'onore e ti capita la morte, sì*".

Lo stesso gruppo lecchese aveva l'obbligo di seguire le direttive che venivano impartite ai loro capi dai vertici apicali dell'organizzazione. Tra queste il collaboratore ricorda l'indicazione di non spacciare nei luoghi frequentati da bambini, di non compiere attività criminali che avessero potuto attirare l'attenzione delle forze di Polizia, di non fare estorsioni o omicidi senza la loro autorizzazione e di evitare di dare nell'occhio, anche solo possedendo grosse autovetture.

VADEMECUM del buon 'ndranghetista.

Il ricavato della vendita della sostanza stupefacente veniva consegnato da SIRIANNI nelle mani di RIGILLO Palmerino, che poi provvedeva a versarlo ai rappresentanti della "famiglia Trovato", quali Vincenzo Musolino, Mario Trovato (nel periodo in cui erano in libertà), TROVATO Emiliano e Carmine De Stefano. Tali ultimi soggetti sono stati indicati dal collaboratore di giustizia come suoi "supervisori"; a questi, infatti, Foschini doveva consegnare i proventi dell'attività di spaccio e comunicare l'intenzione di commettere omicidi. A volte SIRIANNI Angelo corrispondeva il ricavato del traffico della droga direttamente a Foschini Vittorio in occasione dei loro incontri. Tra i due,

considerato il ruolo apicale ricoperto in seno all'organizzazione, non vi è mai stata cessione diretta di sostanza stupefacente.

Dalla deposizione del collaboratore emerge con chiarezza come la struttura dell'associazione dedita al narcotraffico si sovrapponeva nelle sue linee organizzative essenziali a quella mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.: le zone dello spaccio venivano date "*in mano*" ad esponenti dell'organizzazione denominata "*minore*", vale a dire della struttura composta da coloro che avevano una "*dote*" mafiosa non di grado elevatissimo (circostanza che, indicativamente a distanza di anni sembra ripresentarsi con i capo giovani PRESTIA Francesco e CALIGIURI Salvatore, anch'essi coinvolti nella gestione dei traffici di stupefacenti); gli obblighi dei membri del gruppo, poi, derivavano dal legame 'ndranghetista che univa i loro vertici con il capo dell'intera organizzazione.

È stato già detto come la frequentazione di SIRIANNI e PETTINATO da parte di Foschini Vittorio, in un primo periodo sicuramente sporadica, si intensifichi dopo che il collaboratore di giustizia è stato investito da Franco Coco Trovato della responsabilità della direzione dell'intera organizzazione.

Alcuni incontri, peraltro non aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti, sono ricordati con maggiore precisione dal collaboratore di giustizia, perché collegati a momenti particolari della vita dell'organizzazione, quali la tentata evasione di Pierino Leandri, uomo dell'associazione allora detenuto in un carcere svizzero, e la progettata evasione di Franco Coco Trovato.

Quanto al primo dei due episodi, il collaboratore di giustizia ha dichiarato che tale Rino Varletta, anch'egli appartenente al gruppo "Flachi-Trovato-Schettini", gli aveva riferito che per fare evadere il Leandri servivano delle armi, delle macchine e 20 milioni di lire. Si tenne, dunque, una riunione a Lecco, alla quale parteciparono lo stesso Foschini, Enzo Scandale, RIGILLO Palmerino, Carmine De Stefano, SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico e tale Fortunato di Mesoraca, soggetto quest'ultimo che operava stabilmente in Svizzera. All'esito della riunione si decise che il gruppo di Lecco avrebbe fornito ai sodali svizzeri una bomba a mano e venti milioni di lire; l'ordigno esplosivo, in particolare, doveva entrare nel carcere elvetico ed arrivare nella materiale disponibilità del detenuto italiano, che lo avrebbe utilizzato al momento di fuggire dal luogo di detenzione. Altre armi furono consegnate da SIRIANNI e PETTINATO a Foschini e da quest'ultimo affidate al RIGILLO perché fossero custodite all'interno di una autovettura "doppione" che avrebbe atteso il Leandri a Luino sul confine italiano.

La detenzione e la cessione delle armi e degli ordigni esplosivi è stata oggetto di puntuale contestazione ai capi **A11)** ed **A12)**, agli imputati SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico e RIGILLO Palmerino. Agli stessi capi **A11)** ed **A12)** viene contestato ai medesimi imputati di avere ricevuto da Foschini Vittorio cinque mitragliatori Kalashnikov, tre mitragliatori UZI e tre pistole marca Sig Sauer. Le armi secondo le dichiarazioni di Foschini servivano al gruppo di Lecco per difendere il territorio. Gli accordi su tale fornitura furono presi dal collaboratore di giustizia con Enzo Scandale e RIGILLO Palmerino, a cui fu consegnato il denaro in pagamento. In un primo tempo Foschini colloca tale consegna sul finire del 1992, dunque dopo l'arresto di Franco Coco Trovato; a seguito di contestazione del P.M. riferisce che tale fornitura di armi fu eseguita durante la guerra con la famiglia Batti e dunque non oltre il 1990, *ergo* prima dell'arresto di Franco Coco Trovato.

Sicuramente successivo a tale arresto è l'incontro di Foschini con SIRIANNI, PETTINATO e RIGILLO in quel di Vieste, dove il collaboratore di giustizia stava all'epoca trascorrendo la sua latitanza. Foschini, in quel periodo impegnato a reperire le risorse per fare evadere Franco Coco Trovato dal carcere di Foggia, chiamò a raccolta i diversi membri dell'organizzazione, tra cui Salvatore Pace, Enzo Scandale, SIRIANNI Angelo, PETTINATO Federico, Riccardo Pellegrino e RIGILLO Palmerino, i quali tutti, ad eccezione del primo, manifestarono la propria adesione al progetto. In particolare, SIRIANNI, PETTINATO e RIGILLO arrivarono a Vieste in auto, accompagnati da Vincenzo Scandale, e portarono con loro le armi che dovevano essere utilizzate nell'azione criminale, mai attuata per l'arresto del collaboratore di giustizia.

progetto di evasione del boss di Marcedusa.

Benché dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, Foschini abbia incontrato gli imputati SIRIANNI e PETTINATO in diverse occasioni, alcune delle quali - come visto - legate a particolari vicende delittuose, a dire del collaboratore di giustizia i suoi rapporti con tali soggetti non furono mai assidui né approfonditi, tanto che Foschini dichiara di non avere mai conosciuto i loro nomi; gli imputati, infatti, chiamati dal collaboratore nei loro incontri "compare", sono stati da quest'ultimo riconosciuti solamente in fotografia ed indicati in gran parte degli interrogatori con i numeri delle fotografie che riproducevano le loro effigi (numero 1 SIRIANNI; numero 2 PETTINATO).

RAPPORTI SUPERFICIALI TRA FOSCHINI E SIRIANNI - PETTINATO.

Diversa è la conoscenza che il collaboratore aveva di RIGILLO Palmerino. Ciò era dovuto, verosimilmente, al legame di affinità che esisteva tra quest'ultimo e Franco Coco Trovato, al coinvolgimento dello stesso RIGILLO in importanti questioni di 'Ndrangheta (come la riunione tenutasi a casa dello stesso e voluta da Franco Coco

Trovato per mettere fine a dei contrasti tra gli Arena e i "Cirotani"), al suo ruolo di intermediario tra il *boss* di Marcedusa, ristretto in carcere, e la sua organizzazione, nonché alla posizione di vertice rivestita dall'imputato in seno all'associazione dopo l'arresto del cognato, posizione, quest'ultima, che lo poneva a più stretto contatto con il collaboratore di giustizia, divenuto in quel periodo il capo dell'organizzazione.

* * *

Il secondo tema affrontato dal collaboratore di giustizia riguarda l'acquisizione ed il controllo di diversi locali milanesi, utilizzati dall'organizzazione come luoghi preposti allo spaccio. Secondo quanto indicato dal Foschini il controllo di tali locali rappresentava per l'organizzazione un affare estremamente vantaggioso; a fronte di un investimento iniziale di qualche centinaia di milioni, infatti, il gruppo sfruttava strategici punti di distribuzione dello stupefacente. L'organizzazione agiva secondo uno schema consolidato: assicurava al proprietario o al gestore del locale un supporto economico per risollevare le sorti finanziarie dell'attività e da quel momento era lei ad avere il controllo di fatto del locale, che rimaneva formalmente intestato ed amministrato da altri.

STRATEGIA dell' INFILTRAZIONE "dolce".

Il primo locale ad essere acquisito è stato l'"After Dark", sito in via Certosa avanti al civico 123. Il collaboratore di giustizia ha riferito che il responsabile di tale locale, all'epoca frequentato da omosessuali, aveva ricevuto dall'organizzazione un "finanziamento" di 150 milioni di lire per risollevarne le sorti economiche ed aveva "acconsentito", prendendo accordi direttamente con Foschini Vittorio, a che al suo interno gli uomini di Franco Coco Trovato spacciassero sostanza stupefacente. La gestione dello spaccio fu affidata a FALZETTA Vincenzo, coadiuvato dai "petilini" Vincenzo Carvelli, Vincenzo Scandale, Giordano Francesco e Lino Carvelli, i quali avevano prevalenti compiti di controllo del locale; a RIGILLO Palmerino, viceversa, venne attribuita la responsabilità del locale in posizione sovraordinata a quella del FALZETTA.

① AFTER DARK

All'interno dell'"After Dark", nel quale il collaboratore di giustizia si era recato un paio di volte in compagnia di Riccardo Pellegrino e Fabio Saia, spacciava per conto del FALZETTA anche un certo Tommaso Schippi. Il collaboratore di giustizia ha, altresì, riferito che le quote di tale locale a lui facenti capo gli sono state liquidate da RIGILLO Palmerino e Vincenzo Scandale durante la sua detenzione; il denaro, circa 200 o 300 milioni, venne consegnato ai suoi familiari.

Foschini, in sede di sopralluogo, ha riconosciuto gli immobili che ospitavano tale

locale pubblico, nonostante lo stesso avesse da tempo cessato la propria attività. Secondo quanto riferito dal testimone Maresciallo aiutante Giuseppe Buonopane, sentito all'udienza del 24 aprile 2008, determinante per l'individuazione del locale è stato il riferimento fatto dal Foschini al civico n. 123 di viale Certosa (oggi accorpato nel civico n. 121), dove vi era un'abitazione dell'organizzazione, di cui il collaboratore di giustizia conservava un ottimo ricordo e che sapeva trovarsi proprio di fronte all'"After Dark". Il testimone Maresciallo Pasquale De Robertis, anch'egli sentito all'udienza del 24 aprile 2008, ha confermato, sulla base di accertamenti eseguiti presso il Comune di Milano e presso la polizia annonaria, che il locale "After Dark", negli anni '80-'90, si trovava in Viale Certosa, al civico 130 – 134, dove in occasione del sopralluogo effettuato dal Foschini insisteva un McDonald's, di fronte al quale era ubicato proprio il civico 121.

(2)
LE MONDE

Un secondo locale, il club privato "Le Monde" frequentato da "scambisti", si trovava in via Mac Mahon ed era stato, in un primo tempo, sotto il controllo di Emilio Di Giovine, legato all'epoca allo schieramento mafioso rivale dei Serraino – Condello (mentre Franco Coco Trovato era alleato dei De Stefano). Foschini, al riguardo, riferisce che, al fine di evitare lotte di mafia in Lombardia, si era recato a casa di Di Giovine, dove incontrò la madre di quest'ultimo, Maria Serraino, che lo mise in contatto telefonico con il figlio; in tale occasione i due raggiunsero un accordo sulla gestione del locale da parte dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini", che vi investì circa 300 milioni di lire, consegnati al responsabile del locale medesimo, che aveva dei problemi economici. Anche l'attività di spaccio in tale locale fu affidata a FALZETTA ed a RIGILLO, a loro volta affiancati dai "petilini" Enzo Scandale, Giordano Francesco detto Don Nicola, Vincenzo Carvelli, Lino Carvelli e Mario Carvelli detto Poma.

Il testimone Maresciallo aiutante Giuseppe Buonopane ha riferito che il collaboratore di giustizia, in corso di sopralluogo, aveva individuato con assoluta precisione, in via Mc Mahon n. 78, i luoghi dove nei primi anni '90 era ubicato il locale di scambisti a cui lo stesso aveva fatto riferimento, nonostante che il relativo immobile fosse in fase di ristrutturazione. Il testimone Maresciallo Pasquale De Robertis, poi, ha dichiarato, sulla base di accertamenti effettuati, che, effettivamente, in via Mac Mahon, al civico n. 78, nei primi anni '90 si trovava un club privato per scambisti, denominato "Le Monde".

(3) MADISON

Dell'esistenza di un locale dell'organizzazione, denominato "Madison" Foschini (cfr: udienze del 20 maggio e del 27 maggio 2008) ha avuto contezza quando era recluso nel carcere di San Vittore. Il collaboratore di giustizia, infatti, era stato informato dai sodali con lui detenuti, a loro volta in contatto con altri membri dell'organizzazione ancora in libertà, che gli uomini di Franco Coco Trovato, in particolare FALZETTA Vincenzo, RIGILLO Palmerino e Francesco Giordano, avevano organizzato in un locale, che chiamavano Madison, una proficua attività di spaccio. Foschini, fino al giorno del sopralluogo, era convinto che tale locale fosse (2) l'"After Dark"di via Mc Mahon, che lui conosceva. Condotto davanti al "Madison", sito in una traversa di Viale Certosa (via Giovanni da Udine) dagli operanti di P.G. in sede di sopralluogo, il collaboratore asseriva di non esservi mai stato, così come anche dallo stesso confermato in dibattimento all'udienza del 20 maggio 2008.

Come si è visto, secondo il collaboratore di giustizia, la gestione dello spaccio all'interno dei locali milanesi acquisiti dall'organizzazione era stata affidata agli imputati FALZETTA e RIGILLO ed ai "petilini" Vincenzo Scandale, Giordano Francesco detto Don Nicola, Vincenzo Carvelli, Lino Carvelli e Mario Carvelli detto Poma. Il RIGILLO, in particolare, aveva la responsabilità dei locali di fronte ai vertici dell'organizzazione ed il compito di rifornire il FALZETTA e gli altri della sostanza stupefacente che questi ultimi distribuivano all'interno degli stessi.

Della conoscenza che Foschini aveva di RIGILLO Palmerino si è già parlato.

Il collaboratore di giustizia ha ricostruito anche i suoi rapporti con FALZETTA, riferendo di averlo conosciuto a metà degli anni '80 quando l'imputato viveva in FOSCHINI Milano, in via Negrotto, nello stesso stabile in cui abitava Saia Fabio, allora autista e FALZETTA. guardia spalle di Foschini, che all'epoca "controllava" anche tale zona.

A detta del collaboratore di giustizia, l'imputato, in quegli anni, guidava camion ribaltabili e lavorava in una impresa che operava nel settore movimento-terra; oltre ad essere impegnato in tale attività lecita, FALZETTA acquistava, a fine di spaccio, droga sotto i portici di Quarto Oggiaro dagli uomini di Foschini. In quel periodo FALZETTA non era legato alla famiglia Trovato; Foschini, peraltro, lo conosceva appena di vista ed i loro rapporti si esaurivano nei saluti di rito.

Intorno all'anno 1990 Foschini ha prelevato di forza l'imputato e lo ha condotto ad Airuno da Franco Coco Trovato. FALZETTA, infatti, diceva in giro di essere il cugino del *boss* di Marcedusa. Questi, che non ricordava di avere con lui alcun legame di parentela, aveva espresso il desiderio di incontrarlo, verosimilmente per infliggergli una

punizione. Riconosciutolo come il "cugino" di suo cognato RIGILLO Palmerino (in realtà, come riferito dallo stesso FALZETTA in sede di spontanee dichiarazioni, i due sono legati da un profondo legame di amicizia, ma non sono parenti), aveva detto ai "suoi" di aiutarlo nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti; FALZETTA, infatti, ne aveva fatto espressa richiesta. Nello stesso periodo Foschini aveva avuto la notizia del battesimo di FALZETTA ad opera del "locale" di Petilia Policastro.

Negli anni 1991 – 1992 l'imputato inizia a lavorare nei locali dell'organizzazione in società con il cugino RIGILLO Palmerino. In quel periodo, infatti, RIGILLO aveva chiesto al cognato di lavorare nel settore del commercio di sostanze stupefacenti. Franco Coco Trovato acconsentì al riguardo e da quel momento RIGILLO ha iniziato a rifornirsi sotto i Portici di Quarto Oggiaro dall'organizzazione controllata direttamente da Foschini Vittorio. Tale droga veniva, poi, "ceduta" da RIGILLO Palmerino al cugino FALZETTA Vincenzo e da questi venduta nei locali pubblici dell'organizzazione sopra indicati (cfr. udienza del 12 giugno 2008, pp. 90 e 91 del verbale stenotipico). RIGILLO era il responsabile di tali locali pubblici (con funzioni di controllo sugli stessi), all'interno dei quali il socio di quest'ultimo, FALZETTA Vincenzo, spacciava sia in prima persona, sia servendosi di soggetti a ciò preposti.

Nella parte introduttiva della presente sentenza (cfr: par. 1.2.) è già stato espresso un giudizio positivo in merito alla credibilità del collaboratore di giustizia. **Va ora valutata l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni accusatorie.**

A tale riguardo deve essere premesso che sulla base di tali dichiarazioni la pubblica accusa ha contestato a FALZETTA Vincenzo e RIGILLO Palmerino di avere partecipato all'associazione Flachi-Trovato-Schettini di cui al capo **A9)** gestendo lo spaccio sistematico di sostanze stupefacenti all'interno dei locali dell'organizzazione "After Dark" e "Le Monde". Per FALZETTA si tratta dell'unica condotta su cui si fonda l'imputazione associativa; non così per RIGILLO Palmerino, a cui, come si è visto, il collaboratore di giustizia ha attribuito anche il ruolo di responsabile della "rete" di Lecco nel periodo successivo all'arresto di Franco Coco Trovato. Coerentemente con tale imputazione, RIGILLO Palmerino e FALZETTA Vincenzo sono stati, altresì, incolpati di avere, rispettivamente, ceduto ed acquistato quantitativi consistenti di cocaina, che il FALZETTA avrebbe, poi, distribuito all'interno dei suddetti locali. Per tale ultimo imputato si tratta dell'incolpazione di cui al capo **A9ter)**, mentre per il RIGILLO di quella di cui al capo **A9bis)**.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono state oggetto di forti critiche da parte della difesa FALZETTA in ordine alla attendibilità intrinseca delle stesse. In modo particolare la difesa ha sottolineato come il narrato di Foschini difetti assolutamente del presupposto della costanza.

Tali critiche sembrano cogliere nel segno. Sul punto è opportuno chiarire sin da ora come, in tema di attendibilità intrinseca, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non possa essere mosso alcun rilievo con riferimento alla tematica generale dell'acquisizione dei locali milanesi e del loro sfruttamento come luoghi preposti allo spaccio. Ciò che viceversa non appare superare la soglia minima di attendibilità richiesta dall'ordinamento è l'inserimento in tali vicende dell'imputato FALZETTA Vincenzo e, conseguentemente, del sodale RIGILLO Palmerino, soggetto a lui strettamente legato.

Il punto centrale toccato dalla difesa FALZETTA è il tardivo ricordo del collaboratore di giustizia riguardo al coinvolgimento dell'imputato nella gestione dello stupefacente all'interno dei locali milanesi acquisiti dall'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini". Attraverso la tecnica delle contestazioni di cui all'art. 500, comma I, c.p.p., infatti, è emerso che le prime dichiarazioni a tale proposito espresse dal collaboratore di giustizia risalgono al 2005 (verbale di interrogatorio del 23 febbraio 2005), dopo che lo stesso Foschini aveva già riferito alle autorità inquirenti fatti di rilevanza penale a carico di FALZETTA Vincenzo e nulla aveva detto sulle vicende oggetto della presente imputazione.

Sul punto tre sono le contestazioni proposte dalla difesa che, a parere del Tribunale, meritano di essere analizzate: la prima, soprattutto (ma non solo come si vedrà *infra*) al fine di escludere una macroscopica contraddizione tra quanto dichiarato dal Foschini nell'odierno dibattimento e quanto dallo stesso riferito in precedenza; la seconda, in quanto significativa nel quadro delle argomentazioni delineate dalla difesa; la terza, in quanto dirimente nella valutazione di incostanza del narrato del collaboratore rispetto ai fatti per cui è imputazione.

La prima contestazione è stata mossa all'udienza del 5 giugno 2008 (pp. 137 ss. del verbale stenotipico) ed ha ad oggetto la circostanza che il Foschini, come visto, riteneva che il "Madison", di cui aveva sentito parlare in carcere, fosse il locale denominato "After Dark". Il fraintendimento è venuto meno solamente in sede di sopralluogo del 3 maggio 2007, quando il Foschini ha condotto gli agenti di P.G. non in una traversa di

viale Certosa (via Giovanni da Udine), dove era ubicato il "Madison", bensì in via Mac Mahon dove, un tempo, insisteva il "Le Monde".

Ai fini della presente analisi deve premettersi che il FALZETTA, come è provato documentalmente e come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio e di dichiarazioni spontanee, è stato socio della Tron S.r.l., società che gestiva il locale Madison.

Ciò posto, la difesa FALZETTA ha evidenziato come il 15 settembre 2001, in sede di interrogatorio avanti al P.M. (o ad un ufficiale di P.G. come parrebbe da quanto emerso in sede di riesame; cfr: ud. 12 giugno 2008, p. 151) che gli chiedeva notizie sulla società Tron S.r.l., che gestiva il locale Madison, il Foschini ha risposto "*so che nella società Tron, o meglio nella gestione della discoteca Madison sono impegnati i capitali di Carvelli Vincenzo e Giordano Francesco detto Don Nicola. Per quanto mi risulta erano proprietari della discoteca a partire dal 1993 o 1994. Non ricordo con precisione la data, ma era il periodo in cui io ero latitante*". Quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia parrebbe fare ritenere che Foschini già nel 2001, e dunque cinque anni prima del più volte citato sopralluogo, sapesse che il "Madison" di via Giovanni da Udine era locale diverso dal "Le Monde", ubicato appunto in via Mac Mahon, e che addirittura il primo locale era gestito da una società denominata Tron. Le spiegazioni fornite dal collaboratore di giustizia, anche all'esito del riesame del P.M., hanno dato pieno conto della genuinità delle sue risposte. Foschini, infatti, ha chiarito, in maniera del tutto convincente, che quando ha parlato del "Madison" intendeva riferirsi al locale Le Monde, che credeva essere così chiamato, che lui già conosceva e presso il quale aveva condotto gli agenti di P.G. in sede di sopralluogo. Diversamente, il riferimento alla società Tron S.r.l. è stato indotto dall'interrogante, che ha indicato tale società nel formulare la domanda; Foschini, nel rispondere, correttamente, ha chiarito che le sue informazioni si limitavano alla discoteca "Madison" e non alla società che la gestiva ("*so che nella società Tron, o meglio nella gestione della discoteca Madison ....*).

In merito a tale ultima contestazione, tuttavia, è opportuno sottolineare come nel 2001, parlando del locale "Le Monde" (che, come visto, il collaboratore credeva si chiamasse "Madison"), Foschini, nonostante accenni ai capitali in esso investiti dei "petilini" Vincenzo Carvelli e Francesco Giordano, nulla riferisca riguardo al ruolo rivestito da FALZETTA.

Sicuramente più significativa nell'ottica difensiva è la seconda contestazione.

L'atto, che viene utilizzato ai fini di cui all'art. 500, comma I, c.p.p., è il verbale contenente l'esame del collaboratore di giustizia, condotto dal P.M. all'udienza del 15 settembre 2001 nel processo denominato "Storia Infinita", a carico, tra gli altri, di Vincenzo Carvelli, Luigi Ierardi ed appunto FALZETTA Vincenzo. Al collaboratore di giustizia veniva chiesto di parlare di FALZETTA Vincenzo, riconosciuto dallo stesso in foto. Foschini in quell'occasione si limitò a narrare parte della storia criminale del FALZETTA, da quando cioè ritirava la "roba" sotto i portici di Quarto Oggiaro "all'incontro" ad Airuno con Franco Coco Trovato, il quale lo riconobbe come il cugino di RIGILLO Palmerino e disse ai suoi di aiutarlo nel commercio di sostanze stupefacenti; nulla il Foschini riferì in merito al coinvolgimento di FALZETTA nella gestione dello spaccio di stupefacente nei locali milanesi.

Attraverso tale contestazione la difesa FALZETTA ha inteso fare emergere un contrasto "per omissione" con ciò che il collaboratore di giustizia quattro anni dopo ha, viceversa, riferito.

Foschini ha giustificato in udienza (verbale stenotipico del 5 giugno 2008, p. 139 ss.) tale omessa menzione con il fatto di avere organizzato la sua collaborazione per eventi omicidiari e per territori nei quali operavano i soggetti attinti dalle sue propalazioni, sicché ha inteso parlare di FALZETTA solamente quando, nel 2005, per la prima volta, in sede di interrogatorio, gli è stato chiesto di trattare la zona di Lecco; in quel contesto, il discorso su RIGILLO Palmerino lo ha portato ad affrontare la connessa posizione di FALZETTA.

Le spiegazioni date da Foschini sul punto non appaiono pienamente convincenti.

Nonostante il coinvolgimento di RIGILLO Palmerino nella vicenda dei locali milanesi, appare assai peculiare collegare la stessa all'area territoriale lecchese e non milanese, dove i medesimi locali si trovavano ed erano "gestiti" anche dai c.d. "petilini", gruppo alleato e sottoposto a Franco Coco Trovato, che operava in Milano (e come si vedrà nel capo C della presenta sentenza in tale città continuerà ad operare anche nel nuovo millennio) ed i cui componenti nel processo "Storia Infinita" erano stati attinti da un numero considerevole di imputazioni, tra cui quelle di cui all'art. 416 bis c.p. ed all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990.

Piuttosto, l'omessa indicazione di tale attività illecita del FALZETTA potrebbe essere spiegata con il ruolo marginale rivestito dall'imputato in quel processo. Ed infatti, allo stesso, incolpato di avere acquistato da Vincenzo Carvelli, a cadenza periodica, della sostanza stupefacente del tipo eroina e di avere detenuto un quantitativo

imprecisato di cocaina, non era stata contestata nessuna condotta associativa. Pertanto, un riferimento del collaboratore di giustizia alla gestione del FALZETTA dei locali di cui si discute avrebbe potuto essere considerata non pertinente rispetto al tema che si stava trattando, si badi bene, non in fase di indagini, bensì in dibattimento.

La contestazione in questione, dunque, seppure lascia diversi dubbi sulla coerenza e costanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, di per sé sola considerata non induce a ritenerne intrinsecamente inattendibile il narrato.

Decisiva appare la terza contestazione della difesa, soprattutto se letta unitamente ad altra del P.M., dalla quale è opportuno partire per ragioni logico – espositive.

Il P.M., all'udienza del 12 giugno 2008, (p. 153 ss. del verbale stenotipico), ha contestato al collaboratore di giustizia un interrogatorio del 17 novembre 1997, nel quale il Foschini aveva riferito della gestione dei locali dell'organizzazione, tra cui una discoteca sita in viale Certosa frequentata da omosessuali ("After Dark"), da parte dei "petilini" Vincenzo Carvelli e Luigi Ierardi. In tale circostanza, in sede di interrogatorio avanti al P.M., ancora una volta nulla era stato detto con riferimento all'imputato FALZETTA Vincenzo.

All'udienza del 5 giugno 2008, a p. 140 del verbale stenotipico, la difesa FALZETTA così ha contestato al Foschini le dichiarazioni dibattimentali dallo stesso rese nel presente processo:

Avv. Borella: *Però il **20 dicembre '95**, cioè all'inizio della sua collaborazione, a pagina **280 di questo interrogatorio** fiume, perché sono una serie di interrogatori che partono all'inizio della collaborazione, quindi venivano numerati con le pagine successive, cioè che ogni interrogatorio riparte con... arriviamo a un punto in cui le viene messo in mano un album fotografico, le sottopongono la foto numero 5 e dice "Questa persona della quale non so indicare il nome so che è un calabrese. Non sono sicuro però che sia di Petilia Policastro, ma sono sicuro che è calabrese. Il predetto abita in via Negrotto nello stesso palazzo della madre di Fabio Saia. Il predetto ha un lavoro onesto, per quanto ne so io ai tempi in cui ero in libertà, però so che contemporaneamente spacciava anche per conto dell'organizzazione dei Carvelli e di Francesco Giordano". "Sa se questo soggetto sia parente di qualcuno degli indagati?" "Se ben ricordo, questo è il cugino del cognato di Franco Coco". Peraltro poi si dà atto chi è che è la persona effigiata. A questo punto il Pubblico Ministero le chiede il **20 dicembre 1995** "Sa se questo soggetto gestisce qualche locale?" E lei risponde "No, non ne sono a conoscenza, almeno stando al tempo in cui io ero libero. Nell'attualità ovviamente non sono in grado di saperlo". "L'Ufficio dà atto che la persona effigiata nella foto numero 5 è Falzetta Vincenzo".*

Foschini: *Si vede che non mi ricordavo quella volta.*

Avv. Borella: *Non ho altre domande.*

Dalle suindicate contestazioni appare evidente come nel dicembre 1995, a distanza di circa un mese dall'inizio della collaborazione del Foschini, questi, pur attribuendo una qualche condotta illecita in capo al FALZETTA *("so che contemporaneamente spacciava anche per conto dell'organizzazione dei Carvelli e di Francesco Giordano")*, a precisa domanda del P.M., dichiarava di non sapere se il predetto gestisse o meno qualche locale. La risposta data allora dal collaboratore di giustizia stride evidentemente con quanto dallo stesso affermato per la prima volta nel 2005, quando ha dichiarato che FALZETTA gestiva per conto dell'organizzazione lo spaccio in più locali dalla stessa controllati. Ad una domanda così puntuale, peraltro formulata in sede di interrogatorio, Foschini non aveva motivo alcuno di rispondere negativamente. Ciò che emerge dalla contestazione, dunque, è un insanabile contrasto tra le dichiarazioni accusatorie rese da Foschini nel presente giudizio e quanto dallo stesso affermato nell'interrogatorio del dicembre 1995.

L'incongruenza è ancora più marcata se si presta attenzione al fatto che il Foschini, in due interrogatori successivi a quello del 1995 (cioè quello del 17 novembre 1997 e quello del 15 settembre 2001; cfr. *ante*), trattando rispettivamente dell'"After Dark" di viale Certosa e del "Le Monde" di via Mac Mahon, nulla abbia riferito in ordine al coinvolgimento nella gestione degli stessi (o dello spaccio al loro interno) da parte del FALZETTA, sicché priva di credibilità appare la giustificazione addotta, all'udienza del 5 giugno 2008, dal collaboratore di giustizia di non essersi "*evidentemente*" ricordato del ruolo di FALZETTA quando il 20 dicembre 1995 era stato interrogato dal P.M.. Tale mancato ricordo, infatti, ha accompagnato il collaboratore di giustizia negli interrogatori del 17 novembre 1997 e del 15 settembre 2001, dove ha parlato della gestione dei locali *de quibus* ad opera dei "petilini", ed è, poi, venuto meno improvvisamente nel 2005.

Non può che concludersi, dunque, per l'inattendibilità intrinseca del narrato del Foschini relativamente al coinvolgimento del FALZETTA nella gestione dei locali milanesi per difetto del requisito della costanza delle sue dichiarazioni.

Con riferimento alle imputazioni sopra indicate, tale ultima valutazione di inattendibilità travolge le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia che hanno attinto RIGILLO Palmerino, in ragione del segnalato (cfr: ante par. 1.2.) meccanismo dell'effetto caducatorio che si estende anche alle propalazioni avvinte da un evidente nesso logico – fattuale con quelle ritenute non attendibili. Nel narrato di Foschini, infatti, le figure di RIGILLO Palmerino e di FALZETTA Vincenzo sono

intimamente legate: ai due, con diversi ruoli, viene conferita la responsabilità dello spaccio nei locali milanesi; gli imputati lavorano in società; RIGILLO ha il compito di fornire a FALZETTA la sostanza stupefacente, che quest'ultimo spaccia, in prima persona o attraverso suoi uomini, nei locali. Il ricordo di Foschini, inoltre, investe in questa vicenda FALZETTA e RIGILLO nello stesso arco temporale: il collaboratore di giustizia, infatti, anche se non ha mai affermato, come ha fatto nell'interrogatorio del 1995 per FALZETTA, che RIGILLO era estraneo alla gestione dei locali milanesi dell'organizzazione, ha sempre omesso, fino al 2005, di coinvolgere quest'ultimo in tali vicende. Pertanto, con riferimento alla gestione dei locali milanesi di cui ai capi di imputazione A9), A9bis) ed A9ter), le propalazioni di Foschini su FALZETTA e RIGILLO appaiono meritevoli di essere oggetto di identico giudizio.

Dunque, anche la dichiarazione accusatoria di Foschini nei confronti di RIGILLO Palmerino va considerata inattendibile per difetto di costanza.

* * *

Ad identico risultato deve giungersi con riferimento alle propalazioni del collaboratore di giustizia, che hanno attinto SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico, relative:

- alla loro partecipazione all'associazione di cui al capo A9);
- all'acquisto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, necessari per l'approvvigionamento del loro gruppo, dall'organizzazione allora guidata da Foschini Vittorio (capo A10),
- all'acquisto dal Foschini di una dotazione di armi ed alla cessione all'organizzazione di ulteriori armi ed esplosivi da impiegare nell'evasione di Leandri Pierino (capo A11).

Anche in questo caso la difesa ha criticato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia per la loro incostanza, oltre che per la loro imprecisione e carenza di spontaneità.

In modo particolare le difese SIRIANNI e PETTINATO hanno concentrato la loro attenzione sul tardivo ricordo di Foschini, che solamente nel 2005, a distanza di quasi 10 anni dall'inizio della sua collaborazione, ha inserito gli imputati nel contesto associativo di cui alla incolpazione trattata in questa parte della sentenza, attribuendo loro anche le connesse condotte illecite di cui ai capi A10) ed A11). È stata, altresì, mossa censura al carattere non spontaneo del ricordo del Foschini, indotto dalla sottoposizione allo stesso di alcune fotografie riproducenti le effigi degli imputati, senza

che il loro riconoscimento fosse accompagnato da altri elementi oggettivi che permettessero di apprezzare l'effettiva conoscenza degli imputati da parte del Foschini. In sede di interrogatorio, infatti, SIRIANNI e PETTINATO sono stati indicati dal Foschini come "(foto) numero 1" e "(foto) numero 2", fino a che i loro nomi non sono stati indicati dall'Ufficio della Procura. Il ricordo del collaboratore di giustizia, poi, è stato ritenuto particolarmente impreciso con riferimento ai quantitativi di sostanza stupefacente ceduta dall'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini" al gruppo SIRIANNI.

Il Tribunale ritiene opportuno ripercorrere sinteticamente tutte le censure che sono state mosse al narrato del Foschini. Anche in questo caso il dato utilizzato proviene dalle contestazioni effettuate dalle difese ai sensi dell'art. 500, comma I, c.p.p.. In prima battuta verranno trattate, seguendo l'ordine cronologico degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. utilizzati per le contestazioni, quelle critiche che, secondo l'impostazione difensiva, minano l'attendibilità del Foschini dal punto di vista della sua costanza.

La difesa SIRIANNI (udienza 27 maggio 2008, p. 158 ss. del verbale stenotipico) ha fatto emergere come nel verbale del **7 dicembre 1995** avanti ad un P.M. di una Procura pugliese ed al P.M. che ha curato le indagini del processo "Wall Street", Foschini, a cui era stato chiesto di parlare della progettata evasione di Franco Coco Trovato (a Vieste-Foggia), non aveva coinvolto in tale vicenda gli odierni imputati (oltre a SIRIANNI e PETTINATO, anche RIGILLO Palmerino), i quali, secondo la versione dibattimentale offerta dal collaboratore di giustizia, sarebbero scesi a Vieste, in auto, insieme a Vincenzo Scandale; in quell'occasione sono state portate le armi che dovevano essere utilizzate nell'azione criminale, mai attuata per il successivo arresto del Foschini.

La difesa di SIRIANNI (cfr: udienza 27 maggio 2008, p. 166 ss. del verbale stenotipico), poi, ha evidenziato come nel verbale relativo all'interrogatorio del **18 dicembre 1995** il collaboratore di giustizia abbia spontaneamente introdotto il tema della tentata evasione di Leandri Pierino (al riguardo si ponga attenzione come il difensore in un primo tempo abbia frainteso il contenuto del verbale immaginando che la trattazione dell'argomento fosse stata sollecitata da una domanda dell'organo inquirente), ma nulla abbia riferito in ordine al ruolo assunto in tale vicenda dagli imputati SIRIANNI e PETTINATO.

Entrambe le difese degli imputati, poi, hanno molto insistito sulla deposizione dibattimentale di Foschini del **9 febbraio 1996** (nel c.d. processo "Wall Street"). Nell'occasione il P.M., che conduceva l'esame, aveva chiesto al (allora neo)

collaboratore di giustizia di "*estendere (...) il suo discorso*" ad altre zone, che il Foschini sapeva essere "*controllate da altre persone sempre all'interno dell'organizzazione di cui poi*" quest'ultimo "*divenne dirigente*". Alla risposta del Foschini, che si limitò ad indicare Bruzzano e la Comasina, seguiva un'ulteriore domanda del rappresentante della pubblica accusa, che espressamente chiedeva di dargli conto della zona del lecchese (erroneamente riportata nella trascrizione stenotipica come zona "delle chiese"; cfr: p. 140 del verbale del 27 maggio 2008). A tale domanda il Foschini così rispose: "*Dottore, la zona del lecchese non so se si spacciava, non glielo posso dire, però era controllata da Franco Coco (....), mi sembra per estorsione*". Foschini, dunque, a dibattimento nel 1996, ha affermato di non sapere se nella zona di Lecco l'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini" fosse attiva nel settore del commercio delle sostanze stupefacenti. Con riferimento a tale contestazione sembra opportuno, sin da ora, dare conto di come il Foschini abbia giustificato la sua risposta; così si è espresso il collaboratore di giustizia: "*Allora, quando io sono arrivato la prima volta a Wall Street come collaboratore c'erano degli omissis e allora c'erano delle zone dove non potevo parlare perché c'era gente fuori. Io stavo parlando di Wall Street. Quando mi è stato chiesto di Lecco io ho risposto di Lecco*". In sostanza, Foschini ha ritenuto di non dovere affrontare tale argomento in udienza pubblica per tutelare il segreto istruttorio. La difesa di SIRIANNI ha replicato a tale risposta dapprima evidenziando come, alla pagina precedente del verbale che raccoglie le dichiarazioni dibattimentali di Foschini del 9 febbraio 1996, emergesse che quest'ultimo aveva indicato al P.M., che gli chiedeva se lui controllasse le proprie zone attraverso "suoi uomini", che non poteva fare il nome di tali persone per motivi di indagini; poi chiedendo ragione al collaboratore di giustizia di tale diverso comportamento rispetto alla risposta fornita in merito allo spaccio nella zona del lecchese. Il Foschini ha a sua volta risposto che quando gli è stato chiesto della zona del lecchese si è semplicemente chiuso in sé.

La difesa PETTINATO (cfr: udienza del 5 giugno 2008) ha valorizzato il verbale riassuntivo delle dichiarazioni di Foschini del **15 settembre 2001**. Nell'occasione si chiedeva al collaboratore di giustizia, sulla base della normativa allora da poco entrata in vigore, se ci fossero fatti di elevata gravità ed allarme sociale di cui era a conoscenza e sui quali non aveva ancora riferito all'autorità giudiziaria nel corso dei suoi precedenti interrogatori. Il Foschini nulla ha indicato in merito allo spaccio nel lecchese, argomento che il collaboratore di giustizia ha dichiarato di essersi sempre riservato di

trattare. Secondo quanto indicato dalla difesa PETTINATO, quello sarebbe stato il momento in cui il collaboratore di giustizia avrebbe dovuto introdurre tale argomento. Tanto più che lo stesso, nell'occasione, ha affrontato episodi delittuosi che riguardavano lo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse zone d'Italia, tra le quali Brescia, Bologna, e la Sardegna, nonché vicende sicuramente marginali rispetto allo spaccio nel lecchese, quali una rapina ad un portavalori ed una ai danni di un laboratorio di pellicceria.

Il collaboratore di giustizia ha spiegato le contestazioni mossegli e, soprattutto, il tardivo ricordo del coinvolgimento degli odierni imputati nell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" con i criteri dallo stesso seguiti nel dare "ordine" alla propria collaborazione. I 25 anni di malavita trascorsi dal Foschini, che lo hanno visto protagonista di numerosissimi ed importantissimi episodi delittuosi, sono stati di volta in volta riferiti all'autorità giudiziaria, suddividendo gli stessi prima per argomenti, poi per "zone" di appartenenza dei soggetti in essi coinvolti; in una prima fase, infatti, è stato chiesto al collaboratore di giustizia di parlare degli omicidi e dei "battesimi" di 'ndrangheta, poi delle diverse zone in cui erano dislocati i gruppi malavitosi di cui ha fatto parte. Alla luce di tale criterio, il collaboratore ha dichiarato in dibattimento di avere parlato di SIRIANNI e PETTINATO allorquando gli è stato chiesto di affrontare la zona del lecchese.

Tale giustificazione appare sostanzialmente convincente con riferimento alle contestazioni relative all'esame dibattimentale del 9 febbraio 2006 (nel c.d. processo Wall Street), quando Foschini, a cui il P.M. chiedeva se nella zona del lecchese si spacciasse, ha risposto di non avere informazioni al riguardo. SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico, infatti, non erano imputati nel processo "Wall Street", che Foschini ben conosceva in quanto anch'egli ivi attinto da diverse incolpazioni; *ergo* non aveva ragione per coinvolgerli nelle sue propalazioni. Il contesto dibattimentale, poi, giustificava tale cautela. Peraltro, come si è visto, la stessa difesa SIRIANNI ha posto in evidenza come il collaboratore di giustizia non fosse nuovo a non affrontare determinati argomenti coperti dal segreto istruttorio (si veda al riguardo l'episodio già descritto, dove Foschini rispondeva al P.M., che gli domandava se controllasse le sue zone attraverso persone a lui dipendenti, che non poteva fare il nome di tali persone per motivi di indagini). Nel caso di specie, poi, Foschini ha chiarito come, all'epoca del processo "Wall Street", ci fossero delle zone, come quella di Lecco, rispetto alle quali non si poteva parlare perché i soggetti in esse coinvolti erano ancora in libertà (il passaggio è stato interamente riportato sopra). La scelta di Foschini di non trattare della

zona del lecchese, dunque, era sorretta da una concreta motivazione. Inoltre, leggendo la parte della sentenza "Wall Street" dedicata all'imputazione rivolta a Giovanni Marinaro di avere partecipato all'associazione finalizzata al narcotraffico, si apprende di come, alla medesima udienza dibattimentale del 9 febbraio 1996 (pag. 213 del verbale di quell'udienza), il collaboratore di giustizia abbia riferito *"di avere appreso in carcere dallo stesso imputato"* (cioè Giovanni Marinaro) *"che vendeva cocaina nel lecchese per conto di Schettini"*; ciò confermerebbe che Foschini non avrebbe parlato dello spaccio nella zona di Lecco solamente con riferimento a quei soggetti che non erano imputati nel processo nel quale il collaboratore di giustizia era chiamato a deporre. In ultima analisi, si ha indiretto riscontro del fatto che il collaboratore di giustizia è stato indotto a non trattare determinati argomenti coperti dal segreto istruttorio ed in particolare di non parlare di alcuni soggetti della zona del lecchese non coinvolti nel processo che si stava celebrando, nella stessa sentenza "Wall Street", laddove viene riportato un passaggio dell'esame dell'allora collaboratore di giustizia Antonino Parisi, al quale, appunto, il P.M. chiedeva di affrontare una certa vicenda, che riguardava proprio lo spaccio dell'organizzazione di cui al presente capo A9) nell'area lecchese, invitandolo espressamente a *"limitare"* le sue dichiarazioni *"ai nomi già noti, oggetto di questo processo, (e) senza parlare di altri"*; come si vedrà, nell'occasione, al Parisi "sfuggirà" proprio il nome di SIRIANNI Angelo.

Le spiegazioni del Foschini appaiono, dunque, sul punto sostanzialmente convincenti, anche se non si può non formulare una riserva legata al fatto che la giustificazione espressa dal collaboratore non avrebbe dovuto spingerlo a dichiarare di non sapere se a Lecco si spacciasse, essendo sufficiente allo stesso, infatti, non indicare il nome dei soggetti coinvolti in tali attività. Ciò a maggiore ragione se si considera come la sentenza "Wall Strett" abbia proprio affrontato il tema, peraltro in chiave problematica non essendovi perfetta coincidenza tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia sul punto, dello spaccio nella zona di Lecco. Il P.M. di udienza, dunque, nel chiedere a Foschini se a Lecco si spacciasse cercava di esplorare uno dei temi del processo che il suo ufficio aveva istruito.

Vanno espresse maggiori riserve sulle spiegazioni del Foschini con riferimento agli episodi della progettata fuga di Franco Coco Trovato e della tentata evasione di Pierino Leandri. Le domande su tali vicende, infatti, sono state poste al collaboratore di giustizia in sede di interrogatorio; dunque non sussisteva alcun segreto istruttorio da tutelare. Rimane, tuttavia, il dato concreto, più volte ribadito dal Foschini, che le

tematiche sulle quali il collaboratore era chiamato a deporre erano sostanzialmente estranee al gruppo di Lecco, all'interno del quale Foschini collocava gli odierni imputati, che, peraltro, in tali vicende avevano assunto ruoli marginali. Secondo Foschini, dunque, il criterio seguito nella sua collaborazione lo avrebbe indotto, relativamente all'episodio della tentata evasione di Pierino Leandri, a parlare dei soggetti milanesi dell'organizzazione che hanno partecipato a tale vicenda, perché in quella fase della sua collaborazione (dicembre 1995) era su quel gruppo che lo stesso Foschini stava puntando la lente di ingrandimento. Identico discorso può essere fatto con riferimento all'episodio della progettata fuga di Franco Coco Trovato, con l'ulteriore precisazione che in tale vicenda la condotta degli odierni imputati appariva come non penalmente rilevante, posto che, come chiarito dal collaboratore di giustizia all'udienza del 27 maggio 2008 (p. 161 del verbale stenotipico), le macchine con le armi per compiere l'azione criminale erano state portate da altri soggetti, che ricoprivano in seno all'organizzazione un ruolo di minore importanza. Sul punto, poi, la tematica della coerenza del narrato del collaboratore di giustizia si interseca con quella della spontaneità delle sue dichiarazioni, posto che nel valutare la prima non si può non tenere conto del fatto che Foschini, stando a quanto dallo stesso dichiarato e di cui si è ampiamente riferito nel paragrafo precedente, aveva una conoscenza sostanzialmente superficiale degli odierni imputati, di cui ignorava anche il nome ed a cui si rivolgeva chiamandoli "compari". Se si crede a quanto da ultimo riferito dal collaboratore di giustizia, può ritenersi che lo stesso, nel contesto degli episodi narrati, abbia ritenuto più agevole non fare riferimento a soggetti di cui sconosceva perfino il nome e che, oltre a non essere direttamente coinvolti nelle indagini, non avevano avuto un ruolo fondamentale nella vicenda raccontata. In occasione del verbale illustrativo del 2001, poi, sicuramente arduo sarebbe stato ricordare e parlare spontaneamente dei "compari" di Lecco, di cui il collaboratore di giustizia aveva una conoscenza marginale. Tale potrebbe essere stata la ragione che ha indotto Foschini a trascurare le vicende del gruppo di SIRIANNI e i membri dello stesso marginalmente coinvolti in altri episodi delittuosi. Ed infatti alle contestazioni mosse dalla difesa PETTINATO con riferimento a tale ultimo verbale, così il collaboratore ribatte: "*Veramente Lecco io l'avevo sempre in mente, solo che quando sono stato chiamato per Lecco magari con la legge nuova non l'ho detto, non lo so cosa dire. Però quando mi è stato nominato Lecco e ho visto le fotografie io ho detto «io devo parlare di questo»*. Foschini, dunque, sostiene che la

visione delle fotografie riproducenti le effigi degli imputati ha stimolato in lui il ricordo dei compari "lecchesi".

Singolarmente considerate le spiegazioni fornite dal collaboratore di giustizia possono apparire, seppur nei limiti delle riserve espresse, sostanzialmente plausibili.

Il Tribunale, tuttavia, ritiene che la valutazione della costanza del narrato di un collaboratore di giustizia non debba essere compiuta in senso statico-atomistico, apprezzando cioè la plausibilità della giustificazione che viene fornita ad ogni incongruenza evidenziata dalle difese, bensì in senso dinamico-unitario, tenendo in considerazione l'insieme delle diverse giustificazioni rappresentate a supporto delle divergenze tra le propalazioni espresse in tempi diversi. Sotto questo punto di vista, nel caso di specie, non può essere trascurato il fatto che il collaboratore di giustizia abbia omesso in quattro circostanze, di cui ben tre in sede di interrogatorio, di parlare del coinvolgimento degli odierni imputati, che lo stesso avrebbe potuto semplicemente indicare come soggetti provenienti dal lecchese. Ciò soprattutto nei due interrogatori del dicembre 1995, quando il ricordo del collaboratore di giustizia degli esponenti di primo piano del gruppo lecchese era sicuramente più fresco. A fronte di una pluralità di occasioni nelle quali il collaboratore di giustizia avrebbe potuto fare cenno agli odierni imputati, sarebbe stato lecito attendersi dal Foschini delle giustificazioni fondate su elementi ben più solidi di quelli dallo stesso forniti; si è visto, infatti, come il Tribunale abbia espresso diverse riserve alle, in sé pur plausibili, giustificazioni del propalante. Viste nell'insieme delle circostanze in cui Foschini ha omesso di indicare la partecipazione degli odierni imputati alle vicende oggetto di imputazione, le giustificazioni dal medesimo addotte, di per sé plausibili, perdono di intrinseca credibilità, così da indurre a ritenere che le dichiarazioni rese dal collaboratore negli anni non raggiungano quel livello minimo di costanza, che consente al Tribunale di esprimere su di esse, in termini rassicuranti, un giudizio di piena attendibilità.

Tale valutazione è tanto più fondata se si considera come non sia possibile formulare, in termini certi ed oggettivi, una valutazione positiva sulla spontaneità delle dichiarazioni accusatorie di cui si discute. Le modalità con le quali è stato sollecitato il ricordo del collaboratore di giustizia, infatti, possono, nello stesso tempo, da un lato alimentare i sospetti sulla inattendibilità del narrato del Foschini, dall'altro costituire espressione della genuinità dello stesso, soprattutto ove si presti fede al fatto che il collaboratore di giustizia aveva una conoscenza solo marginale degli odierni imputati.

Al fine di comprendere il concetto appena espresso, appare opportuno procedere ad analizzare il momento in cui, per la prima volta, il collaboratore di giustizia ha parlato degli imputati SIRIANNI e PETTINATO. La circostanza, ancora una volta, emerge a seguito delle contestazioni mosse ai sensi dell'art. 500, comma I, c.p.p. dalle difese PETTINATO e SIRIANNI alle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia. L'atto utilizzato per le contestazioni è il verbale dell'interrogatorio del Foschini del **2 febbraio 2005.** In tale sede, il PM ha cercato, in un primo tempo in termini infruttuosi, di sollecitare il ricordo del collaboratore di giustizia chiedendogli di parlare di Calolziocorte e Galbiate, paesi dove vivevano rispettivamente SIRIANNI (nonché MARCHIO) e PETTINATO; il collaboratore di giustizia, infatti, collegava Calolziocorte ad un omicidio commesso dagli uomini di tale Nino Lombardo e Galbiate alla figura di un certo professore a cui l'organizzazione vendeva sostanza stupefacente. Il rappresentante della pubblica accusa, poi, ha domandato degli incontri avuti dal Foschini a Lecco per discutere di affari legati alla droga. Il collaboratore ha risposto riferendo di colloqui avuti con Trovato, Scandale, Nania e BUBBA. Alla successiva domanda se avesse frequentato anche altre persone a Lecco, il collaboratore prima ha risposto negativamente e poi ha aggiunto "*magari ho conosciuto, perché ne ho conosciuti, tanti e ...*".

Solamente dopo avere tentato di provocare il ricordo di Foschini nei modi appena descritti, il PM ha sottoposto all'attenzione del collaboratore di giustizia le fotografie degli odierni imputati, che sono stati prontamente riconosciuti ed inquadrati nell'ambito della "rete" lecchese dell'associazione. Foschini, tuttavia, come più volte detto, non ha saputo dare un nome agli stessi, né riferire altre circostanze che, univocamente, potessero indurre a ritenere certa la loro conoscenza. Anche il contesto territoriale di appartenenza degli imputati ed il loro legame con l'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini" sono elementi fatti emergere dalla pubblica accusa nelle domande che hanno preceduto la sottoposizione al collaboratore di giustizia delle loro fotografie.

In realtà un elemento dal quale poter apprezzare che il collaboratore di giustizia ha avuto rapporti con gli imputati è emerso: si tratta del riferimento più volte fatto dal Foschini alla maggiore cattiveria e serietà, intesa in senso 'ndranghetista, (Foschini accosta espressamente al concetto di serietà quello di essere "uomo") che PETTINATO mostrava rispetto a SIRIANNI, tanto che il collaboratore di giustizia (cfr: verbali stenotipici dell'udienza del 20 maggio 2008, p. 72, e dell'udienza del 5 giugno 2008, p. 81) riteneva che, in caso di contrasto tra l'organizzazione ed il gruppo guidato dagli

imputati, fosse PETTINATO il soggetto più pericoloso da "*eliminare subito*". Il Tribunale ha avuto modo di apprezzare la personalità degli imputati attraverso le copiose intercettazioni, telefoniche ed ambientali, che li hanno coinvolti; ne è emerso un quadro perfettamente coincidente con le impressioni avute al tempo da Foschini. SIRIANNI, infatti, è apparso come un esponente moderato dell'organizzazione, propenso alla mediazione ed alla soluzione pacifica dei contrasti. Nel periodo in cui è stato intercettato più volte ha fatto riferimento all'opportunità di tenere un basso profilo criminale. In alcune occasioni, poi, i soggetti che con lui conversavano hanno riportato giudizi lusinghieri sulla sua capacità di evitare gli scontri; significativo, a tale proposito è il colloquio intercettato sull'auto Mercedes in uso a SIRIANNI Angelo, progressivo n. 2545 del 27/12/03 (tra SIRIANNI Angelo, VM1 e tale Antonio, VM).

SIRIANNI *V.M.1* – *Noi non è che eravamo cretini capito, a noi ci piaceva far le cose capito però fino a un certo punto, capito...* ***dico cazzo ti metti in una guerra, vivi male Antonio...*** *Filippo oggi come oggi vive male, non dirmi che vive bene perché vive male*

ANTONIO *V.M.* – *Filippo a me mi ha detto ancora fino a ieri...* Dicembre 2003

V.M.1 – *Ma io lo capisco*

V.M. – ... ***che l'unico che si fa i cazzi suoi, vale e tutto Angelo sei te, mi ha detto queste parole... mi ha detto "Angelo è uno tranquillo, non è... se può mettere una pace la mette, è bello tranquillo e tutto, per me è una persona..."***

V.M.1 – *Perché io valuto le cose... anche Filippo ha sbagliato anche lui, capito*

V.M. – *Sì sì, ma...*

V.M.1 – *Perché si è creata una guerra e sta vivendo male, sta vivendo male male male*

V.M. – *(voce accavallata) con qualchedun altro... tanto lui... per me... con qualchedun altro ce l'ha su, non so come mai ma ce l'ha su*

V.M.1 – *Io non lo so, io non gli ho fatto niente e non gli faccio niente*

V.M. – *Ma lui di te poi...*

V.M.1 – *Io rispetto ne porto come lui ne porta a me*

V.M. – *Ma tu sei un tipo come Franco, te lo ricordi Franco? Franco rispettava anche i ragazzini*

V.M.1 – *Ma non è giusto? È giusto così.* ***Io non vedo perché vedo a uno che lo posso picchiare tutti i giorni non vedo perché lo devo picchiare, piuttosto gli do una mano***

V.M. – *E' vero eh*

V.M.1 – ***Cioè non ho capito perché ti devi approfittare dei deboli, è sbagliato, perché lì vuol dire che umiltà non ce n'è, capito? quando io vado da uno che so che lo picchio tutti i giorni e quando lo vedo gli do calci nel culo...***

V.M. – *E' vero...*

V.M.1 – ... ***sono un fetente io sono, capito Antonio? Sono io il pezzo di merda che faccio sti abusi, vuol dire che umiltà non ce n'è, capito?***

V.M. – ***Come dice sempre Claudio "come Angelo non ce n'è". Guarda che io l'altro giorno gli ho telefonato mi diceva la tro... gli ho telefonato e gli ho chiesto un piacere, subito si sbatte "come Angelo non esiste"***

Completamente diverso è il profilo caratteriale, che emerge dalle intercettazioni di PETTINATO Federico, il quale non solo appare propenso al contrasto, ma assume spesso, con i sodali, un atteggiamento arrogante e prevaricatore. È sufficiente ricordare in questa sede i suoi dissidi con il cognato BUBBO Filippo e, soprattutto, con un capo anziano e carismatico dell'organizzazione, quale BUBBA Rodolfo. Significativi sono, poi, i suoi litigi con MAIUOLO Francesco (anch'egli membro dell'associazione, la cui

posizione è stata stralciata e giudicata in altro procedimento); in uno di questi, PETTINATO prima aggredisce verbalmente e poi ridicolizza il rivale, con il quale stava parlando di affari leciti nel settore dell'edilizia: (cfr: conversazione telefonica n. 4312 intercettata sull'utenza 333/3452683 in uso a Maiuolo Franco, chiamato dall'interlocutore Franco, in contatto con l'utenza in uso a PETTINATO Federico, chiamato dall'interlocutore Federico)

PETTINATO MAIUOLO

FEDERICO – Non è che mi ha mandati là due scalcinati, no?
FRANCO - No, no, no, lì ci vogliono 20 euro l'ora però, lo sai?
FEDERICO – Ma che cazzo stai dicendo! (Sbadiglia).
FRANCO - Cosa?
FEDERICO – Ma che cazzo stai dicendo 20 euro l'ora!
FRANCO - E sì, minimo.
FEDERICO – Ma vah, 15,50.
FRANCO - No, no, quale 15,50, sono pochi, Federico.
FEDERICO – Sì, vaffanculo...
FRANCO - Ci vogliono 18 euro, amico!
FEDERICO – Vuoi fare il camorrista con me tu?
FRANCO - No, no, niente camorristi, io faccio quello sindacale.
FEDERICO – Eh?
FRANCO - Camorrista niente con te, non lo posso fare con te.
FEDERICO – Te ne do 16 basta che la smetti, vah!
FRANCO - No, no, no, a parte gli scherzi, dai!
FEDERICO – E no, non fare il coglione, 16 possono...
FRANCO - 17 euro.
FEDERICO – Ma dai, cammina!
FRANCO - 17 euro!
FEDERICO – Io ti do un lavoro, vedi che è un bordello essere lì a rompere le scatole per quattro lavori in economia, non fare (Parola incomprensibile, linea disturbata: durata 2").
FRANCO - Va boh, va boh, 16 euro. Senti, vedi di fare portare lì il materiale, Federico, dai!
FEDERICO - Tamburo che non sei altro...
FRANCO - Cosa?
FEDERICO – Sei un tamburo, un contralto...
FRANCO - Dimmi dove sei che ti vengo a prendere adesso!
FEDERICO – A chi? Eh, dove sei? Sono qui sulla Cormano... Milano-Cormano, vieni se hai i coglioni...
FRANCO - Milano-Cormano? E perché, se ti becco alla rotonda di Cinisello che sono col camion grosso vedi come ti passo sopra!
FEDERICO – Fermati alla rotonda di Cinisello che ti butto. (Parola incomprensibile, linea disturbata: dur. 1").
FRANCO - Sì, sì, sì.
FEDERICO – C'è anche (voci sovrapposte, parole incomprensibili: durata 2").
FRANCO - Sì, adesso mi fermo lì al Rondò, aspetta al Rondò tu, che ti faccio...
FEDERICO – C'è anche il tuo socio con te?
FRANCO - C'è, c'è, c'è.
FEDERICO – Eh, così un calcio nel culo a te e due a lui.
FRANCO - E allora aspettami al Rondò tu.
FEDERICO – Ce li hai i coglioni?
FRANCO - Sì, sì, sì.
FEDERICO – Ma che cazzo devi avere che una palla c'hai tu!
FRANCO - Ti faccio vedere io a te...
FEDERICO – Sì, una palla...
FRANCO - Ti faccio vedere io a te.
FEDERICO – ...o contrasto che non sei altro, che c'hai una coda... tieni una coda lunga che ci scopi... (Ride).
FRANCO - Va bene. Va bene. Va bene, non ti preoccupare tu, tu aspettami là, aspetta alla rotonda...
FEDERICO – O Cazzone, fermati lì se c'hai i coglioni.
FRANCO - Sì, sì, adesso mi fermo.
FEDERICO – Pagliaccio! (Ride)

L'atteggiamento arrogante di PETTINATO si evince anche dal modo in cui l'imputato risponde al figlio che, con lui in macchina, gli chiedeva di accelerare perché era in ritardo (Cfr: intercettazione ambientale presso l'auto BMW in uso a Pettinato Federico, progressivo 1104 del giorno 30/09/2004, ora d'inizio 18.41

V.M.1 – *(voce disturbata)... in galleria fino a 200 devi andare papà*
V.M. – *Perché?*
V.M.1 – *Che sono già in ritardo di 5 minuti*
V.M. – *Che cazzo te ne fotti*
V.M.1 – *Però*
V.M. – *Lo sai che il figlio di un boss può fare il ritardo che vuole?... non lo sapevi?*
V.M.1 – *(voce disturbata)*
V.M. – *Ah?... non ho capito*
V.M.1 – *(voce disturbata)*
V.M. – *Della ndrangheta (inc.1")Luigi?... ah?... della ndrangheta sei?... quando arriva nonno Luigi diglielo, allo zio Filippo digli "zio Filippo, sei della ndrangheta tu? (ride) eh?... della malavita sei?"... ti saluta adesso lo zio Filippo*

La determinazione del PETTINATO, poi, può essere apprezzata anche dalla partecipazione dello stesso al duplice e premeditato tentato omicidio Covelli – Carpino del novembre del 1993 (sul punto si veda la parte della sentenza dedicata il capo A).

Risulta, dunque, sostanziale coincidenza tra le impressioni avute da Foschini sulla personalità degli imputati e quanto della stessa emerge dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Tuttavia, da tale unico dato, fondato peraltro su mere valutazioni e non su circostanze oggettive, non può desumersi con la necessaria tranquillità che il collaboratore di giustizia conoscesse gli imputati riconosciuti in foto.

Deve concludersi, pertanto, che non siano stati sottoposti all'attenzione del Tribunale elementi sufficienti per stabilire con certezza se il riconoscimento fotografico di SIRIANNI e PETTINATO sia frutto del genuino ricordo del Foschini, intervenuto in quel momento, o se invece derivi dall'influenza, anche involontaria, subita dallo stesso a seguito degli *input* forniti dall'Ufficio della pubblica accusa. Tale situazione di dubbio in punto di spontaneità delle propalazioni del collaboratore di giustizia non permette di fare luce sulle forti perplessità già espresse con riferimento al connesso requisito della costanza, sicché le dichiarazioni del Foschini non possono che essere giudicate non intrinsecamente attendibili. Questa conclusione è avvalorata da altra circostanza che, pur non riferendosi ai fatti oggetto di imputazione e non incidendo sulle caratteristiche di spontaneità e costanza delle dichiarazioni, ne costituisce apprezzabile indice di sospetto: si tratta dell'asserita presenza dell'imputato SIRIANNI nell'aula bunker che ha ospitato il processo "Wall Street", durante la celebrazione dello stesso. Il collaboratore di giustizia, infatti, all'udienza del 27 maggio 2008 (p. 163 del verbale

stenotipico) ha dichiarato di avere visto in aula tra il "pubblico" SIRIANNI e PETTINATO durante il processo "Wall Street", mentre parlavano con i detenuti, che si trovavano dentro le gabbie; tra questi vi era lo stesso Foschini. Quanto affermato dal collaboratore di giustizia trova smentita nella documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 4 febbraio 2009 (relativa ai periodi di detenzione sofferti dal SIRIANNI), in forza della quale è possibile apprezzare come il SIRIANNI, prima dell'inizio del processo "Wall Street" e fino alla fine dello stesso (e sicuramente dopo l'inizio della collaborazione di Foschini), sia stato dapprima ristretto in carcere e poi agli arresti domiciliari, sicchè il medesimo imputato era impossibilitato a recarsi presso l'aula bunker dove veniva celebrato il suddetto processo.

Da ultimo vanno apprezzate le censure mosse alla puntualità delle dichiarazioni accusatorie relative ai quantitativi di sostanza stupefacente ceduti dall'organizzazione al gruppo di SIRIANNI. Il Tribunale ritiene che, in effetti, sul punto, le propalazioni del collaboratore di giustizia difettino di precisione. Il dato è emerso in tutta la sua evidenza sia in sede di esame del P.M., dove il collaboratore di giustizia ha ridimensionato notevolmente quanto indicato nelle dichiarazioni predibattimentali, sulla base delle quali è stato formato il capo di imputazione A10), sia durante il controesame della difesa SIRIANNI. Evidentemente il notevole tempo trascorso ha inciso sul puntuale ricordo di dati non facilmente memorizzabili, come lo sono appunto i quantitativi di stupefacente ceduti in un determinato arco temporale.

Deve concludersi, dunque, per l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nei confronti degli imputati SIRIANNI e PETTINATO e relative ai capi di imputazione A9), A10) ed A11), quest'ultimo limitatamente agli episodi contestati sopra indicati. Quanto al capo A11) occorre precisare che, come anticipato nella premessa della presente sentenza (par. 1.), relativamente alla contestazione della cessione da parte del Foschini al gruppo SIRIANNI di diverse armi da utilizzare nella difesa del territorio, seppure il collaboratore di giustizia non abbia mai parlato prima del 2005 di tali circostanze, il difetto di costanza, che investe le dichiarazioni del Foschini con riferimento alla partecipazione degli imputati SIRIANNI e PETTINATO all'associazione di cui al capo A9), non può che incidere negativamente sull'attendibilità intrinseca delle propalazioni che a tale parte del capo A11 si riferiscono, in quanto queste ultime avvinte alle prime da una stretta connessione logico – fattuale; SIRIANNI e PETTINATO, infatti, avevano ricevuto dal Foschini tale dotazione di armi in ragione della loro partecipazione all'associazione "Flachi-Trovato-

Schettini", o meglio, del ruolo di vertice dai medesimi nella stessa ricoperto. Sotto il profilo della carenza di spontaneità del narrato, poi, le dichiarazioni del Foschini relative a tale imputazione incontrano gli stessi limiti delle altre, dato che, anche su tali circostanze, il ricordo del collaboratore di giustizia è stato "ravvivato" dall'esibizione delle fotografie riproducenti le effigi degli imputati.

Rimane da valutare **l'attendibilità intrinseca delle accuse mosse da Foschini nei confronti di RIGILLO Palmerino, relativamente: al suo ruolo di responsabile della diramazione lecchese dell'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini (capo A9); alle connesse attività di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui alla seconda parte del capo A9 bis); alla detenzione e porto delle armi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo A12)**

Anche le propalazioni del collaboratore di giustizia poste a fondamento di tali incolpazioni sono state criticate dalla difesa in quanto incostanti. Ancora una volta è stato sottolineato come solamente nel 2005, e dunque a distanza di oltre dieci anni dall'inizio della collaborazione di Foschini, quest'ultimo abbia coinvolto RIGILLO Palmerino nell'associazione, di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, facente capo al cognato Franco Coco Trovato.

Il Tribunale ritiene che gli argomenti sostenuti dalla difesa RIGILLO siano privi di pregio. Attraverso il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, comma I, c.p.p., la pubblica accusa ha evidenziato come il collaboratore di giustizia, già nel 1996, in occasione dell'interrogatorio del 31 gennaio, aveva accusato l'imputato di fare parte dell''Ndrangheta ed in particolare dell'associazione di suo cognato Franco Coco Trovato (cfr: udienza del 12 giugno 2008, p. 148 ss. del verbale stenotipico; il passaggio dell'interrogatorio interessato, poi, è stato acquisito alla medesima udienza sul consenso delle parti). Nel 1998, poi, in occasione di una udienza dibattimentale del processo c.d. "Terra Bruciata" il collaboratore di giustizia aveva introdotto la figura di RIGILLO Palmerino, ricevendo dal P.M. l'invito a non trattare questioni relative a tale persona, in quanto non imputata nel processo nel quale il collaboratore di giustizia era esaminato.

Rispetto alle precedenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia, dunque, l'accusa mossa da Foschini nel 2005 a RIGILLO Palmerino di avere avuto un ruolo di primo piano nella struttura lecchese dell'organizzazione che si dedicava allo spaccio delle sostanze stupefacenti è specificazione dell'appartenenza dell'imputato all'organizzazione 'ndranghetista facente capo a Franco Coco Trovato, in merito alla

quale lo stesso Foschini aveva già riferito. Si tenga presente, al riguardo, che, come già detto, nell'ottica del collaboratore di giustizia non sussistevano evidenti distinzioni tra le diverse compagini associative (quella mafiosa e quella dedita al narcotraffico) facenti capo a Franco Coco Trovato, Pepè Flachi ed Antonio Schettini. Le più ampie dichiarazioni del 2005, dunque, non permettono di ritenere le stesse prive di costanza rispetto a quelle, più generiche, di qualche anno prima. Inoltre, deve ritenersi che le propalazioni che riguardano RIGILLO inerenti la partecipazione all'associazione di cui al capo A9) non siano avvinte da una stretta connessione logico-fattuale con quelle riguardanti le posizioni di SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico. RIGILLO, infatti, viene indicato come il responsabile della ramificazione lecchese dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini"; la sua funzione, dunque, era quella di coordinare l'attività del gruppo lecchese con quella dell'organizzazione. Ruolo, il suo, che, anche tenuto conto del narrato di Foschini, non implicava, imprescindibilmente, che a capo del gruppo lecchese vi fossero proprio SIRIANNI e PETTINATO.

Per le stesse ragioni devono ritenersi ugualmente attendibili le propalazioni del collaboratore di giustizia con riferimento agli episodi di cui alla seconda parte del capo A9bis), a maggiore ragione quelle relative al trasporto dello stupefacente in Calabria, vicende in cui non sono coinvolti gli imputati PETTINATO e SIRIANNI.

Diverse sono le valutazioni del narrato del Foschini con riferimento agli episodi di cui al capo A12). Quanto alla tentata evasione di Pierino Leandri, la circostanza che il collaboratore di giustizia, nel dicembre 1995, abbia comunque parlato di tale particolare vicenda, non coinvolgendo nella stessa l'imputato, di cui, come si è visto, conosceva perfettamente l'identità, induce a sospettare della spontaneità e della costanza delle relative dichiarazioni del Foschini, che, conseguentemente, non possono essere ritenute, sul punto, attendibili.

Con riferimento alle propalazioni del collaboratore di giustizia che riguardano la consegna da parte del Foschini al gruppo di Lecco di cinque mitragliatori Kalashnikov, tre mitragliatori UZI e tre pistole marca Sig Sauer, le stesse, relativamente alla posizione di RIGILLO Palmerino, difettano del requisito della coerenza del narrato. A seguito di contestazione del P.M., Foschini, infatti, ha affermato che gli accordi per la consegna di dette armi, che dovevano servire al gruppo di Lecco per difendere il territorio, furono presi da Vincenzo Scandale e RIGILLO Palmerino sul finire dell'anno 1990, periodo in cui era in corso la guerra contro il gruppo rivale dei Batti. Secondo il narrato del collaboratore di giustizia, tuttavia, RIGILLO Palmerino aveva assunto il

INCOSTANZA sui tempi di consegna delle armi.

ruolo di responsabile dell'articolazione lecchese dell'associazione successivamente all'arresto di Franco Coco Trovato, dunque dopo il settembre del 1992. Prima di tale momento, infatti, l'imputato aveva avuto un ruolo maggiormente defilato nell'associazione, al di fuori del territorio lecchese. Pertanto, non appare compatibile con l'insieme delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia il fatto che, ancora in libertà Franco Coco Trovato, RIGILLO Palmerino si fosse interessato all'approvvigionamento, da parte del ramo lecchese dell'organizzazione, delle armi necessarie per difendere il territorio. Su tale vicenda, dunque, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non sono attendibili per difetto di coerenza.

Con riferimento alle imputazioni trattate nella presente parte della sentenza, dunque, le uniche dichiarazioni di Foschini che, in ragione del principio della loro valutazione "frazionata" (cfr: ante, parte generale della sentenza), hanno superato il vaglio di attendibilità intrinseca riguardano la posizione di RIGILLO Palmerino e sono relative alle contestazioni mossegli al capo A9), limitatamente al suo ruolo di responsabile della rete di Lecco, ed alla seconda parte del capo A9bis) relativamente alla attività di trasporto dello stupefacente dalla Lombardia alla Calabria.

RIGILLO È RESPONSABILE della RETE di Lecco.

Dunque, solamente riguardo **a tali dichiarazioni accusatorie nei confronti di RIGILLO Palmerino potrà passarsi alla terza fase della regola di giudizio enunciata all'art. 192, comma III, c.p.p.** (su cui si è già detto al par. 1 della parte introduttiva della presente sentenza e più ampiamente infra) e si dovranno ricercare quegli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità delle dichiarazione medesime.

Sul punto, gli unici elementi portati all'attenzione del Tribunale riguardano la partecipazione dell'imputato all'organizzazione di stampo mafioso facente capo ai medesimi Flachi, Trovato e Schettini. Tale questione è stata ampiamente trattata nella parte della presente sentenza dedicata al capo A). Al di fuori delle dichiarazioni di Foschini, nessun elemento di una qualche rilevanza ha permesso di ritenere che RIGILLO Palmerino, nel corso degli anni, sia stato coinvolto in vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti. Le prove da cui è stata desunta la partecipazione del RIGILLO all'associazione mafiosa operante all'epoca nel lecchese, di per sé sole, non possono portare a ritenere riscontrate, *in parte qua*, le accuse del collaboratore di giustizia. A tale fine appare necessaria la presenza di altri elementi che colleghino l'imputato al dato caratteristico dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, vale a dire al traffico di sostanze stupefacenti nello zone oggetto di imputazione.

Diversamente ragionando si arriverebbe, erroneamente, a ritenere l'imputato responsabile di avere partecipato all'organizzazione in commento per il solo fatto di avere fatto parte dell'associazione mafiosa guidata dal medesimo gruppo dirigente.

L'assenza della tipologia dei riscontri sopra indicati non può che portare ad un giudizio di assoluzione per l'imputato RIGILLO Palmerino dalle contestazioni mossegli al capo A9), limitatamente al suo ruolo di responsabile della rete di Lecco ed alla attività di trasporto dello stupefacente dalla Lombardia alla Calabria, ed alla seconda parte del capo A9bis).

Va ora approfondita, in termini generali ed astratti, la questione dell'**utilizzabilità delle dichiarazioni di Foschini non ritenute intrinsecamente attendibili.** Il tema, infatti, è di tale importanza nell'economia motivazionale della presente sentenza che il Tribunale non può esimersi dall'esporre i principi posti a fondamento di tale problematica, così come enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare nella pronuncia n. 4888 del 2000.

Il Supremo Collegio, in presenza di dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati ovvero da persona imputata in un procedimento connesso, ha individuato due regole di giudizio, che possono portare all'accertamento della responsabilità del soggetto attinto da tali propalazioni: una prima, fondata su quanto espresso dall'art. 192, comma III, c.p.p. e che presuppone, imprescindibilmente, che le dichiarazioni abbiano superato il giudizio di attendibilità intrinseca; una seconda che, prescindendo da tale ultima valutazione ed equiparando la propalazione non intrinsecamente attendibile ad un indizio, si basa sulla regola dettata dal comma II del medesimo art. 192 c.p.p..

La questione merita maggiore approfondimento.

In ragione di quanto previsto dall'art. 192, comma III, c.p.p., perché si addivenga ad una dichiarazione di responsabilità penale di un soggetto colpito dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da fonte "sospetta" (quale può essere quella di un coimputato o di un imputato in un reato connesso) è necessario, dapprima, che le medesime propalazioni siano giudicate intrinsecamente attendibili, e, poi, che siano confortate da una serie di riscontri estrinseci ed individualizzanti, che ne confermino l'attendibilità. Anche in questa sentenza si è detto di come i riscontri non debbano nè avere una autonoma valenza probatoria, né attenere in modo diretto al *thema probandum*, potendo consistere in elementi di prova di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a confermare l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo. In

sostanza e per quello che in questa sede interessa, dunque, il riscontro è elemento che può non avere valenza probatoria neanche di indizio e che assume rilevanza nel procedimento di giudizio descritto al comma III dell'art. 192 c.p.p. in quanto costituisce conferma alle dichiarazioni provenienti da fonte sospetta. D'altronde, queste ultime, e non gli indizi, rappresentano la fonte diretta della prova piena dei fatti narrati.

In caso di valutazione negativa dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che queste possano assumere il ridotto valore probatorio di indizio e concorrere insieme ad altri elementi probatori, aventi almeno identica natura, a fondare un giudizio di responsabilità penale ai sensi del II comma dell'art. 192 c.p.p.. In tale regola di giudizio, dunque, e diversamente da quella di cui al comma III sopra descritta, gli elementi che si collegano alle dichiarazioni accusatorie sospette devono, da un lato, avere rilevanza probatoria quanto meno di indizio, dall'altro riferirsi direttamente al *thema probandum* oggetto dell'imputazione. In questo caso, dunque, notevolmente più pregnante ed intenso è il supporto probatorio di cui tali dichiarazioni necessitano. Ed infatti, nel procedimento di giudizio in questione la prova non è rappresentata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che rispetto agli altri indizi non acquistano una propria autonoma rilevanza, bensì è data dall'insieme degli indizi unitariamente valutati nel procedimento di sintesi proprio della prova indiziaria (art. 192 comma II c.p.p.).

Tenuto conto di quanto appena affermato in punto di diritto, deve ora **valutarsi se le dichiarazioni di Foschini non ritenute intrinsecamente attendibili possano ugualmente condurre alla responsabilità penale degli imputati FALZETTA, RIGILLO, SIRIANNI e PETTINATO, considerando le stesse unitamente ad altri eventuali elementi di prova indiziari.**

La posizione di FALZETTA Vincenzo appare estremamente complessa. Si è già detto come il narrato di Foschini sul punto non sia stato valutato intrinsecamente attendibile in quanto l'indicazione dell'imputato come gestore dei locali milanesi, per finalità collegate allo spaccio, è avvenuta a distanza di quasi dieci anni dall'inizio della collaborazione del Foschini, dopo che quest'ultimo in un interrogatorio del dicembre 1995 aveva escluso che l'imputato avesse ricoperto tale ruolo. Nessun rilievo in tema di attendibilità intrinseca, viceversa, può essere mosso alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia con riferimento al più ampio tema dello sfruttamento da parte dell'organizzazione dei locali milanesi e del coinvolgimento in tale attività dei c.d. "petilini". Numerosi, poi, sono i riscontri estrinseci che riguardano tale argomento. In

primo luogo si veda la deposizione di Riccardo Pellegrino, che, sentito all'udienza del 22 aprile 2008, ha dichiarato che l'organizzazione di Franco Coco Trovato controllava un locale, che, dalle indicazioni dell'ex collaboratore di giustizia, può agevolmente essere individuato nell'"After Dark", all'interno del quale spacciavano i c.d. "petilini"; un altro locale, il "Le Monde", era stato acquisito da Nino Lombardo. Il collaboratore di giustizia Emilio Di Giovine, poi, sentito all'udienza del 17 luglio 2008, ha confermato che, nel periodo in cui si trovava in Spagna per organizzare l'importazione dal Marocco di grosse partite di stupefacente, era stato messo in contatto telefonico da sua madre, presso la quale, in via Belgioioso, si era recato il Foschini, con quest'ultimo, che rappresentava al momento l'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini; secondo la ricostruzione di Di Giovine, questi, nell'occasione, avrebbe acconsentito a che gli uomini della sua organizzazione non spacciassero più in alcuni locali, uno dei quali, sito in via Mac Mahon, frequentato da "coppie di scambisti"; tale locale (il "Le Monde"), infatti, era allora "gestito" dagli uomini dell'organizzazione facente capo a Franco Coco Trovato, in particolare dai c.d. "petilini" che al suo interno spacciavano. Sul punto, dunque, le dichiarazioni di Di Giovine ricalcano nella sostanza quelle di Foschini. Ulteriore conferma del narrato del collaboratore di giustizia proviene da quanto riferito, all'udienza del 17 aprile 2008, da Alfio Garozzo (altro collaboratore di giustizia, la cui figura è stata più ampiamente trattata *ante*, par. 1.12 della parte introduttiva). Quest'ultimo, nativo di Giarre (CT), ha raccontato di avere vissuto per alcuni mesi, tra il 1995 ed il 1996, a Milano e di avere frequentato, in quel periodo, Vincenzo Scandale, che lo aveva introdotto nel suo ambiente ed in particolare nel locale "Madison", dallo stesso Scandale "controllato" per conto di Franco Coco Trovato; il medesimo Garozzo ha indicato come Scandale, in tale attività, fosse coadiuvato dai "petilini" Vincenzo Carvelli, Luigi Ierardi ed Angelo Carvelli, tutti riconosciuti in fotografia.

Tutti questi elementi, unitamente intesi, permettono di ritenere riscontrato il racconto di Foschini con riferimento alla gestione, da parte dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini", dei locali milanesi "After Dark", "Le Monde" e "Madison", controllati in particolare da soggetti appartenenti alla stessa e provenienti da Petilia Policastro.

Su questo dato probatorio, da considerarsi acquisito, si innestano quelle prove che hanno una qualche capacità di coinvolgere FALZETTA Vincenzo nella gestione dei locali milanesi. Gli indizi che verranno qui di seguito analizzati possono essere distinti in due categorie: una prima formata da tutti quegli elementi che non si riferiscono

direttamente al *thema probandum*; una seconda, formata da un unico indizio, che ha ad oggetto proprio la gestione da parte dell'imputato del locale "After Dark".

Quanto alla prima categoria vanno *in limine* valutate le propalazioni del collaboratore di giustizia Alfio Garozzo, che ha riconosciuto in fotografia FALZETTA Vincenzo, individuandolo come il direttore - gestore del locale "Madison" ed affermandone il coinvolgimento negli affari illeciti del gruppo, soprattutto quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti; il collaboratore di giustizia, poi, ha sottolineato come FALZETTA e Scandale fossero soliti parlare di acquisti di grosse partite di sostanza stupefacente e come all'interno del locale Madison vi fosse un'intensa attività di spaccio (sul punto si veda *infra*, la parte della sentenza dedicata alla contestazione suppletiva di cui al capo A9*ter*); tra i discorsi cui prendevano parte i due soggetti a nome Enzo (Scandale e FALZETTA, appunto), il Garrozzo ha ricordato anche alcuni relativi all'investimento di proventi illeciti nell'acquisto di locali con assegnazione di quote ai singoli investitori (si veda in particolare pagina 91 delle trascrizioni dell'udienza del 17.4.2008). Tale ultimo riferimento trova puntuale ed oggettivo riscontro, oltre che nella documentata partecipazione di FALZETTA alla società TRON s.r.l., proprietaria del locale MADISON, nelle risultanze delle trascrizioni relative al colloquio avvenuto il 30.10.2004 all'interno della Casa Circondariale di Livorno tra Mario Trovato, TROVATO Giacomo, RIGILLO Palmerino ed il di lui figlio Domenico. Nell'occasione (cfr: dalle pagine da 35 a 41) Mario Trovato, (indicato nella relativa trascrizione come V.M.) riferisce a RIGILLO Palmerino (VM1) e a TROVATO Giacomo (VM2) che Vincenzo Scandale, detto "Magghiune" (anch'egli all'epoca detenuto), gli aveva parlato di una quota societaria del 7-9% di cui quest'ultimo era titolare. Tale dichiarazione di Mario Trovato suscita la reazione del RIGILLO e di Giacomo Trovato, il quale addirittura afferma che Scandale "*non c'è più in società*" (p. 36). Il discorso, interrotto per un certo tempo, viene ripreso successivamente da Mario Trovato che invita coloro che erano venuti a trovarlo a riferire quanto dettogli da Scandale a FALZETTA; così il Trovato si esprime: "*il sette per cento mi ha detto glielo devi dire a Banana*"(p. 41; Banana come visto è il soprannome dell'imputato FALZETTA). Da tale intercettazione si può comprendere come ci sia stato un rapporto "societario" tra il petilino Vincenzo Scandale ed altri appartenenti del gruppo Trovato, tra cui FALZETTA Vincenzo, al quale, secondo le indicazioni di Mario Trovato, doveva essere riportato quanto sul punto era stato riferito a quest'ultimo dal medesimo Scandale.

Falzetta detto "Banana".

Di un'attività di spaccio organizzata dal FALZETTA all'interno di un locale dallo stesso (di fatto) "gestito" parla anche il collaboratore di giustizia Mecaj Giok. Il locale in questione - una discoteca estiva - è il Cafè Solair, situato presso l'idroscalo milanese, ed il periodo nel quale il collaboratore di giustizia colloca le vicende oggetto delle sue propalazioni è l'estate del 2001. Mecaj riferisce che all'interno di detto locale tutta l'attività di spaccio faceva riferimento all'imputato e che i membri dell'organizzazione di Franco Coco Trovato avevano, in quel periodo, più volte mostrato interesse per vicende legate a tale discoteca. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono ampiamente riscontrate; in particolare si veda come nel colloquio avutosi presso la casa circondariale di Livorno del 27 aprile 2004, Mario Trovato chieda al figlio Giacomo di interessare RIGILLO Palmerino per il rinnovo della licenza del Caffè Solaire e come nel colloquio del 11 febbraio 2005 TROVATO Giacomo (che a pag. 33 delle trascrizioni si rivolge all'interlocutore chiamandolo "pà") informi il padre che "Banana" (cioè FALZETTA Vincenzo, così soprannominato) gli aveva detto che avrebbe ottenuto la licenza per l'ultimo anno. Nelle intercettazioni presso l'autovettura in uso a MAZZEI Giuseppe, detto "Pino", più volte Mecaj, MAZZEI e SCHIPANI parlano del Caffè Solaire, della proprietà di tale locale riferibile di fatto al FALZETTA e di attività di spaccio nel suo interno. Al Tribunale, poi, è stata fornita la prova piena che FALZETTA Vincenzo, tra il maggio e l'agosto del 2001, abbia detenuto ed acquistato dal "petilino" Vincenzo Carvelli, lo stesso riconosciuto da Alfio Garrozzo tra i soggetti che "coadiuvavano" Vincenzo Scandale al "Madison" nel 1995, quantitativi non meglio precisati di sostanza stupefacente. Tali vicende saranno più ampiamente trattate *infra* nella parte della presente sentenza dedicata al capo A9*quater*. In questa sede sembra opportuno evidenziare, tuttavia, come verosimilmente le cessioni dello stupefacente siano avvenute presso la discoteca "Madison" (all'epoca ancora gestita dall'imputato), dove almeno in un'occasione il Carvelli, giudicato per ben due volte in pronunce definitive quale capo di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è stato notato dagli operatori di P.G. incontrarsi con FALZETTA Vincenzo, con il quale era solito intrattenersi in conversazioni telefoniche. Le dichiarazioni di Mecaj sullo spaccio da parte di FALZETTA al Caffè Solair nel 2001, dunque, appaiono ampiamente riscontrate dal coevo coinvolgimento dell'imputato nelle analoghe vicende di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo A9quater.

L'insieme degli elementi probatori qui analizzati porta a ritenere esistente un *fil rouge* che collega l'attività di gestione, anche per finalità legate al commercio di

sostanze stupefacente, del locale "Madison" da parte del Falzetta nel 1995-1996, a quella, dalle analoghe caratteristiche illecite, da parte del medesimo imputato del "Caffè Solaire" nel 2001. Come sostenuto dal P.M. in sede di requisitoria non può essere considerato un caso che in ogni locale gestito da FALZETTA Vincenzo vi fosse un'intensa attività di spaccio; ogni dubbio su un'eventuale improbabile coincidenza viene meno se solo si considera come sia stata portata all'attenzione del Tribunale la prova piena (come poi si vedrà affrontando il capo A9*quater*) che, nel 2001 FALZETTA abbia detenuto ed acquistato a fini di spaccio, in almeno quattro occasioni, quantitativi di sostanza stupefacente non accertati dal "petilino" Vincenzo Carvelli, soggetto a capo di una organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con il quale l'imputato era all'epoca in confidenza ed in stretto contatto.

CONFERMA del RUOLO DI FALZETTA

Sussiste, dunque, un quadro indiziario grave, preciso e concordante che porta a ritenere che, come sostenuto da Foschini, FALZETTA Vincenzo abbia gestito, per conto dell'associazione facente capo a Franco Coco Trovato, diversi locali pubblici, all'interno dei quali lo stesso imputato organizzava un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'insieme di tali indizi, unitamente valutati a quello costituito dalle non intrinsecamente attendibili dichiarazioni di Vittorio Foschini, tuttavia, non può portare all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato con riferimento all'imputazione associativa ed a quelle ad essa connesse. Quando nella presente sentenza è stata esaminata, in termini generali ed astratti, la regola di giudizio fondata sul procedimento di sintesi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non intrinsecamente attendibili con altri indizi, infatti, si è detto di come questi ultimi, diversamente dai riscontri, debbano avere ad oggetto il *thema pobandum*, vale a dire i fatti di cui all'imputazione; con riferimento ai capi A9 e A9 ter (esclusa la contestazione suppletiva), dunque, tali indizi, per poter "rivitalizzare" la dichiarazione del collaboratore di giustizia, devono riguardare direttamente l'attività di spaccio dell'imputato all'interno dei locali "After Dark" e "Le Monde" nel periodo compreso tra il 1990 ed il 1994. Il quadro indiziario e probatorio portato dalla pubblica accusa all'attenzione del Tribunale, viceversa, riguarda sia un contesto diverso, i locali "Madison" e "Caffè Solaire", sia un arco temporale successivo (1995/1996 – 2001). Sulla base degli indizi sopra evidenziati e delle più volte indicate dichiarazioni del Foschini, dunque, non può fondarsi un giudizio di responsabilità penale dell'imputato FALZETTA Vincenzo riguardo alle imputazioni di avere, attraverso l'organizzazione

della vendita di stupefacenti all'interno dei locali "After Dark" e "Le Monde", partecipato all'associazione finalizzata al narcotraffico denominata "Flachi-Trovato-Schettini" e di avere acquistato da RIGILLO Palmerino ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da rivendere in detti locali.

La seconda categoria di indizi a carico di FALZETTA Vincenzo riguarda le sole dichiarazioni accusatorie di Riccardo Pellegrino, il quale, sentito all'udienza del 22 aprile 2008, ha affermato sia di avere ceduto a FALZETTA Vincenzo modesti quantitativi di sostanza stupefacente, sia che l'imputato spacciava all'interno dell'"After Dark" (indicato come il locale di via Certosa, stabilmente frequentato da omosessuali), aggiungendo poi che lo stesso FALZETTA "aveva il giro" di tali locali dell'organizzazione e che si riforniva dal "petilino" Aldo Carvelli, detto Mario Poma, che a sua volta si riforniva da Foschini.

Tra le dichiarazioni di Pellegrino e quelle di Foschini vi è sostanziale coincidenza anche con riferimento alla posizione di FALZETTA ed al suo coinvolgimento nei fatti oggetto di imputazione. Inoltre tale elemento di prova, diversamente da quelli sopra esaminati, ha ad oggetto in termini puntuali il *thema probandum*. Sennonché, come fatto emergere dallo stesso P.M. in sede di esame, Pellegrino Riccardo, nella sua deposizione dibattimentale del 18.12.1997 nel processo cosiddetto STORIA INFINITA, aveva riconosciuto in fotografia FALZETTA Vincenzo, limitandosi tuttavia a riportarne il soprannome "Banana" e a riferire che svolgeva l'attività di muratore e che, in tale veste, insieme al fratello, aveva svolto presso la sua abitazione lavori di rifacimento del giardino, per poi escludere espressamente qualsiasi coinvolgimento dello stesso in attività illecite. Appare evidente, dunque, il difetto di coerenza che ha caratterizzato nel tempo le dichiarazioni del Pellegrino, addirittura acuito da una non perfetta coerenza tra quelle di cui all'udienza dibattimentale del presente processo e quelle rese (come emerso dalle contestazioni del p.m., riportate a pagina 31 delle trascrizioni) nel corso dell'interrogatorio del 19.11.2005. Le giustificazioni offerte dal collaboratore hanno, in qualche modo, toccato la portata iniziale della scelta collaborativa. In primo luogo, infatti, Pellegrino si è giustificato precisando che aveva interpretato la sua collaborazione come, almeno nella fase iniziale, relativa agli episodi delittuosi più gravi, tra i quali certamente non dovevano a suo dire rientrare quelli relativi a cessioni di stupefacente per importi modesti, rispetto agli ingenti quantitativi che era solito movimentare. In secondo luogo il fatto che il fratello dell'imputato, Raffaele Falzetta, fosse cresciuto nel suo stesso quartiere, nel quale la sua ex moglie, dopo un iniziale

trasferimento sotto protezione in un luogo segreto, era tornata a vivere, lo aveva indotto a non muovere accuse nei confronti dello stesso FALZETTA, che, a differenza degli altri imputati, era libero ed avrebbe potuto risalire ai suoi familiari. Durante lo stesso controesame Pellegrino ha, inoltre, aggiunto di avere meditato sui fatti coinvolgenti FALZETTA nel tempo intercorso dalla precedente udienza (in cui era effettivamente comparso senza tuttavia essere sottoposto ad esame), allorquando aveva avuto, a suo dire, occasione di incrociare all'interno delle gabbie il detto imputato.

Queste giustificazioni, pur non prive di una qualche plausibilità, sono comunque tali da far residuare un alone di sospetto sulle dichiarazioni relative al coinvolgimento di FALZETTA nel traffico di stupefacenti. Le propalazioni di Pellegrino, dunque, vanno considerate non attendibili in quanto non costanti. Sulle stesse, pertanto, non può fondarsi il procedimento di sintesi degli indizi di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p., che, evidentemente, non può basarsi su due prove dichiarative, entrambe ritenute non intrinsecamente attendibili.

Le considerazioni appena svolte non possono che riguardare anche **la posizione di RIGILLO Palmerino,** nei cui confronti, sulle imputazioni di cui si discute, viene in rilievo il solo indizio, analizzato per la posizione FALZETTA, relativo al colloquio presso il carcere di Livorno del 30 ottobre 2004, nel quale Trovato Mario, RIGILLO Palmerino e TROVATO Giacomo parlavano di una partecipazione societaria di Vincenzo Scandale, la cui percentuale doveva essere comunicata al FALZETTA.

Ne consegue, dunque, che con riferimento alle contestazioni di cui ai capi di imputazione A9), A9bis) (limitatamente al solo RIGILLO) e A9ter) (limitatamente al solo FALZETTA ed esclusa la contestazione suppletiva) gli imputati FALZETTA Vincenzo e RIGILLO Palmerino devono essere assolti.

A carico di SIRIANNI Angelo, viceversa, con riferimento alla contestazione associativa, sono emersi un numero considerevole di indizi, alcuni dei quali proprio relativi al *thema probandum*. Il primo di questi, risalente a fatti del 1988, riguarda l'arresto dell'imputato, al quale furono rinvenuti e, dunque, sequestrati circa cento grammi di sostanza stupefacente; per tale vicenda SIRIANNI è stato condannato con sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Bergamo.

Il sequestro della sostanza stupefacente, l'arresto dell'imputato e la sua condanna, oltre ad essere stati ammessi dallo stesso SIRIANNI con la memoria da questi depositata all'udienza del 4 febbraio 2009 ed a risultare dalla documentazione prodotta dalla sua difesa all'udienza del 11 febbraio 2009, sono stati più volte commentati

dall'imputato in conversazioni tra presenti intercettate presso l'autovettura Mercedes CH350BD a lui in uso. In particolare, il 14 febbraio 2004 SIRIANNI Angelo stava dialogando con ELIA Giuseppe, detto Pepé, a bordo della detta Mercedes (cfr: traccia n. 3248). L'identificazione dei due soggetti che conversavano all'interno dell'auto è certa posto che il primo, proprietario del mezzo, viene chiamato dall'interlocutore "Angelo", mentre il secondo è a sua volta indicato dall'altro con l'abbreviazione del soprannome "Pè". Peraltro, nella conversazione n. 4146 del 15 aprile 2004, intercettata sempre a bordo dell'autovettura Mercedes in uso a SIRIANNI Angelo tra i medesimi soggetti chiamati "Angelo" e "Pé", quest'ultimo affermava di avere 53 anni, l'età cioè che ELIA Giuseppe, nato nell'aprile del 1951, aveva nel febbraio del 2004.

Quanto al contenuto della conversazione SIRIANNI, dopo avere espresso ad ELIA le sue preoccupazioni in merito ai diversi personaggi che, all'epoca, stavano decidendo di collaborare con la giustizia, ripercorre parte della propria vicenda giudiziaria: significativi sono alcuni dei dialoghi degli imputati (VM1 è da individuarsi in SIRIANNI, mentre VM in ELIA):

V.M. – Però cosa succede, se lui trascina pure dietro appresso a Emiliano... capito che ti voglio dire Angelo?... le acque si guastano

V.M.1– Però quello che ti voglio dire io, no... almeno su di me, no, Pè... quando a me mi hanno arrestato nel 95 c'era la dottoressa Dolce come pubblico ministero, no, che mi voleva implicare dentro il coso di Franco e ha chiesto spiegazioni a Spataro.. informazioni a Spataro, a questo qua di Lecco... a Rota, il pubblico ministero qua di Lecco... e a me non mi conosceva nessuno capito di sti pentiti, di ste cose così, no... e Spataro a me dice che non mi ha mai sentito nominare(inc.1") no, e non mi ha potuto collegare insieme a loro, ora è possibile che ora... cioè capito?... che poi io (inc.1") che cazzo... non ho fatto niente io (voce disturbata)

V.M. – Non è che ti collegano insieme a loro, però ci sarà una nuova emergenza, no...

V.M.1– Ho capito. Però a me nell'88 Pè, sì è vero, mi hanno preso per droga, mi hanno arrestato, mi sono fatto la galera quello che è stato ed è finito il cinema, basta no?... nel 92 un altro processo, va bene, hanno fatto il processo, sono uscito assolto io, gli altri li hanno condannati, a qualcuno lo hanno condannato, vabbè oh! Un poco li hanno condannati, però son processi chiusi questi

V.M. – Sì, non hai capito Angelo

V.M.1– A uno per un caso non ti possono processare due volte, hai capito?

V.M. – E ci siamo. Però se nasce una nuova inchiesta, capito... gli affiliati alla ndrangheta o alla mafia, come vuoi chiamarla, non... cioè... parte da un filone, capito, però cioè... dopo quel filone lo mollano e si attaccano a quell'altro, capito, è normale... perché questi ora stanno parlando naturalmente... chi ti dice che magari Danny dice "no guarda che dopo è entrato Franco e hanno cominciato... rifatto ancora tutto, hanno..." che ne sai?

Dalle parole di SIRIANNI Angelo, dunque, è dato comprendere come lo stesso, nel 1988, sia stato arrestato "*per droga*" ed abbia successivamene subito un periodo di detenzione.

Maggiori dettagli sull'episodio del 1988 provengono ancora una volta dalla voce dell'imputato, il quale, il 27 dicembre 2003, conversava a bordo della propria autovettura Mercedes con un certo Antonio (in questo modo chiamato da "Angelo"; SIRIANNI va individuato in VM1, mentre Antonio in VM; cfr: traccia n. 2545). Così i

due si esprimono:

V.M.1– E Pepè mi ha fatto andare in galera a me nell'88
V.M. – Sì?
V.M. – Ascolta, avevamo preso un pò di coca, eravamo io, Tonino Romeo e lui…
V.M. – Uh
V.M.1– … sta coca era mia e di Tonino Romeo, no, giusto, non lo sapeva nessuno, la sera porto la roba a casa, la mattina dopo mi vengono a prendere… dai
V.M. – Qualcuno ha parlato
V.M.1– Ma dai, dimmelo tu
V.M. – Eh!
V.M.1– Ero incesurato io eh
V.M. – E mi ricordo, quando ti hanno arrestato
V.M.1– Eh
V.M. – E comunque quando c'è un arresto così o vengono sicuro perchè c'è sempre il pentito quello che parla… (voce accavallata) c'era in giro droga
V.M.1– (inc.1") secondo me a Pepè lo hanno trovato fatto o gli hanno trovato qualche grammo…
V.M. – E lui…
V.M.1– … lui per non farsi… per non andarsene in galera, per non rischiare così…
V.M. – Perché Pepe quanto ne piazzava ultimamente e a lui non lo cagavano mai, come mai? per me lo lasciavano andare e gli faceva trovare gli altri… gli altri
V.M.1– Pure a me Franco me lo aveva detto che Pepè era…
V.M. – Sì sì, se lo voleva fare Franco, ti ricordi?
V.M.1– Eh!
V.M. – Ha detto "questo qua campa poco" un giorno lì al bar… quando lo ha visto entrare ha bevuto e se ne è andato e ha detto "questo qua ci ha poco da campare"
V.M.1– Franco quando puntava a uno
V.M. – Ah sì, ormai lo aveva puntato lui eh… se non cadeva per di là lo faceva cadere lui… e comunque non è facile perché dici un omicidio, cazzo se ti va male te lo paghi e non esci più eh!

Il dialogo permette di comprendere come l'imputato, nel 1988, sia stato trovato in possesso di sostanza stupefacente che aveva acquistato in "società" con tale Tonino Romeo. SIRIANNI ritiene responsabile del suo arresto tale Pepè, che, secondo anche il parere del suo interlocutore, era solito guadagnarsi l'impunità con le forze dell'ordine fornendo a queste ultime notizie su soggetti che, come lo stesso Pepè ed, evidentemente, i medesimi SIRIANNI ed Antonio, erano stabilmente coinvolti in attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti. Significativo, a tale ultimo riguardo, è il riferimento, prima di SIRIANNI al fatto che a Pepè "*gli hanno trovato qualche grammo (..) lui per non farsi... per non andarsene in galera, per non rischiare così*", poi di "Antonio" alla circostanza che "*Pepé quanto ne piazzava ultimamente e a lui* (le autorità di polizia) *non lo cagavano mai*". SIRIANNI, inoltre, evidentemente inserito nel settore del commercio di sostanze stupefacenti, sapeva anche che, all'epoca, tale Pepè, proprio per questa sua contiguità con le forze dell'ordine, era inviso a Franco Coco Trovato, che aveva espresso il proposito di ucciderlo; anzi lo stesso Franco Coco Trovato aveva messo a parte SIRIANNI dei sospetti che nutriva nei confronti di tale Pepé, che riteneva fosse un "confidente" della Polizia (*"Pure a me Franco me lo aveva detto che Pepè era…*), sicchè deve desumersi che già nel 1988 il rapporto tra SIRIANNI Angelo e Franco Coco Trovato fosse piuttosto stretto. A tale ultimo riguardo si osservi come nella stessa

L'INFAME.

conversazione Antonio ricordi a SIRIANNI quale fosse la considerazione che Franco Coco Trovato aveva di lui: "*ma scusa un attimo, perchè Franco per dire quando c'era fuori parlava bene di te... di te per dirti ti voleva al fianco per dirti e preferiva a te che altri, o te o anche Pierino...*".

Ulteriori elementi utili a ricostruire la vicenda si ricavano dalla intercettazione ambientale del 16 dicembre 2003 (traccia n. 2363) presso l'autovettura Mercedes CH350BD di SIRIANNI Angelo; quel giorno, l'imputato, ancora una volta, stava conversando con ELIA Giuseppe (anche in questo caso chiamato, da "Angelo", "Pé") al quale così si rivolge: "*Cioè Pè, lo stesso discorso di Peppinello, quel coso fetuso, no, allora se lo sappiamo che io ci ho questo etto di roba lo sappiamo io, Tonino e lui... giusto?... io e Tonino siamo in società, capito... ma poi tu dimmi che cazzo vuoi ma Tonino guarda può essere stronzo, può essere un cretino, può essere un deficiente, tutti i difetti del mondo, ma quello che va e se la canta no a Tonino, credimi... non è il tipo... quindi chi è stato là è stato per forza lui... che vengono direttamente, io la sera porto la roba, la mattina vengono per la perquisizione, cosa vuol dire questo?*". Dalle parole di SIRIANNI si apprezza, in primo luogo, che il soggetto, indicato nella conversazione di cui alla traccia n. 2545 come Pepé e sospettato di collusione con le forze dell'ordine, è anche chiamato "Peppinello". SIRIANNI nel dialogo di cui alla traccia in commento (n. 2363) è stato indotto a specificare più compiutamente il nome o il soprannome della persona a cui si riferiva perché il suo interlocutore era ELIA Giuseppe, anche lui soprannominato Pepé; il dialogo, dunque, permette di escludere, come si sarebbe potuto anche ritenere stante l'identità del soprannome, che il soggetto a cui SIRIANNI attribuisce la responsabilità del suo arresto fosse il sodale ELIA Giuseppe. In secondo luogo si apprende come la sostanza stupefacente sequestrata a SIRIANNI fosse di circa un etto, quantità considerevole che induce a ritenere inequivocabilmente che tale droga era destinata allo spaccio. Infine emerge come l'imputato avesse stretti legami con tale Tonino Romeo, che sa avere "*tutti i difetti del mondo*", ma di cui poteva fidarsi ciecamente, perché mai lo avrebbe "venduto" alle forze dell'ordine.

L'istruttoria ha permesso di apprezzare che tale ultimo soggetto era affiliato all''Ndrangheta ed era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla prima delle due circostanze ha riferito il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella, parlando di coloro che erano stati battezzati da BUBBA Rodolfo (cfr: udineza del 7 febbraio 2008, p. 79 del verbale stenotipico); a tale prosito Di Bella ha aggiunto di avere appreso che Tonino Romeo fosse affiliato all''Ndrangheta, allorquando, un giorno in quel di

Calolziocorte, Franco Coco (fratello di Donatella Coco, per un certo periodo legata sentimentalmetne al Di Bella), alla presenza del collaboratore di giustizia, aveva chiesto al medesimo Romeo se fosse uscito dal carcere e se si bucasse ancora; alla domanda del Di Bella sul perché lo stesse umiliando in questo modo il Coco gli aveva così risposto: "*quando uno è battezzato queste cazzate non le deve fare*" (cfr: udineza del 7 febbraio 2008, p. 123 del verbale stenotipico). Quanto all'attività di spaccio (la seconda delle circostanze sopra indicate), Tonino Romeo è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Bergamo di avere assunto il ruolo di capo di un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti operante a Calolziocorte e nei dintorni nell'anno 1989 (cfr. sentenza n. 199 del 1991, depositata dalla difesa SIRIANNI all'udienza del 11 febbraio 2009); nel medesimo processo, SIRIANNI Angelo è stato giudicato ed assolto per avere partecipato a tale associazione. Il Tribunale di Bergamo, infatti, pur ritenendo che ci fossero sufficienti elementi per affermare che un certo "Angelo", sovente reperibile presso il bar Centrale di Maggianico, avesse collaborato in modo permanente con gli associati, ha dichiarato che non era possibile sostenere che tale "Angelo" fosse proprio il SIRIANNI; in particolare - si legge nella detta pronuncia - presso il bar Centrale di Maggianico, oltre all'imputato era "reperibile" anche un altro "Angelo", tale Angelo Falbo, "*tanto è vero che quando il Romeo chiama questa utenza e chiede dell'Angelo gli viene spesso risposto «quale dei due?». A tale domanda il Romeo talvolta risponde dicendo «Falbo», talvolta «SIRIANNI», talvolta «quello coi baffi (Falbo) » talvolta «il mio amico», talvolta «uno dei due», dimostrando l'assoluta equiparazione dei due Angelo ai suoi fini*". L'incertezza sull'identificazione dell'interlocutore del Romeo ha portato il Tribunale di Bergamo ad assolvere il SIRIANNI per il reato associativo in quella sede contestatogli. Ai fini del presente giudizio, tuttavia, preme sottolineare come Tonino Romeo, che all'epoca era a capo di una organizzazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente, dopo avere acquistato nel 1988 in società con SIRIANNI un etto di droga, continuava, anche nel 1989, a tenere contatti con il medesimo imputato, cercandolo sovente presso il bar Centrale di Maggianico (in alcune delle telefonate indicate nella pronuncia del Tribunale di Bergamo, si è visto, il Romeo chiedeva espressamente del SIRIANNI ovvero, indifferentemente, dell'uno o dell'altro "Angelo").

Dagli elementi di prova qui descritti può evincersi con assoluto margine di certezza che la detenzione da parte del SIRIANNI nel 1988 di un etto di cocaina non costituisse per l'imputato un episodio isolato.

SIRIANNI ANGELO

Depone in questo senso, in primo luogo, la stretta conoscenza che SIRIANNI aveva sia dello spaccio degli stupefacenti nel lecchese, sia di coloro che in esso operavano. L'imputato, infatti:

- riceve le impressioni di Franco Coco Trovato sulla contiguità alle forze di polizia di tale "Peppiniello", soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti: è, dunque, in rapporti confidenziali con il Trovato, capo dell'organizzazione che nella zona di Lecco controlla lo spaccio della droga;
- ha avuto rapporti, oltre che con Franco Coco Trovato, con diversi soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti: Tonino Romeo, capo di una contigua associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, con il quale ha acquistato in società un etto di cocaina; tale Peppiniello, che - secondo SIRIANNI – lo aveva "venduto" alle forze dell'ordine per guadagnarsi l'impunità con queste ultime; tale Antonio, con il quale dialoga in merito a quest'ultimo episodio e che, nell'occasione, dimostra di avere, anch'egli, una certa familiarità con le vicende dell'organizzazione e con lo spaccio (riferendosi a "Peppiniello" afferma che: *Pepé quanto ne piazzava ultimamente e a lui* [le autorità di polizia] *non lo cagavano mai)*; Gianni Marinaro, vale a dire uno dei responsabili dello spaccio dell'organizzazione di Franco Coco Trovato a Calolziocorte, che ha riferito a Di Bella che SIRIANNI lavorava per l'organizzazione di Franco Coco Trovato (cfr: udienza del 7 febbraio 2008 p. 67) e le cui responsabilità criminali SIRIANNI accomuna alle proprie, pur nella diversità delle vicende giudiziarie ad esse relative, allorquando nel 2003 i due si trovano a parlare "dei vecchi tempi" nell'autovettura in uso all'imputato (cfr: conversazione presso l'autovettura Mercedes in uso all'imputato, traccia n. 92 del 29 agosto 2003; sul punto più ampiamente *infra*),
- ha contezza di alcune caratteristiche di tali spacciatori, che potevano essere note solamente a soggetti che operavano nel medesimo settore: per SIRIANNI, infatti, "Peppiniello" era solito informare la P.G. delle condotte illecite di altre persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di guadagnarsi l'impunità nei loro confronti; in Tonino Romeo, invece, riponeva tutta la sua fiducia perché non era proprio il tipo di persona *"che va e se la canta"*.

Ulteriori elementi da cui desumere l'intraneità dell'imputato nel settore del commercio degli stupefacenti si rinvengono sia nella non modesta quantità della cocaina detenuta dall'imputato in occasione del suo arresto nel 1988, sia nella scelta di quest'ultimo di acquistarla in "società" con un soggetto, Tonino Romeo, dedito a tale

attività, che il SIRIANNI, come visto, conosceva bene, tanto da escludere categoricamente che fosse capace di tradirlo.

Infine, il tenore delle conversazioni, ed in particolare di quella di cui al progressivo n. 2545, induce a ritenere che per il SIRIANNI la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio non rappresentasse una novità; in modo particolare si veda come l'imputato parli dell'acquisto dell'etto di sostanza stupefacente come fosse un fatto non insolito per lui:

V.M 1.– Ascolta, avevamo preso un pò di coca, eravamo io, Tonino Romeo e lui...
V.M. – Uh
V.M.1 – ... sta coca era mia e di Tonino Romeo, no, giusto, non lo sapeva nessuno, la sera porto la roba a casa, la mattina dopo mi vengono a prendere... dai

Peraltro, in un passaggio successivo, l'imputato, che stava evidenziando ulteriori argomenti a sostegno del proprio convincimento circa il fatto che a tradirlo fosse stato tale "Peppiniello", ha affermato che, quando le forze dell'ordine avevano rinvenuto presso la sua abitazione la cocaina poi sequestrata, lui era incensurato, con ciò implicitamente ammettendo il suo coinvolgimento in (precedenti) analoghe attività illecite; per il SIRIANNI, infatti, la Polizia non avrebbe avuto motivo, diverso dalle confidenze di "Peppiniello", per effettuare la perquisizione presso la sua abitazione, non perché lo stesso imputato non aveva mai commesso reati in materia di spaccio, bensì perché non era mai stato condannato per tale o per altra tipologia di illecito penale e dunque non era soggetto, per tali vicende, noto alle forze dell'ordine.

SENTENZA della CORTE

Sulla base di tali elementi di prova, dunque, è lecito ritenere che SIRIANNI Angelo, nel periodo compreso tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 fosse soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio lecchese.

Tale dato, inquadrato nel contesto di criminalità organizzata che controllava il territorio lecchese in quegli anni, porta a ritenere, in chiave logica, che l'imputato fosse intraneo anche all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo A9) qui in commento. Per ragioni di organicità espositiva vanno ripresi alcuni concetti di assoluta importanza evidenziati nella parte della motivazione dedicata al capo A9 in cui è stato dato conto delle caratteristiche delle diverse associazioni facenti capo a Franco Coco Trovato operanti nel lecchese. In primo luogo deve essere sottolineato il dato spazio-temporale: nel lecchese a partire almeno dal 1987 operava l'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacente guidata da Pepé Flachi, Franco Coco Trovato ed Antonio Schettini, i quali erano a capo di una parallela associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista, attraverso la quale, tra l'altro, controllavano il medesimo territorio nel quale era insediata l'associazione finalizzata al narcotraffico. Tra le due organizzazioni,

dal 1987, Trovato, Flachi e Schettini controllano il traffico di stupefacenti.

ASSOCIAZIONE di STAMPO MAFIOSO 'NDRANGHETISTA.

dunque, vi era un rapporto di strumentalità, nel senso che quella mafiosa svolgeva un'attività funzionale all'attuazione del programma criminoso dell'altra; tuttavia, le stesse si distinguevano anche per la non sovrapponibilità dei soggetti, diversi da quelli che componevano il gruppo dirigente, che ne facevano parte. In secondo luogo va evidenziato il programma criminoso dell'organizzazione dedita al narcotraffico e le modalità di attuazione dello stesso: la sentenza "Wall Street" ha dato pieno conto del fatto che l'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini" ambiva ad avere il controllo sul territorio del traffico di sostanze stupefacenti, imponendo a tutti i soggetti che operavano in tale settore di rifornirsi da essa. Tale programma è stato attuato attraverso il sanguinoso scontro con gruppi rivali (si pensi alla c.d. guerra coi "Batti", che portò all'eliminazione di tutti i componenti di tale famiglia) e l'intimidazione e la violenza perpetrate sul territorio attraverso, anche, il metodo mafioso proprio dell'associazione parallela facente capo al medesimo corpo dirigente.

SIRIANNI Angelo faceva parte di tale associazione mafiosa. Questa questione è stata ampiamente trattata al capo A) della presente sentenza. In questa sede è sufficiente rimarcare come sussistano diversi elementi di prova che inducono a ritenere che l'imputato fosse intraneo al gruppo già alla fine degli anni '80; tra questi sicuramente rileva quanto riferito dal SIRIANNI nella conversazione n. 2545 del 27 dicembre 2003 circa l'opinione espressagli da Franco Coco Trovato in quegli anni sulla contiguità di "Peppiniello" alle forze dell'ordine. Su tale dato temporale non si può non aggiungere come il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella abbia parlato di un inserimento dell'imputato nel gruppo di Franco Coco Trovato (quello preesistente all'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" nel territorio lecchese), risalente addirittura agli anni '70, quando lo stesso SIRIANNI era presente presso la pizzeria della madre di Donatella Coco mentre Franco Coco Trovato consegnava ai suoi uomini delle buste contenenti il loro "stipendio" (cfr. udienza del (cfr. udienza del 31 gennaio 2008, p. 18 del verbale stenotipico ed udienza del 7 febbraio 2008, p. 33 ss. del verbale stenotipico). Negli anni '82-'83 il collaboratore di giustizia colloca la frequentazione da parte del SIRIANNI del bar detto "della Lupara" dei fratelli Borganzone, noto ritrovo dell'organizzazione, distante pochi metri dal ristorante "Wall Street" di Franco Coco Trovato, anch'esso punto di incontro degli associati (cfr. udienza del 31 gennaio 2008, p. 19 del verbale stenotipico); negli anni 1985-1986, poi, secondo Di Bella, l'imputato avrebbe controllato la discoteca di Lavello, svolgendo anche compiti di "ordine pubblico" insieme ad altri affiliati all''Ndrangheta, quali il già citato Tonino Romeo (cfr: udienza

① FREQUENTAZIONE del BAR "della Lupara". 82, '83.

② controllava la discoteca di Lavello, Colalzio corte.

del 7 febbraio 2008, p. 51 del verbale stenotipico). Di Bella, inoltre, afferma di avere appreso dai fratelli Marinaro che, prima del 1992, SIRIANNI lavorava per Franco Coco Trovato (cfr. udienza del 7 febbraio 2008, pp. 66 e 67 del verbale stenotipico). D'altronde, il ruolo di reggente nel territorio lecchese del gruppo di Franco Coco Trovato, attribuito da Di Bella a SIRIANNI dopo l'arresto del *boss* di Marcedusa del settembre del 1992 (e di cui costituiscono logico riscontro estrinseco individualizzante le propalazioni di Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano sulla posizione di vertice ricoperta dall'imputato in seno al gruppo nei primi anni del nuovo millennio), presuppone logicamente che lo stesso imputato militasse già da diversi anni all'interno dell'organizzazione.

La lettura unitaria di tutti gli elementi di prova qui evidenziati, e cioè:

- che SIRIANNI, arrestato nel 1988 per la detenzione di un etto di cocaina, fosse dedito in quegli anni allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio lecchese;
- che l'imputato era affiliato all'associazione di stampo 'ndranghetista, facente capo a Franco Coco Trovato, che nel medesimo contesto spazio-temporale controllava con metodo mafioso il territorio, anche al fine di permettere l'attuazione del programma criminoso dell'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal medesimo *boss* di Marcedusa;

non può che portare a ritenere, in termini logici, che lo stesso SIRIANNI facesse parte anche di tale ultima associazione. Se, infatti, non sussisteva perfetta identità tra i soggetti che partecipavano all'una ed all'altra organizzazione, tuttavia, non può ritenersi che Franco Coco Trovato consentisse ad un affiliato di una delle sue due associazioni di porre in essere attività in concorrenza con l'altra ovvero in contrasto con i fini perseguiti da quest'ultima. Ciò rileva ancor più se si considera che l'associazione di cui al capo A9) si era prefissa il fine di ottenere un controllo assoluto del traffico degli stupefacenti nell'area territoriale di competenza, mediante l'assoggettamento alla volontà della stessa di tutti gli operatori del settore. Si tenga inoltre presente come Franco Coco Trovato fosse un capo estremamente spietato, che faceva pagare con la vita gli errori commessi dai propri sottoposti (sul punto Foschini all'udienza del 20 maggio 2008 così si è espresso: *Si moriva subito e poi Franco era diverso dagli altri capi, era più cattivo, faceva paura Milano Franco. Franco era catti... Franco come capo cattivo, non era uno come... Vede, Papalia Antonio era il capo dei capi però in certe circostanze era più umano, Franco no, Franco era cattivo. Cioè con Franco con potevi sbagliare una virgola che venivi eliminato*). Ne consegue che giammai un

Circenza di Franco Trovato e connessione con Antonio Papalia.

soggetto "moderato" come SIRIANNI, che apparteneva all'organizzazione di Franco Coco Trovato ed aveva la stima di quest'ultimo (cfr: intercettazione ambientale presso l'autovettura Mercedes di SIRIANNI; progressivo n. 2545 del 27 dicembre 2003), si sarebbe dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti al di fuori dell'organizzazione che, anch'essa guidata dal medesimo Trovato, controllava tale attività; ciò avrebbe significato tradire l'organizzazione ed il suo capo. L'indicazione contraria, cioè che tale attività veniva compiuta in seno alla parallela organizzazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, traspare dal fatto che, almeno nell'occasione della detenzione di un etto di cocaina del 1988, in tale attività illecita era coinvolto un altro partecipe all'associazione mafiosa facente capo a Franco Coco Trovato, vale a dire Tonino Romeo. D'altronde, se così non fosse, mai SIRIANNI Angelo sarebbe diventato il capo della diramazione lecchese dell'organizzazione facente capo al medesimo Trovato, dopo l'arresto di quest'ultimo, così come più volte riferito dal collaboratore di giustizia Di Bella Giuseppe (le cui dichiarazioni sul punto sono logicamente riscontrate dalle propalazioni di Danny Esposito e Paolo Fortunato Cusumano sulla posizione di vertice ricoperta dall'imputato in seno al gruppo nei primi anni del nuovo millennio). A tale riguardo, va spesa un'ulteriore considerazione: nella sentenza "Wall Street" viene affermato, sulla base anche di una valutazione empirica, che vi era identità tra il gruppo dirigente dell'associazione mafiosa e quello dell'organizzazione dedita al narcotraffico (cfr: pp. 1304 e 1305). Se SIRIANNI Angelo, come riferito da Di Bella, dopo l'arresto di Franco Coco Trovato ha diretto l'associazione mafiosa capeggiata da quest'ultimo, appare logico che lo stesso abbia assunto un analogo ruolo in seno all'associazione che, controllando il traffico di sostanze stupefacenti, svolgeva l'attività economicamente più redditizia per l'intero gruppo.

Il secondo elemento di prova a carico dell'imputato prende le mosse dalla conversazione del 29 agosto 2003 intercettata presso l'autovettura Mercedes allo stesso in uso, tracce n. 92 e n. 93. Nell'occasione SIRIANNI Angelo stava parlando con Giovanni Marinaro; l'identificazione dei due è certa, posto che il SIRIANNI, proprietario del mezzo, nella terzultima battuta del primo dei due progressivi, riferendo di cosa avesse detto (il P.M. dott.) Spataro nei suoi confronti, chiama se stesso "SIRIANNI", mentre il suo interlocutore, chiamato "Gianni", nella seconda traccia parla del fratello Salvatore Marinaro e delle accuse mossegli dal collaboratore di giustizia Fuscaldo: "*a me mi ha accusato Fuscaldo... (voce disturbata) questo Fuscaldo dice "io conosco un certo Marinaro Giovanni e so che appartiene al clan Coco*".

I FRATELLI MARINARO E ANGELO SIRIANNI

Sulla figura di Giovanni Marinaro, si è già più volte detto come lo stesso avesse un ruolo di responsabilità in seno alla diramazione lecchese (o meglio calolziese) dell'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. A tale riguardo si veda come il Marinaro, nella sentenza "Wall Street", sia stato ritenuto colpevole di avere partecipato sia all'associazione mafiosa che a quella dedita al narcotraffico, entrambe facenti capo a Franco Coco Trovato, Pepé Flachi ed Antonio Schettini. Nel presente giudizio il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella ha affermato che i fratelli Marinaro negli anni '90 comandavano lo spaccio nella zona di Calolziocorte (cfr. udienza del 7 febbraio 2008, p. 44).

Quanto al contenuto della conversazione, SIRIANNI e Marinaro ripercorrono le vicende giudiziarie di cui erano stati protagonisti. La discussione, in particolare, si incentra sulle cause del coinvolgimento di Giovanni Marinaro nel processo "Wall Street"; così i due si esprimono (Marinaro, chiamato "Gianni" va individuato in VM2, mentre SIRIANNI in VM1):

SIRIANNI
V.M.1 – *Il problema è questo il discorso Gianni, solo che a te ti hanno fregato per il 416 bis e la cosa grande che era, capito? poi guarda che più sei... più persone siete e più son condanne alte*

MARINARO
V.M.2 – *Guarda che a me quello mi ha rovinato*
V.M.1 – *Cominciando da associazione, 416 bis, stampo mafioso, ste balle qua che ti rovinano eh*
V.M.2 – *A me quello mi ha rovinato*
V.M.1 – *Quello ti ha rovinato*
V.M.2 – *Eh... lo scugnizzo e (inc.1")... quelli due mi hano rovinato... perché Parisi lo smontavano (inc.2")... Parisi...*
V.M.1 – *Ora dici che non era attendibile Gianni*
V.M.2 – *No, ho capito (inc.2")*

Giovanni Marinaro, dunque, afferma che le sue sfortune giudiziarie sarebbero state determinate dalle chiamate in correità di tre collaboratori di giustizia, Antonino Parisi, Antonio Schettini ("lo scugnizzo") ed un altro che, nella traccia successiva (la n. 93), viene individuato in Fuscaldo (*a me mi ha accusato Fuscaldo... [voce disturbata] questo Fuscaldo dice "io conosco un certo Marinaro Giovanni e so che appartiene al clan Coco*"); a parere di Marinaro soprattutto le propalazioni di tali ultimi due "pentiti" sarebbero state decisive per la sua condanna. In ogni caso il dato che viene dallo stesso riferito, relativo alla convergenza nei suoi confronti delle dichiarazioni accusatorie di Parisi, Schettini e Fuscaldo, trova perfetto riscontro nella sentenza "Wall Street" (cfr: la parte della pronuncia dedicata alla responsabilità di Marinaro Giovanni con riferimento all'imputazione di avere partecipato all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

tre accusatori di Giovanni Marinaro.

Alle parole di Marinaro replica SIRIANNI, sottolineando di non essere stato

Droga a Lecco e Olginate, i Parisi non patteggiano

PAG. 713

BARZAGO ▶ Si è conclusa con un patteggiamento e sei richieste di rito abbreviato l'udienza preliminare che si è tenuta davanti al giudice Elisabetta Morosini, legata ad un'inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti che lo scorso marzo aveva portato all'arresto di tre giovani.
Nel corso delle successive indagini altre persone erano state coinvolte e accusate, a vario titolo, di aver fatto parte del giro di spaccio che avveniva prevalentemente nei pressi del centro Commerciale delle Meridiane e nelle vicinanze di alcuni locali pubblici di Olginate.
Ha deciso di patteggiare una pena pari a 2 *anni, 8 mesi* e 12.000 euro di multa Lara Della Valle, mentre Simone Corbetta, 24enne di Casatenovo, Giuseppe Parisi, 25 anni, residente a Olginate e il fratello Manuel, ventunenne con casa a Lecco, arrestati dai carabinieri della compagnia di Lecco dopo essere stati sorpresi con circa 60 grammi di cocaina, hanno chiesto il rito abbreviato. Lo stesso vale per il padre, Antonino Parisi, pluripregiudicato, per Maurizio Rullo e per Rashit Struga, di origini albanesi. Le loro posizioni verranno dicusse il prossimo 30 novembre, mentre martedì è stato nominato un esperto che dovrà esaminare la droga sequestrata all'epoca degli arresti e depositare la perizia tossicologica prima dell'udienza.

collaboratore di giustizia nel processo "Wall Street" e ora in silenzio.

Prima di affrontare il contenuto dell'esame diba descritto nella sentenza "Wall Street", si impongono alc Antonino Parisi, nel presente processo, si è avvalso de Tribunale, facendo riferimento alle dichiarazioni dal me Street", non intende riconoscere alle stesse autonoma va contenuto alle dichiarazioni autoaccusatorie di SIRIAN prova qui esaminata è rappresentata da quanto riferito c conversazione ambientale intercettata presso l'autovettu 29 agosto 2003. SIRIANNI, si è visto, ha fatto riferiment di Parisi Antonino, che – ha affermato – se fossero state diversi collaboratori di giustizia, avrebbero portato al su "Wall Street" ed alla sua condanna. Così facendo l'impu dichiarazioni rese allora da Antonino Parisi. Queste ultime, dunque, rappresentano, rispetto alla fonte di prova utilizzabile (l'intercettazione ambientale presso l'auto di SIRIANNI), un mero documento (e non atto processuale), che integra il contenuto della fonte di prova medesima. Sul fatto, poi, che le propalazioni di Antonino Parisi giunte all'attenzione di SIRIANNI siano almeno quelle riportate nella sentenza "Wall Street", si osservi come deponga univocamente in questo senso il fatto che solamente queste ultime siano state rese ostensibili in ragione della sede dibattimentale in cui le stesse sono state pronunciate dall'allora collaboratore di giustizia; sede che, per la presenza tra gli imputati e tra il "pubblico" di soggetti vicini a SIRIANNI, ha permesso sicuramente che a quest'ultimo giungesse la notizia di essere stato attinto da tali dichiarazioni. Inoltre si veda come le propalazioni di Parisi riguardino un episodio nel quale erano coinvolti sia Marinaro che SIRIANNI; il fatto che SIRIANNI ritenga che la sua posizione abbia avuto uno sviluppo diverso da quella di Marinaro perché nessun collaboratore di giustizia oltre al Parisi ha parlato di lui, mentre il Marinaro è stato attinto, oltre che dalle propalazioni di Parisi, da quelle di altri collaboratori, costituisce ulteriore univoco indizio che le dichiarazioni del Parisi, che riguardano un episodio comune ad entrambi, siano quelle di cui all'esame dibattimentale riportato nella sentenza "Wall Street".

Quanto al merito delle dichiarazioni si ritiene opportuno, stante l'importanza delle stesse, riportarle interamente qui di seguito (Antonino Parisi viene indicato con I.R.C.):

ANTONINO PARISI

"I.R.C. - Mi sono messo con un'altra persona e ho iniziato a lavorare con lui. E poi sono stato preso da amici del Coco, mi hanno detto che lì... dovevo comprarla da loro.

coinvolto in quella vicenda perché di lui aveva parlato solamente un pentito, cioè Antonino Parisi.

V.M.1 – *Ora dici che non era attendibile Gianni*
V.M.2 – *No, ho capito (inc.2")*
V.M.1 – *Solo a te? invece(inc.2") indagato...*
V.M.2 – *Perché io...*
V.M.1 – *Quando ero a Monza (inc.2") di Lecco... l'Alessandro Volci che era il pubblico ministero ha interrogato a Cesare Rota(?) chi ero io, capito? è riuscito a fare (inc.2") così, no... questo qua cos'è che ha fatto, ha chiesto a Spataro fa "no, Sirianni (voce disturbata)" ed è andata bene Gianni, capito? si vede che il tuo nome l'ha fatto quello... Parisi l'ha fatto?*
V.M.2 – *Parisi l'ha fatto*
V.M.1 – *Se qualcun altro faceva il mio nome io ero condannato... Parisi non era attendibile... io a Salvatore (inc.1") l'ho visto sì e no una volta sola (voce disturbata)... Pitari ha rovinato mio fratello*

SIRIANNI

→ SIRIANNI Angelo, dunque, accomuna le responsabilità di Marinaro alle proprie. Afferma di non essere stato anche lui condannato nel processo "Wall Street" perché solamente Antonino Parisi aveva fatto il suo nome; se, come successo per Marinaro, qualche altro collaboratore avesse parlato di lui, sarebbe stato sicuramente condannato.

Quella dell'imputato è una vera e propria confessione: SIRIANNI, rivolgendosi a Marinaro, implicitamente ha ammesso che avrebbe avuto titolo per essere, anche lui, condannato nel processo "Wall Street", quale membro dell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini". L'unico dubbio al riguardo che potrebbe residuare, ai fini dell'imputazione trattata nella presente parte della sentenza, è che l'imputato abbia inteso limitare la propria responsabilità alla partecipazione all'associazione mafiosa, escludendo ogni coinvolgimento in quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ed infatti, come visto, Marinaro nella sentenza "Wall Street" è stato condannato per essere stato membro di entrambe le associazioni, anche se la maggior parte di pena gli è stata applicata per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990; SIRIANNI, dunque, nell'accomunare le proprie responsabilità a quelle di Marinaro Giovanni, avrebbe potuto fare riferimento solamente ad una delle imputazioni che riguardavano quest'ultimo. Il dubbio viene dipanato sia considerando i ponderosi indizi desumibili dall'episodio relativo alla detenzione da parte del SIRIANNI, nel 1988, di un consistente quantitativo di cocaina (tra questi, in particolare, lo stretto legame tra l'imputato e diversi soggetti che operavano nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti), sia andando a verificare cosa l'allora collaboratore Antonino Parisi avesse detto di SIRIANNI Angelo. Quest'ultimo dato si ricava ancora una volta dalla sentenza "Wall Street", nella quale viene riportato il passaggio dell'esame del collaboratore di giustizia riguardante proprio le chiamate in correità svolte nei confronti dell'odierno imputato e di Giovanni Marinaro.

che non potevo andarla a comprare da altre persone estranee, che il territorio lì era il suo. Insomma, sono stato costretto a comprarla da loro.
P.M. - Ho capito. Quindi, praticamente, Lei viene avvicinato da uomini del Coco che Le dicono che in quel territorio si spacciava solo la roba del Coco, è questo il discorso?
I.R.C. - Sì, sì, sì.
P.M. - Allora, questo quando accade? Lei aveva iniziato verso la metà dell'83, quando accade questo Suo avvici... come, dopo quanto tempo?
I.R.C. - Verso... dopo un...
P.M. - Ha detto: "Per cinque mesi l'avevo fatto con quello..."
I.R.C. - Sì, poi ho lavorato altri cinque o sei mesi con un'altro...
P.M. - Quindi, più o meno, inizio '84, dopo un annetto?
I.R.C. - Ottantaquattro, circa, ottantacinque.
P.M. - Allora, chi degli uomini del Coco Le aveva fatto questi discorsi e da chi Lei prende ad acquistare sostanze stupefacenti? Limitandoci ai nomi già noti, oggetto di questo processo, e senza parlare di altri.
I.R.C. - Sì, no, il primo tempo è stato uno... perché sono stato avvisionato (sic) due volte, uno con una minaccia e uno, invece, senza. Allora, quella senza è uno che è indagato non... L'altra, invece, è stata verso l'88, credo, una data così più o meno, '88... più o meno, credo, dall'88 all'89, non ricordo bene il mese. E mi ha detto: "Stai attento perché se non vuoi fare la fine di uno di..." Che è stato Gianni Marinaro in pratica...
P.M. - Gianni Marinaro?
I.R.C. - Sì. Con uno che lo chiamano Angelo "vuci longa", Siriani (?) e mi dice: "Stai attento se no ti facciamo fare la fine di Giuseppe Colosimo". E' uno che è morto lì in Calabria, non so, ecco. E io allora mi sono rivolto a...
P.M. - Giuseppe o Saverio Colosimo?
I.R.C. - Saverio.
P.M. - Saverio.
I.R.C. - Saverio Colosimo, sì.
P.M. - Giuseppe Colosimo lo conosce? E' un'altra persona.
I.R.C. - Sì, è un'altra persona.
P.M. - Poi parleremo anche di quella, sì. Dunque, allora, stava dicendo?
I.R.C. - Niente..." (u. 31.5.96, pag. 297).

ammazzato in Calabria dai Tarato.

"tasche lunghe"

Parisi ha illustrato l'episodio che coinvolse Giovanni Marinaro:
"*P.M. - Ho capito. Andiamo avanti, Lei stava dicendo che il Gianni Marinaro Le fa riferimento a: "Stai attento se no fai la fine di Saverio Colosimo".*
I.R.C. - Sì.
P.M. - Che cos'è questa cosa? Cioè, perché doveva stare attento Lei? Perché cosa aveva fatto tale da... Lei, in fondo, acquistava la droga da lui, no?
I.R.C. - No, quando... io cambiavo un po' tutti perché avevo 4 o 5 sempre della squadra e fuori...
P.M. - Fornitori.
I.R.C. - E fuori, anche, di loro. Allora io vendevo nel territorio, in pratica, dove non potevo vendere o se no potevo vendere, ma dovevo acquistare da loro. Questo mi dice che...
P.M. - Cioè, Lei comprava anche da persone non legate al gruppo?
I.R.C. - Sì, non legate.
P.M. - Sempre eroina comprava Lei?
I.R.C. - Sempre eroina, sì, solo eroina.
P.M. - Sì, allora Gianni Marinaro che Le dice?
I.R.C. - Mi dice che non potevo vendere lì o non potevo comprare da altre persone. Che potevo vendere, però dovevo comprarla da loro.
P.M. - E Le parla di questo Saverio Colosimo?
I.R.C. - Sì.
P.M. - Che cosa Le dice?
I.R.C. - Mi dice che... la fine di Saverio Colosimo. In pratica che era uno che vendeva eroina nel territorio del Lecchese e che poi è sceso in un paese della Calabria, che non poteva neppure lì mettersi con i traffici di stupefacenti. Lì è stato aspettato in una campagna, non so, in una curva. E' stato fermato, è stato ammazzato.
P.M. - Il Saverio Colosimo.

l'ammazzamento di Colosimo Saverio.

I.R.C. - Il Saverio Colosimo.
P.M. - Infatti poi, adesso, indichiamo la data di questo omicidio di Saverio Colosimo. Intanto Le chiedo: il Giuseppe Colosimo Lei lo conosceva?
I.R.C. - Sì.
P.M. - Era parente del Saverio Colosimo?
I.R.C. - Sinceramente non lo so...
P.M. - Non lo sa.
I.R.C. - ... ci ha lo stesso cognome, ma non lo so." **(u. 31.5.96, pag. 300)**.

Antonino Parisi, che all'epoca spacciava droga nel territorio lecchese, riferisce di essere stato avvicinato dagli uomini di Franco Coco Trovato che lo avevano "invitato" a rifornirsi esclusivamente dall'organizzazione capeggiata da quest'ultimo. Su domanda del P.M. il Parisi descrive ancor più nei dettagli l'episodio, concentrando l'attenzione nei confronti di Giovanni Marinaro, l'unico, tra gli uomini del Trovato coinvolti nella vicenda, ad essere imputato nel processo in cui veniva sentito; al riguardo si osservi come il P.M. indichi proprio all'allora collaboratore di giustizia di limitarsi "*ai nomi già noti, oggetto di questo processo, e senza parlare di altri*". Al Parisi, tuttavia, sfugge il nome, il cognome ed il soprannome di SIRIANNI Angelo, detto appunto "*vuci longa*", ossia tasche lunghe, dato, quest'ultimo, più volte emerso nel corso del presente processo (cfr: quanto riferito: dal collaboratore di giustizia Danny Esposito all'udienza del 21 febbraio 2009, p. 14; dal teste Ivana Gambaro all'udienza del 3 giugno 2008, p. 64). Parisi, infatti, racconta che nell'occasione Giovanni Marinaro era insieme a SIRIANNI Angelo ed il primo gli avrebbe detto che se non avesse comprato sostanza stupefacente esclusivamente dall'associazione "Flachi-Trovato-Schettini" sarebbe stato eliminato. La presenza di SIRIANNI Angelo, di cui il collaboratore non doveva in quella sede riferire, aveva la funzione di rafforzare la forza intimidatoria delle parole che Marinaro rivolgeva al Parisi; in particolare si noti come l'allora collaboratore di giustizia affermi che il Marinaro abbia utilizzato la prima persona plurale nell'indicare che al Parisi avrebbero fatto fare la fine di Saverio Colosimo ("*ti facciamo fare la fine di ...*"). SIRIANNI Angelo, dunque, nell'occasione ha posto in essere una condotta tipicamente associativa, attraverso la quale è stato perseguito il programma dell'organizzazione, che, come più volte detto, era finalizzato ad ottenere l'esclusiva dello spaccio e della fornitura agli spacciatori nella zona di competenza.

Dalla conversazione ambientale del 29 agosto 2003, traccia n. 92, dunque, si ricava:

1) che, nel 1988-1989, Giovanni Marinaro e SIRIANNI Angelo hanno minacciato Parisi Antonino di morte, se quest'ultimo non avesse deciso di rifornirsi esclusivamente dall'organizzazione di Franco Coco Trovato;

2) che SIRIANNI Angelo, dialogando con Marinaro Giovanni nei termini sopra

descritti, ha implicitamente ammesso di avere partecipato all'associazione dedita al narcotraffico facente capo al boss di Marcedusa.

Quanto al dato temporale, l'accostamento fatto dal SIRIANNI alla posizione di Marinaro, giudicato responsabile di essere stato membro di tale sodalizio dal 1984 al 1993, ed il continuo riferimento nella conversazione del 29 agosto 2003 al processo "Wall Street", i cui imputati sono stati arrestati nel 1993-1994 a a ritenere che il SIRIANNI, nell'affermare il suo coinvolgimento nell'organizzazione dedita al narcotraffico facente capo a Franco Coco Trovato, abbia collocato temporalmente la sua appartenenza a tale associazione tra la fine degli anni '80 ed il 1994 Peraltro risulta provato che nel settembre 1992, dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, il SIRIANNI ha assunto il comando del gruppo stanziato a Calolziocorte; il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Bella, le cui dichiarazioni sul punto costituiscono la principale fonte di prova, non coinvolge SIRIANNI in vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti, ma gli elementi di prova appena analizzati che hanno visto l'intraneità dell'imputato in quel settore, portano a ritenere che lo stesso avesse assunto anche la responsabilità di tale attività delittuosa, dovendosi altresì escludere che a Calolziocorte vi fosse un vertice dell'associazione mafiosa distinto da quello della parallela organizzazione dedita al narcotraffico.

Ulteriori indizi aventi ad oggetto il *thema probandum* di cui all'imputazione qui in rassegna si rinvengono nella conversazione di cui all'intercettazione ambientale presso l'autovettura Mercedes dell'imputato, progressivo n. 3248 del 14 febbraio 2004, tra SIRIANNI, chiamato "Angelo" ed ELIA Giuseppe, chiamato "Pé"; così gli imputati si esprimono:

14/2/2004 SIRIANNI parla con ELIA.

SIRIANNI: – *Chi cazzo ha mai fatto niente con questi qua tanto per dirti... perché pure una volta Spiezio aveva detto così, ti ricordi? Però*

ELIA: – *Vedi che allora non era rilevante perché capito avevano il grosso per le mani, capito...*

SIRIANNI: – *(voce accavallata)*

ELIA: – *Ne avevano un casino... dopo nel frattempo che succede, dopo che ha parlato lo scugnizzo... in questa maniera praticamente dopo è successo che dopo ti hanno arrestato pure a te, giusto? Per droga... giusto?*

(Schettini) ←

SIRIANNI: – *Quando?... no... nel 95?*

ELIA: – *Ha parlato prima lo scugnizzo, no?*

SIRIANNI: – *Lo scugnizzo quando ha parlato? Al 92?*

ELIA: – *Eh, ha parlato prima ti sto dicendo... era già pentito lo scugnizzo quando ti hanno arrestato, giusto?*

SIRIANNI: – *Sì*

ELIA: – *Eh*

SIRIANNI: – *Ma per cosa, per rapina a me non per droga*

ELIA: – *Sì, ma Angelo... ma prima...*

716

SIRIANNI, come visto, dopo essere stato arrestato nel 1988 per la detenzione di un etto di cocaina, è stato coinvolto in una indagine per fatti di droga del 1989, che ha portato l'imputato ad una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bergamo nel 1991. Nell'ambientale in oggetto ELIA sostiene che nel 1992, dopo che lo "Scugnizzo" (cioè Antonio Schettini) aveva iniziato a collaborare con la giustizia, SIRIANNI era stato arrestato per droga. I due non si comprendono sul punto, posto che ELIA è sicuramente impreciso. SIRIANNI, per i fatti del 1989 non è stato arrestato, ma è sfuggito all'ordinanza di custodia cautelare dandosi alla latitanza (cfr: memoria depositata dall'imputato all'udienza del 4 febbraio 2009). L'imputato, per reati concernenti il commercio o la detenzione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato solamente nel 1988; all'epoca, tuttavia, Schettini non aveva ancora iniziato a collaborare con la giustizia. Nel 1995, poi, SIRIANNI è stato nuovamente arrestato e successivamente processato per il reato di rapina. Al di là dell'imprecisione nel ricordo di ELIA, che comunque conosce bene SIRIANNI e le vicende dell'associazione, essendo anche lui intraneo alla stessa quanto meno dal 1993 (cfr: quanto riferisce ELIA nelle intercettazioni ambientali a bordo dell'auto di SIRIANNI sul tentato omicidio Covelli-Carpino) ed amico del SIRIANNI, ciò che rileva è che, per lo stesso ELIA, SIRIANNI è stato coinvolto in vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti dalle dichiarazioni dello "Scugnizzo", cioè Antonio Schettini. Il riferimento a Schettini è estremamente importante, non solamente perché questi era uno dei capi dell'organizzazione oggetto della presente imputazione, ma soprattutto in quanto lo stesso era colui che curava la fornitura della sostanza stupefacente per l'intera associazione e, conseguentemente, anche per la "rete" di Lecco (cfr: quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Pace a p. 20 ss. del verbale stenotipo dell'udienza del 21 luglio 2008 e quanto indicato nella sentenza Wall Street, pp. 449 e 450). ELIA, riconducendo erroneamente alle propalazioni di Schettini il coinvolgimento di SIRIANNI in un'indagine per droga, mette in luce una realtà non completamente emersa dalle carte processuali, che lo stesso ELIA dà per presupposta, e cioè il fatto che in quegli anni SIRIANNI si sia effettivamente dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'organizzazione "Flachi-Trovato-Schettini".

Ulteriore indizio, strettamente legato a quello da ultimo affrontato e relativo al *thema probandum,* riguarda quanto riferito dal collaboratore di giustizia Mecaj Giok in merito allo spaccio a Calolziocorte. Quest'ultimo, che tra la fine degli anni '90 ed i primi mesi del 2003 faceva del commercio di sostanze stupefacenti la sua principale

attività, ha affermato che a Calolziocorte il traffico della droga era controllato da "Angelino" SIRIANNI e Pierino MARCHIO. Significative sul punto sono le parole del collaboratore di giustizia (udienza del 13 marzo 2008, p. 15 ss.):

D. (omissis) Premesso che abbiamo parlato di Calolzio e dell'attività di spaccio di Angelo Sirianni e di tale Pierino, e a Lecco di Emiliano e di Giacomo Trovato le chiedo c'era un controllo dell'attività di spaccio in Lecco, in Calolzio in tutta la provincia di Lecco da parte di qualcuno?
R. – Sì, le rispondo subito. Dato che io mi ero intromesso in tutte quelle zone, spacciavo in proprio, comunque sempre ho constatato dalla gente che avevo a che fare da chi mi invitava a non spacciare e non interferire nelle loro zone, comunque da gente che si riforniva da loro che la zona di Calolzio, Montemarenzo, Vercurago e altri due o tre paesini, compreso Rossino, siccome conoscevo l'intero assetto come ho detto prima dello spaccio ho sempre saputo dalle persone che direttamente si fornivano da loro e che comunque lì non si doveva
intromettere qualsiasi altro estraneo.
D. – Di che luogo sta parlando?
R. – Parlo di Calolzio, periferia di Calolzio e paesini intorno. MARCHIO
D. – Chi controllava lo spaccio in quella zona?
R. – E' sempre stato saputo da zio Angelino e zio Pierino, di cui Angelino Sirianni e Marchio Pierino.
D. – E a Lecco invece?
R. – Nel lungolago c'è sempre stato Trovato Giacomo insieme a zio Gino, come lo chiamavano gli altri, si tratta di Luigi Alcaro e sempre insieme comunque Giacomo, in società sia come cugini che per i loro interessi insieme ad Emiliano.
D. – Quando è stato sentito aveva dichiarato l'interrogatorio è del 22 ottobre 2007, affogliazione 80 "per quanto concerne l'organizzazione dello spaccio di stupefacente in Lecco e provincia dichiaro che alla fine faceva capo ad Emiliano e Giacomo Trovato". Qui lei dice come se Giacomo Trovato ed Emiliano Trovato avessero il controllo non solo di Lecco ma di tutta la provincia di Lecco quindi anche di Calolzio.
R. – Sì, ora le spiego. In effetti è vero perché stavamo parlando di Lecco ma anche in altre zone. Io purtroppo sono stato coinvolto in questa attività per diverso tempo in tutta quella zona ho detto questo perché conoscendo l'intero sistema di droga che c'era perfino fino ad Oggiono, Dolzago ad Erba, dappertutto non c'era spacciatore che non andava a fare tutto questo a nome loro, comunque.
D. – Ad esempio quelli di Calolzio Angelino Sirianni e Pierino Marchio, Calolzio, Rossino e dintorni anche loro pagavano una percentuale ad Emiliano e Giacomo Trovato?
R. – Per quanto si sa... Le rispondo con più correttezza. Per quanto ho saputo dal cugino stesso di Emiliano, parlo di Mazzei, i fratelli Mazzei ed altra gente ancora, come ho detto negli altri interrogatori conosco tutti quanti e so con certezza. Questi le zone ce le hanno un po' divise infine vanno tutti quanti a pagare quella loro tariffa richiesta mensile secondo i loro accordi a Giacomo e a Emiliano, di conseguenza anche quelli di Calolzio.
D. – Questo da chi l'ha appreso?
R. – L'ho appreso da tutta la gente che aveva a che fare con Emiliano, con Giacomo e a loro volta con gli altri con Angelino, Pierino.

TERRITORIO LOTTIZZATO E PERCENTUALE AI TROVATO.

Secondo il collaboratore di giustizia, dunque, ai fini del commercio di sostanze stupefacenti, il territorio lecchese era diviso in zone. Una di queste, quella di Calolziocorte e dintorni, era controllata da SIRIANNI Angelo e MARCHIO Pierino, i quali, tuttavia, dovevano consegnare una parte dei loro guadagni a TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, rispettivamente figlio e nipote di Franco Coco Trovato, i quali operavano in prima persona a Lecco.

Mecaj ha anche spiegato con maggiore precisione la fonte della propria conoscenza (cfr. udienza del 11 marzo 2008, p. 121 ss):

D. – Lei è del settore, capisco, ma da dove ha appreso queste informazioni, cioè che il traffico di stupefacenti in Calolzio, Rossino e dintorni era gestito da Pierino e Angelino?

R. – Questa è una bella domanda. Allora, se dovessi conoscere, scusatemi che non voglio fare l'ironico, se dovessi conoscere la gente di cui sono nato e cresciuto insieme, quando conosco Calolzio allora mi sentirei veramente un patriota, voglio dire che conosco l'intero Calolziocorte, Monte Marenzo, l'intera zona fino a Bergamo ma insomma io vivevo in mezzo agli spacciatori, in mezzo a chi trattava la droga, se volete, guardi ve ne posso dire trenta di Calolzio e di Monte Marenzo che si fornivano da Angelino ma non per dire fesserie, per dire la realtà, la verità dei fatti.
D. – Ce le dica.
R. – Allora, glielo dico subito, c'è Alessandro Folino si è sempre fornito da lui, Michele Folino per essermi stato detto da lui in persona, si è sempre fornito da lui, Salvatore che ruppe la gamba nel 2001, Marinaro fa di cognome, che vive di fronte Folino, si è sempre fornito da lui e ha sempre spacciato in giro per Calolzio e altrove. Cosumano, i fratelli tutti e due, sia Pasquale che Paolo, tutti e due da lui. Consumatori compreso Sergino e il proprietario del bar Manzoni, l'altro Giovanni che era il loro compare per la vita e per la morte sempre, una decina di ragazzi di Monte Marenzo che li conosco personalmente, ci ho anche bevuto insieme chissà quante volte e di Cisano Bergamasco che però ora qui non ricordo i nomi di tutta questa gente perché per me non aveva alcuna importanza in modo tale che io dovessi memorizzare i nomi dell'intera Lombardia sono sempre stati forniti da Angelino ma io non voglio parlare male di Angelino in questo senso ma questa è la realtà, è conosciuto nel mondo della delinquenza.

FOLINO
COSUMANO
MARINARO
FORIGLIO

In sostanza, quanto riferito dal collaboratore sullo spaccio a Calolziocorte è frutto dei contatti che lo stesso, nell'ambito della propria attività illecita, ha avuto nel corso degli anni con spacciatori ed acquirenti di sostanze stupefacenti che operavano nella zona.

Le dichiarazioni di Mecaj pongono, in primo luogo, il problema del mancato riconoscimento in fotografia di SIRIANNI, scambiato per ELIA Giuseppe, che spesso, come visto, era solito accompagnarsi con l'imputato. La mancata individuazione fotografica non incide negativamente sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, atteso che Mecaj, sul punto, riferisce esclusivamente di ciò che si diceva nell'ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti, dove vi era la convinzione che a Calolziocorte il mercato della droga era in mano al SIRIANNI. Il collaboratore di giustizia, poi, ha affermato di non avere mai venduto o acquistato droga da SIRIANNI, il cui ruolo all'interno del mondo dello spaccio, come visto, gli era stato riferito da altri soggetti operanti nel settore degli stupefacenti; peraltro, nel corso degli anni, Mecaj ha dichiarato di avere incontrato SIRIANNI non più di tre volte. Non sussistono dubbi, tuttavia, che i due si conoscessero, almeno di nome, posto che nella conversazione ambientale presso l'autovettura Mercedes in uso a SIRIANNI Angelo (traccia 3248 del 14 febbraio 2004), questi fa espresso riferimento ad un pentito albanese che gestisce il bar di Oggiono (indicato erroneamente nella trascrizione come "Ociono"); il soggetto in questione è appunto Mecaj Giok, che all'epoca gestiva il bar del campeggio "Quattro Stagioni" di Oggiono e che, come dallo stesso dichiarato, anche se non aveva ancora iniziato la collaborazione, veniva additato da diversi soggetti intranei all'organizzazione come vicino alle forze dell'ordine (cfr. udienza del 11 marzo 2008, p. 62 ss.). Anche alla luce di tali ultime considerazioni, le dichiarazioni di Mecaj sul punto appaiono intrinsecamente attendibili, in quanto rispondenti a tutti i

parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di effettuare tale giudizio. Le stesse, come si vedrà tra breve, appaiono munite di idonei e, quanto mai, consistenti riscontri.

Ciò premesso, il ruolo ricoperto da SIRIANNI tra il 1998 ed il 2002, di cui riferisce Mecaj, costituisce indizio preciso e grave del fatto che lo stesso, tra la fine degli anni '80 ed il primo lustro degli anni '90, ha fatto parte dell'organizzazione che controllava lo spaccio di sostanze stupefacente a Caloziocorte, assumendo in seno alla stessa, dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, una posizione di responsabilità. Sussiste una sostanziale continuità tra quanto si desume dall'insieme degli indizi sopra già ampiamente analizzati e la situazione descritta dal collaboratore di giustizia: ed infatti, SIRIANNI, membro dell'organizzazione dedita al narcotraffico operante nel lecchese, dopo averne assunto la direzione nel 1992-1993 ed avere subito un periodo di detenzione tra il 1995 ed il 1999 (gran parte della quale trascorsa agli arresti domiciliari), ha conservato, nel 1999 una volta tornato il libertà, il ruolo di responsabilità precedentemente ricoperto in capo alla stessa. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pertanto, appaiono assolutamente rilevanti e conserverebbero la loro pregnanza probatoria addirittura anche ove si dubitasse della veridicità di quanto riferito al Mecaj da coloro che operavano nel settore dello spaccio e si ritenesse che SIRIANNI non avesse più controllato, negli anni dal 1998 al 2002, a Calolziocorte, lo spaccio di sostanze stupefacenti; in questo caso, infatti, le voci provenienti dall'ambiente della droga si giustificherebbero esclusivamente con la fama che l'imputato si era guadagnata in quel settore in un recente (rispetto agli anni 1998-2001) passato e che si era mantenuta nel tempo.

In ogni caso, sono state portate all'attenzione del Tribunale altre fonti di prova che hanno permesso di apprezzare come SIRIANNI Angelo, nel periodo indicato da Mecaj, fosse coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti; tali mezzi istruttori, qui di seguito descritti, costituiscono nello stesso tempo riscontro estrinseco alle dichiarazioni di Mecaj e conferma della veridicità di quanto i soggetti che operavano all'epoca in tale settore avevano riferito al medesimo collaboratore di giustizia.

In primo luogo va analizzato il contenuto della conversazione ambientale intercettata presso l'autovettura Mercedes del SIRIANNI del 4 dicembre 2003 e di cui alle tracce 2137 e 2138. SIRIANNI Angelo stava parlando con la cognata Rita ed i due ricordavano quando qualche anno prima - tra il maggio 1999, quando l'imputato è tornato in libertà dopo avere trascorso quattro anni in detenzione (di cui tre ai

domiciliari; cfr: il documento indicato come "Periodi di detenzione" prodotto dalla difesa SIRIANNI all'udienza del 11 febbraio 2008) ed il 2001 (su tale termine finale si veda *infra*) - si erano recati in auto a Rimini ed avevano nascosto nel cofano della macchina della sostanza stupefacente, che stavano trasportando; così i due si esprimono:

V.M. – *E perchè scusa un attimo non ti ha mandato anche a Rimini con me, scusa... eh dai, Rita! Ora vedrai (inc.2")*
V.F. – *Certo, mi metti tutta la droga nelle tette... ah no l'avevi messa nel cofano... chissà cosa abbiamo rischiato ostia lì!*
V.M. – *(inc.2")*
V.F. – *Ma figurati Angelo! Eravamo... mi hai dato la macchina in mano il Golf a Milano fino a Bologna a tirare la coca... e se spalettavo con quel Golf! Ti ricordi? Tirati... veniva giù un'acqua che Dio la mandava! Ti ricordi?*
V.M. – *Eravamo matti dai... pensa, eravamo matti*
V.F. – *E ma sai che se ci penso adesso, veniva giù un'acqua...*
V.M. – *Ma non lo farei neanche io più adesso Rita, che cazzo...*
V.F. – *In corsia di sorpasso, a quanto andavo? 140-160 (ride)... tu che preparavi la regina lì*
V.M. – *No, ma... scusa Rita, non lo farei nemmeno io mò più, scherzi*
V.F. – *Ma sei pazzo! No no, non eravamo normali*
V.M. – *Va bene (voce disturbata)... tanto... forse tu non hai capito il discorso Rita, io non è che dici tu lo faccio... io non voglio fare del male a nessuno credimi, nè a Guido, nè a Pia, nè...*

La conversazione, dunque, permette di apprezzare che i due, oltre a trasportare a Rimini della sostanza stupefacente nascosta nel cofano della macchina, avevano fatto uso, durante il viaggio, di droga. Questo dato consente di ritenere che il trasporto di cocaina a Rimini sia avvenuto entro il 2001. Nella seconda delle due tracce, infatti, Rita, dopo avere affermato che l'imputato fino a due anni prima "*sniffava di brutto*", chiede a quest'ultimo se facesse ancora uso di sostanza stupefacente; SIRIANNI le risponde che da quella volta al mare (con ciò verosimilmente volendo intendere dal viaggio a Rimini) aveva smesso di drogarsi. Dall'affermazione di Rita e dalla successiva domanda appare logico ritenere che il trasporto di sostanza stupefacente a Rimini si collochi temporalmente entro il 2001, ultimo periodo in cui Rita aveva visto SIRIANNI fare uso di droga. Il trasporto di sostanza stupefacente a Rimini, dunque, può essere collocato temporalmente in un periodo in cui Mecaj Giok ancora operava nel settore del commercio degli stupefacenti.

Nella conversazione telefonica del 1 marzo 2004 (progressivo n. 3451) presso l'autovettura in uso a SIRIANNI Angelo, questi (VM1) parla con un certo "Clà" (VM); così i due si esprimono:

"CLA'" *V.M.* – *... e lì gli passa la droga... ci ha un giro della Madonna questo qua... ci ha tre uffici eh, Como, Erba, Lecco... però è un bravo ragazzo*
"SIRIANNI" *V.M.1* – *Ma qual è, quello cicciottello?*
V.M. – *No no*
V.M.1 – *Gliel'ho già data a quello...*
V.M. – *No no, sarà Pino che gliela da... quello che gliel'ha data a Giuseppe... di Olginate*
V.M.1 – *Boh*

V.M. – *Ma chi è sto cicciottello...*
V.M.1 – *E' passato una volta, dice che si conosce bene con quell'architetto che dicevi tu*
V.M. – *Campione*
V.M.1 – *Con Campione ?*
V.M. – *Come fa ad essere cicciottello, quello non è cicciottello*
V.M.1 – *E' un ragazzo alto...*
V.M. – *Quello alto... eh... ha un'Audi*
V.M.1 – *E' lui, è lui... l'ha già vista lui*
V.M. – *Sì?... gliel'hai data?*
V.M.1 – *Eh l'ha già vista lui, ha detto che lui portava un pò di gente a vedere*
V.M. – *Adesso glielo diciamo allora... c'è bisogno di prendere sta cazza di (inc.l")... (pausa)... qui non si capisce niente caro Angelo cosa cazzo sta dicendo al processo... ah?*

"Clà", l'interlocutore di SIRIANNI, introduce il discorso su un tale che ha un ampio giro di droga. SIRIANNI chiede se il soggetto a cui "Clà" si era riferito fosse cicciottello, perché in quel caso lui gli avrebbe già ceduto della sostanza stupefacente. I due, poi, cercando di individuare i soggetti di cui stavano parlando, dimostrano di avere una certa familiarità con i personaggi che all'epoca erano coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Infine "Clà" chiede a SIRIANNI se quest'ultimo avesse dato dello stupefacente al ragazzo proprietario di un'Audi; l'imputato gli risponde che tale ragazzo aveva già visto lo stupefacente ed avrebbe portato "*un po' di gente a vedere*".

I passaggi qui commentati permettono di apprezzare come, addirittura nel 2004, SIRIANNI Angelo fosse attivo nel commercio di sostanze stupefacenti, benchè verosimilmente i contrasti con alcuni membri del sodalizio e la scelta di "contenere" il proprio profilo criminale, di cui vi è ampia traccia nelle intercettazioni ambientali, gli avessero fatto perdere quel ruolo di primo piano avuto in tale attività illecita negli anni precedenti. Risulta tuttavia certo come, nel marzo 2004, lo stesso imputato non avesse compiutamente reciso i legami con il settore del commercio di sostanze stupefacenti.

Le propalazione di Mecaj Giok sono ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Corti Pietro, il quale, sentito all'udienza del 19 giugno 2008, ha affermato, per averlo appreso da Orio Gabriele, con il quale era in confidenza, che la cugina di quest'ultimo spacciava sostanza stupefacente per conto di MARCHIO Pierino e SIRIANNI Angelo.

Il collaboratore di giustizia, alla medesima udienza, ha aggiunto che MARCHIO Pierino, SIRIANNI Angelo ed Agrati Maurizio lavoravano insieme nel traffico di cocaina.

Le dichiarazioni accusatorie di Mecaj Giok nei confronti di SIRIANNI Angelo, relative al controllo da parte di quest'ultimo del traffico di sostanze stupefacenti a Calolziocorte, possono dirsi, dunque, sufficientemente riscontrate. I riscontri appena analizzati rappresentano, nello stesso tempo, prova del fatto che l'imputato avesse

familiarità con il commercio di sostanze stupefacenti.

* * *

Dall'insieme delle prove sopra descritte emerge un quadro indiziario, grave, preciso e concordante a carico dell'imputato SIRIANNI Angelo in merito al capo A9) qui in rassegna, che può essere così riassunto: nel 1988 al SIRIANNI, che già faceva parte dell'associazione mafiosa capeggiata da Franco Coco Trovato, Pepè Flachi e Antonio Schettini, viene sequestrato un etto di cocaina, acquistata in società con un altro personaggio affiliato all''Ndrangheta, tale Tonino Romeo, soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato, all'epoca, era attivo nel settore del commercio della droga: dalla sua viva voce si apprende che lui stesso, oltre ad avere avuto stretti legami con Franco Coco Trovato, capo anche dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico, aveva avuto rapporti con altri spacciatori (tale Antonio, tale "Peppiniello", Tonino Romeo, Giovanni Marinaro) e conosceva alcune delle caratteristiche "professionali" che li contraddistinguevano; di Tonino Romeo sapeva che ci si poteva fidare, mentre di "Peppiniello" sospettava la contiguità con le forze dell'ordine. SIRIANNI stesso, dunque, ha fornito sufficienti elementi per ritenere che la detenzione di un etto di sostanza stupefacente non fosse, per lui, un episodio occasionale. Tale attività di spaccio non poteva essere svolta dal SIRIANNI se non all'interno di quella organizzazione che controllava il commercio di sostanze stupefacenti nel territorio lecchese e che era guidata dal medesimo Franco Coco Trovato, capo dell'associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista di cui il SIRIANNI, nello stesso contesto spazio – temporale, faceva parte. D'altronde, proprio l'imputato, nel 1988-89, unitamente a Giovanni Marinaro, altro membro di spicco dell'organizzazione descritta al capo A9, ha minacciato di morte uno spacciatore che operava a Lecco (Antonino Parisi) se non si fosse rifornito in via esclusiva dall'organizzazione Flachi-Trovato-Schettini; quella appena indicata è una condotta tipicamente associativa, in quanto attraverso essa veniva perseguito il fine dell'organizzazione di assicurarsi l'esclusiva dello spaccio nel territorio di competenza. È impensabile, dunque, che il SIRIANNI avesse potuto dedicarsi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel medesimo contesto spazio-temporale in cui operava l'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", senza esservi organico. Nel 1992 l'imputato, dopo l'arresto di Franco Coco Trovato, diviene il responsabile della diramazione calolziese dell'associazione mafiosa facente capo a quest'ultimo (cfr: dichiarazioni di Di Bella); verosimilmente assume il medesimo ruolo anche con riferimento alla

parallela diramazione dell'organizzazione finalizzata al narcotraffico. Ne costituisce riscontro logico, in chiave di continuità delle condotte, il fatto che, dopo un lungo periodo di detenzione, tra il 1999 ed il 2001 l'imputato, così come riferito dal collaboratore di giustizia Mecaj Giok, unitamente a MARCHIO Pierino, altro affiliato all''Ndrangheta, controllasse, anche per conto del figlio e del nipote di Franco Coco Trovato, lo spaccio a Calolziocorte. Tra il 1999 ed il 2004 l'imputato detiene e spaccia sostanze stupefacenti. Nel 2003, infine, SIRIANNI, parlando delle proprie vicende giudiziarie con Marinaro Giovanni e facendo riferimento a quanto dichiarato su di lui da Parisi Antonino, afferma, sostanzialmente, di avere fatto parte dell'organizzazione dedita al narcotraffico, denominata "Flachi-Trovato-Schettini", contestatagli al capo A9. Significative sono le parole dell'imputato: *"Quando ero a Monza (inc.2") di Lecco... l'Alessandro Volci che era il pubblico ministero ha interrogato a Cesare Rota(?) chi ero io, capito? è riuscito a fare (inc.2") così, no... questo qua cos'è che ha fatto, ha chiesto a Spataro fa "no, Sirianni (voce disturbata)" ed è andata bene Gianni, capito? si vede che il tuo nome l'ha fatto quello... Parisi l'ha fatto? - Se qualcun altro faceva il mio nome io ero condannato... Parisi non era attendibile... io a Salvatore (inc.1") l'ho visto sì e no una volta sola (voce disturbata)..."*.

Agli elementi indiziari qui riassunti, già di per sé sufficienti per ritenere SIRIANNI Angelo colpevole del reato ascrittogli al capo A9), va aggiunto l'ulteriore indizio costituito dalle dichiarazioni di Vittorio Foschini, che, come visto, ha individuato in SIRIANNI Angelo il soggetto al quale Franco Coco Trovato aveva assegnato delle zone di spaccio e che, dopo l'arresto di quest'ultimo, aveva assunto la guida della "rete" di Lecco; in tale veste l'imputato aveva più volte preso contatti con il Foschini, divenuto *medio tempore* capo dell'intera organizzazione, per discutere dell'approvvigionamento di stupefacente da parte del gruppo da lui capeggiato.

Le propalazioni del Foschini si inseriscono perfettamente nel quadro indiziario sopra descritto: il ruolo assegnato da Foschini a SIRIANNI nell'organizzazione dedita al narcotraffico successivamente all'arresto di Franco Coco Trovato si lega perfettamente, da un lato, con l'appartenenza del SIRIANNI alla stessa con compiti di spacciatore e di soggetto deputato al controllo del territorio alla fine degli anni '80, e dall'altro con la circostanza - riferita da Mecaj Giok - che tra il 1999 ed il 2001 lo spaccio a Calolziocorte era controllato dall'imputato, anche per conto del figlio e del nipote dello stesso *boss* di Marcedusa. In particolare, poi, si veda come la versione del Foschini coincida con quanto dichiarato da collaboratore di giustizia Di Bella in merito al fatto

REGGENTE di LECCO di servizio di FOSCHINI

che SIRIANNI è stato posto a capo della diramazione lecchese dell'organizzazione a seguito dell'arresto di Franco Coco Trovato.

Il racconto del collaboratore di giustizia, poi, permette di apprezzare con maggiore precisione il ruolo assunto dall'imputato all'interno dell'organizzazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990. La sintesi di tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti esaminati, consente, secondo il procedimento di giudizio fondato sulla regola di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p., di dichiarare la penale responsabilità dell'imputato SIRIANNI Angelo per il reato di cui al capo A9).

Diversamente lo stesso SIRIANNI va assolto dai reati di cui ai capi A10 ed A11 (esclusa l'offerta di vendita di armi su cui ha riferito Di Bella), rispetto ai quali nessun elemento di prova avente valore di indizio è stato rinvenuto. In particolare, relativamente al capo A10), strettamente connesso alla partecipazione del SIRIANNI all'associazione di cui al capo A9), va detto che gli indizi, che hanno permesso di portare alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato con riferimento al reato associativo, nulla hanno chiarito in ordine all'impreciso dato, riferito dal Foschini, relativo ai quantitativi di sostanza stupefacente che venivano ceduti dall'organizzazione guidata dal collaboratore di giustizia al gruppo SIRIANNI, sicchè anche con riferimento a tale contestazione va pronunciata sentenza di assoluzione.

PETTINATO Federico, viceversa, va assolto da tutte le imputazioni a lui contestate ai capi A9, A10 ed A11 (esclusa l'offerta di vendita di armi su cui ha riferito Di Bella), posto che, nei suoi confronti, non sono stati individuati indizi o elementi di prova aventi ad oggetto il *thema probandum*, dai quali desumere sia il suo coinvolgimento nell'associazione "Flachi-Trovato-Schettini", sia la sua responsabilità in ordine alle fattispecie criminose di cui al capo A11).

Sull'assenza di riscontri estrinseci individualizzanti a carico di **RIGILLO Palmerino** con riferimento alle condotte associative relative alla c.d. "rete" lecchese dell'organizzazione di cui ai capi A9 e A9bis si è già ampiamente parlato, sicchè deve *a fortiori* escludersi che nei confronti del medesimo imputato possano sussistere elementi di prova ben più pregnanti, quali sono gli indizi. Deve essere ribadito, dunque, che RIGILLO Palmerino va mandato assolto dalle contestazioni mossegli ai capi A9, A9bis. Quanto al capo A12, con riferimento al quale le dichiarazioni accusatorie di Foschini non sono state valutate intrinsecamente attendibili, non sono stati portati all'attenzione del Tribunale elementi di prova indiziari a carico dell'imputato, che, pertanto, va mandato assolto anche da tale imputazione.

La posizione di **MARCHIO Pierino** non è stata oggetto di approfondita trattazione, posto che Vittorio Foschini si è limitato ad affermare di avere visto l'imputato accompagnare SIRIANNI e PETTINATO negli incontri che questi ultimi avevano con il collaboratore di giustizia per discutere dell'approvvigionamento del loro gruppo. La condotta descritta dal collaboratore di giustizia non è idonea a ritenere che MARCHIO abbia partecipato, oltre all'associazione mafiosa descritta al cap A), a quella parallela dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Peraltro, a carico del medesimo imputato non sono stati portati all'attenzione del Tribunale ulteriori elementi di prova. Nei confronti dello stesso, anche conformemente alle richieste del P.M., si impone una pronuncia di assoluzione.

Capo A9bis).

Al presente capo di imputazione vengono contestati a RIGILLO Palmerino una serie di reati di spaccio che trovano il loro presupposto nella partecipazione dello stesso imputato all'associazione di cui al capo A9). Con riferimento a tali reati "fine", la posizione del RIGILLO, assolto da tale contestazione, è stata ampiamente trattata nella parte della presente sentenza dedicata al capo A9), alla cui lettura si rimanda.

Capo A9ter). pentito di riferimento: Alfio Garrazzo.

Al presente capo di imputazione FALZETTA Vincenzo è stato incolpato di avere commesso una serie di reati di spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali trovano il loro presupposto nella partecipazione dello stesso imputato all'associazione di cui al capo A9), altri, contestati in via suppletiva all'udienza del 23 ottobre 2008, si riferiscono ad un periodo immediatamente successivo a quello di cui alle condotte associative descritte al capo A9) e sarebbero stati commessi in un contesto spaziale diverso.

Con riferimento ai reati "fine", i primi sopra indicati, la posizione del FALZETTA, assolto da tale contestazione, è stata ampiamente trattata nella parte della presente sentenza dedicata al capo A9), alla cui lettura si rimanda.

Quanto alla contestazione suppletiva, l'imputato viene incolpato di "*avere, nel periodo 1995-'96, con altre persone non identificate, concorso a vendere all'interno del locale Madison di Milano, di cui era gestore il direttore, quantitativi di 10-20 grammi di cocaina ed in una occasione concorso ad acquistare un quantitativo suddiviso in due pacchetti di circa 5 chilogrammi di cocaina, cessione avvenuta sempre all'interno del*

Madison, ed in particolare all'interno dell'ufficio riservato al direttore (cfr: udienza del 23 ottobre 2008)".

L'unica fonte di prova al riguardo è costituita dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Garrozzo Alfio, sentito all'udienza del 17 aprile 2008.

Il Garrozzo ha riferito che, tra il 1995 ed il 1996, aveva trascorso due mesi della sua latitanza a Milano, dove aveva ricevuto l'"aiuto" di Vincenzo Scandale (indicato semplicemente come "Enzo di Quarto Oggiaro" e riconosciuto in fotografia), che lo aveva inserito nel suo ambiente malavitoso. In particolare il collaboratore di giustizia ha raccontato di come sovente, in quel periodo, i due si recassero presso il locale "Madison", nel quale Scandale aveva investito i soldi della famiglia mafiosa facente capo a Franco Coco Trovato. In tale locale il Garrozzo ha avuto modo di conoscere diverse persone vicine ad Enzo Scandale, tra le quali Vincenzo Carvelli (protagonista, come poi si vedrà, degli episodi di cessione in favore dell'odierno imputato descritti al capo A9quater) e l'imputato FALZETTA Vincenzo, indicato come "Enzo il gestore" e riconosciuto in fotografia; secondo il collaboratore di giustizia, infatti, l'imputato era colui che gestiva di fatto la discoteca riferibile alla famiglia Trovato. → "BANANA"

Durante il tempo trascorso all'interno della discoteca "Madison", il Garrozzo ha avuto modo di ascoltare i discorsi che i due "Enzo" affrontavano, anche con altri soggetti del loro "gruppo", in materia di spaccio di sostanze stupefacenti; in una occasione si parlava dell'acquisto di una partita di circa 40 – 45 chilogrammi di cocaina.

Con riferimento ai fatti oggetto di imputazione il collaboratore di giustizia ha riferito di un passaggio di 5 chilogrammi di sostanza stupefacente avvenuto in un ufficio della discoteca. Secondo la contestazione mossa dalla pubblica accusa FALZETTA Vincenzo, unitamente ad altri soggetti, ne sarebbe stato l'acquirente.

Il racconto del Garrozzo, tuttavia, non permette di ricostruire con la sufficiente precisione i fatti oggetto di imputazione. Il collaboratore di giustizia, infatti, coinvolge in tale vicenda i cugini di "Enzo di Quarto Oggiaro", i quali sarebbero entrati "*con l'altro Enzo*" ("il gestore", dunque) nell'ufficio di quest'ultimo, mentre l'Enzo di Quarto Oggiaro sarebbe prima entrato e poi uscito dal detto ufficio. Garrozzo non ha assistito direttamente al passaggio di droga, essendo rimasto fuori dall'ufficio, ma sapeva comunque che tale cessione doveva essere effettuata. Le risposte del Garrozzo alle domande del P.M. permettono di apprezzare che nella vicenda erano coinvolti anche altri soggetti e che i due Enzo ed i cugini di quello di Quarto Oggiaro

costituivano un'unica parte contrattuale. Il P.M., infatti, ha chiesto al collaboratore di giustizia se conoscesse gli acquirenti della sostanza stupefacente; questi ha risposto negativamente, aggiungendo che aveva immaginato che il quantitativo era così consistente perché i suoi "amici" parlavano di avere "*500 milioni liquidi subito*".

Da quanto riferito dal collaboratore di giustizia, dunque, deve in primo luogo escludersi che FALZETTA Vincenzo ("Enzo il Gestore") avesse concorso ad acquistare i cinque chilogrammi di cui al "passaggio" in questione. Al più lo stesso avrebbe concorso a cedere tale partita di droga ad altri, non meglio individuati, soggetti; a meno che non si debba ritenere, come non sembra, che il FALZETTA, unitamente a tali ultime persone, stesse acquistando la sostanza stupefacente da "Enzo di Quarto Oggiaro" e dai suoi cugini. L'errata contestazione è figlia dell'imprecisione e della genericità del racconto del Garrozzo; in particolare si presti attenzione al passaggio della sua deposizione nel quale riferisce dei soggetti presenti nell'ufficio in occasione della cessione dello stupefacente:

P.M.: "Quindi erano tutti e due gli Enzo presenti, Enzo di Quarto Oggiaro ed Enzo il Gestore?"
R: "No, poi l'hanno fatto nell'ufficio, quindi il gestore sicuramente, l'altro Enzo è rimasto ... poi è uscito quasi subito e i due sono entrati là e si sono fermati, adesso poi.."
P.M. "Sa dire, li conosceva questi acquirenti?"
R: "No, gli acquirenti no".

Al di là della sicura presenza nell'ufficio di "Enzo il gestore", non si comprende chi siano i due soggetti che sono "entrati là" e che si sono fermati, se in ipotesi i cugini dell'altro Enzo ovvero gli acquirenti, se questi, quindi, erano già nell'ufficio o sono sopraggiunti, dove fosse e cosa avesse fatto l'Enzo di Quarto Oggiaro e cosa intendesse Garrozzo con l'espressione "entrati là". In sostanza, dunque, non vi è certezza dell'identità dei soggetti presenti nell'ufficio in occasione di tale cessione di stupefacente, che il collaboratore di giustizia, non presente nell'ufficio, desume essere avvenuta sulla base di ciò che gli era stato detto precedentemente e del fatto che aveva visto la sostanza stupefacente. Non è possibile, poi, apprezzare quale sia stato il concreto ruolo svolto in tale vicenda dal FALZETTA, se in ipotesi dentro l'ufficio abbia assistito al passaggio della droga, ovvero abbia effettivamente concorso a cedere la medesima. Sul punto, si osservi come non siano stati indicati dal collaboratore di giustizia elementi che inducano a ritenere che lo stupefacente venduto fosse riferibile, direttamente o indirettamente, all'imputato e non ad Enzo Scandale o, come pare più probabile, ai suoi cugini; così, infatti, sul punto Garrozzo si esprime: "*i cugini di Enzo una volta hanno fatto un passaggio nell'ufficio, non so a chi ...*". Da quanto riferito dal collaboratore di giustizia, dunque, non si ha neanche prova che la condotta

POCA CHIAREZZA NELLA COLLABORAZIONE DI GARROZZO

dell'imputato abbia agevolato la cessione dello stupefacente. Il difetto di precisione del narrato di Garrozzo, anche considerato unitamente al fatto che lo stesso riferisce dell'episodio dei cinque chilogrammi la prima volta all'udienza dibattimentale del 17 aprile 2008 nonostante che in passato gli fosse stato chiesto di parlare delle vicende legate al locale Madison, induce a ritenere non intrinsecamente attendibili le sue dichiarazioni accusatorie *in parte qua*. In ogni caso dalle stesse non emergerebbe, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia posto in essere una condotta funzionale alla cessione dello stupefacente.

Quanto alla restante imputazione a carico del FALZETTA, relativa all'avere concorso a vendere all'interno del locale "Madison" di Milano, di cui era gestore e direttore, quantitativi di 10-20 grammi di cocaina, ancora una volta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia appaiono eccessivamente generiche per poter giustificare una pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato. Il Garrozzo, infatti, riferisce che all'interno del Madison si spacciava cocaina per quantità di circa 10-20 grammi. Nulla dice del coinvolgimento in tale attività del FALZETTA, né fornisce elementi, oltre al dato relativo alla gestione del locale da parte dell'imputato, per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso, nel periodo indicato dal collaboratore di giustizia, "controllasse" tale attività spaccio.

Ne consegue che l'imputato deve essere assolto anche dalla contestazione suppletiva di cui al capo A9ter).

Capo A10).

A tale capo di imputazione vengono contestati a SIRIANNI Angelo ed a PETTINATO Federico una serie di reati di spaccio che trovano il loro presupposto nella partecipazione degli stessi imputati all'associazione di cui al capo A9). Con riferimento a tali reati "fine", la posizione degi imputati, assolti da tale contestazione, è stata ampiamente trattata nella parte della presente sentenza dedicata al capo A9), alla cui lettura si rimanda.

Capo A11).

A tale capo di imputazione vengono contestati agli imputati SIRIANNI Angelo e PETTINATO Federico tre episodi illeciti in materia di armi.

Due di questi (quelli relativi alla tentata evasione di Leandri Pierino ed all'approvvigionamento, da parte del gruppo guidato da SIRIANNI, delle armi fornite

Capo A9quater)

A tale capo di imputazione viene contestato a FALZETTA Vincenzo di avere detenuto ed acquistato da Carvelli Vincenzo imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente nel periodo compreso tra il 25 maggio 2001 ed il 28 agosto dello stesso anno.

Le fonti di prova poste alla base della presente contestazione sono costituite da intercettazioni telefoniche relative a conversazioni intervenute tra Carvelli Vincenzo e FALZETTA Vincenzo e dalla deposizione del maresciallo Luigi Maci. Quest'ultimo, sentito all'udienza del 1.4.2008, ha riferito di avere partecipato, nell'anno 2000, a delle indagini nei confronti, tra gli altri, di Scandale Vincenzo, Carvelli Vincenzo, Ierardi Luigi e Catanzaro Antonio, tutti all'epoca già giudicati e condannati (con sentenza passata in giudicato) per il reato di associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti operante in Milano nella zona di Quarto Oggiaro (sentenza n. 1883 del 1999 emessa dal Tribunale di Milano, cosiddetta "Storia Infinita"). Nell'ambito di tale attività investigativa, che portò Carvelli e Ierardi ad essere nuovamente condannati per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sempre operante nella medesima zona di Quarto Oggiaro (nonché per singoli delitti di cessione di vari quantitativi di cocaina), gli inquirenti avevano modo di notare dei contatti telefonici tra l'utenza intercettata in uso all'indagato Vincenzo Carvelli e quella intestata ed in uso all'odierno imputato FALZETTA Vincenzo.

Secondo la prospettazione della pubblica accusa, da alcune telefonate intercorse tra Vincenzo Carvelli e FALZETTA Vincenzo, si comprenderebbe come il primo, in tre occasioni, tra il maggio e l'agosto del 2001, avrebbe fornito al secondo quantitativi indeterminati di sostanza stupefacente, mentre in un quarto episodio sarebbe stato FALZETTA Vincenzo ad accordarsi con il Carvelli per consegnare della sostanza stupefacente ad un incaricato di quest'ultimo.

Prima di affrontare il contenuto delle singole telefonate appare opportuno introdurre la figura di Carvelli Vincenzo, detto "il barone", ed i suoi rapporti con l'odierno imputato FALZETTA Vincenzo.

Il soprannome del Carvelli rivela il prestigio, non solo criminale, che gli veniva riconosciuto in Quarto Oggiaro. Il testimone Maci ha riferito, al riguardo, significativi aneddoti, alcuni dei quali riportati anche nella motivazione della sentenza 28/2005 della Corte di Appello di Milano. Tra questi vale la pena ricordare quello relativo alla lite tra tale Marco Brunetti e tale Felice Maurizio a causa delle offese rivolte dal primo alla

da Foschini) sono già stati trattati nella parte della presente sentenza dedicata al capo A9), alla cui lettura si rimanda, in ragione della connessione, non solo probatoria, esistente tra le imputazioni in questione e quella di cui al capo A9. In questa sede è sufficiente ricordare come gli imputati sono stati assolti dalle imputazione relative all'odierno capo A11).

Il terzo episodio illecito contestato agli imputati riguarda l'offerta in vendita, da parte loro, di armi a terzi soggetti, tra i quali il collaboratore di giustizia Di Bella Giuseppe, le cui dichiarazioni accusatorie rappresentano l'unica fonte di prova al riguardo.

Di Bella, sentito all'udienza del 31 gennaio 2008, ha affermato, per averlo saputo da Sandrino (l'autista di Franco Coco Trovato), che SIRIANNI vendeva armi; a seguito di contestazione del P.M., ha aggiunto che lo stesso SIRIANNI gli aveva proposto di trovargli degli acquirenti per delle armi, in particolare pistole e bombe a mano.

La genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il cui ricordo non appare sul punto nitido, porta ad escludere che sulle stesse, non intrinsecamente attendibili in quanto non precise, possa fondarsi un pronuncia di colpevolezza a carico del SIRIANNI (del PETTINATO, infatti, il collaboratore di giustizia, nulla riferisce).

Gli imputati, dunque, devono essere mandati assolti da tale imputazione.

Capo A12).

Al presente capo di imputazione vengono contestati a RIGILLO Palmerino una serie di reati in materia di armi che, per la loro connessione, non solo probatoria, con la contestazione di cui al capo A9) sono stati ampiamente trattati nella parte della presente sentenza dedicata a tale ultimo capo, alla cui lettura si rimanda. Da tali imputazioni RIGILLO Palmerino è stato assolto.

cugina del Carvelli. Questi, per tale ragione, aveva decretato la morte del Brunetti ed aveva ordinato di compiere l'omicidio al Felice, che, conversando con un amico, aveva rappresentato tutta la sua preoccupazione perché, sebbene non voleva uccidere il Brunetti, sapeva che non poteva disobbedire al Carvelli. La vicenda si risolse con l'intervento delle forze dell'ordine, che, "anticipando" l'arresto del Brunetti, impedirono l'omicidio dello stesso.

Vincenzo Carvelli, come detto, era il capo di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro in epoca antecedente al 1996, quando viene arrestato e successivamente giudicato nel processo cosiddetto "Storia Infinita" insieme all'odierno imputato FALZETTA Vincenzo. Carvelli riporta una sentenza definitiva di condanna, che accerta il ruolo apicale dallo stesso ricoperto in seno a tale organizzazione, mentre FALZETTA viene assolto dalle accuse di avere acquistato da Carvelli, a cadenza periodica, della sostanza stupefacente del tipo eroina e di avere detenuto un quantitativo imprecisato di cocaina, fatti questi ultimi risalenti agli anni 1994-1995.

L'imputato FALZETTA, in sede di spontanee dichiarazioni (cfr: udienza del 17 febbraio 2009), ha affermato che i rapporti con il Carvelli, che già conosceva superficialmente, si sono consolidati a seguito della comune esperienza giudiziaria legata al processo "Storia Infinita".

CARVELLI ESCE nel 2001 e ricostituisce l'associazione.

Vincenzo Carvelli, ritornato in libertà il 29 gennaio 2001, ricostituisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere di Quarto Oggiaro insieme a Ierardi Luigi, Lucini Attilio e Ferrante Pietro. In particolare, come viene indicato nella sentenza del Tribunale di Milano, poi confermata in appello, la nuova associazione disponeva di un assiduo parco clienti, perfettamente informato sulla prassi da seguire per l'acquisto della droga, si avvaleva di una serie di fornitori ben individuati ed utilizzava costantemente alcuni locali pubblici per gli incontri finalizzati al rifornimento della droga. Il teste Maci, sul punto, ha affermato che la sostanza stupefacente di volta in volta ceduta non superava i 20 – 50 grammi.

Nello stesso periodo, Vincenzo Carvelli ha diversi contatti con l'imputato FALZETTA, che evidentemente, stando a quanto dallo stesso dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni, ha avuto modo di familiarizzare con il Carvelli durante la comune esperienza giudiziaria, nonostante sia stata da lui vissuta, a differenza di quest'ultimo, in libertà. I due si sentono sovente per telefono; il tono tra di loro è estremamente confidenziale ed amichevole, in alcune telefonate addirittura goliardico. Il

teste Maci, inoltre, nel corso di servizi di OCP, ha notato in due occasioni il Carvelli recarsi, insieme allo Ierardi, al "Madison" e parcheggiare in una zona riservata all'interno della medesima discoteca. Il testimone di P.G. ha aggiunto che la sorella di Vincenzo Carvelli, Ornella Carvelli, prestava la propria attività lavorativa all'interno della medesima Tron S.r.l., svolgendo mansioni di donna delle pulizie; il marito di quest'ultima, e dunque il cognato di Carvelli Vincenzo, lavorava con Falzetta nei primi anni '90, quando l'imputato aveva dei camion. Dei contatti telefonici si rinvengono anche tra FALZETTA e Ierardi. Al riguardo si veda la telefonata n. 62 del 10.6.01, dove Luigi Ierardi annuncia a Falzetta il suo arrivo presso la discoteca e quello verosimilmente di Vincenzo Carvelli.

Le conversazioni telefoniche oggetto d'imputazione, dunque, intercorrono tra l'imputato FALZETTA Vincenzo ed un soggetto di elevato spessore criminale, che, all'epoca, era a capo di una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Tale dato non può essere trascurato nel decriptare il linguaggio in codice dagli stessi utilizzato. Soprattutto se si presta attenzione a come il FALZETTA, in sede di spontanee dichiarazioni, mentendo, abbia affermato di avere stretto i rapporti con il Carvelli in occasione della comune esperienza giudiziaria, avvenuta durante la celebrazione del processo "Storia Infinita", e di avere successivamente iniziato a frequentarlo una volta che lo stesso Carvelli era tornato in libertà. Quanto affermato dal FALZETTA trova puntuale smentita nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alfio Garozzo, il quale ha riconosciuto in foto Vincenzo Carvelli, inserendolo tra quei soggetti che, tra il 1995 ed il 1996, insieme a Vincenzo Scandale, "frequentavano" il locale "Madison" gestito dall'odierno imputato. Addirittura, il collaboratore di giustizia, a seguito di contestazione, ha precisato che anche Vincenzo Carvelli (indicato come il soggetto di cui alla foto n. 3) si occupava della gestione finanziaria della discoteca. Tali dichiarazioni, di per sé intrinsecamente attendibili, trovano estrinseco riscontro: nelle sentenze, che hanno accertato che il Carvelli operava nel traffico di sostanze stupefacenti; nelle esaminande intercettazioni telefoniche, che danno contezza dei contatti esistenti tra FALZETTA e Carvelli; nell'inserimento della sorella del Carvelli tra coloro che lavoravano all'interno della discoteca "Madison".

Il fatto, dunque, che il FALZETTA abbia mentito in ordine al momento in cui lo stesso ha conosciuto Carvelli Vincenzo non può non portare a ritenere che tra i due, precedentemente al processo c.d. "Storia Infinita", intercorrevano rapporti illeciti

nell'ambito della gestione dei locali e della connessa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quanto alle conversazioni telefoniche, che verranno qui di seguito illustrate, le stesse sono state intercettate sull'utenza 333/7273012, in uso a Carvelli Vincenzo ed in contatto con l'utenza 335/464633 intestata ad una società di FALZETTA Vincenzo ed in uso allo stesso imputato (cfr: quanto riferito dal teste Maci Luigi all'udienza del 11 febbraio 2009).

Passando al contenuto di tali conversazioni telefoniche, si osserva come in quella del 25 maggio 2001, delle ore 18.53, il soggetto indicato con "VM1" dica a quello indicato con "VM" che alle dieci si sarebbe mangiato. Quest'ultimo gli chiede se fosse già seduto nel posto in cui dovevano trovarsi a mangiare. "VM" risponde che non si trovava nel luogo dell'incontro e che era a casa a farsi una doccia.

I due, dunque, si erano dati appuntamento per mangiare alle dieci di sera in un luogo, diverso dall'abitazione di VM1, dove quest'ultimo si poteva trovare ben tre ore prima dell'appuntamento medesimo. Ne consegue che VM1 va individuato in FALZETTA Vincenzo, gestore della discoteca "Madison", all'interno della quale era verosimilmente fissato l'appuntamento. Al riguardo si osservi come il teste Maci abbia riferito che nel periodo oggetto dell'imputazione Carvelli Vincenzo era stato visto almeno due volte recarsi presso tale locale, che, come riferito dal collaboratore di giustizia Garozzo, frequentava anche nel 1995-1996.

La conversazione permette di apprezzare come i due abbiano utilizzato un linguaggio in codice, con il quale intendevano mascherare le trattative per la cessione al FALZETTA di sostanza stupefacente. E' impensabile ritenere, infatti, che Carvelli abbia domandato a FALZETTA se alle 19.00, ben tre ore prima dell'appuntamento fissato per la cena, fosse già seduto a mangiare. Con tale domanda, evidentemente, Carvelli voleva chiedere all'imputato se quest'ultimo già si trovasse nel luogo dello stesso appuntamento (verosimilmente la discoteca "Madison"), che il medesimo Carvelli ha cura di non indicare esplicitamente. L'incongruenza, chiaramente, è figlia del linguaggio in codice utilizzato. Peraltro, il teste maresciallo Maci ha affermato che nel corso delle indagini sono stati effettuati dei sequestri di sostanza stupefacente a carico di soggetti, con i quali il Carvelli, poco prima, aveva preso appuntamento per "mangiare"; ciò a dimostrazione del fatto che l'espressione "mangiare" veniva utilizzata in codice dal Carvelli per indicare un appuntamento nel quale sarebbe stata ceduta, da parte dei suoi uomini, della sostanza stupefacente.

Deve concludersi, dunque, con riferimento alla conversazione telefonica n. 372 del 25 maggio 2001, che nell'occasione Carvelli Vincenzo e FALZETTA Vincenzo si erano accordati affinchè la sera, il primo, cedesse al secondo quantitativi non potuti accertare di sostanza stupefacente presso il locale "Madison".

In altra conversazione telefonica, la n. 465 del 1 giugno 2001, VM annuncia a VM1 il suo arrivo per la sera; quest'ultimo lo avverte che, nell'occasione, sarebbero stati presenti sua moglie ed i bambini. VM che ha interpretato tale risposta come un invito a non presentarsi o a rinviare l'affare ribatte nei seguenti termini: "*E che devo fare? Ora quello viene, come dobbiamo fare*?". VM1, allora, domanda chi fosse tale soggetto; VM risponde in maniera allusiva (*Eh si eh!*), facendone tuttavia comprendere l'identità, tanto che VM1 gli chiarisce che non c'erano problemi e che sarebbe stata "*la stessa cosa*". La conversazione prosegue con VM1 che, prima informa l'interlocutore che alle ore 21.00 sarebbe stato sul posto dell'appuntamento e poi gli chiede di dire al "Biondo" (cioè Ierardi Luigi, detto Gino il Biondo; cfr: quanto riferito dal teste Maci Luigi e dal collaboratore di giustizia Foschini Vittorio) di portargli le sigarette. La conversazione prosegue poi con altre allusioni a delle cose che dovevano essere fatte per la moglie di VM il giorno successivo e con l'utilizzo del solito linguaggio in codice legato al "mangiare", nell'occasione relativo all'incontro serale; così i due si esprimono:

FALZETTA *V.M.1* – *(ride) che bastardo quel biondo di merda... senti, per quella cosa per tua moglie domani a mezzogiorno va bene là?*

CARVELLI *V.M.* – *Sì sì*

Luigi Ierardi

V.M.1 – *Domani a mezzogiorno poi eh*
V.M. – *Sì sì*
V.M.1 – *Okay, ci vediamo stasera, ciao amore*
V.M. – *Se ci vediamo stasera*
V.M.1 – *Amore... ah stasera?*
V.M. – *Eh sì pe...*
V.M.1 – *Eh vabbò, a stsera dai*
V.M. – *(voce accavallata) stasera*
V.M.1 – *Sì dai stasera, facciamo tutto stasera dai, va bene?*
V.M. – *Facciamo tutto stasera?*
V.M.1 – *Eh, per quelle cose per tua moglie*
V.M. – *No no, quelle le facciamo domani dai*
V.M.1 – *Domani a mezzogiorno dai*
V.M. – *Stasera ci vediamo noi che mangiamo*
V.M.1 – *No mangiamo il cazzo mangiamo, c'è il posto stasera scemo! Mangiamo... mangiamo*
V.M. – *E io mangio, che cazzo vuoi*
V.M.1 – *Io mangio... mangio (ironico)*
V.M. – *Voglio mangiare*
V.M.1 – *(ride) ciao amore*
V.M. – *Ciao ci vediamo, ciao*
V.M.1 – *salutami quell'infamone che è vicino a te*
V.M. – *Sì sì*
V.M.2 – *Oh Tomma!*
V.M.1 – *(ride) ciao ciao*
V.M.2 – *Brutto bastardo tomma*
V.M.1 – *Ciao ciao ciao*

V.M.2 – *Stasera ci vediamo*
V.M.1 – *Si ciao Giovà*
V.M.2 – *Ciao ciao*

FALZETTA Vincenzo deve essere individuato in VM1, vale a dire il soggetto che avverte l'altro della presenza la sera della moglie e delle figlie (di tali persone era composto il nucleo familiare dell'imputato all'epoca dei fatti) e che già alle 21.00 si trova sul luogo dell'appuntamento, indipendentemente dalla presenza del Carvelli; verosimilmente i due si dovevano incontrare al "Madison", dove il gestore FALZETTA si sarebbe recato, in ogni caso, alle ore 21.00, quella sera accompagnato dalla propria famiglia. Significativo, inoltre, appare il fatto che VM1 chieda a VM di dire a Luigi Ierardi di portargli delle sigarette; quest'ultimo, infatti, è in stretti legami con Vincenzo Carvelli, che, dunque, appare verosimile individuarsi in VM, mentre FALZETTA in VM1.

Quanto al contenuto della conversazione, non può non osservarsi come FALZETTA e Carvelli, all'inizio della telefonata, parlino per sottintesi, avendo cura di non indicare cosa dovessero fare quella sera e chi fosse il soggetto che avrebbe accompagnato il Carvelli al Madison. Della circostanza che si tratti di questioni illecite legate al traffico di sostanza stupefacente si ha ulteriore contezza dal fatto che Carvelli aveva timore che la presenza della moglie e delle figlie del FALZETTA avrebbe potuto impedire la conclusione dell'affare. FALZETTA rassicura l'amico e i due si danno appuntamento per la sera stessa tra le 21.00 e le 22.00. Nella parte finale della conversazione telefonica, il riferimento gergale al fatto che quella sera si sarebbe "mangiato" (di cui sopra si è ampiamente detto) chiarisce una volta di più che i due si erano accordati per la cessione di un quantitativo, non meglio precisato, di sostanza stupefacente.

L'ultima conversazione telefonica, sulla base della quale è stato contestato al FALZETTA di avere ricevuto dal Carvelli della sostanza stupefacente, è la n. 628 del 28 agosto 2001.

La brevità della stessa consiglia di riportarla integralmente qui di seguito:

CARVELLI *V.M.* – *Sì*
FALZETTA *V.M.1* – *Cecè, sono all'Idroscalo io, son dovuto scappare all'Idroscalo, dove sei tu?*
V.M. – *Eh vabbè*
V.M.1 – *Dove sei tu?*
V.M. – *Io all'ufficio*
V.M.1 – *E c'è Peppino*
V.M. – *E che faccio, a Peppino?*
V.M.1 – *Sì sì, vai tranquillo*
V.M. – *Eh?*
V.M.1 – *Vai tranquillo*
V.M. – *Sì, va bene, ciao*

Capè Solaire

V.M.1 – Okay? Ciao ciao

VM1 è chiaramente FALZETTA Vincenzo, che dice a Carvelli di trovarsi all'Idroscalo, dove è ubicato un altro locale estivo dallo stesso gestito, il Caffé Solaire.

Quanto al merito della conversazione FALZETTA informa Carvelli di essere all'Idroscalo e dunque di non poter presenziare all'appuntamento. Carvelli, allora, che si trovava verosimilmente nell'ufficio di FALZETTA al "Madison" (si osservi al riguardo come il collaboratore di giustizia Garozzo Alfio abbia riferito di come anche il Carvelli Vincenzo, che il teste Maci afferma essere il cugino di Scandale Vincenzo, fosse di fatto coinvolto nell'amministrazione del "Madison") chiede cosa avrebbe dovuto fare e se in ipotesi avrebbe dovuto dare lo stupefacente a Peppino; FALZETTA gli risponde affermativamente, avendo cura anche di tranquillizzarlo.

Il fatto che i due stessero parlando di stupefacente si evince, oltre dall'attività svolta in tale settore dal Carvelli Vincenzo e dagli analoghi contatti avuti dallo stesso con FALZETTA, sopra commentati, dal linguaggio allusivo utilizzato. Si veda in particolare come FALZETTA e Carvelli usino lo stretto numero di parole necessario a permettere all'altro di comprendere il discorso: *V.M.1 – Dove sei tu?; V.M. – Io all'ufficio; V.M.1 – E c'è Peppino V.M. – E che faccio, a Peppino? V.M.1 – Sì sì, vai tranquillo.* Carvelli, nell'indicare che avrebbe dato qualcosa a Peppino, neanche utilizza il verbo. Tali accortezze si giustificano esclusivamente con l'oggetto illecito della conversazione. Carvelli, infatti, doveva consegnare a FALZETTA della sostanza stupefacente, che quest'ultimo lo invita a dare a Peppino, che, come riferito dal teste Anania Stefano all'udienza del 24 luglio 2008 (p. 75 del verbale stenotipico), era il parcheggiatore della discoteca "Madison". Coerenti con il significato attribuito alla conversazione sono le rassicurazione finali di FALZETTA circa il fatto che la sostanza stupefacente poteva essere consegnata tranquillamente a Peppino.

Nelle tre conversazioni telefoniche sopra riportate si è visto come FALZETTA Vincenzo e Vicenzo Carvelli si fossero accordati affichè il primo ricevesse dal secondo, che all'epoca svolgeva attività di spaccio in Quarto Oggiaro, della sostanza stupefacente. Le fonti di prova non hanno permesso di apprezzare che a tale accordo fosse seguita la consegna dello stupefacente. Il Tribunale, tuttavia, ritiene che il reato contestato al FALZETTA, di avere ricevuto la sostanza stupefacente di cui alle imputazioni, sia integrato sulla base dell'accordo raggiunto tra l'imputato ed il Carvelli. Sul punto si osservi come, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex pluribus sent. n. 22511 del 3 maggio 2007) "*ai fini della*

consumazione dei reati di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente, non occorre che la droga sia materialemente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso tra le "parti" sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa". Nei casi sopra esaminati risultano sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere integrata la fattispecie criminosa e cioè il consenso sulla *traditio* dello stupefacente e l'accordo sulle condizioni della cessione. Si è visto, infatti, che FALZETTA e Carvelli si erano dati appuntamento affinchè il secondo consegnasse al primo la droga. E' impensabile che i due non avessero raggiunto un accordo sulla qualità, sulla quantità e sul prezzo dello stupefacente e che Carvelli, o i suoi uomini, rischiassero di portare al "Madison" della sostanza stupefacente che, in ipotesi, non sarebbe stata presa in carico dal FALZETTA. Lo stretto legame tra quest'ultimo ed il Carvelli, i loro frequenti contatti ed il linguaggio in codice utlizzato, inducono a ritenere che tra gli stessi vi fosse una prassi consolidata che permetteva loro di individuare preventivamente i termini della transazione.

Al FALZETTA viene mossa l'ulteriore contestazione di avere detenuto della sostanza stupefacente, in quantità non potuta accertare.

Al riguardo le fonti di prova sono costituite da due conversazioni telefoniche tra l'imputato e Carvelli Vincenzo del 22 e del 23 luglio 2001 (tracce n. 178 e n. 186).

Nella prima "VM2" chiede a "VM1" se quest'ultimo poteva consegnare sei magliette ad una persona, che il giorno seguente sarebbe ritornata in Calabria. "VM1" risponde che l'indomani avrebbe fatto portare tali indumenti da un certo Rino. "VM1" va individuato in FALZETTA Vincenzo, il quale in sede di spontanee dichiarazioni (cfr: udienza del 17 febbraio 2009) si è difeso affermando, sostanzialmente, che nell'occasione stava parlando proprio delle magliette promozionali con sopra l'emblema della discoteca "Madison", che dei suoi "compaesani" gli avevano chiesto di consegnare loro come omaggio; "VM2", conseguentemente, è Vincenzo Carvelli.

Nella seconda delle due telefonate FALZETTA (VM1) si lamenta con Vincenzo Carvelli del fatto che chi doveva venire a prendere le magliette non era ancora arrivato. Evidentemente l'imputato e Carvelli hanno *medio tempore* superato gli accordi del giorno precedente. Quest'ultimo gli risponde di stare tranquillo, che alle cinque e mezza sarebbe passato il soggetto a prendere le magliette. FALZETTA, che si deve assentare (verosimilmente dalla discoteca, luogo dell'appuntamento), chiede se può lasciare lì le magliette, con ciò volendo domandare se fosse prudente lasciare incustodito il luogo dell'incontro nell'attesa della persona che doveva sopraggiungere. Ciò rivela

l'importanza del bene che doveva essere consegnato. Carvelli, prima risponde affermativamente, poi precisa che se FALZETTA avesse dovuto mandare attraverso tale soggetto qualche "'*mbsciata*", quest'ultimo sarebbe passato subito. FALZETTA gli risponde che di "'*mbasciate*" non ne doveva consegnare specificando che il latore, letteralmente, "***gli deve*** *portare le cose e basta*". Tale risposta rivela come non corrispondesse a verità il fatto, sostenuto nel linguaggio in codice della precedente telefonata e precisato dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni, che un soggetto calabrese aveva chiesto le magliette del "Madison" e che FALZETTA non avesse un interesse specifico a dargli tali beni. In realtà FALZETTA e Carvelli avevano incaricato una persona di portare in Calabria della sostanza stupefacente, fino ad allora detenuta da FALZETTA, e di consegnarla a qualcuno, che lo stesso imputato conosceva. Si noti, in particolare, come FALZETTA indichi che il latore "gli deve portare le cose e basta". L'utilizzo di tale categorica espressione porta ad escludere che i due stessero parlando di magliette che dei "compaesani" un po' insistenti avevano domandato che venissero date loro; al contrario il FALZETTA mostra un particolare interesse a che il soggetto incaricato consegni tutti gli oggetti, di particolare valore, attese le cautele mostrate al riguardo dall'imputato, ad una persona, che lo stesso FALZETTA ed il Carvelli si guardano bene dal nominare, ma che entrambi hanno presente.

FALZETTA Vincenzo, dunque, va dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo A9quater. Allo stesso, imputato, tuttavia, deve essere riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309 del 1990. Le intercettazioni telefoniche, infatti, non hanno permesso di apprezzare che la quantità di sostanza stupefacente detenuta dal FALZETTA ed allo stesso ceduta non fosse di lieve entità. Peraltro, come riferito dal teste Maci e come risulta dalle sentenze a carico di Carvelli Vincenzo, quest'ultimo, attraverso la sua organizzazione, era solito cedere quantitativi di sostanza stupefacente che ben potevano rientrare nella fattispecie attenuata di cui alla sopra citata norma. Si impone, dunque, in ossequio al principio del *favor rei*, l'interpretazione che porti ad applicare, al caso di specie, la predetta circostanza attenuante speciale.

Capi A54), A55), A56), A.57), A57 bis), A.57 ter), A59), A62), A63), A64), A65) e A67)

Con il capo A54) si affronta la prima tra le associazioni dedite al narcotraffico del presente giudizio a non essere stata trattata nella sentenza "Wall Street"; trattasi, infatti di organizzazioni costituitesi agli inizi del nuovo millennio, che non presentano rapporti di organicità o di continuità con le associazioni c.d. "Flachi-Trovato-Schettini". Si impongono, quindi, in chiave preliminare, dei brevi cenni in punto di diritto sull'istituto di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990.

L'associazione per il narcotraffico, prevista e punita dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, si caratterizza, secondo l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza sia di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone, accompagnato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente, ma comunque a carattere stabile e destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, sia per il profilarsi di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla citata legge sugli stupefacenti, senza che occorra l'effettiva consumazione degli stessi.

Più precisamente, la giurisprudenza della corte regolatrice non richiede, per la configurabilità del delitto in esame, la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, reputando sufficiente la presenza di strutture, sia pure rudimentali o semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune.

"Ai fini della configurabilità del delitto associativo (nella specie, trattavasi del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza

dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo" (Corte di Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006); "*l'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati*" (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14578 del 21/10/1999); "*Fermo restando che, per la configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune - una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente - mentre deve sussistere una effettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, in punto di singole responsabilità, alla stabilità della societas deve sussistere l'apporto di un contributo apprezzabile di ciascuno degli associati, cosicché ove tale contributo risulti soltanto episodico, anche quando ridondi a favore dell'associazione, dovrà escludersi l'appartenenza al sodalizio*" (Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 9320 del 12/05/1995).

L'analisi della giurisprudenza di legittimità citata consente comunque di individuare le caratteristiche indefettibili della – sia pur semplice o rudimentale - struttura associativa nei seguenti requisiti costitutivi:

a) l'effettiva ripartizione di compiti tra gli associati che attesti, tra l'altro, la non episodicità del contributo di ciascuno in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare ("*la circostanza che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di*

stupefacenti non postuli, per la sua natura, un'organizzazione complessa e sofisticata non fa venir meno la necessità di un'apprezzabile continuità temporale e criminale di sodalizio, con ripartizione dei compiti fra gli associati, in relazione agli scopi programmati, e con contributi dei medesimi caratterizzati da tipicità rispetto al programma malavitoso" cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 3277 del 21/01/1997);

b) l'idoneità della struttura a fornire un supporto stabile agli associati così da consentire al sodalizio di operare validamente per un apprezzabile lasso di tempo ("*per la configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune - una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente - mentre deve sussistere una effettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare*" cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 8690 del 01/06/1995).

A conclusione di questa sintetica ricostruzione delle conclusioni tradibili dal panorama giurisprudenziale sui requisiti costitutivi del delitto in esame, può affermarsi che la giurisprudenza di legittimità è orientata nell'individuare i seguenti presupposti di fatto dell'associazione finalizzata al narcotraffico:

a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;

b) l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine illecito comune e con l'obbligo solidale di fornire, ciascun membro per la sua parte anche solo in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche o psichiche secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare;

c) l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinato a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso.

All'interno dell'associazione i ruoli tipizzati dal legislatore possono essere descritti nei rispettivi requisiti costitutivi ricorrendo, anche in questo caso, ai precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Sinteticamente, può affermarsi che il promotore è colui che si fa iniziatore della *societas sceleris*, costitutore colui che partecipa alla fondazione dell'associazione, dirigente chi guida la società o una parte di essa con un rapporto di superiorità rispetto agli altri associati, organizzatore chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore colui il quale investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fatto criminoso.

"*Mentre per il delitto di partecipazione ad associazioni per delinquere, come reato a forma libera, si richiede una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo, la qualità di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben diverse azioni: infatti promotore è colui che da solo con altri si faccia iniziatore della societas sceleris; organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture; finanziatore è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso - Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti*" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 403 del 16/01/1991).

Più precisamente, il ruolo di promotore comprende non solo chi sia stato iniziatore dell'associazione coagulando intorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, abbia provocato ulteriori adesioni e sovrinteso alla complessiva attività di gestione di esso assumendo nel medesimo funzioni decisionali.

"*In tema di reato associativo, ed in particolare di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali*" (Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 5501 del 12/12/1995).

Il soggetto che invece si rende operativo nell'attività di fondazione dell'associazione rientra nella categoria del costitutore.

L'organizzatore svolge un compito che non è limitato all'avvio dell'impresa criminosa, ma anche all'assistenza per tutto l'arco cronologico di durata della stessa; non occorre peraltro ipotizzare una funzione rigidamente fissata in capo ad uno dei membri della *societas sceleris*, potendosi anche non ravvisare alcuna incongruenza logica ove si sostenga la interscambiabilità degli associati in tale ruolo.

"*In tema di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'organizzazione è un compito che non si limita all'avvio dell'impresa criminosa, ma, per tenerla insieme, codesta organizzazione deve assisterla per tutta la sua durata, sicché non v'è alcuna incongruenza logica nel sostenere l'interscambiabilità degli associati in tale ruolo*" (Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 2163 del 30/10/1989).

La figura del finanziatore si riferisce all'associato che conferisce denaro o altri mezzi di pagamento per il sostentamento dell'associazione, e comprende anche i casi di dazioni in natura o di utilità fruibili da parte del sodalizio criminoso, senza che il finanziatore stesso si spogli definitivamente del bene o del diritto come, per es., nel fatto di chi conceda la disponibilità di fatto di taluni suoi locali affinché l'associazione ne faccia basi per la rete di distribuzione.

L'esistenza del sodalizio criminoso non costituisce – di per sé – un *prius* logico-giuridico per la incriminazione dei finanziatori: la norma, infatti, punisce chiunque sovvenga con erogazione di denaro un'associazione finalizzata alla consumazione di determinati illeciti in materia di droga senza distinguere i casi nei quali l'apporto economico serva all'organizzazione della *societas* da quelli in cui esso agevoli l'attività di un'associazione già sorta.

"*In tema di partecipazione ad un'associazione per delinquere di cui all'art. 75 della legge n. 685/1975, non è giuridicamente corretto sostenere che l'esistenza del sodalizio costituirebbe il prius logico-giuridico per l'incriminazione dei finanziatori. La suddetta norma, infatti, punisce chiunque sovvenga, con erogazione di denaro, un'associazione finalizzata alla consumazione di determinati illeciti in materia di droga, senza distinguere i casi nei quali l'apporto economico serva all'organizzazione della "società" da quelli in cui esso agevoli l'attività di una associazione già sorta*" (cfr Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 17224 del 05/10/1989).

Il ruolo del dirigente si sostanzia nello svolgimento di funzioni di coordinamento e di direzione dell'altrui attività in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai correi.

Venendo, infine, alla condotta di partecipazione, essa si concreta in una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del quale, entrando a far parte, il partecipe si limita ad accettare scopi e programmi.

L'adesione al programma di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede che il partecipe conosca tutti i particolari della struttura organizzativa dell'associazione e delle attività realizzate, compresi i quantitativi e i ricavi dello spaccio.

E' necessario, tuttavia, individuare gli indici sintomatici di quella che, nei reati associativi comuni, viene indicata come *affectio societatis* ovvero la conoscenza da parte del soggetto dei partecipi all'associazione, la stabilità dell'adesione (sotto questo profilo decisiva importanza assume la durata della condotta criminosa) e la peculiarità del ruolo concretamente svolto.

Non è richiesto che tutti gli associati perseguano gli stessi scopi di utilità, purché agiscano tutti nella consapevolezza delle attività degli altri partecipi volte alla realizzazione del programma comune.

Ricorrendo alla nozione di partecipe elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cp, adattabile anche al delitto in esame, può dirsi che il "*semplice associato*" è colui che fornisce un contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione.

"*In tema di reati associativi, perché si realizzi la partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascun partecipe consegua direttamente, per sè o per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato della ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione*" (cfr Corte di Cassazione *Sez.* 6, ***Sentenza*** *n.* 1472 *del* 02/11/1998).

In relazione alla responsabilità penale del partecipe per la commissione del delitto di scopo dell'associazione, oggetto del programma criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione dei principi comuni in materia di concorso di persone nel reato, richiamando la necessità della prova del requisito psichico del dolo e della correlazione tra la condotta del soggetto e la commissione del delitto.

"In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" - Fattispecie in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 3194 del 15/11/2007); *"in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche se in posizione gerarchicamente dominante – rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" Fattispecie in tema di associazione dedita al narcotraffico"* (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 37115 del 28/09/2007).

Deve aggiungersi, con particolare riferimento alla figura del partecipe, che la pur prospettabile ed astratta contrapposizione di scopi, interessi ed utilità tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente non è stata ritenuta, in linea generale, ostativa alla configurabilità del reato il quale è stato ravvisato, oltre che nella fisiologica unione parallela di più persone, le quali operano per realizzare profitti comuni attraverso il commercio della droga, anche nel vincolo che accomuna in maniera durevole il fornitore di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia da parte di tutti la consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica

associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio della droga .

"*L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione, contribuendo con i ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio della sostanza stupefacente*" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 05/12/2003); "*il delitto di associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere ravvisato anche nel vincolo che lega il fornitore e i venditori al minuto delle sostanze illecite, quando l'attività di questi ultimi è posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza di farne parte, in modo tale che l'attività di spaccio rappresenti un contributo causale volontario alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che l'esistenza dell'associazione possa essere desunta automaticamente da una serie di operazioni, sebbene frequenti, di compravendita delle sostanze stupefacenti concluse tra le stesse persone, richiedendosi, da parte degli acquirenti, la consapevolezza di operare in qualità di aderenti all'organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di quest'ultimo non è incompatibile con l'interesse personale di rifornirsi della droga)*" (cfr. Corte di Cassazione sez. 6, Sentenza n. 17348 del 18/03/2003).

Si ritiene unanimemente da parte della giurisprudenza di legittimità risalente che le figure di promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento da un lato e partecipazione dall'altro diano luogo a fattispecie penali autonome escludendosi, pertanto, che le prime costituiscano aggravanti della seconda.

"*L'art. 75 della legge n. 685 del 1975 - così come gli artt. 416, 416-bis ed altre disposizioni che concernono reati di associazione - prevede una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune il riferimento ad una associazione avente quale scopo la commissione di uno o più delitti tra quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della legge. Accanto alla figura semplice di reato del mero partecipe, che è punito per il solo fatto di partecipare e che integra autonoma ipotesi di reato, la legge prevede - con specificazione alternativa (promotore, costitutore,*

organizzatore, finanziatore) del paradigma legale di riferimento - e punisce più severamente quella qualificata dalla posizione di preminenza di un partecipe rispetto agli altri associati" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 26/05/1986).

Quanto all'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 74 IV comma d.p.r. 9/10/1990 n.309, deve precisarsi che la dotazione complessiva delle armi deve essere idonea al perseguimento delle finalità associative.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'integrazione dell'aggravante in un caso in cui l'associazione disponeva di una sola arma comune da sparo ovvero di una sola arma che, pur non rientrando tra quelle indicate dall'art. 2 l. 18 aprile 1975, n. 110, era risultata priva di elevata potenzialità offensiva.

"*In materia di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non può considerarsi armata, e non ricorre quindi la specifica aggravante prevista dall'art. 74 n. 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, l'associazione i cui membri dispongano di una sola arma comune da sparo, ovvero di una sola arma che, pur non rientrando tra quelle indicate dall'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, risulti priva di una elevata potenzialità offensiva. Ciò a maggior ragione vale se, con riferimento al tempo del commesso reato, debba applicarsi l'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 che prevedeva un ambito applicativo più ristretto, richiedendo un minimo di tre associati armati o che le armi fossero occultate e tenute in un luogo di deposito*" (Cfr Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 11527 del 18/10/1994).

Dal citato dettato normativo emerge poi che la mancata correlazione della dotazione di armi ed esplosivi al perseguimento degli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, per converso chiaramente emergente dal tenore letterale del quinto comma dell'art. 416 *bis* c.p., non costituisce un requisito costitutivo dell'aggravante, essendo sufficiente la mera disponibilità delle armi senza la prova del loro presumibile impiego per l'attuazione del programma di delinquenza.

"*In tema di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma c.p. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa. (Fattispecie nella quale armi e munizioni erano state rinvenute nel fondo che fungeva da struttura logistica del sodalizio, quale luogo di ritrovo e di custodia dei veicoli*

utilizzati dagli affiliati)" (cfr Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4750 del 13/03/1996).

Sullo stesso piano interpretativo può aggiungersi che l'effettiva destinazione delle armi al perseguimento degli scopi propostisi dall'associazione criminosa non deve essere intesa in senso assoluto, vale a dire con l'esclusivo impiego delle stesse a sorreggere la condotta propria del sodalizio, potendo concorrere con il loro uso da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta.

"*L'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti può ritenersi armata ai sensi dell'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 quando vi sia una disponibilità di armi per il conseguimento della finalità dell'associazione, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito, a nulla rilevando la effettiva utilizzazione di esse. L'effettiva destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve, peraltro, essere intesa in modo assoluto, nel senso che esse devono essere utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa propria dell'associazione. Tale destinazione ben può concorrere con l'utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta*" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 5501 del 12/12/1995).

In ultimo deve ricordarsi che l'aggravante ha carattere oggettivo e va valutata, pertanto, a carico dell'agente in base al disposto di cui all'art. 59, secondo comma, c.p. e che va ricondotta al novero di quelle ad effetto speciale perché l'aumento di pena è indicato in modo autonomo rispetto alla sanzione del reato base.

Esaminate le questioni attinenti agli elementi costitutivi del delitto associativo e dell'aggravante dell'associazione armata, resta da accennare al rapporto del delitto in esame con l'istituto della continuazione rispetto ai reati fine, di cui all'art. 81 II comma cp.

Il vincolo della continuazione ex art. 81 II comma cp tra reato associativo e delitti-fine del medesimo non è ammissibile, se non in particolari situazioni.

In base all'univoco l'orientamento della Corte regolatrice, il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. ed i delitti programmati poi effettivamente commessi deve essere escluso.

La ragione fondamentale addotta per giustificare tale indirizzo muove dalla constatazione per cui il delitto di associazione è contraddistinto da un accordo programmatico per la commissione di una serie indeterminata di delitti, mentre il reato continuato è identificabile non attraverso un generico piano di attività delinquenziale, bensì per l'unicità del disegno criminoso il quale, prima della loro commissione e sin dall'origine, comprende - almeno nei loro elementi essenziali - le plurime azioni od omissioni criminose.

Deve comunque essere lasciato spazio alla conciliabilità tra delitto in rassegna ed istituto di cui all'art. 81 II comma cp quando risulti che gli associati abbiano già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'*iter* criminoso da percorrere attraverso i singoli reati scopo.

In tali concrete ipotesi, la radicale contrapposizione indicata viene meno e v'è spazio per il legame in rassegna quando risulti che i reati sono stati previsti e deliberati sin dalla costituzione del vincolo associativo o sono stati commessi a seguito di accordi presi volta a volta oppure anche quando i delitti stessi che costituiscono oggetto del programma ideato dai membri del sodalizio siano unificati nella forma del reato continuato, pur sottolineandosi che ci si muove pur sempre su un terreno derogatorio del generale principio di diniego di compatibilità tra reati permanenti, come l'associazione a delinquere, e reati a consumazione istantanea quali sono, di solito, i delitti fine.

La corte regolatrice, in definitiva, sembra rifiutare un'impostazione del problema in termini di incompatibilità strutturale dei due istituti che vengono in esame e tende piuttosto a degradare il problema a quaestio facti la cui soluzione viene demandata all'apprezzamento del giudice secondo un parametro di fondo per cui il vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, c.p. potrà essere riconosciuto quante volte, sin dall'esordio, nel programma associativo si concepiscano uno o più reati–fine individuati nelle loro linee essenziali in maniera da lasciar intravedere un'identità di disegno criminoso tra gli stessi e l'indeterminato programma associativo.

"*Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue*

che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione cd. "a catena" tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione)" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 15889 del 02/03/2004)

"*Gli effetti di quanto previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p., l'esclusione della continuazione o del vincolo della connessione teleologica fra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed i singoli reati fine deve essere adeguatamente motivata dal giudice del riesame, in quanto il carattere specialistico del programma criminoso, finalizzato alla commissione di reati connessi al traffico illecito delle sostanze stupefacenti, non consente di negare, sulla base di una semplice massima d'esperienza, che i singoli reati fine siano stati ideati sin dal momento costitutivo dell'associazione*" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 34479 del 12/05/2003).

* * *

Ciò premesso, le prove assunte nel corso del dibattimento (deposizione dei testimoni, dei collaboratori di giustizia, nonché le relazioni peritali sulle comunicazioni telefoniche oggetto di rituale intercettazione e trascrizione) e gli atti irripetibili di perquisizione, sequestro ed arresto della polizia giudiziaria, unitariamente valutati in relazione ai rispettivi risultati probatori, consentono di ritenere provata la responsabilità penale degli imputati LE ROSE Armando, MANTIA Francesco, RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al delitto loro ascritto di associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti in provincia di Lecco (tra cui, Mandello del Lario) ed in provincia di Varese dal marzo 2004 fino al loro arresto in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Milano del 28 novembre 2006.

"OMINICCHIO"

"CANALLO"

Le prove dibattimentali consentono anche di ritenere integrata la prova della commissione dei reati – fine loro addebitati dalla pubblica accusa con i capi **A.55** (ad eccezione delle condotte in data 9 giugno 2004 e 22 dicembre 2004), **A.56** (ad eccezione della condotta in data 9 luglio 2004), **A.57** (ad eccezione delle condotte in data 25 febbraio 2004, 9 giugno 2004, 6 settembre 2004 e 17 settembre 2004), **A.57 bis, A.57 ter, A.59** (ad eccezione delle condotte nel giugno 2000), **A.62, A.63, A.64, A.65** e **A.67** del decreto 9 luglio 2007.

Le evenienze probatorie acquisite verranno analizzate seguendo il seguente schema espositivo.

Saranno indicati ed analizzati i risultati probatori tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MECAJ Gjok, ESPOSITO Danny, CUSUMANO Paolo Fortunato e CORTESE Angelo Salvatore e successivamente verranno evidenziati gli elementi di riscontro esterno a tali dichiarazioni, per poi passare, infine, all'esame dei risultati probatori tratti dalle dichiarazioni orali dei testimoni di polizia giudiziaria, dai verbali di atti irripetibili di arresto, perquisizione e sequestro e dalle conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione e trascrizione.

L'analisi dei risultati probatori tratti dalle conversazioni telefoniche verrà effettuata seguendo il criterio cronologico al fine di dare conto sia delle dinamiche interne all'associazione sia della concreta attività di approvvigionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish e della cessione a terzi della stessa, così come storicamente sviluppatesi sul territorio lecchese e varesino.

L'analisi delle prove relative ai reati scopo sarà pertanto contestuale al ragionamento probatorio relativo al delitto associativo e tale modalità ricostruttiva consentirà di dare conto della concreta attività dell'associazione nell'ambito del narcotraffico.

Fatta questa premessa di carattere metodologico si passerà ora all'esame dei risultati probatori tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

L'imputato di procedimento connesso, nonché collaboratore di giustizia, MECAJ Jock – sentito, tra l'altro, alle udienze dei giorni 11 e 27 marzo 2008 – ha descritto in termini precisi la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, operante nel territorio di Mandello Del Lario (LC), riferendo che:

a) aveva uno stretto rapporto di amicizia con SURIANO Giovanni, soprannominato "Cavallo", con il quale si accompagnava spesso e che vedeva ritirare denaro dai tossicodipendenti del territorio di Mandello del Lario e di Abbadia: "*Suriano vendeva tutti i giorni a Mandello, ad Abbadia, mi è capitato diverse volte che magari mi trovavo da quelle parti, che andavamo insieme, che incontrava tutti i ragazzi che li passava la droga, andavamo a... cioè andava per ritirare i soldi, gli facevo semplicemente compagnia*" (cfr. pagina 100 verbale udienza 11 marzo 2008);

b) SURIANO Giovanni aveva acquistato da BUBBO Filippo un etto di cocaina scadente e subiva le minacce di quest'ultimo che pretendeva di essere pagato per la

così come SCHIPANI ↑ SURIANO minacciato da BUBBO FILIPPO

fornitura tanto che SURIANO si era trasferito da Badia nella periferia di Milano: *Appunto, gliel'ho detto alcuni minuti fa che Cavallo comprò questo etto di cocaina scadente che peraltro mi pare che fosse di prezzo più alto perché era..., non so, se in lire, non mi ricordo adesso e che in pratica Filippo l'aveva minacciato, se non gli dava i soldi, e lui non ci stava più dentro nella pelle, Cavallo, continuava a correre a destra e a sinistra. Infatti per questo motivo, per quanto mi è stato detto da Cavallo stesso, lui addirittura si era spostato ad Abbadia dove viveva definitivamente, era andato via in periferia di Milano per non avere discussioni* (cfr pagina 89 verbale udienza 11 marzo 2008);

c) nell'estate del 2002 SURIANO Giovanni era stato aggredito all'Hollywood da CUSUMANO Paolo Fortunato, il quale aveva dichiarato di essere stato mandato da CALIGIURI Salvatore: "*Lei sa dei rapporti tra Suriano e Cosumano Paolo? Sì, ne so qualcosa abbastanza bene, nell'estate 2002 mi trovavo all'Hollywood proprio con Cavallo, con Suriani, scusa ma lo chiamavano tutti Cavallo, so che prese abbastanza botte all'Hollywood da Cosumano e c'erano altri due, tre ragazzi e questo... io tentai di mettermi di mezzo, mi dissero "non abbiamo niente con te, ce l'abbiamo con Giovanni e questo è per conto di Caligiuri, di Salvatore Caligiuri". Quindi lei protesse inizialmente Suriano? Per forza perché era..., cioè a parte che eravamo insieme e poi in quel periodo giravamo insieme, ci frequentavamo con amici miei e suoi, ci univamo a tutti a bere, avere a che fare uno con l'altro, a parlare, comunque quando ha preso le botte all'Hollywood da Paolo Cosumano e altri due di Calolzio che li conosco molto bene ma non ricordo i nomi, poi al pronto soccorso, all'ospedale Manzoni e fino a lì ci siamo andati insieme con Giovanni, credo. .... (omissis) .... Lei ha detto "per conto di Caligiuri", sa per il motivo per cui fu picchiato? Sinceramente discorsi di droghe, che si parlavano al bar Dolce Amaro che però io non precisione non mi ricordo ora, ecco, tutto qua, non mi ricordo con precisione, so che comunque sia Cosumano perché io mi misi nel mezzo poi Cosumano l'anno prima, se non qualche anno prima ancora, alla discoteca Eden di Oggiono ha avuto qualche discussione con me perché faceva un po' troppo il grande e mi disse "no, Luciano con te non ho niente, ce l'abbiamo con Cavallo, lo stavamo cercando, questo è per conto di Caligiuri"* (cfr. pagg. 98, 99 e 100 verbale udienza 11 marzo 2008)

RIZZUTI ↑

d) SURIANO Giovanni gli aveva raccontato che, insieme al Giovanni del bar Bellavista di Mandello del Lario, soprannominato "Ominicchio", riceveva sostanza

stupefacente da TROVATO Giacomo e da TROVATO Emiliano: "*per quel che disse lui si fornivano insieme a Giovanni Bellavista, l'Ominicchio lo chiamavano loro, e così lo conosco io, si fornivano sia da Emiliano che da Giacomo, probabilmente sapevo altre cose ma non mi ricordo tutto quel che sapevo ai tempi*" (cfr. pagina 100 verbale udienza 11 marzo 2008);

e) all'inizio del 2003 era stato personalmente contattato da persone di Mandello del Lario (LC), tra cui SURIANO Giovanni, Salvatore, l'altro Giovanni (RIZZUTI Giovanni detto "Ominicchio"), Vincenzo e Paolo, i quali si volevano accordare con lui per avere una fornitura stabile di sostanza stupefacente, ma TROVATO Giacomo aveva impedito l'accordo: "*Io volendo anche, volendo anche con il volere di Giovanni Cavallo, Paolo e Salvatore pure avrei potuto facilmente con loro intermediazione, lavorando con loro, acquistare, come si dice, la piazza a Mandello per quanto riguarda la coca perché io solo in quello mi impegnavo ma non mi interessava proprio, non mi interessava assolutamente niente. Ricordo una volta che ho fatto un incidente stradale nel 2002, a gennaio 2003, a inizi di gennaio, dovevo comprare la macchina e andai in questo concessionario a Lecco di cui il proprietario mi disse... dovevamo metterci d'accordo per ritirare io questa macchina e mi disse "portami un etto da Ominicchio e vieni a fare il trapasso", però poi non andò in porto, non so perché, non ricordo ogni genere di particolare e non andò in porto questa storia ma so che lavoravano insieme per essermi stato detto da loro in persona. Al 27 luglio 2007 lei aveva dichiarato a pagina 76* "beh sì, certamente c'era qualche nemico, qualcheduno che non mi era simpatico però siccome a Giovanni l'avevo poi aiutato a uscire fuori dal casino con Filippo, altri tre o quattro personaggi lì a Mandello ci frequentavamo spesso, diciamo in diversi posti, volevano prendere degli accordi con me che poi non li abbiamo portati a buon fine perché subentrò Giacomo Trovato. Quel giorno lì insomma erano armati", "subentrò in Giacomo Trovato in che cosa?", Mecaj "subentrò in tanti accordi che ragazzi di Mandello, uomini di Mandello volevano prendere con me, Giacomo venne a saperlo", *ricorda questo intervento di Giacomo Trovato adesso? Credo che probabilmente si tratti dopo che chiuse il casino definitivamente con Filippo nel cedere la droga nella piazza di Mandello che però non andò a buon fine per me quindi... c'era anche l'amico di Cavallo. Stavo rispondendo, c'era un altro amico di Cavallo di nome Christian che stava lì vicino alla ditta di Moto Guzzi anche lui, insieme a Giovanni poi peraltro me ne ha chieste diverse volte ma che non ricordo di avergli ceduto. Quindi*

Paolo Scala?

vedi pag. 599 →

che significa questo "intervenne Giacomo Trovato"? Intervenne che quando magari metti... ipotizzando che io davo 10 grammi di coca a Giovanni Cavallo e gli dissi "senti, falla provare in giro, se ti piace, la settimana prossima vieni a ritirare 200 grammi a settimana da me". Nel frattempo era già intervenuto Giacomo Trovato e non andò più in porto niente. Ma è intervenuto per fare che cosa? C'era lì, c'era da fornire Salvatore, Giovanni, l'altro Giovanni, Vincenzo, Paolo. Avevano un bel giro di coca, ma che io ricordo adesso si tratta di quello, ci potrebbe essere qualcos'altro che al momento non mi viene in mente. Lei aveva dichiarato il 27 luglio 2007 a pagina 78 "Pubblico Ministero: Giovanni Ominicchio voleva prendere... Mecaj: ah, Giovanni voleva gli accordi, voleva essere fornito da me. Pubblico Ministero: di cocaina? Mecaj: sì. Pubblico Ministero: e Giacomo Trovato che c'entra? Venne a sapere che cosa? Mecaj: eh, Giacomo era quello che glielo passava sempre a Giovanni. Pubblico Ministero: che lo? Mecaj: era Giacomo che lo forniva sempre a Giovanni. Ho capito: che lo riforniva, lo venne a sapere e quindi che è successo? Mecaj: dopo ho lasciato stare anche perché poi quando siamo... Pubblico Ministero: perché ha lasciato stare? Mecaj: ma perché poi nell'autunno 2002 aveva iniziare a mollare un po' il giro, non mi interessava più, non mi trovavo più*". Quindi ricorda adesso? Questa è l'esatta verità"* (cfr. pagina 101, 102 e 103 verbale udienza 11 marzo 2008);

f) all'inizio del 2003 RIZZUTI Giovanni, detto "Ominicchio", gli aveva chiesto la fornitura di due etti di sostanza stupefacente: *e lei con una persona soprannominata Ominicchio che rapporti ha avuto? Allora, con Ominicchio io personalmente non gli ho mai venduto niente, non ho mai comprato niente da lui, ricordo un episodio nel 2000 o 2001, adesso non vorrei sbagliarmi, che andammo con Mazzei davanti al suo bar che intendeva fargli qualche casino o li fece addirittura ma che non ricordo, ricordo un episodio nel 2002, a inizio 2002 no, veramente inizio 2003 che addirittura quel giorno mi aveva fermato la Guardia di Finanza di Lecco ed ero stato dentro un po' di ore e, uscendo da lì, nelle vicinanze al Wild Coffe in un bar incontrai a Giovanni e mi pregò lì mezz'ora che, se avessi avuto due etti, me li avrebbe pagati al momento in contanti e... me l'ha chiesta la droga però non ricordo di avere mai avuto a che fare con lui.* (cfr pag. 101 verbale udienza 11 marzo 2008);

g) SURIANO Giovanni gli aveva presentato nel 2002 una persona di nome Armando, come soggetto avente disponibilità di sostanza stupefacente ed in grado di

↳ LE ROSE?

effettuare forniture della stessa sostanza (cfr. pagina 52 verbale udienza 27 marzo 2008);

h) aveva intrattenuto una trattativa con Armando in ordine alla fornitura di sostanza stupefacente, ma la trattativa non aveva avuto buon esito (cfr. pagina 52 verbale udienza 27 marzo 2008);

i) riconosceva in fotografia, all'udienza del 27 marzo 2008, LE ROSE Armando (foto 15 – album Charly) e, all'udienza dell'8 aprile 2008, RIZZUTI Giovanni (foto 35 album Charly) e SURIANO Giovanni (foto 36 album Charly).

In sede di controesame della difesa dell'imputato SURIANO Giovanni, il collaboratore MECAJ Gjok ha riferito che:

a) aveva frequentato l'abitazione di SURIANO Giovanni sita nel paese di Badia del Lario;

b) aveva conosciuto il predetto come Giovanni detto Cavallo e forse il cognome SURIANO lo aveva appreso da SCALZI Vincenzo;

c) si incontrava con SURIANO Giovanni al bar Zanzibar e in altri locali di Mandello e Badia;

d) la lite tra SURIANO e Paolo CUSUMANO era avvenuta nel tardo pomeriggio ed era iniziata all'interno del locale e si era consumata all'esterno della porta del locale medesimo; era andato con SURIANO al pronto soccorso dell'Ospedale Manzoni, ma non era entrato per non dover consegnare il documento di riconoscimento;

e) la lite tra SURIANO Giovanni e Filippo BUBBO era avvenuta nel 2002, prima che SURIANO si allontanasse per paura da Lecco;

f) alla festa di compleanno di MECAJ Gjok del 4 settembre 2002, tenuta a Mandello, aveva partecipato anche SURIANO;

g) frequentava tutti i giorni SURIANO e si incontrava con lui all'uscita di Lecco a Rivabella;

h) faceva compagnia a SURIANO, il quale spacciava sostanza stupefacente ai ragazzi di Mandello e Badia (cfr. pagg 26 e segg verbale udienza 15 aprile 2008).

In sede di controesame della difesa dell'imputato LE ROSE Armando, il collaboratore MECAJ Gjok ha riferito che:

a) SURIANO Giovanni, da lui conosciuto come Giovanni detto Cavallo, gli aveva presentato una persona di nome Armando dalle parti di Milano in un bar dove lo stesso SURIANO aveva preso appuntamento per incontrarlo;

b) aveva riconosciuto in sede di esame del pubblico ministero LE ROSE Armando in una fotografia;

c) di non aver partecipato a tutte le udienze della fase preliminare del processo e di non ricordare se era posizionato nello stesso ambiente con sbarre insieme a LE ROSE Armando;

d) di aver letto l'ordinanza cautelare che gli aveva passato SCHIPANI Giancarlo, di non aver compreso quanto vi era scritto e di averla poi restituita a SCHIPANI; di non aver studiato per 5 o 6 mesi il contenuto dell'ordinanza cautelare;

e) di aver parlato con LE ROSE Armando in termini generici di stupefacente: "*No, con me non ha trattato niente abbiamo parlato discorsi del bar che uno dice se ti serve qualcosa chiamami o viceversa, se ho bisogno ti posso chiamare, io non ero interessato ad avere a che fare con lui, non ho mai avuto a che fare con lui. Se non erro questo l'ho già detto. Lei con Armando Lerose... Siccome ha detto se ti serve qualcosa, ma lei con Armando Lerose ha mai parlato di cocaina? Quanto mi impegnavo di spaccio e mi trovavo con una persona certamente non parlavo di politica. Però deve essere chiaro, cosa vuol dire mi serviva qualcosa, qualcosa riferito a cosa? A qualche affare negli stupefacenti o quanto altro.* ....OMISSIS... *Risponda al Tribunale, non a me, come Lerose Armando le avrebbe proposto, in che termini, acquisto di cocaina? Discutendo a voce. Cosa le ha detto? Non lo ricordo, non mi interessava di quei incontri mi capitavano tutti i giorni. Come mai Armando Lerose proprio a lei che conosce in quel momento le propone cocaina, glielo ha detto Armando? Forse i modi di Giovanni cavallo a presentare le persone uno con l'altro lasciavano capire di cosa si trattasse e non c'era bisogno di andare molto per le lunghe. OMISSIS Al momento quando parlammo si trattava di un appuntamento veloce, in questo bar che poi Giovanni aveva a che fare da quelle parte quel giorno, come non l'ho ritenuto importante il fatto di essersi incontrato non ho ritenuto importante neanche cosa ci siamo detti però si trattava di quei discorsi lì perché io non ero un commerciante in qualche altro settore oltre che di stupefacenti e quindi di quello abbiamo parlato. Era un appuntamento combinato o causale? Da Giovanni sì.* ....OMISSIS..... *Per quale motivo Giovanni le aveva fissato questo appuntamento se se lo ricorda e se glielo ha detto? Secondo il dire e il modo di presentare Giovanni poteva nascere qualcosa di interessante negli scambi di stupefacenti tra me e Armando, cosa che non è mai avvenuta. Perché non è*

avvenuta? Perché non mi interessava e non avevo bisogno di avere a che fare con lui" (cfr. pagg. 21 e seguenti verbali udienza 10 aprile 2008).

Le dichiarazioni di MECAJ Jock, della cui credibilità generale non si può dubitare (come diffusamente spiegato al paragrafo 1.14 della motivazione), si presentano, in ordine alle accuse mosse agli imputati RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando, con le caratteristiche della precisione, coerenza, costanza e spontaneità e debbono pertanto considerarsi intrinsecamente attendibili.

MECAJ Gjok, come appartenente alla malavita lecchese nell'ambito del narcotraffico, ha descritto in termini sufficientemente puntuali l'attività illecita di SURIANO, ha spiegato come lo stesso gli avesse presentato RIZZUTI Giovanni e LE ROSE Armando ed infine ha riferito circa la sussistenza di un gruppo operante nell'ambito di Mandello del Lario nel campo del narcotraffico nella composizione di SURIANO Giovanni, RIZZUTI Giovanni, SCALZI Vincenzo e RUSSO Paolo e come lo stesso gruppo avesse cercato di instaurare con lui un rapporto costante di fornitura di stupefacenti, poi fallito a causa del veto di TROVATO Giacomo.

Il collaboratore non si è mai contraddetto sulla chiamata in reità di SURIANO e RIZZUTI come soggetti uniti nell'acquistare stupefacenti da TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano; non solo, ma il predetto è stato molto preciso nel descrivere le vicissitudini di SURIANO Giovanni nell'ambito nella malavita lecchese legata al narcotraffico.

Quanto a LE ROSE Armando, Mecaj Gjok ha riferito, anche di fronte alle incalzanti domande del difensore, che SURIANO aveva predisposto un appuntamento con LE ROSE Armando affinchè Mecaj stesso potesse trattare stupefacenti con LE ROSE.

Il nucleo dichiarativo in esame è rimasto costante nel tempo ed è coerente con quanto riferito dal collaboratore nell'ambito del suo intero esame.

Deve, infatti, essere evidenziato come Mecaj Gjok abbia più volte affermato di aver svolto l'attività di trafficante di stupefacenti sia da solo che in associazione con altre persone (MAZZEI GIUSEPPE e SCHIPANI Giancarlo) ed è quindi del tutto ragionevole che SURIANO Giovanni abbia tentato di metterlo in contatto con LE ROSE Armando, specie se si considera che le indagine tecniche hanno consentito di accertare, sia pure nel 2004, come LE ROSE Armando fosse a capo di un'associazione per delinquere volta al narcotraffico, alla quale attivamente partecipava anche SURIANO in diretto contatto con LE ROSE Armando.

Le propalazioni trovano poi – come vedremo – un imponente apparato di riscontro individualizzante nelle dichiarazioni degli altri pentiti e nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Sarà sufficiente evidenziare, quanto ai riscontri:

1. come le intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso a Mecaj Gjok e ambientali nell'auto in uso a Mazzei Giuseppe del 2001 (vedi paragrafo B) della motivazione) abbiano dimostrato che Mecaj Gjok ricopriva un ruolo attivo nel narcotraffico nella provincia lecchese e in alcuni locali milanesi (Caffè Solaire) e che aveva contatti, scontri e conoscenze nell'ambito della criminalità lecchese con specifico riferimento, tra gli altri, a TROVATO Giacomo, MAZZEI GIUSEPPE, BUBBO Filippo, SCHIPANI Giancarlo e FALZETTA Vincenzo;

2. come le intercettazioni telefoniche abbiano dimostrato contatti tra TROVATO Emiliano e RIZZUTI Giovanni nel 2001, nonché la sussistenza nel 2004 di rapporti stretti nell'ambito del narcotraffico tra LE ROSE Armando, SURIANO Giovanni, RIZZUTI Giovanni, SCALZI Vincenzo e RUSSO Paolo;

3. come il collaboratore ESPOSITO Danny abbia associato RIZZUTI Giovanni e RUSSO Paolo nell'attività del narcotraffico, come TROVATO Giacomo imponesse al primo di rifornirsi di stupefacente da lui in via esclusiva e come LE ROSE Armando trafficasse in armi e fosse conosciuto da TROVATO Giacomo;

4. come il collaboratore CORTESE Angelo Salvatore abbia descritto LE ROSE Armando come un trafficante di importanti quantitativi di sostanza stupefacente nella Provincia di Varese e come lo stesso si prestasse ad incontri per trattare cocaina.

Quanto riferito da Mecaj Gjok circa la sussistenza di rapporti nell'ambito del narcotraffico tra SURIANO Giovanni e RIZZUTI Giovanni, da un lato, e TROVATO Emiliano, dall'altro lato, trova conferma in puntuali intercettazioni telefoniche della fine dell'anno 2000.

In particolare, le telefonate 1454 del 20 novembre 2000 e 2289 dell'11 dicembre 2000, intercettate sull'utenza 328/7159280 in uso a TROVATO Emiliano, registrano dei contatti telefonici con l'utenza 339/3888489 intestata ed in suo a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009).

"OMINICCHIO"

Le conversazioni dimostrano una richiesta imperativa di pagamento avanzata da TROVATO Emiliano nei confronti di RIZZUTI Giovanni, richiesta che lascia

fondatamente presumere la pregressa sussistenza di una fornitura di sostanza stupefacente.

TELEFONATA N. 1454 DEL GIORNO 20/11/2000 ***Utenza n. 328/7159280 in uso a TROVATO Emiliano***

ORA D'INIZIO 15.47

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

(In sottofondo, mentre il telefono squilla, si sente dire: "No, che è buono che è lunedì, capito?")

RIZZUTI V.M.1- Pronto?

EMILIANO TROVATO V.M.2- Sì, pronto?

V.M.1- Allora?

V.M.2- Eh, ci *copeggiamo*...

V.M.1- Io quando devo andare giù a Lecco... *(inc., linea disturbata)*

V.M.2- Cinque e mezza-sei va bene?

V.M.1- E' tardi.

V.M.2- *(inc., linea disturbata)* **alle cinque non ce la faccio**... *(inc., linea disturbata)* dopo le sei va bene?

V.M.1- Non è meglio le cinque?

V.M.2- Non ce la faccio, devo andare *(inc., linea disturbata)*

V.M.1- Ho capito *(inc., linea disturbata)*

V.M.2- Poi ti spiego quando ci vediamo *(inc., linea disturbata)* hai capito?

V.M.1- Ah, allora *(inc., linea disturbata)* poi parliamo, dai!

V.M.2- *(inc., linea disturbata)*

V.M.1- *(inc., linea disturbata)*

V.M.2- Li prendi tu allora?

V.M.1- Non ci possiamo vedere *(inc., linea disturbata)* sei?

V.M.2- *(inc., linea disturbata)* Ciao.

V.M.1- *(inc., linea disturbata)*

V.M.2- Sì, *(inc., linea disturbata)*

V.M.1- *(inc., linea disturbata)* allora quella storia, quella vicenda, no?

V.M.2- *(inc., linea disturbata)*

V.M.1- Ciao.

V.M.2- Ciao.

TELEFONATA N. 2289 DEL GIORNO 11/12/2000 ***Utenza n. 328/7159280 in uso a TROVATO Emiliano***

ORA D'INIZIO 15.52

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

(In sottofondo, mentre il telefono squilla, si sente dire: "Uh! E' libero, è libero!")

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Pronto?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ma mi prendi per il culo allora mi prendi?

V.M.1 - Perché?

V.M.2 - Eh, non lo so, non chiami, niente?

V.M.1 - E sì, sono impegnato...

V.M.2 - Non me ne frega niente! Dov'è che sei tu adesso?

V.M.1 - Sono a Lecco.

V.M.2 - **Eh! Fatti trovare che mi devi dare i soldi che mi devi.**

EMILIANO BATTE CASSA

V.M.1 - Non ho capito niente.
V.M.2 - **I soldi che mi devi dare mi devi dare oggi, eh!**
V.M.1 - **Stasera te li porto**
V.M.2 - No, ora, ora, subito, ora... sto arrivando adesso...
V.M.1 - Adesso... Dove te li prendo adesso?
V.M.2 - ...che ti *scatto* a calci in pancia adesso, te lo sto dicendo, eh!

I contatti telefonici in esame avvalorano pertanto il convincimento circa una collegamento stretto tra RIZZUTI Giovanni e la criminalità organizzata lecchese facente capo a TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano.

Deve aggiungersi, infine, che le intercettazioni telefoniche sulle utenze di SURIANO Giovanni e di RIZZUTI Giovanni che si andranno ad analizzare di seguito confermano che i predetti erano in contatto con TROVATO Giacomo; tanto risulta – come vedremo – in occasione della lite tra SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando.

Nel quadro generale descritto da Mecaj Gjok si collocano poi le precise propalazioni accusatorie del collaboratore Esposito Danny.

L'imputato di procedimento connesso, nonché collaboratore di giustizia, ESPOSITO Danny – sentito, tra l'altro, alle udienze dei giorni 21 e 28 febbraio 2008 – ha riferito che:

a) era stato tratto in arresto il 10 ottobre 2003 per detenzione e spaccio di stupefacenti e per un anno e mezzo prima dell'arresto era stato quotidianamente a fianco di TROVATO Giacomo nello svolgimento di attività delittuose;

b) RIZZUTI Giovanni, detto "Ominicchio", era un ragazzo di Mandello del Lario (LC), al quale aveva venduto, insieme a TROVATO Giacomo, in più occasioni della cocaina; RIZZUTI Giovanni gestiva il bar Bellavista a Mandello del Lario (LC) e vendeva anche auto (cfr. pagina 46 verbale udienza 21 febbraio 2008);

c) insieme a TROVATO Giacomo avevano venduto più volte della cocaina a RIZZUTI Giovanni, una volta due o tre etti e una volta un chilo di cocaina in due occasioni distinte; RIZZUTI Giovanni aveva pagato con ritardo le forniture di cocaina; sia da solo che insieme a TROVATO Giacomo era andato da RIZZUTI Giovanni presso il bar Bellavista per sollecitare il pagamento della fornitura di stupefacente; nell'occasione della richiesta del pagamento RIZZUTI aveva chiamato una persona che spacciava per lui – Paolo PUGLIESE – il quale era giunto al bar e gli aveva dato dei soldi; Paolo PUGLIESE e RIZZUTI Giovanni avevano poi litigato tra loro; RIZZUTI Giovanni aveva saldato i debiti di droga; in relazione alla prima consegna di cocaina

aveva portato, unitamente a TROVATO Giacomo, a RIZZUTI Giovanni due o tre etti di stupefacente, che era di proprietà di ALCARO LUIGI, il quale era stato arrestato; in relazione alla seconda consegna RIZZUTI Giovanni, con un'altra persona, aveva ricevuto la consegna di un chilo di cocaina sotto la casa di TROVATO Giacomo in sua presenza; RIZZUTI Giovanni era arrivato con una BMW argento: *"Una volta gli abbiamo portato due, tre etti, era di Alcaro Luigi quando l'hanno arrestato il rimanente suo l'abbiamo preso e l'abbiamo consegnato ad "ominicchio" da vendere. Un'altra volta sotto casa di Giacomo Trovato un chilo di cocaina e eravamo io, Giacomo Trovato ed è arrivato lui con un'altra persona che non so chi sia, non è scesa dalla macchina.* .... OMISSIS .... *La prima è stata questa, la seconda volta invece un chilo di cocaina di quei cinque che parlavamo prima. Lo scambio è avvenuto sotto casa di Giacomo Trovato io, lui ed e arrivato "ominicchio" con un BMW argento con un'altra persona in macchina che non è scesa, e io non ho neanche visto in faccia"* (cfr. pagina 94 verbale udienza 21 febbraio 2008);

d) Paolo PUGLIESE aiutava RIZZUTI Giovanni nello spaccio di sostanza stupefacente; aveva visto Paolo PUGLIESE nell'occasione della richiesta del pagamento predetta; il chilo di cocaina consegnato a RIZZUTI Giovanni faceva parte di una fornitura di 5 Kg che appartenevano anche a TROVATO Emiliano (cfr. pagina 96 verbale udienza 21 febbraio 2008);

Paolo Russo

e) RIZZUTI Giovanni gli aveva fatto vedere un silenziatore, mentre si trovavano in macchina; aveva conosciuto RIZZUTI Giovanni a casa di SCHIPANI Giancarlo e RIZZUTI nell'occasione gli aveva mostrato una pistola 9x21 (cfr. pagina 97 verbale udienza 21 febbraio 2008);

f) TROVATO Giacomo si lamentava perché RIZZUTI Giovanni acquistava sostanza stupefacente anche da altri fornitori, oltre che dallo stesso TROVATO Giacomo, il quale sosteneva che doveva acquistarla solo da lui (cfr. pagina 98 verbale udienza 21 febbraio 2008);

g) Paolo PUGLIESE e RIZZUTI Giovanni gli avevano detto che spacciavano stupefacenti assieme (cfr. pagina 103 verbale udienza 21 febbraio 2008);

h) aveva in memoria nell'agenda del proprio telefono cellulare il numero telefonico del Bar Bellavista di RIZZUTI Giovanni 0341730415, il numero di SURIANO Giovanni 3394572126, il numero di RIZZUTI Claudio 3381823850, fratello di

RIZZUTI Giovanni e il numero di Paolo PUGLIESE 3492411670 (cfr. pagina 114 verbale udienza 21 febbraio 2008);

i) aveva acquistato da RIZZUTI Claudio, fratello di RIZZUTI Giovanni, un'autovettura; si trattava di un'auto di provenienza illecita, era un "doppione"; RIZZUTI Giovanni acquistava sostanza stupefacente dal fratello RIZZUTI Claudio e da TROVATO Giacomo; TROVATO Giacomo si lamentava che RIZZUTI Giovanni acquistasse droga anche dal fratello Claudio (cfr. pagina 12 verbale udienza 28 febbraio 2008).

l) SURIANO Giovanni, soprannominato "Cavallo", gli aveva riferito di essere cugino di RIZZUTI Giovanni; RIZZUTI Giovanni gli aveva detto che riteneva che fosse stato SURIANO Giovanni ad incendiare il bar Bellavista; incontrava SURIANO Giovanni al bar Smile di TROVATO Giacomo; aveva visto SURIANO Giovanni consegnare una pistola calibro 38 a canna corta a TROVATO Giacomo all'interno del bar Smile (cfr. pagina 100 verbale udienza 21 febbraio 2008);

BAR SMILE ↓ ora "La Torre"

m) era andato con TROVATO Giacomo e SURIANO Giovanni a provare il funzionamento di una pistola calibro 22 nella superstrada SS36 ed avevano sparato ad un tabellone di un benzinaio (cfr. pagina 88 verbale udienza 21 febbraio 2008);

n) LAUDARI Vincenzo aveva una bestar pp calibro 765, una 9x21 linox e una beretta (cfr. pagina 88 verbale udienza 21 febbraio 2008);

o) LAUDARI Vincenzo aveva preso la pistola revolver 765 da una persona di nome Armando (cfr. pagina 88 verbale udienza 21 febbraio 2008);

p) era andato con LAUDARI Vincenzo da Armando per prendere quella pistola (cfr. pagina 88 verbale udienza 21 febbraio 2008);

q) Armando abitava in Provincia di Varese, a Varese o a Gallarate e faceva il carrozziere: "*Lei questo Armando lo ha conosciuto? Sì. Lo può descrivere? L'ho visto una volta sola anni fa. Si sente di descriverlo? No, non lo ricordo perché sono passati otto, nove anni l'ho visto una volta dieci minuti in casa sua con Enzo Laudari e non saprei proprio riconoscerlo. Ricorda perché eravate andati da Armando, a casa sua poi come mai? Sì, a casa sua e mi sembra proprio per quest'arma. Prima è salito Laudari dopo un quarto d'ora, venti minuti circa mi ha chiamato, mi ha fatto salire ma ci sono stato dieci minuti, di numero. Il motivo quale era di questa visita a questa persona? Per l'arma. Era proprio per comprare l'arma? Sì, non so se l'ha comprata o... Quando lei si è visto con Laudari siete andati a casa di questo Armando? Sì.*

Laudari ha detto andiamo a fare un giro, andiamo da tizio, caio per qualche ragione? Sì, mi ha detto che dovevamo andare da una persona... Come vi siete determinati ad andare a casa di Armando? Per l'arma. Ah, siete andati proprio per comprare la pistola, ne avete parlato prima? Non so se in l'ha comperata o gliela ha prestata. Le ha detto andiamo a comprare la pistola? Andiamo da un amico che devo prendere una pistola. La pistola era per lei, per lui o per tutti e due? Per lui. Dove abitava Armando? A Varese, ma non so dove. A Varese? Mi sembra di sì, Gallarate, Varese. Da dove siete partiti? Da Valmadrera. Da Valmadrera dove siete andati? So che è in provincia di Varese. Sa che attività svolgeva questo Armando? Carrozziere. Dove svolgeva questa attività? Mi sembra lì al suo paese. Il suo paese qual è? Non so se Varese o in Gallarate non ricordo esattamente" (cfr. pagine 88 e segg. verbale udienza 21 febbraio 2008);

r) riconosceva in fotografia, all'udienza del 21 febbraio 2008, RIZZUTI Giovanni (foto 42 album 1) e SCHILLACI Paolo (foto 5 album H). → "Paolo il siciliano" (Agrigento)

In sede di controesame della difesa dell'imputato LE ROSE Armando, il collaboratore ESPOSITO Danny ha riferito che:

a) si era recato presso l'abitazione di Armando di sera circa quattro o cinque anni prima del suo arresto e ricordava di essersi seduto ad un tavolo e che alle spalle aveva una finestra;

b) era andato a Gallarate circa sei, sette o otto volte per riscuotere delle fatture in un breve periodo di tempo nell'ultimo anno prima del suo arresto (cfr pagine 74 e segg. Verbale udienza 28 febbraio 2008).

In sede di controesame della difesa dell'imputato LE ROSE Armando, il collaboratore ESPOSITO Danny ha riferito che:

a) aveva conosciuto RIZZUTI Giovanni a casa di SCHIPANI Giancarlo; nell'occasione RIZZUTI gli aveva mostrato un pistola e più precisamente una Beretta FS 92 calibro 9 x 21;

b) RIZZUTI gli aveva mostrato anche un silenziatore fuori dal bar di TROVATO Giacomo (cfr pagine 114 e segg. Verbale udienza 28 febbraio 2008).

In sede di controesame delle difese dell'imputato TROVATO Giacomo, il collaboratore ESPOSITO Danny ha riferito che:

c) nei mesi precedenti all'arresto dell'ottobre 2003 di giorno aveva consegnato insieme a TROVATO Giacomo a RIZZUTI Giovanni un chilo di cocaina mentre si trovavano vicino alla casa di TROVATO Giacomo sul lungo lago di Lecco dentro ad un parcheggio e di fronte ad un piccolo parco con un chiosco (cfr pagine 53 e segg. Verbale udienza 28 febbraio 2008).

In ordine alla credibilità di Esposito Danny già si è diffusamente motivato al paragrafo 1.15 della motivazione.

Le propalazioni di Esposito Danny si presentano, in ordine alle accuse mosse agli imputati RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni, LE ROSE Armando, TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano, con le caratteristiche della precisione, coerenza, costanza e spontaneità e debbono pertanto considerarsi intrinsecamente attendibili.

La precisione, la costanza e la coerenza delle dichiarazioni raggiunge un livello di attendibilità massimo in considerazione delle seguenti caratteristiche del narrato:

1. la descrizione della dazione dello stupefacente a RIZZUTI Giovanni, nonché la collaborazione di quest'ultimo con RUSSO Paolo (Paolo Pugliese), è puntuale e si accompagna a dettagli particolarmente significativi che confermano la veridicità degli eventi (la provenienza della cocaina da ALCARO LUIGI arrestato poco tempo prima in relazione alla fornitura di due o tre etti; la descrizione del luogo di consegna del chilo di cocaina, nonché la descrizione della provenienza del chilo di cocaina come parte dei cinque chili acquistati da SCHILLACI Paolo – cfr. paragrafo A.15) della motivazione – la descrizione dei numerosi solleciti di pagamento effettuati presso il bar "Bellavista" di Mandello del Lario);

2. le dichiarazioni manifestano una coerenza assoluta in relazione sia alla descrizione delle condotte nel loro insieme e dei singoli comportamenti dei protagonisti dell'illecito, che rispetto all'intero impianto espositivo del collaboratore, che vede TROVATO Giacomo come fornitore di sostanza stupefacente nell'ambito della malavita lecchese o comunque come persona attiva al fine di imporre la propria posizione di supremazia sul territorio e nell'ambito del narcotraffico (si veda il paragrafo A) della motivazione sulla ricostruzione della 'ndrangheta lecchese e sulle modalità di imposizione sul territorio);

3. manca qualsiasi tipo di contraddizione rispetto alle precedenti dichiarazioni, rese anche in altri dibattimenti, come peraltro risulta dal controesame della difesa di RIZZUTI Giovanni, la quale ha fatto emergere che il collaboratore aveva già reso

dichiarazioni su RIZZUTI in altro dibattimento, ma non ha proceduto ad alcuna contestazione evidentemente per l'assenza di ogni tipologia di contrasto narrativo;

4. le risposte alle domande vengono rese con spontaneità ed immediatezza e con uno sporadico ricorso alla contestazione in aiuto alla memoria.

I riscontri alle accuse di Esposito Danny sono poi numerosi ed individualizzanti.

Come Mecaj Gjok, anche Esposito Danny dichiara che RIZZUTI Giovanni acquistava sostanza stupefacente da TROVATO Giacomo.

Deve poi considerarsi che Esposito Danny ha dichiarato che negli ultimi tempi i cugini TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano collaboravano nell'attività di narcotraffico. Tale circostanza si armonizza con quanto dichiarato da Mecaj Gjok, il quale – come si è detto – ha riferito di essere venuto a sapere da SURIANO Giovanni che RIZZUTI Giovanni acquistava stupefacente sia da TROVATO Giacomo che da TROVATO Emiliano.

Non solo, ma Esposito Danny precisa che TROVATO Giacomo era fortemente contrariato dal fatto che RIZZUTI Giovanni acquistasse stupefacenti da terzi (Claudio Rizzuti) e in ciò trova conferma il narrato di Mecaj Gjok, secondo cui – si ricorderà – la trattativa per la fornitura stabile di cocaina al gruppo di Mandello del Lario composto anche da RIZZUTI Giovanni era fallito a seguito del veto di TROVATO Giacomo.

Entrambi i collaboratori coinvolgono nella vicenda del narcotraffico di Mandello del Lario una persona di nome Paolo.

Esposito Danny precisa trattarsi di Paolo Pugliese, il quale coadiuvava e spacciava sostanza stupefacente insieme a RIZZUTI Giovanni del bar Bellavista di Mandello del Lario.

stessa persona.

Si tratta di RUSSO Paolo, nato a Foggia il 14 marzo 1973, ed arrestato – come meglio vedremo in seguito - il 14 maggio 2004 per detenzione illecita di sostanza stupefacente (cfr. verbale di arresto del 14 maggio 2004).

La convergenza delle dichiarazioni dei due pentiti consente di ritenere provato che:

RIZZUTI Giovanni acquistava sostanza stupefacente da TROVATO Giacomo e la smerciava sul territorio;

RIZZUTI Giovanni e RUSSO Paolo collaboravano nell'attività di narcotraffico.

Vi sono poi riscontri individualizzanti di portata dirimente di natura oggettiva.

Esposito Danny aveva in memoria nell'agenda del proprio telefono cellulare il numero telefonico del Bar "Bellavista" di RIZZUTI Giovanni 0341730415 e il numero

di RUSSO Paolo 3492411670, oggetto di intercettazione a carico di quest'ultimo nel 2004.

Deve evidenziarsi poi che – come emergerà dalle intercettazioni telefoniche che si andranno ad analizzare in seguito – in occasione della lite tra LE ROSE Armando e SURIANO Giovanni, risalente al giugno del 2004, SURIANO Giovanni chiede a RIZZUTI Giovanni di essere messo in contatto con TROVATO Giacomo al fine di trovare un appoggio nella malavita locale e al fine di difendersi dall'aggressività di LE ROSE Armando.

Tali conversazioni confermano il rapporto personale nella malavita lecchese tra TROVATO Giacomo e RIZZUTI Giovanni.

Deve poi aggiungersi che, nel corso delle intercettazioni ambientali del 1 marzo 2004 a bordo della Mercedes tg. CH350BD in uso a SIRIANNI Angelo, lo stesso SIRIANNI Angelo, chiamato nel corso della conversazione con il nome proprio Angelo, e l'interlocutore "*Clà*" parlano dell'attività di spaccio di stupefacente e delle dichiarazioni dei pentiti.

In particolare, gli interlocutori commentano le dichiarazioni accusatorie di ESPOSITO Danny e si interrogano sul perché Giovanni di Mandello, ovvero RIZZUTI Giovanni, non sia stato ancora attinto da un avviso di garanzia, nonostante che il citato ESPOSITO Danny abbia reso dichiarazioni anche a suo carico.

Come si evince dal passo che viene riportato per esteso, SIRIANNI Angelo - che al paragrafo A e A9 risulta essere associato sia nell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta sedente nel lecchese sia nell'associazione volta al narcotraffico - partecipa al colloquio nel corso del quale emerge chiaramente la figura di RIZZUTI Giovanni come spacciatore unitamente al fratello Rizzuti Claudio (che viene definito come confidente delle forze dell'ordine).

TRACCIA AUDIO N. 3451 DEL GIORNO 01/03/04
INIZIO ORE 10.11

Presenti:

V.M. – CLÀ - (voce maschile);
V.M.1 – ANGELO (voce maschile).

V.M. – … e lì gli passa la droga… ci ha un giro della --- questo qua… ci ha tre uffici eh, Como, Erba, Lecco… però è un bravo ragazzo
V.M.1 – Ma qual è, quello cicciottello?
V.M. – No no

OMISSIS

V.M. – **Danno la vita per uno sbaglio… io quando gli dicevo di non girare neanche con quello lì con quel Claudio, che io non mi fido di quel Claudio, quello lì è un pezzo di merda… quello sai**

quante volte lo hanno beccato con la roba in tasca e lo hanno lasciato andare, perché faceva due o tre nomi...

V.M.1 – Ma va!

V.M. – Ehh! **Quello lì lo avevan sempre detto che era un mezzo pentito... brutta merda!... ma poi io dico anche a Giovanni quello di Mandello come mai non gli è arrivato?**

V.M.1 – Non gli è arrivato?

V.M. – No

V.M.1 – E come mai non gli è arrivato?

V.M. – Ho parlato io sabato da Carmelo, ha detto "ora gli è arrivata a mio fratello" una settimana all'epoca (voce disturbata) "a me non mi è arrivato niente"... (voce disturbata)

V.M.1 – **Io so che sto cazzo di Danny ha parlato anche di lui**

La prova che l'oggetto della conversazione sia proprio RIZZUTI Giovanni lo si desume dal richiamo al paese di Mandello del Lario (LC), ove l'imputato aveva l'attività del bar "Bellavista", e dalla contestuale citazione di Claudio, ovvero di RIZZUTI Claudio, fratello dell'imputato Giovanni.

Ma vi è di più.

Le dichiarazioni di Esposito Danny, della cui attendibilità intrinseca si è già detto, trovano riscontri precisi ed individualizzanti tanto da assurgere alla prova dei **capi di imputazione A.57 punto primo e secondo e capi A57bis e A57ter** inerenti sia la vendita di tre etti di cocaina che di un chilo di cocaina da parte di TROVATO Giacomo a RIZZUTI Giovanni.

Si è già detto che Esposito Danny ha riferito di aver consegnato, unitamente a TROVATO Giacomo, a RIZZUTI Giovanni due o tre etti di stupefacente; stupefacente che era di proprietà di ALCARO LUIGI, arrestato in quei giorni.

La chiamata in correità di RIZZUTI Giovanni e TROVATO Giacomo trova puntuali riscontri individualizzanti.

Esposito Danny dichiara di essersi accompagnato a TROVATO Giacomo per un anno e mezzo prima del suo arresto dell'ottobre 2003.

ALCARO LUIGI risulta essere stato arrestato in data 14 novembre 2002 (cfr. verbale di arresto in data 14 novembre 2002).

L'arresto di ALCARO ricade pertanto nel periodo storico della collaborazione tra Esposito Danny e TROVATO Giacomo.

Vi sono poi, nel periodo immediatamente precedente all'arresto di ALCARO LUIGI, tre contatti telefonici tra quest'ultimo e RIZZUTI Giovanni, nel corso dei quali gli interlocutori trattano, con termini convenzionali, sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*sigarette*".

I contatti telefonici che si andranno ad esaminare intervengono tra l'utenza intercettata 333/47774764, in uso ad ALCARO LUIGI, e l'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni.

L'utenza cellulare 333/4774764 intercettata è stata sequestrata ad ALCARO LUIGI al momento del suo arresto (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 14 novembre 2002).

L'utenza 339/3888489 in contatto con quella intercettata risulta essere – come vedremo meglio in seguito - intestata ed in uso a RIZZUTI Giovanni.

Il contenuto delle telefonate non lascia adito ad alcun dubbio.

Sia RIZZUTI che ALCARO gestivano nel 2002 esercizi commerciali di bar e di tabaccheria; non si vede alcuna ragione seria per poter ritenere che gli stessi potessero trattare tra loro partite di sigarette, essendo a tutti noto che gli esercizi commerciali acquistano le sigarette dal Monopolio di Stato.

Non solo, ma le conversazioni evocano accordi taciti tra gli interlocutori in relazione ad incontri e a consegne che lasciano chiaramente intendere la volontà degli stessi di tacere trattative aventi ad oggetto sostanza stupefacente.

TELEFONATA N. 47 DEL GIORNO 25/10/2002 ***Utenza n. 333/4774764 in uso a ALCARO LUIGI***
ORA D'INIZIO 21.16

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1- Si?

V.M.2- Hey!

V.M.1- Hey!

V.M.2- **Mi hai chiamato?**

V.M.1- **Eh, forse tu mi hai chiamato oggi a me.**

V.M.2- Si...

V.M.1- Ah, ecco.

V.M.2- Ah no, sai... sai cosa?

V.M.1- Si.

V.M.2- **Per dirti: quando mandi... quello lì con il libretto, no?**

V.M.1- **Sì.**

V.M.2- **Eh, fammi un colpo di telefono prima, così mi faccio trovare. Hai capito?**

V.M.1- Va bene.

V.M.2- Okay?

V.M.1- Okay.

V.M.2- Mh.

V.M.1- **Eh, ma dovevo venire a prendere le sigarette, perché oggi ho preso tutto e mi son dimenticato... le... le... Chesterfield di quelle leggere là, le Philips Morris.**

V.M.2- **Ah, ho capito.**

V.M.1- Ve li portavo domani.

V.M.2- Va bene.

V.M.1- Ciao, bello.

V.M.2- Ciao. Ciao, ciao. Ciao.

TELEFONATA N. 163 DEL GIORNO 05/11/2002 ***Utenza n. 333/4774764 in uso a ALCARO LUIGI***

ORA D'INIZIO 20.33

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

(Rumori e voci di fondo durante la conversazione)

V.M.1- Chi è?

V.M.2- Hey!

V.M.1- Hey?

V.M.2- Ciao.

V.M.1- Ciao!

V.M.2- Allora?

V.M.1- **Eh, siamo qua.**

V.M.2- **Ah. Io domani arrivo.**

V.M.1- Mh.

V.M.2- Poi vedi tu...

V.M.1- Eh sì, non ti preoccupare.

V.M.2- ...domani, dopodomani...

V.M.1- No, qualche giorno, dai. "Qualche giorno" vale a dire in settimana questa.

V.M.2- Ah.

V.M.1- Eh, giovedì, venerdì, vediamo...

V.M.2- Va bene, dai.

V.M.1- Okay?

V.M.2- Okay.

V.M.1- Grazie.

V.M.2- Prego.

V.M.1- Ciao.

V.M.2- Ciao, ciao, ciao.

V.M.1- Ah, oh!

V.M.2- Eh, dimmi.

V.M.1- **Ti devo pagare le sigarette, gesucristo.**

V.M.2- **Non ho capito.**

V.M.1- **Eh, niente, dai, ti devo pagare le sigarette.**

V.M.2- **Eh poi, poi me li... quando passi... di là a prenderle.**

V.M.1- Va bene. Va bene, di nuovo grazie.

V.M.2- Ciao.

V.M.1- Ciao.

V.M.2- Ciao, ciao.

TELEFONATA N. 192 DEL GIORNO 07/11/2002 ***Utenza n. 333/4774764 in uso a ALCARO LUIGI***

ORA D'INIZIO 22.01

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1- Sì?

V.M.2- Pronto?

V.M.1- Sì!

V.M.2- Ciao.
V.M.1- Buonasera.
V.M.2- Buonasera. Domani ci vediamo.
V.M.1- Sì, certamente.
V.M.2- Vie... Vieni tu?
V.M.1- Sì.
V.M.2- Eh. No, guarda che aspetto, eh.
V.M.1- Certamente, non...
V.M.2- Anzi, se vieni di mattina è meglio.
V.M.1- No, no, no, no.
V.M.2- No, cazzo, dai...
V.M.1- Non ci sono.
V.M.2- Eh, quando arrivi?
V.M.1- Pomeriggio.
V.M.2- Mh...
V.M.1- Eh, non ci sono, devo andare via domani mattina.
V.M.2- Eh... Va beh...
V.M.1- Okay?
V.M.2- **Okay, allora ti aspetto domani. Sei a posto, sì?**
V.M.1 - Sì? Non ho capito.
V.M.2 - Tutto a posto, sì?
V.M.1 - Eh...
V.M.2 - Eh...
V.M.1 - A regola.
V.M.2 - "A regola", va bene...
V.M.1- Mh. Okay?
V.M.2- Okay, ci vediamo domani.
V.M.1- Ciao, buona serata.
V.M.2- Ciao, ciao, ciao.

La chiamata in correità di Esposito Danny assurge pertanto a prova piena del fatto contestato e per l'effetto risulta integrata la dimostrazione della cessione di tre etti di cocaina da TROVATO Giacomo a RIZZUTI Giovanni.

RIZZUTI Giovanni deve pertanto essere dichiarato responsabile del delitto di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina da TROVATO Giacomo, di cui al **capo A.57 punto primo** del decreto del 9 luglio 2007.

TROVATO Giacomo deve essere dichiarato responsabile del delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a RIZZUTI Giovanni, di cui al **capo A.57 bis** del decreto del 30 ottobre 2007.

Come si è già diffusamente illustrato, Esposito Danny ha riferito di aver consegnato, unitamente a TROVATO Giacomo, a RIZZUTI Giovanni un chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, proveniente dalla fornitura di SCHILLACI Paolo: *"Una volta gli abbiamo portato due, tre etti, era di Alcaro Luigi quando l'hanno arrestato il rimanente suo l'abbiamo preso e l'abbiamo consegnato ad "ominicchio" da vendere.*

Un'altra volta sotto casa di Giacomo Trovato un chilo di cocaina e eravamo io, Giacomo Trovato ed è arrivato lui con un'altra persona che non so chi sia, non è scesa dalla macchina. .... OMISSIS .... *La prima è stata questa, la seconda volta invece un chilo di cocaina di quei cinque che parlavamo prima. Lo scambio è avvenuto sotto casa di Giacomo Trovato io, lui ed e' arrivato "ominicchio" con un BMW argento con un'altra persona in macchina che non è scesa, e io non ho neanche visto in faccia"* (cfr. pagina 94 verbale udienza 21 febbraio 2008);

La chiamata in correità di RIZZUTI Giovanni e TROVATO Giacomo trova puntuali riscontri individualizzanti nella vicenda trattata in occasione dell'esame dell'imputazione **A.17** del decreto del 9 luglio 2007, cui si rimanda, e che riguarda la cessione di 5 Kg. di cocaina da SCHILLACI Paolo a TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano. estate 2003

L'accertamento inerente il predetto **capo A.17** dimostra infatti che TROVATO Giacomo era entrato nel possesso di 5 chili di cocaina proveniente da SCHILLACI Paolo e costituisce riscontro logico alle propalazioni in esame.

Si richiamano poi, in relazione al rapporto nell'ambito del narcotraffico tra TROVATO Giacomo e Esposito Danny, dal un lato, e RIZZUTI Giovanni, dall'altro, le citate dichiarazioni di Mecaj Gjok (Suriano e Rizzuti si rifornivano di stupefacenti da TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo; TROVATO Giacomo aveva impedito all'inizio del 2003 un accordo di fornitura stabile di cocaina tra Mecaj Gjok e il gruppo di Mandello del Lario, di cui facevano parte RIZZUTI e SURIANO; RIZZUTI aveva chiesto a Mecaj Gjok all'inizio del 2003 la consegna di un etto di cocaina) e le dichiarazioni di Esposito Danny, nonché i riscontri esterni a queste ultime (tra cui si ricordano i citati colloqui telefonici tra RIZZUTI Giovanni e TROVATO Emiliano, ALCARO Luigi e SURIANO Giovanni, nonché la presenza dei numeri telefonici di RIZZUTI Giovanni e RUSSO Paolo nell'agenda telefonica di Esposito Danny).

RIZZUTI Giovanni deve pertanto essere dichiarato responsabile del delitto di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina da TROVATO Giacomo, di cui al capo **A.57 punto secondo** del decreto del 9 luglio 2007.

TROVATO Giacomo deve essere dichiarato responsabile del delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a RIZZUTI Giovanni, di cui al **capo A.57 ter** del decreto del 30 ottobre 2007.

SCHILLACI ⟶ TROVATO ⟶ RIZZUTI

A fronte di un così pregnante apparato probatorio, la difesa di RIZZUTI Giovanni, affidata anche ad una memoria manoscritta datata 7 febbraio 2009, non appare in grado di accreditare presso il Tribunale alcun ragionevole dubbio.

RIZZUTI riferisce che dopo il 15 agosto 2003 Esposito Danny e Franco Poerio si presentarono presso l'azienda del fratello Claudio Rizzuti per acquistare un'auto usata e che, a seguito delle sue perplessità manifestate al fratello circa la volontà di Esposito Danny di pagare con assegni postdatati, il fratello Claudio pretese un pagamento in contanti e successivamente rifiutò l'affare a causa dell'insistenza di Esposito Danny nel pretendere il pagamento tramite assegni, che asseriva essere coperti.

RIZZUTI conclude scrivendo che quella era stata l'unica volta in cui aveva visto Esposito Danny e che le propalazioni accusatorie avanzate da quest'ultimo nei suoi confronti erano originate dal rancore provato da Esposito per il mancato acquisto dell'auto e per i dubbi avanzati sulla solvibilità dei suoi assegni.

Orbene, non è assolutamente credibile che Esposito Danny abbia calunniato RIZZUTI Giovanni e non la persona che effettivamente aveva il potere di vendere la macchina ed accettare in pagamento gli assegni, e cioè Claudio Rizzuti.

Deve a questo proposito evidenziarsi che la collaborazione di Esposito Danny è iniziata subito dopo il suo arresto del 10 ottobre 2003 e quindi il collaboratore avrebbe avuto tutto il tempo per rendere dichiarazioni su fatti a carico di Claudio Rizzuti, la cui tragica scomparsa risale al mese di gennaio 2004.

Proseguiamo ora nell'esame delle dichiarazioni degli ulteriori collaboratori di giustizia, che hanno reso propalazioni accusatorie nei confronti degli imputati RIZZUTI, SURIANO, LE ROSE e MANTIA.

CUSUMANO Paolo Fortunato, le cui dichiarazioni sono state acquisite ex art. 500 IV comma cpp, riferisce che:

a) RIZZUTI Giovanni, detto "*Ominicchio*", gestore di un bar a Mandello del Lario, spacciava sostanza stupefacente, fornitagli da CALIGIURI Salvatore, da BUBBO ANTONIO e da MARCHIO MASSIMILIANO;

b) aveva colpito con uno schiaffo SURIANO Giovanni, detto "*Cavallo Pazzo*", fuori dal pub WILDWOOD di Lecco; a causa di tale fatto un appartenente alla 'ndrangheta, che SURIANO chiamava zio, lo aveva fatto salire su un'autovettura, facendogli pensare che sarebbe stato ucciso, e gli aveva chiesto conto del suo operato; nel frangente si era

NIPOTE di PIERINO MARCHIO.

salvato dicendo di essere nipote di MARCHIO Pierino (in effetti MARCHIO PIERINO risulta essere coniuge di Antonella Maira, che è cugina del padre di CUSUMANO).

Cusumano Paolo Fortunato, della cui credibilità generale già si è trattato al paragrafo 6 della motivazione, rende dichiarazioni intrinsecamente attendibili su RIZZUTI e SURIANO in quanto le stesse sono precise, coerenti, costanti e spontanee.

Peraltro le stesse dichiarazioni trovano riscontro in quanto riferito dai collaboratori già citati Esposito Danny e Mecaj Gjok.

Tutti affermano perentoriamente che RIZZUTI Giovanni spacciava stupefacente.

Cusumano aggiunge che RIZZUTI si riforniva anche da CALIGIURI Salvatore, da BUBBO Antonio e da MARCHIO Massimiliano.

Cusumano narra poi la vicenda delle percosse a SURIANO, reiterando il narrato di Mecaj Gjok.

Infine, il testimone ex art. 197 bis cpp, già imputato e giudicato in procedimento connesso, CORTESE Angelo Salvatore, sentito all'udienza del 3 luglio 2008, ha reso dichiarazioni sulla persona dell'imputato LE ROSE Armando, riferendo che:

a) era stato affiliato alla 'ndrangheta per oltre 25 anni e più precisamente alla locale di Cutro ed alla organizzazione di GRANDE ARACRI NICOLINO, con il grado di "*crimine*";

b) aveva conosciuto LE ROSE Armando di Mesoraca, e i di lui fratelli LE ROSE Giovanni e LE ROSE Francesco, e lo aveva frequentato negli anni '80 e '90 (pag.18 verbale udienza 3 luglio 2008);

c) LE ROSE Armando era affiliato alla 'ndrangheta e più precisamente alla locale di FERRAZZO MARIO, alias TOPOLINO di Mesoraca;

d) aveva litigato con LE ROSE Armando e con il fratello LE ROSE Giovanni e si erano minacciati puntandosi le rispettive pistole in direzione del viso intorno al 1987;

e) la lite tra lui e LE ROSE Armando era stata placata dall'intervento di FERRAZZO MARIO di Mesoraca e da GRANDE ALACRI NICOLINO, i quali volevano che gli stessi LE ROSE e CORTESE si accordassero in quanto entrambi erano rappresentanti di una locale nel Nord Italia a Legnano (pag.19 verbale udienza 3 luglio 2008);

f) sia CORTESE che LE ROSE si rifornivano vicendevolmente di cocaina nella misura di 20 o 30 grammi e spacciavano cocaina su Legnano tra l'87 ed il '90 (pag.20 verbale udienza 3 luglio 2008);

g) LE ROSE Armando aveva una carrozzeria nella Provincia di Varese;

h) nell'agosto del 2006, CORTESE aveva incontrato LE ROSE Armando presso la carrozzeria del fratello sita in Mesoraca ed aveva chiesto allo stesso la fornitura di 4 chili di cocaina; LE ROSE Armando aveva risposto che nel Nord Italia aveva la disponibilità di cocaina e che il prezzo era di 47.000 euro al chilo (pag. 21 verbale udienza 3 luglio 2008);

i) si era rivolto a LE ROSE Armando in quanto MANTIA Vincenzo gli aveva riferito, qualche giorno prima, che LE ROSE si trovava a Mesoraca ed aveva della cocaina di buona qualità (pag. 23 verbale udienza 3 luglio 2008);

l) LE ROSE Armando aveva riferito a CORTESE che aveva avuto una perdita di 4 chili di cocaina;

m) che aveva conosciuto MANTIA Vincenzo, detto strecia, di Mesoraca, affiliato al clan di FERRAZZO MARIO, il quale gli aveva raccontato di aver chiesto una fornitura di mezzo chilo di cocaina a LE ROSE Armando in conto vendita, ma LE ROSE aveva risposto che aveva bisogno del pagamento anticipato in contanti a causa di un problema economico connesso alla perdita dei citati 4 chili;

n) MANTIA Vincenzo aveva un fratello (pag.23 verbale udienza 3 luglio 2008);

o) riconosceva in fotografia LE ROSE Armando (foto 16 – album 1).

In sede di controesame della difesa di LE ROSE Armando, il collaboratore ha riferito che:

a) aveva avuto un litigio con Giovanni Le Rose, che abitava a Canegrate, in quanto Le Rose Giovanni aveva avuto una discussione in un bar con una persona vicina al collaboratore: "*Una discussione per una questione di locale, in un bar, ebbe una discussione con persone vicino a noi, con un ragazzo vicino a noi non ricordo bene come si chiama, lui era un po' bevuto che era ubriaco alzò un po' la voce e minacciò. Lo venimmo a sapere noi ed andammo noi a cercare a lui per picchiarlo..... OMISSIS ... Io, Vincenzo Rispoli affiliato al clan Cataldo Marincola è anche nipote di Giuseppe Fareo e Silvio Fareo, mio fratello Cortese Federico, andammo con una FIAT Croma che avevo io per cercare di trovarlo, bussammo alla porta, non rispose nessuno e sfondammo la porta, era una abitazione vecchia, entrammo in casa e controllammo l'abitazione se c'era qualche arma, facemmo un controllo e quando uscimmo fuori dall'abitazione trovammo Armando con il fratello fuori dall'abitazione quindi se la presero per questo sfondamento di porta che abbiamo avuto. Cominciarono le parole.*

subito togliemmo le armi, eravamo tutti quanti armati quella sera e ci puntammo la pistola io con Armando, Armando con me, Vincenzo Rispoli con lui, eravamo tutti quanti puntati con le pistole bastava un attimo e succedeva il fine mondo. Perché abbiamo avuto il sangue freddo in quell'istante. Armando poi si mise a gridare "ma che stiamo facendo" la cosa si calmò, abbassò le armi, perché abbiamo avuto il sangue freddo, se non avevamo il sangue freddo quel giorno succedeva una strage ci uccidevamo a vicenda".

b) LE ROSE Armando era affiliato alla locale della 'ndrangheta di Mesoraca, ma non sapeva la dote in quanto il collaboratore apparteneva all'epoca alla minore; nonostante il grado inferiore il collaboratore poteva scontrarsi con LE ROSE Armando in quanto faceva parte di un clan molto potente, il clan "Dragone": "*Ad un certo punto lei, rispondendo al Pubblico Ministero, ha detto che era affiliato alla 'ndrangheta e al locale di Mesoraca. Chi era affiliato? Armando Lerose. Con che dote? Non lo sapevo perché all'epoca avevo la camorra. L'ndrangheta si divide in due fasce picciotto e camorrista appartengono alla società minore, 'ndrangheta, santa, vangelo, (inc.) appartengono alla società maggiori. Io all'epoca avevo la camorra e non potevo nemmeno domandare e sapere che grado aveva. Però anche se lei era affiliato minore poteva comunque tener testa ad un affiliato maggiore. Giusto? Sì, potevo anche tenere testa perché il mio clan era un clan potentissimo, il clan dragone era potente in tutta Italia. Però era alleato con Mesoraca? Sì. Quindi essendo alleato era come se fosse lo stesso clan? Sì, quando avemmo la discussione con Armando intervenne il capo società di Mesoraca, Mario Ferrazzo*";

c) LE ROSE Armando era una persona rispettata nella 'ndragheta: "*Lei ha detto che Armando era una persona abbastanza rispettata nell'ambiente criminale? No abbastanza, é rispettato tuttora perché è una persona, l'ho detto, è molto umile, nell'ndrangheta ci vuole molta umiltà, è una persona capace, fredda, è una persona molto rispettata. Capace e fredda è un po' diversa da umile? Ho spiegato nell'ndrangheta come funziona bisogna avere 99 punti di umiltà e uno di azioneria, nell'ndrangheta non si valuta l'aggressività, la criminalità in se stesso, si valuta anche il comportamento. L'ndrangheta ha delle basi sul comportamento, sull'umiltà, la fedeltà con le persone, poi quando c'è da togliere l'aggressività si toglie fuori. Noi valutiamo questo qua nell'ndrangheta e non solo l'azione che fa la persona se è capace a sparare, guardiamo l'umiltà come si comporta, come parla, non ci piacciono quei*

tipi che si fanno grandi. L'umiltà era una prerogativa di Lerose? Sì, era molto umile. Nel suo interrogatorio non ha mai parlato di umiltà ma ha sempre parlato di coraggio, pare che siano cose diverse? Ci vuole umiltà e coraggio, nell'ndrangheta ha due cose umiltà è coraggio vuol dire essere freddo andare a fare l'omicidio, a fare un'azione";

d) aveva incontrato LE ROSE Armando nel 2006 a Mesoraca ed aveva trattato con lui la fornitura di cocaina: "*Arriviamo al 2006. Lei lo incontra ha detto a Mesoraca? Sì. Lei rispondendo al Pubblico Ministero ha detto che probabilmente era il mese di agosto?Sì. Le chiederei uno sforzo di memoria visto che sono solo due anni se ricorda in che periodo di agosto era? Il periodo era dopo il 15 agosto perché io sono sceso in Calabria il 17 agosto quindi è dopo il 20, sarebbe fine agosto. In quell'occasione vi siete visti una volta sola? Sì, una volta sola perché io mi ero incontrato 10 giorni prima con Vincenzo Mantia in un bar a Mesoraca e parlammo di cocaina e lui mi disse che Armando era qua a Mesoraca, aveva cocaina buona, e mi recai per parlare con Armando. Vincenzo Mantia le disse che aveva fatto anche lui richiesta ad Armando Lerose di cocaina?Sì, mi disse che aveva fatto richiesta. Cosa le disse? Mi disse solamente che aveva chiesto anche lui cocaina poi Armando Lerose mi confermò...No, aspetti mi dica di Mantia.Che aveva cocaina mi ha detto e basta. Le raccontò che lui si era rivolto ad Armando Lerose per avere cocaina? Sì, Me lo disse che aveva chiesto cocaina però non mi specificò quella faccenda che voleva pagarla dopo 20 giorni, me lo disse Armando Lerose questo particolare. Le disse anche come sarebbe avvenuta la consegna, il prezzo, tutto quanto Mantia? No, di questo con Mantia non ne parlammo. Lei con Mantia non parlò di questo e poi ne parlò con Armando Lerose? Sì. Chi le disse che Armando Lerose trafficava in cocaina?Mantia me lo disse. E' sicuro? Come no, l'ho visto nel bar a Mesoraca sicurissimo, lui mi ha detto "vedi che Armando ha cocaina di qualità", io cercavo cocaina che poi acquistavo cocaina da certi zingari a Crotone in quel periodo là io. Nel suo interrogatorio del 23 giugno lei aveva dichiarato: "ho conosciuto anche Lerose che aveva una carrozzeria etc., Lerose trafficava in cocaina, di recente nel 2006 mi pare in estate l'ho incontrato in Mesoraca e... parlammo di cocaina io sapevo che Armando Lerose trafficava in grandi quantitativi"? Sì. Lei lo sapeva e l'aveva saputo, conferma oggi, da Mantia?Sì, da Mantia. Cosa le disse Armando Lerose? Mi recai con questo mio paesano Vilirillo Pietro, che è poi è stato arrestato, lo trovai, ci appartammo io, Vilirillo Pietro e Armando Lerose, c'era anche il fratello però il fratello lo lasciammo vicino alla sua*

abitazione, camminammo un pezzettino a piedi, c'è un po' di verde vicino quella casa e gli chiesi "Armando vedi che mi servono 4 chili di cocaina siccome ho saputo che hai cocaina buona, di buona qualità". Lui mi disse "Salvatore c'è", mi disse il prezzo e che tipo di cocaina. Siccome io ho un tipo di clientela che la cocaina non se la tirava solo con il naso ma la fumava con crack con la bottiglia quindi ci voleva cocaina di buona qualità perché andava mescolata con il bicarbonato, andava squagliata e fatta una pietra. Lui mi disse che c'era e costava 47 mila euro al chilo e dovevo prendermela al nord Italia. A me il prezzo non andava bene perché io la pagavo molto meno a Modena avevo una fonte a Modena e non facemmo niente" (cfr. pagg. 29 e seguenti verbale udienza 3 luglio 2008)

Le dichiarazioni di CORTESE, della cui credibilità già si è trattato al paragrafo 1.11, presentano i requisiti della precisione, costanza, coerenza e spontaneità e sono da considerare pertanto intrinsecamente attendibili.

Il narrato della trattativa del 2006, come quello dello scontro a mano armata con LE ROSE Armando, è riferito con richiami a particolari che colorano in modo ineccepibile di veridicità l'intera deposizione.

Le propalazioni di CORTESE su LE ROSE Armando trovano poi numerosi riscontri esterni, che confermano la sussistenza di una conoscenza effettiva tra i due e che consentono di ritenere LE ROSE Armando come una persona dedita al narcotraffico.

Deve, infatti, evidenziarsi – come meglio spiegato in seguito – che l'istruttoria dibattimentale ha dato la prova di come LE ROSE Armando gestisse una carrozzeria nella Provincia di Varese (cfr. – tra l'altro – deposizione isp. Marco Di Prinzio).

Non solo, ma anche MECAJ GJIOK dichiara di aver conosciuto LE ROSE Armando e di aver iniziato con lui una trattativa per lo scambio di stupefacenti.

I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia si rinvengono poi numerosi nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche del 2004, che dimostrano come LE ROSE Armando trattasse sostanza stupefacente, con il ruolo di dirigente di un sodalizio criminoso composto dai sodali MANTIA Francesco, Orlando Falbo, RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni, SCALZI Vincenzo e RUSSO Paolo già in epoca anteriore al narrato del collaboratore Cortese che – si è visto – si riferisce ad una trattativa per una fornitura di cocaina avvenuta in Mesoraca nel 2006.

In sede di discussione, la difesa di LE ROSE Armando ha affermato che vi sarebbe stata la possibilità di dimostrare che il collaboratore CORTESE faceva uso di sostanza

stupefacente e che l'esito dell'accertamento avrebbe dimostrato l'inattendibilità del collaboratore.

La generica affermazione difensiva non può costituire motivo per interrompere la discussione e procedere all'assunzione di nuove prove ex art. 523 VI comma cpp.

Non solo, ma non costituisce neppure una seria ragione per mettere in dubbio l'attendibilità del collaboratore, che in sede di escussione dibattimentale è apparso al Tribunale consapevole del proprio ruolo, seriamente impegnato nel rispondere alla domande con sincerità, logico nelle risposte e del tutto scevro da problemi psichici.

A parte le conclusioni in ordine al giudizio di responsabilità personale degli imputati RIZZUTI Giovanni e TROVATO Giacomo per i delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 di cui si è già esposto, le propalazioni dei collaboratori Mecaj Gjok, Esposito Danny, Cusumano Paolo Fortunato e Cortese Angelo Salvatore consentono di ritenere provato che gli imputati LE ROSE Armando, RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni abbiano svolto l'attività di narcotrafficanti.

Questo è il primo passo dell'esame delle risultanze dibattimentali da cui occorre prendere le mosse per l'analisi interpretativa delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso ai predetti imputati; intercettazioni che – come si è anticipato – si andranno ad illustrare e spiegare analiticamente e con il criterio storico e che avvalorano – anche alla luce degli ulteriori elementi di prova costituiti dall'arresto di SCALZI Vincenzo e RUSSO Paolo e dai verbali di sequestro di sostanza stupefacente – il convincimento circa la sussistenza di una associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti composta, oltre a SCALZI Vincenzo e RUSSO Paolo (imputati già giudicati in separato procedimento), da LE ROSE Armando, MANTIA Francesco, RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni e operante in provincia di Lecco e di Varese dal mese di marzo 2004.

In ordine alla individuazione dei predetti imputati e delle rispettive utenze telefoniche, oggetto di intercettazione, ha riferito diffusamente l'ispettore DI PRINZIO MARCO alle udienze del 17 gennaio 2008, del 24 gennaio 2008 e del 13 febbraio 2009

.

Più precisamente, l'ispettore DI PRINZIO MARCO ha riferito l'esito delle indagini di polizia giudiziaria, indicando le generalità degli odierni imputati, le rispettive attività, le dimore ed i rapporti personali, nonché le utenze telefoniche in uso agli stessi ed oggetto di intercettazione, riferendo che:

a) l'utenza fissa 0341/730415 era ubicata nel bar "Bellavista", sito in Mandello del Lario (LC) e che il bar era gestito da RIZZUTI Giovanni e dalla compagna TALARICO Monica;

b) l'utenza mobile 339/3888489 era intestata ed in uso a RIZZUTI Giovanni (lo ammette lo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 3 maggio 2007 acquisito ex art. 513 cpp);

c) il numero Imai 351512007855170 apparteneva all'apparecchio telefonico in uso a RIZZUTI Giovanni, individuato tramite l'intercettazione della predetta utenza telefonica 339/3888489;

d) le utenze cellulari 335/6514460 e 333/8370769 erano in uso a SCALZI Vincenzo ed erano state oggetto di sequestro a carico dello stesso imputato al momento del suo arresto avvenuto il giorno 1 ottobre del 2004 (cfr. verbale di perquisizione e contestuale sequestro della Questura di Lecco del 1 ottobre 2004);

e) SCALZI Vincenzo era residente in un appartamento ubicato sopra il bar Bellavista di Mandello del Lario (LC);

f) le utenze cellulari 339/4572126 e 349/4131376 erano in uso a SURIANO Giovanni, il quale abitava in Desio ed era cugino di RIZZUTI Giovanni;

g) SURIANO Giovanni aveva frequenti contatti telefonici tramite le predette utenze con una donna chiamata "Stella", poi identificata nel coniuge SESTO ERNESTINA, nonché con il cugino RIZZUTI Giovanni;

h) le utenze cellulari 349/2411670 e 347/6145846 erano intestate ed in uso a RUSSO Paolo, il quale – pur avendo residenza anagrafica in Mandello del Lario (LC) – dimorava in Bellano (LC);

l) in occasione dell'arresto di RUSSO Paolo era stata sequestrata al predetto l'utenza cellulare 347/6145846 (cfr. verbale i perquisizione personale e locale della Questura di Lecco del 14 maggio 2004);

m) le utenze telefoniche 340/1714826 e 347/0736132 erano intestate ed in uso a LE ROSE Armando, residente in Busto Arsizio, via Roma, n.10 e titolare di una carrozzeria sita in Castellanza;

n) l'utenza telefonica 347/4223746 era intestata ed in uso a MANTIA Francesco, residente in Legnano.

Le dichiarazioni dell'ispettore DI PRINZIO MARCO relative all'uso delle utenze telefoniche, ai rapporti sentimentali e di parentela, nonché alle dimore ed attività

commerciali, trovano conferma nelle risultanze sia delle intercettazioni telefoniche che delle prove orali.

Tali risultanze consentono pertanto di fare proprie le conclusioni della polizia giudiziaria in ordine all'attribuzione delle utenze telefoniche in uso agli imputati.

Nello specifico, il rapporto personale tra RIZZUTI Giovanni e TALARICO Monica emerge in modo non equivoco sia dalle intercettazioni sull'utenza cellulare 339/3888489 in uso al primo sia dalle intercettazioni sull'utenza fissa 0341/730415 del bar "Bellavista", sito in Mandello del Lario (LC).

Deve aggiungersi – come si è già detto – che l'utenza fissa 0341/730415 del bar "Bellavista" era in possesso di Esposito Danny ed annotata nella rubrica telefonica del telefono cellulare in possesso del predetto (già si è detto che Esposito Danny ha riferito di essersi recato al bar "Bellavista" per chiedere a RIZZUTI Giovanni il pagamento del corrispettivo della fornitura di sostanza stupefacente).

Nel corso della telefonata 2114 del 23 marzo 2004 intercettata sull'utenza 339/3888489, RIZZUTI Giovanni parla con una persona che chiama Monica e colloquiano di aspetti personali, in quanto Monica riferisce di essere stata dal dentista, che si era fermata a fare la spesa al supermarket e che sarebbe tornata a casa.

Nel corso della telefonata 1625 del 16 marzo 2004, intercettata sull'utenza fissa 0341/730415 del bar "Bellavista", RIZZUTI Giovanni colloquia con Monica di attività di natura personale, quale la partecipazione ad un matrimonio del 3 di giugno a Petronà.

Nel corso della telefonata 987 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza cellulare 339/3888489, RIZZUTI Giovanni riferisce espressamente all'interlocutore "ORLANDO" di trovarsi al suo bar di Mandello del Lario (LC).

L'intestazione del numero cellulare 339/3888489 a RIZZUTI Giovanni, i contatti con l'utenza fissa 0341/730415 del bar "Bellavista", i colloqui con Monica e l'uso nelle conversazioni del nome Giovanni consentono di concludere che l'utenza 339/3888489 e l'apparecchio telefonico con Imei 351512007855170 erano in uso entrambi a RIZZUTI Giovanni ed erano utilizzati nel periodo oggetto di intercettazioni da quest'ultimo.

Deve aggiungersi che lo stesso RIZZUTI Giovanni, in sede di difese svolte con la memoria datata 7 febbraio 2009, assume la paternità dei colloqui oggetto di intercettazione sulle predette utenze, cercando di dare una spiegazione alternativa a quella proposta dal Pubblico Ministero.

Alla dimora di SCALZI Vincenzo nell'edificio dove era ubicato il bar Bellavista di RIZZUTI Giovanni si fa riferimento nella telefonata 1539 del 16 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, nel corso della quale RUSSO Paolo, riferendosi a SCALZI Vincenzo, dice a RIZZUTI "*quello che abita sul tuo bar*".

Il rapporto di parentela tra RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni emerge espressamente dalla telefonata 561 del 27 maggio 2004, intercettata sull'utenza cellulare 339/3888489, nel corso della quale SURIANO si rivolge a RIZZUTI con la frase "*caro cugino mio*".

Lo stesso SURIANO risulta in contatto con RIZZUTI nel corso della conversazione in esame attraverso l'utenza telefonica 339/4572126 a lui intestata (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 29).

TELEFONATA N. 561 DEL GIORNO 27/05/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 12.21
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).
....OMISSIS.....
V.M.1 - Dai, dai, quando siamo là poi parliamo.
V.M.2- **Sono tutto mezzo rotto *(parola incomprensibile: durata: 2")* caro cugino mio...**
V.M.1 - Ci vediamo stasera quando arrivo.
V.M.2- Va bene, vedi che ti aspetto, ciao.
V.M.1 - Si, ciao.

L'interlocutore è con certezza SURIANO Giovanni in quanto lo stesso afferma di essere "*tutto mezzo rotto*".

Infatti, nel corso della telefonata antecedente 415 del 25 maggio 2004, intercettata sull'utenza cellulare 339/3888489, SURIANO riferisce a RIZZUTI, chiamandolo Giovanni, di essere stato investito da una moto e di trovarsi all'ospedale.

TELEFONATA N. 415 DEL GIORNO 25/05/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 8.27
Interlocutori:
V.M.1 - (voce maschile in ambientale) -
V.M.2 - N.ID. (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).
In sottofondo, mentre il telefono squilla, si sente dire:
V.M.1 - "Io credevo erano mille, erano 970... (inc. in lontananza 3") ...e 900 tu... me lo hai messo nuovo?
V.M.2 - "Trecento euro avanzo io e basta".
Giovanni - Pronto?
V.M.2 - Giovanni?

Giovanni - Oh!

V.M.2 - Dove sei?

Giovanni - All'officina

V.M.2 - **Stammi a sentire, Giovanni, che ieri sera mi hanno investito con la moto e sono all'ospedale tutto a pezzi, è arrivata pure mamma con l'aereo, c'è mio suocero, c'è Daniele qua... stammi a sentire, sono all'ospedale messo da un lato, mi devi chiamare quello là per farlo arrivare qua a casa stasera...**

Giovanni - Oh! Vin... Giovanni, Porco Dio, Vincenzo io non riesco a trovarlo, ---, cosa ti devo dire?, Dio cane, te li do io questi soldi, non rompere più i coglioni però, ora non lo posso trovare io, te li do io i soldi domani, basta, te li do io senza chiamarlo, quando arriva u scampuniu... io non lo posso trovare, Dio porco!, tu te la prendi con me, io che c'entro se non lo posso trovare?

.....OMISSIS.....

Il rapporto sentimentale tra SURIANO Giovanni e la ragazza soprannominata "STELLA" si evince dalla telefonata 108 del 5 giugno 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376, nel corso della quale SURIANO si rivolge ad una ragazza, che chiama STELLA, e le dichiara più volte il suo sentimento di affetto in termini espliciti: "*l'unica mia preoccupazione, te l'ho detto, che mi preoccupa davvero, Stè, è di non perdere te per lui e basta*".

Tale risultanze consentono di concludere nel senso che l'utenza 349/4131376 era – in occasione delle intercettazioni telefoniche – in uso a SURIANO Giovanni.

La circostanza che LE ROSE Armando abbia gestito una carrozzeria nella Provincia di Varese a Castellanza o Legnano in via Quasimodo numero 16 risulta dalle testimonianze di MANTIA VITTORIO, fratello dell'imputato MANTIA Francesco, e BARBARA PLANET PALOMINO, impiegata presso la stessa carrozzeria (udienza 3 luglio 2008).

I rapporti di conoscenza tra LE ROSE Armando, MANTIA Francesco e SURIANO Giovanni sono stati confermati dal testimone Giuseppe Capparelli, il quale, sentito all'udienza del 3 luglio 2008, ha dichiarato di aver eseguito dei lavori presso l'officina di LE ROSE Armando nell'agosto del 2004 o del 2005 e di aver ivi visto sia MANTIA Francesco che SURIANO Giovanni.

L'utenza telefonica 340/1714826 deve essere attribuita a LE ROSE Armando in quanto vi sono telefonate nel corso delle quali l'imputato viene espressamente chiamato con il nome di battesimo.

Nella conversazione 2498 del 9/12/04, intercettata sull'utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando. LE ROSE viene chiamato da FALBO ORLANDO "*compare Armando*".

TELEFONATA N. 2498 DEL GIORNO 09/12/2004 tel 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando
ORA D'INIZIO 20.50

Interlocutori:

ORLANDO - (voce maschile che riceve la telefonata);

Armando - (voce maschile che effettua la telefonata);

GIULIO - (voce maschile che interviene nella telefonata).

-OMISSIS-

Armando - Va beh, va!

ORLANDO - Compare Armando, non l'avevi capito?

Armando - Non ho a che fare con... Qualche sera devo prendere i parcheggi e li devo fare a pezzi.

Nella conversazione 73 del 4 giugno 2004 l'utenza in entrata la 340/1714826 e l'interlocutore viene chiamato "Armando".

TELEFONATA N. 73 DEL GIORNO 04/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***

ORA D'INIZIO 22.08

Interlocutori:

FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata);

Armando - (voce maschile che effettua la chiamata);

LANDI - (voce maschile che interviene nella chiamata);

Giovanni - (voce maschile che interviene nella chiamata).

OMISSIS

Giovanni - Oh! Armando!

Armando - Pronto!

Giovanni - Oh!

Armando - Ciao, carissimo!

Giovanni - Come stai?

Armando - Eh, "come stai"... come vuoi che sto?

L'isp. Marco Di Prinzio riferisce poi che LE ROSE Armando aveva come coniuge una donna di nome Severina.

Tale affermazione trova riscontro nella telefonata nel corso della quale una persona si interessa con Armando, che chiama zio, dello stato di salute della zia Severina.

TELEFONATA N. 2032 DEL GIORNO 27/11/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 19.55

Interlocutori:

EMILIA - (voce femminile che riceve la telefonata);

Armando - (voce maschile che effettua la telefonata);

DOMENICO - (voce maschile che interviene nella telefonata).

EMILIA - Pronto!

Armando - Emi'!

EMILIA - Eh!

Armando - Ciao, sono lo zio Armando.

EMILIA - Ah, ciao zio Armando, non ti avevo riconosciuto.

Armando - Come stai?

EMILIA - Bene.

Armando - Eh? Tutto bene?

EMILIA - Sì, un po' stanca. *(Ride)*

Armando - La bimba come sta?

EMILIA - La bimba sta bene...

Armando - Eh?

EMILIA - Ogni tanto frigna.
Armando - Adele sta bene?
EMILIA - Si, Adele si, va a scuola, tutto a posto.
Armando - Tutto bene?
EMILIA - Si, i tuoi tutti a posto, si?
Armando - Si, tutto bene?
EMILIA - **La zia Severina?**
Armando - Tutto bene. Senti...
EMILIA - Dimmi.
Armando - ...Domenico dov'è?
EMILIA - E' qui, adesso te lo passo.
Armando - Me lo passi?
EMILIA - Si. Ciao.
Armando - Ti ringrazio. Ciao.
EMILIA - Ciao, ciao.
Armando - Ciao.
OMISSIS

Non solo, ma nel corso della telefonata 2336 del 5 dicembre 2004 l'interlocutore, parlando con "*Armando*", fa espresso riferimento alla carrozzeria di quest'ultimo.

TELEFONATA N. 2336 DEL GIORNO 05/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 18.25
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);
Armando - (voce maschile che riceve la telefonata).
Armando - Pronto!
V.M. - Armando?
Armando - Uhè! Com'è?
V.M. - E com'è? Hai dormito?
OMISSIS
V.M. - Perché non scendete a Natale da me?
Armando - Gli faccio il regalo di Natale a mia moglie che si sta prendendo la patente.
V.M. - **E prendi una co... prendi un caterpillar allora, sennò te la vedi ogni giorno alla carrozzeria**.
Armando - C'è questa Multijet.
V.M. - Dico, perché non scendete a Natale?
OMISSIS.

Anche l'utenza telefonica 347/0736132 deve essere attribuita a LE ROSE Armando in quanto – come in relazione all'utenza 340/1714826 – gli interlocutori chiamano l'imputato con il nome di battesimo, lo stesso si presenta come Armando e parla diffusamente dell'attività svolta nella propria carrozzeria.

Si prende ad esempio la telefonata 320 del 10 settembre 2004 intercettata sull'utenza citata 340/1714826.

Infine, l'isp. Marco Di Prinzio riferisce che l'utenza 347/4223746 era in uso a MANTIA Francesco in quanto risultava intestata a lui negli archivi della compagnia

telefonica; non solo, ma l'ispettore riferisce che, nel corso della parte iniziale dell'intercettazione, MANTIA Francesco faceva riferimento ad un incidente stradale in relazione al quale si era rivolto ad un ospedale per essere curato e che a seguito di tali affermazioni telefoniche aveva acquisito da quell'ospedale la copia del referto medico che appunto certificava lo che lo stesso MANTIA si era ivi recato per farsi curare.

Deve essere evidenziato anche che le conversazioni sull'utenza citata vedono costantemente come interlocutore una persona che viene chiamata Franco ed anche "*Franchicello*", evidentemente diminutivo di MANTIA Francesco.

Tutti gli elementi citati consentono di ritenere corrette le conclusioni raggiunte dall'ispettore DI PRINZIO MARCO in ordine all'attribuzione delle utenze telefoniche oggetto di trascrizione peritale agli odierni imputati.

Né gli imputati – come meglio vedremo in seguito – hanno accreditato alcun elemento che potesse mettere anche solo in dubbio tali conclusioni (a questo proposito deve evidenziarsi che gli imputati non si sono assoggettati ad esame dibattimentale, rendendo al più spontanee dichiarazioni ex art. 494 cpp o depositando memorie scritte come nel caso di RIZZUTI Giovanni).

Il contenuto delle conversazioni verrà esaminato – come anticipato – con il criterio temporale al fine di illustrare e spiegare le dinamiche dei rapporti tra gli associati, i ruoli degli stessi all'interno del sodalizio criminoso e le liti scaturenti dagli interessi economici talvolta confliggenti tra i sodali; lo scopo perseguito è quello di meglio evidenziare l'operatività sul territorio lecchese e varesino dell'associazione tra gli odierni imputati nell'ambito del narcotraffico.

Veniamo quindi all'analisi nel merito delle prove concernenti il capo A.54 dell'imputazione e dei relativi reati – scopo.

Le conversazioni telefoniche dimostrano la sussistenza di una trama di rapporti, che coinvolgono direttamente RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni, RUSSO Paolo, SCALZI Vincenzo, LE ROSE Armando e MANTIA Francesco e che attengono al reperimento e cessione di sostanza stupefacente, al trasferimento a titolo oneroso di sostanza stupefacente dall'uno all'altro, nonché alla conseguente nascita di rapporti di debito – credito inerenti il pagamento del prezzo dello stupefacente medesimo.

Più precisamente, le conversazioni telefoniche, che si andranno a citare in modo sintetico qui di seguito e successivamente in modo approfondito e storicamente datato a

partire dal febbraio 2004, dimostrano che, nell'ambito dell'organizzazione delinquenziale in esame, gli imputati ricoprivano i seguenti ruoli:

LE ROSE Armando come dirigente del sodalizio con il ruolo di supremazia sui sodali e punto di riferimento sul territorio:

conversazione 456 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 2614 del 28 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

conversazione telefonica n.807 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 852 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1054 del 9 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 345 del 7 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 345 si collega alla telefonata 453 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione 456 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 961 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 981 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 988 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 73 del 4 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in suo a MANTIA Francesco;

conversazione 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 1016 del 26 giugno 2006, intercettata sull'utenza in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 1179 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 5542 del 29 luglio 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1968 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

conversazione 6071 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 2998 del 7 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2999 del 7 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 18 del 21 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando;

telefonata 2160 del 4 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO;

telefonata 573 del 7 ottobre 2004, intercettata sull'utenza telefonica 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando;

telefonata 2498 del 9 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando;

conversazione 3053 del 19 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando;

telefonata 3535 del 31 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando;

MANTIA Francesco, come partecipe al sodalizio con il compito di coadiuvare LE ROSE Armando:

telefonate 458 del 24 maggio 2004 e 561 del 27 maggio 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 73 del 4 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in suo a MANTIA Francesco;

telefonata 1455 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 348 del 9 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonate 475 e 479 del 12 giugno 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 388 del 15 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 1016 del 26 giugno 2006, intercettata sull'utenza in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 3434 del 5 luglio 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 979 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 1101 del 27 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 1137 del 28 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 1176 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 1179 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonate 1732 e 1734 del 9 luglio 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonate 2465 e 2469 del 27 luglio 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2486 del 28 luglio 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2716 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2998 del 7 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2999 del 7 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2160 del 4 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO;

telefonata 573 del 7 ottobre 2004, intercettata sull'utenza telefonica 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando;

telefonata 3373 del 24 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando;

SURIANO Giovanni come partecipe al sodalizio con il compito di coadiuvare RIZZUTI Giovanni e LE ROSE Armando fino alla lite con quest'ultimo:

conversazione 389 intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione telefonica n.807 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 704 del 4 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 852 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1054 del 9 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1309 del 12 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata n.1320 del 12 marzo 2004 intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione 2780 del 1 aprile 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 415 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 345 si collega alla telefonata 453 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1971 del 20 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 1355 del 22 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 dell'apparecchio cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 2314 del 24 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 2614 del 28 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 3510 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 3532 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

conversazione 175 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

conversazione 178 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonate 458 del 24 maggio 2004 e 561 del 27 maggio 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 961 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 962 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1453 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1455 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 388 del 15 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni;

conversazione 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 2865 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 2086 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni;

1016 del 26 giugno 2006, intercettata sull'utenza in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2575 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 3434 del 5 luglio 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni;

telefonata 5542 del 29 luglio 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 7363 del 22 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489, si evince che SURIANO Giovanni;

telefonata 1355 del 22 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 dell'apparecchio cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

RIZZUTI Giovanni, come partecipe al sodalizio con il compito di spacciare la sostanza stupefacente sul territorio del lecchese:

telefonata 1625 del 16 marzo 2004, intercettata sull'utenza fissa 0341/730415 del bar Bellavista di Mandello del Lario (LC);

telefonata n.2396 del 28 marzo 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 384 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 389 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 409 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 415 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1355 del 22 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 dell'apparecchio cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione n.73 del 7 maggio 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo;

conversazione 168 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonate 458 del 24 maggio 2004 e 561 del 27 maggio 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 961 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 962 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 981 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 987 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 988 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 73 del 4 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in suo a MANTIA Francesco;

telefonata 1453 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 1455 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 348 del 9 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco;

telefonata 2865 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 5542 del 29 luglio 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonate 5754 e 5757 del 1 agosto 2004 intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni e telefonate 1762 e 1765 del 1 agosto 2004, intercettate sull'utenza 333/8370769 in suo a SCALZI Vincenzo;

telefonata 1762 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 6070 del 4 agosto 2008, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione 6071 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 7363 del 22 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489, si evince che SURIANO Giovanni;

telefonata 1355 del 22 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 dell'apparecchio cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 7660 del 28 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonate 9498 e 9503 del 28 settembre 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, 550 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, 9566 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, 605, 606, 608 e 634 del 29 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 9694 del 1 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTi Giovanni;

telefonata 9892 del 4 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 10953 del 18 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 10953 del 18 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonate 2827 e 2832 del 21 ottobre 2004, intercettate sull'utenza 349/7910549 in uso a Orlando Falbo;

telefonata 2832 del 21 ottobre 2007, intercettata sull'utenza 349/7910549 in uso a Orlando Falbo;

SCALZI Vincenzo come partecipe al sodalizio con il compito di coadiuvare RIZZUTI e SURIANO e di spacciare la sostanza stupefacente sul territorio del lecchese:

telefonata n.2396 del 28 marzo 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata n.2396 del 28 marzo 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovànni;

telefonata 384 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 389 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 409 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione 456 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione n.73 del 7 maggio 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo;

conversazione 175 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

conversazione 178 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 987 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 988 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata 73 del 4 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in suo a MANTIA Francesco;

telefonata 1453 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonate 5754 e 5757 del 1 agosto 2004 intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni e telefonate 1762 e 1765 del 1 agosto 2004, intercettate sull'utenza 333/8370769 in suo a SCALZI Vincenzo;

telefonata 1762 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

la telefonata 1765 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 1968 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 6070 del 4 agosto 2008, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

conversazione 6071 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonate 9498 e 9503 del 28 settembre 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, 550 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, 9566 del 28 settembre 2004, intercettata

sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, 605, 606, 608 e 634 del 29 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 640 del 30 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 9892 del 4 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

RUSSO Paolo come partecipe al sodalizio con il compito di coadiuvare RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni e di spacciare la sostanza stupefacente sul territorio del lecchese:

telefonata 2292 del 23 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 2614 del 28 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

conversazione 2780 del 1 aprile 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni;

telefonata n.1539 del 16 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo

conversazione in esame è la n.1544 del 16 aprile 2004, intercettata sul n.347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 1971 del 20 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 2314 del 24 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a SURIANO Giovanni;

2292 del 23 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 2614 del 28 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

conversazione n.73 del 7 maggio 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo;

telefonata 3510 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

telefonata 3532 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo;

conversazione 168 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo.

Le conversazioni dimostrano anche che l'associazione ha avuto carattere stabile, tanto è vero che le intercettazioni si sono prolungate dal febbraio 2004 fino al dicembre 2004, coinvolgendo costantemente tutti gli imputati, ivi compresi RUSSO Paolo e SCALZI Vincenzo fino al momento del loro arresto in fragranza di reato di detenzione illecita e cessione a terzi di sostanza stupefacente.

Il contenuto delle conversazioni prova infine che il «*collante*» dell'associazione era l'attività permanente e attuativa di un programma generico di commercio di droga.

Alcune conversazioni sono addirittura esplicite in ordine alla sussistenza tra i sodali di un accordo associativo permanente.

Nel corso della conversazione n.73 del 7 maggio 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, (di poco antecedente all'arresto di RUSSO Paolo), SCALZI riferisce a RUSSO che quest'ultimo lavorava sia per lui che per RIZZUTI Giovanni "*Lo dici tu. Perché tu lavoravi.....tu lavoravi.....per lui e per me, e lo sai benissimo. E io mi sono messo in prima persona e non potevo, non lo potevo fare*" e che sia lui che RIZZUTI non avevano alcun debito nei confronti di RUSSO, mentre era quest'ultimo ad essere il debitore.

E' importante notare come SCALZI Vincenzo precisi che si tratta di un debito diverso da quello delle macchine, facendo quindi riferimento ad un debito per cessione di sostanza stupefacente: "*eh perché quanti soldi devi a me e a Giovanni? A parte quelli delle macchine*".

L'utenza in contatto come entrante è 0341/810177 in uso a RUSSO Paolo e intestata a Nicoletta Vitali (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 25).

TELEFONATA N. 73 DEL GIORNO 07/05/2004 intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo
ORA D'INIZIO 11.27
Interlocutori:
NICOLETTA - (voce femminile che riceve la telefonata);
Vincenzo - (voce maschile che effettua la telefonata);
Paolo - (voce maschile che interviene nella telefonata).

OMISSIS

Paolo - Che differenza c'è tra me e te, Vincenzo?

Vincenzo - Allora, quello che è successo l'altra volta io l'avevo chiuso, perché a me non mi interessa, quello che è successo l'altra volta, però ancora quello che tu devi a noi, e tu vieni e mi cerchi i soldi...

Paolo - A noi chi, Vincenzo? Fammi capire.

Vincenzo - A me e a Giovanni, a me e a Giovanni.

Paolo - A chi Giovanni?

Vincenzo - A me e a Giovanni.

Paolo - Eh, ma ce ne sono parecchi di Giovanni. Chi è questo Giovanni?

Vincenzo - Chi è questo Giovanni?

Paolo - Giovanni Bellavista?

Vincenzo - Eh, perché quanti soldi devi a me e a Giovanni? A parte quelli delle macchine.

Paolo - A te niente proprio.

Vincenzo - Come? Perché tu forse che mi hai... che hai detto... che hai detto quello che hai detto davanti al bar, che a me... a me mi hai venduto quello che hai detto, no? Perché noi a te cosa ti abbiamo venduto?

Paolo - La stessa cosa, ma non tu.

Vincenzo - Ah, perché tu... lo dici tu, lo dici tu che non io, lo dici tu.

Paolo - Allora ascoltami...

Vincenzo - Lo dici tu. Perché tu lavoravi...

Paolo - Questo fatto ora lo chiariamo...

Vincenzo - ...tu lavoravi...

Paolo - ...andiamo da Giovanni...

Vincenzo - ...per lui e per me, e lo sai benissimo. E io mi sono messo in prima persona e non potevo, non lo potevo fare.

Paolo - Mi ascolti adesso?

Vincenzo - No, ora senti tutto quello che ti devo dire io. Dato che hai capito... lo sai che qui ci sono io, è inutile che vieni e mi cerchi e vieni... e mi cerchi ancora, perché non ne devi avere tu soldi, tu non ne devi avere, noi ne dobbiamo avere, tu no.

OMISSIS

Nel corso della telefonata 987 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, RIZZUTI Giovanni chiede a FALBO ORLANDO di riferire a LE ROSE Armando che vuole parlare con lui con la massima urgenza e FALBO ORLANDO, al contrario, chiede di parlare con SCALZI Vincenzo. Entrambi si dichiarano espressamente appartenenti alla stessa associazione (chiamata convenzionalmente "*famiglia*") e FALBO ORLANDO riferisce a RIZZUTI che il cugino LE ROSE Armando ha stima di lui.

Orlando Falbo dichiara all'indirizzo di RIZZUTI: "*...ma non esiste, voi lo sapete poi la stima che vi porta mio cugino e poi... oh!, fate parte della mia famiglia adesso, eh!...*";

L'affermazione secondo cui RIZZUTI farebbe parte della medesima famiglia di Orlando Falbo e del cugino LE ROSE Armando è significativa perché si colloca nell'ambito del tentativo di RIZZUTI di parlare con LE ROSE dopo la lite di SURIANO con lo stesso LE ROSE (cfr. conversazioni precedenti).

Deve solo aggiungersi che Orlando Falbo chiede a RIZZUTI di avere la disponibilità di SCALZI Vincenzo: "*Grazie, se mi trovi a Vincenzo e se mi fai chiamare, che fai chiamare a Franco.*".

Tale circostanza conferma il coinvolgimento diretto di SCALZI Vincenzo.

Nella frase si evince anche il rapporto con Franco, ovvero con MANTIA Francesco.

Sebbene si tratti di dichiarazioni utilizzabili unicamente nei confronti di RIZZUTI Giovanni ex art. 513 cpp e quindi tenendo conto del limitato valore probatorio delle stesse appare opportuno evidenziare che:

a) lo stesso RIZZUTI Giovanni ammette nel corso dell'interrogatorio del 3 maggio 2007 acquisito ex art. 513 cpp che "*Franco*" indica MANTIA Francesco e che il "*compare*" indica LE ROSE Armando; b) quanto al rapporto di parentela tra LE ROSE Armando e Orlando Falbo, RIZZUTI scrive nella memoria del 7/2/09, che i due erano cugini.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata, e quindi come utenza chiamante, la 349/9710549 in uso a FALBO ORLANDO e intestata a Luisa Capparelli (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 17).

TELEFONATA N. 987 DEL GIORNO 2/06/2004

ORA D'INIZIO 18.04

Interlocutori:

ORLANDO - (voce maschile);

Giovanni - (voce maschile).

ORLANDO - Pronto?

Giovanni - Sì?

ORLANDO - Giovanni.

Giovanni - Ehi!

ORLANDO - Ti avevo chiamato io, ti era uscito il numero?

Giovanni - Sì, chi sei?

ORLANDO - Orlando sono, Giovanni.

Giovanni - Ciao, compare.

ORLANDO - **Ciao, ciao, dove sei?**

Giovanni - **A Mandello al bar mio**.

ORLANDO - Ascoltami...

Giovanni - Dimmi.

ORLANDO - ...io non sono riuscito a sentirlo perché è fuori...

Giovanni - Eh!

ORLANDO - ...mi segui?...

Giovanni - Sì, ti seguo.

ORLANDO - ...e per qualche giorno sta fuori...

Giovanni - Tutto il giorno oggi?

ORLANDO - No, pure domani.

Giovanni - Okay.

ORLANDO - Per un paio di gior. è fuori sicuro.

Giovanni - Ma tu l'hai... tu l'importante è che gli dici che io sono arrivato e che gli devo parlare.

ORLANDO - Sì, sì, ma questo tu non ti preoccupare che io gli ho già mandato il messaggio, come tu... come ho finito di parlare con te io gli ho mandato subito il messaggio.

Giovanni - **Boh, l'importante è che lui sa che io devo parlare con lui.**

ORLANDO - Ma lo sa che devi parlare con lui, eh!, gli ho mandato il messaggio, hai capito?

Giovanni - Ho capito.

ORLANDO - Eh, gli ho mandato il messaggio.

Giovanni - Va bene.

ORLANDO - Mi dovresti fare una grande cortesia, eh...

Giovanni - Se posso anche due.

ORLANDO - **Grazie, se mi trovi a Vincenzo e se mi fai chiamare, che fai chiamare a Franco.**

Giovanni - **A Vincenzo l'amico mio?**

ORLANDO - Sì, sì, sì.

Giovanni - E no, é a Petronà, l'ho mandato a fare una commissione giù io adesso.

ORLANDO - Ahia!

Giovanni - Comunque lui... oggi era la commissione da fare, domani pomeriggio lui parte con l'aereo...

ORLANDO - Eh. Va bene, va bene va bene.

Giovanni - Va bene ancora un paio di giorni e poi c'è lui e...

ORLANDO - Va bene...

Giovanni - ...io devo parlare per altre... io devo parlare per altre cose, però Vincenzo mi ha detto che dovrei andare su là, gli ho detto: "Ascoltami, vado io"...

ORLANDO - Mah, ascoltami, puoi riferire a me pure su altre cose?

Giovanni - **Sì, però non per telefono.**

ORLANDO - Eh, ci dobbiamo vedere di...

Giovanni - Eh!

ORLANDO - ...siccome... che lo dovete parlare urgentemente, no?...

Giovanni - Sì.

ORLANDO - ...se potete riferire a me, boh!, potete...

Giovanni - **Sì, ma non... non per telefono, di persona sì.**

ORLANDO - Eh! E allora facciamo così, io vi chiamo fra un'oretta, un'oretta e mezza...

Giovanni - Sì.

ORLANDO - ...e magari vediamo il modo di incontrarci.

Giovanni - Va bene.

ORLANDO - Perché io ho un altro problema di salute con mia sorella...

Giovanni - Sì, me l'hai detto.

ORLANDO - ...eh!, e quindi...

Giovanni - Io ero là, io ero sul posto...

ORLANDO - Sì, ma io sto andando a parlare, te l'ho detto... sono andato in Svizzera a parlare, adesso devo passare da Campione che devo parlare con un'altra persona...

Giovanni - Sì.

ORLANDO - ...e poi...

Giovanni - Va beh, io qualche giorno rimango qua, non vado giù...

ORLANDO - No, ma puoi...

Giovanni - ...Vincenzo l'ho mandato giù e arriva o domani sera...

ORLANDO - No, no, va bene, va bene, boh!, boh!, non ti preoccupare, non ti preoccupare, l'importante è che ...

Giovanni - Sì, non c'è problema...

ORLANDO - **Ma io so, ma assolutamente...**

Giovanni - *(Ride)*

ORLANDO - ...**ma non esiste proprio.**

Giovanni - Grazie.

ORLANDO - **Ma non ce ne devono essere di queste cose qua...**

Giovanni - **No, no, mai, mai, mai, mai.**

ORLANDO - ...ma non esiste, voi lo sapete poi la stima che vi porta mio cugino e poi... oh!, fate parte della mia famiglia adesso, eh!...

Giovanni - E vi ringrazio.

ORLANDO - ...che sono miei cugini quelli lì.

Giovanni - Vi ringrazio e sono onorato.

ORLANDO - Sono onorato altrettanto io.

Giovanni - Grazie.

ORLANDO - E allora restiamo così, io vi chiamo più tardi.

Deve aggiungersi che dalle intercettazioni emerge anche la figura di Orlando Falbo, cugino di LE ROSE Armando, in costante contatto con tutti gli associati e in trattativa per l'acquisto o la cessione di sostanza stupefacente (come vedremo in sede di analisi delle singole conversazioni).

Di lui riferisce la polizia giudiziaria (Marco Di Prinzio e Giuseppe Carullo), di cui rappresenta il rapporto di collaborazione con MANTIA e con LE ROSE emergente dalle intercattezioni telefoniche.

L'imputato RIZZUTI Giovanni, con la memoria difensiva del 7 febbraio 2009, ha ammesso di aver conosciuto LE ROSE Armando, SCALZI Vincenzo, SURIANO Giovanni e Orlando Falbo e di aver avuto dei contatti telefonici con i predetti.

Nel corso della telefonata 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, LE ROSE Armando e SURIANO Giovanni, sia pure in un momento di crisi, spiegano in termini espliciti gli accordi intervenuti nell'ambito associativo.

SURIANO Giovanni afferma che si erano accordati per svolgere insieme l'attività di narcotraffico "*non lo so, perché tu mi avevi promesso... mi hai detto... mi avevi detto che le cose le dovevamo fare insieme e tutto quanto... Sì. Che i lavori li prendevamo insieme*" e LE ROSE Armando risponde di aver pagato per intero le forniture di sostanza stupefacente "*e c'hai anche questo coraggio? Dopo tutto quello... dopo tutto ciò di quello che ho pagato c'hai il coraggio di dire che tu avanzi soldi, Giovanni?*".

La conversazione verrà riportata per esteso in seguito.

Le conversazioni dimostrano, poi, che l'accordo tra gli associati si era sviluppato nei seguenti termini: LE ROSE Armando aveva il compito di reperire le forniture di sostanza stupefacente per il gruppo e provvedeva poi, una volta smerciato lo stupefacente sul territorio tramite i sodali, a ripartire tra gli associati la percentuale di lucro spettante a ciascuno in base al ricavato della vendita di sostanza stupefacente a terzi.

Le conversazioni che dimostrano l'accordo così come sopra ricostruito sono le seguenti: 852 del giorno 5 marzo 2004, 345, 384, 389, 409 e 415 del giorno 7 aprile 2004 e 453 e 456 del giorno 8 aprile 2004, 2614 del 28 aprile 2004, 962 del giorno 2 giugno 2004, 1453 del giorno 8 giugno 2004 e 787 del giorno 25 giugno 2004.

Deve aggiungersi che gli associati acquistavano e vendevano stupefacenti continuativamente con autonomia, anche se collaboravano comunque tra loro nello svolgimento delle attività materiali di acquisto, trasporto e vendita dello stupefacente.

Veniamo quindi all'esame delle singole conversazioni telefoniche.

Come già anticipato, il collaboratore ESPOSITO Danny ha dichiarato che RIZZUTI Giovanni e RUSSO Paolo spacciavano insieme sostanza stupefacente e che RIZZUTI si riforniva da TROVATO Giacomo nel 2002/2003.

Simile dichiarazione è stata resa dal collaboratore MECAJ Gjok, il quale ha aggiunto – come fornitore – il nome di TROVATO Emiliano.

Già si sono indicati i contatti telefonici tra RIZZUTI e TROVATO Emiliano.

Il dato probatorio è poi confermato dai numerosi contatti telefonici tra RIZZUTI e RUSSO, che si analizzeranno in seguito, e dall'arresto di PASETTI FABIO per detenzione di sostanza stupefacente, avvenuto il giorno 18 febbraio 2004, dopo l'incontro con RUSSO FABIO.

A questo proposito, alcune conversazioni sul telefono cellulare 349/2411670 in uso a RUSSO Paolo dimostrano che lo stesso si era accordato per vedere una persona di nome PASETTI Fabio la sera del 18 febbraio 2004 nei pressi di un bar trattoria al fine di cedere al predetto sostanza stupefacente.

La telefonata 545 del 18 febbraio 2004 intercettata sull'utenza cellulare 349/2411670 in uso a RUSSO Paolo conferma la sussistenza del citato accordo tra RUSSO Paolo e PASETTI FABIO.

TELEFONATA N. 545 DEL GIORNO 18/02/2004 Utenza n. 349/2411670 in uso a RUSSO Paolo
ORA D'INIZIO 19.12
INTERLOCUTORI:
Paolo - (voce maschile che riceve la telefonata);
FABIO - (voce maschile che effettua la telefonata).
Paolo - Si.
FABIO - Paolo?
Paolo - Si, ciao.
FABIO - Ciao, sono Fabio.
Paolo - Ciao.
FABIO - Ascoltami, a che ora vai là tu a mangiare?
Paolo - Per le otto c'ho già l'appuntamento, ho prenotato giù tutto.

FABIO - Ah, ho capito. Ascolta, se ti faccio uno squillo e esci un secondo non è meglio?
Paolo - Sì, sì, sì, sì.
FABIO - Eh, Eh, quando arrivo lì fuori dal locale in macchina, ti faccio uno squillo...
Paolo - Con quale macchina vieni? Quella dell'altra volta?
FABIO - Sì, sì, sì, quella nera.
Paolo - Okay.
FABIO - Okay?
Paolo - Tu quando arrivi mi fai uno squillo e esco io, dai.
FABIO - Va bene, perfetto.
Paolo - Okay.
FABIO - Okay. Ti ringrazio. Ciao.
Paolo - Ciao, ciao.
FABIO - Ciao, ciao, ciao.

La conversazione in esame interviene con l'utenza in entrata 347/5311646 intestata a Pasetti Fabio (cfr. nota informativa isp Di Prinzio pagina 37).

L'Ispettore MARCO DI PRINZIO ha dichiarato di aver predisposto un servizio di osservazione, di aver visionato l'incontro e di aver successivamente disposto un fermo autostradale nel corso del quale PASETTI FABIO era stato arrestato per detenzione illecita di circa 20 grammi di cocaina.

Dal verbale di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004 risulta che PASETTI FABIO era stato trovato nel possesso di un involucro in cellophane contenente grammi 18 lordi di cocaina e di un ulteriore involucro contenente grammi 0,4 lordi di cocaina, nonché dell'utenza telefonica 347/5311646 (che – come si è accennato – risultava recare contatti con l'utenza in uso a RUSSO Paolo).

Questa iniziale riflessione sul materiale probatorio agli atti consente di ritenere provato che RUSSO Paolo – nel febbraio del 2004 - aveva la disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina per fini illeciti (cessione a terzi).

Le conversazioni di maggiore pregnanza probatoria in ordine al coinvolgimento di LE ROSE Armando, RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni si collocano nel mese di febbraio e marzo 2004, anche se fino al dicembre 2004 ulteriori conversazioni dimostrano la collaborazione degli stessi nell'ambito del narcotraffico.

La prima telefonata che dimostra l'attività illecita di RIZZUTI Giovanni è la n.241 del 25 febbraio 2004, intercettata sull'utenza fissa 0341/730415 del bar "Bellavista" di Mandello del Lario (LC), nel corso della quale RIZZUTI ordina a Monica TALARICO di ritirare la somma di euro 200,00 da una persona, chiamata "*malandrino*", ovvero un consumatore di sostanza stupefacente.

La conversazione in esame, benché non possa – come vedremo – essere posta a base di una sentenza di condanna in ordine al fatto addebitato a RIZZUTI Giovanni al **capo A.57 punto terzo**, dimostra comunque come il bar "Bellavista" di Mandello del Lario costituisse all'epoca dei fatti uno dei luoghi ove i consumatori si recavano per pagare il corrispettivo dello stupefacente all'imputato RIZZUTI.

L'utenza in contatto è 339/3888489 intestata ed in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009).

Analoga conclusione può, infatti, essere tratta dalla conversazione 1625 del 16 marzo 2004, intercettata sull'utenza fissa 0341/730415 del bar Bellavista di Mandello del Lario (LC) (che verrà analizzata in seguito), nel corso della quale Monica TALARICO riferisce a RIZZUTI Giovanni che un certo Albo ha portato euro 150,00 e RIZZUTI chiede a Monica TALARICO di farsi consegnare da SCALZI Vincenzo il libro dove sono segnati i debiti dei consumatori di stupefacente per verificare l'ammontare complessivo di quanto dovuto del predetto Albo.

TELEFONATA N. 214 DEL GIORNO 25/02/2004 ***Utenza n. 0341/730415 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 20.30
Telefonata in uscita al numero: 341/288507
Interlocutori:
Monica – (voce femminile che riceve la telefonata);
V.M. – N.ID.(voce maschile che effettua la telefonata).

Monica - Pronto!
V.M. - Monica!
Monica - Oh!
V.M. - Vedi che c'è il malandrino.
Monica - Chi è?
V.M. - Duecento euri.
Monica - Dov'è?
V.M. - Eh, dov'è? Lo sai dov'è. Hai capito?
Monica - No, non ho capito.
V.M. - Ho visto la macchina... duecento euro subito all'istante.
Monica - E cosa devo fare?
V.M. - Vatteli a prendere subito, perché non ha portato né i soldi e né l'eroina, allora essendo che mi ha preso per il culo, duecento euro all'istante. Non voglio sapere niente, Monica, voglio i soldi io. Dopo lo...
Monica - Adesso lo chiamo.
V.M. - Li ha voluti prima anticipati per portarmi la macchina.
Monica - Sì, dai, ciao.
V.M. - Ciao.

L'interpretazione della conversazione telefonica in esame determina la pronuncia di una sentenza assolutoria di RIZZUTI Giovanni per il delitto a lui contestato al **capo A.57 punto terzo** perché il fatto non sussiste.

La Pubblica Accusa ha, infatti, addebitato all'imputato la condotta di acquisto di sostanza stupefacente per un controvalore di euro 200,00, ma tale ipotesi ricostruttiva della conversazione telefonica non viene condivisa dal Tribunale, che – al contrario – ritiene configurabile la diversa condotta di cessione.

D'altra parte, RIZZUTI, appresa la presenza di un certo "malandrino" da TALLARICO Monica, chiede alla stessa di sollecitare il pagamento di euro 200,00: "*ho visto la macchina... duecento euro subito all'istante... Vatteli a prendere subito...*". La richiesta di pagamento lascia fondatamente ritenere che in precedenza vi sia stata una condotta di cessione di sostanza stupefacente.

La pronuncia assolutoria viene formulata ai sensi dell'art. 530 II comma cpp, in quanto manca la prova della reità dell'imputato in ordine alla condotta addebitata.

Dalle conversazioni telefoniche 389 del 29 febbraio 2004 e 418 del 1 marzo 2004, si evince lo stretto rapporto di collaborazione tra SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando nell'ambito del narcotraffico e la relazione dei predetti con RIZZUTI Giovanni.

In particolare, la conversazione 389 intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, dimostra l'avvenuto trasporto di sostanza stupefacente (indicata convenzionalmente con il termine "*giubbotti*") da SURIANO alla nipote di LE ROSE, con il consenso di RIZZUTI.

SURIANO dichiara, infatti, che si trova a Nova (ovvero Nova Milanese) e che si sarebbe recato da RIZZUTI, dopo aver visto LE ROSE e aver contestualmente consegnato lo stupefacente alla nipote di LE ROSE.

La conversazione in esame intercorre alle ore 14,56 e può essere agevolmente intesa con la lettura della successiva conversazione 418 intercorsa tra i medesimi interlocutori e LE ROSE Armando alle ore 00,56 del 1 marzo 2004 ad una distanza di nove ore dalla prima.

L'utenza in contatto come chiamata da quella intercettata è 339/4572126 in uso e intestata a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 34).

TELEFONATA N. 389 DEL GIORNO 29/02/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 14.56
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).
In attesa della risposta

V.M. - *Esaurita, si deve ricoverare subito si deve ricoverare.*

Giovanni - Pronto?

V.M. - **Dove sei, Gio'?**

Giovanni - A Nova.

V.M. - **E che cazzo ci fai invece di venire qua?**

Giovanni - Ah?

V.M. - Vieni qua, no?

Giovanni - Eh, nel pomeriggio che voglio fare un salto sopra là e poi scendiamo da te, dai.

V.M. - **Ma viene pure il compare?**

Giovanni - E adesso vediamo, adesso parlo con lui che sto andando da lui che c'è una nipote.

V.M. - Va bene.

Giovanni - E devo andare a portarle quei giubbotti che li ho io.

V.M. - Okay.

Giovanni - Hai capito? poi se viene, se no poi con lo zio *matello (fonetico)* saliamo sicuro al mille per mille stasera.

V.M. - Va bene.

Giovanni - Hai capito?

V.M. - Va bene.

Giovanni - Monica tutto a posto?

V.M. - Sì.

Giovanni - Lasciala stare Giò che ora lo sai che è presa di nervi, no... ora è un periodo, no, in primavera che marzo è pazzo.

V.M. - Eh, o no.

Giovanni - E le prendono le fantasie, no

V.M. - Va bene, dai, muoviti, vieni, dai.

Giovanni - Dai, okay.

V.M. - Ciao.

Giovanni - Ciao ciao.

La telefonata in esame costituisce la prova della condotta di cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*giubbotti*", da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto tre**, alla nipote di Armando: "*e adesso vediamo, adesso parlo con lui che sto andando da lui che c'è una nipote ... e devo andare a portarle quei giubbotti che li ho io*".

La conclusione della condotta di cessione a terzi di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente risulta dalla conversazione 418, nel corso della quale SURIANO riferisce a RIZZUTI: "*che stiamo sbrigando una cosa qua a Nova noi, non ti preoccupare, divertitevi con Monica che è tutto a posto, aspetta che te lo passo*".

La condotta di cessione di sostanza stupefacente emerge in modo certo dal contenuto delle conversazioni in esame, che dimostrano inequivocabilmente che SURIANO, su disposizione di LE ROSE, deve consegnare dello stupefacente ad un consumatore e che l'azione è stata portata a compimento.

LE ROSE Armando viene indicato da SURIANO con l'appellativo "*Compare*".

E' un termine cui i sodali fanno spesso ricorso nelle conversazioni telefoniche per indicare LE ROSE Armando, come anche "*Armando*", "*compare Armando*" o "*zio Armando*"

Non vi sono dubbi sull'individuazione della persona di LE ROSE Armando come interlocutore della citata telefonata 389.

A questo proposito deve richiamarsi il contenuto della conversazione telefonica 418 del 1 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, nel corso della quale SURIANO, che dichiara di trovarsi a Nova (proprio come nella conversazione precedente 389), si accorda per vedersi con RIZZUTI e risulta essere in compagnia di LE ROSE Armando, chiamato sia "*Armando*" sia "*Compare Armando*", tanto è vero che il ricevitore viene passato da SURIANO a LE ROSE nel corso della medesima conversazione con RIZZUTI.

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato ed in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 11).

TELEFONATA N. 418 DEL GIORNO 01/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 00.56
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Armando - (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).

V.M. - Gio'?
Giovanni - Che c'è?
V.M. - Dove siete?
Giovanni - Siamo lontani, che c'è qualcosa cosa?
V.M. - No, se ci vediamo.
Giovanni - Eh, più tardi arriviamo, stai lì tu, sei arrivato?
V.M. - No, sono a Nova adesso.
Giovanni - E vai da Giò che ti sta aspettando.
V.M. - E arrivi?
Giovanni - Vai da Giò e non ti preoccupare che noi arriviamo.
V.M. - Va bene.
Giovanni - Che ti... vai tranquillo non ti preoccupare che ti aspettano, andatevi a divertire e non vi preoccupate che adesso arriviamo.
V.M. - Dov'è che vuole Armando?
Giovanni - Eh qua in una parte mia, che siamo qua in zona noi, non ti preoccupare.
V.M. - Va bene.
Giovanni - Che stiamo sbrigando una cosa qua a Nova noi, non ti preoccupare, divertitevi con Monica che è tutto a posto, aspetta che te lo passo.

Il ricevitore viene passato.

Armando - Iono! *(fonetico)*
Giovanni - Eh, compare Armando ...

Armando - Ciao, com'è, tutto bene?

Giovanni - Sono a Milano adesso, ci possiamo vedere?

Armando - A Milano?

Giovanni - Sì.

Armando - A Milano, dove?

Giovanni - A Nova sono.

Armando - Ascoltami a me, siamo saliti qua verso Busto noi, mi segui?

Giovanni - Sì.

Armando - Io pensavo che eri sceso a Milano, porco giuda, eravamo noi adesso a Milano, hai capito? Sentimi a me, ci sentiamo magari dopo, dai!

Giovanni - Va bene.

Armando - Okay? Ciao, ciao.

Giovanni - Ciao.

In ordine agli appellativi di LE ROSE Armando usati dai sodali si trovano significative conferme nelle seguenti conversazioni telefoniche.

Nella conversazione 2498 del 9/12/04, intercettata sull'utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, LE ROSE viene chiamato da FALBO ORLANDO "*compare Armando*".

TELEFONATA N. 2498 DEL GIORNO 09/12/2004 tel 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando
ORA D'INIZIO 20.50
Interlocutori:
ORLANDO - (voce maschile che riceve la telefonata);
Armando - (voce maschile che effettua la telefonata);
GIULIO - (voce maschile che interviene nella telefonata).
-OMISSIS-

Armando - Va beh, va!

ORLANDO - Compare Armando, non l'avevi capito?

Armando - Non ho a che fare con... Qualche sera devo prendere i parcheggi e li devo fare a pezzi.

Nella telefonata 479 del 12 giugno 2004, sull'utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, LE ROSE viene chiamato nella conversazione tra MANTIA e FALBO OLRLANDO "*compare Armando*".

TELEFONATA N. 479 DEL GIORNO 12/06/2004
ORA D'INIZIO 16.10
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata);
ORLANDO - (voce maschile che effettua la chiamata).
OMISSIS

FRANCO - *(parole incomprensibili: durata 2")* ha detto compare Armando *(parola incomprensibile: durata 1")* che poi se ne parla.

ORLANDO - Sì, sì. Comunque domani mattina vengo a prendermi il *ciuccio* vengo a prendermi.

Le conversazioni esaminate 389 e 418, oltre a provare come gli imputati LE ROSE, RIZZUTI e SURIANO collaborino nell'attività di narcotraffico e come si informino vicendevolmente dello svolgimento dei traffici, dimostrano anche il ruolo sovraordinato e di direzione di LE ROSE.

SURIANO riferisce a RIZZUTI di dover eseguire una consegna di stupefacente alla nipote di LE ROSE: "*e adesso vediamo, adesso parlo con lui che sto andando da lui che c'è una nipote ... e devo andare a portarle quei giubbotti che li ho io*".

Evidentemente si tratta di un consumatore reperito da LE ROSE Armando, che dovrà essere rifornito da parte di SURIANO per ordine di LE ROSE.

SURIANO mette in subordine la richiesta di RIZZUTI di incontrarlo "*e che cazzo ci fai invece di venire qua?*".

Anche RIZZUTI assume un atteggiamento di subordinazione nei confronti di LE ROSE: "*sono a Milano adesso, ci possiamo vedere?*" e si rimette alla decisione di LE ROSE, che rimanda l'incontro: "*io pensavo che eri sceso a Milano, porco giuda, eravamo noi adesso a Milano, hai capito? Sentimi a me, ci sentiamo dopo, dai!*".

Deve aggiungersi che lo stretto contatto tra LE ROSE Armando e SURIANO Giovanni, risultante dalle conversazioni in esame, trova conferma nella telefonata n. 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 (che si andrà ad analizzare in seguito), nel corso della quale LE ROSE Armando contesta a SURIANO di averlo trattato come un figlio e che lui invece gli aveva voltato le spalle.

TELEFONATA N. 787 DEL GIORNO 25/06/2004 ***Utenza n. 339/4572126 in uso a SURIANO Salvatore***
ORA D'INIZIO 11.41
Interlocutori:
LE ROSE Armando - (voce maschile che riceve la telefonata);
Giovanni - (voce maschile che effettua la chiamata).

LE ROSE Armando - Pronto!
Giovanni - Pronto!
LE ROSE Armando - Giovanni?
Giovanni - Mi avevi chiamato?
LE ROSE Armando - Sì, ti ho chiamato io.
Omissis
LE ROSE Armando - **Tu devi sapere soltanto una cosa... devi sapere soltanto una cosa, che io...**
Giovanni - Sì.
LE ROSE Armando - ...**ti ho trattato meglio di mio figlio, hai capito?**
Giovanni - Cosa?
LE ROSE Armando - Sei stato tu che ti sei allontanato e sei stato tu che mi hai voltato le spalle, bello mio! Hai capito?
Giovanni - No, no, io le spalle...
LE ROSE Armando - E a me la gente che mi volta le spalle...
Giovanni - ...non te le ho girate!
LE ROSE Armando - **A me la gente che mi volta le spalle...**
Giovanni - Eh!
LE ROSE Armando - **...a me non m'è mai piaciuta, Giovanni, hai capito?**
omissis

Altra conversazione telefonica intercettata che dimostra il coinvolgimento di LE ROSE Armando è la n.807 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni.

SURIANO riferisce a RIZZUTI che alcune persone gli avevano creato dei problemi ("*non appartengono a nessuno, che si sono messi in mezzo*") e che aveva chiamato LE ROSE Armando, indicato con l'appellativo "*zio Armando*" , il quale era intervenuto in sua difesa.

La conversazione è assai significativa del ruolo sovraordinato di LE ROSE Armando nel gruppo, in quanto SURIANO, posto di fronte a problemi connessi all'attività di spaccio, chiama in aiuto LE ROSE Armando.

SURIANO racconta a RIZZUTI: "*ma che cazzo... non appartengono a nessuno, che si sono messi in mezzo... che si sono messi in mezzo per fare i belli, hai capito? Il Biagio!.... poi ho chiamato a zio Armando, ha chiamato pure a Peppe, zio Armando, zio Armando ha chiamato Peppe e ha detto* "chi ti deve tagliare la testa?", *ha detto* "che sto arrivando!"*... tu non glielo (inc. 1'') che poi ti chiamo dopo*".

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 11).

TELEFONATA N. 807 DEL GIORNO 05/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 16.12
Interlocutori:
Giovanni 1 - (voce maschile);
Giovanni 2 - (voce maschile).
Giovanni 1 - Dimmi Giovanni.
Giovanni 2 - Giovà!
Giovanni 1 - Eh
Giovanni 2 - No, qua è tutto a posto, comunque adesso l'ho chiamato, ho chiamato pure a Pino...
Giovanni 1 - Eh!
Giovanni 2 - **...che adesso sta zio Armando con tutti quanti da là, tu...**
Giovanni 1 - Ma che dicevano?
Giovanni 2 - **No, no, che dice che è successo questo fatto, dice che si pensavano che ero stato io...**
Giovanni 1 - Eh!
Giovanni 2 - **Poi l'ho chiamato e gli ho detto "zio, ma noi non eravamo insieme? Sono andato a mangiare, che cazzo me ne fotte a me?", ha detto "che fanno? Ti toccano?"- "ha detto che mi devono tagliare la testa", ha detto "che vengano!"... ha detto passa da casa...**
Giovanni 1 - Ma quelli appartengono a chi? A loro?
Giovanni 2 - **Ma che cazzo... non appartengono a nessuno, che si sono messi in mezzo... che si sono messi in mezzo per fare i belli, hai capito?, il Biagio!... poi ho chiamato a zio Armando, ha chiamato pure a Peppe zio Armando, zio Armando ha chiamato Peppe e ha detto "chi ti deve tagliare la testa?" ha detto "che sto arrivando!"... tu non glielo *(inc. 1")* che poi ti chiamo io dopo.**

Giovanni 1 - Eh, ma Peppe Vastiano che ha detto?

Giovanni 2 - No, vastiano dice che viene domani, ha detto "io per i cazzi miei, chi l'ha visto a Giovanni?"... no, ma va, ma sapevo, ma stai scherzando?

Dalla telefonata 704 del 4 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SURIANO Giovanni riferisce a RIZZUTI Giovanni di aver acquistato della sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*dvd*", da un soggetto non identificato, nonchè le modalità di acquisizione del possesso.

Il contenuto della telefonata ed i termini usati dagli imputati fanno fondatamente ritenere la sussistenza di una trattativa in ordine all'acquisto di sostanza stupefacente in quanto gli interlocutori ricorrono ad espressioni convenzionali e lasciano in sospeso concetti che agli stessi appaiono chiari anche se non pronunciati.

In primo luogo, deve evidenziarsi che RIZZUTI chiede a SURIANO se ha telefonato là (*"hai chiamato là")* ovvero se ha contattato il fornitore di stupefacente.

Poi RIZZUTI spiega meglio la richiesta, evocando in termini convenzionali il concetto sottinteso di stupefacente: *"per il dvd?"*.

SURIANO, compresa la domanda, spiega che si è già organizzato per il ritiro dello stupefacente: *"ho preso già la Golf per andare là a prendermelo"*.

RIZZUTI chiede precisazioni (*"e' già a posto?"*) e SURIANO conferma che lo stupefacente è pronto per il ritiro (*"no, me lo devo prendere che l'ha portato, minchia*").

Le espressioni usate dagli interlocutori dimostrano che l'oggetto della conversazione non è un "*DVD*", bensì sostanza stupefacente; solo così si spiega l'organizzazione posta in essere da SURIANO per il ritiro dello stupefacente e l'interesse di RIZZUTI al riguardo.

L'imputato RIZZUTI Giovanni, in ordine alla telefonata in commento, dichiara in sede di memoria scritta: *"come la telefonata n.704 + 1309 + 2126 con Suriano ove ci sono stati dei problemi con un navigatore/DVD di una Golf e come al solito rompeva tutto e trovava la scusa che ci voleva la scheda nuova o sostituire i micro cip che aveva ordinato"*.

La difesa, che l'imputato tenta di accreditare presso il Tribunale, è del tutto priva di fondamento e costituisce addirittura elemento per confermare l'ipotesi accusatoria.

In primo luogo, nel corso della telefonata 1309 del 12 marzo 2004, come si vedrà meglio in seguito, l'oggetto della conversazione non ha nulla a che vedere con una Golf o con un navigatore satellitare.

SURIANO, infatti, riferisce di dover consegnare dei soldi a RIZZUTI.

La conversazione 2126 del 23 aprile 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni, vede come interlocutori Monica Talarico, RIZZUTI Giovanni e SCALZI Vincenzo.

E' vero che RIZZUTI chiede a SCALZI Vincenzo di verificare se funziona il navigatore della Golf (*"la Golf... vedi se funziona il navigatore di quella macchina"*), ma in tale problematica non viene assolutamente coinvolto SURIANO Giovanni, il quale viene citato da Monica Talarico semplicemente per dire che aveva acquistato entrambe le uova Pasquali.

La telefonata è invece importante come prova dell'attività svolta dal gruppo nell'ambito del narcotraffico, in quanto RIZZUTI chiede a SCALZI chi sono i soggetti che hanno arrestato nel lecchese per spaccio di sostanze stupefacente e se sono da loro conosciuti (*"ascolta, ma qua dicono che hanno arrestato un po' di gente di Lecco, chi sono? Ma li conosciamo?"*) e SCALZI risponde che si tratta di marocchini.

E' allora evidente il tentativo mal riuscito dell'imputato di avvicinare telefonate, tra loro del tutto prive di collegamenti seri, al fine di giustificare il contenuto delle conversazioni in termini leciti.

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 34).

TELEFONATA N. 704 DEL GIORNO 04/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 15.11

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

In attesa della risposta:

UOMO - Vabbè, inutile ragazzi, questi li facciamo tutti dai

V.M. - Te li ha dati i soldi?

V.M.1 - Dove sei?

V.M.2 - A casa.

V.M.1 - **Hai chiamato là?**

V.M.2 - **Dove?**

V.M.1 - **Per il dvd?**

V.M.2 - **Ho preso già la Golf per andare là a prendermelo.**

V.M.1 - **E' già a posto?**

V.M.2 - **No, me lo devo prendere che l'ha portato minchia**

V.M.1 - E allora fai una cosa, pomeriggio scendete con due macchine e mi lasci la Golf, così là il Mercedes deve mettere il vetro, la Punto la faccio sistemare dal carrozziere e faccio sistemare la macchina tua

V.M.2 - Eh!

V.M.1- E faccio una via e tre servizi. Okay?

V.M.2- Ma te la porto io...

V.M.1- Sì.

V.M.2- ...e me ne porto due dietro

V.M.1- E te ne porto di nuovo io, va bene

V.M.2- Però subito, che devo fare un sacco di cose.

V.M.1- Va bene, un'oretta però ci vuole ancora, un'altra ora scendi, per le quattro e mezza.

V.M.2- E va bene, dai.

V.M.1- Okay?

V.M.2- Sì.

V.M.1- Perché devo saltare e andare all'agenzia per il capannone che me le hanno date adesso le chiavi del capannone... così portiamo già la Golf al capannone

V.M.2- Va bene.

V.M.1- Ciao.

V.M.2- Okay.

V.M.1- Ciao, ciao.

La telefonata in commento costituisce la prova della commissione del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 4.**

Nel corso della telefonata, SURIANO afferma con certezza che lo stupefacente è a sua disposizione per essere ritirato e ciò è sufficiente per ritenere integrata la condotta di acquisto, di cui all'art. 73 comma I bis d.p.r. 309/90.

I rapporti tra RIZZUTI, SURIANO e LE ROSE si evincono anche dalla telefonata 852 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, nel corso della quale RIZZUTI chiede a SURIANO di andare a prendere Francesco MANTIA, detto Franco, e LE ROSE Armando e di portare gli stessi a Mandello al fine di consegnare loro il denaro proveniente dallo spaccio di stupefacente; nel corso della telefonata SURIANO passa il ricevitore a LE ROSE, il quale si accorda direttamente con RIZZUTI.

E' importante spiegare come la conversazione si svolge tra gli interlocutori per comprendere il significato delle espressioni usate.

Sono le ore 23,13, SURIANO chiede a RIZZUTI in compagnia di chi sia e RIZZUTI risponde che è insieme a Monica e che si trova in procinto di addormentarsi perché l'indomani sarebbe partito per un viaggio.

A quel punto SURIANO insiste per vederlo (*"ma ti devo vedere prima che ti vai a coricare, Gio'?"*), in quanto afferma di dovergli riferire certe cose (*"ti devo dire certe cose"*) e RIZZUTI chiede subito notizie dell'esito del lavoro (*"ma è andato a posto quel lavoro, o no?"*), ottenendo una risposta tranquillizzante da SURIANO (*"sì"*).

E' evidente che gli interlocutori parlano di un'operazione andata a buon fine nell'ambito del narcotraffico e che tale operazione ha fruttato dei guadagni illeciti.

RIZZUTI si rende quindi disponibile all'incontro, ma chiede di vedere anche LE ROSE Armando e MANTIA Francesco al fine di consegnargli a sua volta il denaro proveniente dallo spaccio di sostanza stupefacente: *"fai una cosa tu adesso, no? Perché tu adesso gioia non è che me ne dai tu a me, allora prendi al compare Franco, al compare Armando e venite su a Mandello, punto e basta, che gli do pure le camicie"*.

Il contenuto della conversazione è chiarissimo: dopo che RIZZUTI ha appreso che il lavoro è andato a buon fine riferisce a SURIANO che non sarebbe stato solo lui a consegnare denaro: *"perché tu adesso gioia non è che me ne dai tu a me"*; tanto è vero che RIZZUTI dichiara l'intenzione di consegnare a LE ROSE Armando anche qualcosa di diverso dalle sole camicie: *"che gli do pure le camicie"*.

Va sottolineato che RIZZUTI usa il termine *"pure"* quando manifesta la volontà di consegnare delle camicie a LE ROSE, così evocando in modo chiaro il concetto dell'incontro per ragioni ben diverse.

A conferma di quanto detto, LE ROSE dimostra disinteresse ad individuare la ragione dell'incontro nella consegna delle camicie (*"ma non è per le camicie figurati"*), lasciando anche lui intendere chiaramente che le camicie potevano essere consegnate anche in altro momento e che si sarebbe recato a Mandello del Lario per altri motivi, evidentemente connessi all'attività nell'ambito del narcotraffico.

La conversazione 852 del 5 marzo 2004 si colloca nell'ambito del descritto accordo associativo, in quanto dimostra come LE ROSE distribuisse tra i correi il denaro ricavato dal narcotraffico e come i correi (nel caso di specie, RIZZUTI) consegnassero il ricavato dello spaccio al predetto LE ROSE per la successiva ridistribuzione in base a percentuali prestabilite.

In sede di memoria del 7 febbraio 2009 RIZZUTI Giovanni scrive: *"aggiungo che al sig. Le Rose avevo promesso due camicie in regalo in quanto la mia ragazza vende abbigliamento vedi tel. N.852, ma il sig. Le Rose non venne quella sera e così non lo incontrai"*.

L'imputato conferma pienamente l'identità degli interlocutori della telefonata in commento.

Può anche essere verosimile che RIZZUTI avesse l'intenzione di regalare due camicie a Le Rose, ma quello che è certo è che RIZZUTI afferma *"fai una cosa tu*

adesso, no? Perché tu adesso gioia non è che me ne dai tu a me, allora prendi al compare Franco, al compare Armando e venite su a Mandello, punto e basta, che gli do pure le camicie", così manifestando che la ragione vera dell'incontro non era la consegna delle camicie, ma del denaro proveniente dal narcotraffico.

Tanto è vero, e lo si ripete, che LE ROSE risponde che non sarebbe andato al bar di Mandello del Lario solo per ricevere in donazione delle camicie: "*ma non è per le camicie figurati*".

Deve aggiungersi, infine, che l'ispettore Di Prinzio Marco, sentito all'udienza del 24 gennaio 2008, ha riferito che Monica Talarico, compagna di RIZZUTI Giovanni, lavorava in un negozio di abbigliamento in Mandello del Lario.

La circostanza che la compagna dell'imputato lavorasse in un negozio di abbigliamento non giustifica comunque la disponibilità di camicie da regalare a terzi, se è vero – come è vero – che – notoriamente – i negozi vendono gli abiti e non li regalano.

Il numero in contatto con quello intercettato è 320/4515246 in uso a SURIANO Giovanni, sebbene intestato a Mario Albano (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 15).

TELEFONATA N. 852 DEL GIORNO 05/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 23.13
Interlocutori:
V.M.1 - Giovanni;
V.M.2 - Armando
Giovanni
Giovanni 1 - Dimmi Giovanni.
Giovanni 2 - L'hai mandato il numero?
Giovanni 1 - No, adesso te lo... che adesso vado a casa a prenderlo e poi te lo mando...
Giovanni 2 - Sopra all'altro telefono.
Giovanni 1 - ...sono a *(inc. 1")* che sto andando a raccogliere quella Golf.
Giovanni 2 - **Con chi sei?**
Giovanni 1 - Con Monica.
Giovanni 2 - E va bene, dai, scendete?
Giovanni 1 - No, Giovanni, no, devo dormire che devo partire.
Giovanni 2 - A che ora par**... ma ti devo vedere prima che ti vai a coricare, Giovà...**
Giovanni 1 - Aia il cornuto della ---! Eh vabbò...
Giovanni 2 - Ti devo dire certe cose
Giovanni 1 - Ma è andato a posto quel lavoro, o no?
Giovanni 2 - Sì.
Giovanni 1 - Eh!
Giovanni 2 - Ma ti devo vedere

Giovanni 1 - **Fai una cosa tu adesso, no?, perché tu adesso gioia non è che me ne dai tu a me, allora prendi al compare Franco, al compare Armando e venite su a Mandello, punto e basta, che gli do pure le camicie...**

Giovanni 2 - *(parla con una terza persona: zio, andiamo là, ce lo andiamo a prendere il caffè là? che ti dà le camicie, che sennò mi caccia pazzo, mi sta cacciando pazzo, mi sta cacciando pazzo)*. Aspetta che ti passo a lui, dai.

Armando - Pronto?

Giovanni 1 - Compare Armà?

Armando - Giovannù!

Giovanni 1 - **Vieni e ti bevi il caffè da me?**

Armando - Mannaggia alla commedia, per un caffè...

Giovanni 1 - Eh, per... poi ti do le camicette, dai!

Armando - *(Ride)* Ma non è per le camicie, figurati.

Giovanni 1 - E dai, zio Arma', vieni?

Armando - Ma dove sei, al bar?

Giovanni 1 - Sì.

La telefonata 1054 del 9 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, come la precedente, dà conto della stretta collaborazione tra gli imputati LE ROSE, SURIANO e RIZZUTI.

Anzi, la conversazione evidenzia in modo esplicito il ruolo di direzione di LE ROSE Armando, il quale dispone - tramite SURIANO - che RIZZUTI aiuti un certo "*zio Vastiano*" con la dazione di una somma di denaro da destinare all'acquisto di stupefacenti.

"*Zio Vastiano*" non è stato identificato, ma emerge come persona che collabora con SURIANO e LE ROSE anche dalla precedente telefonata n.807 del 5 marzo 2004.

Più precisamente, dalla telefonata si evince che:

a) SURIANO Giovanni ha parlato con LE ROSE Armando;

b) LE ROSE Armando ha dato disposizioni perché RIZZUTI Giovanni aiuti lo "*zio Vastiano*";

c) RIZZUTI riferisce di essere in possesso di un quantitativo importante di denaro, indicato convenzionalmente con il termine "*un monte di assegni*";

d) SURIANO chiede espressamente un importo di denaro ingente: "*un circolare di cinquemila euro lo puoi fare?*";

RIZZUTI chiede precise istruzioni a SURIANO: "*ho capito... ma dimmi come dobbiamo fare, dove ci dobbiamo trovare? Dove siete, come devo fare?*";

e) SURIANO e RIZZUTI si danno poi appuntamento per vedersi alla trattoria, dove si sta recando anche LE ROSE Armando.

Il contenuto della conversazione porta a ritenere che LE ROSE Armando abbia chiesto denaro a RIZZUTI Giovanni da destinare all'acquisto di stupefacenti.

L'affermazione di RIZZUTI, che dichiara di recarsi all'appuntamento con "*un monte di assegni*", e la richiesta di un "*un circolare di cinquemila euro*" da parte di SURIANO non lasciano dubbi all'interpretazione: il ricorso alla parola "*assegni*" evoca in termini espliciti la richiesta di denaro.

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 15).

TELEFONATA N. 1054 DEL GIORNO 09/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 11.58
Interlocutori:
Giovanni 1 - (voce maschile);
Giovanni 2 - (voce maschile).

Giovanni 1 - Dimmi Giovanni.

Giovanni 2 - Allora, Gio', Gio'...

Giovanni 1 - Eh!

Giovanni 2 - ...vedi che mi ha chiam... ho parlato adesso con zio Armando che mi devi dare una mano a zio Vastiano, però prima delle cinque non possiamo andare sopra là all'ufficio cambio... noi abbiamo la banca là.

Giovanni 1 - Ho capito Giovanni, ma tu lo sai che quelle cose sono bloccate.

Giovanni 2 - Lo so, ma...

Giovanni 1 - Io sto venendo giù con gli assegni, se vi posso aiutare, io sono per strada e sto venendo da voi, se vi posso aiutare tanto volentieri...

Giovanni 2 - No, no, stammi a sentire Gio', Gio', prima di venire un circolare di cinquemila euro lo puoi fare?

Giovanni 1 - Giovanni, sono già sulla superstrada.

Giovanni 2 - Va bene, ma i beni fondi, se gli chiedo dei beni fondi ce lo danno l'assegno?

Giovanni 1 - Non hai capito, non hai capito, non hai capito, adesso che vengo ti faccio vedere, ho un monte di assegni, se vi posso aiutare con quelli volentieri, sennò non possiamo fare niente, i conti nostri lo sai che *(inc. l")*.

Giovanni 2 - Non hai capito, perché io sto andando... devo andare sopra... perchè io adesso sono a Varese che sto scendendo, che sto uscendo *(inc., linea disturbata)*...

Giovanni 1 - Ho capito... ma dimmi come dobbiamo fare, dove ci dobbiamo trovare? Dove siete, come devo fare?

Giovanni 2 - Alla trattoria, che sta venendo pure zio Armando là.

Giovanni 1 - Eh. Bravo, io l'unica cosa che posso fare... aspetta un attimo...

Giovanni 2 - Gio'?

Giovanni 1 - Oh!

Giovanni 2 - Dimmi.

Giovanni 1 - Sto venendo apposta con tutti gli assegni che ho.

Giovanni 2 - Va bene, dai tanto poi vediamo come facciamo dai

Giovanni 1 - Okay, ciao.

Giovanni 2 - Ciao ciao.

Il trasferimento di denaro e di stupefacenti tra SURIANO e RIZZUTI emerge poi in termini espliciti dalle telefonate 1309 e 1320 del 12 marzo 2004.

Dalla telefonata 1309 del 12 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SURIANO Giovanni intende consegnare dei

soldi al cugino RIZZUTI Giovanni, il quale si fa accompagnare dalla compagna TALARICO Monica.

Dalla telefonata si evince poi che gli interlocutori si mettono d'accordo per vedersi.

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 34).

TELEFONATA N. 1309 DEL GIORNO 12/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 16.22
Interlocutori:
Giovanni 1 - (voce maschile);
Giovanni 2 - (voce maschile).
Giovanni 1 - Gio'?
Giovanni 2 - Eh!
-OMISSIS-
Giovanni 2 - **Se scendi che ti do i soldi**.
Giovanni 1 - Sto partendo io, sto venendo là che me ne vado con Enzo.
Giovanni 2 - Quale Enzo?
Giovanni 1 - Con Enzo me ne devo andare.
Giovanni 2 - **Va beh, e niente, comunque scendi che ti do i soldi** *(inc. 1")*
Giovanni 1 - **E io adesso... mi cambio e Monica mi accompagna**.
Giovanni 2 - Dov'è Enzo?
Giovanni 1 - Là, a Cinisello, che ne so dove cazzo è!
Giovanni 2 - E scusa, non mi ha chiamato e niente *(inc. voce accavallata 2")*
Giovanni 1 - **Sì, ti deve dare le cose, apposta... per questo ora è venuto là**.
Giovanni 2 - E io sono qua che ho portato la macchina a lavare... ora sto andando...
Giovanni 1 - Un'altra mezzora Monica mi accompagna.
Giovanni 2 - **Dai, se no... come sei qua in zona mi chiami che ti do i soldi, non te ne andare se non prima ti ho dato i soldi Giovà, non mi fare incazzare**
Giovanni 1 - **Va bene, ci vediamo che ti devo mostrare pure una cosa**.
Giovanni 2 - Dai che ti aspetto, dai.
Giovanni 1 - Okay, ciao.
Giovanni 2 - Ciao.

Dalla telefonata n.1320 del 12 marzo 2004 intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SURIANO Giovanni e RIZZUTI Giovanni si sentono nuovamente e proseguono la precedente conversazione n.1309.

SURIANO ribadisce che intende portare dei soldi a RIZZUTI Giovanni.

Peraltro, RIZZUTI chiede a SURIANO se ha con sé lo stupefacente, indicato convenzionalmente con il termine "*pacchi*" e SURIANO risponde negativamente, facendo intendere di averlo lasciato nel luogo di deposito.

Gli interlocutori trattano stupefacente in quanto i termini convenzionali usati lasciano sottintesi gli accordi, che invece sono chiaramente intelligibili dai colloquianti con il semplice ricorso alla parola "*pacchi*" e con la risposta negativa di SURIANO, che

evoca la presenza di una terza persona destinataria dei "*pacchi*" e particolarmente insistente.

Non solo, ma i termini usati per indicare lo stupefacente sono del tutto avulsi dal contesto trasparente della conversazione.

RIZZUTI chiede a SURIANO dove si trovi e quanto ci metta ad arrivare al luogo di incontro.

I due colloquianti non indicano assolutamente le ragioni dell'incontro, ma dimostrano di intendersi perfettamente quando RIZZUTI chiede: "*ma te li sei presi i pacchi?*" e SURIANO risponde: "*non me li sono presi, Giò, che è un altro figlio di puttana questo, quando viene qua ti rompe i coglioni*".

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 34).

TELEFONATA N. 1320 DEL GIORNO 12/03/2004 Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni
ORA D'INIZIO 18.27
Interlocutori:
Giovanni - (voce maschile);
V.M. - N.ID. (voce maschile).

Giovanni - Pronto?
V.M. - Dove sei, Gio'?
Giovanni - Stavo andando a Varese.
V.M. - Eh, ma vai o mi aspetti?
Giovanni - Dove sei tu?
V.M. - Sto partendo adesso davanti alla porta.
Giovanni - E quanto ci metti ad arrivare?
V.M. - Dieci minuti ci metto.
Giovanni - Dieci minuti è impossibile che arrivi qua in dieci minuti, che io vado, accompagno a Franco e (inc., linea disturbata) i pacchi pure a Enzo.
V.M. - Ma te li sei presi i pacchi?
Giovanni - Non me li sono presi, Gio', che è un altro figlio di puttana questo, quando viene qua ti rompe i coglioni...
V.M. - E dai, dai, adesso io sto andando là...
Giovanni - Accompagno a Franco e vengo, hai capito? così ti do i soldi.
V.M. - Okay.
Giovanni - Ciao.
V.M. - Ciao.

Le due conversazioni 1309 e 1320 sono significative dell'esistenza di un rapporto di collaborazione tra SURIANO Giovanni e RIZZUTI Giovanni nello spaccio di sostanza stupefacente.

E' evidente la prova della collaborazione tra i due imputati: SURIANO svolge il ruolo di detentore sia del denaro proveniente dallo spaccio sia della sostanza stupefacente e si preoccupa di consegnare una parte del denaro al sodale RIZZUTI.

Peraltro, deve anche evidenziarsi che SURIANO dichiara di essersi diretto a Varese, dove - come si è visto - opera e risiede LE ROSE Armando.

Le due conversazioni dimostrano anche la commissione del delitto di detenzione di quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente a carico di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 5**.

D'altra parte, SURIANO dimostra inequivocabilmente di avere la disponibilità dello stupefacente tramite un'altra persona.

Dalla telefonata 1625 del 16 marzo 2004, intercettata sull'utenza fissa 0341/730415 del bar Bellavista di Mandello del Lario (LC), si evince che Monica TALARICO riferisce a RIZZUTI Giovanni che un certo Albo ha portato euro 150,00 e RIZZUTI chiede a Monica TALARICO di farsi consegnare da SCALZI Vincenzo il libro dove sono segnati i pagamenti degli acquirenti di stupefacente per verificare il debito complessivo di Albo.

L'interpretazione della telefonata non può essere revocata in dubbio.

Abbiamo visto come SCALZI Vincenzo risieda sopra il bar Bellavista di RIZZUTI. RIZZUTI chiede alla compagna di andare a prendere il "*libro*" da Vincenzo a seguito della venuta di un certo Albo con euro 150,00. Monica Talarico spiega poi che il debito di Albo è superiore: "*sì, ma ha mica finito, erano trecento*".

Non è credibile che questo Albo abbia accumulato un debito di euro 300,00 nei confronti del bar "Bellavista" per acquisti di bevande o comunque di beni di consumo.

Tanto è vero che lo stesso RIZZUTI riferisce alla compagna: "*è venuto Albo, ha portato centocinquanta: sai già di chi sono, vero?*".

Se il debito accumulato si fosse riferito a beni di consumo non si vede il motivo della domanda di RIZZUTI, che chiede alla compagna se conosce a quale titolo collegare il pagamento e le chiede espressamente di prendere il "*libro*" che detiene SCALZI Vincenzo.

Dalla conversazione si evince, infine, come Monica TALARICO tenga nettamente distinti gli incassi derivanti dallo spaccio della sostanza stupefacente dagli incassi del bar Bellavista.

TELEFONATA N. 1625 DEL GIORNO 16/03/2004

ORA D'INIZIO 20.42

Telefonata in uscita al numero: 341/288507

Interlocutori:

Monica – (voce femminile che riceve la telefonata);

Giovanni – (voce maschile che effettua la telefonata);

V.F. - N.ID. (voce femminile che interviene nella telefonata).

OMISSIS

Giovanni - Preparati un vestito di grosso calibro, no.

Monica – Sì, ascolta una cosa, ma i... è venuto Albo, ha portato centocinquanta: sai già di chi sono, vero?

Giovanni - Quanto?

Monica – Albo.

Giovanni - Ma li stai segnando almeno questi soldi?

Monica – Sì, ma ha mica finito, erano trecento.

Giovanni - Quanto?

Monica – Trecento.

Giovanni - No! C'è scritto lì il totale.

Monica – Eh, ce l'ha Vincenzo il libro, eh!

Giovanni - E te lo fai portare il libro da Vincenzo.

Monica – Eh, comunque sai di chi sono, vero?

Giovanni - No, me li devi (inc. voce accavallata).

Monica – No, amore, sono miei perché io non ho... io verso sempre tutto in banca.

Giovanni - Amore, non fare 'ste co... Sei andata in banca oggi?

Monica – Sì, sì, te li ho messi.

Giovanni - Me li hai messi i soldini?

Monica – Sì.

Giovanni - Va bene.

Monica – No, questi sono miei, non mi inte...

Giovanni - Domani mattina passi da Luigi...

Monica - Io non ho neanche una lira.

Giovanni - Eh, va beh... Oh!

Monica – Eh, è vero, io non tocco mai una lira del bar, eh!

Giovanni - Quanto hai versato?

Monica – Per i tuoi? Mille.

Giovanni - No, e anche al bar.

Monica – Al bar? Non mi ricordo, duemila... Ero... Di mille e sei... Comunque domani verso ancora... quasi duemila, perché un po' ce li ho a casa.

Giovanni - Ma hai versato oggi o ieri? Ieri hai versato?

OMISSIS

Dalla telefonata n.2396 del 28 marzo 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SURIANO Giovanni chiede a RIZZUTI di inviargli a mezzo di SCALZI Vincenzo dello stupefacente, chiamato convenzionalmente "*un rollo di tappeti e due camicie*".

Gli interlocutori trattano stupefacente.

La richiesta di SURIANO è significativa sia nel contenuto che nel modo in cui viene esplicitata.

Prima SURIANO chiede a RIZZUTI se conosce di cosa ha bisogno e poi esplicita il contenuto della domanda con termini di per sè innocui, ma evidentemente convenzionali: "*mandami a Vincenzo. Sai che mi devi mandare? Eh! Un rollo di tappeti e due camicie, capito?*".

Se davvero gli interlocutori avessero inteso fare riferimento a tappeti o a camicie, SURIANO non si sarebbe preoccupato di accertare che RIZZUTI avesse inteso correttamente la richiesta, ricorrendo all'interrogativa: "*capito?*".

L'utenza in contatto è 340/6673016 in uso a SURIANO Giovanni ed intestato a Carlo Gemelli (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 29).

In relazione alla conversazione in commento con SURIANO, RIZZUTI, nella già ricordata memoria del 7/2/09, scrive: "*come la tel. N.2396 + 561 ove mi chiede di portargli un rotolo di tappeti e due camicie" (faccio presente che ero in possesso di circa 6.000 metri di tappeti spugnosi suddivisi in rotoli) e non è una cosa facile vendere tutti quei metri e così del resto cercavo di offrirgli a chiunque*".

A sostegno di quanto scritto, RIZZUTI ha allegato alla memoria una fotocopia di un documento con l'indicazione di una lunga somma di numeri e con la frase "*Rotoli Silvio x 1.50 metri 2690 E. 2460*".

La difesa dell'imputato è palesemente priva di riscontro nella telefonata in esame, dove non è RIZZUTI che si attiva per vendere a SURIANO o a terzi "*un rollo di tappeti e due camicie*", ma è SURIANO che chiede, tramite SCALZI Vincenzo, la consegna di quanto evidenziato.

SURIANO chiede anche "*due camicie*", insieme al "*rollo di tappeti*", con ciò manifestando il completo disinteresse per l'oggetto richiesto e lasciando intendere il sotteso riferimento ad una richiesta di stupefacente di specie diversa.

Deve poi aggiungersi che l'imputato non ha neppure consegnato un documento in originale, ma solo in fotocopia e che non vi è alcun elemento di prova idoneo ad avvalorare il convincimento della sussistenza di un documento reale e non artefatto.

TELEFONATA N. 2396 DEL GIORNO 28/03/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 14.03
Interlocutori:
V.M.I - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

Giovanni - (voce maschile).

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Giuva'!

V.M.1 - Eh, Giuva', neanche mi conosci, è dietro il bancone, sta facendo... adesso te lo passo.

V.M.2 - Allora, stammi a sentire, alle quattro ci troviamo al bar a Desio dei vigili

V.M.1 - Dove?

V.M.2 - Al bar dei vigili a Desio... (inc. voce bassa disturbata 2")

V.M.1 - Aspetta che te lo passo.

Il ricevitore viene passato.

V.M.2 - Giova'?

Giovanni - Pronto?

V.M.2 - **Giova', verso le quattro ci vediamo al bar dei vigili.**

Giovanni - Allora tu con la testa forse non ragioni, tu secondo me...

V.M.2 - **Non posso salire io, Giovà**

Giovanni - Non posso scendere io

V.M.2 - Va beh, **mandami a Vincenzo. Sai che mi devi mandare?...**

Giovanni - Eh!

V.M.2 - Un rollo di tappeti e due camicie, capito?

Giovanni - **Un rollo di tappeti non te lo posso mandare adesso.**

V.M.2 - Perché?

Giovanni - Va beh, veniamo noi, dai.

V.M.2 - Hai capito?

Giovanni - Veniamo noi!

V.M.2 - Dai, portamelo.

Giovanni - **Un rollo di tappeti e due camicie?**

V.M.2 - **Sì.**

Giovanni - Va bene.

V.M.2 - Dai, ci vediamo dopo, dai.

Giovanni - Ciao.

La conversazione in esame costituisce la prova del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 6**, nonché la prova del correlativo delitto di cessione da parte di RIZZUTI Giovanni, di cui al **capo A.57 punto 4**.

Procedendo oltre con il criterio cronologico, la lettura e l'interpretazione della conversazione 2780 del 1 aprile 2004, intercettata sul n.339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, consente di ritenere la sussistenza della prova delle seguenti circostanze:

a) SURIANO chiede a RIZZUTI Giovanni di andare da lui (*"devi scendere da me per le due"*), perché ha bisogno di sostanza stupefacente di buona qualità (*"che ho bisogno di te urgente, ma tutte cose buone, cugino"*) e RIZZUTI si dichiara d'accordo (*"va bene"*);

b) SURIANO chiede a RIZZUTI di contattare immediatamente RUSSO Paolo, al quale deve chiedere la consegna di stupefacente ("*che mi deve dare una dichiarazione pure lui*").

Il ricorso ai termini citati lascia chiaramente intendere la detenzione di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI, la richiesta di consegna di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni e il conseguente accordo tra gli interlocutori.

D'altra parte, il colloquio è oscuro e privo di senso compiuto per un ascoltatore esterno che tenti di dare un significato serio ed effettivo alla richiesta di SURIANO in base alle espressioni effettivamente usate, ma diviene chiaramente intelligibile se queste espressioni vengono intese come sostanza stupefacente.

Il bisogno espresso da SURIANO in termini di urgenza ha senso solo se quelle "*cose buone*" vengono intese come sostanza stupefacente; e tale giudizio è confermato dal fatto che RIZZUTI - contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati se si fosse trattato di rapporti leciti - dimostra di intendere perfettamente il contenuto della richiesta di SURIANO.

SURIANO poi chiede una "*dichiarazione*" di RUSSO Paolo.

Abbiamo già illustrato le prove che dimostrano come RUSSO Paolo fosse all'epoca dei fatti uno spacciatore di sostanza stupefacente.

L'utenza in contatto come chiamante è 340/6673016 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Carlo Gemelli (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 29).

TELEFONATA N. 2780 DEL GIORNO 01/04/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 11.32
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Giovanni - (Voce maschile).

Giovanni - Pronto?
V.M. - Cugino!
Giovanni - Ehi!
V.M. - Devi scendere da me per le due.
Giovanni - Pomeriggio si, va bene.
V.M. - Stammi a sentire a me, lascia soldi da contare e scendi.
Giovanni - va bene.
V.M. - per le due esatte,Gio', non di più e non di meno che io vado a Varese e torno subito.
Giovanni - Va bene.
V.M. - Che ho bisogno di te urgente, ma tutte cose buone, cugino.
Giovanni - Va bene.
V.M. - Ma veramente.
Giovanni - Pomeriggio alle due sono là.

V.M. - Che gli ho trovato iu giubbetti per l'acqua
Giovanni - Va bene.
V.M. - Dai, muoviti che...
Giovanni - Ciao.
V.M. - Stammi a sentire a me.
Giovanni - Ehi!
V.M. - Mi puoi rintracciare per favore a Paolo?
Giovanni - L'ho visto adesso, due minuti addietro...
V.M. - E vai, vai a prenderlo e dagli questo numero e mi fai chiamare subito, Giovanni.
Giovanni - Okay.
V.M. - Subito però Giovanni, che è urgentissimo.
Giovanni - Va bene.
V.M. - Che mi deve dare una dichiarazione pure lui..
Giovanni - Va bene, chiudi chiudi, ciao.

La conversazione in esame dimostra la condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI Giovanni, di cui al **capo A.57 punto 5**, nonché la correlativa condotta di acquisto di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 7**.

Le conversazioni 345, 384, 389, 409 e 415 del giorno 7 aprile 2004 e 453 e 456 del giorno 8 aprile 2004, intercettate tutte sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni sono tutte collegate e dimostrano come SCALZI Vincenzo abbia avuto nella specie un ruolo di ausilio di RIZZUTI Giovanni nella consegna del denaro e nel taglio e confezionamento dello stupefacente e come lo stupefacente da lui predisposto ed il denaro siano stati consegnati, tramite SURIANO Giovanni, a LE ROSE Armando.

Le conversazioni citate dimostrano, infine, l'insoddisfazione di LE ROSE Armando per l'attività svolta dai correi e la richiesta di vedere immediatamente SCALZI Vincenzo.

Le telefonate si collocano sull'alveo dell'accordo associativo che si è descritto in precedenza.

Le conversazioni 345, 384, 389, 409 e 415 del giorno 7 aprile 2004, che si andranno ad analizzare in ordine cronologico così come si susseguono nell'arco della predetta giornata, dimostrano in particolare che i rapporti tra RIZZUTI e SURIANO si estendono anche a SCALZI Vincenzo e dimostrano come i tre collaborino tra loro nell'ambito del narcotraffico.

Non solo, ma le conversazioni in esame costituiscono la prova del delitto di ricezione di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 8**.

La telefonata 345 del 7 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni, evidenzia la sussistenza di un ruolo sovraordinato di LE ROSE Armando, in quanto RIZZUTI riferisce a SURIANO che è costretto a recarsi dal predetto LE ROSE "*perché devo andare da Armando, dai!*", a causa di un errore commesso da parte di SCALZI Vincenzo da ricollegare all'attività di taglio della sostanza stupefacente.

RIZZUTI riferisce la ragione del comportamento in commento facendo riferimento al fatto che non si può fidare degli altri e che deve fare personalmente l'attività di taglio e consegna della sostanza stupefacente: "*Eh, e allora... e allora... Hai visto? Tanto vale che li faccio io i lavori se mi dovete cacare il cazzo a me... o no?*"

SURIANO, poi, dimostra di essere consapevole del problema: "*ah, me l'ha detto che ...*".

Come vedremo dall'esame delle conversazioni successive, si evince chiaramente che il problema attiene al taglio e consegna della sostanza stupefacente da parte di SCALZI TOMMASO.

L'utenza in contatto come entrante è 349/7811013 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Andrea Monti (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 16).

TELEFONATA N. 345 DEL GIORNO 07/04/2004 *Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni*

ORA D'INIZIO 10.50

Interlocutori:

Giovanni - (voce maschile);

V.M. – N.ID.(voce maschile).

Giovanni - Pronto!

V.M. - Giovanni?

Giovanni - Oh!

V.M. - Alle 3 c'è un aereo da Linate.

Giovanni - Ah, che non posso più partire!

V.M. - Perché?

Giovanni - **Perché devo andare da Armando, dai!**

V.M. - **Ah, me l'ha detto che...** *(voci sovrapposte)*

Giovanni - **Eh, e allora... e allora... Hai visto? Tanto vale che li faccio io i lavori se mi dovete cacare il cazzo a me... o no?**

V.M. - Che vuol dire ti devo cacare il cazzo...

Giovanni - Eh, eh, è inutile, è inutile... **è inutile che faccio fare a Vincenzo, faccio io, no? Eh! O no, o mi sbaglio?**

V.M. - E' meglio, Giò.

Giovanni – Eh, è meglio. Però io adesso con la testa non ci sono e non posso farli i lavori.

V.M. - E non li fare...

Giovanni - Dai, dai, va bene, vah! Ciao, ci vediamo pomeriggio, ciao, ciao.

Venendo poi al merito dell'esame della telefonata 384 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI Giovanni chiede a SCALZI Vincenzo di portare a SURIANO Giovanni un importo di denaro per sanare un debito nato nell'ambito dell'attività associativa.

Più precisamente, RIZZUTI chiede a SCALZI di consegnare a SURIANO "*qualche soldo*" e - se non ne ha - di farseli prestare da Monica Talarico.

SCALZI risponde di essere già in possesso di un importo di denaro "*lei me li ha dati, ce n'ho*" e che manca la somma di euro 1.900,00: "*e quanti ne mancano poi alla fine? Ehh 1.900*";

SCALZI avvisa poi RIZZUTI di essere stato contattato da una persona "*mi ha chiamato adesso quello là*", di aver ricevuto la consegna di qualcosa "*ma a Desio te li ha dati? Sì, 220 me ne mancano*" e di dover ancora corrispondere "*220*";

RIZZUTI ordina a SCALZI di farsi consegnare ulteriori denari da Monica Talarico e di andare poi da SURIANO: " *passi da Lecco, ti fai dare qualche altro foglio e poi vai tu da Giovanni*".

L'utenza in contatto come entrante è 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo e intestata a Carlo Colombo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 384 DEL GIORNO 07/04/2004 *Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni*

ORA D'INIZIO 17.09

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile);

Vincenzo - (voce maschile).

V.M. - **Vincenzo?**

Vincenzo - **Oh, dove sei?**

V.M. - Mi devi fare un favore, ascoltami a me.

Vincenzo - Eh, sono a Milano.

V.M. - Da lui stai andando?

Vincenzo - No, sto partendo adesso che sono andato a Milano.

V.M. - Te lo chiedo per favore, **vai da Giovanni che mi sta rompendo i coglioni da stamattina**.

Vincenzo - E non ci posso andare.

V.M. - **Allora chiamalo, fagli... gli dici... che io sto caricando le macchine, Vincenzo**.

Vincenzo - Eh!

V.M. - Oh! Fammi questo favore, **vai e lasciagli qualche soldo, se non ne hai, fatteli prestare pure da Monica**.

Vincenzo - No, ce n'ho, ce n'ho.

V.M. - Eh, per non sentirlo più, fallo per l'anima dei morti.

Vincenzo - E lei me li ha dati.

V.M. - Ah?

Vincenzo - **Lei me li ha dati, ce n'ho.**

V.M. - Eh, e quanti ne mancano poi alla fine?
Vincenzo - Ehh... 1.900.
V.M. - Eh, e allora vedi se ne puoi aggiungere altri... comincia a dargli questi...
Vincenzo - Eh, eh, eh!
V.M. - ...e gli dici che per stasera gliene aggiungi ancora.
Vincenzo - Eh, eh!
V.M. - Per la ---, che non ce la faccio più!
Vincenzo - Ecco! Ascoltami un attimo, mi ha chiamato adesso quello con la macchina nera.
V.M. - Sì!
Vincenzo - Adesso.
V.M. - Però tu non ti devi fare scoprire da Paolo, che è già venuto a rompermi i coglioni.
Vincenzo - No, m'ha visto, m'ha visto.
V.M. - Dio cane! Devi far finta che sei per me lì tu.
Vincenzo - Passava, passava dov'ero e m'ha visto con lui, eh! E lui ha detto... se l'ha pensata, capito?
V.M. - Non lo so, cerca di non farti scoprire.
Vincenzo - Eh, l'ha detto a me e mi ha detto: "Ti ho visto con lui".
V.M. - E dai, dai! Senti qua... ho capito.
Vincenzo - Asco... ascoltami un attimo...
V.M. - Dimmi.
Vincenzo - ...mi ha chiamato adesso quello là...
V.M. - Eh!
Vincenzo - ...che io sono a Milano, sto partendo.
V.M. - Ma io sono nella *bisarca*, guarda tu!
Vincenzo - Eh, e no, ma se viene?
V.M. - Come se viene? Non l'ho capito.
Vincenzo – Se viene è a posto eh!
V.M. - Ma a Desio te li ha dati?
Vincenzo - Sì, 220 me ne mancano.
V.M. - Fa niente. Allora fai una cosa...
Vincenzo - Eh!
V.M. - Se è a Mandello...
Vincenzo - Eh!
V.M. - ...passi da Lecco, ti fai dare qualche altro foglio e poi vai tu da Giovanni...
Vincenzo - Sì.
V.M. - ...per favore te lo chiedo.
Vincenzo - Va bene, dai.
V.M. - Okay?
Vincenzo - Dai, va bene.
V.M. - Per favore! Grazie.
Vincenzo - Dai, dai! Ciao.
V.M. - Ciao, ciao, ciao.

Dalla telefonata 389 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI chiede nuovamente a SCALZI se è nel possesso del denaro ("*fogli*") e SCALZI conferma, aggiungendo che si sta per incontrare con SURIANO Giovanni, detto Cavallo o Furia.

L'utenza in contatto come entrante è 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo e intestata a Carlo Colombo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 389 DEL GIORNO 07/04/2004
ORA D'INIZIO 17.16
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 – N.ID. (voce maschile).

V.M.1- Con lui, con lui, con quello che hai detto, sì.
V.M.2- Con *Furia*?
V.M.1- Sì, che mi ha chiama... l'ho chiamato...
V.M.2- E i fogli ce li hai adesso dietro?
V.M.1- Sì, ce li ho, ce li ho.
V.M.2- Ah, bon, bon, bon, bon, basta!
V.M.1- A posto!
V.M.2- Dai. No, per aumentare un po' di più, perché almeno non li sento parlare.
V.M.1- Sì, gliel'ho già detto a lui.
V.M.2- E va beh, arrangiati, dai!
V.M.1- Dai, ciao.
V.M.2- Ciao.

Dalla telefonata 409 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SCALZI si lamenta con RIZZUTI dell'assenza di suo cugino SURIANO nel luogo dell'appuntamento e RIZZUTI si accerta che SCALZI abbia i denari con sè: "*quanto gli hai portato, duemila euro? Eh, Sì, eh*".

L'utenza in contatto come entrante è 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo e intestata a Carlo Colombo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 409 DEL GIORNO 07/04/2004
ORA D'INIZIO 19.44
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 – N.ID. (voce maschile).

V.M.1- Dimmi, giovane!
V.M.2- Ohu! Ma tuo cugino è una cosa impressionante!
V.M.1- Perché?
V.M.2- Eh, perché sono qua e non c'è adesso.
V.M.1- Come non c'è?
V.M.2- Eh, sono a casa sua.
V.M.1- Ma siete rimasti adesso *(linea disturbata)*.
V.M.2- Eh, sì, eh! E' chiaro.
V.M.1- Ma l'hai chiamato?
V.M.2- E non risponde! Ce l'ha chiuso.
V.M.1- Tutt'e due?

V.M.2- Eh, uno ce n'ho io, c'ho il telefono del lavoro.
V.M.1- E io sai che ti dico?
V.M.2- Eh!
V.M.1- Gli lasci un biglietto sulla porta...
V.M.2- Eh!
V.M.1- ..."Saluti, baci e abbracci, io sono passato".
V.M.2- Eh, sì, perché in questo modo non si fa, scusa?
V.M.1- Se no poi...
V.M.2- Io sono arrivato a Lecco alle 7...
V.M.1- Eh!
V.M.2- ...mi sono visto con quello là...
V.M.1- Eh!
V.M.2- ...ho incontrato a quello...
V.M.1- Sì.
V.M.2- ...sono arrivato qua e poi io devo andare a trovare a lui? Eh, no! Eh, no!
V.M.1- **Quanto gli hai portato, 2 mila euro?**
V.M.2- Eh, sì, eh!
V.M.1- E' un coglione, Dio cane!
V.M.2- **Eh, e poi dice che sono io, che siamo noi, eh! Lui mi ha fatto arrivare qua.**
V.M.1- Prova a vedere là in giro al bar, prova a gua...
V.M.2- Non c'è, là al bar dov'eravamo andati non c'è e qua a casa non c'è.
V.M.1- **Aspetta che adesso provo a chiamarlo io, vah!**
V.M.2- E prova, che sennò io me ne vado, gli lascio il biglietto come hai detto tu, eh!
V.M.1- Dai, ciao.
V.M.2- Eh! Ciao.

Infine, dalla telefonata 415 del 7 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 del cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che vi è stato l'incontro tra SCALZI e SURIANO e che SURIANO non è rimasto soddisfatto dell'attività fatta da SCALZI Vincenzo attinente al taglio della sostanza stupefacente.

La conversazione ha ad oggetto il taglio dello stupefacente, oltre alla consegna del denaro.

Abbiamo già analizzato le telefonate precedenti nel corso delle quali è emerso come RIZZUTI abbia chiesto a SCALZI di portare a SURIANO un importo di denaro, che poi si compreso ammontare ad euro 2.000,00.

Ma l'interpretazione della telefonata porta a ritenere che SCALZI abbia consegnato a SURIANO anche dello stupefacente per le seguenti ragioni.

RIZZUTI chiede a SURIANO la ragione della sua risata e SURIANO risponde che di fronte a quanto fatto da SCALZI non gli resta che ridere per non piangere: "*perchè ridi? No (ride) E mi devo mettere a piangere? E' meglio che rido!*".

E' evidente che se la ragione della lamentela di SURIANO avesse riguardato il mancato saldo del credito e l'ammontare del denaro a lui consegnato, SURIANO lo

avrebbe detto chiaramente. Analizzeremo in seguito numerose conversazioni in cui SURIANO chiede espressamente a RIZZUTI delle somme di denaro a lui dovute da SCALZI.

Al contrario, l'unica interpretazione attendibile della conversazione in esame è quella relativa all'errato taglio dello stupefacente da parte di SCALZI.

Tanto è vero che successivamente RIZZUTI si vuole accertare dell'attività svolta da SCALZI con riferimenti impliciti all'attività di taglio di sostanza stupefacente: "*te l'ha fatto buono?*" e SURIANO risponde che si deve accontentare perchè ormai l'attività è stata fatta: "*eh, come l'ha fatto, l'ha fatto buono, che ti devo dire?*".

RIZZUTI poi giustifica l'operato di SCALZI facendo riferimento alla sua inesperienza: "*Boh, l'importante è che... E va beh, dai! Non parlare così, dai, è un ragazzo che deve imparare*" e successivamente chiede espressamente a SURIANO di parlare di persona e non per telefono "*Eh, che non è competenza sua. Dai, poi ne parliamo da vicino di queste cose, dai!*".

L'utenza in contatto come entrante è 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35 – pagina 35).

TELEFONATA N. 415 DEL GIORNO 07/04/2004 Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni

ORA D'INIZIO 20.33

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile).

V.M.1- **Pronto!**

V.M.2- **Cugino!**

V.M.1- Ehi!

V.M.2- **Vedi che è passato Vincenzo, che era qua a casa.**

V.M.1- ***Ma l'hai visto allora?***

V.M.2- Sì, l'ho visto.

V.M.1- **Ah, okay. Tutto a posto, no?**

V.M.2- **(*Ride*).**

V.M.1- Ohu!

V.M.2- Ohu!

V.M.1- **Perché ridi?**

V.M.2- **No! (*Ride*) E mi devo mettere a piangere? E' meglio che rido!**

V.M.1 - Eh!

V.M.2- E va bene!

V.M.1- **Te l'ha fatto buono?**

V.M.2- **Eh, come l'ha fatto, l'ha fatto buono, che ti devo dire?**

V.M.1- **Boh, l'importante è che... E va beh, dai! Non parlare così, dai, è un ragazzo che deve imparare.**

V.M.2- Gio', io gliel'ho detto, gli ho detto: *(parole incomprensibili, durata: 2")* gli ho detto o lascia a Francesco, sennò lo lasci fottere *(parole incomprensibili, durata: 1")*.

V.M.1- **Eh, che non è competenza sua. Dai, poi ne parliamo da vicino di queste cose, dai!**

V.M.2- Va bene, dai.

V.M.1- Ciao bello.

V.M.2- Ciao, ciao.

V.M.1- Stammi a sentire...

Le conversazioni 345, 384, 389, 409 e 415 del giorno 7 aprile 2004 dimostrano, come già anticipato, la commissione da parte di SURIANO Giovanni del delitto di ricezione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.59 punto 8**.

Le telefonate citate del 7 aprile 2004 si collegano poi alle successive telefonate 453 e 456 del giorno 8 aprile 2004.

In particolare, come vedremo, le conversazioni in commento dimostrano che lo stupefacente è stato recapitato da SURIANO a LE ROSE Armando.

Nel corso della conversazione 453 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni, SURIANO avvisa RIZZUTI Giovanni che lo avrebbe contattato LE ROSE Armando per lamentarsi dell'operato di SCALZI Vincenzo: "*vedi che più tardi ti chiama zio Armando*".

RIZZUTI chiede a SURIANO se ha riferito a LE ROSE dell'arrivo il giorno prima (7 aprile 2004) di SCALZI Vincenzo ("*No, ma tu gli hai detto che ieri è venuto Vincenzo?*") e SURIANO tranquillizza subito RIZZUTI dicendogli che non solo ha riferito la circostanza, ma anche consegnato lo stupefacente a LE ROSE ("*gliel'ho detto e gli ho portato tutto, Giovanni*").

SURIANO, poi, fa espresso riferimento all'inesperienza di SCALZI TOMMASO nel taglio e consegna dello stupefacente per giustificare RIZZUTI agli occhi di LE ROSE: "*Vuole vederti un attimino, perché ha visto un attimino una cosa, però gliel'ho spiegato che non è colpa tua, che abbiamo 'sto ragazzo che sta facendo così, eh!*".

L'utenza in contatto come entrante è 349/7811013 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Andrea Monti (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 16).

TELEFONATA N. 453 DEL GIORNO 08/04/2004 *Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni*

ORA D'INIZIO 11.41

Interlocutori:

Giovanni – (voce maschile).

V.M. - N.ID. (voce maschile).

Giovanni - Pronto!

V.M. - Giovanni, dove sei?

Giovanni - Chi sei?

V.M. - Non mi conosci?

Giovanni - Ah, si!

V.M. - Siete arrivati?

Giovanni - Siamo passati adesso da Salerno.

V.M. - Ho capito. Va bene, dai. Niente, vedi che poi... **vedi che più tardi ti chiama zio Armando**...

Giovanni - Eh!

V.M. - ...che ha voluto il numero che l'aveva perso.

Giovanni - Eh!

V.M. - Hai capito?

Giovanni - Si.

V.M. - **Se ti dice qualcosa, gli dici che domani pomeriggio mando a Vincenzo, che adesso vediamo come cazzo..**

Giovanni - Ma gliel'ho detto, dobbiamo fare 200 chiamate per...

V.M. - **Non gli ho detto niente io, Giovanni, perché voleva parlare con te, gli ho detto che tu sei dovuto partire all'improvviso che c'era un problema là sotto, hai capito?**

Giovanni - Si.

V.M. - Ecco, boh! Che vedo un attimino se posso fare pure qualcosa io e lo aiuto io a Vincenzo.

Giovanni - Ma... **No, ma tu gli hai detto che ieri è venuto Vincenzo?**

V.M. - **Gliel'ho detto e gli ho portato tutto, Giovanni.**

Giovanni - Ho capito, dai.

V.M. - Eh!

Giovanni - Boh, boh, va bene, dai!

V.M. - **E' un po'... un po' così, è un periodo che è così, ma non ce l'ha con te direttamente, hai capito cosa ti sto dicendo?**

Giovanni - Ho capito, ho capito.

V.M. - **Vuole vederti un attimino, perché ha visto un attimino una cosa, però gliel'ho spiegato che non è colpa tua, che abbiamo 'sto ragazzo che sta facendo così, eh!**

Giovanni - Va bene.

V.M. - **Hai capito? Per discolparti, io ho dovuto fare per forza così, Giovà**.

Giovanni - Va bene.

V.M. - Eh!

Giovanni - Okay.

V.M. - Solamente avvisalo stasera per domani pomeriggio di scendere...

Giovanni - Va bene.

V.M. - ...e vediamo se gli posso dare una mano io, per... sia per darti una mano pure io.

Giovanni - No... ma penso che è a posto, è a posto domani.

V.M. - Va bene.

Giovanni - Ciao.

V.M. - *(linea disturbata).*

Giovanni - Okay, ci sentiamo dopo casomai.

V.M. - Va bene. Ciao, ciao.

Segue infine la conversazione 456 del giorno 8 aprile 2004, intercettata sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni, nel corso della quale vi è il colloquio finale sulla vicenda tra LE ROSE e RIZZUTI.

LE ROSE chiede la presenza di SCALZI Vincenzo: "*domani Vincenzo arriva o che cosa?*" e si lamenta con RIZZUTI perché la sera precedente non aveva dato una buona immagine agli acquirenti di stupefacente: "*Te lo volevo dire perché qua, caro mio, sennò facciamo una figura di merda con tubisti, con muratori, con tutti*".

Il riferimento ad una brutta figura con "*tubisti*", "*muratori*" e con "*tutti*" deve essere interpretato, per il tenore complessivo delle telefonate in esame, come termine convenzionale per indicare acquirenti di sostanza stupefacente.

D'altra parte, non è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale alcun serio elemento di prova che possa portare a configurare un'attività edilizia svolta in collaborazione tra LE ROSE e RIZZUTI, i quali – come si è visto – svolgevano attività lavorative ben diverse da quella edilizia.

L'utenza in contatto come entrante è 349/7811013 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Andrea Monti (cfr.. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 16).

TELEFONATA N. 456 DEL GIORNO 08/04/2004 *Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni*

ORA D'INIZIO 13.07

Interlocutori:

Giovanni - (voce maschile);

Armando - (voce maschile).

Giovanni - Pronto!

Armando - Pronto!

Giovanni - Sì?

Armando - Giovannino, ciao!

Giovanni - Uhè, zio Armando!

Armando - Com'è?

Giovanni - Eh, sono in via strada, dentro al traffico.

Armando - Dove sei?

Giovanni - Sono passato adesso da Sala Consilina.

Armando - Ah! Sentimi...

Giovanni - Uhm!

Armando - ...**domani Vincenzo arriva o che cosa?**

Giovanni - Sì, sennò gli taglio un orecchio e me lo friggo!

Armando - No, Giovannino, ti raccomando figlio mio, hai capito?

Giovanni – Mannaggia, l'ecce homo mi ha fatto fare una bella figura ieri sera!

Armando - **No, va beh! Ti raccomando domani, hai capito?**

Giovanni - Sì.

Armando - Te lo volevo dire perché qua, caro mio, sennò facciamo una figura di merda con tubisti, con muratori, con tutti

Giovanni - **Eh, già io l'ho fa... già l'ho fatta io nei vostri confronti.**

Armando - No, non ti preoccupare, hai capito? Non hai fatto nessuna figura, hai capito? Ti raccomando a domani, gliel'ho detto a Giovanni...

Giovanni - Sì, sì.

Armando - ...hai capito? Che venerdì vediamo un po' come sistemare *(linea disturbata).*

Giovanni - Okay, okay, okay.

Armando - Chiamalo tu, avvisalo, capito?

Giovanni - Va bene.

Armando - Fammi la cortesia, eh!

Giovanni - Sì.

Armando - Hai capito?

Giovanni – *(linea disturbata).*

Armando - Dai. Ciao, Giovanni, ci sentiamo, dai.

Giovanni - Buona Pasqua a voi e a famiglia.

Armando - Ciao.

Giovanni - Grazie.

Armando - Pure a te e a tutti quanti, eh!

Giovanni - Sì, grazie.

Armando - Ciao, ciao. Ci sentiamo comu...

Nel mese di giugno 2004 vengono intercettate le telefonate 961, 962, 981, 987 e 988 del 2 giugno 2004, che spiegano quale sia stata l'effettiva destinazione della somma di euro 2.000,00 indirizzata da RIZZUTI a SURIANO tramite SCALZI.

Come vedremo, emergerà che la somma è stata portata per intero a LE ROSE Armando, come peraltro lo stupefacente, e che LE ROSE non ha riconosciuto il credito di SURIANO con conseguente origine della lite tra i due sodali.

La versione difensiva che RIZZUTI tenta di accreditare con la memoria del 7 febbraio 2009 è da respingere in ogni sua parte.

RIZZUTI scrive: "*un giorno mi recai in Varese e avrei colto l'occasione per chiede al sig. Le Rose su una questione che riguardava un'assicurazione che il sig. Scalzi doveva fare al sig. Suriano per un incidente che Suriano aveva avuto tel.415 e così il Suriano mi chiede prima a me se potevo fargliela (ma io non poteva perché usavo la targa prova) e così aveva concordato con Scalzi Vincenzo. E Se Scalzi gli faceva l'assicurazione avrebbe provveduto a saldare il sig. Le Rose in più a Scalzi gli aveva dato la somma di euro 1.400,00. Il danno della moto di Suriano era tanto e in più avrebbe fatto la convalescenza per il colpo di frusta e arti perciò c'era da guadagnare un pochino. Ma alla fine questa assicurazione non si fece più, solo perché l'assicuratore era Angelo Scalzi il fratello di Vincenzo il quale era contrario per un eventuale rischio di essere scoperti e poi era punibile penalmente così il Suriano pretendeva la restituzione dei soldi anticipati e così Scalzi dovette saldare il sig. Le Rose*".

Si tratta – all'evidenza – di una ricostruzione fantasiosa della vicenda risultante delle conversazione telefoniche in commento; una ricostruzione che non trova alcun serio aggancio nel contenuto delle conversazioni medesime.

In più si osserva che manca del tutto la prova della consegna a SCALZI da parte di SURIANO della somma di euro 1.400,00, anzi le conversazioni dimostrano che SCALZI ha consegnato a SURIANO 2.000,00 euro.

Procedendo oltre con il criterio cronologico, ulteriori conversazioni intercettate sulle utenze in uso agli imputati evidenziano come i rapporti di collaborazione nel narcotraffico ed i rapporti di debito – credito tra i sodali si estendano a RUSSO Paolo e come in particolare RUSSO Paolo sia vicino a SURIANO Giovanni.

Particolarmente significativa è la telefonata n.1539 del 16 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, nel corso della quale:

a) SCALZI Vincenzo riferisce a RUSSO Paolo che lo sta cercando SURIANO Giovanni, detto "*Cavallo*";

b) RUSSO Paolo risponde che ha già portato a termine l'incombenza con SURIANO: "*ho già fatto con Cavallo*";

c) RUSSO Paolo chiede il pagamento di denaro a SCALZI Vincenzo e SCALZI si rifiuta di pagare, richiamando il debito di RUSSO nei confronti di RIZZUTI.

L'utenza in contatto come chiamata è 333/8370769 intestata e in uso a SCALZI Vincenzo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 16).

TELEFONATA N. 1539 DEL GIORNO 16/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***
ORA D'INIZIO 11.27
Interlocutori:
Vincenzo - (voce maschile);
Paolo - (voce maschile).

- OMISSIS -

Vincenzo - **Vedi che ti cerca Cavallo, ha detto di chiamarlo.**
Paolo - vedi?
Vincenzo - Che ti cerca Cavallo, ha detto di chiamarlo.
Paolo - **Ho già fatto con Cavallo**
Vincenzo - No, ti ha chia... non so che vuole, m'ha detto di chiamarlo, non so che vuole.
Paolo - **Ci siamo già visti, adesso** *(linea disturbata, parola incomprensibile: durata 2")* quindici.
Vincenzo - Ah, va bene. Vado a...
Paolo - Ohu!
Vincenzo - Eh?
Paolo - **Ma una cosa di soldi quand'è che me li dai? Vedi che mi servono proprio.**
Vincenzo - **A fare che? Che c'è? Che hai, Paolo? Che vuoi, Paolo?**
Paolo - Come che voglio?

Vincenzo - Che vuoi?

Paolo - **Soldi, Vincenzo, soldi.**

Vincenzo - Soldi perché? Allora a noi quando ce li dai?

Paolo - **Io devo dare soldi a te?**

Vincenzo - **E perché a Giovanni quanti gliene devi dare?**

Paolo - Eh, con lui *(linea disturbata, parola incomprensibile: durata 2")* te lo dico chiaro e tondo.

Vincenzo - Ah, sì? **E chiama Giovanni e poi glielo domandi se sono cazzi miei o sono cazzi miei. Chiama Giovanni e glielo domandi.**

Paolo - E lo chiamiamo subito, lo chiamiamo insieme

Vincenzo - Chiamiamo... adesso tu lo devi chiamare che io c'ho fretta.

Paolo - Tu c'hai fretta?

Vincenzo - Tu lo devi chiamare, sì.

Paolo - E va beh, me la prendo pure io la fretta allora.

Vincenzo - Ciao.

Paolo - Ciao.

A seguito della citata telefonata 1539, RUSSO Paolo contatta immediatamente RIZZUTI Giovanni, al quale chiede conto del comportamento di SCALZI TOMMASO (quello che abita sopra il bar di RIZZUTI): "*ha detto che lui i soldi non me li dà perché io ti devo dare soldi a te, mi ha detto: parla con Giovanni e poi vi sistemate tu e Giovanni*".

Dalla telefonata emerge come SCALZI collabori nel narcotraffico alle dirette dipendenze di RIZZUTI; RUSSO chiede infatti a RIZZUTI di spiegare la situazione a SCALZI: "*no, allora queste cose gliele devi spiegare tu al tuo ragazzo*".

La conversazione in esame è la n.1544 del 16 aprile 2004, intercettata sul n.347/6145846 in uso a RUSSO Paolo.

TELEFONATA N. 1544 DEL GIORNO 16/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***

ORA D'INIZIO 11.35

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile);

Giovanni - (voce maschile).

V.M. - Oh!

Giovanni - Pronto!

V.M. - Oh! Fammi capire un fatto, no?

Giovanni - Cosa?

V.M. - Fammi capire un'altra cosa, i cazzi miei e i tuoi...

Giovanni - Eh!

V.M. - **Il boss che devo andare ora qua qua a Mandello che c'entra**?

Giovanni - **Chi, cos'è?**

V.M. - **Quello che abita sul tuo bar**.

Giovanni - **E che c'è**?

V.M. - **Ha detto che lui i soldi non me li dà perché io ti devo dare soldi a te, mi ha detto: "Parla con Giovanni e poi vi sistemate tu e Giovanni".**

Giovanni - *(Ride)* Io sono in Calabria e tu mi chiami per dirmi queste cose? Che cazzo ne so?

V.M. - E lo so che tu sei in Calabria, però siccome qua le novità escono giorno per giorno...

Giovanni - Sì.

V.M. - Paolo ora mette i fili a massa Paolo

Giovanni - Sì. *(Ride)* E che cazzo ne so cosa gli gira in testa?

V.M. - Ha detto: "Chiama a Giovanni e veditela con Giovanni".

Giovanni - E io che cazzo... sono qua e posso sapere i cazzi tuoi? Quello che è di Dio è di Dio, quello che devi dare tu a me, me li devi dare, quello che deve dare lui a te, te lo deve dare, penso io.

V.M. - **No, allora queste cose gliele devi spiegare tu al tuo ragazzo.**

Giovanni - Ah?

V.M. - Sono cose che gli devi spiegare tu perché io oggi te lo lascio morto a terra.

Giovanni - Va bene.

V.M. - **Te lo dico chiaro e tondo, Giovanni!**

Giovanni - E adesso lo chiamo, dai, e vediamo che cazzo...

V.M. - **Diglielo che oggi lo lascio morto a terra, perché poi è scappato con la macchina e se n'è andato a Lecco, se lo prendo per strada lo meno adesso, perché *(linea disturbata, parola incomprensibile: durata 1")* appresso.**

Giovanni - E va bene, non fate casino, dai!

V.M. - Chiamalo tu allora che...

Giovanni - Va beh, adesso lo chiamo.

V.M. - ...lo riempio di botte, eh! Te lo dico anticipatamente, Giovanni.

Giovanni - Dai, va bene.

V.M. - E lo faccio *(linea disturbata, parola incomprensibile: durata 1").*

Giovanni - Adesso lo chiamo io. Fammi sapere.

V.M. - Ciao.

Giovanni - Ciao.

Le due conversazioni in esame (1539 e 1544) sono significative della sussistenza di un rapporto di collaborazione nello spaccio di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni, SCALZI Vincenzo e RUSSO Paolo e di come SCALZI Vincenzo sia vicino e sottoposto a RIZZUTI Giovanni tanto che i sodali si rivolgono a RIZZUTI per imporre a SCALZI il pagamento di denaro derivante dall'attività di cessione a terzi di stupefacente.

Dalla telefonata 1971 del 20 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, si evince che SURIANO Giovanni e RUSSO Paolo si accordano per vedersi e che entrambi posseggono sostanza stupefacente.

RUSSO Paolo riferisce a SURIANO Giovanni che detiene sostanza stupefacente: "*Ti ho detto sì, sì. Ti ho portato pure le cose, ce l'ho dentro il sacco già*".

SURIANO conferma di possedere sostanza stupefacente preparata insieme a RUSSO Paolo, come il giorno precedente: "*ah, prepara come ieri oh!*".

La conversazione 1971 vede come utenza in contatto in entrata la 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 1971 DEL GIORNO 20/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***

ORA D'INIZIO 14.59

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile);

Paolo - (voce maschile).

Paolo - Oh, adesso ti stavo chiamando io.

V.M. - E va beh, ma dove cazzo sei andato, Pa'?

Paolo - Si è rotta l'Audi, si è rotto il semiasse.

V.M. - E dove sei?

Paolo - E adesso sto aspettando che arriva Nicoletta, siamo all'ospedale qua.

V.M. - Dove?

Paolo - All'ospedale.

V.M. - Dove?

Paolo - A Bellano, è andata dentro adesso con il figlio per farsi la visita, a fare la visita al figlio.

V.M. - E venite con Nicoletta?

Paolo - Eh, sì!

V.M. - Va beh, dai, bravissimo Pà, così cacciamo...

Paolo - Vedi che ti ho chiamato settantasette volte, il telefono è sempre irraggiungibile questo qua.

V.M. - Con quale mi hai chiama... con quale mi hai chiama... che non mi sono arrivati messaggi, che ti ammazzassero!

Paolo - Non te ne sono arrivati messaggi che ti ho chiamato su questo numero qua io?

V.M. - No.

Paolo - E adesso ti faccio vedere tutte le chiamate che ti ho fatto.

V.M. - *Eh chi scattè!*

Paolo - Ti ho chiamato fino alle due e mezza

V.M. - A che ora arrivi?

Paolo - E che ne so a che ora esce questa adesso? Sono all'ospedale adesso, io sono fuori.

V.M. - E quanto ci metti più o meno?

Paolo - E quindi... come cazzo si chiama? Eco... ecogra... elettrocardiogramma, che cazzo a lui gli stanno facendo.

V.M. - Eh!

Paolo - Che cazzo può essere? Un quarto d'ora - venti minuti.

V.M. - **Paolo, arrivi? Dimmi sì o no**.

Paolo - **Ti ho detto sì, sì. Ti ho portato pure le cose, ce l'ho dentro il sacco già.**

V.M. - Boh!

Paolo - **Ah, prepara come ieri oh**!

V.M. - Ah?

Paolo - **Prepara come ieri.**

V.M. - **Va bene**.

Paolo - Ciao.

V.M. - Ciao.

La telefonata in commento costituisce la prova della commissione del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 9**.

Dalla telefonata 1355 del 22 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 dell'apparecchio cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni si danno appuntamento e SURIANO riferisce di dover consegnare sostanza stupefacente ad una persona rimasta ignota,

usando i seguenti termini convenzionali: "*allora non ha capito? Mica lo posso lasciare a piedi a questo ragazzo. No, no, no, vedi di sbrigare per oggi che è meglio però* ".

Più precisamente, SURIANO chiede la ragione a RIZZUTI sul perché la sera del giorno prima non si fosse presentato: "*e mi hai detto che scendevi ieri sera*".

RIZZUTI riferisce di essere rimasto al proprio bar di Mandello del Lario (LC): "*sono a Mandello .... Ieri sera dovevo scendere, invece poi sono arrivate persone al bar e non sono potuto più scendere*".

Gli interlocutori si danno poi appuntamento per vedersi in giornata.

SURIANO afferma infine "*allora non ha capito? Mica lo posso lasciare a piedi a questo ragazzo*" e RIZZUTI conferma di aver compreso, ma chiede a SURIANO di essere celere: "*no, no, no, vedi di sbrigare per oggi che è meglio però*".

La conversazione 1355 vede come utenza in entrata la 349/7811013 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Andrea Monti (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 - pagina 35).

TELEFONATA N. 1355 DEL GIORNO 22/04/2004 *Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni*

ORA D'INIZIO 10.46

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile).

V.M.1- Giò Giò!

V.M.2- Oh, buongiorno.

V.M.1- Ciao, ciao, dove sei?

V.M.2- **Sono a Mandello**.

V.M.1- E mi hai detto che scendevi ieri sera.

V.M.2- **Ieri sera dovevo scendere, invece poi sono arrivate persone al bar e non sono potuto più scendere.**

V.M.1- Chi c'è stato qualche amico?

V.M.2- No, quel ragazzo di Petronà c'è stato, ora vediamo… mi doveva dire una ambasciata di una macchina.

V.M.1- Ho capito.

V.M.2- E poi...

V.M.1- Va bene.

V.M.2- … lo abbiamo aggiustato e ho fatto tardi.

V.M.1- **Va bene, dai! Niente, io sto cercando,.. stavamo cercando di sbrigarci oggi con quello del lavoro e appena sono pronto ti chiamo o salgo io**

V.M.2- Okay. L'importante però oggi, eh!

V.M.1- **Gio', per oggi cercheremo di fare l'impossibile...**

V.M.2- Va bene.

V.M.1- ...che abbiamo avuto un po' di ritardo pure noi.

V.M.2- Vedi quello che possiamo fare.

V.M.1- Va bene, dai, non ti preoccupare.

V.M.2- Okay?

V.M.1 - Stai tranquillo.

V.M.2 - Si, ciao.

V.M.1 - Allora non hai capito? Mica lo posso lasciare a piedi a questo ragazzo.

V.M.2 - No, no no, vedi di sbrigare per oggi che è meglio però

V.M.1 - Eh! Va bene, dai.

V.M.2 - Ciao bello.

V.M.1 - Ciao, ciao, ciao.

La telefonata in commento costituisce la prova del delitto di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 10**.

Dalla telefonata 2314 del 23 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a SURIANO Giovanni, si evince che SURIANO Giovanni e RUSSO Paolo si danno appuntamento per vedersi e che SURIANO detiene sostanza stupefacente usando i seguenti termini convenzionali: "*Eh, Pà, al novanta percento ero messo a posto, devi fare scendere....*".

SURIANO chiede a RUSSO di consegnargli un quantitativo di sostanza stupefacente ("*ma porti qualche soldi, pà?*"), RUSSO conferma il quantitativo ("*qualche fesseria sì, cinque, sei*") ed infine SURIANO insiste per avere lo stupefacente ("*e me li devi portare Pà, però urgente*"), perché lo stupefacente che possiede non è sufficiente ("*eh, Pà, al novanta percento ero messo a posto, devi fare scendere*").

La conversazione 2314 vede come utenza in uscita la 349/7811013 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Andrea Monti (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 2314 DEL GIORNO 23/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***

ORA D'INIZIO 18.17

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Oh!

V.M.2 - Dove sei, Pa'?

V.M.1 - Sono qua dal pediatra con Antonella, adesso la scendo e me ne vengo, già mi hanno chiamato pure qua.

V.M.2 - Ma porti qualche soldi, Pa'?

V.M.1 - Qualche fesseria sì, cinque, sei...

V.M.2 - Cinque, seicento euro?

V.M.1 - Uhm! Uhm"

V.M.2 - E me li devi portare Pa', però urgenti...

V.M.1 - E lo so, *(dialetto, parola incomprensibile: durata: 2")*. Tu sei a posto questa sera...

V.M.2 - Eh, Pa', al novanta percento ero messo a posto, devi fare scendere *(dialetto, parola incomprensibile: durata: 2")* e parto.

V.M.1 - E facciamo così, perché qua diciamo, questi qua non mi stanno *(dialetto, parola incomprensibile: durata: 2")* hai capito?

V.M.2 - Ho capito.

V.M.1 - *(dialetto, parola incomprensibile: durata: 2")* non ti preoccupare.

V.M.2 - A che ora arrivi?

V.M.1 - Siamo dal pediatra adesso, deve visitare la bambina che ha la dermatite, che so che cazzo ha detto che è, il tempo che gli scrive le medicine il dottore e me ne vengo.

V.M.2 - Va bene, dai.

V.M.1 - Ciao.

V.M.2 - Ciao.

La conversazione in esame costituisce la prova del delitto di detenzione di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 11.**

La telefonata 2292 del 23 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, evidenzia il ruolo di subordinazione di RUSSO Paolo rispetto a SURIANO Giovanni.

RUSSO Paolo riferisce, infatti, a SURIANO Giovanni: "*e mi muovo io, non ti preoccupare che adesso... intanto già l'Audi l'ho ritirata ieri sera, ora cammino con la mia macchina e mi posso muovere a destra e a sinistra*".

La conversazione è particolarmente significativa, se è vero che RUSSO Paolo verrà arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente 14 maggio 2004 dopo aver colloquiato con SURIANO Giovanni ed aver ricevuto da quest'ultimo la consegna di sostanza stupefacente.

TELEFONATA N. 2292 DEL GIORNO 23/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***
ORA D'INIZIO 15.51
Interlocutori:
Paolo - (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).
OMISSIS

Giovanni - E sono stato pure al Tribunale, mi ha dato la sorveglianza, non mi posso più muovere da casa.

Paolo - Te l'hanno data?

Giovanni - Sì, non mi posso muovere più, Paolo, per questo sono incazzato. E Carmelo, pure io, ---, almeno ti muovi tu.

Paolo - **E mi muovo io, non ti preoccupare che adesso... intanto già l'Audi l'ho ritirata ieri sera, ora cammino con la mia macchina e mi posso muovere a destra e a sinistra.**

OMISSIS

In particolare, nel corso della conversazione 2578 del 27 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, SURIANO chiede a RUSSO Paolo di raccogliere i denari dagli acquirenti di sostanza stupefacente e di per portare quei denari allo stesso SURIANO, il quale afferma di dover rendere conto a terzi di un ammanco di euro 7.000,00.

Particolarmente significative sono le parole di SURIANO a conferma della illiceità dell'attività intrapresa con RUSSO e con LE ROSE: "*ho capito Pà e devo salire io a raccogliere i soldi? Dimmi tu, devi venire tu e rischiare sette anni di galera per raccogliere i soldi*".

SURIANO riferisce a RUSSO: "*Ecco. E stammi a sentire, scendi tu, Pa', purtroppo ti devo dire che ho avuto l'obbligo io, ho messo mio suocero in mezzo che siamo arrivati a cose brutte ieri sera, perché mancano i settemila euro dei miei, adesso tremila li ho fatti, mancano la buona parte dei tuoi, e un altro ragazzo che sto andando a prendere adesso, Pa*".

Per la prima volta, nelle conversazioni intercettate compare – come persona coinvolta nei traffici di SURIANO – il suocero, che, vedremo meglio in seguito, assumerà la difesa di SURIANO nei confronti LE ROSE.

TELEFONATA N. 2578 DEL GIORNO 27/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***
ORA D'INIZIO 08.29
Interlocutori:
Paolo - (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).
OMISSIS

Giovanni - **Ho capito, Pa', e devo salire io a raccogliere i soldi? Dimmi tu, devi venire tu e rischiare sette anni di galera per raccogliermi i soldi...**

Paolo - *(voci sovrapposte, parole incomprensibili: durata 2")* **tu stai a casa, non ti preoccupare che mi arrangio io qua oggi.**

Giovanni - Eh, ho capito, Pa', oggi...

Paolo - Io sono sempre in giro, è dalle sette e un quarto che sono in giro, eh!

Giovanni - Paolo, io lo so come ragionano.

Paolo - Eh, sai poi come ragiono io poi, no?

Giovanni - **Ecco. E stammi a sentire, scendi tu, Pa', purtroppo ti devo dire che ho avuto l'obbligo io, ho messo mio suocero in mezzo che siamo arrivati a cose brutte ieri sera, perché mancano i settemila euro dei miei, adesso tremila li ho fatti, mancano la buona parte dei tuoi, e un altro ragazzo che sto andando a prendere adesso, Pa'.**

Paolo - E dai, dai, vediamo...

OMISSIS

La pregressa conversazione 2578 si collega strettamente alla telefonata 2614 del 28 aprile 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, nel corso della quale SURIANO spiega la ragione della richiesta dei denari a RUSSO, collegando quella richiesta alla volontà di LE ROSE Armando e del suocero di SURIANO di saldare i reciproci rapporti di debito – credito.

SURIANO riferisce a RUSSO: "*Paolo, allora adesso son le nove e quarantasei minuti: alle dieci devi essere a casa mia a Desio che c'è mio suocero e zio Armando che ti aspettano. Sì. Che sistemiamo le cose*".

Anche la telefonata in esame dimostra che LE ROSE era il collettore dei ricavi derivanti dal narcotraffico.

TELEFONATA N. 2614 DEL GIORNO 28/04/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***
ORA D'INIZIO 09.47
Interlocutori:
Paolo - (voce maschile);
V.M. - N.ID. (voce maschile).

Paolo - Ohu!

V.M. - Paolo!

Paolo - Tra un quarto d'ora parto e vengo da te io.

V.M. - **E io mi sto rompendo i coglioni, adesso mi fai incazzare, Paolo!**

Paolo - Zitto, stai calmo!

V.M. - No, no, no, Paolo, non posso stare calmo, Paolo, perché mi sono arrivati stamattina... stanotte due volte, non ho dormito per niente tutto stanotte e stanno arrivando loro pure a rompermi i coglioni, Pa'.

Paolo - Io ti sto dicendo che fra un quarto d'ora, venti minuti parto da qua e vengo da te.

V.M. - Ma vieni, Paolo? O fai come ieri...

Paolo - Se ti dico che vengo, vengo.

V.M. - ...che hai spento il telefono, Paolo?

Paolo - *(pronuncia non chiara, parole incomprensibili: durata 2")* il furgone ieri, ancora credi che io sono qua e me ne strafrego?

V.M. - Paolo, però hai tenuto spento il telefono, Pa', ieri sera ti ho telefonato.

Paolo - Perché vuoi sapere un fatto? C'ho il caricabatteria della macchina e caricabatteria del telefono nell'Audi e l'Audi non la tengo qua a Mandello e sono rimasto come un coso, adesso ho dovuto prendere un telefono in prestito, eh! Sto da quelli del telefono proprio.

V.M. - **Paolo, allora adesso son le nove e quarantasei minuti: alle dieci e mezza devi essere a casa mia a Desio che c'è mio suocero e zio Armando che ti aspettano...**

Paolo - Sì.

V.M. - ...che sistemiamo le cose.

Paolo - Sì, sì, sì.

V.M. - Alle dieci e mezza bollate devi essere là.

Paolo - Se ti dico sì, sì.

V.M. - Boh!

Paolo - *(voci accavallate, parole incomprensibili: durata 2")* fai un colpo di telefono.

V.M. - Boh! Non ti chiamo più io, alle dieci e mezza ci vediamo là.

Paolo - Eh dai, lo vediamo dopo il fatto del furgone come si deve fare, che già ci sono troppe cose.

V.M. - Ciao.

Paolo - Ciao.

V.M. - Okay, ciao.

Le telefonate analizzate fino a questo momento dimostrano la sussistenza di stretti e stabili rapporti nell'ambito del narcotraffico tra LE ROSE, RIZZUTI, SURIANO, SCALZI e RUSSO.

Tulle le propalazioni dei citati collaboratori di giustizia ESPOSITO Danny e MECAJ Gjok sono pertanto pienamente riscontrate.

Il giorno 14 maggio del 2004 si verifica – poi – il primo arresto di uno dei sodali – RUSSO Paolo – che, come abbiamo visto, intratteneva rapporti stretti sia con RIZZUTI

Giovanni, che con SURIANO Giovanni e che aveva animatamente discusso con SCALZI Vincenzo in occasione della telefonata 1539 del 16 aprile 2004 (già trattata in precedenza).

Preliminarmente, quale dimostrazione del ruolo di partecipe di RUSSO Paolo all'associazione per delinquere in esame, appare rilevante analizzare, tra le altre, la conversazione n.73 del 7 maggio 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo (antecedente all'arresto di RUSSO Paolo), nel corso della quale SCALZI riferisce a RUSSO che quest'ultimo lavorava sia per lui che per RIZZUTI Giovanni "*Lo dici tu. Perché tu lavoravi.....tu lavoravi.....per lui e per me, e lo sai benissimo. E io mi sono messo in prima persona e non potevo, non lo potevo fare*" e che sia lui che RIZZUTI non avevano alcun debito nei confronti di RUSSO, mentre era quest'ultimo ad essere il debitore.

E' importante notare come SCALZI Vincenzo precisi che si tratta di un debito diverso da quello delle macchine, facendo quindi riferimento ad un debito per cessione di sostanza stupefacente: "*eh perché quanti soldi devi a me e a Giovanni? A parte quelli delle macchine*".

L'utenza in contatto come entrante è 0341/810177 in uso a RUSSO Paolo e intestata a Nicoletta Vitali (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 25).

TELEFONATA N. 73 DEL GIORNO 07/05/2004 intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo
ORA D'INIZIO 11.27
Interlocutori:
NICOLETTA - (voce femminile che riceve la telefonata);
Vincenzo - (voce maschile che effettua la telefonata);
Paolo - (voce maschile che interviene nella telefonata).

OMISSIS

Paolo - Che differenza c'è tra me e te, Vincenzo?

Vincenzo - Allora, quello che è successo l'altra volta io l'avevo chiuso, perché a me non mi interessa, quello che è successo l'altra volta, però ancora quello che tu devi a noi, e tu vieni e mi cerchi i soldi...

Paolo - A noi chi, Vincenzo? Fammi capire.

Vincenzo - A me e a Giovanni, a me e a Giovanni.

Paolo - A chi Giovanni?

Vincenzo - A me e a Giovanni.

Paolo - Eh, ma ce ne sono parecchi di Giovanni. Chi è questo Giovanni?

Vincenzo - Chi è questo Giovanni?

Paolo - Giovanni Bellavista?

Vincenzo - Eh, perché quanti soldi devi a me e a Giovanni? A parte quelli delle macchine.

Paolo - A te niente proprio.

Vincenzo - Come? Perché tu forse che mi hai... che hai detto... che hai detto quello che hai detto davanti al bar, che a me... a me mi hai venduto quello che hai detto, no? Perché noi a te cosa ti abbiamo venduto?

Paolo - La stessa cosa, ma non tu.

Vincenzo - Ah, perché tu... lo dici tu, lo dici tu che non io, lo dici tu.

Paolo - Allora ascoltami...

Vincenzo - Lo dici tu. Perché tu lavoravi...

Paolo - Questo fatto ora lo chiariamo...

Vincenzo - ...tu lavoravi...

Paolo - ...andiamo da Giovanni...

Vincenzo - ...per lui e per me, e lo sai benissimo. E io mi sono messo in prima persona e non potevo, non lo potevo fare.

Paolo - Mi ascolti adesso?

Vincenzo - No, ora senti tutto quello che ti devo dire io. Dato che hai capito... lo sai che qui ci sono io, è inutile che vieni e mi cerchi e vieni... e mi cerchi ancora, perché non ne devi avere tu soldi, tu non ne devi avere, noi ne dobbiamo avere, tu no.

OMISSIS

Venendo all'esame dell'attività di polizia giudiziaria antecedente all'arresto di RUSSO Paolo, l'Ispettore Marco Di Prinzio riferisce che sulla base delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo ed in particolare sulla base dei colloqui tra SURIANO Giovanni e RUSSO Paolo era stato predisposto un servizio di osservazione di RUSSO Paolo in Mandello del Lario.

Dalla telefonata 3510 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, si evince che RUSSO Paolo si trovava in compagnia di SURIANO Giovanni il giorno 14 maggio 2004 alle ore 10,40: "*e son qua con Giovanni, sopra la ... a chiamarti, sempre occupato, occupato, occupato* ".

L'utenza in contatto come chiamata è 334/3145489 intestata e in uso a RUSSO Paolo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 3510 DEL GIORNO 14/05/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***

ORA D'INIZIO 10.40

Interlocutori:

V.F. - N.ID. (voce femminile);

V.M. - N.ID. (voce maschile).

(Mentre suona il telefono parla con altra persona)

V.F. - Pronto?

V.M. - Ehi!

V.F. - Che è?

V.M. - Tutto a posto là?

V.F. - Tu dove sei, là?

V.M. - E son qua con Giovanni, sopra la *(parola incomprensibile, voce bassa; durata 1")* a chiamarti, sempre occupato, occupato, occupato.

V.F. - Occupato? Boh!

V.M. - E boh!

V.F. - Ma non lo so, mi ha chiamato Teresa, ma prima, mica mo'...

V.M. - Eh!

V.F. - ...una mezz'oretta fa.

V.M. - E niente, dai! A posto.

V.F. - Ma tu ce la fai a star qua poi per l'orario che esce Antonella?

V.M. - Sì, sì, Antonella sì, ce la faccio, sì, non ti preoccupare.

V.F. - Sicuro?

V.M. - Sì. Ciao, ciao.

V.F. - Va bene, ciao.

V.M. - Ciao.

Nella successiva telefonata 3532 del 14 maggio 2004 alle ore 11,54, intercettata sull'utenza 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo, SURIANO e RUSSO discutono del quantitativo di sostanza stupefacente in possesso di RUSSO, usando il termine convenzionale "*recinzione*".

RUSSO riferisce a SURIANO: "*vedi che là la recinzione è novantotto metri*".

SURIANO si oppone dicendo che è impossibile e che è invece di centodiciassette: "*è impossibile guarda ... non è che centodiciassette*".

L'utenza chiamata da quella intercettata è 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

TELEFONATA N. 3532 DEL GIORNO 14/05/2004 ***Utenza n. 347/6145846 in uso a RUSSO Paolo***

ORA D'INIZIO 11.54

Interlocutori:

Giovanni - (voce maschile);

V.M. - N.ID. (voce maschile).

Giovanni - Sì?

V.M. - Ehi!

Giovanni - Dimmi.

V.M. - **Vedi che là la recinzione è novantotto metri.**

Giovanni - Quanto?

V.M. - **Novantotto metri.**

Giovanni - Impossibile.

V.M. - E' tanto possibile.

Giovanni - No, proprio negativo al massimo.

V.M. - **E io mi fermo così, non mi sposto per niente!**

Giovanni - **E' impossibile, guarda...**

V.M. - Ohu!

Giovanni - **Non è che centodiciassette?**

V.M. - **No, no, no, novantotto metri.**

Giovanni - Novantotto?

V.M. - Eh, Giova...

Giovanni - **Va boh, dai *(parola incomprensibile, linea disturbata: durata 2")* comunque vai... boh, che mo' vedo un attimino io...**

V.M. - Eh, vedilo un poco tu, ancora *(parola incomprensibile, linea disturbata: durata 2").*

Giovanni - Vai tranquillo comunque, dai! Come... Attacca, dai.

V.M. - Okay. Ciao.

Giovanni - Ciao.

La conversazione 3532 vede come utenza in contatto la 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009).

Le telefonate 3510 e 3532 integrano la prova del delitto di cessione di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni a RUSSO Paolo, di cui al **capo A.59 punto 12.**

Il giorno 14 maggio 2004 alle ore 10,40 RUSSO Paolo e SURIANO Giovanni sono insieme.

Già si è evidenziato come RUSSO svolga l'attività di narcotrafficante (cfr., ad esempio, arresto di Pasetti Paolo).

A distanza di poco più di un'ora, il 14 maggio alle ore 11,54, RUSSO Paolo avvisa SURIANO che la sostanza stupefacente pesa 98 grammi, mentre SURIANO riferisce che è impossibile e che invece pesa 117 grammi.

Il contenuto delle conversazioni ed il contatto personale costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 192 II comma cpp per ritenere che SURIANO abbia ceduto a RUSSO sostanza stupefacente.

D'altra parte, a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria, RUSSO Paolo viene arrestato lo stesso giorno del 14 maggio alle ore 14,15, perché trovato in possesso all'interno della tasca dei pantaloni di 25,5 grammi di cocaina (cfr. verbale di perquisizione personale e locale e contestuale sequestro del 14 maggio 2004).

La polizia giudiziaria ha rinvenuto poi l'ulteriore quantitativo di 70,3 grammi di cocaina nel garage dell'abitazione di RUSSO Paolo, oltre alla strumentazione atta al confezionamento di singole dosi come il bilancino elettronico, rotolo di nastro adesivo e cellophane (cfr. verbale di perquisizione personale e locale e contestuale sequestro del 14 maggio 2004).

Procedendo quindi ad un rapido calcolo matematico RUSSO Paolo risulta aver posseduto 95,8 grammi di cocaina ovvero un quantitativo del tutto compatibile con quello di 98 grammi citato durante le conversazione telefonica.

L'arresto di RUSSO Paolo determina le reazioni dei sodali SCALZI Vincenzo, RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni, che si riferiscono la notizia lo stesso 14 maggio 2004.

Dalla conversazione 168 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che RIZZUTI riferisce a SCALZI Vincenzo che hanno arrestato RUSSO Paolo e che sono falliti.

L'eloquente affermazione di RIZZUTI (*"siamo falliti ... morti"*) evoca il concetto di una crisi irrisolvibile dell'attività comune ed in buona sostanza dimostra la sussistenza di un interesse comune a RIZZUTI, SCALZI e RUSSO da ricondurre, in base all'interpretazione delle conversazioni nel loro insieme, al narcotraffico.

Il numero in contatto come chiamante con quello intercettato è 339/3888489 intestato e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 20).

TELEFONATA N. 168 DEL GIORNO 14/05/2004

ORA D'INIZIO 19.06

DDS 1

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

In sottofondo, mentre il telefono squilla, si sente dire: V.M.1: "Adesso, adesso, due secondi fa, e rido per non piangere, rido per non piangere, perché se mi mettessi a piangere le lacrime mi arrivano a Cropani Marina".

V.M.2- Pronto!

V.M.1- Dove siete?

V.M.2- A casa.

V.M.1- **Oh, siamo falliti, falliti!**

V.M.2- **Che è successo?**

V.M.1- **Morti!**

V.M.2- Che è successo?

V.M.1- *(parole incomprensibili: durata 2")*

V.M.2- Eh!

V.M.1- Adesso, vedi...

V.M.2- Ma...

V.M.1- ...**cinque minuti fa li hanno pigliati**

V.M.2- **A Neki?**

V.M.1- **L'amico tuo.**

V.M.2- Chi?

V.M.1- **Quello che è amico... è possibile che tu non hai sentito niente? c'è la guerra infinita lì**

V.M.2- No.

In particolare, dalla conversazione 175 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che SCALZI Vincenzo riferisce a SURIANO Giovanni dell'arresto di RUSSO Paolo.

E' interessante notare come SCALZI, dopo aver avvisato SURIANO dell'arresto di RUSSO, avvisi lo stesso SURIANO di fare attenzione con l'espressione gergale *"occhio"*.

Il numero in contatto con quello intercettato è 339/4572126 intestato e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. informativa ispettore Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 20).

TELEFONATA N. 175 DEL GIORNO 14/05/2004
ORA D'INIZIO 20.04
Interlocutori:
V.F. - N.ID. (voce femminile);
Vincenzo;
Giovanni.
OMISSIS
Vincenzo - **Eh, l'amico mio, l'hanno mandato a fare un po' di ga... gli fanno fare un po' di ferie.**
Giovanni - **A chi?**
Vincenzo - **All'amico mio.**
Giovanni - **Chi è?**
Vincenzo - **Quello dell'occhio**
Giovanni - L'hanno preso?
Vincenzo - Eh!
Giovanni - Quando?
Vincenzo - Un'ora e mezza fa.
Giovanni - Quelli di Lecco?
Vincenzo - Eh, non lo so dove.
Giovanni - Sicuro al mille per mille?
Vincenzo - Mille per mille, duemila per duemila.
Giovanni - Va bene, dai. Ciao.
Vincenzo - **Occhio... ciao.**

Nel corso della conversazione 178 del 14 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che SURIANO e SCALZI si preoccupano del fatto che hanno sequestrato tutto lo stupefacente a RUSSO: "*è sicuro che gli hanno preso tutto? Sicuro*".

L'utenza in contatto come chiamante è 349/4131391 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Carlo Palermo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 35).

Alla luce dei risultati probatori analizzati, la difesa di SURIANO sul punto si rileva del tutto infondata.

In sede di interrogatorio del 3 maggio 2007, acquisito ex art. 513 cpp, SURIANO Giovanni dichiara: "*Russo Paolo l'ho chiamato per venire a lavorare presso di me in Mariano Comense, in via Cesare Battisti, per costruire dei tavolati e una recinzione*".

Il testimone Nazzareno Mesiano, sentito all'udienza del 24 luglio 2008, ha riferito di aver svolto la professione di geometra e di aver collaborato con SURIANO Giovanni in

due cantieri, uno in Besana Brianza e l'altro in Mariano Comense, dove vi era stato un problema concernente una recinzione, che era crollata.

Il testimone ha chiarito che SURIANO Giovanni rappresentava in prima persona la società Edil Seba srl e che era lo stesso SURIANO ad essere personalmente presente in cantiere come impresa: "*c'è una recinzione di confine che stavamo costruendo, è crollata... niente, poi hanno avuto un piccolo problema con il proprietario, che si è reimpegnato a ricostruirla, tutto lì. Questo la società del signor Suriano? Sì, lui in prima persona comunque*".

Tale circostanza trova conferma logica nella visura ordinaria della Edil Seba srl depositata dalla difesa dell'imputato SURIANO dalla quale si evince che SURIANO era amministratore unico, nonche' socio unico dalla data del 31 maggio 2004 (per avere acquistato la quota minoritaria di Sebastiano Andolina).

Non può allora considerarsi veritiera la difesa di SURIANO sulla presenza in cantiere di RUSSO Paolo.

Deve poi considerarsi che il testimone Mesiano ha precisato che il problema derivava dal fatto che la recinzione di confine era crollata.

Al contrario, gli interlocutori della telefonata non fanno alcun riferimento al fatto che la recinzione fosse crollata, ma solo alla lunghezza della recinzione medesima ed in termini del tutto estranei ad un reale contesto lavorativo.

I commenti di RIZZUTI, SURIANO e SCALZI successivi all'arresto di RUSSO confermano poi l'interpretazione della conversazione portata avanti dalla Pubblica Accusa e dimostrano come gli stessi abbiano avuto interessi comuni nell'ambito del traffico di stupefacenti, confermando i risultati probatori di cui si è diffusamente dato conto fino a questo punto.

Tutta la documentazione prodotta dalla difesa di SURIANO inerente il cantiere di Mariano Comense e' del tutto irrilevante ai fini della decisione non essendo in dubbio che l'imputato abbia svolto lavori edili nella predetta localita'.

L'attività dell'associazione continua anche in epoca successiva all'arresto di RUSSO Paolo, nonostante che le conversazioni telefoniche dimostrino una frattura nel sodalizio criminoso, che si stringe attorno a LE ROSE Armando, da un lato, e SURIANO Giovanni, dall'altro lato.

Procediamo, comunque, ad analizzare le telefonate con il criterio cronologico utilizzato anche in precedenza.

Dalla telefonata 254 del 18 maggio 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769, si evince che MANTIA Francesco chiede a SCALZI Vincenzo la consegna di sostanza stupefacente indicata convenzionalmente con il termine "*due fari della macchina*".

La telefonata è significativa dell'esistenza di un rapporto di natura associativa permanente che coinvolge anche MANTIA Francesco.

MANTIA chiede a SCALZI se si può recare a Lecco: "*tu potresti venire fino a Lecco?*"

La richiesta viene effettuata alle ore 23,55 e SCALZI, nonostante l'ora tarda, si rende subito disponibile: "*vengo, mi vesto dai!*".

Peraltro, MANTIA Francesco risulta essere in compagnia di Orlando Falbo, che – come si vedrà anche in seguito – si accompagna spesso allo stesso MANTIA e a LE ROSE.

La richiesta di portare a Lecco "*due fari della macchina*" alle ore 23,50 è evidentemente un termine convenzionale per indicare sostanza stupefacente.

La conversazione 254 vede come utenza in entrata la 347/4223746 intestata e in uso a MANTIA Francesco (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 27).

TELEFONATA N. 254 DEL GIORNO 18/05/2004 ***Utenza N. 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 23.55
DDS 1
Interlocutori:
Vincenzo - (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);
FABIO – (voce maschile che interviene nella telefonata).
Vincenzo - Pronto!
V.M. - Vincenzo?
Vincenzo - Ehi!
V.M. - Sei coricato?
Vincenzo - No, sono davanti alla televisione.
V.M. - Ascoltami!
Vincenzo - Dimmi.
V.M. - Io sono qua... ho fatto una ambasciata da Fabio oggi, hai capito?
Vincenzo - Eh!
V.M. - **Ascolta, adesso... tu potresti venire fino a Lecco?**
Vincenzo - **Adesso?**
V.M. - Eh!
Vincenzo - Eh! Vengo, mi vesto, dai!
V.M. - No, no, se scomodi, Vincenzo, no, è lo stesso.
Vincenzo - No, no, mi vesto, dai!
V.M. - **Eh, e portami due fari della macchina, hai capito?**
Vincenzo - **Va bene.**

V.M. - Okay, dai!

Vincenzo - Ciao.

V.M. - **Quando arrivi a Lecco mi chiami, hai capito?**

Vincenzo - Dove?

V.M. - Aspetta che... Dove c'ha l'agriturismo Fabio lo sai?

Vincenzo - No.

V.M. - Ah! Aspetta che chiamo a Orlando.

Vincenzo - Eh!

(V.M. chiama qualcuno: Orla'!).

V.M. - Va beh, dai, quando arrivi a Lecco chiamami che scendo io a Lecco pure, okay?

Vincenzo - E se non so dove devo andare?

V.M. - *(rivolto ad altra persona)* O Fa'!

FABIO - *(a distanza)* Oh, dimmi!

V.M. - *(rivolto ad altra persona)* Dov'è che stiamo andando a mangiare 'sta...?

FABIO - *(a distanza)* Alla Gallina.

V.M. - *(rivolto ad altra persona)* Alla Gallina? Ma dov'è?

Vincenzo - E dov'è?

FABIO - *(a distanza)* Alla Orca digli.

V.M. – *(rivolto ad altra persona)* Qui a Lecco?

FABIO – *(a distanza)* A Lecco, alla Orca.

V.M. - A Lecco, alla Orca, dai!

Vincenzo - Va bene.

V.M. - Mi senti?

Vincenzo - Sì, passamelo che gli... Fammi parlare con...

V.M. - Vuoi parlare con Fabio?

Vincenzo - E sì, magari mi spiega meglio, che lui magari lo sa, hai capito?

V.M. - Ma lo conosci tu a Fabio?

Vincenzo - Non lo conosco.

V.M. - Non lo conosci?

Vincenzo - Ntz!

V.M. - O Fabio! Vieni qua un attimo, spiegagli tu. Spiegagli tu dove si trova. Entra in macchina, eh! Vedi tu dove si trova. Andiamo a Lecco, dai.

Il ricevitore viene passato.

FABIO - Pronto!

Vincenzo - Pronto!

FABIO - Sì? Buonasera.

Vincenzo - Buonasera.

FABIO - Ascolti, ha presente per andare verso la Valsassina?

Vincenzo - Sì.

FABIO - C'è la Orca, dove si ferma il pullman per Lecco.

Vincenzo - Alla curva, là?

FABIO - Bravo! C'è una pizzeria lì da parte.

Vincenzo - Dopo il semaforo?

FABIO - No, sopra.

Vincenzo - Dove c'era l'Harley.

FABIO - Quello dell'Harley Davidson, le moto.

Vincenzo - Eh!

FABIO - Salendo...

Vincenzo - Eh!
FABIO - ...c'è una curva...
Vincenzo - Sì, e c'è la pizzeria.
FABIO - ...e sulla destra c'è una pizzeria.
Vincenzo - Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
FABIO - Eh, perfetto! Noi siamo lì ad aspettarla.
Vincenzo - Va bene.
FABIO - Si mangia qualcosa con noi, dai!
Vincenzo - Ciao, ciao.
FABIO - Eh? Va bene?
Vincenzo - Ciao.
V.M. - Vieni a mangiare con noi, dai!
FABIO - La saluto.
Vincenzo - Salve.
FABIO - Buonasera.
Il ricevitore viene passato.
V.M. - Vieni a mangiare con noi.
Vincenzo - Va bene, dai!

La conversazione in esame costituisce la prova della commissione del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di MANTIA Francesco, di cui al **capo A.56 punto 1**.

Le telefonate 458 del 24 maggio 2004 e 561 del 27 maggio 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, dimostrano che RIZZUTI Giovanni si trova in viaggio in Calabria e MANTIA Francesco, prima (telefonata 458), e SURIANO Giovanni, dopo (telefonata 561), gli chiedono se ha con sé lo stupefacente (chiamato convenzionalmente "*rulli*" e "*tappeti*").

L'oggetto della conversazione verte su un quantitativo determinato di sostanza stupefacente in quanto nella conversazione 561 RIZZUTI spiega di aver consegnato lo stesso ad una persona di nome Carmine che l'avrebbe portato con un pacco: "*me li porta carmine col pacco*".

Se si fosse trattato effettivamente di "*tappeti*", o di "*rulli*", gli stessi non sarebbero stati confezionati per il trasporto con un pacco, che evoca la nozione di contenitore di dimensioni modeste.

RIZZUTI chiede poi conferma a SURIANO del quantitativo di stupefacente da trasportare passando dall'uso del sostantivo maschile "*tappeti*" all'uso di un sostantivo plurale femminile, di cui non viene specificato l'oggetto, che invece viene compreso da SURIANO: "*sono già preparate due, va bene due? Sì, sì. Me li porta Carmine con pacco*".

La conversazione n.458 interviene tra RIZZUTI e MANTIA in quanto il primo utilizza il telefono a lui intestato ed il secondo viene chiamato Franco, come diminutivo di Francesco tipicamente usato dai sodali anche in altre telefonate.

In sede di memoria scritta, RIZZUTI Giovanni dichiara che la conversazione intercorre con il sig. Franco e che gli avrebbe dovuto portare i rulli dei tappeti, di cui era in possesso (come già illustrato in precedenza).

La spiegazione della telefonata non è assolutamente credibile.

RIZZUTI dichiara che era in possesso di circa 6.000 metri di tappeti spugnosi suddivisi in rotoli e che cercava di venderli a chiunque, non essendo facile "*vendere tutti quei metri*".

Nel caso di specie – come si è visto – non è RIZZUTI che offre in vendita tappeti a MANTIA, ma è quest'ultimo che chiede: "*ah! I rulli li hai caricati?*".

Non solo, ma non si fa riferimento ad un metraggio specifico, ma solo alla generica indicazione di "*rulli*", circostanza che non depone assolutamente per la vendita al metro di "*tappeti spugnosi suddivisi in rotoli*".

Deve poi considerarsi che nel corso della telefonata 561 – come si è già visto – quei "*tappeti spugnosi suddivisi in rotoli*" ovvero quei "*rulli*" o "*tappeti*", che dovevano essere caricati, sarebbero stati invece portati da Carmine con un "*pacco*".

Tale ultima osservazione inficia alla radice la difesa dell'imputato.

La conversazione 561 vede come utenza in contatto la 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 29).

TELEFONATA N. 458 DEL GIORNO 24/05/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 21.05
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).
Giovanni - Pronto? Pronto?
FRANCO - Pronto?
Giovanni - Sì.
FRANCO - Giova'...
Giovanni - Sì.
FRANCO - Sono Franco.
Giovanni - Sì, buonasera.
FRANCO - Buonasera e saluti.
Giovanni - Com'è?
FRANCO - Io sono a Milano, tu dove sei?
Giovanni - A Petronà.

FRANCO - A Petronà?

Giovanni - Sì.

FRANCO - Ah, già che tu il sabato passeggi.

Giovanni - Sì, abbiamo avuto un imprevisto in famiglia.

FRANCO - **Ah! I rulli li hai caricati?**

Giovanni - No, ancora non sono partito, quando parto li carico.

FRANCO - Ah! E va beh, a quell'amico là l'hai chiamato di venire a sistemare...

Giovanni - No, adesso che arrivo io dopodomani sistemo io.

FRANCO - Eh! E tu quando arrivi, tu?

Giovanni - Dopodomani.

OMISSIS

TELEFONATA N. 561 DEL GIORNO 27/05/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***

ORA D'INIZIO 12.21

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Pronto?

V.M.2- Direttore, dove sei?

V.M.1 - Sono in questo istante a Roma.

V.M.2- **A Roma? Stai salendo?**

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - I tappeti li hai portati?

V.M.1 - No, non sono con la macchina mia, ora poi gli ho detto di... glieli do a Carmine per mandarmi un pacco...

V.M.2- Eh!

V.M.1 - ...**e ce le porto, sono già preparate due, va bene due?**

V.M.2- Sì, sì.

V.M.1 - **Me li porta Carmine col pacco.**

V.M.2- Com'è, tutto a posto?

V.M.1 - Sì.

V.M.2- Oggi sono uscito dall'ospedale, un'ora fa...

V.M.1 - Sì, poi ci vediamo stasera, dai.

V.M.2- Ti aspetto stasera.

V.M.1 - Okay?

V.M.2- Che sennò... va bene, dai.

V.M.1 - Okay?

V.M.2- Quando arrivi vieni da me e mi... che risolviamo tutto quanto...

V.M.1 - Va bene.

V.M.2- ...che la calma è la migliore cosa che adesso non sono periodi da fare bordelli e casini.

V.M.1 - Dai, dai, quando siamo là poi parliamo.

V.M.2- **Sono tutto mezzo rotto** ***(parola incomprensibile: durata: 2")*** **caro cugino mio**...

V.M.1 - Ci vediamo stasera quando arrivo.

V.M.2- Va bene, vedi che ti aspetto, ciao.

La conversazione 561 dimostra la commissione da parte di RIZZUTI Giovanni del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.57 punto 6**.

Nel mese di giugno 2004 vengono intercettate le telefonate 961, 962, 981, 987 e 988 del 2 giugno 2004, che confermano la permanenza dei rapporti tra SURIANO,

RIZZUTI e LE ROSE nell'ambito dello spaccio di sostanza stupefacente, nonché l'intervenuto litigio tra SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando per ragioni di debito - credito.

Le telefonate in commento costituiscono lo sviluppo della vicenda già descritta in sede di analisi delle conversazioni 345, 384, 389, 409 e 415 del giorno 7 aprile 2004 e 453 e 456 del giorno 8 aprile 2004, intercettate tutte sull'apparecchio con codice Imei n. 351512007855170 in uso a RIZZUTI Giovanni.

Nel corso della telefonata 961 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, RIZZUTI e SURIANO discutono animatamente in ordine ai reciproci rapporti di debito credito derivanti dalla vendita a terzi di stupefacente.

SURIANO afferma che se la controversia non si fosse risolta avrebbe litigato con lui come ha fatto con LE ROSE Armando.

Già abbiamo osservato in precedenza come – a seguito dei rapporti nell'ambito del narcotraffico – sorgano tra i correi reciproci rapporti di debito – credito (cfr. conversazione 1539 del 16 aprile 2004).

SURIANO afferma con RIZZUTI di voler chiudere i conti e di non voler litigare con lui come ha già fatto con LE ROSE Armando: "*Va bene, allora stasera vediamo che prendiamo le macchine, come dici tu allora, chiudiamo i conti e vuol dire che io e te ci dobbiamo bisticciare come ho fatto con Armando lo stesso, mi sa, capito? Facciamo così?*".

SURIANO precisa poi l'ammontare del suo preteso credito: "*No, a me, che tu mi dovevi dare duemila euro a me e non me li hai dati e non mi hai fregato a me...* ".

RIZZUTI risponde che altre persone non gli hanno riconosciuto il credito: "*Stammi a sentire a me, vedi che i duemila euro tue te li doveva dare lui, non te li hanno riconosciuti...*".

SURIANO afferma che si sarebbe dovuto tenere l'importo di denaro per intero e che ha errato nel consegnarlo a terzi: "*No, no, come... me li dovevo tenere io, ho sbagliato che non me li sono tenuti... (inc. 4") le cose*".

RIZZUTI allora chiede a SURIANO di riprendersi le auto, di chiudere i conti e di portare la somma di euro 1.400,00 che aveva garantito per SCALZI Vincenzo: "*non ce n'è... vieni a casa mia che ti aspetto stasera, ti prendi le macchine e chiudiamo i conti, mi porti i mille e quattro euro che hai garantito per Vincenzo*".

SURIANO conclude ribadendo di volere la consegna di euro 2.000,00: "*io ti do mille e quattro con una mano e tu mi restituisci i duemila però*".

In sede di memoria scritta, RIZZUTI Giovanni rende la seguente spiegazione della telefonata in esame: "*conosco Suriano, è dello stesso mio paese in Calabria. Voglio narrare tutte le vicende, il Suriano abitava a Desio (MI) e mi contattava spesso per sapere il mio stato d'animo in quanto ero molto provato per la morte di mio fratello e così mi chiese se poteva vendere qualche vettura così arrotondava i suoi guadagni e così feci, gli portai tre o quattro macchine da tenere sotto casa e farle visionare a qualche suo amico, ma dopo tanti tentativi andati a vuoto e mille casini combinati, mi ripresi le mie macchine vedi tel 961 + 962, anche perché scoprii che una volta che fece da tramite nella vendita di due autovetture ad un suo amico meccanico fece il furbo sulla provvigione che mi spettava*".

La tesi difensiva dell'imputato non è credibile sia perché è intrinsecamente contraddittoria (prima afferma che le macchine non sono state vendute e poi invece dichiara che due macchine sono state alienate ad un meccanico e che SURIANO lo ha truffato sulla provvigione) sia perché contrasta con l'impianto complessivo della conversazione.

E' vero che RIZZUTI e SURIANO fanno più volte riferimento a delle autovetture, ma è altrettanto evidente che la compravendita di autoveicoli e la relativa provvigione non è la ragione della nascita dei rapporti di debito – credito tra gli interlocutori, in quanto RIZZUTI dichiara espressamente che altre persone non hanno riconosciuto il credito preteso da SURIANO e che SURIANO gli avrebbe dovuto portare la somma di euro 1.400,00, che aveva garantito per SCALZI Vincenzo.

RIZZUTI non piega assolutamente la natura e l'origine dei citati rapporti di debito – credito.

A ben vedere le dichiarazioni di RIZZUTI urtano in modo insanabile anche con le precedenti telefonate già commentate nel corso delle quali RIZZUTI invia la somma di euro 2.000,00 a SURIANO tramite SCALZI Vincenzo senza fare cenno ad alcuna provvigione o compravendita di autovetture (cfr. telefonata 409 del 7 aprile 2004).

Non è allora credibile quanto afferma RIZZUTI secondo cui SURIANO lo avrebbe truffato sull'ammontare della provvigione, se è vero che lo stesso RIZZUTI aveva inviato dei denari a SURIANO e che sono altri che non avevano riconosciuto il credito di SURIANO.

L'unica spiegazione credibile della conversazione è la seguente: il denaro proveniente dal narcotraffico viene raccolto e consegnato per intero ad una persona sovraordinata (che abbiamo visto essere LE ROSE Armando), che poi provvede alla ridistribuzione tra i sodali; il mancato riconoscimento del compenso a SURIANO aveva generato le rivendicazioni di quest'ultimo, nonché le lamentele per aver consegnato tutto il denaro proveniente dal traffico di sostanza stupefacente e non aver trattenuto la propria pretesa parte.

Di tale interpretazione si trova conferma nella successiva conversazione 962 del 2 giugno 2004.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 22).

TELEFONATA N. 961 DEL GIORNO 2/06/2004

ORA D'INIZIO 12.04

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile);

Giovanni - (voce maschile).

Giovanni - Pronto?

V.M. - Giovanni!

Giovanni - Oh!

V.M. - Mi fai un cazzo di favore...?

Giovanni - Uhm!

V.M. - ...allora stasera scendi da me...

Giovanni - Uhm!

V.M. - ...perché a me che tu mi prendi per il culo mi dà fastidio...

Giovanni - Chi?

V.M. - ...perché dato che mi sta...

Giovanni - Chi, ma chi ti sta prendendo...?

V.M. - Tu, perché mi dovevi chiamare ieri sera...

Giovanni - Io...

V.M. - ...pomeriggio, ed è una settimana, Giovanni.

Giovanni - Sì, ma per che cosa, non hai capito, se Vincenzo non c'è... io non hai capito che... dove sei adesso, dove sei adesso?

V.M. - Io adesso non ci sono, arrivo stasera...

Giovanni - Ah, non ci sei adesso?

V.M. - No.

Giovanni - Va bene. Comunque vedi che pomeriggio devo vendere quella macchina, vengo e me la prendo, quella grigia...

V.M. - Cioè, tu...

Giovanni - Se non è aggiustata la facciamo aggiustare sul momento...

V.M. - Tutti e due, Giovanni.

Giovanni - <u>No, io mi vendo... quella là è tua... o no?, o hai cambiato idea?</u>

V.M. - <u>E no, visto che tu le cose non me li dai, no?</u>

Giovanni - Come non te li do?

V.M. - Ah?

Giovanni - Va bene, allora stasera vediamo che prendiamo le macchine, come dici tu allora, chiudiamo i conti e vuol dire che io e te ci dobbiamo bisticciare come ho fatto con Armando lo stesso, mi sa, capito? Facciamo così?

V.M. - Che hai detto? Ci bisticciamo pure in questo modo come hai fatto con Armando, si, perché se io mi devo sentire fregare pure da te,...

Giovanni - No, a me, che tu mi dovevi dare duemila euro a me e non me li hai dati e non mi hai fregato a me...

V.M. - Stammi a sentire a me, vedi che i duemila euro tue te li doveva dare lui, non te li hanno riconosciuti...

Giovanni - No, no, come... me li dovevo tenere io, ho sbagliato che non me li sono tenuti... (inc. 4") le cose

V.M. - Ah?

Giovanni - ...me li dovevo tenere io, me li dovevo tenere.

V.M. - Te li dovevi tenere tu?

Giovanni - E' chiaro che me li dovevo tenere...

V.M. - Vabbò, dato che stai parlando così vieni stasera, scendi stasera.

Giovanni - E ci andiamo, e vediamo chi non me li ha riconosciuti e se me li dovevo tenere o no, vabbè okay?

V.M. - Non ce n'è... vieni a casa mia che ti aspetto stasera, ti prendi le macchine e chiudiamo i conti, mi porti i mille e quattro euro che hai garantito per Vincenzo

Giovanni - E' chiaro.

V.M. - ...che io me ne fotto di Vincenzo...

Giovanni - Io ti do mille e quattro con una mano e tu mi restituisci i duemila però.

V.M. - Non ho capito.

Giovanni - Io ti do i mille e quattro con la mia mano ...

V.M. - Eh!

Giovanni - ...e mi restituisci i duemila che avanzo.

V.M. - I duemila che avanzi?

OMISSIS

Nel corso della telefonata 962 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, una persona parla con RIZZUTI con l'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni e lo rimprovera di aver litigato con il cugino SURIANO, il quale si era anche infortunato. RIZZUTI si lamenta che non gli arriva mai la percentuale della vendita di sostanza stupefacente. L'interlocutore sfida poi apertamente LE ROSE Armando.

La conversazione è significativa perché RIZZUTI illustra gli accordi tra gli associati nel narcotraffico: "*Allora, io verrei lì a farvi luce a voi, allora, se a me mi... io vendo una macchina, giusto?... - ...e mi dai una percentuale, adesso vi faccio luce così capite perché voi siete più grandi di noi.....perché questa percentuale a me non mi arriva mai, ogni volta non mi arriva, perché? E me la dovevo tenere io... ho sbagliato la... perché il ragazzo è troppo buono e gli ha portato il tutto là.....allora do... io dovevo prendere i dieci...*".

In altre parole, sul ricavato della vendita della sostanza stupefacente, RIZZUTI ha il diritto di avere il dieci per cento e si lamenta che tale percentuale non gli arriva mai.

E' vero che RIZZUTI commerciava auto usate, ma tale tipo di attività non spiega assolutamente la ragione del mancato introito della provvigione del 10%, specie se si considera che lo stesso RIZZUTI dichiara di aver inviato "*là*" tramite il "*ragazzo*" tutto il denaro proveniente dalla asserita vendita di autovetture e di non essersi trattenuto la provvigione: "*E me la dovevo tenere io... ho sbagliato la... perché il ragazzo è troppo buono e gli ha portato il tutto là... ...allora do... io dovevo prendere i dieci...*".

E' evidente che se davvero il 10% costituisse la provvigione sulla vendita delle autovetture RIZZUTI avrebbe direttamente trattenuto il proprio compenso, senza interessare nessun altro.

In realtà si tratta della percentuale sulla vendita della sostanza stupefacente, perché RIZZUTI si lamenta che tale percentuale non gli arriva mai.

Tale affermazione lascia fondatamente ritenere che il detentore del denaro ricavato dalla vendita della sostanza stupefacente sia sempre la stessa persona, ovvero LE ROSE Armando.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 22).

TELEFONATA N. 962 DEL GIORNO 2/06/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 12.09
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).

Giovanni - Si?
V.M. - Pronto?
Giovanni - Pronto, buongiorno.
V.M. - Giovanni, buongiorno. Ascoltami un attimino...
Giovanni - Uhm!
V.M. - ...**vedi di metterti a posto con Giovanni e andare a prenderti queste macchine, una; per quanto riguarda il fatto di Armando io ti vado in culo a te, ad Armando e a chi è Armando... gli dici ad Armando e a chi te lo ha detto di venire da me, come l'ho sfidato di venire in mia presenza...**
Giovanni - E allora, prima cosa che a me in culo non mi...
V.M. - ...che gli rompo il culo a lui e a quanti... hai capito?, che gliel'ho dimostrato io gliel'ho dimostrato, chi te lo viene a raccontare...
Giovanni - Io gliel'ho detto ieri...
V.M. - Ascoltami a me, chi te lo viene a raccontare?, digli che è un vile di merda perché sennò veniva alla presenza mia...
Giovanni - No, no, allora...
V.M. - ...che l'ho sfidato da solo, hai capito?
Giovanni - Ascoltate una cosa, che le cose...
V.M. - Perché io gli apro il culo, gli apro il culo e glielo faccio aprire pure da chi voglio io!

Giovanni - Allora, se Giovanni vuole *(inc. 2")* le cose è un altro discorso, io gli ho detto principalmente come mai abbiamo fatto 'ste liti e lui mi ha detto che sono stato...

V.M. - Giovanni io di te mi meraviglio...

Giovanni - Perché?

V.M. - ...perché siete cugini e ho visto...

Giovanni - Non c'è niente da meravigliare...

V.M. - ...il bene che ti ha voluto Giovanni...

Giovanni - Non c'è niente da meravigliarsi, allora, io non mi sono litigato con nessuno, io non mi...

V.M. - Tu ce l'hai prestati una volta a lui e te l'ha dati, lui te li presta a te e succede sempre casino, cioè siete cugini, vi prestate una cosa e datevela, cioè, sono passati tre mesi, non lo so, dai!

Giovanni - Ho capito, ma io... allora, ma io ...

V.M. - **Allora, quello è stato accidentato, è malato, con una gamba in questo modo**...

Giovanni - **Allora, io verrei lì a farvi luce a voi, allora, se a me mi... io vendo una macchina, giusto?...**

V.M. - Sì.

Giovanni - ...e mi dai una percentuale, adesso vi faccio luce così capite perché voi siete più grandi di noi...

V.M. - Sì.

Giovanni - ...perché questa percentuale a me non mi arriva mai, ogni volta non mi arriva, perché?

V.M. - E che ve la deve dare lui ?

Giovanni - E me la dovevo tenere io... ho sbagliato là... perché il ragazzo è troppo buono e gli ha portato il tutto là...

V.M. - Ho capito.

Giovanni - ...allora do... io dovevo prendere i dieci...

V.M. - Ma tu queste macchine a lui... ascoltami a me, io ho capito questa circostanza quello che è, tu le macchine che tu gli hai lasciato là vai a prenderle perché non gli servono, non è riuscita a venderla, capito?, ci sono due macchine là, portale via, le porti là nel tuo piazzale e magari li vendi, hai capito?, cioè...

Giovanni - Quello... sicuramente su quello, però ti stavo dicendo un'altra macchina che abbiamo venduto...

V.M. - Eh!

Giovanni - ...ci viene una percentuale, se voi aspettavate la percentuale ve la tenevate sì o no?

V.M. - Ma io non so i fatti come sono proprio di preciso, capito?

Giovanni - **I fatti sono questi, i fatti sono questi, c'è la percentuale**...

V.M. - Ma tu fai una cosa, vai a casa sua stasera, no?, e chiudi questa cosa qua, hai capito? ti metti d'accordo con lui, ma senza litigare, Giovanni...

Giovanni - No, io non devo litigare con nessuno...

V.M. - **Ecco, poi che ti dicono come Armando e come a quello, Armando è un buono pisciatore questo te lo dico io...**

Giovanni - *(inc. voce accavallata 2")*

OMISSIS

La chiave di interpretazione della telefonata in commento trova poi conferma nel contenuto delle conversazioni del giugno 2004, che andremo ad analizzare si seguito.

In particolare, depongono in tal senso sia la conversazione 1453 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/38888489 intestata ed in uso a RIZZUTI Giovanni, che la conversazione 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, nel corso delle quale – come vedremo – SURIANO si afferma creditore nei confronti di LE ROSE Armando.

Le due conversazioni avvalorano il convincimento che il denaro proveniente dal narcotraffico veniva convogliato per intero a LE ROSE Armando, che poi provvedeva a ridistribuire la percentuale tra i correi e che SURIANO si era lamentato di non aver ricevuto la propria parte.

RIZZUTI, invece, come vedremo di seguito, si preoccupa immediatamente di rinsaldare i rapporti con LE ROSE, tentando di contattarlo direttamente e ricevendo rassicurazione da Orlando Falbo, cugino di LE ROSE, di far parte della "*famiglia*" ovvero dell'organizzazione criminale.

Dalla telefonata 981 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI Giovanni chiede a FALBO ORLANDO (che si trova in compagnia di MANTIA Francesco) di parlare con LE ROSE Armando, ma riceve risposta che LE ROSE è irreperibile.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 347/4223746 intestata a MANTIA Francesco (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 14).

TELEFONATA N. 981 DEL GIORNO 2/06/2004
ORA D'INIZIO 16.18
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
FRANCO - (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile);
Monica - (voce femminile);
ORLANDO - (voce maschile).

V.M. - Giovanni, dimmi.
Giovanni - E no, io sono qua dentro Busto ma non so dove andare, sono morto.
V.M. - Eh!
Giovanni - E dove devo andare, dimmelo tu.
V.M. - Ma che è Monica ci ha qualche pezzo?
Giovanni - Ehh Monica *(inc. 2")* che c'è pure Monica con me.
V.M. - Mannaggia alla ---, ci troviamo là noi ohi... ma guarda tu!...
Giovanni - Ma ritardate?
V.M. - Un attimo che ti passo Orlando che è con me, vah!... Giovanni.
OMISSIS
Giovanni - Ma il compare dov'è?
ORLANDO - E' fuori lui.
Giovanni - Ah, non c'è il compare?
ORLANDO - No, è fuori.
Giovanni - Ahia!, allora niente...
ORLANDO - E' fuori, è fuori perché sto cercando di rintracciarlo pure per dirgli che c'eravate voi lì, ma non riusciamo a rintracciarlo perché è fuori.
OMISSIS
FRANCO - Giovanni...

Giovanni - Ehm, compare...
FRANCO - Ma vuoi qualche cosa?
Giovanni - No, devo parlare con il compare.
FRANCO - Ho capito, ti ho già capito, adesso non c'è...
Giovanni - Eh, hai capito al volo, dai!
FRANCO - Noi stiamo aspettando che lui ha l'appuntamento con un dottore...
Giovanni - Sì. Io vado a Mandello adesso...
FRANCO - Va bene.
Giovanni - *(inc. 4")* se volete scendere...
FRANCO - Va bene, dai.
Giovanni - Okay?
FRANCO - Okay.
Giovanni - Ciao.
FRANCO - Magari ci vediamo a Mandello, dai.
Giovanni - Va bene, grazie compare, ciao.
FRANCO - Ciao, ciao.

Di questa telefonata RIZZUTI Giovanni, con la memoria del 7 febbraio 2009, tenta di dare una spiegazione, che si rileva del tutto inattendibile e priva di serio riscontro.

RIZZUTI dichiara di essersi recato nei pressi di Busto Arsizio per far visionare a LE ROSE Armando le foto di un'autovettura incidentata e per chiedere allo stesso il parere sulla valutazione dell'auto ai fini di un suo possibile acquisto.

RIZZUTI aggiunge di aver parlato per telefono con Falbo Orlando, che si affermava essere cugino di LE ROSE Armando.

La lettura del contenuto della conversazione 981 ed il suo collocamento all'interno delle molteplici intercettazioni del 2 giugno 2004, di cui si è già dato conto, smentiscono in modo manifesto la tesi difensiva in esame.

Successivamente, nel corso della telefonata 987 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, RIZZUTI Giovanni chiede a FALBO ORLANDO di poter parlare con LE ROSE Armando con la massima urgenza e FALBO ORLANDO, al contrario, chiede di parlare con SCALZI Vincenzo. Entrambi si dichiarano espressamente appartenenti alla stessa associazione (chiamata convenzionalmente "*famiglia*") e FALBO ORLANDO riferisce a RIZZUTI che il cugino LE ROSE Armando ha stima di lui.

Più precisamente, Orlando Falbo dichiara all'indirizzo di RIZZUTI: "*...ma non esiste, voi lo sapete poi la stima che vi porta mio cugino e poi... oh!, fate parte della mia famiglia adesso, eh!...*";

L'affermazione secondo cui RIZZUTI farebbe parte della medesima famiglia di Orlando Falbo e del cugino LE ROSE Armando è significativa perché si colloca

nell'ambito del tentativo di RIZZUTI di parlare con LE ROSE dopo la lite di SURIANO con lo stesso LE ROSE (cfr. conversazioni precedenti).

Deve solo aggiungersi che Orlando Falbo chiede a RIZZUTI di avere la disponibilità di SCALZI Vincenzo: "*Grazie, se mi trovi a Vincenzo e se mi fai chiamare, che fai chiamare a Franco.*".

Tale circostanza conferma il coinvolgimento diretto di SCALZI Vincenzo.

Nel colloquio si evince anche il rapporto con Franco, ovvero con MANTIA Francesco.

Lo stesso RIZZUTI Giovanni ammette nel corso dell'interrogatorio del 3 maggio 2007 acquisito ex art. 513 cpp che "*Franco*" indica MANTIA Francesco e che il "*compare*" indica LE ROSE Armando.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 349/9710549 in uso a FALBO ORLANDO e intestata a Luisa Capparelli (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 17).

TELEFONATA N. 987 DEL GIORNO 2/06/2004
ORA D'INIZIO 18.04
Interlocutori:
ORLANDO - (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).

ORLANDO - Pronto?
Giovanni - Si?
ORLANDO - Giovanni.
Giovanni - Ehi!
ORLANDO - Ti avevo chiamato io, ti era uscito il numero?
Giovanni - Si, chi sei?
ORLANDO - Orlando sono, Giovanni.
Giovanni - Ciao, compare.
ORLANDO - **Ciao, ciao, dove sei?**
Giovanni - **A Mandello al bar mio**.
ORLANDO - Ascoltami...
Giovanni - Dimmi.
ORLANDO - ...io non sono riuscito a sentirlo perché è fuori...
Giovanni - Eh!
ORLANDO - ...mi segui?...
Giovanni - Si, ti seguo.
ORLANDO - ...e per qualche giorno sta fuori...
Giovanni - Tutto il giorno oggi?
ORLANDO - No, pure domani.
Giovanni - Okay.
ORLANDO - Per un paio di giorni è fuori sicuro.
Giovanni - Ma tu l'hai... tu l'importante è che gli dici che io sono arrivato e che gli devo parlare.

ORLANDO - Sì, sì, ma questo tu non ti preoccupare che io gli ho già mandato il messaggio, come tu... come ho finito di parlare con te io gli ho mandato subito il messaggio.

Giovanni - **Boh, l'importante è che lui sa che io devo parlare con lui.**

ORLANDO - Ma lo sa che devi parlare con lui, eh!, gli ho mandato il messaggio, hai capito?

Giovanni - Ho capito.

ORLANDO - Eh, gli ho mandato il messaggio.

Giovanni - Va bene.

ORLANDO - Mi dovresti fare una grande cortesia, eh...

Giovanni - Se posso anche due.

ORLANDO - **Grazie, se mi trovi a Vincenzo e se mi fai chiamare, che fai chiamare a Franco.**

Giovanni - **A Vincenzo l'amico mio?**

ORLANDO - Sì, sì, sì.

Giovanni - E no, è a Petronà, l'ho mandato a fare una commissione giù io adesso.

ORLANDO - Ahia!

Giovanni - Comunque lui... oggi era la commissione da fare, domani pomeriggio lui parte con l'aereo...

ORLANDO - Eh. Va bene, va bene va bene.

Giovanni - Va bene ancora un paio di giorni e poi c'è lui e...

ORLANDO - Va bene...

Giovanni - ...io devo parlare per altre... io devo parlare per altre cose, però Vincenzo mi ha detto che dovrei andare su là, gli ho detto: "Ascoltami, vado io"...

ORLANDO - Mah, ascoltami, puoi riferire a me pure su altre cose?

Giovanni - **Sì, però non per telefono.**

ORLANDO - Eh, ci dobbiamo vedere di...

Giovanni - Eh!

ORLANDO - ...siccome... che lo dovete parlare urgentemente, no?...

Giovanni - Sì.

ORLANDO - ...se potete riferire a me, boh!, potete...

Giovanni - **Sì, ma non... non per telefono, di persona sì.**

ORLANDO - Eh! E allora facciamo così, io vi chiamo fra un'oretta, un'oretta e mezza...

Giovanni - Sì.

ORLANDO - ...e magari vediamo il modo di incontrarci.

Giovanni - Va bene.

ORLANDO - Perché io ho un altro problema di salute con mia sorella...

Giovanni - Sì, me l'hai detto.

ORLANDO - ...eh!, e quindi...

Giovanni - Io ero là, io ero sul posto...

ORLANDO - Sì, ma io sto andando a parlare, te l'ho detto... sono andato in Svizzera a parlare, adesso devo passare da Campione che devo parlare con un'altra persona...

Giovanni - Sì.

ORLANDO - ...e poi...

Giovanni - Va beh, io qualche giorno rimango qua, non vado giù...

ORLANDO - No, ma puoi...

Giovanni - ...Vincenzo l'ho mandato giù e arriva o domani sera...

ORLANDO - No, no, va bene, va bene, boh!, boh!, non ti preoccupare, non ti preoccupare, l'importante è che ...

Giovanni - Sì, non c'è problema...

ORLANDO - **Ma lo so, ma assolutamente...**

Giovanni - *(Ride)*

ORLANDO - ...**ma non esiste proprio.**

Giovanni - Grazie.

ORLANDO - Ma non ce ne devono essere di queste cose qua...

Giovanni - No, no, mai, mai, mai, mai.

ORLANDO - ...ma non esiste, voi lo sapete poi la stima che vi porta mio cugino e poi... oh!, fate parte della mia famiglia adesso, eh!...

Giovanni - E vi ringrazio.

ORLANDO - ...che sono miei cugini quelli lì.

Giovanni - Vi ringrazio e sono onorato.

ORLANDO - Sono onorato altrettanto io.

Giovanni - Grazie.

ORLANDO - E allora restiamo così, io vi chiamo più tardi.

Dalla telefonata 988 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI Giovanni contatta immediatamente SCALZI Vincenzo per riferirgli che non era riuscito a parlare con LE ROSE Armando e che questi lo sta cercando.

La telefonata è significativa perché RIZZUTI riferisce a SCALZI che debbono rimanere distanti da lui e da suo suocero, ovvero da SURIANO e dal suocero: "*Sono andato a parlare con il (inc. 2") là, il suocero... bisogna stare lontani da quelle persone là perché non vanno bene. Da lui e da suo suocero*".

Dalle conversazioni che seguiranno si potrà infatti evincere chiaramente come il suocero di SURIANO abbia preso posizione in favore di SURIANO nella lite nei confronti di LE ROSE.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 333/8370769 intestata e in uso a SCALZI Vincenzo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 17).

TELEFONATA N. 988 GIORNO 02/06/2004

ORA D'INIZIO 18.08

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile);

Vincenzo - (voce maschile).

V.M. - Vince'!

Vincenzo - Eh, chi è?

V.M. - E no, niente, tutto il giorno ti abbiamo chiamato, a te e a Raffaella che...

Vincenzo - Ce l'avevo in macchina, ce l'avevo in macchina.

V.M. - E Raffaella dov'è?

Vincenzo - E Raffaella è seduta al tavolo.

V.M. - Uhm! E con chi è seduta?

Vincenzo - Eh, con Angelo, mio fratello, con Eva e con...

V.M. - Ah, ho capito!

Vincenzo - Com'è?

V.M. - Eh, ti chiamavamo che noi eravamo andati a Varese io e Monica...

Vincenzo - Eh!

V.M. - **Sono andato a parlare con il *(inc. 2")* là, il suocero... bisogna stare lontani da quelle persone là perché non vanno bene.**

Vincenzo - Bravo.

V.M. - **Da lui e da suo suocero.**

Vincenzo - Lo so, lo so, me l'hanno già detto.

V.M. - Allora, ho chiamato il compare...

Vincenzo - Eh!

V.M. - ...e mi ha risposto Franco...

Vincenzo - Ah?

V.M. - ...il compare...

Vincenzo - E si, risponde sempre lui, risponde.

V.M. - **Sì, e poi invece mi ha risposto pure Orlando.**

Vincenzo - Ah?

V.M. - Ma tu l'hai conosciuto a Orlando, sì?

Vincenzo - Sì, si, sì.

V.M. - **Adesso mi ha chiamato Orlando e dice che oggi è impossibile. "Vincenzo dov'è?", gli ho detto: "Vincenzo l'ho mandato a fare una commissione giù in Calabria -gli ho detto- e domani o dopodomani dovrebbe arrivare".**

Vincenzo - Doman... venerdì...

V.M. - "No -ha detto- non ce n'è problema, allora se è così, va bene", gli ho detto: "Non vi ha chiamato perché... dopo vi dico io...

Vincenzo - Eh!

V.M. - *(inc., linea disturbata)*

Vincenzo - Ma se hai andato là vicino... là proprio sei andato?...

V.M. - Proprio alla casa là non c'era il compare.

Vincenzo - Ah, va bene.

V.M. - Con Monica sono andato.

Vincenzo - Va bene.

V.M. - **E niente, ci siamo bisticciati con Giovanni stamattina, qua, là, sotto, sopra, avanti e indietro...**

Vincenzo - No, ma uno stupido è... m'ha chiama... gliel'ho detto che ha chiamato papà e ha fatto una guerra, ha risposto lui, papà ha risposto.

V.M. - Va bene, dai, dai poi ne parliamo.

OMISSIS

I tentativi di RIZZUTI di contattare LE ROSE per verificare la permanenza dell'accordo associativo dopo la lite del "*capo*" con SURIANO raggiungono il loro scopo il 24 giugno 2004.

La conversazione che si andrà ad esaminare dimostra che LE ROSE non ritiene di interrompere il rapporto associativo con RIZZUTI.

Dalla telefonata 73 del 4 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in suo a MANTIA Francesco, si evince, infatti, un colloquio telefonico tra MANTIA e LE ROSE Armando nel corso del quale MANTIA, che si trova in compagnia di RIZZUTI Giovanni e di SCALZI Vincenzo, lascia che RIZZUTI parli al telefono con LE ROSE; nel corso del colloquio tra questi ultimi, RIZZUTI riferisce a LE ROSE che gli ultimi avvenimenti legati alla lite con SURIANO lo avevano lasciato nell'incertezza: "*ma*

porca puttana, mi hai fatto stare una settimana che non ci ho capito niente più ... te l'ha spiegato Orlando ... sì però non sapevo più che cazzo dovevo pensare io, hai capito?" (vedi conversazioni precedenti 961, 962, 981, 987 e 988 del 2 giugno 2004).

E' importante rilevare come LE ROSE richiami quanto detto da Orlando Falbo nella conversazione già analizzata relativa all'appartenenza alla stessa "*famiglia*": "*te l'ha spiegato Orlando*".

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando e intestata a Salvatore Logoluso (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 21).

TELEFONATA N. 73 DEL GIORNO 04/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 22.08
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata);
Armando - (voce maschile che effettua la chiamata);
LANDI - (voce maschile che interviene nella chiamata);
Giovanni - (voce maschile che interviene nella chiamata).

FRANCO - Pronto?
Armando - Franco!
FRANCO - Ah!
Armando - Ciao. Dove sei?
FRANCO - Eh, te l'ha detto Landi dove siamo.
Armando - No, non m'ha detto niente.
FRANCO - Qua che te lo passo.

Il ricevitore viene passato.

LANDI - Pronto?
Armando - Eh...
LANDI - Stai venendo verso qua?
Armando - Sto rientrando a Milano.
LANDI - Eh, e io sono col comparente che sto mangiando.
Armando - Non ho capito.
LANDI - Col comparente sono, con Giovanni, che stiamo mangiando. Serafino, Vincenzo, ti salutano tutti.
Armando - Okay.
LANDI - Siamo qua che stiamo mangiando qualche cosa.
Armando - Va bene.
LANDI - Manchi solo tu, manchi.
Armando - No, no...
LANDI - Stiamo dicendo che manchi solo tu. Ascolta...
Armando - Dov'è che sei?
LANDI - Siamo al...
(Rivolto ad altri) come si chiama qua?
(Al telefono) Alla Badia siamo.

Armando - No, no. Ha messo a posto tutto Vincenzo lì?
LANDI - Ora ci vediamo là, dai!
Armando - Eh? Ha messo a posto?
LANDI - Vediamo... ora ci vediamo.
Armando - Ci troviamo a Milano comunque.
LANDI - Dove siamo rimasti d'accordo noi.
Armando - No, no, dai, ci...
LANDI - Il tempo di mangiare...
Armando - Tu sai dov'è il ristorante di Vito?
LANDI - Sì.
Armando - Eh, ci troviamo lì che andiamo a mangiare lì, vado a mangiare lì qualcosa...
LANDI - Va bene.
Armando - Okay?
LANDI - Che ti passo il comparente che ti vuole salutare un minuto.
Armando - Va bene.
LANDI - Ciao.

Il ricevitore viene passato.

Giovanni - Oh! Armando!
Armando - Pronto!
Giovanni - Oh!
Armando - Ciao, carissimo!
Giovanni - Come stai?
Armando - Eh, "come stai"... come vuoi che sto?
Giovanni - **Ma porca puttana, mi hai fatto stare una settimana che non ci ho capito niente più.**
Armando - **Te l'ha spiegato Orlando?**
Giovanni - **Sì, però non sapevo più quello che cazzo dovevo pensare io, hai capito?**
Armando - Eh, poi... va beh, dai, poi quando ci vediamo...
Giovanni - **E ti dico, ero con... ti dico veramente ero con la testa per aria, non sapevo che cazzo è successo.**
Armando - Va bene, poi...
Giovanni - Poi... infatti, stai tranquillo, poi ci siamo visti con Giovannuzzo, dico: "Ma hai il numero telefonico?" e chiamalo a Orlando.
Armando - Mh.
Giovanni - Tutto a posto?
Armando - Sì, tutto bene, sto rientrando a Milano comunque.
Giovanni - Tu stai bene?
Armando - Sì, tutto bene.
Giovanni - *(parola incomprensibile: durata 1")*. Mi raccomando.
Armando - Poi tutto bene qua, sì?
Giovanni - Sì, sì, sì.
Armando - Okay, dai!
Giovanni - Mi raccomando, al più presto.
Armando - **Hai sistemato quella situazione lì a Franco?**
Giovanni - Sì, sì, sì.
Armando - Okay, dai!
Giovanni - Ciao.
Armando - Va bene. Dai, ci sentiamo che poi... Va beh, poi quando ci vediamo...
Giovanni - Bravo.

Armando - ...ti spiego tutto.
Giovanni - Bravo, bravo...
Armando - Okay?
Giovanni - Ciao, ciao.
Armando - Dai, vi abbraccio a tutti.
Giovanni - Anch'io, altrettanto noi.
Armando - Ciao, ciao.
Giovanni - Ciao, Armando.

Dalla telefonata 1453 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evincono le seguenti circostanze:

SURIANO Giovanni pretende da SCALZI Vincenzo il pagamento della somma di denaro a lui spettante per l'attività di spaccio di stupefacenti;

SURIANO Giovanni riferisce che è stato contattato da MANTIA Francesco, chiamato con il diminutivo FRANCO, il quale gli ha chiesto il pagamento di una somma di denaro entro la sera stessa.

Dalla conversazione si evince, come già era stato anticipato, che SURIANO pretende una somma di denaro da SCALZI Vincenzo "*Sì Giovà, però a me Vincenzo non mi può rompere i coglioni, sono cazzi suoi, Giovanni, io non...*" e che per saldare il debito può anche vendere una macchina se non ha il denaro necessario "*Va e si vende una macchina, Giovanni, prenditi la macchina, sennò vengo e mi prendo la macchina*".

SURIANO afferma addirittura che è pronto a prendersi direttamente una macchina per farsi ragione da sé.

Il colloquio è chiaro e si collega a quanto detto nel commentare la telefonata 961 del 2 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni.

I rapporti di debito – credito tra i sodali non nascono dalla collaborazione nella vendita di autovetture, ma dalla vendita di stupefacente.

SURIANO lascia chiaramente intendere che il credito deriva dalla vendita di sostanza stupefacente quando afferma di dover passare le giornate sulla strada ad aspettare gli acquirenti di sostanza stupefacente: "*E adesso che lo prendo lo sistemo io stasera allora, eh! Io butto il sangue qua in mezzo alla via senza andare a mangiare per aspettare le persone...*".

Successivamente SURIANO afferma che è stato contattato da FRANCO, ovvero da MANTIA Francesco, il quale gli ha chiesto di farsi trovare perché deve consegnare dei soldi: "*ha detto che entro questa sera si devono chiudere queste pagliacciate mi ha detto, ha detto: fatti trovare senno vengo anche in Calabria, mi ha detto. E che vuole*

da me? non solo mi devono dare i soldi pure adesso ce l'hanno con me? Che dice che ci ho il debito, che ne so".

Le parole di SURIANO si collocano nell'ambito della lite con LE ROSE Armando.

Vedremo, infatti, dalla telefonata 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, come entrambi si affermino reciprocamente creditori e debitori di denaro.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 12).

TELEFONATA N. 1453 DEL GIORNO 8/06/2004
ORA D'INIZIO 13.09
Interlocutori:
Giovanni 1 - (voce maschile);
Giovanni 2 - (voce maschile).

Giovanni 1 - Gio'!

Giovanni 2 - Oh!

Giovanni 1 - Questi figli di puttana non sono venuti.

Giovanni 2 - Eh, zio Gio'.

Giovanni 1 - Oh, bello, dimmi.

Giovanni 2 - — però, *(inc. 2")*

Giovanni 1 - Ma che... questo figlio... quello è un figlio di puttana, se lo prendo le corna gli rompo, manco sono andato a casa, sto aspettando qua sotto il negozio

Giovanni 2 - <u>Sì Giovà, però a me Vincenzo non mi può rompere i coglioni, sono cazzi suoi, Giovanni, io non...</u>

Giovanni 1 - <u>Ma ho capito, ho capito, ma se quello soldi non ne ha, dove li prende?</u>

Giovanni 2 - <u>Va e si vende una macchina, Giovanni, prenditi la macchina, sennò vengo e mi prendo la macchina.</u>

Giovanni 1 - Ma vah, per un milione ti devi prendere la macchina?

Giovanni 2 - Perché mi ha rotto i coglioni, per la presa per il culo, hai capito?

Giovanni 1 - Non ne ho... sennò me li dava, "io non ne ho, sennò te li do io" mi ha detto.

Giovanni 2 - Eh! Che è andato a *(inc. 2")* te l'ha detto che ha demolito una Golf ed è andato a comprare i pezzi con i nostri soldi?

Giovanni 1 - Chi?

Giovanni 2 - Eh, non mi rompere i coglioni allora...

Giovanni 1 - Chi è che ha demolito la Golf?

Giovanni 2 - Lui ha demolito una Golf per andare con il *piccione* in mezzo alle gambe della ragazza sua in Svizzera

Giovanni 1 - No!

Giovanni 2 - ...quando tu eri sotto là, lui me l'ha detto a me...

Giovanni 1 - Ha demolito la Goolf?

Giovanni 2 - Ha demolito la Goolf e coso gliel'ha data da aggiustare

Giovanni 1 - Pure! E io non ne so niente

Giovanni 2 - Pure, pure, pure, che io non ti dico le cose per minchiate...

Giovanni 1 - Pezzo di merda!

Giovanni 2 - ...ha detto che ha demolito... ha fatto il motore della macchina sua...

Giovanni 1 - Della macchina sua era rotta, davvero, sì, e questo Goolf di chi era questo Goolf?

Giovanni 2 - Dice che di un amico suo, un Golf grigio.

Giovanni 1 - Sì!

Giovanni 2 - Si.

Giovanni 1 - **E adesso che lo prendo lo sistemo io stasera allora, eh! Io butto il sangue qua in mezzo alla via senza andare a mangiare per aspettare le persone...**

Giovanni 2 - *(inc. 2")*

Giovanni 1 - Ora da qua pare che mi muovo io? Qua devo stare... **vedi che mi ha chiamato coso...**

Giovanni 2 - Chi?

Giovanni 1 - **Franco.**

Giovanni 2 - **Chi?**

Giovanni 1 - **Franco.**

Giovanni 2 - Eh!

Giovanni 1 - **ha detto che entro questa sera si devono chiudere queste pagliacciate mi ha detto, ha detto: fatti trovare senno vengo anche in Calabria, mi ha detto.**

Giovanni 2 - Non ho capito.

Giovanni 1 - **Di farmi trovare perché sennò pure in Calabria vengono e mi prendono.**

Giovanni 2 - Chi?

Giovanni 1 - **E che vuole da me? non solo mi devono dare i soldi pure adesso ce l'hanno con me?**

Giovanni 2 - Chi l'ha visto a questi, Giovà

Giovanni 1 - No dico, ti domando, che hanno? Cosa vogliono?

Giovanni 2 - Ma che ne so io? Ora vai appresso... e cosa ti ha detto gio...?

Giovanni 1 - Che dice che entro stasera mi devono prendere

Giovanni 2 - Ma vai appresso a loro queste minchiate!

Giovanni 1 - Ora devo vedere cosa vogliono

Giovanni 2 - Ah...

Giovanni 1 - Che dice che ci ho il debito, che ne so

Giovanni 2 - Cosa?

Giovanni 1 - **Che ho debiti**

Giovanni 2 - Tu ci hai debiti?

Giovanni 1 - Io li avanzo, non che ho debiti

Giovanni 2 - Che debiti ci hai tu?

Giovanni 1 - E non lo so, così dicono... dice che c'entro anche io con i soldi persi

Giovanni 2 - E che soldi sono persi?

Giovanni 1 - E non lo so, ora aspetto, quando arrivano vediamo cosa vogliono

Giovanni 2 - E chi viene?

Giovanni 1 - E vengono loro, tutti

Giovanni 2 - Tutti chi?

Giovanni 1 - Non lo so Giò, non lo ha detto per telefono, ha detto "arriviamo"... ora *(inc. 2")*

Giovanni 2 - Eh

Giovanni 1 - Ha detto che sono uno stupido di merda, che dice che questi qua ci fanno venire qualche grattacapo

Giovanni 2 - Ma chi? Ma chi è che ti ha chiamato a te?

Giovanni 1 - Franco

Giovanni 2 - Franco?

Giovanni 1 - Si

Giovanni 2 - E chi altro?

Giovanni 1 - **Franco, non so... lui, Franco, mi ha parlato**

Giovanni 2 - E cosa ti ha detto?

Giovanni 1 - **Dice di farmi trovare che stanno arrivando a Lecco**

Giovanni 2 - Che sta arrivando a Lecco, cosa ti deve dire?

Giovanni 1 - E non lo so, ora vediamo cosa mi deve dire e poi ti dico, poi ti chiamo

Giovanni 2 - Mi chiami

Giovanni 1 - Non è che mi fanno qualcosa, no?

Giovanni 2 - Ma che cazzo deve fare quel pecoraio di merda! Ma poi cosa vuole da te questo stupido?

Giovanni 1 - Non lo so... vuoi vedere che... non perché mi... lo sai come ragionano no? Ve lo hanno fatto a voi figuriamoci a me

Giovanni 2 - **Ma che cazzo... Giovà, stammi a sentire, vedi che sono state fatte tutte le cose... quando viene da te Franco e ti dice, gli dici "chiama mio cugino, Francù"**

Giovanni 1 - Ora vediamo

Giovanni 2 - "Franco, ho visto mio cugino, cosa c'è? Chi ti conosce a te? Mi hai dato qualcosa?"... tutti sti sogni, queste fantasie... queste fantasticherie

Giovanni 1 - Dice che ci sono soldi persi, rubati, che ne so cosa raccontava

Giovanni 2 - (ride)... e questo chissà che cazzo gli racconta... ma va...

Giovanni 1 - Eh dai dai, poi ti chiamo più tardi

Giovanni 2 - Non ti devi... vedi che tu non hai paura neanche del diavolo, che cazzo sei...

Giovanni 1 - Ehh, intanto ti prendono, ti portano in qualche posto, ti capovolgono, ti buttano in un fosso e non ci sono più pure io

Giovanni 2 - Ma che cazzo sono queste coglionette del cazzo!

Giovanni 1 - Ma tu dove sei?

Giovanni 2 - Io sono in macchina che sto andando al cantiere a Mariano

Giovanni 1 - E ti chiamo dopo dai, vediamo che cazzo vuole

Giovanni 2 - Dammi il numero a me che lo chiamo io a Franco

Giovanni 1 - Con un anonimo mi ha chiamato

Giovanni 2 - E come arrivo mi chiami e me lo dai

Giovanni 1 - Ti chiamo, dai

Giovanni 2 - E che cazzo vuole?

Giovanni 1 - **Ma non lo so, soldi rubati, soldi persi, che ne so cosa raccontava.**

Giovanni 2 - Ah!

Giovanni 1 - Eh dai, ora ti chiamo fra poco, dai.

Giovanni 2 - Ciao.

Giovanni 1 - Ciao.

La conversazione tra RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni prosegue con la telefonata 1455 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, nel corso della quale – in relazione alla paventata visita di MANTIA Francesco – SURIANO dichiara di avere due pistole per difendersi.

SURIANO afferma infatti con RIZZUTI: "*Ne ho due pistole di sopra, non una, due ne ho, che mi sentano! Che viene e me la succhiano! due ne ho addosso, non una, due.*".

Il tenore della conversazione, collocandosi nell'ambito della lite con LE ROSE Armando e della minaccia ricevuta da MANTIA Francesco, non lascia adito a dubbio alcuno sul riferimento di SURIANO alla detenzione di armi.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 339/4572126 intestata e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 17).

TELEFONATA N. 1455 DEL GIORNO 08/06/2004

ORA D'INIZIO 13.17

Interlocutori:

Giovanni - (voce maschile);

V.M. - N.ID. (voce maschile).

Giovanni - Pronto?

V.M. - Giova', vedi che le chiacchiere a Carnevale sono

Giovanni - Perché?

V.M. - Natale *(inc. 2")*

Giovanni - Non ho capito.

V.M. - Le chiacchiere sono a Carnevale.

Giovanni - Eh.

V.M. - Quando viene qualcuno portalo da me.

Giovanni - Va bene.

V.M. - Pure il Padreterno santissimo puoi portare da me! Il Padre Eterno devi portare da me!

Giovanni - Lo sai che ragionano a gasolio, no?

V.M. - No, no, ragiono io a gasolio adesso!

Giovanni - Va bene.

V.M. - **Ne ho due pistole di sopra, non una, due ne ho, che mi sentano! Che viene e me la succhiano! due ne ho addosso, non una, due.**

Giovanni - Va bene.

V.M. - Chi ha le palle di più spara adesso... queste chiacchiere del cazzo qua!

Giovanni - Va bene, dai.

V.M. - Chiudi questo minchia di telefono chiudi... vedi quello che devi fare da questo coso che ci ci vediamo più tardi.

Giovanni - Ciao.

V.M. - Che non viene nessuno là!

Giovanni - Ciao.

La conversazione in esame costituisce la prova della commissione da parte di SURIANO Giovanni del delitto di detenzione illecita di due pistole ovvero di due armi comuni da sparo, di cui al **capo A.62**.

La condotta integra infatti il delitto previsto e punito dagli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n.865, così come rispettivamente sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n.497, per avere illegalmente detenuto due pistole ovvero due armi comuni da sparo.

Benchè vi sia in corso la lite tra SURIANO e LE ROSE, i rapporti nell'ambito del narcotraffico tra LE ROSE, MANTIA e RIZZUTI proseguono costantemente.

Dalla telefonata 348 del 9 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince la prova che MANTIA Francesco chiama RIZZUTI Giovanni, il quale lascia chiaramente intendere che detiene sostanza stupefacente e che è in procinto di cederla allo stesso MANTIA.

RIZZUTI afferma infatti che si sta recando da MANTIA: "*Stiamo venendo da voi.*".

MANTIA si interroga se RIZZUTI porti con sé la sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*gomma di scorta*": "*Ah, e io sto per arrivare pure a casa. Ma quello... e Gianfranco che mi doveva portare quella gomma di scorta, non l'avete portata?*".

RIZZUTI conferma quanto richiesto, chiedendo espressamente a MANTIA di parlare in prima persona in considerazione sia dell'illiceità della trattativa, che dell'imminenza dell'incontro: "*Parliamo da vicino*".

Gli interlocutori trattano sostanza stupefacente, in quanto – se davvero avessero inteso fare riferimento ad una gomma di scorta per autovetture – non avrebbe avuto senso richiedere espressamente la segretezza della conversazione.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 25).

TELEFONATA N. 348 DEL GIORNO 09/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 14.23
Interlocutori:
Giovanni - (voce maschile che riceve la chiamata);
V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).

Giovanni - Eh?
V.M. - Compare!
Giovanni - Ohi!
V.M. - Compare Giovanni, buongiorno. Com'è?
Giovanni - Buongiorno.
V.M. - Come andiamo?
Giovanni - Tutto bene.
V.M. - Dove siete?
Giovanni - Stiamo venendo da voi.
V.M. - Ah, e io sto per arrivare pure a casa. Ma quello... e Gianfranco che mi doveva portare quella gomma di scorta, non l'avete portata?
Giovanni - Eh... parliamo da vicino.
V.M. - Eh?
Giovanni - Parliamo da vicino.
V.M. - Va bene compare, vi saluto...
Giovanni - Okay.
V.M. - Ciao, ciao, ciao.

L'intercettazione non può comportare la condanna di RIZZUTI Giovanni in ordine al delitto di cessione a terzi di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.57 punto 7**.

L'accusa, infatti, addebita all'imputato di aver ceduto sostanza stupefacente a LE ROSE Armando, ma la telefonata intercorre con MANTIA Francesco, utilizzatore dell'utenza intercettata.

RIZZUTI viene pertanto assolto ex art. 530 II comma cpp perché il fanno non sussiste.

Per le stesse ragioni anche LE ROSE Armando deve andare assolto dal delitto a lui contestato al **capo A.55 punto 1** per non aver commesso il fatto ex art. 530 II comma cpp.

Ai sensi dell'art. 331 cpp, il Tribunale denuncia RIZZUTI Giovanni per aver detenuto a fini illeciti e ceduto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente a MANTIA Francesco il giorno 9 giugno 2004 e MANTIA Francesco per aver acquistato in pari data quel quantitativo da RIZZUTI Giovanni.

Dalle telefonate 475 e 479 del 12 giugno 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince la prova della detenzione illecita da parte dell'imputato di un'arma comune da sparo, in quanto l'interlocutore Orlando Falbo chiede a MANTIA la consegna dell'arma indicata convenzionalmente con il termine "*ciuccio*" e con il termine "*la piccolina a stacca figlia*".

Nella conversazione 475 Orlando Falbo si lamenta con MANTIA perché sia quest'ultimo che "Ciccio" hanno consumato tutto lo champagne "*E vacci, che sennò gli devo telefonare. Digli che... ieri sera mi avete fregato tutto lo champagne, mi avete fregato, ah!*", dopodiché avvisa MANTIA che sarebbe arrivato il giorno successivo per avere delle "*ostriche*".

Il tenore della conversazione è sicuramente convenzionale ed indica la sussistenza di pregressi rapporti in materia di stupefacenti.

Non solo, ma poi Orlando Falbo chiede espressamente a MANTIA dove si trovi il "*ciuccio*" e una volta appreso che lo detiene MANTIA stesso "*Eh, che vengo a prendermelo domani mattina*", lo avvisa che sarebbe venuto a prenderlo per fare una "*ambasciata*": "*Va bene? Oh, Franco dice che mi serve domani mattina che devo fare un'ambasciata pure io col ciuccio, hai capito? Sì, sì, sì*".

Il tenore complessivo della telefonata porta a ritenere che il "*ciuccio*" sia un termine convenzionale per indicare un'arma comune da sparo.

D'altra parte, solo questa interpretazione ha senso per spiegare l'uso del "*ciuccio*" per compiere una "*ambasciata*".

Nel corso della conversazione 479 Orlando Falbo chiede nuovamente la consegna dell'arma "*Sì, sì. Comunque domani mattina vengo a prendermi il ciuccio vengo a prendermi*".

MANTIA vuole avere certezza su quale arma Orlando Falbo intenda prendere in consegna e gli chiede spiegazioni in termini convenzionali: "*E ma vuoi a stacca? Quale vuoi?... vuoi la piccolina a stacca figlia, no?*".

Orlando Falbo torna poi ad usare i termini convenzionali "*champagne*" e "*ostriche*", chiedendo a MANTIA di non abusarne, facendo quindi riferimento a sostanza stupefacente: "*Non ti ubriacare troppo con questo champagne, hai capito? Riempiti di ostriche e di champagne*".

Non vi sono allora ragioni serie per interpretare il termine "*ciuccio*" in modo diverso da quello indicato.

A questa conclusione soccorrono peraltro anche altre conversazioni.

Dalle telefonate 2998 e 2999 del 7 agosto 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco (che si analizzeranno meglio in seguito), si evince che LE ROSE Armando dà ordine a MANTIA Francesco di fare del male ad una persona ricorrendo all'uso di un "*ciuccio*".

Deve poi considerarsi che – nel corso della telefonata 388 del 15 giugno 2004 – che si andrà ad analizzare qui di seguito, SURIANO afferma di aver ricevuto la visita di MANTIA Francesco armato di una pistola.

Le conversazioni in esame, unitamente valutate costituiscono pertanto la prova della commissione del delitto di cui al capo A.65 contestato a MANTIA Francesco per avere detenuto un'arma comune da sparo di marca e tipo rimasti sconosciuti.

In entrambe le conversazioni l'utenza in entrata è la 349/7910549 in uso a Falbo Orlando e intestata a Luisa Capparelli (cfr. nota isp. Di Prinzio pagina 42).

TELEFONATA N. 475 DEL GIORNO 12/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 15.48
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).

V.M. - Pronto?

V.M.2- Ma dove sei?

V.M.1- Alla casa mia sono. Dove sei tu?

V.M.2- Non ti prende il telefono allora a casa tua a te...

V.M.1- Sono sopra, sopra sopra, alla loggia sono andato.

V.M.2- Ah! E che *(parola incomprensibile: durata 1")* mo' che ci sei, ho detto che veniva pomeriggio, ma senza macchina sono.

V.M.1- Come mai?

V.M.2- Eh, "come mai"... Serve, hai capito?

V.M.1- Ah, ho capito.

V.M.2- Serve. Ascolta un attimo...

V.M.1- Dimmi.

V.M.2- Dove sei tu?

V.M.1- Dentro, dove sono?

V.M.2- **Ma l'hai visto... a compare Ciccio l'hai visto?**

V.M.1- No, ora lo vado a trovare.

V.M.2- **E vacci, che sennò gli devo telefonare. Digli che... ieri sera mi avete fregato tutto lo champagne, mi avete fregato, ah!**

V.M.1- E sì, eh!

V.M.2- **L'avete bevuto tutto, bravi, bravi.**

V.M.1- E' rimasta una mezza bottiglia, pure per te.

V.M.2- **Ah, è rimasta una mezza bottiglia?**

V.M.1- Eh!

V.M.2- M'ha detto che è finito tutto, m'ha detto a me.

V.M.1- Eh, era rimasta una mezza bottiglia.

V.M.2- **Ascolta un attimo... eh, che vengo domani mattina sicuro, dai!**

V.M.1- Okay, va!

V.M.2- **Vedi che domani... digli di prendermi quelle ostriche**

V.M.1- Va bene, va!

V.M.2- Ascoltami un'altra cosa: martedì mattina ce ne andiamo.

V.M.1- Eh! Era chiuso al porto ieri, siamo andati al porto ed era chiuso.

V.M.2- **E ho capito. Senti a me: il *ciuccio* dov'è?**

V.M.1- Siamo arrivati tardi.

V.M.2- **Il *ciuccio* dov'è?**

V.M.1- **Il *ciuccio* ce l'ho io.**

V.M.2- **Eh, che vengo a prendermelo domani mattina.**

V.M.1- E io metto la *capizza* ora.

V.M.2- **Eh, metti la *capizza* che vengo a prendermelo io.**

V.M.1- Va bene, dai, ciao.

V.M.2- **Va bene? Oh, Franco dice che mi serve domani mattina che devo fare un'ambasciata pure io col ciuccio, hai capito?**

V.M.1- **Sì, sì, sì.**

V.M.2- Ciao. Domani mattina vai e *(parola incomprensibile: durata 1")*. Ciao, ciao, ciao.

TELEFONATA N. 479 DEL GIORNO 12/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***

ORA D'INIZIO 16.10

Interlocutori:

FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata);

ORLANDO - (voce maschile che effettua la chiamata).

FRANCO - Dimmi, Orla'!

ORLANDO - Che vuoi?

FRANCO - **Ti ho chiamato... Ma i biglietti li hai prenotati? Poi non prendiamo qualche altra fregatura?**

ORLANDO - Li ho già prenotati.

FRANCO - Quanti ne hai prenotati?

ORLANDO - Tre.

FRANCO - Eh, che compare Ciccio se ne sale con noi.

ORLANDO - Dice che tiene una causa pure il tredici.

FRANCO - *(parole incomprensibili: durata 2")* ha detto compare Armando *(parola incomprensibile: durata 1")* che poi se ne parla.

ORLANDO - **Sì, sì. Comunque domani mattina vengo a prendermi il *ciuccio* vengo a prendermi.**

FRANCO - Va bene, va, all'arietta lo metto

ORLANDO - Ah, no...

FRANCO - C'è montata, hai capito?

ORLANDO - Eh!

FRANCO - **Hai capito? Vuoi a *staccaredda* tu?**

ORLANDO - **Eh, che domani vengo a prendermelo.**

FRANCO - **E ma vuoi a *stacca*? Quale vuoi?... vuoi la piccolina a *stacca* figlia, no?**

ORLANDO - **La figlia, sì, sì, a *stacchicedda* voglio, sì, sì. Okay?**

FRANCO - Ciao.

ORLANDO - Ciao, ci sentiamo pure domani mattina quando sto per venire.

FRANCO - Eh, ciao.

ORLANDO - **Non ti ubriacare troppo con questo *champagne*, hai capito? Riempiti di ostriche e di champagne.**

FRANCO - Mannaggia l'Ecce Homo lasciami stare che ho preso *(parole incomprensibili: durata 2")*

ORLANDO - Va beh, che poi domani ci vediamo, Fra', che se no spendiamo soldi per il telefono, dai!

FRANCO - Ciao, ciao.

ORLANDO - Ciao Fra', ciao.

Il testimone Santo Angiletti, sentito all'udienza del 24 luglio 2008, ha riferito di conoscere MANTIA Francesco e la madre dello stesso Fico Rosa, di aver venduto due o tre cavalli a MANTIA nel 2002/2004, di aver consegnato gli animali a MANTIA ed ai suoi genitori in località Arietta (frazione di Petronà).

Ha riferito infine che con il termine "*stacca*" si intende una puledra e con il termine "*ciuccio*" l'asino.

La testimonianza non è assolutamente idonea a porre in crisi l'interpretazione delle telefonate 475 e 479 del 12 giugno 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, già oggetto di disamina.

La circostanza, neppure chiara da un punto di vista temporale, che MANTIA abbia acquistato dei cavalli dal testimone non pone assolutamente in dubbio l'ipotesi accusatoria, che peraltro è suffragata – in ultimo – dalla telefonata 3373 del 24 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, che dimostra inequivocabilmente come MANTIA fosse nel possesso di armi.

Nel corso della telefonata 388 del 15 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, si evince che SURIANO Giovanni si lamenta con FALBO ORLANDO del fatto che MANTIA Francesco, detto FRANCO o "*Franchicello*", lo ha minacciato con una pistola e FALBO ORLANDO spiega che LE ROSE Armando è molto legato a MANTIA Francesco.

Non vi possono essere dubbi sulla ricostruzione della telefonata per il tenore chiaro delle parole e delle espressioni usate dagli interlocutori.

Orlando Falbo chiede espressamente di non criticare con lui MANTIA Francesco perchè nei suoi confronti la sua amicizia è sincera e illimitata: "*Giovanni, quando tu mi dici quelle cose su Franco a me non fanno piacere, te lo dico onesta... io te lo devo dire onestamente*"; "*Non la posso avere. Però compare Franco, no... Non capisci una cosa con me, personalmente con me non capisci una cosa, che l'amicizia mia, no?, con lui è incondizionata su tutto, cioè mi segui? E' incondi... Quando mi dice quelle cose a me per telefono mi dà fastidio, te lo dico apertamente io, perché o sono amico con una persona e sono amico... Io non sono una persona falsa... io non sono un falso, hai capito? Io sono...*".

SURIANO Giovanni entra allora nel merito della questione dicendo chiaramente che MANTIA si era presentato da lui con una pistola "*Eh, con me si è comportato male, perché lui (parole incomprensibili, linea disturbata: durata 2") con quella pistola in mano. Eh, Orlando!*" e che non si era spaventato assolutamente, anzi - se fosse stato armato - gli avrebbe sparato "*Non si doveva permettere! Non è che mi spavento di lui. Che io non ne avevo addosso, che se ce l'avevo gliela davo una pallata in mezzo... (parole incomprensibili: durata 3") che mi caco il cazzo di lui e di cento come lui. Non hai capito, eh!*".

L'oggetto della conversazione è il comportamento di MANTIA Francesco, che viene chiamato Franco e che Orlando Falbo spiega essere, oltre a suo caro amico, anche particolarmente vicino a LE ROSE Armando: "*Ascolta, ascolta, questa è una... Tu sai Armando quanto ci tiene a sto Franchicello lui, no?*".

Il rapporto tra Orlando Falbo e MANTIA Francesco emerge chiaramente dalle conversazioni già citate 254 del 18 maggio 2004 e 981 del 2 giugno 2004.

SURIANO torna infine sulle ragioni della lite con LE ROSE Armando e sul motivo della minaccia di MANTIA Francesco: "*...che i problemi glieli ho dovuti togliere io, Orla', da tutte le parti: i recuperi glieli abbiamo fatti noi... Non mi rompere i coglioni, eh, che non abbiamo preso cinque lire!*".

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO e intestata a Luisa Capparelli (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 12).

TELEFONATA N. 388 DEL GIORNO 15/06/2004 ***Utenza n. 339/4572126 in uso a SURIANO Salvatore***
ORA D'INIZIO 17.54
Interlocutori:

Giovanni - (voce maschile che riceve la telefonata);

ORLANDO - (voce maschile che effettua la telefonata).

Giovanni - Pronto?

ORLANDO - Giovanni?

Giovanni - Si, dimmi tutto Orla'.

ORLANDO - Vedi che io c'ho parlato con quello.

OMISSIS

ORLANDO - Giovanni, tu mi fai parlare un attimo?

Giovanni - Si.

ORLANDO - **Giovanni, quando tu mi dici quelle cose su Franco a me non fanno piacere, te lo dico onesta... io te lo devo dire onestamente.**

Giovanni - **Eh, con me si è comportato male, perché lui** ***(parole incomprensibili, linea disturbata; durata 2")*** **con quella pistola in mano. Eh, Orlando!**

ORLANDO - Ascolta, ascolta, ascolta...

Giovanni - **Non si doveva permettere! Non è che mi spavento di lui. Che io non ne avevo addosso, che se ce l'avevo gliela davo una pallata in mezzo...** ***(parole incomprensibili: durata 3")*** **che mi caco il cazzo di lui e di cento come lui. Non hai capito, eh!**

ORLANDO - **Ascolta, ascolta, questa è una... Tu sai Armando quanto ci tiene a sto Franchicello lui, no?**

Giovanni - Eh, ho capito, e ci tiene per *(parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1")* nessuno gli ha detto di andare a rompere i coglioni, perché se lui non metteva *(parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1")* e conti, non succedeva niente...

ORLANDO - Io te la posso...

Giovanni - Perché è peccato che si scannino due fratelli; o no, Orlando?

ORLANDO - Ascolta, tu...

Giovanni - **E che vanno in mezzo che sai... che sai... Se succede una guerra senza che ci sia niente tra le due famiglie vedi che non è facile. Una guerra è, quando cominciano poi non si sa come finiscono, Orlando, è una cosa che... è una tiritera che non finisce più.**

ORLANDO - Giovanni, mi stai a sentire?

Giovanni - E allora se si può evitare è meglio evitarlo o no?

ORLANDO - Tu quanti anni hai, Giovanni, scusami? Quanti anni hai?

Giovanni - E per questo, Orlando?

ORLANDO - Quanti anni hai? Dimmi quanti anni hai.

Giovanni - Eh, Orlando, hai capito già tu.

ORLANDO - Quanti anni hai, Giovanni? No, rispondi, rispondi alla domanda.

Giovanni - Ventisette.

ORLANDO - Eh! Allora, io ne ho quarantatré, no? E tu puoi avere la mia esperienza? Scusami, eh!

Giovanni - Eh, appunto! Vedi che è come ti dico io?

ORLANDO - Io posso avere l'esperie... Io posso avere l'esperienza di tuo suocero?

Giovanni - Eh, no!

ORLANDO - Mi segui? No.

Giovanni - Certamente.

ORLANDO - **Non la posso avere. Però compare Franco, no... Non capisci una cosa con me, personalmente con me non capisci una cosa, che l'amicizia mia, no?, con lui è incondizionata su tutto, cioè mi segui? E' incondi... Quando mi dice quelle cose a me per telefono mi dà fastidio, te lo dico apertamente io, perché o sono amico con una persona e sono amico... Io non sono una persona falsa... io non sono un falso, hai capito? Io sono...**

Giovanni - Orlando, Orlando, stammi a sentire...

ORLANDO - ...come mi vedi, sono.

Giovanni - L'importante è che chiamate lui. L'ho fatto... Di non venire a rompermi i coglioni, che per me se ci viene a casa mia, cioè... Sennò se non ci viene mi fa tre piaceri, che se si mette dietro di me lo prendo, lo caccio fuori e lo prendo a calci sulla pancia.

ORLANDO - No...

Giovanni - E me ne fotto che è vecchio o che è giovane, non guardo in faccia a nessuno più.

ORLANDO - Che è un vecchio, che è una vergogna!

Giovanni - **E non mi interessa, Orlando; che tu non capisci, non è vecchio del... con i soldi quando deve raccogliere soldi non è vecchio.**

ORLANDO - **Giovanni, allora...**

Giovanni - **Questo bordello che gli abbiamo rubato soldi, che qua, che là...**

ORLANDO - Ascolta!

Giovanni - **...che i problemi glieli ho dovuti togliere io, Orla', da tutte le parti: i recuperi glieli abbiamo fatti noi... Non mi rompere i coglioni, eh, che non abbiamo preso cinque lire!**

ORLANDO - Giovanni...

Giovanni - Quindi non ne voglio... te l'ho detto, non ne voglio sapere niente, basta che mi stia lonta... perché io voglio stare in grazia di dio e non voglio sapere niente.

La telefonata in esame costituisce la prova del delitto di porto di un'arma da parte di MANTIA Francesco, di cui al **capo A.63**.

Non può invece pronunziarsi sentenza di condanna di MANTIA Francesco in ordine alla condotta di detenzione illecita di un'arma, anch'essa a lui contestata nel **capo A.63**, in quanto assorbita nella condanna di cui al **capo A.65**.

La detenzione illecita deve infatti ritenersi, in assenza di adeguata prova relativa alla disponibilità di più armi, relativa alla medesima arma comune da sparo sia con riferimento alla condotta del 12 giugno 2004 sia con riferimento alla condotta del 15 giugno 2004 e – come vedremo – con riferimento alla condotta del 24 dicembre 2004 (**capo A.64**).

La conversazione 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, reca l'intercettazione del colloquio telefonico intercorso tra LE ROSE Armando e SURIANO Giovanni nel corso del quale vengono spiegate le ragioni della lite, ragioni che confermano in modo manifesto l'esistenza di uno stabile rapporto pregresso nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti:

LE ROSE Armando si lamenta del fatto che SURIANO Giovanni afferma di essere suo creditore: "*Ma quali sono i soldi che ti devo dare io? Spiegami... Eh! Che vai dicendo in giro che ti devo dare soldi, che...*".

Abbiamo visto in precedenza le conversazioni nel corso delle quali SURIANO si affermava creditore dei confronti di LE ROSE Armando e si lamentava di aver consegnato per intero il ricavato del narcotraffico senza tenersi la propria percentuale di guadagno.

SURIANO spiega allora le proprie ragioni facendo chiaro riferimento al pregresso accordo relativo al narcotraffico: "*Non lo so, perché tu mi avevi promesso... mi hai detto... mi avevi detto che le cose le dovevamo fare insieme e tutto quanto.....che i lavori li prendevamo insieme*".

LE ROSE risponde di aver sempre pagato le forniture di stupefacente e che SURIANO non poteva pretendere alcunchè: "*E c'hai anche questo coraggio, dico, eh? Dopo che ho pagato tutto quello che ho pagato, c'hai anche questo coraggio, dico?... C'hai anche questo coraggio? Dopo tutto quello... dopo tutto ciò di quello che ho pagato c'hai il coraggio di dire che tu avanzi soldi, Giovanni?*".

SURIANO afferma di aver acquistato insieme a LE ROSE una partita di stupefacente ("*ma abbiamo preso un cantiere insieme*"), ma LE ROSE contesta al SURIANO di non aver contribuito in alcun modo al pagamento della partita e di aver provocato solo danni ("*...a quello che dovevi contribuire? No, fermati un attimo; hai contribuito o ti sei fatto i cazzi tuoi tu?*").

LE ROSE contesta a SURIANO di averlo trattato come un figlio ("*Tu devi sapere soltanto una cosa... devi sapere soltanto una cosa, che io.....ti ho trattato meglio di mio figlio, hai capito?*") e che SURIANO gli ha invece voltato le spalle ("*A me la gente che mi volta le spalle...*").

Infine, SURIANO afferma di essere stato sostituito dal MANTIA Francesco: "*Tu mi hai allontanato e ti sei tenuto a Franco e hai detto che io sono stato un buono a nulla*".

LE ROSE arriva anche a minacciare di morte SURIANO dicendogli che sarebbe andato a prelevarlo da casa: "*Che mi son venute delle parole... che mi son venute delle parole all'orecchio... ...hai capito? Mi son venute un po' delicatucce, hai capito? Perché io le persone vado a prenderle dentro casa, hai capito? E non chiamo a nessuno*".

Il tenore della conversazione non lascia dubbi sul fatto che gli interlocutori stiano parlando di attività comune nell'ambito dello spaccio di sostanza stupefacente, attività che ha visto LE ROSE Armando come acquirente della partita e SURIANO come venditore al dettaglio e come soggetto rivendicante una percentuale del guadagno.

E' certo che gli interlocutori non parlano di lavori leciti sia perchè non fanno riferimento nel colloquio ad alcuna concreta attività lavorativa sia perchè - come vedremo di seguito - il testimone introdotto sul punto dalla difesa ha spiegato di aver pagato a SURIANO il compenso per il lavoro edile.

Non si vede, quindi, la ragione della richiesta di denaro avanzata da SURIANO nei confronti di LE ROSE se non nella pretesa del pagamento di una percentuale del ricavato della vendita di sostanza stupefacente per aver passato le giornate sulla strade a vendere sostanza stupefacente: "*Io butto il sangue qua in mezzo alla via senza andare a mangiare per aspettare le persone...*", come lo stesso SURIANO dichiara nella conversazione 1453 del giorno 8 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni.

TELEFONATA N. 787 DEL GIORNO 25/06/2004 ***Utenza n. 339/4572126 in uso a SURIANO Salvatore***
ORA D'INIZIO 11.41
Interlocutori:
LE ROSE Armando - (voce maschile che riceve la telefonata);
Giovanni - (voce maschile che effettua la chiamata).

LE ROSE Armando - Pronto!

Giovanni - Pronto!

LE ROSE Armando - Giovanni?

Giovanni - Mi avevi chiamato?

LE ROSE Armando - Sì, ti ho chiamato io.

Giovanni - Dimmi.

LE ROSE Armando - Senti una cosa.

Giovanni - Dimmi.

LE ROSE Armando - Ma quali sono i soldi che ti devo dare io? Spiegami.

Giovanni - Niente, vorrei che ci incontrassimo e ne parliamo. Ci possiamo incontrare?

LE ROSE Armando - Quando vuoi, Giovanni.

Giovanni - E quando voglio? Ti ho invitato tante volte a scendere da me!

LE ROSE Armando - No, tu mi devi dire dove sono questi soldi che ti devo dare io.

Giovanni - E ne dobbiamo parlare, zio.

LE ROSE Armando - **Eh! Che vai dicendo in giro che ti devo dare soldi, che...**

Giovanni - Io veramente non ne ho parlato con nessuno perché...

LE ROSE Armando - No, mi è arrivato all'orecchio. Mi è arrivato all'orecchio che...

Giovanni - Veramente fino a ieri sera... fino a ieri sera mi hanno domandato e gli ho detto che fino a due ore prima avevo mangiato con te.

LE ROSE Armando - Non ho capito.

Giovanni - Fino a due ore fa gli avevo detto che ho mangiato insieme a te, a me sono venuti a dirmi che noi abbiamo litigato, che ci siamo ammazzati, qua e là.

LE ROSE Armando - No, perché...

Giovanni - Dalla mia bocca... dalla mia bocca ancora non è uscita neanche mezza parola.

LE ROSE Armando - **No, poi dobbiamo chiarire delle cose pure che mi sono venuto... Mi è venuta da... mi sono venute delle persone a riferire delle cose che hai detto tu in giro e poi...**

Giovanni - Eh, ma stammi a sentire, ci troviamo e le chiariamo.

LE ROSE Armando - Ecco, poi le dobbiamo chiarire, hai capito?

Giovanni - E chiariamo! E chiariamo!

LE ROSE Armando - Eh, sì! Hai capito?

Giovanni - Ci incontriamo e chiariamo, perché dalla mia bocca fino ad oggi... oggi... fino a ieri sera... E ti dirò di più...

LE ROSE Armando - Sì.

Giovanni - ...fino a ieri sera mi hanno detto: "Voi vi siete scannati", gli ho detto io: "Veramente fino a due ore fa abbiamo mangiato insieme".

LE ROSE Armando - Non ho capito.

Giovanni - Gli ho detto... a queste persone che mi hanno parlato male così gli ho detto che abbiamo mangiato insieme fino a due ore prima, perché i cazzi miei non li vado a raccontare a nessuno.

LE ROSE Armando - Giovanni...

Giovanni - E' successo quello che è successo, punto e basta.

LE ROSE Armando - Giovanni, ascolta me...

Giovanni - Ognuno sta facendo la strada sua.

LE ROSE Armando - Ascolta me...

Giovanni - Dimmi.

LE ROSE Armando - Tu mi devi portare il resoconto di quello che ti devo dare io, hai capito?

Giovanni - E ne parliamo, ne parliamo, ci troviamo...

LE ROSE Armando - Eh.

Giovanni - Quand'è che sei libero che ne parliamo?

LE ROSE Armando - E sei ancora convinto che tu avanzi soldi da me?

Giovanni - Non lo so, perché tu mi avevi promesso... mi hai detto... mi avevi detto che le cose le dovevamo fare insieme e tutto quanto...

LE ROSE Armando - Sì.

Giovanni - ...che i lavori li prendevamo insieme.

LE ROSE Armando - Eh, sì.

Giovanni - E' stata una tua parola?

LE ROSE Armando - Sì.

Giovanni - E poi son successi i casini, le cose...

LE ROSE Armando - No, fermati, fermati un... fermati un attimo.

Giovanni - Sì.

LE ROSE Armando - E c'hai anche questo coraggio, dico, eh? Dopo che ho pagato tutto quello che ho pagato, c'hai anche questo coraggio, dico?

Giovanni - Eh, ma però io sono stato allontanato... Oppure, scusa...

LE ROSE Armando - No, fermati un attimo! Fermati un attimo!

Giovanni - Dimmi.

LE ROSE Armando - C'hai anche questo coraggio? Dopo tutto quello... dopo tutto ciò di quello che ho pagato c'hai il coraggio di dire che tu avanzi soldi, Giovanni?

Giovanni - Va beh, ne parliamo.

LE ROSE Armando - Eh?

Giovanni - Ci incontriamo da vicino e ne parliamo.

LE ROSE Armando - Boh! E allora, visto che avanzi soldi, poi facciamo i conti: se me ne devi dare, me ne dai poi, giusto? Eh?

Giovanni - E va bene...

LE ROSE Armando - Eh?

Giovanni - **Vediamo se te ne devo dare io, perché a me non sembra che te ne devo dare.**

LE ROSE Armando - Eh, e te ne devo dare io a te allora?

Giovanni - Ma ne parliamo, ne parliamo da vicino; non ci possiamo vedere?

LE ROSE Armando - No, no, perché tu parlando così mi fai capire che io ti devo dare soldi a te, hai capito? Parlando così...

Giovanni - E stammi a sentire, se abbiamo preso un cantiere insieme...

LE ROSE Armando - Sì, sì. Tu mi fai capire che io a te ti devo dare dei soldi, giusto?

Giovanni - Ma abbiamo preso un cantiere insieme...

LE ROSE Armando - Sì.

Giovanni - L'abbiamo fatto...

LE ROSE Armando - E hai contributo tu...

Giovanni - Ci vedia...

LE ROSE Armando - ...a quello che dovevi contribuire? No, fermati un attimo; hai contribuito o ti sei fatto i cazzi tuoi tu?

Giovanni - No, no, io ho contribuito.

LE ROSE Armando - Su che cosa hai contribuito?

Giovanni - Come non ho contribuito?

LE ROSE Armando - Sui danni che mi hai fatto? Su quelli?

Giovanni - E che danni ti ho fatto?

LE ROSE Armando - Eh?

Giovanni - E che da...

LE ROSE Armando - Sui danni che mi hai fatto?

Giovanni - No, e che danni ti ho fatto io?

LE ROSE Armando - Boh! E vieni che poi te li dico, poi te li dico.

Giovanni - E tu mi... Pure i danni che ti... io non mi sembra di averti fatto danni...

LE ROSE Armando - Eh, hai capito?

Giovanni - Io ti ho fatto solo del bene, ci siamo trovati insieme...

LE ROSE Armando - No, no, a me non mi hai fatto del bene, Giovanni.

Giovanni - ...abbiamo mangiato e bevuto... Ah, no?

LE ROSE Armando - A me non mi hai fatto del bene.

Giovanni - Ah, no?

LE ROSE Armando - Hai capito? Comunque quando vuoi venire qua per chiarire questo discorso non c'è problema, Giovanni, hai capito?

Giovanni - Ma neanche per me.

LE ROSE Armando - Vieni qua che lo chiariamo.

Giovanni - Lo sai che io non posso venire là.

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Io là non ci posso venire nelle condizioni in cui mi trovo; t'ho invitato tante volte.

LE ROSE Armando - Tu devi sapere soltanto una cosa... devi sapere soltanto una cosa, che io...

Giovanni - Sì.

LE ROSE Armando - ...ti ho trattato meglio di mio figlio, hai capito?

Giovanni - Cosa?

LE ROSE Armando - Sei stato tu che ti sei allontanato e sei stato tu che mi hai voltato le spalle, bello mio! Hai capito?

Giovanni - No, no, io le spalle...

LE ROSE Armando - E a me la gente che mi volta le spalle...

Giovanni - ...non te le ho girate!

LE ROSE Armando - A me la gente che mi volta le spalle...

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...a me non m'è mai piaciuta, Giovanni, hai capito?

Giovanni - E perché ti ho girato le spalle io?

LE ROSE Armando - Eh! Perché adesso...

Giovanni - Tu a me...

LE ROSE Armando - ...mi son venute parecchie voci... mi son venute parecchie voci...

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...alle orecchie, hai capito?

Giovanni - E allora stammi a sentire, visto...

LE ROSE Armando - E son cose che poi dobbiamo chiarire dopo, hai capito?

Giovanni - Eh, e chiariamo, ma visto...

LE ROSE Armando - Ci sediamo a tavolino...

Giovanni - Visto quello che c'è stato...

LE ROSE Armando - ...e le parole che son state dette...

Giovanni - Si.

LE ROSE Armando - ...me le devi ripetere pure a me, hai capito?

Giovanni - Va bene.

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Però sennò poi le paga chi te le ha dette.

LE ROSE Armando - No, no! Hai capito? *(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 2")*

Giovanni - Le deve pagare chi te le ha dette, stammi a sentire.

LE ROSE Armando - **Giovanni, Armando LE ROSE ricordati una cosa...**

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...**che è un uomo, hai capito?**

Giovanni - E allora stammi a senti...

LE ROSE Armando - E ricordati soltanto una cosa...

Giovanni - Dimmi.

LE ROSE Armando - Ricordati soltanto una cosa...

Giovanni - Sì.

LE ROSE Armando - ...che a traino non ho mai portato nessuno, hai capito?

Giovanni - E neanche io ho portato le persone a traino.

LE ROSE Armando - Hai capito...

Giovanni - Neanche io.

LE ROSE Armando - ...quello che ti voglio dire, Giovanni?

Giovanni - Ma neanche io.

LE ROSE Armando - **Che mi son venute delle parole... che mi son venute delle parole all'orecchio...**

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...hai capito? Mi son venute un po' delicatucce, hai capito? Perché io le persone vado a prenderle dentro casa, hai capito? E non chiamo a nessuno.

Giovanni - Pure io.

LE ROSE Armando - Hai capito? Io non ho *(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 2")*

Giovanni - E ma pure io, perché io non ho niente da nascondere. E ti sto ripetendo che fino a ieri sera, no?, mi hanno parlato che abbiamo litigato e gli ho detto che abbiamo mangiato insieme...

LE ROSE Armando - Giovanni!

Giovanni - Quindi ci vediamo...

LE ROSE Armando - Giovanni, tu hai parlato...

Giovanni - ...ci vediamo e chiariamo.

LE ROSE Armando - Giovanni!

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - Tu mi devi fare solo una gentilezza.

Giovanni - Sì, dimmi.

LE ROSE Armando - Eh. Tu ti devi fare solo la tua strada, basta, e non parlare più il mio nome; fai finta che tu a me non m'hai conosciuto, hai capito?

Giovanni - E neanche io, ma...

LE ROSE Armando - Perché io non c'ho più niente da dividere né con te e né con tuo suocero, hai capito?

Giovanni - Va beh, questo è da...

LE ROSE Armando - E ti ripeto, io un male...

Giovanni - ...questo è da quella sera.

LE ROSE Armando - Ascolta, sentimi bene, un male non ve lo voglio...

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...e un bene neanche; voi vi fate la vostra strada e io mi faccio la mia, hai capito?

Giovanni - Ma questo è stato deciso da quella sera che ognuno si fa la strada sua.

LE ROSE Armando - Giovanni, ascoltami...

Giovanni - Si.

LE ROSE Armando - Vedi che io con chi ci mangio e ci bevo non gli volto le spalle, hai capito?

Giovanni - Neanche io.

LE ROSE Armando - Hai capito, Giovanni?

Giovanni - Neanche... neanche io, però fai...

LE ROSE Armando - No, no, no, Giovanni...

Giovanni - Per le parole, per le cose che son successe.

LE ROSE Armando - Ascolta, voi a me mi avete voltato le spalle, dai retta a me, hai capito?

Giovanni - Chi? Chi ti ha voltato le spalle?

LE ROSE Armando - Ascolta, io te l'ho sempre...

Giovanni - Vedi che mi hai allontanato e ti sei tenuto un poco di buono là da quella parte...

LE ROSE Armando - Giovanni, io te l'ho de...

Giovanni - ...e non è giu... non è giusto perché...

LE ROSE Armando - Giovanni!

Giovanni - ...mi dovevi fare il compare d'anello e ti dovevo cresimare a Vincenzo...

LE ROSE Armando - Giovanni!

Giovanni - ...e io il *sangiovanni (= padrino di battesimo)* lo rispetto.

LE ROSE Armando - Giovanni, ti ripeto ancora...

Giovanni - Eh.

LE ROSE Armando - ...tu a me mi hai voltato le spalle, Giovanni...

Giovanni - E va beh, se la pensi...

LE ROSE Armando - ...punto e basta, hai capito?

Giovanni - Se la pensi così...

LE ROSE Armando - E se ti dico che tu mi hai voltato le spalle, me le hai voltate le spalle, Giovanni...

Giovanni - E pensala così allora!

LE ROSE Armando - Hai capito? Per che cosa? Per una donna, hai capito?

Giovanni - Cosa?

LE ROSE Armando - Mi hai voltato le spalle a me.

Giovanni - No, no, no.

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Non è così.

LE ROSE Armando - Hai capito, Giovanni?

Giovanni - Non è così.

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Non è così e tu lo sai benissimo.

LE ROSE Armando - Hai capito? Con tutto il ri...

Giovanni - Comunque...

LE ROSE Armando - Con tutto il rispetto per la ragazza...

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...con tutto il rispetto, hai capito?

Giovanni - Ma certamente.

LE ROSE Armando - Con tutto il rispetto per la ragazza, perché *(parole incomprensibili: durata 2")* d'onore la ragazza, suo padre non lo so, ma la ragazza si, hai capito?

Giovanni - No, pure lui, pure lui, perché me lo sto...

LE ROSE Armando - Però mi hai voltato le spalle...

Giovanni - ...me lo sto vede...

LE ROSE Armando - Mi hai voltato le spalle.

Giovanni - ...me lo sto... suo padre me lo sto vedendo vicino...

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - ...quando tu...

LE ROSE Armando - Ma tienitelo vicino...

Giovanni - ...quando sono rimasto solo...

LE ROSE Armando - Abbracciatelo e portatelo, io non ti posso dire niente, hai capito?

Giovanni - Eh, me lo abbraccio, me lo abbraccio, me lo abbraccio...

LE ROSE Armando - Io non posso fare niente... Ecco, e abbracciatelo, continua ad abbracciarlo...

Giovanni - Sì, è chiaro...

LE ROSE Armando - ...ma sappi che tu *(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 2")*

Giovanni - Perché è stato uno che mi ha aiutato, perché voi mi avete lasciato in mezzo alla strada.

LE ROSE Armando - Eh, sì... Io ti ho lasciato in mezzo alla strada?

Giovanni - Tu mi hai allontanato e ti sei tenuto a Franco e hai detto che io sono stato un buono a nulla.

LE ROSE Armando - Io ti ho lasciato in mezzo alla strada?

Giovanni - Tu mi hai detto che io sono stato un buono a nulla...

LE ROSE Armando - Io ti ho lascia...

Giovanni - ...e non è vero, che ti ho stimato.

LE ROSE Armando - Giovanni ascolta, fammi la cortesia...

Giovanni - Sì.

LE ROSE Armando - ...te l'ho detto già l'altra volta: fatevi la vostra strada...

Giovanni - Ma questo sicuramente.

LE ROSE Armando - ...e lasciatemi in pace.

Giovanni - Però ci possiamo vedere da vicino?

LE ROSE Armando - E fammi la cortesia...

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...non camminare più col mio nome, fammi la cortesia.

Giovanni - No, guarda che io non ho mai camminato...

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - ...con il nome tuo.

LE ROSE Armando - Eh.

Giovanni - E chi è che viene a dirti queste cose, che venga a dirle a me. Comunque ti sto dicendo...

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - ...ci troviamo io e te...

LE ROSE Armando - Cammina col nome di tuo suocero, hai capito? Non camminare col mio nome, dai retta a me, hai capito?

Giovanni - Io mi faccio valere del mio nome!

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Mi faccio valere del mio nome! Comunque...

LE ROSE Armando - Giovanni, il tuo nome non è scritto in nessun libro, hai capito?

Giovanni - E lo so, lo so!

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Veramente voi mi volevate...

LE ROSE Armando - Il tuo nome sai quanto vale?

Giovanni - Eh.

LE ROSE Armando - Lo sai quanto vale? Zero! Hai capito?

Giovanni - E va beh, è chiaro...

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - ...perché ancora non faccio parte di quello che devo fare parte... Basta.

LE ROSE Armando - Hai capito? Hai capito quello che ho detto?

Giovanni - Comunque dato che tu mi dici così, vengo a trovarti io, se tu...

LE ROSE Armando - E non compare in nessun libro, dai retta a me, hai capito?

Giovanni - E va boh, è naturale!

LE ROSE Armando - Eh, bom! E allora non mi dire che il nome tuo, il nome di quell'altro e il nome di quell'altro... hai capito? Dai retta a me, hai capito?

Giovanni - Va boh!

LE ROSE Armando - Fatti la tua strada che...

Giovanni - Va bene, il nome di mio suocero però è scritto in qualche posto e di papà...

LE ROSE Armando - Ascolta, Giovanni...

Giovanni - Eh, da quello che mi risulta, sì.

LE ROSE Armando - Ascolta, a te non ti risulta di nessuna cosa, hai capito? Perché tu non puoi avere conto di nessuna cosa, hai capito?

Giovanni - Va bene.

LE ROSE Armando - Non che risulta a te, hai capito?

Giovanni - Va bene, dai!

LE ROSE Armando - *(parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1")*

Giovanni - Comunque stammi a sentire...

LE ROSE Armando - ...se risulta o non risulta, hai capito?

Giovanni - Va beh, quand'è che ci possiamo vedere? Non ci possiamo vedere?

LE ROSE Armando - Giovanni, ascolta...

Giovanni - Casa mia sai dov'è.

LE ROSE Armando - ...se avanzi qualcosa, vieni qua che non c'è problema. Se avanzi qualcosa, mi porti i conti di quello che ti devo dare, che ti do, hai capito? Che io ti presento i conti che mi devi dare dopo, hai capito?

Giovanni - E va beh...

LE ROSE Armando - Eh, okay?

Giovanni - ...e che ti devo dare io?

LE ROSE Armando - No, no, ti devo dare qualcosa? Portami i tuoi conti che poi...

Giovanni - E stammi a sentire, se...

LE ROSE Armando - ...che poi ti metto i miei conti, hai capito, eh?

Giovanni - Sì.

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - E va beh, dai, ci vediamo. O quando... e se non ci vediamo, non ci possiamo vedere...

LE ROSE Armando - Okay?

Giovanni - Scendi a Milano...

LE ROSE Armando - Sì.

Giovanni - Non ci possiamo vedere? Scendi a Milano, sono a casa, altrimenti...

LE ROSE Armando - Perché ti hanno tagliato le gambe per venire tu qua?

Giovanni - Ti sto dicendo che non mi hanno tagliato le gambe, che io vengo a trovarti, però sapendo le condizioni in cui mi trovo...

LE ROSE Armando - Eh.

Giovanni - Eh, lo sai, no?

LE ROSE Armando - No, Giovanni, a me le scuse non me le devi trovare!

Giovanni - E vengo a trovarti io.

LE ROSE Armando - Hai capito?

Giovanni - Vengo a trovarti io.

LE ROSE Armando - Boh! Hai capito?

Giovanni - Vengo a trovarti io.

LE ROSE Armando - A me queste scuse non me le devi trovare!

Giovanni - Va beh, se sono scuse, vengo a trovarti io.

LE ROSE Armando - Hai capito, eh?

Giovanni - Ci vengo, ci vengo a trovarti io.

LE ROSE Armando - Certo! Se vuoi venire, vieni giù qui alla Grancassa. Dimmi quando arrivi, che ci troviamo qua all'uscita dell'autostrada, eh?

Giovanni - No, vengo e ci troviamo a casa!

LE ROSE Armando - No, no...

Giovanni - In mezzo alla strada ci dobbiamo incontrare?

LE ROSE Armando - Giovanni, a casa mia...

Giovanni - O a casa... Eh, dimmi.

LE ROSE Armando - A casa mia non ci devi mettere più piede, Giovanni, hai capito?

Giovanni - Eh.

LE ROSE Armando - A casa mia non ci devi mettere più piede perché mia moglie di questa cosa qua c'ha fatto una malattia, hai capito? Hai capito?

Giovanni - E lo so.

LE ROSE Armando - Ha detto: "Dopo che l'abbiamo abbracciato come un figlio, ha mangiato e ha bevuto a casa mia"... Eh?

Giovanni - Eh.

LE ROSE Armando - A casa mia tu non ci devi mettere più piede, né tu e né tuo suocero, dai retta a me, hai capito? Ci ve...

Giovanni - E ci vediamo...

LE ROSE Armando - Ci vediamo fuori, hai capito?

Giovanni - E ci vediamo fuori.

LE ROSE Armando - Ecco, ci vediamo fuori...

Giovanni - Eh!

LE ROSE Armando - ...quando arrivi ci vediamo qua all'uscita dell'autostrada, ti vengo incontro, ci vediamo qua e discutiamo la cosa, okay?

Giovanni - Va benissimo.

LE ROSE Armando - Eh?

Giovanni - Sì.

LE ROSE Armando - Quando vuoi venire non c'è problema, okay?

Giovanni - Va benissimo, dai!

LE ROSE Armando - Eh.

Giovanni - Restiamo così.

LE ROSE Armando - Va bene, okay?

Giovanni - Okay.

LE ROSE Armando - Eh? Boh! E queste son cose che devo chiarire con te, capisci?

Giovanni - Sì, sì, le chiarisci con me.

LE ROSE Armando - Le devo chiarire con te, non con tuo suocero, vieni qua tu...

Giovanni - No, no, le chiariamo io e te.

LE ROSE Armando - ...e le chiariamo tutt'e due, eh? Okay?

Giovanni - Le chiariamo io e te, sì.

LE ROSE Armando - Va bene?

Giovanni - Ma perché quella sera non sono venuto?

LE ROSE Armando - E vieni giù, Giovanni, che ti devo dire? Vieni giù, hai capito?

Giovanni - E sì!

LE ROSE Armando - Vieni giù, okay?

Giovanni - Va bene.

LE ROSE Armando - Quando sei disponibile, mi chiami che ci vediamo.

Giovanni - Va benissimo.
LE ROSE Armando - Okay?
Giovanni - Restiamo così.
LE ROSE Armando - Va bene. Ti saluto.
Giovanni - Ciao, ciao.
LE ROSE Armando - Eh.

Veniamo adesso ad analizzare le prove difensive introdotte sul punto dalla difesa di SURIANO Giovanni.

Il testimone Leonardo Ruggiero, sentito all'udienza del giorno 8 settembre 2008, ha dichiarato che nel 2004 aveva contattato LE ROSE Armando per l'esecuzione di lavori edili presso la propria abitazione e che tali lavori erano poi stati eseguiti dal cugino di LE ROSE Armando, tale SURIANO.

La deposizione non è idonea a mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria in quanto non è assolutamente certo che il SURIANO, di cui parla il testimone, sia l'imputato SURIANO Giovanni.

Ma anche a dare per ammessa tale identità di persona, la deposizione in esame non è idonea ad avvalorare una seria interpretazione alternativa alla conversazione 787 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/4572126 in uso a SURIANO Giovanni, che – come si è osservato – reca il colloquio telefonico intercorso tra LE ROSE Armando e SURIANO Giovanni e che spiega le ragioni della lite tra i due.

Infatti, nel corso della telefonata in esame SURIANO si afferma creditore di LE ROSE Armando, mentre quest'ultimo dichiara di aver "*investito*" ingenti somme di denaro.

Per contro, il testimone Leonardo Ruggiero ha dichiarato di aver pagato SURIANO con assegni.

E' evidente, allora, che le ragioni di credito accampate da SURIANO Giovanni nei confronti di LE ROSE Armando non trovano origine nell'opera svolta a favore di Leonardo Ruggero, dal quale sarebbe stato in ipotesi ricompensato, bensì nei rapporti interni all'associazione criminale.

Infine, deve essere riportata la versione difensiva che SURIANO Giovanni ha dato dell'intera vicenda nel corso dell'interrogatorio del 3 maggio 2007, acquisito ai sensi dell'art. 513 cpp.

"*Io con Le Rose Armando ho avuto un litigio per via di un lavoro eseguito da me a casa sua. La vicenda è questa: Le Rose mi aggiustò una Punto turbo Diesel ed io, con alcuni manovali, gli effettuai dei lavori in casa. Al momento del pagamento avemmo*

delle discussioni in quanto lui diceva che i muratori non avevano fatto le ore che io avevo indicato. Non gli ho fatto la fattura. Penso che neanche lui mi abbia fatto la fattura per i lavori effettuati sulla Punto. Poi avemmo uno scontro per telefono e devo dire che spesso si dicono tante cose che in realtà non si pensano".

E' evidente che si tratta di una spiegazione del tutto fantasiosa, priva di riscontri oggettivi e del tutto contraddittoria rispetto alle risultanze della citata conversazione 787 del 25 giugno 2004.

A seguito della lite tra SURIANO Giovanni e LE ROSE Armando, il primo si mette in contatto con alcuni esponenti della criminalità organizzata lecchese, di cui si è trattato al paragrafo A) della motivazione, al fine di ottenere la loro protezione dall'aggressività di LE ROSE, che – come abbiamo visto – aveva addirittura minacciato SURIANO, inviando da lui MANTIA Francesco armato di pistola.

Le telefonate 2865 e 2086 del 25 giugno 2004, 1016 del 26 giugno 2004, 2575 del 29 giugno 2004 e 3434 del 5 luglio 2004, che si andranno ad analizzare, dimostrano come della lite siano stati interessati TROVATO Giacomo e RIGILLO PALMERINO.

Nel corso della telefonata 2865 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, SURIANO Giovanni chiede a RIZZUTI Giovanni di rintracciare una persona di Lecco, individuata con il nome di Giacomo.

RIZZUTI riferisce poi a SURIANO di essere andato a Varese, di aver parlato con FALBO ORLANDO e MANTIA Francesco e di aver appreso da questi ultimi che per sapere come si sarebbe evoluta la lite avrebbe dovuto parlare con il capo grande, ovvero con LE ROSE Armando.

Giacomo deve individuarsi nella persona dell'imputato TROVATO Giacomo, di cui al capo A) dell'imputazione, quale personaggio al vertice della criminalità organizzata lecchese.

TELEFONATA N. 2865 DEL GIORNO 25/06/2004
ORA D'INIZIO 19.03
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).

Giovanni - Si?
V.M. - Giovanni.
Giovanni - Oh!
V.M. - Se scendi a Lecco rintracciami a Giacomo...
Giovanni - Eh! Ora l'avevo visto.
V.M. - E vedi se lo trovi gli dici che gli dici che gli devo parlare.
Giovanni - Va bene,

V.M. - Gli dici domani mattina *(inc. 2")* che mangiamo insieme.

Giovanni - Eh la ---, prima l'avevo visto.

V.M. - Era solo?

Giovanni - Si.

V.M. - Ho capito.

Giovanni - E va bene, dai...

V.M. - **Vedi se lo rintracci e gli dici che devo parlare con lui.**

Giovanni - Si, si... che ora vado a Lecco e vedo se lo trovi subito

V.M. - Ma tu non ci sei andato a Varese?

Giovanni - Io?

V.M. - Si.

Giovanni - No, ho visto agli altri due

V.M. - Chi sono gli altri due?

Giovanni - **A... come si chiama?, là a Franco**.

V.M. - **A Franco e Orlando?**

Giovanni - Si.

V.M. - Ho capito. Non ti hanno spiegato le cose come sono?

Giovanni - Eh, **hanno detto che si deve parlare con il capo grande se voglio sapere qualcosa, che loro non sanno niente e non possono dire niente. Gli do un appuntamento e ci vediamo così me lo spiegano, per sapere questi cazzi di casini che ci sono**.

V.M. - I casini te l'ho detto che sono sbrigati, perché io metto pace, non metto guerra, che a me mi hanno insegnato a non mettere la guerra alle cose.

Giovanni - Ci mancherebbe! Dai allora adesso vado...

V.M. - Questo straccione di merda! Vai trovalo e fammi... e vai a trovare a coso per farlo scendere stasera

Giovanni - Va bene. Adesso vado a farti questa ambasciata adesso subito, dai.

V.M. - Va bene, ciao.

Giovanni - Ciao.

Dalla telefonata 2086 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni, SURIANO Giovanni riferisce alla suocera di aver interessato Giacomo della lite con LE ROSE Armando ed anche i paesani di Lecco.

TELEFONATA N. 2086 DEL GIORNO 25/06/2004 *Utenza n. 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni*

ORA D'INIZIO 13.57

Interlocutori:

Giovanni – (voce maschile);

V.F. - N.ID. (voce femminile).

V.F. - Pronto!

Giovanni - Mamma, dove?

V.F. - Al lavoro, sto uscendo adesso.

Giovanni - Ah, vedi che me ne sto andando adesso io...

V.F. - Ah!

Giovanni - ...che devo partire...

V.F. - E' venuto Giacomo?

Giovanni - Si, è venuto, mamma.

V.F. - A casa è?

Giovanni - Vedi che so... Si. Sopra la scrivania di Stella ho lasciato 200 euro, che sono di Stella.

V.F. - Va bene. Ti sei calmato adesso?

Giovanni - Si, ma ormai, mamma, ci sono abituato, non mi interessa.

V.F. - **Ma tu perché lo chiami zio Armando, a questo stronzo?**

Giovanni - Mamma, i modi di parlare... lo sai com'è, adesso papà ancora... che creda a quello che vuole, adesso mi ha detto di tornare come prima, adesso c'è stato pure Giò, **adesso ho parlato con quegli amici, con quei paesani di Lecco**...

V.F. – Giovà...

Giovanni - ...**amici miei, e adesso la sbrighiamo. Adesso basta, mi sono stufato!**

V.F. - Ah, adesso...

Giovanni - Lui prende tutto di punta, mamma! Mamma, prende tutto di punta, non ti dà il tempo di parlare, non ti dà il tempo... loro sono imaprati a modo suo, mamma, quando *(parole incomprensibili, durata: 2")* era pure lui.

V.F. - Ah?

Giovanni - Quando *(parole incomprensibili, durata: 2")* io lo so che lui parla per me, mamma, ma io devo aspettare di parlare con lui in faccia, mamma, hai capito?

V.F. - Sì, sì.

Giovanni - Non per telefono, mamma, che il telefono è controllato dalla mattina alla sera, il telefono del lavoro, e lui non lo vuole capire che mi chiamano per andare firmare notifiche e cose? Mi devo fare arrestare come un cazzone?

V.F. - Ma ora quando ti devi vedere con lui?

Giovanni - Come voglio io...

V.F. - Eh!

Giovanni - ...ora prima vado a parlare con chi devo parlare e poi vado solo io, mamma.

V.F. - Uhm, uhm!

Giovanni - Certo, poi me la sbrigo io.

V.F. - Va bene, dai!

Giovanni - Mamma, a me non servono persone appresso e non è giusto neanche mettere lui, me la devo sbrigare io e basta.

V.F. - Va beh, ma nel mezzo c'è pure lui, Giovanni.

Giovanni - No, no, stavolta me la sbrigo da solo, mamma, perché mi devo salvare la vita e stavolta me la sbrigo da solo.

V.F. - Va bene, Giovanni, dai!

Giovanni - Eh, ma vedi che io fino adesso sono rimasto calmo perché volevo evitare tante cose, pure che non sono fatto io, mamma, volevo lasciare stare le cose per dire: ognuno va per la sua strada. Visto che è così, mamma, adesso metto guerra con tutti e basta. Ho chiamato pure a zio Carmine e a zio Aurelio, poco fa ho parlato pure con zio Aurelio.

V.F. - E che ti ha detto?

Giovanni - Ho avvisato a tutti, gli ho detto: "Vedi che è successo...", ha detto: "Parti e non ti preoccupare e poi se ne parla".

V.F. - Ah!

Giovanni - Eh, mamma, adesso basta. L'importante è che...

V.F. - A te...

Giovanni - *(parole incomprensibili, durata: 2")* io mamma.

V.F. - Eh!

Giovanni - Che adesso me la vedo io, che adesso ho chiamato a Lecco, domani mattina c'ho un appuntamento, già mi stanno aspettando...

V.F. - Va bene, dai!

Giovanni – E ora se ne parla... poi come deve andare, va.... Ora chi ha più palle deve sparare... davvero... adesso parlo davvero io, mamma.

V.F. - Va bene, Giovanni, dai!

Giovanni - Perché pure papà mi ha offeso assai.

V.F. - Ah, e che ci vuoi fare?

Giovanni - No, non è che così che si ragiona, mi ha offeso, dopo tutto dice che da quando sono entro io in casa vostra non c'è mai pace, che qua e che là.

V.F. - Quando te l'ha detto?

Giovanni - Prima.

V.F. - Prima?

Giovanni – Sì... *(linea disturbata)*

V.F. - Ah!

Giovanni - Anzi più di una volta mi dice così, mamma.

V.F. - Ah, lascialo stare!

Giovanni – Ma non fa niente... non fa niente...

V.F. - Va bene.

Giovanni - ...non fa niente, mamma, non fa niente, tanto si comporta come si è comportato ieri sera per una parola.

V.F. - Eh!

Giovanni - Un giorno capirà, mamma!

V.F. - E che ci vuoi fare?

Giovanni - Qualche giorno capirà e dirà: "Mi sono sbagliato", adesso non gli dico niente...

V.F. - Eh!

Giovanni - ...perchè gli voglio bene, mamma, non voglio... lo vedi che io gli ho risposto... gli ho detto che... apposta gli ho detto in quel modo.

V.F. - Ah! **Ma gliel'hai detto pure a Giacomo?**

Giovanni - **Sì, ma ho parlato pure solo con Giacomo io.**

V.F. - E che ha detto?

Giovanni - Eh, ha detto di fare come dico io.

V.F. - Ah!

Giovanni - Di fare come dico io. Ma certo non vado a rovinarmi, a farmi arrestare e perdo Stella e perdo tutto?

V.F. - No, ma vah!

Giovanni - Eh!

V.F. - Pare che vale la pena!

Giovanni - Eh, appunto mamma, devo pagare come un cazzone?

V.F. - No, no.

Giovanni - Se devo pagare, pago, mi rovino, smonto la sorveglianza, tutto.

V.F. - Va bene, dai, Giovanni, poi ci vediamo stasera.

Giovanni - Va bene, mamma, stai tranquilla, ma a Stella non gli fare capire niente, mamma.

V.F. - No.

Giovanni - Che io magari arrivo tardi perché ho da fare io.

V.F. - Va bene.

Giovanni - Ciao, mamma.

V.F. - Ciao, ciao, ciao.

Giovanni - Ciao.

Dalla telefonata 1016 del 26 giugno 2006, intercettata sull'utenza in uso a MANTIA Francesco, si evince:

come MANTIA si interessi per sapere se LE ROSE sia stato chiamato da SURIANO Giovanni: "*oh! T'ha chiamato Giovannuzzo?*";

come LE ROSE spieghi di essere stato contattato da TROVATO Giacomo con l'intenzione di trovare una conciliazione: "*sì, sì, con compare Giacomo .... Ora sto venendo. Per vedere come poteva appaciare*";

come LE ROSE abbia spiegato che non avrebbe più voluto avere niente a che fare con SURIANO: "*non l'hai capito? sono andato da compare Giacomo, compare*

Giacomo mi ha detto: "Eh, compare, vedete come potete appaciare". "Compare, non c'è niente", gli ho detto ... "con me non appacia più", gli ho detto. Hai capito...".

TELEFONATA N. 1016 DEL GIORNO 26/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 00.46
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile);
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Armando - (voce maschile che interviene nella chiamata).

OMISSI

FRANCO - Pronto?

Armando - Oh!

FRANCO - Arma'...

Armando - Dove sei?

FRANCO - Sono con mio suocero che sto scendendo.

Armando - Con il suocero sei?

FRANCO - Sì, siamo *(parole incomprensibili: durata 2")* che ci stiamo ritirando sopra.

Armando - Eh, salutamelo.

OMISSIS

FRANCO - **Oh! T'ha chiamato Giovannuzzo?**

Armando - No, non m'ha chiamato.

FRANCO - Eh, non t'ha chiamato più, no?

Armando - No, no.

FRANCO - Né (tinta) a me m'ha chiamato più.

Armando - Allora non l'hai capito?

FRANCO - No, oggi era una capra, te l'ho detto che era una capra oggi.

Armando - **Non l'hai capito? sono andato da compare Giacomo, compare Giacomo mi ha detto: "Eh, compare, vedete come potete appaciare", "Compare, non c'è niente", gli ho detto...**

FRANCO - Eh!

Armando - **..."con me non appacia più", gli ho detto. Hai capito...**

FRANCO - Ah, ma lui...

Armando - **"Lui deve stare per i fatti suoi" gli ho detto, "e basta".**

FRANCO - Ma lui era andato lì a parlargli, no?...

Armando - **Sì, sì, con compare Giacomo... ora sto venendo.**

FRANCO - ...per vedere...

Armando - **Come poteva appaciare.**

FRANCO - E sì.

Armando - **hai capito? "no, no" - ho detto – "compare, io il magnaccio non l'ho mai fatto in vita mia, perché lui è un magnaccio", gli ho detto. Hai capito? non io, gli ho detto, per questo, questo, questo e questo. E poi con l'amicizia che c'era si è permesso di dire questo... questo... eh, compare...**

FRANCO - E te l'ho detto che gli ho telefonato prima io per... a placare tutto.

Armando - "Non posso dire niente" m'ha detto.

OMISSIS

Dalla telefonata 2575 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni, si evince che la persona chiamata "*papà*" da SURIANO Giovanni lo avvisa che della lite con LE ROSE Armando si interesserà anche RIGILLO PALMERINO e che lo stesso poteva stare tranquillo.

TELEFONATA N. 2575 DEL GIORNO 29/06/2004 *Utenza n. 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni*

ORA D'INIZIO 11.14

Interlocutori:

Giovanni - (voce maschile);

V.M. – N.ID. (voce maschile).

Giovanni - Pronto!

V.M. - Giovanni?

Giovanni - Sì, papà, dimmi tutto.

V.M. - Ma dove andiamo, là in quel... all'hotel?

Giovanni - All'hotel Giove, papà.

V.M. - Ah, bravo, bravo, sì, Oh, dopo ti racconto...

Giovanni - *(voci sovrapposte)*

V.M. - ...dopo ti racconto che ha fatto il magnaccio là.

Giovanni - Sì.

V.M. - **Che gliel'ha detto compare Giacomo, gli ha detto: "Compare, non vi mettete in testa per Giovanni o per Franco qualche cosa perchè dopo -gli ha detto- avrete a che fare pure con me" "No, compare, ma che dite, ma state scherzando?". Hai capito?**

Giovanni - Sì, va boh...

V.M. - Però...

Giovanni - ...**comunque, papà, è arrivato... sta arrivando pure zio Palmerino, che così oggi si chiude quest'impiccio, non ti preoccupare.**

V.M. - **No, ma mi deve dare quello che abbiamo lavorato.**

Giovanni - Sì, ce... quello sicuramente, papà.

V.M. - **Eh, io non ne vo... altri non ne voglio, perché non mi inte... io... quelli che ho sudato io,hai capito? Che...**

Giovanni - Va beh, tanto alle... alle tre e mezza è qua.

V.M. – Quelli da Bastiano veramente sono andato io, capito?

OMISSIS

La telefonata 3434 del 5 luglio 2004, intercettata sull'utenza 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni, SURIANO torna sulla lite con LE ROSE Armando ed il padre Domenico lo tranquillizza dichiarando che aveva parlato con "*zio Palmerino*" ovvero RIGILLO PALMERINO.

TELEFONATA N. 3434 DEL GIORNO 05/07/2004 Utenza n. 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni

ORA D'INIZIO 13.37

DDS 2

Interlocutori:

GIUSY – (voce femminile);

Giovanni - (voce maschile);

VERA - (voce femminile);

FRANCO - (voce maschile);

DOMENICO - (voce maschile).

OMISSIS

Il ricevitore viene passato.

DOMENICO - Pronto!

Giovanni - Papà!

DOMENICO - Ehi, Giovanni!

Giovanni - Com'è, tutto bene?

DOMENICO - Sì, tutto bene.

Giovanni - Com'è, hai la casa vuota oggi.

DOMENICO - No, io sono arrivato adesso, che ho cominciato stamattina alle 4.

Giovanni - Ho capito.

DOMENICO - Domani andiamo di nuovo... siamo a Larietto che lavoriamo...

Giovanni - Ho capito.

DOMENICO - ...cominciamo alla mattina verso le 4, le 5 fino a mezzogiorno.

Giovanni - **A zio Palmerino l'hai visto?**

DOMENICO - **L'ho visto avantieri (parole incomprensibili, durata: 1").**

Giovanni **- Che t'ha detto?**

DOMENICO - **Niente, mi ha domandato se scendevi e gli ho detto che non lo so, che ancora non ne avevamo parlato.**

Giovanni – **Salutamelo caramente e gli dai i saluti pure da parte di mio suocero.**

DOMENICO - Va bene.

Giovanni - **Okay? Gli dici di... che poi ci sentiamo, quando c'è la possibilità, lo chiamo.**

DOMENICO - Va bene.

Giovanni - Hai capito? diglielo

DOMENICO - Va bene, poi glielo dico, dai.

Giovanni – Lo vuoi passato a papà che è qua pure con me?

DOMENICO - Si, e salutamelo... passamelo che lo saluto.

Giovanni - Eh, e te lo passo, dai, così vi salutate.

OMISSIS

Le conversazioni in esame dimostrano che SURIANO Giovanni era stato di fatto espulso dall'associazione per delinquere a seguito del litigio con LE ROSE Armando.

La lite tra LE ROSE e SURIANO non incide però sull'attività dell'associazione, che prosegue attivamente con il contributo di RIZZUTI, SCAZI, LE ROSE e MANTIA.

Dalla telefonata 979 del 25 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince che una persona (poi identificata in Oreste Guzzetti) chiede a MANTIA Francesco la consegna di sostanza stupefacente indicata convenzionalmente con i termini "*oh, domani portami le camicie*".

La conversazione non lascia dubbi sull'interpretazione proposta dalla Pubblica Accusa.

Gli interlocutori non spiegano o citano alcuna ragione sulla richiesta delle camicie, pur dimostrando di intendersi perfettamente sull'oggetto della richiesta.

Anzi, l'esordio del richiedente è significativo di una trattativa illecita: "*No, no, dico, a me... diglielo, io gliel'ho detto, che a me mi ha detto: "Lo possiamo chiamare a Mantia?", "Certo che lo puoi chiamare a Mantia, chiamalo*".

Non si vede proprio il motivo dell'ottenimento di un permesso per parlare con MANTIA Francesco se l'interlocutore avesse inteso semplicemente chiedere la consegna di camicie.

Non solo, ma - dopo aver chiesto la consegna delle camicie - l'interlocutore tranquillizza immediatamente MANTIA sul pagamento: "*Che ora verso altri sette - otto giorni te li do quei soldi, Franchiceddu*".

E' significativo che non venga assolutamente citato l'ammontare del corrispettivo.

La trattativa commerciale avente ad oggetto delle camicie si basa essenzialmente sull'ammontare del prezzo, specie se si considera che la trattativa viene fatta per telefono e non in un negozio dove il prezzo è esposto in vista.

E' allora evidente che l'interlocutore chiede la consegna di stupefacente, che si tratta di una richiesta usuale tra le parti e che MANTIA viene tranquillizzato sul pagamento del prezzo concordato nel giro di sette o otto giorni.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 335/5398688 intestata Maurizio Caiazzo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 27).

TELEFONATA N. 979 DEL GIORNO 25/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 12.13
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata);
V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).

FRANCO - Pronto!

V.M. - **Franchiceddu!**

FRANCO - Dimmi!

V.M. - Ma lo hai chiamato?

FRANCO - Sì.

V.M. - E che ti ha detto?

FRANCO - Che mi chiama lui pomeriggio.

V.M. - Ti chiama lui pomeriggio?

FRANCO - Eh.

V.M. - E va bene.

FRANCO - Okay, dai!

V.M. - **No, no, dico, a me... diglielo, io glie'ho detto, che a me mi ha detto: "Lo possiamo chiamare a Mantia?", "Certo che lo puoi chiamare a Mantia, chiamalo".**

FRANCO - Okay, dai!

V.M. - Non è che gli hai detto che ti ho chiamato io stamattina!

FRANCO - No! No, no, no...

V.M. - Se no poi ti rompo l'occhietto del culo.

FRANCO - Io sai cosa gli ho detto? Tu lo sai che sono sincero.

V.M. - Con i cazzi!

FRANCO - Con te ho detto... ascolta a me...

V.M. - Eh!

FRANCO - ...vedi che io ieri sera ho chiamato a Parma, gli ho detto, e lui mi ha detto di chiamare a te, ha detto poi mettiti d'accordo con lui.

V.M. - Come? Non ho capito niente, Fra'.

FRANCO - Gli ho detto che ti ho chiamato io ieri sera...

V.M. - Eh!

FRANCO - ...e tu mi hai detto di mettermi d'accordo con lui, ha detto chiama lui e senti a lui, gli ho detto che mi hai detto, cosa ti dicevano loro...

V.M. - Eh!

FRANCO - ...così gli ho detto.

V.M. - E hai fatto bene.

FRANCO - Okay?

V.M. - **Oh, domani portami le camicie.**

FRANCO - **Va bene, dai.**

V.M. - **Che ora verso altri sette - otto giorni te li do quei soldi, *Franchiceddu.***

FRANCO - Va bene.

OMISSIS

La conversazione in esame costituisce la prova della commissione da parte di MANTIA Francesco del delitto di cessione a terzi di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.56 punto 2.**

Il testimone Oreste Guzzetti ha dichiarato, all'udienza del 24 luglio 2008, che MANTIA Francesco aveva svolto il ruolo di autista di autocarri alle dipendenze della propria ditta di autotrasporti dal 2003 al 2007 circa.

Ha dichiarato poi di aver chiesto, anche per telefono, a MANTIA Francesco la consegna di una camicia nera a strisce rosse, uguale a quella che aveva visto indossare allo stesso MANTIA, e di aver saputo che MANTIA aveva la possibilità di reperire delle magliette ad un buon prezzo: "*sì, se vuoi pure qualche maglietta te la porto che io conosco uno che le dà a poco*".

Il testimone ha dichiarato che al momento del suo apprezzamento nei confronti della camicia di MANTIA, lo stesso MANTIA aveva fatto il gesto di togliersi l'indumento per donarglielo immediatamente.

Ha dichiarato, infine, di aver parlato al telefono con MANTIA Francesco della richiesta di camicie e magliette e di essere stato comunemente chiamato "*Oreste*" o "*Orè*".

Si tratta verosimilmente dell'interlocutore delle telefonate 979 del 25 giugno 2004, 1732 e 1734 del 9 luglio 2004 e 2716 del 1 agosto 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, nel corso delle quali – come si è già visto - si evince la richiesta a MANTIA Francesco della consegna di sostanza stupefacente indicata convenzionalmente con i termini "*camicie*".

La deposizione non viene ritenuta assolutamente credibile.

A seguito delle domande del Tribunale, il testimone ha dichiarato di essere alto un metro e sessantatre e di essere più basso di MANTIA Francesco.

Non si vede, quindi, come sia possibile che MANTIA abbia offerto al testimone la stessa camicia che stava di fatto indossando in considerazione della manifesta diversità di taglia.

All'obiezione del Tribunale, il testimone ha risposto che entrambi usavano la taglia extralarge, ma è evidente che si è trattato di una giustificazione non credibile del testimone.

Deve poi considerarsi che appare quanto meno singolare che il testimone abbia dovuto chiedere espressamente e più volte nell'arco di un periodo di tempo relativamente lungo (dal 25 giugno 2004 al 1 agosto 2004) la consegna delle camicie con il telefono se lo stesso MANTIA aveva offerto di regalare la propria camicia al predetto e se quest'ultimo lavorava assiduamente alle dipendenze della ditta del medesimo testimone.

Il Tribunale ritiene che, alla luce di quanto osservato, il testimone Oreste Guzzetti debba essere denunciato ex artt. 331 e 207 cpp per il delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 cp.

Dalla telefonata 1101 del 27 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince che MANTIA Francesco ha acquistato da terzi sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente: "*fidanzata*".

La conversazione interviene con Orlando Falbo, di cui è già chiaramente emerso lo stretto rapporto con MANTIA e con LE ROSE nell'ambito del narcotraffico.

MANTIA riferisce a Orlando Falbo di aver preso la fidanzata: "*Ho preso la fidanzata mia*".

Orlando non comprende inizialmente il senso delle parole di MANTIA, tanto è vero che chiede conferma: "*L'hai presa?*".

Una volta compresa la portata della parole del MANTIA, chiede spiegazioni su come si siano svolte le cose ("*Ah! Ma l'hai pigliata alla stazione?*") e si accerta che sia andato tutto come previsto ("*Meno male, va! Tutto bene allora?*").

Orbene, se davvero MANTIA si fosse recato alla Stazione per prelevare la fidanzata il Tribunale si sarebbe atteso almeno l'indicazione del nome della persona e quanto meno intercettazioni sul telefono in uso a MANTIA nel corso delle quali lo stesso avesse intrattenuto colloqui con una donna, elementi che mancano del tutto.

L'interesse, poi, di Orlando Falbo per le modalità del "prelievo" sono assai singolari con riferimento ad una donna legata sentimentalmente a MANTIA, lasciando

fondatamente ritenere che in realtà si tratti di un termine convenzionale per indicare stupefacente.

La conversazione in esame si collega alle seguenti 1137 del 28 giugno 2004 e 1176 del 29 giugno 2004, nel corso delle quali gli interlocutori tornano a parlare di una "*fidanzata*", anche in questo caso senza indicare il nome.

La conversazione in esame interviene con ORLANDO FALBO, utilizzatore dell'utenza 349/7910549 (intestata a Luisa Capparelli), come la seguente conversazione 1137, nel corso della quale lo stupefacente viene nuovamente indicato con il termine convenzionale "*fidanzata*" (cfr. nota informativa Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 12 febbraio 2009 – pagina 27).

TELEFONATA N. 1101 DEL GIORNO 27/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 19.34
Interlocutori:
V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
FRANCO - (voce maschile che effettua la chiamata).
Nell'attesa, musica in sottofondo.
V.M. - Pronto?
FRANCO - Oh, ma quei certificati li hai spediti?
V.M. - Domani mattina.
FRANCO - Va boh, ma facciamo in tempo, no?
V.M. - Sì, sì. Ascoltami un attimo: vedi che dentro la macchina c'è quel certificato che ho mandato all'avvocato...
FRANCO - Eh!
V.M. - ...prendimeli e passa mio suocero a prendermeli. Capito?
FRANCO - Quand'è che sali?
V.M. - La prossima settimana salgo, Fra'.
FRANCO - Va bene.
V.M. - Hai capito?
FRANCO - **Che l'ho presa, la fidanzata mai l'ho presa.**
V.M. - **Non ho capito.**
FRANCO - **Ho preso la fidanzata mia.**
V.M. - **L'hai presa?**
FRANCO - **Eh sì, eh!**
V.M. - **Quando?**
FRANCO - Poco fa siamo andati.
V.M. - Quindi sei andato.
FRANCO - Con quello sono andato.
V.M. - **Ah! Ma l'hai pigliata alla stazione?**
FRANCO - Sì.
V.M. - Ah?
FRANCO - Sì.
V.M. - **Meno male, va! Tutto bene allora?**
FRANCO - **Tutto a posto.**
V.M. - Ho capito.
FRANCO - Okay, va!

V.M. - Ho capito. Così io... Va bene, ho capito, dai!
FRANCO - Okay.
V.M. - Tu e lui solo siete andati?
FRANCO - E sì, va! Ciao, che c'è un semaforo...
V.M. - Va bene. Ascolta... niente, prendimi quel certificato là dentro, hai capito?
FRANCO - Okay, va!
V.M. - Ciao, ciao, ciao.
FRANCO - Ciao.

La conversazione costituisce la prova della commissione del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di MANTIA Francesco, di cui al **capo A.56 punto 3**.

Dalla telefonata 1137 del 28 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince che MANTIA Francesco detiene illecitamente sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente – come nella precedente conversazione – "*fidanzata*".

In primo luogo, MANTIA riferisce a Orlando Falbo di essere insieme a LE ROSE Armando per depositare un assegno in banca.

Orlando Falbo, dopo aver appreso tale circostanza, cambia rapidamente argomento di conversazione e chiede notizie della fidanzata, anche qui senza indicare il nome: "*Eh! Ho capito. La fidanzata come sta?*".

MANTIA rende quindi una serie di informazioni che usualmente un serio rapporto sentimentale non consente, neppure con amici strettissimi: "*Eh? Avete fatto qualche cura già? No, non me la scopo però, eh, vai tranquillo che non me la scopo. Perché siamo diventati un po' nemici, mi sto sentendo male e non la scopo*".

Non solo, ma MANTIA aggiunge anche che il rapporto con la fidanzata lo fa star male.

Il tenore della conversazione porta il Tribunale ad accogliere l'interpretazione proposta dalla Pubblica Accusa.

Già si sono evidenziati gli elementi di collegamento con la telefonata 1101 del 27 giugno 2004: sono gli stessi sia gli interlocutori (MANTIA e Orlando Falbo) sia l'argomento trattato (lo stato della *fidanzata*).

L'assoluta e costante mancanza dell'indicazione del nome della fidanzata è un elemento assai significativo del fatto che si tratta di un termine convenzionale per indicare tra gli interlocutori la sostanza stupefacente.

La conversazione in esame interviene con ORLANDO FALBO, utilizzatore dell'utenza 349/7910549 (intestata a Luisa Capparelli), come la precedente

conversazione 1101 (cfr. nota informativa Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 12 febbraio 2009 – pagina 28).

TELEFONATA N. 1137 DEL GIORNO 28/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 12.39
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).
OMISSIS
V.M.1 - Eh! Dove siete?
V.M.2- Sono davanti alla Banca Popolare di Luino, che deve versare un assegno.
V.M.1 - Chi?
V.M.2- Armando.
V.M.1 - Che assegno?
V.M.2- Un assegno.
V.M.1 - Eh! **Ho capito. La fidanzata come sta?**
V.M.2- Sta bene.
V.M.1 - **Eh? Avete fatto qualche cura già?**
V.M.2- **No, non me la scopo però, eh, vai tranquillo che non me la scopo.**
V.M.1 - Ah, ho capito.
V.M.2- **Perché siamo diventati un po' nemici, mi sto sentendo male e non la scopo**.
V.M.1 - Ho capito.
V.M.2- Basta, basta scopare.
V.M.1 - Sei sceso al capannone?
V.M.2- Eh, adesso ci stiamo ritirando.
V.M.1 - Va bene, dai, vi chiamo dopo che sto andando dal dentista io, eh!
V.M.2- Quando sali?
V.M.1 - Eh?
V.M.2- Quando sali?
V.M.1 - E penso l'inizio della prossima settimana salgo, Costanza viene il giovedì, penso venerdì - sabato salgo.
V.M.2- Okay, dai!
V.M.1 - Hai capito? vado a farmi 'sto dente che mi sta facendo male da morire.
V.M.2- Va bene.
V.M.1 - Hai capito? Digli più tardi che lo chiamo verso le tre che mi sto preparando i biglietti, hai capito?
V.M.2- Okay. Eccolo qua che sta arrivando, ci vuoi parlare?
V.M.1 - No, no, lo chiamo dopo, dai, lo chiamo dopo, che sto andando dal dentista, dai!
V.M.2- Okay.
V.M.1 - Ciao, ciao.
V.M.2- Ciao, ciao.

La conversazione costituisce la prova della commissione da parte di MANTIA Francesco del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.56 punto 4**.

Anche dalla telefonata 1176 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince che MANTIA detiene sostanza stupefacente indicata convenzionalmente con il termine "*fidanzata*".

La telefonata in esame si colloca nell'ambito dei rapporti tra MANTIA e Orlando Falbo emergenti dalle precedenti telefonate 1101 del 27 giugno 2004 e 1137 del 28 giugno 2004.

La conversazione è particolarmente significativa perchè Orlando Falbo è particolarmente insistente nel chiedere come sta la "*fidanzata*": "*Ma la fidanzata come sta?.....Sei sicuro tu?*"; e si lamenta perché dichiara di non averla vista: "*Eh, il cazzo, nessuna fidanzata è arrivata, che me...*".

E' allora manifesta la correttezza dell'interpretazione secondo cui gli interlocutori non parlano di una donna, ma di stupefacente.

Ed è ancora più evidente se si esamina la risposta di MANTIA alla lamentela di Orlando Falbo: "*Eh, il cazzo, nessuna fidanzata è arrivata, che me...*".

MANTIA assicura la presenza dello stupefacente riferendo a Orlando Falbo che lo stupefacente è presente e l'assicurazione si fonda sulla parola: "*Se ti dico io che sta bene sta bene*".

La conversazione in esame interviene con ORLANDO FALBO, utilizzatore dell'utenza 349/7910549 e intestata a Luisa Capparelli (cfr. nota informativa Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 12 febbraio 2009 – pagina 28).

TELEFONATA N. 1176 DEL GIORNO 29/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 13.46
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata);
ORLANDO - (voce maschile che effettua la chiamata).
FRANCO - Pronto?
ORLANDO - Ehi!
OMISSIS
ORLANDO - Minchia, ho sentito parlare Paoletta.
FRANCO - Hai sentito parlare a Paoletta?
ORLANDO - Ah!
FRANCO - E' la televisione!
ORLANDO - **Ma la fidanzata come sta?**
FRANCO - **Sta bene.**
ORLANDO - **Eh, il cazzo, nessuna fidanzata è arrivata, che me...**
FRANCO - **Se ti dico io che sta bene sta bene.**
ORLANDO - Sei sicuro tu?
FRANCO - Sicuro, dai!
ORLANDO - Va bene, dai!
FRANCO - Okay.
ORLANDO - Ti chiamo dopo io, ti chiamo dopo io.

La conversazione costituisce la prova della commissione da parte di MANTIA Francesco del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.56 punto 5**.

Dalla telefonata 1179 del 29 giugno 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince che MANTIA, insieme ad una terza persona, ha ceduto sostanza stupefacente indicata convenzionalmente con i termini "*gomma*" e "*ruota di scorta*", in ordine alla quale era sorta una contestazione da parte dell'acquirente in relazione alla quantità.

MANTIA riferisce all'interlocutore che un amico lo ha contattato e ha chiesto di andare a riprendere la gomma a lui data in prestito: "*Sì. Ha detto di andare là a prendere quella gomma che gli avevi prestato*".

L'interlocutore si lamenta, chiedendo a MANTIA di essere chiaro: "*A Fra', non mi fare gironzolini, che prima delle sette c'ho da fare, eh!*".

MANTIA spiega quindi la ragione del problema, facendo riferimento al fatto che la ruota di scorta è piccola: "*...hai dato la ruota di scorta ..... Eh... perché non va bene, che è più piccola*".

All'esito della spiegazione, l'interlocutore si lamenta con MANTIA dicendo che avrebbe riferito tutto a LE ROSE Armando: "*...con Armando, tu devi solo stare al tuo posto di merda. Parlo con Armando parlo, Fra'. Tu non sai come cazzo recuperare, prima fai il pezzo di merda e poi non sai come recuperare. Io c'ho bisogno, Fra', prima delle sette vengo, tu ieri hai fatto quello che hai fatto... tu tieni, te l'ho detto... no, Fra' non mi fare girare i coglioni perché io c'ho bisogno (interruzione di linea) di brutto*".

MANTIA, dopo aver sentito l'intenzione dell'interlocutore di interpellare LE ROSE, si affretta subito a dire che avrebbe pagato in prima persona: "*E non ti preoccupare, te li do. Qual è il problema? Te li do io i soldi*".

Il tenore della conversazione porta a ritenere che l'interlocutore, tramite l'intermediazione di MANTIA Francesco abbia ceduto ad un terzo sostanza stupefacente e che questo terzo non sia rimasto soddisfatto della qualità dello stupefacente.

L'interlocutore, venuto a sapere dell'intenzione del terzo di restituire lo stupefacente, si lamenta, avverte MANTIA che avrebbe chiesto l'intervento di LE ROSE e MANTIA chiarisce immediatamente che avrebbe pagato in prima persona il prezzo dello stupefacente.

Questa è l'unica interpretazione verosimile della conversazione, anche perchè l'oggetto della lite si trasforma e passa da una gomma data in prestito ad una ruota troppo piccola, alla volontà del MANTIA di pagare il prezzo.

E' evidente che se effettivamente la gomma fosse stata consegnata in prestito, MANTIA non avrebbe dovuto pagare alcunché.

TELEFONATA N. 1179 DEL GIORNO 29/06/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 16.39
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
FRANCO - (voce maschile che effettua la chiamata).

V.M. - Pronto?

FRANCO - Ehi! Allora?

V.M. - Eh, c'ho da fare oggi, Franco.

FRANCO - Dove sei?

V.M. - Tra un po' arrivo.

FRANCO - Ah! Ascolta...

V.M. - Sì.

FRANCO - **M'ha chiamato quello di ieri sera...**

V.M. - **Quell'amico?**

FRANCO - **Sì. Ha detto di andare là a prendere quella gomma che gli avevi prestato.**

V.M. - Eh!

FRANCO - **Che più tardi la prendo e te la porto, dai! Okay?**

V.M. - **A Fra', non mi fare gironzolini, che prima delle sette c'ho da fare, eh!**

FRANCO - **A me m'ha detto vado la prendo e te la porto se no te la do io, non è che ci sono problemi.**

V.M. - Ma chi è questo, quell'amico che sono andato su con lui?

FRANCO - **No, quello che sono venuto io ieri sera da te, ha detto che mi...**

V.M. - Sì, ma a che ora...

FRANCO - **...hai dato la ruota di scorta.**

V.M. - Eh!

FRANCO - **Eh! Ha detto di andarmela a prendere.**

V.M. - Perché?

FRANCO - **Eh... perché non va bene, che è più piccola.**

V.M. - Ma non diciamo cazzate, va!

FRANCO - A me così mi ha detto e così ti dico, ora vado e la prendo...

V.M. - Sì, mo' non sai come recuperare, no? Mo' non sai... Lo sapevo che sei una merda, guarda, lo sapevo. E parlo con Armando, eh! Guarda, ---, parlo...

FRANCO - No, no, te li do io...

V.M. - ...**con Armando, tu devi solo stare al tuo posto di merda. Parlo con Armando parlo, Fra'. Tu non sai come cazzo recuperare, prima fai il pezzo di merda e poi non sai come recuperare. Io c'ho bisogno, Fra', prima delle sette vengo, tu ieri hai fatto quello che hai fatto... tu tieni, te l'ho detto... no, Fra' non mi fare girare i coglioni perché io c'ho bisogno** ***(interruzione di linea)*** **di brutto**

FRANCO - **E non ti preoccupare, te li do. Qual è il problema? Te li do io i soldi.**

OMISSIS

La telefonata è significativa del ruolo di subordinazione di MANTIA Francesco rispetto a LE ROSE Armando in quanto il terzo concorrente si lamenta con MANTIA del suo operato ed afferma che si sarebbe rivolto a LE ROSE Armando.

La conversazione costituisce la prova della commissione da parte di MANTIA Francesco del delitto di cessione a terzi di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.56 punto 6.**

Dalle telefonate 1732 e 1734 del 9 luglio 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, e in contatto con l'utenza 335/5398688, si evince che MANTIA Francesco ha ceduto a terzi e più precisamente, come abbiamo visto a Oreste Guzzetti, sostanza stupefacente chiamata convenzionalmente "*camicie*" e "*bella maglia, di quelle buone*".

L'interlocutore, dopo aver appreso che MANTIA si trovava sul posto di lavoro ("*Qua stiamo finendo di montare una canna fumaria e poi scendo, dai!*"), insiste per vederlo con urgenza in considerazione della imminente partenza per Firenze ("*Muoviti che io devo andare a Firenze io, sto aspettando a te, Fra*"), e chiede di portargli una camicia ("*Me la porti quella camicia?*").

A seguito della risposta positiva di MANTIA, l'interlocutore fa riferimento alla serietà di quest'ultimo "*Tu lo so che sei di parola*" e MANTIA risponde che in mancanza di una camicia gli avrebbe portato una polo nera "*Sennò ti porto una bella polo nera*".

La repentina mutazione dell'oggetto della discussione da "*camicia*" a "*polo nera*" evoca l'uso di termini convenzionali per indicare la sostanza stupefacente.

Nella conversazione 1734 diventerà una "*bella maglia nuova*".

Il cambio ingiustificato dell'oggetto del colloquio fa ritenere che gli interlocutori non abbiano inteso far riferimento ad abiti, bensì a sostanza stupefacente, che costituisce il reale oggetto di interesse della conversazione.

Quello che davvero importa all'interlocutore non è avere in consegna una "*camicia*", una "*polo nera*" o una "*bella maglia nuova*", bensì lo stupefacente.

E' significativo che in cambio della "*bella maglia*" l'acquirente prometta un "*crescinmano*" e cioè un assegno.

Entrambe conversazioni 1732 e 1733 vedono come utenza in entrata 335/3988688 intestata a Maurizio Caiazzo (cfr. informativa Isp. Di Prinzio pagina 28).

TELEFONATA N. 1732 DEL GIORNO 11/07/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 10.59
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata);
FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata).
FRANCO - Pronto?

V.M. - Eh, Fra'!

FRANCO - Dimmi.

V.M. - Ti ho preparato una minchia...

FRANCO - Qua stiamo finendo di montare una canna fumaria e poi scendo, dai!

V.M. - Muoviti che io devo andare a Firenze io, sto aspettando a te, Fra'.

FRANCO - Ti dico che arrivo e arrivo, lo sai.

V.M. - No, non è che arrivi a mezzanotte?

FRANCO - Ma va! Com'è, tutto a posto?

V.M. - Sì, sì.

FRANCO - Okay, dai!

V.M. - Va bene.

FRANCO - Siamo qua al capannone che stiamo montando una canna fumaria.

V.M. - Va bene.

FRANCO - E arrivo, dai!

V.M. - Va bene.

FRANCO - Appena finisco mi lavo, mi affaccio una doccia e me ne scendo, okay?

V.M. - Però una cosa veloce, eh!

FRANCO - Eh, sì, eh, quanto...

V.M. - Me la porti quella camicia?

FRANCO - Sì, sì, sì.

V.M. - Non ci credo.

FRANCO - Se ti ho detto che la porto la porto.

V.M. - Tu lo so che sei di parola.

FRANCO - Sennò ti porto una bella polo nera.

V.M. - E portami qualche cosa, dai!

FRANCO - Okay, dai!

V.M. - Va bene. Ciao Fra', vedi che ti aspetto qua, Franco.

FRANCO - Sì, sì, dai!

V.M. - Fra', che adesso c'è l'occasione, che poi ti spiego una cosa.

FRANCO - Va bene.

V.M. - Poi non te la prendere con me, non mi ci vuoi, fammi venire, cominci a telefonare, ecco.

FRANCO - Va bene.

V.M. - Ciao, ciao.

FRANCO - Ciao, ciao.

TELEFONATA N. 1734 DEL GIORNO 11/07/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***

ORA D'INIZIO 14.00

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).

Nell'attesa, annunci in sottofondo, stazione ferroviaria.

V.M.1- Pronto?

V.M.2- Che sto prendendo il treno.

V.M.1- Va bene, te l'appoggio, dai!

V.M.2- Eh, hai capito?

V.M.1- Va boh... le hai portate le camicie?

V.M.2- Ti ho regalato una bella maglia, ma di quelle buone, non è che te la metti per lavorare? Ciao.

V.M.1- Va bene. Che poi ti do un "crescinmano".

V.M.2- Sì, sì, ciao.

V.M.1- Perché quanto arrivi alla stazione mi chiami che vengo e ti prendo, dai!

V.M.2- Okay. Ciao.

V.M.1- Ciao.

V.M.2- A Milano mo' tengo la coincidenza. Ciao.

V.M.1- Va bene, dai, ciao.

Le due conversazioni in esame costituiscono la prova del delitto di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione da parte di MANTIA Francesco, di cui al **Capo A.56 punto 8**.

Dalle telefonate 2465 e 2469 del 27 luglio 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, e in contatto con l'utenza 349/0965023, si evince che MANTIA Francesco ha ceduto a terzi sostanza stupefacente.

La richiesta della consegna di stupefacente da parte dell'interlocutore Amè è palese agli occhi dell'interprete: "*Portala fresca che ti do tutto quello che vuoi.....Portala fresca*".

MANTIA Francesco chiede il quantitativo dello stupefacente da portare "*Eh, quanto ne vuoi, bastardo!*" e Amè risponde 16 grammi e mezzo ("*Sedici e mezzo. Sedici e mezzo hai fatto*").

Nella conversazione 2469 gli stessi interlocutori parlano poi espressamente del prezzo; MANTIA afferma: "*Duecento euro da regolare ci sono*".

L'interpretazione è suffragata dal fatto che gli interlocutori non pronunciano alcuna frase o battuta che possa far ritenere che l'aggettivo fresco possa riferirsi ad un oggetto lecito (come ad esempio cibi o bevande), ma affrontano altri argomenti come lo stato di salute di LE ROSE Armando "*Si è fatto male Armando*".

TELEFONATA N. 2465 DEL GIORNO 27/07/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 22.51
Interlocutori:
FRANCO - (voce maschile che effettua la chiamata);
AME' - (voce maschile che riceve la chiamata).

AME' - Pronto?

FRANCO - Ascolta mezzo ricchione, dove sei?

AME' - Che c'è?

FRANCO - Dove sei?

AME' - A caccia ce ne andiamo?

FRANCO - Dove?

AME' - A caccia ce ne andiamo?

FRANCO - A caccia sei tu, amore?

AME' - La minchia, Fra'. Dove sei, nella terza galleria? Dove sei, su...

FRANCO - No, veramente ora mi sono ritirato a casa.

AME' - Perché, dove *(incomprensibile, linea disturbata: durata 2")*?

FRANCO - No, mi sono ritirato ora a casa che si è fatto male Armando.

AME' - Si è fatto...?

FRANCO - Si è fatto male Armando.

AME' - Ma va!

FRANCO - Sì, gli hanno dato cinque punti a un dito.

AME' - Armando?

FRANCO - Mh.

AME' - Minchia, l'altro giorno è caduto.

FRANCO - Eh!

AME' - E che è successo?

FRANCO - Dove sei? Mo', mo' esco solo, dove sei che vengo e ti trovo?

AME' - A Legnano.

FRANCO - Mi servi tu stasera sennò t'ammazzo, che devo andare a cavarmi un molare.

AME' - Minchia, per un molare!

FRANCO - Stasera un molare devo andare a farmi scassare a Legnano, proprio a Legnano.

AME' - *(Ride)* Te lo scassi un molare.

FRANCO - Vicino ai porci abita.

AME' - Portala fresca che ti do tutto quello che vuoi.

FRANCO - Ah?

AME' - Portala fresca.

FRANCO - Sì, te ne do quanto ne vuoi stasera, bastardo!

AME' - Eh, la —!

FRANCO - Eh, quanto ne vuoi, bastardo!

AME' - Sedici e mezzo. Sedici e mezzo hai fatto. *(Ride)*

FRANCO - Una specie.

AME' - Va bene, dai, tu chiamami, dai!

FRANCO - Dai, che mi faccio una doccetta, mi mangio qualcosa e... Non ti perdere Amè, hai capito?

AME' - No, a Legnano sono, sto andando da Pachi.

FRANCO - Eh!

AME' - Va bene.

FRANCO - Che poi andiamo da Frank.

AME' - Dove?

FRANCO - Da Franco.

AME' - Paghi tu?

FRANCO - E becco un'altra cavalla poi là, finisco *scapolo* là e attacco all'altra poi.

AME' - *(Ride)*

FRANCO - *(Ride)* Hai capito?

OMISSIS

TELEFONATA N. 2469 DEL GIORNO 27/07/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***

ORA D'INIZIO 23.22

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile);

FRANCO - (voce maschile).

V.M. - Eh, testa di rapa!

FRANCO - Dove sei?

V.M. - Dove sono, a Legnano sono.

FRANCO - E perché non vieni a prendermi?

V.M. - Vengo a ti prendo, per fare cosa, Fra'? Ti *ciambuliu*.

FRANCO - Andiamo a divertirci, no?

V.M. - Ci divertiamo... Andiamo a Busto, ci pensi tu?

FRANCO - Eh.

V.M. - Ne hai soldi da buttare?

FRANCO - Ce l'ho un cinquanta euro...

V.M. - Cinquanta euro ci puliamo lo sai cosa, Frà? Meglio che non te lo dico.

FRANCO - Duecento euro da regolare ci sono.

V.M. - Non ho capito.

FRANCO - Duecento euro pure li regoliamo.

V.M. - Duecento euro? Una puttana...

FRANCO - Duecento euro... Sì, sì...

OMISSIS

Le due conversazioni in esame costituiscono la prova del delitto di cessione a terzi di sostanza stupefacente da parte di MANTIA Francesco, di cui al **capo A.56 punto 9**.

Dalla telefonata 2486 del 28 luglio 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, e in contatto con l'utenza 349/7910549 in uso a Orlando Falbo (cfr. nota informativa isp Marco Di Prinzio – pagina 28), si evince che MANTIA Francesco detiene illecitamente sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*bottiglie*".

Orlando Falbo chiede a MANTIA la consegna di bottiglie ("*Ascolta, dimmi una cosa: me le porti quelle bottiglie?*") e MANTIA promette che provvederà ("*Sì che te li porto, dai*"), anche se è conscio del fatto che Falbo già ne possiede 54 litri ("*Ma dici che ne hai cinquantaquattro litri*") e Falbo insiste per verificare un aspetto delle stesse ("*Tu portale queste che voglio vedere una cosa*").

La lettura della conversazione e la sua interpretazione evidenziano che gli interlocutori trattano la fornitura di sostanza stupefacente.

Orlando Falbo, la cui attività nell'ambito del narcotraffico già emerge da numerose telefonate esaminate in precedenza, chiede a MANTIA di portare dello stupefacente, dello stessa qualità che Falbo già possiede in una determinata quantità (54 litri).

Falbo però insiste perché intende verificare la qualità e verosimilmente la percentuale di purezza.

Non è possibile ritenere che gli interlocutori parlino di bottiglie di una particolare bevanda perché altrimenti avrebbero sicuramente chiarito di quale genere di bevanda stessero parlando.

E' evidente allora che il termine "*bottiglie*" indica il quantitativo di stupefacente in termini convenzionali.

TELEFONATA N. 2486 DEL GIORNO 28/07/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***

ORA D'INIZIO 16.03

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata);

FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata).

V.M. - Eh!

FRANCO - Ehilà!

V.M. - E che c'è? Chiudi il telefono, chiudi?

FRANCO - No, mi ero coricato quando ho chiuso il telefono: ti avevo chiamato e ho visto che non rispondi e ho spento.

OMISSIS

V.M. - E va beh, questo si sapeva, no?

FRANCO - Eh!

V.M. - **Ascolta, dimmi una cosa: me le porti quelle bottiglie?**

FRANCO - **Sì che te li porto, dai**

V.M. - **Ma sicuro?**

FRANCO - **Ci devi travasare il vino?**

V.M. - Ah!

FRANCO - **Ma dici che ne hai cinquantaquattro litri.**

V.M. - **Tu portale queste che voglio vedere una cosa.**

FRANCO - **Va bene.**

V.M. - Hai capito?

FRANCO - Okay.

V.M. - Hai capito?

FRANCO - Ma dove sei? A San Giovanni sei?

V.M. - Ora sono a casa, sopra casa.

OMISSIS

La conversazione costituisce la prova del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di MANTIA Francesco, di cui al **capo A.56 punto 10**.

Nel corso della telefonata 5542 del 29 luglio 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, RIZZUTI Giovanni e SURIANO Giovanni tornano a parlare dei reciproci rapporti di debito – credito e del coinvolgimento di SCALZI Vincenzo, già affrontati nelle precedenti conversazioni del giugno 2004.

In particolare, SURIANO, appreso che non avrebbe potuto ottenere alcun pagamento da LE ROSE Armando, insiste per avere da RIZZUTI quella parte di denaro pari ad euro 1.400,00 che SCALZI aveva portato per intero a LE ROSE Armando e a cui aveva diritto per l'attività di spaccio di sostanza stupefacente sul territorio.

La telefonata è significativa del rapporto pregresso tra RIZZUTI, SURIANO, SCALZI e LE ROSE nell'ambito del narcotraffico.

SURIANO si interessa di dove si trovi SCALZI ("*Come avete fatto poi? l'hai visto a Vincenzo...*") e poi chiede espressamente i soldi a RIZZUTI ("*Vabbò Giò, poi ce ne fa sapere... mi servono i soldi, Giò*").

RIZZUTI spiega a SURIANO che si era impegnato a saldare il debito di SCALZI in quanto era convinto di ricevere da LE ROSE Armando la somma di euro 2.000,00: "*Io avevo fatto così perché ho detto dovevo prendere duemila euro là da Armando...*".

SURIANO ammette che con LE ROSE Armando vi era stata la lite ("*di là sono successi casini e cose, poi*"), ma si lamenta del diniego di RIZZUTI: "*ho capito, Giovà... ora non mi puoi venire a dire... ora non mi puoi venire a dire che vi tenete le mille e 400 euro, Giovà*".

RIZZUTI ribadisce che l'affare è andato male e che non può corrispondere alcunché a SURIANO: "*e allora praticamente io perché mi sono preso le garanzie che ho garantito io? Perché dovevo prendere i soldi là e tenevamo e aggiustavamo tutto. Invece là è andata male, ora mi trovo male pure io perché soldi non ne ho... eh eh... come devo fare? ...*".

SURIANO conclude di aver comunque diritto al pagamento per aver eseguito l'attività di spaccio sul territorio della sostanza stupefacente: "*e ma questo non è colpa mia, è colpa di Vincenzo che ti deve dare i soldi. A me mi ha dato fino ai soldi miei, poi il guadagno te lo deve dare lui, Giovà, che è giusto... e te lo devi fare dare... te lo devi fare dare perché io il lavoro gliel'ho fatto bene non gli ho fatto un lavoro di merda*".

La conversazione in esame si collega alle telefonate già commentate 961, 962, 981, 987 e 988 del 2 giugno 2004 e conferma quanto detto circa l'accordo tra gli associati di consegnare i denari derivanti dal narcotraffico a LE ROSE Armando e di avere da quest'ultimo la propria parte di guadagno.

La conversazione dimostra anche la commissione del delitto di cessione a terzi di sostanza stupefacente in epoca antecedente al luglio 2004 da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 13.**

Dalla pagina 36 della nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 , si evince che il numero contattato era il 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni e intestato a Carlo Albiati (vedi intercettazioni a carico di SURIANO sul citato numero 349/4131376).

TELEFONATA N. 5542 DEL GIORNO 29/07/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 14.34
Interlocutori:
Giovanni 1 - (voce maschile);
Giovanni 2 - (voce maschile).
Giovanni 1 - Pronto?
Giovanni 2 - Giovanni.
Giovanni 1 - Oh!
Giovanni 2 - Come avete fatto poi? l'hai visto a Vincenzo...
Giovanni 1 - Chi cazzo l'ha visto...
Giovanni 2 - Neanche mi ha chiamato più...

Giovanni 1 - Non ho visto a nessuno che sta lavorando non so dove e non l'ho visto... sta lavorando lontano, sono arrivato, dormiva con la moglie, con la fidanzata... non ho visto a nessuno... ora oggi dice che arrivava presto per parlarne... capito?

Giovanni 2 - Vabbò Giò, poi ce ne fa sapere... mi servono i soldi, Giò

Giovanni 1 - Vediamo di sistemare, Giovà, dobbiamo sistemare, cosa vuoi da me... ora che arriva ne parliamo, se non ci sono aggiungiamo... o no?

Giovanni 2 - Non lo so io, Giò.

Giovanni 1 - Io avevo fatto così perché ho detto dovevo prendere duemila euro là da Armando...

Giovanni 2 - Ma a me che cazzo me ne fotto di Armando, Giovà!

Giovanni 1 - Aspetta una cosa, io avevo fatto così perché ho detto corrispondo io, tanto prendo quella di là sistemo a Giovanni e così mettiamo a posto... perché questo...

Giovanni 2 - Di là sono successi casini e cose, poi *(voce accavallata)*

Giovanni 1 - Ho capito, ma quello non c'entra... noi non c'entriamo, io le trattative le ho prese con te non con loro... per questo poi ci siamo trovati male

Giovanni 2 - Ho capito, Giovà... ora non mi puoi venire a dire... ora non mi puoi venire a dire che vi tenete le mille e 400 euro, Giovà

Giovanni 1 - No, nessuno ha parlato che ce li teniamo

Giovanni 2 - Eh

Giovanni 1 - Perché nel culo la prendo sempre io, no... nel culo la prendo sempre io

Giovanni 2 - Non è così

Giovanni 1 - E' così, come no!

Giovanni 2 - No. Perché? non l'ho presa pure io?

Giovanni 1 - E la trattativa io l'ho fatta con te e non con loro

Giovanni 2 - Che come...

Giovanni 1 - Se Vincenzo non te li portava per niente non ce n'erano problemi, quando veniva qualcuno sono i miei

Giovanni 2 - Sì, ma sta cosa però è già sbrigata da allora, Giovà...

Giovanni 1 - Okay.

Giovanni 2 - E dopo ci sei rimasto...

Giovanni 1 - E allora praticamente io perché mi sono preso le garanzie che ho garantito io? Perché dovevo prendere i soldi là e tenevamo e aggiustavamo tutto. Invece là è andata male, ora mi trovo male pure io perché soldi non ne ho... eh eh... come devo fare? Per questo è andata male tutta la cosa, e tutta la cosa male perché mi è andato male tutto... o no?

Giovanni 2 - Giovà, ma io lo sai perché mi incazzo? Per la presa per il culo.

Giovanni 1 - Non ci chiamo...

Giovanni 2 - Per la presa per il culo, e poi l'ultima *(inc. 1")* arriviamo stasera, arriviamo domani, che li porta Vincenzo *(inc. 1")* cioè sempre questi battibecchi del cazzo!

Giovanni 1 - Io... battibecchi non ce ne sono. Io avevo preso garanzie per questo motivo qua, tu *(inc. 2")* per niente prendo e aggiusto io... o no?

Giovanni 2 - Sì, ma vedi che lui li ha guadagnati i soldi, Giovà.

Giovanni 1 - No, li ha persi, li ha persi che non gliene hanno dati.

Giovanni 2 - Ma sono... vabbò, sono cazzi suoi se non gliene hanno dato, Giovà... che io i mezzi glieli ho dati buoni, il lavoro gliel'ho fatto bene

Giovanni 1 - Che c'entra... quella...

Giovanni 2 - E come Dio comanda.

Giovanni 1 - Su quello discussione non ce n'è, ci mancherebbe.

Giovanni 2 - Come Dio comanda, apposta per questo motivo, per farti guadagnare pure quello che si è perso per te.

Giovanni 1 - Invece io non ho guadagnato niente.

Giovanni 2 - Hai capito?

Giovanni 1 - Non ho guadagnato niente niente, non c'è stato niente.

Giovanni 2 - E ma questo non è colpa mia, è colpa di Vincenzo che ti deve dare i soldi. A me mi ha dato fino ai soldi miei, poi il guadagno te lo deve dare lui, Giovà, che è giusto... e te lo devi fare dare... te lo devi fare dare perché io il lavoro gliel'ho fatto bene non gli ho fatto un lavoro di merda

Giovanni 1 - Vabbè

Giovanni 2 - Eh! Ed è giusto che...

Giovanni 1 - Per questo ho preso garanzia, se no io garanzia non ne prendevo.

Giovanni 2 - Non ho capito.

Giovanni 1 - Io non ti dicevo garanzia, arrangiatevi voi ti dicevo e basta, invece io pensando che li prendevo da là e aggiustavamo tutto, invece eh... è così, il mio destino è così... gli altri mangiano, si abbuffano e io sempre morto di fame... come quello che ha la macelleria, pieno di sangue e morto di fame

Giovanni 2 - Pure io sono nelle stesse condizioni

Giovanni 1 - *(inc. 2")* noi rischiamo tutto, per dire materiali, operai, ponteggi, furgoni, la puttana della ---... come quello della macelleria, pieno di sangue e morto di fame

Giovanni 2 - E sempre nel culo! E perché allora io non voglio sapere un cazzo più? Io voglio chiudere e non ne voglio sapere un cazzo.

Giovanni 1 - Eh va bene.

Giovanni 2 - E basta, ma con nessuno... con nessuno totale, perché va sempre finire così.

Giovanni 1 - Oh cazzo, ogni volta c'è un problema dai. Ora vediamo di sistemarlo così chiudiamo questo discorso e non se ne parla più.

Giovanni 2 - Lo deve sistemare lui, Giovà... io i soldi li voglio da questo merda!

Giovanni 1 - Io *(inc. 2")*, ora vediamo se lo vedo stasera quando arriva.

Giovanni 2 - Eh

Giovanni 1 - Dove siete?

Giovanni 2 - Sull'autostrada. Sto sbattendo come un disgraziato, che né permessi e né niente, mi hanno tolto i permessi pure dal lavoro. Altri tre giorni devo stare a casa ai domiciliari... oh, posso imboccare il cazzo suo io! Che sempre un sacco di problemi ---!

Giovanni 1 - Neanche sotto là puoi venire?

Giovanni 2 - Ma quale sotto là e sotto là? Ti sto dicendo che sono tre giorni che sto agli arresti domiciliari dentro, mi hanno tolto tutto... che hanno trovato cento da me e mi hanno ritirato tutto... eh!

Giovanni 1 - Vabbè

Giovanni 2 - Pure deve cacare il cazzo questo *muccuso* di merda ora gli telefono mi sento dire che qua e che là... ma questo *muccuso* di merda, ma quale cazzo di conto ha fatto questo *muccuso* di merda!

Giovanni 1 - ma non ti incazzare, che cazzo ti incazzi a fare? Se ti incazzi è peggio... dai, stasera appena lo rintraccio ti chiamiamo dai

Giovanni 2 - Ora voglio vedere. Aspetto la chiamata, Giovà.

Giovanni 1 - Eh, vabbò.

Giovanni 2 - Ciao.

Dalle telefonate 5754 e 5757 del 1 agosto 2004 intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni e dalle telefonate 1762 e 1765 del 1 agosto 2004, intercettate sull'utenza 333/8370769 in suo a SCALZI Vincenzo, si evince la prova dell'acquisto da parte di RIZZUTI Giovanni e SCALZI Vincenzo di sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*libretti*" e "*permessi*".

Dalla telefonata 5754 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in suo a RIZZUTI Giovanni, si evince che una persona contatta RIZZUTI e gli chiede se l'utenza 333/8370769, in uso a SCALZI Vincenzo, è accesa; RIZZUTI risponde

positivamente; l'interlocutore riferisce di aver portato a Mandello del Lario lo stupefacente ("*c'ho portato il permesso, i libretti*"); RIZZUTI chiede per quale motivo l'interlocutore non si rechi al bar "Bellavista" di Mandello del Lario e l'interlocutore risponde che preferisce fari altrimenti; l'interlocutore dichiara poi che avrebbe contattato il numero 333/8370769 e avrebbe chiesto l'intervento di SCALZI Vincenzo.

E' evidente che l'oggetto della trattativa debba individuarsi nello stupefacente; altrimenti non si vede la ragione della mancata consegna dei "*libretti*" e del "*permesso*" presso il bar Bellavista.

Non solo, ma la richiesta di inviare per la consegna SCALZI Vincenzo conferma l'interpretazione predetta essendo, ormai, accertato che SCALZI svolgeva il ruolo di ausilio a RIZZUTI nel narcotraffico.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 339/1967543 intestata Davide Lanfranconi (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 29).

TELEFONATA N. 5754 DEL GIORNO 01/08/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 11.54

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1- Oh!

V.M.2 - Dimmi.

V.M.1- 333...

V.M.2- Sì.

V.M.1- ...83...

V.M.2- Sì.

V.M.1- ...70...

V.M.2- Sì.

V.M.1- ...769.

V.M.2- E' acceso?

V.M.1- Sì, ma che c'hai qualche problema?

V.M.2- No. C'ho portato il permesso, i libretti.

V.M.1- Ah?

V.M.2- **Ho portato qua i cosi che gli servivano, solo per Mandello, pirla.**

V.M.1- E perché non vai al bar?

V.M.2- Ehm, perché è meglio che no.

V.M.1- *(Ride)*

V.M.2- Lo chiamo e lo faccio venire qua da mia cugina.

V.M.1- Ah!

V.M.2- Capito?

V.M.1- Va bene.

V.M.2- Ciao.

V.M.1- Ciao.

Dalla telefonata 1762 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che l'interlocutore – che in precedenza aveva colloquiato con RIZZUTI con l'utenza 339/1967543 – contatta anche SCALZI Vincenzo prendendo con lui appuntamento per vedersi e per consegnare lo stupefacente.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 339/1967543 intestata Davide Lanfranconi (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 30).

TELEFONATA N. 1762 DEL GIORNO 01/08/2004 ***Utenza N. 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 11.57
DDS 1
DDS 1
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
V.M.1- Pronto!
V.M.2 - Dove sei, terrone?
V.M.1- A casa.
V.M.2- Ascolta, lo sai dove abita Moira?
V.M.1- Sì, abita sempre... Ah, sì, sì, dove abita il padre, sì, sì.
V.M.2- Eh! Eh? Dove c'era... cos'è che...
V.M.1- Dove abita suo papà.
V.M.2- Dove c'è la locanda, lo sai dov'è la locanda?
V.M.1- Sì.
V.M.2- Eh, là! Sei capace arrivare a casa di Moira?
V.M.1- Eh, non lo...

Interviene poi la telefonata 1765 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo, dalla quale si evince un ulteriore contatto tra il venditore dello stupefacente e SCALZI Vincenzo per addivenire alla localizzazione precisa del luogo di consegna dello stupefacente.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 339/1967543 intestata Davide Lanfranconi (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 30).

TELEFONATA N. 1765 DEL GIORNO 01/08/2004 ***Utenza N. 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 11.59
DDS 1
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.3 - N.ID. (voce maschile che interviene nella telefonata).
V.M.1- Ohu!
V.M.2 - E' scarico il telefono.

V.M.1- Eh! Lo sai dov'è allora?

V.M.2 - No, la casa precisa non la so.

V.M.1- Aspetta, aspetta che ti spiega...

Il ricevitore viene passato.

V.M.3 - Pronto!

V.M.2 - Eh, pronto! Ciao.

V.M.3 - **Sai dove c'è "Compra Bene"?**

V.M.2 - Sì.

V.M.3 - **Poco sotto c'è mica un bar?**

V.M.2 - **La locanda? Sì, lo so dov'è la locanda.**

V.M.3 - Lì, così.

V.M.2 - Eh!

V.M.3 - La casa sotto.

V.M.2 - E c'è l'entrata... c'è la strada che va in dentro?

V.M.3 - Eh! Siamo lì di fuori, sì... No, no, non ce n'è strade...

V.M.2 - Eh!

V.M.3 - ...proprio sotto la locanda... (voci sovrapposte) *(parole incomprensibili: durata 2").*

V.M.2 - Dai che arrivo, dai, che sono qua di fronte io.

V.M.3 - Ah, ah! Ciao.

V.M.2 - Ciao, ciao.

Infine, dalla telefonata 5757 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in suo a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI contatta SCALZI per avere la certezza che lo stesso sia stato chiamato dal venditore di sostanza stupefacente e che SCALZI si rechi all'appuntamento per ritirare lo stupefacente, prima che si deteriori ("*ho capito, ma no, no, per carità divina che poi arriviamo e troviamo tutto ammalato*").

La considerazione di RIZZUTI conferma che non si tratta di "*permessi*" o "*libretti*", ma di sostanza stupefacente.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 333/8370769 intestata a SCALZI Vincenzo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 30).

TELEFONATA N. 5757 DEL GIORNO 01/08/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***

ORA D'INIZIO 12.24

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1- Sì?

V.M.2- Oh!

V.M.1- **Ti ha chiamato quello là?**

V.M.2- **Sì.**

V.M.1- Che diceva?

V.M.2- Eh, *(inc. 2")*

V.M.1- Quello là poi?

V.M.2- Eh...(Ride) ha detto: sbrigati... "Stai calmo", gli ho detto io...

V.M.1- Come?

V.M.2- Ha detto... gli ho detto "vedi che venerdì io me ne vado", no...

V.M.1 - Eh

V.M.2 - E ha detto: "E sbrigati"...

V.M.1- Io non so, io non ti rispondo, vedi tu che devi fare.

V.M.2- No, ho capito, io lo sai che vado pure *(inc. l")* però...

V.M.1- Ho capito, ma no, no, per carità divina che poi arriviamo e troviamo tutto ammalato, eh!

V.M.2- Eh, ho capito, io da lui vado anche martedì, non c'è problema.

V.M.1- No, devi stare calmo...

V.M.2- Però c'era una cosa che non avevo previsto.

V.M.1- Umh! Va bene, dai.

V.M.2- Ah, no, tutto a posto, tutto a posto.

V.M.1- Ciao, ciao.

V.M.2- Ciao.

Le telefonate in commento costituiscono la prova del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI Giovanni, in concorso con SCALZI TOMMASO, di cui al **capo A.57, punto 8.**

Come vedremo dalle conversazioni seguenti, l'attività dell'associazione prosegue attivamente tra RIZZUTI Giovanni, SCALZI Vincenzo e MANTIA Francesco.

Dalla telefonata 2716 del 1 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, e in contatto con l'utenza 335/5398688, si evince che MANTIA Francesco si accorda per cedere all'interlocutore sostanza stupefacente chiamata convenzionalmente "*camicie*".

Si tratta del medesimo acquirente di sostanza stupefacente, Oreste Guzzetti, che era stato protagonista delle telefonate 979 del 25 giugno 2004 e 1732 e 1734 del 9 luglio 2004.

E' significativo che l'interlocutore chieda continuamente a MANTIA la consegna di "*camicie*", arrivando addirittura a minacciare lo stesso MANTIA ("*Se non mi dai due camicie ti ammazzo*").

L'unica interpretazione seria e plausibile, come nel caso delle telefonate pregresse, è che si tratti di una trattativa avente ad oggetto sostanza stupefacente.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 335/5398688 intestata a Maurizio Caiazzo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 28).

TELEFONATA N. 2716 DEL GIORNO 01/08/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 13.53
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).

V.M.1 - Pronto!

V.M.2 - Che sono partito…

V.M.1 - Sei partito?

OMISSIS

V.M.1 - *(parole incomprensibili: durata 2")* **l'hai portata la camicia?**

V.M.2 - **Sì, sì, *(parole incomprensibili: durata 2")* poi te la do una camicia. Ciao.**

V.M.1 - **Se non mi dai due camicie ti ammazzo.**

V.M.2 - **Sì, una, due no, ti fanno male.**

V.M.1 - No, me ne devi dare due.

V.M.2 - Va bene, dai!

V.M.1 - Ciao.

V.M.2 - Ciao.

La telefonata in esame costituisce la prova del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di MANTIA FRANCECSO, di cui al **capo A.56 punto 11.**

Le telefonate 1968, 6070, 1969 e 6071, che si andranno ad analizzare qui di seguito, confermano la sussistenza del rapporto tra LE ROSE, RIZZUTI e SCALZI ed il ruolo direttivo di LE ROSE.

Dalla telefonata 1968 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che Monica Talarico (cfr. la successiva conversazione n.6070) avvisa SCALZI della presenza nel bar di Mandello del Lario di LE ROSE Armando dopodiché lo stesso LE ROSE, parlando al telefono, convoca SCALZI nel bar.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 338/1706517 intestata a Monica Talarico (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 18).

TELEFONATA N. 1968 DEL GIORNO 04/08/2004

ORA D'INIZIO 22.44

Interlocutori:

DDS 1

V.F.1 - N.ID. (voce femminile che effettua la telefonata);

V.F.2 – N.ID. (voce femminile che riceve la telefonata);

Vincenzo - (voce maschile che interviene nella telefonata);

Armando – (voce maschile che interviene nella telefonata);

In sottofondo, mentre il telefono squilla, si sente dire: V.F.1 La ragazza, per quello.

V.F.2 - Pronto!

V.F.1 - Eh, Fra', mi passi Vincenzo?

V.F.2 - Sì, ciao.

V.F.1 - Grazie, ciao.

Il ricevitore viene passato.

Vincenzo - Ohu!

V.F.1 - Vincenzo!

Vincenzo - Eh!

V.F.1 - Devi venire un attimo qui.

Vincenzo - Chi è?

V.F.1 - No, ma è urgente.

Vincenzo - Che è successo?

V.F.1 - Eh no, devi venire.

Vincenzo - Ma chi c'è?

V.F.1 - Uno che ti cerca.

Vincenzo - Chi è?

V.F.1 - Ohh...! Te l'ho de... E' un amico.

Vincenzo - Chi è?

V.F.1 - Eh, mi ha detto di non dirtelo.

Vincenzo - No, mi devi dire chi è perché sono già in mutande.

V.F.1 - Eh, vuole saperlo sennò... Aspetta, te lo passo.

Il ricevitore viene passato.

Armando - Gioia mia!

Vincenzo - Chi sei?

Armando - Ciao, sono Armando.

Vincenzo - **Ciao, Armando**.

Armando - **Senti, fai un salto qua un minuto, dai.**

Vincenzo - Si, dai che arrivo, dai!

Armando - Che sono di fretta, dai.

Vincenzo - Dai che arrivo, arrivo.

Armando - Ciao.

Vincenzo - Arrivo, arrivo.

Armando - Ciao, ciao. Ti aspetto.

Dalla telefonata 6070 del 4 agosto 2008, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SCALZI avvisa RIZZUTI che LE ROSE Armando si trova la bar di Mandello del Lario.

TELEFONATA N. 6070 DEL GIORNO 04/08/2004

ORA D'INIZIO 22.48

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Ohu!

V.M.1 - Oh!

V.M.2 - Stavo per coricarmi e ha chiamato Monica...

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - ...devi venire qua urgente.

V.M.1 - E che c'è?

V.M.2 - Mi è passato uno, indovina chi è?

V.M.1 - Chi è?

V.M.2 - Lontano.

V.M.1 - Chi è?

V.M.2 - Armando.

V.M.1 - E che c'è?

V.M.2 - Che sto andando là... vediamo che vuole

V.M.1- **Da Armando adesso stai andando?**

V.M.2- **No, no, al bar è.**

V.M.1- **E allora aspetta che chiamo al bar.**

V.M.2- Eh?

V.M.1- Chiamo io al bar.

V.M.2 - Sì, però senza che gli dici che ti ho detto io.

V.M.1- No, ciao.

V.M.2- Ciao, ciao.

Si tratta della medesima telefonata intercettata sull'utenza 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo al n. 1969 del 4 agosto 2004.

La conversazione n.1969 vede infatti come utenza in entrata la 339/3888489 intestata a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 18).

Dalla conversazione 6071 del 4 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che:

RIZZUTI si interessa con LE ROSE se il comportamento di SCALZI nello spaccio di stupefacente sia corretto: "*...ma col nostro giovanotto siamo bene, siamo male, come siamo? ... Con Vincenzo*";

RIZZUTI chiede poi a LE ROSE di aiutarlo e di seguirlo evidentemente nel commercio dello stupefacente: "*Okay. Aiutatemelo, è un ragazzo che va seguito*";

RIZZUTI chiede a Monica TALARICO di sentire con discrezione se LE ROSE si lamenti con SCALZI: "*Prova a sentire se gli fa la cazziata o che...*".

La conversazione è particolarmente significativa, specie se si considera che il 1 ottobre 2004 SCALZI Vincenzo verrà arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 0341/730415 intestata al bar Bellavista di Mandello del Lario (LC) (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 18).

TELEFONATA N. 6071 DEL GIORNO 04/08/2004

ORA D'INIZIO 22.49

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

Monica - (voce femminile).

Monica - Pronto?

V.M.1- Monica?

Monica - Ehi!

V.M.1- Ciao.

Monica - Ciao.

V.M.1 - C'è qualcuno lì?

Monica - Sì, perché?

V.M.1 - Non farti accorgere che te lo sto dicendo.

Monica - Eh!

V.M.1 - Con chi è? Spostati.

Monica - E non lo so, perché?

V.M.1 - Così.

Monica - "Ma che schifo quella roba lì...

V.M.1 - Cosa?

Monica - No, no, Adele che gioca con un coso. Dimmi, dai.

V.M.1 - Con chi è, da solo o...

Monica - E non ci ho tempo, c'è gente.

V.M.1 - Passamelo.

Monica - Ah!

Il ricevitore viene passato.

V.M.2 - Pronto?

V.M.1 - La bellezza di mio compare!

V.M.2 - Guarda sei una delusione unica, te lo dico io...

V.M.1 - Perché?

V.M.2 - **Ma come perché?, perché io vengo trovarti e tu sparisci e te ne vai in ferie**.

V.M.1 - No, alt, compare bello...

V.M.2 - (Ride)

V.M.1 - ...ci mancherebbe, ferie zero quest'anno, stiamo lavorando all'impazzata.

V.M.2 - Ah, ho capito, ho capito. E io ero di passaggio e ho detto: come, vado a Roma e non vedo il Papa?

V.M.1 - E' chiaro, è chiaro compare.

V.M.2 - Hai capito?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ero passato di qua e ho detto: lo saluto, vediamo un attimino. Tutto bene?

V.M.1 - Sì, il ragazzo c'è, è lì in zona

V.M.2 - Non ho capito.

V.M.1 - Il ragazzo è in zona?

V.M.2 - Vincenzo?

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - Dovrebbe arrivare qua. Sentimi a me...

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - ...a proposito, di Enzino mio...

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - ...**sai qualcosa se è sceso giù, se non è sceso giù?**

V.M.1 - Ti giuro non lo so, mi ha chiamato e mi ha detto che doveva venire da te...

V.M.2 - Ahia la commedia! Ascoltami a me...

V.M.1 - Mi dica.

V.M.2 - ...rintracciamelo, fammi la cortesia...

V.M.1 - Domani mattina se è giù te lo vado a trovare.

V.M.2 - **Bravo! Digli di chiamarmi urgentemente**.

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Hai capito?, se è qua è meglio ancora glielo dici che avevo bisogno di lui di parlargli urgentemente, capito?

V.M.1 - **Una domanda**...

V.M.2 - **Dimmi.**

V.M.1- ...**ma col nostro giovanotto siamo bene, siamo male, come siamo?**

V.M.2- Chi è?

V.M.1- **Con Vincenzo**.

V.M.2- **Eh vabbè, ma... qua si è messo a posto tutto, ma non è...**

V.M.1- **Tira le orecchie se si comporta male.**

V.M.2- **No, non ti preoccupare che è un bravissimo ragazzo**.

V.M.1- **Okay. Aiutatemelo, è un ragazzo che va seguito.**

V.M.2- Lo so, non ti preoccupare ti ho detto.

V.M.1- Okay. Bevete tutto, fai... passami la signora che gli dico una cosa...

V.M.2- Eccolo qua che è arrivato.

V.M.1- Okay.

V.M.2- **E' arrivato adesso... Okay, ti saluto.**

V.M.1- Passami la donna, passami la donna.

V.M.2- Ci sentiamo, sì. ciao.

Il ricevitore viene passato.

Monica - Pronto?

V.M.1- Offrigli da bere, Mo'.

Monica - Sì, va bene.

V.M.1- Okay?

Monica - Sì, ciao.

V.M.1- Ohu!

Monica - Eh! È arrivato Vincenzo...

V.M.1- **Prova a sentire se gli fa la cazziata o che...**

Monica - Se?

V.M.1- Se gli fa la cazziata me lo dici.

Monica - **Ma per che cosa?**

V.M.1- **Lo so io. Dopo me lo dici, non ti fare accorgere che senti.**

Monica - Eh, dai, va bene... se non ha cose... ancora cose...

V.M.1- Eh, può darsi.

Monica - Eh, lui è andato di là

V.M.1- Okay, ciao, ciao.

Monica - Ciao, ciao.

In sede di memoria scritta del 7 febbraio 2009, RIZZUTI Giovanni tenta di accreditare una spiegazione alternativa delle conversazioni 6070 e 6071, spiegazione che si manifesta in tutta la sua contraddittorietà sulla base della semplice citazione del dichiarato e del raffronto con il contenuto delle telefonate: "*al sig. Le Rose gli feci riparare una Marea Fiat 8W che avevo venduto a Scalzi Vincenzo nota tel n.6070 e 6071. Per il saldo della riparazione il sig. Le Rose si recò in Mandello (io ero in Calabria) e la riparazione doveva saldarla Scalzi Vincenzo in quanto io avevo praticato un prezzo molto più basso del valore di quattro ruote per il fatto che era da sistemare di carrozzeria*".

Come si è visto nel corso delle conversazioni gli interlocutori non parlano assolutamente del corrispettivo della riparazione di un'autovettura, anzi RIZZUTI

chiede a LE ROSE di "*seguire*" SCALZI e di "*tirargli le orecchie se si comporta male*".

Si tratta di espressioni e richieste che debbono collocarsi nell'ambito associativo del narcotraffico e che non hanno nulla a che vedere con un debito di SCALZI nei confronti di LE ROSE per la riparazione di un'auto.

Dalla telefonata 2998 del 7 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, si evince che LE ROSE Armando dà ordine a MANTIA Francesco di fare del male ad una persona ("*quelle delle fotografie*") o di danneggiare la sua autovettura.

L'ordine di LE ROSE è perentorio: "*Ma il vedere... non c'è da vedere niente Fra', hai capito?*".

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando e intestata a Gennaro Russo (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 42).

TELEFONATA N. 2998 DEL GIORNO 07/08/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 20.59
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
FRANCO - (voce maschile che effettua la chiamata).
OMISSIS
FRANCO - Dimmi.
V.M. - A quel *pisciatore*, tu mi capisci...
FRANCO - Eh!
V.M. - ...quello delle fotografie...
FRANCO - Eh!
V.M. - Saialo stasera.
FRANCO - E mo' vediamo, compare, se mi riesce.
V.M. - Ma il vedere... non c'è da vedere niente Fra', hai capito?
FRANCO - E va boh, niente. Okay.
V.M. - La macchina saiala.
FRANCO - Okay, dai!
V.M. - Hai capito?
FRANCO - Va bene.
V.M. - E fammelo.
FRANCO - E lo facciamo, dai!
V.M. - No, fammelo, perché se non lo fai domani, se non è stato fatto il fatto, domani... boh! Hai capito?
FRANCO - Si, dai!
V.M. - Basta.
FRANCO - Okay.

L'ordine viene ribadito da LE ROSE Armando nel corso della telefonata 2999 del 7 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, nel corso della quale LE ROSE ordina a MICO (come vedremo in seguito Domenico Marino) e a MANTIA Francesco di portarsi una pistola "*portati il ciuccio*" e di fare del male ad una persona "*e salatelo*".

Quanto all'interpretazione della parola "*ciuccio*" come pistola si richiama quanto già osservato in sede di commento delle telefonate 475 e 479 del 12 giugno 2004, intercettate sull'utenza 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco, dalle quali si evince come MANTIA detenesse illecitamente delle armi.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando e intestata a Salvatore Logoluso (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 42).

TELEFONATA N. 2999 DEL GIORNO 07/08/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***
ORA D'INIZIO 21.12
Interlocutori:
Armando - (voce maschile che riceve la chiamata);
FRANCO - (voce maschile effettua la chiamata);
MICO - (voce maschile che interviene nella chiamata).

In attesa della risposta, Franco dice: "Sono arrivato stamattina qua, però sono passato l'altra settimana da là, sono passato da certi amici (parole incomprensibili, linea disturbata: durata 2")".

Armando - Pronto!

FRANCO - Oh! Che sono qua con Domenico, tuo nipote.

Armando - Eh!

FRANCO - Sono a casa di *(parola incomprensibile: durata 1").*

Armando - Eh!

FRANCO - C'è Angelo alla parte mia.

Armando - Eh!

(Voci in sottofondo)

FRANCO - Com'è?

Armando - Eh... hai capito?

FRANCO - Eh sì, andiamo che ci facciamo una camminata, ora andiamo a prendere qualche cosa dai.

Armando - Oh!

FRANCO - Okay?

Armando - Eh!

FRANCO - Vuoi parlare con Mico?

Armando - Sì.

FRANCO - *(Rivolto ad altri)* Eh, vieni qua, vieni qua. Andiamo a mangiare quattro pesci al ristorante. Qua, che ti passo a zio Armando.

Il ricevitore viene passato.

MICO - Eh! Zi' Arma'...

Armando - Mico!

MICO - Dimmi.

Armando - Porta *(parole incomprensibili: durata 2").*

MICO - Sì, sì.

Armando - Portati il ciuccio.

MICO - Sì, zio.

Armando - E salatelo.

MICO - Sì, sì.

Armando - Hai capito?

MICO - Sì, sì.

Armando - Perfetto.

Dalla conversazione 3478 del 19 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/4223746 in uso a Mantia Francesco, si evince, infine, la prova che l'azione punitiva ordinata da LE ROSE Armando è stata portata a compimento.

TELEFONATA N. 3478 DEL GIORNO 19/08/2004 ***Utenza n. 347/4223746 in uso a MANTIA Francesco***

ORA D'INIZIO 13.17

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata);

FRANCO - (voce maschile che riceve la chiamata).

OMISSIS

FRANCO - Ieri sera mi hanno chiamato verso le dieci, c'era il cugino tuo là...

V.M. - Chi?

FRANCO - Orlando.

V.M. - Dove?

FRANCO - Dov'è Ciccio.

V.M. - Sì!

FRANCO - Eh!

V.M. - E va beh...

FRANCO - L'hanno menato, l'hai saputo che l'hanno menato?

V.M. - A chi?

FRANCO - A Orlando.

V.M. - Chi è che l'ha menato?

FRANCO - L'hanno menato là dalle parti di là.

V.M. - Sì!

FRANCO - Sì.

V.M. - Chi l'ha menato?

FRANCO - E non lo so, sempre per quei discorsi, ma se ne frega.

V.M. - L'hanno menato?

FRANCO - Eh!

V.M. - Ma gliel'hanno fatte provare buone?

FRANCO - Sì, sì, insomma... no, buone buone gliele dobbiamo fare provare io e te, come vieni a Milano.

V.M. - Eh... Va bene.

FRANCO - Io vado da mio cugino... ma che mi deve fare a me mio cugino? Va bene...

V.M. - Non ho capito, cioè...

FRANCO - Ha detto: "Ma il cugino mio a me non mi fa niente, che a me mi vuole bene il cugino mio". E lo so che ti vuole...

V.M. - Gli vuole bene...

FRANCO - ...bene, dico...

V.M. - Qua ha chiuso i ponti, Fra'.

FRANCO - Ah?

V.M. - <u>Qua si sono chiusi i ponti, qua è meglio che non ci venga. Hai capito?</u>
FRANCO - Eh!
V.M. - E' così.
FRANCO - No, viene, viene che tiene la faccia tosta, te lo dico io che viene.
V.M. - No, no, a casa mia non ce lo voglio più, a casa mia non ce lo voglio più. Hai capito?
FRANCO - Disgraziato!
V.M. - Ha finito di vivere, ha finito di vivere.
FRANCO - Si è fregato l'assicurazione; te l'avevo detto quel fatto, eh!
V.M. - E va beh, comunque...
FRANCO - Dove sei?
V.M. - Eh, sto andando a mangiare. Quando ci vediamo?
FRANCO - Ma poi vediamo, che ci sto un paio di settimane.
V.M. - Eh!
FRANCO - Poi il primo settembre me ne vengo, va!
V.M. - Va bene. Dai, che ti devo dire?
FRANCO - Okay. Com'è, la carrozzeria tutto a posto? Stai faticando?
V.M. - Eh, ho quasi finito, sto pitturando il pavimento.
FRANCO - Il pavimento?
V.M. - Eh, il pavimento, gli ho fatto una mano di grigio che faceva schifo.
FRANCO - Ah, ho capito, sì, sì.
V.M. - Che cazzo devo fare?
FRANCO - Fa caldo? Che tempo fa?
V.M. - Sì, belle giornate.
FRANCO - Qua è fresco.
V.M. - Va bene, Fra'. Okay...
FRANCO - Okay, compare, ci sentiamo, okay?
V.M. - Ciao. Buone vacanze.
FRANCO - Ciao, ciao, grazie, compare. Ciao.

La telefonata in esame costituisce la prova del concorso morale tramite istigazione ex art. 110 cp di LE ROSE Armando nel delitto di porto d'arma, di cui al **capo A.67**.

Dalla telefonata 18 del 21 agosto 2004, intercettata sull'utenza 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando, nel colloquiare con una persona chiamata "Franco", dichiara di detenere sostanza stupefacente chiamata convenzionalmente "*macchina*".

Nel corso della telefonata LE ROSE Armando dichiara di essere "*l'amico di Alfonso*", come nella successiva telefonata 22 del 21 agosto 2004.

Tale presentazione è significativa di un rapporto illecito in quanto LE ROSE Armando non si presenta con il proprio nome, ma richiama alla mente dell'interlocutore la propria identità citando l'amicizia con "*Alfonso*".

Entrambe le telefonate intervengono in uscita con un certo "Franco" utilizzatore dell'utenza 338/1303632, intestata a Francesco Russo (cfr. nota informativa isp Marco Di Prinzio – pagina 25).

Franco chiede a LE ROSE se ricorda della trattativa che aveva in corso ("*Senti, per (inc., linea disturbata) ti ricordi per la sistemazione della macchina lì che avevo?*") e, acquisita la certezza del ricordo di LE ROSE, lo avvisa che lo stupefacente è arrivato e che è a sua disposizione ("*Eh! Vedi che è già... è già arrivata, capito? Se eri...*") e lo interpella se è sempre interessato ("*Eh! Non lo so, vedi te*").

Il tenore della conversazione è di facile intelligibilità.

Non ci troviamo di fronte ad accordi per far riparare un'auto da LE ROSE, che – come si è visto – gestisce una carrozzeria, in quanto Franco fa espresso riferimento, dopo aver ricordato che aveva una macchina da sistemare, all'arrivo di un qualcosa e sollecita LE ROSE a confermare il proprio interesse.

E' evidente che se Franco avesse inteso far riparare la propria auto a LE ROSE avrebbe semplicemente preso appuntamento per portare l'auto alla carrozzeria.

Ed, invece, lo avvisa che "*è già arrivata*" e lo interpella per verificare se è interessato.

Si tratta quindi di una conversazione che non attiene alla riparazione di una macchina, ma ad un accordo pregresso avente ad oggetto la disponibilità di sostanza stupefacente.

L'interpretazione trova conferma anche nel contenuto della conversazione n.22 del 21 agosto 2004, nel corso della quale Franco afferma di avere a disposizione un quantitativo superiore di sostanza stupefacente rispetto a quanto comunicato in precedenza: "*Ascolta, c'era... c'era qualcosina in più di quel... di quello che t'avevo detto comunque, capito?*".

Entrambe le telefonate intervengono con una persona non identificata, tale "*Franco*", utilizzatore dell'utenza 338/1303632 (cfr. nota informativa isp Marco Di Prinzio - pagina 25).

TELEFONATA N. 18 DEL GIORNO 21/08/2004 ***Utenza n. 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 09.12
Interlocutori:
FRANCO – (voce maschile);
V.M. - N.ID. (voce maschile).
FRANCO - Si? Pronto!
V.M. - Pronto!
FRANCO - Si.
V.M. - Chi è, Mario?
FRANCO - Chi, Mario?
V.M. - Pronto!
FRANCO - Si?

V.M. - Pronto!

FRANCO - Sì, pronto!

V.M. - Pronto!

FRANCO - A chi vai cercando?

V.M. - Ehi, chi sei tu, scusa, eh! Mi hai chiamato ieri sera.

FRANCO - E t'ho chiamato ieri sera? E dove l'ho preso il tuo numero io, eh? Mi hai chiamato tu a me.

V.M. - **Ma chi è, Franco è?**

FRANCO - Eh!

V.M. - **Ciao Franco, sono... sono l'amico di Alfonso, sono.**

FRANCO - Ah! Scusa! Oh, e io ho trovato il numero di telefono e non sapevo...

V.M. - Eri ancora a letto?

FRANCO - ...e non so di chi era, e allora t'ho... ho chiamato, hai capito?

V.M. - Eh! Come stai?

FRANCO - Scusami per questa...

V.M. - No, no.

FRANCO - Non te la prendere...

V.M. - No, ma intanto io...

FRANCO - *(voci sovrapposte, parole incomprensibili: durata 2").*

V.M. - ...ho trovato le tue chiamate, ho detto io: ostia, ho detto io, boh? Non lo so.

FRANCO - Perché le avevo trovate pure io e il numero non me lo ricordavo.

V.M. - Eh! Come stai?

FRANCO - Comunque, dai...

V.M. - Come stai, Franco?

FRANCO - Eh?

V.M. - Come stai, dico, tutto bene?

FRANCO - Eh, insomma.

V.M. - In ferie niente quest'anno?

FRANCO - No, quest'anno niente ferie.

V.M. - **Senti, per *(inc., linea disturbata)* ti ricordi per la sistemazione della macchina lì che avevo?**

FRANCO - Eh, eh, eh!

V.M. - **Eh! Vedi che è già... è già arrivata, capito? Se eri...**

FRANCO - Eh!

V.M. - **Hai capito?**

FRANCO - Eh!

V.M. - **Eh! Non lo so, vedi te.**

FRANCO - **E tu sei... ma tu sei a...**

V.M. - **Sono sempre lì, sono sempre lì.**

FRANCO - **La carrozzeria è aperta allora?**

V.M. - Sì... No, e ho quasi finito, hai capito?

FRANCO - Eh!

V.M. - Mancano ancora qualche lavoretto, se ti vuoi fare una scappata oggi.

FRANCO - Senti un po', cosa andrei a spendere io per aggiustare quella botta lì che ti ho fatto vedere?

V.M. - Ascolta, devi venire giù, comunque vediamo un attimino, hai capito?

FRANCO - Uhm, uhm!

V.M. - Perché c'è il discorso che... poi ti spiego, dai, quando vieni qua perché c'è...

FRANCO - Eh, ma tu... ma tu anche oggi pomeriggio ci sei lì?

V.M. - Sì, sì, sono qua io, hai capito?

FRANCO - Eh, e va beh, dai, magari *(linea disturbata, parole incomprensibili: durata 2").*

V.M. - Dimmi a che ora arrivi che mi faccio arrivare qua, perché non vorrei che magari vado via, hai capito?

FRANCO - Va beh, ti do un colpettino di telefono e ci sentiamo, dai.

V.M. - Okay, dai. Va bene.

FRANCO - Uhm! Okay, dai.

V.M. - Ciao, Franco.

FRANCO - Ciao, ciao.

V.M. - Ciao, ciao.

TELEFONATA N. 22 DEL GIORNO 21/08/2004 ***Utenza n. 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 17.24

Interlocutori:

FRANCO – (voce maschile);

V.M. - N.ID. (voce maschile).

FRANCO - Sì?

V.M. - Pronto!

FRANCO - Sì.

V.M. - Franco?

FRANCO - Ohu!

V.M. - *(linea disturbata, parole incomprensibili: durata 1")* sono l'amico di Alfonso.

FRANCO - Ah! Ascoltami...

V.M. - Sì.

FRANCO - ...ci possiamo vedere fra... adesso che ore sono? Le cinque e mezza... cinque e mezza... non so, per le sette ci possiamo vedere?

V.M. - Eh, stavo aspettando te, perché poi devo andare via, capito?

FRANCO - Eh!

V.M. - A che ora arrivi?

FRANCO - Eh, per le sette.

V.M. - Eh, dai, t'aspetto, dai! T'aspetto nell'officina, dai.

FRANCO - Eh! Sì, ma...

V.M. - Ascolta, c'era... c'era qualcosina in più di quel... di quello che t'avevo detto comunque, capito?

FRANCO - Uh! Ma io adesso vengo a vedere il prezzo, poi domani ti porto la macchina...

V.M. - Va bene.

FRANCO - ...hai capi...

V.M. - Vieni giù, dai, che...

FRANCO - Hai capito?

V.M. - Okay, dai.

FRANCO - Dai, per le sette sono lì, dai!

V.M. - Okay, dai!

FRANCO - Eh! Ciao.

V.M. - T'aspetto. Ciao, ciao.

FRANCO - Ciao.

Le due conversazioni in esame costituiscono la prova del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di LE ROSE Armando, di cui **al Capo A.55 punto 2.**

In ordine al delitto contestato al **Capo A.55 punto 3** non può essere pronunciata sentenza di condanna, tenuto conto che la conversazione 22 si inserisce tra le prove della condotta già rientrante nel delitto di cui al **Capo A.55 punto 2** e in quella assorbita.

Dalla telefonata 7363 del 22 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489, si evince che SURIANO Giovanni, con l'utenza 349/4131376 a lui in uso, contatta RIZZUTI Giovanni (che si trova a Petronà) e gli chiede la consegna di sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*quattro cd*".

RIZZUTI dichiara di trovarsi a Petronà e promette a SURIANO di andarlo a trovare al suo ritorno in Lombardia: "*E va bene, dai, quando arrivo ti vengo a trovare, va bene?*".

SURIANO, appreso ciò, chiede a RIZZUTI di portargli quattro CD ("*Va bene, dai, portami quattro cd ora che arrivi*") e insiste per avere la consegna di tali CD ("*Ma portameli però*"), dopo che RIZZUTI gli aveva risposto di averli già presi ("*Sì, li ho già presi*").

SURIANO, poi, fa riferimento alla ragione della richiesta dei CD richiamando l'immagine di un signore fermo da non lasciare solo: "*Eh Giò, è così... che cazzo devo fare... sto qua io... qua c'è un signore fermo e lo lasciamo qua da solo?*".

A seguito delle parole di SURIANO, RIZZUTI si sente in dovere nuovamente di tranquillizzare l'interlocutore "*Ah, ho capito. Dai, ci sentiamo, adesso c'ho gente che sto facendo, hai capito?, i cd te l'ho già presi, dai, stai tranquillo* ".

Il tenore della conversazione porta a ritenere che i termini "*quattro CD*" costituiscano espressioni convenzionali per indicare un determinato quantitativo di sostanza stupefacente.

In primo luogo, deve rilevarsi che SURIANO non chiede a RIZZUTI il CD di un particolare artista, ma genericamente "*quattro CD*".

RIZZUTI non chiede alcun chiarimento, limitandosi a rispondere di aver già provveduto.

Tale modo di procedere consente di ritenere che il termine sia convenzionale e che gli interlocutori siano già d'accordo per lo scambio di sostanza stupefacente.

In secondo luogo, SURIANO chiede un numero determinato di CD - quattro - al fine manifesto di indicare il quantitativo di sostanza stupefacente.

In terzo luogo, SURIANO spiega la ragione della richiesta dei "*quattro CD*" facendo riferimento ad una persona in attesa che non deve essere lasciata sola e RIZZUTI tranquillizza SURIANO sul fatto che avrebbe provveduto con certezza a recapitargli i CD.

La giustificazione in esame suffraga l'interpretazione della telefonata come richiesta di stupefacenti.

Non sussistono spiegazioni alternative all'affermazione inerente la presenza di una persona che rimane ferma in attesa dei "*quattro CD*" e che non può essere lasciata sola senza quei "*quattro CD*".

Deve poi considerarsi che SURIANO è solito ricorrere all'espressione in esame quando tratta stupefacenti con RIZZUTI.

Si ricorda a questo proposito il contenuto della telefonata 1355 del 22 aprile 2004, intercettata sul codice IMEI 351512007855170 dell'apparecchio cellulare in uso a RIZZUTI Giovanni, nel corso della quale SURIANO riferisce a RIZZUTI di dover consegnare sostanza stupefacente ad una persona rimasta ignota, usando i seguenti termini convenzionali: "*allora non ha capito? Mica lo posso lasciare a piedi a questo ragazzo. No, no, no, vedi di sbrigare per oggi che è meglio però*".

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che il numero contattato è 349/4131376, intestata a Carlo Albiati e in uso a SURIANO Giovanni (cfr. nota informativa isp Di Prinzio - pagina 30).

TELEFONATA N. 7363 DEL GIORNO 22/08/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 21.26
Interlocutori:
Giovanni - (voce maschile);
V.M. - N.ID. (voce maschile).
Giovanni - Pronto?
V.M. - Uhe, dove sei?
Giovanni - Pronto?
V.M. - Mi senti?
Giovanni - Ehi, ciao.
V.M. - Dove sei?
Giovanni - Sono in ufficio, sto facendo una pratica.
V.M. - Ma sei qua da noi?
Giovanni - **A Petronà.**
V.M. - Ah, ho capito. Tutto a posto?
Giovanni - Sì.
V.M. - Va bene, dai.
Giovanni - Tu come va?
V.M. - Eh, come il cazzo! Che devo fare
Giovanni - Niente, ancora niente di...
V.M. - Mi ha preso la fantasia di mangiare.
Giovanni - Uh.
V.M. - Sto entrando adesso a casa, sono qua fuori.
Giovanni - Ho capito.

V.M. - Alle dieci devo entrare, firmo e me ne vado a casa.

Giovanni - **E va bene, dai, quando arrivo ti vengo a trovare, va bene?**

V.M. - **Va bene, dai, portami quattro cd ora che arrivi.**

Giovanni - **Sì, li ho già presi.**

V.M. - **Ma portameli però.**

Giovanni - **Sì, ti ho detto di sì, te li ho già presi.**

V.M. - Va bene, dai.

Giovanni - Okay?

V.M. - Va bene, dai. Per il resto tutto a posto, tua madre, tuo padre?

Giovanni - Sì.

V.M. - Va bene, dai... salutameli.

Giovanni - E voi lì tutto bene?

V.M. - **Eh Giò, è così... che cazzo devo fare... sto qua io... qua c'è un signore fermo e lo lasciamo qua da solo?**

Giovanni - **Ah, ho capito. Dai, ci sentiamo, adesso c'ho gente che sto facendo, hai capito?, i cd te l'ho già presi, dai, stai tranquillo.**

V.M. - Va bene, dai.

Giovanni - Ciao bello, ciao.

V.M. - Ciao, ciao.

In ordine a tale addebito, RIZZUTI Giovanni scrive nella memoria del 7 febbraio 2009 che era nel possesso di copie di un "*CD musicale*", di cui aveva sponsorizzato la realizzazione.

A supporto di quanto scritto l'imputato ha allegato la fotocopia della copertina del CD medesimo.

Il CD musicale si intitola "*Vita da Brigante*" e l'autore risulta essere "*Carmine Scavo e la sua fisarmonica*".

L'allegazione dell'imputato non è idonea a porre in dubbio l'ipotesi accusatoria.

La copertina non indica la data di immissione in commercio e non è possibile pertanto accertare se, al momento della telefonata, il CD in esame fosse già in commercio.

Non solo, ma RIZZUTI non spiega in alcun modo la ragione della richiesta di SURIANO nel numero di ben quattro copie del CD; se RIZZUTI avesse voluto fare un dono al cugino si sarebbe verosimilmente limitato ad un solo CD.

Vi è poi da considerare che RIZZUTI nulla dice sulla presenza di una terza persona che non doveva essere lasciata sola.

La telefonata in commento costituisce la prova della commissione del delitto di cessione di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI Giovanni, di cui al **capo A.57 punto 9**.

Correlativamente la conversazione citata costituisce anche la prova del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni, di cui al **capo A.59 punto 14.**

Dalla telefonata 7660 del 28 agosto 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI riferisce a Monica TALARICO di aver acquistato sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*due pacchetti di sigarette*".

Più precisamente, RIZZUTI riferisce a Monica Talarico che si sta immaginando fatti non veri sulle frequentazioni dello stesso RIZZUTI ("*Ti stai facendo i cinema!*") e che ha acquistato sostanza stupefacente ("*Dai sceminutica! Che mi ha preso due pacchetti di sigarette, no?*"), avendo poi problemi seri per il pagamento ("*per il pagamento là è successo il finimondo* ").

RIZZUTI poi precisa dove si trova lo stupefacente: "*ci sono le sigarette... Dove?... Nella Lupo... E la Lupo chi ce l'ha?.... Lui, davanti a me* ".

In altre parole, RIZZUTI spiega alla compagna di aver acquistato sostanza stupefacente e di aver collocato la sostanza in un'auto "*Lupo*" che lo precede nel senso di marcia.

L'interpretazione della conversazione non lascia dubbi all'interprete; se davvero gli interlocutori avessero parlato di sigarette non si spiega perché RIZZUTI abbia precisato dove quelle sigarette si trovassero e perché avesse precisato che non fosse lui a detenerle.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza che viene contattata in uscita è 338/1706517 intestata e in uso a Monica TALARICO.

TELEFONATA N. 7660 DEL GIORNO 28/08/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 19.21
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Monica - (voce femminile).
Monica - Pronto?
V.M. - Che c'è, Mo'?
Monica - Niente?
V.M. - Perché mi hai mandato il messaggio?
Monica - Eh. Per dirti.
V.M. - E che te l'ho detto cento volte che non si sono sbagliati.
Monica - E basta?
V.M. - E basta.

Monica - Oh!

V.M. - Perché che ci deve essere con me?

Monica - No, non lo so.

V.M. - **Ti stai facendo i cinema!**

Monica - Boh!

V.M. - Dai sceminutica! **Che mi ha preso due pacchetti di sigarette, no?**

Monica - Eh!

V.M. - Ma non ti dico *(inc. 2")*

Monica - Perché ?

V.M. - Eh, **per il pagamento là è successo il finimondo**

Monica - Eh, bravo! E dopo?

V.M. - **E avete sbagliato... ha detto siete bastardi di merda** *(inc. 2")* **io... ho detto: adesso vengo e cambiamo un'altra volta tutto.**

Monica - Ah!

V.M. - *(disturbi di linea inc. 1")*

Monica - Non sento.

V.M. - *(disturbi di linea inc. 2").*

Monica - Non ho capito.

V.M. - *(disturbi di linea inc. 1")* **ci sono le sigarette.**

Monica - **Dove?**

V.M. - **Nella Lupo.**

Monica - **E la Lupo chi ce l'ha?**

V.M. - **Lui, davanti a me.**

OMISSIS

La telefonata in commento costituisce la prova della commissione del delitto di cessione di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI Giovanni, di cui al **capo A.57 punto 10.**

Dalle telefonate 9498 e 9503 del 28 settembre 2004, intercettate sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, 550 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, 9566 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, 605, 606, 608 e 634 del 29 settembre 2004, intercettate sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince come RIZZUTI Giovanni e SCALZI Vincenzo abbiano acquistato sostanza stupefacente da un soggetto di nome Luigi Pagliaro.

L'interpretazione delle telefonate, valutate nel loro insieme, consente di addivenire al risultato probatorio predetto.

Sebbene, come vedremo, gli interlocutori parlino inizialmente di una macchina, e poi di una Punto Turbo Diesel del 1999, le conversazioni successive consentono di ritenere che gli interlocutori abbiano trattato stupefacente e che SCALZI abbia ritirato stupefacente da Luigi Pagliaro con la direzione di RIZZUTI.

Dalle telefonate successive tra SCALZI e RIZZUTI scompare, infatti, ogni riferimento all'autovettura, residuando solo espressioni che fanno riferimento alla preoccupazione per l'esito positivo dell'operazione di acquisto e trasporto dello stupefacente.

Deve poi considerarsi che - come vedremo in seguito - SCALZI Vincenzo verrà arrestato la mattina del 1 ottobre 2004, a distanza di poche ore dall'incontro con Luigi Pagliaro, per detenzione illecita dello stupefacente ricevuto dal predetto.

Dalla telefonata 9498 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI chiede a SCALZI di verificare se Luigi Pagliaro ha la sostanza stupefacente per lui ("*E digli a Luigi se c'è quella macchiane per me*") e SCALZI chiede tempo ("*Adesso dammi tempo che poi ti dico, ciao*").

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in entrata è 335/6514460, in uso a SCALZI Vincenzo e intestata a Carlo Colombo (cfr. nota citata pagina 31).

TELEFONATA N. 9498 DEL GIORNO 28/09/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 10.22
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).
OMISSIS
V.M.2- Ascolta...
V.M.1- Dimmi.
V.M.2- **Dove sei? Sei già là...**
V.M.1- **Sì.**
V.M.2- Ah?
V.M.1- Sì.
V.M.2- **E digli a Luigi se c'è quella macchiane per me.**
V.M.1- **Adesso dammi tempo che poi ti dico, ciao.**
V.M.2- **No, domandaglielo perché ...**
V.M.1- **E penso di sì.**
V.M.2- **...io parto, non stasera...**

Dalla telefonata 9503 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SCALZI avvisa RIZZUTI che Luigi Pagliaro propone un determinato quantitativo di sostanza stupefacente, chiamato convenzionalmente Punto Turbo Diesel del 1999 al prezzo di euro 3.700: "*Ascolta una cosa, io la Punto turbo diesel l'ho trovata... è del novantanove, però vuole... Eh, ha*

detto così, turbo diesel, bella, chilometri pochi..." e RIZZUTI risponde che è d'accordo: "*Digli che non ce ne sono problemi*".

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in entrata è 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo e intestata a Carlo Colombo (cfr. nota citata pagina 31).

TELEFONATA N. 9503 DEL GIORNO 28/09/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 11.38
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).
V.M.1 - Ehilà!
V.M.2 - Dimmi.
V.M.1 - **Ascolta una cosa, io la Punto turbo diesel l'ho trovata...**
V.M.2 - Eh!
V.M.1 - ...**è del novantanove, però vuole...**
(Si sente un uomo rispondere: "Tre e sette")
V.M.1 - **...tremila e sette.**
V.M.2 - Ah ah, lo stesso di prima gli dici
V.M.1 - Eh!
V.M.2 - **Non è che possiamo giocare...**
V.M.1 - **Eh, ha detto così, turbo diesel, bella, chilometri pochi...**
V.M.2 - **Digli che non ce ne sono problemi**
V.M.1 - **La vuoi o no la vuoi?**
V.M.2 - **Eh certo.**
V.M.1 - Okay.

Dalla telefonata 550 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince la prosecuzione della trattativa di acquisto tra le parti.

Luigi Pagliaro, che ha già parlato con RIZZUTI ("*No, perché Giovanni mi ha detto della Punto stamattina, no?*"), chiede a SCALZI quando intende ritirare lo stupefacente ("*Eh, ma se tu vuoi venire stasera, io lo voglio sapere, perché la devo andare a prendere alla concessionaria? Perché...*") e SCALZI rinvia la consegna alla sera del giorno successivo ("*No, facciamo domani sera, che stasera mi ha invitato mio suocero per il compleanno*").

Il contenuto della conversazione in esame è particolarmente significativo in quanto non è assolutamente credibile che RIZZUTI Giovanni abbia acquistato un'autovettura da Luigi Pagliaro dopo che quest'ultimo aveva acquistato la medesima autovettura da una terza concessionaria.

Se davvero l'operazione commerciale si fosse svolta nei termini predetti l'operazione si sarebbe risolta in un antieconomico sviluppo per RIZZUTI Giovanni costretto a pagare, oltre all'autovettura, anche la mediazione del Luigi Pagliaro.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che il numero contattato è 340/5080187, in uso a Luigi Pagliaro e intestata a Maria Letizia Baglio (cfr. nota citata pagina 31).

TELEFONATA N. 550 DEL GIORNO 28/09/2004 ***Utenza n. 335/6514460 in uso a in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 18.32
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
Telefonata in dialetto calabrese.
V.M.1- Pronto?
V.M.2- Uhe! Ma il telefono lo usiamo per sport?
V.M.1- Eh, sto ancora lavorando.
V.M.2- Ah, stai lavorando?
V.M.1- Mhm.
V.M.2- **No, perché Giovanni mi ha detto della Punto stamattina, no?**
V.M.1- Eh.
V.M.2- **Eh, ma se tu vuoi venire stasera, io lo voglio sapere, perché la devo andare a prendere alla concessionaria? Perché...**
V.M.1- **Facciamo domani sera.**
V.M.2- ...sennó tra un quarto d'ora quello chiude.
V.M.1- **No, facciamo domani sera, che stasera mi ha invitato mio suocero per il compleanno.**
V.M.2- Ah! E allora facciamo così... no, perché io domani mattina devo prendere anche una Micra.
V.M.1- **No, domani sera, domani sera.**
V.M.2- **Dai, va bene.**
OMISSIS

Dalla telefonata 9566 del 28 settembre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che SCALZI avvisa RIZZUTI che avrebbe ritirato lo stupefacente la sera del giorno dopo.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza chiamata da quella intercettata è 333/8370769 intestata e in uso a SCALZI Vincenzo (cfr. nota predetta pagina 31).

TELEFONATA N. 9566 DEL GIORNO 28/09/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 20.46
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).
V.M.1- Pronto?

V.M.2- Angel, pronto? *(Cantando)*. **Come hai fatto?**

V.M.1- **Domani.**

V.M.2- *(Ride)* Perché domani?

V.M.1- E sono da Francesca.

V.M.2- Come?

V.M.1- Sono da Francesca.

V.M.2- Che c'entra Francesca con domani?

V.M.1- Eh, stiamo mangiando ancora.

V.M.2- E domani che cosa?

V.M.1- **Vado domani sera...**

V.M.2- **E no, ma che cazzo me ne frega, lui mi ha detto di chiamarlo prima di andare...**

V.M.1- No, mi ha chiamato lui.

V.M.2- Ah, ti ha chiamato?

V.M.1- **Sì, e io gli ho detto domani sera.**

V.M.2- Ah, gliel'hai detto?

V.M.1- Eh, sì.

Dalla telefonata 605 del 29 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che, alle ore 20,35 p.m., SCALZI avvisa RIZZUTI che sta andando a ritirare lo stupefacente.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in uscita il numero contattato è 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr nota citata pagina 31).

TELEFONATA N. 605 DEL GIORNO 29/09/2004 ***Utenza n. 335/6514460 in uso a in uso a SCALZI Vincenzo***

ORA D'INIZIO 20.35

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – (voce maschile che effettua la telefonata).

Telefonata in dialetto calabrese.

Nell'attesa voce femminile: "La Finanza e la pattuglia con le luci accese che veniva in su mentre io alle due andavo in giù".

V.M.1- Pronto?

V.M.2- Oh!

V.M.1- Oh?

V.M.2- Dove sei?

V.M.1- Adesso sto arrivando a casa...

V.M.2- Ah! Sono passato prima... sono arrivato

V.M.1- Sono stato tutto il giorno in giro.

V.M.2- Eh! E io sto andando

V.M.1- **Stai andando?**

V.M.2- **Adesso.**

V.M.1- Va bene, dai. Ma che dice il tuo capo?

Dalla telefonata 606 del 29 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che SCALZI, alle 20,38 della sera del 29/9/04,

avvisa Luigi Pagliaro che nel giro di una mezz'ora sarebbe arrivato a ritirare lo stupefacente: "*Eh. Eh, tempo mezz'oretta*".

Non è credibile che in un'ora tarda come quella delle ore 20,38 SCALZI abbia ritirato un'autovettura, senza peraltro che gli interlocutori indichino il luogo di deposito dell'auto stessa e le modalità di consegna.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza chiamata da quella intercettata
è 340/5080187 in uso a Luigi Pagliaro e intestata a Maria Letizia Baglio (cfr. nota informativa pagina 31).

TELEFONATA N. 606 DEL GIORNO 29/09/2004 ***Utenza n. 335/6514460 in uso a in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 20.38
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
Nell'attesa voci maschili incomprensibili.

V.M.1 - Pronto?
V.M.2 - Ohe, terrone.
V.M.1 - Ohe, ciao belè.
V.M.2 - Ciao.
V.M.1 - Com'è?
V.M.2 - Eh!
V.M.1 - Pronto?
V.M.2 - Mezzoretta.
V.M.1 - Pronto?
V.M.2 - Oh!
V.M.1 - Non sento un (cazzo).
V.M.2 - Ma mi senti adesso?
V.M.1 - Adesso sì, adesso sì, adesso sì.
V.M.2 - **Eh. Eh, tempo mezz'oretta.**
V.M.1 - **Ah, va bene**, (inc.)
V.M.2 - (inc.)
V.M.1 - Ah, va bene, (inc.)
V.M.2 - **Ah, è aperto fino alle dieci?**
V.M.1 - Sì, fino alle dieci sono aperti.
V.M.2 - Va bene.
V.M.1 - Ciao, bello. Ciao, ciao.
V.M.2 - Ciao, ciao.

Dalla telefonata 608 del 29 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che alle ore 23,20 del 29 settembre 2004, SCALZI avvisa RIZZUTI di aver ritirato lo stupefacente, riferendo soltanto che era andato tutto bene e che stava parcheggiando.

La conversazione è significativa in quanto scompare ogni riferimento alla consegna di un'autovettura ed alle condizioni di questa, residuando solo la preoccupazione di RIZZUTI per il buon esito dell'operazione ("*Tutto a posto?*") e la risposta positiva di SCALZI ("*Tutto a posto*").

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza chiamata da quella intercettata è 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota citata pagina 31).

TELEFONATA N. 608 DEL GIORNO 29/09/2004 ***Utenza n. 335/6514460 in uso a in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 23.20
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
Nell'attesa:
Voce femminile: (inc.) stasera?
V.M.1: (inc.), sicuramente.

V.M.1- Sì?
V.M.2- Dormi?
V.M.1- Eh, sono a letto, sì.
V.M.2- **Ah. Sto parcheggiando.**
V.M.1- Sei arrivato?
V.M.2- Sì.
V.M.1- Ah.
V.M.2- Eh.
V.M.1- **Tutto a posto?**
V.M.2- **Tutto a posto.**
V.M.1- **Va bene. Eh.**
V.M.2- Dai, ci vediamo domani.
V.M.1- Ciao.
V.M.2- Ciao, ciao.

Dalla telefonata 634 del 30 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che SCALZI e RIZZUTI discutono della qualità dello stupefacente acquistato il giorno prima e ritirato da SCALZI la sera del 29 settembre 2004, nonchè dei termini di pagamento.

RIZZUTI riferisce a SCALZI che una persona ha già chiamato per avere lo stupefacente dallo stesso ritirato da Luigi Pagliaro: "*Ha... Ha già chiamato quello della rocca che la vuole*".

SCALZI conferma che si tratta di sostanza stupefacente di buona qualità "*Senti, ma questa è una favola*".

SCALZI poi riferisce a RIZZUTI che Luigi Pagliaro vuole essere pagato entro 10 giorni e non entro 20 giorni: "*Ma quello della macchina, no?, invece di venti giorni, dieci giorni?*"

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in uscita è 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota informativa pagina 31).

TELEFONATA N. 634 DEL GIORNO 30/09/2004 ***Utenza n. 335/6514460 in uso a in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 18.52
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M. 1 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
Telefonata in dialetto calabrese.

V.M. - Sì?
V.M.1 - Dove sei?
V.M. - A Lecco.
V.M.1 - Che c'è?
V.M. - Eh... niente, che c'è?
V.M.1 - Eh, se rispondi con questo "pronto"...
V.M. - Eh, sono molto stressato al massimo oggi.
V.M.1 - Ah! Eh, oggi, oggi!
V.M. - Eh?
V.M.1 - Oggi?
V.M. - Eh, oggi.
V.M.1 - Non oggi, tutti i giorni.
V.M. - Eh, tutti i giorni.
V.M.1 - Pieno a tutti gli orari, non ti fermi un secondo.
V.M. - (inc.) l'ho comprata (inc.).
V.M.1 - Non ti fermi un secondo, per niente.
V.M. - **Ha... Ha già chiamato quello della rocca che la vuole.**
V.M.1 - Già?
V.M. - **Senti, ma questa è una favola.**
V.M.1 - Gomme 17, abbassata, che...
V.M. - **Ma quello della macchina, no?, invece di venti giorni, dieci giorni?**
V.M.1 - **Quello di ieri sera della macchina?**
V.M. - Eh!
V.M.1 - Eh, la gente ormai...
V.M. - Eh, non me l'hai detto però a me.
V.M.1 - **Oh, ma non lo sape... Me ne sono dimenticato, è la verità, non che non lo sapevo, me ne sono dimenticato.**
V.M. - Ma adesso non mi interessa a me.
V.M.1 - No, mi sono dimenticato proprio, con tutti i cazzi che ho in testa me ne sono dimenticato.
V.M. - **No, perché quando sono arrivato là mi ha detto: "Come, non te l'ha detto?"**...
V.M.1 - Eh, mi sono scordato, è la verità.
V.M. - E mi sono ritrovato come uno... No? Come per dire...
V.M.1 - Ho un sacco... Con tutti i cazzi che ho in testa mi sono scordato.

V.M. - No, ma ho capito, ma a me non è che mi interessa, però come fanno? Aumentano, alzano, abbassano i giorni?

V.M.1 - Eh, sì! Ma comunque bisogna...

V.M. - "E' vecchio...", ha detto: "E' vecchia la macchina?". Che cazzo è là?

V.M.1 - E allora perché non gliel'hai detto che è vecchia la macchina?

V.M.1 - No, e come non gliel'ho detto? Sì, non è che sono arrivato io dico che hai fatto ieri sera, eh?

V.M. - Eh, dai...

V.M.1 - (inc. voce accavallata).

V.M. - ...parliamone da vicino poi, che ci ho un problema pure io...

V.M.1 - Chiamami. E quando arrivi...

V.M. - Ti chiamo?

V.M.1 - ...mi chiami, eh! Io sono a casa.

V.M. - Okay.

V.M.1 - Ciao.

V.M. - Ciao, ciao bello.

Le conversazioni in commento provano la commissione del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di RIZZUTI Giovanni, con il concorso di SCALZI Vincenzo, di cui al **capo A.59 punto 13.**

In ordine all'accusa in esame, RIZZUTI Giovanni si difende scrivendo nella più volte citata memoria: "*come prima cosa cito la telef. N.9503, ove si può decifrare il contenuto della stessa, ma per di più voglio far notare che tale Pagliaro essendo stato il venditore della presunta sostanza stupefacente non è stato colpito di provvedimento ne tanto meno indagato in quanto non c'è nessun tipo di riscontro che possa attestare che sia stupefacente. Io per contro posso produrre documento della FIAT Punto acquistata tramite Pagliaro e poi la registrazione è molto chiara e esplicita con terza persona in sottofondo. Conosco Pagliaro Luigi è dello stesso mio paese di Petronà (ma vive a Como), lo stesso effettua compravendita di veicoli usati e preciso che mi fece acquistare altri veicoli.....*".

La versione difensiva viene respinta per le seguenti ragioni.

In primo luogo, vi è, come vedremo di seguito, il riscontro del sequestro dello stupefacente presso l'abitazione di SCALZI Vincenzo.

In secondo luogo, il certificato del PRA di Catanzaro prodotto dall'imputato non si riferisce ad una Punto Turbo Diesel del 1999 (di cui gli interlocutori parlano nel corso della citata telefonata 9503 del 28 settembre 2004), bensì ad una Fiat Punto cilindrata 1698 immatricolata il 6 febbraio 1998 ed acquistata da RIZZUTI Giovanni con scrittura privata del 22 dicembre 2004.

In terzo luogo, ESPOSITO Danny ha riferito che TROVATO Giacomo gli aveva indicato tre numeri di telefono di un certo Luigi, residente nello stesso paese di

SCHILLACI Paolo (cfr. paragrafo A.15) della motivazione) ed uno di questi tre numeri, l'utenza cellulare 340/5080187, risulta essere quello in contatto con RIZZUTI Giovanni e SCALZI Vincenzo nel corso delle telefonate in commento.

Questi tre elementi, unitamente considerati, consentono di avvalorare le conclusioni illustrate sulla configurabilità di una condotta delittuosa nell'ambito del narcotraffico, specie se si considera che Luigi Pagliaro risulta essere persona nota a TROVATO Giacomo, soggetto che – come si è visto al paragrafo A) della motivazione – spiegava la sua attività illecita prevalentemente nel settore del commercio dello stupefacente.

Come si è anticipato, parte dello stupefacente acquistato da RIZZUTI e detenuto da SCALZI verrà ceduto – come vedremo qui di seguito - da SCALZI a IERARDI Vincenzo e successivamente sequestrato a SCALZI in occasione dell'operazione di polizia giudiziaria del 1 ottobre 2004.

L'attività del sodalizio criminoso viene nuovamente turbata, infatti, dall'arresto del sodale SCALZI Vincenzo, avvenuto il giorno 1 ottobre 2004.

L'ispettore Marco Di Prinzio ha riferito di aver predisposto il giorno 30 settembre 2004 un servizio di osservazione davanti all'abitazione di SCALZI Vincenzo in Mandello del Lario e di aver visto arrivare, entrare ed uscire dall'abitazione Ierardi Vincenzo, poi fermato sulla Strada Provinciale 72 in Abbadia Lariana alle ore 21,40 e trovato in possesso di un sacchetto di cellophane contenente polvere bianca verosimilmente riconducibile a cocaina (cfr. verbale di arresto del 30 settembre 2004).

La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione dello Ierardi Vincenzo in Lecco Via Tonale n.20, dove la polizia giudiziaria rinveniva 21 grammi di cocaina, 137,2 grammi di sostanza da taglio ed un bilancino elettronico di precisione (cfr. verbale di perquisizione locale e sequestro del 1 ottobre 2004 ore 1,00).

Riferisce anche che sul telefono cellulare di Ierardi Vincenzo, assoggettato a sequestro, erano stati individuati contatti telefonici con SCALZI Vincenzo e RIZZUTI Giovanni.

Infatti, dalla telefonata 640 del 30 settembre 2004, intercettata sull'utenza 335/6514460 in uso a SCALZI Vincenzo, si evince che SCALZI avvisa RIZZUTI che alle nove arriverà Vincenzo, poi identificato in IERARDI Vincenzo in sede di arresto.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in uscita è 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota informativa pagina 32).

TELEFONATA N. 640 DEL GIORNO 30/09/2004 ***Utenza n. 335/6514460 in uso a in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 19.52
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
OMISSI
V.M.2- Dimmi, Vinci.
V.M.1- Oh!
V.M.2- Oh?
V.M.1- **Guarda che mi ha chiamato Vincenzo**.
V.M.2- Eh.
V.M.1- **Alle nove arriva**.
V.M.2- Eh, e io, Vincenzo, sto ancora lavorando.
V.M.1- **E lo faccio venire qua?**
V.M.2- *(Sbuffa)*. **Sì, ma ci vuole ancora, sì.**
V.M.1- Eh, ma io per te lo faccio venire...
V.M.2- No, no, per te vengono.
V.M.1- Sì, ho capito, però quel messaggio che gli ho mandato...

La telefonata in commento e la deposizione dell'ispettore Marco Di Prinzio provano la commissione del delitto di cessione di sostanza stupefacente a carico di RIZZUTI Giovanni, in concorso con SCALZI Vincenzo, di cui al **capo A.57 punto 14**.

L'ispettore Marco Di Prinzio riferisce, infine, di aver eseguito la mattina del 1 ottobre 2004 una perquisizione domiciliare presso l'appartamento di SCALZI Vincenzo in Mandello del Lario Via Aldo Moro n.13, e di aver rinvenuto sostanza stupefacente del tipo hashish (350 grammi divisi più panetti ed una pistola a salve atta a sparare proiettili veri).

La deposizione dell'ispettore trova conferma nel verbale di perquisizione locale del 1 ottobre 2004 a carico di SCALZI Vincenzo e nel verbale di arresto di SCALZI in pari data.

L'arresto di SCALZI Vincenzo provoca la reazione di RIZZUTI Giovanni, che si preoccupa sia per l'arresto sia per il ritrovamento dello stupefacente sia di contattare LE ROSE Armando per avvisarlo dell'evento.

Dalla telefonata 9694 del 1 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTi Giovanni, si evince che una persona contatta RIZZUTI Giovanni per riferirgli dell'arresto di SCALZI Vincenzo e RIZZUTI si interessa di sapere che cosa hanno trovato, dopodiché si lamenta del fatto che gli hanno trovato "*tutto*".

TELEFONATA N. 9694 GIORNO 01/10/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 10.07
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1- Oh!

V.M.2- Che c'è?

V.M.1- E non ti avevo scritto il messaggio?

V.M.2- Sì, quando?

V.M.1- **Si sono presi a Vincenzo, stamattina alle sette.**

V.M.2- Perché?

V.M.1- E che ne so io.

V.M.2- **Cosa gli hanno trovato?**

V.M.1- **Tutto.**

V.M.2- **Oh Cristo!**

V.M.1- Stavamo andando a lavorare, li abbiamo incontrati là sotto. Come infatti mi hanno tenuto pure a me fino adesso alla Caserma.

Dalla telefonata 9813 del 2 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI informa SURIANO Giovanni dell'arresto di SCALZI.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto è 349/4131376 in uso a SURIANO Giovanni e intestata a Carlo Albiati (cfr. nota citata pagina 18).

TELEFONATA N. 9813 DEL GIORNO 02/10/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 22.24
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
Giovanni - (voce maschile).

Giovanni - Pronto?
V.M. - Gio', stai dormendo?
Giovanni - No.
V.M. - Che c'è, dove sei?
Giovanni - Siamo in giro.
V.M. - Perché?
Giovanni - **Hanno arrestato a Vincenzo**.
V.M. - Quando?
Giovanni - Ieri mattina.
V.M. - Perché?
Giovanni - Eh, come "perché"?
V.M. - Non so niente...
Giovanni - **Armi e compagnia bella. Non hai visto il telegiornale?**
V.M. - No... e tu dove sei?
Giovanni - Eh, in giro.

Dalla telefonata 9892 del 4 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni, si evince che RIZZUTI contatta l'utenza cellulare 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO per riferire dell'arresto di SCALZI Vincenzo e del sequestro a suo carico di armi e stupefacente e per chiedere che la notizia fosse riferita a LE ROSE Armando.

L'utenza in contatto in entrata è 349/7910549 intestata a Luisa Capparelli e in uso a Falbo Orlando (cfr. nota informativa ispettore Di Prinzio pagina 19).

TELEFONATA N. 9892 DEL GIORNO 04/10/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 10.15
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Chi è?
V.M.2 - Buongiorno compare.
OMISSIS
V.M.1 - Compare, dove siete voi?
V.M.2 - Sono giù, compare.
V.M.1 - **Hanno arrestato a Vincenzo, lo sapete?**
V.M.2 - Eh?
V.M.1 - Hanno arrestato a Vincenzo.
V.M.2 - Quando, compare?
V.M.1 - L'altro ieri mattina, siamo al tribunale a Lecco.
V.M.2 - Eh! E adesso com'è la storia...
V.M.1 - C'è uno che lo accusa... lui è a Como, al carcere di Como.
V.M.2 - E chi l'accusa, compare?
V.M.1 - **Eh, gli hanno trovato tutto a casa**.
V.M.2 - Mannaggia alla ---, mannaggia!, ma parecchio?
V.M.1 - **Sì, pure armi, cose**.
V.M.2 - Eh, compare...
V.M.1 - E adesso stiamo vedendo, adesso siamo al Tribunale stiamo parlando con l'avvocato.
V.M.2 - Ho capito. E questo chi è, si sa chi è?
V.M.1 - Eh! Poi parliamo da vicino.
V.M.2 - Eh, ma vengo io compare, eh!
V.M.1 - **Se salite mi chiamate che siete arrivati e io vengo subito di là, anzi sai che potete fare? avvisate il compare glielo dite...**
V.M.2 - Eh, sì, lo chiamo subito...
V.M.1 - Okay.
OMISSIS

Dalla telefonata 2160 del 4 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO, si evince che FRANCO MANTIA e FALBO ORLANDO contattano LE ROSE Armando per riferirgli della telefonata di RIZZUTI e dell'arresto di SCALZI.

LE ROSE spiega a Falbo Orlando che non deve essere lui a chiamare RIZZUTI, ma deve essere RIZZUTI a chiamarlo "*Eh, ho capito. lo devo chiamare io? Lui deve chiamare a me, mica io devo chiamare lui, scusa*".

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 0331/578811 intestata a LE ROSE Armando (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 30).

TELEFONATA N. 2160 DEL GIORNO 04/10/2004 *Utenza n. 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO*

ORA D'INIZIO 17:47

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile);

FRANCO - (voce maschile);

Armando - (voce maschile);

ORLANDO – (voce maschile).

V.M. - (Ielocar) buonasera.

FRANCO - Buonasera. C'è il signor Armando?

V.M. - Sì. Chi gli devo dire?

FRANCO - Eh, sono il Franco.

V.M. - Ah, va bene! *(a distanza, rivolto ad altra persona)* Armando, al telefono. Franco.

Il ricevitore viene passato.

FRANCO - Pronti!... pronti!

Armando - Pronto!

FRANCO - Pronti!

Armando - Pronto!

FRANCO - Pronto!

Armando - Sì.

OMISSIS

Il ricevitore viene passato.

ORLANDO - Pronto!

Armando - Sì.

ORLANDO – Arma'.

Armando - Pronto!

ORLANDO - C'è Ciccio che non sta bene, mi senti?

Armando - Eh!

ORLANDO - Eh, aspetta che ci sentiamo tra mezz'ora va. Ma non l'hai presa, non l'hai vista la telefonata che ti ho fatto oggi?

Armando – Eh, non l'ho vista. Ho il tempo di guardare il telefono?

ORLANDO - E ho capito, ma ti dovevo dire una cosa...

Armando – Sto buttando sangue a pezzi.

ORLANDO - Ho capito! Ascolta un attimo.

Armando - Eh!

ORLANDO - **Ha chiamato compare Giovanni**.

Armando - Eh!

ORLANDO - Hai capito chi? Sì.

Armando - Eh!

ORLANDO - **E vedi che ti deve parlare urgentemente.**

Armando - **Quale Giovanni?**

ORLANDO - **Giovanni, l'amico di Vincenzo.**

Armando - Ma mi frega di lui, che cazzo vuole.

ORLANDO - **E ... dice che Vincenzo ha fatto un incidente e si è fatto male, di richiamarlo.**

Armando - Eh!

ORLANDO - Hai capito?

Armando - Ehm!

ORLANDO - Tu chiamalo stasera e vedi quello che vuole.

Armando - **Eh, ho capito, lo devo chiamare io? Lui deve chiamare a me, mica io devo chiamare lui, scusa.**

ORLANDO - Ho capito, ma...

Armando - Il numero mio ce l'ha.

ORLANDO - **Ho capito! Ma siccome è successa una determinata situazione che ha fatto un incidente e l'hanno ricoverato, hai capito?**

Armando - Eh, ho capito!

OMISSIS

Nonostante l'arresto di SCALZI Vincenzo, l'attività illecita dell'associazione prosegue sia da parte di RIZZUTI che da parte di LE ROSE, con l'ausilio di MANTIA.

Dalla telefonata 573 del 7 ottobre 2004, intercettata sull'utenza telefonica 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando, emerge il ruolo subordinato di MANTIA Francesco, chiamato Franco, rispetto a LE ROSE Armando.

MANTIA riferisce a LE ROSE di essere a sua completa disposizione "*Compà, tu, cioè, quando chiami me, a disposizione di tutto, pure la vita, lo sai, dimmi quando dobbiamo andare che...*", come peraltro risulta da altre conversazioni, già oggetto di commento.

La conversazione in esame vede come utenza in entrata la 347/4223746 intestata a MANTIA Francesco (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 14).

TELEFONATA N. 573 DEL GIORNO 07/10/2004 ***Utenza n. 347/0736132 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 21.29
Interlocutori:
Armando – (voce maschile);
FRANCO – (voce maschile).
OMISSIS
FRANCO - **Compa', tu, cioè, quando chiami me, a disposizione di tutto, pure la vita, lo sai, dimmi quando dobbiamo andare che...**
Armando - Io non ci capisco niente.
FRANCO - ...**che andiamo. No, non ti preoccupare che per te do pure la vita, lo sai.**
Armando - Perché io sono addolorato di questo, lo sai...
FRANCO - Eh, lo so.
OMISSIS

Dalla telefonata 10953 del 18 ottobre 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni si evince che RIZZUTI Giovanni chiede a Franco Boerio o Poerio il pagamento di una fornitura di stupefacente, chiamata convenzionalmente "*devi pagarmi le camicie e la macchina*".

Monica Talarico riferisce a RIZZUTI che si trova in compagnia di Franco Boerio e gli chiede conferma del fatto che quest'ultimo debba pagare la sostanza stupefacente: "*Ecco, hai visto? C'ha un monte di cinquecento, è vero che mi deve pagare la Punto e le camicie?*".

RIZZUTI conferma: "*E fatti pagare la Punto e le camicie...*".

RIZZUTI poi chiede direttamente a Franco Boerio il pagamento dello stupefacente: "*Devi pagarmi le camicie e la macchina*".

Già abbiamo visto come Monica Talarico sia a conoscenza dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente posta in essere da RIZZUTI Giovanni.

Nel caso di specie, Monica Talarico si presenta come agente della riscossione di RIZZUTI, chiedendo il pagamento del corrispettivo a Franco Boerio per una pregressa cessione di sostanza stupefacente operata da RIZZUTI.

RIZZUTI insiste più volte con Franco Poerio perché paghi a Monica la macchina ("*Ma pagagliela, dagli i soldi a Monica, dai!... . Pagagli questa macchina, dai, muoviti.* "), come se si trattasse di un pagamento in contanti da poter essere eseguito immediatamente, circostanza ben strana se si trattasse di un'auto, che di solito reca un corrispettivo elevato e comunque usualmente saldato con mezzi diversi dal denaro contante, ma con transazioni bancarie proprio al fine di dimostrare il pagamento ed il relativo costo.

La conversazione in esame vede come utenza in uscita la 338/1706517 intestata a Monica TALARICO (cfr. nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 – pagina 32).

TELEFONATA N. 10953 DEL GIORNO 18/10/2004 ***Utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni***
ORA D'INIZIO 12.09
Interlocutori:
Giovanni - (voce maschile);
FRANCO - (voce maschile);
Monica - (voce femminile).

Monica - Guarda che gli dico all'Agip...
Giovanni - Monica!
Monica - Giovanni...
Giovanni - Eh!
Monica - ...sono venuta all'Agip a prendere la Golf e c'è il *vavuso*; lo conosci il *vavuso*?
Giovanni - No.
Monica - *Vavuso*, quello che sta sempre qui all'Agip...
Giovanni - Franco Boerio.
Monica - Ecco, hai visto? C'ha un monte di cinquecento, è vero che mi deve pagare la Punto e le camicie?
Giovanni - Eh.
Monica - Eh, perché qui c'è un mazzo che non ci sta nella tasca, eh!
Giovanni - E fatti pagare la Punto e le camicie...
Monica - Eh, diglielo, diglielo... Ride, ride... ha detto che è d'accordo con te che non vuole che te la paga...
Giovanni - No, mi deve pagare la macchina...
Il ricevitore viene passato.
FRANCO - Pronto?

Giovanni - **Franco, pagami quella cazza di macchina...**
FRANCO - *(inc., parla ridendo)*
Giovanni - E che cazzo ti ridi?
FRANCO - *(inc., parla ridendo)*
Giovanni - E` chiaro *(inc. 2")*
FRANCO - Eh si, cazzo in settimana...
Giovanni - **Devi pagarmi le camicie e la macchina.**
FRANCO - E lo so.
Giovanni - E pagameli, dai!
FRANCO - **No, adesso qua io sono per i motori, Giovanni...**
Giovanni - Mi hai rotto le palle tu con 'sti cazzi di motori.
FRANCO - Ma dai, che cazzo me ne frega a me, dai!
Giovanni - Oh, guarda che la intesto la macchina, regolati che cazzo devi fare...
FRANCO - No no, ma in settimana lo facciamo eh!...
Giovanni - **Ma pagagliela, dagli i soldi a Monica, dai!**
FRANCO - In settimana facciamo tutto, dai, va bene Giovanni?
Giovanni - Pagagliela, pagagli sta macchina.
FRANCO - Dove sei, in giro?
Giovanni - Sono a Petronà. **Pagagli questa macchina, dai, muoviti.**
FRANCO - Punto nuove non ne hai?
Giovanni - No, siamo falliti.
FRANCO - Com'è allora Giovanni? *(Ride)* Com'è il tempo là?
Giovanni - Fa caldo, Fra', non prendere *(inc. 1")* pagagli questa macchina a Monica, dai!
FRANCO - Eh, dai, ciao, ciao.
Giovanni - Ciao.

Con la memoria del 7 febbraio 2009, RIZZUTI tenta di accreditare una spiegazione alternativa delle conversazione in esame senza però riuscire nell'intento.

RIZZUTI dichiara di aver venuto a Francesco Poerio una Fiat Punto Rossa senza farsela pagare immediatamente e di aver consegnato a credito allo stesso anche 10 – 15 camicie del negozio di Monica Talarico.

E' proprio la difesa del RIZZUTI ad avvalorare la bontà dell'interpretazione della conversazione telefonica sostenuta dalla pubblica accusa.

Non è assolutamente credibile che RIZZUTI, che di professione vendeva auto, potesse aver consegnato, senza corrispettivo, una Fiat Punto Rossa ad una persona, Poerio Francesco, che lo stesso RIZZUTI racconta essersi presentato alla carrozzeria presso il fratello Claudio Rizzuti nell'agosto del 2003 insieme a Esposito Danny nell'occasione della tentata truffa ad opera di quest'ultimo.

Deve poi farsi una riflessione di carattere generale.

Ogniqualvolta si tratta di dare una spiegazione alle conversazioni in esame, RIZZUTI Giovanni afferma di aver donato o consegnato a credito delle camicie del negozio della compagna Monica Talarico.

Si pensi ad esempio all'affermazione di RIZZUTI secondo cui avrebbe avuto l'intenzione di donare della camicie a LE ROSE Armando in occasione del commento alla conversazione 852 del 5 marzo 2004, intercettata sull'utenza 339/3888489 in uso a RIZZUTI Giovanni.

Si tratta, all'evidenza, di una difesa del tutto priva di credibilità intrinseca a meno che non si voglia far credere a questo Collegio che il negozio di Monica Talarico usava fare beneficienza invece di perseguire lo scopo di lucro, che è tipo di ogni attività commerciale.

In conclusione, la conversazione in esame dimostra la commissione da parte di RIZZUTI Giovanni del delitto di cessione di sostanza stupefacente, di cui al **capo A.57 punto 15**.

Dalle telefonate 2827 e 2832 del 21 ottobre 2004, intercettate sull'utenza 349/7910549 in uso a Orlando Falbo, si evince la prova della condotta di detenzione da parte di RIZZUTI Giovanni di sostanza stupefacente per fini illeciti, di cui al **capo A.57 punto 16**.

In particolare, dalla telefonata 2827 del 21 ottobre 2007, intercettata sull'utenza 349/7910549 in uso a Orlando Falbo, si evince che RIZZUTI Giovanni e Orlando Falbo si danno appuntamento per vedersi.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in entrata è 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota citata pagina 32).

TELEFONATA N. 2827 DEL GIORNO 21/10/2004 *Utenza n. 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO*

ORA D'INIZIO 19.55

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Pronto!... Pronto!... Pronto!

V.M.2 - Mi sentite compare?

V.M.1 - Si, malissimo.

V.M.2 - E ma sono... sono per San Giovanni io.

V.M.1 - Per la ---, sono a Petilia adesso.

V.M.2 - E io avevo chiamato compa'.

V.M.1 - Eh sì! C'era mia sorella...

V.M.2 - Ha risposto Stella.

V.M.1 - Perché stavo provando una macchina.

V.M.2 - Mi ha detto che avete dimenticato il telefono a casa.

V.M.1 - Si, era lì sul tavolino perché è venuto un signore a provare una Golf.

V.M.2 - Ho capito!

V.M.1 - Adesso l'ho lasciato e sono partito subito, adesso sono a Petilia.

V.M.2- A Petilia?

V.M.1- Sì.

V.M.2- E io sono a San Giovanni sono. Che faccio, vi aspetto?

V.M.1- Vengo ... ma voi a San Giovanni abitate lì? Sì.

V.M.2- Se voi mi dite che... sì, sì, io sono a San Giovanni.

V.M.1- E allora dai, trovo... faccio questa commissione a Petilia e poi salgo.

V.M.2- Ma stasera?

V.M.1- Eh!

V.M.2- Eh?

V.M.1- Quanto ci vuole, quanto ci vuole da Petilia a salire?

V.M.2- E Petilia... voi ai *pagghiareddi* dovete andare voi, compà?

V.M.1- E ora non ci vado per niente, rimango a Petilia, faccio una commissione a Petilia e poi venivo su. Quanto dista da lì?

V.M.2- No ... devi arrivare a Cotronei e scendere alla centrale di (Chiarosia) e salire su, da Petilia a San Giovanni meno di mezz'ora.

V.M.1- Dai, adesso mi sbrigo qua a Petilia e poi... richiamo poi, dai!

V.M.2- Aspetto la vostra telefonata, allora?

V.M.1- Va bene.

V.M.2- Aspetto la vostra telef... l'avete trovato quel pezzo?

V.M.1- No, che... quel cazzo dello sfascio è chiuso.

V.M.2- Va bene, non fa niente dai! Allora aspetto la vostra telefonata.

V.M.1- Va bene.

V.M.2- Vabbè! A dopo compa', ciao.

V.M.1- Ciao.

V.M.2- Ciao.

Dalla telefonata 2832 del 21 ottobre 2007, intercettata sull'utenza 349/7910549 in uso a Orlando Falbo, si evince che RIZZUTI Giovanni riferisce a Orlando Falbo che detiene sostanza stupefacente, chiamata convenzionalmente "*macchina*".

Orlando Falbo chiede a RIZZUTI se lo stupefacente è pronto: "*Quella cosa... quella macchina è pronta?*".

RIZZUTI conferma di avere lo stupefacente ed insiste per incontrarsi con Orlando Falbo: "*C'è... siamo, siamo un po' a malia per le onde... Dobbiamo vederci, vediamo di trovare il sistema per vederci*".

RIZZUTI, però, non vuole parlare per telefono "*Sentiamoci... sentiamoci perché non... il telefono non va bene*" e si dichiara disponibile ad un incontro di persona "*Dai, ci arrivo perché dobbiamo parlare un attimino*".

Il contenuto della conversazione porta ad accogliere l'interpretazione della Pubblica Accusa.

Gli interlocutori fanno riferimento generico ad una macchina, senza specificare alcunché.

E' noto che le trattative per la compravendita delle auto si fondano sul modello e sul prezzo, elementi che gli interlocutori non citano in nessun modo, dimostrando di essersi intesi perfettamente sulla natura dello stupefacente trattato.

Non solo, ma RIZZUTI esprime la volontà di parlare di persona e non per telefono, circostanza questa che si spiega solo con la natura illecita dell'oggetto trattato.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in uscita è 339/3888489 intestata e in uso a RIZZUTI Giovanni (cfr. nota citata pagina 32).

TELEFONATA N. 2832 DEL GIORNO 21/10/2004 *Utenza n. 349/7910549 in uso a FALBO ORLANDO*

ORA D'INIZIO 22.04

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Sì?

V.M.2 - Compa'.

V.M.1 - Uheilà compa'!

V.M.2 - E non mi avete chiamato quindi!

V.M.1 - Sono ancora alla Rocca va.

V.M.2 - E la —.

V.M.1 - Eh, e qua... sono... non mi... non mi lascia andare.

V.M.2 - Embè!

V.M.1 - *(ride)* Mannaggia la ---.

V.M.2 - Fate voi.

V.M.1 - Vediamo se ci sbrighiamo qua, siamo con gente qua della Rocca.

V.M.2 - E ma sono già le dieci e mezza.

V.M.1 - E lo so!

V.M.2 - Ora a che arrivi!

V.M.1 - E intanto sai com'è, quando... quando sei lì che contratti è così.

V.M.2 - Ho capito!

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - Ascolta!

V.M.1 - Ditemi!

V.M.2 - **Quella cosa... quella macchina è pronta?**

V.M.1 - **C'è... siamo, siamo un po' a malia per le onde.**

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - **Dobbiamo vederci, vediamo di trovare il sistema per vederci.**

V.M.2 - E stasera ormai è tardi.

V.M.1 - Io sono qua alla Rocca se... se riusciamo a salire.

V.M.2 - Ma è tardi.

V.M.1 - Vi faccio uno squillo.

V.M.2 - È tardi.

Voci in sottofondo: incomprensibili.

V.M.1 - **Sentiamoci... sentiamoci perché non... il telefono non va bene.**

V.M.2 - Sì, ma è tardi, sto andando a fare un'altra ambasciata a Cosenza, io.

V.M.1 - Ho capito! E dai ti... vi chiamo domani.

V.M.2- Eh! Ma domani in mattinata se ci sentiamo dove ci vediamo.

V.M.1- Sì, dai! In mattinata io sono a Mesoraca...

V.M.2- E non ci sono io.

V.M.1- ...devo portare la Panda. E vi chiamo, quando sono lì vi chiamo.

V.M.2- Ti fai un salto qua, dai!

V.M.1- **Dai, ci arrivo perché dobbiamo parlare un attimino.**

V.M.2- Eh! Okay.

V.M.1- Okay?

V.M.2- Ciao, ciao.

V.M.1- Ciao.

Dalla telefonata 2498 del 9 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che Orlando Falbo chiede a LE ROSE Armando la consegna di stupefacenti chiamati convenzionalmente "*strumenti musicali*" o "*annaffiatoi*".

La conversazione si spiega solo se ai termini "*strumenti musicali*" o "*annaffiatoi*" si dà il significato di sostanza stupefacente.

Peraltro, le espressioni usate dagli interlocutori non lasciano margine di equivoco all'interpretazione come richiesta di fornitura di sostanza stupefacente.

La conversazione interviene con Orlando Falbo utilizzatore dell'utenza 349/7910549 intestata a Luisa Capparelli (cfr. nota informativa Isp. Marco Di Prinzio pagina 26).

TELEFONATA N. 2498 DEL GIORNO 09/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 20.50

Interlocutori:

ORLANDO - (voce maschile che riceve la telefonata);

Armando - (voce maschile che effettua la telefonata);

GIULIO - (voce maschile che interviene nella telefonata).

OMISSIS

Armando - Orlando?

ORLANDO - Ci vediamo domani mattina.

Armando - Orlando, ti devo fare vedere certe cosucce che ti faccio impazzire, Orlando.

ORLANDO - **E adesso che ve... Armando, aspetta che ti avevo chiamato... ti avevo chiamato per un altro discorso, Armando.**

Armando - Eh.

ORLANDO - **Sempre pagando, eh**....

Armando - Sì, dì'.

ORLANDO - **Sempre pagando, mi servono quegli strumenti musicali...**

Armando - *(Ride)*

ORLANDO - ...**una ventina di strumenti musicali, pure una cinquantina di strumenti musicali. Armando?**

Armando - Aspetta, aspetta...

ORLANDO - Arma'...

Armando - Eh, dimmi!

ORLANDO - **Armando, mi servono... siccome devo fare il biglietto...**

Armando - Sì.

OMISSIS

ORLANDO - Armando...

Armando - Eh.

ORLANDO - Ascolta...

Armando - Sì.

ORLANDO - Mi servono...

Armando - Dimmi.

ORLANDO - ...una cinquantina... A parte gli scherzi, ho fatto la vigna nuova, no?

Armando - Eh.

ORLANDO - **E mi servono una cinquantina di quegli annaffiatoi che avevi tu.**

Armando - Eh, eh!

ORLANDO - Una cinquantina.

Armando - Annaffiatoi?

ORLANDO - Annaffiatoi, sì.

Armando - **Va bene.**

ORLANDO - Li troviamo che si vendono?

Armando - E vediamo un po'.

ORLANDO - Eh?

Armando - Vediamo un po'.

ORLANDO - Eh, e allora domani mattina vengo.

Armando - Va bene.

ORLANDO - Domani mattina vengo, domani mattina quando arrivo ti chiamo, dai!

Armando - Va bene.

ORLANDO - Mandami la limousine.

Armando - Vuoi la limousine?

ORLANDO - La limousine, sì, va bene?

Armando - Ti mando la limousine a prenderti all'aeroporto.

La conversazione in esame costituisce la prova del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di LE ROSE Armando, di cui al **capo A.55 punto 5.**

Dalle seguenti conversazioni del 17 dicembre 2004, tutte intercettate sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si trae la prova di una consegna di sostanza stupefacente da Domenico Marino a LE ROSE Armando con la collaborazione di Francesco LE ROSE, che prende in consegna lo stupefacente dal primo e lo recapita al secondo.

L'interlocutore di LE ROSE Armando, soprannominato Mico, si identifica in DOMENICO MARINO, ovvero nella persona già in contatto con LE ROSE in occasione della telefonata n.2999 del 7 agosto 2004 inerente il delitto di cui al **capo A.67.**

Le conversazioni, esaminate nel loro insieme ed in successione cronologica, dimostrano come gli interlocutori abbiano svolto un trasporto di sostanza stupefacente con consegna materiale da Domenico Marino a Francesco Le Rose sotto la direzione di LE ROSE Armando.

Dalla telefonata 2869 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando chiede a LE ROSE Francesco di incontrarsi con Domenico e gli dà istruzioni sul comportamento da tenere.

Il numero in contatto in entrata 340/6183724 risulta intestato a LE ROSE Francesco (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 26).

TELEFONATA N. 2869 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 12.30
Interlocutori:
Francesco - (voce maschile che riceve la telefonata);
Armando - (voce maschile che effettua la telefonata).
Durante l'attesa:
Armando - E tu sei là?
V.M. - Io torno ed entro là (parole incomprensibili: durata 2")
Conversazione telefonica:
Francesco - Pronto!
Armando - Francesco?
Francesco - Dimmi, zio Armando.
Armando - Senti... Che ti volevo dire?
Francesco - Dimmi.
OMISSIS
Armando - Okay. Senti...
Francesco - Dimmi.
Armando - Ascolta, vedi che ti chiama lui...
Francesco - Eh.
Armando - ...però mi raccomando, fatti trovare là.
Francesco - Sì. Tu digli di... cioè digli di chiamarmi verso le quattro - quattro e mezza, così, hai capito?
Armando - Verso le quattro e mezza, va bene.
Francesco - Verso le quattro e mezza gli dici di chiamarmi che io dovrei essere nella zona se finisco prima.
Armando - Sì, ma France'...
Francesco - Eh.
Armando - ...alle quattro e mezza devi essere là, hai capito, no?
Francesco - Eh, zio Arma', io lo so... cioè se io potessi finirei pure adesso di lavorare, però devo aspettare che finisco 'sto lavoro oggi, hai capito?
OMISSIS
Francesco - Hai capito?
Armando - Cerca di essere disponibile.
Francesco - Sì, zio...
Armando - Hai capito?
Francesco - Ma io faccio il possi...
Armando - Perché gli devi dare una mano, capito?
Francesco - Sì, lo so, zio Armando, ho già capito...
Armando - Eh.
Francesco - ...vai tranquillo.
Armando - Eh! Gli devi dare una mano che sennò non ce la fa da solo, cazzo, hai capito?
OMISSIS

Dalla telefonata 2888 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando dà nuovamente istruzioni a LE ROSE Francesco di incontrarsi con Domenico.

L'appuntamento per l'incontro tra Domenico e LE ROSE Francesco viene dato ad un bar di Pontetresa.

Il numero in contatto in entrata 340/6183724 risulta intestato a LE ROSE Francesco (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 26).

TELEFONATA N. 2888 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 15.50
Interlocutori:
Francesco - (voce maschile che riceve la telefonata);
Armando - (voce maschile che effettua la telefonata).

Francesco - Pronto!
Armando - France'!
Francesco - Eh, zio, va' che sto ancora lavorando.
OMISSIS
Armando - Ti raccomando, eh, France'!
Francesco - Zio Arma', io appena finisco vado a casa, mi cambio e vado da Mico.
Armando - Ma senza cambiarti, che ti devi cambiare? Che ti devi cambiare? Ma vuoi andare là ad aspettare là a Pontetresa, hai capito?
Francesco - Eh, aspetto a Pontetresa e poi?
Armando - A quel bar che ti ho detto.
Francesco - Eh, ma dopo devo andare... Non dobbiamo andare assieme?
Armando - No, no, no, no, no, viene lui da qua.
Francesco - E va bene.
Armando - Hai capito?
Francesco - Eh!
Armando - Non ti preoccupare, stai di qua tu.
Francesco - E va bene, dai.
Armando - Hai capito, eh?
Francesco - E va bene, appena arriva, vado al Taormina.
Armando - Va bene.
OMISSIS

Dalla telefonata 2891 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che Domenico Marino contatta LE ROSE Armando e gli riferisce di aver parlato con Francesco LE ROSE e di trovarsi al luogo dell'incontro programmato.

Non solo, ma Domenico Marino comunica a LE ROSE che avrebbe consegnato la sostanza stupefacente: "*poi gli do (parole incomprensibili: durata 2" a lui li do*".

Il numero in contatto in entrata 320/5511589 risulta intestato a Domenico Marino (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 26).

TELEFONATA N. 2891 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 16.48

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile effettua che la telefonata).

V.M.1 - Pronto!

V.M.2 - Pronto, zio!

V.M.1 - Uhè, ciao.

V.M.2 - Uhè! Com'è, tutto bene?

V.M.1 - Tu?

V.M.2 - **Bene, bene. Ho chiamato a Francesco oggi...**

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - Eh...

V.M.1 - Sei già là tu?

V.M.2 - Eh, sì.

V.M.1 - Tutto bene, sì?

V.M.2 - Sì, tutto bene. Ascolta...

V.M.1 - Dimmi.

V.M.2 - Le... poi le...

V.M.1 - Arriva?

V.M.2 - Eh, sta arrivando.

V.M.1 - Non ho capito.

V.M.2 - **Francesco sta arrivando, dico**.

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - **Poi gli do *(parole incomprensibili; durata 2")* a lui li do**.

V.M.1 - Va bene. Senti...

V.M.2 - Okay?

V.M.1 - Salutami a tutti, hai capito?

V.M.2 - Certo, te li saluto, tranquillo.

Dalla telefonata 2892 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando chiede a Graziella di riferire a LE ROSE Francesco che Domenico Marino lo sta aspettando a Pontetresa.

Il numero in contatto in entrata 349/3456033 risulta intestata a Graziella Giordano (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 26).

TELEFONATA N. 2892 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 16.55

Interlocutori:

Armando - (voce maschile che riceve la telefonata);

GIUSY - (voce femminile che effettua la telefonata);

GRAZIELLA - (voce femminile che interviene nella telefonata).

Armando - Pronto!

GIUSY - Ciao zio, sono Giusy.

Armando - Ciao, gioia mia!

GIUSY - Eh, te l'avevo detto che ti chiamavo stasera.

Armando - Senti, Francesco... dov'è Francesco?

GIUSY - Francesco non c'è adesso...

Armando - Eh!

GIUSY - E' al lavoro.

Armando - Ascolta, vedi che si devono incontra... Tua mamma dov'è?

GIUSY - E' qua.

Armando - Me la passi?

GIUSY - *(Rivolta ad altri)* Ma', ti vuole zio!

(Al telefono) Aspetta, eh! Dopo... dopo ti ripassa a me che ti devo chie... dobbiamo metterci d'accordo. Aspetta che vado...

Il ricevitore viene passato.

GRAZIELLA - Pronto!

Armando - Graziella!

GRAZIELLA - Uhè! Com'è?

Armando - Tutto bene. Sentimi, digli a Francesco...

GRAZIELLA - Ah, ah!

Armando - ...che c'è Mico che lo sta aspettando qua a Pontetresa.

GRAZIELLA - Ma tu sei a Pontetresa?

Armando - No, non sono a Pontetresa, hai capito? Digli che sono già... son venuti già qua loro, hai capito?

OMISSIS

Dalla telefonata 2894 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che Domenico Marino contatta LE ROSE Armando e gli riferisce che aveva visto Francesco LE ROSE e che successivamente lo avrebbe chiamato.

Il numero in contatto in entrata 320/5511589 risulta intestato a Domenico Marino (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 26).

TELEFONATA N. 2894 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 17.03

Interlocutori:

MI' - (voce maschile che riceve la telefonata);

Armando - (voce maschile che effettua la telefonata).

MI' - Sì?

Armando - Mi'?

MI' - Mi',

Armando - Dove sei?

MI' - Chi è?

Armando - Sono Armando, lo zio Armando.

MI' - Ah, ciao zio. Dimmi.

Armando - Dove sei?

MI' - Eh, sono qui.

Armando - Ma non è arrivato ancora?

MI' - Sì, sì, adesso sto andando...

Armando - Ma è venuto?

MI' - Sì, sì, è venuto non ti preoccupare.

Armando - Ma che ti ha detto? Che viene subito?

MI' - E mi ha detto così, ora vediamo.

Armando - Ma l'hai visto, dico?

MI' - Sì, l'ho visto, adesso si è perso.

Armando - Non ho capito.

MI' - Ora si è perso... Adesso lo chiamo, dai.

Armando - Eh?

MI' - Che mi deve dare una mano.

Armando - Ma...

MI' - **Poi ti faccio... ti faccio uno squilletto, dai.**

Armando - Ma è arrivato?

MI' - Sì. Poi ti faccio uno squilletto, dai.

Armando - Boh, dai. Okay, dai.

MI' - Ciao.

Armando - Aspetta lui, dai. Ciao.

MI' - Va bene. Ciao, ciao.

Armando - Ciao, ciao.

Dalla telefonata 2895 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che Domenico Marino riferisce a LE ROSE Armando di aver incontrato LE ROSE Francesco e di avergli detto di andare subito da LE ROSE Armando.

Domenico Marino riferisce a LE ROSE: "*gli ho detto di venire a trovarti ... gli ho detto di venire a trovarti. Fagli uno squilletto tu adesso*".

Il numero in contatto in entrata 320/5511589 risulta intestato a Domenico Marino (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 26).

TELEFONATA N. 2895 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 17.17
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1 - Dimmi.

V.M.2 - Sì, pronto!

V.M.1 - Sta tornando?

V.M.2 - Adesso l'ho visto, l'ho salutato e poi me ne sto andando io

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - *(parole incomprensibili: durata 2")* niente, gli ho detto...

V.M.1 - Non ti sento.

V.M.2 - **Gli ho detto di venire a trovarti.**

V.M.1 - Eh.

V.M.2 - Eh.

V.M.1 - Gliel'hai detto di venire subito?

V.M.2 - **Gli ho detto di venire a trovarti. Fagli uno squilletto tu adesso.**

V.M.1 - Eh, va bene, dai.

V.M.2 - Okay?

V.M.1 - Va bene, okay.

V.M.2 - Va bene. Ci vediamo, dai.

V.M.1 - Ciao, ciao, ciao.

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Ciao.

V.M.2 - Ti saluto a tutti.

V.M.1 - Sì, dagli un bacione alle piccoline.

V.M.2- Va bene, tranquillo.

V.M.1- Ciao.

V.M.2- Ciao, ciao.

V.M.1- Ciao.

Dalla telefonata 2899 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando contatta LE ROSE Francesco e chiede informazione su dove si trovi.

Il numero in contatto in entrata 340/6183724 risulta intestato a LE ROSE Francesco (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 27).

TELEFONATA N. 2899 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 18.16
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);
Armando - (voce maschile che riceve la telefonata).

Armando - Pronto!

V.M. - Zio Armando?

Armando - Dove sei?

V.M. - Eh, sono a Busto, qua c'è colonna che c'è un incidente.

Armando - C'è colonna?

V.M. - Eh sì, un po', perché c'è un incidente, hai capito?

Armando - E va beh, vai piano piano, dai.

V.M. - Sì, sì, vai tranquillo, dai. Tra un...

Armando - Okay?

V.M. - Ti chiamo quando si muove la coda qua e arriviamo, va bene?

Armando - Okay, dai.

V.M. - Va bene.

Armando - Ma dove sei, a Busto Arsizio?

V.M. - Sì, sì.

OMISSIS

Dalla telefonata 2902 del 17 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando rassicura Domenico Marino di aver incontrato "Francescuzzo" e di aver ricevuto la consegna dello stupefacente.

Domenico Marino chiede, infatti, a LE ROSE Armando: "*te li ha portati i miei saluti, sì?*" e LE ROSE conferma: "*sì, sì*".

Se davvero gli interlocutori intendevano semplicemente salutarsi sarebbe stato sufficiente una telefonata e non un incontro personale tra Domenico Marino e Francesco Le Rose.

Il numero in contatto in entrata 320/5511589 risulta intestato a Domenico Marino (cfr informativa isp Di Prinzio pag. 27).

TELEFONATA N. 2902 DEL GIORNO 17/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 20.07

Interlocutori:

MI' - (voce maschile che riceve la telefonata);

Armando - (voce maschile che effettua la telefonata).

MI' - Sì?

Armando - Mi'!

MI' - Uheilà, zio Armando!

Armando - Ciao. Com'è?

MI' - Com'è?

Armando - Tutto bene. Tu?

MI' - Eh niente, non ho potuto *(parole incomprensibili, linea disturbata: durata 1")* chiamavo prima.

Armando - Dove sei, a casa?

MI' - No, siamo a Milano.

Armando - Dove sei?

MI' - Milano.

Armando - Ah, sei a Milano?

MI' - Eh, sì!

Armando - Ah.

MI' - Sto scendendo.

Armando - Ho capito. Va beh, tutto bene comunque?

MI' - Com'è, tutto bene?

Armando - **Sì, è venuto Francescuzzo**.

MI' - **Te li ha portati i miei saluti, sì?**

Armando - **Sì, sì... No, no, tutto a po...**

MI' - **Eh.**

OMISSIS

La difesa di LE ROSE Armando ha introdotto, a discarico, il teste Francesco Le Rose, che, sentito all'udienza del 3 luglio 2008, ha dichiarato di essere il nipote dell'imputato LE ROSE Armando, di avergli fatto riparare l'auto nel 2004 o nel 2005, di averlo sentito telefonicamente e di aver parlato con lui di paraurti, di parafango e di cofano.

La deposizione è del tutto irrilevante.

Non vi sono tra le telefonate a LE ROSE Armando, telefonate che abbiamo citato e interpretato in precedenza, passi in cui si parla di paraurti.

L'unica telefonata in cui LE ROSE Armando parla di "parafango" e di "cofano" con un tale di nome Domenico è la n. 1538 del 14 novembre 2004, ma il Tribunale non ha posto a base della decisione di condanna tale conversazione.

Dalla conversazione 3053 del 19 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE ha la disponibilità di sostanza stupefacente chiamata convenzionalmente "*taglie L*".

L'utenza in contatto in uscita è 340/0965023 intestata a Massimo Oppio (cfr. nota Isp. Marco Di Prinzio pagina 27).

La conversazione intercorre con l'interlocutore Amelio Fulciniti, che viene chiamato Amelio da LE ROSE e di cui parla il testimone Cammarota Rocco all'udienza del 3 luglio 2008. Questi riferisce che Amelio Fulciniti era un suo vicino di casa, che lavorava come addetto alla sicurezza in un locale e che lo aveva visto personalmente insieme a LE ROSE Armando in un bar di Legnano.

Il contenuto della conversazione in esame, valutato unitamente alla deposizione del testimone Cammarota Rocco, consente di ritenere che LE ROSE Armando abbia avuto la disponibilità di un certo quantitativo di sostanza stupefacente tramite Amelio Fulciniti.

Il tenore della conversazione lascia, infatti, fondatamente ritenere che LE ROSE abbia contattato Amelio per ottenere la consegna di sostanza stupefacente.

LE ROSE insiste in modo imperativo con Amelio perché lo stesso prelevi da un soggetto di nome Rocco lo stupefacente chiamato convenzionalmente "*due taglie L*". Per contro, Amelio – dopo aver dichiarato di aver lasciato lo stupefacente da Rocco – riferisce di non essere in grado di contattare telefonicamente il predetto Rocco e di non poter andare presso la sua abitazione in quanto Rocco stesso glielo aveva proibito a causa della presenza della moglie.

E' evidente che se effettivamente si fosse trattato di abiti della taglia L, la stessa moglie di Rocco avrebbe potuto provvedere all'incombenza e comunque il coniuge non avrebbe costituito un ostacolo all'incontro presso l'abitazione.

TELEFONATA N. 3053 DEL GIORNO 19/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 15.41
Interlocutori:
AMELIO - (voce maschile che riceve la telefonata);
Armando - (voce maschile che effettua la telefonata).

Nell'attesa, Armando dice: "Non ti preoccupare. Tu, tutto bene, sì? Eh! Brava. Bravissima. Okay, va bene. Ti mando un bacione. Okay. Ciao, ciao, ciao. Ciao gioia, ciao".

AMELIO - Pronto!
Armando - Amelio?
AMELIO - Ciao. Come va?
Armando - Ascolta me.
AMELIO - Eh!
Armando - Vai da Rocco...
AMELIO - Eh, adesso non c'è, Rocco è alle sei, Armando.
Armando - Mannaggia alla ---! Ascoltami, tu due taglie L ce le hai a casa, due L?
AMELIO - Ma ieri sera gliele ho lasciate, Armando.
Armando - Da donna però, eh!
AMELIO - Eh, gliele ho lasciate ieri. Ne avevo cinque di pacchi.
Armando - Diocane!

AMELIO - Alle cinque e mezza - sei si sveglia.

Armando - Eh.

AMELIO - Eh. Stasera si.

Armando - E non... **Vedi di rintracciarmelo, perché sta partendo mia nipote e gliele mandavo giù, hai capito?**

AMELIO - Eh, porco dio, subito no, quello dorme.

Armando - Subito, subito, perché mi aspettano, eh!

AMELIO - No, dorme, Armando, dove te lo rintraccio? Che quello fino alla mattina alle sei è in quel bar lì e le piante mi tira addosso.

Armando - Ma mi dispiace, ma se ti sto dicendo che è un'urgenza che mi devono partire...

AMELIO - E Armando, a chi chiamo? Telefono spento, a casa non vuole che vado che c'è la moglie.

Armando - Eh.

AMELIO - Eh. Te lo sto dicendo, io...

Armando - **E non puoi andare lì a vedere se lo rintracci?**

AMELIO - **No, no, a casa non vuole, Armando, c'ha la moglie.**

Armando - Ho capito.

AMELIO - A casa non ha mai voluto, Armando, che gli suonano.

Armando - Eh, tu...

AMELIO - E c'ha il telefono spento. Io cosa ti devo dire? Non so cosa dirti, Armando.

Armando - Porco dio, guarda, senti, dammi il suo numero te. Me lo dai il suo numero?

AMELIO - Eh no, ma è spento. Segnatelo...

Armando - Dammi, dai.

AMELIO - ...e vedi se ti dico cazzate.

Armando - Al limite me le puoi portare qua te?

AMELIO - Ma io sono a piedi, Armando.

OMISSIS

La conversazione in esame costituisce la prova del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di LE ROSE Armando, di cui al **capo A.55 punto 7**.

Dalla telefonata 3535 del 31 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che LE ROSE Armando si accorda con terzi per acquistare sostanza stupefacente.

Il tenore della conversazione non lascia alcun dubbio: LE ROSE chiede la consegna di sostanza stupefacente chiedendo all'interlocutore la consegna di "*un paio*" e successivamente di "*signorine*", che evidentemente costituiscono termini convenzionali per indicare sostanza stupefacente.

Gli interlocutori dimostrano di comprendersi alle perfezione e dimostrano anche di aver avuto in precedenza rapporti perché LE ROSE fa riferimento ad una consegna di stupefacente precedente alla telefonata "*Eh, quelle due che mi avevi portato*".

TELEFONATA N. 3535 DEL GIORNO 31/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 22.03

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

Armando - (voce maschile che effettua la telefonata).

Armando - Cazzo, non lo vedi che chiama?

V.M. - Oh!

Armando - Lo vedi che chiama?

V.M. - Eh?

Armando - Chiama, dico, cazzo!

V.M. - Hai visto? Perché tu non hai fatto il numero giusto.

Armando - Dovevo fare... gli zeri dovevo fare...

V.M. - Eh!

Armando - ...vaffanculo alla vita e a chi la pensa pure! Porcogiuda...

V.M. - Eh! E allora perché tu mi dici che mi chiami e non mi rispondi?

Armando - Eh, gli avevo messo gli zeri adesso, per questo.

V.M. - Eh, perché tu dovevi fare zero zero quarantuno, invece tu facevi quarantuno settantotto, e lo zero?

Armando - Ti ho chiamato giorno di Natale un paio di volte, ho detto: "Come mai...? Avrà cambiato numero" - ho detto – "avrà cambiato numero", hai capito? E' così.

V.M. - Eh!

Armando - Comunque... Va bene, dai, senti...

V.M. - Eh!

Armando - E che ti volevo dire...? Vedi se me lo rintracci.

V.M. - Eh.

Armando - **E che ti devo dire?**

V.M. - Eh.

Armando - **E non... me ne servivano un paio.**

V.M. - Eh. **Un paio, due?**

Armando - **Due, due. Hai capito?**

V.M. - **Due soli?**

Armando - **Due.**

V.M. - **Due pacchi.**

Armando - **No, no, due loro, loro, le signorine, hai capito?**

V.M. - **Tu dici la grande?**

Armando - **Eh, quelle due che mi avevi portato**.

OMISSIS

La conversazione in esame costituisce la prova della commissione del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di LE ROSE Armando, di cui al **capo A.55 punto 9**.

Dalla telefonata 3373 del 24 dicembre 2004, intercettata sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando, si evince che MANTIA Francesco è nel possesso di un'arma.

MANTIA chiede a LE ROSE se vuole sentire il rumore dello sparo con l'arma ("*Lo vuoi sentire uno strumento? ....Eh? Teh, senti, va! Sentila come canta!*") e il perito dà atto che si sente un forte rumore secco.

Successivamente LE ROSE si lamenta con MANTIA ("*Sei un deficiente, guarda! Sei un deficiente!*") e MANTIA si giustifica dicendo di aver provato l'arma ("*Ma va, l'abbiamo provata, vediamo*").

Il contenuto della conversazione e l'eco degli spari costituiscono una prova certa del delitto di porto illecito di arma da sparo semiautomatica, di cui al **capo A.64**.

La condotta di detenzione deve invece considerarsi assorbita nel capo A.65, di cui si è già trattato in riferimento alla conversazione del 12 giugno 2004.

Dalla nota informativa dell'Isp. Marco Di Prinzio acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2009 si evince che l'utenza in contatto in entrata è 347/4223746 intestata e in uso a MANTIA Francesco (cfr. nota citata pagina 42).

TELEFONATA N. 3373 DEL GIORNO 24/12/2004 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 20.28

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1 - Pronto!

V.M.2 - **Lo vuoi sentire uno strumento?**

V.M.1 - Ciao.

V.M.2 - **Eh? Teh, senti, va! Sentila come canta!**

Si rileva un rumore metallico.

V.M.2 - Com'è, mannaggia l'Ecce Homo spara, vedi che qua c'è... che è successo, è giusto? Dai, dammi qua, dammi qua, fammi vedere, sono in mezzo alla montagna!

Si rilevano forti rumori secchi, forse spari.

V.M.2 - Ohi fratello, senti come canta? *(Ride)* L'hai sentita?

V.M.1 - Certo che sei un deficiente!

V.M.2 - *(Ride)* Dove sei?

V.M.1 - **Sei un deficiente, guarda! Sei un deficiente!**

V.M.2 - *(Ride)* **Ma va, l'abbiamo provata, vediamo**.

V.M.1 - Sì!

V.M.2 - Com'è?

V.M.1 - Va beh che siete malati di testa voi, non è che siete giusti di cervello voi.

V.M.2 - Mh.

V.M.1 - Se vi ritirano il permesso non è che siete *(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 2")*.

V.M.2 - *(Ride)* E ora è da tanto tempo, ho detto "vediamo se cantano ancora".

V.M.1 - Eh, canta, canta!

V.M.2 - *(Ride)* Canta, canta!

Si rileva in lontananza un forte rumore secco, forse uno sparo.

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - Canta!

V.M.1 - Va beh, gli dite che è Natale: "Lasciateci fottere!".

V.M.2 - Mh, adesso è Natale.

V.M.1 - "Lasciateci fottere, lasciateci fottere che è Natale".

V.M.2 - Vabbe'... Hai mangiato?

V.M.1 - Eh, e adesso sono arrivato a casa.

V.M.2 - Come sei arrivato a casa?

Si rilevano forti rumori secchi, forse spari.

V.M.2 - Un altro diavolo, senti, un altro diavolo! *(Ride)* L'hai sentito? Sai dove siamo?

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - Siamo sotto la fratta.

V.M.1- Sotto fratta.

V.M.2- Mh.

V.M.1- Eh.

V.M.2- Dai, chiudi che ti chiamo dopo.

V.M.1- Ma che state inchiodando...

V.M.2- Chiudi che chiamiamo dopo. Chiudi che chiamiamo dopo, non ci cagare il cazzo! *(Ride)*

V.M.1- Ma state inchiodando tavole? Che state...

V.M.2- Stiamo inchiodando tavole, stiamo inchiodando.

V.M.1- Eh?

V.M.2- Lo senti come fila? Stiamo inchiodando tavole. Ho preso una macchina di panettoni e di champagne.

V.M.1- Eh, ma dove state andando? In montagna?

V.M.2- Ah?

V.M.1- In montagna state andando?

V.M.2- Stiamo andando in montagna. Ci sentiamo...

In conclusione, le prove acquisite nel corso del dibattimento, di cui si è dato conto, consentono di addivenire alla pronuncia della sentenza di condanna degli imputati per i delitti loro ascritti nei limiti già illustrati e che seguiranno.

Deve solo aggiungersi che il rinvenimento della pistola in occasione dell'arresto di SCALZI Vincenzo, nonché la prova della detenzione di armi comuni da sparo da parte dei sodali SURIANO Giovanni e MANTIA Francesco consentono di ritenere integrata la prova dell'aggravante dell'essere l'associazione armata di cui all'art. 74 IV comma DPR 9 ottobre 1990 n.309.

La circostanza aggravante viene estesa anche a LE ROSE Armando e a RIZZUTI Giovanni.

Quanto a LE ROSE Armando, vi è la prova diretta della conoscenza del possesso dell'arma da parte di MANTIA Francesco risultante dalla conversazioni del 7 agosto 2004 e del 24 dicembre 2004.

Quanto a RIZZUTI Giovanni, deve rilevarsi che lo stesso aveva uno stretto rapporto di collaborazione con SCALZI Vincenzo e che quest'ultimo abitava sopra il suo bar "Bellavista" di Mandello del Lario, bar che – come abbiamo visto – costituiva un luogo ove veniva spacciata sostanza stupefacente.

A ciò si aggiunga che Esposito Danny ha riferito che aveva conosciuto RIZZUTI Giovanni a casa di SCHIPANI Giancarlo e che RIZZUTI nell'occasione gli aveva mostrato una pistola Beretta FS 92 calibro 9 x 21.

Tutti gli elementi sopra esposti costituiscono indizi gravi precisi e concordanti per poter affermare che RIZZUTI fosse a conoscenza del possesso da parte di SCALZI Vincenzo di una pistola.

Deve poi considerarsi che SURIANO stesso comunica a RIZZUTI, nel corso della telefonata del giorno 8 giugno 2004, di essere nel possesso di due pistole.

I testimoni introdotti dalle difese degli imputati LE ROSE e MANTIA non hanno riferito alcun fatto idoneo a mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria.

Dei testi Rocco Cammarota, Francesco Le Rose, Nazzareno Mesiano, Oreste Guzzetti e Leonardo Ruggiero si è già detto in precedenza.

Il testimone Gianfranco Lavigna, sentito all'udienza del 3 luglio 2008, ha riferito che il soprannome di MANTIA Francesco, da lui conosciuto perché nativo di Mesoraca, era "*lo ciuccio*".

La deposizione non è idonea a dare una interpretazione alternativa e seria alle intercettazioni telefoniche poste a base del riconoscimento di responsabilità di MANTIA Francesco per il delitto di detenzione di un'arma, di cui **A.63, A.64 e A.65**. Come si è diffusamente illustrato MANTIA non viene chiamato "*ciuccio*" dagli interlocutori telefonici, ma – cosa ben diversa – gli viene chiesto di portarsi con sé il "*ciuccio*" o gli viene chiesto in prestito il "*ciuccio*".

Il testimone Vittorio Mantia, sentito all'udienza del 3 luglio 2008, ha dichiarato di essere il fratello di MANTIA Francesco e di aver contattato più volte telefonicamente LE ROSE Armando, gestore di una carrozzeria in Castellanza, per sapere se erano arrivati dei pezzi di ricambio per la propria auto incidentata.

Il testimone ha dichiarato spontaneamente di aver contattato LE ROSE Armando nel 2005.

Il difensore poi ha chiesto se il testimone ricordava con certezza l'anno 2005 o l'anno 2004 ed il testimone ha risposto di non ricordare bene.

Il Tribunale ritiene che la prima risposta – data senza tentennamenti e con certezza – sia la più attendibile.

Non vi sono intercettazioni telefoniche che coinvolgono LE ROSE nell'anno 2005, con la conseguenza che la deposizione deve considerarsi del tutto irrilevante.

Peraltro, dalle intercettazioni telefoniche non risulta che LE ROSE abbia mai parlato con una persona di nome Vittorio.

Il testimone Giuseppe Capparelli, sentito all'udienza del 3 luglio 2008, ha dichiarato di aver eseguito dei lavori presso l'officina di LE ROSE Armando nell'agosto del 2004 o del 2005 e di aver visto che MANTIA Francesco, che riconosce tra gli imputati presenti in aula, e SURIANO Giovanni lavoravano nell'officina stessa.

La deposizione, come già osservato, avvalora il convincimento della sussistenza di rapporti tra LE ROSE Armando, MANTIA Francesco e SURIANO Giovanni.

Il testimone Barbara Planet Palomino, sentita all'udienza del 3 luglio 2004, non ha riferito alcuna circostanza idonea a mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria, salvo indicare – come già detto – l'ubicazione della carrozzeria di LE ROSE Armando.

Il testimone Aiello Antonio, sentito all'udienza del 17 luglio 2008, non ha riferito alcuna circostanza idonea a mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria.

Il testimone Antonio Marino, sentito all'udienza del 24 luglio 2008, ha dichiarato di svolgere il lavoro di vigile del fuoco in Mesoraca e di dilettarsi come hobby come cantautore in dialetto calabrese con il nome d'arte di "Cutrisiello".

Ha aggiunto poi che conosce gli imputati MANTIA Francesco e LE ROSE Armando e che una sorella di LE ROSE Armando si è sposata con suo fratello.

In sede di discussione l'avv. D'Agostino, difensore di MANTIA Francesco, ha spiegato che il predetto testimone era il cantautore di cui gli interlocutori avevano parlato nel corso delle telefonate 4064 e 4073 del 14 gennaio 2005 intercettate sull'utenza 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando in contatto in entrata con l'utenza 347/4223746 intestata a MANTIA Francesco.

La tesi difensiva non è idonea a mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria.

In primo luogo, deve evidenziarsi che non risulta dalla trascrizione delle telefonate citate la citazione del cantautore con il nome "Cutrisiello".

TELEFONATA N. 4064 DEL GIORNO 14/01/2005 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***
ORA D'INIZIO 14.11
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile riceve che la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile effettua che la telefonata).

V.M.1 - Pronto!

V.M.2 - Mi senti adesso?

V.M.1 - Si.

V.M.2 - Ma l'hai visto che è successo?

V.M.1 - No.

V.M.2 - Alla fratta hanno trovato i fichi.

V.M.1 - Non ho capito.

V.M.2 - Alla fratta dice che hanno trovato i fichi.

V.M.1 - E che hanno trovato?

V.M.2 - I fichi, i fichi.

V.M.1 - Si?

V.M.2 - Si, e c'è qualcuno che sta prendendo il posto di Totò *(parola incomprensibile; durata 1")* con le canzoni, che canta.

V.M.1 - Non ho capito.

V.M.2- C'è qualcuno che sta imitando a Totò *(parola incomprensibile: durata 1")*, che canta con la chitarra...

V.M.1- Sì? E chi è?

V.M.2- ...che ha fatto le canzoni nuove. Boh?

V.M.1- Ma va!

V.M.2- Sì, sì.

V.M.1- E chi te l'ha detto, Fra'?

V.M.2- Eh, lo dicono zio, ho chiamato là sotto.

V.M.1- Sì?

V.M.2- Eh! *(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 2")*

OMISSIS

TELEFONATA N. 4073 DEL GIORNO 14/01/2005 ***Utenza n. 340/1714826 in uso a LE ROSE Armando***

ORA D'INIZIO 14.51

Interlocutori:

FRA' - (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

V.M. - Pronto!

FRA' - Cesso, ma ti chiamo io e spegni il telefono?

V.M. - No, ero in una zona che non prendeva. Adesso che sto scendendo a *scatteria* prende.

FRA' - Eh.

V.M. - Ero sulla mo... Non ne fare nomi, *il fuggiasco* penso che è, me l'ha detto Ciccio.

FRA' - Ma va?

V.M. - Sì.

V.M.1- Ma *il topo*? Mannaggia l'Ecce Homo, mannaggia. *(Ride)*

V.M. - *(Ride)*

FRA' - *(parole incomprensibili, audio disturbato: durata 2")*

V.M. - Ah?

FRA' - *(parole incomprensibili, audio disturbato: durata 1")*

V.M. - Non ho capito.

FRA' - Sì, penso che è lui... non ne fare...

V.M. - Ma va?

FRA' - Sì, non ne fare nomi, eh!

V.M. - Sì... No, no, no, non ho capito.

FRA' - Non ne fare nomi però, parliamo *(parole incomprensibili, audio disturbato: durata 2")* questi figli di puttana e questi comuti *(parole incomprensibili, audio disturbato: durata 2")*.

V.M. - Ahi, come mi diverto io! Come mi diverto io!

FRA' - E' così.

V.M. - Ahi, come mi diverto io!

FRA' - E' così.

V.M. - Ma va? Ma chi te l'ha detto?

FRA' - E adesso ho chiamato pure a Ciccio. Non è vero che dice... sì, che mi è arrivata pure a me qualcosa all'orecchio.

V.M. - Ma allora il gatto l'ha preso al topo, l'ha preso?

FRA' - Sì, sì... No, no, no, è bello libero nel paese lui.

V.M. - E come fa se ci sono 'ste cose allora?

FRA' - Eh, eh, eh, bello mio!

V.M. - Eh?

FRA' - Eh, e così mi ha detto Ciccio.

V.M. - Sì?

FRA' - Mh. Magari hanno promesso a (villa) che affitta la casa al mare, va alle isole olimpiche là per fare le ferie.

V.M. - Ah! Ahi, ahi, ahi!

FRA' - Siamo rovinati, siamo rovinati!

V.M. - **Ma ce ne freghiamo di loro noi.**

FRA' - Ma che cazzo dobbiamo fare con queste merde? Noi lavoriamo e facciamo che sempre questi porci...

V.M. - Se ne vanno a fanculo tutti.

FRA' - ...ce la possono succhiare a noi.

V.M. - Ah, sì! Comunque...

FRA' - Hai capito? Eh, eh!

V.M. - Ma è possibile, Fra'? Ma che cazzo...

FRA' - Eh, eh, chiama a Ciccio là e chiedigli qualcosa.

V.M. - Io? C'è da ridere qua.

FRA' - *(Ride)* No, c'è da piangere.

V.M. - No, qua c'è da ridere, non di piangere; a noi che cazzo ce ne frega?

OMISSIS

A ben vedere, il contenuto della conversazione è di facile intelligibilità: MANTIA avvisa LE ROSE che vi è un nuovo collaboratore di giustizia.

MANTIA fa infatti riferimento ad un persona che canta come Totò e non direttamente al cantautore Totò.

MANTIA, per suffragare quanto detto, non indica alcun nuovo disco musicale in commercio, ma semplicemente delle voci: "*Eh, lo dicono zio, ho chiamato là sotto*".

Non solo, ma vi è di più.

Gli interlocutori individuano anche l'identità del nuovo collaboratore di giustizia ("*Ero sulla mo... Non ne fare nomi, il fuggiasco penso che è, me l'ha detto Ciccio*") e dichiarano poi di non avere nulla da temere ("*Ma ce ne freghiamo di loro noi*").

E' evidente che gli imputati non parlano di un nuovo cantautore, ma di un nuovo collaboratore di giustizia, che - temono - possa riferire all'autorità giudiziaria fatti illeciti a loro riferibili.

Il testimone Susanna Saccardi, sentita all'udienza del giorno 8 settembre 2008, ha dichiarato che circa sei, sette o quattro anni prima aveva fatto riparare la propria autovettura presso la carrozzeria di LE ROSE Armando e che il compagno, di nome Peter, aveva parlato per telefono con LE ROSE Armando in ordine alla riparazione dell'auto.

La deposizione è del tutto irrilevante.

Dalla nota informativa dell'isp. Di Prinzio non emergono contatti oggetto di intercettazione tra LE ROSE Armando e Susanna Saccardi e con uomini di nome Peter.

L'unica telefonata in cui si parla di un certo Peter è la 2498 del 9 dicembre 2004, ma gli interlocutori, come si è visto, sono ORLANDO FALBO e LE ROSE Armando e l'oggetto della conversazione è sicuramente la fornitura di sostanza stupefacente.

Peter viene menzionato da ORLANDO FALBO solo per chiedere a LE ROSE Armando dove si trovi il predetto.

Il testimone Giampietro Mattuzzi, sentito all'udienza del giorno 8 settembre 2008, non ha riferito alcuna circostanza idonea a mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria essendo stato esaminato sulla conversazione 1074 del 29 ottobre 2004, che non viene posta a fondamento della sentenza.

In ordine ai rimanenti capi d'imputazione non trattati in precedenza viene adottata una pronuncia assolutoria ex art. 530 II comma perché il fatto non sussiste.

In relazione ai fatti addebitati a LE ROSE Armando al **capo A.55 punti primo** in data 9 giugno 2004, **quarto** in data 12 settembre 2004 e **ottavo** in data 22 dicembre 2004, MANTIA Francesco al **capo A.56 punto settimo** in data 9 luglio 2004, RIZZUTI Giovanni al **capo A.57 punto terzo** in data 25 febbraio 2004, **settimo** in data 9 giugno 2004, **undicesimo** in data 6 settembre 2004 e **dodicesimo** in data 17 settembre 2004 le conversazioni telefoniche indicate dal Pubblico Ministero, pur sussistenti, non sono idonee a fondare un giudizio di responsabilità penale in ordine alle condotte contestate in quanto di contenuto ambiguo e non interpretabile con apprezzabile certezza.

Quanto al **capo A.59 punto primo** nel giugno del 2000 addebitato a SURIANO Giovanni, la deposizione del teste Fares Imad Mohamed non consente di formulare un giudizio di responsabilità penale in quanto il teste non ha confermato in dibattimento quanto dichiarato in sede di indagini preliminari senza dare alcuna spiegazione plausibile delle rilevate difformità.

Deve però ritenersi che sussistano indizi di reità a carico del predetto teste e per l'effetto il Tribunale provvede alla denuncia di Fares Imad Mohamed per il delitto di false testimonianza ex art. 372 cp.

Resta, in ultimo, da esaminare il **capo A.59 punto secondo** contestato a SURIANO Giovanni ed il **capo A.60)** contestato a MORO VITO LEONARDO.

In ordine al **capo A.60** deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per essere stato MORO VITO LEONARDO già giudicato con sentenza definitiva per il medesimo fatto.

Ciò risulta dalla sentenza del GIP del Tribunale di Lecco n.225/02 RG SENTENZE depositata in data 8 febbraio 2003 ed irrevocabile il 15 febbraio 2004.

Dalla sentenza citata emerge la prova che MORO VITO LEONARDO ha commesso plurimi atti di cessione di sostanza stupefacente a spacciatori o a consumatori in Bosisio Parini, Lecco, Cesana Brianza, Valmadrera, Molteno, Erba ed altri luoghi dall'anno 1999 fino alla metà del mese di novembre 2001 (l'arresto del MORO VITO LEONARDO risale al 22 novembre 2001).

Tale sentenza contribuisce a costituire la prova, assieme ai riscontri ed alle ulteriori prove che andremo ad analizzare, del delitto di acquisto di sostanza stupefacente da parte di SURIANO Giovanni nei confronti di MORO VITO LEONARDO contestato al **capo A.59 punto secondo** e collocato temporalmente in data antecedente e prossima al giorno 11 novembre 2001 (così corretto il capo d'imputazione).

Ai fini della ricostruzione della condotta, oggetto di imputazione, deve osservarsi che il testimone Edoardo De Battista, ha dichiarato, all'udienza del 18 marzo 2008, di aver consegnato a SURIANO Giovanni, per timore di eventuali ritorsioni da parte dello stesso, un assegno da lui emesso per un importo di 15 milioni di Lire allo scopo di garantire il pagamento della riparazione di un'autovettura del SURIANO Giovanni.

La circostanza appare assai singolare, se si considera che vi sono contatti telefonici tra il predetto Edoardo De Battisti e SCALZI Vincenzo nell'agosto del 2004 nel corso dei quali SCALZI Vincenzo chiede dei pagamenti al De Battisti oppure si accordano per vedersi.

TELEFONATA N. 2751 DEL GIORNO 28/08/2004 ***Utenza n. 333/8370769 in uso a SCALZI Vincenzo***
ORA D'INIZIO 12.00
DDS 1
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).
V.M.1- Ehi, *turduni*!
V.M.2- Eh, *turduni* sei tu, non io.
V.M.1- Dove sei?
V.M.2- Io? A *(parole incomprensibili: durata 2").*
V.M.1- Eh! Come stai?
V.M.2- Io? Benissimo, guarda, mi sono svegliato adesso.
V.M.1- Sì?
V.M.2- Si.
V.M.1- Eh, e allora ti chiamo dopo.
V.M.2- Ciao.
V.M.1- Ciao.
V.M.2- Ciao.
TELEFONATA N. 2753 DEL GIORNO 28/08/2004
ORA D'INIZIO 12.34
DDS 1

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

Vincenzo – (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M. - Uhei!

Vincenzo - Oh, ma tu sei *turduni*!

V.M. - Uhm!

Vincenzo - Mi hai mandato certi messaggi, *(parole incomprensibili: durata 2")*.

V.M. - Chi?

Vincenzo - Ma se io ho detto che sto bene, vuol dire che sto bene e basta, no?

V.M. - Si, ma hai capito o no cosa ti ho chiesto?

Vincenzo - No, quello che hai detto non mi interessa.

V.M. - Eh, come l'altra facciamo, no?

Vincenzo - No, no.

V.M. - Perché no?

Vincenzo - Perché no.

V.M. - E dove vado oggi adesso che è sabato?

Vincenzo - E che cazzo vuoi da me?

V.M. - Minchia, l'altra volta si e oggi no?

Vincenzo - E che cazzo vuoi da me?

V.M. - E mi dici che...

Vincenzo - **Lunedì niente, mercoledì niente, giovedì... a me lunedì mi servono i soldi**.

V.M. - Fai mercoledì, dai! Mercoledì...

Vincenzo - No, no.

V.M. - Per piacere!

Vincenzo - L'altra volta...

V.M. - Oh, Vince', per...

Vincenzo - No, l'altra volta hai fatto come hai voluto tu, stavolta faccio come voglio io.

V.M. - Dai, facciamo martedì, fai una via di mezzo, dai!

Vincenzo - No, io faccio lunedì e basta.

V.M. - Ma perché... perché devi far così? Perché mi...

Vincenzo - Perché... perché...

V.M. - Devi...

Vincenzo - E smettila!

V.M. - Mi devi venire contro in questo modo?

Vincenzo - Ma comando io o comandi tu?

V.M. - Ma che c'entra? Ma che cazzo...

Vincenzo - L'altra volta hai fatto...

V.M. - ...di ragionamenti fai?

Vincenzo - L'altra volta hai fatto come hai voluto, stavolta faccio come voglio io...

V.M. - Appunto! Allora...

Vincenzo - ...perchè vuol dire che mi servono.

V.M. - ...non ti va bene giovedì, fai martedì, per piacere.

Vincenzo - No!

V.M. - Lunedì devo andare io a farlo, capito?

Vincenzo - Martedì, martedì, però non 90, 100.

V.M. - Ah, adesso... adesso... cioè io non lo so, o mi prendi per il culo o mi fai apposta.

Vincenzo - Per forza!

V.M. - Eh, l'altra volta...

Vincenzo - No, perché dalla Calabria c'è anche il viaggio, tu devi calcolare anche queste cosa.

V.M. - Ah, sì, eh? *(Ride)*

Vincenzo - Ciao.

V.M. - A che ora sei lì?

Vincenzo - Verso le quattro.

V.M. - Verso le quattro?

Vincenzo - Sì, adesso sto andando via.

V.M. - Eh! Ciao.

Vincenzo - Ciao.

TELEFONATA N. 2759 DEL GIORNO 28/08/2004

ORA D'INIZIO 16.16

DDS 1

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

EDO – (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M. - Che cazzo c'è, Edo?

EDO - Ci sei?

V.M. - Eh, non mi puoi chiamare cinquanta volte al giorno però, perché mi fai girare i coglioni, Edo!

EDO - Ehh... Ohu! Minchia...

V.M. - Eh, non puoi parlare... non puoi...

EDO - ...ma non ti puoi agitare così però con me...

V.M. - No, allora... Non è che ti tratto... ti ho detto di sì, ti ho detto.

EDO - *(linea disturbata) (parole incomprensibili: durata 2").*

V.M. - E allora mi costringi a dirti di no? Messaggi, cose...

EDO - Eh, tu, dimmi, ci sei?

V.M. - Usalo poco... il più poco possibile 'sto cazzo di telefono.

EDO - Va bene. Ci sei?

V.M. - Chiudo il telefono, sono a Lecco, quando arrivo ti chiamo.

EDO - Ah, va bene! Ciao.

V.M. - Eh!

TELEFONATA N. 2772 DEL GIORNO 28/08/2004

ORA D'INIZIO 18.00

DDS 1

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1- Eh, dimmi!

V.M.2- Arrivo?

V.M.1- Eh, fai dieci minuti che sto arrivando, sto salendo su un *(parole incomprensibili: durata 1")* dai.

V.M.2- Eh, va bene! Ciao.

V.M.1- Ciao. Dieci minuti e arrivo.

V.M.2- Ciao, ciao.

TELEFONATA N. 2792 DEL GIORNO 28/08/2004

ORA D'INIZIO 22.59

DDS 1

Interlocutori:

CICCO (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

CICCO - Pronto!

V.M. - Ola Cicco!

CICCO - Ehi!
V.M. - Dove stai?
CICCO - Dieci minuti e sono a casa.
V.M. - Eh, va bene!
CICCO - Ciao.
V.M. - Magari... magari arriva quell'altro. Ciao.
CICCO - Ciao, ciao.
V.M. - Ciao, ciao.

I citati contatti telefonici tra Edoardo De Battista e SCALZI Vincenzo ed il loro contenuto, sia pure successivi alla vicenda descritta nel capo d'imputazione, portano a ritenere che il testimone sia un consumatore di sostanza stupefacente, stante l'attività accertata di narcotrafficante di SCALZI Vincenzo.

Comunque, a prescindere dalla ragione della consegna dell'assegno a SURIANO Giovanni, quello che rileva in questa sede è che il titolo è stato ritrovato nel possesso di MORO VITO LEONARDO il 22 novembre 2001 al momento del suo arresto (cfr. verbale di sequestro del 22/11/01 a carico di MORO VITO LEONARDO e deposizione di Russo Dante).

Dalla trascrizione dell'intercettazione ambientale del giorno 11 novembre 2001 nell'abitazione di Molteno in uso a DE LUCA BRUNO risulta poi che una persona di nome NICOLA racconta a DE LUCA BRUNO che Giovanni aveva consegnato in garanzia un assegno di 15 milioni di Lire di un suo amico e che aveva chiesto di ripetere una certa operazione.

Trascrizione della conversazione ambientale registrata nell'abitazione di Molteno in uso a De Luca Bruno Progressivo 480 dell'11/11/2001 delle ore 02.59.12 Per la comodità di chi legge viene indicata con la lettera:

VM1: si intende per voce maschile non identificata;

VF1: si intende per voce femminile non identificata;

N: si intende per Nicola.

INIZIO CONVERSAZIONE

VM1 - ...(F.I.) no?

VF1 – Okay. (*Rumore di passi*)

VM1 - (*F.I. parla sbadigliando*) ...l'ho lavato magari è bagnato ancora.

VF1 – Okay, a posto.

VM1 - L'ho lavato guarda che io... (P.I.)

VF1 - ...di là?

VM1 – Uhm, uhm. Vedi che lì è il caffè, lì è, in quel vasetto vedi che c'è il caffè dentro. No, c'è, sì? Lì, lì, lì… c'è la caffettiera lì (P.I.)…

OMISSIS

VM1 – Ma va, cammina, va. *(Conversazione incomprensibile dal minuto 16,32 al minuto 19,58)*

N - …**me l'ha riportata e poi è ritornato la sera dopo, sul tardi ieri e mi fa: "Non puoi rifarla, rifarla che gliela giro…(F.I.) …e comunque mi fa… (*F.I. minuto 17,36)* …quindici milioni a garanzia…**

VM1 – Dei suoi?

N - …no, di un suo amico, un assegno di cinque è suo (P.I.) una cambiale di nove… (*Si sovrappongono le voci)* …dieci pezzi…

VM1 - …cioè ma…

N – Quindici milioni.

VM1 – Ho capito, ma io da lui non… (F.I.) …non ti da una lira…

N – Per me una sveglia va data… *(Conversazione incomprensibile dal minuto 19,16 al minuto 20,04)* …di un milione per il guadagno suo ma questo lo cambiamo…

VM1 - (P.I.)

N - …uno di quindici invece che poi alla fine che si è fatto prestare. (*Conversazione incomprensibile dal minuto 20,13 al minuto 20,32*) …e no, perché dopo arriva, quando arriva sono…(*Conversazione incomprensibile 20,36 al minuto 20,45)* …che poi a me va anche bene, mi ha portato due assegni del lavoro (P.I.) prima che scadano mi porta i soldi perché già Giovanni mi ha detto che assegni non ne voleva (F.I.) poi a Mimmo non lo conosco, quello di Cicala, li ho visti che parlavano con Coco (P.I.) due assegni del lavoro no?, (P.I.) Giovanni mi ha detto che assegni non li volevi no?, (F.I.) poi Mimmo non so ha una impresa sua…(P.I.) ma non Pepe'?

OMISSIS

Orbene, con la presente sentenza si è accertato che MORO VITO LEONARDO e De Luca Bruno facevano parte della stessa associazione per il traffico illecito di sostanza stupefacente operante, tra l'altro, nell'appartamento di Molteno (cfr paragrafo C) della motivazione) e che il primo aveva compiuto nel novembre 2001 plurimi atti di cessione di sostanza stupefacente.

Alla luce di questi elementi probatori, la conversazione ambientale dimostra che SURIANO Giovanni ha restituito la sostanza stupefacente a MORO VITO

LEONARDO perché fosse nuovamente lavorata e tagliata e che in garanzia del pagamento del lavoro richiesto ha consegnato a quest'ultimo un assegno di 15 milioni di Lire.

Tutti gli elementi di prova esaminati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per affermare la penale responsabilità di SURIANO Giovanni in ordine al delitto di acquisto da MORO VITO LEONARDO del quantitativo di sostanza stupefacente di cui al capo **A.59 punto secondo**.

Capo B)

Le prove orali e le intercettazioni telefoniche e ambientali, oggetto di trascrizione peritale, non consentono di ritenere integrato a carico dell'imputato MECAJ Paskho il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti descritto al capo B) del decreto 9 luglio 2007, delitto peraltro già ritenuto sussistente in separato procedimento in relazione alle posizioni dei sodali Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe, Schipani Giancarlo e Ramaj Asim.

L'esame dei risultati probatori relativi all'associazione finalizzata al narcotraffico descritta al capo B) verrà pertanto svolto con estrema sintesi allo scopo di delineare i tratti salienti dell'accordo associativo e dell'attività di narcotraffico e di introdurre la figura di MECAJ PASKO come soggetto che le prove dibattimentali dimostrano legato unicamente al fratello Mecaj Gjok.

La prova dell'esistenza dell'associazione - nel suo nucleo personale essenziale costituito dai sodali Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo – si trae dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del collaboratore Mecaj Gjok, dalle dichiarazioni del collaboratore ESPOSITO DANNY e dalle seguenti attività tecniche di indagine:

a) intercettazioni sulle utenze telefoniche 333/8625043 dal 22/2/2001 al 28/2/2001 e sull'apparecchio telefonico con codice IMEI 520257192786560 dal 6/3/2001 al 24/10/2001 in uso a Mecaj Gjok;

b) intercettazioni sull'utenza telefonica 0341/422868 dal 10/4/2001 al 6/8/2001 in uso a Schipani Giancarlo;

c) intercettazioni sull'utenza telefonica 328/1319761 dal 9/5/2001 al 14/3/2002 in uso a Mazzei Giuseppe, detto Pino;

d) intercettazione ambientale sull'auto BMW 520 tg. COA90728 dal 7/6/2001 al 25/1/2002 in uso a Mazzei Giuseppe.

La composizione personale e l'attività dell'associazione in esame vengono descritti in termini precisi dal collaboratore Mecaj Gjok, le cui dichiarazioni trovano puntuali riscontri nelle risultanze delle citate attività tecniche di indagine.

Ma, prima di analizzare le dichiarazioni del predetto collaboratore, occorre premettere quelle di ESPOSITO DANNY al fine di introdurre la figura di Mecaj Gjok come narcotrafficante del territorio lecchese.

ESPOSITO DANNY riferisce di aver conosciuto una persona chiamata Luciano detto il "*Gommone*", di averla vista nella pizzeria di TROVATO EMILIANO e di aver

saputo che il predetto spacciava sostanza stupefacente; precisa poi di aver acquistato sostanza stupefacente da Mecaj Gjok; non solo, ma aggiunge di aver visto e sentito Mecaj Gjok e Mazzei Pino, cugino di TROVATO EMILIANO, parlare di rapporti di pagamento del corrispettivo di cessioni di sostanza stupefacente nella pizzeria di TROVATO EMILIANO e di aver appreso da TROVATO EMILIANO che Mecaj Gjok e Mazzei Pino spacciavano insieme sostanza stupefacente e che avevano un interesse comune in tale attività illecita (cfr. verbale udienza 21 febbraio 2008 pagg. 103 e segg).

Già queste prime propalazioni consentono di configurare a carico di Mecaj Gjok e di Mazzei Giuseppe un interesse comune nell'attività finalizzata al traffico di sostanza stupefacente.

Venendo, quindi, ad esaminare il dichiarato di Mecaj Gjok deve evidenziarsi come questi spieghi in termini precisi sia il sostrato consensuale dell'associazione descritta nel capo B) dell'imputazione che l'attività di lucro connessa al traffico di sostanza stupefacente, nonché la composizione personale del sodalizio criminoso.

Mecaj Gjok riferisce che:

a) aveva conosciuto Mazzei Giuseppe alla discoteca Eden di Oggiono; Mazzei era arrivato alla discoteca con l'intenzione di chiedere la mazzetta al proprietario dell'Eden (verbale ud 11 marzo 2008 pag. 7);

b) aveva conosciuto Schipani Giancarlo, tramite Mazzei (verbale ud 11 marzo 2008 pag. 7);

c) insieme a Schipani e Mazzei aveva venduto stupefacenti del tipo cocaina ai cugini di Schipani in Svizzera diverse volte, a Tonino Schettino ed al Caffè Solaire; avevano tutti e tre il guadagno e le perdite nell'attività di cessione di stupefacenti e lavoravano insieme (verbale ud 11 marzo 2008 pag. 8);

d) si riforniva di stupefacente da alcuni albanesi di Milano e da De Luca Bruno a Oggiono (verbale ud 11 marzo 2008 pag. 9);

e) aveva venduto stupefacente agli svizzeri Schipani Rosario e Leuenberger Marco, i quali avevano abbandonato TROVATO Giacomo per motivi di qualità dello stupefacente; nell'occasione era in compagnia di FOLINO Alessandro; per due o tre mesi gli Svizzeri avevano comprato stupefacente da lui, Mazzei e Schipani (verbale ud 11 marzo 2008 pag. 72);

e-bis) da ottobre 2001 non aveva più avuto rapporti personali con Mazzei Giuseppe (verbale ud 11 marzo 2008 pag. 80);

f) la foto n. 17 dell'album Charly rappresentava un albanese, ma non ricordava il nome (si tratta di MANSAKU Endrit) (cfr. verbale udienza 27/3/08);

g) non aveva bisogno di acquistare stupefacente dall'albanese di cui al punto precedente (MANSAKU Endrit); se si trovava a Como e aveva bisogno di assumere stupefacenti tuttavia acquistava stupefacenti dallo stesso piuttosto che tornare ad Ello dove teneva la propria (verbale udienza 8 aprile 2008 – pagg. 77 e 78)

h) la foto n.20 dell'album Charly rappresentava il fratello MECAJ PASHKO, detto PACIU'; il fratello abitava in un bungalow nel campeggio di Oggiono; chiedeva dei favori al fratello PASHKO e più precisamente di portare lo stupefacente al cancello del campeggio di Oggiono; Ramaj Asim aveva chiesto il pagamento di una fornitura di stupefacente al fratello PASHKO perché lui non era reperibile; aveva acquistato alcune volte da Ramaj Asim 10, 15 o 20 grammi di stupefacente (verbale udienza 27 marzo 2008 pagg 56 – 57 – 58 – 59);

i) riconosceva nella foto 19 dell'album Charly, esibito all'udienza del giorno 27 marzo 2008, Mazzei Giuseppe e nella foto 25 dell'album Charly, esibito all'udienza del giorno 8 aprile 2008, Ramaj Asim.

Le dichiarazioni, sinteticamente riportare, danno conto di un'attività associativa stabile da parte dei sodali Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo nell'ambito del traffico illecito di sostanza stupefacente.

Mecaj Gjok riferisce testualmente: "*come dicevo nelle attività illecite con Schipani e Mazzei io personalmente nel mio ruolo avevamo tutti e tre insieme il guadagno e la perdita per questi scambi di cocaina con gli svizzeri, con Schettino, al Caffè Solair, pure a diversi ex clienti di ...(omissis) Sì, lavoravamo... per quanto riguarda la cocaina lavoravamo insieme, per quanto poi altri affari loro, a me non mi riguardavano e quindi non avevo nessun genere di quota di alcunché né con Schipani né con Mazzei. Per quanto riguarda la coca con determinate persone sì, poi ce n'era magari altri che se la vendevano per fatti loro*".

Il nucleo dell'attività associativa è descritto in modo esaustivo e preciso e trova conferma nei risultati probatori traibili dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali citate, che ne costituiscono anche riscontro ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 III comma cpp, oltre che prova autonoma.

Vengono quindi riportate le conversazioni ambientali, registrate a bordo dell' dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe, che dimostrano la

sussistenza dell'associazione per il narcotraffico tra Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo.

Dall'intercettazione ambientale progressivo 88 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe, emerge che Mecaj Gjok, detto Luciano, e Mazzei Giuseppe, detto Pino, parlano espressamente del debito residuo di due persone chiamate Inzillo e Guttuso per una pregressa fornitura di sostanza stupefacente e chiedono espressamente il pagamento ad una persona di nome Vincenzo, che incontrano sulla strada.

Trascrizione della conversazione ambientale avvenuta a bordo dell'autovettura Bmw targata CO A90728 in uso a Mazzei Giuseppe

Progressivo n. 88 delle ore 20.48

Per comodità di chi legge viene indicato con la lettera:

P: si intende per Pino;

L: si intende per Luciano;

VM1: si intende per voce maschile non identificata;

VM2: si intende per voce maschile non identificata;

V: si intende per Vincenzo;

C: si intende per Cosimo;

VM3: si intende per voce maschile non identificata;

P.I. o F.I. si intendono per parola o frase incomprensibile.

(L'auto è in movimento, all'interno vi è un solo soggetto maschile, che nel corso della conversazione si identifica come Pino, la radio è accesa)

(A minuto 11.56 sale un altro soggetto maschile che nel corso della conversazione si identifica come Luciano)

P – Da Inzillo ci sei stato?

L – Ah, ah... Però mi ha chiamato... ha telefonato Roberto...

P – Roberto ha detto: "Io non ho chiamato".

L – Sì, ma mi ha chiamato ora. Lui stava a posto pure.

P – Ieri sera è stato da me, centocinquantamila, e gli ho preso tre pezzi di «bamba»... Ma sei scemo, gli ho detto. Centocinquanta... centocinquantamila gliel'ho preso già... Per due pezzi (P.I.) e ce n'è già uno che ne vuole... Ciao, vai e te e prendi (P.I.). Oggi... mo', stamattina abbiamo picchiato a un vigile, io Franco... Franco e Pasquale, quello che lavora con lui.

L – E voi lo avete picchiato?

P – A Luigino.

L – A sì?

P – Perché ieri (F.I.) praticamente ad un tunisino che era con lui (P.I.) è venuto lui a fare il macello (P.I.) a mio fratello.

L - (P.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

P - (F.I.) che andiamo con lui.

L – Ah, davvero?

P – Eh!

L – E dopo gliel'hai data, no?

P – No, che ha fatto il macello. E domani alle cinque di mattina (P.I.)

L – Ah, (P.I.) tuo fratello?

P – No, devo andare insieme a lui, perché guida lui lo stesso, io ci vado così... perché la mattina (P.I.) alle quattro della mattina (P.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

L – Che stasera lo trovate.

P - (F.I.) io vado con la macchina di Franco, che io ero a piedi stamattina.

L – Eh!

P – Gli ho portato la macchina all'elettrauto, quella di Franco, e sono rimasto a piedi, e mi ha chiamato Inzillo, cioè gli ho fatto tre, quattro squilli, poi ha chiamato (P.I.) e lui (P.I.) andare da Ottavio, mi ha chiamato (P.I.) Poi sono rimasto pure (F.I.) e mi ha chiamato (P.I.), io non potevo andare perché poi ero a piedi, gli ho detto: vedi di andare da Luciano, chiama a Luciano. Ti ha chiamato poi (P.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

L - (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

P - (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) quello lì.

L – Non ancora.

P – Ma nemmeno lui.

L – E lui mi ha dato (P.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

P – Altri cinquemila?

L – Eh.

P – **E il Guttuso (P.I.) ancora quattrocentocinquanta... e Inzillo cinque e cinquanta.**

L – **Uhm. Il Guttuso ti ha dato cinque e cinquanta.**

P – **Sì, cinque e cinquanta mi ha dato.**

L – **E deve dare ancora quattrocento.**

P – **Non doveva dare seicento lui, no?**

L – A sì.

P – Sì, sì.

L – E allora quattro e cinquanta.

P – Quattro e cinquanta e cinque e cinquanta sono un milione, (P.I.) meno un milione. A (P.I.) dobbiamo andare.

OMISSIS

P – Digli... fallo salire in macchina. (A minuto 41.05 l'auto si ferma, si rivolgono ad un soggetto che si trova all'esterno e che nel corso della conversazione si identifica come Vincenzo) Sali un attimo...

V – Roby non so dov'è, dovrebbe...

P – Sì, sì, Roby... io lo so. (**A minuto 41.12 Vincenzo sale a bordo**)

V - (P.I.)

P – Indaga lui oggi, Inzillo.

V – Sì, solo che l'assegno, lo cambia domani, se non me lo cambia mi dà i soldi (P.I.) pagare (P.I.), no?

P – Chi?

V – Roby.

P – Il Guttuso?

V – E sì, perché (P.I.) lui.

P - (F.I.)

V – Eh (P.I.) domani mattina… (A minuto 41.41 Vincenzo intraprende una conversazione telefonica: "Pronto?...- ...Eh?...- … L'ho visto, l'ho visto…- …Sì, lo cambi domani (P.I.)…- …Eh? Boh!...- …No, no, per sapere, non per (P.I.) una cazzata…- …Eh…- …Ciao.") – (A minuto 42.01 termina la conversazione telefonica, riprende la conversazione tra presenti) - (P.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) lo cambia e ve li do.

P – **Ma di quant'è l'assegno?**

V – Eh, lo stipendio (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

P – Ed è lui? (P.I.) lui?

V - (F.I.)

P - (P.I.). No?

V – Ma avete da fare adesso?

P – Al Girasole.

V – Sì, ma mi ha detto di passare fra mezz'ora dal (P.I.)

P – Lui deve portare quattrocentocinquantamila stasera sennò se la vede brutta.

L – E tu cinque e cinquanta.

P - **E tu cinque e cinquanta Vincenzo.**

V – **Te li posso dare domani… te li do, cioè, tutti quanti… te li do… se mi cambia l'assegno e me li dà, te li do Luciano… cioè, giuro, potessi morire adesso, mi puoi ammazzare, te lo giuro, domani cambia l'assegno…**

L - (F.I. si sovrappongono le voci)

V – No (P.I. si sovrappongono le voci) puoi ammazzarmi dico, (P.I.) a morte, mi cambia l'assegno te li do, subito.

L – Chi è che ha l'assegno?

V – Eh, (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

L - (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

V - No, no (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento), non l'ha preso perché non gli serviva, allora (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) fino a mezzogiorno lo cambia lì alla solita banca (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) – (A minuto 43.47 l'auto si ferma, Pino si rivolge a delle persone che si trovano all'esterno).

Questa prima conversazione dimostra che Mecaj Gjok e Mazzei Giuseppe si frequentavano, cedevano sostanza stupefacente ai vari consumatori e provvedevano, poi, sempre con un'attività coordinata, a domandare il pagamento del corrispettivo.

Dall'intercettazione ambientale progressivo 51 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe emerge che Mecaj Gjok, detto Luciano, e Mazzei Giuseppe, detto Pino, parlano espressamente di una fornitura di

cocaina e Mazzei dà precise istruzioni a MECAJ sulle modalità di consegna della cocaina e sulle modalità di pagamento del prezzo.

Gli interlocutori fanno espresso riferimento a sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Trascrizione della conversazione ambientale avvenuta a bordo dell'autovettura Bmw targata CO A90728 in uso a Mazzei Giuseppe.

Progressivo n. 51 delle ore 14.39

Per comodità di chi legge viene indicato con la lettera:

P: si intende per Pino;

L: si intende per Luciano;

P.I. o F.I. si intendono per parola o frase incomprensibile.

INIZIO CONVERSAZIONE

(L'auto è in movimento, all'interno vi è un solo soggetto maschile, che nel corso della conversazione si identifica come Pino, la radio è accesa) - (A minuto 04.07 Pino impreca)

OMISSIS

(A minuto 17.35 l'auto si ferma, sale un altro soggetto maschile che nel corso della conversazione si identifica come Luciano)

L – Luca è incazzato.

P – Come incazzato?

L – Ma si congela oggi! Cazzo, ho dovuto litigare con mia moglie!

P – Perché? (Da minuto 17.44 a minuto 17.55 conversazione coperta da squilli)

L - (F.I.)

P – E come ha fatto dopo a prendere questa…

L – E poi è andato a prendere da solo con lui, perché (F.I.) però a stare così, un'ora, a girare avanti e indietro (P.I.)

P - (F.I.)

L – Oh, ma va stasera. (A minuto 18.25 l'auto si ferma, i due scendono) – (Si sente vociare proveniente dall'esterno)

(Fine traccia 1 delle ore 14.39)

(Traccia 2 delle ore 16.42)

(L'auto è in movimento, all'interno vi sono Pino e Luciano)

P – E dove lo trovi mo'?

L – E dove lo trovo…

P – E dove lo trovi?

L – Lo trovo o a Milano, ora, subito…

P – **Ma senza portargli campioni. Che tu sai, per dire, che in quella casa c'è il tuo amico che ha i due tiri, giusto?, tu gli dici: "Non toccarla fino a domani", tu prendi a questa, domani, lo stesso in quella casa, che poi mi vieni a prendere, lo porti in quella casa, glielo apri… questa è la coca. Va bene? Sì. La chiudi… la chiudi, gli dici: vai a prendere i soldi e qua c'è la coca. Chiuditela tu la coca, con lo scotch, come vuoi tu. No che tu pigli la coca di qua e la porti là (P.I.) che io la prendo e la pago io… Se lo chiede, ora la coca c'è, mancano solo i soldi. Ce l'hai soldi? Sì, ce l'ha. E chiama il tuo amico e fallo venire qua da Nicola, lo vai a prendere e lo porti qua, capito? Ti lascia i soldi, prende la coca e se ne va (P.I.). Tu sei sicuro che c'è che l'hai vista… Bene, fine del discorso. Fiducia? No, noi ci dobbiamo fidare di te e tu di noi no? Com'è? Porta i soldi allora se (P.I.). Io vado adesso (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto movimento) - (Pausa nella conversazione) Vedi se abbiamo… due coglioni di Milano, lì…**

L – Uhm?

P – Quei due coglioni di Milano…

L – Quello alto? (Pausa nella conversazione) - (Da minuto 04.23 a minuto 05.45 la conversazione è incomprensibile in quanto coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)

P - …ti esce il settantacinque per cento, ottanta per cento.

L - (P.I.)

P – **È inutile Luciano, (P.I.) dieci chili, uno a Bruno… quattro a Bruno, subito, (P.I.) i soldi, uno subito pagato (P.I.) e tutta la settimana a prendere i soldi di uno. Dai ci vediamo stasera. Ma allora non ci sei alle otto e mezza (P.I.)**

L – No, no, ci sono io, cioè tanto (P.I.), ci vediamo dopo.

P – Va bene, okay.

L – Ciao Pi'.

P - Dammi una sigaretta.

L – Ci vediamo dopo.

P – Sì.

Dall'intercettazione ambientale del 18 giugno 2001 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe emerge che Mecaj Gjok, detto Luciano, e Mazzei Giuseppe, detto Pino, si accordano per andare ad acquistare cocaina da una persona di Erba.

Anche in questo caso gli interlocutori parlano espressamente di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di un'attività nell'ambito del narcotraffico da svolgere in comune.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe: Conversazioni del 18/06/01 dalle ore 15:15 alle 18:08

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

Pino:

UOMO:

LUCIANO:

UOMO 1:

UOMO 2:

(inizio conversazione)

(dal min. 00.08 al min. 02.19 – solo musica)

Pino: Ma sei già pronto tu? Che io fra cinque minuti sono a casa tua già. Va bene, ciao.

Omissis

LUCIANO: **Stasera forse, che ne so, magari vado a prendere da quello lì a Erba un po' di coca, no, che dici? Non è tanto buona.**

Pino: Non è buona?

LUCIANO: Ha un odore fortissimo… (incomp)

Pino: Una cosa, in questi giorni tirati una settimana con… trovi un etto di coca che lo facciamo… (incomp)

Omissis

Pino: … (al min. 25.06 – incomp) Come cazzo devo fare io a prendere questi soldi di Giancarlo? Dio cane, come cazzo faccio a chiedergli i soldi?

LUCIANO: Quanti soldi sono?

Pino: Eh, cinque milioni (5.000.000) vecchi, Lucià!

LUCIANO: Eh, glielo chiedi e basta… (incomp)

Pino: E glieli chiedo, dove cazzo va a prenderli? Non lo vedi com'è?

LUCIANO: Lascialo che va dove cazzo vuole… (incomp) perchè, l'hanno arrestato? Eh?

(al min. 25.43 - incomp)

LUCIANO: Chi cazzo se ne frega, allora gli vuoi regalare cinque milioni?

Pino: Che regalo? Ci penso tutti i giorni, altro che regalo.

LUCIANO: Eh. Ma diglielo, sono rimasto pure io senza…

(al min. 25.53 - incomp)

Pino: Ma le altre cinquecento (500) di questa te le ha date Tonino?

LUCIANO: Chi?

Pino: Tonino.

LUCIANO: No.

Pino: Vai a prendere quelli, no!

LUCIANO: Eh, vado a prendere quelli sì, vado stasera... (incomp) ma vaffanculo.

(al min. 26.18 - incomp)

omissis

Nella conversazione del 19 giugno 2001 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe, vi è un colloquio che vede come protagonisti Mecaj Gjok, detto Luciano, e una persona chiamata Vittò, alla presenza di Mazzei Giuseppe, detto Pino.

MECAJ si interroga su come delle persone siano venute a conoscenza del fatto che Vittò acquistava sostanza stupefacente del tipo cocaina da MECAJ e che MECAJ si accompagnava a Mazzei Pino.

Mecaj Gjok tratta poi una fornitura di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore del predetto Vittò.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe

Conversazioni del 19/06/01, ore 01:36 + 02:04

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

Pino:

LUCIANO:

VITTÒ:

(inizio conversazione)

Pino: Che c'è?

LUCIANO: Che facciamo?

Pino: Non lo so, che vuoi fare?

LUCIANO: Eh?

Omissis

LUCIANO: Tu spiegami una cosa, ma allora tu dimmi una cosa, a prescindere, una parola sola, a te ha detto qualcuno che, cioè, qualcuno è riuscito a sapere che tu prendi la coca da me, che insieme a me c'entra pure Pino?

VITTÒ: No, qualcuno è venuto a sapere... lui ha saputo che io prendo la roba da Pino, ma non da te, a te non ti conoscono, Lucià.

LUCIANO: Ma non mi conoscono, conoscono a lui.

VITTÒ: Eh, però ti stavo dicendo che questo qua, per sapere che c'è in mezzo Pino ha dovuto sapere qualcosa da qualcuno che sa che io...

LUCIANO: Allora tu...

VITTÒ: Giro con te, e tu con Pino hai una certa amicizia, che sa tutti i collegamenti, Luciano.

Pino: Eh, ed è questo.

LUCIANO: Allora tu vuoi sapere un'altra cosa? Che io non te l'ha detta.

VITTÒ: Eh.

LUCIANO: Però devi capire da solo, è vero, Pino, no, non esiste nessuno qua che tratta la coca, in zona, nessuno, non esiste, che non lo sa che Pino... (incomp) la coca come voi perchè io... a me non interessa a far sentire il mio nome, non perchè io voglio nascondermi, no, però Pino è di qua, e lascia che tocca a Pino, lo sanno tutti che Pino è quello che... (incomp)

VITTÒ: A noi non interessa questa cosa, Luciano, a noi interessa che lui mi vuole prendere per il sedere e poi è andato ad indagare su cose che non sono cazzi suoi perchè io sono libero di fare quello che cazzo voglio perchè io a lui gliel'ho pagata, sempre, e io adesso sono libero di fare quello che cazzo voglio... (incomp) i cazzi degli altri, allora... (incomp) che non deve fare perchè alla fine io con Pino sono quattro volte che lo vedo, una volta ci siamo conosciuti e basta, però se lui va a dire, a mettere in giro che dice che io prendo la roba da Pino, allora ho detto, cioè, quanto cazzo ci siamo visti con Pino? Quattro volte ci siamo visti, Luciano, e sono cose che non sono vere, allora mi girano i coglioni.

OMISSIS

LUCIANO: Aspetta, allora ascoltami, allora, fammi dire una parola sola, io domani ti porto mezzo chilo, tu per domenica sera cinque milioni e mezzo ci sono o no?

VITTÒ: Sì, però deve essere pura come quella che ti ha dato quello là quel giorno, Luciano, perchè io te l'ho già detto ieri, secondo me quella che ti ha dato ieri è stata toccata, Luciano, poi... (incomp) io mi fido di te perchè ormai abbiamo un'amicizia...

LUCIANO: Allora se tu mi vuoi ascoltare una parola sola.

VITTÒ: Per me quella che ti ha dato quella sera, e quella che ti ha dato ieri, che... cinque grammi che mi hai dato tu, secondo me è diversa la coca, poi...

LUCIANO: No, sei rincoglionito secondo me.

VITTÒ: E va beh, e sono rincoglionito, ma io ti posso dire la mia, quello che vedo io?

LUCIANO: No, no, ti stai sbagliando, allora vuoi ascoltare a me?

VITTÒ: Sì.

LUCIANO: Ecco, domani... io adesso ti porto cinquanta grammi di coca buona, per domenica pomeriggio, però cinque milioni e mezzo no, questa qua non mi interessa quanto... (incomp) ecco, ci sono o no?

VITTÒ: Sì.

LUCIANO: Sì, basta, domani sera ti prendi mezzo etto.

VITTÒ: E perchè stai dicendo così adesso?

LUCIANO: No, sto dicendo che...

VITTÒ: Fino adesso mi hai detto che devo aspettare la settimana prossima, adesso per domani sera.

LUCIANO: **No, io non devo aspettare niente, la coca io ce l'ho già a casa.**

Omissis

Nella conversazione del 23 giugno 2001 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe vi è un colloquio che vede come protagonisti Schipani Giancarlo, Mazzei Giuseppe, detto Pino e Mecaj Gjok, detto Luciano.

Gli interlocutori parlano di una fornitura di sostanza stupefacente e del corrispettivo della stessa.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe Conversazioni del 23/06/01, ore 00:51 + 04:13

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

Pino:

Giancarlo:

UOMO:

UOMO 1:

LUCIANO:

(inizio conversazione)

Pino: Ma già ubriaco sei?

Giancarlo: Eh?

Pino: Sei ubriaco?

Giancarlo: Il telefono mi ero dimenticato.

(al min. 00.15 - si sente aprire e richiudere le portiere dell'autovettura)

Giancarlo: Ma porco Dio quanto ho perso, ottocentomila lire... (incomp) ma chi cazzo me l'ha fatta fare, io per scherzare ho detto di sì, davvero...

(al min. 00.47 - incomp)

Giancarlo: Passaci, passaci.

Pino: All'una?

Giancarlo: E lavora tutta la notte, lavora.

Pino: Ieri no, stasera sì.

Giancarlo: Chi ti ha detto che... ieri no, mh, ieri no, era... (incomp) era.

OMISSIS

Pino: Lucià, dove ti piace stare al Caffè Solero?

LUCIANO: Eh?

Pino: Dov'è che ti piace di più stare a Caffè Solero?

LUCIANO: Dove... che ne so, Pino...

(al min. 76.55 - incomp)

Giancarlo: Più tranquillo più che ti piace.

Pino: Alla porta, all'uscita, all'entrata?

LUCIANO: No, all'uscita no.

Giancarlo: In giro?

Pino: In giro per cazzi tuoi?

LUCIANO: In giro e basta.

Giancarlo: In giro, in giro.

LUCIANO: Domani sera, Pino, se me la porta quello di Erba, non domani, dopodomani...

(al min. 77.30 - incomp)

LUCIANO: Che lui la prende a Milano e me la dà diretto a me.

Giancarlo: Una luce piccola non c'è?

LUCIANO: Giancarlo, perchè non me la fai fare a me?

Giancarlo: Perché?

LUCIANO: Non è che la butti, veramente.

Giancarlo: Ma che cazzo butto, se è buona.

LUCIANO: No, perchè hai bevuto un po', perchè ti voglio bene, eh.

Giancarlo: Ma va, Luciano, come parli? Non come...

(al min. 77.56 - incomp)

Giancarlo: Altro che la butto, col cazzo butto.

LUCIANO: Minchia, stasera, Pino, io non ho mangiato da ieri ancora, ventiquattro ore che non mangio, mi faccio sette, otto righe, prima di arrivare al lavoro, sono arrivato alle nove, ma sai che bordello, non potevo guardare nessuno negli occhi...

OMISSIS

Pino: Che se c'è qualche bella cosa, Giancà...

(al min. 126.15 - incomp)

Pino: Non lascio niente che questa qua gliela devo dare a Franco.

Giancarlo: E... (incomp) io, lo vedi quanto cazzo è!

(al min. 126.50 - incomp)

Pino: Lucià, questo... (incomp)

LUCIANO: ... (incomp)

Pino: Se gli piace porta novanta milioni in contanti.

LUCIANO: Eh, e a lui, se gli piace, io gli faccio trovare questa qua così com'è, senza dargli i sessanta milioni.

(al min. 127.25 - incomp)

Pino: Lui la paga a novanta.

LUCIANO: Lui la paga a novanta... (incomp) sessanta, anzi, se è possibile pure a cinquantacinque.

Pino: Contanti, tanto io gliel'ho detto subito, contanti... (incomp) perchè lui paga gli ovuli duecentomila, allora dice piuttosto di pagare così, pago novanta, centomila...

(al min. 127.53 - incomp)

LUCIANO: Io pensavo che l'avevi portato stasera... (incomp) porta a Pino un pezzo... (incomp)

Pino: Perché io gli ho detto a Franco che gliela portavo io... (incomp)

LUCIANO: Eh, porco Dio, e mi fa non l'ho sentito, cazzo, ma è inutile che ti rincoglionisci... (incomp) ma comunque non è che è male male, eh.

Pino: Assolutamente, è passata dalle mani di Vittorio... (incomp)

LUCIANO: E l'ha toccata, eh, no, quella che gli portato pure io prima, quella non l'ha toccata.

Pino: No, quella di prima non l'ha toccata.

LUCIANO: No, prima sì, cazzo.

Giancarlo: Ma scherzi, Luciano?

Pino: Quella di prima non l'ha toccata, questa forse l'ha toccata ma quella di prima è diversa da questa, è più forte, questa è più leggera.

LUCIANO: E perchè questa è dopo il caffè.

Pino: Perché no, anche quella di prima in macchina. ... (incomp) ...perchè anche lui, se sa che deve pippare così, lui magari due o tre pezzi li tiene normali, gli altri li taglia, capito?

(al min. 130.14 - incomp)

LUCIANO: L'ho sentito parlare in albanese che gli stava chiedendo i soldi in albanese, gli dovevano portare i soldi... (incomp)

Pino: Quello lo sai come... adesso casa e lavoro farà, dalla paura che ha preso che deve chiudere il locale.

Giancarlo: Ti giuro che l'ho chiamato, e fa però, va beh, perchè non lo voglio rintracciare sennò chiamo il fratello... (incomp) comunque una sera abbiamo un pezzo da fare, andiamo su, ancora quattrocento franchi gli dobbiamo dare, giusto?

Pino: Cinquecento franchi, perchè ha fatto un accordo con me sennò... (incomp)

Giancarlo: E sì, quattrocento franchi sono.

LUCIANO: Eh, ma quelli dietro a noi erano sbirri, Giancà.

Giancarlo: Chi?

LUCIANO: Dietro a noi... (incomp)

Giancarlo: No, Lucià!

LUCIANO: Eh.

Pino: Ma tu vuoi fargli lo squillo o li aspetti là? Come vuoi fare?

LUCIANO: No, li aspetto là.

(al min. 132.00 - incomp)

LUCIANO: Sennò lasciami lì davanti al Conad.

Pino: Eh?

LUCIANO: Lasciami davanti al Conad.

Pino: Davanti al supermercato? Ma tu ce l'hai il mio numero che ti ho lasciato prima, no?

LUCIANO: Quello nuovo?

Pino: Eh. Ci sentiamo domani pomeriggio, dai.

(al min. 132.23 - incomp)

LUCIANO: Ciao, ciao.

Pino: Ciao, Lucià.

Giancarlo: Ciao, Lucià.

(al min. 132.26 - si sente aprire e richiudere la portiera dell'autovettura)

OMISSIS

La conversazione in commento coinvolge, rispetto alle precedenti, anche Schipani Giancarlo nell'attività di narcotraffico.

Nella conversazione del 25 giugno 2001 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe vi è un colloquio che vede come protagonisti Mazzei Giuseppe, detto Pino, e una persona non identificata.

Gli interlocutori parlano di un'arma, descrivendone le caratteristiche, e danno la chiara impressione di avere nella disponibilità diretta delle armi.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe: Conversazioni del 25/06/01 con inizio alle ore 01:35

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

UOMO:

UOMO 1:

(inizio conversazione)

(al min. 00.03 - si sente aprire e richiudere la portiera dell'autovettura)

(al min. 01.10 - si sente aprire e richiudere la portiera dell'autovettura)

UOMO: ... (ride) Vedi che razza di elemento che è questo qua. Si, ma chiudi, chiudi lo sportello.

UOMO 1: ... (incomp)

(al min. 01.26 - si sente aprire e richiudere la portiera dell'autovettura)

UOMO 1: Non è che è la stessa di quella che abbiamo noi?

UOMO: **Quasi, questa è la stessa di quella però quella è a canna corta e questa è a canna lunga, questa è 3 e 57 e quella è... e quella è 38**.

UOMO 1: Ma deve fare la collezione di queste pistole?

UOMO: Mh. Beh, vattene, vai, che mi hai rotto il cazzo, mi hai fatto fermare pure dagli sbirri.

UOMO 1: E vaffanculo, vai a fare, te l'ho detto che... (incomp) questa pistola... (incomp) stasera.

(ridono)

UOMO 1: Vai a coricarti, vai, vaffanculo, vai, mò proprio stasera che è pieno di sbirri.

UOMO: Che cazzo me ne fotte, dai, dai, muoviti.

(al min. 02.10 - incomp)

UOMO: Vattene.

UOMO 1: ... (incomp)

(dal min. 02.18 – musica ad elevato volume)

UOMO: Questo è uno stereo, non il tuo.

(fino al min. 05.12 – solo musica)

UOMO: Pronto? Luciano? Pronto? Chi sei? Ah, Vittò, dove sei? A casa? E dov'è Luciano? Non ho capito. Ah, e... (al min. 05.38 – tratto di linea disturbata) ...dove? Al numero nuovo? Ah, e qual è? 0338, là? Ah? 03, dimmi, Vittò? Pronto? Pronto? Vittò, fammi chiamare da lui, di chiamarmi a questo numero che vedi, ciao.

(dal min. 06.45 al min. 07.43 – solo musica)

UOMO: ... (al min. 07.45 - incomp)

(dal min. 07.50 al min. 08.36 – solo musica)

(al min. 08.55 - si sente aprire e richiudere la portiera dell'autovettura)

(fine conversazione)

Nella conversazione del 25 giugno 2001, intercettata a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe, vi è un colloquio che vede come protagonisti Mazzei Giuseppe, detto Pino, e Mecaj Gjok, detto Luciano, nel corso del quale Mazzei ammette di essere sfortunato perché quando si trova nel possesso di pistole incontra sempre degli appartenenti alle forze dell'ordine.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe: Conversazioni del 25/06/01, ore 12:00 + 12:37 + 14:35

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

Pino:

LUCIANO:

UOMO:

(inizio conversazione)

LUCIANO: Tutto a posto?

Pino: **Io ho una sfiga, guarda, quando ho pistole eh... sempre gli sbirri**.

LUCIANO: Ma ce l'avevano ancora?

Pino: No, gliel'ho portata ieri sera, ce l'avevo addosso, ho fatto prima la strada senza fare un cazzo, ed ero con Carmine io, gli ho detto a Carmine torniamo indietro che devo fare la... **siamo andati a casa, l'ho presa, l'ho messa addosso, ho fatto la superstrada, tan, i Carabinieri a posto di blocco, oh porco Dio, meno male che davanti a me c'era un'altra... (incomp) ci è andata bene**... (incomp) Giancarlo... (incomp) adesso, no... (incomp) non si apriva il tamburo che era... (incomp) io ne avevo un'altra a casa la stessa, però per giocare, no, a salve, gli chiamo, fa portami quell'altra che vediamo se sono gli stessi pezzi... (incomp) di nuovo torniamo indietro per prenderla, sul lungolago ero con Carmine, Carmine, guarda... (incomp)

(al min. 06.29 – si sentono dei beep)

OMISSIS

Nella conversazione del 1 luglio 2001 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe vi è un colloquio che vede come protagonisti Mazzei Giuseppe, detto Pino, e Schipani Giancarlo, nel corso del quale gli interlocutori parlano di un consumatore di stupefacente che acquista solitamente di sabato dai 15 ai 20 grammi di cocaina.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi+altri – intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe: DAT 23 – conversazione del 01/07/01, ore 22.31 (riversata da ore 10.30 a ore 23.47) - della durata di ore 59':17''

Leggenda

(incomp) – parola o frase incomprensibile

(?) – parola o frase dubbia

(fon) – fonetico

PI':

GIANCA':

Dal secondo 00.00 al secondo 00.38

(musica di fondo – nessun dialogo)

Al secondo 00.39 (in sottofondo si sente aprire e chiudere la portiera dell'autovettura – si sente altresì avviare il motore dell'autovettura)

Al secondo 00.48 (in sottofondo si sente nuovamente aprire e chiudere la portiera dell'autovettura)

GIANCA': Ma come mai al box di Leo?

PI': Ah?

GIANCA': Come mai al box di Leo?

PI': Che?

GIANCA': Dobbiamo cominciare ad andare?

PI': Eh, perché?

OMISSIS

GIANCA': ... Gliela portiamo a Giancarlo... e mò ce la diamo... ce la diamo a 120... ce la dò...

PI': E tu ce la dai a cinque. no...

GIANCA': Prima mi faceva... "io con questi cristiani non mi ci voglio intossicare che li conosco alla lettera", e mò... prende e ce la lui... ma Antonello, se ci serve, basta che li chiami e subito... subito se la prende...

PI': E quanto se ne prende, a dieci grammi alla volta se ne prende...

GIANCA': Appunto! Viene per 15-20 grammi... è buono se viene sabato... quando... **se tu ce la dai di sabato te la pagano, subito**...cioè... un giorno, sabato, subito ci danno... quel bastardo è un milionario... forse è miliardario quel (incomp 15.24), oh... c'ha quasi forse tre macchine... (incomp 15.29) quel Golf uguale a quello di Santo...e c'ha una ca(tronca la parola)... la Golf "Selisse", "Elisse" la, come cazzo si chiama lei... almeno è sposato questo ragazzo, deve essere pure la sopra... ma c'ha una barca di soldi questo ragazzo c'ha, oh...

PI': Questo è (incomp 15.48) secondo me, oh... guarda che c'è...

OMISSIS

Nella conversazione del 3 luglio 2001 eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe vi è un colloquio che vede come protagonisti Mazzei Giuseppe, detto Pino, e Mecaj Gjok, nel corso del quale gli interlocutori determinano il prezzo dello stupefacente da praticare sul mercato e le modalità del taglio della sostanza stupefacente.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi+altri – intercettazione ambientale eseguita a bordo dell'autovettura BMW targata COA90728 in uso a Mazzei Giuseppe DAT 25 – conversazione del 03/07/01, ore 13.25+14.57 (riversata da ore 13.24 a ore 14.15) - della durata di ore 50':31''

Leggenda

(incomp) – parola o frase incomprensibile

(?) – parola o frase dubbia

(fon) – fonetico

Pino:

LUCIANO:

Dal secondo 00.00 al minuto 03.08 (costanti tratti di linea mancanti – non vi è traccia di dialogo – solo rumori di fondo – si sente altresì della musica ad alto volume)

(inizio conversazione)

Pino: ...Vi sto aspettando...

Dal minuto 03.12 al minuto 11.32 (segue pausa di dialogo – musica di fondo ad alto volume)

Pino: ... Che c'è?

Al minuto 11.33 (in sottofondo si sente aprire e chiudere la portiera dell'autovettura)

Dal minuto 11.34 al minuto 12.09 (dialogo incomprensibile – voci distorte e coperte dal forte fruscio sull'audio, coperte altresì dalla musica ad alto volume)

Pino: ... Quando ho pensato che eri da solo, gli ho detto Massimo, chiamiamo Luciano e vediamo se facciamo qualcosa (incomp 12.12)... ti ha chiamato, o no? ti ha mandato il messaggio...

LUCIANO: Mi ha cagato il cazzo...

OMISSIS

LUCIANO: E allora Giancarlo cos'è che mi ha detto... no... a quello li non si può...

Pino: E più o meno, ci conviene, Luciano, a prendere a Cenzo, se quello da Milano te la porta...

(si sovrappongono le voci)

Pino: **Meglio... se te la porta ad ottanta, noi gliela diamo a cento, ci facciamo dare i venti milioni da questo qua...**

LUCIANO: Si...

Pino: E noi e lui stiamo ancora qua a tre milioni...

LUCIANO: Si...

Pino: Noi...

LUCIANO: E ho altri tre.. tre che sono la, io non li ho mossi, lui può andare da Giancarlo...

Pino: No, no, no... non deve tornare, Luciano!

LUCIANO: Si...

Pino: Perché uno con loro, con tre milioni non ci può mica mettere KO, Lucià... vediamo un attimo...

LUCIANO: Col cazzo!

Pino: ...Come quelli di Gennaro, come quelli di Ierardi e tutte...

LUCIANO: Si...

Pino: ... E tutti... con gli altri, non è che scappano, Lucià...

LUCIANO: Non vanno da nessuna parte... eh, andrete tutti in galera (incomp 18.428/45)...

Pino: Ma tu non devi dirgli che è sicuro, lui deve venire qua...

LUCIANO: Si...

Pino: Anche con un solo grammo, come cazzo vuole lui, se gli piace questo, molla i soldi in contanti e prende il resto, lui può fare come cazzo vuole!

LUCIANO: Mò che chiama...

Pino: Gli dici: "io, se me la davi a ottanta"...

LUCIANO: Di dare lui me la dava...

Pino: ...**Gli dici: "se me la dai io ti faccio vendere"... anzi, a settantacinque, digli... basta che lo metti qua subito e mi scali la mia parte... ti prendi i soldi tu, sono venti milioni e mi scali ancora cinque... anzi, settantacinque, non a... ottanta, settantacinque... tanto a lui appena gli dici tre o quattro etti invece di due, Luciano...**

LUCIANO: Si...

Pino: Capito? Pure se magari scala a settantacinque, lui si fa quattro conti e così: "mi conviene? Mi conviene? Mi conviene?", Lui ne mette altri venti e la prende al culo lo stesso, però ci restano i due milioni e mezzo pure a lui...ah...

LUCIANO: (incomp 19.38)... Cazzo, se ti danno un assegno buono... quello che mi ha dato Luca è falso... no... sono andato lì a cambiarlo in baca e mi hanno fatto pure centomila di multa... se non altro un assegno buono per andarlo a girare, no...

Pino: Si...

OMISSIS

LUCIANO: C'è un mio cugino a Milano (incomp 27.52)... mi ha detto: vieni a prenderti la cosa... venti giorni fa... ma a piedi come cazzo faccio? Avanti e indietro, sono stanco morto... anche se trovo una persona che mi porta una volta, se va bene, la seconda non mi ci porta...

Pino: No... ma anche perché non sai cosa vanno a fare, hai capito? Non è che io... noi andiamo, prendiamo la coca e non sappiamo un cazzo! Quell'altro dice questo, ho pagato per...

LUCIANO: Si...

Pino: ... E non vuole neanche...

LUCIANO: Si, più che altro non lo fanno...

(segue breve pausa di dialogo – musica di fondo)

LUCIANO: Non è tanto buona questa...

Pino: Eh?

LUCIANO: Non è tanto buona... eh? Coca normale? Quel bastardo di merda ce l'ha.. ce l'ha troppo buona...

Pino: Chi? Milano?

LUCIANO: Quello di Milano... eh? Quella lì veramente...

Pino: Si, Lucià...

LUCIANO: Ah?

Pino: **E io ti dico una cosa, su quattro etti di quella lì, Lucià, metti su tre... tu metti un etto di taglio normale, manna, mannite, quello che cazzo vuoi, e un etto di quella che c'è già... non si fa niente, Lucià, non hai un cazzo...**

LUCIANO: E ma non costa...

Pino: Non è manco uguale...

LUCIANO: Porco Dio, però (incomp 29.12) giustamente... porta quel cazzo di coca sempre... tutti i mesi, anche se non abbiamo fatto un cazzo sempre che... sempre con questi cazzo di soldi indietro, porco Dio, una volta che fai dieci milioni, non ci vuole un cazzo, e chi cazzo ti ferma più lì...no...

Pino: ... Sono riuscito a comprarla, uno o due etti lordi..

LUCIANO: Lordi... ma porco Dio... paghi una volta a quattro, paghi una volta a dieci...

Le conversazioni commentate dimostrano come Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo abbiano svolto un'attività comune nel narcotraffico e riscontrano in pieno le dichiarazioni dello stesso collaboratore Mecaj Gjok e di Esposito Danny.

Delineato il nucleo essenziale dell'associazione in esame debbono evidenziarsi ora gli elementi di prova a carico di MECAJ PASHKO, fratello del collaboratore Mecaj Gjok.

Gli elementi di prova, sia pure idonei a configurare uno stabile rapporto tra Mecaj Gjok e MECAJ Paskho nell'ambito del narcotraffico, sono insufficienti a ritenere la sussistenza del requisito del dolo come consapevolezza di dare un contributo all'organizzazione o alla vita dell'associazione per delinquere composta da Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo.

Di MECAJ PASHKO il collaboratore Mecaj Gjok ha tentato di accreditare al Tribunale una versione minimalista sul contributo al traffico di sostanza stupefacente, dichiarando sinteticamente che il fratello si limitava ad eseguire i suoi ordini di trasporto della sostanza stupefacente.

Si riporta – per completezza – l'intero passaggio delle dichiarazioni aventi ad oggetto il risultato probatorio in esame.

D. – Chi era la persona che andava a prendere la cocaina nel bosco?

R. – Non lo ricordo.

D. – Non lo ricorda o non lo vuole dire?

R. – Non ho niente da nascondere potrei dire anche se fosse la persona più cara che ho al mondo, non ho problemi a dire la verità non mi devo più nascondere.

D. – Era suo fratello?

P. – Era suo fratello qualche volta?

R. – Ma mio fratello andava ogni tanto quando ero in giro per i bar a Lecco a bere, per farmi il piacere gli dicevo prendimene un pochino e portamelo al cancello per non entrarci io e fare tutto questo casino avanti e indietro. No perché voglio sminuire quello che ha combinato mio fratello, ma erano piccolezze di uso per personale.

La lettura delle dichiarazioni evidenzia in modo inequivocabile il citato tentativo del collaboratore di sminuire la figura del fratello, ma – sarà bene evidenziarlo – quelle dichiarazioni, sia pure edulcorate, spiegano in modo chiaro che il ruolo di MECAJ PASHKO era quello di trasportare e lavorare la sostanza stupefacente su richiesta di Mecaj Gjok.

Le seguenti intercettazioni telefoniche danno la prova del ruolo in esame e riscontrano pienamente quanto dichiarato dal collaboratore.

L'ispettore RUSSO DANTE ha riferito che MECAJ Paskho aveva in uso l'utenza cellulare 338/1690431, intestata al fratello Mecaj Gjok, e che erano numerosi i contatti telefonici tra l'utenza in uso a Mecaj Gjok e l'utenza 338/1690431.

In effetti, come si evince dalle seguenti conversazioni telefoniche, le intercettazioni dimostrano che Mecaj Gjok ha più volte contattato l'utenza 338/1690431, dando precisi ordini all'interlocutore in relazione al prelevamento ed alla consegna di sostanza stupefacente.

Il contenuto delle conversazioni telefoniche in esame è costante e protratto nel tempo dal marzo 2001 al luglio 2001.

La deposizione dell'ispettore, i costanti contatti telefonici in lingua albanese dell'utenza in uso a Mecaj Gjok con l'utenza 338/1690431 dal marzo 2001 al luglio 2001, l'intestazione di quest'ultima utenza allo stesso Mecaj Gjok ed infine il contenuto stabile delle conversazioni telefoniche consente di ritenere provato con certezza che l'interlocutore delle telefonate in esame sia MECAJ Paskho.

Vi è poi da considerare che, dalla conversazione 9902 che segue, Mecaj Gjok reitera il solito ordine di prelevamento dello stupefacente ad una persona che chiama Pashuk, ovvero MECAJ Paskho.

Si tratta, si ripete, del medesimo ordine che caratterizzerà tutte le conversazioni che vedranno come interlocutore MECAJ Paskho, utente del numero cellulare 338/1690431.

TELEFONATA N. 9902 DEL GIORNO 31/07/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 16.52

DDS 10 (D-REC)

Interlocutori:

LUSHI - (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M. – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

LUSHI - Eh.

V.M.- O Lush, digli a Pashuk di aspettarci al cancello che stiamo arrivando noi.

LUSHI - Dai, che vi sta aspettando qui.

V.M.- Al cancello, fuori.

LUSHI - Sì. C'è anche Toni lì, con voi?

V.M.- Sì.

LUSHI - Va bene, dai. *(rivolto ad altra persona)* Ehi, ehi, vado io. Fai presto Pashuk che è arrivato quel ragazzo.

V.M.- Ciao.

LUSHI - *(rivolto ad altra persona)* Pashuk?...

Si andranno ora ad analizzare le telefonate che dimostrano il comportamento delittuoso tenuto da MECAJ Paskho.

Dalla conversazione 136 del 22 marzo 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok chiede al fratello MECAJ Paskho di prelevare la sostanza stupefacente indicata con i seguenti termini convenzionali: "*E prendi 16, sasso... ...più 14 di quelle, le metti assieme, mettile a posto, perfette proprio*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 136 DEL GIORNO 22/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 17.48

DDS 1 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Ouh!

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Dove sei?

V.M.1 - Qui...

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - Sto tornando da lavoro, sono qui a (Casatenuovo).

V.M.2 - Casatenuovo?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ascolta!

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Va a casa...

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Hai capito?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - **E prendi 16, sasso..**.

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - **...più 14 di quelle, le metti assieme, mettile a posto, perfette proprio.**

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Che vengo più tardi.

V.M.1 - Va bene, va bene.

V.M.2 - **16 più 14, eh.**

V.M.1 - **Sì. Sì, sì, ho capito.**

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Dai che ci vediamo.

V.M.2 - Ciao.

Dalla conversazione 3879 dell'8 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok avvisa l'interlocutore che la sostanza stupefacente gli sarà consegnata dal fratello.

Il numero in contatto è 328/1391075 intestato a FERRARIS ENRICO Alessandro (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

TELEFONATA N. 3879 DEL GIORNO 08/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.24

DDS 2 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile con accento straniero che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Ouh!

V.M.1 - Ehi!

V.M.2 - Guarda che sto arrivando giù adesso. Due minuti e sono lì.

V.M.1 - Eh, non venire adesso, perché sto andando a Casatenuovo.

V.M.2 - Stai andando...?

V.M.1 - Eh, o se no, fai una bella cosa! Sì, sì, vai lì... comunque... ascoltami bene!

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - **Esce mio fratello, va bene?**

V.M.2 - **Eh, però non glielo fare come l'altra volta.**

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Non fare come l'altra volta.

V.M.1 - **No, no, no, non c'entra niente l'altra volta. Tu vedi la cosa e dammi una risposta se sì o no.**

V.M.2 - **Sì, va bene, allora digli che io due minuti e sono lì.**

V.M.1 - Okay, mo' lo chiamo.

V.M.2 - **Fallo già uscire che io sono lì... due minuti proprio, due minuti di macchina.**

V.M.1 - Dai, dai, dai.

V.M.2 - Hai capito?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 3880 dell'8 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok, dopo aver parlato con l'acquirente della sostanza stupefacente di cui alla precedente conversazione 3879, chiede al fratello MECAJ Paskho di prelevare la sostanza stupefacente indicata con i seguenti termini convenzionali e di consegnarla ad una persona fuori dal cancello: "*ascolta, alza il panello di legno sopra la porta, prendi una cosa e portagliela fuori che c'è uno lì, a quello calvo che sta lì fuori*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 3880 DEL GIORNO 08/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.25

DDS 2 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.2 - *(nell'attesa, rivolto ad altra persona in italiano)* ...lo sa meglio di te. No, no, io con lui non voglio parlare. Ma parla con lui, no? Che ti spiega lui.

Inizia la conversazione telefonica.

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - **Ascolta, alza il panello di legno sopra la porta, prendi una cosa e portagliela fuori che c'è uno lì, a quello calvo che sta lì fuori.**

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ma veloce però, non ci mettere più di un minuto.

V.M.1 - Sì. Devo uscire al cancello?

V.M.2 - Sì, fuori.

V.M.1 - Va bene.

V.M.2 - Dai. E' con una macchina... con una macchina grigia. Esci fuori.

V.M.1 - Eh, cosa... un pezzo?

V.M.2 - **Esci lì... vedi sopra la porta, quello che c'è lì gliela fai vedere tutta così com'è, va bene?**

V.M.1 - D'accordo, d'accordo.

V.M.2 - E' un sassolino. Ciao.

V.M.1 - Va bene, va bene. Dai che ci vediamo.

V.M.2 - Ciao.

Dalla conversazione 3884 dell'8 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok chiede conferma al fratello MECAJ Paskho dell'avvenuta consegna dello stupefacente.

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 48).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 3884 DEL GIORNO 08/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO***

ORA D'INIZIO 18.59

DDS 2 (D-REC)

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

LUCIANO – (voce maschile che effettua la telefonata).

In sottofondo si sentono voci femminili incomprensibili.

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.- Eh?

LUCIANO - Hai dato quella cosa a quel amico?

V.M.- Sì, e mi ha detto: "Digli a Luciano che che ti farò sapere".

LUCIANO - Va bene, ciao.

V.M.- Dai, ci vediamo.

Dalla conversazione 5154 del 25 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok da ordine al MECAJ Paskho di prelevare sostanza stupefacente indicata con i termini convenzionali "*Sai cosa vuol dire... alle ore otto... venti, insomma, alle ore venti?*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 5154 DEL GIORNO 25/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 19.48

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M.3 – N.ID. (voce maschile che interloquisce a distanza).

V.M.2 - *(nell'attesa, rivolto ad altra persona in italiano)* Eh, non c'era nessuno. *(voce sovrapposta allo squillo: parola incomprensibile, durata 1'')* da dire...

V.M.3 - *(in lontananza)* (inc.) cosa è successo, (inc.)... quel tossico di merda.

Inizia la conversazione telefonica.

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Eh!

V.M.1 - A casa sono.

V.M.2 - Dove sei, a casa? Ascoltami!

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - **Sto arrivando lì... sono con Hasim e con altri 2-3 amici**.

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - **Sai cosa vuol dire... alle ore otto... venti, insomma, alle ore venti?**

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Venti, zero, zero.

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - **Dalle otto fino alle dieci, hai capito?**

V.M.1 - D'accordo.

V.M.2 - Dalle ore otto alle ore dieci.

V.M.1 - Ascolta!

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - Io te le preparo, vieni tu...

V.M.2 - Eh.

V.M.1 - ...e le prendi, perché io me ne sto andando con loro... con Santo e con Stefano.

V.M.2 - Dove stai andando? Hai lavato (i piatti), hai messo a posto a casa, o no?

V.M.1 - Eh? Sì, sì.

V.M.2 - Hai lavato tutto e hai messo a posto la casa, vero?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Sei sicuro?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Eh. Insomma dalle otto alle dieci, hai capito?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Come?

V.M.1 - Dalle otto alle dieci, così come ieri sera.

V.M.2 - No, no, allora non hai capito. *(linea disturbata: parole incomprensibili, durata 2'')* dieci, amico, dai.

V.M.1 - Sì, sì, sì.

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 5269 del 26 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok dà ordine al MECAJ Paskho di prelevare la sostanza stupefacente indicata con i termini

convenzionali "*Ascolta! Quel discorso che mi hai fatto ieri pomeriggio, sei sicuro che hai fatto 20 e 10?*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 5269 DEL GIORNO 26/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 19.52

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Sì?

V.M.2 - Sono a casa io.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Sona casa.

V.M.1 - Chi c'è lì?

V.M.2 - Sono con Goni.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Sono con Agron. Io e Agron.

V.M.1 - Qualcun altro?

V.M.2 - Nessuno.

V.M.1 - Se viene Hasim o qualcun altro...

V.M.2 - Sì?

V.M.1 - ...digli che lo hanno preso ieri sera e sono venuti a controllare la casa, e tutto.

V.M.2 - Sì, sì, sì.

V.M.1 - **Ascolta! Quel discorso che mi hai fatto ieri pomeriggio, sei sicuro che hai fatto 20 e 10?**

V.M.2 - Sì, sì, sì, sono più che sicuro.

V.M.1 - Ah, okay, a posto. Ciao.

V.M.2 - Va bene.

V.M.1 - Qualsiasi cosa gli dici che è ancora dentro, dovevano liberarlo alle otto di sera, che mi aveva detto quella ragazza...

V.M.2 - Sì.

V.M.1 - ...e tu lo sai chi è quella ragazza.

V.M.2 - Sì, sì.

V.M.1 - Sono venuti oggi, gli dici, e hanno perquisito la casa e le cose. Comunque tutto a posto, digli, non gli hanno trovato nulla, e aspettiamo che lo liberino oggi.

V.M.2 - D'accordo, d'accordo.

V.M.1 - Ciao, ciao.

V.M.2 - Ciao.

Dalla conversazione 5627 del 31 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok dà ordine al MECAJ Paskho di prelevare sostanza stupefacente indicata con i termini convenzionali "*Quaranta e dieci, ciao*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 5627 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 19.14

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Eh.

V.M.1 - Che fai.

V.M.2 - Sono a casa.

V.M.1 - Eh, ascolta!

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - **Quaranta e dieci, ciao.**

V.M.2 - Va bene.

V.M.1 - Hai capito?

V.M.2 - Sì, sì.

V.M.1 - Dai, ciao.

V.M.2 - Dai, ciao.

V.M.1 - Ouh!

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - Non dimenticare i sassolini. Ciao.

V.M.2 - Va bene, va bene.

V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 5641 del 31 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che MECAJ Paskho avvisa il fratello Mecaj Gjok che ha quasi finito di preparare la sostanza stupefacente: "*Ascolta Lush! Tra un minuto sono lì, che sto finendo... sto finendo e devo solo mescolare*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 5641 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 21.18

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

LUSHI - Eh.

V.M.- **Ascolta Lush! Tra un minuto sono lì, che sto finendo... sto finendo e devo solo mescolare.**

LUSHI - Non parlare, porca miseria!

V.M.- Scusa.

LUSHI - Dai, esci che tra tre minuti ti aspetto fuori.

V.M.- D'accordo.

LUSHI - Ciao.

V.M.- Ciao.

LUSHI - Ouh!

V.M.- Eh?

LUSHI - Porta anche i rifiuti che li butti via, eh.

V.M.- Sì, sì.

LUSHI - I rifiuti lì, nel secchio.

V.M.- Sì, sì.

LUSHI - Ciao.

V.M.- Ciao.

Dalla conversazione 5730 del 1 giugno 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok da ordine al MECAJ Paskho di prelevare la sostanza stupefacente indicata con i termini convenzionali "*Sai quando... quando... zero otto, sai cosa vuol dire?*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 5730 DEL GIORNO 01/06/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.10

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Eh, l'hai trovato il cane?

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - L'hai trovato o no, il cane?

V.M.1 - Sì, sì, ma non è qui.

V.M.2 - Ah, non è lì?

V.M.1 - No.

V.M.2 - Hai guardato fuori?

V.M.1 - Sì, ho guardato fuori... sono qua fuori io.

V.M.2 - Nella casetta di legno, fuori, sull'asfalto e dappertutto?

V.M.1 - Sì, sì, dappertutto: non è qui.

V.M.2 - Ah, vedi di trovarlo che poi lo perdiamo.

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ascolta!

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Ascoltami bene però!

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - **Sai quando... quando... zero otto, sai cosa vuol dire?**

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Meno di uno.

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Meno di uno?!

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Dai.

V.M.1 - Dai, ciao.

V.M.2 - Dai che ti chiamo tra cinque minuti.

V.M.1 - Va bene.

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 7897 del 27 giugno 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok dà ordine al MECAJ Paskho di prelevare la sostanza stupefacente indicata con termini convenzionali al fine di consegnarla a terzi: "*Eh, devi prendere quella buona, che adesso alle sette viene un amico con un furgone... coperto... La porti fuori e gliela devi dare a quello. Alle sette, sette e un quarto*".

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 7897 DEL GIORNO 27/06/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.00

DDS 6 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Eh, che fai? Dove sei?

V.M.1 - A casa.

V.M.2 - Stavi dormendo?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ascolta! Sai quella cosa nera lì, con le pile, che teniamo nascosta alle scale?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Quella buona.

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - **Eh, devi prendere quella buona, che adesso alle sette viene un amico con un furgone... coperto... La porti fuori e gliela devi dare a quello. Alle sette, sette e un quarto.**

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Esci fuori e gliela consegni a quello, d'accordo?

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 8944 del 12 luglio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok chiede all'interlocutore di incontrarsi presso il fratello MECAJ Paskho, detto Pashuk, per trattare la sostanza stupefacente: "*Mi serve subito. Senti qua: a te sembrano giochi, lo so... sembrano dei giochetti, quando parlo per telefono. Sai cosa vuol dire uno... non uno come sempre, ma una (pronuncia non chiara) (grande)..... Vengo io... ascolta! Puoi venire tu domani a Lecco, a casa dove sta Pashuk, a casa di mio fratello?*".

La conversazione è in lingua albanese.

TELEFONATA N. 8944 DEL GIORNO 12/07/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 00.39

DDS 7 (D-REC)

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.- Ehi.

LUSHI - Sono Lushi.

V.M.- Dimmi?

LUSHI - Senti! Ho una cosa e mi devo vedere con te.

V.M.- Quando?

LUSHI - Mi serve subito. Senti qua: a te sembrano giochi, lo so... sembrano dei giochetti, quando parlo per telefono. Sai cosa vuol dire uno... non uno come sempre, ma una *(pronuncia non chiara)* (grande).

V.M.- Sì.

LUSHI - Eh. Sono quattro grandi che servono a me per metterli... *(pronuncia non chiara) (parola incomprensibile)*. C'ho un amico che arriva... c'è un amico con un amico, capisci? Un amico! Mentre c'è un altro amico con tre amici, capisci? E' tutto a posto e si fa subito il lavoro, bum-bum.

V.M.- Ascoltami allora, senti una cosa!

LUSHI - Eh?

V.M.- Vuoi venire e parliamo di persona, non mi parlare più per telefono? Oppure dove sei tu...

LUSHI - Come faccio a venire, amico? Puoi venire tu domani?... Puoi venire domani da me?

V.M.- Eh?

LUSHI - Puoi venire domani da me?

V.M.- Quando vieni?

LUSHI - **Vengo io... ascolta! Puoi venire tu domani a Lecco, a casa dove sta Pashuk, a casa di mio fratello?**

V.M. - Sì, sì, sì.

LUSHI - Eh. Puoi venire domani sera alle sette?

V.M.- Sì. D'accordo.

LUSHI - E ne parliamo noi due insieme.

V.M.- D'accordo.

LUSHI - E voglio chiudere il conto che ho in sospeso con te. *(pronuncia non chiara) (parole incomprensibili: durata 2'')* solo che voglio chiuderlo. Ci dobbiamo solo incontrare io e te e ci scambiamo due parole. Facciamo solo una cosa insieme, questione di un minuto. Ti ricordi di quegli amici, quando è venuto uno con Mi... quegli amici da lontano? Ti ricordi quegli amici da lontano che erano venuti una volta?

V.M.- Sì, sì.

LUSHI - Eh. Non ho in ballo cose piccole come quella volta, ma ho cose molto più grandi, dieci volte tanto, anche trenta volte tanto, capisci?

V.M.- Ascolta! Io voglio parlare a quattrocchi con te, non più per telefono.

LUSHI - Eh. A che ora arrivi da me domani?

V.M.- Dimmi tu a che ora.

LUSHI - Puoi venire domani pomeriggio? Io te l'ho detto che non ho nessuna voglia ne di fare casino, ne niente.

V.M.- Domani pomeriggio sono lì.

LUSHI - Ci sei per le sette?

V.M.- Sì.

LUSHI - Alle sette, dalle sei sarò lì a casa, alle sette ti aspetto lì, ci scambiamo due parole, e ci mettiamo d'accordo. Ascolta! Tutta l'importanza del discorso è che: se *(registrazione distorta) (parola incomprensibile: durata 1'')* tu, sei a posto poi?

V.M.- Alle sette arrivo lì.

LUSHI - Sì, ma voglio capire: sei a posto?

V.M.- Alle sette sono lì e parliamo di tutto. Non parliamo più per telefono, non esagerare, dai.

LUSHI - Domani pomeriggio alle sette, sulla strada, lì fuori, non entrare dentro che se ti vedono loro... ho paura che qualcuno faccia la spia.

V.M.- Alle sette sono lì.

LUSHI - Alle sette in punto sono fuori, in strada. Mi senti?

V.M.- Alle sette sono lì.

LUSHI - Alla porta, anzi non alla porta ma al parcheggio, alle sette in punto. Alle sette, zero, zero, sono lì.

V.M.- D'accordo.

LUSHI - Ciao. Buonanotte.

V.M.- Ciao.

La descritta attività dell'imputato MECAJ Paskho configura gravi indizi di reità in ordine a plurimi delitti di detenzione illecita e di trasporto di sostanza stupefacente in concorso con Mecaj Gjok ex art. 110 cp e 73 DPR 9/10/1990 n.309.

In ordine a tale delitto il Tribunale procede alla denuncia di MECAJ Paskho ex artt. 331 e segg. Cpp.

L'accertata attività in esame non è però sufficiente – come si è già anticipato - a ritenere la sussistenza di un contributo consapevole all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In nessuna delle intercettazioni citate emergono elementi per poter affermare che MECAJ Paskho abbia avuto la consapevolezza di aiutare Mecaj Gjok come membro di un sodalizio criminoso composta dallo stesso Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo.

Né le ulteriori conversazioni telefoniche, che andremo ad analizzare, possono provare l'inserimento dell'imputato MECAJ Paskho nel citato sodalizio criminoso.

Dall'intercettazione ambientale a bordo della BMW 520 tg. COA90728 e più precisamente dal seguente passaggio del progressivo 38 emerge che Mecaj Gjok

riferisce a Mazzei Giuseppe di aver avvisato – in presenza di una terza persona – il fratello MECAJ Paskho, detto PASQUALE, che avrebbe lasciato la sostanza stupefacente vicino alla cucina e che – appresa tale circostanza – quella persona avrebbe mostrato una pistola.

Trascrizione della conversazione ambientale avvenuta a bordo dell'autovettura Bmw targata CO A90728

Progressivo n. 38

Per comodità di chi legge viene indicato con la lettera:

P: si intende per Pino;

L: si intende per Luciano;

P.I. o F.I. si intendono per parola o frase incomprensibile.

INIZIO CONVERSAZIONE

OMISSIS

P – Ah? (*Pausa nella conversazione*) Che quando sono partiti ho visto quello che faceva... che ha detto... eh, qua, là... Luciano non ti preoccupare che li prendo i soldi perché sennò io qua, io questo, io quell'altro... Senti qua...

L - (P.I.) quando ci siamo salitati, no?, che io (P.I.) sono andato (P.I.) io dovevo prendere (P.I.), no? (F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) ho detto a Pasquale (P.I.) **Pasquale ti lascio quella cosa lì vicino alla cucina** (*F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento*) **quando ha sentito che ho detto a Pasquale ti lascio quella cosa (P.I.) con la pistola, mi fa (P.I.) tuo fratello (P.I.) pure lui** (P.I.) Eh, però Pino non va bene, Pino qua, Pino là... Che cazzo vuol dire che Pino viene li e *(F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento)* Pino non è mica il maresciallo, per dire il capo, no? No, non è che è il capo (*F.I. coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento*) sì, ma tanto mi ha detto Giancarlo pure io lo so che cosa (P.I.)

Il colloquio tra gli interlocutori Mecaj Gjok e Mazzei dimostra che il ruolo di custode e di corriere di MECAJ Paskho era noto a Mazzei Giuseppe, ma non prova che MECAJ Paskho fosse consapevole di custodire lo stupefacente in favore di un gruppo organizzato.

Dalla conversazione 971 del 20 giugno 2001, intercettata sull'utenza 328/1319761 in uso a Mazzei Giuseppe, Mazzei Giuseppe, detto Pino, riferisce di aver cercato Mecaj Gjok dal fratello.

Tale circostanza conferma che il fratello MECAJ Paskho è conosciuto dai correi di Mecaj Gjok, ma ancora una volta non dimostra che MECAJ Paskho conoscesse quei correi.

TELEFONATA N. 941 DEL GIORNO 20/06/2001 ***Utenza N. 328/1319761 in uso a Mazzei Giuseppe***

ORE D'INIZIO ORE 23.09

Interlocutori:

Pino - (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M. - (voce maschile non identificata, con accento straniero, che effettua la telefonata).

Durante l'attesa, voci femminili di sottofondo, inintelligibili: durata 58".

Pino - Pronto?

V.M.- Ciao, Lucia... ehm, ciao Pino.

Pino - Ciao.

V.M.– Pronto? Mi senti...?

Pino - Pronto?

V.M.- Sei...? Sei tornato ancora?

Pino - Sì, sì... Eh?

V.M.– Non sei tornato ancora?

Pino - Sì, sono tornato.

V.M.- Pronto?

Pino – Dimmi.

V.M.- Io non...

Pino - Pronto?

V.M.– Non... Mi senti?

Pino - Sì, sì, adesso sì.

V.M. - Eh, allora... No, ti voleva dire se... se... se hai qualcosa da fare qua da Milano.

Pino - Eh, adesso non... Perché?

V.M.– No... Tu lo sai, no? se sai qualche possibilità di lavoro, dico; lo sai?

Pino - Ah, non lo so.

V.M.– Mi sen...?

Pino - Vendiamo.

V.M.– Mi riesci capire?

Pino - Sì, sì, ho capito.

V.M.– Eh.

Pino - Eh, adesso... stasera devo vedere a Luciano. Stasera, più tardi.

V.M.- Sì?

Pino - Eh. E vediamo che dice.

V.M.– **Luciano sono andato da suo fratello, sono andato da quella parte, lo sto cercando... Lui non mi chiama proprio**.

Pino - **Anch'io sono andato a casa a cercarlo stasera e non c'era, da suo fratello. C'era solo suo fratello a casa.**

V.M.- Okay. Che... se hai possibilità o qualcosa di lavoro, io sono pronto.

Pino - Eh, e io ti chia... Su questo numero ti trovo?

V.M.– Sì.

Pino - Quello che mi hai chiamato adesso.

V.M. - Sì, sul questo mi trovi.

Pino - Eh, va bene, dai.

V.M.– Okay.

Pino - Ti chiamo io... su questo numero.

V.M. - Okay.

Pino - Va bene.

V.M.– Ciao.

Pino - Ciao.

V.M.– Ciao, ciao.

Dalla conversazione 5154 del 25 maggio 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok dà ordine al MECAJ Paskho di prelevare sostanza stupefacente indicata con i termini convenzionali "*Sai cosa vuol dire... alle ore otto... venti, insomma, alle ore venti?*" ed avvisa che sta arrivando con Ramaj Asim ed altri amici.

Il numero in contatto è 338/1690431 intestato a Mecaj Gjok ed in uso a MECAJ Paskho (cfr. nota Isp Di Prinzio pagina 53).

La conversazione è in lingua albanese.

La telefonata non è sufficiente a dimostrare che MECAJ Paskho fosse a conoscenza che il fratello Gjok trattasse stupefacenti insieme a Ramaj Asim; peraltro l'istruttoria dibattimentale non ha neppure dimostrato quest'ultimo aspetto della prospettazione accusatoria, di cui al Capo B.

TELEFONATA N. 5154 DEL GIORNO 25/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 19.48

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M.3 – N.ID. (voce maschile che interloquisce a distanza).

V.M.2 - *(nell'attesa, rivolto ad altra persona in italiano)* Eh, non c'era nessuno. *(voce sovrapposta allo squillo: parola incomprensibile, durata 1'')* da dire...

V.M.3 - *(in lontananza)* (inc.) cosa è successo, (inc.)... quel tossico di merda.

Inizia la conversazione telefonica.

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Eh!

V.M.1 - A casa sono.

V.M.2 - Dove sei, a casa? Ascoltami!

V.M.1 - Eh?

V.M.2 - Sto arrivando lì... sono con Hasim e con altri 2-3 amici.

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Sai cosa vuol dire... alle ore otto... venti, insomma, alle ore venti?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Venti, zero, zero.

V.M.1 - Sì.

V.M.2 - **Dalle otto fino alle dieci, hai capito?**

V.M.1 - D'accordo.

V.M.2 - Dalle ore otto alle ore dieci.

V.M.1 - Ascolta!

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - Io te le preparo, vieni tu...

V.M.2 - Eh.

V.M.1 - ...e le prendi, perché io me ne sto andando con loro... con Santo e con Stefano.

V.M.2 - Dove stai andando? Hai lavato (i piatti), hai messo a posto a casa, o no?

V.M.1 - Eh? Sì, sì.

V.M.2 - Hai lavato tutto e hai messo a posto la casa, vero?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Sei sicuro?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Eh. Insomma dalle otto alle dieci, hai capito?

V.M.1 - Sì, sì.

V.M.2 - Come?

V.M.1 - Dalle otto alle dieci, così come ieri sera.

V.M.2 - No, no, allora non hai capito. *(linea disturbata: parole incomprensibili, durata 2'')* dieci, amico, dai.

V.M.1 - Sì, sì, sì.

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 6095 del 4 giugno 2001, intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO", si evince che Mecaj Gjok si lamenta espressamente con Ramaj Asim di aver minacciato di morte e di sequestro il fratello MECAJ Paskho perché non riusciva a contattarlo.

La telefonata dimostra che Ramaj Asim riteneva di poter minacciare anche MECAJ Paskho per avere il pagamento dello stupefacente consegnato a Mecaj Gjok, ma anche in questo caso la conversazione non è idonea a provare che MECAJ Paskho fosse associato consapevole al gruppo organizzato composto da Mecaj Gjok, Mazzei Giuseppe e Schipani Giancarlo.

TELEFONATA N. 6095 DEL GIORNO 04/06/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 3.40

DDS 4 (D-REC)

Interlocutori:

V.F. - (voce femminile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata);

HAsim - (voce maschile che interviene nella telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.F. - Pronto?

LUSHI - Pronto? Hasim, me lo passi un attimo?

Il ricevitore viene passato.

HAsim - Sì?

LUSHI - Sono Lushi, Hasim. Mi hanno appena lasciato e sono appena entrato a casa.

HAsim - Ah.

LUSHI - Stavo aspettando da stanotte... Cosa vuoi tagliare tu, amico, per dio! "Ammazzeremo, tagliereme"... Lo sai che sono stato dentro, porca puttana! L'ho visto quante volte mi hai chiamato, che ce l'avevo in tasca, senza suoneria.

HAsim - Cosa, cosa? Non ho capito.

LUSHI - Avevo il telefono senza suoneria. Adesso mi ha detto mio fratello, che "sono venuti a sequestrarmi, a uccidermi"... Hasim, porca puttana, sono stato dentro.

HAsim - Puoi venire che ci vediamo qua?

LUSHI - Vengo io, amico, ma cosa sono queste storie di sequestri, e di uccisioni? Che discorso è questo, Hasim, che discorso è? Non so cosa fare, amico, se mi hanno fermato, non ho niente da fare.

HAsim - Non parlare per telefono.

LUSHI - Non parliamo per telefono, amico, ma, porca puttana, anche tu non chiamare 100 mila volte, quando sono lì, ce l'avevo in mano il telefono. Sto entrando a casa adesso, porca miseria! L'altro Hasim, l'ho chiamato con il (cellulare) dell'avvocato, perché avevo il numero scritto in un pezzo di carta, nel portafogli. Ti ha detto Hasim che l'ho chiamato?

HAsim - Sì, me l'ha detto, me l'ha detto.

LUSHI - **Eh. Ma dai, amico, porca miseria! Che sequestro? Vai a dire a mio fratello che ti sequestro? Cosa c'entra mio fratello? Vai ad ammazzarlo!**

HAsim - Ehi, ascoltami! Lascia stare questa cosa che...

LUSHI - Hasim, ti vengo a trovare io, non c'è problema.

HAsim - D'accordo, ti aspetto.

LUSHI - Non c'è bisogno che sequestri nessuno. Ti vengo a trovare io, e poi sequestra me se vuoi, non ci sono problemi.

HAsim - Non voglio parlare per telefono.

LUSHI - Hasim, non voglio nemmeno io parlare per telefono. Sequestra me, non c'è nessun problema. Ascolta, Hasim!

HAsim - Eh?

LUSHI - Porca puttana, sono stato dentro Hasim. Sono stato dentro.

HAsim - Non parlo per telefono, fratello.

LUSHI - Non sto parlando per telefono, amico, sono stato dentro. Adesso parto e vengo da te.

HAsim - Vieni allora.

LUSHI - **Prenditela con me, sequestra me, e tutto. Ma non andare da mio fratello, che sono stato dentro, porca puttana! Perché non sono né una bestia e nè un bambino. Se sto facendo qualcosa la sto facendo per l'amicizia, altrimenti non la farei nemmeno. Mi sto comportando da amico e da fratello. Perché altrimenti non l'avrei fatto.**

HAsim - Vieni che ci vediamo, Lushi.

LUSHI - Sono stato dentro, amico, porca puttana! Vieni a vedere i segni, gli occhi, in testa, e da per tutto. Sono stato dentro! Porca miseria, amico, che così fai fottere anche a me, che sto morendo... Ascolta! E non è bene che qualcuno mi chiami più oggi... che dopo sono finito. Sono finito io.

HAsim - Ci possiamo dare un appuntamento?

LUSHI - Arrivo adesso, amico, arrivo adesso. Adesso vado a svegliare tutti... chiunque sia, li sveglio tutti adesso, non me ne frega nulla.

HAsim - D'accordo.

LUSHI - Non esagerare anche tu adesso, che mi è successo alle cinque del mattina, lo sentivo che sarebbe successo, a 6 milioni percento, appena li ho visti girare intorno a me. Te lo giuro, lo sapevo che mi avrebbero fermato. E non avevo dove scappare, perché era una stradina stretta di un metro e mezzo, una stradina del cazzo... e lì dovevo passare, mi avrebbero fermato lo stesso.

HAsim - Va bene.

LUSHI - Dai, adesso chiamo tutti... L'avvocato me l'ha detto adesso, quando mi ha portato a casa... "Mi hai rotto i coglioni – mi ha detto – non ti difendo più. Due volte in due settimane". Adesso, giuro, li vado a svegliare tutti e li rompo il culo a tutti, taglio la gola a tutti, ma mio fratello non me lo prende nessuno Hasim, perché sono stato dentro. Ho chiamato anche quella troia, te l'ha detto?

HAsim - Quale troia?

LUSHI - Quella troia, la mia ragazza... te l'ha detto o no?

HAsim - Lushi, senti una cosa! Puoi venire qua che ci vediamo insieme?

LUSHI - Adesso devo andare a parlare con gli amici che non ho *(bip acustico) (parole incomprensibili: durata 2'')* (soldi) li avevo nel buco del culo, da ieri notte.

HAsim - D'accordo, ci vediamo quando...

LUSHI - Ci vediamo quando vuoi.

HAsim - D'accordo? Non parlo per telefono.

LUSHI - Ciao.

In conclusione, MECAJ Paskho deve andare assolto dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, essendo carente il dolo del delitto di associazione.

L'assoluzione determina la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Milano nei confronti di MECAJ Paskho in data 28 novembre 2006.

Capi B2), B8), B10), B12) e B14).

Le prove dibattimentali consentono di formulare un giudizio di responsabilità penale di MANSAKU Endrit per i delitti a lui ascritti ai **capi B2), B8), B10), B12) e B14)** al di là di ogni ragionevole dubbio.

Prima di affrontare l'analisi delle prove in ordine ai delitti addebitati a MANSAKU Endrit, collocati tutti tra il febbraio ed il marzo del 2001, è indispensabile premettere come la polizia giudiziaria sia arrivata all'identificazione dell'imputato MANSAKU Endrit e come lo stesso abbia sviluppato intensi rapporti con l'imputato di procedimento connesso, nonché collaboratore di giustizia Mecaj Gjok nell'ambito del narcotraffico.

Il sostituto commissario Russo Dante, sentito all'udienza del 14 gennaio 2008, ha riferito che la polizia giudiziaria ha identificato Mansaku Endrit in occasione del suo arresto in flagranza di reato e che all'operazione di arresto gli organi inquirenti erano giunti attraverso l'intercettazione dell'utenza telefonica 333/8625043 e del codice IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok.

Più precisamente, il citato testimone di polizia giudiziaria ha dichiarato che il numero di cellulare 333/8625043 era stato fornito dal cittadino kosovaro Zefi Marian nel gennaio del 2001 come utenza telefonica in uso a Mecaj Gjok.

Tale utenza – riferisce il teste a seguito di indagini mirate – era la stessa che Mecaj Gjok aveva indicato come recapito telefonico nella scheda del campeggio "Quattro Stagioni" di Oggiono, ove Mecaj Gjok dimorava all'epoca dei fatti.

La deposizione in esame trova conferma nell'esame Mecaj Gjok, il quale ha dichiarato di aver dimorato presso il campeggio denominato "Quattro Stagini" in Oggiono (cfr pagina 32 verbale udienza 8 aprile 2008).

Il testimone di polizia giudiziaria ha riferito infine di aver individuato il codice IMEI 520257192786560 dell'apparecchio in uso a Mecaj Gjok tramite l'intercettazione della citata utenza 333/8625043 e dell'utenza 333/2049176.

L'utenza 333/8625043 risulta essere stata soggetta ad intercettazione dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2001, mentre il codice IMEI 520257192786560 dal 6 marzo 2001 al 24 ottobre 2001.

Il testimone ha riferito che dall'esame delle conversazioni emergeva che Mecaj Gjok acquistava sostanza stupefacente dai fratelli Dejia Ilir e Dejia Denis e da MANSAKU Endrit.

A seguito delle operazioni tecniche, narra il testimone, era stato predisposto un servizio di osservazione in data 23 marzo 2001 nel corso del quale il personale di polizia giudiziaria aveva visto un incontro in Cremeno, presso l'abitazione del Dejia Denis, tra lo stesso Dejia Denis, da un lato, e MANSAKU Endrit e Cretu Silvia, dall'altro; incontro nel corso del quale gli operanti avevano osservato MANSAKU Endrit consegnare un pacchettino a Dejia Denis, Dejia Denis occultare qualcosa all'esterno dell'immobile di residenza ed, infine, MANSAKU Endrit allontanarsi con l'autovettura dal posto di incontro in compagnia di Cretu Silvia.

Il testimone ha riferito poi che la polizia giudiziaria aveva effettuato una perquisizione locale presso il domicilio di Dejia Dennis, trovandolo in possesso di sostanza stupefacente occultata nel luogo esterno all'immobile frequentato dallo stesso immediatamente dopo l'incontro con MANSAKU Endrit e che MANSAKU Endrit era stato fermato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare in un albergo ubicato in Anzano del Parco e trovato in possesso di sostanza stupefacente.

La ricostruzione delle operazioni di polizia giudiziaria in esame viene resa anche dall'ispettore capo Pasquale Vincenzo, sentito all'udienza del 3 giugno 2008, nonché dall'assistente Orrù Pierangelo e dall'agente scelto Scarmato Mario, sentiti entrambi all'udienza del 24 gennaio 2008.

La deposizione dei testimoni di polizia giudiziaria trova conferma nel verbale di sequestro del 24 marzo 2001 operato a carico di MANSAKU Endrit, trovato nel possesso della somma di Lire 450.000 in contanti all'interno dell'autovettura, nel verbale di perquisizione locale e sequestro del 24 marzo 2001 a carico di MANSAKU Endrit e Cretu Silvia, trovati nel possesso, tra l'altro, di 84 grammi di cocaina presso la camera dell'albergo "Giardino di Giada" in Anzano del Parco e nel verbale di sequestro del 24 marzo 2001 a carico di Dedjia Denis, trovato nel possesso, tra l'altro, di un bilancino, di 20,8 grammi di cocaina, di 30,7 grammi di hashish e un milione di Lire in contanti presso l'abitazione sita in Maggio, frazione di Cremeno (laddove era stato effettuato l'appostamento di polizia giudiziaria).

Deve aggiungersi, infine, che dal verbale del 24 marzo 2001, eseguito nell'immobile già citato ubicato in Maggio frazione di Cremeno, la polizia giudiziaria risulta aver effettuato anche il sequestro a carico di Dejia Ilir di una pistola con matricola abrasa e di 6 proiettili.

La descritta operazione di polizia giudiziaria, oltre ad offrire elementi certi di identificazione dell'imputato MANSAKU Endrit, consente di concludere che

quest'ultimo, Dejia Denis ed il fratello Dejia Ilir avevano rapporti illeciti nell'ambito del narcotraffico.

Dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO" emergono numerosi contatti telefonici con i predetti MANSAKU Endrit e Dejia Ilir tra il febbraio ed il marzo del 2001.

Alle pagine 43 e seguenti della nota informativa Isp. Di Prinzio, acquisita con il consenso delle parti, si evince che l'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok aveva registrato numerosi contatti con l'utenza 0328/0043398 intestata a Cretu Silvia e con l'utenza 0328/7380775 intestata a Raffaele Natascia.

Orbene, già si è riferito sulla circostanza che Cretu Silvia si accompagnava a MANSAKU Endrit in occasione dell'arresto di quest'ultimo.

Deve poi aggiungersi che le conversazioni in esame, oltre ad essere in lingua albanese, vedono gli interlocutori chiamarsi Indrit e Lushi, che corrispondono a MANSAKU Endrit e Mecaj Gjok.

Quale significativo esempio di quanto affermato si riporta la conversazione n.835 del 9 marzo 2001 intercettata sull'utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO".

TELEFONATA N. 835 DEL GIORNO 09/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 2.51

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

INDRIT - (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

INDRITI - Pronto?

LUSHI - Oh, Indrit.

INDRITI - Eh, Lushi.

LUSHI - C'era uno che vuole cinquantamila lire, hai capito? Per non parlare tanto... Ma dice che la vuole vedere prima.

INDRITI - Eh?

LUSHI - Dice che la vuole prima vedere.

INDRITI - Voleva vederle?

LUSHI - Si.

INDRITI - D'accordo.

LUSHI - Eh?

INDRITI - D'accordo.

LUSHI - Senti, lui vuole cinquantamila lire... Però così, veloce - veloce. Hai capito che discorso sto facendo con te Indrit. Non voglio ne aspettarti e ne che mi aspetti, okay?

INDRITI - Si.

LUSHI - No, ho bisogno di aspettarti, e né che tu aspetti me. Hai capito? Cinquanta mila lire, però prima la vuole vedere.

INDRITI - Va bene fratello. Ehi!

LUSHI - Eh?... Per quello c'hai i soldi prima, ti prendi i soldi subito, pari-pari.

INDRITI - Ehi, ascoltami! Quaranta.
LUSHI - Eh?
INDRITI - Quaranta sono.
LUSHI - Non hai altre, solo quaranta?
INDRITI - Quaranta sono qui.
LUSHI - Va bene, lui vuole una subito per... con il suoi amici.
INDRITI - Va bene.
LUSHI - Allora vengo?
INDRITI - Vieni.
LUSHI - Tieni il telefono acceso.
INDRITI - Va bene. Ciao.

Dalla conversazione in esame si trae la prova che Mansaku viene chiamato con il proprio nome Endrit, mentre Mecaj Gjok viene chiamato con il soprannome "*Lushi*" ovvero "*Luciano*".

Quanto al soprannome da ultimo citato, Mecaj Gjok ha riferito in molteplici occasioni della propria deposizione che veniva chiamato con l'appellativo "*Luciano*" dalle persone che frequentava (cfr pag. 100 verbale udienza 11 marzo 2008, pag. 26 verbale udienza 13 marzo 2008).

Di Mansaku Endrit, il collaboratore Mecaj Gjok rende le seguenti dichiarazioni:

"*In particolare c'è un capo d'imputazione che la riguardava, nel senso che lei sembra avere acquistato della sostanza stupefacente da Mansaku insieme a Folino. Le voglio dire una cosa con molta chiarezza: innanzitutto non avevo bisogno di acquistare della droga da Masnaku, ed è uno. Forse l'ho letto quel capo d'imputazione, però non mi pare per niente convincente perché, torno a ripetere, non avevo bisogno. Se poi magari ero a Como e avevo bisogno di farmi quattro righe di cocaina piuttosto di tornare a Ello dove avevo la mia nascosta e tirarne fuori un grammo preferivo comprarlo a Masnaku. Non ricordo con molta chiarezza la storia di un chilo di fumo se era lui o un suo amico, che io per fare un piacere, però non sono sicuro di ciò che vi sto dicendo, ci dovrei pensare bene, per fare un piacere ad Alessandro Folino forse mi sono messo di mezzo per questo chilo di fumo che Alessandro Folino a sua volta lo diede a Paolo di Olginate che lo arrestarono proprio con questo fumo. Era una cosa che non trattavo*" (cfr. verbale di udienza del giorno 8 aprile 2008 pagine 77 e 78).

Mecaj Gjok ha anche riconosciuto l'imputato MANSAKU Endrit nella foto 17 dell'album Charly all'udienza del 27 marzo 2008.

La propalazione è molto chiara e precisa: Mecaj Gjok dichiara che acquistava sostanza stupefacente del tipo cocaina da MANSAKU Endrit quando si trovava a COMO e non aveva la possibilità di tornare presso il proprio locale di deposito per rifornirsi con la propria sostanza stupefacente.

Le conversazioni telefoniche che si andranno ad analizzare riscontrano poi quanto dichiarato dal collaboratore citato.

Fatte queste premesse può affrontarsi adesso l'esame delle prove inerenti i capi di imputazione **B.2), B.8), B.10), B.12)** e **B.14)** ascritti a MANSAKU Endrit.

In primo luogo deve evidenziarsi che la prova del delitto di cui al **capo B.2)** riguarda direttamente anche il **capo B.3)** relativo all'imputato FOLINO Alessandro; la posizione di quest'ultimo sarà pertanto in questa sede esaminata solo nei limiti necessari alla trattazione del **capo B.2)**.

Le conversazioni relative al delitto di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina addebitato a MANSAKU Endrit al **capo B2)** verranno analizzate con il criterio cronologico per meglio illustrare la dinamica della condotta delittuosa.

Dalla conversazione 10 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, risulta che FOLINO Alessandro chiama alle ore 15,47 Mecaj Gjok al quale chiede di essere prelevato con l'autovettura: "*vuoi che passo lì? Dai va bene, ti aspetto qua a Olginate*".

Prima della richiesta del passaggio automobilistico, FOLINO Alessandro riferisce a Mecaj Gjok che l'amico di Merate si era dichiarato disponibile ad acquistare un quantitativo di sostanza stupefacente pari a quello che il giorno precedente lo stesso Mecaj aveva consegnato nella seconda occasione a FOLINO: "*ho sentito io, il mio amico di Merate, Sì, Mi va bene...., come il secondo che mi hai dato ieri, ha detto che gli va bene a lui*".

Si tratta dell'inizio dell'azione delittuosa.

TELEFONATA N. 10 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 15.47
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
ALE - (voce maschile che effettua la telefonata);
V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

V.M. - Pronto Ale?
ALE - Uehi, e allora?
V.M. - Ciao.
ALE - Dove sei?
V.M. - A casa.
ALE - Ti stai riposando?
V.M. - Eh?
ALE - Ti stai riposando?
V.M. - No, che riposando, stavo mangiando.
ALE - Stai mangiando ancora? *(pronuncia non chiara) (parole incomprensibili: durata 2'') (ride)*
V.M. - *(ride)* No, è tutto a posto.
ALE - Ascoltami me.
V.M. - Dimmi?
ALE - <u>Ho sentito io, il mio amico di Merate.</u>
V.M. - Si.

ALE - Mi va bene.... come il secondo che mi hai dato ieri, ha detto che gli va bene a lui.
V.M. - Si?
ALE - Un paio di giorni e mi da tutto.
V.M. - Eh, e dove sei?
ALE - Io? A Olginate.
V.M. - Vuoi che passo lì?
ALE - Dai va bene, ti aspetto qua a Olginate.
V.M. - *(schiarisce la voce)* Mezz'oretta dai.
ALE - Va bene, mangia con comodo dai.
V.M. - Okay, ciao.
ALE - Non ti affogare, ciao.
V.M. - Ciao.

Dalla conversazione 12 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince come Mecaj Gjok arriva ad accordarsi con MANSAKU Endrit per acquistare un quantitativo di sostanza stupefacente con l'intermediazione di Dejia Ilir.

Alle ore 16.01 Mecaj Gjok contatta Dedjia Ilir al quale riferisce di essere insieme ad un amico (FOLINO Alessandro) con il quale intende incontrare MANSAKU Endrit: *"ho un amico io.... Da andare a trovare Indrit"*.

Il soggetto che Mecaj Gjok chiama nel corso della telefonata con il nome Indrit si identifica in MANSAKU Endrit.

Già si sono sviluppate le ragioni che dimostrano il collegamento stretto nell'attività di narcotraffico tra Dedjia Ilir e MANSAKU Endrit.

La circostanza che Mecaj Gjok chieda a Dejia Ilir di organizzare un incontro tra lui ed un soggetto di nome Indrit per acquistare sostanza stupefacente depone, con assoluta certezza, in ordine all'individuazione come cedente di MANSAKU Endrit.

Ad avvalorare il predetto convincimento debbono poi aggiungersi i numerosi contatti telefonici tra Mecaj Gjok e MANSAKU Endrit che si andranno ad analizzare in seguito e che si sviluppano proprio nel febbraio e marzo 2001.

In ultimo, Dedjia Ilir spiega a Mecaj Gjok che MANSAKU Endrit si trova nell'albergo vicino al ristorante cinese: *"eh vai lì dal cinese, sai dovè il cinese? Eh. Vai lì, che ce l'hai lì nell'albergo"*.

E' evidente che la richiesta di Mecaj Gjok è quella di incontrare MANSAKU Endrit per acquistare sostanza stupefacente assieme a FOLINO Alessandro.

TELEFONATA N. 12 DEL GIORNO 22/02/2001 TELEFONATA N. 12 DEL GIORNO 22/02/2001
ORA D'INIZIO 16.01
DDS rt6000
Interlocutori:
LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata)
ILIR = LIRI – (voce maschile che riceve la telefonata)

Traduzione dalla lingua albanese.

ILIR - Pronto?

LUSHI - Ehi, Liri?

ILIR - Eh, Lushi.

LUSHI - Come va?

ILIR - Niente, amico... vado a dormire di nuovo io che sto morendo.

LUSHI - Ancora?

ILIR - Eh.

LUSHI - Senti!

ILIR - Eh?

LUSHI - **Ho un amico io... da andare a trovare Indrit.**

ILIR - **Eh. Vai lì dai cinese, sai dov'è il cinese?**

LUSHI - Eh.

ILIR - Vai lì, che ce l'hai lì nell'albergo.

LUSHI - Hai già parlato con lui?

ILIR - Mi ha chiamato prima.

LUSHI - D'accordo. Eee... Passo a fare un giro di là stasera o no?

ILIR - Vieni, vieni così andiamo a trovare anche lui, così li prendiamo i soldi.

LUSHI - A che ora, Ilir?

ILIR - Verso le otto e mezza.

LUSHI - Okay.

ILIR - Dai allora.

LUSHI - Ciao.

ILIR - Ciao.

Dalla conversazione 13 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Dejia Ilir avvisa alle ore 16,04 Mecaj Gjok che MANSAKU Endrit lo sta aspettando e Mecaj Gjok conferma che sarebbe andato al più presto con l'amico (FOLINO Alessandro).

TELEFONATA N. 13 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 16.04

DDS 1 (RT6000)

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

ILIR – (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Eh?

ILIR - Ouh, ti sta aspettando lì in albergo.

V.M. - Gli hai detto di aspettarmi?

ILIR - **Sì, gli ho detto di stare lì, e ti sta aspettando.**

V.M. - **Ah, okay. Io sto andando con un amico per...**

ILIR - Ma vai subito adesso.

V.M. - Subito no, che sono lontano, non posso andare lì subito.

ILIR - Quanto ci metti?

V.M. - Ora sono qui... come cazzo si chiama? A Cisano Bergamasco.

ILIR - Va bene, dai, non importa. Lo chiamo io, dai.

V.M. - Grazie, ciao Ilir.

ILIR - Ciao, ciao.

Dalla conversazione 20 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok avvisa Dejia Ilir che si trova vicino all'albergo e sul luogo di incontro con MANSAKU Endrit.

TELEFONATA N. 20 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 17.07
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
Traduzione dalla lingua albanese.
V.M.1 - Ouh?
V.M.2 - **Ehi, io sono qui, vicino all'albergo ma... non so dove trovarli loro.**
V.M.1 - E' lì lui?
V.M.2 - No, prova a chiamarlo tu, e digli che lo aspetto in quel bar dietro l'albergo, dove eravamo ieri.
V.M.1 - Lui è in quel bar piccolo, lì devi vedere.
V.M.2 - Eh, non ho ancora visto lì.
V.M.1 - Dai, che lo chiamo io.
V.M.2 - Okay, ciao.
V.M.1 - Ciao.

Dalla conversazione 23 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince la condotta di acquisto di sostanza stupefacente di Mecaj Gjok e FOLINO Alessandro da MANSAKU Endrit.

Alle ore 17,13 Mecaj Gjok avvisa Dejia Ilir che MANSAKU Endrit è arrivato al luogo dell'appuntamento.

Dejia Ilir chiede a Mecaj Gjok di acquistare sostanza stupefacente in prima persona: "*vedi se puoi far uscire qualcosa... fai uscire qualcosa per te stesso, hai capito?*".

L'indicazione deve essere interpretata, in virtù delle espressioni linguistiche utilizzate e del senso complessivo della conversazione, come suggerimento di acquistare sostanza stupefacente di un determinato controvalore tale da consentire a Mecaj Gjok di guadagnare nella successiva rivendita della stessa sostanza.

Mecaj Gjok chiede a Dejia Ilir quanto deve pagare a MANSAKU Endrit per acquistare la sostanza stupefacente: "*sai com'è? Quanto li do a lui io? A Indrit?*" e Dejia Ilir dà indicazioni perché Mecaj Gjok acquisti un quantitativo di sostanza stupefacente del controvalore di un milione e mezzo di Lire e sufficiente perché lo stesso Mecaj possa guadagnare dall'operazione di rivendita almeno Lire 500.000: "*non lo so, parla con lui, uno e mezzo digli che ci devi guadagnare anche tu 500*".

TELEFONATA N. 23 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 17.13
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

ILIR - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Ilir, è arrivato, è arrivato.

ILIR - Vedi se puoi far uscire qualcosa... fai uscire qualcosa per te stesso, hai capito?

V.M. - Vedrò ma... cosa vuoi che... Ascolta!

ILIR - Eh?

V.M. - Sai com'è? Quanto li do a lui io? A Indrit?

ILIR - Uno e mezzo, fratello.

V.M. - Uno e mezzo, non di più?

ILIR - Non lo so, parla con lui. Uno e mezzo, digli, che ci devi guadagnare anche tu 500.

V.M. - Si. Perché con due me la prende lui, te lo giuro, me la prender con due.

ILIR - Va bene, va bene, va bene, continua tu!

V.M. - Con due me lo prende. lo gli dirò... lo sai tu come...

ILIR - Va bene, va bene. Dai, dai.

V.M. - Cosa gli dico allora?

ILIR - Dagli uno e mezzo a lui, e prendi i soldi tuoi. Ti tieni 500 per te stesso.

V.M. - Eh, eh, dai, a posto allora.

ILIR - Digli che lui c'ha uno e mezzo, giusto.

V.M. - Okay, dai.

ILIR - Dai allora.

V.M. - Ciao.

ILIR - Ciao.

Dalla conversazione 30 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince la conferma di come Mecaj Gjok e FOLINO Alessandro abbiano acquistato sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit.

Alle ore 18,37 Dejia Ilir chiama Mecaj Gjok e chiede se l'operazione di acquisto di sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit si è conclusa (*"eh, hai finito"*) e Mecaj Gjok conferma: "*no, amico non ho finito. Ah sì, quel lavoro là, l'ho finito....*".

Dejia Ilir chiede a Mecaj Gjok quanto ha guadagnato ("*hai guadagnato qualcosa tu almeno?*") e Mecaj Gjok risponde di aver guadagnato Lire 250.000: "*cosa vuoi che abbia guadagnato, amico?! 250 mila lek di merda!*".

La risposta di Mecaj consente di concludere che lo stesso e FOLINO Alessandro hanno acquistato sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit pari ad un controvalore di lire 1.750.000 risultante dal pagamento di Lire 1.500.000 a MANSAKU e dalla rivendita della sostanza a terzi al prezzo di Lire 1.750.000 con un guadagno di Lire 250.000.

TELEFONATA N. 30 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 18.37
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
ILIR - (voce maschile che effettua la telefonata).
Traduzione dalla lingua albanese.
V.M. - Eh, Ilir.

ILIR - Eh, hai finito?

V.M. - No, amico non ho finito. Ah sì, quel lavoro là, l'ho finito... Sono in merda con quegli amici, ho appena baruffato con loro. Alle otto verranno qui... un casino insomma. Ho fatto proprio la figura di merda con loro.

ILIR - Lo so... ehi! Tutto a posto con quel altra?

V.M. - Ma chi se ne frega dell'altra, amico, che sono cazzate.

ILIR - Hai guadagnato qualcosa tu almeno?

V.M. - *(rivolto ad altra persona, in italiano)* E calmati un attimo, no. Calmati!

ILIR - Eh. Hai guadagnato qualcosa almeno?

V.M. - Cosa vuoi che abbia guadagnato, amico?! 250 mila lek di merda!

ILIR - *(ride) (pronuncia non chiara) (parole incomprensibili: durata 2'')* la scimmia??

V.M. - Arriva alle sette e mezzo...

ILIR - Digli di andare a cagare.

V.M. - Ascolta!

ILIR - Eh?

V.M. - Che devo fare? Ti giuro che sono in una brutta posizione con quei ragazzi, Ilir.

ILIR - Vieni qui, vieni su adesso. Parti subito e vieni su, dai.

Tratto di registrazione non comprensibile a causa della linea disturbata: durata 6''.

V.M. - Dai che vengo su, allora. Ciao.

ILIR - Hai sentito?

V.M. - Ciao.

ILIR . Pronto?

V.M. - Eh?

ILIR - Dai, spegni quella radio che non si capisce nulla...

Dalla conversazione 32 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok racconta all'interlocutore alle 18,58 di aver compiuto l'operazione di acquisto di sostanza stupefacente al Balilla o al Bar Lilla insieme a FOLINO Alessandro: "*tutto bene? Eee... sono andato là al Balilla/Bar Lilla con ale ... eh... gli ho dato il regalo*".

La citazione del balilla o Bar Lilla come luogo di acquisto dello stupefacente richiama il contenuto della citata conversazione 20 nel corso della quale Mecaj Gjok riferisce a Dejia Ilir di avvertire MANSAKU Endrit che si trova nel bar dietro l'albergo: "*no, prova a chiamarlo tu, e digli che lo aspetto in quel bar dietro l'albergo, dove eravamo ieri*".

TELEFONATA N. 32 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 18.58
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
V.M.1 - Ohi?
V.M.2 - Ciao.
V.M.1 - Tutto bene?
V.M.2 - Eee..., sono andato là, al (Balilla/Bar Villa) con Ale.
V.M.1 - Si?
V.M.2 - Eh..., gli ho dato il regalo.
V.M.1 - Solo il regalo?

V.M.2- Eh, no..., eh, il regalo no, hai capito?

V.M.1- Ma hai fatto tutto, hai fatto?

V.M.2- Si, non... era da solo, non in due, capito?

V.M.1- Ah, si, si.

V.M.2- Ecco. Magari ci vediamo dopo, no?

V.M.1- Ci vediamo più tardi che io sto mangiando adesso.

V.M.2- Okay, ciao.

V.M.1- Ciao.

MANSAKU Endrit deve pertanto essere dichiarato responsabile del delitto a lui ascritto al **capo B2)** del decreto del 9 luglio 2007.

Venendo all'esame del **capo B8)**, la prova della detenzione di sostanza stupefacente si desume dalla conversazione telefonica 835 del 9 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, nel corso della quale Mecaj Gjok avvisa MANSAKU Endrit che vi è una persona intenzionata ad acquistare sostanza stupefacente (*"c'era uno che vuole cinquantamila lire, hai capito? Per non parlare tanto... ma dice che la vuole vedere prima)"* e MANSAKU Endrit dichiara di possedere quaranta dosi di sostanza stupefacente)"*quaranta sono, non hai altra, solo quaranta? Quaranta sono qui*").

La conversazione in esame interviene con il numero 0328/0043398 intestato a Cretu Silvia, che abbiamo visto essere stata arrestata insieme a MANSAKU Endrit alla fine del marzo 2001 (cfr. nota informativa isp. Di Prinzio pagina 54).

TELEFONATA N. 835 DEL GIORNO 09/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 2.51

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

INDRIT - (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

INDRITI - Pronto?

LUSHI - Oh, Indrit.

INDRITI - Eh, Lushi.

LUSHI - C'era uno che vuole cinquantamila lire, hai capito? Per non parlare tanto... Ma dice che la vuole vedere prima.

INDRITI - Eh?

LUSHI - Dice che la vuole prima vedere.

INDRITI - Voleva vederle?

LUSHI - Si.

INDRITI - D'accordo.

LUSHI - Eh?

INDRITI - D'accordo.

LUSHI - Senti, lui vuole cinquantamila lire... Però così, veloce - veloce. Hai capito che discorso sto facendo con te Indrit. Non voglio ne aspettarti e ne che mi aspetti, okay?

INDRITI - Si.

LUSHI - No, ho bisogno di aspettarti, e né che tu aspetti me. Hai capito? Cinquanta mila lire, però prima la vuole vedere.

INDRITI - Va bene fratello. Ehi!

LUSHI - Eh?... Per quello c'hai i soldi prima, ti prendi i soldi subito, pari-pari.

INDRITI - **Ehi, ascoltami! Quaranta.**

LUSHI - Eh?

INDRITI - Quaranta sono.

LUSHI - Non hai altre, solo quaranta?

INDRITI - Quaranta sono qui.

LUSHI - Va bene, lui vuole una subito per... con il suoi amici.

INDRITI - Va bene.

LUSHI - Allora vengo?

INDRITI - Vieni.

LUSHI - Tieni il telefono acceso.

INDRITI - Va bene. Ciao.

Quanto al **capo B.10)**, che vede MANSAKU Endrit accusato di aver ceduto, con l'intermediazione di Mecaj Gjok, a persona non identificata un quantitativo di sostanza stupefacente non accertato, la prova della commissione del delitto si evince dalla conversazione telefonica 936 del 10 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, nel corso della quale Mecaj Gjok chiede alle 4,14 della notte a MANSAKU Endrit la fornitura di sostanza stupefacente da cedere a terzi: "*ascolta! Ti sto chiamando più che altro per quella... per le mucche... per il foraggio, hai capito? Mi senti?.... sono con dei ragazzi qui vicino, sono a Verona, posso passare lì per darti centomila lire? Hai capito?.... mi puoi dare una birra? Solo una. Hai capito?*" e MANSAKU Endrit si dichiara pronto a riceverlo ("*vieni intanto*").

La sostanza stupefacente viene indicata con il termine "*foraggio*" per le "*mucche*".

TELEFONATA N. 936 DEL GIORNO 10/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 4.14

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

V.F. - N.ID. (voce femminile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata);

INDRIT - (voce maschile che interviene nella telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

LUSHI - *(nell'attesa, rivolto ad altra persona, in italiano)* Quello che rovinano loro no...

Inizia la conversazione telefonica.

V.F. - Pronto?

LUSHI - Pronto? Mi passi Indrit un attimo, per favore.

V.F. - *(rivolta ad altra persona)* Indrit? Indrit, tieni!... Non lo so.

Il ricevitore viene passato.

INDRIT - Pronto?

LUSHI - Indrit, sono Lushi.

INDRIT - Dimmi Lushi.

LUSHI - Ascolta! **Ti sto chiamando più che altro per quella... per le mucche... per il foraggio, hai capito? Mi senti?**

INDRIT - Sì.

LUSHI - Non l'ho potuto beccare quel ragazzo. Sono con dei ragazzi qui vicino, sono a Verona, **posso passare lì per darti centomila lire?...** Hai capito?

INDRITI - Mh.

LUSHI - Ti ricordi che ero di là, ieri sera?

INDRIT - Sì.

LUSHI - Aaaa... posso passare a darti i centomila lire?

INDRIT - Se **hai tempo, vieni.**

LUSHI - Non ho capito.

INDRIT - Se hai tempo.

LUSHI - Ehi, sto passando lì adesso.

INDRIT - Ah.

LUSHI - Ma vengo o no, è sicuro?

INDRIT - Non lo so, Lushi. Non ti ho capito.

LUSHI - Eh?

INDRITI - Non ho capito, no.

LUSHI - Ouh!

INDRITI - Non ho capito, Indrit... Ascolta! Sono con un amico, per quel discorso, perché c'è altra gente che aspetta ma lui vuole vedere, capisci? Perché sono discorsi che deve fare... dopodomani, domani o tra una settimana.

INDRIT - Mh.

LUSHI - Per quel discorso di ieri sera, possiamo fare a metà del discorso di ieri sera?

INDRIT - Sì, sì.

LUSHI - **Mi puoi dare una birra? Solo una. Hai capito?**

INDRIT - **Vieni intanto.**

LUSHI - **Okay che arrivo adesso.** Sono con un coglione qui, amico, e la vuole vedere lui. Se no non ti chiamavo a quest'ora, ma è da 20 minuti che mi stanno rompendo i coglioni. Ero indeciso se chiamarti o no. Arrivo allora, tra 10 minuti sono lì.

INDRIT - Va bene.

LUSHI - Ciao.

La richiesta viene reiterata a distanza di poco tempo nel corso conversazione telefonica 937 del 10 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, durante la quale Mecaj ribadisce che vuole la consegna di sostanza stupefacente ("*ascoltami: hai capito cosa ti ho chiesto? Di portarmi una birra, non due come ieri sera, ma solo una. Hai capito?*") ed avvisa MANSAKU Endrit che nel giro di pochi minuti sarebbe arrivato all'abitazione di quest'ultimo ("*eh, scendi giù che un minuto e mezzo e sono lì. ciao*").

TELEFONATA N. 937 DEL GIORNO 10/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 4.30

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

INDRIT - (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

INDRIT - Eh.

V.M. - O Indrit, sono qua io, tra due minuti arrivo.

INDRIT - Sono fuori.

V.M. - Ascoltami: hai capito cosa ti ho chiesto? Di portarmi una birra, non due come ieri sera, ma solo una. Hai capito?

INDRIT - Dai, vieni intanto.

V.M. - Eh, scendi giù che un minuto e mezzo e sono lì. Ciao.

INDRIT - Mh.

Le due conversazioni costituiscono la prova dell'accordo intervenuto tra MANSAKU Endrit e Mecaj Gjok avente ad oggetto la fornitura di sostanza stupefacente da destinare ad alcune persone che si accompagnavano a Mecaj Gjok.

Deve pertanto formularsi un giudizio di responsabilità penale dell'imputato MANSAKU Endrit anche per il **capo B.10** del decreto del 9 luglio 2007.

Dalle conversazioni 1070 del 12 marzo 2001 e 1133, 1143, 1146 e 1152 del 13 marzo 2001, intercettate tutte sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince la prova del delitto contestato al **capo B.12)** a MANSAKU Endrit.

Più precisamente, le conversazioni dimostrano la cessione a Mecaj Gjok da parte di MANSAKU Endrit, con l'intermediazione di Dejia Ilir, di un quantitativo di sostanza stupefacente non accertato.

Tutte le conversazioni intervengono con l'utenza 0328/7380775 intestata a Raffaele Natascia ed in uso a Dejia Ilir.

La prima conversazione che consente di interpretare anche le seguenti del giorno successivo è la 1070 del 12 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, dalla quale si evince che Mecaj Gjok ha bisogno di una fornitura di stupefacente (*"posso venire io di là? Mi faccio un giro con Pino, lì da te?"*) e Dejia Denis fa presente di non avere stupefacente e di dover contattare MANSAKU Endrit (*"eh, ora no, ma provo a chiamare Indrit"*).

TELEFONATA N. 1070 DEL GIORNO 12/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 21.22

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Pronto?

LUSHI - Eh.

V.M. - Ehi Lushi, domani sera.

LUSHI - Perché?

V.M. - Domani sera, perché mi ha telefonato quel testa di cazzo, non è venuto oggi. Domani sera – ha detto - verso le otto arriva a casa mia.

LUSHI - Dove sei tu adesso?

V.M. - A casa, sono tornato a casa adesso.

LUSHI - Posso venire io di là? Mi faccio un giro con Pino, lì da te?

V.M. - Come?

LUSHI - Vengo a fare un giro lì con Pino?

V.M. - Eh, ma c'è la suocera qua.

LUSHI - Eh?

V.M. - E' arrivata la suocera, capisci?

LUSHI - Non importa, scendi un po' giù... *(voce sovrapposta)* (parole incomprensibili: durata 1 '') vengo o no?

V.M. - Vieni dai, vieni qui a casa.

LUSHI - C'è motivo per venire o no?

V.M. - Se no, facciamo domani sera direttamente in caso.

LUSHI - Ma non hai capito allora?

V.M. - Eh.

LUSHI - C'è motivo perché venga... volevo fare un giro con Pino, che sono in giro e non so cosa fare, volevo bere qualcosa.

V.M. - Ah, da bere qui da me, sì. A casa sì.

LUSHI - Eh...

V.M. - Ah, di quella... Intendevi di quella tu?

LUSHI - Mh.

V.M. - Eh, ora no, ma provo a chiamare Indrit.

LUSHI - Posso chiamare Indrit secondo te?

V.M. - Chiamalo, chiamalo.

LUSHI - Dici?

V.M. - Chiamalo, chiamalo, che ti aiuta.

LUSHI - Okay, ciao.

V.M. - Ciao.

Per l'impossibilità di reperire MANSAKU Endrit, quale fornitore di sostanza stupefacente, l'operazione viene di fatto rinviata al giorno successivo del 13 marzo 2001.

Dalla conversazione 1133 del 13 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Dejia Ilir avvisa Mecaj Gjok alle ore 19,57 che MANSAKU Endrit non è ancora arrivato (*"sto aspettando Indrit che non è ancora arrivando"*) e Mecaj Gjok risponde che deve avere la fornitura di stupefacente da consegnare a delle persone (*"ma dai, che io devo averla per certo, che non posso mentire gli amici"*).

TELEFONATA N. 1133 DEL GIORNO 13/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 19.57

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

ILIR - (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

ILIR - Pronto?

LUSHI - Ehi, Ilir.

ILIR - Ciao, Lushi.

LUSHI - Come va?

ILIR - Sto aspettando Indrit che non è ancora arrivando.

LUSHI - Hai fatto qualcosa tu?

ILIR - Ancora no, sto aspettando lui così li prendo quella.

LUSHI - **Ma dai, che io devo averla per certo, che non posso mentire gli amici**.

ILIR - Ma non ti sto mentendo, Lushi.

LUSHI - Non l'hai ancora presa quella?

ILIR - Non l'ho ancora presa.

LUSHI - Eech, col cazzo Ilir! Bisogna averla per certo entro stasera alle nove.

ILIR - **Ehi! Ma è andato a Milano lui, e mi ha detto che sta tornando. Che ore sono adesso**?

LUSHI - Ciao.

ILIR - Ehi!

LUSHI - Eh?

ILIR - **Chiama Indrit... Oppure lascia stare... lascia stare che chiama lui. Lascia stare che chiama lui. Non ho neanche credito al telefono**...

LUSHI - Come vuoi. Alle nove, ti chiamo.

ILIR - Dai, dai. Chiamami dopo, dai.

LUSHI - Ciao.

ILIR - O vuoi venire qui e lo aspettiamo insieme?

LUSHI - Non lo so, forse vengo... non lo so. Mi sono rotto a mentire alla gente, non né posso più.

ILIR - Vieni che sono da solo a casa.

LUSHI - Ti chiamo più tardi, ciao.

ILIR - Ciao.

Dalla conversazione 1143 del 13 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok chiede a Dejia Ilir alle ore 22,05 di farsi consegnare da MANSAKU Endrit lo stupefacente in un determinato quantitativo (*"senti, mi puoi prendere due birre da Indrit, tu?"*) e Dejia Ilir acconsente (*"sì, sì, per che ora le vuoi?).*

TELEFONATA N. 1143 DEL GIORNO 13/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 22.05

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

ILIR - (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

ILIR - Pronto?

LUSHI - Ehi, Ilir.

ILIR - Eh, Lushi.

LUSHI - Dove sei tu?

ILIR - Sto andando con l'italiano giù, perché Indrit non aveva preso niente.

LUSHI - E dove stai andando?

ILIR - Vado a prendere qualcosa giù.

LUSHI - Ah. Ci possiamo vedere più tardi?

ILIR - Vedremo, ti chiamo io più tardi.

LUSHI - **Senti, mi puoi prendere due birre da Indrit tu?**

ILIR - Sì, sì. Per che ora le vuoi?

LUSHI - Lo sai quando esco li a prendere... a bere la birra a volte, li da te?

ILIR - Sì, va bene, dai.

LUSHI - Hai capito?

ILIR - Sì, sì.

LUSHI - Ma non prendere cose grosse, solo due, ho detto.

ILIR - Va bene, va bene, dai.

LUSHI - Quando ti posso chiamare?

ILIR - Chiamami tra un ora.

LUSHI - Anzi, facciamo così: vuoi che venga anch'io lì da... vuoi che venga... sono a Verona adesso. Vuoi che mi sposti io lì in zona, se li prendi me li dai lì?

ILIR - Ehi! Più tardi... ti chiamo io tra un'ora, e vieni direttamente a casa.

LUSHI - A casa tua?

ILIR - Eh.

LUSHI - Ma hai capito bene tu cosa ti ho chiesto?

ILIR - Si, ho capito, ho capito. Che hai bisogno di...

LUSHI - Tra un'ora vengo a casa tua?

ILIR - Bravo, eh.

LUSHI - Va bene, ciao.

ILIR - Ciao.

Dalla conversazione 1146 del 13 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok e Dejia Ilir alle ore 22,44 si accordano per vedersi presso l'abitazione di quest'ultimo: "*adesso c'è solo Denis a casa. Se vuoi andare, vai e aspettami a casa, che c'è Denis a casa*".

TELEFONATA N. 1146 DEL GIORNO 13/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 22.44

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Ehi.

LUSHI - Ohu.

V.M. - Lushi.

LUSHI - Ci metti tanto ad arrivare a casa tu?

V.M. - Aspetta ora che... ti chiamo io, quando sarò vicino a casa ti chiamo io.

LUSHI - Esatto, perché sono a Lecco io, ma volevo capire se posso venire su?

V.M. - **Adesso c'è solo Denis a casa. Se vuoi andare, vai e aspettami a casa, che c'è Denis a casa.**

LUSHI - Quando ci metti tu?

V.M. - Al massimo mezz'ora.

LUSHI - Mezz'ora?

V.M. - Eh.

LUSHI - D'accordo, allora bevo qualcos'altro io e poi parto.

V.M. - Dai allora.

LUSHI - Così ci vediamo direttamente lì.

V.M. - Va bene, ciao.

LUSHI - Ciao.

Dalla conversazione 1152 del 13 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Dejia Ilir avvisa alle ore 23,37 Mecaj Gjok di aver ritirato lo stupefacente da MANSAKU Endrit: "*va bene me l'hai presa quella cosa lì? Sì, sì*".

TELEFONATA N. 1152 DEL GIORNO 13/03/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 23.37

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M.1- Ouh.

V.M.2- Eh, dove sei tu?

V.M.1- Sono dietro a un camion qua vicino a Lecco, adesso sto entrando... Ehi!

V.M.2- Eh?

V.M.1- Prendi la strada verso su.

V.M.2- Va bene, me l'hai presa quella cosa lì?

V.M.1- Sì, sì.

V.M.2- Okay, dai. Ciao.

V.M.1- Ciao.

Le intercettazioni in esame consentono quindi di affermare la responsabilità penale di MANSAKU Endrit per il delitto a lui ascritto al **capo B.12.**

La prova della commissione del delitto contestato al **capo B.14** a MANSAKU Endrit si desume dalla conversazione 1172 del 14 marzo 2001, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, nel corso della quale Mecaj Gjok, alle 2,12 della notte, chiede a MANSAKU Endrit la consegna di sostanza stupefacente ("*Senti: se vengo a fare un giro più tardi... volevo una birra, hai capito?*") e MANSAKU acconsente ("*D'accordo*").

La conversazione interviene con l'utenza 0328/0043398 intestata a Cretu Silvia, che abbiamo visto essere la compagna di MANSAKU Endrit.

TELEFONATA N. 1172 DEL GIORNO 14/03/2001 **Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"** ***ORA D'INIZIO 2.12*** **DDS 3 (RT6000) Interlocutori:**

INDRIT - (voce maschile che riceve la telefonata);

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

INDRIT - Eh.

LUSHI - Ehi Indrit, sono Lushi.

INDRIT - Dimmi Lushi?

LUSHI - Come va?

INDRIT - Niente.

LUSHI - Stai dormendo?

INDRIT - Eh... ancora no, perché?

LUSHI - **Senti: se vengo a fare un giro più tardi... volevo una birra, hai capito?**

INDRIT - **D'accordo.**

LUSHI - Eh?

INDRIT - Sì, sì.

LUSHI - Dai, che passo di là tra venti minuti.

INDRIT - Va bene... chiamami!

LUSHI - Preparalo intanto, portalo fuori nel (garage) insomma, ciao.

INDRIT - D'accordo.

USHI - Ciao.

Capi B3), B6) e B48).

Le prove raccolte nel corso del dibattimento consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità penale dell'imputato FOLINO Alessandro per i delitti a lui ascritti ai **capi B.3) e B.48)** al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre deve formularsi sentenza assolutoria in ordine al **capo B.6)** perché il fatto non sussiste.

Il collaboratore Mecaj Gjok riferisce che FOLINO Alessandro era un suo amico (cfr. verbale udienza 11 marzo 2008 pag. 58) e che nei due o tre mesi durante i quali riforniva di sostanza stupefacente gli svizzeri Schipani Rosario, Leuenberger Marco Bruno e un certo Mario si accompagnava a FOLINO Alessandro (cfr. verbale udienza 11 marzo 2008 pagine 71 - 72):

"gli svizzeri poi finché sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera a Como l'ultima volta con circa mezzo etto, mi pare, di cocaina che gliel'aveva data io con..., ero in compagnia di Folino, per quel paio di mesi, due-tre mesi lì hanno comprato da noi, da me, da Mazzei, da Schipani. Dopodiché poi li hanno arrestati, non so più poi che fine hanno fatto e non voglio neanche saperlo".

Mecaj Gjok aggiunge anche che FOLINO Alessandro acquistava sostanza stupefacente da SIRIANNI ANGELO (cfr. verbale udienza 11 marzo 2008 pagina 121) e che spacciava stupefacenti (cfr. verbale di udienza 8 aprile 2008 pagina 67).

Il collaboratore riconosceva poi l'imputato FOLINO Alessandro nella foto n.6 dell'album Zeta a lui esibito all'udienza del giorno 8 aprile 2008.

In sede di controesame svolto dalla difesa dell'imputato FOLINO Alessandro, Mecaj Gjok aggiungeva: "*DOMANDA – Lei nel corso del suo esame parlando di Alessandro Folino ha dichiarato di avere svolto attività di spaccio insieme a lui. Mi conferma la sua dichiarazione? RISPOSTA – Sì. DOMANDA – Lei me lo conferma? RISPOSTA – Allora glielo confermo come un attimo perché dipende come viene interpretata questa attività di spaccio. Io con Folino in pratica lui aveva in qualche maniera i suoi interessi, lui oggi per dire ci aveva magari, mi procurava un cliente a me, domani io lo procuravo a Flavio, il giorno dopo a Salvatore di Calolzio, un altro giorno a altri, facevo un po'... comunque sia abbiamo avuto a che fare sì glielo confermo. DOMANDA - Allora mi dovrebbe spiegare perché al Pubblico Ministero lei in ordine alla circostanza che le ho chiesto ha dichiarato esattamente il contrario. Si tratta di una contestazione, l'interrogatorio è quello del 19 luglio 2007 e la pagina è la 54. Parlando di Folino lei dice: con me non ha mai avuto niente a che fare, il Pubblico Ministero dice Folino, e lei dice cioè lui rubava, io ero di un altro mestiere. RISPOSTA*

– Beh questa è la verità, insomma se vuole gli racconto un episodio che mi pare nell'interrogatorio non è stato detto, gliene cito un esempio subito. Nel 2001 aveva dei garage a Galbiate, Folino, quando aveva a disposizione quella sera sette Nissan Terrano che li aveva portati via da un concessionario in zona, non so da quale con precisione, e il Porsche che portò a Misaglia dal rottamaio, la stessa sera portò il Porsche tornò e aveva a disposizione i sette Nissan Terrano. Ma poi ai tempi ho detto al Procuratore che non aveva a che fare con me, il suo avere a che fare con me era, se vuole le spiego anche i modi? DOMANDA – Guardi io semplicemente ancora le ripongo la stessa domanda, lei mi ha già risposto però gliela ripongo. Pertanto lei mi conferma quello che ha dichiarato in sede di interrogatorio? PRESIDENTE – Sì bisogna però che Mecaj ci spieghi come si conciliano le due cose. Oggi conferma al difensore che sia pur con le precisioni che ha fatto ha svolto insieme a Folino attività relativa a stupefacenti, e in sede di interrogatorio disse invece che Folino si occupava di un attività criminale completamente diversa. Come si conciliano queste due cose? RISPOSTA – Allora dato che Folino comunque sia nell'ambito della malavita era poco fidato perché aveva debiti in giro un po' dappertutto no, le spiego perché io non avevo a che fare con lui, se magari mi veniva e diceva dammi 20 grammi che ti porto i soldi tra mezzora e li do a tizio io gli dicevo no, tu fammi parlare con tizio e io te ne regalo quel che te ne regalo, se ho detto che non ha mai avuto a che fare con me non ha avuto a che fare con me in questo senso, nel senso che se io avevo un etto, due etti di cocaina a disposizione non lavoravo come Alessandro Folino a livello di socio. Addirittura scappò Folino perché dovette dei soldi sia che a Bruno nel 2001 e scappo addirittura non si vide più nella zona, io dal 2001 che mi è scappato l'ho incontrato nel 2003, nell'estate 2003 che ero a bere una birra a Lecco e l'ho incontrato per caso. DOMANDA – Non ho altre domande".

Le dichiarazioni accusatorie di Mecaj Gjok sono precise, coerenti, costanti e spontanee e debbono pertanto considerarsi intrinsecamente attendibili.

In buona sostanza il collaboratore spiega che non era associato con FOLINO Alessandro nel narcotraffico perché si trattava di un soggetto poco affidabile nei pagamenti delle forniture della sostanza stupefacente ("*nel senso che se io avevo un etto, due etti di cocaina a disposizione non lavoravo come Alessandro Folino a livello di socio*") e che, ciò nonostante, cedeva sostanza stupefacente a soggetti indicati dal predetto FOLINO e consegnava a lui una parte della cocaina o del ricavato della vendita ("*se magari mi veniva e diceva dammi 20 grammi che ti porto i soldi tra*

mezzora e li do a tizio io gli dicevo no, tu fammi parlare con tizio e io te ne regalo quel che te ne regalo").

La contestazione sollevata dalla difesa dell'imputato FOLINO Alessandro non è idonea a metter in dubbio l'attendibilità intrinseca del collaboratore; la circostanza che Mecaj Gjok abbia dichiarato che FOLINO Alessandro era un ladro e che aveva commesso dei furti non è assolutamente in contraddizione con l'accusa di essere uno spacciatore di sostanza stupefacente.

Anzi, le due attività illecite ben possono essere compiute simultaneamente ed anzi l'esperienza comune dimostra che solitamente coloro che acquistano o vendono sostanza stupefacente hanno spesso bisogno di procacciarsi dei fondi da destinare al narcotraffico e lo fanno con il ricorso alla commissione di delitti contro il patrimonio.

A ben vedere, le propalazioni del collaboratore evidenziano unicamente che FOLINO Alessandro svolgeva sia l'attività di ladro che quella di spacciatore.

I riscontri alle dichiarazioni di Mecaj Gjok sono talmente precisi da costituire la prova autonoma dell'attività illecita di FOLINO Alessandro.

Vi sono alcune telefonate del giorno 8 marzo 2001, intercettate sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, che dimostrano come FOLINO Alessandro tratti sostanza stupefacente in rapporto con Mecaj Gjok.

Si tratta di conversazioni che intercorrono tra l'utenza intercettata e l'utenza 0328/1577047 intestata a FOLINO Alessandro.

In particolare dalla conversazione 806 si evince che Mecaj Gjok riferisce a FOLINO Alessandro di avere la sostanza stupefacente da consegnare al predetto: "*guarda che le mimose ce le ho qui ma muoviti un attimino perché sennò si seccano*".

TELEFONATA N. 806 DEL GIORNO 08/03/2001
ORA D'INIZIO 22.46
DDS 3 (RT6000)
Interlocutori:
ALE - (voce maschile che effettua la telefonata);
LUCIANO - (voce maschile che riceve la telefonata).

LUCIANO - (Signora Follino!).
ALE - Claudio?
LUCIANO - Eh?
ALE - Claudio?
LUCIANO - Eh?
ALE - Claudio?
LUCIANO - Come "Claudio"?
ALE - E allora che cazzo rispondi a fare, oh?
LUCIANO - Eh?
ALE - Che cazzo rispondi a fare se non è Claudio? *(Ride)*
LUCIANO - Ah, ah, ho capito.

(Ridono)

LUCIANO - Dove sei, imbranato?

ALE - Io... ho adesso finito di mangiare, imbranato.

LUCIANO - Eh?

ALE - Ho adesso finito di mangiare.

LUCIANO - Guarda che le mimose ce le ho qui ma muoviti un attimino, perché sennò si seccano.

ALE - Eh, e cosa devo fare?

LUCIANO - Eh?

ALE - Te sei pronto?

LUCIANO - Non ho capito.

ALE - Tu sei a posto, sei pronto?

LUCIANO - Io sono a postissimo.

ALE - Dove ci vediamo? Ma con te c'è Pino?

LUCIANO - Eh?

ALE - Pino è con te?

LUCIANO - No, non è con me, ero prima con lui.

ALE - E dove ci vediamo?

LUCIANO - Non lo so perché io sono in giro, sono al lavoro stasera.

ALE - Eh, ma ci vediamo un attimo o no? Io ho bisogno per *(inc., voci sovrapposte: durata 1")*

LUCIANO - Tu fai una cosa: quando arrivi a Lecco chiamami. Non *(inc., voci sovrapposte: durata 2")*

ALE - Eh, io (lavoro). C'ho bisogno per me, dimmi sì o no?

LUCIANO - Eh?

ALE - Sì o no? C'ho bisogno per me.

LUCIANO - Eh, la Madonna, Gesu Cristo, t'ho detto sì.

ALE - Ascoltami un attimo...

LUCIANO - Eh.

ALE - *(Ride)* Mi stai minacciando?

LUCIANO - Eh?

ALE - Mi stai minacciando?

LUCIANO - Non ho capito.

ALE - Mi stai minacciando?

LUCIANO - No! T'ho detto sì, cazzo.

ALE - Ma... le trecentomila che mi devi?

LUCIANO - Eh?

ALE - Le trecentomila che mi devi? *(Ride)*

LUCIANO - Ah! Trecentotrenta. *(Ride)*

ALE - (Quali trecentotrenta)? *(Ride)*

LUCIANO - Guarda, dai, no...

ALE - *(inc., voci sovrapposte: durata 2")*, Luciano...

LUCIANO - Fai una bella cosa...

ALE - No, falla tu una cosa: dove ci vediamo?

LUCIANO - Eh, ci vediamo... Quando arrivi a Lecco chiamami e ci vediamo. Perché devo trovarmi con *(inc., voci sovrapposte: durata 1")*

ALE - Io cinque minuti e sono a Lecco. Ci vediamo alla Santa Polenta?

LUCIANO - Eh?

ALE - Fra dieci...

LUCIANO - Non ho capito.

ALE - Fra dieci minuti sono a Lecco.

LUCIANO - Okay, quando arrivi a Lecco chiamami, perché che io sono su in montagna e sto scendendo giù.

ALE - Stai scendendo mo'?

LUCIANO - Eh?

ALE - Stai scendendo mo'?

LUCIANO - Sì.

ALE - Eh, dieci minuti - un quarto d'ora e ti chiamo io, Luciano.

LUCIANO - Okay, ciao.

ALE - Ciao, ciao.

LUCIANO - Ciao, Ale.

TELEFONATA N. 810 DEL GIORNO 08/03/2001

ORA D'INIZIO 23.14

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

ALE - (voce maschile che effettua la telefonata);

LUCIANO - (voce maschile che riceve la telefonata).

LUCIANO - Pronto, Ale?

ALE - Dove sei?

LUCIANO - Eh, sono qui, ancora a... come... come cazzo si chiama? a Ba-labio.

ALE - E io sono dall'Aurelia.

LUCIANO - Eh, aspettami giù che c'è nebbia; Ale, non posso correre, devo andare cinque all'ora, Ale.

ALE - Hai capito dove sono?

LUCIANO - Dove?

ALE - Dal (Alvise).

LUCIANO - Sì.

ALE - Dove abbiamo bevuto quella notte.

LUCIANO - Sì, sì, lo so, ho capito.

ALE - Oh, ma arrivi? Ti aspetto, Luciano.

LUCIANO - Aspettami, cazzo, se... Ma ---, quando ti dici sì, Ale, per me è sì.

ALE - Ciao Luciano, grazie.

LUCIANO - Ciao, Ale.

ALE - Ciao.

LUCIANO - Oh?

ALE - Dimmi.

LUCIANO - O sennò aspettami all'O'Connor.

ALE - Dov'è l'O'Connor?

LUCIANO - No, aspettami lì al (limite).

ALE - No, no, fa brutto là. Ti aspetto qua.

LUCIANO - Okay, ciao. Ciao, Ale.

ALE - Ciao Luciano, grazie.

LUCIANO - Eh, la madonna.

TELEFONATA N. 815 DEL GIORNO 08/03/2001

ORA D'INIZIO 23.31

DDS 3 (RT6000)

Interlocutori:

ALE - (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

V.M. - Sì?

ALE - Ma a che punto sei? Perché c'è Mario che mi aspetta.

V.M. - Sono qua, Ale, gesucristo, la madonna. Fai una cosa, sali sulla macchina e vieni tu per la strada, che mi vedi tu.

ALE - Ah, ma te sei già a posto?

V.M. - Sì, che sono a posto, Ale.

ALE - E dove ci vediamo?

V.M. - Eh, dove vuoi te, Ale. Vieni al...

ALE - Dimmi te, che io vengo subito. Dimmi dove, che sto arrivando.

V.M. - Allora, tu lo sai da dove sto arrivando: tu vieni in su e ci vediamo per la strada.

ALE - Ci vediamo dove? All'Oregon?

V.M. - No, più su! Che l'Oregon?

ALE - Dai, va bene, ciao.

V.M. - Ciao.

ALE - *(Rivolto ad altri)* Andiamo.

Da tale gruppo di telefonate si evince anche che Mecaj Gjok chiamava FOLINO Alessandro con il diminutivo "*Ale*".

Svolte queste prime considerazioni introduttive deve essere affrontato ora l'esame delle prove a carico dell'imputato in ordine al delitto di cui al **capo B.3**.

Le conversazioni, nel loro sviluppo temporale, si sono già analizzate nel precedente paragrafo dedicato al **capo B.2)** della motivazione relativo all'imputato MANSAKU Endrit.

La ricostruzione storica della vicenda viene comunque reiterata al fine di evidenziare il concorso di FOLINO Alessandro nel delitto di acquisto di sostanza stupefacente insieme a Mecaj Gjok da MANSAKU Endrit.

Dalla conversazione 10 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, risulta che FOLINO Alessandro chiama alle ore 15,47 Mecaj Gjok al quale chiede di essere prelevato con l'autovettura: "*vuoi che passo lì? Dai va bene, ti aspetto qua a Olginate*".

Prima della richiesta del passaggio automobilistico, FOLINO Alessandro riferisce a Mecaj Gjok che l'amico di Merate si era dichiarato disponibile ad acquistare un quantitativo di sostanza stupefacente pari a quello che il giorno precedente lo stesso Mecaj aveva consegnato nella seconda occasione a FOLINO: "*ho sentito io, il mio amico di Merate, Sì, Mi va bene...., come il secondo che mi hai dato ieri, ha detto che gli va bene a lui*".

Si tratta dell'inizio dell'azione delittuosa.

La conversazione dimostra che FOLINO Alessandro non è stato un mero osservatore passivo dell'azione delittuosa di Mecaj Gjok, ma un partecipe attivo ed interessato.

TELEFONATA N. 10 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 15.47

DDS 1 (RT6000)

Interlocutori:

ALE - (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

V.M. - Pronto Ale?

ALE - Uehi, e allora?

V.M. - Ciao.

ALE - Dove sei?

V.M. - A casa.

ALE - Ti stai riposando?
V.M. - Eh?
ALE - Ti stai riposando?
V.M. - No, che riposando, stavo mangiando.
ALE - Stai mangiando ancora? *(pronuncia non chiara) (parole incomprensibili: durata 2'') (ride)*
V.M. - *(ride)* No, è tutto a posto.
ALE - Ascoltami me.
V.M. - Dimmi?
ALE - **Ho sentito io, il mio amico di Merate.**
V.M. - Sì.
ALE - **Mi va bene.... come il secondo che mi hai dato ieri, ha detto che gli va bene a lui.**
V.M. - Sì?
ALE - Un paio di giorni e mi da tutto.
V.M. - Eh, e dove sei?
ALE - Io? A Olginate.
V.M. - **Vuoi che passo lì?**
ALE - **Dai va bene, ti aspetto qua a Olginate.**
V.M. - *(schiarisce la voce)* Mezz'oretta dai.
ALE - Va bene, mangia con comodo dai.
V.M. - Okay, ciao.
ALE - Non ti affogare, ciao.
V.M. - Ciao.

Dalla conversazione 12 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince come Mecaj Gjok arriva ad accordarsi con MANSAKU Endrit per acquistare un quantitativo di sostanza stupefacente con l'intermediazione di Dejia Ilir.

Alle ore 16.01 Mecaj Gjok contatta Dedjia Ilir al quale riferisce di essere insieme ad un amico - FOLINO Alessandro - e di voler incontrare MANSAKU Endrit: "*ho un amico io.... Da andare a trovare Indrit*".

Anzi, le parole usate ("*ho un amico io.... Da andare a trovare Indrit*") dimostrano inequivocabilmente che sia FOLINO che Mecaj intendevano incontrare MANSAKU per acquistare entrambi sostanza stupefacente.

Dejia Ilir spiega a Mecaj Gjok che MANSAKU Endrit si trova nell'albergo vicino al ristorante cinese: "*eh vai lì dal cinese, sai dovè il cinese? Eh. Vai lì, che ce l'hai lì nell'albergo*".

E' evidente che la richiesta di Mecaj Gjok è quella di incontrare MANSAKU Endrit per acquistare sostanza stupefacente assieme a FOLINO Alessandro.

Anche questa conversazione è significativa del contributo attivo di FOLINO Alessandro al compimento dell'azione delittuosa.

TELEFONATA N. 12 DEL GIORNO 22/02/2001 TELEFONATA N. 12 DEL GIORNO 22/02/2001
ORA D'INIZIO 16.01
DDS rt6000
Interlocutori:

LUSHI - (voce maschile che effettua la telefonata)

ILIR = LIRI – (voce maschile che riceve la telefonata)

Traduzione dalla lingua albanese.

ILIR - Pronto?

LUSHI - Ehi, Liri?

ILIR - Eh, Lushi.

LUSHI - Come va?

ILIR - Niente, amico... vado a dormire di nuovo io che sto morendo.

LUSHI - Ancora?

ILIR - Eh.

LUSHI - Senti!

ILIR - Eh?

LUSHI - **Ho un amico io... da andare a trovare Indrit.**

ILIR - **Eh. Vai lì dal cinese, sai dov'è il cinese?**

LUSHI - Eh.

ILIR - Vai lì, che ce l'hai lì nell'albergo.

LUSHI - Hai già parlato con lui?

ILIR - Mi ha chiamato prima.

LUSHI - D'accordo. Eee... Passo a fare un giro di là stasera o no?

ILIR - Vieni, vieni così andiamo a trovare anche lui, così li prendiamo i soldi.

LUSHI - A che ora, Ilir?

ILIR - Verso le otto e mezza.

LUSHI - Okay.

ILIR - Dai allora.

LUSHI - Ciao.

ILIR - Ciao.

Dalla conversazione 13 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Dejia Ilir avvisa alle ore 16,04 Mecaj Gjok che MANSAKU Endrit lo sta aspettando e Mecaj Gjok conferma che sarebbe andato al più presto con l'amico FOLINO Alessandro.

TELEFONATA N. 13 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 16.04

DDS 1 (RT6000)

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

ILIR – (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Eh?

ILIR - Ouh, ti sta aspettando lì in albergo.

V.M. - Gli hai detto di aspettarmi?

ILIR - **Sì, gli ho detto di stare lì, e ti sta aspettando.**

V.M. - **Ah, okay. Io sto andando con un amico per...**

ILIR - Ma vai subito adesso.

V.M. - Subito no, che sono lontano, non posso andare lì subito.

ILIR - Quanto ci metti?

V.M. - Ora sono qui... come cazzo si chiama? A Cisano Bergamasco.

ILIR - Va bene, dai, non importa. Lo chiamo io, dai.

V.M. - Grazie, ciao Ilir.

ILIR - Ciao, ciao.

Dalla conversazione 20 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok avvisa Dejia Ilir che si trova vicino all'albergo e sul luogo di incontro con MANSAKU Endrit.

TELEFONATA N. 20 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 17.07
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);
V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).
Traduzione dalla lingua albanese.
V.M.1- Ouh?
V.M.2- **Ehi, io sono qui, vicino all'albergo ma... non so dove trovarli loro.**
V.M.1- E' lì lui?
V.M.2- No, prova a chiamarlo tu, e digli che lo aspetto in quel bar dietro l'albergo, dove eravamo ieri.
V.M.1- Lui è in quel bar piccolo, lì devi vedere.
V.M.2- Eh, non ho ancora visto lì.
V.M.1- Dai, che lo chiamo io.
V.M.2- Okay, ciao.
V.M.1- Ciao.

Dalla conversazione 23 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince la condotta di acquisto di sostanza stupefacente di Mecaj Gjok e FOLINO Alessandro da MANSAKU Endrit.

Alle ore 17,13 Mecaj Gjok avvisa Dejia Ilir che MANSAKU Endrit è arrivato al luogo dell'appuntamento.

Dejia Ilir chiede a Mecaj Gjok di acquistare sostanza stupefacente in prima persona: "*vedi se puoi far uscire qualcosa... fai uscire qualcosa per te stesso, hai capito?*".

L'indicazione deve essere interpretata, in virtù delle espressioni linguistiche utilizzate e del senso complessivo della conversazione, come suggerimento di acquistare sostanza stupefacente di un controvalore tale da consentire a Mecaj Gjok di guadagnare qualcosa nella rivendita della stessa sostanza.

Mecaj Gjok chiede a Dejia Ilir quanto deve pagare a MANSAKU Endrit per acquistare la sostanza stupefacente: "*sai com'è? Quanto li do a lui io? A Indrit?*" e Dejia Ilir dà indicazioni perché Mecaj Gjok perché acquisti un quantitativo di sostanza stupefacente del controvalore di un milione e mezzo di Lire e sufficiente perché lo stesso Mecaj possa guadagnare dall'operazione di rivendita almeno Lire 500.000: "*non lo so, parla con lui, uno e mezzo digli che ci devi guadagnare anche tu 500*".

TELEFONATA N. 23 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***
ORA D'INIZIO 17.13
DDS 1 (RT6000)
Interlocutori:
V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

ILIR - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Ilir, è arrivato, è arrivato.

ILIR - **Vedi se puoi far uscire qualcosa... fai uscire qualcosa per te stesso, hai capito?**

V.M. - Vedrò ma... cosa vuoi che... Ascolta!

ILIR - Eh?

V.M. - **Sai com'è? Quanto li do a lui io? A Indrit?**

ILIR - **Uno e mezzo, fratello.**

V.M. - Uno e mezzo, non di più?

ILIR - **Non lo so, parla con lui. Uno e mezzo, digli, che ci devi guadagnare anche tu 500.**

V.M. - Sì. Perché con due me la prende lui, te lo giuro, me la prender con due.

ILIR - Va bene, va bene, va bene, continua tu!

V.M. - Con due me lo prende. Io gli dirò... lo sai tu come...

ILIR - Va bene, va bene. Dai, dai.

V.M. - Cosa gli dico allora?

ILIR - **Dagli uno e mezzo a lui, e prendi i soldi tuoi. Ti tieni 500 per te stesso.**

V.M. - Eh, eh, dai, a posto allora.

ILIR - Digli che lui c'ha uno e mezzo, giusto.

V.M. - Okay, dai.

ILIR - Dai allora.

V.M. - Ciao.

ILIR - Ciao.

Dalla conversazione 30 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince la conferma della vendita da parte di MANSAKU ENDRIT di sostanza stupefacente a Mecaj Gjok e FOLINO Alessandro.

Alle ore 18,37 Dejia Ilir chiama Mecaj Gjok e chiede se l'operazione di acquisto di sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit si è conclusa (*"eh, hai finito"*) e Mecaj Gjok conferma: *"no, amico non ho finito. Ah sì, quel lavoro là, l'ho finito...."*.

Dejia Ilir chiede a Mecaj Gjok quanto ha guadagnato (*"hai guadagnato qualcosa tu almeno?"*) e Mecaj Gjok risponde di aver guadagnato Lire 250.000: *"cosa vuoi che abbia guadagnato, amico?! 250 mila lek di merda!"*.

La risposta di Mecaj consente di concludere che lo stesso e FOLINO Alessandro hanno acquistato sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit pari ad un controvalore di lire 1.750.000 risultante dal pagamento di Lire 1.500.000 a MANSAKU e dalla rivendita della sostanza a terzi al prezzo di Lire 1.750.000 con un guadagno di Lire 250.000.

TELEFONATA N. 30 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.37

DDS 1 (RT6000)

Interlocutori:

V.M. – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

ILIR - (voce maschile che effettua la telefonata).

Traduzione dalla lingua albanese.

V.M. - Eh, Ilir.

ILIR - Eh, hai finito?

V.M. - No, amico non ho finito. Ah sì, quel lavoro là, l'ho finito... Sono in merda con quegli amici, ho appena baruffato con loro. Alle otto verranno qui... un casino insomma. Ho fatto proprio la figura di merda con loro.

ILIR - Lo so... ehi! Tutto a posto con quel altra?

V.M. - Ma chi se ne frega dell'altra, amico, che sono cazzate.

ILIR - Hai guadagnato qualcosa tu almeno?

V.M. - *(rivolto ad altra persona, in italiano)* E calmati un attimo, no. Calmati!

ILIR - Eh. Hai guadagnato qualcosa almeno?

V.M. - Cosa vuoi che abbia guadagnato, amico?! 250 mila lek di merda!

ILIR - *(ride) (pronuncia non chiara) (parole incomprensibili: durata 2'')* la scimmia??

V.M. - Arriva alle sette e mezzo...

ILIR - Digli di andare a cagare.

V.M. - Ascolta!

ILIR - Eh?

V.M. - Che devo fare? Ti giuro che sono in una brutta posizione con quei ragazzi, Ilir.

ILIR - Vieni qui, vieni su adesso. Parti subito e vieni su, dai.

Tratto di registrazione non comprensibile a causa della linea disturbata: durata 6''.

V.M. - Dai che vengo su, allora. Ciao.

ILIR - Hai sentito?

V.M. - Ciao.

ILIR . Pronto?

V.M. - Eh?

ILIR - Dai, spegni quella radio che non si capisce nulla...

Dalla conversazione 32 del 22 febbraio 2001, intercettata sull'utenza 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok racconta all'interlocutore alle 18,58 di aver compiuto l'operazione di acquisto di sostanza stupefacente al Balilla o al Bar Lilla insieme a FOLINO Alessandro, chiamato con il diminutivo "*ale*": "*tutto bene? Eee... sono andato là al Balilla/Bar Lilla con ale ... eh... gli ho dato il regalo*".

TELEFONATA N. 32 DEL GIORNO 22/02/2001 ***Utenza N. 333/8625043 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.58

DDS 1 (RT6000)

Interlocutori:

V.M.1 – N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 – N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

V.M.1 - Ohi?

V.M.2 - Ciao.

V.M.1 - Tutto bene?

V.M.2 - Eee..., sono andato là, al (Balilla/Bar Villa) con Ale.

V.M.1 - Sì?

V.M.2 - Eh..., gli ho dato il regalo.

V.M.1 - Solo il regalo?

V.M.2 - Eh, no..., eh, il regalo no, hai capito?

V.M.1 - Ma hai fatto tutto, hai fatto?

V.M.2 - Sì, non... era da solo, non in due, capito?

V.M.1 - Ah, sì, sì.

V.M.2 - Ecco. Magari ci vediamo dopo, no?

V.M.1 - Ci vediamo più tardi che io sto mangiando adesso.

V.M.2 - Okay, ciao.

V.M.1 - Ciao.

Tutte le conversazioni esaminate dimostrano che FOLINO Alessandro si è accompagnato a Mecaj Gjok nell'acquisto della sostanza stupefacente e che lo stesso era personalmente interessato e non era un mero connivente.

FOLINO Alessandro prende l'iniziativa nel chiamare Mecaj Gjok e nel chiedere di essere prelevato per partecipare all'operazione di acquisto di sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit; non solo, ma Mecaj Gjok, nel parlare con l'intermediario Dejia Ilir, afferma più volte di essere insieme ad un amico e di voler acquistare sostanza stupefacente da MANSAKU Endrit.

Questi elementi sono sufficienti a configurare una condotta di concorso ex art. 110 cp ed a escludere l'ipotesi della mera connivenza non punibile, se è vero che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che per configurare la connivenza è indispensabile che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo (cfr. Corte di Cassazione sentenza 21441 del 10 aprile 2006).

Venendo poi all'esame della prove inerenti al **capo B.48)**, le conversazioni telefoniche che si andranno ad analizzare e le operazioni di osservazione della polizia giudiziaria dimostrano il concorso ex art. 110 cp di FOLINO Alessandro, con Mecaj Gjok e Schipani Giancarlo, nel delitto di cessione di sostanza stupefacente agli "svizzeri" Schipani Rosario e Leuenberger Marco Bruno.

Prima di analizzare il contenuto delle conversazioni telefoniche, debbono richiamarsi le propalazioni di Mecaj Gjok il quale ha riferito – come si è visto – di aver ceduto sostanza stupefacente agli svizzeri Schipani Rosario, Leuenberger Marco Bruno e di essersi accompagnato in quel periodo a FOLINO Alessandro.

Dalla conversazione 5540 del 30 maggio 2001 alle ore 19,28, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) chiede sia di acquistare sostanza stupefacente a Mecaj Gjok ("*eh... non so se vengo giù. Io avrei bisogno. Hai capito?*") sia di parlare con Schipani Giancarlo ("*voglio parlare con Giancarlo se passo giù o no, perché forse faccio fare tutto a lui*").

TELEFONATA N. 5540 DEL GIORNO 30/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 19.28

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

LUCIANO - (voce maschile che effettua la telefonata).

Nell'attesa V.M. rivolto ad altri: "(Vedi) che mi hai fatto girare i coglioni ancora oggi. Non farmi due volte... in un giorno perché..."

V.M. - Pronto?

LUCIANO - Pronto, ciao.

V.M. - Ciao Luciano, come stai?

LUCIANO - Bene, e tu?

V.M. - Bene.

LUCIANO - Eh.

V.M. - Ascolta...

LUCIANO - Dimmi.

V.M. - E' tut... mezza giornata che ti... cerco da chiamare.

LUCIANO - E che ne so? Il telefono era acceso.

V.M. - No, no, no, no, no, no. Il tuo numero qual è? L'hai cambiato?

LUCIANO - Questo che t'ho chiamato ora.

V.M. - Eh, adesso non mi è venuto fuori; perché, Luciano?

LUCIANO - Che ne so?

V.M. - Ascolta.

LUCIANO - Eh.

V.M. - Per questa sera...

LUCIANO - Eh.

V.M. - Eh... mio cugino... sai dov'è?

LUCIANO - Eh, l'ho appena chiamato e ce l'ha spento.

V.M. - Eh... vedi? Anche lui. Perché per questa sera dobbiamo metterci d'accordo...

LUCIANO - Ma tu passi?

V.M. - ...(bene).

LUCIANO - Eh?

V.M. - **Eh... non so se vengo giù. Io avrei bisogno. Hai capito?**

LUCIANO - Ma passi giù o no?

V.M. - Che... **voglio parlare con Giancarlo se passo giù o no, perché forse faccio fare tutto a lui.**

LUCIANO - Eh, non lo so io cosa dirti; se passi giù va bene sennò lascia... Che ne so?

V.M. - **Eh, fai così: mi fai chiamare...? mi dai il numero di casa di Giancarlo subito adesso?**

LUCIANO - Sì, dai, scrivi.

V.M. - Quello di casa.

LUCIANO - Sì.

V.M. - Aspetta che scrivo, eh, prendo un altro num... un altro telefono e lo scrivo.

LUCIANO - *(Rivolto ad altri)* Chi c'è?

(Al telefono) Eh.

Voce femminile di sottofondo, incomprensibile.

V.M. - Dai.

LUCIANO - Zero tre quattro uno...

V.M. - Dammelo adesso.

LUCIANO - Zero tre quattro uno...

Voci femminile maschile in sottofondo, incomprensibile.

V.M. - Zero tre quattro uno... Sì.

LUCIANO - Ventidu... Eh, quarantadue...

V.M. - Sì.

LUCIANO - Ventotto...

V.M. - Sì.

LUCIANO - Sessantotto.

V.M. - Va bene, ecco, grazie.

LUCIANO - Okay.

V.M. - Io ti richiamo tra poco.

LUCIANO - Ma allora vieni giù o no? Voglio sapere io.

V.M. - Ti richiamo tra dieci minuti, appena ho finito di parlare con lui.
LUCIANO - Ma ce l'hai il mio numero o no?
V.M. - Il tuo numero nuovo no.
LUCIANO - No, il vecchio, quello che ho sempre avuto.
V.M. - Sì, però quand'è che l'hai acceso? Adesso.
LUCIANO - Sì.
V.M. - Perché dieci minuti fa era spento, Luciano.
LUCIANO - Sì, sì, adesso l'ho acceso.
V.M. - Ah! Ah, okay. Va bene, allora ce l'ho.
LUCIANO - Okay, ciao.
V.M. - A dopo, ciao.
LUCIANO - Ciao. Chiamami tu.

Dalla conversazione 280 del 30 maggio 2001 alle ore 19,38, intercettata sull'utenza 0341/422868 in uso a Schipani Giancarlo, si evince che Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) riferisce a Schipani Giancarlo di aver parlato poco prima con Mecaj Gjok ("*oh ascolta ho appena sentito Luciano*") e chiede la fornitura di cinquanta grammi di cocaina ("*cinquanta? Eh!*"); dopodiché i due interlocutori si accordano per incontrarsi a Como ("*massimo fino a Como... perché non c'è proprio nessuno*").

TELEFONATA N. 280 DEL GIORNO 30/05/2001 ***Utenza n. 0341/422868 in uso a SCHIPANI GIANCARLO***
ORA D'INIZIO 19.38
TELEFONATA IN ARRIVO
Interlocutori:
PINA - (voce femminile che riceve la chiamata);
GIANCARLO - (voce maschile che interviene nella chiamata);
ROSARIO - (voce maschile che effettua la chiamata).
OMISSIS
Il ricevitore viene passato.
GIANCARLO - Eh!
ROSARIO - A te!
GIANCARLO - Com'è?
ROSARIO - Bene, tu?
GIANCARLO - Abbastanza.
ROSARIO - Stavi dormendo?
GIANCARLO - Minchia, adesso mi sono alzato.
ROSARIO - *(parole incomprensibili: durata 2")* ma perché dormi fino a quest'ora? Che cazzo fai la notte?
GIANCARLO - Ma sono tornato stamattina alle nove.
ROSARIO - Ah, stamattina alle nove?
GIANCARLO - Diocane!
ROSARIO - Oggi pomeriggio era... *(Ride)*
GIANCARLO - *(Ride)*
ROSARIO - Oh ascolta, ho appena sentito Luciano...
GIANCARLO - Eh!
ROSARIO - Eh, senti qua, questa sera passi da me?
GIANCARLO - Ce l'ha?
ROSARIO - Uhm.
GIANCARLO - Da te, devo passare io?
ROSARIO - Sì, sì, a casa mia...

GIANCARLO - E io non posso, come faccio?

ROSARIO - Eh no, ti organizzi; devi passare perché...

GIANCARLO - No, no, ma è impossibile, cioè non posso proprio: Gianni è senza macchina, che ha spaccato il motore...

ROSARIO - Oh senti qua, facciamo mezzo stasera... Vieni a casa mia.

Voce femminile incomprensibile di sottofondo.

GIANCARLO - Cazzo, come faccio, Rosa'?

ROSARIO - Dobbiamo fare così...

GIANCARLO - Ma tu sei a posto di tutti tutti?

ROSARIO - No, con questi che arrivano no, eh! Però in poco...

GIANCARLO - Ma lui ti ha già detto di sì di tutto?

ROSARIO - No, io a lui gli ho detto... Io mi capisco con te e con lui...

GIANCARLO - Mah, ma io non ho capito mica tanto bene...

ROSARIO - Quelli...

GIANCARLO - Ma il vino tu l'hai finito?

ROSARIO - Eh, sì.

GIANCARLO - Ma a me mi deve arrivare il pacco ora. Mezza bottiglia di vino o mezzo fiasco dici tu?

ROSARIO - Fiasco.

GIANCARLO - Mezzo proprio fiasco?

ROSARIO - Come "mezzo"? Lo sai cos'è mezzo?

GIANCARLO - Mah!

ROSARIO - *(Ride)*

GIANCARLO - Ma sei scemo?

ROSARIO - Gia', il vino lascialo stare...

GIANCARLO - Eh?

ROSARIO - Il vino lascialo stare...

GIANCARLO - Sì, ho capito, ho capito.

ROSARIO - Allora mezzo.

GIANCARLO - Cinquecento, in poche parole?

ROSARIO - No.

GIANCARLO - Cinquanta?

ROSARIO - Eh!

GIANCARLO - E vaffanculo allora!

ROSARIO - *(Ride)* Vaffanculo! Sì, ancora si lamenta... Non mi scassare le palle, tarzanè. Dai, quand'è che organizzi?

GIANCARLO - No, Ro', io cioè non posso venire su.

ROSARIO - Ma perché no?

GIANCARLO - E con chi vengo?

ROSARIO - Qui io non capisco se mi prendete per il culo o no: siete pronti o non siete pronti?

GIANCARLO - Uh...

ROSARIO - Senti, fai così, chiama Luciano in fretta e dirgli... fatti capire per quello che ti ho detto io adesso.

GIANCARLO - Sì, ma per cinquanta?

ROSARIO - Eh, sì.

GIANCARLO - Ma ascolta, non posso venire su io.

ROSARIO - Perché?

GIANCARLO - Massimo è a Como, come passo?

ROSARIO - Tu comincia ad organizzare, che poi vediamo...

GIANCARLO - Massimo fino a Como... Perché non c'è proprio nessuno.

ROSARIO - E sì, dai, tanto dopo cambia qualche cosa.

GIANCARLO - Ciao, ciao.

ROSARIO - Oh!
GIANCARLO - Eh!
ROSARIO - Fammi sapere entro un quarto d'ora.
GIANCARLO - Ciao.
ROSARIO - Ciao.

Dalla conversazione 281 del 30 maggio 2001 alle ore 19,42, intercettata sull'utenza 0341/422868 in uso a Schipani Giancarlo, si evince che Schipani Giancarlo si accorda con Mecaj Gjok per essere prelevato da casa e portato all'incontro con Schipani Rosario.

L'utenza in contatto è la numero 0328/8746443 in uso a Mecaj Gjok.

TELEFONATA N. 281 DEL GIORNO 30/05/2001 ***Utenza n. 0341/422868 in uso a SCHIPANI GIANCARLO***
ORA D'INIZIO 19.42
TELEFONATA IN PARTENZA, NUMERO COMPOSTO: 328/8746443
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la chiamata).
Nell'attesa, rumori in sottofondo.
V.M.1 - Si?
V.M.2 - Ehi!
V.M.1 - Ciao.
V.M.2 - Sei in giro?
V.M.1 - Si, sono qua vicino a casa tua.
V.M.2 - E passa di qua, va!
V.M.1 - Subito?
V.M.2 - Eh si, mi ha chiamato adesso quello li.
V.M.1 - Cinque minuti e sono li.
V.M.2 - Ciao.
V.M.1 - Ciao.
V.M.2 - Oh! Oh!

Dalla conversazione 282 del 30 maggio 2001 alle ore 19,50, intercettata sull'utenza 0341/422868 in uso a Schipani Giancarlo, si evince che Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) chiede a Schipani Giancarlo se si è organizzato per arrivare fino a Como ("*ti sei organizzato ... fino a Como?*") e riferisce che avrebbe pagato la fornitura di sostanza stupefacente entro una settimana ("*sempre una settimana; un poco arrivano questa sera ... e gli altri una settimana*").

TELEFONATA N. 283 DEL GIORNO 30/05/2001 ***Utenza n. 0341/422868 in uso a SCHIPANI GIANCARLO***
ORA D'INIZIO 19.50
TELEFONATA IN PARTENZA, NUMERO COMPOSTO: 0041/793917962
Interlocutori:
ROSA' - (voce maschile che riceve la chiamata);
GIA' - (voce maschile che effettua la chiamata).
ROSA' - Pronto?
GIA' - Oh!
ROSA' - Gia'...

GIA' - Ti sei organizzato?

ROSA' - In che senso?

GIA' - Fino a Como.

ROSA' - Ma che dici?

GIA' - Eh ascolta, io ancora devo mangiare, no? Magari non mangiamo, ci mangiamo cinquanta grammi di pasta, giusto? Giusto?

ROSA' - Sì.

GIA' - Dimmi, perché vuole sapere pagamenti, queste cose...

ROSA' - Sempre una settimana; un poco arrivano questa sera...

GIA' - Sì.

ROSA' - ...e gli altri una settimana.

GIA' - E perché non fai una cosa? A uno...

ROSA' - No, no, perché non ce la faccio.

GIA' - Ah!

ROSA' - Non ce la faccio e voglio essere sicuro. Oh!

GIA' - Eh!

ROSA' - Allora?

GIA' - Eh, dai...

ROSA' - Ma devi entrare.

GIA' - No, non è possibile. Ma tu forse non hai capito, non c'è proprio nessuno, Rosa': Gianni ha rotto la macchina, Franco ha rotto la macchina, con chi devo venire?

ROSA' - No, allora facciamo così, comunque sì...

GIA' - A Como però, eh Fino a Como sì, allo stesso posto, ma massimo un'oretta - un'oretta e mezza là.

ROSA' - No, allora aspetta che faccio una chiamata e ti richiamo. Ciao.

Voce maschile incomprensibile in sottofondo.

GIA' - Mi ha de... Oh, Rosa', un'oretta e mezza allora lì?

ROSA' - Aspetta che faccio una chiamata e ti richiamo; io non lo so se riesco ad arrivare...

Voce maschile incomprensibile in sottofondo.

GIA' - No, un'oretta e mezza...

ROSA' - Se io non so quando c'ho la macchina...

Voce maschile incomprensibile in sottofondo.

GIA' - *(Rivolto ad altri)* E' troppo?

ROSA' - E allora?

GIA' - Dimmi, Rosa'...

Voce maschile in sottofondo: "Fallo venire alle otto e mezza, a che ora vogliono".

GIA' - Ascolta, ascolta, per le otto e mezza ce la fai a Como tu?

ROSA' - Ma ---, ti dico che ti richiamo tra dieci minuti, che devo vedere quando ho la macchina...

GIA' - Ecco, subito dai, sennò non si può fare niente; perché poi siamo a piedi, non c'è neanche lui, che se ne deve andare.

ROSA' - E dai, dai...

GIA' - Ciao, ciao.

ROSA' - Ciao.

Dalla conversazione 5564 del 30 maggio 2001 alle ore 21,43, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) chiede a Mecaj Gjok dove si trovi ed appreso che si trova a Como (*"ohay, io sono qua a Como, va bene"*) gli conferma che sta per arrivare all'incontro (*"okay, ciao. Arrivo, ciao"*).

TELEFONATA N. 5564 DEL GIORNO 30/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 21.43

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

LUCIANO - (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M. - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

LUCIANO - Oh?

V.M. - Luciano?

LUCIANO - Sì.

V.M. - Sto passando adesso.

LUCIANO - Okay, io sono qua a Como, va bene.

V.M. - Okay, ciao. Arrivo, ciao.

A seguito del susseguirsi delle conversazioni in commento, il sostituto commissario Russo Dante riferisce di aver predisposto un servizio di osservazione e di aver notato l'incontro presso il supermercato Bennet di Cernobbio tra, da un lato, Mecaj Gjok e tale Lentini, e dall'altro lato, Schipani Rosario e Leuenberger Marco Bruno, giunti separati sul posto (cfr. verbale udienza 14 gennaio 2008 pagina 55).

Dopo l'incontro, dalla conversazione 292 del 30 maggio 2001 alle ore 22,37, intercettata sull'utenza 0341/422868 in uso a Schipani Giancarlo, si evince che Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) comunica a Schipani Giancarlo di essersi incontrato con Mecaj Gjok e gli interlocutori si accordano per vedersi il giorno successivo.

TELEFONATA N. 292 DEL GIORNO 30/05/2001 ***Utenza n. 0341/422868 in uso a SCHIPANI GIANCARLO***

ORA D'INIZIO 22.37

TELEFONATA IN PARTENZA, NUMERO COMPOSTO: 0041/793917962

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la chiamata);

GIA' - (voce maschile che effettua la chiamata).

V.M. - Gia'!

GIA' - Ohe!

V.M. - Come va?

GIA' - Bene, tu?

V.M. - Bene.

GIA' - E' arrivato?

V.M. - Sì, sì, tutto a posto; siamo già... siamo d'accordo.

GIA' - Sì.

V.M. - Sì.

GIA' - Ma siete assieme?

V.M. - No, adesso lui se n'è andato e io me ne sono andato.

GIA' - E tu quando vieni?

V.M. - Domani.

GIA' - Ah, domani?

V.M. - Eh, facciamo a metà strada.

GIA' - Ah, bom bom, okay

V.M. - Fatti dire da lui.

GIA' - Va benissimo.

V.M. - Ciao.

GIA' - Ciao, ciao.

Il giorno successivo, 31 maggio 2001, gli interlocutori delle telefonate analizzate in precedenza si contattano nuovamente ed organizzano il trasporto di sostanza stupefacente; in questa fase viene coinvolto FOLINO Alessandro in ausilio a Mecaj Gjok.

Dalla conversazione 5619 del 31 maggio 2001 alle ore 18,31, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che FOLINO Alessandro contatta Mecaj Gjok e gli chiede di essere prelevato con l'auto ("*cosa fai? Vieni giù o no?*") e Mecaj Gjok risponde che nel giro di poco tempo sarebbe andato a prenderlo ("*sì, minchia, ti sto dicendo che sto prendendo la macchina e vengo ora*").

Si tratta della prima telefonata della giornata del 31 maggio 2001, che vedrà la consegna di sostanza stupefacente da parte di Mecaj Gjok e FOLINO Alessandro a Schipani Rosario e Leuenberger Marco Bruno e l'arresto di questi due ultimi.

E' importante evidenziare che l'iniziativa viene presa da FOLINO Alessandro, che pertanto non può considerarsi come mero connivente passivo, bensì come soggetto concorrente nel reato con un contributo di ausilio morale e materiale a Mecaj Gjok.

Che il coinvolgimento di FOLINO Alessandro non sia casuale emerge anche dalla seguente circostanza.

FOLINO riferisce a Mecaj Gjok di avere un acquirente di sostanza stupefacente che lo attende sotto casa ("*ah. Và che c'ho sotto un cliente, ti richiamo io (ride)*") e Mecaj Gjok si inquieta della frase di FOLINO, temendo di essere intercettato ("*cioè ma non mi puoi dare... ----------, Ale, cazzo, al telefono, cristo!*").

E' evidente che i rapporti tra gli interlocutori vertono in materia di spaccio di sostanza stupefacente e che la loro frequentazione è finalizzata proprio al narcotraffico; altrimenti, non si spiega come Mecaj Gjok si sia arrabbiato per le espressioni usate dal FOLINO.

TELEFONATA N. 5619 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.31

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

ALE - (voce maschile che effettua la telefonata).

Durante la conversazione musica di sottofondo.

V.M. - Ale.

ALE - Ma sei ancora a letto?

V.M. - Eh no, sono appena svegliato, vestito, pettinato, spettinato, sbarbato tutto. Sto uscendo a prendere la macchina e arrivo.

ALE - *(Ride)*

V.M. - Eh.

ALE - Eh!

V.M. - Eh?

ALE - Eh, e (cosa) fai?

V.M. - Eh?

ALE - Cosa fai? Vieni giù o no?

V.M. - Sì. Minchia, ti sto dicendo che sto prendendo la macchina e vengo ora.

ALE - Ah, stai venendo mo' mo'?

V.M. - **Eh? Vengo ora.**

ALE - **Ah. Va' che c'ho sotto un cliente, ti richiamo io.** ***(Ride)***

V.M. - Oh, ma sei scemo?

ALE - Dai, ciao. *(Ride)*

V.M. - **Cioè ma non mi puoi dare... ----------, Ale, cazzo, al telefono, cristo!**

ALE - Ciao, ciao. Ciao.

V.M. - Dove sei?

Dalla conversazione 5624 del 30 maggio 2001 alle ore 18,47, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok chiede a Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) di portare con sé la metà del corrispettivo della fornitura di sostanza stupefacente ("*eh... tu la metà della birra non la puoi portare dietro con te?*"), ma Schipani Rosario risponde che l'accordo era diverso ("*Eh, oh, senti qui: ieri eravamo rimasti d'accordo in un modo; siamo rimasti...*") e comunque gli interlocutori si danno appuntamento ad una pizzeria.

TELEFONATA N. 5624 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.47

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

LUCIO - (voce maschile che riceve la telefonata);

ROSARIO - (voce maschile che effettua la telefonata).

Prosecuzione di precedente conversazione:

V.M.1 - Oh, cazzo!

V.M.2 - Eh, okay, ciao.

V.M.1 - Ciao.

Seconda conversazione telefonica.

ROSARIO- Pronto?

LUCIO - Eh?.

ROSARIO- Ciao, Lucio.

LUCIO - Ciao.

ROSARIO- Allora?

LUCIO - Eh, ascoltami me...

ROSARIO- Mh.

LUCIO - Eh... tu la metà della birra non la puoi portare dietro con te?

ROSARIO - Eh, non lo so se ce la faccio.

LUCIO - Perché io... io, guarda... I casini te li sei creati tu, Rosario.

ROSARIO - Eh, oh, senti qui: ieri eravamo rimasti d'accordo in un modo; siamo rimasti...

LUCIO - Sì.

ROSARIO - Siamo ancora così o no?

LUCIO - Mah, siamo così però io ho bisogno qualcosa subito.

ROSARIO- Eh dai, e quando arrivo lì ne parliamo. Io, me l'hai detto, faccio il possibile e dopo ne parliamo.

Voce femminile in sottofondo: Ale... Ale!

LUCIO - Dai, fai qualcosa per... per favore, dai, Rosario, cazzo.

ROSARIO- Va bene, va bene, okay.

LUCIO - Oh, ascoltami a me un attimo.

ROSARIO- Oh.

LUCIO - Vedi di fare l'impossibile, Rosa'; se... se fai a metà per favore, guarda, anche... Io...

ROSARIO- Eh, faccio il possibile.

LUCIO - Io non posso dire più di no, cazzo, quello è il problema, perché siamo amici, diocane.

ROSARIO- Dai, dai, ho capito, ho capito. Ascolta qui...

LUCIO - Eh.

ROSARIO – L'orario, alle otto e un quarto io sono lì a mangiare la pizza. Okay? Okay. Ciao. A dopo, ciao.

LUCIO - Ascolta a me...

ROSARIO- Oh.

LUCIO - Perché io non ci posso di dire no perché siamo amici, però io ho bisogno, guarda, è inutile che...

ROSARIO- Va bene.

LUCIO - Vedi di fare qualcosa di bello, Ro'.

ROSARIO- Va bene.

LUCIO - Ciao.

ROSARIO - Va bene. Ciao.

LUCIO - Ciao, ciao, ciao.

Dalla conversazione 5625 del 31 maggio 2001 alle ore 18,50, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che FOLINO Alessandro contatta Mecaj Gjok e gli chiede dove si trovi ("*dove sei?*") e Mecaj Gjok risponde che si trova a Garlate e che sta arrivando ("*sto arrivando Ale. Sono a .... Sto scendendo a Garlate*").

Anche questa conversazione è significativa dell'interesse di FOLINO Alessandro di partecipare all'operazione di trasporto della sostanza stupefacente all'appuntamento con Schipani Rosario.

FOLINO insiste, infatti, per essere partecipe del trasporto dello stupefacente, insistendo con Mecaj Gjok per essere prelevato con l'autovettura.

TELEFONATA N. 5625 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 18.50

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

ALE - (voce maschile che effettua la telefonata);

V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

ALE - Uhè!

V.M. - Eh.

ALE - Dove sei?

V.M. - Sto arrivando, Ale. Sono a... sto scendendo a Garlate.

ALE - Ah, okay. Ciao.

V.M. - Dove sei tu?
ALE - Dove ci vediamo?
V.M. - Eh, tu dove sei?
ALE - Eh, io sono... sono al Millenium io.
V.M. - Dove?
ALE - Al Millenium.
V.M. - Eh, vengo lì.
ALE - Dai.
V.M. - Ciao.
ALE - Ciao.

Dalla conversazione 5637 del 30 maggio 2001 alle ore 20,34, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok chiede a Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) dove si trovi (*"dove sei"*) e Schipani Rosario riferisce di essere a Erba (*"sono qua a Erba"*).

TELEFONATA N. 5637 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 20.34
DDS 3 (D-REC)
Interlocutori:
LUCIANO - (voce maschile che effettua la telefonata);
V.M. - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata).

V.M. - Pronto?
LUCIANO - Dove sei?
V.M. - Oh?
LUCIANO - Dove sei?
V.M. - Luciano?
LUCIANO - Eh, ti sento.
V.M. - Sono qua a Erba.
LUCIANO - Eh?
V.M. - Sto... Sono qua a Erba, sto arrivando.
LUCIANO - Eh, ma cazzo però...
V.M. - Eh, lo so, dai, scusa. Da dov'è che mi chiami?
LUCIANO - Eh, ma ---, da... da qua, da Erba, no?
V.M. - Dai, dai, arrivo. Ciao.
LUCIANO - Dai, ma ---, vai a puttane e poi vieni da me?
V.M. - Dai Lucia', va' che sto arrivando.
LUCIANO - Dai che non ho tempo, cazzo, t'ho detto.
V.M. - Ma ci sono!
LUCIANO - Ciao.
V.M. - Ciao, ciao.

Dalla conversazione 5638 del 30 maggio 2001 alle ore 20,37, intercettata sull'IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok, si evince che Mecaj Gjok chiede a Schipani Rosario (utilizzatore del numero in contatto 0041793917962 – cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 56) dove si trovi con precisione (*"dove sei? Eh, dove cazzo....?"*) e

Schipani Rosario riferisce di essere alla pizzeria ("*ma dove...? Eh, io son qui alla pizzeria*").

TELEFONATA N. 5638 DEL GIORNO 31/05/2001 ***Utenza IMEI 520257192786560 in uso a Mecaj Gjok detto "LUCIANO"***

ORA D'INIZIO 20.37

DDS 3 (D-REC)

Interlocutori:

V.M.1 - N.ID. (voce maschile che riceve la telefonata);

V.M.2 - N.ID. (voce maschile che effettua la telefonata).

Nell'attesa voce maschile: (Gira tu). Poi V.M.1: Ma... a girare posso?

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Pronto?

V.M.1 - Pronto?

V.M.2 - Dove sei? Eh, dove cazzo...?

V.M.1 - Io sono qui fuori.

V.M.2 - Eh, la madonna santa, ma quanto ci metti?

V.M.1 - Io sono qua, eh.

V.M.2 - Eh ---, là... là dove abbiamo mangiato 'sto cazzo di pizza.

V.M.1 - **Ma dove...? Eh, io son qui alla pizzeria.**

V.M.2 - **Ma quella accanto?**

V.M.1 - **Sì.**

V.M.2 - Eh, cazzo.

V.M.1 - Eh, ma tu... ma tu sei dentro?

V.M.2 - Sì! No, no, stai lì.

V.M.1 - Eh, dai, dai.

V.M.2 - Ciao.

A seguito del susseguirsi delle conversazioni in commento, il sostituto commissario Russo Dante riferisce di aver predisposto un servizio di osservazione il giorno 31 maggio 2001 e di aver notato l'incontro a Erba all'esterno di una pizzeria da asporto "voglia di pizza" tra, da un lato, Mecaj Gjok e FOLINO Alessandro, e dall'altro lato, Schipani Rosario e Leuenberger Marco Bruno, giunti separati sul posto (cfr. verbale udienza 14 gennaio 2008 pagine 55-56).

Riferisce altresì che venne allertata la polizia delle varie frontiere italo – svizzere e che poco dopo la frontiera di Como Brogeda intercettò la Toyota Corolla con a bordo Schipani Rosario e Lorinberger Marco Bruno in uscita dal territorio dello Stato, li fermò, li identificò e li trasse in arresto trovandoli in possesso di 49 grammi circa di cocaina.

Il susseguirsi degli eventi dimostra l'avvenuta fornitura di sostanza stupefacente, pari a circa 50 grammi di cocaina, da Mecaj Gjok, con il concorso di FOLINO Alessandro, agli svizzeri Schipani Rosario e Leuenberger Marco Bruno.

Il contributo di FOLINO Alessandro non può ritenersi di mera connivenza passiva, avendo lo stesso chiesto a Mecaj Gjok di partecipare al trasporto dello stupefacente ed

avendo partecipato personalmente all'incontro in Erba nel corso del quale è stata effettuata la consegna della partita di cocaina.

Per quanto riguarda, infine, l'imputazione di cui al **capo B.6**, non emergono dalle conversazioni intercettate elementi di prova a carico di FOLINO Alessandro, che pertanto deve andare assolto perché il fatto non sussiste.

D'altra parte, né dalla lettura della perizia di trascrizione né dall'ascolto della registrazione si evince – in forma chiara ed intelligibile - alcun elemento di riscontro all'ipotesi accusatoria.

Capo C)

Al capo di imputazione C) viene contestato ad ALCARO Luigi, CAPPA Alfredo, GHILARDI Francesco, ONOFRIO Felice, MORO Vito Leonardo, PANZERI Sergio, TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo di essersi stabilmente associati, unitamente a DE LUCA Bruno e DI PINTO Luigi, la cui posizione è stata stralciata e giudicata in altro processo, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nel periodo compreso tra il gennaio del 2001 e, per la maggior parte dei membri dell'organizzazione, il novembre dello stesso anno.

Come riferito dal teste sostituto commissario Russo Dante (sentito all'udienza del 14 gennaio 2008), l'indagine su tale associazione nasce dagli esiti delle intercettazioni ambientali sull'auto in uso a MAZZEI Giuseppe detto Pino nei mesi di giugno - luglio dell'anno 2001. Dalle conversazioni tra Mecaj Giok detto Luciano, MAZZEI Giuseppe e Schipani Giancarlo, tutti soggetti appartenenti all'associazione finalizzata al narcotraffico descritta al capo B) della presente sentenza, emergeva che dei campioni di sostanza stupefacente dovevano essere consegnati a DE LUCA Bruno, per essere dallo stesso testati.

Quest'ultimo, dunque, veniva sottoposto ad intercettazione telefonica sull'utenza 349/1563254, allo stesso intestata, dal 9 agosto del 2001 al 24 novembre del 2001, nonché sull'utenza telefonica 338/6168346, a lui in uso, dal 24 ottobre 2001 al 24 novembre dello stesso anno. Nel medesimo periodo, più precisamente dal 22 ottobre al 24 novembre del 2001, veniva sottoposto ad intercettazione ambientale il locale sito in Molteno - via Veneto n. 10, utilizzato dal DE LUCA come abitazione e come laboratorio per il trattamento della sostanza stupefacente.

Da tali indagini tecniche emergeva l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico che ruotava intorno alla figura di DE LUCA Bruno. Questi, infatti, al fine di reperire ingenti forniture di sostanze stupefacenti, si relazionava stabilmente con diversi soggetti, che venivano identificati attraverso le medesime intercettazioni; le utenze telefoniche di alcuni di questi erano a loro volta sottoposte ad intercettazione. L'attività investigativa, caratterizzata anche da servizi di OCP, culminava con gli arresti in flagranza di reato di ONOFRIO Felice, DE LUCA Bruno, DI PINTO Luigi e MORO Vito Leonardo, avvenuti il primo il 19 novembre, gli altri il 21 novembre del 2001.

Il quadro probatorio offerto dalla pubblica accusa, come si vedrà, si fonda prevalentemente su intercettazioni telefoniche ed ambientali; quanto alle prime appare opportuno

sin da ora anticipare come, nella presente sentenza, l'individuazione e l'intestazione delle utenze intercettate e di quelle con queste in contatto, salva diversa indicazione, verrà effettuata sulla base dell'informativa della Questura di Lecco acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 10.2.2009 e materialmente prodotta dal P.M. alla successiva udienza del 13.2.2009.

* * *

Ciò premesso, al fine di fornire un'organica rappresentazione del fenomeno associativo sommariamente descritto al capo di imputazione C), la parte motiva della sentenza che di esso si occupa viene divisa nelle seguenti cinque parti:

- la prima, dove verranno sommariamente introdotte le figure dei componenti dell'associazione. In questa sezione sarà dedicata particolare attenzione a quei membri dell'organizzazione che, come DE LUCA Bruno e DI PINTO Luigi, sono stati giudicati in altro processo. Con riguardo a tutti i componenti dell'associazione, ci si soffermerà su quelle caratteristiche (come il soprannome, l'attività lavorativa lecita, il rapporto di parentela con altri imputati, l'utenza telefonica in uso) che permetteranno di individuarli come i protagonisti di alcuni dei dialoghi intercettati. Verrà data contezza, poi, di sentenze passate in giudicato, nelle quali è stata dichiarata la penale responsabilità degli odierni imputati per episodi delittuosi relativi alla compravendita di sostanze stupefacenti, posti in essere sia nel periodo oggetto dell'imputazione, sia in quello precedente che successivo; ugualmente verranno rappresentati quegli atti irripetibili (sequestri o arresti) eseguiti nei confronti degli imputati, che, come le sentenze passate in giudicato, costituiscono dati oggettivi, idonei a dimostrare come tutti i membri dell'organizzazione (ad eccezione di CAPPA Alfredo e di ONOFRIO Felice nei confronti dei quali non è stata portata all'attenzione del Tribunale né una sentenza passata in giudicato, né un atto irripetibile) fossero stabilmente dediti al commercio di sostanze stupefacente; circostanza questa da tenere in considerazione quando si procederà alla "decriptazione" delle, per la verità spesso assai chiare, intercettazioni telefoniche;
- la seconda, nella quale sarà descritto il principale elemento costitutivo del reato associativo, vale a dire il permanente accordo illecito stretto tra i sodali, diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per la consumazione di una serie indeterminata di reati di spaccio. In questa sezione l'organizzazione verrà rappresentata in termini statici, ponendo in evidenza la sua struttura ed i rapporti tra i suoi membri;

- la terza, dove si affronteranno in termini dinamici, seguendo un criterio cronologico, le vicende più significative dell'associazione. Tale analisi permetterà di apprezzare il carattere di stabilità del *pactum sceleris*, che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, distingue l'accordo posto alla base del concorso di persone nel reato continuato da quello su cui si fonda il delitto associativo. In questa sezione trasparirà, anche, come il gruppo vantasse un'organizzazione ben più importante di quella "rudimentale", richiesta dalla giurisprudenza di legittimità al fine di integrare la fattispecie criminosa di cui alla presente imputazione;
- la quarta, nella quale si tratterà della responsabilità di ogni soggetto imputato nel presente giudizio del reato associativo di cui al capo C);
- la quinta, dove sarà affrontata la circostanza aggravante, contestata a tutti gli imputati, della disponibilità di armi da parte dei membri dell'associazione.

I - L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo di imputazione C) ruota intorno alla figura di **DE LUCA Bruno.** Lo stesso è spacciatore di elevato calibro: lavora, "taglia" e confeziona, presso il suo laboratorio di Molteno, gli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, di cui periodicamente si approvvigiona e che rivende ai piccoli spacciatori ed ai consumatori finali anche attraverso la propria rete di distribuzione, formata dai vari CAPPA Alfredo, DI PINTO Luigi ed ONOFRIO Felice. DE LUCA dal luglio del 2001 vive nell'appartamento sito in Molteno, via V. Veneto n. 10, composto da due locali più servizi (sul dato temporale si veda la deposizione del teste Roberto Bono, sentito all'udienza del 13 febbraio 2009, allora proprietario dell'immobile, che ha riferito che il DE LUCA ha avuto la disponibilità dello stesso per circa 4 mesi, da calcolarsi, evidentemente, a ritroso dal 21 novembre 2001, data dell'arresto del DE LUCA). Le copiose intercettazioni ambientali presso tale appartamento hanno permesso di apprezzare che il DE LUCA, all'interno di tale immobile, svolgeva un'attività frenetica ed ininterrotta di taglio e di spaccio della droga. Frequenti, infatti, sono i dialoghi tra DE LUCA e coloro che si trovavano, per i motivi più disparati, presso la sua abitazione sulle modalità di taglio della sostanza che si stava in quel momento lavorando: ci si riferisce a conversazioni del tutto analoghe alla seguente, tratta dalla intercettazione tra presenti presso l'abitazione di Molteno del 30 ottobre 2001, progressivo n. 201, che si riporta a titolo meramente esemplificativo: DE LUCA Bruno parla con un soggetto non identificato:

UOMO 1: (Omissis) Ma nel coso si sciupa? Ma così fai?...
BRUNO: No... questa qua l'hanno fatta loro... che loro bagnata me l'hanno fatta.. la vedi, guarda com'è bagnata... questa qua l'hanno appena fatta... poi quand'è si caccia (incomp 28.42), sminuzzando... mò proviamo con la pezza... e non è che qualcuno mi ha fregato, aperta è... vediamo che si è fatta... la (incomp 28.52) la sto facendo, poi me la sono scesa, l'ho frullata un'altra volta e l'ho messa tutta dentro... (con tono affannato)... ma mò dammi la pezza.. mh... la cosa, la piastra adesso... mò... regolati, che di qua è un poco bagnata... e si, e lo so che....

Numerose, inoltre, sono le persone che si recano nell'appartamento di Molteno ad ogni ora del giorno e della notte per trattare dell'acquisto, anche al minuto, della droga.

Le caratteristiche dell'attività di DE LUCA Bruno emergono in tutta la loro chiarezza nella conversazione telefonica n. 1000 del 26 agosto del 2001 (intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio); questi è al telefono con PANZERI Sergio, detto "Danilo" (e così chiamato nella telefonata), il quale sta cercando di convincerlo a partecipare all'acquisto "in società" di un'importante fornitura di sostanza stupefacente, essenziale per permettere allo spacciatore bergamasco, appena tornato dalle ferie estive, di "lavorare" nell'ultima settimana di agosto; non riuscendo a superare la resistenza di DE LUCA, che ritiene il prezzo troppo alto, PANZERI chiede se la differenza di cinque milioni di lire incidesse in maniera così importante nell'economia della sua attività. DE LUCA risponde affermativamente:

DANILO - *...cinque in più ti pesa tanto?*
BRUNO - *A me mi pesa sai perché? Perché io non ho... io, Danilo,* ***non faccio come loro il passaggio, capito?***
DANILO - *E lo so!*
BRUNO - ***Io sto qua a tribolare quelli che perdo, quelli che faccio...***

DE LUCA Bruno, dunque, non effettua "passaggi" di importanti quantitativi di sostanza stupefacente, bensì "lavora" la droga acquistata e la distribuisce nell'ordine di diversi chilogrammi al mese, direttamente o per mezzo dell'intermediazione dei soggetti che lavorano per lui (CAPPA Alfredo, DI PINTO Luigi e ONOFRIO Felice), ai piccoli spacciatori ed ai consumatori, la cui fugace presenza nell'abitazione di Molteno, di regola preannunciata dallo squillo di un cellulare o del campanello, è svelata, nelle intercettazioni ambientali, dal conteggio delle banconote o delle dosi acquistate.

L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente trattata da DE LUCA Bruno e la capacità di distribuzione della stessa nel territorio lecchese, oltre ad emergere dalle intercettazioni, soprattutto ambientali, dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecco n. 225/02, di cui *infra*, e dai sequestri effettuati il 19 ed il 21 novembre, vengono dallo stesso DE LUCA espressamente indicate nella conversazione con ONOFRIO Feli-

ce, intercettata presso l'immobile di Molteno (e di cui alla traccia n. 420 del 8 novembre 2001), nella quale DE LUCA, descrivendo al cugino Felice, che si accinge ad apprendere i rudimenti del "mestiere", la propria attività, così si esprime: "*(BRUNO): Però tu, ascolta, tu devi calcolare, vedi che portano un mezzo chilo a settimana, io un chilo ne posso vendere, dipende da quando arriva, allora, ti sto dicendo...* ". Da tale passaggio si comprende che, almeno nel periodo di cui all'intercettazione ambientale, approssimativamente DE LUCA Bruno si approvvigionava, ogni settimana, di non meno di mezzo chilo di cocaina, che rivendeva, dopo averla tagliata, nella misura di un chilogrammo la settimana. Ogni mese, dunque, DE LUCA Bruno spacciava nel lecchese, attraverso la propria rete di distribuzione, circa quattro chilogrammi di sostanza stupefacente. Il dato non sorprende, se solo si considera che, nel medesimo periodo, tra il 19 ed il 21 novembre, DE LUCA riceve due forniture di cocaina, una di 750 grammi e l'altra di 2 chilogrammi, sostanza che, seppur doveva ancora essere tagliata e divisa tra i sodali (MORO Vito Leonardo, GHILARDI Francesco e PANZERI Sergio, che venivano preventivamente avvertiti della consegna della fornitura, TROVATO Emiliano, che aveva appreso da DE LUCA proprio il giorno 21 che quest'ultimo non aveva bisogno di ulteriori forniture, ed ALCARO Luigi, verosimile intermediario della consegna dei 2 chilogrammi), sarebbe rimasta per una parte sicuramente rilevante a disposizione di DE LUCA.

DE LUCA Bruno viene arrestato in flagranza di reato il 21 novembre del 2001 unitamente a DI PINTO Luigi. Ai due sono sequestrati due chilogrammi di cocaina, che il DI PINTO stava consegnando al DE LUCA; altra sostanza stupefacente, nell'ordine di qualche etto viene ritrovata e sequestrata nell'appartamento di Molteno ed in quello di Castello Brianza, presso il quale il DE LUCA era in procinto di trasferire la propria "attività". L'abitazione di Molteno, infatti, era formata solo da due locali e DE LUCA Bruno aveva ricevuto le rimostranze dei vicini di casa che si erano lamentati per il continuo andirivieni di persone (verosimilmente acquirenti anche al minuto della droga; su tali ultime circostanze si veda la deposizione del teste sostituto commissario Russo Dante, resa all'udienza del 14 gennaio 2008, p. 75 del verbale stenotipico). DE LUCA, dunque, aveva trovato un immobile più idoneo alle proprie esigenze e viene arrestato nel periodo in cui stava effettuando il trasloco. La parte residua dell'ultima fornitura di sostanza stupefacente ricevuta il 19 novembre, circa quattro etti, si trovava già nel locale di Castello Brianza, mentre diversi grammi di stupefacente, già confezionato e conservato in pacchetti di sigarette, e alcuni strumenti per il taglio - quali un frullatore marca Imetec,

tre pentolini metallici di varie misure, un setaccio da cucina, tutti con all'interno evidenti tracce di sostanze stupefacenti, e quattro confezioni da 100 bustine in plastica aventi misura 6x9 cadauna - erano rimasti ancora nell'abitazione di Molteno. All'interno di un Furgone Fiat Ducato nella disponibilità di DI PINTO Luigi, poi, sono stati rinvenuti dagli uomini della Questura di Lecco: un robot professionale da cucina marca "Magimix"; una sigillatrice tipicamente usata per generi alimentari; una bilancia elettronica digitale di precisione; una pressa portatile idraulica marca "Eurocem"; due boccette di etere etilico da 100 ml cadauna (cfr: verbale di perquisizione locale e contestuale sequestro eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco il 21.11.2001 nei confronti di DI PINTO Luigi; cfr. doc. 7 degli atti irripetibili depositati all'udienza del 13 febbraio 2009) Sono, come è evidente, tutti strumenti necessari per il taglio ed il trattamento della sostanza stupefacente che DI PINTO, per conto di DE LUCA, aveva prelevato dall'abitazione di Molteno e che avrebbe portato nel nuovo appartamento di Castello Brianza. Sull'appartenenza di tali strumenti al DE LUCA non sussistono dubbi. Il giorno precedente all'arresto dei due DE LUCA Bruno ha telefonato nel cuore della notte a DI PINTO Luigi, chiedendogli di venire con l'auto di Irene perché doveva aiutarlo a trasportare degli oggetti in un altro luogo. La telefonata in questione è la n. 2319 del 20 novembre 2001, ore 23.57, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nell'occasione in contatto con un'utenza rimasta ignota. La telefonata in orario notturno ed il riferimento all'autovettura di Irene, che l'interlocutore di DE LUCA afferma non essere in casa perché andata dalla sorella, permettono di comprendere che quest'ultimo sia proprio DI PINTO Luigi, che nelle intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Molteno n. 35 del 23 ottobre 2001 e n. 80 del 25.10.2001 parla con DE LUCA di tale Irene in termini familiari; peraltro, tale Irene Fontana viveva in un appartamento contiguo a quello del DI PINTO (il dato emerge dal verbale di perquisizione locale degli appartamenti del DI PINTO e della Fontana del 21.11.2001; doc. 7 degli atti irripetibili depositata dal P.M. il 13 febbraio 2009) ed era presente presso l'abitazione di quest'ultimo al momento della perquisizione della stessa avvenuta il giorno del suo arresto (cfr: lo stesso verbale di perquisizione locale da ultimo citato). Appare emblematico, inoltre, che al telefono DE LUCA faccia attenzione a non indicare cosa il DI PINTO avesse dovuto trasportare: (BRUNO) – *"Eh, venite con la macchina di Irene, devo tirar via un po' di roba di qua, capito?"*. Il giorno successivo DI PINTO Luigi, a bordo dello stesso furgone, nel mentre stava trasportando tali oggetti, viene fer-

mato da una pattuglia della Polizia di Stato, che controlla il carico e lascia ripartire il mezzo. Tale circostanza viene immediatamente comunicata dal DI PINTO al DE LUCA per telefono (cfr: conversazione del 21.11.2001 ore 14.17 traccia 2338, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno). Dallo scambio delle battute e dalla preoccupazione mostrata da DE LUCA per quanto gli veniva riferito dal sodale, si trae ulteriore conferma che gli oggetti trasportati nel furgone erano di proprietà di DE LUCA Bruno e che erano da lui impiegati per il taglio della sostanza stupefacente; DI PINTO, infatti, riferisce a DE LUCA di avere giustificato con gli agenti di Polizia il possesso di tali beni affermando, falsamente, che li stava trasportando presso un ristorante dove lavorava.

Per la detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente sequestratagli il 21 novembre 2001 DE LUCA Bruno è stato condannato dal Tribunale di Lecco con sentenza passata in giudicato (n. 225/02 depositata dal P.M. all'udienza del 18 dicembre 2007); con la medesima pronuncia il DE LUCA è stato ritenuto responsabile di avere, attraverso più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere dal 1999 al 15 novembre 2001, acquistato presso terzi e detenuto ad evidente fine di spaccio ingenti quantitativi di cocaina che successivamente tagliava, confezionava e cedeva in vendita con continuità a terzi rivenditori e consumatori tra i quali DI PINTO Luigi e MORO Vito Leonardo, quest'ultimo per quantitativi nell'ordine di alcuni etti per volta.

L'attività illecita del DE LUCA trovava "copertura" nella gestione della Pizzeria "La Tartaruga" di Casatenovo (nella conversazione tra presenti intercettata presso l'abitazione di Molteno del 29.10.2001, progressivo n. 184, minuto 39.58, DE LUCA dice ad un soggetto non identificato, che lavorava per lui nel commercio di sostanze stupefacenti, che l'assegno che gli aveva dato lo avrebbe dato alla figlia, che lo avrebbe versato sul conto della Pizzeria), presso la quale lavorava come pizzaiolo CAPPA Alfredo, odierno imputato e nipote di DE LUCA.

Il DE LUCA, peraltro, è legato anche ad altri membri dell'associazione da vincoli di parentela e di affinità: TROVATO Emiliano è suo nipote acquisito (è il figlio del fratello di sua moglie Trovato Natalina); ONOFRIO Felice è suo cugino (come tale viene spesso indicato nelle conversazioni intercettate); ALCARO Luigi ha sposato la sorella di sua moglie e viene spesso da DE LUCA indicato, impropriamente, come suo cognato.

DE LUCA Bruno viene intercettato sulle utenze telefoniche 349/1563254, allo stesso intestata, e 338/6168346, a lui in uso; sovente, nel corso delle conversazioni telefoniche

DE LUCA viene chiamato dall'interlocutore "Bruno". La scheda telefonica relativa al secondo dei due numeri viene sequestrata al DE LUCA il 21 novembre 2001 a seguito di perquisizione sulla sua persona (cfr: verbale di perquisizione locale e personale del 21.11.2001 nei confronti di DE LUCA Bruno; cfr. doc. 5 degli atti irripetibili depositati all'udienza del 13 febbraio 2009) . Tutti questi elementi, unitamente considerati, portano a ritenere certo l'utilizzo di tale utenza da parte di DE LUCA Bruno.

A DE LUCA Bruno sono state sequestrate anche altre due schede SIM riferibili ad utenze telefoniche non sottoposte ad intercettazione. Tale dato appare di rilevantissima importanza e spiega sia perché di alcune conversazioni telefoniche si ha contezza (parziale, in quanto relativa alle sole battute di un interlocutore) solamente attraverso le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Molteno, sia perché alcuni contatti telefonici tra gli appartenenti del gruppo, che per ragioni logiche non possono che essere avvenuti, non sono stati intercettati.

PANZERI Sergio, detto "Danilo", è spacciatore di elevato calibro. Svolge, per sua stessa ammissione, un'attività analoga a quella di DE LUCA Bruno nel territorio bergamasco; si veda al riguardo il passaggio della conversazione telefonica - intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno del 26.8.2001, nell'occasione in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio (traccia n. 1000) – tra PANZERI, indicato dall'interlocutore come "Danilo" e DE LUCA, chiamato "Bruno": *Bruno: "(...) Perché Danilo, tu dovresti sapere come lavoro io, no? - Danilo: Bruno, guarda che le cose le conosco ... come fai tu, lo faccio pure io".*

PANZERI è in costante contatto, anche grazie all'intermediazione di GHILARDI Francesco, con DE LUCA per l'acquisto e la fornitura reciproca di grosse partite di sostanza stupefacente.

Viene arrestato il 29.8.2001, all'esito di una indagine diversa da quelle che hanno portato gli imputati all'odierno giudizio; PANZERI, in tale circostanza, si trovava a bordo della propria autovettura in compagnia di tale VENTURA Vittorio. L'imputato viene trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina, di cui prima dell'arresto aveva tentato di disfarsi, e di 2.450.000 lire; indosso al VENTURA, viceversa, sono stati rinvenuti circa 300 grammi di cocaina (cfr: verbale di arresto in flagranza di reato di Ventura Vittorio e PANZERI Sergio, doc. 18 degli atti irripetibili depositati dal P.M. all'udienza del 13 febbraio 2009). PANZERI, per la detenzione di tale stupefacente, viene condannato dal Tribunale di Bergamo con sentenza passata in giudicato; nelle more del giudizio gli

viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo della libertà personale non gli impedisce di continuare a fornire il proprio contributo all'associazione, con la quale rimane in contatto grazie alla mediazione del sodale GHILARDI Francesco, detto "Franz".

L'imputato, sovente in contatto telefonico con DE LUCA Bruno, è stato indirettamente intercettato sulle utenze telefoniche n. 339/1436433 allo stesso intestata e 339/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso allo stesso PANZERI; l'attribuzione a quest'ultimo di tale utenza telefonica è certa se solo si presta attenzione a come nella conversazione n. 2987 del 17.10.2001, intercettata sull'utenza telefonica n. 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nell'occasione in contatto con l'utenza in esame, i due interlocutori si chiamano per nome: "Bruno" e "Danilo". L'utenza intestata a Bottaro Gianluca e sopra specificata è quella che PANZERI Sergio utilizza dopo il suo arresto.

GHILARDI Francesco, detto "Franz", è spacciatore di medio livello operante nel territorio bergamasco. Dopo l'arresto di PANZERI Sergio, detto "Danilo", tiene in contatto quest'ultimo con DE LUCA Bruno, permette l'esecuzione degli accordi illeciti già intervenuti tra i due ed assicura la continuità dell'apporto del PANZERI all'associazione. Viene arrestato in flagranza di reato il 21.2.2002 unitamente a tale El Hamrani Kalid. Quest'ultimo, che si stava recando dal GHILARDI, aveva parcheggiato la propria auto sotto la sua abitazione. La perquisizione di tale autovettura ha portato al sequestro di 30 grammi di cocaina e di 2.900,00 euro. Presso l'abitazione dell'imputato, viceversa, è stato trovato materiale idoneo al confezionamento della droga, un bilancino, qualche etto di sostanza da taglio, bustine di celofan vuote, due confezioni di etere e 4.000,00 euro circa in contanti (cfr: verbale di perquisizione e contestuale sequestro del 21.2.2002 nei confronti di GHILARDI Francesco e verbale di arresto in flagranza di reato dello stesso imputato prodotti dal P.M. tra gli atti irripetibili all'udienza del 13 febbraio 2009 quali docc. 19 e 20)

A GHILARDI Francesco, poi, è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.800,00 di multa, ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Bergamo, per episodi di acquisto di sostanza stupefacente da PANZERI Sergio nel periodo compreso tra il giugno e l'ottobre 2003 (cfr. sentenza passata in giudicato m.472/04 prodotta dalla difesa del GHILARDI sull'accordo delle parti all'udienza del 2 marzo 2009).

L'imputato, sovente in contatto telefonico con DE LUCA Bruno, è stato indiretta-

mente intercettato sulle utenze telefoniche 333/6842571, allo stesso intestata, e 339/4476824, intestata a Muroni Alessandro ed in uso al medesimo GHILARDI; l'attribuzione all'imputato di tale ultima utenza è certa, posto che in alcune conversazioni – come detto tutte intercettate direttamente sulle utenze in uso a DE LUCA Bruno, sicché tale ultimo soggetto è necessariamente uno degli interlocutori – il DE LUCA chiama il soggetto con cui conversa "Franz" (si vedano in particolare le tracce n. 600 del 2.11.2001; la n. 677 del 3.11.2001, dove gli interlocutori si chiamano: "Bruno" e "Franz"; la n. 1253 del 9.11.2001).

MORO Vito Leonardo è spacciatore di elevato calibro. I collaboratori di giustizia Di Bella Giuseppe e Mecaj Jock lo hanno definito il "socio" di DE LUCA, volendo con ciò sottolineare come i due fossero soliti acquistare insieme grosse partite di sostanza stupefacente. È coinvolto in prima persona da DE LUCA Bruno in tutte le più importanti forniture effettuate in favore dell'associazione.

Costante è la sua presenza nell'abitazione di Molteno e numerosi sono i contatti telefonici con DE LUCA Bruno, il quale, in una conversazione intercettata presso la propria abitazione, ha sottolineato, con l'interlocutore di turno, l'importanza del sentimento di amicizia che li legava (cfr: traccia n. 45 del 24.10.2001, poco dopo li minuto 19.05).

L'imputato viene indirettamente intercettato sull'utenza telefonica 349/1573984 a lui intestata e 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" dallo stesso gestita.

Moro ha curato per De Luca le trattative per la conduzione in locazione dell'appartamento di Molteno (cfr: teste Roberto Bono, sentito all'udienza del 13 febbraio 2009 all'epoca proprietario del medesimo immobile).

L'imputato, analogamente a DE LUCA Bruno, gestisce delle pizzerie, tra le quali "La Fortezza" a Bosisio Parini.

MORO è stato arrestato il 21 novembre del 2001 mentre si stava recando a Molteno da De Luca. A seguito di perquisizione presso la pizzeria da lui gestita e presso la sua abitazione sono state rinvenute tracce riconducibili a stupefacente, materiale esplodente, la somma di 200 milioni di lire in contanti e degli assegni (cfr: verbale di arresto in flagranza di reato del 21.11.2001 e verbale di perquisizione e sequestro dello stesso giorno, entrambi a carico di MORO Vito Leonardo, prodotti dal P.M. tra gli atti irripetibili all'udienza del 13 febbraio 2009 quali docc. 13 e 14).

Il Tribunale di Lecco, con sentenza (passata in giudicato) n. 225/02 prodotta dal P.M. all'udienza del 18 dicembre 2007, ha dichiarato l'imputato colpevole, tra l'altro, di ave-

re, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere dal 1999 al novembre del 2001, acquistato con continuità da DE LUCA e detenuto significativi quantitativi di cocaina – nell'ordine di alcuni ettogrammi per volta – che tagliava, pesava e confezionava in dosi e successivamente cedeva in vendita a spacciatori, tra i quali DI PINTO Luigi

TROVATO Emiliano, nipote acquisito di DE LUCA Bruno, è spacciatore di elevato calibro. Oltre a rifornirsi dallo zio, è costantemente impegnato nel reperimento di nuovi canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Numerosi sono i contatti telefonici con il DE LUCA. TROVATO Emiliano viene intercettato, direttamente o indirettamente (in quanto in contatto con altra utenza telefonica intercettata, in particolare quella 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno), sull'utenza telefonica 328/1319398 intestata ad Aceto Giuseppina ed in uso allo stesso imputato, che in diverse conversazioni telefoniche viene chiamato "Emilià" o "Emiliano". Si vedano le tracce n. 2809 del 12 ottobre 2001, n. 3154 del 22 ottobre del 2001, n. 1431 del 21 novembre del 2001 e n. 1444 del 22.11.2002; nell'ultima delle conversazioni telefoniche lo stesso TROVATO Emiliano, come detto, nipote di DE LUCA Bruno, chiama l'interlocutore "zio Brù", così come nella conversazione n. 2532 del 2 ottobre del 2001, dove l'utenza in uso a TROVATO Emiliano è in contatto con quella, intercettata, 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno.

La presenza dell'imputato viene registrata anche nell'abitazione di Molteno.

Nel periodo di cui al capo di imputazione gestisce la pizzeria la "Perla Nera" di Olginate.

E' soggetto da sempre inserito nell'ambiente dello spaccio. L'imputato, infatti, ha patteggiato la pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 22.000 di multa per plurimi episodi di detenzione e di acquisto di sostanze stupefacenti ricompresi tra il dicembre 1999 ed il dicembre del 2000. In uno di questi il TROVATO era accusato di avere acquistato, in concorso con PRESTIA Francesco, Visciglia Enzo ed altri, un quantitativo imprecisato di cocaina, comunque superiore a 5 Kg (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n. 806/06 [R.G.GIP 863/06] depositata dal P.M. all'udienza del 7 febbraio 2008).

Lo stesso Tribunale di Lecco, poi, con sentenza n. 115/04 passata in giudicato, ha ritenuto TROVATO Emiliano colpevole di avere, in concorso con Mazzei Francesco, illecitamente acquistato, presso terzi e presso lo zio ALCARO Luigi, ingenti quantitativi di cocaina, che successivamente tagliava, confezionava e cedeva in vendita a spacciato-

ri, tra i quali, in particolare, Gianluca Falbo, Giuseppe Falbo, Antonio Cilente, Massimo Iracà, Valerio Dardano; episodi tutti avvenuti tra il 21 novembre 2001 ed il 7 marzo 2003.

Si è poi visto nella presente sentenza come l'imputato sia stato giudicato colpevole di avere acquistato, insieme al cugino TROVATO Giacomo, 5 kg di cocaina da SCHILLACI Paolo (cfr: capo A15); fatto temporalmente collocabile nell'estate del 2003.

Il quadro d'insieme fornito dalle appena citate pronunce giurisdizionali, unitamente considerato alle fonti di prova a carico dell'imputato portate all'attenzione del Tribunale nel presente processo (sulle quali *infra*), induce a ritenere che TROVATO Emiliano abbia spacciato, senza soluzione di continuità, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal dicembre dell'anno 1999 all'estate del 2003.

ALCARO Luigi, detto "Gino", "cognato" di De Luca (il legame di affinità è improprio, posto che deriva dall'avere sposato due sorelle "Trovato"), è spacciatore di medio livello. Si rifornisce da DE LUCA e nello stesso tempo è mediatore nell'interesse dell'associazione di importanti forniture di sostanze stupefacenti attraverso canali di sua conoscenza. È in contatto telefonico con DE LUCA Bruno e frequenta la sua abitazione di Molteno.

Nel periodo di cui all'imputazione gestisce un bar-tabaccheria sul lungolago di Lecco. Tale circostanza viene riferita dal teste Ispettore Pasquale Vincenzo all'udienza del 3 giugno 2008 (p. 13 del verbale stenotipico).

L'imputato è stato condannato dal Tribunale di Lecco in relazione a fatti previsti e puniti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi in Lecco dal 31.8.2002 al 14.12.2002 (cfr: sentenze n. 37/03 e n. 114 del 2004 prodotte dalla difesa ALCARO all'udienza del 20 maggio 2008).

Viene indirettamente intercettato sull'utenza telefonica 328/8673444 allo stesso intestata, nonché sull'utenza 333/9127476 intestata a Brusadelli Agostina ed in uso all'imputato (sull'attribuibilità ad ALCARO dell'uso di tale utenza si veda più ampiamente *infra* nella sezione dedicata alla responsabilità dello stesso).

DI PINTO Luigi coadiuvava DE LUCA nell'attività di spaccio. Nell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno (traccia n. 80 del 25.10.2001) è lo stesso DI PINTO che, riferendo a DE LUCA di quanto aveva detto a tale Irene, afferma di lavorare per DE LUCA e di essere, tra i suoi collaboratori, quello che ha la minore esposizione

debitoria (LUIGI: *Però da quanto so io – gli ho detto – cazzo io sono il più piccolo di quello che è sotto... sono uno dei minori... e poi gli ho detto io non è che me ne scappo, cioè io da lui sono, lavoro per lui, se dovrei fare lo stupido con lui, basta, ho finito di lavorare...)*. È spesso presente nell'abitazione di Molteno, a disposizione di DE LUCA (cfr: conversazione telefonica n. 1816 del 15.11.2001 dove DE LUCA Bruno dice a MORO Vito Leonardo, che avrebbe mandato Luigi, "*quello lì, il solito*" a prendere cinque dosi di sostanza stupefacente).

L'imputato, la mattina del 21 novembre 2001, prima di essere tratto in arresto, aveva curato per conto di DE LUCA Bruno il trasferimento del "laboratorio" per il trattamento dello stupefacente dall'abitazione di Molteno a quella di Castello Brianza. Di tale episodio si è ampiamente parlato nella parte della presente sentenza dedicata alla figura di DE LUCA Bruno.

DI PINTO viene arrestato unitamente a DE LUCA Bruno il 21.11.2001, nel mentre stava consegnando a quest'ultimo una fornitura di 2 chilogrammi di cocaina, acquistata per suo conto a Milano. Il Tribunale di Lecco, con sentenza (passata in giudicato) n. 225/02 prodotta dal P.M. all'udienza del 18 dicembre 2007, ha condannato il DI PINTO per la detenzione della sostanza stupefacente rinvenutagli al momento del suo arresto, nonché, tra l'altro, per avere acquistato da MORO Vito Leonardo (per conto del quale spacciava) e successivamente da DE LUCA Bruno significativi quantitativi di cocaina, che successivamente il DI PINTO rivendeva a terzi acquirenti e consumatori.

CAPPA Alfredo è nipote di DE LUCA e fidanzato della figlia di quest'ultimo. Lavora come pizzaiolo presso il locale "La Tartaruga" di DE LUCA. Anch'egli coadiuva lo zio nello spaccio, anche al dettaglio, della sostanza stupefacente. Sovente è DE LUCA che dirotta gli acquirenti, che si recano ad ogni ora presso la sua abitazione di Molteno, dal nipote in pizzeria; significativo è al riguardo il dialogo tra DE LUCA Bruno e tale Fortunato di cui all'intercettazione ambientale del n. 203 del 30.10.2001:

UOMO: Allora fai una cosa, siccome tu esci sempre in questo rione, allora adesso dovrebbe venire mio nipote, quell'altro che è Alfredo...
FORTUNATO: No...
UOMO: Alfredo... lui (incomp 05.09) lui è...
FORTUNATO: Eh..
UOMO: Mio nipote... tu quando vai, vai direttamente (incomp 05.13)... vai lì...
FORTUNATO: Con lui...
UOMO: E te la fai, tanto lui ce l'ha sempre... io gliela preparo e gliela porto io, no...
FORTUNATO: Si... se glielo dici tu, no...
UOMO: Si, si, glielo dico io, glielo dico io...
FORTUNATO: Vado la, vado a vedere se c'è Alfredo (incomp 05.22) e glielo dico, no?

CAPPA, inoltre, aiuta lo zio in ogni attività pratica, funzionale al perseguimento dello scopo associativo. All'imputato era intestato il contratto d'affitto dell'abitazione di Castello Brianza presso la quale DE LUCA stava trasferendo la propria attività.

A tutti gli effetti può essere indicato come il *factotum* di DE LUCA Bruno.

ONOFRIO Felice è cugino di DE LUCA. Arriva da Reggio Emilia e fa la sua comparsa nel lecchese il 5.11.2001. Viene ospitato da DE LUCA presso l'abitazione di Molteno ed è inserito subito nella struttura associativa con compiti di ausilio al DE LUCA nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua conoscenza del mondo della droga è piuttosto limitata. Per tale ragione viene istruito da DE LUCA Bruno e da DI PINTO Luigi sui rudimenti dell'attività di spaccio. La sua presenza, anche notturna, presso l'appartamento di Molteno, vera e propria raffineria dell'organizzazione, che abbisognava di costante presidio, permette a DE LUCA di assentarsi da tale luogo e di dedicarsi ad altre attività funzionali al perseguimento dello scopo associativo. L'imputato, nel ristretto periodo in cui è a Molteno, è protagonista di alcune cessioni di stupefacente e mediatore di un'importante fornitura di 750 grammi proveniente da Reggio Emilia. Viene arrestato il 19.11.2001 dopo che tale fornitura è stata eseguita; l'auto con la quale lo stesso, unitamente ai fornitori condotti nell'abitazione di DE LUCA a Molteno, stava facendo ritorno a Reggio Emilia viene fermata all'altezza di Cinisello Balsamo ed a bordo è sequestrata la somma 44 milioni di lire, ritenuta il controvalore dei 750 grammi circa di sostanza stupefacente consegnati al DE LUCA; sul punto si veda più ampiamente *infra*.

TROVATO Giacomo è nipote di DE LUCA Bruno e di ALCARO Luigi nonché cugino di TROVATO Emiliano.

Non si rinvengono conversazioni intercettate a lui riferibili.

Nella presente sentenza è stato giudicato colpevole di avere acquistato, insieme al cugino TROVATO Emiliano, 5 kg di cocaina da SCHILLACI Paolo (cfr: capo A15); fatto temporalmente collocabile nell'estate del 2003.

II) Una volta introdotte le figure dei diversi membri dell'organizzazione, **va descritto il *pactum sceleris* su cui la stessa si fonda.**

Tra i componenti dell'associazione contestata al capo C) vi sono spacciatori di elevato calibro, capaci di trattare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. A tale riguardo, si è già visto che DE LUCA Bruno "tagliava" e confezionava, presso la propria "raffine-

ria" di Molteno, la droga, di cui periodicamente si riforniva e che distribuiva nell'ordine di diversi chilogrammi al mese, direttamente o per mezzo dell'intermediazione dei soggetti che lavorano per lui (CAPPA Alfredo, DI PINTO Luigi e ONOFRIO Felice), ai piccoli spacciatori ed ai consumatori. PANZERI Sergio, per sua stessa ammissione, svolgeva un'attività analoga a quella di DE LUCA Bruno (cfr: il dialogo tra il PANZERI ed il DE LUCA intercettato sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno del 26.8.2001, nell'occasione in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio (traccia n. 1000): "*Bruno: (...) Perché Danilo, tu dovresti sapere come lavoro io, no? - Danilo: Bruno, guarda che le cose le conosco ... come fai tu, lo faccio pure io*"). MORO Vito Leonardo, indicato da diversi collaboratori di giustizia come il "socio" di DE LUCA Bruno, era dedito all'attività di spaccio; di ciò viene dato conto nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 225 del 2002, nella quale è stato accertato con efficacia di giudicato che l'imputato, tra il 1999 ed il novembre 2001, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava e deteneva significativi quantitativi di cocaina, che tagliava, pesava e confezionava in dosi e, successivamente, cedeva in vendita a spacciatori, tra i quali DI PINTO Luigi. TROVATO Emiliano è stato indicato dal collaboratore di giustizia Mecaj Giok come colui che controllava lo spaccio nel lecchese e per il quale lavoravano diversi spacciatori (cfr: udienza del 13 marzo 2008, p. 14 ss del verbale stenotipico). Tale circostanza trova pieno riscontro nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 115/04, che ha ritenuto il TROVATO colpevole di avere, in concorso con Mazzei Francesco, acquistato, presso terzi e presso lo zio ALCARO Luigi, ingenti quantitativi di cocaina, successivamente tagliata, confezionata e ceduta in vendita a spacciatori, tra i quali, in particolare, Gianluca Falbo, Giuseppe Falbo, Antonio Cilente, Massimo Iracà, Valerio Dardano; episodi tutti avvenuti tra il 21 novembre 2001 ed il 7 marzo 2003. L'imputato, peraltro, come visto, era già dedito al traffico di sostanze stupefacenti nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il dicembre 2000 (sentenza del Tribunale di Milano n. 806/06 [R.G.GIP 863/06] depositata dal P.M. all'udienza del 7 febbraio 2008). Anche ALCARO Luigi, come detto condannato dal Tribunale di Lecco in relazione a fatti previsti e puniti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi in Lecco dal 31.8.2002 al 14.12.2002, viene indicato dal collaboratore di giustizia Mecaj Giok, come soggetto "conosciuto" e "rispettato" nel settore degli stupefacenti (cfr: udienza del 11 marzo 2008, p. 114 del verbale stenotipico).

Per assicurarsi un costante ed ingente approvvigionamento dello stupefacente da ven-

dere attraverso le loro, anche rudimentali, reti di distribuzione, i vari DE LUCA Bruno, PANZERI Sergio, MORO Vito Leonardo, TROVATO Emiliano ed ALCARO Luigi, stringono, anche tacitamente, un accordo associativo, in forza del quale mettono insieme le loro risorse economiche, le loro conoscenze tecniche, i contatti con i propri fornitori, al fine di acquistare, a cadenza periodica, grosse partite di sostanza stupefacente, altrimenti non alla loro portata.

Significativa, relativamente a tale ultimo aspetto, è la conversazione del 26.8.2001 (traccia n. 1000), intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio, tra quest'ultimo, chiamato "Danilo", e DE LUCA Bruno: PANZERI è appena tornato dalle ferie e comunica a DE LUCA Bruno di avere parlato con il fornitore, che gli avrebbe prospettato un prezzo più alto del solito. DE LUCA, che ritiene il nuovo prezzo eccessivo, anche perché il rapporto con tale fornitore era ormai consolidato, dice a PANZERI che dell'affare non se ne sarebbe fatto nulla. Quest'ultimo, dopo aver rappresentato a DE LUCA che nel mese di settembre avrebbero ottenuto delle forniture a prezzi molto vantaggiosi, insiste animosamente con DE LUCA affinché partecipi all'affare; PANZERI, infatti, senza tale fornitura non avrebbe avuto di che lavorare in quell'ultima settimana di agosto:

DANILO - ...sto facendo... invece di star fermo anch'io, ho fatto anch'io così oggi, ho litigato, però vaffanculo, ho detto, che cazzo... se sto fermo cosa faccio, mangio l'aria? E va beh, vaffanculo! Adesso a settembre t'ho detto quel discorso di oggi, vado io a mangiare con questo e quello, t'ho detto, bum, bum, bum, bum, a settembre facciamo quel discorso che t'ho detto oggi, tu mi hai detto: "Danilo, per la metà ci sono anch'io". Buona!

BRUNO - Ma qui non ci sono...

DANILO - Io adesso per arrivare... Ho capito, e per arrivare a settembre cosa faccio? Invece di star lì fermo, faccio qualcosa anch'io, cosa devo dirti, Bruno?

L'insistenza con la quale PANZERI tenta, poi riuscendovi, di coinvolgere DE LUCA Bruno nell'affare può giustificarsi, esclusivamente, con l'impossibilità per lo stesso di accedere a tale partita di droga senza la partecipazione del sodale; evidentemente non aveva una sufficiente capacità economica per comprare la fornitura, ovvero la stessa non poteva essere acquistata che per un quantitativo che il PANZERI, poi, non avrebbe potuto distribuire nella sua interezza sul mercato. Verosimilmente, infatti, le partite di droga, soprattutto quelle di migliore qualità, venivano acquistate per cospicui quantitativi, anche al fine di "spuntare" prezzi convenienti. Della variabilità dei prezzi in ragione della quantità e/o della tipologia dello stupefacente acquistato, fenomeno peraltro facilmente

intuibile, vi è diretto riscontro nella conversazione di cui alla traccia n. 2976 del 17 ottobre 2001, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 333/6824571 intestata a GHILARDI Francesco. Quest'ultimo riporta a DE LUCA Bruno le doglianze di PANZERI Sergio, ristretto agli arresti domiciliari. Il PANZERI ha ricevuto una fornitura dallo stesso DE LUCA, il quale – a suo dire – gli avrebbe applicato un prezzo troppo alto e non starebbe facendo nulla per aiutarlo. DE LUCA così gli risponde: "*Ma io la mano gliela do, ti ho detto... ma scusa, Franci, io non ne prendevo quello che prende lui, capito?* ***Io che ho detto a te? Digli di prendere come la prendevo io e gli faccio lo stesso prezzo, no?"*** Significative, sul punto, appaiono anche la risposta del GHILARDI e le successive repliche del DE LUCA:

FRANCO - *...e lui l'ha... però se te la prende su uno, andare il fine settimana... hai capito? Lui mi dice... lui... il discorso è questo: "Cazzo, anche se vengo su, ne prendo uno lunedì, uno mercoledì..."*

BRUNO - *E va beh, ma che... Ma ascolta Franco, scusa eh, anch'io quando facevo uno magari adesso e uno dopo due giorni, però facevo sempre in quel modo lì, eh!*

(omissis)

BRUNO - *...perciò penso che sia più onesto io che lui. "Poi quell'altro lì, metà" - gli dici - "come lo dai, lo dà anche lui allo stesso prezzo, la sua non è che era di più tante volte, eh!"*

(omissis)

BRUNO - *Ma allora... Ma scusa, allora perché io... come facevo io, io ne prendevo metà, no? Anche lui metà, scusa*

Se, dunque, le partite di droga venivano acquistate per quantitativi elevati, appare evidente il problema, comune a tutti i membri dell'associazione, di trovare soggetti a cui cedere la parte della fornitura che gli stessi non avevano la capacità di immettere sul mercato. Tale esigenza viene soddisfatta dall'accordo associativo, in forza del quale o la fornitura viene acquistata "in società" da più sodali, ovvero alcuni di essi divengono successivamente cessionari della droga in eccedenza.

A tale riguardo e a mero titolo esemplificativo, si presti attenzione a come DE LUCA Bruno, in occasione delle cospicue forniture di oltre due chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina (per la precisione 2 chili e 700 grammi) ricevute tra il 19 ed il 21 novembre (ma attese, almeno per il 16 dello stesso mese) per il tramite dei sodali ONOFRIO Felice ed ALCARO Luigi, abbia preventivamente informato tutti i membri dell'associazione dell'imminente arrivo di tali ingenti partite, offrendo ad alcuni di essi la cessione di una parte delle stesse, come risulta dalle conversazioni che di seguito

vengono commentate:

- conversazione del 15.11.2001 (traccia n. 76); intercettata sull'utenza telefonica n. 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a GHILARDI Francesco, tra lo stesso GHILARDI e DE LUCA Bruno, chiamato dall'interlocutore "Bruno"; per l'esatta individuazione dell'utenza intercettata si veda con attenzione l'informativa della Questura di Lecco acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 10.2.2009, p. 59. GHILARDI telefona a DE LUCA, il quale lo informa che l'indomani avrebbe ricevuto una partita molto consistente (*è tanta la spesa*) di sostanza stupefacente e gli chiede se a lui ed a PANZERI Sergio interessasse parte della fornitura. La lettura diretta del dialogo consente di comprendere appieno le motivazioni che spingono DE LUCA a fare tale richiesta a GHILARDI:

BRUNO	*- Eh, no, poi siccome io devo fare tanta spesa, no?*
V.M.	*- Eh, eh.*
BRUNO	***- Allora dico, non... cioè mi... mi scoccia fare tanet cose così e poi magari... tenermela qua. Appunto dico, se magari interessava... quando la prendo...***
V.M.	*- Mh mh, ho capito.*
BRUNO	*- Qua... Quanta ne fare giusto.*
V.M.	*- Eh sì, ho capito il disc... il tuo discorso, però...*
BRUNO	*- No, no, ma non... non intervenire prima, no, non c'entra niente; io dico, dopo ti può interessare?*

I passaggi appena illustrati mettono in evidenza come DE LUCA rappresenti a GHILARDI l'esigenza di distribuire lo stupefacente in eccedenza, che non voleva gli rimanesse in carico (*mi scoccia fare tante coso così e poi magari ... tenermela qua...*). Le ulteriori battute dei due permettono di apprezzare che la richiesta di DE LUCA è rivolta principalmente a PANZERI Sergio, a cui GHILARDI Francesco doveva comunicare quanto riferitogli da DE LUCA (*[BRUNO]- Eh no, volevo dire, siccome lì appunto è tanta la... la spesa, no?...(...) ...e cioè, dico, se magari, ecco... i... il tuo amico lì...).* GHILARDI non sa se ha bisogno della droga offertagli da Bruno; evidentemente perché prima deve sentire PANZERI Sergio. DE LUCA precisa che non è necessario che contribuiscano prima della consegna al pagamento del prezzo; se ne avessero avuto bisogno gliela avrebbe consegnata successivamente. I due si accordano per vedersi di persona ed in quella sede avrebbero deciso il da farsi.

- conversazione del 15.11.2001 (traccia n. 1816) intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, tra lo stesso DE LUCA e MORO Vito Leonardo, che riceve la chiamata sull'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" dallo stesso gestita; nella conversazione i due si chiamano per nome ("Bruno" e "Vito").

DE LUCA telefona a MORO ed esordisce informandolo dell'arrivo della fornitura per il giorno successivo: "*Ciao. Ascolta, m'ha chiamato quello là, no?... (...) ...dice che non sa a chi gliela porta e me la dà domani a mezzogiorno*". Le espressioni usate da DE LUCA permettono di comprendere come MORO fosse già a conoscenza dell'affare di cui parla DE LUCA; si notino, infatti, le allusioni a "*quello là*" ed al fatto che gliela avrebbe data l'indomani a mezzogiorno; MORO non avrebbe potuto comprendere il senso delle parole usate da DE LUCA se non fosse stato anche lui coinvolto nell'affare. Nel prosieguo della telefonata si ha ulteriore conferma di tale circostanza. DE LUCA, infatti, che deve soddisfare un cliente della Valtellina, è rimasto senza sostanza stupefacente e chiede 10 "pezzi" a MORO, il quale non ne ha che cinque da dargliene. Evidentemente anche MORO ha esaurito le scorte ed è in attesa della nuova fornitura, che DE LUCA gli comunica dover arrivare il giorno successivo. A tale riguardo si noti come il 21.11.2001, giorno in cui è arrivata la partita più consistente, MORO è stato arrestato mentre si recava a casa di DE LUCA. Presso i locali della sua pizzeria, poi, sono stati trovati, unitamente ad un'imbustatrice elettrica ed ad alcune bustine di cellophan trasparente ancora da utilizzare, solamente dei piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, segno evidente che l'imputato era in attesa di essere rifornito.

- conversazione del 21.11.2001 ore 17.49 (traccia n. 1431), intercettata sull'utenza 328/1319398 intestata ad Aceto Giuseppina ed in uso a TROVATO Emiliano, che in tale telefonata chiama DE LUCA "zio Brù" e viene chiamato da quest'ultimo "Emiliano", tra i medesimi DE LUCA Bruno e TROVATO Emiliano. Quest'ultimo telefona allo zio proponendogli una fornitura di sostanza stupefacente. DE LUCA Bruno lo informa di essere "*a posto*"; in effetti DI PINTO Luigi stava per consegnargli una partita di due chilogrammi di cocaina. Le successive battute dei due permettono di apprezzare come TROVATO Emiliano fosse a conoscenza che DE LUCA Bruno stava seguendo altre strade per approvvigionarsi, in quel periodo, dello stupefacente:

EMILIANO - Ah, no, no, era per capire... A posto, è a posto, è sicuro?
BRUNO - Sì, sì, sì.
EMILIANO - Ah, va bene, dai. Ci vediamo.
BRUNO - Eh. Poi ci vediamo. Ciao, ciao.

Appreso che DE LUCA aveva ricevuto le forniture programmate, TROVATO Emiliano, come è dato comprendere dalla conversazione telefonica di un minuto successiva (traccia n. 1432) intercettata sulla medesima utenza 328/1319398, con una scusa comunica all'intermediario, con il quale era addivenuto ad un accordo di massima, il suo disinte-

resse per l'affare che stavano trattando. Dalle telefonate intercettate sulla medesima utenza in uso a TROVATO Emiliano del giorno successivo, si evince che l'imputato, la sera del 21.11.2001, solo per un caso non era andato a trovare lo zio, come aveva preventivato di fare, verosimilmente per definire i dettagli della cessione, in suo favore, di una parte della fornitura.

La sintetica analisi di alcune delle vicende relative alle forniture del 19 e 21 novembre appare emblematica delle dinamiche che si sviluppano all'interno dell'associazione. DE LUCA Bruno si approvvigiona di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente grazie all'intermediazione di due componenti dell'associazione, ALCARO Luigi (a cui verosimilmente era destinata, una volta tagliata, parte della fornitura) ed ONOFRIO Felice. Tali partite di droga sono attese da alcuni membri dell'organizzazione (MORO Vito Leonardo e TROVATO Emiliano), a cui, secondo accordi già intervenuti, ne sarebbe stata ceduta una parte, mentre altro quantitativo viene "offerto" ad ulteriori componenti dell'organizzazione (GHILARDI e PANZERI), il tutto al fine di permettere a DE LUCA di smaltire la fornitura in eccedenza rispetto alle proprie capacità di spaccio ed agli altri di non creare soluzione di continuità nella loro attività di commercio della sostanza stupefacente. Nell'associazione di cui al capo C), dunque, il *pactum sceleris* fa sì che delle forniture più importanti, acquistate grazie alla condotta fattiva di alcuni dei sodali, beneficino tutti o gran parte dei componenti dell'organizzazione, che trovano nell'accordo associativo la sintesi degli interessi di cui sono portatori.

Da quanto riportato con riferimento alle forniture del 19-21 novembre 2001, inoltre, emerge in tutta evidenza come il programma criminoso dell'organizzazione avesse ad oggetto, in via principale, l'approvvigionamento costante e periodico di sostanza stupefacente. Non può essere passato inosservato nella lettura di quanto sopra esposto come TROVATO Emiliano, nelle more della consegna delle ingenti partite di droga di quei giorni e nell'incertezza del buon esito delle trattative (sul punto si veda ampiamente *infra* parte terza) avviate da ALCARO ed ONOFRIO con i rispettivi fornitori, avesse trovato un ulteriore canale di approvvigionamento, che sarebbe stato sfruttato in ipotesi di insuccesso dei negoziati gestiti dai sodali. Dal 15 al 21 novembre, dunque, tre sono i membri dell'organizzazione attivi in trattative finalizzate a reperire altrettante forniture. Due di queste vanno a buon fine e consentono all'associazione di approvvigionarsi; ciò comporta l'abbandono della terza, divenuta ormai superflua.

La capacità di più membri dell'organizzazione (DE LUCA, MORO, PANZERI, GHILARDI, TROVATO Emiliano, ALCARO e persino ONOFRIO) di reperire importanti forniture di sostanza stupefacente costituisce la principale e più pericolosa caratteristica del sodalizio, che in questo modo era in grado di assicurarsi un approvvigionamento costante e periodico di sostanza stupefacente. L'accordo associativo non fa che valorizzare tali capacità, unendole e rendendole così funzionali al perseguimento del programma criminoso dell'organizzazione.

* * *

L'associazione, è già stato detto, ruota intorno alla figura di DE LUCA Bruno. Questi si pone quale punto di collegamento tra i componenti del gruppo in ragione, soprattutto, delle indiscutibili e riconosciute capacità e conoscenze tecniche nel campo degli stupefacenti. Non è un caso, infatti, che, prima di accettare la fornitura di una nuova partita, i "campioni" venissero fatti testare proprio da DE LUCA Bruno e che la consegna delle più importanti forniture effettuate in favore del gruppo fosse materialmente eseguita presso l'abitazione di Molteno. DE LUCA, infatti, dotato di un vero e proprio laboratorio per il trattamento dello stupefacente, provvedeva a "tagliare" la droga che gli veniva fornita e solo successivamente a distribuirla tra gli altri sodali. Nonostante questa posizione centrale all'interno del gruppo, DE LUCA non può essere considerato, alla stessa stregua degli altri membri a cui tale qualifica è stata contestata (cioè MORO Vito Leonardo e TROVATO Emiliano), il capo o l'organizzatore del sodalizio, posto che caratteristica fondamentale dell'associazione di cui al capo C) è l'assenza di rapporti di sovraordinazione tra i membri della stessa. Indicativi al riguardo sono i termini con cui DE LUCA si relaziona con i correi; questi non pretende da parte loro il rispetto di predeterminate regole di condotta ed imposta i rapporti su posizioni sostanzialmente paritetiche. Tale dato va letto unitamente ad un'altra importante caratteristica dell'associazione, vale a dire l'assenza di una rigida ripartizione di ruoli all'interno della stessa, soprattutto tra coloro che curano il reperimento delle forniture. Si è già visto, infatti, come PANZERI Sergio si sia proposto a DE LUCA quale mediatore nell'acquisto di sostanza stupefacente (cfr: conversazione telefonica n. 1000 del 26 agosto del 2001, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio) ed abbia a sua volta ricevuto la proposta di DE LUCA di essere dallo stesso rifornito (conversazione del 15.11.2001 - traccia n. 76 - intercettata sull'utenza telefonica n. 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in

uso a GHILARDI Francesco). Può sin da ora anticiparsi come ALCARO Luigi si rifornisca stabilmente da DE LUCA Bruno, nei confronti del quale, tuttavia, ha svolto il ruolo di mediatore di importanti partite di sostanza stupefacente. Ugualmente è a dirsi per quel che riguarda TROVATO Emiliano che, oltre a reperire nuovi canali di approvvigionamento per DE LUCA, è solito rifornirsi dal medesimo. Analogo discorso riguarda MORO Vito Leonardo, che attraverso DE LUCA accede ad importanti partite di sostanza stupefacente e, nello stesso tempo, cede allo stesso anche un numero limitato di dosi da vendere al cliente di turno (cfr: conversazione del 15.11.2001, traccia n. 1816, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno).

I ruoli dei componenti dell'associazione, dunque, mutano secondo le esigenze dettate dalle circostanze concrete. Tale carattere di duttilità, unito all'assenza di una struttura di tipo verticistico, non sminuisce lo spessore criminale dell'associazione, come è stato sostenuto dalle difese, anzi lo esalta. I membri del sodalizio riforniscono di stupefacente l'associazione (spesso mettendo in contatto i fornitori con la stessa), e dunque, indirettamente, gli altri componenti del gruppo, e nello stesso tempo, a loro volta, vengono da questi ultimi riforniti; sicché, in estrema sintesi, l'organizzazione beneficia di molteplici canali di distribuzione e di approvvigionamento, questi ultimi di volta in volta ricercati e reperiti da DE LUCA Bruno, PANZERI Sergio, MORO Vito Leonardo, TROVATO Emiliano ed ALCARO Luigi. Tale caratteristica permette all'associazione di superare i momenti di criticità che sarebbero potuti derivare, ad esempio, dalla perdita dell'unico o del più importante fornitore ovvero di un membro dell'associazione, al quale, in ipotesi, fosse stato assegnato, in via esclusiva, il compito di tenere i contatti con i fornitori o quello di curare la fase della distribuzione. Chiara prova di ciò è emersa dalla vicenda che ha riguardato PANZERI Sergio detto "Danilo". La particolare struttura dell'associazione *de qua,* infatti, ha consentito ai sodali di superare, senza colpo ferire, l'arresto e la soggezione alla misura cautelare degli arresti domiciliari del PANZERI, che, fino al settembre del 2001, appariva il soggetto più attivo nella mediazione delle forniture. Anzi, proprio il sopraindicato carattere di duttilità ha fatto sì che il PANZERI, nel periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare personale, continuasse a ricevere dal gruppo costanti approvvigionamenti di sostanza stupefacente ed a spacciarla attraverso l'apporto di GHILARDI Francesco e DE LUCA Bruno.

* * *

Alla base dell'associazione vi sono, poi, coloro che coadiuvano i vari DE LUCA Bruno, PANZERI Sergio, GHILARDI Francesco, MORO Vito Leonardo, TROVATO Emiliano ed ALCARO Luigi nello spaccio della sostanza stupefacente. Il processo, ma soprattutto la vicinanza delle fonti di prova tecniche a DE LUCA Bruno, ha permesso di fare luce esclusivamente su coloro che lavoravano a più stretto contatto con tale ultimo personaggio: vale a dire CAPPA Alfredo, DI PINTO Luigi ed ONOFRIO Felice. Sussistono elementi di prova, tuttavia, che permettono di ritenere che anche altri membri dell'organizzazione fossero coadiuvati, soprattutto nello svolgimento delle attività materiali strumentali al perseguimento dello scopo associativo, da altri soggetti rimasti ignoti alle indagini. A tale riguardo si veda come nella conversazione telefonica n. 1816 del 15 novembre 2001, (intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, tra lo stesso DE LUCA e MORO Vito Leonardo, che riceve la chiamata sull'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" dallo stesso gestita; nella conversazione i due si chiamano per nome, "Bruno" e "Vito") DE LUCA, dopo che MORO gli aveva espresso il proprio dissenso a che DI PINTO Luigi si recasse da lui a prendere della sostanza stupefacente da consegnare allo stesso DE LUCA, chieda al medesimo MORO se avesse qualcuno da mandargli, ricevendo da quest'ultimo l'indicazione che al momento in pizzeria non c'era nessuno. Nella conversazione telefonica n. 633 del 2 novembre 2001, delle ore 19.54 (intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 328/1319398 intestata ad Aceto Giuseppina ed in uso a TROVATO Emiliano, che in altre conversazioni intercettate, anche direttamente, su tale utenza viene chiamato "Emiliano" ed "Emilià" e che nella presente telefonata si presenta come "Emiliano" all'interlocutore, che chiama "zio"), TROVATO Emiliano, dopo avere chiesto allo zio DE LUCA Bruno se fosse disposto ad accettare un assegno quale pagamento di un certo quantitativo di sostanza stupefacente ed avere ricevuto una risposta affermativa, lo avverte che avrebbe mandato qualcuno a consegnargli tale titolo di credito. Il giorno stesso, qualche ora dopo, nell'abitazione di Molteno, (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 279 con inizio alle ore 20.20) al minuto 35.38 entrano una donna ed un uomo che portano a DE LUCA Bruno un assegno di tre milioni.

Ciò premesso, i vari CAPPA, DI PINTO ed ONOFRIO sono stati inseriti a ragione dalla pubblica accusa all'interno della struttura associativa di cui alla contestazione sub C), posto che il contributo da questi apportato può dirsi sicuramente funzionale al rag-

giungimento dello scopo perseguito dal gruppo. È di tutta evidenza, infatti, che il momento dello spaccio, a loro in parte rimesso, ha consentito una più rapida distribuzione della sostanza stupefacente e, conseguentemente, il crescente bisogno di nuove forniture. Peraltro, sovente DE LUCA ha incaricato i propri collaboratori di porre in essere condotte diverse dalla mera cessione di sostanze stupefacenti, come ricevere e riferirgli i messaggi che gli venivano inviati dai membri del gruppo e curare l'acquisto, il trasporto o la mediazione di alcune partire di sostanza stupefacente, in parte destinate agli altri componenti dell'associazione. Infine, va osservato come lo stesso DE LUCA Bruno considerasse il cugino ONOFRIO Felice organico all'associazione in commento. Si veda al riguardo la conversazione intercettata presso l'abitazione di Molteno del 8 novembre 2001 (dopo il minuto 51.52), nella quale DE LUCA consigliava ad ONOFRIO i comportamenti che era opportuno che quest'ultimo tenesse all'interno dell'organizzazione; così DE LUCA si esprime: *BRUNO: Quante volte, lo vedi, fanno una cosa... (incomp) il parlare chiaro, non c'è niente perchè io né pretendo da te e né ne ricavi niente e nessuno, cioè, è una cosa normale,* ***siamo qua tutti quanti per guadagnare, c'è un problema? Si discute.***

III) Come visto, l'accordo stretto tra i membri dell'organizzazione aveva ad oggetto, in via principale, lo stabile approvvigionamento di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti. **In questa parte della sentenza, dunque, si ritiene opportuno descrivere, utilizzando un criterio cronologico, le più importanti vicende legate all'acquisto - o alle trattative per l'acquisto - da parte dell'organizzazione di ingenti forniture.**

Nell'estate del 2001 si registrano una serie di trattative con l'associazione di cui al capo B) per ottenere un approvvigionamento costante di sostanza stupefacente.

Il collaboratore di giustizia Mecaj Giok, detto Luciano, sentito all'udienza del 11.3.2008 (p. 110 ss. del verbale stenotipico), ha riferito che TROVATO Emiliano aveva raggiunto con lo stesso Mecaj, MAZZEI Giuseppe, detto Pino (cugino del medesimo TROVATO), e SCHIPANI Giancarlo - vale a dire con i soggetti che componevano l'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 descritta al capo B) del decreto che ha disposto il presente giudizio - un accordo di massima in forza del quale i secondi avrebbero dovuto consegnare un chilogrammo di cocaina ogni settimana allo stesso TROVATO, a DE LUCA Bruno ed al socio di quest'ultimo (*id est*: MORO Vito Leonardo, indicato come il "*Vito della Fortezza di Bosisio Parini, allora socio di DE*

LUCA" dal Mecaj all'udienza del 8 aprile 2008, p. 72 del verbale stenotipico), tutti soggetti che a dire del collaboratore di giustizia "*lavoravano insieme*" (udienza del 11.3.2008, p. 111 del verbale stenotipico). Nella fase delle trattative furono reperiti dei campioni al fine di valutare la qualità della sostanza stupefacente. Tali campioni, verosimilmente, dovevano essere consegnati a DE LUCA Bruno, il più esperto dei tre in materia di stupefacenti. TROVATO Emiliano, infatti, aveva detto a MAZZEI Giuseppe, detto "Pino", di rivolgersi a DE LUCA ("*Pino andava a parlare con chi pagava i soldi, di cui lo zio di Emiliano*"), che avrebbe avuto anche la responsabilità di pagare la fornitura. L'accordo non si concluse perché, come riferisce il collaboratore di giustizia, "*c'era qualcosa che ballava sul prezzo, se non mi sbaglio, o sulla qualità e poi quello che mi fece cambiare idea fortemente, poi su questo discorso qua è che Mazzei insieme a Schipani più volte mi proposero di contattare i miei paesani, di accordarci dello scambio della cocaina, di scegliere il posto e tutto quanto e di organizzare tutto quanto e uccidere i miei paesani e prendere i dieci chili di cocaina*".

L'episodio narrato da MECAJ si colloca temporalmente nell'estate del 2001. Di quanto riferito dal collaboratore di giustizia, infatti, vi è puntuale riscontro nelle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura in uso a MAZZEI Giuseppe, che, secondo quanto riferito dal sostituto commissario Russo Dante all'udienza del 14 gennaio 2008, sono state attivate il 7 giugno del 2001 (il servizio di ascolto è poi terminato nell'ottobre dello stesso anno); le tracce che interessano la presente vicenda, delle quali non è stata indicata la data dai periti trascrittori, presentano numeri progressivi dal 29 al 38, sicché è lecito desumere che le stesse si riferiscano a conversazioni avvenute in epoca successiva e prossima alla loro attivazione (luglio 2001, appunto; a tale riguardo si osservi come la traccia n. 27 sia del 5 luglio 2001, mentre quella n. 88 sia dell'ottobre dello stesso anno).

Ciò premesso, la dichiarazione di MECAJ appare intrinsecamente attendibile, alla luce dei diversi parametri individuati, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità. Il narrato del collaboratore di giustizia, infatti, appare coerente, puntuale, costante e scevro da incongruenze logiche. Del racconto, poi, vi è ampio riscontro estrinseco individualizzante con riferimento, per quello che in questa sede interessa, alle posizioni di DE LUCA Bruno, MORO Vito Leonardo e TROVATO Emiliano. Basti a questo fine evidenziare come delle vicende riferite dal collaboratore di giustizia si abbia evidente contezza nelle intercettazioni ambientali presso l'autovettura (BMW targata CO A90 728)

in uso allo stesso MAZZEI, che parla con il sodale Mecaj dei termini delle trattative *de quibus* e delle problematiche che dovevano affrontare affinché le stesse andassero a buon fine. Significativi sono i passaggi delle conversazioni qui di seguito riportati o riassunti:

- (traccia n. 29) "VM1", verosimilmente MAZZEI Giuseppe, soggetto che aveva in uso l'autovettura "intercettata", rivolgendosi a MECAJ Giok, detto "Luciano" (così chiamato dal sodale) afferma: "*l'appuntamento (P.I.) a casa di Bruno e Giovanni è quello che ha i soldi, capito? Che gli danno i soldi a Bruno per comprarla che è quello che se ne intende un po' di più*";
- (traccia n. 30) "VM1", verosimilmente MAZZEI, riferisce alla persona che conversava con lui, verosimilmente Mecaj o SCHIPANI (in ogni caso un soggetto che lavorava con il MAZZEI nel traffico di stupefacenti; si noti, infatti, l'espressione "*questa qua era l'ultimo mezzo chilo che avevamo*"), che per Bruno la droga era schifosa; Vito, infatti, lo aveva chiamato e gli aveva detto che la droga non andava bene; così letteralmente si esprime MAZZEI: (VM1 – *Chi? La doveva andare a prendere stasera, e ma (F.I. coperta da squilli) noi non ne abbiamo potuto tirare e né un cazzo e l'hanno «cacariata» pure, che è «'mbalusa», che è schifosa, che questo, che quello, che è tagliata... (P.I.) vuole fare il grande vuole fare. Voleva fare tutto il coso... Bruno! (F.I.) sono qua che mi aspettano (P.I.), eh, ma non è buona, mi ha chiamato Vito che così, che colì... 'Nculo, dentro di me, è due giorni che combatto avanti e indietro! Tre volte a Milano oggi sono andato. Mo' gliel'ho detto (F.I.) solo che mi sa che... (Da minuto 02.02 a minuto 02.37 la conversazione è incomprensibile in quanto coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) ...e quello vuol dire che è tagliata? (Da minuto 02.40 minuto 03.18 la conversazione è incomprensibile in quanto coperta da forti fruscii provocati dall'auto in movimento e da ripetuti squilli che interferiscono) Ma questa qua era l'ultimo mezzo chilo che avevamo. Mo' per domani sera... no il martedì (F.I.) è possibile che questo (F.I.) è possibile che (P.I.) che è «'mbalusa»? (P.I.)*
- (traccia n. 34) MAZZEI Giuseppe detto "Pino" dice a Mecaj Giok, detto "Luciano" che per essere credibili devono portare almeno un chilogrammo di quella buona a Bruno;
- (traccia n. 38) MAZZEI Giuseppe detto "Pino" dice a Mecaj, detto "Luciano", che se Bruno giudica buona la qualità della sostanza stupefacente non ci sarebbero stati problemi.

Dai passaggi delle conversazioni sopra indicati si evince che:

1) MAZZEI e Mecaj devono consegnare a DE LUCA Bruno dei campioni di sostanza stupefacente al fine di fargli apprezzare la qualità della stessa;

2) per concludere l'affare il giudizio di Bruno, che "*è quello che se ne intende*" e che ha già espresso una prima valutazione negativa, è fondamentale;

3) partecipano a questo affare, quali possibili acquirenti, insieme a DE LUCA Bruno, anche altri soggetti;

4) uno di questi è Vito (cioè MORO Vito Leonardo), che ha chiamato MAZZEI dicendogli che la sostanza stupefacente non andava bene;

5) tali soggetti hanno dato i soldi a DE LUCA per il pagamento dello stupefacente.

Il racconto di Mecaj, dunque, trova riscontro:

A) nell'esistenza di una trattativa per la fornitura di sostanze stupefacenti che coinvolge, da una parte, Mecaj e MAZZEI, dall'altra, DE LUCA Bruno, MORO Vito Leonardo e almeno un altro soggetto ("*...che gli danno i soldi a Bruno per comprarla...*");

B) nel fatto che erano stati reperiti dei campioni al fine di permettere a DE LUCA Bruno di valutare la qualità dello stupefacente;

C) nel fallimento delle trattative dovuto, probabilmente, a problemi relativi anche alla qualità dello stupefacente, che non era stata ritenuta soddisfacente da DE LUCA;

D) nella circostanza che DE LUCA Bruno avrebbe dovuto pagare le forniture.

Tali elementi, unitamente intesi, permettono di ritenere sicuramente riscontrato il racconto di Mecaj con riferimento sia alle trattative per la fornitura costante di sostanza stupefacente, sia alla partecipazione alle stesse di DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo.

Quanto alla posizione di TROVATO Emiliano, che nelle conversazioni intercettate sopra evidenziate, spesso caratterizzate dalla presenza di parti non comprensibili, non viene espressamente citato, costituiscono indubbi riscontri al racconto di Mecaj:

- i numerosi contatti ed i rapporti, anche in ambito di stupefacenti, tra TROVATO Emiliano ed il cugino MAZZEI Giuseppe, detto "Pino", di cui vi è traccia in altra parte delle intercettazioni ambientali presso l'autovettura in uso allo stesso MAZZEI; frequenti, infatti, nelle conversazioni tra MAZZEI, Mecaj e SCHIPANI, tutti spacciatori di elevato calibro, sono i riferimenti ad Emiliano (TROVATO), indicato anche come cugino del MAZZEI. Sempre all'interno dell'autovettura BMW targata CO A90 728 viene intercettato un contatto telefonico tra MAZZEI e TROVATO Emiliano, dove i due par-

lano in codice di sostanza stupefacente (definita computer; cfr. traccia n. 88); nell'occasione MAZZEI Giuseppe, detto "Pino", indicato nella trascrizione come "P", prima di ricevere la telefonata del TROVATO, stava dialogando con Mecaj Giok detto "Luciano", indicato nella trascrizione come "L", che parla con il sodale della difficoltà di ottenere dal TROVATO i pagamenti della cocaina.

P – Un attimo chiamo ad Emiliano.
L – Ma cosa dovrei inventare per prendere i soldi ad Emiliano? (P.I.) chiede ***la coca con****...*
P – Aspettiamo giovedì poi, venerdì, se poi non hanno dato i soldi (P.I.) – (A minuto 58.16 squilla un telefonino) – (Pino risponde ed intraprende una conversazione telefonica): "Emilia'...- ...Eh, ma tu gli puoi chiamare a quello per il computer?...- ...Allora scherzo?!...- ...E come faccio, domani mattina passo da te e vado?...- ...Gli dico che mi mandi tu?...- ...Ah, che funziona perfettamente...- ...Funziona benissimo...- ...Ah, va bene... Va bene, dai...- ...Ciao.") – (A minuto 58.42 termina la conversazione telefonica, riprende la conversazione ambientale tra presenti) Posso già portarglielo (P.I.)
L - (P.I.) almeno qualche centomila di più...
P – Vai là che ti mando io... anche uno e due, uno e tre, uno e quattro, quelli che sono...

Inoltre, nella traccia n. 49 MAZZEI riferisce a Mecaj che mancano i quattro milioni di Emiliano; nella traccia n. 89 MAZZEI parla di un certo Gino, che non si fa vedere perché deve dei soldi a lui, a Luciano, a Emiliano ed a Bruno; nella traccia n. 78 viene registrata la seguente conversazione telefonica dove, ancora una volta, MAZZEI e TROVATO parlano in codice (dato che il padre di Emiliano TROVATO non poteva essere il soggetto a cui si riferiva MAZZEI, essendo da tempo recluso nel carcere di Ascoli Piceno: verosimilmente MAZZEI si riferisce a DE LUCA Bruno, ovvero più genericamente ad un appuntamento con TROVATO Emiliano; l'uso di frasi in codice lascia intendere che oggetto della telefonata siano rapporti illeciti): *P – Spegni la radio. (Pino parla al telefono) "Emiliano, Emiliano...- ... Lo zio dorme?...- ... Sta dormendo lo zio?...- ... Vengo dopo allora, dai...- ... Ah...- ... (F.I.)" – (Termina la telefonata)".*

Lo stretto legame tra Mazzei Giuseppe e TROVATO Emiliano si desume anche dal fatto che in data 5 luglio 2001 i due erano andati insieme a Milano ad assistere al processo di Franco Coco Trovato, padre di Emiliano (ciò è stato riferito dall'Ispettore Pasquale Vincenzo all'udienza del 3 giugno 2008), e nell'occasione TROVATO Emiliano ha usato l'apparecchio telefonico del MAZZEI per parlare con FALZETTA Vincenzo e fissare con questi un appuntamento presso la discoteca Madison da quest'ultimo gestita (cfr: conversazione n. 32 del 5 luglio 2001, intercettata sull'imei 45702506343394 in uso a MAZZEI Giuseppe);

- la circostanza che TROVATO Emiliano, negli anni dal 2000 al 2003, ha spesso acquistato importanti quantitativi di sostanze stupefacenti, necessari per alimentare la propria rete di spaccio.

Nel 2000 ha acquistato una partita di cinque chilogrammi di cocaina a Milano (cfr: intercettazione ambientale Vw Polo Targata "AF237AJ" in uso a Catanzaro Antonio). L'imputato, come già visto, ha chiesto ed ottenuto da Tribunale di Milano l'applicazione della pena ex at. 444 c.p.p. per plurimi episodi di detenzione e di acquisto di sostanze stupefacenti ricompresi tra il dicembre 1999 ed il dicembre del 2000; in uno di questi il TROVATO era accusato di avere acquistato, in concorso con PRESTIA Francesco, Visciglia Enzo ed altri, un quantitativo imprecisato di cocaina, comunque superiore a cinque chilogrammi (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n. 806/06 [R.G.GIP 863/06] depositata dal P.M. all'udienza del 7 febbraio 2008).

Nell'estate del 2003, come visto nella parte della presente sentenza dedicata ai capi A15, A16 ed A17, l'imputato ha acquistato in "società" con il cugino TROVATO Giacomo, grazie all'intermediazione di SCHILLACI Paolo, una partita di cinque chilogrammi di cocaina e stava programmando l'acquisto dalla Spagna di una fornitura di cinquanta chilogrammi;

- i comprovati rapporti con DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo in ambito di stupefacenti. Sul punto basti qui anticipare come TROVATO Emiliano, oltre a rifornirsi dallo zio DE LUCA Bruno, in almeno due circostanze si è reso mediatore, in favore del predetto e dunque dell'associazione, di importanti forniture, assumendo di fatto una condotta analoga a quella descritta dal collaboratore di giustizia Mecaj Giok. Ci si riferisce, quanto alla prima mediazione, all'episodio del 26.10.2001, quando TROVATO Emiliano mette in contatto Gaetano Covelli con DE LUCA Bruno. Prima del loro incontro, avvenuto presso l'abitazione di DE LUCA, quest'ultimo dà indicazioni al TROVATO circa la conduzione delle trattative, rassicurandolo che in ogni caso avrebbe controllato lui stesso la qualità dello stupefacente che sarebbe stato consegnato loro (cfr: traccia n. 105 presso l'abitazione di Molteno del 26.10.2001; più ampiamente infra):

UOMO 1: (TROVATO Emiliano): L'ha vista che l'aveva fatta e non ci sembrava buona, l'ha provata e tutto e (incomp 51.15)...(si sovrappongono le voci);
UOMO: (DE LUCA Bruno) No, ma quando arriva poi me la faccio io qua, poi vediamo... perché pure quella che c'ho io è sempre sintetica, però esce tutta, ne esce di più...(Si sovrappongono le voci).

Da quel momento COVELLI diviene fornitore del gruppo ovvero rimane per lo meno in contatto con lo stesso; ed infatti il 2 novembre 2001, presso l'abitazione di Molteno, DE LUCA Bruno è al telefono con Gaetato Covelli, chiamato nell'occasione "*Gatà*", con il quale scambia alcune battute: *Pronto? Pronto? Pronto? Sì, ciao, oh. mi senti? Mi senti?*

Mi senti, Gatà? Ohu! Eheee, se sei con quelli là, Gatà? Sì, mi serviva... basta che veniva, sì, sì, ciao, ciao. (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 272, dal minuto 39.26). Appare plausibile, tenuto conto delle natura dei rapporti esistenti tra i due, che anche in tale circostanza abbiano parlato o fatto allusione ad affari relativi al traffico di sostanza stupefacente; peraltro, pochi minuti dopo Gaetano Covelli, chiamato "Gaetà", è presente presso l'abitazione di DE LUCA e conversa con quest'ultimo della sostanza stupefacente che lo stesso DE LUCA stava lavorando (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo 273). Inoltre, il 22.11.2001, cioè il giorno successivo all'arresto di DE LUCA Bruno, TROVATO Emiliano (cfr: conversazione intercettata sull'utenza telefonica 328/1319398 in uso a TROVATO Emiliano, progressivo n. 1444, delle ore 16.30, tra TROVATO Emiliano ed il Covelli, chiamato nell'occasione "Gaetano") comunica allo stesso Covelli che lo zio è stato arrestato. La seconda mediazione, viceversa, si desume dalla conversazione telefonica del 21.11.2001 ore 17.49 (traccia n. 1431), intercettata sull'utenza 328/1319398 intestata ad Aceto Giuseppina ed in uso a TROVATO Emiliano, in contatto con l'utenza telefonica 333/8262600, intestata a Vaccina Pietro ed in uso a DE LUCA Bruno, che nell'occasione viene chiamato dal nipote "zio Brù". TROVATO Emiliano ha proposto alla zio l'acquisto di una determinata fornitura; DE LUCA Bruno non accetta l'offerta per il concomitante approvvigionamento da parte del gruppo di più di due chilogrammi di sostanza stupefacente.

Deve ritenersi, dunque, che il racconto di Mecaj sia più che ampiamente riscontrato, anche con riferimento alla posizione di TROVATO Emiliano.

Le trattative, descritte da Mecaj Giok, tra i membri dell'associazione di cui al capo di imputazione *sub* C) e quella di cui al capo di imputazione *sub* B), per ottenere, i primi dai secondi, una fornitura periodica di sostanza stupefacente, confermano come il programma dell'organizzazione sia diretto a garantire alla stessa costanti e periodiche forniture di sostanze stupefacenti, necessarie per assicurare ai membri dell'associazione continuità nella loro attività di spaccio. Tale programma viene attuato mediante la ricerca da parte dei membri dell'organizzazione di nuovi canali di approvvigionamento, di volta in volta valutati da DE LUCA Bruno, esperto del settore, in ragione della qualità dello stupefacente offerto e della convenienza del prezzo.

Nel periodo precedente e prossimo al 28 agosto 2001 si registrano alcune forniture di sostanza stupefacente eseguite in favore dell'associazione attraverso

l'intermediazione del sodale PANZERI Sergio detto "Danilo". La circostanza emerge in tutta la sua chiarezza nelle conversazioni telefoniche del 17.8.2001 n. 441 e 442, intercettate sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, il quale è in contatto con l'utenza 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio. I due conversano di droga; nella seconda telefonata, infatti, DE LUCA afferma che ciò di cui parlano "*è quella artificiale*" e di fronte al tentativo prudente di PANZERI, che chiedeva "*è ufficiale?*", di mascherare il senso di tale affermazione, ribadisce "*è artificiale questa*" "*è stata creata capito*?". PANZERI ha ricevuto le rimostranze di un fornitore, che i due chiamano "Mario", a cui, verosimilmente, aveva consegnato il denaro datogli da DE LUCA; mancavano, infatti, rispetto alla somma pattuita, circa 4 milioni di lire. PANZERI riferisce al DE LUCA di averlo giustificato con il fornitore "Mario", dicendo a quest'ultimo che gli sembrava strano che mancasse tale importo perché il DE LUCA "*è sempre regolare*".

Le conversazioni in questione, così sinteticamente riassunte, permettono di apprezzare che intorno alla metà del mese di agosto PANZERI Sergio ha acquistato in società con DE LUCA ovvero si è reso mediatore in favore di DE LUCA di un'importante fornitura di sostanza stupefacente. Al fornitore "Mario", infatti, mancano quasi quattro dei quarantacinque milioni di lire costituenti il prezzo pattuito per la partita di droga ceduta.

Il dato più importante che va evidenziato, tuttavia, è che il rapporto tra PANZERI e DE LUCA già all'epoca non era assolutamente occasionale. PANZERI Sergio può riferire a "Mario" che DE LUCA Bruno è sempre regolare nei pagamenti, in quanto, evidentemente, ha avuto anche in passato a che fare con lo stesso in analoghi traffici illeciti. È, dunque, logico ritenere con assoluta certezza che nel periodo anteriore all'agosto del 2001 PANZERI Sergio fosse uno dei più attivi nel reperimento delle forniture di sostanza stupefacente per conto dell'associazione. Ciò è confermato anche dalla programmazione dei contatti tra il PANZERI e il DE LUCA, che emerge in tutta la sua chiarezza nell'esigenza che i due avvertono di comunicare i rispettivi periodi di ferie dandosi, sostanzialmente, appuntamento per il rientro dalle stesse (cfr: conversazione n. 442 del 17.8.2001, cit.).

Ritornati alle loro consuete occupazioni, PANZERI Sergio propone nuovamente a DE LUCA Bruno l'acquisto, questa volta sicuramente "in società", di una partita di droga. Il dato si ricava dalla lettura della telefonata n. 1000 del 26.8.2001 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, già più volte citata. Si è visto, infatti, come DE LUCA Bruno non ritenesse l'affare conveniente, considerando

il prezzo eccessivamente alto. La fornitura è di una certa importanza; DE LUCA, infatti, ritiene di doverla pagare cinque milioni in meno rispetto al prezzo propostogli. PANZERI, come si è visto, arriva a chiedergli se cinque milioni incidessero in maniera così importante nell'economia della sua attività. *Ergo*, il prezzo complessivo era di gran lunga superiore a cinque milioni; molto probabilmente non distante dai quarantacinque milioni di lire di cui alla fornitura di metà agosto. DE LUCA infine, seppure a fatica, aderisce all'insistente proposta di PANZERI. In questa sede, tuttavia, più del dato relativo al secondo accordo raggiunto dai due nel mese di agosto riguardo a considerevoli forniture di sostanza stupefacente, è importante evidenziare alcuni degli argomenti utilizzati da PANZERI per convincere DE LUCA; da questi si desume, con assoluta evidenza, come il rapporto tra i due, che si estrinseca nell'acquisto in società di grosse partite di sostanza stupefacente da dividersi (*[Panzeri]: ... tu mi hai detto: "Danilo, per la metà ci sono anch'io"*), sia consolidato e, soprattutto, proiettato nel futuro. Più volte, infatti, PANZERI sottolinea che a settembre comunque partirà un nuovo rapporto di forniture particolarmente favorevole per il gruppo:

(DANILO)- Te lo dico io, ma no, ma non mi interessa un cazzo, mi sta bene perché per i miei cazzi, per le mie cose, per il rapporto che c'è, per il rapporto che c'è stato, mi fa piacere così, poi vedrai che a settembre... *(Soffia)* ...facciamo quello che vogliamo.

DE LUCA ha già aderito a tale progetto. Lo si comprende chiaramente dallo scambio delle seguenti battute:

(DANILO) - ...sto facendo... invece di star fermo anch'io, ho fatto anch'io così oggi, ho litigato, però vaffanculo, ho detto, che cazzo... se sto fermo cosa faccio, mangio l'aria? E va beh, vaffanculo! Adesso a settembre t'ho detto quel discorso di oggi, vado io a mangiare con questo e quello, t'ho detto, bum, bum, bum, bum, a settembre facciamo quel discorso che t'ho detto oggi, tu mi hai detto: "Danilo, per la metà ci sono anch'io". Buona!
(BRUNO) - Ma qui non ci sono...

Tra DE LUCA Bruno e PANZERI Sergio, dunque, tra la seconda settimana di agosto e la prima di settembre sono intervenuti tre accordi per l'acquisto di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, destinati ad alimentare l'attività dell'associazione. Tra i due vi è un consolidato rapporto ed una progettualità di intenti. Si noti l'utilizzo da parte del PANZERI della prima persona plurale: "*poi vedrai che a settembre (...)* ***facciamo*** *quello che* ***vogliamo***"; ovvero, in altra parte della conversazione "*guarda, sto litigando a tirarlo a novantacinque, fai conto te, cioè io ...va bene, non me ne frega un cazzo, perché così* ***manteniamo*** *un buon rapporto ....*" (passaggi tratti dalla conversazione telefonica n. 1000 del 26.8.2001 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, già più volte citata). Il loro legame è proiettato nel futuro e, nella loro

prospettazione, è destinato a non esaurirsi.

Il 29 agosto del 2001 PANZERI Sergio viene arrestato in flagranza di reato all'esito di una indagine, condotta dalla Procura della Repubblica di Bergamo ed autonoma rispetto a quelle che hanno portato al rinvio a giudizio degli odierni imputati. Qualche giorno dopo il suo arresto gli viene applicata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Tale stato di detenzione non gli impedisce di apportare il proprio contributo all'associazione e, soprattutto, di dare esecuzione agli accordi illeciti stipulati con DE LUCA Bruno. Essenziale, come più volte anticipato, è stato, a tale fine, il ruolo svolto da GHILARDI Francesco, detto "Franz". Lo si desume con chiarezza dalla lettura delle conversazioni telefoniche tra DE LUCA Bruno e GHILARDI Francesco intervenute tra il 1 settembre ed il 3 settembre del 2001, tutte intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno in contatto con l'utenza telefonica 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco. Nella telefonata n. 1341 del 1.9.2001, ore 12.07, GHILARDI comunica a DE LUCA Bruno che PANZERI Sergio è stato prima arrestato e poi ristretto agli arresti domiciliari: (*l'hanno bloccato e ora è a casa e non si può muovere*). Precisa che non solo hanno fermato PANZERI, ma anche l'altro; trattasi di Ventura Vittorio, che al momento dell'arresto si trovava nell'auto insieme al PANZERI ed è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di sostanza stupefacente (cfr: ante quando è stata presentata la figura di PANZERI Sergio). In ogni caso GHILARDI dichiara di avere contattato PANZERI su un numero diverso da quello che DE LUCA conosce. Dopo aver rappresentato i suoi sospetti sulle cause dell'arresto del PANZERI, GHILARDI concorda con DE LUCA un appuntamento. Poche ore dopo l'imputato contatta di nuovo DE LUCA Bruno (cfr: conversazione telefonica n. 1352 del 1.9.2001 ore 16.48), gli riferisce di avere sentito il fornitore e fissa un incontro per il giorno successivo. Il fornitore viene indicato in "Mario", lo stesso di cui DE LUCA Bruno e PANZERI Sergio hanno parlato nelle conversazioni telefoniche n. 441 e 442 del 17.8.2001 e che, in epoca antecedente e prossima a tale data, aveva ceduto al gruppo una partita di droga per il controvalore di lire 50 milioni. GHILARDI insiste perché l'incontro avvenga presso la sua abitazione. DE LUCA è di contrario avviso; evidentemente non vuole lasciare incustodito il "laboratorio" di Molteno e non ha persone che possano controllarlo in sua assenza. DE LUCA, in ogni caso, dice a GHILARDI di avere bisogno di sostanza stupefacente per un quantitativo pari a "uno". Trattasi verosimilmente di un chilogrammo di cocaina (il cui controvalore si avvicina ai 50 milioni di lire

oggetto della fornitura antecedente e prossima al 17.8.2001). Sul finire della conversazione DE LUCA insiste affinché GHILARDI riferisca di "fare la metà" ad un soggetto che non viene espressamente indicato:

V.M.1 - *Oh, digli metà, dai!*
V.M.2 - *Eh?*
V.M.1 - *Digli metà.*
V.M.2 - *Alla prima casa?*
V.M.1 - *Sì... No, digli metà, metà.*
V.M.2 - *Ah! Ah! Va bene.*
V.M.1 - *Capito? Dai!*

Tale messaggio, verosimilmente, doveva essere portato a PANZERI Sergio, cioè colui che teneva i contatti con il fornitore "Mario" e nell'interesse del quale GHILARDI operava (sull'agire di GHILARDI per conto di PANZERI si veda più ampiamente *infra*). Molteplici e concordanti, infatti, sono gli elementi indiziari che depongono in questo senso. DE LUCA Bruno conosceva già GHILARDI Francesco sia per il tono confidenziale usato dai due, sia perché gli stessi si danno appuntamento per perfezionare gli accordi circa l'imminente consegna di stupefacente presso l'abitazione di DE LUCA a Molteno, ancor prima che GHILARDI riferisca a DE LUCA dell'arresto di PANZERI; dunque, GHILARDI già intratteneva rapporti illeciti con DE LUCA, ma, nonostante ciò, sente la necessità di comunicargli la notizia dell'arresto di PANZERI, vale a dire del soggetto che aveva i contatti più stretti con il fornitore "Mario". La circostanza dell'arresto dello spacciatore bergamasco, in ogni caso, non fa cambiare ai due il progetto in corso; GHILARDI è soggetto ritenuto sicuramente affidabile da DE LUCA, che comunque viene informato dallo stesso GHILARDI che quest'ultimo è in contatto telefonico con PANZERI. Il progetto in questione, inoltre, ha diversi punti in comune con quelli direttamente concordati da DE LUCA e PANZERI e di cui vi è traccia nella conversazione telefonica n. 1000 del 26.8.2001 più volte citata. In primo luogo, coincide il dato temporale: PANZERI e DE LUCA avevano deciso, seppure dopo una trattativa piuttosto difficoltosa, l'acquisto in "società" di una partita di droga per la fine del mese di agosto ed, inoltre, il primo aveva preannunciato al secondo una nuova e vantaggiosa fornitura proprio per gli inizi di settembre. In secondo luogo, vi è corrispondenza nel riferimento ad una divisione a metà della partita di droga che si rinviene sia nel momento in cui DE LUCA accetta la proposta del sodale di acquistare "in società" dello stupe-

facente *(BRUNO - perché, l'hai vista quella? Quella lì l'hai vista? DANILO - Certo che l'ho vista! (...), t'ho detto che l'ho vista oggi, stasera alle sette l'ho fatto venir giù per me. BRUNO - Ascolta, allora... però metà, eh! DANILO- Va bene, ho capito, Bruno, cosa devo dirti? Piuttosto che star lì fermo, ho fatto anch'io così, stasera alle sette l'ho fatto arrivar lì...),* sia negli accordi di massima relativi alla fornitura di settembre, a cui PANZERI fa cenno nella conversazione di cui alla traccia n. 1000 del 26.8.2001 più volte citata: [PANZERI, rivolgendosi a DE LUCA]: *t'ho detto, bum, bum, bum, bum, a* ***settembre*** *facciamo quel discorso che t'ho detto oggi, tu mi hai detto: "Danilo, per la* ***metà*** *ci sono anch'io". Buona!* . In ultima analisi, non va trascurato il fatto che il fornitore è lo stesso "Mario", con il quale PANZERI era in contatto e che attraverso lo stesso spacciatore bergamasco aveva ceduto a DE LUCA Bruno nel mese di agosto un quantitativo di sostanza stupefacente per un controvalore di circa quarantacinque milioni di lire (cfr: conversazioni telefoniche di cui alle tracce n. 441 e 442 del 17.8.2001 più volte citate).

Tali elementi, unitamente intesi, portano a ritenere che la fornitura di cui DE LUCA Bruno e GHILARDI Francesco parlano nelle conversazioni intercettate il 1.9.2001 sia o quella che DE LUCA e PANZERI si sono accordati di acquistare in "società" nella conversazione telefonica del 26.8.2001, ovvero quella a cui i due hanno fatto riferimento quando, nella medesima conversazione, programmavano la loro attività nel mese di settembre. Nella prima delle due ipotesi si spiegherebbe la ragione per la quale il DE LUCA, come si vedrà tra breve, esprima al GHILARDI l'intenzione parlare e mettere a posto una volta per tutte le cose con il fornitore "Mario", che gli aveva praticato – a suo giudizio – un prezzo troppo alto.

Indipendentemente dall'esatta individuazione delle due forniture indicate nella conversazione n. 1000, ciò che traspare con assoluta certezza è che GHILARDI Francesco, dopo l'arresto di PANZERI, nei primi giorni di settembre porta ad esecuzione in favore del sodalizio criminale gli accordi raggiunti da quest'ultimo con lo stesso DE LUCA. Più in particolare la fornitura viene eseguita il 3 settembre: GHILARDI Francesco, infatti, in tale data, si accorda telefonicamente con DE LUCA Bruno per condurre il fornitore

"Mario" a Molteno dallo stesso DE LUCA, che, come anticipato, aveva espresso il desiderio di incontrarlo e di parlarci di persona. Al riguardo, si presti attenzione alle conversazioni telefoniche di cui alle tracce n. 1506 e 1510 del 3 settembre 2001, entrambe intercettate sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nell'occasione in contatto con l'utenza 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco; nella seconda delle due telefonate uno dei due interlocutori viene chiamato "Franco"; diminutivo con cui spesso è chiamato il GHILARDI. Quanto al contenuto della telefonata, DE LUCA dice espressamente a GHILARDI che vuole vedere di persona "Mario" perché così ci parla una volta per tutte e mette a posto le cose ([DE LUCA]: "*Eh, sì, deve venir su perché almeno una volta per sempre parlo con lui, capito?, e metto a posto...*"). Il dato è sicuramente significativo. L'espressione usata da DE LUCA lascia chiaramente intendere che il "Mario" di cui parla è lo stesso che, attraverso l'intermediazione di PANZERI, gli ha fornito partite di sostanza stupefacente altre volte. Prima di allora, evidentemente, non aveva avuto occasione né motivo per parlarci di persona; venuta meno la fattiva intermediazione di PANZERI, ristretto agli arresti domiciliari, DE LUCA Bruno ritiene opportuno parlare con lo stesso "Mario" per mettere a posto – come dice lui – "*una volta per sempre*" le cose, ovvero avverte l'esigenza di lamentarsi personalmente con lui del cattivo trattamento che gli aveva riservato in occasione dell'acquisto in società con il PANZERI dello stupefacente, di cui alla conversazione telefonica n. 1000 più volte citata.

Tali ultime conversazioni telefoniche, poi, permettono di ritenere, con assoluto margine di certezza, che il rapporto tra l'associazione di cui al capo C) ed il fornitore "Mario" si è protratto, attraverso l'intermediazione di GHILARDI Francesco e PANZERI Sergio, fino al 10 ottobre 2001, giorno in cui tale soggetto, individuato in Franjcevic Mario, viene arrestato in flagranza di reato dagli uomini della Questura di Lecco.

Il testimone Sostituto Commissario Russo Dante, sentito all'udienza del 14.1.2008, riferisce che, il 10 ottobre 2001, alcuni suoi uomini, mentre stanno monitorando l'abitazione di GHILARDI Francesco, notano l'arrivo di una FIAT Punto che, successivamente, viene "staffettata" da altra autovettura condotta dallo stesso GHILARDI verso

l'abitazione di DE LUCA a Molteno. Come risulta dal verbale di arresto redatto in data 10.10.2001 e depositato all'udienza del 13.2.2009 dal P.M. tra gli atti irripetibili (doc. 11) , l'auto, condotta da Franjcevic Mario, viene fermata in località Brivio, non distante da Molteno, ed al suo interno, occultata nel vano motore, dentro una sacca di tessuto grigio, è rinvenuta della sostanza stupefacente suddivisa in tre involucri di cellophan trasparente per un peso lordo complessivo di circa 412 grammi.

Sussistono sufficienti elementi per ritenere che anche in tale occasione il fornitore "Mario" si stava recando da DE LUCA Bruno per consegnargli la partita di droga poi sequestrata. Innanzitutto, si tenga in considerazione l'identità dei soggetti coinvolti nelle vicende di cui si tratta. In secondo luogo, va posto in evidenza il contesto territoriale; l'auto, infatti, è stata fermata nel lecchese in un Comune non distante da Molteno. In ultima analisi assume sicuramente rilevanza proprio il fatto che l'autovettura condotta dallo stesso Mario era "staffettata" dall'automobile guidata da GHILARDI Francesco, che, dunque, lo precedeva al fine di indicargli la strada da seguire per raggiungere l'abitazione di DE LUCA a Molteno. Non può non notarsi come la condotta tenuta da GHILARDI Francesco fosse identica a quella che lo stesso, circa un mese prima, aveva dichiarato che avrebbe assunto nella conversazione telefonica intrattenuta con DE LUCA di cui prima si parlava, traccia n. 1510 del 3 settembre 2001. Si è visto sopra, infatti, come in tale conversazione DE LUCA Bruno avesse chiesto a GHILARDI di accompagnare a casa sua il fornitore "Mario", perché voleva mettere definitivamente a posto con lui alcune cose. GHILARDI Francesco, accedendo alla richiesta di DE LUCA, così si esprimeva: (FRANCO) – *"Ah, giusto! Va bene, oh! Oh, io vengo davanti con la moto e lo faccio salire"*. Dunque, anche nell'occasione dell'incontro tra DE LUCA Bruno e Franjcevic Mario del 3.9.2001 GHILARDI Francesco, a bordo di un mezzo diverso da quello condotto dal fornitore "Mario", aveva guidato quest'ultimo presso l'abitazione di DE LUCA Bruno. Non può che concludersi, dunque, che, attraverso la mediazione di PANZERI Sergio e GHILARDI Francesco, Franjcevic Mario abbia rifornito l'associazione "guidata" da DE LUCA Bruno almeno dall'agosto 2001 al 10 ottobre

dello stesso anno, data del suo arresto; dunque, anche in epoca successiva all'arresto di PANZERI Sergio.

L'istruttoria ha permesso di apprezzare, poi, come nel periodo compreso tra la fornitura del 3 settembre 2001 e l'arresto di Franjcevic Mario del 10 ottobre 2001, i membri dell'associazione avessero programmato l'approvvigionamento di altre partite di droga.

Sul punto si presti attenzione alla conversazione telefonica 1863 del 11 settembre 2001 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno in contatto con l'utenza 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco, che nell'occasione viene chiamato "Franco" dall'interlocutore. Il GHILARDI chiede a DE LUCA se aveva ancora 50 grammi di sostanza stupefacente da cedergli (il giorno precedente, infatti, ne aveva ritirati 20). DE LUCA risponde che non ne aveva da dargliene. I due allora si scambiano le seguenti battute:

FRANCO - Ascolta, io volevo chiederti una cosa, non ne hai ancora un cinquanta?
V.M. - Eh, ostia, io ce n'ho pochissima, Franco!
FRANCO - Bon, bon, niente allora.
V.M. - perché ho lavorato, capito?
FRANCO - Beh, no, no, no, aspettiamo... faccio aspettare a tutti domenica allora, perché anch'io...
V.M. - Eh, domenica arrivano, dai!
FRANCO - Sì, sì. Okay, dai!

Dal dialogo si comprende che gli interlocutori hanno perfetta conoscenza dei tempi di rifornimento dell'associazione. GHILARDI, infatti, prima che DE LUCA dicesse qualcosa sul punto, afferma di dovere aspettare domenica; solo a quel punto DE LUCA conferma che domenica sarebbe dovuta arrivare una nuova fornitura, necessaria per alimentare l'attività di spaccio, non solo di DE LUCA Bruno, ma anche di GHILARDI Francesco, rimasto anche lui come DE LUCA senza materia prima da lavorare e vendere.

Dopo l'arresto di Franjcevic Mario, si registrano ulteriori forniture di sostanza stupefacente nel mese di ottobre.

Ed infatti, il giorno undici ottobre (quello immediatamente successivo all'arresto del Franjcevic) GHILARDI Francesco è di nuovo in contatto con DE LUCA Bruno. Nella conversazione telefonica di cui alla traccia n. 2729, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nell'occasione in contatto con l'utenza telefonica 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso (per le ragioni già eviden-

ziate) a GHILARDI Francesco, quest'ultimo parla con DE LUCA Bruno. GHILARDI nella trascrizione della telefonata va individuato in V.M.2, mentre DE LUCA Bruno in V.M.1, in quanto, in un passaggio della stessa conversazione trascritta, V.M.2 afferma che deve sentire "Danilo", cioè PANZERI Sergio; a tale riguardo, si osservi: in primo luogo che, come già emerso, era GHILARDI Francesco che teneva i contatti con il PANZERI, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione; in secondo luogo, che solamente GHILARDI, e non DE LUCA, aveva il nuovo numero di telefono di PANZERI. Ed infatti, GHILARDI, nella conversazione di cui alla traccia n. 1341 del settembre, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nell'occasione in contatto con l'utenza telefonica n. 333/6942571 intestata a GHILARDI Francesco, dopo avere comunicato a DE LUCA che PANZERI era stato arrestato, riferisce espressamente di essere in contatto con PANZERI attraverso una utenza telefonica diversa da quella sequestrata al momento dell'arresto e che il PANZERI utilizzava per parlare con DE LUCA: (V.M.2 [GHILARDI FRANCESCO]: - *Poi io l'ho sentito con un altro numero, no? Perché quel numero lì, quello che continui a chiamare non ce l'ha più perché gliel'hanno requisito*). Del fatto che DE LUCA Bruno, al momento della telefonata del 11 ottobre 2001 di cui alla traccia n. 2729 di cui si discute, non fosse a conoscenza della nuova utenza telefonica in uso a PANZERI Sergio e non avesse avuto contatti diretti con lo stesso, poi, vi è evidente prova nelle conversazioni telefoniche n. 2975 e n. 2987, entrambe del 17.10.2001 (dunque successive a quella in oggetto), intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto, quanto alla prima telefonata con l'utenza n. 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco, quanto alla seconda con l'utenza telefonica n. 339/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso a PANZERI Sergio, che in tale conversazione telefonica viene chiamato "Danilo". Nella prima delle due conversazioni GHILARDI Francesco chiede a DE LUCA Bruno di chiamare PANZERI Sergio che voleva parlargli. DE LUCA gli risponde che non aveva il numero di PANZERI e non poteva, dunque, chiamarlo. I due si lasciano con DE LUCA che chiede a GHILARDI di farsi dire da PANZERI cosa volesse.

La successiva telefonata n. 2729 è ancora più emblematica nel suo inizio; così DE LUCA e PANZERI si esprimono:

BRUNO - Pronto?
DANILO - Uhilà! Ah, Bru'...
BRUNO - Eh?
DANILO - Come va?
BRUNO - Chi sei?
DANILO - Eh, indovina... (Ride) Dai, è un po' che non ci sentiamo.
BRUNO - Ah.

DE LUCA Bruno e PANZERI Sergio, dunque, il 17 ottobre 2001 si risentono telefonicamente dopo diverso tempo: presumibilmente non avevano avuto contatti dall'arresto del secondo, avvenuto più di un mese prima.

Nella telefonata di cui alla traccia n. 2729 del 11 ottobre 2001, dunque, l'interlocutore V.M.2, che riferisce all'altro che deve sentire Danilo, non può che essere GHILARDI Francesco.

Tornando a quest'ultima conversazione, GHILARDI Francesco chiede a DE LUCA se avesse della sostanza stupefacente da dargli e se avesse effettuato sulla stessa determinati lavori (verosimilmente se l'avesse divisa in pacchetti):

V.M.2 - Ascoltami, volevo chiederti: tu c'hai ancora quel disegno... quello là tutto sciolto?
V.M.1 - In parte sì, però sempre uguale è.
V.M.2 - Sempre così, sciolta?
V.M.1 - Sì, sciolta, ma anche quell'altra... comunque è uguale, dico.
V.M.2 - Ah, ah, ah!
V.M.1 - E' uguale, ma poi lo vedi te, lo vedi dopo, no?
V.M.2 - Eh! Sì, sì... No, no, mi interessava se per caso gli avevi fatto quel... quel lavoro che li avevi fatti...
V.M.1 - Sì, sì.
V.M.2 - ...suddivisi a pacchetto.
V.M.1 - Sì, sì.
V.M.2 - Li hai fatti tutti a pacchetto?
V.M.1 - Sì.
V.M.2 - Ma l'importante è che è quella là che fa il novanta...

I riferimenti al disegno sciolto, alla suddivisione in pacchetti ed al "novanta" (verosimilmente 90%) inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, che i due parlino di sostanza stupefacente. La conversazione, poi, prosegue con GHILARDI che chiede a DE LUCA quanto lavoro avesse. DE LUCA gli risponde quanto ne voleva. I due parlano in codice: GHILARDI ha chiesto a DE LUCA se avesse da rifornirlo. Il dato emerge in tutta la sua chiarezza se solo si presta attenzione al fatto che nella battuta successiva

GHILARDI dice a DE LUCA "- *Ah, buono, buono. No, perché devo sentire l'altro*" indicando quest'ultimo in "Danilo".

I contatti appena descritti tra GHILARDI Francesco e DE LUCA Bruno costituiscono i prodromi di una consegna di sostanza stupefacente effettuata da DE LUCA in favore di PANZERI Sergio. Di tale circostanza vi è indiretta, ma indubitabile, conferma nella conversazioni telefoniche n. 2975, 2976 e 2987, tutte del 17.10.2001, intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto, quanto alle prime due telefonate delle ore 18.38 e 18.46, con l'utenza telefonica 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco, quanto alla terza telefonata con l'utenza telefonica 333/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso a PANZERI Sergio, che in tale conversazione telefonica viene chiamato "Danilo". Nelle prime due conversazioni telefoniche, già in parte esaminate sopra, GHILARDI chiede a DE LUCA di contattare telefonicamente PANZERI Sergio, come già detto ristretto agli arresti domiciliari. DE LUCA, che non ha il numero di telefono di PANZERI, invita GHILARDI a sentirlo ed a riferirgli cosa avesse da dirgli PANZERI. Nella successiva telefonata GHILARDI riferisce a DE LUCA che PANZERI non è soddisfatto del prezzo praticatogli da DE LUCA. Quest'ultimo spiega le sue ragioni a GHILARDI, dicendogli che non è vero che non ha intenzione di dare una mano a PANZERI, che si trova in una situazione difficile; tutt'altro, sta facendo il possibile, ma per ragioni oggettive non può praticargli un prezzo più favorevole. Consiglia a GHILARDI di dire a PANZERI di acquistarne un quantitativo maggiore; in questo modo avrebbe potuto ottenere un prezzo sicuramente migliore. "*Ma io la mano gliela do, ti ho detto... ma scusa, Franci, io non ne prendevo quello che prende lui, capito? Io che ho detto a te? Digli di prendere come la prendevo io e gli faccio lo stesso prezzo, no?*". Nell'ultima delle tre telefonate PANZERI Sergio chiama DE LUCA Bruno ed i due spiegano le reciproche ragioni. DE LUCA, poi, insiste nell'affermare che sta facendo il massimo per PANZERI. Le giustificazioni addotte da DE LUCA convincono PANZERI ed i due si chiariscono; PANZERI Sergio, dunque, continuerà a ricevere la fornitura di sostanza stupefacente al prezzo praticatogli da DE LUCA, che, in fine chiamata, manifesta ancora la propria volontà di aiutare PANZERI, il quale gli comunica che in ogni caso a dicembre tornerà ad essere operativo.

Dall'insieme delle conversazioni telefoniche intercettate si comprende come, in questa fase, è DE LUCA Bruno a rifornire PANZERI Sergio, ristretto agli arresti domiciliari. I ruoli, rispetto al periodo di agosto e settembre, si sono invertiti.

DE LUCA per poter consegnare a PANZERI Sergio ed a GHILARDI Francesco partite di sostanza stupefacente è, evidentemente, in contatto, anche attraverso i restanti membri dell'organizzazione, con altri fornitori, tra i quali Gaetano Covelli "presentato" a DE LUCA da TROVATO Emiliano.

Alla fine del mese di ottobre TROVATO Emiliano mette in contatto il fornitore Gaetano Covelli con l'organizzazione; il Covelli cederà almeno in un'occasione un ingente quantitativo di stupefacente a DE LUCA Bruno. La principale fonte di prova di tale vicenda è costituita dalla conversazione tra presenti intercettata presso l'abitazione di Molteno il 26 ottobre 2001, traccia n. 105. Tale intercettazione ambientale è preceduta da alcuni contatti telefonici, che permettono di individuare in TROVATO Emiliano e DE LUCA Bruno i soggetti che conversano all'interno dell'appartamento di Molteno. Nella telefonata di cui alla traccia n. 142 del 26 ottobre 2001, ore 16.54, intercettata sull'utenza telefonica 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno (utenza, tra l'altro, sequestratagli all'esito della perquisizione personale del 21 novembre 2001), in contatto con l'utenza telefonica 328/1319398 intestata ad Aceto Giuseppina ed in uso a TROVATO Emiliano (su tale circostanza si veda ampiamente ante allorquando è stata introdotta la figura dell'imputato), quest'ultimo chiede allo zio dove fosse. DE LUCA gli risponde al solito posto. Il nipote chiude la breve conversazione comunicando che lo avrebbe raggiunto da lì a breve.

BRUNO - Pronto!
V.M. - Zio Bru'!
BRUNO - Eh!
V.M. - Dove siete?
BRUNO - Là al solito posto.
V.M. - Vengo là. Okay, ciao.
BRUNO - Ciao.

Dopo circa **25 minuti**, alle ore 17.19, TROVATO Emiliano, evidentemente arrivato a Molteno nei pressi dell'abitazione dello zio, fa uno squillo a DE LUCA Bruno per annunciare il suo arrivo o per farsi aprire. Tale chiamata viene registrata nella informativa della Questura di Lecco depositata all'udienza del 13.2.2009 come traccia n. 143; le utenze telefoniche in contatto sono le stesse di cui alla precedente chiamata n. 142. Nell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 105 con inizio alle ore **16.38**, al minuto **13.37**, e dunque approssimativamente all'orario della telefonata di cui alla traccia n. 142, si ascoltano le battute della stessa conversazione pronunciate da DE LUCA: *UOMO: (risponde al telefono)... "Pronto? Hey... al solito*

posto... ciao (termina la conversazione telefonica). Poco dopo, al minuto **38.55**, e dunque approssimativamente all'orario di cui allo squillo registrato alla traccia n. 143 e, soprattutto, dopo **25 minuti e qualche secondo** dalla chiamata di cui alla traccia n. 142, vale a dire nello stesso lasso di tempo intercorso tra tali contatti telefonici, è possibile apprezzare all'interno dell'abitazione aprire e chiudere la porta ed immediatamente dopo il soggetto indicato come UOMO, vale a dire l'unico che fino ad allora aveva parlato, rispondendo alla telefonata n. 142 delle 16.54, chiedere a UOMO 1: "*Allora tu sei tornato?*" e quest'ultimo rispondere: "*Si, si...*". Appare chiaro che ad essere entrato nell'abitazione di Molteno sia stato TROVATO Emiliano, lo stesso che 25 minuti prima aveva preannunciato telefonicamente il suo arrivo e che con uno squillo aveva segnalato la sua presenza nei pressi dell'abitazione, forse per farsi aprire la porta. Tale soggetto va individuato in UOMO 1, sia perché UOMO si trovava già nell'appartamento di Molteno al minuto 13.37 e rispondeva alla telefonata inoltratagli dallo stesso TROVATO Emiliano, sia perché nel prosieguo della conversazione "Uomo" dice a "Uomo 1" di chiedere a tale Gaetano, che era in procinto di contattare telefonicamente, se si ricordasse di lui: più nel dettaglio gli dice: "*UOMO: Va beh che lo conosce l'Oregon... se vuole venire (incomp 40.16)... se viene la, ne parliamo... ci dici: "Bruno", vedi se si ricorda di me... glielo dici...*". Il riferimento a "Bruno" è fatto chiaramente dal soggetto che porta tale nome. Nelle battute successive "Uomo 1", chiamando tale Gaetano, gli chiede espressamente: *eh, c'è... ma tu lo conosci Bruno, lo conosci? A Bruno?*. Sullo sfondo si ascolta il soggetto individuato come "UOMO" che dice a "UOMO 1" di dirgli in ogni caso che lui comunque se lo ricordava. Deve ritenersi, con assoluta certezza, dunque, che l' "UOMO" 1 della conversazione tra presenti intercettata presso l'abitazione di DE LUCA Bruno il 26.10.2001 con inizio alle ore 16.38, progressivo n. 105, sia TROVATO Emiliano, mentre UOMO sia DE LUCA Bruno.

Quanto al merito della conversazione, i due parlano di una consegna di sostanza stupefacente. I riferimenti alla sostanza stupefacente ed alla fornitura sono piuttosto espliciti:

UOMO 1: ...Che devo fare... già mi è venuto a dire che non è buona...
UOMO 2: Eh, appunto...
UOMO 1: Se non mi dice il prezzo... e per telefono, poi... mh...
(omissis)
UOMO: Se ne vale la pena, però... ohu... se ne vale la pena, che dicci più o meno... fatti capire quanto...

Dal minuto 40.40 al minuto 40.50 (pausa di dialogo)

UOMO: ...Se te la vende te la fai dare più pesante...

UOMO 1: Eh?
UOMO: Te la fai dare più pesante...
(omissis)
UOMO: No, come vuoi tu... quindici in poi, vedi che la puoi raddoppiare quella...
UOMO 1: E la lunga come facciamo, come si taglia quella...
UOMO: Quella la puoi raddoppiare tranquillamente...
(si sovrappongono le voci)
UOMO 1: ... Certo che rimane la riga..
UOMO: Quella cosa...
UOMO 1: Quella che avete lasciato..
UOMO: No... questa è buona, quella di fuori rimane...
UOMO 1: Ahaaaa... per questo, perché c'è...
UOMO: E cazzo, ti vale si, mi viene sette e mezzo mi viene... no, quella è la stessa che è forte però non è miscelata... allora, questi qua sono undici, sennò non valevano un cazzo come erano, allora altri dieci sono di questa...
UOMO 1: Mettimela in due tagli, sennò poi la faccio...
UOMO: Quale faccio, questa qua? E arriva a quindici... (rumori di fondo)....

Dai passaggi della conversazione appena riportati appare ugualmente chiara la circostanza che erano in corso delle trattative perché la fornitura fosse consegnata da Covelli Gaetano a DE LUCA Bruno e TROVATO Emiliano. Quest'ultimo, infatti, dice allo zio che per telefono non gli avrebbe detto assolutamente il prezzo; DE LUCA, sempre prodigo di consigli in materia, dice al nipote che se avesse accettato di vendergliela, se la doveva far dare più pesante; il riferimento è sicuramente a Covelli Gaetano che, nel corso dell'intercettazione ambientale, viene più volte chiamato da TROVATO Emiliano, anche con l'utenza telefonica 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno. Al minuto 47 circa, infatti, è possibile comprendere che DE LUCA, dopo avere digitato, sotto dettatura, sul proprio cellulare il numero di "Gaetano", passa l'apparecchio al nipote, il quale fissa con lo stesso Covelli un appuntamento presso l'abitazione di DE LUCA a Molteno. Tale conversazione telefonica viene anche direttamente intercettata sull'utenza 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 338/1550992 intestata a tale Montanari Marzio ed in uso a Gaetano Covelli, che nell'occasione viene chiamato "Gaetano" dall'interlocutore. In tale conversazione i due parlano in codice di sostanza stupefacente. Gaetano Covelli dice a TROVATO Emiliano che ora non poteva venire perché doveva andare a prendere la moglie; tenuto conto dell'attività svolta dai soggetti e del tenore dei dialoghi tra DE LUCA Bruno e TROVATO Emiliano che hanno preceduto tale telefonata, appare corretto ritenere che con l'espressione utilizzata Gaetano Covelli avesse voluto comunicare a TROVATO Emiliano che doveva andare a prendere della sostanza stupefacente, indicata appunto come "moglie". Il Covelli ed il TROVATO fissano un appunto presso l'abitazione di

DE LUCA a Molteno per la sera stessa. Gaetano Covelli non conosce la strada, sicché TROVATO Emiliano gli fornisce le prime indicazioni, dopo di che i due si accordano per risentirsi telefonicamente per ulteriori dettagli.

Dal prosieguo dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno si può, altresì, evincere che quello con Covelli è un rapporto appena iniziato e che tale possibile canale di approvvigionamento viene reperito da TROVATO Emiliano. Si è già visto, infatti, come DE LUCA Bruno abbia una conoscenza superficiale di Gaetano Covelli, tanto che dubita anche del fatto che questi si ricordi di lui. Ad avere "reperito" tale fornitore è, dunque, TROVATO Emiliano, che ancora una volta, dopo il tentativo con MECAJ Giok e MAZZEI Giuseppe, indirizza dallo zio DE LUCA Bruno un altro possibile fornitore, al fine di instaurare tra questi e l'associazione stabili rapporti di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Le analogie con il fatto riferito dal collaboratore di giustizia MECAJ (cfr: quanto indicato *ante*) sono notevoli. Anche nella vicenda qui analizzata DE LUCA Bruno ha il compito di valutare la qualità della sostanza stupefacente e di decidere circa l'opportunità di instaurare il rapporto di collaborazione. Si veda, infatti, come DE LUCA sia prodigo di consigli nei confronti del nipote su come quest'ultimo debba condurre le trattative.

UOMO 1: Già il prezzo gli è uscito...
UOMO: Mò vediamo... sennò un paio di grammi li prendo di la.. quando voi andate la che vi da?
UOMO 1: Chi, Gatano?
UOMO: Eh...
UOMO 1: E niente, se va lui e la prende adesso...
UOMO: Ahaaa... e allora si vede che ci mangia di sopra lui!

UOMO 1: Eheee *però, a cento non è arrivato mai, a 85/80...*
(si sovrappongono le voci)
UOMO 1: ... No, quella buona, questa...
UOMO: Ahaaa...
UOMO 1: Questa ha detto che è del compare (incomp 50.59)...
UOMO 2: Non si capisce niente se è bagnata...
(si sovrappongono le voci)
UOMO 1: E tu ti devi regolare...
UOMO: Si... quando è bagnata son già due, tre etti di più che ti fregano quando è bagnata...
UOMO 1: E' furbo...
UOMO: Che il trucco qual è, se è bagnata, però mò è buona, hai capito?
UOMO 1: E va bene...

DE LUCA teme che Covelli Gaetano applichi loro un prezzo troppo alto. Mette in guardia il nipote che, quando la sostanza stupefacente è bagnata, gli "rubano" due - tre etti. Infine, lo rassicura, dicendogli che sarà lui a controllarne la qualità:

UOMO 1: L'ha vista che l'aveva fatta e non ci sembrava buona, l'ha provata e tutto e (incomp 51.15)...
(si sovrappongono le voci)

UOMO: No, ma quando arriva poi me la faccio io qua, poi vediamo... perché pure quella che c'ho io è sempre sintetica, però esce tutta, ne esce di più....

Verosimilmente, la prima consegna di sostanza stupefacente da parte di Covelli Gaetano avviene il giorno successivo alle conversazioni intercettate sopra descritte. Come riferito dal Sostituto Commissario Russo Dante all'udienza del 14 gennaio 2008, il 27 ottobre 2001 - dunque il giorno successivo alla conversazione tra presenti intercettata presso l'abitazione di Molteno e di cui al progressivo n. 105 - alle ore 15.46 gli agenti della Questura di Lecco, appostati nei pressi del laboratorio di DE LUCA Bruno a Molteno, notavano allontanarsi il Mercedes SLK di DE LUCA Bruno, che poco tempo dopo faceva ritorno a Molteno seguito da due autovetture; una di queste, una Lancia Y, risultava intestata ad Aceto Rosetta, convivente di Gaetano Covelli; tale autovettura viene parcheggiata presso l'abitazione di DE LUCA. Una terza auto sopraggiunge poco dopo e da questa viene notato scendere un tale che si dirigeva, con un sacchetto in mano, verso l'abitazione di DE LUCA e da tale locale, successivamente, usciva sempre con in mano il sacchetto. In questa occasione, evidentemente, DE LUCA ha ricevuto da Gaetano Covelli una fornitura di sostanza stupefacente.

Della consegna di tale partita vi è sicura prova nella conversazione tra presenti intercettata presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA Bruno il 30.10.2001 progressivo n. 201 con inizio alle ore 14.16. Tra i minuti 28.52 e 30.03 DE LUCA Bruno, che sta parlando con un ospite del trattamento della sostanza stupefacente e che, contemporaneamente, sta esaltando l'ottima qualità della sostanza stupefacente che stava lavorando, afferma che lui "la roba" non la prende ovunque; la droga, che l'interlocutore stava osservando lavorare, infatti, proveniva da Milano, da uno di Petilia Policastro. Tale ultima affermazione, unitamente intesa al dato temporale, permette di ritenere che il soggetto che gli aveva fornito la droga fosse proprio Covelli Gaetano. Innanzitutto si osservi che il dialogo intercettato è del 30 ottobre, cioè di pochi giorni successivo alla "presentazione" di Covelli Gaetano a DE LUCA Bruno e, soprattutto, alla "consegna" del 27 ottobre. Inoltre, dalla conversazione telefonica di cui alla traccia n. 144, intercettata sull'utenza telefonica 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, già citata, si comprende che Gaetano Covelli non abita nel lecchese; TROVATO Emiliano, con lui in contatto telefonico, deve spiegargli nei minimi dettagli la strada da seguire e Covelli, anche il 27 ottobre, avrà bisogno di essere condotto a Molteno da DE LUCA Bruno, che lo precedeva a bordo della propria auto (cfr: deposizione Sostituto Commissario Russo Dante del 14 gen-

naio 2008). Verosimilmente, dunque, Gaetano Covelli opera a Milano, città dove TROVATO Emiliano nell'anno precedente era stato attivo nel traffico di sostanza stupefacenti (cfr: quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Milano n. 806/06, [R.G.GIP 863/06] depositata dal P.M. all'udienza del 7 febbraio 2008). Gaetano Covelli, poi, e ciò appare di notevole importanza, è nativo di Petilia Policastro. Lo si apprende chiaramente dall'elenco degli imputati della sentenza Wall Street, prodotta nel presente giudizio, dove Gaetano Covelli risulta nato il 15 giugno del 1959 proprio a Petilia Policastro; analogo, seppure non identico, dato viene riferito dal teste Paolo Siervo, il quale, sentito all'udienza del 17.4.2008, ha dichiarato che Gaetano Covelli, che peraltro il 3 dicembre 2001 veniva controllato in provincia di Varese insieme allo spacciatore SURIANO Giovanni (a cui nel presente processo è stato contestato, tra gli altri, il capo A54), era nato il 15 giugno del 1959 a Crotone; molto probabilmente il testimone si è limitato a riportare la provincia nella quale, come è noto, si trova il paese (Petilia Policastro, appunto) dove è nato il Covelli. Gli elementi di prova portati all'attenzione del Tribunale, dunque, permettono di ritenere che tra il 26 ed il 30 ottobre 2001 (molto probabilmente il 27 ottobre) il petilino Gaetano Covelli ha rifornito DE LUCA Bruno, e dunque l'associazione di cui lo stesso faceva parte, di sostanza stupefacente acquistata a Milano.

Tale ultimo elemento consente di collegare tale fornitura ad un altro membro dell'associazione, MORO Vito Leonardo. Si noti al riguardo che il 28 ottobre 2001, alle ore 21.10, viene intercettata una conversazione telefonica tra DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo (traccia n. 284 intercettata sull'utenza 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 349/1573984 intestata a MORO Vito Leonardo, che si presenta all'interlocutore come "Vito"). MORO Vito Leonardo chiede all'interlocutore se avesse sentito "*quello là*", che MORO aveva provato a contattare due o tre volte. DE LUCA gli risponde che, la sera precedente, lo ha chiamato "*questo qua di Milano*", che gli ha detto che "*hanno avuto dei problemi così, ma tutte balle... Va bene! Perché dice che non ci stavano dentro con i viaggi*". MORO replica lamentandosi del fatto che il suo interlocutore glielo avrebbe potuto dire prima perché così gli avrebbe risparmiato di telefonare in continuazione a "quello là". Tenuto conto del contesto nel quale tale ultima conversazione è inserita, è possibile apprezzare che il soggetto a cui MORO ripetutamente ha telefonato è TROVATO Emiliano, mentre DE LUCA Bruno ha parlato il giorno precedente con "*questo qua di Milano*", vale a dire con Gaetano Covelli. Dal tenore della conversazione emerge che MORO è coinvolto nei progetti

malavitosi che legavano l'associazione qui giudicata (di cui l'imputato faceva parte) e Covelli Gaetano; MORO, infatti, cerca contatti indiretti con Covelli e riceve da DE LUCA notizia che lo stesso gli aveva riferito che avevano avuto dei problemi perché non ci stavano dentro con i viaggi. D'altronde, vi è sufficiente prova che Gaetano Covelli avesse tenuto contatti con l'associazione fino all'arresto di DE LUCA Bruno. Il 2 novembre 2001 presso l'abitazione di Molteno DE LUCA Bruno è al telefono con Covelli Gaetato, chiamato nell'occasione "*Gatà*", con il quale scambia alcune battute: *Pronto? Pronto? Pronto? Sì, ciao, oh, mi senti? Mi senti? Mi senti, Gatà? Ohu! Eheee, se sei con quelli là, Gatà? Sì, mi serviva... basta che veniva, sì, sì, ciao, ciao.* (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 272, dal minuto 39.26). Appare plausibile, tenuto conto della natura dei rapporti esistenti tra i due, che anche in tale circostanza abbiano parlato o fatto allusione ad affari relativi al traffico di sostanza stupefacente. Pochi minuti dopo Gaetano Covelli, chiamato Gaetà, è presente presso l'abitazione di DE LUCA e conversa con quest'ultimo della sostanza stupefacente che lo stesso DE LUCA stava lavorando (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo 273). Il 22 novembre 2001, poi, TROVATO Emiliano (cfr: conversazione intercettata sull'utenza telefonica 328/1319398 in uso a TROVATO Emiliano n. 1444, delle ore 16.30, tra TROVATO Emiliano ed il COVELLI, chiamato nell'occasione "Gaetano") comunica allo stesso COVELLI che lo zio è stato arrestato. Dal tenore della conversazione e da alcune battute scambiate tra gli interlocutori emerge come i due fossero ancora legati da rapporti illeciti: in particolare, in un punto della telefonata TROVATO chiede a Covelli, che non abitava nel lecchese (non conosceva, infatti, la zona e non sapeva come raggiungere Molteno), se doveva venire da lui; in un altro TROVATO Emiliano chiede a Covelli Gaetano se fosse tutto a posto, ricevendo da quest'ultimo una risposta affermativa. I due, poi, sembrano darsi appuntamento dopo la chiusura della pizzeria di TROVATO Emiliano.

Tutti gli elementi sopra analizzati portano a ritenere che MORO Vito Leonardo fosse stato coinvolto nei progetti malavitosi che legavano l'associazione qui giudicata (di cui l'imputato faceva parte) e Gaetano Covelli.

Nelle prime settimane del mese di novembre, GHILARDI Francesco e PANZERI Sergio propongono a DE LUCA Bruno l'acquisto di una consistente partita di droga. La fonte di prova relativa a tale vicenda è costituita, principalmente, dalla conversazione tra presenti intercettata presso l'abitazione di Molteno il 9 novembre 2001, progressivi n.

444 e 445 con inizio il primo alle ore 14.27 e il secondo esattamente un ora dopo, alle 15.27. In tali intercettazioni GHILARDI Francesco conversa con DE LUCA Bruno. Il fatto che sia proprio l'odierno imputato a parlare con DE LUCA Bruno si evince dalla telefonata n. 1253 del medesimo giorno, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a GHILARDI Francesco, che in tale telefonata viene chiamato da DE LUCA "Franz", che, come più volte detto, è il soprannome di GHILARDI Francesco. Questi, alle ore 14.39 chiama DE LUCA annunciando il proprio arrivo presso la sua abitazione di Molteno. Al minuto 53.37 della prima delle due intercettazioni ambientali si sente bussare e dentro l'abitazione di Molteno entra un soggetto che viene chiamato "Franco", che, unitamente a "Franz", è uno dei modi in cui viene comunemente chiamato GHILARDI Francesco. Nella seconda delle due intercettazioni, il soggetto, indicato come "UOMO", che conversa con DE LUCA Bruno fino al minuto 30.20 è GHILARDI Francesco. Tra la conversazione 444 e la 445, infatti, non vi è soluzione di continuità; la prima, che inizia alle ore 14.27, è della durata di un'ora zero minuti e sei secondi e la seconda inizia appunto un'ora dopo alle 15.27. Dunque, i due soggetti che conversano nell'abitazione di Molteno sul finire della traccia 444, e che sono DE LUCA Bruno e GHILARDI Francesco per essersi espressamente chiamati nel corso della stessa "Bruno" e "Franco" e per avere, il GHILARDI, annunciato il suo arrivo con la chiamata n. 1253 sopra descritta, non possono che essere le uniche due persone che riprendono il colloquio all'inizio della traccia 445 fino al minuto 30.20, quando GHILARDI saluta DE LUCA ed esce dall'abitazione di Molteno.

Quanto al contenuto della conversazione, GHILARDI e DE LUCA parlano di questioni relative al trattamento ed al commercio di sostanze stupefacenti. Tra il minuto 2.15 ed il minuto 3.12 GHILARDI Francesco riferisce a DE LUCA che "Danilo", cioè PANZERI Sergio, lo aveva invitato a dire allo stesso DE LUCA che era "ripartito" anche Gino e che, se gli fosse interessato, lo avrebbe potuto rifornire della sostanza stupefacente che quest'ultimo gli avrebbe consegnato il giorno successivo. DE LUCA Bruno si dimostra sicuramente interessato a ricevere tale fornitura e chiede a GHILARDI quanto vuole Gino. GHILARDI non conosce i dettagli della trattativa, sicché DE LUCA precisa che:

"Se mi dice il prezzo io gli dico sì o no perchè io oggi praticamente non lavoro, sempre se me la portano, ho chiamato ieri, questo qua oggi... che cazzo mi cambia se arriva domani, se tu mi dici che sei sicuro, quello che dici è sicuro io... (incomp)"

Il discorso su tale questione, momentaneamente interrotto, viene ripreso dai due poco dopo il minuto 17.21, quando GHILARDI Francesco dice a DE LUCA Bruno che con precisione non sa se a "Danilo", cioè PANZERI Sergio, gli sarebbero arrivati due o tre chilogrammi di cocaina; tutto, dipende, infatti, da quanta droga i fornitori, che "*è due settimane che son via*", sarebbero riusciti a "fare passare". Ribadisce, tuttavia, che il PANZERI gli aveva detto di riferire a DE LUCA se fosse interessato a partecipare all'affare. I due si lasciano con DE LUCA Bruno che chiede a GHILARDI Francesco di dirgli per telefono, verso le ore 17.30 dello stesso giorno, se la fornitura sarebbe arrivata l'indomani, quali sarebbero stati la qualità della sostanza ed il prezzo. Poche ore dopo, alle 17.37, come da accordi, GHILARDI Francesco telefona a DE LUCA Bruno (conversazione n. 1273 intercettata sull'utenza telefonica n. 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno ed in contatto con l'utenza telefonica 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a GHILARDI Franscesco) comunicandogli di avere sentito PANZERI Sergio che gli aveva detto che i fornitori sarebbero arrivati in ogni caso il giorno seguente, ma che non sapeva neanche lui com'era la qualità della sostanza stupefacente:

V.M.	*- Ecco. Ascoltami, l'ho sentito prima e m'ha detto che domani a tutti i costi c'è, però non sa neanche lui com'è.*
BRUNO	*- Ho capito.*
V.M.	*- Hai capito?*
BRUNO	*- Allora ci sentiamo domani.*
V.M.	*- Ecco, m'ha detto così di dirti.*
BRUNO	*- Ci sentiamo domani allora.*
V.M.	*- Ecco, domani m'ha detto che nel pomeriggio, così gli han detto, che sono in...*
BRUNO	*- Va bene, dai!*
V.M.	*- ...son qua. Okay?*
BRUNO	*- Quando lo sai sicuro, mi fai sapere.*

Il 9 novembre del 2001, dunque, DE LUCA Bruno sta perfezionando un accordo con PANZERI Sergio per ricevere una parte della copiosa fornitura (due o tre chilogrammi) che stava arrivando a quest'ultimo e che lo stesso PANZERI gli aveva offerto attraverso l'intermediazione di GHILARDI. Si tratta di un tema, quello della distribuzione tra gli associati delle più importanti forniture eseguite in loro favore, che si ripropone con frequenza all'interno dell'associazione e che soddisfa diversi interessi di cui sono portatori i componenti del gruppo.

Nello stesso mese di novembre si registra un altro rapporto illecito dalla non univoca interpretazione, desumibile dalla conversazione telefonica del 15 novembre 2001 (trac-

cia n. 76, intercettata sull'utenza n. 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a Ghilardi Francesco [per la individuazione della utenza intercettata si veda l'informativa della Polizia di Stato depositata all'udienza del 13 febbraio 2009 p. 59], tra lo stesso GHILARDI e DE LUCA Bruno; GHILARDI chiama DE LUCA "Bruno"). In tale telefonata GHILARDI Francesco chiama appositamente DE LUCA Bruno per comunicargli che avevano arrestato dei corrieri della droga a Ventimiglia, aggiungendo che così 50 milioni di lire erano andati in fumo. DE LUCA Bruno commenta l'episodio dicendo "*eh ti pareva*" e ribattendo che poi ne avrebbero parlato di persona. In tale affare sembra coinvolto anche PANZERI Sergio, come più volte osservato, strettamente collegato a GHILARDI Francesco. Di tale circostanza vi è prova nella conversazione telefonica di cui alla traccia n. 383 del 18 novembre 2001, intercettata sull'utenza telefonica 333/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso allo stesso PANZERI; l'attribuzione a quest'ultimo di tale utenza telefonica è certa se solo si presta attenzione a come nella conversazione n. 2987 del 17.10.2001, intercettata sull'utenza telefonica n. 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, i due interlocutori si chiamano per nome: "Bruno" e "Danilo". Gli interlocutori al telefono parlano di episodi sfavorevoli e di persone che avevano messo nella "*nella lista nera*". Uno dei due afferma: "*io ti voglio dire una sola cosa a te, solo una cosa... quanto ha fatto? Cinquanta io, trenta te, quaranta ....? Io in un momento lo ripijo. Capito*?. Il riferimento alla perdita dei cinquanta milioni che GHILARDI aveva comunicato a DE LUCA il 15 novembre appare piuttosto chiaro, sicché non può non ritenersi che anche PANZERI avesse partecipato all'affare poi andato in fumo per l'arresto dei corrieri al confine di Ventimiglia.

L'interpretazione dell'episodio che qui si commenta, come detto, non appare univoca. Non vi è certezza, infatti, se la fornitura in questione fosse la stessa che sarebbe dovuta arrivare il 10 novembre e di cui GHILARDI e DE LUCA avevano parlato il 9 novembre, ovvero se costituisse l'oggetto di un autonomo rapporto, nel quale questi ultimi e PANZERI Sergio avevano investito del denaro per l'acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente. Depone per quest'ultima interpretazione il fatto che:

a) nella telefonata n. 1273 sopra indicata GHILARDI comunica a DE LUCA che PANZERI era sicuro che tale fornitura sarebbe arrivata il giorno successivo, dunque il 10 novembre, ben cinque giorni prima della conversazione nella quale GHILARDI riferisce a DE LUCA dell'arresto a Ventimiglia dei fornitori; sicché appare verosimile che quella di cui alla conversazione telefonica del 15 novembre fosse una ulteriore fornitura;

b) la fornitura di cui discutono il 9 novembre, secondo le aspettative di GHILARDI, doveva avere ad oggetto circa 2-3 chilogrammi di sostanza stupefacente, quantità incompatibile con la somma di circa 50 milioni che era stata investita dal PANZERI e che era andata perduta per l'arresto dei corrieri al confine di Ventimiglia.

Depone, al contrario, per l'unicità degli affari in esame la circostanza che, quando GHILARDI, nell'abitazione di Molteno, ha riferito a DE LUCA la proposta fattagli da PANZERI, ha parlato di soggetti che erano via da due settimane e che non sapeva se fossero riusciti a "fare passare" la sostanza stupefacente; espressione, questa, che lascia intendere come i fornitori dovessero ancora affrontare dei controlli, come quello esistente sul confine di Ventimiglia, dove sono stati arrestati i corrieri di cui GHILARDI parla nella telefonata del 15 novembre 2001.

Qualunque sia l'interpretazione cui aderire, va evidenziato come il rapporto illecito tra GHILARDI – PANZERI, da una parte, e DE LUCA Bruno, dall'altra, iniziato ancor prima del mese di agosto del 2001, si sia protratto, senza soluzione di continuità fino al mese di novembre; ancora una volta sono i due spacciatori bergamaschi a porsi quali mediatori di grosse partite di droga in favore di DE LUCA.

Vanno ora affrontati gli episodi relativi alle ulteriori forniture del 19 e 21 novembre, in occasione delle quali sono stati tratti in arresto ONOFRIO Felice, DE LUCA Bruno, DI PINTO Luigi e MORO Vito Leonardo.

Nel mese di novembre, come si è anche visto, i membri del gruppo si distinguono per la loro intraprendenza. Gli "affari" sono talmente floridi che DE LUCA Bruno ha bisogno di una persona che lo aiuti nello spaccio e che presenzi, in sua assenza, il laboratorio di Molteno. Il 5 novembre sale da Reggio Emilia ONOFRIO Felice. DE LUCA Bruno lo inserisce subito in pianta stabile nella struttura associativa, tanto che l'imputato sarà protagonista, quale intermediario, di una fornitura di circa 750 grammi di cocaina proveniente da Reggio Emilia.

Quanto al reperimento di nuovi canali di approvvigionamento, nel periodo tra il 15 ed il 21 novembre si registrano i contributi di tre sodali: ONOFRIO Felice, appunto, ALCARO Luigi e TROVATO Emiliano. L'attivo operato dei primi due soggetti permette all'associazione di ricevere tra il 19 ed il 21 novembre, complessivamente, 2,750 chilogrammi di cocaina, che DE LUCA avrebbe diviso tra i componenti della stessa. Tale cospicua fornitura induce lo stesso DE LUCA, che non era in grado di trattare al mo-

mento altro quantitativo di stupefacente, a rifiutare l'affare procuratogli da TROVATO Emiliano lo stesso giorno 21.

Come si è visto in altra parte della motivazione, la consegna di queste importanti forniture di sostanza stupefacente, prevista per il giorno 16 novembre, viene preventivamente comunicata da DE LUCA agli altri membri dell'associazione.

Nella conversazione telefonica n. 76 del 15.11.2001 (intercettata sull'utenza telefonica n. 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a Ghilardi Francesco, che chiama l'interlocutore "Bruno"; per l'esatta individuazione dell'utenza intercettata si veda con attenzione l'informativa della Questura di Lecco acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 10.2.2009, p. 59) GHILARDI telefona a DE LUCA. Quest'ultimo lo informa che l'indomani avrebbe ricevuto una partita molto consistente (*è tanta la spesa*) di sostanza stupefacente. Gli chiede, pertanto, se a lui ed a PANZERI Sergio interessasse parte della fornitura. La lettura diretta del dialogo consente di comprendere appieno le motivazioni che spingono DE LUCA a fare tale richiesta a GHILARDI:

BRUNO - *Eh, no, poi siccome io devo fare tanta spesa, no?*
V.M. - *Eh, eh.*
BRUNO - *Allora dico, non... cioè mi... mi scoccia fare tanet cose così e poi magari... tenermela qua. Appunto dico, se magari interessava... quando la prendo...*
V.M. - *Mh mh, ho capito.*
BRUNO - *Qua... Quanta ne fare giusto.*
V.M. - *Eh sì, ho capito il disc... il tuo discorso, però...*
BRUNO - *No, no, ma non... non intervenire prime, no, non c'entra niente; io dico, dopo ti può interessare?*

Ulteriori passaggi della conversazione permettono di apprezzare che tale richiesta è rivolta principalmente a PANZERI Sergio, a cui GHILARDI Francesco doveva comunicare quanto riferitogli da DE LUCA (*BRUNO - Eh no, volevo dire, siccome lì appunto è tanta la... la spesa, no?...(...) ...e cioè, dico, se magari, ecco... i... il tuo amico lì...).* GHILARDI non sa se ha bisogno della droga offertagli da Bruno; evidentemente perché prima deve sentire PANZERI Sergio. DE LUCA precisa che non è necessario che contribuiscano prima della consegna al pagamento del prezzo; se ne avessero avuto bisogno gliela avrebbe consegnata successivamente. I due si accordano per vedersi di persona ed in quella sede avrebbero deciso il da farsi.

Lo stesso giorno, (conversazione del 15.11.2001, traccia n. 1816, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, tra lo stesso DE LUCA e MORO Vito Leonardo, che riceve la chiamata sull'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" dallo stesso gestita; nella conversazione i due si chiamano per

nome, "Bruno" e "Vito") DE LUCA telefona a MORO ed esordisce informandolo dell'arrivo della fornitura per il giorno successivo: "*Ciao. Ascolta, m'ha chiamato quello là, no?... (...) ...dice che non sa a chi gliela porta e me la dà domani a mezzogiorno*". Le espressioni usate da DE LUCA permettono di comprende come MORO fosse già a conoscenza dell'affare di cui parla DE LUCA; si notino, infatti, le allusioni a "*quello là*" che lo ha chiamato e che gliela "*dà domani a mezzogiorno*"; MORO non avrebbe potuto comprendere il senso delle parole usate da DE LUCA se non fosse anche lui coinvolto nell'affare. Nel prosieguo della telefonata si ha ulteriore conferma di tale circostanza. DE LUCA, infatti, che deve soddisfare un cliente della Valtellina, è rimasto senza sostanza stupefacente e chiede 10 pezzi a MORO, il quale non ne ha che cinque da dargliene. Evidentemente anche MORO ha esaurito le scorte ed è in attesa della nuova fornitura, che DE LUCA gli comunica dover arrivare il giorno successivo. A tale riguardo si noti come il 21.11.2001, il giorno in cui è arrivata la partita più consistente, MORO è stato arrestato mentre si recava presso l'abitazione di DE LUCA. Presso i locali della sua pizzeria, poi, sono stati trovati, unitamente ad una imbustatrice elettrica ed ad alcune bustine di cellophan trasparente ancora da utilizzare, solamente dei piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, segno evidente che l'imputato attendeva di essere rifornito.

Di tali forniture vi è un primo cenno nella conversazione telefonica 1883 del 16 novembre 2001 ore 20.26, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, che parla con un soggetto chiamato "Gì", verosimilmente diminutivo di "Gino", soprannome con il quale viene chiamato ALCARO Luigi. Questi, infatti, è l'interlocutore di DE LUCA nelle conversazioni n. 1883, 1885, 1957 e 2003, le prime due del 16 novembre, le altre del 17 novembre, tutte intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, ed aventi il medesimo oggetto, vale a dire le trattative per la fornitura in favore di DE LUCA di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente. L'identificazione in ALCARO Luigi del soggetto in contatto con DE LUCA Bruno emerge in tutta la sua chiarezza prestando attenzione al fatto che:

1) le telefonate in questione sono tra loro strettamente connesse; la lettura delle stesse relative trascrizioni permette di apprezzare che le persone al telefono stanno decidendo se acquistare o meno una partita di sostanza stupefacente da persone in contatto con "Gì", interlocutore di DE LUCA Bruno;
2) i soggetti al telefono sono i medesimi; nelle telefonate di cui alle tracce 1883, 1957 e 2003 uno dei due interlocutori viene chiamato "Gì", mentre nelle tracce 1883 e 1957

l'altro soggetto viene chiamato "Bruno", nome di battesimo di DE LUCA, titolare dell'utenza telefonica intercettata; la telefonata 1885, delle ore 20.28, poi, non è altro che il seguito di quella di cui alla traccia 1883, delle ore 20.26, interrottasi improvvisamente;

3) relativamente all'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno del 16 novembre 2001, progressivo n. 610 con inizio alle ore 12.29, tra i minuti 40.33 e 43.21, i periti così hanno trascritto:

Si dà atto che Bruno continua a canticchiare
VM - Sotto c'è...
B - Alcaro! Alcaro! "Alcatraz"!... *(continua a canticchiare)*...
VM - Vuoi la sedia?
(rumori di fondo)
VF - Ma io...
(si sovrappongono le voci)
B - (*inoltra una conversazione telefonica*)... Gì? E allora? Eh.. posso parlare... dov'è? Grande? E dove l'ha presa? *(In sottofondo si sente trascinare sul pavimento una sedia)* - (*Ancora al telefono*).. Va bene, dai... okay.. okay, ciao... (*termina la conversazione telefonica*)... Ma vaffanculo, vai... ho capito dove tiene la testa Gino...
VM - Sta lì?
B - No, ha detto: "Ragioniamo, domani quando siete a Milano!"... per me domani (*P.I. 41.52*) mettiamo che... mettiamo... e facciamo finta che?! Facciamo finta che? Era dolce?
VF - Facciamo finta che...

DE LUCA Bruno, indicato nella trascrizione con "B", si trova presso il proprio appartamento di Molteno e sta conversando con un uomo ed una donna non identificati (indicati nella trascrizione con "VM" e "VF"). Bruno, come spesso è solito fare, sta canticchiando, allorquando decide di inoltrare una telefonata. Cerca sulla rubrica telefonica il numero della persona da chiamare, ALCARO appunto, verosimilmente indicato in rubrica con il nome "Alcatraz". DE LUCA Bruno non è nuovo a tali comportamenti. Nella intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno di qualche ora successiva (progressivo n. 612 con inizio alle ore 14.29) si registra il seguente dialogo tra MORO e DE LUCA:

V - Che numero è? Sette?
B - Tre, otto (3,8)... credo di si...
V - Un tre, tre,otto (338)..
B - Tre, otto (3,8)..
V - Tre, tre (3,3)... che vuol dire?
B - No, la fine...io ti ho detto la fine, mica l'inizio...
V - Ah...
B - Allora, aspetta... B... B... Alcaro... "Alcatraz"... (canticchia)...
VM - (P.I. 24.55)..
(si sovrappongono le voci)
B - Tre, otto, nove (3,8,9)...
V - Sta appoggiato a questo...
B - (canticchia)... è mica di qui..
V - Eh?

B - E' mica lì... io l'ho spento quello... (rumori)... vien su, terrun... è come la cosa di telefono.. io l'ho messo bene... no... io (P.I. 15.47) gli squilli... figurati...

Anche in tale occasione appare evidente come DE LUCA Bruno stia scorrendo la rubrica telefonica, passando a ritroso dalla lettere "B" alla "A" di ALCARO.

Tornando al progressivo 610, che qui più direttamente interessa, dopo avere trovato il numero di ALCARO sulla rubrica del telefono cellulare, DE LUCA inoltra la telefonata e parla appunto con ALCARO Luigi che chiama nella circostanza "Gì". Le battute pronunciate da DE LUCA, intercettate nell'ambientale di Molteno, permettono di apprezzare che DE LUCA parla in codice di sostanza stupefacente con ALCARO Luigi. Significativo è l'abbrivio "*eh posso parlare?*". Le domande "*dov'è*", "*è grande*", "*dove l'hanno presa*" non solo sottintendono che oggetto delle stesse sia la sostanza stupefacente, ma permettono anche di apprezzare che ALCARO stesse ricercando una fornitura di droga per conto di DE LUCA e dell'associazione; in nessun altro modo possono spiegarsi i quesiti posti da DE LUCA sulla quantità e sul luogo di provenienza. Da quanto successivamente riferito da DE LUCA alle persone presenti presso l'abitazione di Molteno circa il contenuto della conversazione avuta con ALCARO, poi, si apprende che quest'ultimo stava operando in Milano:

B - (*inoltra una conversazione telefonica*)... Gì? E allora? Eh.. posso parlare... dov'è? Grande? E dove l'ha presa? *(In sottofondo si sente trascinare sul pavimento una sedia)* - (*Ancora al telefono*).. Va bene, dai... okay.. okay, ciao... (*termina la conversazione telefonica)*... Ma vaffanculo, vai... ho capito dove tiene la testa Gino...
VM - **Sta lì?**
B - **No, ha detto: "Ragioniamo, domani quando siete a Milano!"... per me domani** (*P.I. 41.52)* mettiamo che... mettiamo... e facciamo finta che?! Facciamo finta che? Era dolce

Le trattative in questione dovevano essere anche ben avviate, se è vero che, quando ALCARO Luigi chiama DE LUCA Bruno alle ore 20.26 dello stesso giorno (cfr: traccia n. 1883) chiedendogli se fosse ancora interessato alla fornitura, questi gli risponde piuttosto seccato:

GI' - *Ascolta...*
BRUNO - *Eh!*
GI' - *...ti interessa ancora?*
BRUNO - *Eh sì, ma non ho capito, mi interessa ancora.*

Nella stessa conversazione telefonica ALCARO spiega, dunque, a DE LUCA che non aveva ritirato alcuna fornitura in quanto le persone che aveva contattato non erano state a loro volta rifornite: aggiunge, tuttavia, di avere parlato con il fratello più grande di tali persone, che gli aveva assicurato che la mattina successiva gli sarebbe arrivato dello stupefacente. Tra la conversazione telefonica di cui al progressivo 610

dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, avvenuta sicuramente tra DE LUCA Bruno ed ALCARO Luigi detto "Gino", e la conversazione telefonica 1883, di qualche ora successiva, dunque, vi è una stringente consequenzialità, dovuta alla identità non solamente dell'interlocutore di DE LUCA (chiamato in entrambe "Gi") ma soprattutto dell'argomento trattato: la fornitura di sostanza stupefacente sulle cui caratteristiche DE LUCA si è informato nella conversazione intercettata nell'ambientale e che, nella conversazione telefonica n. 1883, ALCARO spiega non avere potuto acquistare. Pertanto, è lecito desumere che l'interlocutore di DE LUCA nella conversazione telefonica 1883 sia proprio ALCARO Luigi, che è lo stesso soggetto che è al telefono con DE LUCA nelle conversazioni di cui ai nn. 1885, 1957 e 2003, per lo stretto legame esistente tra queste e quella di cui al n. 1883.

4) Come emerge da quanto intercettato presso l'abitazione di Molteno il 17 novembre 2001, progressivo n. 635 ora di inizio 13.37.46, DE LUCA Bruno, in tali circostante di tempo e di luogo, inoltra una telefonata del seguente tenore:

B -"Pronto?...-...Pronto?...-...Sì...-...Ah, ciao Salvatore...-...E vai dalla pizzeria Salvatore, io così non ti so ti so dire... (*F.I. da minuto 28.17 a minuto 28.18)* però non so dire quello che (P.I.), capito?...-...Eh! Capito? Qualche cosa... tu gli dici che te l'ho detto io di andare là...-...(*F.I. da minuto 28.25 a minuto 28.26*) porti una macchina...-...**No, quella macchina di mio cognato Gino del bar...-...**Però, va be'... però lo stesso non glielo devi toccare, che (P.I.) là...-...Eh!...-...Ah, ho capito...-...E tu quando... quando vieni ancora (P.I.)?...-...Allora se... in caso ci sentiamo prima?...-...Eh!...-...Appunto, non voglio che è così e poi io la mando, capito?...-...Ecco, va be'...-...Io magari... un po' prima te lo dico, dai!...-...Eh, va bene, dai!...- ...E poi ci vediamo, dai! Okay...-...Ciao, ciao, ciao.".

DE LUCA parla al telefono in codice con un tale Salvatore, al quale gli chiede di andare in un certo posto e di portare lì la macchina del cognato "Gino" del Bar. Tale ultimo soggetto è appunto ALCARO Luigi, cognato di DE LUCA Bruno avendo sposato la sorella di sua moglie e che all'epoca, come riferito anche dall'Ispettore Pasquale Vincenzo all'udienza del 3 giugno 2008 (p. 13 del verbale stenotipico), gestiva un bar-tabaccheria sul lungolago di Lecco. Il riferimento alla macchina che DE LUCA doveva mandare a prendere da un tale presso il cognato "Gino" del bar, si rinviene nella conversazione telefonica n. **1957** del 17 novembre 2001, ore 12.43, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, di circa un'ora precedente alla telefonata che emerge nell'intercettazione ambientale sopra riportata.

BRUNO - *Ascoltami, ma quella macchina devo mandare a prenderla o no?*
GI' - *E ti ho detto... io quel giorno ti ho detto: "Passa a prendertela domani mattina".*
BRUNO - *Eh, allora... No, perché non ho avuto nessuno, adesso magari glielo dico ad Alfredo, dai.*
GI' - *Uhm!*
BRUNO - *Okay.*
GI' - *V'a bene.*

In tale ultima conversazione, quindi, DE LUCA chiede all'interlocutore, lo stesso con il quale, nella medesima telefonata, stava trattando della fornitura di sostanze stupefacenti, se doveva mandare qualcuno a prendere la macchina. Dalla combinazione di tali fonti di prova tecniche, dunque, è possibile apprezzare che l'interlocutore, chiamato "Gi" da DE LUCA Bruno nella conversazione 1957, sia il cognato che ha un bar tabaccheria, vale a dire ALCARO Luigi detto Gino.

Dunque, per le ragioni sopra espresse ai punti 1), 2), 3) e 4), il soggetto in contatto con DE LUCA Bruno nelle conversazioni telefoniche 1883, 1885, 1957 e 2003 è ALCARO Luigi, che il 16 novembre 2001 stava trattando per suo conto la fornitura di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente.

Quanto al merito della vicenda, da quanto emerso dalla telefonata di cui all'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 610 con inizio alle ore 12.29, minuti 40.33 - 43.21 (più ampiamente *ante*; punto n. 3), la mattina del 16 novembre DE LUCA Bruno aveva motivo di ritenere che la trattativa fosse prossima alla positiva definizione. Quando alle ore 20.26 ALCARO Luigi gli chiede se la fornitura gli interessasse ancora, con ciò rappresentandogli che ancora non aveva ricevuto nulla, DE LUCA è alquanto seccato e ribadisce il suo interesse.

GI' - *Ascolta...*
BRUNO - *Eh!*
GI' - *...ti interessa ancora?*
BRUNO - *Eh sì, ma non ho capito, mi interessa ancora.*

ALCARO, come già detto, spiega, poi, a DE LUCA che non aveva ritirato alcuna fornitura in quanto le persone che aveva contattato non erano state a loro volta rifornite: aggiunge tuttavia di avere parlato con il fratello più grande di tali persone, che gli aveva assicurato che la mattina successiva gli sarebbe arrivato dello stupefacente.

DE LUCA, allora, avverte ALCARO Luigi che poco prima aveva ricevuto una telefonata da un tale (ONOFRIO Felice) che gli aveva proposto un'altra importante fornitura. Aggiunge che che avrebbe acquistato la fornitura di chi, tra i due, per primo, l'indomani, gli avesse confermato il definitivo buon esito della trattativa. I due si lasciano con DE LUCA che invita ALCARO a ricontattarlo l'indomani entro mezzogiorno (cfr: telefonata n. 1885 di due minuti successiva alla 1883 che si interrompe bruscamente per la caduta della linea).

La conversazione telefonica a cui DE LUCA fa riferimento è la numero 1870 del 16 novembre 2001, ore 19.51, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nella quale un soggetto non identificato (chiamato nella conversazione n. 1982 del giorno successivo, ad essa consequenziale, "Fili", diminutivo di ONOFRIO Felice), riferisce allo stesso DE LUCA di avere trovato un partita di sostanza stupefacente, nel linguaggio in codice chiamata come "motore". Che in tale conversazione gli interlocutori parlino di sostanza stupefacente emerge in tutta la sua evidenza dalla incongruenza delle espressioni utilizzate. Se effettivamente avessero fatto riferimento al motore di un automezzo, non avrebbe avuto senso che il venditore ne "volesse a sessanta" e che DE LUCA chiedesse di portargliene "uno" solamente, perché se non fosse stato buono poi non avrebbe saputo cosa farne di un altro, che in ipotesi, l'interlocutore, gli avrebbe potuto portare subito dopo. I due, in realtà parlano di un chilogrammo di cocaina, di cui DE LUCA vuole testare la qualità prima di comprarne altra per un identico, importante, quantitativo.

Nella parte finale della telefonata DE LUCA chiede all'interlocutore quando gli consegnerà la fornitura, indicandogli, sempre utilizzando un linguaggio in codice, che il motore che ha è "*fuso*", "*non va più per niente*" e lo ha "*lasciato a piedi*". Con tali espressioni DE LUCA intendeva rappresentare al sodale l'esigenza di avere al più presto materia prima da lavorare.

Il giorno successivo (il 17 novembre), alle ore 12.43, come da accordi, ALCARO Luigi chiama DE LUCA Bruno (cfr: conversazione n. 1957), chiedendogli cosa dovesse fare. DE LUCA gli risponde che l'altra fornitura sarebbe arrivata alle ore 13.30 e che non poteva più dire di no all'altro fornitore. Invita comunque ALCARO Luigi ad andare a vedere la sostanza stupefacente che gli avevano proposto in vendita, verosimilmente per testarne la qualità. La battuta successiva di ALCARO Luigi fornisce ulteriore conferma del fatto che il fornitore si trovava a Milano e non in zona (circostanza, come visto desumibile da quanto dichiarato da DE LUCA al progressivo 610, poco prima del minuto 41.52; cfr: ante); ALCARO, infatti, afferma che, se DE LUCA non fosse stato più interessato alla fornitura, lui non avrebbe fatto un viaggio per niente. DE LUCA, allora, dice ad ALCARO di aspettare due o tre giorni, posto che tale fornitura sarebbe potuta tornare utile per l'inizio della nuova settimana. La telefonata si chiude con ALCARO che invita DE LUCA a chiamarlo nel caso in cui l'altra consegna non fosse andata a buon fine. Anche quest'ultima fornitura, in effetti, attesa per il primo pomerig-

gio del 17 novembre aveva incontrato delle difficoltà. Il pomeriggio del 17 novembre 2001 viene trascorso da DE LUCA al telefono con ONOFRIO Felice ed ALCARO Luigi, nel tentativo di coordinare la consegna delle forniture e risolvere i problemi che gli venivano posti da questi ultimi. Di tale circostanza vi è prova in diverse intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA Bruno; si vedano, in particolare i progressivi 635, 636, 638, 639 e 640 che coprono un arco temporale che va dalle 13.37 alle 20.37 circa, nei quali sono riportate le battute pronunciate da DE LUCA in tali conversazioni telefoniche. In una di queste, direttamente intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, (traccia 1982 del 17 novembre 2001, ore 17.21) DE LUCA Bruno parla con "Filì", da individuarsi in ONOFRIO Felice, al quale chiede conto della fornitura promessagli nella conversazione telefonica n. 1870 del giorno precedente. Il fatto che si tratti della medesima fornitura e dello stesso interlocutore si evince, anche, dall'identico linguaggio in codice utilizzato dai due, che, anche in questa telefonata, parlano di un motore di un'auto che doveva essere consegnato a DE LUCA e di cui lo stesso aveva urgente bisogno. ONOFRIO Felice ha evidentemente incontrato dei problemi. Il pomeriggio del 17 novembre è ancora a Reggio Emilia, mentre DE LUCA Bruno lo attendeva a Molteno nel primo pomeriggio dello stesso giorno. Chiaro è il disappunto mostrato da quest'ultimo (indicato come V.M.):

V.M. - *Eh, ma insomma partite o non partite?*
FILI' - *Eh, ma vale la pena, cazzo? Io che cazzo devo fare con questo?*
V.M. - *Filì', non ti capisco,(...), mi devo stare senza, oh?*

DE LUCA è rimasto senza materia prima da lavorare ed ha urgente bisogno della fornitura promessagli da ONOFRIO Felice. Quest'ultimo gli spiega che il disguido era dovuto al fatto che il fornitore voleva prima essere pagato a Reggio Emilia. DE LUCA, allora, dice che avrebbe pagato la fornitura solo al momento della consegna. Sempre più in dubbio sul buon esito di tale fornitura DE LUCA chiama nuovamente ALCARO Luigi (conversazione telefonica n. 2003 del 17 novembre 2001 ore 20.37, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno), il quale lo informa che sta arrivando a casa sua con un campione di sostanza stupefacente da fargli provare. Evidentemente ALCARO è andato a Milano ed è tornato con un campione da fare testare a DE LUCA. Riferisce, poi, alcune cose a DE LUCA (verosimilmente che i fornitori non gli avrebbero consegnato la sostanza stupefacente prima del pagamento del prezzo)

1.2.

che suscitano irritazione in quest'ultimo. I due si lasciano con ALCARO che comunica a DE LUCA che tra breve sarebbe arrivato a casa di quest'ultimo.

L'affare procurato da ONOFRIO Felice andrà in porto, sebbene con notevole ritardo rispetto ai tempi auspicati da DE LUCA Bruno.

Il 19 novembre, infatti, vengono consegnati a quest'ultimo 750 grammi di cocaina, pagati dallo stesso DE LUCA circa 44 milioni di lire. Il 19 novembre 2001, presso l'abitazione di DE LUCA di Molteno si registra (cfr: intercettazione ambientale, progressivo 684 con inizio alle ore 14.38, tra i minuti 16.30 e 19.36) una conversazione telefonica tra DE LUCA e "Fili'"; il primo si lamenta con il secondo che, verosimilmente, gli stava comunicando l'aumento del prezzo concordato. Sempre nello stesso progressivo, al minuto 56.35, DE LUCA intraprende una conversazione telefonica con un certo "Franco" (verosimilmente GHILARDI Francesco), al quale comunica che i fornitori erano appena partiti (da Reggio Emilia) e che tra qualche ora sarebbero arrivati a Molteno.

Il teste Scarmato Mario, sentito all'udienza del 24 gennaio 2008, ha riferito che la sera del 19 novembre del 2001 stava svolgendo, insieme ai suoi colleghi della Polizia di Stato, un servizio di OCP nei pressi dell'abitazione di DE LUCA Bruno a Molteno. Il testimone ha dichiarato di avere visto, dopo che gli era stato comunicato dai colleghi che un'Alfa 166 con a bordo quattro soggetti era arrivata nei pressi di un parcheggio, alcune persone che si dirigevano verso l'abitazione di DE LUCA Bruno. Una solamente di queste veniva osservata bene dal testimone; si trattava di un signore di mezza età, con occhiali e baffi, e con in mano una valigetta di piccole dimensioni. Tale soggetto è stato poi riconosciuto ed identificato in Salvatore LANATÀ. Il teste Sostituto Commissario RUSSO Dante, sentito all'udienza del 17 gennaio 2008, ha riferito che nel corso del servizio di OPC, notavano l'arrivo di una macchina dalla quale scendevano delle persone che entravano nell'appartamento di DE LUCA Bruno; poco dopo la macchina, una Alfa Romeo, si allontanava e si dirigeva verso Monza. L'autovettura veniva fermata da una pattuglia della Polizia di Stato nei pressi di Cinisello Balsamo; a bordo della stessa c'erano Lanatà Salvatore, ONOFRIO Felice, e due cittadini albanesi Kubesha Beshnik e l'imputato CALLIKU Dashamir. Agli stessi veniva trovata e sequestrata la somma di lire 44 milioni e 900 mila, costituente il prezzo della fornitura di circa 700 grammi di cocaina poco prima consegnata a DE LUCA Bruno. I passeggeri dell'Alfa Romeo venivano tutti arrestati. Della consegna di sostanza stupefacente del quantitativo di circa 700

grammi vi è prova nella conversazione intercettata presso l'abitazione di Molteno, progressivo 691, con inizio alle ore 21.39. Nell'occasione con DE LUCA ci sono, almeno, tre persone, due italiane (indicate con VM2 e VM3 e che dialogano con DE LUCA) ed una straniera che, come viene dato atto dai periti trascrittori, nei primissimi minuti della traccia inoltra una telefonata non in lingua italiana. Una delle persone italiane è sicuramente il "Fili" delle conversazioni telefoniche, dato che, subito dopo il minuto 15.39, così DE LUCA chiama uno dei suoi ospiti.

Poco dopo il minuto 12.22, una voce maschile non identificata (VM3) rivolgendosi a DE LUCA così si esprime: *"VM3 - ...che mi ha detto sette etti per portare... l'ho portata (F.I. da minuto 12.26 a minuto 12.28) hai detto che è buona... (da minuto 12.30 a minuto 12.36 si sovrappongono le voci) ...vogliono i soldi, domani vogliono i soldi. Perché dopo (P.I.) in contanti (P.I.) in contanti...."* DE LUCA, dunque, ha ricevuto nell'occasione circa 700 grammi di sostanza stupefacente, il cui controvalore di 44.900.000 lire è stato sequestrato a LANATA'Salvatore ed ONOFRIO Felice la sera stessa del 19 novembre.

Parte di tale sostanza stupefacente viene sequestrata il 21 novembre, quando presso l'abitazione di DE LUCA, a Molteno, sono rinvenuti dalla Polizia di Stato circa 400 grammi di cocaina. Tenuto conto che DE LUCA Bruno fino al 19 novembre non aveva sostanza stupefacente da lavorare e da vendere (tanto che aveva espressamente detto ad ONOFRIO Felice che in mancanza della sua fornitura sarebbe rimasto senza; cfr: conversazione telefonica n. 1982 del 17 novembre 2001) se ne desume che la sostanza rinvenuta era quella consegnatagli il 19 novembre.

Quanto alla consegna dei 700 grammi circa di sostanza stupefacente, contestata ad ONOFRIO Felice e CALLIKU Dashamir in un autonomo capo di imputazione (il C97) devono essere rappresentate le ragioni che inducono a ritenere che gli imputati abbiano partecipato a tale fornitura.

Molteplici, invero, sono gli elementi che depongono in questo senso:

1) in primo luogo la circostanza che tale fornitura è stata preceduta da una serie di contatti telefonici tra DE LUCA Bruno ed un soggetto che viene chiamato "Fili", verosimilmente diminutivo di Felice; la difesa di ONOFRIO Felice ha posto in evidenza come in altre conversazioni intercettate presso l'abitazione di Molteno ONOFRIO Felice non fosse chiamato "Fili", bensì, al limite, "Feli". Tale argomento difensivo non appare determinante sia per le indubbie difficoltà per il perito trascrittore di di-

stinguere le due parole, sia perché nulla porta ad escludere che DE LUCA Bruno possa avere chiamato il cugino in entrambi i modi, "Feli" e appunto "Fili"; peraltro notevoli, gravi e precisi sono gli ulteriori indizi (rappresentati nei punti seguenti) che portano a ritenere che il "Fili" delle conversazioni telefoniche sia lo stesso ONOFRIO Felice poi arrestato il 19 novembre;

2) il fatto che la fornitura provenisse da Reggio Emilia, città dove, fino a poco tempo prima, ONOFRIO Felice era vissuto (cfr: deposizione del Sostituto Commissario Russo Dante del 14 gennaio 2008, pag. 72 del verbale stenotipico);

3) la circostanza che ONOFRIO Felice, il 5 novembre 2001 si reca a Molteno dal cugino DE LUCA Bruno per lavorare con quest'ultimo (su tale fatto verranno forniti diversi elementi di prova al momento di trattare nel dettaglio la posizione relativa ad ONOFRIO Felice); da tale data fino al 9 novembre la sua presenza viene costantemente registrata dagli apparecchi installati presso l'abitazione di Molteno, dove era anche ospitato. Dal 9 novembre non se ne ha più notizia; ricompare il 19 novembre, prima all'interno dell'abitazione di Molteno (cfr: intercettazione ambientale n. 691 del 19.11.2001), poi nell'Alfa Romeo fermata a Cinisello Balsamo, in compagnia di Lanatà Salvatore, Calliku Dashamir e di un altro cittadino albanese;

4) il fatto che il teste Scarmato abbia riferito che la sera del 19 novembre sopraggiungeva presso l'abitazione di Molteno un'Alfa 166 con a bordo quattro soggetti; uno di questi, poi identificato in Lanatà Salvatore, di mezz'età, con baffi ed occhiali, veniva notato dal teste e successivamente riconosciuto quando lo stesso, dopo essere prima entrato e poi uscito dall'abitazione, veniva fermato nei pressi di Cinisello Balsamo a bordo di una autovettura Alfa Romeo, insieme ad altre persone, tra le quali proprio ONOFRIO Felice e CALLIKU Dashamir. Deve ritenersi che il gruppo, formato da Lanatà Salvatore ed altre tre persone, che era arrivato a Molteno a bordo di un Alfa Romeo per effettuare una consegna di sostanza stupefacente in favore di DE LUCA Bruno, fosse lo stesso, che successivamente si era allontanato dall'abitazione di DE LUCA Bruno a bordo della medesima auto dopo avere consegnato la sostanza stupefacente. A tale riguardo si veda anche che, come è stato indicato dai periti trascrittori, presso l'abitazione di Molteno, alle ore 21.39 (cfr: progressivo 691 sopra citato), al momento della consegna dello stupefacente, erano presenti, oltre a DE LUCA Bruno, due soggetti italiani ed, almeno, uno straniero, udito perché aveva ricevuto una telefonata alla quale aveva risposto in lingua non italiana;

5) il fatto che ai quattro veniva trovato l'importo di 44 milioni di lire, che, tenuto conto del valore di mercato dello stupefacente, ben poteva bene costituire il prezzo dei 700 grammi circa di sostanza stupefacente che era stata ceduta a DE LUCA e di cui è dato evincere la consegna nella conversazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo 691, con inizio alle ore 21.39, poco dopo il minuto 12.22.

Non sussistono dubbi, dunque, che ONOFRIO Felice sia il soggetto che ha pianificato per telefono con DE LUCA Bruno la consegna della sostanza stupefacente ed ha condotto a Molteno i fornitori, tra i quali l'imputato CALLIKU Dashamir; gli stessi, dunque, vanno ritenuti responsabili del reato di cui al capo C97) loro ascritto.

La consegna di 700 grammi di sostanza stupefacente non ha indotto DE LUCA a rinunciare, nel breve periodo, a reperire altra cospicua fornitura, verosimilmente quella offertagli da ALCARO Luigi.

Il 21 novembre 2001 DI PINTO Luigi, su incarico di DE LUCA Bruno, va a Milano ed acquista due chilogrammi di cocaina. La circostanza che lo stupefacente è stato acquistato a Milano viene riferita dal Sostituto Commissario Dante Russo all'udienza del 17 gennaio 2008 e dall'Ispettore Vincenzo Pasquale all'udienza del 3 giugno 2008. Tale sostanza stupefacente viene sequestrata a DI PINTO a Castello Brianza, quando quest'ultimo la stava per consegnare a DE LUCA Bruno.

Sussistono sufficienti elementi indiziari per ritenere che la droga sia stata acquistata presso il fornitore con il quale aveva i contatti ALCARO Luigi: in primo luogo si presti attenzione al fatto che, nella conversazione n. 1957 del 17 novembre 2001 ore 12.43, DE LUCA Bruno aveva invitato ALCARO a ritardare l'acquisto di tale partita di due - tre giorni; così DE LUCA si esprimeva: *Aspettiamo magari due o tre giorni, in settimana, se non la porta... Tanto ormai la facciamo lunedì lo stesso, eh, Gi', capito?*. In secondo luogo, poi, DI PINTO Luigi ha prelevato la fornitura a Milano, dove ALCARO Luigi, come si è visto sopra, stava trattando la consegna di cui si discute. Inoltre, lo stesso DI PINTO Luigi, il giorno dell'acquisto dei due chilogrammi di sostanza stupefacente, dopo avere comunicato a DE LUCA Bruno, con lui in contatto telefonico (cfr: conversazione n. 2338 del 21 novembre 2001, ore 14.30 circa, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 in uso a DE LUCA Bruno) che la Polizia di Stato lo aveva fermato mentre, con il suo furgone, trasportava alcuni strumenti di proprietà di DE LUCA, dice a quest'ultimo che lo avrebbe raggiunto e che quella roba "qua" l'avrebbe lasciata a casa di Gino per il momento; più volte si è detto come "Gino" sia il soprannome di

ALCARO Luigi. Lo stesso giorno, poi, verso le ore 18.45 circa, quando cioè DI PINTO Luigi stava ritirando la sostanza stupefacente a Milano, DE LUCA Bruno nel proprio appartamento parla con degli ospiti di "Gino", di un affare a Milano e di come si fosse fatto portare un campione per testare la sostanza stupefacente (cfr: intercettazione ambientale n. 736:

(è arrivato qua alle sette di mattina... (*da minuto 08.27 a minuto 08.46 conversazione incomprensibile*) ...arriva (P.I.) Bruno tu (P.I.) a Milano... (*da minuto 08.55 a minuto 09.25 conversazione incomprensibile*) ...allora abbiamo un posto per incontrarci (F.I.) e... io ero con Gino, no? (P.I.) con Gino... (*da minuto 09.35 a minuto 11.17 conversazione incomprensibile*) ...ha detto: "Ci vediamo domani"; dice: "A quanto vuoi?"; "Prima mi devi dire com'è"; "È buona". Io sai che ho pensato? Me ne sono fatto dare un poco... (*da minuto 11.28 a minuto 11.54 conversazione incomprensibile*) ...ho capito. Dice: "È pura..." (*P.I. si sovrappongono le voci*).

Tutti questi elementi riconducono ad ALCARO Luigi, che, come si è visto nella conversazione telefonica n. 2003 del 17 novembre 2001 ore 20.37, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, aveva portato da Milano dei campioni di sostanza stupefacente da fare testare a DE LUCA Bruno.

La sintesi delle prove sopra analizzate induce a ritenere come altamente probabile che la sostanza stupefacente che DI PINTO stava consegnando a DE LUCA era stata acquistata dal fornitore milanese "contattato" da ALCARO Luigi.

Il 21 novembre 2001, inoltre, sfuma un altro affare: quello che TROVATO Emiliano aveva proposto a DE LUCA Bruno. Si veda la conversazione del 21.11.2001 ore 17.49 (traccia n. 1431), intercettata sull'utenza 328/1319398 intestata ad Aceto Giuseppina ed in uso a TROVATO Emiliano, che in tale telefonata chiama DE LUCA "zio Brù" e viene chiamato da quest'ultimo "Emiliano", tra i medesimi DE LUCA Bruno e TROVATO Emiliano. Quest'ultimo telefona allo zio proponendogli l'acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente; DE LUCA Bruno lo informa di essere "*a posto*"; in effetti DI PINTO Luigi stava per consegnargli una partita di due chilogrammi di cocaina.

Alle ore 20.05 del 21 novembre 2001 DE LUCA Bruno e DI PINTO Luigi vengono arrestati in flagranza di reato, perché in possesso di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente. Poco dopo verrà arrestato anche MORO Vito Leonardo che si stava recando presso l'abitazione di DE LUCA a Molteno. Tali arresti segnato la fine dell'associazione contestata al capo C.

Dopo gli arresti del novembre 2001, la maggior parte dei membri dell'organizzazione non colpiti dalle successive ordinanze di custodia cautelare continua

ad operare nel commercio di sostanze stupefacenti.

GHILARDI Francesco, infatti, viene arrestato il 21 febbraio del 2002, perché, presso il cortile della sua abitazione, veniva trovato unitamente ad EL AMRANI in prossimità dell'autovettura VW Passat in uso a quest'ultimo, nella quale erano rinvenuti circa 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che, presumibilmente, dovevano essergli ceduti. La successiva perquisizione dell'appartamento di GHILARDI portava al sequestro di un bilancino di precisione, di alcune bustine vuote e nuove e di circa 4.000,00 euro in contanti.

TROVATO Emiliano ed ALCARO Luigi protraggono il loro rapporto di collaborazione e continuano a spacciare sostanza stupefacente sul territorio lecchese. Ai due si aggiunge un terzo soggetto, TROVATO Giacomo, verosimilmente già attivo nel settore. Sul punto riferiscono i collaboratori di giustizia Esposito Danny e Mecaj Giok.
Dal primo collaboratore di giustizia, sentito all'udienza del 21 febbraio 2008, si apprende che:

A) a partire da un periodo che approssimativamente va dal novembre 2001 al luglio 2002 TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo lavoravano insieme nel settore del traffico di sostanze stupefacenti (quanto al dato temporale si veda come Esposito faccia riferimento a circa due anni – un anno e mezzo prima del suo arresto).

B) dopo l'arresto di DE LUCA Bruno, TROVATO Emiliano, e forse anche TROVATO Giacomo, si riforniva da ALCARO Luigi.

Mecaj Giok, sentito all'udienza del 11 marzo 2008, ha riferito come ALCARO Luigi ed i nipoti TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo lavorassero insieme nel commercio di sostanze stupefacenti.

Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia convergono sul fatto che, verosimilmente dopo l'arresto di DE LUCA Bruno, i cugini TROVATO ed ALCARO Luigi abbiano stretto un nuovo accordo criminoso finalizzato a compiere reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990. Tali propalazioni trovano puntuale riscontro anche nella sentenza n. 114 del 2004 (prodotta all'udienza del 2 maggio 2008) pronunciata dal Tribunale di Lecco, nella quale ALCARO ha patteggiato la pena anche con riferimento all'accusa di avere, in data 30.9.2002, ceduto in vendita a Flavio Falbo 10 g. di cocaina, grazie alla mediazione di TROVATO Emiliano, nonché nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 115/04 passata in giudicato, che ha ritenuto TROVATO Emiliano colpevole di avere, tra il 21 novembre 2001 ed il 7 marzo 2003, in concorso con Mazzei Francesco, acquistato,

presso terzi e presso lo zio ALCARO Luigi, ingenti quantitativi di cocaina, che successivamente tagliava, confezionava e cedeva in vendita a diversi spacciatori.

L'organizzazione che nasce da tale patto è "l'erede" naturale di quella di cui al capo C). Ne fanno parte, infatti, due membri di quest'ultima, gli unici, tra quelli che curavano il reperimento della sostanza stupefacente, a non essere stati colpiti da misure restrittive della libertà personale. Tuttavia, tale nuova organizzazione non può essere considerata l'evoluzione di quella di cui al capo C). Dirimente è l'assenza in quest'ultima della figura di DE LUCA Bruno, che fungeva da collante tra i diversi associati ed intorno al quale ruotava la vita del gruppo.

Quello stretto da ALCARO Luigi, TROVATO Emiliano e TROVATO Giacomo, dunque, è un patto oggettivamente e soggettivamente diverso da quello che ha dato vita all'associazione di cui al capo C). Ciò, come poi si vedrà, rileva anche al fine di escludere la responsabilità penale di TROVATO Giacomo per il reato contestatogli al medesimo capo.

Anche questa nuova organizzazione subisce delle importanti defezioni.

ALCARO Luigi viene arrestato il 14 novembre 2002, in quanto trovato in possesso di circa 202 grammi lordi di sostanza stupefacente.

I cugini TROVATO, che peraltro aiutano ALCARO vendendo una sua partita di droga e consegnando il ricavato alla di lui moglie (ne riferisce ESPOSITO Danny attribuendo il fatto a TROVATO Giacomo), continuano nella loro attività illecita e conquistano nel territorio lecchese un ruolo di primo piano. Il collaboratore di giustizia Mecaj Giok, sentito all'udienza del 13 marzo 2008 (pag 15 del verbale stenotipico), riferisce come lo spaccio a Lecco ed in provincia fosse controllato dai cugini TROVATO.

È del luglio del 2003 l'acquisto da parte dei cugini TROVATO di circa cinque chilogrammi di cocaina, sostanza stupefacente fornita per mezzo dell'intermediazione di SCHILLACI Paolo e di cui si è già ampiamente trattato nella parte della presente sentenza dedicata ai capi A15) A16) ed A17).

Per episodi di spaccio precedenti a tale periodo, compresi tra il 21 novembre 2001 ed il 7 marzo 2003, TROVATO Emiliano viene nuovamente arrestato e condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.

IV) Vanno ora affrontate le posizioni dei singoli imputati.

La figura di **PANZERI Sergio** è stata ampiamente trattata nelle parti II e III del presente capitolo. Il contributo fornito dall'imputato all'associazione, infatti, si è concretizzato nella mediazione, per il gruppo, di importanti forniture di sostanze stupefacenti e, soprattutto, dopo l'arresto dello stesso PANZERI avvenuto il 29 agosto 2001, nell'acquisto dall'associazione di diverse partite di droga.

In questa parte della motivazione si ripercorreranno velocemente le condotte più significative dell'imputato, soffermando l'attenzione su quegli aspetti non evidenziati in altri punti della presente sentenza.

PANZERI Sergio, detto "Danilo", come si è visto, aveva stabili contatti con il fornitore Franjcevic Mario e, attraverso lo stesso, anche grazie al contributo di GHILARDI Francesco, ha rifornito DE LUCA Bruno, e dunque l'associazione, di sostanza stupefacente dal mese di agosto al 10 ottobre del 2001, giorno in cui il Franjcevic è stato arrestato. In realtà l'attività di mediatore di importanti forniture di droga del PANZERI inizia ancor prima del mese di agosto e prosegue ininterrotta fino all'arresto di DE LUCA Bruno. Quando vengono registrate le prime conversazioni tra il PANZERI ed il DE LUCA, aventi appunto ad oggetto le forniture agostane, il rapporto tra i due era sicuramente già consolidato e risalente nel tempo, tanto che:

1) PANZERI Sergio ha riferito a Franjcevic Mario, il quale si era lamentato con lui del fatto che mancavano circa quattro dei quarantacinque milioni costituenti il prezzo pattuito per l'acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente, che DE LUCA Bruno "*era sempre regolare*" nei pagamenti. L'imputato può riferire a "Mario" che DE LUCA Bruno era sempre regolare nei pagamenti, in quanto, evidentemente, ha avuto anche in passato a che fare con lo stesso in analoghi traffici illeciti (cfr: conversazioni del 17.8.2001 n. 441 e 442 intercettate sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, il quale è in contatto con l'utenza 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio);

2) nella conversazione telefonica n. 1000 del 26 agosto del 2001, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio, quest'ultimo, che cerca di convincere DE LUCA Bruno, che non ritiene il prezzo congruo, ad acquistare in società una importante partita di sostanza stupefacente, così si esprime: (DANILO) *Te lo dico io, ma no, ma non mi interessa un cazzo, mi sta bene perché per i miei cazzi, per le mie cose, **per il rapporto che c'è, per il rapporto che c'è stato**, mi fa piacere così, poi vedrai che a set-*

tembre... (Soffia) ...facciamo quello che vogliamo.

3) Nelle conversazioni telefoniche n. 2975, 2976 e 2987 (tutte del 17.10.2001 intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto, quanto alle prime due telefonate delle ore 18.38 e 18.46, con l'utenza telefonica 333/6842571, quanto alla terza telefonata con l'utenza telefonica 333/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso a PANZERI Sergio, che in tale conversazione telefonica viene chiamato "Danilo") PANZERI Sergio, in difficoltà perché ristretto agli arresti domiciliari, anche attraverso GHILARDI Francesco, si duole con DE LUCA Bruno del fatto che quest'ultimo non lo stesse aiutando in quel particolare momento; più nel dettaglio PANZERI ritiene troppo alto il prezzo praticatogli in quel frangente da DE LUCA. Quest'ultimo nel giustificare la propria condotta evidenzia, tra l'altro, che in passato è stato proprio PANZERI Sergio a trattarlo male, fornendogli della sostanza stupefacente di pessima qualità:

(conversazione n. 2976): *[BRUNO] Scusa, io... va beh, devo... anzi lui* ***dall'inizio*** *si è comportato malissimo con me, che perlomeno questa qua è oro, la sua proprio faceva schifo, capito?*;

Il dato relativo alla pregressa fornitura di sostanza stupefacente non giudicata di buona qualità da DE LUCA Bruno emerge ancor più chiaramente nella conversazione di cui alla traccia n. 2987:

DANILO - Quando... Quando... La prima volta che con me mi hai detto: "Dani', (omissis), ma io non sono mica un pezzo di merda, a me mi stai trattando male", ti ho detto: "C'hai ragione, Bruno, scusa, sistemiamoci..."
BRUNO - No, ma ascoltami, Danilo...
DANILO - "...sistemiamoci", e ci siamo messi a posto.
BRUNO - Danilo, ascoltami...
DANILO - Però che mi tratti... che mi tratti così...
BRUNO - Ascoltami bene...
DANILO - ...(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 1")
BRUNO - Ascoltami bene, Danilo...
DANILO - C'ho due gam... c'ho due gambe rotte, non riesco a muovermi...
BRUNO - Ascolta, tu mi credi a me?
DANILO - No, ma ci credo, (parole incomprensibili, voci accavallate: durata 1").

I rapporti tra DE LUCA Bruno e PANZERI Sergio, dunque, non iniziati sotto i migliori auspici ma proseguiti solidamente, sono risalenti nel tempo, sicuramente anteriori all'agosto 2001.

Il legame tra PANZERI Sergio e DE LUCA Bruno, oltre a risalire nel tempo, era estremamente consolidato. Solo nella seconda metà dell'agosto 2001 si registrano la consegna di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (proveniente da Franjcevic Mario) del controvalore di circa 50 milioni di lire e due accordi per l'acquisto in società

di altre importanti forniture. Ci si riferisce:

- relativamente alla fornitura eseguita, a quanto emerso nelle conversazioni n. 441 e 442 del 17.8.2001, intercettate sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, il quale è in contatto con l'utenza 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio; quest'ultimo riporta a DE LUCA le lamentele del fornitore "Mario" al quale mancano quattro dei quarantacinque milioni costituenti il prezzo della fornitura; se il fornitore si lamenta che mancano quattro dei quarantacinque milioni di lire costituenti il prezzo della transazione, significa che la sostanza stupefacente è stata già ceduta a DE LUCA;

- quanto al primo accordo, alla fornitura che PANZERI Sergio insisteva venisse comprata in società con DE LUCA, al fine di permettergli di "lavorare" nell'ultima settimana di agosto. L'insistenza di PANZERI Sergio ha sortito effetto, posto che alla fine DE LUCA Bruno acconsente all'acquisto della fornitura, seppure considerata non a buon mercato (conversazione telefonica n. 1000 del 26 agosto del 2001, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio). La fornitura in questione è di una certa importanza; DE LUCA, infatti, ritiene di doverla pagare cinque milioni in meno rispetto al prezzo propostogli. PANZERI, come si è visto arriva a chiedergli se cinque milioni incidessero in maniera così importante sull'economia della sua attività. *Ergo*, il prezzo complessivo era di gran lunga superiore a cinque milioni; molto probabilmente non distante dai quarantacinque milioni di cui alla fornitura di metà agosto;

-quanto al secondo accordo, al progetto relativo all'acquisto all'inizio del mese di settembre di forniture ritenute dal PANZERI particolarmente vantaggiose. Di tale progetto vi è traccia proprio nella conversazione n. 1000 del 26 agosto 2001 da ultimo citata, allorquando PANZERI cerca di convincere DE LUCA utilizzando anche l'argomento delle favorevoli prospettive future:

(DANILO) - ...sto facendo... invece di star fermo anch'io, ho fatto anch'io così oggi, ho litigato, però vaffanculo, ho detto, che cazzo... se sto fermo cosa faccio, mangio l'aria? E va beh, vaffanculo! Adesso a settembre t'ho detto quel discorso di oggi, vado io a mangiare con questo e quello, t'ho detto, bum, bum, bum, bum, ***a settembre facciamo quel discorso che t'ho detto oggi, tu mi hai detto: "Danilo, per la metà ci sono anch'io". Buona!***

(BRUNO) - Ma qui non ci sono...

DE LUCA, dunque, ha aderito a tale programma.

Il consolidato legame tra i due si desume anche dall'esigenza che PANZERI Sergio e DE LUCA Bruno avvertono di comunicarsi i rispettivi periodi di ferie, dandosi appun-

tamento all'ultima settimana di agosto, quando entrambi sarebbero definitivamente rientrati (cfr: , nella conversazione telefonica n. 442 del 17.8.2001, più volte citata).

Ulteriore indice della stabilità del loro rapporto è costituito dalla programmazione dell'attività delittuosa, chiara espressione del *pactum sceleris* associativo. Durante tutta la telefonata 1000 del 26 agosto del 2001 PANZERI e DE LUCA non fanno altro che discutere sulle modalità di attuazione di tale programma; vale a dire se acquistare o meno la fornitura proposta dallo stesso PANZERI in ragione della convenienza del prezzo e dell'esigenza di non creare soluzione di continuità nell'attività di spaccio, soprattutto del PANZERI. In ogni caso PANZERI ha già sottoposto a DE LUCA un affare, ritenuto dallo stesso estremamente vantaggioso, che andrà in porto nel mese di settembre, ed al quale DE LUCA Bruno ha già aderito.

Il legame tra PANZERI Sergio e l'associazione di cui al capo C) è talmente solido da resistere all'arresto dell'imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente, ed alla sua restrizione agli arresti domiciliari; anzi proprio in quel frangente il vincolo associativo gli consente di non interrompere la propria attività delittuosa. Da quanto è dato comprendere dal tenore delle conversazioni telefoniche n. 2975, 2976 e 2987, tutte del 17.10.2001 (ed intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto, quanto alle prime due telefonate delle ore 18.38 e 18.46, con l'utenza telefonica 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco, quanto alla terza telefonata con l'utenza telefonica 333/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso a PANZERI Sergio, che in tale conversazione telefonica viene chiamato "Danilo") PANZERI Sergio, dopo il suo arresto e quello di Franjcevic Mario, veniva rifornito da DE LUCA Bruno. PANZERI, tuttavia, in un primo momento non è contento del trattamento riservatogli da DE LUCA; contattatolo telefonicamente, anche tramite GHILARDI Francesco, si lamenta del fatto che - a suo giudizio - DE LUCA non stesse compiendo il necessario sforzo per aiutarlo in quel momento, per lui di estrema difficoltà; riteneva, infatti, il prezzo praticatogli eccessivamente alto. DE LUCA Bruno giustifica la propria condotta prima con GHILARDI Francesco, che appunto gli aveva rappresentato le doglianze del PANZERI, poi proprio con il diretto interessato. I due alla fine si chiariscono in quanto DE LUCA spiega a PANZERI che non gli poteva fare pagare la sostanza stupefacente ad un prezzo più basso. Al di là delle spiegazioni di DE LUCA, non può non osservarsi come da un lato PANZERI pretenda da DE LUCA un comportamento ispirato a canoni di solidarietà, dall'altro lo stesso DE LUCA, prima con GHILARDI Francesco poi con

PANZERI Sergio, si senta in dovere di giustificare la propria condotta e di dichiarare la sua chiara intenzione di aiutare il sodale:

(conversazione n. 2976:

*FRANCO - No, perché lui fa: "Cacchio, io son qua fermo, son stato corretto, quando la cosa non andava bene hanno abbassato il prezzo" - tutto quello che mi diceva lui - "**adesso io son fermo. Perché lui non mi dà una mano a me?**". E' questo il discorso.*

*BRUNO - **Ma io la mano gliela do, ti ho detto**... ma scusa, Franci, io non ne prendevo quello che prende lui, capito? Io che ho detto a te? Digli di prendere come la prendevo io e gli faccio lo stesso prezzo, no?*

(conversazione n. 2987:

DANILO - Quando... Quando... La prima volta che con me mi hai detto: "Dani', porcodio, ma io non sono mica un pezzo di merda, a me mi stai trattando male", ti ho detto: "C'hai ragione, Bruno, scusa, sistemiamoci..."

BRUNO - No, ma ascoltami, Danilo...

DANILO - "...sistemiamoci", e ci siamo messi a posto.

BRUNO - Danilo, ascoltami...

DANILO - Però che mi tratti... che mi tratti così...

BRUNO - Ascoltami bene...

DANILO - ...(parole incomprensibili, voci accavallate: durata 1")

BRUNO - Ascoltami bene, Danilo...

DANILO - C'ho due gam... c'ho due gambe rotte, non riesco a muovermi...

BRUNO - Ascolta, tu mi credi a me?

Tra gli appartenenti al gruppo, nel caso di specie DE LUCA e PANZERI dunque, esiste un rapporto solidaristico originato proprio dal vincolo associativo.

Ancora più stretto, tuttavia, è il legame tra PANZERI Sergio e GHILARDI Francesco, vero collante tra l'imputato e l'organizzazione (è il GHILARDI, ad esempio che informa DE LUCA Bruno dell'arresto di PANZERI Sergio e che gli comunica che in ogni caso è con lui in contatto attraverso una utenza telefonica, chiaramente diversa da quella che gli avevano sequestrata al momento dell'arresto (cfr: telefonata n. 1341 del 1.9.2001, ore 12.07, cit.).

Diversi sono gli episodi nei quali GHILARDI, dopo l'arresto del PANZERI, ha interagito con l'organizzazione per conto di quest'ultimo. In altra parte della presente sentenza si è già visto come nei primi giorni di settembre viene data esecuzione attraverso il contributo di GHILARDI Francesco agli accordi intervenuti tra lo stesso PANZERI e DE LUCA Bruno (quelli di cui alla conversazione 1000 del 26 agosto 2001); molteplici sono gli elementi indiziari già valutati, che hanno portato a ritenere che la fornitura di cui DE LUCA Bruno e GHILARDI Francesco parlano nelle conversazioni intercettate il 1.9.2001 (telefonata n. 1341 del 1.9.2001, ore 12.07, n. 1352 del 1.9.2001 ore 16.48, entrambe più volte citate) sia o quella acquistata "in società" da DE LUCA e PANZERI ed il cui prezzo era ritenuto eccessivo da DE LUCA, ovvero quella programmata per il

mese di settembre (di entrambe si ha contezza nella più volte citata conversazione telefonica del 26.8.2001). Tale fornitura viene eseguita il 3 settembre dello stesso anno.

Il giorno 11 ottobre 2001, GHILARDI Francesco, in contatto telefonico con DE LUCA Bruno (conversazione n. 2729 del 11 ottobre 2001; sulla stessa e sull'individuazione degli interlocutori cfr: *ante*), chiede a quest'ultimo se avesse della sostanza stupefacente da dargli; i riferimenti, nella conversazione al disegno sciolto, alla suddivisione in pacchetti ed al "novanta" (verosimilmente 90%) inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, che i due parlino di sostanza stupefacente. Il dialogo, poi, prosegue con GHILARDI che chiede a DE LUCA quanto lavoro avesse. DE LUCA gli risponde quanto ne voleva. I due parlano in codice: GHILARDI ha chiesto a DE LUCA se avesse da rifornirlo. Il dato emerge in tutta la sua chiarezza se solo si presta attenzione al fatto che nella battuta successiva GHILARDI dice a DE LUCA "- *Ah, buono, buono. No, perché devo sentire l'altro*" indicando subito dopo quest'ultimo in "Danilo". Appare, dunque, evidente come le richieste di cui alla conversazione telefonica in oggetto, relative ad una trattativa per l'acquisto di sostanza stupefacente, siano state rivolte a DE LUCA nell'interesse di PANZERI Sergio, detto "Danilo".

Pochi giorni dopo è ancora una volta GHILARDI Francesco che contatta DE LUCA Bruno per invitarlo a chiamare PANZERI Sergio, che aveva qualcosa da dirgli, e che poi, dopo che DE LUCA gli aveva chiesto di sentire e di riferirgli cosa lo stesso PANZERI volesse, gli rappresenta le rimostranze di quest'ultimo (cfr. quanto alle fonti di prova le conversazioni telefoniche n. 2975, 2976; il punto è stato più ampiamente trattato *ante*).

Anche nel mese di novembre GHILARDI Francesco si pone quale intermediario tra PANZERI Sergio e DE LUCA Bruno. Tali vicende sono state ampiamente trattane *ante* in altra parte della presente motivazione (dove è stato affrontato anche il problema della individuazione in GHILARDI Francesco del soggetto presente presso l'abitazione di DE LUCA Bruno). In questa sede sarà sufficiente osservare come GHILARDI Francesco, in data 9 novembre 2001, si trovi presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA Bruno e stia conversando con quest'ultimo. Tra il minuto 2.15 ed il minuto 3.12 GHILARDI Francesco riferisce a DE LUCA che "Danilo", cioè PANZERI Sergio, lo aveva invitato a dire allo stesso DE LUCA che era "ripartito" anche Gino e che se gli fosse interessato lo avrebbe potuto rifornire della sostanza stupefacente che quest'ultimo gli avrebbe consegnato il giorno successivo. DE LUCA Bruno si dimostra sicuramente interessato a rice-

vere tale fornitura e chiede a GHILARDI quanto vuole Gino. GHILARDI non conosce i dettagli della trattativa, sicché DE LUCA precisa che: "*Se mi dice il prezzo io gli dico sì o no perchè io oggi praticamente non lavoro, sempre se me la portano, ho chiamato ieri, questo qua oggi... che cazzo mi cambia se arriva domani, se tu mi dici che sei sicuro, quello che dici è sicuro io... (incomp)*". Il discorso su tale questione, momentaneamente interrotto, viene ripreso dai due poco dopo il minuto 17.21, quando GHILARDI Francesco dice a DE LUCA Bruno che con precisione non sa se a "Danilo", cioè PANZERI Sergio, gli sarebbero arrivati due o tre chilogrammi di cocaina; tutto, dipende, infatti, da quanta droga i fornitori, che "*è due settimane che son via*", sarebbero riusciti a "fare passare". Ribadisce, tuttavia che il PANZERI gli aveva detto di riferire a DE LUCA se fosse interessato a partecipare all'affare. I due si lasciano con DE LUCA Bruno che chiede a GHILARDI Francesco di dirgli per telefono, verso le ore 17.30 dello stesso giorno, se la fornitura sarebbe arrivata l'indomani, quali sarebbero stati la qualità della sostanza ed il prezzo (su quanto riferito si veda intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno n. 445 del 9 novembre 2001). Poche ore dopo, alle 17.37, come da accordi GHILARDI Francesco telefona a DE LUCA Bruno (conversazione n. 1273 intercettata sull'utenza telefonica n. 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno ed in contatto con l'utenza telefonica 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a GHILARDI Franscesco) comunicandogli di avere sentito l'altro, cioè PANZERI Sergio, che gli ha detto che i fornitori sarebbero arrivati in ogni caso il giorno seguente, ma che non sapeva neanche lui com'era la qualità della sostanza stupefacente.

Il 15 novembre GHILARDI Francesco (conversazione n. 76 del 15.11.2001 intercettata sull'utenza telefonica n. 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a Ghilardi Francesco [per la individuazione della utenza intercettata si veda l'informativa della Polizia di Stato depositata all'udienza del 13 febbraio 2009 p. 59], tra lo stesso GHILARDI e DE LUCA Bruno; GHILARDI chiama DE LUCA "Bruno") comunica a DE LUCA Bruno dell'arresto a Ventimiglia di alcuni fornitori, aggiungendo che così 50 milioni di lire erano andati in fumo. DE LUCA Bruno commenta l'episodio dicendo "*eh ti pareva*" e ribattendo che poi ne avrebbero parlato di persona. In tale affare sembra coinvolto anche PANZERI Sergio, come più volte osservato, strettamente collegato a GHILARDI Francesco. Di tale circostanza costituisce prova la conversazione telefonica di cui alla traccia **383** del 18 novembre 2001, intercettata sull'utenza telefonica 333/9152199 intestata a Bottaro Gianluca ed in uso allo stesso PANZERI (l'attribuzione

a quest'ultimo di tale utenza telefonica è certa se solo si presta attenzione a come nella conversazione n. 2987 del 17.10.2001, intercettata sull'utenza telefonica n. 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, i due interlocutori si chiamino per nome: "Bruno" e "Danilo"); gli interlocutori al telefono parlano di episodi sfavorevoli e di persone che avevano messo nella "*nella lista nera*". Uno dei due afferma: "*io ti voglio dire una sola cosa a te, solo una cosa... quanto ha fatto? Cinquanta io, trenta te, quaranta ....? Io in un momento lo ripijo. Capito*?. Il riferimento alla perdita dei cinquanta milioni che GHILARDI aveva comunicato a DE LUCA il 15 novembre appare piuttosto chiaro, sicché non può non ritenersi che anche PANZERI avesse partecipato all'affare poi andato in fumo per l'arresto dei corrieri al confine di Ventimiglia.

Lo stesso giorno DE LUCA Bruno (conversazione n. 76 del 15.11.2001 appena citata ed in parte commentata), informa GHILARDI Francesco che l'indomani avrebbe ricevuto una partita molto consistente (*è tanta la spesa*) di sostanza stupefacente; si riferisce, come visto, alla fornitura che attendeva per il giorno 16 da ALCARO Luigi e che, viceversa, gli verrà consegnata il giorno 21. Chiede, pertanto, a GHILARDI se a lui ed a PANZERI Sergio interessasse parte della fornitura. DE LUCA Bruno, come dallo stesso affermato ha interesse a distribuire tra i sodali la parte che non ha la capacità di lavorare e vendere;

BRUNO - *Eh, no, poi siccome io devo fare tanta spesa, no?*
V.M. - *Eh, eh.*
BRUNO - *Allora dico, non... cioè mi... mi scoccia fare tanet cose così e poi magari... tenermela qua. Appunto dico, se magari interessava... quando la prendo...*

Alcuni passaggi della conversazione, precedenti alle battute appena riportate, permettono di apprezzare che tale la richiesta è rivolta principalmente a PANZERI Sergio, a cui GHILARDI Francesco doveva comunicare quanto riferitogli da DE LUCA; quest'ultimo appare estremamente chiaro quando afferma: (BRUNO - *Eh no, volevo dire, siccome lì appunto è tanta la... la spesa, no?...(...) ...e cioè, dico, se magari, ecco... i... il tuo amico lì...*). L'amico a cui si riferisce DE LUCA è sicuramente PANZERI Sergio. La risposta del GHILARDI costituisce una conferma a tale interpretazione. GHILARDI non sa se ha bisogno della droga offertagli da DE LUCA; evidentemente, prima di esprimersi deve sentire il parere di PANZERI Sergio.

PANZERI Sergio, dunque, dopo il suo arresto fornisce il proprio contributo alla causa associativa grazie a GHILARDI Francesco, al quale chiede di relazionarsi, anche per suo conto, con l'associazione ed in particolare con DE LUCA, che, sempre attraverso

GHILARDI, fa pervenire a PANZERI le sue proposte. PANZERI, pertanto, è parte integrante dell'associazione anche dopo la data del suo arresto; dal 28 agosto, infatti, l'imputato, attraverso anche GHILARDI Francesco:

- continua a fornire il gruppo ponendosi da intermediario tra lo stesso e Franjcevic Mario;
- dopo l'arresto di quest'ultimo, avvenuto il 10 ottobre 2001, viene rifornito da DE LUCA Bruno;
- propone a DE LUCA di ricevere parte di una partita di sostanza stupefacente che gli sarebbe stata fornita l'indomani (10 novembre);
- accedendo ad una delle due interpretazioni prospettate nella parte III del capo C della presenta sentenza, investe unitamente a GHILARDI ed a DE LUCA una consistente somma di denaro per l'acquisto di una partita di sostanza stupefacente, che non riceverà perché i fornitori vengono arrestati a Ventimiglia;
- riceve da DE LUCA Bruno, tramite GHILARDI Francesco, l'offerta di acquistare parte della fornitura che sarebbe arrivata allo stesso il giorno seguente (il 16 novembre).

Un aspetto da evidenziare è che PANZERI Sergio non solamene rifornisce l'associazione ma, soprattutto dopo il suo arresto, viene rifornito dalla stessa. Il dato è stato ampiamente analizzato in altre parti del presente capo della sentenza. Sia sufficiente qui ricordare come tale elemento sia emblematico del carattere di duttilità dell'organizzazione.

* * *

Il Tribunale, tenuto conto delle prove sopra descritte, ritiene PANZERI Sergio colpevole del reato a lui ascritto al capo di imputazione sub C)

Quanto ai presupposti oggettivi della fattispecie criminosa contestata, va evidenziato come siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi di prova per ritenere che PANZERI Sergio abbia partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo C), dando vita ad un stabile programma criminoso, in forza del quale il medesimo imputato, da epoca sicuramente precedente all'agosto del 2001 e fino al 21 novembre dello stesso anno, ha rifornito l'associazione di importanti partite di sostanza stupefacente (alcune delle quali aventi un valore economico non inferiore a 50 milioni di lire), spesso acquistate "in società" con DE LUCA Bruno, il quale, soprattutto dopo l'arresto dell'imputato, ha provveduto a sua volta a

rifornirlo ed a proporgli la cessione di parti di importanti forniture, dallo stesso DE LUCA acquistate in eccedenza. Il contributo fornito dal PANZERI all'associazione è stato sicuramente determinante per il perseguimento delle finalità associative, perché ha favorito lo stabile approvvigionamento del gruppo di sostanza stupefacente, che lo stesso PANZERI ed i singoli membri dell'associazione hanno provveduto poi a distribuire attraverso i propri canali.

Il rapporto associativo era, già nell'agosto 2001, consolidato, tanto che l'imputato, grazie soprattutto ai legami solidaristici con GHILARDI e con lo stesso DE LUCA, derivati proprio dal vincolo associativo, ha potuto continuare a svolgere la propria attività illecita anche dopo essere stato ristretto agli arresti domiciliari. Il programma criminoso a cui l'imputato ha aderito era certamente dotato del requisito della stabilità; al riguardo si noti come l'attività delittuosa fosse soggetta a puntuale programmazione e come il contributo offerto da PANZERI sia stato particolarmente intenso (ad esempio nella seconda metà di agosto l'imputato è stato mediatore a favore dell'associazione di una partita di sostanza stupefacente ed ha raggiunto con DE LUCA Bruno due accordi per l'acquisto di altre forniture) e si sia protratto per un lasso di tempo sicuramente importante (come detto da prima dall'agosto 2001 al 21 novembre del 2001).

Dall'agosto al novembre 2001 tra cessioni, mediazioni, offerte di acquisto, accordi per la compravendita di grosse forniture di sostanze stupefacenti, si sono potuti contare almeno otto contatti illeciti (quelli emersi attraverso le indagini tecniche e ciò nonostante la soggezione dell'imputato alla misura cautelare degli arresti domiciliari), tutti aventi ad oggetto ingenti partite di sostanze stupefacenti. Ciò che vale ad escludere il carattere sporadico e saltuario della presenza dell'imputato all'interno dell'organizzazione, ovvero la sua estraneità alla stessa, così come sostenuto dalla difesa. Ugualmente privo di pregio è l'argomento difensivo inerente al fatto che il PANZERI è stato imputato di un solo reato fine, per il quale, come poi si vedrà, lo stesso è stato assolto. Secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire in quanto sicuramente condivisibile, perché sia integrato il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, non è necessario il compimento di reati fine, posto che il reato in questione si fonda su un accordo criminoso, dotato dei requisiti della stabilità e della offensività; caratteri tutti presenti nel caso qui affrontato. Sul punto, inoltre, il Tribunale ritiene che all'imputato non sia stato erroneamente contestato il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, per avere, in concorso con tale Franicevic Mario, ceduto a DE LUCA

BRUNO un quantitativo di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo cocaina, del controvalore di lire 50 milioni; nella provincia di Lecco e di Bergamo, in epoca antecedente e prossima al 17.8.2001. Ci si riferisce all'episodio più volte descritto e di cui alle conversazioni telefoniche n. 441 e 442 del 17 agosto 2001, nel quale PANZERI rappresenta a DE LUCA Bruno le doglianze del fornitore "Mario" a cui mancherebbero quattro dei quarantacinque milioni circa, costituenti il prezzo della fornitura; il pagamento del prezzo, presuppone chiaramente la consegna della sostanza stupefacente.

* * *

Quanto al profilo soggettivo del reato, va evidenziato come PANZERI Sergio fosse consapevole di appartenere all'associazione e conscio che la sua condotta fosse strumentale al perseguimento del programma criminoso. Sul punto non possono non essere valorizzate alcune espressioni utilizzate dall'imputato nel corso di alcune telefonate intercettate: al riguardo si veda la telefonata del 26 agosto del 2001 (più volte citata) nella quale PANZERI Sergio, rivolgendosi a DE LUCA Bruno così si esprime: "*poi vedrai che a settembre (...)* ***facciamo*** *quello che* ***vogliamo***"; "*guarda, sto litigando a tirarlo a novantacinque, fai conto te, cioè io ...va bene, non me ne frega un cazzo, perché così* ***manteniamo*** *un buon rapporto ....*" .

Sotto altro punto di vista, poi, non può dubitarsi che l'imputato, direttamente in contatto con DE LUCA Bruno e con GHILARDI Francesco, fosse anche cosciente del fatto che il primo avesse, quanto meno, una rudimentale organizzazione che gli consentisse di distribuire sul territorio la notevole quantità di sostanza stupefacente trattata, di cui il PANZERI aveva conoscenza diretta in quanto fornitore della stessa, ovvero, soprattutto dopo l'arresto dello spacciatore bergamasco, si avvalesse di sodali che gli procuravano stabilmente l'approvvigionamento di sostanza stupefacente che veniva, in parte, ceduta anche allo stesso PANZERI. A tale riguardo si osservi che PANZERI Sergio, come anche dallo stesso dichiarato, conosceva perfettamente l'attività di DE LUCA Bruno: si veda, infatti, la conversazione telefonica intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno del 26.8.2001, nell'occasione in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio (traccia n. 1000), tra PANZERI, indicato dall'interlocutore come "Danilo", e DE LUCA, indicato dall'interlocutore come "Bruno", nella quale i due si scambiano le seguenti battute:

Bruno: "(...) Perché Danilo, tu dovresti sapere come lavoro io, no?

Danilo: Bruno, guarda che le cose le conosco ... come fai tu, lo faccio pure io"

D'altronde, il rapporto tra lo stesso imputato e DE LUCA Bruno era talmente consolidato, stabile e duraturo, che appare difficile credere che PANZERI non avesse avuto contezza degli altrettanto stabili contatti tenuti da DE LUCA con altri membri dell'organizzazione. A questo riguardo non sembra inconferente osservare come GHILARDI Francesco (su cui più ampiamente infra), intimamente legato a PANZERI Sergio, fosse spesso nell'abitazione di DE LUCA Bruno di Molteno, a sua volta frequentata spesso, come risulta dalle intercettazioni ambientali presso tale immobile, dai vari MORO Vito Leonardo, CAPPA Alfredo, DI PINTO Luigi, TROVATO Emiliano ed ONOFRIO Luigi. Più in particolare, il collaboratore di giustizia Di Bella Giuseppe, ha riferito di avere avuto contezza che, in un'occasione, DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo avevano "ordinato" a GHILARDI Francesco l'acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente. Nel dettaglio il collaboratore di giustizia ha assistito ad una discussione tra MORO e DE LUCA; il primo si lamentava con il secondo che gli aveva dato del denaro e non gli aveva ancora consegnato dello stupefacente; DE LUCA ribatteva che la droga stava arrivando e che l'aveva ordinata da tale "Franz" di Cisano Bergamasco (appunto GHILARDI Francesco). Appare, dunque, verosimile che PANZERI Sergio abbia ricevuto notizie più precise dei contatti di DE LUCA proprio da GHILARDI Francesco, che, come si vedrà, aveva ottimi rapporti con DE LUCA Bruno e frequentava la sua abitazione. Peraltro il fatto che PANZERI Sergio non si sia recato mai a Molteno nel periodo coperto dalle indagini tecniche era determinato dal suo stato di detenzione. Prima di essere colpito dal provvedimento restrittivo della propria libertà personale l'imputato era solito incontrarsi di persona con DE LUCA Bruno, come risulta dalle conversazioni telefoniche 1050 e 1051 del 27.8.2001, intercettate sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, nell'occasione in contatto con l'utenza telefonica 339/1436433 intestata a PANZERI Sergio.

In ogni caso, e ciò assume valore dirimente, PANZERI Sergio ha la consapevolezza che la propria condotta e quelle di GHILARDI Francesco e DE LUCA Bruno, dunque un numero di soggetti idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, forniscano un importante contributo per la realizzazione dell'indeterminato programma criminoso dell'organizzazione sopra descritto. Al riguardo, da un punto di vista interpretativo, va affermato, conformemente all'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, che per la configurazione del reato associativo, non

è richiesto che i singoli membri dell'organizzazione conoscano ogni soggetto che ad essa vi partecipi, essendo viceversa necessario e sufficiente che gli stessi abbiano coscienza della struttura organizzativa, nei suoi componenti essenziali e funzionali al perseguimento del fine associativo.

Va, dunque, dichiarata la penale responsabilità di PANZERI Sergio per il reato sub C) allo stesso ascritto.

Strettamente connessa alla posizione di PANZERI Sergio, come si è visto, è quella di **GHILARDI Francesco** ampiamente trattata nelle parti II e III del presente capo.

GHILARDI è stata la *longa manus* di PANZERI Sergio e ha permesso a quest'ultimo, dopo il suo arresto e la sua soggezione agli arresti domiciliari, di continuare a fornire il proprio contributo all'associazione. Le fonti di prova relative a tale questione sono state ampiamente analizzate quando è stata trattata, nel paragrafo precedente, la posizione di PANZERI Sergio. In questo paragrafo, per comodità di chi legge, sarà sufficiente osservare in sintesi come GHILARDI Francesco:

1) abbia permesso l'esecuzione del progetto delittuoso sul quale si erano accordati, sul finire del mese di agosto, DE LUCA Bruno e PANZERI Sergio (cfr: conversazione telefonica n. 1000 del 26 agosto 2001, più volte citata); i primi giorni del mese di settembre, infatti, GHILARDI ha curato insieme a DE LUCA Bruno la consegna, effettuata il 3 settembre 2001, di una partita di sostanza stupefacente fornita da Franjcevic Mario, con il quale i contatti erano stati fino ad allora tenuti da PANZERI Sergio. Su tale vicenda e sulle ragioni che inducono a ritenere che GHILARDI abbia portato ad esecuzione l'accordo di massima raggiunto da PANZERI e DE LUCA si rimanda *ante* alla parte della presente sentenza in cui sono state trattate le forniture più rilevanti effettuate in favore dell'associazione.

2) abbia svolto, in luogo e per conto di PANZERI Sergio, il ruolo di intermediario nella fornitura di sostanza stupefacente tra Franjcevic Mario e l'associazione. Emblematico al riguardo è l'episodio dell'arresto del medesimo Franjcevic Mario. Questi, come risulta dal verbale di arresto redatto in data 10.10.2001 e depositato all'udienza del 13 febbraio 2009, viene fermato a bordo dell'auto dallo stesso condotta in località Brivio; all'interno del veicolo, più precisamente nel vano motore, dentro una sacca di tessuto grigio, viene rinvenuta della sostanza stupefacente suddivisa in tre involucri di cellophan trasparente per un peso lordo complessivo di circa 412 grammi. Nell'occasione il Franjcevic, come dichiarato dal testimone Sostituto Commissario Russo Dante (sentito

all'udienza del 14.1.2008) era "staffettato" verso l'abitazione di DE LUCA Bruno proprio da GHILARDI Francesco; non può sfuggire come ci sia profonda analogia tra tale condotta e quanto dichiarato dal GHILARDI al DE LUCA nella conversazione telefonica di cui alla traccia n. 1510 del 3 settembre 2001, dunque di un mese precedente, in cui il GHILARDI aveva detto a DE LUCA Bruno che avrebbe condotto per la prima volta il Franjcevic, che infatti fino ad allora aveva avuto contatti solamente con PANZERI Sergio, a casa dello stesso DE LUCA, precedendolo con il proprio mezzo (cfr: traccia n. 1510 del 3 settembre 2001 più volte citata). Per una più esauriente narrazione della vicenda si rimanda *ante* ad altra parte della presente sentenza in cui sono state trattate le forniture più rilevanti effettuate in favore dell'associazione;

3) il giorno undici ottobre 2001, abbia chiesto a DE LUCA Bruno se avesse della sostanza stupefacente da fornirgli, aggiungendo che prima di decidere l'eventuale acquisto di una partita di droga doveva sentire PANZERI Sergio (cfr: conversazione n. 2729 del 11 ottobre 2001 più volte citata); GHILARDI, evidentemente, stava trattando (anche) per conto di PANZERI.

4) il 17 ottobre 2001 comunichi a DE LUCA le rimostranze rappresentategli da PANZERI, che si lamentava per avere ricevuto dallo stesso DE LUCA della sostanza stupefacente ad un prezzo troppo elevato (cfr. quanto alle fonti di prova le conversazioni telefoniche n. 2975, 2976);

5) il 9 novembre 2001, proponga, a DE LUCA, per conto di PANZERI Sergio, di ricevere parte di una fornitura di sostanza stupefacente, che sarebbe stata consegnata allo stesso PANZERI l'indomani (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di DE LUCA Bruno di Molteno n. 445 del 9 novembre 2001; per una più esauriente trattazione della vicenda si veda *ante*);

6) informi DE LUCA che i corrieri della droga, che dovevano fornire lo stupefacente al PANZERI, erano stati arrestati a Ventimiglia;

7) il 15 novembre 2001 riceva da DE LUCA Bruno l'offerta, rivolta principalmente a PANZERI Sergio, di acquistare parte della fornitura che DE LUCA Bruno attendeva per il giorno 16 novembre .

Le vicende sopra descritte potrebbero indurre a ritenere che GHILARDI Francesco abbia fornito il proprio contributo in seno all'associazione solamente dopo l'arresto di PANZERI Sergio. Sicuramente la soggezione alla misura cautelare degli arresti domiciliari di tale ultimo soggetto ha favorito la maggiore esposizione di GHILARDI in seno

all'associazione. Tuttavia sono stati portati all'attenzione del Tribunale elementi che inducono a ritenere che l'appartenenza di GHILARDI all'associazione sia sicuramente antecedente al 28 agosto 2001. A tale riguardo si veda come il 1 settembre 2001 GHILARDI Francesco contatti telefonicamente DE LUCA Bruno e, nella prima parte della conversazione, cerchi di fissare con lo stesso un appuntamento per discutere di una fornitura di sostanza stupefacente che doveva essere consegnata all'organizzazione da Franjcevic Mario; solo in un secondo momento GHILARDI informa DE LUCA che PANZERI era stato arrestato. Ciò costituisce chiaro indice del fatto che il coinvolgimento di GHILARDI negli affari illeciti di PANZERI e dell'associazione prescindeva dalla soggezione di quest'ultimo alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Di quanto affermato si rinviene conferma nel tono confidenziale usato dai due nella medesima conversazione del 1 settembre, dimostrazione evidente di un rapporto già consolidato (cfr: telefonata n. 1341 del 1.9.2001, ore 12.07, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, più volte citata). Peraltro, è lo stesso DE LUCA Bruno che, conversando con GHILARDI presso la propria abitazione di Moltено, dichiara di non accettare di regola degli assegni in pagamento e di fare un'eccezione nei suoi confronti, in ragione del fatto che era un amico (intercettazione ambientale del 9 novembre 2001, progressivo n. 445). Il rapporto di amicizia può giustificarsi solo in ragione di una frequentazione dei due risalente nel tempo.

La partecipazione di GHILARDI Francesco all'associazione di cui si discute, dunque, va fatta risalire ad epoca precedente all'arresto di PANZERI Sergio.

Peraltro, sussistono sufficienti elementi per ritenere che, quanto allo spaccio della sostanza stupefacente, GHILARDI operasse (anche) disgiuntamente da PANZERI Sergio. In questo senso si veda come nella conversazione telefonica n. 2976 del 17 ottobre 2001 (più volte citata), GHILARDI Francesco, chiamato dall'interlocutore "Franco", dopo avere rappresentato a DE LUCA Bruno le rimostranze di PANZERI Sergio circa il prezzo di una fornitura, cambiando discorso, chieda a DE LUCA di lasciargli da parte della sostanza stupefacente che egli stesso sarebbe passato a ritirare l'indomani o il venerdì successivo: così i due si esprimono sul punto:

FRANCO - *Ascoltami, fammi un favore, fammi un favore, tagliamene via mezzo a me per... o domani o venerdì arrivo.*
BRUNO - *Eh, va bene, mezza te la tengo.*
FRANCO - *Quella lì è proprio la mia personale, capito?*

Dalle battute pronunciate dai due è lecito comprendere come con l'espressione "*è proprio la mia personale*" GHILARDI abbia fatto riferimento non ad una o più dosi per uso personale, bensì alla sostanza stupefacente che lui spacciava autonomamente da PANZERI Sergio. D'altronde, GHILARDI richiede sostanza stupefacente per una quantità, relativamente rilevante, dell'ordine di "mezza", verosimilmente 50 grammi di cocaina. Una richiesta di sostanza stupefacente per uso personale, poi, non avrebbe suggerito a GHILARDI l'accortezza di prenotare l'acquisto presso uno spacciatore del calibro di DE LUCA, che difficilmente rimaneva sprovvisto di qualche dose di stupefacente. Tale dato, poi, risulta confermato dall'acquisto di GHILARDI da DE LUCA di soli 20 grammi di sostanza stupefacente effettuato li 10 settembre 2001, condotta contestata al capo di imputazione C2), che verrà ampiamente trattato al relativo capo della sentenza cui si rimanda; in questa sede sarà sufficiente evidenziare come l'acquisto di 20 grammi di sostanza stupefacente sia chiaramente finalizzato alla rivendita al dettaglio della stessa, attività verosimilmente svolta da GHILARDI autonomamente da PANZERI Sergio (cfr: conversazione telefonica n. 1802 del 10 settembre 2001 e n. 1863 del 11 settembre 2001, entrambe intercettate sull'utenza telefonica 348/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 333/6842571 intestata a GHILARDI Francesco).

Tale ultima telefonata è seguita il giorno successivo da altra (n. 1863 intercettata sulle medesime utenze di quella n. 1802), dove GHILARDI chiede a DE LUCA ulteriori 50 grammi di sostanza stupefacente perché aveva trovato dei nuovi acquirenti. DE LUCA Bruno dice che non ne aveva più da dargliene sicché i due si scambiano le seguenti battute:

FRANCO - Beh, no, no, no, aspettiamo... faccio aspettare a tutti domenica allora, perché anch'io...
V.M. - Eh, domenica arrivano, dai!
FRANCO - Sì, sì. Okay, dai!

Dal dialogo si comprende perfettamente che tra i due vi è consapevolezza e conoscenza dei tempi di rifornimento dell'associazione. GHILARDI, infatti, prima che DE LUCA dicesse qualcosa sul punto, afferma di dovere aspettare domenica; solo in quel momento DE LUCA conferma che domenica sarebbe dovuta arrivare una nuova fornitura.

Tra le fonti di prova a carico di GHILARDI vanno, infine, trattate quelle relative ad attività di cessione e di acquisto di importanti partite di sostanza stupefacente non riconducibili a PANZERI Sergio, nel senso che non presentano elementi espliciti che portino

a ritenere, che, nel porre in essere una determinata attività illecita nell'interesse dell'associazione, il GHILARDI stesse eseguendo le direttive impartitegli da PANZERI.

In primo luogo viene in evidenza quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Di Bella Giuseppe all'udienza 31 gennaio 2008. Questi ha riferito:

1) di avere assistito ad una consegna di due chilogrammi di cocaina effettuata da GHILARDI a DE LUCA presso l'abitazione di Molteno. Il racconto di Di Bella è puntuale. Il collaboratore di giustizia si era recato presso l'appartamento di Molteno di DE LUCA per acquistare dello stupefacente; DE LUCA lo aveva trattenuto presso la propria abitazione perché, in quel momento, si trovava temporaneamente sprovvisto di sostanza stupefacente da vendere ed era in attesa di essere rifornito. Appena arrivato un soggetto chiamato "Franz" di Bergamo (il fornitore che DE LUCA attendeva) lo stesso DE LUCA ha preso dal pacchetto, che gli era stato da questi consegnato, della sostanza stupefacente, che ha, poi, dato a Di Bella;

2) di avere assistito ad una discussione tra MORO Vito Leonardo e DE LUCA Bruno. Il primo si lamentava con il secondo che gli aveva dato del denaro e non aveva ancora ricevuto lo stupefacente. DE LUCA gli ribatteva che la droga stava arrivando e che l'aveva ordinata da tale "Franz" di Cisano Bergamasco;

3) di avere assistito ad un incontro tra tale "Franz" e DE LUCA, nell'ambito del quale il primo comunicava al secondo che l'affare era andato in fumo perché era stato arrestato il fornitore.

Tali dichiarazioni, intrinsecamente attendibili, in quanto puntuali, coerenti e prive di incongruenze logiche, sono tutte riscontrate dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ampiamente descritte nella parte motiva della presente pronuncia, dove emerge effettivamente che GHILARDI Francesco, detto "Franz", riforniva, anche per conto di PANZERI Sergio, DE LUCA Bruno.

Di ulteriori contatti tra DE LUCA Bruno e GHILARDI Francesco vi è prova nella conversazione telefonica n. 600 del 2.11.2001, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a GHILARDI Francesco, che nell'occasione viene chiamato "Franz" dall'interlocutore. In tale telefonata GHILARDI chiede a DE LUCA se fosse arrivata "*quella roba là, il lavoro o no?*". Chiaro è il riferimento alla sostanza stupefacente; peraltro, nel prosieguo della conversazione i due si esprimo per sottintesi:

V.M. - *Ecco. Stavo dicendo, io prima per quelle cose lì che dovevi dare, no?*

FRANZ - Sì.
V.M. - Ti ricordi? Ecco. E poi quando ci sei tu, vieni su e parliamo un po' perché c'ho da dirti.
FRANZ - Ah, ho capito.
V.M. - Capito?

DE LUCA Bruno, poi, dice a GHILARDI che vuole parlare con lui di persona ed i due si danno appuntamento. Il giorno successivo ci sono ancora due contatti tra GHILARDI e DE LUCA propedeutici al loro incontro (cfr: conversazioni telefoniche n. 677 e n. 683 del 3 novembre 2001, la prima delle ore 12.25 e la seconda delle 14.39, entrambe intercettate sull'utenza telefonica n. 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/4476824 intestata a Muroni Alessandro ed in uso a GHILARDI Francesco, che nella conversazione 677 viene chiamato dall'interlocutore "Franz"), che avviene presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA Bruno, dove i due conversano chiaramente di sostanza stupefacente (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Moleno, progressivo n. 298 del 3 novembre 2001 con inizio alle ore 14.23. GHILARDI Francesco è il soggetto indicato come Uomo 2, presente dal minuto 35.56 e che proprio prima del minuto 39.35 viene chiamato "Franco". BRUNO: *"Quattro milioni esce, però ti raccomando, Franco, pensaci te che io con te ci ho a che fare..."*):

BRUNO: Ma questa qua però, eh.
UOMO 2: Sì.
BRUNO: Mi arriva l'altra... (incomp) lunedì mi arriva quella, se non ci sono complicazioni, lunedì...
(al min. 41.05 - incomp)
BRUNO: Però nell'arco neanche di una settimana me la deve pagare, non che...
UOMO 2: Sì, no, no, no, no.
BRUNO: Sennò...
UOMO 2: Mi ha detto massimo giovedì se tutto va bene...
(al min. 41.25 - incomp)
BRUNO: Io devo cercare di eliminare quella che...
(al min. 41.40 - incomp)
UOMO 2: Se riesce almeno in un paio di giorni o...
BRUNO: No, no, va bene, Franco, se te l'ho detto io, figurati, non c'è problema, l'importante è che non...

Il contenuto della conversazione in questione verrà più compiutamente illustrato nella parte della presente sentenza, nella quale si commenterà il capo di imputazione C50, di cui tale intercettazione ambientale costituisce la principale fonte di prova. In questa sede interessa osservare come nell'occasione GHILARDI Francesco e DE LUCA Bruno parlino senza ombra di dubbio di affari in comune in materia di stupefacenti.

* * *

Il Tribunale, tenuto conto delle prove sopra descritte, ritiene GHILARDI Francesco colpevole del reato a lui ascritto al capo di imputazione sub C).

Quanto ai presupposti oggettivi della fattispecie criminosa contestata, va evidenziato come siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi di prova per ritenere che GHILARDI Francesco abbia partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo C), dando vita ad uno stabile programma criminoso, in forza del quale il medesimo imputato, da epoca sicuramente precedente all'agosto del 2001 e fino al giorno 28 del medesimo mese, ha, quanto meno, coadiuvato PANZERI Sergio nella sua attività di fornitore dei componenti del gruppo e, successivamente all'arresto di quest'ultimo, ha garantito con la propria condotta la continuità dell'apporto solitamente fornito all'organizzazione dal medesimo PANZERI.

Il contributo prestato da GHILARDI all'organizzazione è stato sicuramente determinante per il perseguimento delle finalità associative, perché ha favorito lo stabile approvvigionamento di sostanza stupefacente, che lo stesso GHILARDI ed i singoli membri dell'associazione hanno provveduto, poi, a distribuire attraverso i propri canali.

Significativi sono anche i contatti tra l'imputato ed i singoli membri dell'organizzazione finalizzati all'acquisto di modesti quantitativi di sostanza stupefacente da rivendere ai piccoli spacciatori o ai consumatori finali che senza preavviso gliene facevano richiesta (come nell'episodio di cui al capo di imputazione C2); il vincolo associativo, infatti, permetteva il soddisfacimento di esigenze venutesi a creare senza congrui termini di preavviso.

Il programma criminoso a cui l'imputato ha aderito era certamente dotato del requisito della stabilità; numerosissimi sono stati i contatti con DE LUCA Bruno e PANZERI Sergio, vale a dire i soggetti a lui più vicini, nei quasi quattro mesi in cui l'imputato è stato indirettamente intercettato; nella gran parte di essi, rilevante era la quantità di stupefacente trattata.

* * *

Quanto al profilo soggettivo del reato, va evidenziato come GHILARDI Francesco fosse consapevole di appartenere all'associazione e conscio che la sua condotta fosse strumentale al perseguimento del programma criminoso. Significativo tra gli altri è il dialogo tra DE LUCA e GHILARDI di cui alla conversazione telefonica n. 1863 del 11 settembre 2001 (già citata), nel quale GHILARDI condiziona la propria attività di spaccio al reperimento di sostanza stupefacente da parte dell'associazione:

FRANCO - Ascolta, io volevo chiederti una cosa, non ne hai ancora un cinquanta?
V.M. - Eh, ostia, io ce n'ho pochissima, Franco!
FRANCO - Bon, bon, niente allora.
V.M. - perché ho lavorato, capito?
FRANCO - Beh, no, no, no, aspettiamo... faccio aspettare a tutti domenica allora, perché anch'io...
V.M. - Eh, domenica arrivano, dai!
FRANCO - Sì, sì. Okay, dai!

Non può dubitarsi, poi, che l'imputato, direttamente in contatto con DE LUCA Bruno e con PANZERI Sergio, fosse anche cosciente sia del fatto che il primo avesse, quanto meno, una rudimentale organizzazione che gli consentisse di distribuire sul territorio la notevole quantità di sostanza stupefacente trattata, di cui il GHILARDI aveva conoscenza diretta in quanto, unitamente al PANZERI, fornitore della stessa, sia della circostanza che, soprattutto dopo l'arresto di quest'ultimo, DE LUCA si avvalesse di sodali che gli procuravano stabilmente l'approvvigionamento di sostanza stupefacente, che veniva, in parte, ceduta anche al PANZERI ed al GHILARDI.

D'altronde, il rapporto tra lo stesso e DE LUCA Bruno era talmente consolidato, stabile e duraturo, che appare difficile credere che GHILARDI, definito da DE LUCA Bruno addirittura come suo amico (cfr: intercettazione ambientale progressivo n. 445), non avesse avuto contezza degli altrettanto stabili contatti tenuti da DE LUCA con altri membri dell'organizzazione. A questo riguardo non sembra inconferente osservare come GHILARDI Francesco fosse spesso nell'abitazione di DE LUCA Bruno a Molteno, a sua volta frequentata sovente, come risulta dalle intercettazioni ambientali presso tale immobile, dai vari MORO Vito Leonardo, CAPPA Alfredo, DI PINTO Luigi, TROVATO Emiliano ed ONOFRIO Luigi. Al riguardo, oltre alle dichiarazione sul punto del collaboratore di giustizia Di Bella Giuseppe, si vedano le intercettazioni ambientali progressivi n. 298, 444 e 445, già illustrate.

Appare, dunque, verosimile che GHILARDI Francesco, frequentando l'abitazione di DE LUCA Bruno, abbia avuto contezza diretta dei soggetti che erano strettamente e stabilmente in contatto con quest'ultimo.

In ogni caso, e ciò assume valore dirimente, GHILARDI Francesco ha la consapevolezza che la propria condotta e quelle di PANZERI Sergio e DE LUCA Bruno – dunque un numero di soggetti idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 – forniscano un importante contributo alla vita dell'associazione per la realizzazione dell'indeterminato programma criminoso sopra descritto. Al riguardo, da un punto di vista interpretativo, va affermato, conformemente all'interpretazione

della Suprema Corte di Cassazione, che per la configurazione del reato associativo non è richiesto che i singoli membri dell'organizzazione conoscano ogni soggetto che ad essa partecipi, essendo viceversa necessario e sufficiente che gli stessi abbiano coscienza della struttura organizzativa nei suoi componenti essenziali e funzionali al perseguimento del fine associativo.

Va, dunque, dichiarata la penale responsabilità di GHILARDI Francesco per il reato sub C) allo stesso ascritto.

Parlando della responsabilità di GHILARDI Francesco si è avuto modo di soffermarsi incidentalmente anche sulla posizione di altro sodale, **MORO Vito Leonardo**, ampiamente trattata nelle parti II e III del presente capo. Occorre ora esaminare con maggiore compiutezza gli elementi a carico di tale imputato.

I collaboratori di giustizia Giuseppe Di Bella e Mecaj Jock hanno definito MORO Vito Leonardo "socio" di DE LUCA, volendo con ciò sottolineare come i due fossero soliti acquistare insieme grosse partite di sostanza stupefacente. Il primo dei due collaboratori, esaminato all'udienza del 31 gennaio 2008, ha riferito di avere appreso tale qualità del MORO direttamente da quest'ultimo e da DE LUCA Bruno (cfr: pp. 87, 90 e 91 del verbale stenotipico). Alcuni episodi narrati dal collaboratore di giustizia forniscono concreto contenuto alla confidenza a lui fatta da MORO e DE LUCA. Di Bella Giuseppe, infatti, ha dichiarato di avere visto MORO Vito Leonardo consegnare 100.000,00 euro a DE LUCA Bruno presso l'abitazione – laboratorio di Molteno; nell'occasione il primo, rivolgendosi al secondo, aveva pronunciato la seguente frase: "*ti raccomando, arriva qua con la roba, perché abbiamo bisogno che siamo senza*". A seguito di puntuale contestazione il collaboratore di giustizia ha ricordato che, un'altra volta, sempre in sua presenza, MORO Vito Leonardo si era lamentato con DE LUCA Bruno perché quest'ultimo non gli aveva consegnato lo stupefacente, per l'acquisto del quale il MORO aveva già dato a DE LUCA una cospicua somma di denaro. Il DE LUCA, nell'occasione, si era giustificato dicendo che la droga stava arrivando e che l'aveva ordinata da tale "Franz" di Cisano Bergamasco.

Anche il collaboratore di giustizia Mecaj Giok riferisce di un episodio in cui è possibile apprezzare come l'imputato fosse solito acquistare, insieme a DE LUCA Bruno ed altri membri dell'associazione, importanti forniture di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'accordo di massima raggiunto nel giugno 2001 da TROVATO Emiliano, DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo, da una parte, e Mecaj Giok, detto Luciano,

MAZZEI Giuseppe, detto Pino e SCHIPANI Giancarlo, dall'altra, in forza del quale i secondi avrebbero dovuto rifornire i primi ogni settimana di un chilogrammo di cocaina. L'accordo non è andato in porto per problemi relativi anche alla qualità della sostanza stupefacente, non ritenuta soddisfacente da DE LUCA. La vicenda è stata ampiamente trattata in altra parte della sentenza. In questa sede è sufficiente osservare come MORO Vito Leonardo, riconosciuto in fotografia dal collaboratore di giustizia ed indicato *come "Vito della Fortezza di Bosisio Parini, allora socio di DE LUCA"* (cfr: udienza del 10 aprile 2008 p. 72 del verbale stenotipico), fosse parte integrante del progetto criminoso, in quanto a lui ed a DE LUCA doveva essere consegnato lo stupefacente, e come fossero, verosimilmente, suoi i soldi impiegati per l'acquisto di tale fornitura periodica. Si ha conferma di quanto affermato nelle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura in uso a MAZZEI Giuseppe, detto "Pino"; in particolare:

- nella traccia n. 29 "VM1", verosimilmente MAZZEI Giuseppe, soggetto che aveva in uso l'autovettura "intercettata", rivolgendosi a MECAJ Giok, detto "Luciano" (così chiamato dal sodale) afferma: "*l'appuntamento (P.I.) a casa di Bruno e Giovanni è quello che ha i soldi, capito? Che gli danno i soldi a Bruno per comprarla che è quello che se ne intende un po' di più*";
- nella traccia n. 30 "VM1", verosimilmente MAZZEI, riferisce alla persona che conversava con lui, verosimilmente Mecaj o SCHIPANI (in ogni caso un soggetto che lavorava con il MAZZEI nel traffico di stupefacenti; si noti, infatti, l'espressione "*questa qua era l'ultimo mezzo chilo che avevamo*"), che per Bruno la droga era schifosa; Vito, infatti, lo aveva chiamato e gli aveva detto che la droga non andava bene; così letteralmente si esprime MAZZEI: (VM1 – *Chi? La doveva andare a prendere stasera, e ma (F.I. coperta da squilli) noi non ne abbiamo potuto tirare e né un cazzo e l'hanno «cacariata» pure, che è «'mbalusa», che è schifosa, che questo, che quello, che è tagliata... (P.I.) vuole fare il grande vuole fare. Voleva fare tutto il coso... Bruno! (F.I.) sono qua che mi aspettano (P.I.), eh, ma non è buona, mi ha chiamato Vito che così, che colì... 'Nculo, dentro di me, è due giorni che combatto avanti e indietro! Tre volte a Milano oggi sono andato. Mo' gliel'ho detto (F.I.) solo che mi sa che... (Da minuto 02.02 a minuto 02.37 la conversazione è incomprensibile in quanto coperta dai forti fruscii provocati dall'auto in movimento) ...e quello vuol dire che è tagliata? (Da minuto 02.40 minuto 03.18 la conversazione è incomprensibile in quanto coperta da forti fruscii provocati dall'auto in movimento e da ripetuti squilli*

che interferiscono) Ma questa qua era l'ultimo mezzo chilo che avevamo. Mo' per domani sera... no il martedì (F.I.) è possibile che questo (F.I.) è possibile che (P.I.) che è «'mbalusa»? (P.I.)

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di Bella Giuseppe e Mecaj Giok, in sé intrinsecamente attendibili, in quanto puntuali, coerenti e prive di incongruenze logiche, oltre a trovare conferma le une nelle altre, e quella di Mecaj anche nelle conversazioni tra presenti intercettate presso l'autovettura di MAZZEI Giuseppe, di cui si è appena riferito, sono estrinsecamente riscontrate dalle numerosissime conversazioni, ambientali e telefoniche, in cui risulta evidente lo stretto legame esistente tra DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo nel commercio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in diverse conversazioni telefoniche è possibile apprezzare come MORO si interessi proprio della consegna di alcune forniture oppure sia a sua volta costantemente informato da DE LUCA Bruno sulle vicende relative alle stesse.

Rappresentativa, al riguardo, è la conversazione telefonica n. 999 del 7 novembre 2001, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" di Bosisio Parini, locale gestito da MORO Vito Leonardo. La telefonata intercorre proprio tra DE LUCA Bruno e lo stesso MORO, chiamato dall'interlocutore "Vito"; quest'ultimo chiama DE LUCA e gli chiede se fosse "arrivato". Il riferimento è chiaramente ad una partita di sostanza stupefacente. Lo si desume dalle successive battute, che, in quanto particolarmente significative, vengono qui di seguito riportate:

VITO - *E' arrivato?*
V.M. - *Eh?*
VITO - *E' arrivato?*
V.M. - *Chi?*
VITO - *Non doveva arrivare quell'altro?*
V.M. - *Ah! No, no, no, non è arrivata, no.*
VITO - *Uhm!*
V.M. -*Non so un cazzo, non è arrivata... ieri ha detto che arrivava oggi e oggi non è arrivata.*
VITO - *Eh, ho visto che non m'hai chiamato.*
V.M. - *Eh, appunto! E domani se non arriva lo mando a fanculo, perciò... sono libero e indipendente.*
VITO - *Uhm!*
V.M. - *Se c'hai qualcosa tu, me lo dici.*
VITO - *Se c'è?*
V.M. - *Se capita qualcosa a te me lo dici.*
VITO - *Ah! Va bene, dai.*

MORO Vito Leonardo tenta di mascherare l'argomento trattato facendo riferimento ad un soggetto o ad un oggetto di genere maschile che doveva arrivare ("*è arrivato*" "*non*

doveva arrivare quell'altro"). La risposta incongrua di DE LUCA, che non è molto avvezzo a dialogare in codice, svela che i due stanno parlando proprio di una partita di sostanza stupefacente che doveva essere consegnata il giorno stesso a DE LUCA Bruno e di cui quest'ultimo non aveva più avuto notizia; DE LUCA, infatti, comunica a MORO che quello che attendeva non era ancora "***arrivata***", con ciò chiaramente alludendo alla sostanza stupefacente (oggetto di genere femminile), che non avrebbe più acquistato, sentendosi in questo modo libero nei confronti del fornitore, se non gli fosse stata consegnata quel giorno. Il coinvolgimento di MORO si evince sia dall'interessamento mostrato, che lo porta a telefonare a DE LUCA ed a chiedergli se la fornitura fosse arrivata, sia dal fatto che dice a DE LUCA che aveva intuito che la fornitura non gli era ancora arrivata perché non aveva ricevuto da quest'ultimo nessuna chiamata al riguardo; evidentemente, DE LUCA Bruno, una volta ricevuta una importante partita di sostanza stupefacente, era solito contattare i sodali che potevano essere alla stessa interessati o che avevano direttamente partecipato con lui all'acquisto.

Il dato che emerge dalla conversazione telefonica qui commentata è che MORO Vito Leonardo era a conoscenza che DE LUCA Bruno doveva ricevere una importante partita di sostanza stupefacente, nei confronti della quale mostra notevole interesse. Sembra logico immaginare come i due fossero già d'accordo affinché parte della fornitura fosse ceduta allo stesso MORO. D'altronde quest'ultimo, come emerge dalle battute successive della medesima telefonata, era in quel momento sprovvisto di sostanza stupefacente da lavorare e da spacciare. Alla domanda di DE LUCA che gli chiedeva se avesse lui della sostanza stupefacente da dargli, MORO risponde "*se c'è?*", sicché DE LUCA ribatte che se MORO avesse trovato da acquistarne doveva avvertirlo ("*se capita qualcosa a te me lo dici*"). *Ergo*, in quel momento MORO non aveva sostanza stupefacente da fornire a DE LUCA, anche se non escludeva di poterla a breve reperire. L'ulteriore richiesta di DE LUCA di essere avvertito, nel caso in cui MORO avesse trovato di che rifornirsi, è indicativa della stabilità del rapporto esistente tra i due e delle caratteristiche del *pactum sceleris* su cui si fonda l'organizzazione di cui al capo di imputazione sub C): l'accordo esistente tra i membri dell'associazione è finalizzato a garantire loro un costante approvvigionamento di sostanza stupefacente da reperire attraverso i canali di cui ognuno di essi era solito o aveva la possibilità di avvalersi.

In altra conversazione telefonica, altrettanto indicativa, MORO aveva cercato di contattare, anche per interposta persona, un fornitore da poco presentato a DE LUCA Bruno

da TROVATO Emiliano; trattasi di Gaetano Covelli, che, come visto, tra il 26 ed il 30 ottobre 2001 (verosimilmente il 27 ottobre 2001) aveva ceduto a DE LUCA Bruno una importante partita di sostanza stupefacente ed aveva iniziato una collaborazione con l'associazione di cui al capo C). La vicenda è stata ampiamente analizzata in altra parte della motivazione dedicata al presente capo. In questa sede sarà sufficiente evidenziare come nella telefonata del 28 ottobre 2001 (conversazione telefonica n. 284, delle 21.10, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 1573984 intestata a MORO Vito Leonardo, che viene nell'occasione chiamato "Vito" dall'interlocutore), MORO Vito Leonardo chieda a DE LUCA Bruno se avesse sentito "*quello là*", che lo stesso MORO aveva chiamato due o tre volte ed alla cui moglie aveva lasciato detto di richiamarlo. DE LUCA gli ribatte affermando che lui, invece, era stato contattato da "*questo qua di Milano*" (cioè Gaetano Covelli), il quale gli aveva detto che sarebbe venuto giovedì o martedì, in quanto aveva avuto dei problemi e non ci stava dentro con i viaggi. Tali indicazioni inducono chiaramente a ritenere che il soggetto, a cui i due fanno riferimento, fosse un fornitore di sostanza stupefacente che veniva da Milano. Senza ombra di dubbio si trattava del "petilino" Covelli Gaetano, che, come si è visto, era stato presentato a DE LUCA Bruno da TROVATO Emiliano e, sicuramente entro il 30 ottobre 2001, aveva consegnato una partita di sostanza stupefacente a DE LUCA Bruno, che, in questi termini, a lui faceva riferimento quando, proprio il 30 ottobre 2001, con un suo ospite, parlava della sostanza stupefacente che stava al momento lavorando: "*...questa qua viene da Milano da uno che è di Petilia questo qua ....*" (cfr: progressivo 201 dell'intercettazione ambientale tra presenti presso l'abitazione di Molteno; minuti tra 28.52 e 30.03). Il riferimento a Petilia (Policastro), di cui, come visto, Covelli era effettivamente nativo, e l'identificazione del fornitore in colui che viene da "Milano" sia nell'intercettazione ambientale - progressivo 201 del 30 ottobre 2001 - sia nella telefonata n. 284 qui esaminata, inducono a ritenere, come peraltro si è già visto *ante*, che il fornitore di Milano, di cui in quest'ultima conversazione telefonica qui analizzata MORO e DE LUCA parlano, sia proprio Gaetano Covelli. Sussistono, poi, sufficienti elementi per ritenere che il soggetto a cui MORO Vito Leonardo ha lasciato un messaggio per il tramite della moglie sia proprio il lecchese TROVATO Emiliano, che aveva presentato Gaetano Covelli a DE LUCA Bruno e con il quale il MORO aveva un più diretto contatto (i due avevano partecipato alla trattativa con Mecaj e MAZZEI Giuseppe per la fornitura periodica di un chilogrammo di cocaina, su cui ha

riferito lo stesso Mecaj). Dall'analisi delle fonti di prova sopra analizzate si comprende come MORO Vito Leonardo abbia cercato, invano, di contattare Gaetano Covelli, divenuto da poco tempo uno dei fornitori dell'organizzazione. DE LUCA Bruno, invece, era riuscito in tale intento e comunica a MORO che il fornitore gli aveva detto che sarebbe venuto a trovarlo il lunedì o il martedì e che aveva avuto dei problemi in quanto non ci stava dentro con i viaggi. Il fatto che DE LUCA abbia riferito tali circostanze a MORO chiarisce, se ce ne fosse stato bisogno, la ragione per la quale MORO aveva cercato di contattare il Covelli, vale a dire per discutere con lo stesso, e con gli altri membri del gruppo, di una fornitura di sostanza stupefacente da acquistare.

Un terzo episodio, che trova fonte di prova in altra intercettazione telefonica, permette di apprezzare il coinvolgimento di MORO Vito Leonardo nelle forniture più importanti effettuate in favore dell'organizzazione. La conversazione in questione è la n. 1816 del 15.11.2001 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" gestita da MORO Vito Leonardo; nella conversazione i due si chiamano per nome ("Bruno" e "Vito"). Questa volta è DE LUCA Bruno che informa preventivamente il sodale che il giorno successivo gli sarebbe arrivata una partita di droga. Come anche visto in altra parte della sentenza, infatti, DE LUCA telefona a MORO ed esordisce informandolo dell'arrivo della fornitura per il giorno successivo: "*Ciao. Ascolta, m'ha chiamato quello là, no?... (...) ...dice che non sa a chi gliela porta e me la dà domani a mezzogiorno*". Le espressioni usate da DE LUCA permettono di comprende come MORO fosse già a conoscenza dell'affare di cui parla DE LUCA; si notino, infatti, le allusioni a "*quello là*" che lo ha chiamato ed al fatto che gliela avrebbe data l'indomani a mezzogiorno; MORO non avrebbe potuto comprendere il senso delle parole usate da DE LUCA se non fosse stato anche lui coinvolto nell'affare. Nel prosieguo della telefonata si ha ulteriore conferma di tale circostanza. DE LUCA, infatti, che deve soddisfare un cliente della Valtellina, è rimasto senza sostanza stupefacente e chiede dieci pezzi a MORO, il quale non ne ha che cinque da dargliene. Evidentemente anche MORO ha esaurito le scorte ed è in attesa della nuova fornitura, che DE LUCA gli comunica dover arrivare il giorno successivo. A tale riguardo, poi, si noti come pochi giorni dopo, il 21.11.2001, presso la pizzeria gestita dall'imputato, sono stati trovati, unitamente ad un'imbustatrice elettrica ed ad alcune bustine di *cellophan* trasparente ancora da utilizzare, solamente dei piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, segno evidente che l'imputato era in

attesa di essere rifornito. Dalle fonti di prova sopra evidenziate, dunque, si evince che DE LUCA Bruno comunica a MORO Vito Leonardo che il giorno successivo sarebbe arrivata la fornitura, consegnata da un soggetto che MORO conosceva (indicato da DE LUCA come "*quello là*"). L'imputato, che era in attesa di essere rifornito, in quanto aveva esaurito le scorte, era interessato all'affare ovvero aveva preso parte allo stesso fin dalla sua origine.

Le fonti di prova c.d. tecniche qui analizzate, oltre a rappresentare prova diretta dei fatti in esse emersi, costituiscono chiaro riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mecaj e Di Bella. Deve ritenersi, dunque, che MORO Vito Leonardo effettivamente era solito acquistare con DE LUCA Bruno grosse forniture di sostanza stupefacente, ovvero ricevere dallo stesso le partite di droga in eccedenza rispetto alle potenzialità di spaccio del medesimo DE LUCA.

Le propalazioni di Di Bella trovano ulteriore puntuale riscontro anche nella parte in cui il collaboratore di giustizia afferma di avere ricevuto da DE LUCA e MORO la confidenza di essere tra loro in società nel commercio dello stupefacente. Nella seconda parte della telefonata 999 del 7 novembre 2001 (sopra commentata), infatti, MORO introduce il discorso su un soggetto definito dai due come il ragazzino di Mandello del Lario. DE LUCA gli domanda in prima battuta se gli avesse detto qualcosa. MORO risponde affermativamente raccontando di averlo rimproverato nei seguenti termini: «*No, gli ho detto: "Mi hai fatto fare una figura di merda" - gli ho detto - "ho dovuto dirglielo pure a Bruno". E mi fa: "Adesso mi sto sbattendo, sto vedendo perché quello là, così, è un pezzo di merda, quell'altro così, quell'altro così"*». Dalle giustificazioni addotte dal soggetto che veniva rimproverato da MORO è possibile comprendere come questi fosse un piccolo spacciatore che si riforniva dall'associazione commentata in questo capo della sentenza e che non riusciva a rientrare nei pagamenti, perché le persone a cui aveva ceduto la sostanza stupefacente non lo avevano a loro volta pagato. Da ciò è dato evincere che MORO non fa mistero con altri soggetti appartenenti al mondo della droga dello stretto legame esistente con DE LUCA Bruno, al quale, come riferisce al soggetto che veniva da lui rimproverato, era stato costretto a dire che quest'ultimo non lo aveva ancora pagato. Il coinvolgimento di DE LUCA Bruno in tale discorso, infatti, può giustificarsi esclusivamente con il fatto che la droga acquistata da tale piccolo spacciatore fosse di DE LUCA e di MORO, cioè che i due fossero, come dagli stessi detto in confidenza a Di Bella, in società. Ciò viene confermato dalle successive battute

di DE LUCA, il quale prima afferma che le giustificazioni addotte dal piccolo spacciatore altro non erano che una tattica per non pagare la droga acquistata e poi invita MORO a non dargli più niente finché il ragazzino di Mandello non fosse rientrato nei pagamenti. Significativo al riguardo è il dialogo tra i due (V.M. è da identificare in DE LUCA Bruno):

V.M. - *No, vedi... vedi che è una tattica quella lì; digli di darti i soldi e basta.*
VITO - *Uhm!*
V.M. - *Sennò dopo glielo dico io, dai, non ti preoccupare. Tu non dargli più niente finché non ti dà soldi, capito?*
VITO - *E sì, gliel'ho detto: "Cazzo, non porti i soldi, io devo pagare le persone, capito?".*
V.M. - *No, no, poi domani... domani lo chiamo e glielo dico io, se c'è... quando poi me la dà domani gli telefono io, dai.*
VITO - *Va bene.*

Della comunione di interessi tra DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo vi è traccia anche nella conversazione telefonica n. 1884 del 11 settembre 2001, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" di Bosisio Parini, gestita da MORO Vito Leonardo; gli interlocutori sono DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo, in quanto più volte gli stessi hanno conversato telefonicamente di affari illeciti su tali utenze a loro riconducibili; in alcune conversazioni, diverse dalla presente, i medesimi si chiamavano espressamente per nome. Ciò premesso, il tenore della conversazione non consente di individuare quale dei due interlocutori, indicati in VM1 e VM2 sia DE LUCA e quale sia MORO. La circostanza, in realtà, non riveste alcuna importanza. La conversazione telefonica, infatti, permette di apprezzare che uno dei due (VM2) aveva mandato tale Gianni dall'altro (VM1) per acquistare "*due da quindici*" normale. Esplicito appare il riferimento ad una predeterminata quantità di sostanza stupefacente da acquistare. "VM1", vale a dire il soggetto che doveva materialmente consegnare lo stupefacente richiesto, dice a "VM2" che l'acquirente gli aveva detto che, per il pagamento, si sarebbe "sistemato" con quest'ultimo (VM1: *Che cosa? Ha detto che si sistema con te*). Il dato appare quanto mai rilevante. Il rapporto tra DE LUCA e MORO è tale che uno dei due manda un piccolo spacciatore dall'altro per acquistare della sostanza stupefacente, che sarebbe stata pagata al primo, vale a dire a un soggetto diverso da quello che materialmente gli aveva ceduto la droga. Chiara, dunque, è la comunione di interessi tra MORO e DE LUCA.

Ugualmente rilevante, sempre sotto tale profilo, è la conversazione telefonica intercettata dall'ambientale installata presso l'abitazione di Molteno (cfr: progressivo 272 del

2.11.2001 con inizio della conversazione alle ore 13.20); DE LUCA è al telefono con tale Franco con il quale così si esprime:

Pronto? Ciao, Franco, e insomma! Sì, di arrivare mi è arrivato, bisogna vedere, no, io, ascoltami, ieri sera ti volevo chiamare, Franco... (incomp) giusto, e poi... (incomp) sì, ma io... io volevo parlare con te di persona, quand'è, mi senti? Ascolta, se vuoi venirtene te ne vieni, eh, stavo dicendo, io li ho quelle che cose che ti devo ridare, no, tipo adesso, se poi passi tu e Vituzzu parliamo un po' perchè ho da dirti, capito? (al min. 46.24 - incomp) ...no, ci vediamo ai semafori, sì, sì, se si fa vivo parlagli un po', e vedi tu, dai, pomeriggio vai e rimproverali un po', dai, ciao, ciao, ciao. ... (canticchia).

Dalle battute pronunciate da DE LUCA sembra evidente come questi stia parlando di affari illeciti relativi al commercio di sostanze stupefacenti con tale Franco. Indicative appaiono le espressioni allusive "*si di arrivare mi è arrivato*" ed "*io li ho quelle cose che ti devo ridare*", che sottintendono, rispettivamente, una consegna ed una restituzione di sostanza stupefacente. Ciò premesso DE LUCA dice a tale Franco che voleva parlare con lui di persona, evidentemente per trattare di affari illeciti; vuole, tuttavia, che a tale colloquio sia presente anche MORO Vito Leonardo, indicato nella conversazione telefonica con il diminutivo di "*Vituzzu*". L'auspicata presenza di MORO per tale appuntamento si spiega solamente con il fatto che questi sia interessato agli accordi che DE LUCA doveva prendere con tale Franco.

Il solido legame tra DE LUCA Bruno e MORO Vito Leonardo si evince anche dal fatto che il primo sia solito rivolgersi all'altro quando rimane momentaneamente sfornito di sostanza stupefacente da cedere all'acquirente di turno. Al riguardo, si veda la conversazione telefonica n. 1816 del 15.11.2001 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 031/866803 intestata alla pizzeria "La Fortezza" gestita da MORO Vito Leonardo; nella conversazione i due si chiamano per nome ("Bruno" e "Vito"). Nell'occasione DE LUCA, infatti, che deve soddisfare un cliente della Valtellina, è rimasto senza sostanza stupefacente e chiede dieci pezzi a MORO, il quale non ne ha che cinque da dargliene. I due si accordano successivamente per incontrarsi e per effettuare materialmente la consegna dello stupefacente.

D'altronde frequentissimi, nel corso degli anni sono stati gli scambi di sostanza stupefacente tra i due. Alcuni di questi episodi sono coperti dal giudicato penale. In particolare il Tribunale di Lecco ha accertato, con sentenza pronunciata il 26 novembre 2002, divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2004, che MORO Vito Leonardo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva acquistato con continuità da DE LUCA Bruno significativi quantitativi di cocaina, che lo stesso MORO, dopo averla

tagliata, pesata e confezionata, aveva ceduto a diversi spacciatori, tra i quali DI PINTO Luigi, nel periodo compreso tra il 1999 ed il novembre 2001.

Altrettanto frequente è la presenza di MORO presso l'abitazione di DE LUCA a Molteno.

Si vedano al riguardo:

- l'intercettazione ambientale tra presenti presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 299 del 3.11.2001 ore 15.30 circa, dove MORO è il soggetto indicato come UOMO 1, in quanto (dopo il minuto 35.14) viene chiamato "Vito" da DE LUCA; i due discutono di sostanza stupefacente. Significativo, tra gli altri, appare il seguente passaggio della conversazione:

UOMO: Eh, ho capito, ma scusa un attimo, già ho questa qua, giusto?
UOMO 1: Eh.
UOMO: Quella lì che avete trovato in giro, che cazzo me ne devo fare di questa qua a trentacinque... ma scherzi? Già ho questa che è meglio! Questa qua che son buoni gli ovuli, eh, la mischio con questa qua, Vito.
UOMO 1: Eh?
UOMO: Se son buoni gli ovuli che mi porta...
UOMO 1: Eh.
UOMO: Casomai glieli mischio dentro questa roba qua, così l'asciugo e la faccio più buona.

- l'intercettazione ambientale tra presenti presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 307 del 3.11.2001 ore 22.20 circa, dove MORO è il soggetto indicato come UOMO 1, in quanto dopo il minuto 50.28 viene chiamato "Vito" da DE LUCA. Anche in queste occasioni i due parlano di sostanza stupefacente e di affari comuni:

UOMO 1: E dammeli.
BRUNO: Perché non ne ho davvero, non ne ho più, tre e quattro, basta, avanzi duecentomila. Io ne ho altri quattro, okay.
UOMO 1: Basta, se non me la vuoi dare basta, scusa.
BRUNO: Cosa vuoi?
UOMO 1: E me ne servono... va beh, questi sono quattro...
(al min. 58.03 - incomp)
UOMO 1: A me serve una busta di due e una di cinque e basta.
BRUNO: No, te l'ho già detto.
UOMO 1: Se me la vuoi dare!
(al min. 58.12 - incomp)
BRUNO: Cinque, no, questi ho, davvero, solo questi qua ho, non ne ho più... (incomp) che li ho finiti, gli ultimi due li ho dati a quelli là, cinque, sono cinque.
(al min. 58.24 - incomp)
UOMO 1: Eh, ma questo non è un pezzo, questo qua, dai.
BRUNO: Ah, e va bene... (al min. 58.28 - incomp) ...va beh, dai, quant'è?

Ulteriore significativo elemento, dal quale poter apprezzare la partecipazione di MORO Vito Leonardo all'associazione di cui in rassegna, emerge dall'avere l'imputato curato per conto di DE LUCA le trattative per la locazione dell'appartamento di Molte-

no, vale a dire il luogo dove veniva tagliata gran parte della sostanza stupefacente acquistata, dove si ritrovavano i membri dell'organizzazione e dove si recavano gli acquirenti di DE LUCA Bruno. A tale riguardo si veda la testimonianza di Roberto Bono (cfr: udienza del 13 febbraio 2009), all'epoca proprietario dell'immobile in questione, che ha riferito che le trattative per la conduzione in locazione dello stesso erano state curate da MORO, che gli aveva pagato, in via anticipata, anche alcune mensilità del canone di locazione. Il testimone ha, altresì, riferito che era stato edotto dal medesimo MORO che non lui, ma un suo amico, sarebbe andato a vivere in quell'appartamento.

* * *

Il Tribunale, tenuto conto delle prove sopra descritte, ritiene MORO Vito Leonardo colpevole del reato a lui ascritto al capo di imputazione sub C).

Quanto ai presupposti oggettivi della fattispecie criminosa contestata, va evidenziato come siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi di prova per ritenere che MORO Vito Leonardo abbia partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo C), dando vita ad uno stabile programma criminoso, in forza del quale il medesimo imputato, da epoca sicuramente precedente al giugno del 2001, acquistava unitamente a DE LUCA Bruno cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, che in parte veniva ceduta, anche attraverso i componenti dell'associazione preposti allo spaccio, ai consumatori o ai piccoli spacciatori, in parte veniva distribuita tra i membri dell'organizzazione. All'imputato era ceduta, altresì, parte delle forniture acquistate mediante l'intermediazione di altri membri del gruppo; anche in tali casi la sostanza stupefacente gli veniva consegnata da DE LUCA Bruno. Nell'ambito del più ampio programma criminoso MORO ha, poi, partecipato alle trattative con i membri di altra associazione dedita al narcotraffico, finalizzate a consentire all'organizzazione qui in commento di ricevere un approvvigionamento costante di un chilogrammo di cocaina alla settimana.

Il contributo fornito da MORO all'organizzazione è stato sicuramente determinante per il perseguimento degli scopi associativi, quanto meno perché la sua condotta ha favorito lo stabile approvvigionamento da parte del gruppo di sostanze stupefacenti, nonché la distribuzione della droga acquistata.

Il programma criminoso, a cui l'imputato ha aderito, era certamente dotato del requisito della stabilità; in particolare il rapporto con DE LUCA Bruno era quanto mai consolidato, tanto che i due si presentavano ai soggetti, che con loro interagivano nel settore

del commercio della droga, proprio come "soci". Numerosissimi sono stati, peraltro, i rapporti illeciti tra l'imputato e DE LUCA Bruno; il Tribunale di Lecco, addirittura, ha condannato MORO Vito Leonardo per avere, nel periodo compreso tra il 1999 ed il novembre 2001, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato con continuità da DE LUCA Bruno significativi quantitativi di cocaina nell'ordine di alcuni ettogrammi per volta.

Va escluso, infine, il ruolo di capo e di organizzatore dell'associazione contestato all'imputato posto che l'associazione di cui si discute si caratterizza per l'assenza di rapporti di sovraordinazione tra i membri della stessa. Indicativi al riguardo sono i termini con cui DE LUCA e gli altri membri dell'organizzazione a cui viene contestato tale ruolo di vertice, tra cui lo stesso MORO, si relazionano con i correi; questi non pretendono da parte loro il rispetto di predeterminate regole di condotta ed impostano i rapporti su posizioni sostanzialmente paritetiche.

* * *

Quanto al profilo soggettivo del reato, va evidenziato come MORO Vito Leonardo fosse consapevole di appartenere all'associazione e conscio che la sua condotta fosse strumentale al perseguimento del programma criminoso.

A questo riguardo estremamente significative sono quelle conversazioni telefoniche nelle quali è possibile apprezzare che l'imputato si considera portatore di un interesse coincidente con quello di DE LUCA Bruno ed in questi termini si relaziona con i soggetti esterni all'organizzazione. Tra queste conversazioni, si presti attenzione, in particolare, alla telefonata 999 del 7 novembre 2001 (sopra commentata), nella quale MORO dice a DE LUCA di avere in questo modo rimproverato un tale che si riforniva stabilmente dalla loro associazione e che non era puntuale nei pagamenti: «*No, gli ho detto: "Mi hai fatto fare una figura di merda" - gli ho detto - "ho dovuto dirglielo pure a Bruno". E mi fa: "Adesso mi sto sbattendo, sto vedendo perché quello là, così, è un pezzo di merda, quell'altro così, quell'altro così"*». Come è già stato osservato, il coinvolgimento di DE LUCA Bruno in tale discorso può giustificarsi esclusivamente con il fatto che la droga acquistata da tale piccolo spacciatore fosse di DE LUCA e di MORO, cioè che i due fossero, come dai medesimi dichiarato a Di Bella, in società.

Lo stretto legame esistente tra MORO e DE LUCA, risalente quanto meno al 1999, induce a ritenere, poi, che il primo avesse perfetta conoscenza del ruolo rivestito dagli altri membri dell'organizzazione: sia di quelli che curavano il reperimento delle fornitu-

re di sostanza stupefacente, sia di quelli che erano impegnati nel coadiuvare, soprattutto, DE LUCA Bruno nello spaccio della stessa.

A tale riguardo si veda come MORO abbia partecipato alle trattative per la fornitura periodica in favore dell'organizzazione di un chilogrammo di cocaina alla settimana (l'episodio riferito da Mecaj Giok) unitamente a DE LUCA Bruno ed a TROVATO Emiliano. I rapporti tra quest'ultimo e MORO, poi, sono emersi anche nella vicenda relativa alle forniture che dovevano essere eseguite da Gaetano Covelli, presentato a DE LUCA Bruno proprio dal TROVATO. Si è visto, infatti, come MORO abbia cercato di contattare Covelli attraverso TROVATO Emiliano, alla cui moglie ha lasciato un messaggio (cfr: telefonata 284 del 28 ottobre 2001).

Con riferimento alla fornitura, la cui consegna era prevista per il 16 novembre 2001, MORO dimostra di sapere che la stessa sarebbe stata acquistata tramite l'intermediazione di ALCARO Luigi. Al riguardo, si noti come nella conversazione telefonica n. 1816 del 15.11.2001, più volte citata, DE LUCA Bruno informi preventivamente MORO che il giorno successivo gli sarebbe arrivata una partita di droga esordendo in questo modo "*Ciao. Ascolta, m'ha chiamato quello là, no?... (...) ...dice che non sa a chi gliela porta e me la dà domani a mezzogiorno*". Il soggetto che doveva fornire tale partita di droga, come si è visto, è ALCARO Luigi, che nelle battute sopra riportate viene indicato come "*quello là*". Il fatto che DE LUCA Bruno si sia riferito al mediatore senza indicarne il nome, induce a ritenere che MORO fosse a conoscenza che proprio ALCARO, peraltro "cognato" di DE LUCA, avesse curato il reperimento di tale fornitura. D'altronde, come si vedrà trattando la posizione di quest'ultimo imputato, il rapporto tra ALCARO e DE LUCA era anch'esso consolidato, sicché non è pensabile che la sua partecipazione all'interno del gruppo fosse sconosciuta a MORO.

Vi sono sufficienti elementi, poi, per ritenere che l'imputato sapesse della partecipazione all'associazione di GHILARDI Francesco. Come riferito da Di Bella, infatti, in una occasione DE LUCA aveva replicato a MORO, che si lamentava del fatto che la droga "ordinata" non fosse ancora arrivata, che lo stupefacente stava arrivando e che l'avrebbe consegnata "Franz" di Cisano Bergamasco.

Quanto ai soggetti che curavano per DE LUCA la vendita ai piccoli spacciatori della sostanza stupefacente, appare in primo luogo significativa la conversazione telefonica n. 1816 del 15 novembre 2001, più volte citata, dove espressamente BRUNO fa riferimento ai sui collaboratori:

BRUNO - Ah, ho capito. Ma ce l'hai lì?
VITO - Eh?
BRUNO - Ce l'hai lì?
VITO - Sì, un cinque sì.
BRUNO - E ascolta, faccio passare... siccome mi ha chiamato che arriva Luigi, no?
VITO - Luigi chi?
BRUNO - Quello lì, il solito.
VITO - No, no, non lo voglio Bruno.
BRUNO - Ah, no? No, ma io nel senso che tu gliela facevi vedere, va beh, niente, dai, vedo... ***Tu c'hai qualcuno da mandarmi per caso?***
VITO - No, non c'è qua nessuno nessuno.

In tali passaggi, dunque, si comprende chiaramente che DE LUCA e MORO erano circondati da soggetti che stabilmente li aiutavano nello spaccio dello stupefacente e nelle attività materiali strumentali. Si presti attenzione al fatto che DE LUCA dice a MORO che avrebbe mandato Luigi a prendere i cinque pezzi di cocaina che MORO doveva consegnargli. Tale Luigi, che altri non è che DI PINTO Luigi, viene indicato come "*quello lì, il solito*", a testimoniare il consolidato rapporto che esisteva tra quest'ultimo e DE LUCA (si ricordi, al riguardo, come nella traccia n. 80 dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, lo stesso DI PINTO affermi di lavorare per conto di DE LUCA Bruno); tale legame era conosciuto dallo stesso MORO, che infatti comprende subito di quale persona DE LUCA stesse parlando. Ulteriormente significativo, in questa ottica, è il riferimento che fa DE LUCA a soggetti che eventualmente MORO poteva mandare da lui. Della conoscenza di MORO con DI PINTO si ha ulteriore contezza sia dalle conversazioni tra DE LUCA e DI PINTO presso l'abitazione di Molteno (cfr. progressivo n. 45) sia dal fatto che il TRIBUNALE di Lecco, con sentenza pronunciata il 26 novembre 2002 passata in giudicato, ha condannato MORO anche per avere più volte ceduto allo spacciatore DI PINTO Luigi la sostanza stupefacente acquistata da DE LUCA Bruno.

Lo stretto legame esistente tra DE LUCA e MORO porta ad escludere che quest'ultimo ignorasse il ruolo svolto in seno all'organizzazione da CAPPA Alfredo, che, oltre ad essere il *factotum* di DE LUCA Bruno, spacciava presso la pizzeria di quest'ultimo la sostanza stupefacente datagli dallo stesso DE LUCA. D'altronde, DE LUCA non era solito fare mistero dell'attività del nipote, che indicava ai suoi acquirenti come soggetto a cui potevano rivolgersi quando avevano bisogno di rifornirsi, sicché è lecito presumere che tale informazione, alla portata di semplici ed occasionali acquirenti, fosse stata data anche a MORO, definitosi e definito da DE LUCA come suo "socio" negli affari illeciti. A conferma di ciò, si veda come nella conversazione tra presenti

intercettata presso l'abitazione di Molteno del 16 novembre 2001, ora di inizio 02.29 (progressivo n.600), al minuto 39.38 DE LUCA, dopo aver chiesto a MORO di dargli una scheda telefonica di cui aveva la disponibilità, faccia espresso riferimento ad una scheda di Alfredo; nelle battute successive MORO invita DE LUCA a mandare qualcuno a comprare una scheda.

MORO, inoltre, ha avuto modo di conoscere ONOFRIO Felice, altro membro dell'organizzazione, nel breve periodo in cui quest'ultimo è stato ospite di DE LUCA (dal 5 al 9 novembre 2001). Se ne ha prova nella conversazione ambientale intercettata presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA (progressivo n. 451 del 9 novembre 2001). Nell'occasione ONOFRIO, indicato come "Feli", così si rivolge a DE LUCA, indicato come UOMO, tra il minuto 20.12 ed il minuto 22.32.:

FELÌ: Ma mi ha detto Vito di andare là che ti deve parlare.
UOMO: Mi deve parlare Vito, e perchè?
(al min. 21.28 - incomp)
FELÌ: E perchè non te le sei prese quelle cose per toglierle da là?
(al min. 21.38 - incomp)
FELÌ: Di questi di quindici? Di questi di cinque e cinque?
UOMO: No, gli devi dare di quelli là dentro...

ONOFRIO, dunque, riferisce a DE LUCA che MORO gli voleva parlare di questioni di droga; il riferimento a "questi quindici", "cinque e cinque" appare piuttosto chiaro. Non sussistono dubbi, poi, che il soggetto cui ONOFRIO si riferisce sia MORO Vito Leonardo. Il giorno prima, infatti, ONOFRIO Felice, su indicazione di DE LUCA, è stato accompagnato da DI PINTO Luigi presso il locale di MORO a mangiare (progressivo n. 423 del 08 novembre 2001, con inizio alle ore 17:25; dopo minuto 43.40).

MORO Vito Leonardo, dunque, aveva coscienza di fare parte di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, partecipata dai vari DE LUCA Bruno, TROVATO Emiliano, ALCARO Luigi, GHILARDI Francesco, DI PINTO Luigi, CAPPA Alfredo ed ONOFRIO Felice.

Va, dunque, dichiarata la penale responsabilità di MORO Vito Leonardo per il reato sub C) allo stesso ascritto.

Trattando della responsabilità di MORO Vito Leonardo ci si è incidentalmente soffermati anche sulla figura di **ALCARO LUIGI**, detto "Gino", di cui si è ampiamente trattato anche nelle parti II e III del presente capitolo.

Le fonti di prova a carico dell'imputato sono costituite da intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di Bella Giuseppe ed

Esposito Danny.

Il ruolo svolto da ALCARO all'interno dell'associazione è duplice: da un lato l'imputato si rifornisce stabilmente da DE LUCA, dall'altro cura per l'organizzazione il reperimento di importanti forniture di sostanza stupefacente.

Quanto al primo aspetto si osservi come il collaboratore di giustizia Esposito Danny, guardia spalle del nipote di ALCARO, TROVATO Giacomo, sentito all'udienza del 21 febbraio 2008, abbia dichiarato che ALCARO Luigi era uno spacciatore e che si riforniva stabilmente da DE LUCA Bruno.

Il collaboratore di giustizia ha anche aggiunto che ALCARO aveva un debito nei confronti di DE LUCA del valore commerciale di un chilogrammo di cocaina (su tale ultimo aspetto si veda la deposizione resa all'udienza del 28 febbraio 2008; pp. 122 e 123 del verbale stenotipico).

Tali circostanze vengono interamente confermate da Di Bella Giuseppe, il quale, sentito all'udienza del 31 gennaio 2008 (p. 84 del verbale stenotipico), ha riferito di avere visto ALCARO (riconosciuto in fotografia ed indicato come il cognato di DE LUCA che gestiva un bar a Lecco) acquistare da DE LUCA Bruno circa quattro etti di cocaina presso la sua abitazione di Molteno, dove il collaboratore di giustizia era solito recarsi per comprare lo stupefacente. Il fatto che tale cessione sia avvenuta presso l'abitazione di Molteno porta a collocare l'episodio tra il giugno 2001 e il novembre dello stesso anno, dunque nel periodo coperto dall'imputazione qui in oggetto; a tale riguardo, infatti, si osservi come il testimone Roberto Bono, proprietario dell'immobile in questione, abbia riferito di averlo concesso in locazione a MORO ed a DE LUCA all'incirca in tale periodo (cfr: udienza del 13 febbraio 2009). Ciò premesso, al di là del singolo episodio di cessione di quattro etti di cocaina, il dato che più rileva nella deposizione di Di Bella è che lo stesso, in quell'occasione, abbia sentito DE LUCA Bruno pronunciare la seguente frase: "*adesso ... la prossima volta non gliene do più perché mi deve dare un sacco di soldi, la vende, la vende, la vende e poi non rientra con i soldi*". Da tale affermazione riferita al collaboratore di giustizia si evincono due circostanze di indubbio significato: la prima che il rapporto di fornitura tra DE LUCA ed ALCARO non era assolutamente occasionale; la seconda che in forza di questo stabile rapporto di fornitura ALCARO Luigi aveva maturato nei confronti di DE LUCA un ingente debito - verosimilmente si trattava dello stesso debito del controvalore di un chilogrammo di cocaina di cui ha parlato Esposito Danny - tanto che DE LUCA aveva minacciato di interrompe-

re ogni fornitura.

Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, intrinsecamente attendibili, sono tra loro sovrapponibili. Ognuna di esse costituisce valido e puntuale riscontro all'altra. Ulteriori riscontri si rinvengono nelle intercettazioni ambientali e telefoniche che saranno da qui a breve commentate, dalle quali è possibile desumere i rapporti esistenti tra DE LUCA Bruno ed ALCARO Luigi nell'ambito del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Ulteriore, importante riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nella parte in cui gli stessi riferiscono di una rilevante esposizione debitoria di ALCARO nei confronti di DE LUCA, si rinviene nella conversazione telefonica n. 662 del 7.2.2005, intercettata sull'utenza fissa 0341/283853 in uso a TROVATO Giacomo, che nell'occasione era in contatto con il padre Trovato Mario, detenuto presso la Casa Circondariale di Livorno; i due sono rispettivamente nipote e cognato di ALCARO Luigi detto "Gino". TROVATO Giacomo comunica al padre che lo zio "Gino", è stato trasferito presso il carcere di Lecco, le cui guardie - afferma - erano le stesse del tempo in cui era lì detenuto lo zio Trovato Franco. Trovato Mario, allora, commenta positivamente tale trasferimento, affermando che, così facendo, ALCARO si è anche "*liberato da Bruno*". Evidentemente il debito esistente tra i due, sicuramente non considerato estinto per la contemporanea detenzione di entrambi, era circostanza nota anche agli altri membri della "famiglia".

Quanto alle fonti di prova tecniche aventi ad oggetto più direttamente l'imputato, si osservi come nella conversazione telefonica n. 160 del 10 agosto 2001, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza n. 328/8673444 intestata ad ALCARO Luigi, DE LUCA Bruno chieda ad ALCARO di portargli un bilancino di precisione (indicato come *quel coso ... per misurare*). Il tenore complessivo della conversazione e l'attività svolta da DE LUCA ed ALCARO portano a ritenere che il primo facesse riferimento ad un bilancino per pesare la sostanza stupefacente, attività propedeutica al confezionamento della stessa.

Oltre alla circostanza, di per sé emblematica ai fini della configurabilità del reato contestato in capo all'imputato, che DE LUCA Bruno si rivolga ad ALCARO Luigi per reperire un bilancino di precisione, posto che di regola la richiesta esplicita di strumenti necessari al taglio ed al confezionamento della sostanza stupefacente viene fatta a soggetti con i quali si è in stretti rapporti, la conversazione in questione è particolarmente rilevante per il fatto che DE LUCA Bruno si rivolga al telefono ad ALCARO Luigi

chiamandolo "Gi", diminutivo di "Gino", soprannome dell'imputato; la telefonata in questione, infatti, è l'unica, tra quelle trascritte, in cui l'imputato viene intercettato su un'utenza a lui intestata. Se ne ricava, dunque, non solo che nell'occasione l'interlocutore di DE LUCA Bruno è ALCARO Luigi, titolare dell'utenza indirettamente intercettata, ma che il primo, al telefono, è solito rivolgersi allo stesso ALCARO, chiamandolo "Gi", diminutivo del soprannome dell'imputato "Gino". Tale circostanza, unitamente intesa ad altre che saranno poi evidenziate, permette di individuare in ALCARO Luigi anche il soggetto in contatto con DE LUCA Bruno in altre conversazioni telefoniche, nelle quali, sebbene non sia dato rinvenire l'utenza telefonica in contatto con quella intestata a DE LUCA, ovvero tale utenza non sia univocamente riferibile all'imputato, l'interlocutore di DE LUCA viene chiamato "Gi".

Per ragioni logico-espositive vanno dapprima analizzate le conversazioni telefoniche n. 1883 e 1885 del 16 novembre 2001 e 1957 e 2003 del 17 novembre 2001, tutte intercettate sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con un'utenza rimasta sconosciuta.

Il contenuto di tali telefonate e le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere che l'interlocutore chiamato "*Gi*" sia ALCARO Luigi sono già state rappresentate in altra parte della presente sentenza . Le telefonate in questione, infatti, si inseriscono nella vicenda della fornitura ricevuta da DE LUCA Bruno il 21 novembre 2001, le cui trattative si sono sviluppate a partire dal 15 novembre. L'individuazione in ALCARO Luigi dell'interlocutore di DE LUCA Bruno in tali telefonate del 16 e 17 novembre, tuttavia, è circostanza così rilevante per la posizione dell'imputato che si ritiene indispensabile, anche per esigenze di organicità espositiva, ribadire anche in questa sede le ragioni su cui si fonda tale convincimento e di cui ai seguenti punti a 1 a 4:

1) le telefonate in questione sono tra loro strettamente connesse; la lettura delle stesse permette di apprezzare che le persone al telefono stanno decidendo se acquistare o meno una partita di sostanza stupefacente da persone in contatto con "Gi", interlocutore di DE LUCA Bruno;
2) i soggetti al telefono sono i medesimi; nelle telefonate di cui alle tracce 1883, 1957 e 2003 uno dei due interlocutori viene chiamato "Gi", mentre nelle tracce 1883 e 1957 l'altro soggetto viene chiamato "Bruno", nome di battesimo di DE LUCA, titolare dell'utenza telefonica intercettata; la telefonata 1885, delle ore 20.28, poi, non è altro

che il seguito di quella di cui alla traccia 1883, delle ore 20.26, interrottasi improvvisamente;

3) relativamente all'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno del 16 novembre 2001, progressivo n. 610 con inizio alle ore 12.29, tra i minuti 40.33 e 43.21, i periti così hanno trascritto:

Si dà atto che Bruno continua a canticchiare
VM - Sotto c'è...
B - Alcaro! Alcaro! "Alcatraz"!... *(continua a canticchiare)*...
VM - Vuoi la sedia?
(rumori di fondo)
VF - Ma io...
(si sovrappongono le voci)
B - (*inoltra una conversazione telefonica*)... Gì? E allora? Eh.. posso parlare... dov'è? Grande? E dove l'ha presa? *(In sottofondo si sente trascinare sul pavimento una sedia)* - (*Ancora al telefono*).. Va bene, dai... okay.. okay, ciao... (*termina la conversazione telefonica)*... Ma vaffanculo, vai... ho capito dove tiene la testa Gino...
VM - Sta lì?
B - No, ha detto: "Ragioniamo, domani quando siete a Milano!"... per me domani *(P.I. 41.52)* mettiamo che... mettiamo... e facciamo finta che?! Facciamo finta che? Era dolce?
VF - Facciamo finta che...

DE LUCA Bruno, indicato nella trascrizione con "B", si trova presso il proprio appartamento di Molteno e sta conversando con un uomo ed una donna non identificati (indicati nella trascrizione con "VM" e "VF"). Bruno, come spesso è solito fare, sta canticchiando, allorquando decide di inoltrare una telefonata. Cerca nella rubrica telefonica il numero della persona da chiamare, ALCARO appunto, verosimilmente indicato in rubrica con il soprannome "Alcatraz". DE LUCA Bruno non è nuovo a tali comportamenti. Nella intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno di qualche ora successiva (progressivo n. 612 con inizio alle ore 14.29) si registra il seguente dialogo tra MORO e DE LUCA:

V - Che numero è? Sette?
B - Tre, otto (3,8)... credo di si...
V - Un tre, tre,otto (338)..
B - Tre, otto (3,8)..
V - Tre, tre (3,3)... che vuol dire?
B - No, la fine...io ti ho detto la fine, mica l'inizio...
V - Ah...
B - Allora, aspetta... B... B... Alcaro... "Alcatraz"... *(canticchia)*...
VM - (P.I. 24.55)..
(si sovrappongono le voci)
B - Tre, otto, nove (3,8,9)...
V - Sta appoggiato a questo...
B - (*canticchia*)... è mica di qui..
V - Eh?
B - E' mica lì... io l'ho spento quello... (*rumori)*... vien su, terrun... è come la cosa di telefono.. io l'ho messo bene... no... io (*P.I. 15.47*) gli squilli... figurati...

Anche in tale occasione appare evidente che DE LUCA Bruno stia scorrendo la rubrica telefonica, passando a ritroso dalla lettere "B" alla "A" di ALCARO.

Tornando al progressivo 610, che qui più direttamente interessa, dopo avere trovato il numero di ALCARO sulla rubrica del telefono cellulare, DE LUCA inoltra la telefonata e parla appunto con ALCARO Luigi che chiama nella circostanza "Gi". Le battute pronunciate da DE LUCA, intercettate nell'ambientale di Molteno, permettono di apprezzare che DE LUCA parla in codice di sostanza stupefacente con ALCARO Luigi. Significativo è l'abbrivio "*eh posso parlare?*". Le domande "*dov'è*", "*è grande*", "*dove l'hanno presa*" non solo sottintendono che oggetto delle stesse sia della sostanza stupefacente, ma permettono di apprezzare che ALCARO stesse ricercando una fornitura di droga per conto di DE LUCA e dell'associazione; in nessun altro modo possono spiegarsi i quesiti posti da DE LUCA sulla quantità della sostanza e su dove provenisse.

Le trattative in questione dovevano essere anche ben avviate, se è vero che, quando ALCARO Luigi chiama DE LUCA Bruno alle ore 20.26 dello stesso giorno (cfr: traccia n. 1883) chiedendogli se fosse ancora interessato alla fornitura, questi gli risponde piuttosto seccato:

GI' - *Ascolta...*
BRUNO - *Eh!*
GI' - *...ti interessa ancora?*
BRUNO - *Eh sì, ma non ho capito, mi interessa ancora.*

In tale ultima conversazione telefonica ALCARO spiega poi a DE LUCA che non aveva ritirato alcuna fornitura, in quanto le persone che aveva contattato non erano state a loro volta rifornite: aggiunge, tuttavia, di avere parlato con il fratello più grande di tali persone, che gli aveva assicurato che la mattina successiva gli sarebbe arrivato dello stupefacente. Tra la conversazione telefonica di cui al progressivo 610 dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, avvenuta sicuramente tra DE LUCA Bruno ed ALCARO Luigi detto Gino, e la conversazione telefonica 1883, di qualche ora successiva, dunque, vi è una stringente consequenzialità, dovuta alla identità non solamente dell'interlocutore di DE LUCA (chiamato in entrambe "Gi") ma soprattutto dell'argomento trattato: la fornitura di sostanza stupefacente sulle cui caratteristiche DE LUCA si è informato nella conversazione intercettata nell'ambientale e che, nella conversazione telefonica n. 1883, ALCARO spiega non avere potuto acquistare. Pertanto, è lecito desumere che l'interlocutore di DE LUCA

nella conversazione telefonica 1883 sia proprio ALCARO Luigi, che è lo stesso soggetto che è al telefono con DE LUCA nelle conversazioni di cui ai nn. 1885, 1957 e 2003, per lo stretto legame esistente tra queste e quella di cui al n. 1883.

4) Come emerge da quanto intercettato presso l'abitazione di Molteno il 17 novembre 2001, progressivo n. 635 ora di inizio 13.37.46, DE LUCA Bruno, in tali circostante di tempo e di luogo, inoltra una telefonata del seguente tenore:

B -"Pronto?...-...Pronto?...-...Sì...-...Ah, ciao Salvatore...-...E vai dalla pizzeria Salvatore, io così non ti so ti so dire... (*F.I. da minuto 28.17 a minuto 28.18)* però non so dire quello che (P.I.), capito?...-...Eh! Capito? Qualche cosa... tu gli dici che te l'ho detto io di andare là...-...(*F.I. da minuto 28.25 a minuto 28.26*) porti una macchina...-...**No, quella macchina di mio cognato Gino del bar...-...**Però, va be'... però lo stesso non glielo devi toccare, che (P.I.) là...-...Eh!...-...Ah, ho capito...-...E tu quando... quando vieni ancora (P.I.)?...-...Allora se... in caso ci sentiamo prima?...-...Eh!...-...Appunto, non voglio che è così e poi io la mando, capito?...-...Ecco, va be'...-...Io magari... un po' prima te lo dico, dai!...-...Eh, va bene, dai!...- ...E poi ci vediamo, dai! Okay...-...Ciao, ciao, ciao.".

DE LUCA parla al telefono in codice con un tale Salvatore, al quale chiede di andare in un certo posto e di portare lì la macchina del cognato Gino del Bar. Tale ultimo soggetto è appunto ALCARO Luigi, cognato di DE LUCA Bruno, avendo sposato la sorella di sua moglie e che all'epoca, come riferito anche dall'Ispettore Pasquale Vincenzo all'udienza del 3 giugno 2008, gestiva un bar-tabaccheria sul lungolago di Lecco. Il riferimento alla macchina che DE LUCA doveva mandare a prendere da un tale presso il cognato "Gino" del bar, si rinviene nella conversazione telefonica n. 1957 del 17 novembre 2001, ore 12.43, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, di circa un'ora precedente alla telefonata che emerge nell'intercettazione ambientale sopra riportata.

BRUNO - Ascoltami, ma quella macchina devo mandare a prenderla o no?
GI' - E ti ho detto... io quel giorno ti ho detto: "Passa a prendertela domani mattina".
BRUNO - Eh, allora... No, perché non ho avuto nessuno, adesso magari glielo dico ad Alfredo, dai.
GI' - Uhm!
BRUNO - Okay.
GI' - Va bene.

In tale ultima conversazione, quindi, DE LUCA chiede all'interlocutore, lo stesso con il quale, nella medesima telefonata, stava trattando della fornitura di sostanze stupefacenti, se doveva mandare qualcuno a prendere la sua macchina. Dalla combinazione di tali fonti di prova tecniche, dunque, è possibile apprezzare che l'interlocutore di DE LUCA Bruno nella conversazione n. 1957, chiamato "GI", sia il cognato che ha un bar tabaccheria, vale a dire ALCARO Luigi detto Gino.

Dunque, per le ragioni sopra espresse ai punti 1), 2), 3) e 4), il soggetto in contatto con DE LUCA Bruno nelle conversazioni telefoniche 1883, 1885, 1957 e 2003 è ALCARO Luigi.

Del contenuto di tali conversazioni telefoniche (e di quelle intercettate ambientalmente nell'abitazione di Molteno) e della vicenda della fornitura di due chilogrammi a DE LUCA Bruno del 21 novembre 2001 si è già ampiamente trattato nella parte della presente sentenza relativa alle vicende più importanti dell'organizzazione; alcune conversazioni, peraltro, sono state appena commentate al fine di attribuire le stesse all'imputato. In questa sede è sufficiente ribadire che dal 16 novembre 2001 ALCARO Luigi è in costante contatto telefonico con DE LUCA Bruno per decidere in merito all'acquisto di una importante partita di sostanza stupefacente da soggetti che operavano a Milano e con cui lo stesso ALCARO era in contatto. Il 17 novembre ALCARO porta a DE LUCA dei campioni dello stupefacente da testare (cfr. conversazione telefonica 2003: Gì: *Eh, ascolta, adesso sto venendo lì* ... (omississ) ... *e te la faccio vedere*). Il 21 novembre DI PINTO Luigi dopo essere andato a prendere due chilogrammi di cocaina a Milano, verosimilmente la stessa acquistata attraverso l'intermediazione di ALCARO Luigi, viene arrestato mentre stava consegnando tale sostanza stupefacente a DE LUCA Bruno.

Passando ad altre fonti di prova, di un contatto telefonico tra DE LUCA Bruno ed ALCARO Luigi vi è traccia nell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno progressivo n. 320 del 4 novembre 2001. Ovviamente di tale dialogo telefonico si ha contezza esclusivamente delle battute pronunciate da DE LUCA Bruno, indicato come Uomo.

UOMO: *Non rispondo e non rispondo, non ho capito: Pronto? Ehi! (incomp) ...ah Gino, Gì, eh, io stavo facendo la telefonata che... (incomp) stavo dicendo, questa cosa qua, mi senti? Mi senti? Eh, siccome questa cosa qua faccio fatica a venderla, eh, ne ho un casino ancora, aspettiamo qualche giorno, che facciamo? Allora facciamo un'altra settimana? No, perchè, capito, ci tengo più io ma non ne ho, eh... (incomp) come? Dimmi! Uno e mezzo? Otto e cinque è? E va beh, oh, se è come dice lui, eh, mi sono dimenticato, poi...* ***domani sei chiuso, domani?*** *E ci vediamo martedì mattina, dai. Eh, ciao, ciao.*

Le sole parole di DE LUCA permettono di comprendere che il suo interlocutore è ALCARO Luigi, sia perché questo viene chiamato "Gino" e "Gì", cioè nel modo in cui DE LUCA era solito chiamarlo telefonicamente, sia perché alla fine della telefonata DE LUCA chiede se il giorno successivo l'interlocutore fosse stato "chiuso". Il riferimento,

evidentemente, è ad un esercizio commerciale. Sul punto più volte si è detto come ALCARO Luigi gestisse all'epoca un bar-tabaccheria.

Ugualmente chiaro è il contenuto della conversazione telefonica. DE LUCA Bruno dice al sodale che non era riuscito a "smaltire" le scorte della precedente fornitura e che, dunque, era opportuno aspettare qualche giorno, forse una settimana, per ricevere la partita che doveva essere acquistata attraverso l'intermediazione dello stesso ALCARO. I riferimenti ad "uno e mezzo" e "otto e cinque" costituiscono ulteriore chiaro indice che i due stanno parlando di sostanza stupefacente. La conversazione telefonica è particolarmente significativa perché mette in luce come tra i due vi fosse una certa programmazione dell'attività delittuosa.

Alla fine della conversazione DE LUCA dice ad ALCARO che i due si sarebbero incontrati il giorno successivo ovvero quello ancora seguente. Dunque, visto che i due stavano conversando il giorno domenica 4 novembre, il riferimento è a lunedì 5 o a martedì 6 novembre 2001. Tale dato rileva al fine di individuare in ALCARO Luigi il "Gino" presente presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA il 7 novembre 2001 (intercettazione ambientale, progressivo n. 403). In tale occasione, infatti, DE LUCA Bruno e tale "Gino", che stavano regolando i loro debiti in tema di cessioni di sostanze stupefacenti, fanno riferimento a dei pagamenti effettuati, dal secondo nei confronti del primo, nei due giorni precedenti (dunque proprio il 5 ed il 6, anche se DE LUCA ed ALCARO non sembrano conservare di tale dato temporale ottima memoria), il primo dei quali avvenuto alla presenza di "Alfredo". La coincidenza del nome con il quale veniva chiamato ALCARO Luigi da DE LUCA, del dato temporale, dell'oggetto della conversazione, relativa a debiti e crediti inerenti cessioni di sostanze stupefacenti, inducono a ritenere che il "Gino" presente presso l'abitazione di Molteno il 7 novembre 2001 sia proprio ALCARO Luigi. Nell'occasione si trovava a casa di DE LUCA anche DI PINTO Luigi, indicato come "Luigi", che dopo il minuto 52.23 si inserisce nel dialogo tra DE LUCA ed ALCARO. Quanto al merito della conversazione, chiaramente i due stavano discutendo e regolando debiti di droga. Chiarissima a questo riguardo è la battuta che fa DE LUCA al minuto 53.22 che con i soldi riscossi non ci pagava neanche le bustine, che sicuramente utilizzava per confezionare lo stupefacente.

Gli elementi di prova sin qui affrontati permettono, altresì, di identificare ALCARO Luigi quale interlocutore di DE LUCA Bruno nelle conversazioni telefoniche n. 2389 del 27 settembre 2001 e n. 2533 del 2 ottobre 2001, entrambe intercettate sull'utenza

telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/9127476 intestata a tale Brusadelli Agostina. Nella prima delle due telefonate DE LUCA chiama il proprio l'interlocutore "Gino", così come, si è già visto, lo stesso DE LUCA Bruno aveva fatto in altre conversazioni telefoniche con ALCARO. Tale circostanza, unitamente considerata all'argomento trattato nelle conversazioni intercettate su tale utenza telefonica (relativo a traffici di sostanze stupefacenti) ed al fatto che spesso i due parlavano di tali questioni al telefono, porta a ritenere che l'interlocutore di DE LUCA sia proprio ALCARO Luigi.

Quanto al merito delle conversazioni, nella prima DE LUCA chiede ad ALCARO di passare da lui per parlare di quella cosa che aveva detto a (CAPPA) Alfredo:

BRUNO - Per quella cosa che hai detto ad Alfredo?
GINO - Perché sto andando dall'avvocato che mi ha chiamato.
BRUNO - Asco... Mi senti?
GINO - Sì, io ti sento.
BRUNO - Era per quella cosa che gli hai detto ad Alfredo?
GINO - Non ho capito.
BRUNO - Per quella cosa che gli hai detto ad Alfredo?
GINO - Eh!
BRUNO - Eh!
GINO - E va beh, poi al limite passo stasera, dopo, dai!
BRUNO - Eh, ma passa, così almeno vediamo, capito?
GINO - Eh?
BRUNO - Ma passa però.
GINO - Sì, sì, sì.
BRUNO - Uhm! Ciao.
GINO - Okay, ciao.
BRUNO - Ciao.

La lettura integrale della conversazione permette di apprezzare che la questione che dovevano trattare era strettamente legata al commercio di sostanze stupefacenti. DE LUCA, infatti, ha molta premura di parlare con ALCARO; vuole essere sicuro che quest'ultimo passi da lui la sera stessa. Tuttavia, è bene attento a non indicare esplicitamente l'oggetto dell'incontro, vale a dire quello che ALCARO aveva detto ad Alfredo, che, come poi si vedrà meglio, era il *factotum* di DE LUCA, per il quale spacciava la cocaina presso la sua pizzeria. Tutti questi elementi, unitamente intesi alla circostanza che i protagonisti della telefonata erano dediti allo spaccio di sostanza stupefacente, inducono a ritenere che anche in tale occasione i due si erano dati appuntamento per parlare di questioni relative al traffico di droga.

Ancora più esplicita è la conversazione 2533 del 2 ottobre 2001, sebbene nella stessa non sia dato individuare con esattezza quale dei due interlocutori sia DE LUCA e quale

sia ALCARO.

Verosimilmente il soggetto indicato in VM1 è ALCARO Luigi, che ha della droga buona da fare vedere a DE LUCA, mentre questi, che dice di non averne bisogno per il momento (*"di essere a posto"*), chiede comunque ad ALCARO di passare da lui.

In ogni caso, dalla telefonata si comprende chiaramente come entrambi abbiano la disponibilità di sostanza stupefacente; VM2 afferma di essere a posto e chiede comunque a VM1 di passare da lui, mentre VM1 riferisce all'altro che gli era arrivata della sostanza stupefacente di buona qualità che VM2 avrebbe potuto acquistare quando ne avesse avuto bisogno.

* * *

Il Tribunale, tenuto conto delle prove sopra descritte, ritiene ALCARO Luigi colpevole del reato a lui ascritto al capo di imputazione sub C).

Quanto ai presupposti oggettivi della fattispecie criminosa contestata, va evidenziato come siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi di prova per ritenere che ALCARO Luigi abbia partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo C), dando vita ad uno stabile programma criminoso, in forza del quale il medesimo imputato aveva assicurato all'associazione la concreta e costante disponibilità a rifornirsi stabilmente dalla stessa, ed in particolare da DE LUCA Bruno, ed aveva contribuito all'approvvigionamento da parte dell'organizzazione di importanti quantitativi di droga.

ALCARO Luigi, come visto, è uno spacciatore che acquistava dall'associazione la droga che rivendeva, poi, ai piccoli spacciatori ed ai consumatori. Il rapporto con l'organizzazione era talmente stabile che l'imputato aveva maturato una notevole esposizione debitoria nei confronti di DE LUCA Bruno.

In punto di diritto non si dubita che, già di per sé, lo stabile approvvigionamento e la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti integrino la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in quanto agevolano lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicurano la realizzazione del suo programma delittuoso, purché si accerti che tale condotta venga posta in essere avvalendosi continuamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (cfr: *ex pluribus*: Cass. sent. n. 1174 del 2007 Cass., sent. 41717 del 2006; Cass. sent. 21116 del 2006). Nel caso di specie non solo ALCARO si avvaleva con continuità delle

risorse dell'organizzazione, tanto da maturare un ingente debito nei confronti di DE LUCA, ma partecipava attivamente alla stessa vita dell'associazione. L'imputato viene più volte contattato da DE LUCA Bruno per soddisfare le diverse esigenze dell'associazione (come anche procurare un bilancino di precisione) e cura in prima persona nell'interesse dell'organizzazione stessa il reperimento di cospicue forniture di sostanza stupefacente. Sotto quest'ultimo profilo riveste particolare significato la trattativa, desumibile dalle conversazioni telefoniche nn. 1883, 1885, 1957 e 2003 più volte citate, condotta da ALCARO con alcuni fornitori milanesi; l'imputato, spacciatore di medio livello, curando le trattative per l'acquisto della partita di droga, pone in essere una attività per lui utile solamente in un'ottica associativa; è lo stesso imputato, infatti, a dire a DE LUCA: "*Ho capi... No, no, ma io sto dicendo... se tu mi dici sì, io vado adesso, sennò non ci vado, Bru', è inutile che faccio il viaggio per niente, devo scendere da qua...*". Nel caso di specie, dunque, ALCARO agiva in via immediata nell'interesse dell'associazione e solamente in via mediata nel suo (interesse), quale componente della stessa; detto in altri termini l'imputato avrebbe potuto acquistare una parte di tale importante fornitura di droga solamente attraverso la mediazione dell'associazione qui in oggetto.

Il legame esistente con il gruppo, poi, si ricava anche dalla disponibilità che ALCARO dimostra di fronte alle richieste di DE LUCA Bruno, che spesso gli chiede di andare a Molteno perché doveva parlargli.

Non sussistono dubbi, dunque, che la condotta posta in essere dall'imputato sia stata funzionale al perseguimento del programma delittuoso dell'associazione.

* * *

Quanto all'aspetto soggettivo del reato, va evidenziato come ALCARO Luigi fosse consapevole di appartenere all'associazione e conscio che la sua condotta fosse strumentale al perseguimento del programma criminoso.

A questo riguardo estremamente significativa è la vicenda relativa alle trattative per la fornitura di sostanza stupefacente del 16-21 novembre, dove ALCARO, come detto, pone in essere una attività per lui utile solamente in un'ottica associativa. Peraltro, l'ingente fornitura di sostanza stupefacente che stava trattando, ritenuta importante anche dallo stesso DE LUCA (tanto che aveva avvertito il GHILARDI che era "*tanta la spesa*" che avrebbe fatto; cfr. traccia n. 76 del 15.11.2001), induce a ritenere che l'imputato avesse avuto percezione che tale partita di droga era destinata a rifornire non

solamente DE LUCA Bruno, bensì l'organizzazione di cui il DE LUCA (e lo stesso ALCARO) faceva parte. La partecipazione alle trattative del 16-21 novembre 2001 e le condotte desumibili dai diversi contatti avuti con DE LUCA, inerenti il commercio di sostanze stupefacenti ed il reperimento di strumenti necessari a compiere attività illecite (come il bilancino di precisione), costituiscono chiaro indice della volontà dell'imputato di fare parte dell'organizzazione e della consapevolezza che la sua condotta, anche di acquirente dall'associazione, favoriva il perseguimento del programma criminoso di quest'ultima.

Lo stabile ruolo di acquirente di ALCARO induce a ritenere che lo stesso fosse perfettamente a conoscenza non solo della presenza, ma anche dell'identità degli membri dell'organizzazione in contatto con DE LUCA Bruno, soprattutto quelli più vicini a quest'ultimo, quali da un lato MORO Vito Leonardo e TROVATO Emiliano, che acquistavano insieme a DE LUCA la sostanza stupefacente rivenduta ad ALCARO, dall'altro CAPPA Alfredo e DI PINTO Luigi, che vendevano, anche a spacciatori come ALCARO Luigi, la sostanza stupefacente di DE LUCA e curavano diversi incombenti materiali per conto dell'associazione.

Peraltro:

- nella conversazione telefonica 2389 si evince che l'imputato aveva mandato a DE LUCA Bruno un messaggio, avente ad oggetto questioni relative al commercio di sostanze stupefacenti, proprio tramite CAPPA Alfredo. Il dato è particolarmente rilevante: ALCARO Luigi si era evidentemente rivolto a CAPPA Alfredo in quanto sapeva che questi era membro della stessa organizzazione di cui l'imputato faceva parte;
- nell'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo n. 403, tra i minuti 44.33 e 45.23 ALCARO fa riferimento ad un pagamento per un debito di droga avvenuto qualche giorno prima alla presenza di "Alfredo", cioè CAPPA Alfredo, *factotum* di DE LUCA; nell'occasione era presente presso l'abitazione di DE LUCA anche DI PINTO Luigi, che, dopo il minuto 52.23, interviene nella conversazione tra i due;
- il 15 novembre 2001, DE LUCA Bruno avverte MORO Vito Leonardo che l'indomani "quello là" lo avrebbe rifornito; il soggetto a cui si riferisce DE LUCA, conosciuto da MORO che comprende il messaggio, come visto, è ALCARO Luigi. La conoscenza di ALCARO da parte di MORO, unitamente considerata agli stretti e frequenti legami che entrambi avevano con DE LUCA, inducono a ritenere che anche

FORTUNATO: Eh..
UOMO: Mio nipote... tu quando vai, vai direttamente (incomp 05.13)... vai lì...
FORTUNATO: Con lui...
UOMO: E te la fai, tanto lui ce l'ha sempre... io gliela preparo e gliela porto io, no...
FORTUNATO: Sì... se glielo dici tu, no...
UOMO: Sì, sì, glielo dico io, glielo dico io...
FORTUNATO: Vado là, vado a vedere se c'è Alfredo (incomp 05.22) e glielo dico, no?
UOMO: (incomp 05.25)...
FORTUNATO: Ah, okay...
(si sovrappongono le voci)
FORTUNATO: ... Vado da lui e poi vengo qui..
UOMO: ma oggi c'era lui, scusa...
FORTUNATO: E non c'ho fatto caso...
UOMO: E ci dici... no, no, va beh, vado a vedere io sotto com'è la "n'salata" (letteralmente l'insalata – nel contesto: la situazione)... va bene, dai... non c'è problema, dai... cosa hai detto che devi fare (incomp 05.36/05.38)... va bene, dai...
FORTUNATO: Va bene, dai...
(si sovrappongono le voci)
UOMO: L'importante è che tu guardi che non ci sia nessuno che ti dice qualcosa, hai capito?
FORTUNATO: Sì, va bene...
UOMO: Che non ci sia magari... non so la madre o il cameriere, (incomp 05.48)...
FORTUNATO: Pure oggi, hai visto, non è che...
UOMO: Sì, sì... no, no, ho capito... o che magari poi... se non c'hai niente da fare, vieni sul tardi, se ti serve qualcosa e vuoi andarla a prendere, vai... te la prende, no, non è che... a me mi interessa che non tratti male nessuno, hai capito? (incomp 06.02)... una o due persone fa niente...
FORTUNATO: Quello che mi dici te...
UOMO: No, no, no... (incomp 06.05) che abbiamo fatto questa storia insieme...
FORTUNATO: Okay...
UOMO: Visto che viene di là, capito? Che viene da lontano... ciao Mà... ehm... Fortunato, scusami...

DE LUCA Bruno, dunque, dice all'interlocutore che, quando avesse avuto bisogno di acquistare sostanza stupefacente, si sarebbe potuto recare dal nipote Alfredo che ne aveva sempre perché era direttamente rifornito dallo stesso DE LUCA. Significativi, ai fini della configurazione del reato di partecipazione all'associazione contestata, sono i passaggi dove DE LUCA evidenzia come gli interessi che CAPPA Alfredo non tratti male nessuno e come abbiano "*fatto questa storia insieme*", con ciò intendendo che CAPPA lavorava per lui.

Nella telefonata 1823 del 15 novembre 2001 (intercettata sull'utenza telefonica 338/6168346, in uso a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/7827389 intestata a Boni Anna Maria, dove l'interlocutore di DE LUCA, tale Jimmy, si rivolge a quest'ultimo chiamandolo "Bruno"), lo stesso DE LUCA dice all'interlocutore, che lo ha chiamato per acquistare della sostanza stupefacente, che doveva rivolgersi al nipote in pizzeria perché lui a Molteno non aveva nulla da dargli. Di fronte alle perplessità dell'interlocutore, che evidentemente non voleva esporsi con altri soggetti, DE LUCA lo rassicura che in pizzeria c'era il nipote, "*il solito*", che poteva

andare tranquillamente e che la pizzeria era aperta tutte le sere, tranne il lunedì giorno di chiusura, fino alle ore 1.00 di notte.

Sempre il 15 novembre 2001 DE LUCA Bruno è al telefono con tale Stefano, così chiamato da DE LUCA (conversazione n. 1827 intercettata sull'utenza telefonica 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/3903750 intestata a Valsecchi Stefano) al quale dice di passare in pizzeria dal nipote perché "*ce l'ha meglio*".

Nelle ultime due conversazioni telefoniche il nipote di DE LUCA che lavorava in pizzeria altri non è che CAPPA Alfredo, che spacciava la sostanza stupefacente di DE LUCA presso la pizzeria di Casatenovo, vero punto vendita dell'organizzazione, alternativo a quello di Molteno.

Altre fonti di prova permettono di apprezzare che l'imputato, come riferito dal collaboratore di giustizia Esposito Danny, effettuava anche delle consegne di stupefacente per conto dello zio.

Al riguardo, sempre seguendo un ordine cronologico, si veda come il 1 settembre 2001 (cfr: conversazione telefonica n. 1347 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 347/5892705 intestata a Bianco Franco) un tale chiamato Franco chieda a DE LUCA se per la sera stessa potesse mandargli "*quelle cose (?) Però la metà di quelle di ieri sera*" tramite Alfredo. Il linguaggio allusivo utilizzato e l'indicazione della metà di "quelle" della sera precedente, oltre al dato appurato che DE LUCA Bruno commerciava in sostanze stupefacenti, inducono a ritenere che i due stessero parlando di cocaina, che l'interlocutore di DE LUCA domandava che gli venisse consegnata proprio da Alfredo. L'indicazione di quest'ultimo come possibile latore dello stupefacente da parte dell'acquirente induce a ritenere che CAPPA Alfredo fosse solito effettuare consegne di droga per conto di DE LUCA.

Il 5 novembre 2001 DE LUCA Bruno è al telefono con una tale "Pè" (cfr: conversazione telefonica n. 848 intercettata sull'utenza 338/6168346, in contatto con l'utenza 347/6443967 intestata a Vona Salvatore) alla quale dice di avere chiamato Alfredo e di avergli detto di portarle "*quelle cose là*". Il linguaggio allusivo utilizzato in tutta la conversazione e il dato appurato che DE LUCA Bruno commerciava in sostanze stupefacenti inducono a ritenere che DE LUCA avesse incaricato CAPPA Alfredo di consegnare dello stupefacente alla donna chiamata "Pè" nella telefonata.

Altre fonti di prova consentono di ritenere che spesso CAPPA Alfredo fungeva da intermediario tra gli altri membri dell'associazione, o coloro che volevano relazionarsi con DE LUCA Bruno nel commercio della sostanza stupefacente, e quest'ultimo.

A tale riguardo il 27 settembre 2001, (conversazione telefonica 2389 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 339/9127476 intestata a tale Brusadelli Agostina e come si è visto in uso ad ALCARO Luigi) DE LUCA Bruno chiama ALCARO Luigi e gli chiede di passare da lui per parlare di quella cosa che lo stesso ALCARO aveva detto ad Alfredo. La lettura integrale della conversazione permette di apprezzare che la questione che dovevano affrontare era strettamente legata al commercio di sostanze stupefacenti. DE LUCA, infatti, ha molta premura di parlare con ALCARO; vuole essere sicuro che quest'ultimo passi da lui la sera stessa. Tuttavia, è bene attento a non indicare esplicitamente l'oggetto dell'incontro, vale a dire quello che ALCARO aveva detto ad Alfredo. Tutti questi elementi, unitamente intesi alla circostanza che i protagonisti della telefonata erano dediti allo spaccio di sostanza stupefacente, inducono a ritenere che anche in tale occasione i due si erano dati appuntamento per parlare di questioni relative al traffico di sostanze stupefacenti. Il dato significativo, comunque, è che ALCARO Luigi abbia utilizzato CAPPA Alfredo per mandare un messaggio a DE LUCA Bruno relativo ad affari inerenti il commercio di sostanze stupefacenti.

Il 25 ottobre 2001 tale Luigi chiama DE LUCA (conversazione telefonica n. 118, intercettata sull'utenza 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, che nell'occasione viene chiamato "Bruno" dall'interlocutore, in contatto con l'utenza telefonica 349/76222911 intestata a Minasi Luigi) e gli chiede se Alfredo glielo avesse detto che lunedì sarebbe andato, verosimilmente a prendere della sostanza stupefacente. DE LUCA risponde affermativamente e chiede al suo interlocutore se i suoi programmi fossero rimasti gli stessi, ricevendone conferma. Il fatto che i due stiano parlando di sostanza stupefacente si comprende sia dal linguaggio per sottintesi utilizzato, sia dall'argomento affrontato nel prosieguo della conversazione, dove l'interlocutore di DE LUCA comunica a quest'ultimo che gli è "*tornata indietro un'altra roba di quelli là*" e DE LUCA ribatte di portarla giù che lunedì gliela avrebbe pagata. I due, chiaramente, parlano di una partita di droga restituita perché evidentemente non di buona qualità. Il dato che comunque rileva è che tale Luigi invia a DE LUCA Bruno, tramite CAPPA Alfredo, un messaggio relativo ai loro affari illeciti in ambito di stupefacenti.

Nella conversazione telefonica del 10 novembre 2001 (n. 1355 intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 333/2375237 intestata a Stucchi Gabriella) è questa volta DE LUCA che chiede all'interlocutore, che voleva parlare con lui con urgenza, se poteva riferire quanto doveva dirgli ad Alfredo. L'interlocutore insiste perché sia DE LUCA a venire di persona, posto che verosimilmente aveva ricevuto una fornitura non di buona qualità; si vedano al riguardo le battute dei due:

BRUNO - Dico, Alfredo è lì a Lecco, se ti mando lui e glielo dici a lui, non è uguale?
V.M. - Eh... (parole incomprensibili: durata 2").
BRUNO - Ma...
V.M. - Ti devo dire certe cose.
BRUNO - Me la devi fare vedere?
V.M. - Eh, a parte che... a parte quello...
BRUNO - Eh!
V.M. - ...perché è come l'altra volta, capito?
BRUNO - Come me l'ha data la prima volta.
V.M. - Eh!
BRUNO - Tutto?
V.M. - Sì, però c'è... Eh, dobbiamo parlare, Bru', mica per telefono.
BRUNO - E allora quando mi porta la macchina arrivo, dai.

Anche in questa conversazione telefonica il dato significativo è che DE LUCA Bruno utilizzi CAPPA Alfredo per ricevere messaggi inviati da altri soggetti relativi al commercio di sostanze stupefacenti.

Da altre fonti di prova si apprende come DE LUCA Bruno chieda a CAPPA Alfredo di porre in essere le più disparate attività allo stesso utili per il perseguimento del programma criminoso e come l'imputato mostri costante ed incondizionata disponibilità.

Nella conversazione telefonica n. 1145 del 29 agosto 2001, ore 0.21 (intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza telefonica 039/9282052 intestata alla pizzeria la Tartaruga S.n.c.) DE LUCA parla con la figlia e chiede di mandare Alfredo a prendere della sostanza stupefacente custodita presso la sua abitazione per portargliela. Alla domanda della figlia se CAPPA sapesse dove cercare, DE LUCA risponde affermativamente. La mattina stessa, alle ore 9.55 CAPPA Alfredo chiama DE LUCA Bruno e gli chiede di aprirgli la porta. Evidentemente gli aveva portato la sostanza stupefacente che DE LUCA gli aveva chiesto (cfr: intercettazione telefonica intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 349/8171832 intestata a CAPPA Alfredo).

In altre telefonate DE LUCA chiede a CAPPA di procurargli o di acquistargli un frullatore, strumento necessario per il taglio della sostanza stupefacente (cfr: conversazione telefonica 1163 del 29 agosto 2001, intercettata sull'utenza telefonica 349/1563254 intestata a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 349/8171832 intestata a CAPPA Alfredo; conversazioni telefoniche nn. 1373, 1374, 1375 del 10 novembre 2001, intercettate tra le medesime utenze).

Il 5 novembre 2001 DE LUCA Bruno è presso la sua abitazione di Molteno e riceve la telefonata del cugino ONOFRIO Felice che gli comunica il suo arrivo nel paese. DE LUCA subito dopo telefona a CAPPA Alfredo chiedendogli di andare a prendere il cugino e nel frattempo di portargli "le cose" e di comprargli qualche pacchetto da cinque dal tabaccaio (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno del 5 novembre 2001, orario di inizio 19.32, progressivo 352, minuti iniziali) .

In altre conversazioni telefoniche si apprende che CAPPA tratta dell'acquisto, per conto di DE LUCA, di telefonini e schede telefoniche, tutti oggetti che, come si è visto, lo stesso DE LUCA era solito utilizzare in diverso numero per contattare ed essere contattato dai soggetti con cui interagiva nei suoi traffici illeciti (cfr: conversazioni 16, 17 e 18 intercettate sull'utenza 338/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 349/8171832 intestata a CAPPA Alfredo).

Il ruolo di *factotum* di DE LUCA rivestito dal CAPPA è confermato anche dal teste TROVATO Natalina, moglie del DE LUCA, la quale ha dichiarato che l'imputato faceva da tramite tra la stessa ed il marito, che in quel periodo era andato via di casa, portandole a volte i panni sporchi del DE LUCA e restituendo a quest'ultimo quelli puliti che lei gli consegnava.

CAPPA Alfredo è inoltre attivo nella vita dell'associazione.

Come riferito dal teste sostituto Commissario Russo Dante (cfr: udienza del 14 gennaio 2008, p. 77), il contratto di locazione presso l'abitazione di Castello Brianza, dove DE LUCA stava trasferendo la propria attività, è stato sottoscritto dallo stesso CAPPA.

È presente al pagamento della droga effettuato da ALCARO Luigi a DE LUCA Bruno tra il 4 ed il 7 novembre (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, progressivo 403 del 7 novembre 2001, tra i minuti 44.33 e 45.01).

Il giorno successivo discute con DE LUCA Bruno su come farsi dare la mannite, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina, dalla farmacia, che sembra faccia problemi al riguardo. DE LUCA suggerisce a CAPPA di utilizzare la scusa che tale sostanza servi-

va per curare il cane. CAPPA ribatte di essersi servito troppe volte di tale espediente e che era opportuno mandare ONOFRIO Felice, anch'egli presente al colloquio, ad acquistarla (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, del 8 novembre 2001, progressivo n. 421, dal minuto 31.13).

* * *

Il Tribunale, tenuto conto delle prove sopra descritte, ritiene CAPPA Alfredo colpevole del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a lui ascritto al capo di imputazione sub C).

Quanto ai presupposti oggettivi della fattispecie criminosa contestata, va evidenziato come siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi di prova per ritenere che CAPPA Alfredo abbia partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo C), dando vita ad uno stabile programma criminoso, in forza del quale il medesimo imputato, spacciava, per conto dell'organizzazione, la sostanza stupefacente tagliata e confezionata da DE LUCA Bruno sia presso la pizzeria "La Tartaruga" di Casatenovo, dove spesso DE LUCA inviava i propri clienti, sia mediante consegne effettuate in favore di questi ultimi.

Il suo contributo all'associazione si concretizzava anche nel riferire a DE LUCA i messaggi, aventi ad oggetto questioni relative al traffico di sostanze stupefacente, che gli altri membri dell'organizzazione, ovvero i clienti, gli inviavano tramite lui, nel reperire ed acquistare beni strumentali alla lavorazione dello stupefacente e nella costante disponibilità a compiere tutte quelle attività materiali (ed anche giuridiche, come la sottoscrizione del contratto di locazione della nuova abitazione-laboratorio di DE LUCA Bruno a Castello Brianza) strumentali al perseguimento dello scopo associativo.

Il contributo fornito da CAPPA Alfredo all'organizzazione, dunque, è stato sicuramente determinante per il perseguimento degli scopi associativi.

Il programma criminoso, a cui l'imputato ha aderito, era certamente dotato del requisito della stabilità; le fonti di prova sopra analizzate hanno permesso di apprezzare come, in particolare, il rapporto con DE LUCA Bruno fosse quanto mai consolidato e come lo stesso si fosse protratto per un rilevante periodo.

* * *

Quanto al profilo soggettivo del reato, va evidenziato come CAPPA Alfredo fosse consapevole di appartenere all'associazione e conscio che la sua condotta fosse strumentale al perseguimento del programma criminoso.

CAPPA è strettamente legato a DE LUCA Bruno, sicché è certo che lo stesso conoscesse tutti i soggetti, che a diverso livello operavano stabilmente con lui all'interno dell'organizzazione, ed i ruoli da ciascuno ricoperti: sia, dunque, chi curava le forniture che DE LUCA riceveva periodicamente (GHILARDI, MORO, TROVATO ed ALCARO), sia gli stabili acquirenti dell'organizzazione (TROVATO ed ALCARO), sia coloro che, come lui, si dedicavano allo spaccio ed alle diverse attività materiali per conto dello stesso DE LUCA (DI PINTO ed ONOFRIO).

Costituiscono conferma della prova logica sopra espressa, oltre che prova piena sulla conoscenza da parte dell'imputato dei membri dell'organizzazione e dei ruoli dagli stessi rivestiti all'interno della stessa, le circostanze che:

- CAPPA abbia ricevuto da ALCARO Luigi, il 27 settembre 2001, un messaggio da riferire a DE LUCA Bruno, avente ad oggetto questioni legate al traffico di sostanze stupefacenti (cfr: conversazione telefonica n. 2389 più volte citata);
- lo stesso CAPPA fosse presente quando, il 5 o il 6 novembre, ALCARO Luigi aveva effettuato un pagamento in favore di DE LUCA Bruno (cfr: intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Molteno del 4 novembre 2001 progressivo n. 320 e del 7 novembre 2001, progressivo n. 403; la circostanza è stata ampiamente trattata nella parte della presente sentenza dove è stata affrontata la responsabilità di ALCARO Luigi);
- il 9 novembre 2001 l'imputato discuta insieme a DE LUCA e ad ONOFRIO Felice su come acquistare della mannite (sostanza impiegata per il taglio dello stupefacente) in farmacia. Dopo il minuto 33.04 è lo stesso CAPPA che suggerisce a DE LUCA di mandare ONOFRIO Felice a comprarla. Il parlare chiaramente in presenza di ONOFRIO Felice di questioni illecite e, addirittura, proporre di coinvolgerlo in attività funzionali al perseguimento dello scopo associativo inducono a ritenere che CAPPA Alfredo fosse consapevole che ONOFRIO Felice era già inserito nella struttura associativa. CAPPA Alfredo, poi, era presente quando, in quel contesto spazio-temporale, DE LUCA Bruno stava spiegando ad ONOFRIO Felice i rudimenti della tecnica di taglio e di confezionamento dello stupefacente.

La consapevolezza della partecipazione all'associazione di soggetti quali MORO e TROVATO si desume dalla conoscenza che questi ultimi hanno del CAPPA (sul punto ci si è soffermati analizzando le posizioni di tali imputati), unitamente intesa agli strettissimi rapporti che tutti questi soggetti avevano con DE LUCA Bruno.

Va, dunque, dichiarata la penale responsabilità di CAPPA Alfredo per il reato di par-

tecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 allo stesso ascritto al capo di imputazione sub C).

La trattazione della responsabilità di CAPPA Alfredo ha permesso di fare emergere un episodio in cui era coinvolto un altro sodale dell'associazione, **ONOFRIO Felice**, di cui si è parlato anche nella parte III del presente capitolo, allorquando si è stata affrontata la vicenda relativa alla consegna a DE LUCA Bruno di una partita di circa 700 grammi di sostanza stupefacente

L'imputato è cugino di DE LUCA Bruno e fa la sua comparsa a Molteno il 5 novembre 2001; fino ad allora, infatti, aveva vissuto a Reggio Emilia. Nella conversazione telefonica n. 858 del 5 novembre 2001 (intercettata sull'utenza telefonica 38/6168346 in uso a DE LUCA Bruno, in contatto con l'utenza 320/0661140 intestata ad ONOFRIO Felice), infatti, ONOFRIO Felice annuncia a DE LUCA di essere già a Molteno. Il cugino gli dice che avrebbe mandato Alfredo a prenderlo, cosa che fa immediatamente, come è dato evincere dalla intercettazione ambientale, progressivo n. 352, (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno del 5 novembre 2001, orario di inizio 19.32, progressivo 352, minuti iniziali).

La presenza di ONOFRIO Felice a Molteno si giustifica con il fatto che DE LUCA Bruno aveva bisogno di una persona di fiducia da cui farsi aiutare nell'attività di spaccio. Evidentemente il volume degli affari di DE LUCA era talmente elevato che l'organizzazione necessitava di nuovi innesti.

L'imputato, tuttavia, sebbene gravato da diversi precedenti penali, non aveva confidenza con il mondo dello stupefacente. DE LUCA Bruno, aiutato in tale attività anche da DI PINTO Luigi, provvederà ad istruirlo. L'obiettivo era quello di formare un soggetto che con il tempo potesse aiutare DE LUCA nello spaccio, anche sostituendosi a lui in alcuni periodi e consentendo così a quest'ultimo di dedicarsi ad attività più impegnative quali il reperimento della sostanza stupefacente e la sua lavorazione.

Sicuramente significativa, al riguardo, è la conversazione telefonica, intercettata presso l'abitazione di Molteno, di cui al progressivo n. 375 del 6 novembre 2001 con inizio alle ore 17.48, nella quale DE LUCA, parlando al telefono dice al suo interlocutore: "*tra l'altro, tra l'altro io... qua mi sta venendo* ***un mio parente, no, da Reggio Emilia, eh, lui praticamente dovrebbe lavorare con me e sta qua, però, va beh,*** *quello, almeno, capito, lo faccio stare nella stanzetta di là, no, ho capito, io non è che...*"

Dalle stesse parole di DE LUCA Bruno, dunque, si comprende che ONOFRIO Felice

è salito da Reggio Emilia a Molteno appositamente per lavorare insieme a DE LUCA Bruno nel settore degli stupefacenti.

La natura ed i termini del rapporto tra DE LUCA ed ONOFRIO sono chiaramente spiegati da DE LUCA Bruno nella conversazione tra presenti intercettata il 8 novembre 2001: DE LUCA poco dopo il minuto 51.52 così si rivolge al cugino:

BRUNO: Devi fare un buon lavoro e guadagnare e basta, correttamente che io di te mi posso fidare, Felì.
FELÌ: Hai ragione.
BRUNO: Nel senso che questi qua dove li prendi li lasci, non è che... (incomp) però io penso che tu... quando te ne vuoi andare devi sempre parlare chiaro in faccia, cioè, niente di dietro, dici Brù, me ne voglio andare, oppure Bruno, mi succede questo, oppure Brù ho fatto questo... parlare chiaro in faccia, io sono abituato a...
FELÌ: *Sì, sì, sì.*
BRUNO: *Se devo dire una cosa te la dico, basta.*
FELÌ: *È vero, sì.*
BRUNO: *Sennò lo vedi che succede... uno va a parlare di dietro...*
FELÌ: *Che cazzo è questo dietro, che dove siamo?*
BRUNO: Quante volte, lo vedi, fanno una cosa... (incomp) il parlare chiaro, non c'è niente perchè io né pretendo da te e né ne ricavi niente e nessuno, cioè, è una cosa normale, siamo qua tutti quanti per guadagnare, c'è un problema? Si discute.
FELÌ: Bravo.
BRUNO: *Se ti posso aiutare ti aiuto, se non ti posso... ti dico Felì, mi dispiace, non ti posso aiutare.*
FELÌ: *È vero, sì.*

DE LUCA, insomma, prospetta ad ONOFRIO Felice una collaborazione illecita, destinata a durare nel tempo e fondata sulla fiducia reciproca, che avrebbe assicurato allo stesso ONOFRIO un sicuro guadagno. L'imputato, che, come si vedrà, già in quei primi giorni della sua permanenza a Molteno aveva posto in essere condotte funzionali al perseguimento dello scopo associativo, aderisce a tale programma, mostrandosi convinto della bontà delle parole del cugino.

In altri passaggi della stessa conversazione si comprende anche in quali attività illecite DE LUCA Bruno era intenzionato ad utilizzare, in prevalenza, ONOFRIO Felice. Dopo il minuto 45.34 DE LUCA prospetta al cugino l'esigenza di scendere in Calabria per qualche giorno e di lasciare lui a Molteno a curare l'attività di spaccio. ONOFRIO Felice aderisce al progetto rappresentatogli da DE LUCA manifestando la sua buona volontà ([FELÌ]: *Tu mi devi dire... e guarda come dobbiamo fare noi, ci dobbiamo organizzare bello pulito pulito, tu quando scendi, per esempio, ci sono io qua, scendo io, poi vengo...)* e chiedendo a DE LUCA di preparargli la sostanza stupefacente che di volta in volta doveva cedere agli acquirenti. DE LUCA, viceversa, ritiene che il cugino potesse curare autonomamente anche la fase del confezionamento dello stupefacente e gli spiega quanto di necessario doveva apprendere sul punto; significativo è il dialogo

tra i due:

BRUNO: Sì, te la prepari solo, poi ti insegno il peso, che cazzo ci vuole?
FELÌ: Lo so.
BRUNO: E allora che ci vuole? Ascoltami, quando c'è il pezzo, glielo metti nella bustina.
FELÌ: Lo devo fare col cosino.
BRUNO: Poi quando te li porti là a quell'altra casa, che là non c'è nessuno, no, e già la roba è là, se dovesse servire vai, la prendi, te la prepari là, qua ti porti solo le bustine.
(al min. 47.23 - incomp)
BRUNO: Però tu, ascolta, tu devi calcolare, vedi che portano un mezzo chilo a settimana, io un chilo ne posso vendere, dipende da quando arriva, allora, ti sto dicendo, comprati le bustine...
FELÌ: Io me le preparo tutte, a un bel momento, qua... (incomp) il ragionamento, perchè io capisco, adesso le settimane, i giorni...
BRUNO: (incomp) ...oggi è sabato.
(al min. 47.52 - incomp)
FELÌ: E i pacchetti di sigarette li conservo, per esempio, quando... (incomp) ne metto dieci bustine là, cinque di là, cinque di là, cinque di là e cinque di là, allora io ne ho vendute quante? Tot, e io già lo so, capito? Senza che... hai capito?
BRUNO: Allora, non è sempre uguale, una settimana magari ne vendi un etto, una settimana ne vendi un chilo, allora tu devi ragionare così, tu... (incomp)
FELÌ: Bravo.
BRUNO: Senza che uno dovesse venire, ti dice, o ti telefonano, poi, quando vengono... eh, là sotto ce l'hai e gliela dai, capito? Oh.
FELÌ: Gli dico viene tra un'ora.
BRUNO: Sì, ma tanto non è che ti chiamano al secondo, o anche che dovessero arrivare qua all'improvviso, vieni tra un'ora che te la prendo.

Dalle battute di ONOFRIO Felice si comprende come questi avesse aderito al programma rappresentatogli da DE LUCA Bruno.

Peraltro, come anticipato, sin dal suo arrivo a Molteno l'imputato viene inserito nel contesto associativo e si interessa all'attività dell'organizzazione. Il 5 novembre 2001 è presentato subito a DI PINTO Luigi, presso l'abitazione di Molteno di DE LUCA (cfr: ambientale n. 352, minuto 34.36; uomo 2 è DI PINTO Luigi che viene presentato ad ONOFRIO [uomo 1] da DE LUCA [uomo]; si comprende che il Luigi in questione è il DI PINTO dal riferimento alla moto contenuto in qualche battuta successiva; a tale proposito si veda come DI PINTO Luigi avesse una moto, con la quale, al momento del suo arresto, stava effettuando la consegna di due chilogrammi di cocaina a DE LUCA Bruno). Nella traccia successiva, la numero 353, ONOFRIO conversa con DE LUCA sul trattamento della sostanza stupefacente, attività che quest'ultimo stava svolgendo sotto i suoi occhi: significative sono le parole dei due intorno al minuto 06.57:

FELÌ: Lo so che non c'è niente.
BRUNO: E ho capito, ma che cazzo vuol dire! Io... (incomp) ...la mischio e... (incomp) la gente è convinta che...
(al min. 06.57 - incomp)
FELÌ: Ma adesso si asciuga là dentro?
BRUNO: Sì, là dentro si asciuga, e non fa in tempo, non è che fa in tempo ad asciugarsi...

Dopo il minuto 35.44, sempre nel corso della medesima conversazione del 5 novembre intercettata presso l'abitazione di Molteno, i due parlano del tragitto stradale tra Reggio Emilia e Lecco e DE LUCA ad un certo punto consiglia al cugino di non viaggiare mai con la sostanza stupefacente. Le battute di DE LUCA ed ONOFRIO non possono non portare alla mente la fornitura di circa 700 grammi di cocaina che il 19 novembre 2001 DE LUCA riceverà proprio da soggetti di Reggio Emilia grazie all'intermediazione di ONOFRIO Felice.

Il giorno successivo, il 6 novembre 2001, l'imputato è ancora presente presso l'abitazione – laboratorio di DE LUCA a Molteno (cfr: intercettazione ambientale n. 378 del 6 novembre 2001, con inizio alle ore 20.58) e, tra l'altro, viene presentato ad un acquirente di sostanze stupefacenti, al quale così DE LUCA si rivolge intorno al minuto 33.00:

BRUNO: È mio cugino...
(al min. 33.10 - incomp)
BRUNO: Che lui sta qua d'ora in poi, no.
FELICE: Felice.
BRUNO: Quando... qualche volta che vieni... (incomp) tanto lui è felice con me, si chiama Felice, è sempre felice qui.

DE LUCA, dunque, presenta ONOFRIO Felice all'interlocutore come una persona che in futuro troverà presso l'abitazione di Molteno, che, non sembra superfluo ricordare, è il luogo dove DE LUCA vendeva sostanza stupefacente ai propri acquirenti. Ancora una volta non può non essere sottolineato come il legame tra ONOFRIO Felice e l'associazione fosse proiettato al futuro. Anche nell'occasione, peraltro, l'imputato sente DE LUCA parlare con i suoi ospiti di questioni attinenti al commercio di sostanze stupefacenti e al trattamento delle stesse.

Il giorno 8 novembre 2001, nelle prime ore del mattino, ONOFRIO Felice cede per la prima volta della sostanza stupefacente ad un cliente di DE LUCA, tale Tallarico. L'episodio verrà descritto al paragrafo dedicato al capo C60), posto che con riferimento allo stesso ad ONOFRIO Felice è stato contestato il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990. In questa sede sul punto non sembra inopportuno sottolineare come DE LUCA si sia allontanato dalla propria abitazione di Molteno, dove era custodito lo stupefacente, proprio grazie alla presenza di ONOFRIO Felice, che, nello stesso tempo, poteva soddisfare le richieste dei clienti di DE LUCA.

Lo stesso giorno, nel primo pomeriggio, ONOFRIO Felice è ancora presso l'abitazione di DE LUCA a Molteno in compagnia dello stesso DE LUCA e di CAPPA Alfredo. Questi ultimi hanno bisogno di reperire della mannite (sostanza da taglio) in farmacia. DE LUCA dice a CAPPA che doveva utilizzare la scusa che tale sostanza serviva per curare il cane. CAPPA ribatte di avere utilizzato troppe volte tale espediente e che era opportuno mandare ONOFRIO Felice ad acquistarla. Quest'ultimo sembra aderire alla richiesta fattagli da CAPPA, ponendo all'attenzione dei sodali anche il fatto che la mannite viene venduta anche presso i supermercati (cfr: intercettazione ambientale presso l'abitazione di Molteno, del 8 novembre 2001, progressivo n. 421 con inizio alle ore 15.25, dal minuto 31.13).

Nella stessa intercettazione ambientale emerge come ONOFRIO Felice stia apprendendo da DE LUCA i rudimenti dell'attività di confezionamento dello stupefacente alla presenza di CAPPA Alfredo: significative, al riguardo, sono le seguenti battute (uomo è DE LUCA Bruno):

UOMO: Allora, Felì... (incomp) ascolta a me, guarda qua, Felì...
(al min. 46.25 - incomp)
UOMO: Poi prendi la "carticella"(fon), prendi la carticella e la metti nella busta e continui ancora, capito? E basta. Quello sempre con la carta, ci deve essere sempre la carta però, eh.
FELICE: Va beh, ma rimane sempre in quella maniera.
UOMO: Appunto, metti la carta ma lasci sempre quella che c'è, carta.
FELICE: Ho capito.
UOMO: Hai capito, Felì?
FELICE: Ho capito.
UOMO: Va bene.
FELICE: Che lo devo mettere...
UOMO: Piano piano, Felice, che cazzo, una cosa alla volta.
(al min. 47.13 - incomp)
UOMO: Sì, si devono mettere nella bustina e poi i cosi... cinque o sei per ogni pacchetto, oh, anzi, se non le metti è lo stesso, Felì, tanto qua...

Anche nella traccia successiva (n. 422, sempre del 8 novembre 2001) proseguono le spiegazioni di DE LUCA Bruno e di un altro soggetto presente nell'abitazione (verisimilmente CAPPA) ad ONOFRIO Felice:

FELÌ: Ho fatto in questa maniera e com'è amara!
(ridono)
(al min. 00.59 - incomp)
FELÌ: No, ho fatto in questa maniera...
UOMO: Per sistemare la bustina.
FELÌ: Per sistemare la bustina...
(dal min. 01.07 al min. 01.44 - incomp)
(omissis)
BRUNO: Tutta qua, Felì, tutto zero nove.
FELÌ: E sì.
(al min. 04.04 - incomp)
FELÌ: Lo vedi? Guarda.

BRUNO: Sì, sì, zero nove, sì.
(al min. 04.21 - incomp)
FELÌ: Solo che io gliela tolgo, la vedi?
(al min. 04.33 - incomp)
FELÌ: C'è lui qua, se la vede lui, se ci sono io senza soldi così faccio, ... (incomp)
BRUNO: No.
FELÌ: Eh.
BRUNO: Quando mi devi chiamare ti chiamo io a te.
FELÌ: Ah!
(dal min. 05.05 al min. 09.04 - incomp)
BRUNO: Piano piano ci prendi la mano...
(al min. 09.17 - incomp)
BRUNO: Qualche cosa per comprargli adesso... per cominciare a farlo lavorare.
(al min. 09.42 - incomp)
BRUNO: Siamo come un dottore noi.
(al min. 10.40 - incomp)
FELÌ: Ma quale cazzo di... (incomp) che è amara. La vedi, così, vedi.

La sera del 8 novembre 2001 ONOFRIO Felice è ancora nell'abitazione di DE LUCA Bruno a Molteno (si veda intercettazione ambientale, progressivo 426 con inizio alle ore 20.25) e sta conversando con DI PINTO Luigi; poco prima del minuto 35.19, stanco di avere passato tutta la giornata a casa di DE LUCA, ONOFRIO dice a DI PINTO che se ne sarebbe andato al bar, che tanto, se DE LUCA lo avesse cercato, lo avrebbe chiamato per telefono. Significativa, al riguardo, è la disponibilità che ONOFRIO dimostra nei confronti delle esigenze di DE LUCA e dunque dell'organizzazione. DI PINTO non è contento della decisione di ONOFRIO avendo paura di rimanere da solo nell'abitazione di DE LUCA. DI PINTO aggiunge, forse per convincere ONOFRIO a non andarsene, che DE LUCA gli aveva chiesto di rimanere con lui per istruirlo sulle questioni relative allo spaccio.

Il giorno successivo ONOFRIO Felice, porta a DE LUCA un messaggio inviatogli dal sodale MORO Vito Leonardo. Se ne ha prova nella conversazione ambientale intercettata presso l'abitazione di DE LUCA a Molteno (progressivo n. 451 del 9 novembre 2001). Nell'occasione ONOFRIO, indicato come "Felì" così si rivolge a DE LUCA, indicato come UOMO, tra il minuto 20.12 ed il minuto 22.32.:

FELÌ: Ma mi ha detto Vito di andare là che ti deve parlare.
UOMO: Mi deve parlare Vito, e perchè?
(al min. 21.28 - incomp)
FELÌ: E perchè non te le sei prese quelle cose per toglierle da là?
(al min. 21.38 - incomp)
FELÌ: Di questi di quindici? Di questi di cinque e cinque?
UOMO: No, gli devi dare di quelli là dentro...

ONOFRIO, dunque, riferisce a DE LUCA che MORO gli voleva parlare di questioni

di droga; i riferimenti a quelle cose che DE LUCA non si era preso e a "*questi quindici*", "*cinque e cinque*" appaiono piuttosto chiari. Non sussistono dubbi, poi, che il soggetto cui ONOFRIO si riferisce sia MORO Vito Leonardo. Il giorno prima, infatti, ONOFRIO Felice, su indicazione di DE LUCA, è stato accompagnato da DI PINTO Luigi presso il locale di MORO a mangiare (progressivo n. 423 del 08 novembre 2001, con inizio alle ore 17:25, dopo il minuto 43.40).

Dal giorno 9 novembre non viene più registrata la presenza di ONOFRIO Felice presso l'abitazione di DE LUCA Bruno a Molteno. L'imputato, infatti, è tornato a Reggio Emilia ed ha reperito nell'interesse dell'organizzazione un nuovo canale di approvvigionamento; dopo difficili trattative condotte dallo stesso ONOFRIO, di cui vi è traccia in diverse intercettazioni telefoniche ed ambientali, il 19 novembre 2001 viene consegnata a DE LUCA Bruno una partita di droga di circa 700 grammi per il controvalore di poco più di 44 milioni. L'episodio è già stato ampiamente commentato ed analizzato nella parte in cui è stata affrontata la tematica delle più importanti forniture ricevute dall'organizzazione. È sufficiente qui ricordare come al momento della consegna la presenza di ONOFRIO a Molteno presso l'abitazione di DE LUCA viene nuovamente avvertita e che lo stesso verrà arrestato mentre, a bordo di un auto unitamente ad altri soggetti provenienti da Reggio Emilia, si stava allontanando da Molteno per fare ritorno a Reggio Emilia; nell'occasione sono stati sequestrati anche i 44 milioni di lire, provento della cessione della partita di droga.

* * *

Il Tribunale, tenuto conto delle prove sopra descritte, ritiene ONOFRIO Felice colpevole del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a lui ascritto al capo di imputazione sub C).

Quanto ai presupposti oggettivi della fattispecie criminosa contestata, va evidenziato come siano stati portati all'attenzione del Tribunale sufficienti elementi di prova per ritenere che ONOFRIO Felice abbia aderito al programma criminoso dell'associazione dedita al narcotraffico, fornendo alla stessa la propria concreta disponibilità a porre in essere condotte funzionali al perseguimento dei fini associativi. Nei giorni in cui l'imputato è stato ospite di DE LUCA a Molteno, infatti, lo stesso si è impegnato con assoluta abnegazione nell'apprendimento delle nozioni necessarie per svolgere l'attività di spacciatore. Ritiene il Tribunale che già il garantire tale disponibilità costituisca attività apprezzabile ai fini della integrazione del reato di partecipazione all'associazione di

cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, perché tale condotta permette all'organizzazione di programmare la propria attività illecita potendo contare su più ampie risorse umane. Ciò premesso, ONOFRIO Felice ha comunque posto in essere condotte che hanno concretamente consentito all'organizzazione di perseguire il proprio programma criminoso; l'imputato, infatti:

- è stato protagonista, in due occasioni, della cessione di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente;
- ha garantito a DE LUCA Bruno (che così è stato liberato da tale incombente) la propria presenza presso l'abitazione-laboratorio di Molteno, dove era custodita della sostanza stupefacente;
- ha portato a DE LUCA Bruno messaggi provenienti da altri sodali in tema di droga;
- ha discusso con altri membri dell'organizzazione su come poter acquistare della mannite, sostanza impiegata nella lavorazione della droga, rendendosi disponibile ad attivarsi per reperirla;
- nel suo apprendistato ha comunque provveduto a lavorare e confezionare la sostanza stupefacente;
- ha, infine e soprattutto, procurato all'organizzazione l'approvvigionamento di circa 700 grammi di sostanza stupefacente, curando anche la fase della consegna della stessa.

Deve ritenersi, poi, che ONOFRIO Felice abbia fatto parte dell'associazione per un periodo di tempo sicuramente apprezzabile ed idoneo al fine di ritenere integrata, a suo carico, la fattispecie criminosa di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990.

* * *

Quanto al profilo soggettivo del reato, va evidenziato come ONOFRIO Felice fosse consapevole di appartenere all'associazione e conscio che la sua condotta fosse strumentale al perseguimento del programma criminoso. ONOFRIO ha la consapevolezza di essere inserito in una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Significativo, in particolare, è quanto riferitogli da DE LUCA Bruno nella conversazione intercettata il 8 novembre 2001 (dopo il minuto 51.52) *BRUNO: Quante volte, lo vedi, fanno una cosa... (incomp) il parlare chiaro, non c'è niente perchè io né pretendo da te e né ne ricavi niente e nessuno, cioè, è una cosa normale,* ***siamo qua tutti quanti per guadagnare, c'è un problema? Si discute.*** È lo stesso DE LUCA Bruno, dunque, che chia-

risce al cugino, se ce ne fosse stato bisogno, che lo stesso DE LUCA esercitava la propria attività di spaccio attraverso una pluralità di soggetti, con i quali aveva stretto un accordo, che prevedeva, tra l'altro l'obbligo di discutere con chiarezza dei problemi. ONOFRIO nel breve periodo in cui è ospite di DE LUCA a Molteno ha contatti con quasi tutti i membri del gruppo e con loro discute dell'attività illecita oggetto del *pactum sceleris*. Ci si riferisce a MORO Vito Leonardo, dal quale riceve un messaggio da inviare a DE LUCA, a CAPPA Alfredo, con cui discute di come acquistare la mannite e che è presente quando ONOFRIO apprende la tecnica del confezionamento dello stupefacente, a DI PINTO Luigi con cui "presidia" l'appartamento – laboratorio di Molteno e che aveva avuto incarico da DE LUCA di istruirlo.

Va, dunque, dichiarata la penale responsabilità di ONOFRIO Felice per il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 allo stesso ascritto al capo di imputazione sub C).

Ultimo soggetto cui nel presente procedimento è contestata la partecipazione all'associazione di cui al capo C) è **TROVATO Giacomo**

L'imputato è persona non estranea al mondo del traffico di sostanze stupefacenti. Già si è visto, parlando delle condotte di alcuni membri dell'organizzazione, successive agli arresti del 21 novembre 2001, di come TROVATO Giacomo avesse stretto stabili rapporti con ALCARO Luigi e TROVATO Emiliano, assumendo, soprattutto insieme a quest'ultimo, un ruolo di controllo del commercio della droga nel territorio lecchese.

Di coloro che si rifornivano dall'imputato o spacciavano per lo stesso riferiscono diversi collaboratori di giustizia: Esposito Danny ha indicato CALIGIURI Salvatore e RIZZUTI Giovanni come acquirenti dell'imputato; Mecaj Giok ha dichiarato che, tra gli altri, Luca Falbo, Giuseppe Falbo e Alessandro Trentin spacciavano per conto di TROVATO Giacomo; Paolo Cusumano ha dichiarato che Alessandro Trentin gli aveva confidato di spacciare per conto di TROVATO Giacomo e TROVATO Emiliano.

In altra sezione della presente sentenza, poi, si è parlato dell'acquisto da parte dell'imputato (insieme al cugino TROVATO Emiliano e grazie all'intermediazione di SCHILLACI Paolo) di 5 chilogrammi di cocaina. L'episodio risale all'estate del 2003.

I fatti qui succintamente descritti sono tutti successivi al venir meno dell'associazione di cui al capo C), che, come si è visto, si è sciolta dopo l'arresto di DE LUCA. Il vincolo che ha legato TROVATO Giacomo al cugino TROVATO Emiliano e, fino al suo arresto, ad ALCARO Luigi, infatti, si fondava su un *pactum sceleris* succes-

sivo e distinto da quello che ha dato origine all'associazione, la cui partecipazione viene oggi contestata all'imputato. La questione è già stata affrontata quando si sono analizzate le vicende posteriori agli arresti del 21 novembre 2001. È qui sufficiente ribadire come appaia fondamentale nel ritenere diverse le due organizzazioni l'assenza nella seconda della figura di DE LUCA Bruno, intorno al quale ruotava la vita dell'organizzazione e che fungeva da collante tra i diversi partecipanti.

Le condotte poste in essere dall'imputato, anche funzionali agli accordi assunti con ALCARO Luigi e TROVATO Emiliano, successive al novembre 2001, dunque, non possono essere tenute in considerazione al fine di ritenerlo responsabile del reato contestatogli al capo C).

Tra queste rientrano sicuramente le vicende relative alla vendita di partite di droga di DE LUCA ed ALCARO, nel periodo in cui gli stessi erano ristretti in carcere, e la contestuale dazione del ricavato alle loro famiglie.

La pubblica accusa, invero, ha evidenziato come alcune condotte illecite dell'imputato, apprezzabili ai fini della contestazione mossagli al capo di imputazione sub C), siano riferibili ad un periodo coevo a quello in cui operava l'associazione partecipata da DE LUCA Bruno. Al riguardo sono state poste all'attenzione del Tribunale due fonti di prova.

La prima è costituita dalle dichiarazioni di Mecaj Giok che ha riferito che lo spaccio posto in essere dall'associazione, di cui lo stesso collaboratore faceva parte (quella di cui al capo di imputazione B), dava fastidio a TROVATO Giacomo, che aveva ostacolato lo sviluppo della loro attività; in particolare aveva impedito un accordo tra Mecaj e SURIANO riguardo ad uno stabile approvvigionamento del secondo dal primo (cfr: deposizione resa all'udienza del 11 marzo 2009, pp. 102 e 103 del verbale stenotipico).

Le dichiarazioni di Mecaj sul punto non sono utili nell'ottica accusatoria, posto che la condotta del TROVATO non è univocamente collocabile prima del novembre 2001; Mecaj Giok, infatti, si è dedicato all'attività di spaccio fino ai primi mesi del 2003.

La seconda fonte di prova evidenziata dalla pubblica accusa è rappresentata dalla intercettazione tra presenti presso l'abitazione di Molteno, progressivo 597 del 15 novembre 2001, nella quale TROVATO Emiliano, rivolgendosi a DE LUCA Bruno, parla di sostanza stupefacente bianca portata a (o da) Giacomo (cfr: tra i minuti 11.29 ed 11.34).

Pur ritenendo, come sembra plausibile, che il Giacomo di cui TROVATO Emiliano parla sia il cugino TROVATO Giacomo, il riferimento a tale ultimo soggetto nella con-

versazione *de quo* non costituisce prova sufficiente per ritenere l'imputato coinvolto nell'associazione di cui al capo di imputazione sub C); ciò anche volendo considerare i legami stretti da TROVATO Giacomo con alcuni ex membri dell'associazione e le condotte poste in essere dall'imputato successivamente al 21 novembre 2001. Non è di facile momento, infatti, la comprensione del discorso di TROVATO Emiliano; l'unico dato chiaro è che quest'ultimo parla di TROVATO Giacomo e di sostanza stupefacente bianca allo stesso riferibile. Nessun contatto diretto, poi, si rinviene nel periodo in contestazione tra l'imputato e DE LUCA, che era solito comunicare telefonicamente con i propri sodali, ovvero tra lo stesso TROVATO Giacomo e gli altri membri dell'associazione. Pertanto, TROVATO Giacomo deve essere assolto dal reato contestatogli al capo C).

V - Infine occorre trattare l'**aggravante di cui al quarto comma dell'art. 74 DPR 309/1990**, contestata a tutti i membri dell'associazione.

Alcuni di essi, infatti, avevano disponibilità di armi.

In particolare, DE LUCA Bruno custodiva nell'abitazione di Molteno, all'interno "*della vetrina dell'armadio sito nel soggiorno*" una pistola semi automatica cal. 9 mm priva di qualsiasi matricola e/o marca con inserito relativo caricatore contenente 13 cartucce di marca GECO cal. 9 mm (cfr: verbale di perquisizione locale e contestuale sequestro eseguiti in Molteno via Vittorio Veneto n. 10 presso l'abitazione di DE LUCA Bruno, il 21 novembre 2001; doc. 6 degli atti irripetibili depositati dal P.M. il 13 febbraio 2009).

Per la detenzione di tale arma il DE LUCA è stato condannato dal Tribunale di Lecco con sentenza passata in giudicato (cfr. sentenza n. 225/02 prodotta dal P.M. all'udienza del 18 dicembre 2007).

A MORO Vito Leonardo, viceversa, è stata rinvenuta presso la pizzeria "La Fortezza" di Bosisio Parini, di cui l'imputato era amministratore e gestore, una confezione di "miccia veloce" contenente n. 2 matasse di miccia (cfr: verbale di prequisizione del 22 novembre 2001 a carico di MORO Vito Leonardo, cfr: doc. 14 degli atti irripetibili depositati dal P.M. il 13 febbraio 2009).

Per la detenzione di tale arma il MORO è stato condannato, con sentenza irrevocabile, dal Tribunale di Lecco, che ha ravvisato la violazione dell'art. 2 della L. 895 del 1967 (cfr: sentenza n. 225/02 prodotta dal P.M. all'udienza del 18 dicembre 2007).

L'associazione, dunque, aveva la disponibilità di armi e materiale esplodente. Una di

queste, la pistola di DE LUCA, era custodita nell'abitazione – laboratorio di Molteno, dove lo stesso lavorava e spacciava lo stupefacente, sicché la detenzione della stessa arma costituiva per il medesimo DE LUCA uno strumento per garantire, in situazioni di necessità, la sicurezza di tale luogo. Ciò vale, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, a configurare, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 74 D.P.R. 309 del 1990, che, come si è visto in altra parte della presente sentenza, va riferita a tutti gli associati, indipendentemente dalla disponibilità delle stesse armi in capo ai medesimi. Sul punto è opportuno precisare come il Tribunale ritenga che, per la configurabilità di tale aggravante, il riferimento letterale della norma ad "armi" o "materie esplodenti" presupponga l'esistenza di una pluralità di armi ovvero di un'arma ad elevata potenzialità (cfr: Corte di Cassazione, sentenza n. 11527 del 1994). Pertanto, nel caso di specie, non rinvenendosi le caratteristiche dell'arma di particolare pericolosità nella pistola detenuta dal DE LUCA, per la sussistenza concreta dell'aggravante in questione è necessario considerare, unitamente alla stessa pistola, la "miccia veloce" nella disponibilità del MORO. Tale precisazione è indispensabile per affrontare la questione della riferibilità soggettiva dell'aggravante in commento ai singoli membri dell'associazione ai sensi dell'art. 59, comma II, c.p.. Ed infatti, l'assidua frequentazione dell'abitazione – laboratorio di Molteno da parte di tutti i membri dell'organizzazione e le caratteristiche del mobile nel quale la pistola era materialmente custodita (armadio con vetrina, sito nel soggiorno) inducono a ritenere che i vari MORO, DI PINTO, CAPPA, GHILARDI, TROVATO, ALCARO ed ONOFRIO avessero contezza della disponibilità da parte di DE LUCA di tale arma, nonché della ragione per cui la stessa veniva custodita in quel luogo. Non sussistono, viceversa, elementi per ritenere che gli imputati, ad eccezione ovviamente del MORO, sapessero che quest'ultimo deteneva la "miccia veloce" sopra indicata ovvero che avessero ignorato per colpa tale circostanza. Ne consegue che la circostanza aggravante in parola può essere soggettivamente riferita al solo MORO Vito Leonardo, unico, tra gli odierni imputati, ad avere avuto la consapevolezza della disponibilità da parte dell'associazione di una pluralità di armi.

Capi A60, C4, C20, C22, C29, C52, C74, C75, C76, C77, C78 e C82

I delitti, che ai **capi A60, C4, C20, C22, C29, C52, C74, C75, C76, C77, C78 e C82** del decreto del 9 luglio 2007 la Pubblica Accusa addebita all'imputato MORO VITO Leonardo, sono già stati giudicati con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco n.225/02 RG Sentenze, depositata in data 8 febbraio 2003.

Più precisamente, i fatti oggetto di imputazione in questo processo descritti ai capi A.60, C.4, C.20, C.22, C.29, C.52, C.74, C.75, C.76, C.77 e C.82 vedono MORO VITO Leonardo accusato di aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina, di aver acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina da DE LUCA BRUNO e di aver ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina in Molteno (LC) in epoca antecedente e fino al 9 novembre 2001.

Tali fatti sono già stati giudicati nel processo che si è concluso con la predetta sentenza e che ha visto MORO VITO Leonardo accusato "*del delitto previsto e punito dagli artt. 99, 81 cpv e 73 I comma d.p.r. 9.10.1990 nr.309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava con continuità da De LUCA BRUNO e deteneva a fine di spaccio significativi quantitativi di cocaina – nell'ordine di alcuni ettogrammi per volta – che successivamente, dopo averli tagliati, pesati e confezionati in dosi, cedeva in vendita – anche all'interno dei pubblici esercizi "la Fortezza" e "La Perla Nera" da lui gestiti – a spacciatori, tra i quali DI PINTO LUIGI, nonché a consumatori, tra i quali Vassena Walter al prezzo di lire 150-200.000 al grammo a secondo della purezza della droga; sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art.14 della legge medesima. Con l'aggravante della recidiva reiterata. In Bosisio Parini, Lecco, Cesana Brianza, Valmadrera, Molteno, Erba ed altri luoghi dall'anno 1999 fino alla metà del mese di novembre 2001*".

Orbene, in applicazione dell'art. 649 cpp, l'imputato MORO VITO Leonardo non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto e per l'effetto deve essere adottata sentenza di non doversi procedere in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata ex art. 529 cpp.

Quanto al capo d'imputazione C.78, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione ex art. 530 II comma cpp, perché il fatto non sussiste.

L'accusa di aver detenuto illegalmente una pistola in Bosisio Parini (LC) nel mese di novembre in epoca antecedente al giorno 11 novembre 2001 non ha trovato, infatti, alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale.

Capi C2, C40 e C50

Al **capo C2** del decreto del 9 luglio 2007, la Pubblica Accusa addebita a GHILARDI Francesco di aver acquistato a fini di spaccio da DE LUCA BRUNO 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L'accusa ha trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale.

Nel corso della conversazione 1802 del 10 settembre 2001 alle ore 13,24, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata ed in uso a De Luca Bruno, GHILARDI Francesco, con l'utenza cellulare 333/6842571 a lui intestata ed in uso (cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 72), si accorda con De Luca Bruno per andare a trovarlo nell'appartamento di Molteno (LC), Via Vittorio Veneto n.10 (ove verrà eseguita la perquisizione del 22 novembre 2001) e per acquistare 20 grammi di cocaina: "*mi servirebbe adesso, perché là è bloccato tutto, vengo... mi serve venti..... venti. Me la fai a centodieci?*"

TELEFONATA N. 1802 DEL GIORNO 10/09/2001 ***Utenza n. 349/1563254 in uso a DE LUCA BRUNO***
ORA D'INIZIO 13.24
IN ARRIVO DAL NUMERO: 333/6842571
Interlocutori:
V.M.1 - N.ID. (voce maschile);
V.M.2 - N.ID. (voce maschile).

V.M.1 - Pronto!

V.M.2 - Ciao, sono io. Mi senti?

V.M.1 - Sì, sì, io ti sento.

V.M.2 - Ah, meno male! Ascoltami, io volevo chiederti una cosa.

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - **Mi servirebbe adesso, perché là è bloccato tutto, vengo... mi serve venti...**

V.M.1 - Venti.

V.M.2 - venti. Me le fai a centodieci?

V.M.1 - Io veramente l'ho fatto anticipare perché son fermo.

V.M.2 - Eh?

V.M.1 - Io gli avevo detto di anticipare perché son fermo.

V.M.2 - No, ascolta... ascoltami, è meglio... ci vediamo, così almeno parliamo a quattr'occhi. Dove sei tu oggi pomeriggio?

V.M.1 - A Molteno.

V.M.2 - **A Molteno sei lì, tranquillo lì?**

V.M.1 - Ma però... No, subito dovete venire.

V.M.2 - **Devo venire subito adesso?**

V.M.1 - Eh!

V.M.2 - Eh, allora dammi il tempo che arrivo, dai!

V.M.1 - Va bene. Ciao.

V.M.2 - Ciao, bello. Ciao, ciao.

Nel corso della conversazione 1863 del giorno 11 settembre 2001 alle ore 11,05, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata ed in uso a De Luca Bruno, GHILARDI

Francesco, con l'utenza cellulare 333/6842571 a lui intestata ed in uso (cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 72), contatta nuovamente De Luca Bruno e gli chiede la fornitura di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 50 grammi di cocaina, superiore a quello prelevato il giorno precedente "*ascolta, io volevo chiederti una cosa, non ne hai ancora un cinquanta?*" e De Luca Bruno risponde di avere pochissima sostanza stupefacente "*eh, ostia, io ce n'ho pochissima, Franco!*" a causa del fatto di aver soddisfatto le numerose richieste dei consumatori "*perché ho lavorato, capito?*".

TELEFONATA N. 1863 DEL GIORNO 11/09/2001 ***Utenza n. 349/1563254 in uso a DE LUCA BRUNO***
ORA D'INIZIO 11.05
IN ARRIVO DAL NUMERO: 333/6842571
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
FRANCO - (voce maschile).
V.M. - Pronto!
FRANCO - Ciao, sono io.
V.M. - Ciao.
FRANCO - **Ascolta, io volevo chiederti una cosa, non ne hai ancora un cinquanta?**
V.M. - **Eh, ostia, io ce n'ho pochissima, Franco!**
FRANCO - Bon, bon, niente allora.
V.M. - **perché ho lavorato, capito?**
FRANCO - Beh, no, no, no, aspettiamo... faccio aspettare a tutti domenica allora, perché anch'io...
V.M. - Eh, domenica arrivano, dai!
FRANCO - Sì, sì. Okay, dai!
V.M. - Va bene.
FRANCO - Ciao, ciao, ciao.
V.M. - Ciao.

Questa seconda conversazione del giorno 11 settembre 2001 conferma che il giorno precedente – 10 settembre 2001 – gli interlocutori hanno concluso la cessione di 20 grammi di cocaina, tenuto conto del fatto che Franco, ovvero GHILARDI Francesco, chiede la fornitura di ulteriori 50 grammi di cocaina.

GHILARDI Francesco deve andare invece assolto ex art. 530 II comma cpp dai delitti a lui contestati ai **capi C.40 e C.50** perché il fatto non sussiste.

Quanto al **capo C.40**, che vede GHILARDI Francesco imputato di aver acquistato da De Luca Bruno 50 grammi di cocaina, deve evidenziarsi che le prove dibattimentali sono risultate insufficienti ad addivenire ad un giudizio di responsabilità penale.

Nel corso della conversazione 600 del giorno 2 novembre 2001 alle ore 14,07, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata ed in uso a De Luca Bruno, GHILARDI Francesco, con l'utenza cellulare 339/4476824 in uso allo stesso ed intestata a Muroni

Alessandro Vincenzo (cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 74), contatta De Luca Bruno e chiede se è arrivata la fornitura di sostanza stupefacente "*e' arrivata quella roba là, il lavoro o no?*"; gli interlocutori poi si accordano per vedersi "*Eh! Adesso, dai, sono appena arrivato adesso dal bar, faccio una cosa qua a casa e poi casomai parto e vengo giù. E vieni tu, dai, tanto io son qua, capito? Dai dai! Così parliamo un po' dai, Oho va beh, dai!*".

L'interlocutore di De Luca Bruno viene chiamato Franz, che – come si è visto – è soprannome di GHILARDI Francesco.

TELEFONATA N. 600 DEL GIORNO 02/11/2001 ***Utenza n. 349/1563254 in uso a DE LUCA BRUNO***
ORA D'INIZIO 14.07
IN ARRIVO DAL NUMERO: 339/4476824
Interlocutori:
V.M. - N.ID. (voce maschile);
FRANZ - (voce maschile).

Conversazione in calabrese.

Franz telefona e De Luca e De luca gli dice che deve parlare e Franz dice che va a trovarlo

V.M. - Pronto!

FRANZ - Ciao. Franz.

V.M. - Ciao, Franz.

FRANZ - Allora come va?

V.M. - Eh, insomma!

FRANZ - **E' arrivata quella roba là, il lavoro o no?**

V.M. - Di arrivare, mi è arrivata.

FRANZ - Ah! E il lavoro è uguale a quello lì o...

V.M. - No, io... a parte che avevo bisogno di te, ieri sera ti volevo chiamare, Franz.

FRANZ - Eh!

V.M. - **Prima per quelle cose lì che dovevi, giusto?**

FRANZ - Eh!

V.M. - E poi per parlare un po'.

FRANZ - Ah, t'hanno fatto ritardare, ti ricordi che mi hai detto che ti doveva arrivare il lavoro nuovo e dopo non...

V.M. - Sì, ma io... **io volevo parlare con te di persona**. Mi senti?

FRANZ - Eh, eh!

V.M. - Mi senti?

FRANZ - Eh, ti sento un po' male però, eh!

V.M. - Ascolta...

FRANZ - Eh, eh!

V.M. - ...ora mi senti... mi senti bene?

FRANZ - Adesso sì.

V.M. - Ecco. Stavo dicendo, io prima per quelle cose lì che dovevi dare, no?

FRANZ - Sì.

V.M. - Ti ricordi? Ecco. E poi quando ci sei tu, vieni su e parliamo un po' perché c'ho da dirti.

FRANZ - Ah, ho capito.

V.M. - Capito?

FRANZ - Ho capito? Ma sei a casa nuova o...

V.M. - No, no, no, qua, sempre qua sono dov'ero prima.

FRANZ - Ah, non sei ancora andato alla casa nuova?

V.M. - No, c'è già, ma io son qua adesso.

FRANZ - Ah, sei lì ancora in quella casa.

V.M. - Sì, sì.

FRANZ - Okay, dai.

V.M. - Se ti fai un giro...

FRANZ - Eh! Adesso, dai, sono appena arrivato adesso dal bar, faccio una cosa qua a casa e poi casomai parto e vengo giù.

V.M. - E vieni tu, dai, tanto io son qua, capito?

FRANZ - Dai, dai!

V.M. - Così parliamo un po', dai.

FRANZ - Oh! Va beh, dai!

V.M. - Ciao, ciao.

FRANZ - Ciao bello, ciao.

Nell'intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a De Luca Bruno non è stato captato alcun colloquio il giorno 2 novembre 2001 in epoca successiva alla telefonata citata che possa avvalorare il convincimento che GHILARDI Francesco si sia effettivamente recato presso il predetto appartamento ed abbia acquistato 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Anche con riferimento al **capo C50**, che vede sia GHILARDI Francesco che PANZERI Sergio imputati di aver acquistato da De Luca Bruno un etto di cocaina, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione ex art. 530 II cpp perché il fatto non sussiste.

Le prove dibattimentali sono risultate, infatti, insufficienti ad addivenire ad un giudizio di responsabilità penale degli imputati.

Vi è una prima conversazione 683 del giorno 3 novembre 2001 alle ore 14,39, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata ed in uso a De Luca Bruno, GHILARDI Francesco, con l'utenza cellulare 339/4476824 in uso allo stesso ed intestata a Muroni Alessandro Vincenzo (cfr. nota informativa Isp. Di Prinzio pagina 74), contatta De Luca Bruno e lo avvisa che sta per arrivare all'appartamento di Molteno.

Dall'intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a De Luca Bruno risulta sia la presenza di De Luca Bruno sia quella di GHILARDI Francesco sia un colloquio nel corso del quale gli interlocutori lasciano chiaramente intendere il pagamento da GHILARDI a De Luca di una somma di denaro, ma non con riferimento ad una contestuale fornitura di sostanza stupefacente.

Si tratta quindi di un pagamento che deve essere ricondotto al rapporto associativo, ma non ad una contestuale cessione di sostanza stupefacente.

Gli interlocutori fanno poi riferimento ad una terza persona come datrice del denaro, ma non vi è alcuna certezza che il riferimento sia a PANZERI Sergio.

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri – intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a DE LUCA afferente il n° 2313/02 R. Int. Progressivo n° 298 del 03/11/2001, con inizio alle ore 14:23 della durata di 01:00':05''

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

BRUNO:

UOMO 1:

UOMO 2:

UOMO 3:

(inizio conversazione)

BRUNO: ... (canticchia)

. OMISSIS

BRUNO: Ciao. ... (canticchia fino al min. 35.20) Massimo, ciao, ascolta, ma vai dove ti ho detto? Sì, eh, ti raccomando, sennò dimmelo, eh, se non vai, capito? Va bene, dai, okay, dai, okay, dai. Ciao, ciao, sì, ciao.

(al min. 35.56 - incomp)

BRUNO: Ma l'ho lasciata giù.

UOMO 2: Eh?

BRUNO: L'ho lasciata giù.

UOMO 2: Ma gli hai dato tutto il pacchetto?

BRUNO: Eh, tanto qua, capito? Quando c'è qualcuno qua...

(al min. 36.10 - incomp)

BRUNO: E sì, eh, mi preparo, casomai aspetta.

(al min. 36.13 - incomp)

BRUNO: Che aspetti e vado a cercarla.

UOMO 2: Vado a cercarla?

BRUNO: Eh...

(dal min. 36.47 al min. 38.06 - incomp)

BRUNO: Solo che ci hanno messo qualcosa che io non gli ho messo, secondo me, che non si asciuga bene, non lo so che cazzo hanno messo però è strano, capito? Perchè...

(al min. 38.17 - incomp)

BRUNO: E non lo so, dato che lui ha la stessa attività col nome di...

(dal min. 38.50 al min. 39.07 - incomp)

BRUNO: Però te lo garantisco io perchè la faccio anch'io e mi riesce.

UOMO 2: Sì?

BRUNO: Sì.

(al min. 39.12 - incomp)

BRUNO: Io te l'ho detto, so che esce, anfetaminico ed esce, non che non esce, esce e anche buono esce.

UOMO 2: ... (incomp)

BRUNO: Quattro milioni esce, però ti raccomando, Franco, pensaci te che io con te ci ho a che fare...

(al min. 39.35 - incomp)

UOMO 2: Gliel'ho detto...

BRUNO: Che se io compro una cosa gliela pago, eh.

(al min. 39.38 - incomp)

BRUNO: No, no, ma i soldi miei li pago, cioè, non è che ho problemi però dopo di questi non vorrei che...

UOMO 2: No, no, uhè, uhè, no, no.

(al min. 39.47 - incomp)

UOMO 2: Due e cinquanta me li ha dati ieri, quattrocento...

(al min. 39.50 - incomp)

UOMO 2: Sono quattro milioni e mezzo.

BRUNO: Quattro e mezzo...

(al min. 40.51 - incomp)

BRUNO: Ma questa qua però, eh.

UOMO 2: Sì.

BRUNO: Mi arriva l'altra... (incomp) lunedì mi arriva quella, se non ci sono complicazioni, lunedì...

(al min. 41.05 - incomp)

BRUNO: Però nell'arco neanche di una settimana me la deve pagare, non che...

UOMO 2: Sì, no, no, no, no.

BRUNO: Sennò...

UOMO 2: Mi ha detto massimo giovedì se tutto va bene...

(al min. 41.25 - incomp)

BRUNO: Io devo cercare di eliminare quella che...

(al min. 41.40 - incomp)

UOMO 2: Se riesce almeno in un paio di giorni o...

BRUNO: No, no, va bene, Franco, se te l'ho detto io, figurati, non c'è problema, l'importante è che non...

UOMO 2: No, no...

(al min. 41.52 - incomp)

UOMO 2: Tipo un paio di giorni così giovedì, venerdì...

(al min. 41.56 - incomp)

BRUNO: È capace che domani ti chiamo, ti faccio vedere che più o meno siamo a posto.

UOMO 2: Sì, infatti, te lo faccio vedere anch'io.

BRUNO: Eh, lo so, qua mi sa che la...

(al min. 42.39 - incomp)

(al min. 43.44 - si sente squillare il telefono)

BRUNO: Quello che arriva, dieci, venti, cinque, uno, a Natale, a Natale mi riposo, dai... (incomp)

(al min. 44.30 - si sente squillare il telefono)

BRUNO: Ma che caca cazzi che sono, oh Dio Santo... (incomp) ...pronto?

(al min. 44.50 - incomp)

UOMO 2: Chi?

BRUNO: Un altro nipote.

UOMO 2: Tuo nipote?

BRUNO: Sì, mio nipote, un altro che è acquisito...

(al min. 45.01 - incomp)

UOMO 3: Due, tre, quattro, cinque...

(al min. 45.55 - incomp)

BRUNO: Ma è roba buona o no?

(al min. 46.10 - incomp)

BRUNO: È buona o no? È buona o no? Va beh, basta.

(al min. 46.19 - incomp)

UOMO 3: Va beh, dai.

BRUNO: Ciao, Fabri.

UOMO 3: Ciao, ci vediamo dopo.

BRUNO: Ciao, ciao.

UOMO 2: Ciao.

(al min. 46.50 - incomp)

BRUNO: Siccome tutti quanti arrivano qua a credito, no, allora poi certe volte io dico basta a credito, ti faccio il favore, te la dò a centomila(100.000) lire, io, per farti il favore, però mi devi portare i soldi sennò...

(al min. 47.10 - incomp)

BRUNO: Io lavoro, lavoro, già, vedi, prendi le fregature e non guadagni un cazzo, tu mi freghi... (incomp) ...ti faccio lavorare...

(al min. 47.36 - incomp)

BRUNO: No, lunedì è sicuro, non domani mattina...

(al min. 48.06 - incomp)

UOMO 2: Ma sul serio?

BRUNO: Domani mattina ci diamo l'appuntamento, così me ne porti due così vedo come sono.

(al min. 48.18 - incomp)

BRUNO: Male che va, se proprio non voglio venderli, li svuoto e la raddoppio, e recupero i soldi, che cazzo devo fare!

UOMO 2: Ciao, Bruno.

BRUNO: Ciao, ciao. ... (canticchia)

(fine conversazione)

Capi C60, C62, C65, C66 e C67

I capi di imputazione, che la pubblica accusa muove a ONOFRIO Felice, attengono tutti al delitto di cessione a terzi di sostanza stupefacente in concorso con De Luca Bruno.

Al **capo C60** del decreto del 9 luglio 2007, ONOFRIO Felice viene accusato di aver ceduto, in concorso con De Luca Bruno, due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Luigi Tallarico.

Deve ricordarsi che De Luca Bruno è stato condannato con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco n.225/02 RG Sentenze, depositata in data 8 febbraio 2003, per avere compiuto più atti di cessione di sostanza stupefacente fino al 21 novembre 2001.

Nel paragrafo relativo al Capo C della motivazione abbiamo già evidenziato come ONOFRIO Felice abbia collaborato con De Luca Bruno nell'attività di spaccio di sostanza stupefacente ed abbia fatto parte della relativa associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente.

Fatta questa sia pur breve premessa, le prove raccolte nel dibattimento consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità penale di ONOFRIO Felice per il delitto a lui addebitato al citato **capo C60**.

Nel corso della conversazione 1151 del giorno 8 novembre 2001, intercettata sull'utenza 349/1563254 intestata ed in uso a De Luca Bruno, Luigi Tallarico, intestatario dell'utenza in contatto 329/9841476 (cfr. nota informativa Isp Di Prinzio pagina 76), contatta alle ore 3,20 della notte De Luca Bruno e gli chiede se si trova sempre nell'appartamento di Molteno "*ma ci sei ancora?*". De Luca Bruno risponde negativamente, ma invita Luigi Tallarico a recarsi presso l'appartamento dove troverà il cugino ONOFRIO Felice: "*c'è mio cugino da me*".

TELEFONATA N. 1151 DEL GIORNO 08/11/2001 ***Utenza n. 349/1563254 in uso a DE LUCA BRUNO***
ORA D'INIZIO 03.20
IN ARRIVO DAL NUMERO: 329/9841476
Interlocutori:
BRUNO - (voce maschile);
V.M. - N.ID. (voce maschile).

Conversazione in calabrese.

BRUNO - Pronto!
V.M. - Bruno!
BRUNO - Si.
V.M. - Ma ci sei ancora?
BRUNO - No, io non ci sono, sono via.

V.M. - Ah! Va bene.

BRUNO - C'è mio cugino da me.

V.M. - Il cugino... Ah, se vado là, è tranquillo?

BRUNO - Sì, non so se ti sente, se sta dormendo non lo so.

V.M. - Non ho capito.

BRUNO - Non so se ti sente, ha capito?

V.M. - Se ti sente?

BRUNO - **Se sente te. Tu prova ad andare là e prova a chiamarlo.**

V.M. - **Eh no, Bru', io lo devo sapere prima, se parto di qua, scusa!**

BRUNO - **Ho capito, se non ti sente che è colpa mia?**

V.M. - Fammelo sapere tu, no?

BRUNO - Eh, e come faccio io?

V.M. - Ah, non lo puoi chiamare?

BRUNO - E no, dove lo chiamo?

V.M. - Ah, non c'ha telefono, niente.

BRUNO - No, ce l'ha, ma io veramente il suo numero non lo so, i miei sono spenti. Va beh, ma ti sente, se bussi, ti sente, penso, eh!

V.M. - Ma lui è là sicuro?

BRUNO - Sì, è là, dorme là lui.

V.M. - Ah! Ah, va bene, va!

BRUNO - Vedi tu, scendi, vedi tu, dai!

V.M. - Va bene. Ciao, Bruno.

BRUNO - Ciao, ciao.

V.M. - Ciao.

Dall'intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a De Luca Bruno in data 8 novembre 2001 dalle ore 11,25 della mattina, risulta poi la prova che nella nottata Luigi Tallarico si è recato nell'appartamento di Molteno ed ha acquistato sostanza stupefacente da ONOFRIO Felice.

Non vi sono dubbi sul fatto che l'interlocutore individuato con il sostantivo della legenda "UOMO" sia De Luca Bruno, in quanto lo stesso riferisce a ONOFRIO Felice il consiglio dato a Luigi Tallarico nel corso della citata telefonata 1151: "*Io gli ho detto guarda... (incomp) là c'è un mio cugino, se apre io non lo so... (incomp) gli ho detto no, telefono non ne ho, tu bussa, se ti apre te la dà sennò, ho detto, lascia stare, hai capito? E qua non devono venire più a... (incomp)*".

ONOFRIO Felice racconta a De Luca Bruno che nella nottata, alle ore 4,00, è arrivato Luigi Tallarico al quale ha consegnato sostanza stupefacente "*due e uno gliene ho dato....pure una di cinque e una di dieci*".

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri – intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a DE LUCA afferente il n° 2313/02 R. Int. Progressivo n° 417 del 08/11/2001, con inizio alle ore 11:25 della durata di 01:00':06''

Legenda

(fon): fonetico

(incomp): parola o frase incomprensibile

(?): parola o frase dubbia

UOMO:

Felice:

(inizio conversazione)

(dal min. 00.01 al min. 57.09 – nessun dialogo, solo rumori d'ambiente)

(al min. 57.10 – si sente bussare)

UOMO: Chi è?

Felice: Felice.

(al min. 57.34 - incomp)

UOMO: ...no?

Felice: No...

(al min. 57.41 - incomp)

Felice: Sono andato al bar ma mi sono annoiato.

(al min. 57.51 - incomp)

Felice: Alle quattro è venuto uno scemo, ha bussato.

UOMO: Eh, Talarico?

Felice: Gino.

UOMO: Gino, sì, Talarico, quello è Talarico, Talarico era.

(al min. 58.13 - incomp)

UOMO: Non te le ha pagate?

Felice: Sì, però...

UOMO: Non dare niente a nessuno senza soldi.

Felice: No, no, no.

UOMO: Mi frego di loro.

(al min. 58.20 - incomp)

Felice: Sì, sì, quello, quello era, gli ho detto che... no, mi ha mandato Bruno.

UOMO: Io gli ho detto guarda... (incomp) là c'è un mio cugino, se apre io non lo so... (incomp) gli ho detto no, telefono non ne ho, tu bussa, se ti apre te la dà sennò, ho detto, lascia stare, hai capito? E qua non devono venire più a... (incomp)

Felice: Me l'ha detto.

UOMO: Eh, uno due e cinquanta ti deve dare...

(al min. 58.44 - incomp)

Felice: Due e uno gliene ho dato.

UOMO: Sì, due e uno, sì.

(al min. 58.51 - incomp)

UOMO: Pure una di cinque e una di dieci.

(al min. 58.58 - incomp)

Felice: Gliel'ho detto, andate a Lecco.

UOMO: Sì, sì, a Lecco.

(al min. 59.08 - incomp)

UOMO: Non ne abbiamo più... (incomp) adesso vediamo se ne porta, ci sono macchine fotografiche, poi mi portano i telefonini... (incomp)

Felice: E io dovevo andare da quello ieri sera perchè...

(al min. 59.20 - incomp)

Felice: Quando c'è gente, no, siccome c'era quello delle caldaie, no...

UOMO: Caldaie murarie?

Felice: No, caldaie di queste che...

UOMO: Murarie, quelle...

Felice: Murarie.

UOMO: Eh, questa mia.

Felice: No, questo è scaldabagno.

UOMO: Si.

Felice: Quelle... (incomp)

UOMO: Quelle caldaie per fare tutto, acqua calda, metano, tutto, eh, ma come sono?

Felice: Sono Imetec.

UOMO: Imetec.

Felice: Sono buone.

UOMO: Ma sono buone o sono...

Felice: Sono buone si, sono... (incomp) che io le conosco, siccome...

(dal min. 59.55 al min. 1.00'.06'' - incomp)

Le espressioni usate da ONOFRIO Felice lasciano intuire che il quantitativo di sostanza stupefacente consegnato a Luigi Tallarico "*due e uno gliene ho dato....pure una di cinque e una di dieci*" sia stato addirittura superiore al quantitativo ipotizzato nel capo d'imputazione (2 grammi di cocaina), ma tale accertamento non esclude la configurazione del delitto in esame.

Le prove raccolte nel dibattimento consentono, poi, di pervenire ad un giudizio di responsabilità penale di ONOFRIO Felice per il delitto a lui addebitato al **capo C.65** per aver ceduto, in concorso con De Luca Bruno, sostanza stupefacente del tipo cocaina ad una persona non identificata.

Dall'intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a De Luca Bruno in data 9 novembre 2001 dalle ore 17,27, si evince che ONOFRIO Felice consegna all'acquirente "*Antò*" della sostanza stupefacente, su ordine di De Luca Bruno "*due da cinque dagliene*".

ONOFRIO Felice risponde infatti al predetto ordine, dicendo: "*ho capito, sì*" e l'acquirente "*Antò*", ricevuta la consegna, dichiara: "*sono giusti*".

Trascrizione da intercettazione ambientale in seno al Procedimento Penale n° 16403/07 R.G.N.R., n° 510/07 R. Mod. 16 nei confronti di Alcaro Luigi + altri – intercettazione ambientale eseguita nell'abitazione di Molteno in uso a DE LUCA afferente il n° 2313/02 R. Int. Progressivo n° 447 del 09/11/2001, con inizio alle ore 17:27 della durata di 01:00':05''

LUIGI: Oh, hanno bussato. Mi sembra, eh.

BRUNO: Chi è?

Felice ONOFRIO: Come ti chiami?

(al min. 43.11 - incomp)

BRUNO: Antò?

ANTÒ: Dimmi?

BRUNO: Non è arrivato niente di bello.

ANTÒ: Niente ancora?

BRUNO: No, vedi se trovi a qualcuno per fartela dare, dai.

ANTÒ: Per la madonna. Quindici.

LUIGI: Quindici, Brù?

BRUNO: Due da cinque dagliene.

LUIGI: Due da cinque.

Felice ONOFRIO: Ho capito, sì.

ANTÒ: Sono giusti... (incomp)

BRUNO: Due da cinque, sì, sì, son giusti... (incomp) Antò.

ANTÒ: No, no, che me ne frega! Allora sono giusti, Brù?

BRUNO: Non li puoi pesare?

ANTÒ: No, no, no. Trentasei? Mi ha fregato.

Felice ONOFRIO: Ci vediamo.

LUIGI: Ci vediamo.

ANTÒ: Ciao, Bruno.

BRUNO: Ciao, ciao, Antò.

ANTÒ: Eh, ascolta, per domani?

BRUNO: Eh, guarda, io l'aspetto da un momento all'altro, che ne so!

ANTÒ: Mi fai uno squillo tu?

BRUNO: Sì, sì, più tardi, sì.

ANTÒ: Ah, va bene, ciao, Brù.

BRUNO: Ciao.

ANTÒ: Ciao.

LUIGI: Vado pure io quasi quasi... (incomp)

Felice ONOFRIO: Brù, Luigi se ne va.

BRUNO: Eh, che se ne vada.

LUIGI: Che?

Felice ONOFRIO: Sì, sì.

BRUNO: Con chi te ne vai?

LUIGI: Faccio venire a Cristian a prendermi.

BRUNO: E porta anche Felice, non... (incomp) Felice?

LUIGI: Eh, voglio andare da Vito.

BRUNO: E aspetta un attimo, parlate, no.

LUIGI: Va beh.

Felice ONOFRIO: Aspetta, aspetta.

(dal min. 47.00 al min. 50.00 - pausa di conversazione)

Felice ONOFRIO: Ah, questo è quello che ha fatto... (incomp)

LUIGI: Devo vedere in cucina.

Felice ONOFRIO: Come mi ha detto una minchiata!

LUIGI: Mh!

Felice ONOFRIO: O no?

LUIGI: Che ore sono?

Felice ONOFRIO: Le sei e mezzo.

Il succedersi delle espressioni usate dagli interlocutori e lo sviluppo della conversazione confermano che ONOFRIO Felice ha posto in essere una condotta materiale di concorso nel delitto di cessione di sostanza stupefacente.

Benchè abbia eseguito l'ordine di De Luca Bruno, non è configurabile una mera connivenza in quanto – per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità - la connivenza non punibile richiede che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, presupposto che nel caso di specie – come si e' visto – non ricorre. "*In tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa*" (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.15023 del 14 febbraio 2006).

Lo stupefacente trattato, pari a "*due da cinque*", risulta essere 10 grammi di cocaina in base alle espressioni usate dagli interlocutori, e quindi in misura inferiore a quanto ipotizzato dalla Pubblica Accusa, ma tale elemento differenziale non esclude la configurabilità del delitto in esame, in quanto rimangono confermati – rispetto all'accusa – i soggetti attivi, la condotta materia di cessione di sostanza stupefacente e il contesto spazio temporale dell'azione delittuosa.

In relazione ai capi d'imputazione **C62, C66 e C67** deve formularsi un giudizio di assoluzione ex art. 530 II comma cpp per non aver commesso il fatto.

Le prove raccolte nel dibattimento non consentono infatti di ritenere il concorso di ONOFRIO Felice nelle condotte delittuose ipotizzate dalla pubblico accusa e poste in essere da De Luca Bruno in base alla citata sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco n.225/02 RG Sentenze, depositata in data 8 febbraio 2003.

Né le intercettazioni ambientali nell'abitazione di Molteno in uso a De Luca Bruno né quelle telefoniche sulle utenze in uso agli imputati hanno consentito di individuare condotte delittuose riconducibili all'imputato ONOFRIO Felice in relazione ai fatti descritti nei capi d'imputazione in esame.